



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Sede di Milano

DOTTORATO DI RICERCA IN
IMPRESA, LAVORO, ISTITUZIONI E GIUSTIZIA PENALE

CICLO XXXVI
S.S.D. IUS/17

**LA DIMENSIONE ECONOMICA E ‘DI IMPRESA’
DEI CRIMINI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.
IL RUOLO DEGLI OPERATORI
DEL MERCATO DELL’ARTE
E DELLE MISURE DI ‘ETHICAL COMPLIANCE’:
NUOVE PROSPETTIVE POLITICO-CRIMINALI,
PREVENTIVE E PRE-PENALI**

Coordinatore:

Ch.mo Prof. Matteo CORTI

Tutor:

Prof.ssa Arianna VISCONTI

Dottoranda:

Eliana Romanelli

Matricola n. 5014052

Anno Accademico 2022/2023

Alla 'Bellezza offesa'

INDICE

INTRODUZIONE	6
--------------------	---

CAPITOLO 1

LA DIMENSIONE TRANSFRONTALIERA DEI CRIMINI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, LE ANTICHITÀ, LE OPERE D'ARTE E I BENI DA COLLEZIONE. IL QUADRO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO

1. La dimensione transfrontaliera del traffico illecito e dei crimini contro il patrimonio culturale.	9
2. Le origini della tutela in ambito internazionale. Gli strumenti del diritto internazionale umanitario.	25
2.1. La Convenzione de L'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.	46
2.2. La Convenzione di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977.	59
3. Gli strumenti in materia di circolazione internazionale e di contrasto del traffico di beni culturali. Previsioni della Convenzione de L'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e del I Protocollo.	67
3.1. La Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali.	70
3.2. La Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali illecitamente rubati o esportati.	86
3.3. La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.	107
3.4. Il Regolamento 116/2009/CE relativo all'esportazione di beni culturali fuori dall'Unione Europea.	121
3.5. La Direttiva 2014/60/EU sul ritorno degli oggetti illegalmente rimossi dal territorio di uno Stato membro.	134
3.6. Il Regolamento 1210/2003/CE relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e il Regolamento 1332/2013/UE concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.	163
3.7. Il Regolamento 2019/880/UE relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali.	167
4. Gli strumenti di repressione penale dei reati contro il patrimonio culturale.	175
4.1. La Convenzione europea di Delfi del 1985 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.	175
4.2. La bozza del <i>Model Treaty for the Prevention of Crimes that Infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable Property</i> del 1990.	180
4.3. La protezione dei beni culturali negli Statuti dei tribunali penali internazionali. ..	183
4.4. Il II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1999.	188
4.5. La Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale.	202

4.6. Le Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014 per la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali.	207
4.7. Le Linee Guida Operative del 2015 per l'implementazione della Convenzione UNESCO del 1970.	222
4.8. La Risoluzione n. 2347/2017 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.	224
4.9. La Convenzione di Nicosia del 2017 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.	226

CAPITOLO 2
IL SISTEMA DELL'ARTE, DELLE ANTICHITÀ
E DEI BENI DA COLLEZIONE:
'THE GREY MARKET PARADIGM' E LA DIMENSIONE
'COLLETTIVA', 'ORGANIZZATA' ED 'ECONOMICA'
DEI CRIMINI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. Il sistema del mercato dell'arte: protagonisti economici, assetti organizzativi, attività professionali e pratiche commerciali.	236
2. Il 'lato oscuro' del mercato dell'arte: natura, caratteristiche, aspetti criminogeni e analisi empirico-criminologica dei crimini contro il patrimonio culturale.	242
3. La dimensione 'collettiva', 'organizzata' ed 'economica' dei crimini contro il patrimonio culturale.	268
3.1. Forma associativa e organizzazione strutturata e permanente: due diversi paradigmi.	269
3.2. La dimensione 'professionale', 'economica' e 'di impresa' dei reati nel settore dell'arte. Riflessioni sulla possibile riconducibilità dei crimini commessi dagli operatori del settore italiano alle categorie dei ' <i>white-collar crimes</i> ', ' <i>crimes of the powerful</i> ' e ' <i>corporate crimes</i> '.	288

CAPITOLO 3
LA RESPONSABILITÀ E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ENTI
OPERANTI NEL SETTORE DELL'ARTE:
PROFILI OPERATIVI E MISURE DI '*ETHICAL REGULATION*'
PER SUPERARE I LIMITI STRUTTURALI DELLA *COMPLIANCE*

1. Il contesto normativo italiano. Inquadramento generale della disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.	328
2. La riforma in materia di protezione dei beni culturali e degli oggetti d'arte e l'estensione del catalogo dei reati presupposto <i>ex</i> D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro il patrimonio culturale.	344
3. Il sistema di <i>compliance</i> degli operatori del mercato dell'arte: una prima analisi empirica su profili operativi e limiti applicativi.	368
3.1. <i>Deficit</i> culturali nell'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e paradigma del 'capro espiatorio'.	377
3.2. Limiti definatori per l'applicazione dei reati contro il patrimonio culturale, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.	382
3.3. Limiti spaziali di validità della responsabilità da reato alla luce della natura transnazionale dei reati contro il patrimonio culturale.	396

3.4. Efficacia applicativa della disciplina in ragione delle dimensioni organizzative e dei profili gestionali degli enti operanti nel settore dell'arte.....	410
3.5. Effettiva sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente nelle condotte aventi ad oggetto beni d'arte: <i>'corporate crimes'</i> o <i>'occupational crimes'</i> ?.....	419
3.6. Funzionalità del sistema sanzionatorio e premiale del D.Lgs. n. 231/2001 e <i>'restorative justice'</i> : quali incentivi per gli enti operanti nel settore dell'arte?.....	422
3.7. Idoneità preventiva dell'adozione, adeguata implementazione ed efficace attuazione dei presidi di prevenzione e controllo dei rischi di reato.....	436
3.7.1. Il ruolo dei <i>'decisive players'</i> e la centralità del <i>'risk management'</i>	441
3.7.2. Il ruolo della <i>'provenance research'</i> e della <i>'due diligence'</i> : standardizzazione di <i>red flags</i> e regolamentazione uniforme delle pratiche di ricerca.....	444
3.7.3. La positivizzazione di <i>best practices</i> e l'introduzione di linee guida, <i>standard</i> di <i>compliance</i> uniformi e codici di comportamento da parte delle associazioni rappresentative degli enti. Opportunità e limiti della <i>self-regulation</i> . Verso una <i>compliance</i> integrata.....	456
4. La <i>'compliance 231'</i> nell'ambito dei reati contro il patrimonio culturale: intervento efficiente o strumento meramente cosmetico?.....	465
 BIBLIOGRAFIA.....	 470

INTRODUZIONE

«Gli occhi guardano.
Lo sguardo pesa sulle cose,
le tocca, le modifica,
le assimila, le forma,
le trasforma in parole,
in immagini parlanti espressive,
le distingue da sé e le fa vere,
vi si rispecchia si ritrova,
stabilisce la doppia,
eterna realtà della vita. [...]»
Se gli occhi guardano con amore,
se amore guarda,
essi vedono»¹.

Nel contesto internazionale del settore dell'arte – che oggi si presenta come un consolidato sistema economico-finanziario – rivestono un ruolo fondamentale soggetti professionisti, quali mercanti d'arte, *art advisor*, esperti e critici d'arte, curatori, consulenti legali e fiscali, nonché enti come musei, archivi d'artista, galleristi, case d'asta, fiere internazionali, società di intermediazione e porti franchi.

Questi '*art market participants*' hanno da sempre avuto un peso influente nei processi di affermazione e valorizzazione, culturale ed economica, delle opere d'arte e di consolidamento degli artisti, potere che non di rado è risultato sfociare in *malpractice* nella conduzione di attività di autenticazione, movimentazione e commercializzazione delle stesse opere. Indagini empirico-criminologiche hanno, peraltro, fatto emergere un loro coinvolgimento, diretto o indiretto, in operazioni di traffico illecito, soprattutto ove dirette a facilitare l'immissione di beni di provenienza illecita nel mercato lecito.

In considerazione di tale quadro, il presente lavoro ha inteso indagare il ruolo rivestito nei fenomeni criminali nel settore dell'arte da operatori agenti quali attori professionisti, nell'ottica, da un lato, di analizzare l'ipotizzata riconducibilità delle forme 'professionali', 'collettive' ed 'economiche' degli '*art crimes*' alle categorie del 'crimine economico' e dei '*white-collar crimes*' e, dall'altro, di verificare l'efficacia deterrente dell'impianto normativo e sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001 in tale peculiare ambito.

Lo studio prende le mosse dalla ricognizione e dall'esame del quadro normativo sovranazionale di riferimento, sia internazionale che europeo, sottolineando la rilevanza della legislazione in materia in termini di pervasività dell'ambito di intervento. Nel tempo, infatti, la normativa si è estesa dalla tutela del patrimonio culturale nel corso di conflitti armati alla regolamentazione della circolazione transnazionale dei beni culturali mobili e alla protezione stabile degli stessi in tempo di pace, introducendo anche misure di prevenzione e repressione (sul fronte penalistico) del fenomeno del traffico illecito.

¹ Frase tratta da C. Levi, *Un volto che ci somiglia. Ritratto dell'Italia*. Fotografie di János Reismann, coedizione di Chr. BelserVerlag, Stuttgart, 1959-Einaudi Editore, Torino, 1960, p. VII.

Si ripercorre, pertanto, anche su un piano storico, il lento mutamento di prospettiva del legislatore sovranazionale, che – animato da una crescente sensibilità dell’opinione pubblica rispetto al tema della tutela del patrimonio culturale – ha condotto, nel 2017, all’adozione della Convenzione di Nicosia, unica fonte internazionale, ad oggi, direttamente focalizzata sulla criminalizzazione di condotte lesive di tale peculiare bene. Proprio la ratifica di tale Convenzione da parte dell’Italia ha rappresentato, tra l’altro, una grande spinta propulsiva alla conclusione, nel 2022, del lungo *iter* di riforma della disciplina sanzionatoria nazionale in materia.

Attuando un approccio di carattere interdisciplinare, il lavoro passa ad esplorare la struttura del sistema dell’arte e il contesto sociale, economico e culturale in cui gli attori professionali operano, analizzando i ruoli ricoperti dai professionisti, i loro assetti organizzativi, le attività svolte e le prassi commerciali seguite, nella consapevolezza che l’individuazione e lo studio delle peculiarità del settore sono fondamentali per comprendere la maggiore suscettibilità dello stesso a determinati comportamenti non etici e illegali.

Muovendo, dunque, dall’assunto per cui l’elaborazione e l’attuazione di efficaci strategie preventive e di contrasto richiedono una chiara comprensione del contesto di riferimento e un corretto inquadramento, dapprima fenomenologico e poi normativo, degli illeciti, il lavoro prosegue ad esaminare il ‘lato oscuro’ del mercato dell’arte, del quale vengono approfonditi la natura, le caratteristiche e gli aspetti criminogeni. In particolare, l’analisi si sofferma sulla struttura e sull’organizzazione dei crimini d’arte, analizzandone la dimensione professionale, economica, collettiva, organizzata e associativa e giungendo così a verificare come le complesse attività criminali nel settore – aventi una dimensione transnazionale, collettiva e reticolare e una matrice economica – siano il prodotto dell’organizzazione sociale del mondo dell’arte, dell’interazione e delle relazioni tra gli operatori e delle decisioni e azioni da loro assunte collettivamente.

Sotto tale profilo centrale è l’approfondimento del contesto empirico-criminologico che contraddistingue gli illeciti penali legati all’attività degli operatori del settore in Italia. Anche attraverso la rilevazione dell’apporto delle corti nazionali e delle notizie di cronaca – pur tenendo in conto il problema dell’elevata cifra oscura in tale ambito – vengono individuati i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera del mercato illecito dell’arte italiano, le caratteristiche della loro organizzazione interna, le loro pratiche e le modalità operative, le dinamiche e le motivazioni delle condotte criminose poste in essere, le modalità di ricostruzione della loro responsabilità penale seguite dall’autorità giudiziaria e le difficoltà di inquadramento delle condotte illecite a loro imputabili nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti.

Si passa, dunque, ad analizzare le peculiarità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e le novità introdotte nel sistema penale italiano dalla riforma del 2022. Proprio con riguardo alla ‘normativa 231’, la riforma dei delitti contro il patrimonio culturale ha segnato un momento epocale nel modo di intendere l’operatività degli attori del settore dell’arte, essendo stata prevista, per la prima volta, l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai crimini d’arte.

È da questo angolo visuale che, nell'ultima parte del lavoro, viene approfondito il sistema di 'compliance 231' implementato da alcuni attori del settore dell'arte italiano a vario titolo esposti al rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale, nell'ottica di individuare e osservare le ragioni sottese alla definizione di un tale sistema di gestione e controllo dei rischi, i *driver* degli interventi di regolamentazione interna, le caratteristiche dei modelli organizzativi, i profili di operatività e le prassi seguite dagli enti. All'esito di tale analisi è stato possibile evidenziare alcuni limiti applicativi della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al settore dell'arte in Italia e, conseguentemente, di rimeditare, in senso più generale, i profili strutturali più 'critici' di questo impianto normativo.

Su tali basi, il presente lavoro si conclude, in prospettiva *de iure condendo*, con alcune considerazioni di politica-criminale, suggerendo più efficaci e mirate strategie di intervento che possano consentire di superare i *gap* rilevati con riguardo all'applicabilità della 'disciplina 231' al settore dell'arte e di rafforzare il piano preventivo, in ottica di delegittimare e invertire la diffusa tendenza panpenalistica che pare serpeggiare nell'intero sistema vigente.

Proprio su questo fronte si propone, da una prospettiva strettamente di mercato, di puntare ad una maggiore responsabilizzazione degli attori professionali, al rafforzamento del ruolo della *provenance research* e della *due diligence*, alla regolamentazione uniforme di pratiche di ricerca e alla positivizzazione di *best practices* nel settore.

Da una prospettiva più ampia – potremmo dire di prevenzione 'sociale'² e 'universale' – si ritiene, invece, che un reale cambio di paradigma di tutela nel settore possa attuarsi solo mutandone la sottostante impostazione culturale e cambiando il modo di 'sentire' e 'guardare' il patrimonio culturale da parte dell'intera collettività.

Ciascun individuo dovrebbe essere chiamato ad intraprendere un percorso condiviso e 'comunitario' di rinnovamento culturale e di «educazione sentimentale»³ al patrimonio culturale, rifuggendo da atti di sterile fruizione e affrontando il discorso sullo stesso con lo sguardo 'umano' dell'amore, al fine di avvicinarsi ad esso, conoscerlo, entrarvi in comunione, celebrarne la fragilità e le ferite⁴, interiorizzandone così il valore di memoria e di civiltà per recuperarlo, valorizzarlo e custodirlo in favore dell'intera umanità.

² Sul punto si rimanda a G. Forti, *Le ragioni extrapenali dell'osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, p. 1124.

³ Così T. Montanari, *Se amore guarda. Un'educazione sentimentale al patrimonio culturale*, Einaudi, Torino, 2023, p. 7.

⁴ *Ivi*, p. 36. Sul punto si vedano diffusamente pp. 27-38.

CAPITOLO 1
LA DIMENSIONE TRANSFRONTALIERA DEI CRIMINI
CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, LE ANTICHITÀ, LE OPERE
D'ARTE E I BENI DA COLLEZIONE.
IL QUADRO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO

SOMMARIO: 1. La dimensione transfrontaliera del traffico illecito e dei crimini contro il patrimonio culturale. – 2. Le origini della tutela in ambito internazionale. Gli strumenti del diritto internazionale umanitario. – 2.1. La Convenzione de L'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. – 2.2. La Convenzione di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977. – 3. Gli strumenti in materia di circolazione internazionale e di contrasto del traffico di beni culturali. – 3.1. Il I Protocollo della Convenzione de L'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954. – 3.2. La Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali. – 3.3. La Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali illecitamente rubati o esportati. – 3.4. La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. 3.5. Il Regolamento 116/2009/CE relativo all'esportazione di beni culturali fuori dall'Unione Europea. – 3.6. La Direttiva 2014/60/EU sul ritorno degli oggetti illegalmente rimossi dal territorio di uno Stato membro. – 3.7. Il Regolamento 1210/2003/CE relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e il Regolamento 1332/2013/UE concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. – 3.8. Il Regolamento 2019/880/UE relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali. 4. Gli strumenti di repressione penale dei reati contro il patrimonio culturale. – 4.1. La Convenzione europea di Delfi del 1985 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali. – 4.2. La bozza del Model Treaty for the Prevention of Crimes that Infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable Property del 1990. – 4.3. La protezione dei beni culturali negli Statuti dei tribunali penali internazionali. – 4.4. Il II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1999. – 4.5. La Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale. – 4.6. Le Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014 per la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali. – 4.7. Le Linee Guida Operative del 2015 per l'implementazione della Convenzione UNESCO del 1970. – 4.8. La Risoluzione n. 2347/2017 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. – 4.9. La Convenzione di Nicosia del 2017 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.

1. La dimensione transfrontaliera del traffico illecito e dei crimini contro il patrimonio culturale.

I crimini nel settore dell'arte e del patrimonio culturale rappresentano una problematica che ha radici antiche, rinvenibili – con particolare riferimento ai reati di spoliazione e dispersione di beni culturali mobili e mobilizzati e di oggetti d'antichità – nella storia dei primi eventi bellici, delle campagne militari e dei relativi saccheggi, che hanno avuto disastrosi effetti sul patrimonio culturale dell'umanità⁵.

⁵ Cfr. per tutti A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Giappichelli, Torino, 1993; E. de Roux-R.P. Paringaux, *Razzia sur l'art: Vols, pillages, recels à travers le monde*, Fayard, Paris, 1999; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Jus - Rivista di Scienze Giuridiche*, Anno XLVII, Settembre - Dicembre 2000, pp. 481-488; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, in D. Amirante-V. De Falco (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 3-64; Y. Gottlieb, *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, in *Penn State International Law Review*, Vol. 23, No. 4, Article 16, 2005, pp. 858-

Oggigiorno l'attenzione della comunità internazionale e dell'opinione pubblica si concentra soprattutto sulle condotte di traffico illecito⁶, fenomeno

860; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nei territori occupati. Il divieto di esportare i beni culturali da un territorio occupato e gli obblighi di restituzione*, in P. Benvenuti-R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 103 ss.; M. Miles, *Art as Plunder: The Ancient Origins of Debate about Cultural Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè, Milano, 2008, in particolare, pp. 6-8; P. Gerstenblith, *Archaeology in the Context of War: Legal Frameworks for Protecting Cultural Heritage during Armed Conflict*, in *Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress*, 2009, in particolare, pp. 19-20; T. Kono-S. Wrbka, *Cultural Heritage Protection: A Story of Several Beginnings—or: The Pre-UNESCO Period*, in T. Kono, (ed.), *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2010, p. 10; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, Routledge, London, 2010, pp. 56 ss.; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, in particolare, pp. 2 ss.; J. Blake, *International cultural heritage law*, OUP Oxford, Oxford, 2015, pp. 1-4; A. Dal Maso, *Culture in danger - Culture as a danger. Cultural heritage at the frontline of recent worldwide conflicts*, in *Economia della Cultura*, Fascicolo 2, 2016, pp. 285-300; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, in *Opolskie Studia Administracyjno-Prawne*, Vol. 18, Issue 4, 2020, pp. 123-136; A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, in N. Boister-S. Gless-F. Jessberger (eds.), *Histories of Transnational Criminal Law*, Oxford University Press, New York-Oxford, 2021, pp. 221-223; ID., *Between "colonial amnesia" and "victimization biases": Double standards in Italian cultural heritage law*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 28, 2021, in particolare, pp. 551-556; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, in *Chinese Journal of International Law*, 2018, pp. 956-961 e 964-971. L'esercizio dello *jus praedae* e dell'antica pratica della sottrazione dei beni culturali nei confronti dei popoli vinti è ricollegabile, *in primis*, alla storia dell'antica Roma, il cui popolo amava spogliare i popoli sconfitti delle loro opere d'arte per poi condurle trionfalmente a Roma come bottino di guerra. Le razzie sono proseguite con le invasioni barbariche, le quali si caratterizzavano per la distruzione delle opere d'arte, piuttosto che per la loro sottrazione ai popoli vinti, volendo così sottolineare l'annichilimento delle civiltà che le avevano realizzate. La storia ci racconta, inoltre, delle operazioni di distruzione e spoliazione poste in essere dai cavalieri crociati, dai signori rinascimentali, per giungere a quelle realizzate dalle truppe di Carlo VIII e di Luigi XII, alle quali sono seguite quelle compiute dai Lanzichenecchi di Carlo V nel sacco di Roma del 1527 e quelle che hanno caratterizzato tutte le altre guerre che tra il 1600 e 1700 hanno sconvolto l'Europa. Si giunge, poi, alle campagne napoleoniche, a partire dalle quali si è consolidata la pratica del saccheggio delle opere d'arte ai danni dei paesi occupati, al fine di impadronirsi delle opere di rilevante valore non solo artistico ma soprattutto simbolico della cultura e della storia dei popoli sottomessi. Ancor più della Francia ai tempi di Napoleone, emblematici sono i saccheggi posti in essere dalle potenze coloniali, inclusa l'Italia, durante il primo conflitto mondiale e il periodo di colonialismo italiano. Successivamente, ancora più devastanti sono state le condotte poste in essere dalla Germania e dall'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, le quali hanno messo in atto una politica deliberata e programmata di saccheggio, confisca e furto di opere d'arte. In particolare, tale politica attuata dal Terzo Reich era espressione della supremazia culturale e politica che la Germania nazista intendeva sfoggiare a livello internazionale, ma era anche finalizzata ad assecondare la passione per il collezionismo di Hitler ed Hermann Göring e a realizzare un Führermuseum a Linz che avrebbe dovuto contenere la più grande esposizione di arte europea, a discapito di famiglie ebraiche, collezioni private e musei dei paesi occupati. Dopo i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale, durante i più attuali conflitti in Africa, Medio Oriente, Cambogia e Vietnam diverse sono state le forme di pregiudizio e aggressione dell'integrità del patrimonio culturale di questi paesi, sino a giungere ai giorni nostri, che vedono ingenti danni riportati da beni culturali in Ucraina a causa della attuale guerra con la Russia.

⁶ Per una definizione di 'traffico illecito' si veda R. Fraoua, *Le Trafic illicite des biens culturels et leur restitution: Analyse des réglementations nationales et internationales, critiques et*

criminoso anch'esso risalente, ma che solo recentemente è emerso «come un elemento [...] di specifica gravidanza politico-criminale»⁷, e si è imposto nel dibattito internazionale – in ragione di una maggiore percezione del suo profondo disvalore e della gravità e urgenza dei problemi ad esso collegati – tanto da essere divenuto una ‘priorità’ nell’agenda politico-criminale del nostro Paese e dei diversi enti internazionali interessati.

Sul piano storico, il mutamento di prospettiva con riguardo alla rilevanza del fenomeno del traffico illecito, generalmente considerato⁸, può ritenersi conseguente all’esponentiale sviluppo del processo di liberalizzazione degli scambi internazionali e di globalizzazione dei mercati (avente finalità rivolte principalmente alla massimizzazione dei profitti)⁹ e, per quanto di interesse in tale sede, alla espansione del settore dell’arte.

A partire dalla seconda metà del XX secolo – e, in modo particolare dagli anni ‘80 – il mercato dell’arte e dei beni da collezione ha vissuto, infatti, un importantissimo processo di ‘economicizzazione’ e ‘commercializzazione’, divenendo oggetto di un radicale mutamento tipologico e geografico. In

propositions, Éditions universitaires Fribourg, Fribourg, 1985, pp. 3-4. L’Autore apre il volume cercando di dare una definizione di traffico illecito e afferma che «costituiscono ipotesi di traffico illecito tutte le appropriazioni di beni culturali così come tutti gli atti di disposizione su tali beni posti in essere in violazione delle normative che regolamentano il trasferimento della proprietà, l’esportazione e l’importazione del patrimonio culturale di una nazione o di un popolo. Il traffico di un oggetto rubato [...] è anche considerato come traffico illecito [ma] il furto non è di per sé un elemento costitutivo del traffico illecito. In altre parole, si può avere traffico illecito senza furto nel senso giuridico del termine. Ciò è quello che accade quando un proprietario dispone del suo bene o l’esporta in violazione della legge del suo Paese sulla protezione dei beni culturali».

⁷ In tal senso S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in AA. VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 4-5. Sul punto si rimanda altresì a E.A.J.G. Tjhuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2006, pp. 7 ss. e pp. 10-11; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3, 2008, p. 243; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *Legislazione penale*, 19 dicembre 2021, pp. 1-2 (consultabile al seguente link <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/12/Visconti-Approfondimenti-09.12.2021.pdf>); ID., *Restitution and return of cultural property between negotiation and restorative justice: time to bridge the river*, in *The International Journal of Restorative Justice*, Vol. 5, 2022, pp. 4 e 6-7 e ID., *Laundering Illicitly Trafficked Cultural Property and Criminal Law Control over the Import and Export of Artworks and Antiquities*, in *LawArt*, 4, 2023, pp. 189 ss.

⁸ In generale, sulla recente rilevanza riconosciuta al fenomeno della criminalità transnazionale, si rimanda, *ex plurimis*, a P. Williams-D. Vlassis (eds.), *Combating transnational crime: concepts, activities, and responses*, Frank Cass, London, 2001; A. Edwards-P. Gill, *The politics of ‘transnational organized crime’: discourse, reflexivity and the narration of ‘threat’*, in *British Journal of Politics and International Relations*, Vol. 4, No. 2, 2002, pp. 245-270; ID., *Crime as enterprise? - The case of “transnational organised crime”*, in *Crime, Law and Social Change*, Vol. 37, No. 3, 2002, pp. 203-223; M. Natarajan (ed.), *International and Transnational Crime and Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. xxxiii-xxxvii.

⁹ Cfr. sul punto, *inter alia*, J.G. Williamson, *Globalization, convergence, and history*, in *Journal of Economic History*, Vol. 56, No. 2, 1996, pp. 103-132; N. Woods (ed.), *The Political Economy of Globalization*, Macmillan, Basingstoke, 2000; M.D. Bordo-A.M. Taylor-J.G. Williamson, *Globalization in Historical Perspective*, University of Chicago Press, Chicago, 2003; S. Dowrick-J. Bradford DeLong, *Globalization and Convergence*, in M.D. Bordo-A.M. Taylor-J.G. Williamson, *Globalization in Historical Perspective*, cit., pp. 191-226; M.W. Peng, *Global Business*, Cengage Learning, Cincinnati, 2011.

particolare, tale mercato ha assunto la duplice caratteristica di essere, contemporaneamente, sia altamente internazionalizzato che concentrato, fisicamente, in specifiche piazze di mercato, divenute *hub* del commercio globale, ma aventi, ciascuna, proprie e peculiari caratteristiche distintive, sistemi valoriali, contesti socio-culturali e logiche commerciali¹⁰.

Oggi il settore dell'arte si presenta come un consolidato, redditizio, eterogeneo e globale sistema economico-finanziario¹¹, in cui giocano un ruolo fondamentale *key-players* del mercato primario e secondario, quali artisti, galleristi, case d'asta, fiere d'arte, mercanti, musei e, naturalmente, collezionisti¹².

In particolare, la domanda di beni d'arte e da collezione ha subito una crescita notevole, in quanto questi beni hanno rappresentato, nel tempo, un'alternativa di

¹⁰ Sulla struttura del sistema dell'arte contemporaneo e sugli impatti della globalizzazione su tale settore si vedano, in particolare, L. Alloway, *Network: the art world described as a system*, in *Artforum*, n. 11, settembre 1972; L. Uusitalo-A. Jyrämä, *Economic Trends and Changes in the Art Market*, Helsinki School of Business, Working paper n. w-20, 1992; F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, in *Symphonya Emerging Issues in Management*, June 2003, in particolare, pp. 16-18; F. Codignola, *Global markets and contemporary art*, in *Symphonya. Emerging Issues in Management*, 2006, 2, pp. 1-21; A. Queminn, *Globalization and mixing in the visual arts: An empirical survey of 'high culture' and globalization*, in *International Sociology*, Vol. 21, No. 4, 2006, pp. 522-550; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 249-250; L. Uusitalo-A. Jyrämä, *Economic trends and changes in the art markets*, in L. Uusitalo (ed.), *Museum and visual art markets*, HSE Print, Helsinki, 2008, pp. 57-71; O. Velthuis, *Art markets*, in R. Towse, *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, 2011, pp. 33-42; G.G. Schulze, *International trade*, in R. Towse, *A Handbook of Cultural Economics*, cit., pp. 236-244; F. Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2011; D. Karlholm, *What is Contemporary Art?/Contemporary Art and its Commercial Markets: A Report on Current Conditions and Future Scenarios*, in *Journal of Art History*, Vol. 81, No. 3, 2012, pp. 188-193; O. Velthuis, *Introduction*, in M. Lind-O. Velthuis (eds.), *Contemporary art and its commercial markets a report on current conditions and future scenarios*, Sternberg Press, Berlin, 2012, pp. 17-50; S. Beltrametti, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, in *Aedon*, n. 1/2013 (consultabile al seguente link <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/beltrametti.htm>); G. Adam, *Big bucks. The explosion of the art market in the 21st century*, Lund Humphries, Farnham, 2014; J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., pp. 19 ss.; A. Zorloni, *L'economia dell'arte contemporanea: mercati, strategie e star system*, Franco Angeli, Milano, 2016; J. Harris, *The Global Contemporary Art World*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2017; F. Codignola, *The Globalization of the Art Market: A Cross-Cultural Perspective Where Local Features Meet Global Circuits*, in J.M. Alcántara-Pilar-S. del Barrio-García-E. Crespo-Almendros-L. Porcu, *Analyzing the Cultural Diversity of Consumers in the Global Marketplace*, IGI Global, Hershey, 2018, pp. 82-100; S. Baia Curioni-M. Equi Pierazzini-L. Forti, *Philosophic Money. The Contemporary Art System as a Market and Cultural Agent*, in *Arts*, No. 9, 2020, pp. 1-18.

¹¹ Cfr. F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., in particolare, pp. 1-12. Sul punto, si vedano altresì i dati riportati nei report annuali sull'andamento globale del mercato dell'arte elaborati da Art Basel-UBS, *The Art Market 2023 e The Art Market 2024* (consultabili ai seguenti link <https://theartmarket.artbasel.com/download/The-Art-Basel-and-UBS-Art-Market-Report-2023.pdf> e <https://theartmarket.artbasel.com/download/The-Art-Basel-and-UBS-Art-Market-Report-2024.pdf>) e da Deloitte, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione. Report 2023 e Il mercato dell'arte e dei beni da collezione. Report 2024* (consultabili ai seguenti link <https://www2.deloitte.com/it/it/pages/private/events/art-finance-report-2023.html> e <https://www2.deloitte.com/it/it/pages/private/articles/art-finance-report-2024.html>).

¹² Sull'importanza del ruolo rivestito da collezionisti e musei quali principali attori da cui deriva l'espansione della domanda di opere d'arte e beni antiquari si rimanda a D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 249-250.

investimento particolarmente competitiva e accattivamene, permettendo di realizzare una diversificazione degli investimenti¹³ soprattutto per i cosiddetti ‘*High and Ultra High net worth collectors*’, nuovi collezionisti privati, provenienti principalmente da mercati emergenti, con una maggiore competenza economica-finanziaria e una maggiore capacità patrimoniale e disposti a spostarsi fisicamente per raggiungere l’oggetto desiderato (avente un valore culturale, di *status symbol*, capace di conferire un particolare apprezzamento sociale ed economico, oltre che monetario e di investimento) e conseguire maggiori vantaggi anche in termini di benefici fiscali¹⁴.

A ciò si aggiunga che negli ultimi anni si è assistito a un ulteriore ampliamento del settore dell’arte, soprattutto grazie all’ascesa delle economie digitali e dell’*e-commerce* e allo sviluppo di nuove tecnologie e innovazioni digitali.

La globalizzazione tecnologica ha, dal lato dell’offerta, spinto gli artisti verso nuovi scenari estetici e culturali e verso la sperimentazione di nuovi linguaggi, nuove forme espressive e nuovi media¹⁵, e, dal lato della domanda, hanno consentito di estendere i circuiti commerciali, di annullare le barriere all’ingresso e i confini geografici del mercato – ampliando la platea dei potenziali investitori, sia dal punto di vista geografico che socio-culturale – e di garantire maggiore accessibilità ai beni, connettività tra gli operatori, facilità e velocità degli scambi¹⁶.

¹³ Si vedano sul punto G. Iannacone, *Fondi comuni di investimento in opere d’arte: opportunità tra problematiche valutative e conflitti di interesse*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, fasc. 1, 2007, pp. 199-204; R.A.J. Campbell, *Art as a Financial Investment*, in *The Journal of Alternative Investments*, Vol. 10, No. 4, 2008, pp. 64-81; R. Kraeussl-R. Logher, *Emerging art markets*, in *Emerging Markets Review*, Vol. 11, No. 4, 2010, pp. 301-318; N. Horowitz, *Art of the Deal. Contemporary Art in a Global Financial market*, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2011, pp. 143-187; O. Velthuis, *Introduction*, cit., pp. 26-28; S. Segnalini, *Art funds e gestione collettiva del risparmio*, Giappichelli, Torino, 2016; B. Öztürkkal-A.Togan-Eğrican, *Art investment: hedging or safe haven through financial crises*, in *Journal of Cultural Economics*, Vol. 44, 2020, pp. 481-529.

¹⁴ Cfr. sul punto P.M. Hirsch, *Processing fads and fashions by culture industry systems: An organization-set analysis*, in *American Journal of Sociology*, Vol. 77, No. 4, 1972, pp. 639-659; F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., p. 16; J.P. Pardo-Guerra, *How much for the Michelangelo? Valuation, Commoditization and Finitism in the Secondary Art Market*, in *Cultural sociology*, Vol. 5, No. 2, 2011, pp. 207-223; A. Zorloni, *Art wealth management: managing private art collections*, Springer, Cham, 2016; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., p. 249 e l’ultimo report elaborato da Deloitte Private, *Il mercato dell’arte e dei beni da collezione*, 2024, cit., pp. 8-9.

¹⁵ Sul punto si rimanda a A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, Springer, Cham, 2023, pp. 5-8 e 31-45; V. Catricalà, *Media art: towards a new definition of arts in the age of technology*, Gli ori, Pistoia, 2015; J. Noordegraaf-C.G. Saba-B. Le Maître-V. Hediger, *Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013; D. Quaranta, *Media, new media, postmedia*, Postmedia books, Milano, 2010; C.G. Saba (a cura di), *Cinema video internet: tecnologie e avanguardia in Italia dal futurismo alla net.art*, Clueb, Bologna, 2006 e V. Valentini (a cura di), *Le pratiche del video*, Bulzoni, Roma, 2003.

¹⁶ Sul punto si vedano H. Lidington, *The role of the internet in removing the ‘shackles of the saleroom’: Anytime, anyplace, anything, anywhere*, in *Public Archaeology*, Vol. 2, 2022, pp. 67-84; J. Stallabrass, *Internet art: the online clash of culture and commerce*, Tate Publishing, London, 2003; A. Henten-R. Tadayoni, *Digitalization*, in R. Towse, *A Handbook of Cultural Economics*, cit., pp. 190-200; K. Acheson, *Globalization*, in R. Towse, *A Handbook of Cultural Economics*, cit., pp. 220-228; N. Brodie, *How to Control the Internet Market in Antiquities? The*

In tale contesto, tuttavia, proprio in ragione del processo di globalizzazione e di quello di digitalizzazione del mercato si è registrato anche un incremento dei traffici illeciti internazionali di beni d'arte e d'antichità¹⁷ (circostanza che non sorprende se si tiene in considerazione che tale processo è, in senso più generale, ritenuto la principale ragione per la drammatica crescita ed evoluzione della criminalità transnazionale)¹⁸.

Need for Regulation and Monitoring, in *Antiquities Coalition*, No. 3, 2017; F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., in particolare, pp. 14-15; H. Sweatman, *The Building Blocks of Digital Art Marketing: A Market Analysis of the Digital Art Market and its Application to Blockchain Technology*, Master's Degree, Sotheby's Institute of Art, New York, 2017; L. Dundler, "Still covered in sand looked very old." - *Legal obligations in the internet market for antiquities*, in *Heritage*, No. 2, 2019, pp. 2311-2326; E. Sidorova, *The Cyber Turn of the Contemporary Art Market*, in C. Rasterhoff-S. van Ginhoven, *Art Markets and Digital Histories*, 8(3), 2019, pp. 134-144; A. Fernandes-L. U. Afonso, *Online Sales and Business Model Innovation in Art Markets: A Case Study*, in *Social sciences*, Vol. 9, No. 7, 2020; C. Rasterhoff-S. van Ginhoven, *Art Markets and Digital Histories*, MDPI, Basel, 2020; D. Quaranta, *Surfing con Satoshi: arte, blockchain e NFT*, Postmedia Books, Milano, 2021; H. Lidington, *The role of the internet in removing the 'shackles of the saleroom': Anytime, anyplace, anything, anywhere*, cit., pp. 67-84; J. Endres-C. Zeller, *Collecting in the Twenty-First Century. From Museums to the Web*, Boydell & Brewer, Cambridge, 2022; F. Marquette de Sousa, *Token-art system and the new international art market: the impacts of NFT technology and the legal aspects involved*, in *Journal of Law, Market & Innovation*, Vol. 1, No. 1/2022, pp. 97-115; C. Zeller, *Introduction: Collecting in the Digital Age*, in J. Endres-C. Zeller, *Collecting in the Twenty-First Century. From Museums to the Web*, Boydell & Brewer, Cambridge, 2022, pp. 1-37. Si vedano altresì i dati riportati nel report annuale elaborato da ArtTactic, *Hiscox Online Art Trade Report 2023* (consultabile al seguente link <https://www.hiscox.co.uk/sites/default/files/documents/2023-04/Hiscox%20online%20art%20trade%20report%202023.pdf>).

¹⁷ In tal senso A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 148-151; E.A.J.G. Tjihuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 9-10 e 12-13; B.A. Bowman, *Transnational crimes against culture: looting at archaeological sites and the grey market in antiquities*, Dissertation, December 2008, pp. 79-80; B.A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3, 2008, p. 230; N. Passas-B.B. Proulx, *Overview of Crimes Involving Art and Antiquities*, in S. Manacorda-D. Chappell (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York, 2011, p. 52; J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, in *Trends in Organised Crime*, 2013, p. 7; E. Tjihuis, *Legal and Illegal Actors in Transnational Art and Antiquities Crime*, in *Journal of Art Crime*, Vol. 22, No. 43, 2019; N. Brodie, *The Internet Market in Antiquities*, in F. Desmarais (ed.) *Countering Illicit Traffic in Cultural Goods: The Global Challenge of Protecting the World's Heritage*, ICOM, Paris, 2015, pp. 11-20; M. Sargent-J. V. Marrone-A. Evans-B. Lilly-E. Nemeth-S. Dalzell, *Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data*, Rand Corporation, Santa Monica, 2020, pp. pp. 43-67 (consultabile al seguente link https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2706.html); S.A. Suleimanli, *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, in *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol. 8, No. 5, 2022, pp. 36-40 e M.A. Renold, *The art market: A victim of its own success. The Unesco Courier: 50 Years of the Fight Against the Illicit Trafficking of Cultural Goods*, October-December 2020 (consultabile al seguente link https://courier.unesco.org/en/articles/art-market-victim-its-own-success?TSPD_101_R0=080713870fab2000868919e699bb3db5b64faa2ba44eb1e52978ec39885e39b261ddf820af0439790822df2570143000c91b9082c5b988f8ce3ef9d610d5939b8706497c1f4fea518a8e3beb49658dcd1e111eaea142b6b4344d616f7e7caf50).

¹⁸ Sul punto si richiamano N. Passas, *Globalization, criminogenic asymmetries and economic crime*, in *European Journal of Law Reform*, Vol. 1, No. 4, 1999, pp. 399-423; N. Passas, *Globalization and transnational organized crime: the effects of criminogenic asymmetries*, in P. Williams-D. Vlassis (eds.), *Combating transnational crime: Concepts, activities, and responses*, cit., pp. 22-56; A. Edwards-P. Gill, *The politics of 'transnational organized crime': discourse*,

È, dunque, possibile notare come l'internazionalità sia una caratteristica tipica sia del mercato di beni culturali, antichità, opere d'arte e beni da collezione che del fenomeno del traffico illecito di tali beni.

La dimensione intrinsecamente internazionale di questo commercio ruota essenzialmente intorno ai concetti di 'domanda' e 'offerta' di beni d'arte e d'antichità ed è legata, principalmente, alla rarità (assoluta o relativa) di questi beni e alla insaziabile richiesta degli stessi sul mercato, che finiscono per incrementarne il procacciamento illecito attraverso illegittime appropriazioni (principalmente mediante la commissione di furti ai danni di musei, luoghi di cultura e collezioni private o attraverso saccheggi di siti archeologici, oltre che mediante la violazione delle regole sull'esportazione e sull'acquisizione) nonché la compravendita di beni di dubbia provenienza o di natura palesemente illecita¹⁹.

reflexivity and the narration of 'threat', cit., pp. 245-270; A. Edwards-P. Gill, *Crime as enterprise? - The case of "transnational organised crime"*, cit., pp. 203-223; J.S. Albanese, *Organized crime in our times*, LexisNexis Anderson Publishing, Miamisburg, 2004; K.F. Aas, *Globalization and crime*, SAGE Publications, London, 2007; J. William-E. Sheptycki, *Transnational Crime and Transnational Policing*, in *Sociology Compass*, 1/2, 2007, pp. 485-498; N. Passas-B.B. Proulx, *Overview of Crimes Involving Art and Antiquities*, cit., pp. 51-67; M.P. Roth, *Historical overview of transnational crime*, in P.L. Reichel-J.S. Albanese (eds.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, SAGE Publications, Thousand Oaks, 2013, pp. 5-22, in particolare, pp. 17-20; J.S. Albanese, *Organized Crime. From the Mob to Transnational Organized Crime*, Routledge, New York, 2014, pp. 211-212; C. May, *Transnational Crime and the Developing World*, Global Financial Integrity, Washington, D.C., 2017 (download accessibile al seguente link http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf); M. Natarajan, *Introduction*, in M. Natarajan (ed.), *International and Transnational Crime and Justice*, cit., pp. xxxiii- xlv; K. Härter, *Introduction. Procedures and Practices of Transnational Criminal Law in 18th and Early 19th- Century Europe*, in N. Boister-S.Gless-F. Jeßberger, *Histories of Transnational Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021, pp. 14-26.

¹⁹ Si vedano sul punto A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d'arte e politiche di contrasto*, Relazione presentata alle giornate di studio sul tema "Dall'incuria all'illegalità. I beni culturali alla prova della coscienza collettiva", Pisa, 26-27 giugno 1998, pp. 5-6; K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, in Ministero per i Beni e le Attività Culturali, *Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*, Atti del 7° Convegno internazionale, Roma 2001, Bollettino di Numismatica, Supplemento al n. 38, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2002, pp. 98 e 115 (consultabile al seguente link <http://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/BDN/pdf/SUPPL-38.pdf>); N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, in S. Oldfield (ed.), *The Trade in Wildlife: Regulation for Conservation*, Earthscan, Londra, 2003, pp. 184-188; C. Alder-K. Polk, *The illicit traffic in plundered antiquities*, in P. Reichel (ed.), *Handbook of transnational crime and justice*, SAGE Publications, Thousand Oaks, 2005; J.O. Finckenaue, *Problems of definition: what is organized crime?*, in *Trends in Organized Crime*, Vol. 8, No. 3, 2005, pp. 79-80; E.A.J.G. Tjhuus, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., p. 13; S. Mackenzie, *Identifying and preventing opportunities for organized crime in the international antiquities market*, in S. Manacorda, *Organised Crime in Art and Antiquities*, Milano, ISPAC, 2009, p. 50; B.A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, cit., pp. 225-242; S.D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 248-249; B.B. Proulx, *Organized Criminal Involvement in the Illicit Antiquities Trade*, in *Trends in Organised Crime*, Vol. 14, No. 1, 2011, pp. 1-94; S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, in *Crime, Law and Social Change*, Vol. 56, 2011, pp. 133-153, in particolare, pp. 139-140; M.M. Kersel, *The Value of a Looted Object. Stakeholder Perceptions in the Antiquities Trade*, in R. Skeates- C. McDavid-J. Carman (eds.), *The Oxford Handbook of Public Archeology*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 253-272, in particolare, p. 269; P.B.

La maggior parte dei traffici²⁰ prevede flussi di beni provenienti dai Paesi di origine, i cosiddetti ‘*source countries*’, che dispongono di un ricco patrimonio nazionale storico, artistico e culturale e sono generalmente caratterizzati da normative ‘protezionistiche’ e fortemente restrittive della circolazione dei beni (ritenuti espressione dell’identità del popolo) e da una stringente repressione penale delle violazioni²¹.

Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 20, 2013, pp. 113-153, in particolare, p. 117; J. Dietzler, *On “Organized Crime” in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 5-7; S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 5; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 59-60.

²⁰ Per una chiara e recente analisi delle rotte dei traffici di opere d’arte si rimanda a S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities*, in J. Beckert-M. Dewey (eds.), *The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2017, pp. 73-77; N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., p. 187; C. Tsirogiannis, *Attitudes in Transit: Symes Material from Market to Source*, in *Journal of Art Crime*, 2016, pp. 79-86; S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, UK Institute of Art and Law, Leicester, 2005, pp. 132 ss.; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 243-262; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp.136-140; N. Brodie-P.B. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 20, 2013, pp. 114-115; J. Blake, *International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 24-25; N. Brodie-O. Batura-G. op’t Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, Brussels 2019, pp. 97-105 (consultabile al seguente link <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d79a105a-a6aa-11e9-9d01-01aa75ed71a1>); E.A.J.G. Tjhuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 132-134; S. Mackenzie-N. Brodie-D. Yates-C. Tsirogiannis, *Trafficking Culture: New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities*, Routledge, London, 2019, pp. 1-39; S. Mackenzie, *Antiquities Trafficking*, in ID., *Transnational Criminology. Trafficking and Global Criminal Markets*, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge, 2021, pp. 105-120 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 145-148.

²¹ Si tratta, ad esempio, di paesi quali la Grecia, la Turchia, l’Africa, il Sud America, stati del Sud-est asiatico e del Medio Oriente, spesso meno sviluppati e più svantaggiati sul piano economico e sociale. Sul punto si veda A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, cit., p. 6, dove si sottolinea che un ulteriore fattore di aumento delle opportunità per coloro che operano nel mercato illecito di beni culturali, soprattutto di beni di antichità, risiede nel fatto che alla crescente domanda da parte dei paesi ricchi corrispondono situazioni di disagio e di bisogno nei paesi produttori. Anche J. Dietzler, *On “Organized Crime” in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 4-5, ha affermato che il mercato di beni culturali non è affatto lucrativo per le popolazioni locali ed indigene che vivono nei paesi-fonte, ricchi soprattutto di beni archeologici, i cui siti archeologici diventano vittime sia di sistematiche operazioni di saccheggio che di meri scavi clandestini, soprattutto in quanto tali stati sono spesso caratterizzati da infrastrutture politiche deboli o corrotte, instabilità politiche, devastanti conflitti militari, difficoltà economiche e legislazioni e interventi delle forze dell’ordine incapaci di arginare il problema. Sul tema si rimanda anche a P. Bator, *An Essay on the International Trade*, in *Stanford Law Review*, No. 34, 1982, pp. 275-384; N. Brodie, *Pity the poor middlemen*, in *Culture Without Context*, No. 3, 1998, pp. 7-9; N. Brodie-J. Doole-P. Watson, *Stealing History. The Illicit Trade in Cultural Material*, McDonald Institute, Cambridge, 2000, pp. 13 ss.; N. Brodie-K. Tubb, *Illicit antiquities: The theft of culture and the extinction of archaeology*, Routledge, London, 2002; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 246-248; B.A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the “Grey” Market in Antiquities*,

Prima di raggiungere la destinazione finale, tali flussi passano dai cosiddetti ‘*transit countries*’, paesi caratterizzati da una politica di mercato aperta per quanto concerne l’ingresso e l’uscita di beni e che agiscono come *hub* del commercio internazionale, svolgendo un ruolo chiave nelle operazioni di occultamento e ‘lavaggio’ della provenienza illecita dei beni attraverso la creazione di validi titoli di possesso²² e creando, dunque, una forte osmosi tra la dimensione lecita ed illecita del mercato dell’arte²³.

cit., p. 232; M.Q. Hashemzai, *Afghanistan, a victim of transnational crime in Art and Antiquities*, in S. Manacorda, *Organized crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 109; S. Mackenzie, *Identifying and preventing opportunities for organized crime in the international antiquities market*, cit., p. 52; S.A. Hardy, *Interrogating archaeological ethics in conflict zones: Cultural heritage work in Cyprus*, Brighton, Doctoral thesis, 2011, pp. 44 e 203-204; N. Brodie, *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 27, No. 4, 2011, pp. 408-411; D. Yates, *The Global Traffic in Looted Cultural Objects*, in N. Rafter-E. Carribine (eds.), *The Oxford Encyclopedia of Crime, Media, and Popular Culture*, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 2-5; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 4.

²² Cfr. C. Alder-K. Polk, *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market*, in *Art, Antiquity and Law*, 7(1), 2002, p. 39; R. Casey, *Transit: An analysis of networked criminal groups and criminal opportunities at transit ports*, in *Cogent Social Sciences*, 3, 2017, pp. 1-10; P. Bator, *An Essay on the International Trade*, cit., p. 343; L.L. Bernick, *Art and Antiquities Theft*, in *Transnational Organized Crime*, Vol. 4, Issue 2, 1998, pp. 91 ss.; K. Polk, “*Fermate questo terribile saccheggio*”. *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., pp. 99-101; N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., pp. 186-187; A. McCalister, *Organized Crime and the Theft of Iraqi Antiquities*, in *Trends in Organized Crime*, Vol. 9, Issue 1, 2005, pp. 24 ss.; P.G. Ferri, *Uscita o esportazione illecite*, in A. Manna (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 225; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 146-147; M.M. Kersel, *From the Ground to the Buyer: a Market Analysis of the Trade in Illegal Antiquities*, in N. Brodie-M.M. Kersel-C. Luke-K.W. Tubb (eds.), *Archaeology, cultural heritage, and the antiquities trade*, University Press of Florida, Gainesville, 2006, pp. 188-194; R.T. Naylor, *The Underworld of Art*, in *Crime, Law and Social Change*, Vol. 50, Issue 4, 2008, pp. 263-291; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, in S. Manacorda-D. Chappell (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World Illegal Trafficking in Cultural Property*, cit., p. 21; V. Manes, *La tutela penale*, in C. Barbati-M. Cammelli-G. Sciuillo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 290-291; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., p. 85; D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., pp. 188-189; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 53, nota 78, pp. 53-54 e 63; B.B. Proulx, *Organized Criminal Involvement in the Illicit Antiquities Trade*, cit., pp. 1-94; T. Davis, *From Illicit to Licit: The Laundering of Looted Antiquities into Legitimate Artworks*, in *Trafficking culture* (consultabile al seguente link <http://traffickingculture.org/projects/from-illicit-to-licit-the-laundering-of-looted-antiquities-into-legitimate-artworks/>). Si veda altresì J. Ulph, *The Impact of the Criminal Law and Money Laundering Measure Upon the Illicit Trade in Art and Antiquities*, in *Art Antiquity and Law*, 2011, XVI, p. 47, dove l’Autrice ricorda come le fasi (*placement, layering, integration*) che scandiscono il processo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita (*money laundering*) si riscontrano anche nel traffico illecito di beni culturali, soprattutto quando si tratta di beni rubati.

²³ È il caso, ad esempio, di paesi quali l’Australia, la Thailandia, la Cina e la Svizzera, ove vi sono anche città, come Ginevra, che ospitano alcune aree che godono dello status di porto franco. In Asia, gli esempi più importanti sono i porti di Hong Kong, Macao e Singapore, che rappresentano il modello ideale di porto di transito. Cfr. K. Polk, “*Fermate questo terribile saccheggio*”. *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., pp. 101-102; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International*

Infine, tali flussi raggiungono i mercati dei paesi di destinazione, i cosiddetti 'market countries', potenti attrattori di beni, con un'economia ricca ed un'organizzazione politica stabile, tale da aver sviluppato fiorenti mercati internazionali di arte. Si tratta di paesi generalmente caratterizzati da normative 'liberiste' con riguardo alla circolazione dei beni e che osteggiano anche un uso stringente di specifiche disposizioni penali. In tali modelli predomina, infatti, l'idea di un patrimonio comune dell'intera umanità e la volontà di non sovvertire il regime nazionale di liberalizzazione del commercio, secondo una visione prevalentemente economica del mercato dell'arte²⁴.

Va rilevato, tuttavia, che la distinzione in considerazione tra *source*, *market* e *transit countries*²⁵ assume una utilità sul piano euristico e di studio comparatistico tra i diversi modelli normativi seguiti dagli stati interessati dalla circolazione e dal commercio transnazionale di beni culturali e d'arte. Nella prassi, infatti, tale distinzione risulta spesso sfumata, essendo ben possibile che si verifichi una sovrapposizione tra le predette figure: i paesi di mercato possono divenire oggetto di furti e saccheggi (in quanto anch'essi ricchi di beni d'antichità, come nel caso del Regno Unito) e i paesi tipicamente considerati fonte di tali beni possono divenire importatori di altre tipologie di beni provenienti, tipicamente, da contesti culturali diversi, come nel caso dell'Italia²⁶.

Perspective, cit., p. 21; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 53; D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 189; J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., pp. 36-37; D. Yates, *The Global Traffic in Looted Cultural Objects*, cit., pp. 5-6; J. Zarobell, *The Role of Freeports in the Global Art Market*, in *Artsy*, 14 July 2017 (consultabile al seguente link <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-freeports-operate-margins-global-art-market>); M.-M. Renaud, *Geneva Free Port: The World's Most Secretive Art Warehouse*, in *The Collector*, 1 May 2021, (consultabile al seguente link <https://www.thecollector.com/geneva-free-port-the-worlds-most-secretive-art-warehouse/>).

²⁴ Si tratta di paesi quali gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia. Cfr. K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 101; N. Brodie-J. Doole-P. Watson, *Stealing History: the Illicit Trade in Cultural Material*, cit., p. 9; S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 8 s.; F. Isman, *I predatori dell'arte perduta*, Skira, Milano, 2009; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 136-140; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 85; D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 188; J. Blake, *International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 24-25; D. Yates, *The Global Traffic in Looted Cultural Objects*, cit., pp. 6-7; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 5; S. Mackenzie-N. Brodie-D. Yates-C. Tsirogiannis, *Trafficking Culture: New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities*, cit., 20 ss.

²⁵ Sulla distinzione in esame proposta dal giurista J. H. Merryman si veda, in particolare, J.H. Merryman, *Two Ways of Thinking About Cultural Property*, in *The American Journal of International Law*, Vol. 80, No. 4, 1986, pp. 831-853 (consultabile al seguente link http://www.jstor.org/stable/2202065?seq=1#page_scan_tab_contents).

²⁶ Sul punto si rimanda a N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., p. 187; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., p. 3; S. Manacorda, *Introduction*, in S. Manacorda-D. Chappell (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World Illegal Trafficking in Cultural Property*, cit., p. 3; J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 5; P.B. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, cit., pp. 114-115; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 53-54, note 80 e 81 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 146.

Le modalità e le caratteristiche di questi traffici possono, dunque, variare in funzione della natura dei beni, dei paesi di provenienza, del periodo storico e del contesto socio-politico in cui vengono realizzati²⁷.

La struttura intrinsecamente internazionale del traffico illecito in esame si riscontra anche nella organizzazione del crimine, divenuta sempre più dinamica, ‘reticolare’ e complessa.

Come accaduto nelle imprese legali, anche in tale settore gli operatori e le organizzazioni criminali hanno dovuto inevitabilmente adattarsi alle complessità dell’economia globalizzata, ampliando le loro sfere di attività illecite ed estendendo la loro influenza geografica al di là dei confini nazionali. Ne è derivata una profonda diversificazione della fenomenologia delle attività illecite nel settore dell’arte e dei beni antiquariali, che – oltre ad essere commesse in diversi paesi e, ricadere, dunque, sotto l’ombrello di diverse giurisdizioni – vedono l’interazione di vari attori, operanti sia nel mercato lecito (mercanti d’arte, esercizi antiquariali, porti franchi, case d’asta, gallerie, musei, collezionisti, società di intermediazione, di trasporto e di *import/export*) sia nel commercio illecito (ladri professionisti, ‘tombaroli’, intermediari, contrabbandieri, ricettatori e facilitatori²⁸, spesso dotati di conoscenze e competenze altamente specializzate²⁹ e organizzati in *network* criminali)³⁰.

²⁷ Cfr. K. Polk, “*Fermate questo terribile saccheggio*”. *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 99; A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, cit., pp. 3-5, dove gli Autori evidenziano che se paesi dell’Africa, del Sud America e dell’Asia sono maggiormente interessati da fenomeni di predeazione ed esportazione di reperti archeologici ed etnografici, stati dell’Europa occidentale e centroorientale e del Nord America sono, invece, colpiti da furti in danno di gallerie, musei e collezioni private.

²⁸ Cfr. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, cit., p. 7; S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 157-158; E.A.J.G. Tjhuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 15 ss.; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 247-248; E.A.J.G. Tjhuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, in S. Manacorda, *Organised Crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 75-80; P.B. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 113-153; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 67-68 e 73-74.

²⁹ Cfr. A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, cit., pp. 5-6; K. Polk, *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., pp. 102-103; L. Massy, *The Antiquity Art Market: Between Legality and Illegality*, in *International Journal of Social Economics*, Vol. 35, Issue 10, 2008, pp. 729 ss.; E.A.J.G. Tjhuis, *Trafficking in Cultural Artefacts*, in M. Tonry (ed.), *The Oxford handbook of Crime and Public Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 455-474; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 21; A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 220-235.

³⁰ Cfr. L.L. Bernick, *Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 91 ss.; Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, cit., pp. 59-77; A. McCalister, *Organized Crime and the Theft of Iraqi Antiquities*, cit., pp. 24 ss.; R.T. Naylor, *The Underworld of Art*, in *Crime Law and Society Change*, Vol. 50, Issue 4, 2008, pp. 290-291; P.B. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 119 e 126; J. Dietzler, *On “Organized Crime” in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 7 ss.; S. Mackenzie, *Identifying and preventing opportunities for organized crime in the international*

Inoltre, con l'avvento della globalizzazione tecnologica i confini geografici del commercio di beni di provenienza illecita si sono drammaticamente estesi, sino a svanire. Internet ha facilitato la circolazione transnazionale sul mercato nero di tali beni, soprattutto tramite piattaforme di *e-commerce*, siti d'asta online, il cosiddetto '*dark web*', e anche i *social network*, divenuti i principali canali durante il periodo pandemico in ragione delle restrizioni legate all'emergenza da Covid-19³¹.

antiquities market, cit., pp. 41-62; B.B. Proulx, *Organized Criminal Involvement in the Illicit Antiquities Trade*, cit., pp. 1-94; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 89; D. Chappel-K. Polk, *Unraveling the 'Cordata': Just How Organized Is the International Traffic in Cultural Objects?*, in S. Manacorda-D. Chappell (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World Illegal Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 99-113; J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., pp. 26-27. In tema si veda anche F. Fazio, *Gli investimenti illeciti delle mafie nel settore del patrimonio artistico*, in *AntimafiaDuemila*, 17 febbraio 2015 (consultabile al seguente link <https://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/237-vedi/53745-beni-culturali-e-criminalita-organizzata.html>).

³¹ Si vedano sul punto i seguenti articoli di cronaca più recenti: The Journal of Cultural Heritage Crime, *Monitoraggio web: individuate e sequestrate tre anfore poste in vendita su sito e-commerce*, 22 ottobre 2022 (<https://www.journalchc.com/2022/10/22/monitoraggio-web-individuate-e-sequestrate-tre-anfore-poste-in-vendita-su-sito-e-commerce/>); La Gazzetta del Mezzogiorno, *Traffico di beni culturali, i Carabinieri restituiscono oltre 2mila opere*, 15 luglio 2022 (<https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1350367/traffico-di-beni-culturali-i-carabinieri-restituiscono-oltre-2mila-opere.html>); La Gazzetta del Mezzogiorno, *Puglia, il mercato nero dell'arte si trasferisce sull'e-commerce*, 12 maggio 2021 (<https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1300134/puglia-il-mercato-nero-dell-arte-si-trasferisce-sull-e-commerce.html>); C. Spagnolo, *Reperti archeologici trafugati in vendita sul web: scoperto traffico di ceramiche e volumi antichi a Barletta*, in *La Repubblica*, 3 marzo 2021

(https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/03/03/news/reperti_archeologici_in_vendita_sul_web-290062000/). Si rimanda altresì a A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 149-150; S.A. Hardy, *Criminological perspectives on heritage crime*, in V. Mitsilegas-S. Hufnagel-A. Moiseienko, *Research handbook on transnational crime*, Edward Elgar, Cheltenham, 2019, pp. 392-394; N. Brodie-M.M. Kersel-S. Mackenzie-I. Sabrine-E. Smith-D. Yates, *Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It*, in *Journal Of Field Archaeology*, Vol. 47, N. 2, 2022, pp. 117-118; A. Al-Azm-K.M. Paul-S. Graham, *Facebook's Black Market in Antiquities. Trafficking, Terrorism, and War Crimes*, Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research Project (ATHAR), June 2019 (consultabile al seguente link <https://static1.squarespace.com/static/5e3a7fb845f8e668df48d437/t/5e4e58ef0caa64606351a54b/1582192944742/ATHAR-FB-Report-June-2019.pdf>); E. Sharpe, *Online antiquities smugglers are taking advantage of the coronavirus crisis*, in *The Art Newspaper*, 29 April 2020 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2020/04/29/online-antiquities-smugglers-are-taking-advantage-of-the-coronavirus-crisis>); The Antiquities Coalition, *How Will COVID-19 Impact Cultural Racketeering?*, 15 May 2020 (consultabile al seguente link <https://theantiquitiescoalition.org/how-will-covid-19-impact-cultural-racketeering/>); UNESCO, *Illegal excavations and online trade of cultural property looted in the midst of COVID-19*, 10 July 2020 (consultabile al seguente link https://www.unesco.org/en/articles/illegal-excavations-and-online-trade-cultural-property-looted-midst-covid-19?TSPD_101_R0=080713870fab2000fa0c6f2b2ffdd732d4f58bad102b9d4b7348c49e8a9b6f843d8f101ae115e5b408d400d2ba143000ce27b659e252ba774af88c8d256a0410bb43183fa809e99d21ed5aabfc3c2a955b87c50b13232d266cec33f003d0589d); N. Kenney, *From lockdowns to looting: how Covid-19 has taken a toll on world's threatened heritage sites*, in *The Art Newspaper*, 8 January 2021 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2021/01/08/from-lockdowns-to-looting-how-covid-19-has-taken-a-toll-on-worlds-threatened-heritage-sites>). Si vedano altresì N. Brodie-M.M. Kersel-S. Mackenzie-I. Sabrine-E. Smith-D. Yates, *Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It*, cit., pp. 117-130; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural*

La natura elusiva ed opaca delle nuove tecnologie utilizzate per i traffici illeciti agevola, inoltre, l'anonimato e rende più difficile l'identificazione degli attori coinvolti, fornendo un ambiente ideale per il prosperare della criminalità transnazionale³².

La vendita *online* di beni d'arte e di antiquariato consente altresì il trasferimento di ingenti somme di denaro, anche attraverso il ricorso a pagamenti anonimi effettuati mediante criptovalute, che possono agevolare operazioni di riciclaggio³³.

Heritage, cit., pp. 130-131 e T. Mashberg, *Social media: the new Eldorado for traffickers. The Unesco Courier: 50 Years of the Fight Against the Illicit Trafficking of Cultural Goods*, October-December 2020 (consultabile al seguente link <https://en.unesco.org/courier/2020-4/art-traffickers-pillaging-peoples-identities>).

³² Cfr. C. Chippindale-W.G.D. Gill, *On-line auctions: a new venue for the antiquities market*, in *Culture Without Context*, Issue 9, 2001, pp. 4-13; T. Van Ham, *The art of the Internet; a study of illegal online trading in cultural goods*, Eleven International Publishing, The Hague, 2011; E.V. Fay, *Trading in antiquities on eBay: the changing face of the illicit trade in antiquities*, Doctoral thesis, Keele University, October 2013 (consultabile al seguente link <https://eprints.keele.ac.uk/id/eprint/197/1/Fay%20PhD%202013.pdf>); J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., pp. 28-29 e 33-34; M. Lambert-D. Yates, *Crime, Controversy and the Comments Section: Discussing archaeological looting, trafficking, and the illicit antiquities trade online*, in *Internet Archaeology*, Vol. 39, 2015, pp. 1-15; P.C. Cooper, *Blockchain and the Battle for 'Blood Antiquities': Could Digital Currency Platforms Help to End the World's Deadliest Trade?*, in *DCE Brief*, 26 September 2016 (consultabile al seguente link <https://dcebrief.com/op-ed-blockchain-and-the-battle-for-blood-antiquities-could-digital-currency-platforms-help-to-end-the-worlds-deadliest-trade/>); N. Brodie, *How to Control the Internet Market in Antiquities? The Need for Regulation and Monitoring*, The Antiquities Coalition Think Tank, Washington, D.C., July 2017 (consultabile al seguente link <http://thinktank.theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2017/07/Policy-Brief-3-2017-07-20.pdf>); P.B. Campbell, *Archaeology and Blockchain: A Social Science Data Revolution?*, in *The Guardian*, 2 October 2017 (consultabile al seguente link <https://www.theguardian.com/science/2017/oct/02/archaeology-and-blockchain-asocial-science-data-revolution>); K.A. Paul, *Ancient Artifacts vs. Digital Artifacts: New Tools for Unmasking the Sale of Illicit Antiquities on the DarkWeb*, in *Arts*, 2018, Vol. 7, No. 12, pp. 1-19; H. Lidington, *The role of the internet in removing the 'shackles of the saleroom': Anytime, anyplace, anything, anywhere*, cit., pp. 68 ss.; T. Mashberg, *Social networks: The new El Dorado for traffickers*, UNESCO (<https://en.unesco.org/courier/2020-4/social-networks-new-dorado-traffickers>).

³³ Cfr. sul punto il rapporto elaborato dall'U.S. Department of Treasury, *Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art*, February 2022, pp. 25-27 (consultabile al seguente link https://home.treasury.gov/system/files/136/Treasury_Study_WoA.pdf) e il rapporto elaborato dal Financial Action Task Force - FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market*, February 2023, pp. 17-20 (consultabile al seguente link <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/MethodsandTrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html>). Per una posizione critica in merito alla sussistenza di evidenze empiriche che consentano di affermare le relazioni tra traffico illecito di beni culturali e operazioni di riciclaggio di denaro sporco si vedano P.C. Van Duyne, citato in S. Manacorda, *Preface. Criminology in Art Crime: some Lessons for the Legislators*, in J. Kila-M. Balcels (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, Brill, Leiden-Boston, 2014, p. XI; B.A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, cit., pp. 231- 232; P.C. van Duyne-L. Louwe-M. Soudijn, *Money, Art, and Laundering: Coming to Grips with the Risks*, in J. Kila-M. Balcels (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, cit., pp. 79 ss.; S.A. Hardy, *Criminological perspectives on heritage crime*, cit., pp. 397 ss.; N. Brodie-O. Batura-G. op't Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 110-111; K. Stoll, *Money laundering and art: Correlations of crime financing and money laundering cost to criminal decision making*; D. Machado-L. Ollaik, *Protection of cultural objects against money laundering: Contributions of rational choice theory* e A. Mosna, *More than antiquities trafficking: The issue is antiquities*

Conseguentemente, tale settore vede il coinvolgimento di organizzazioni criminali e terroristiche, queste ultime spesso impegnate nella distruzione deliberata del patrimonio culturale, a fini sia ideologici sia di finanziamento delle loro attività criminali mediante il traffico illecito dei beni stessi³⁴.

laundering, in M.D. Fabiani-K.M. Burmon-S. Hufnagel (eds.), *Global Perspectives on Cultural Property Crime*, Routledge, London, 2023, rispettivamente pp. 63-82, 83-98 e 99 ss.

³⁴ È quanto sta accadendo in Siria ed Iraq, dove, secondo FBI, il traffico illecito di antichità da parte Stato Islamico e delle organizzazioni terroristiche di stampo jihadista è uno dei principali canali di finanziamento delle loro attività terroristiche. Si rimanda sul punto all'articolo di A. Pauwels, *ISIS and illicit trafficking in cultural property: Funding terrorism through art*, in *Freedom From Fear Magazine (F3)*, Issue 11, UNICRI (consultabile al seguente link <http://f3magazine.unicri.it/?p=1098>). Si vedano sul tema anche L. Albertson, *While the West Seeks Tighter Curbs on the Trade in Antiquities Looted by ISIS, Italian Suspect Antiquities Continue to Appear at Major Auction Houses*, ARCA, 29 September 2015 (consultabile al seguente link <http://art-crime.blogspot.co.uk/2015/09/while-west-seeks-tighter-curbs-on-trade.html>); A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 150; K.A. Paul, *Ancient Artifacts vs. Digital Artifacts: New Tools for Unmasking the Sale of Illicit Antiquities on the DarkWeb*, cit., pp. 2-19; B. Berton, *The Dark Side of theWeb: ISIL's One-Stop Shop?*, in *European Union Institute for Security Studies*, European Union Institute for Security Studies, Paris, 2015 (consultabile al seguente link https://www.files.ethz.ch/isn/192064/Alert_30_The_Dark_Web.pdf); Federal Bureau of Investigation, *ISIL and Antiquities Trafficking: FBI Warns Dealers, Collectors About Terrorist Loot*, 26 August 2015 (consultabile al seguente link <https://www.fbi.gov/news/stories/isil-and-antiquities-trafficking>); W.W. Terrill, *Antiquities Destruction and Illicit Sales as Sources of ISIS Funding and Propaganda*, US Army War College, 2017 (consultabile al seguente link <https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=monographs>); H.-J. Schindler-F. Gautier, *Looting and Smuggling of Artifacts as a Strategy to Finance Terrorism: Global Sanctions as a Disruptive and Preventive Tool*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 26, Issue 3, 2019, pp. 332 ss; O. Topçuoğlu-T. Vorderstrasse, *Small Finds, Big Values: Cylinder Seals and Coins from Iraq and Syria on the Online Market*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 26, 2019, pp. 239-263; M. Sargent-J. V. Marrone-A. Evans-B. Lilly-E. Nemeth-S. Dalzell, *Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data*, cit., pp. 5-22; A. Keller, *Documenting ISIL's antiquities trafficking: The looting and destruction of Iraqi and Syrian cultural heritage: What we know and what can be done*, US Department of State, 29 September 2015; M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, in *Art Antiquity and Law*, Vol. XXIV, Issue 1, 2019, pp. 19-21; L.A. Amineddoleh, *Cultural Heritage Vandalism and Looting: The Role of Terrorist Organizations, Public Institutions and Private Collectors*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2015, pp. 27-62; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 6-7; il toolkit dell'UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, 2018, revised 2023, pp. 54 ss.; lo studio di N. Brodie-O. Batura-G. op't Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 112-115; il rapporto elaborato dalla Financial Crimes Task Force dell'Antiquities Coalition, *Refraining U.S. Policy on the Art Market. Recommendations for Combatting Financial Crimes*, September 2020 (consultabile ai seguenti link <https://theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/FCTF-Report.pdf>; <https://theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/FCTF-Recommendations-Overview.pdf>; <https://theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/FCTF-Executive-Summary.pdf>); il rapporto elaborato dall'U.S. Department of Treasury, *Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art*, cit., pp. 27 ss. e il rapporto elaborato dal Financial Action Task Force - FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market*, cit., pp. 30-34. Nel gennaio 2024 la National Crime Agency inglese (NCA) ha emesso l'alert "Financial Sanctions Evasion, Money Laundering & Cultural Property Trafficking Through the Art Storage Sector", evidenziando anche il potenziale sfruttamento delle transazioni nel settore dell'arte per la commissione di crimini da parte di individui soggetti alle sanzioni imposte alla Russia (consultabile al seguente link <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/692-0735-necc-amber-alert-sanctions-evasion-money-laundering-in-the-art-sec/file>). A tal riguardo, la NCA ha

Dal quadro sin qui delineato è possibile, comunque, sostenere che il fenomeno del traffico illecito in esame presenta i caratteri tipicamente ricollegati alla ‘criminalità transnazionale’, trascendendo i confini nazionali, determinando impatti diretti su diversi stati e integrando conseguenti violazioni delle normative degli stati interessati³⁵.

I reati inerenti i beni d’arte e il patrimonio culturale sono stati, peraltro, espressamente indicati tra quelli con riguardo ai quali può essere riferita la terminologia di ‘crimine transnazionale’ da uno dei massimi studiosi del fenomeno³⁶, nonché, nel 1995, dall’*United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC)³⁷.

rinvio al rispetto delle linee guida già elaborate nel giugno del 2022 dalla British Art Market Federation, *Guidance on anti money laundering for UK Art Market Participants* (consultabili al seguente link <https://tbamf.org.uk/wp-content/uploads/2022/07/BAMF-HMT-AML-Guidelines-30-June-2022.pdf>), con riferimento, in particolare, ai ‘key risks’ che dovrebbero essere tenuti in costante considerazione da parte degli operatori del settore, tra cui: cambiamenti della situazione personale o organizzativa dei clienti, delle parti contraenti e dei beneficiari finali delle transazioni che saranno proprietari dei beni (con verifica, su base regolare, degli elenchi delle sanzioni internazionali e utilizzo di altri sistemi di *due diligence*); rifiuto o riluttanza nel fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti (in particolare inerenti la provenienza o l’autenticità del bene, l’effettivo acquirente o venditore ovvero le modalità di pagamento del corrispettivo); comunicazione di informazioni e documenti che appaiono non veritieri, incoerenti tra loro o falsi o alterati; intenzione di svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, illogiche o incoerenti; localizzazione delle parti contraenti in paesi ad alto rischio di commissione di condotte illecite; trasferimenti di proprietà di opere d’arte tra soggetti collegati, quali familiari, soci d’affari o intermediari, o con soggetti notoriamente coinvolti in attività economiche o commerciali notoriamente suscettibili di operazioni di riciclaggio; coinvolgimento nelle transazioni di “persone esposte politicamente” (cosiddette PEPs); repentini trasferimenti di proprietà di opere d’arte o trasferimenti all’estero; regolari pagamenti provenienti da fonti non ben identificate; intermediazione di soggetti e enti terzi nei pagamenti e nelle fasi di acquisizione, vendita o trasporto di opere d’arte; transazioni che comportano la vendita di opere d’arte in un breve periodo di tempo; transazioni che coinvolgono società di comodo o strutture societarie e fiduciarie complesse in cui non è chiara l’identità del proprietario effettivo; transazioni aventi ad oggetto opere d’arte rubata o soggetta a restrizioni; richieste di deposito a lungo termine di opere d’arte aventi una provenienza illecita o soggette a restrizioni (per finalità di occultamento). Tali *red flags*, peraltro, risultano in linea con gli indicatori di anomalia da ultimo adottati dalla Banca d’Italia - Unità di Informazione Finanziaria con provvedimento del 12 maggio 2023 (consultabili al seguente link <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh>). In tema si veda anche quanto previsto da Basel Institute on Governance, *Basel Art Trade Anti-Money Laundering Principles*, January 2018 (consultabile al seguente link <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/Basel%20Art%20Trade%20AML%20Principles%202018.pdf>).

³⁵ Si rimanda sul punto alla definizione di ‘crimine transnazionale’ elaborata da G.O.W. Mueller, *Transnational crime: definitions and concepts*, in P. Williams-D. Vlassis (eds.), *Combating transnational crime: concepts, activities, and responses*, cit., pp. 13 ss. Sul punto si veda altresì N. Passas, *Globalization, criminogenic asymmetries and economic crime*, cit., pp. 399-401. Si ricordano le recenti operazioni transnazionali “Athena II” e “Pandora IV”, condotte in 103 Paesi dalla *task force* guidata dall’Interpol insieme all’Europol, all’Organizzazione Mondiale delle Dogane, alla Guardia Civil spagnola e al Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che hanno condotto all’arresto di 101 soggetti e al sequestro di 8.670 beni destinati alla vendita online (<https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/101-arrested-and-19-000-stolen-artefacts-recovered-in-international-crackdown-on-art-trafficking>).

³⁶ Il riferimento è sempre a Gerhard Mueller e sul punto si rimanda a M.P. Roth, *Historical overview of transnational crime*, cit., p. 6.

³⁷ Sul punto si rimanda sempre a M.P. Roth, *Historical overview of transnational crime*, cit., p. 6. Si veda altresì U.N. Office on Drugs and Crime, *Global programme against transnational organized crime. Results of a pilot study of forty selected organized criminal groups in sixteen*

Nell'attuale contesto sociale l'accresciuta sensibilità della comunità internazionale al tema e la consapevolezza della difficoltà di fronteggiare efficacemente i fenomeni criminosi legati al traffico illecito di beni culturali, opere d'arte e antichità³⁸ hanno spinto il legislatore internazionale a riflettere sulla necessità di introdurre più stringenti misure, di natura sostanzialmente penal-preventiva, e di intervenire in ottica di generale sistematizzazione e razionalizzazione del quadro normativo³⁹.

Proprio la struttura transnazionale del mercato in considerazione ha contribuito «alle difficoltà di regolamentazione e controllo dello stesso»⁴⁰, essendo, in un certo senso, supportata e alimentata dalle storiche e profonde asimmetrie sussistenti tra i modelli legislativi elaborati dai diversi sistemi nazionali (alla cui base vi sono interessi ed esigenze opposte dei diversi Stati, diretti, da una parte, alla salvaguardia del patrimonio e, dall'altra, alla tutela del mercato).

La frammentazione e disomogeneità tra le discipline privatistiche e pubblicistiche dei diversi paesi interessati ha fatto emergere la debolezza dell'intero impianto normativo internazionale in materia – peraltro, storicamente caratterizzato da una grande «marginalizzazione dell'approccio penale»⁴¹ – che oggi risulta ancor più inefficace per affrontare i temi della modernità⁴² e fronteggiare le nuove sfide e minacce poste dal contesto globale e tecnologico.

countries, September 2002 (consultabile al seguente link https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf).

³⁸ Per alcune riflessioni su tali mutamenti dell'approccio della comunità internazionale al tema si rimanda diffusamente a A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 220-235.

³⁹ Per alcune recenti riflessioni sul punto si rinvia, *ex plurimis*, a S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., 3-30; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., pp. 83-110; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., pp. 137-184; ID., *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, in S. Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale. Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale*, cit., pp. 139-160; M.M. Bieczyński, *Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property*, in *Santander Art and Culture Law Review*, Issue 2, 2017, pp. 255-274; E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, in *Santander Art and Culture Law Review*, Issue 2, 2018, pp. 121-142; L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 1, 2018, pp. 78 ss. (consultabile al seguente link <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/3447-dagostino.pdf>).

⁴⁰ In tal senso A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 6.

⁴¹ Ivi, p. 2, nota 3. Sul punto si rimanda, per tutti, a S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 17-48.

⁴² Sulla importanza di individuare strategie di intervento penal-preventive ed extra-penali per far fronte all'evoluzione del progresso tecnologico e scientifico si rimanda a F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2003.

2. Le origini della tutela in ambito internazionale. Gli strumenti del diritto internazionale umanitario.

La consapevolezza della reale gravità dei problemi causati dai crimini contro il patrimonio culturale e della fondamentale importanza della sua salvaguardia per le generazioni presenti e future è emersa, a livello internazionale, a seguito degli eventi disastrosi dei conflitti mondiali.

La normativa internazionale specificatamente rivolta alla tutela del patrimonio culturale e delle opere d'arte si è, infatti, formata storicamente proprio con riferimento ai conflitti armati⁴³ e nell'ambito del diritto internazionale umanitario (inerente le norme sulla protezione dei diritti umani nel contesto di conflitti armati internazionali e interni e tese a regolamentare la condotta delle parti coinvolte nelle ostilità)⁴⁴, nell'ambito del quale, tuttavia, originariamente la protezione di beni culturali durante i conflitti armati era considerata solo marginalmente⁴⁵.

I conflitti armati hanno storicamente rappresentato una delle più gravi forme di pregiudizio per l'integrità del patrimonio culturale e artistico presente sui territori interessati⁴⁶, sia come diretto effetto delle operazioni belliche che ne determinavano il danneggiamento e la distruzione, sia come effetto indiretto conseguente a furti, scavi clandestini, confische, depredazioni e spoliazioni di

⁴³ Cfr. G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Roma, 1999, p. 287; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno, Roma, 8-9 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 2000, p. 71; R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, in F. Francioni-A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 43; A. Visconti, *Restitution and return of cultural property between negotiation and restorative justice: time to bridge the river*, cit., pp. 7 ss.

⁴⁴ Cfr. in particolare, G. Venturini, *Diritto internazionale umanitario*, Voce in Enciclopedia Treccani online, 2013 (consultabile al seguente link https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-internazionale-umanitario-int-pubbl_%28Diritto-on-line%29/); A. Visconti, *Diritto penale dei beni culturali*, Voce in Enciclopedia Treccani online, 2019 (consultabile al seguente link https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-dei-beni-culturali_%28Diritto-on-line%29/).

⁴⁵ Sul punto di vedano R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 43; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 23 ss.; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., in particolare, pp. 1-25; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 7; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 220 ss.; M. Frulli, *International Criminal Law and the Protection of Cultural Heritage*, in F. Francioni-A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, cit., pp. 100 ss.; M. Frulli, *The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest for Consistency*, in *European Journal of International Law*, 2011, Vol. 22, No. 1, pp. 203 ss.; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, in O. Ben-Naftali (ed.), *International Humanitarian Law and International Human Rights Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 250 ss.

⁴⁶ J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, Unesco, Paris, 1996, Preface, pp. XI, dove l'Autore afferma che «La guerra è nemica dell'uomo. Essa è anche nemica del meglio che l'uomo ha creato, l'arte, la cultura, i monumenti e l'intero patrimonio culturale e storico» (traduzione nostra).

beni aventi valore artistico e simbolico della cultura e della storia dei popoli sottomessi⁴⁷.

Progressivamente e in modo piuttosto lento e frammentario – attraverso una stratificazione di norme pattizie e consuetudinarie che sono nate in momenti storici e contesti differenti – la comunità internazionale ha maturato una particolare sensibilità verso la protezione dei beni culturali nel corso dei conflitti armati, tanto da giungere ad abbandonare, gradualmente, la pratica del saccheggio e della spoliazione (imponendo relativi oneri di restituzione dei beni), in favore di una concezione del conflitto armato quale mera relazione conflittuale tra stati, i cui effetti devono essere circoscritti all'appropriazione di oggetti suscettibili di uso bellico abbandonati dal nemico e alla distruzione del potenziale bellico⁴⁸.

In tale processo di sviluppo e affermazione dei principi tesi alla salvaguardia del patrimonio culturale sono stati fondamentali sia l'esplicita formulazione sul piano teorico della contrarietà della pratica del saccheggio al 'diritto naturale'⁴⁹,

⁴⁷ Cfr., *inter alia*, F. Maniscalco, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, Massa Editore, Massa, 1999; M.M. Miles, *Art as plunder: the ancient origins of debate about cultural property*, Cambridge University Press, New York, 2008; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 61-62.

⁴⁸ Si rimanda sul punto a G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 287; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 5 ss.; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nei territori occupati. Il divieto di esportare i beni culturali da un territorio occupato e gli obblighi di restituzione*, cit., p. 123; ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 70-72; ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, Vita e pensiero, Milano, 1999, pp. 332-333; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 80-85; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 8; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 56-67; Y. Gottlieb, *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, cit., pp. 858-860; A.F. Vrdoljak, *The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage, in University of Technology*, in T. Bergin-E. Orlando (eds.), *Forging a Socio-Legal Approach to Environmental Harms Global Perspectives*, Routledge, London, 2017, pp. 238-241; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, in *Amicus Curiae*, Issue 71, 2007, pp. 2-3; J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., pp. 2-4.

⁴⁹ Sul punto si rimanda a R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 6-8; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., p. 252.; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 128 e 134; T. Kono-S. Wrbka, *Cultural Heritage Protection: A Story of Several Beginnings—or: The Pre-UNESCO Period*, cit., p. 10; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 7; R. O' Keefe, *Protection of Cultural Property under International Criminal Law*, in *Melbourne Journal of International Law*, Vol.11, 2010, pp. 339-340; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 65-66; ID., *La protezione dei beni culturali nei territori occupati. Il divieto di esportare i beni culturali da un territorio occupato e gli obblighi di restituzione*, cit., p. 124; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 84; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 6-7; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 964 e 977. In particolare, si sottolinea l'importanza rivestita dal pensiero di Grozio, secondo il quale la ragione doveva obbligare l'uomo a risparmiare beni di valore artistico e culturale che, ove distrutti, di fatto non avrebbero indebolito il nemico, né portano vantaggi di alcun tipo. Cfr. U. Grozio, *De jure belli ac pacis*, Libro III, Capitolo I. Tuttavia, in relazione all'appropriazione dei beni del nemico durante i conflitti si riteneva ancora che il diritto delle nazioni permettesse l'appropriazione di tali beni nel perseguimento di una giusta causa, senza

sia la stessa prassi internazionale degli stati, emersa alla luce dei principali Trattati relativi alla Pace di Vestfalia successivi alla Guerra dei Trent'anni (1648)⁵⁰.

I principi e le norme consuetudinarie poste a tutela del patrimonio culturale⁵¹, dunque, hanno iniziato ad affermarsi a partire dalla seconda metà del XVII secolo, incontrando il sostegno teorico in opere di intellettuali illuministi⁵² e una

limiti o restrizioni di alcun tipo. Cfr. U. Grozio, *De jure belli ac pacis*, Libro III, Capitolo VI, 1625; A. Gentili, *De jure belli libri tres*, Libro III, Capitolo VI, 1612.

⁵⁰ Cfr. F. Maniscalco, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., pp. 15-16; R. O'Keefe (2007), *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 5 ss.; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nei territori occupati. Il divieto di esportare i beni culturali da un territorio occupato e gli obblighi di restituzione*, cit., p. 124; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 84; ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 66-73; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 45-46 e 53-72; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 123-136; T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural properties*, Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation, 15th, Paris, 2009 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245254>), in particolare, pp. 6 ss.; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., p. 252; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 961 e 977.

⁵¹ Per alcune riflessioni sul ruolo e sulla validità giuridica di principi generali quali fonti del diritto internazionale si rimanda, *ex plurimis*, a F. Francioni, *Custom and General Principles of International Cultural Heritage Law*, in F. Francioni-A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, cit., pp. 540-541; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 947-956. Si vedano altresì le considerazioni formulate da A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 43-46 e 56-59, in cui l'Autrice espone la questione, controversa nella dottrina del diritto internazionale, relativa all'esistenza o meno di norme consuetudinarie in materia di tutela dei beni culturali mobili in tempo di guerra. L'affermazione dell'esistenza di norme generali in materia si fonderebbe, essenzialmente, sul progressivo sensibilizzarsi della dottrina internazionalistica e filosofica alla protezione delle cose d'arte nel corso dei conflitti armati e alla stipulazione di una pluralità di trattati di pace contenenti, appunto, disposizioni finalizzate a limitare la pratica del bottino di guerra, vietando l'apprensione degli oggetti d'arte, e ad imporre la restituzione di vari beni culturali mobili. Tale tesi è stata sostenuta, in modo particolare, da E. De Vattel, *Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains*, 1758, Libro III, Capitolo IX, paragrafo 168. Cfr. altresì M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., in particolare, pp. 103-104 e ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 337-338, ove l'Autore sottolinea come la prassi internazionale sia stata indicativa del processo di formazione di una norma internazionale consuetudinaria avente ad oggetto la protezione delle opere d'arte in occasione di conflitti armati. Sempre M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 80, afferma che «la distruzione, il trafugamento o la confisca di opere d'arte e, più in generale, di beni rientranti nella più ampia categoria dei beni culturali di proprietà pubblica o privata in caso di conflitto armato costituiscono fattispecie costitutive di un atto illecito sanzionato da una norma internazionale sul cui carattere consuetudinario non pare si possano nutrire oggi dubbi residui». Per una posizione contraria a quella appena esposta si veda A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 91-92.

⁵² Il riferimento è, in particolare, all'opera di Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, che, nel 1796, pubblicò diverse lettere sul pregiudizio che sarebbe stato arrecato alle arti e alle scienze dalla rimozione dei monumenti d'arte dall'Italia. Nella sua opera *Lettres sur le préjudice qu'occasionneroient aux Arts et à la Science, le déplacement des monumens de l'art de l'Italie, le démembrement de ses Ecoles, et la spoliation de ses Collections, Galeries, Musées, etc.*, ripubblicata nel 1803 e nel 1815, Quatremère prese una chiara posizione contro la spoliazione dei territori italiani. Inoltre, dal pensiero di Quatremère emerse chiaramente l'idea di un interesse

prima applicazione dopo la fine delle guerre napoleoniche⁵³, per giungere a consolidarsi nel diritto internazionale consuetudinario di guerra tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo (a partire, in particolare, dal Congresso di Vienna del 1815)⁵⁴.

In detto periodo, con la costituzione e l'ascesa di una comunità internazionale sempre più strutturata, si è avvertita l'esigenza di una cooperazione tra gli stati finalizzata alla salvaguardia e alla tutela dell'integrità del patrimonio culturale mondiale appartenente all'intera comunità e riconosciuto strumento di pace e

collettivo alla protezione del patrimonio culturale e alla sua conservazione nel contesto in cui è stato creato, ovvero nei paesi d'origine, e l'idea che separare i beni da tale contesto equivale a distruggerli. Sul punto si rimanda a T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, in S. Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale. Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale*, cit., pp. 72-75; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 15-16; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 961-963 e 966-967; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 84 e a A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., p. 252, dove si richiama la teoria elaborata, verso la metà del secolo XVIII, da E. De Vattel, *Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains*, 1758, Libro III, Capitolo IX, paragrafi 168-169. In tale testo, «sulla base della considerazione che ogni danno arrecato al nemico che non sia strettamente necessario per gli esiti della guerra è contrario al diritto naturale», si attribuisce «un contenuto giuridico alla condanna di distruzione ed appropriazioni in particolare dei monumenti e delle opere d'arte». Si fa così strada non solo l'idea che l'azione bellica e i suoi effetti debbano essere limitati quanto più possibile, ma anche che le offese causate ai beni culturali non possono assolutamente essere giustificate dalla necessità militare intesa quale necessità di assicurarsi l'esito delle ostilità e costituiscono, per di più, un danno per l'intera umanità. Il principio della necessità militare è divenuto in seguito un principio essenziale della normativa internazionale relativa ai conflitti armati ed ha fornito un fondamento per la regola della protezione dei beni culturali in guerra nel XIX e XX secolo. Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 2-6, dove l'Autrice presenta un *excursus* storico riguardo l'evoluzione della disciplina internazionale in tema di 'necessità militare' nel diritto bellico. Sul punto si rimanda altresì alle considerazioni di C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 76-78.

⁵³ Per quanto concerne le opere trafugate durante le campagne napoleoniche molte di queste ritornarono negli Stati di appartenenza in seguito al Trattato di Parigi del 1815, con il quale si sancì il principio secondo il quale le opere d'arte non possono essere separate dai loro Paesi d'origine. Si trattò del primo provvedimento di carattere internazionale a tutela del patrimonio culturale dei singoli stati. Si veda T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural properties*, cit., pp. 3-5, ove l'Autore sottolinea il ruolo svolto dall'artista Antonio Canova, il quale provò personalmente in diverse occasioni a convincere, senza successo, Napoleone a cessare di depredare l'Italia delle sue bellezze e, successivamente, venne scelto quale delegato alla negoziazione per il recupero delle opere appartenenti allo Stato pontificio da Papa Pio VI. Sul tema si veda anche E. Jayme, *Antonio Canova, la Repubblica delle arti ed il diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, Vol. 75, N. 4, pp. 889-902. Cfr. altresì Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 964-971 e T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 70-80.

⁵⁴ Cfr., *ex plurimis*, R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 45; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 81-82; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 6-8 e diffusamente Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 946, 961, 963 e 970-971.

sviluppo⁵⁵ – tanto da parlare di ‘*cultural property internationalism*’⁵⁶ – mediante la traduzione dei predetti principi di diritto consuetudinario in norme cogenti e la codificazione di un sistema comune di regole uniformi⁵⁷.

Il primo tentativo di predisposizione di un *corpus* organico di regole nate nell’ambito del diritto internazionale consuetudinario specificamente destinate alla protezione dei beni culturali durante i conflitti armati è rappresentato dal cosiddetto *Lieber Code*, ovvero le *United States of America War Department’s General Orders No. 100: Instructions for the governance of the Armies of the United States in the field*, che fu elaborato da Francis Lieber nel 1863 nella forma di un manuale di condotta ad uso delle forze armate statunitensi impegnate nella guerra civile⁵⁸.

L’art. 34 del Codice disponeva, quale regola generale e per quanto di interesse in questa sede, che beni di proprietà di musei dovessero essere considerati beni di proprietà privata. All’art. 35 il Codice disponeva altresì che opere d’arte, collezioni e librerie dovessero essere protetti dai danni evitabili, anche nel caso in cui si trovavano all’interno di luoghi fortificati durante gli attacchi o i bombardamenti. Tuttavia, all’art. 36 si prevedeva che se i predetti beni di proprietà del nemico avessero potuto essere rimossi ‘senza danni’ il vincitore avrebbe potuto ordinarne il sequestro e la relativa proprietà sarebbe stata regolata dal successivo trattato di pace. In nessun caso i beni in questione avrebbero potuto essere venduti o ceduti, essere oggetto di appropriazione, distrutti o danneggiati con violenza gratuita. All’art. 44 il Codice prevedeva la responsabilità penale individuale di chiunque potesse in essere atti di distruzione non autorizzata, saccheggi o furti. Il Codice imponeva, infine, di risparmiare i predetti beni a meno che non fosse sussistente una necessità militare urgente e prevalente⁵⁹.

⁵⁵ Sul punto si vedano A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., pp. 1-2; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 5-7; F. Francioni, *Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale del patrimonio culturale*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, cit., pp. 13-14; T. Kono, *Introduction*, in T. Kono, (ed.), *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, cit. pp. 4-5; S.M. Spitra, *Civilisation, Protection, Restitution: A Critical History of International Cultural Heritage Law in the 19th and 20th Century*, in *Journal of the history of International Law*, Vol. 22, 2020, pp. 333 e 335-336.

⁵⁶ Cfr. T. Kono, *Introduction*, cit., p. 5; R. O’ Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 45; J.H. Merryman, *Cultural Property Internationalism*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 12, Issue 1, 2005, pp. 11-39; F. Francioni, *Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 25, 2004, pp. 1209 ss.

⁵⁷ Cfr. Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 954-955 e 971-972. Tale interesse è stato il punto di partenza di un processo molto più ampio, che ha condotto alla predisposizione di numerosi strumenti giuridici internazionali, al fine di garantire una tutela stabile del patrimonio culturale, storico e artistico anche in tempo di pace.

⁵⁸ US Army General Order No. 100, April 1864.

⁵⁹ Il Codice, all’art. 14, conteneva una definizione, in senso limitativo, di necessità militare, secondo la quale questa «come intesa dalle moderne nazioni civilizzate, consiste nella necessità di adottare le misure che sono indispensabili per assicurare la fine della guerra e che sono legali in base al diritto moderno e alle consuetudine della guerra». Tale norma poneva dei limiti,

Il *Lieber Code* ha promosso notevolmente lo sviluppo di norme consuetudinarie nel corso del XIX secolo e, in particolare, il divieto di saccheggio di beni culturali nel contesto di conflitti armati. Esso rappresenta, dunque, una «pietra miliare e un punto di svolta importante nello sviluppo del diritto consuetudinario internazionale» in materia⁶⁰.

Ispirato dall'idea del Codice, l'*Institut de Droit International* istituì un comitato per l'elaborazione della Dichiarazione di Bruxelles del 1874 sulle norme e consuetudini di guerra (adottata al termine della Conferenza di Bruxelles il 27 agosto 1874)⁶¹. Pur non essendo mai stata ratificata, la Dichiarazione ha assunto un rilievo fondamentale, in quanto prevedeva molti degli elementi che caratterizzano la protezione del patrimonio culturale nel diritto internazionale umanitario contemporaneo, con l'obiettivo di riunirli, per la prima volta, in un progetto di accordo generale sulla materia. In particolare, secondo la Dichiarazione, i beni mobili e immobili destinati alle arti, ancorché appartenenti allo stato e purché convenientemente segnalati da contrassegni speciali, avrebbero dovuto fruire di un trattamento identico a quello riservato ai beni di proprietà privata, al fine di garantirne una maggiore protezione (art. VIII). Il saccheggio, la distruzione o il danneggiamento doloso di monumenti storici e opere d'arte venivano espressamente dichiarati contrari al diritto internazionale e sarebbero stati, pertanto, vietati, salvo che non vi fosse una imperativa necessità di guerra, e avrebbero dovuto essere sottoposti a procedimenti giudiziari dinanzi alle autorità competenti (artt. VIII e XIII, g)⁶².

consentendo l'adozione delle sole misure ritenute indispensabili, non semplicemente convenienti, al raggiungimento dello scopo ed esclusivamente di quelle previste dal diritto e dalle consuetudini. Si vedano in relazione al *Lieber Code* A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 8-9; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 65-66; P. Benvenuti-R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 199-200; F. Francioni, *La protezione internazionale dei beni culturali: un diritto consuetudinario in formazione?*, in Benvenuti-R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 8; K. Chamberlain, *The protection of cultural property in armed conflict*, in *Art Antiquity and Law*, Vol. VIII, 2003, p. 213; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., pp. 7-9; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 18-22; Y. Gottlieb, *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, cit., p. 860; T. Kono-S. Wrbka, *Cultural Heritage Protection: A Story of Several Beginnings—or: The Pre-UNESCO Period*, cit., pp. 10 ss.; S.M. Spitra, *Civilisation, Protection, Restitution: A Critical History of International Cultural Heritage Law in the 19th and 20th Century*, cit., p. 336; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 128-129; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., p. 253; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 971-974.

⁶⁰ In tal senso Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., p. 129.

⁶¹ *Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War*, 27 August 1874.

⁶² Cfr. A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 18-19 e 68-69; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 66-68; F. Francioni, *La protezione internazionale dei beni culturali: un diritto consuetudinario in formazione?*, cit., p. 8; F. Maniscalco, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p.

Pochi anni più tardi i giuristi dell'*Institut de Droit International* elaborarono, sulla stessa linea, i Manuali di Oxford del 1880 e del 1913⁶³.

Il preambolo del Manuale di Oxford sulla guerra terrestre del 1880⁶⁴ si proponeva di sistematizzare le leggi di guerra codificate dal diritto internazionale e di fornire ai governi delle regole base da seguire durante i conflitti. Esso non prevedeva espressamente la tutela dei beni culturali appartenenti ai privati, ma conteneva norme di carattere generale che potevano comunque rappresentare il presupposto per una loro protezione, come l'art. 54, in base al quale la proprietà privata, individuale o collettiva, avrebbe dovuto essere rispettata e non confiscata, e l'art. 32, lett. a) e b), che vietava il saccheggio, anche delle città prese d'assalto, e il danneggiamento o la distruzione di proprietà pubbliche o private, ove non imposti da imperative necessità belliche. Riguardo, invece, la tutela delle opere d'arte pubbliche, il Manuale prevedeva che i beni di proprietà di istituzioni culturali non avrebbero potuto essere confiscati e vietava la distruzione e il danneggiamento intenzionale degli stessi, sempre ove non richiesto da imperative esigenze belliche (art. 53, comma 2). Una ulteriore tutela, ancorché non specifica, era presente all'art. 50, il quale permetteva agli occupanti di impadronirsi solo di quelle strutture e proprietà statali idonee a essere utilizzate per fini bellici.

Il Manuale di Oxford sulla guerra marittima del 1913⁶⁵, invece, pur non contemplando affatto i beni culturali, prevedeva una tutela generica all'art. 18, il quale poneva il veto sul saccheggio, le devastazioni e la distruzione delle proprietà nemiche (ove non reso necessario da esigenze tattico-militari o diversamente autorizzato), di fatto introducendo una tutela indiretta anche per i beni artistici.

Benché il Manuale di Oxford del 1880 non avesse alcun valore giuridicamente vincolante (trattandosi di opera di codificazione scientifica intrapresa da un'istituzione privata, per quanto autorevole), le predette norme

15; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict : commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., p. 9; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 18 ss., A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 10; Y. Gottlieb, *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, cit., p. 860; T. Kono-S. Wr̀bka, *Cultural Heritage Protection: A Story of Several Beginnings—or: The Pre-UNESCO Period*, cit., pp. 10 ss.; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., p. 129; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., p. 253; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 974-975 e 977.

⁶³ Cfr. A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 74; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 10; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., p. 19; T. Kono-S. Wr̀bka, *Cultural Heritage Protection: A Story of Several Beginnings—or: The Pre-UNESCO Period*, cit., pp. 10 ss.; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 129-130; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 955-956; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 19-22.

⁶⁴ *Les lois de la guerre sur terre*, Manuel publié par l'Institut de droit international, 1880.

⁶⁵ *Les lois de la guerre maritime*, Manuel publié par l'Institut de droit international, 1913.

ispirarono quelle elaborate nelle due Convenzioni de L'Aja del 1899 e 1907⁶⁶, riconosciute parte del diritto consuetudinario internazionale dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga e, come tali, vincolanti anche per gli stati non aderenti⁶⁷.

Alle Convenzioni in considerazione si deve, infatti, il merito di aver codificato, anche nella materia in considerazione, principi generalmente già accolti dagli Stati – quali il divieto di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, l'illiceità della pratica del bottino di guerra (ossia l'illegittimità del cosiddetto '*jus praedae*' e, quindi, il divieto di saccheggio e trasferimento illecito di beni culturali dai territori interessati da conflitti armati) e l'obbligo di restituzione dei beni culturali mobili⁶⁸ – che si sono, dunque, gradualmente

⁶⁶ Sulle Convenzioni in questione si vedano T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 80-81; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 67-69; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 84 ss.; F. Francioni, *Custom and General Principles of International Cultural Heritage Law*, cit., p. 540; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 288; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, pp. 72-74; M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 335-338; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 22-34; F. Maniscalco, *Ius Praedae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p. 15; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 20-23; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 11-17; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 74-76; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict : commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., pp. 10-13; Y. Gottlieb, *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, cit., p. 860; T. Kono-S. Wrška, *Cultural Heritage Protection: A Story of Several Beginnings—or: The Pre-UNESCO Period*, cit., pp. 10 ss.; S.M. Spitra, *Civilisation, Protection, Restitution: A Critical History of International Cultural Heritage Law in the 19th and 20th Century*, cit., p. 336; P. Gerstenblith, *Archaeology in the Context of War: Legal Frameworks for Protecting Cultural Heritage during Armed Conflict*, cit., pp. 20-21; G. Venturini, *La necessità militare e la protezione dei beni culturali*, in P. Benvenuti-R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 322; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 18-19; M. Politi-F. Gioia, *La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato*, in P. Benvenuti-R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 200; G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, in S. Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale. Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale*, cit., p. 62; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 130-131; A. Visconti, *Restitution and return of cultural property between negotiation and restorative justice: time to bridge the river*, cit., p. 7; T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural properties*, cit., pp. 6 ss.; M. Frulli, *International Criminal Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 102; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 254-256; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 976-979.

⁶⁷ Così espressamente C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 75; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 254-255 e Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 953, 956 e 983.

⁶⁸ Il diritto internazionale consuetudinario ha sempre inteso il concetto di restituzione, nel contesto dei conflitti armati, quale obbligo dello stato responsabile dell'illecito di ristabilire, se

spostati dal piano del riconoscimento quali diritti naturali a quello del consenso generale da parte della comunità internazionale⁶⁹.

Nell'ottica di integrare e completare il lavoro svolto con la Prima Conferenza di Pace de L'Aja del 1899, in cui fu adottata la II Convenzione del 29 luglio 1899⁷⁰, in occasione della Conferenza di Pace del 18 ottobre 1907 furono adottate due ulteriori convenzioni (IV sulla guerra terrestre⁷¹ e IX sulla guerra marittima⁷²).

Nel Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre annesso alla II Convenzione del 1899, all'art. 27, veniva enunciato l'obbligo di adottare, in occasione degli assedi e dei bombardamenti nell'ambito di conflitti armati internazionali, tutte le misure necessarie al fine di evitare la distruzione, per quanto possibile, degli edifici dedicati alle arti e di monumenti storici, a condizione che gli stessi non fossero adibiti, in pari tempo, a scopi militari⁷³. Al comma 2 del medesimo articolo si stabiliva, inoltre, l'obbligo, in capo agli assediati, di individuare tali edifici o luoghi con un segno distintivo speciale, che avrebbe dovuto facilitarne l'individuazione da parte dell'avversario assediante.

La stessa disposizione di cui all'art. 27 del Regolamento annesso alla II Convenzione del 1899 fu recepita nell'art. 27 del Regolamento annesso alla IV Convenzione del 1907, nel quale, però, furono espressamente inseriti i monumenti storici tra i beni da tutelare.

L'art. 5 della IX Convenzione del 1907 assicurava una tutela, simile a quella sopra delineata per la guerra terrestre, contro i bombardamenti da parte delle forze navali diretti agli edifici utilizzati per fini artistici e ai monumenti storici. All'art. 7 si prevedeva, inoltre, il divieto di saccheggio delle città e di altre località prese d'assalto, allo stesso modo degli artt. 28 del Regolamento annesso alla II Convenzione del 1899 e 47 del Regolamento annesso alla IV Convenzione del 1907.

L'art. 56 dei Regolamenti annessi alla II Convenzione del 1899 e alla IV Convenzione del 1907 sanciva il divieto assoluto di sequestri e confische, distruzione o danneggiamento intenzionale di beni comuni, monumenti storici e opere d'arte, a prescindere dal regime giuridico di appartenenza, affermando, per la prima volta, il carattere illecito di tali pratiche (rendendole perseguibili penalmente). Veniva conseguentemente annullata ogni legittimazione alla

possibile, lo *status quo ante*, ovvero lo stato di fatto e di diritto esistente prima dell'illecito, la situazione quale sarebbe stata se la spoliazione non avesse avuto luogo, disponendo la restituzione dei beni allo stato da cui erano stati rimossi (*restitutio in integrum*). Tale principio ha continuato ad essere accolto anche successivamente. Cfr. sul tema diffusamente T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 69 ss. e, in particolare, p. 81.

⁶⁹ Così in particolare Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 977 e C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 67.

⁷⁰ *International Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its Regulations*, The Hague, 1899.

⁷¹ *International Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its Regulations*, The Hague, 1907.

⁷² *Convention concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War*, The Hague, 1907.

⁷³ Per cui ove il bene, anche se rientrante tra quelli indicati all'art. 27 come meritevoli di tutela, era usato per scopi militari esso poteva essere aggredito anche senza il limite della necessità militare.

pratica del bottino di guerra, salvo il caso in cui l'allontanamento dei beni culturali dovesse considerarsi legale in quanto posto in essere con lo scopo di proteggere tali beni dal pericolo di distruzione, con l'onere di farli rientrare nelle località dalle quali erano stati rimossi al termine della guerra.

Per quanto riguarda, inoltre, i beni mobili tali Convenzioni esprimevano due concetti di grande rilevanza⁷⁴. In primo luogo, la tutela dei beni culturali mobili era indirettamente garantita dall'art. 23, comma 1, lett. g), dei Regolamenti annessi alla II Convenzione del 1899 e alla IV Convenzione del 1907, che proibivano la distruzione o la confisca di beni di proprietà del nemico, con la sola eccezione dei casi di necessità militare imperativa.

Inoltre, per i beni culturali di proprietà privata era predisposto un regime di protezione privilegiato che comportava un obbligo di astensione e di rispetto di tali beni da parte dell'occupante e, più in particolare, un divieto di procedere alla loro confisca, requisizione o saccheggio, ove tali atti non fossero richiesti da una imperativa necessità bellica⁷⁵ (artt. 46, comma 2, e 47 del Regolamento annesso alla IV Convenzione del 1907).

Infine, i beni di proprietà pubblica dovevano essere considerati dall'occupante come se fossero di proprietà privata, estendendo ai beni appartenenti allo stato il più favorevole regime giuridico assicurato nello *ius in bello* ai beni di proprietà privata, il quale era fondato sul principio dell'inviolabilità di quest'ultima. Tale concetto ha rappresentato la base per la successiva affermazione dell'inviolabilità dei beni medesimi a prescindere dalla loro condizione giuridica⁷⁶.

Le disposizioni delle Convenzioni de L'Aja del 1899 e 1907 riflettono gli sforzi compiuti nel tempo dalla comunità internazionale per codificare le norme di diritto consuetudinario internazionale che avevano acquisito nel tempo valore vincolante e hanno, dunque, posto le basi della disciplina positiva della protezione dei beni culturali mobili nei conflitti armati attualmente vigente⁷⁷.

Su altro fronte è stato, tuttavia, rilevato che i testi convenzionali presentavano diversi limiti applicativi, espressione proprio della frammentarietà, scarsa incisività e mancanza di specificità degli stessi⁷⁸.

In particolare, in tali strumenti convenzionali mancava un'autonoma considerazione dei beni culturali come oggetto di un interesse specifico da parte

⁷⁴ Cfr. A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 73, ove si sottolinea che il contesto storico in cui sono state elaborate le due Convenzioni de L'Aja vedeva il trionfo dell'ideologia liberale in Europa e il diritto bellico si preoccupava, in modo particolare, di tutelare la proprietà privata.

⁷⁵ Lo stesso Preambolo delle Convenzioni affermava che le disposizioni delle stesse erano ispirate dal desiderio di diminuire i danni della guerra nei limiti consentiti dalla necessità militare. Inoltre, le limitazioni al modo di condurre i combattimenti, riportate nei documenti convenzionali, sono state subordinate alle esigenze militari attraverso l'inserimento di clausole derogatorie che richiamavano la necessità militare in senso stretto, quale eccezione ad un divieto espresso in una legge di guerra.

⁷⁶ Così M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 337-338.

⁷⁷ In tal senso espressamente Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 978-979.

⁷⁸ In tal senso A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., p. 22; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 17.

della comunità internazionale, in quanto equiparati ad altri beni comuni ritenuti meritevoli di tutela (come quelli destinati al culto, alla beneficenza e agli ospedali). Inoltre, tali Convenzioni trovavano applicazione soltanto in presenza di conflitti armati internazionali tecnicamente e giuridicamente qualificati come ‘guerre’, in cui si fosse instaurato uno ‘stato di guerra’ che comportava la sospensione dell’applicazione delle norme del diritto internazionale di pace e l’applicazione del diritto internazionale bellico e del diritto della neutralità⁷⁹.

L’applicabilità delle norme contenute nelle Convenzioni era, inoltre, condizionata dalla cosiddetta clausola ‘*si omnes*’ (disposta dall’art. 2 della IV Convenzione e dall’art. 8 della IX Convenzione, entrambe del 1907), secondo la quale la clausole pattizie potevano trovare applicazione solo ove tutti gli stati belligeranti fossero parti contraenti e la partecipazione alle ostilità di uno stato non contraente le rendeva inapplicabili anche nei confronti (o da parte) degli altri stati che, invece, avevano ratificato la Convenzione⁸⁰.

Un altro limite era rappresentato dalla clausola della ‘necessità militare’, la quale inibiva, in maniera non irrilevante, una effettiva salvaguardia del patrimonio culturale. L’impegno dei testi convenzionali nel garantire la tutela dei beni culturali è apparso, quindi, piuttosto timido, se si considera altresì che l’uso dell’espressione «per quanto possibile»⁸¹ ha sottolineato, da un lato, che la protezione garantita non era assoluta, ma poteva essere derogata laddove la tutela di tali beni potesse interferire con la prosecuzione delle operazioni militari, e, dall’altro lato, che potevano non essere considerati illegali, durante gli attacchi ad altri obiettivi, gli eventuali danni incidentali provocati ai beni culturali, agli edifici protetti e ai monumenti storici, in quanto considerati incidenti inevitabili⁸².

Infine, queste Convenzioni non impedivano il ricorso alle rappresaglie belliche, con le quali il belligerante poteva attaccare un bene culturale sul presupposto che il nemico non aveva rispettato le norme del diritto bellico e, perciò, con il fine di costringerlo a rispettare tali norme successivamente. A ciò si aggiunga che le rappresaglie non dovevano necessariamente riferirsi alla violazione delle stesse disposizioni: potevano, cioè, adottarsi rappresaglie contro i beni culturali per reagire alla violazione di una qualsiasi norma del diritto

⁷⁹ A riguardo si vedano M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 76-77; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 22-23; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 288; M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 335-336; F. Francioni, *La protezione internazionale dei beni culturali: un diritto consuetudinario in formazione?*, cit., p. 9; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 74-75; R. O’ Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 24 ss., e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., pp. 12-14 e pp.16-17.

⁸⁰ Cfr. A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., p. 23; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., p. 254.

⁸¹ Già contenuta nell’art. 17 della Dichiarazione di Bruxelles e nell’art. 34 del Manuale di Oxford e riprodotta negli artt. 27 dei Regolamenti annessi alla II Convenzione del 1899 e alla IV Convenzione del 1907 e nell’art. 5 della IX Convenzione del 1907.

⁸² Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., p. 17.

bellico, anche se diversa dalle norme appositamente predisposte per la protezione di tali beni⁸³.

Circa la questione della responsabilità degli stati per la violazione degli obblighi imposti nelle Convenzioni in esame, non vi era alcun riferimento a un generale obbligo di riparazione dell'illecito di natura prettamente risarcitoria, sancendosi solo una responsabilità di tipo patrimoniale dello stato, assimilabile alla riparazione per gli atti compiuti da membri delle forze armate, e stabilendo un obbligo di indennizzo per i danni eventualmente provocati in violazione delle norme poste dai Regolamenti (art. 3 della IV Convenzione del 1907)⁸⁴.

Dei limiti sin qui evidenziati dei testi convenzionali del 1899 e 1907 sono riprova i risultati disastrosi prodotti a cavallo dei due conflitti mondiali e, in particolare, gli ingenti danni inflitti al patrimonio culturale durante la prima guerra mondiale, che misero in evidenza l'inadeguatezza degli strumenti di diritto internazionale umanitario sino a quel momento predisposti⁸⁵.

Al termine del primo conflitto mondiale, inoltre, parte della dottrina tedesca tentò di fornire una legittimazione giuridica alle distruzioni, alle confische e ai furti che purtroppo le Convenzioni de L'Aja del 1899 e del 1907 non erano riuscite ad impedire, cercando di giustificare i danni cagionati a titolo di rappresaglia al patrimonio culturale nemico proprio in forza del principio della 'necessità militare'⁸⁶.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ La mancanza di ogni espresso riferimento all'obbligo di restituzione dei beni di sicura identificazione, oggetto di appropriazione e trasferimento illeciti nel corso dei conflitti, troverebbe, invece, la sua ragion d'essere nella circostanza che, già allora, il principio fosse largamente accolto nelle prassi degli stati. Così M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 88. Seppure non in termini chiaramente espressi è stato, invece, adombrato il concetto di responsabilità penale individuale dell'autore della violazione delle norme stabilite (art. 56, comma 2, del Regolamento annesso alla II Convenzione del 1899 e alla IV Convenzione del 1907), che sarà poi adottato chiaramente dal diritto internazionale successivo. Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 16, secondo la quale parte della dottrina ritiene che «tale responsabilità per i crimini sia implicitamente stabilita in considerazione della natura e degli scopi della stessa Convenzione».

⁸⁵ Sul punto si veda approfonditamente R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 35-41 e C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 69-70.

⁸⁶ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 8, in cui l'Autrice evidenzia che dopo il 1914 l'uso di nuove tecniche militari ha comportato spesso un regresso nel processo di umanizzazione dei conflitti armati prima delineato. Le esigenze belliche hanno finito per prevalere su ogni forma di rispetto che con il tempo, e tra grandi difficoltà, si erano imposte a livello internazionale. Ciò ha portato all'elaborazione della 'Kriegsraison' da parte della Germania durante il primo conflitto mondiale, in base alla quale la necessità militare, in senso autorizzativo, prescindeva da qualsiasi regola umanitaria. Tale principio conosciuto, dunque, nella prassi militare tedesca, è stato poi applicato anche nel corso del secondo conflitto mondiale. Sul punto si vedano altresì S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 19; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict : commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., p. 14; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 35-39; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 23-24; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 88-89; G. Venturini, *La necessità militare e la protezione dei beni culturali*, cit., pp. 319-324; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto*

Sin da subito, tuttavia, la comunità internazionale reagì evidenziando l'illegittimità delle forme di rappresaglia realizzate nel corso del primo conflitto mondiale, prive del requisito indispensabile della proporzionalità⁸⁷. In particolare, nell'aprile 1918, prima ancora della fine delle ostilità, la Società Olandese di Archeologia redasse un rapporto in cui veniva sottolineato come la distruzione di oggetti culturali avesse un impatto non soltanto sui proprietari degli stessi, ma sull'umanità nella sua interezza⁸⁸. Il rapporto raccomandava di predisporre un piano di tutela del patrimonio culturale internazionale attraverso la realizzazione, da parte di apposito ufficio, di un inventario pubblico generale dei monumenti e degli edifici destinati a fungere da 'contenitori', in quanto capaci di garantire la custodia di beni mobili (opere d'arte) ritenuti inattaccabili, purché non adibiti ad usi militari. Inoltre, veniva introdotta l'idea di rendere neutrali interi centri storici di particolare pregio, la cui conservazione andava oltre i singoli interessi nazionali. L'*iter* approvativo di tale rapporto, presentato al Ministero degli Affari Esteri olandese e a tutte le analoghe associazioni di altri stati, fu, tuttavia, interrotto nel 1919.

Nei successivi trattati conclusi al termine della Conferenza di Pace del 1919 fu poi riconfermata la norma in base alla quale i beni culturali predati dovevano essere restituiti allo stato di provenienza⁸⁹ (anche se in seguito la concreta esecuzione di tali trattati incontrò, spesso, resistenze da parte dei paesi interessati)⁹⁰.

internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità, cit., pp. 2-9 e M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 336, ove si richiama la posizione sulla necessità militare di F. Von Liszt, *Das Völkerrecht systematisch dargestellt*, Berlin, 1925, p. 478, che arriva a sostenere che «non avrebbe avuto senso preoccuparsi di opere create dalla mano dell'uomo (*Kunstwerk aus menschlicher Hand*) laddove era in gioco l'opera d'arte costituita dalla vita dell'uomo (*Kunstwerk des menschlichen Lebens*)».

⁸⁷ Cfr. G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 289; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 39; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 83-84; F. Maniscalco, *Ius praedae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p. 16; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 24 e 71; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict : commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., p. 14.

⁸⁸ Cfr., in particolare, A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 256-257; R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 45; ID., *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 41-43; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 70-71; G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., p. 62.

⁸⁹ Cfr. D. Favero, *Lo sviluppo dello jus belli in materia di restituzione dei beni culturali trafugati nel corso di conflitti armati*, in *Archeomafie*, V-VI, 2013, pp. 58-79; M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 336; ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 78; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 89; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 39-51; T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural properties*, cit., pp. 6-7; M. Frulli, *International Criminal Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 102 e Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 979.

⁹⁰ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 91-94 e 111-113; ID., *La protezione dei beni culturali nel*

Il Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, il Trattato di Saint-Germain-en-Laye del 10 settembre 1919, il Trattato del Trianon del 4 giugno 1920, il Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 e il Trattato di Riga del 18 marzo 1921 contenevano norme che – sulla base di un principio di reciprocità tra vincitori e vinti – imponevano obblighi di reintegrazione dei patrimoni artistici dei paesi vincitori che erano stati vittime di spoliazioni e di restituzione (anche per equivalente nel caso di beni andati definitivamente perduti o distrutti) di tutti i beni di sicura identificazione oggetto di appropriazione e di trasferimento illeciti nel corso del conflitto⁹¹.

Il mancato rispetto delle regole di cui alle Convenzioni de L'Aja del 1899 e 1907 durate la prima guerra mondiale richiamò, dunque, richiamato l'attenzione sulla necessità di rafforzare il regime di tutela del patrimonio culturale durante i conflitti armati.

Tra i diversi sforzi compiuti dalla comunità internazionale tra il 1922-1923 un ruolo fondamentale venne rivestito da un interessante progetto (destinato, tuttavia, a non trovare uno sbocco in un trattato entrato in vigore) elaborato da

diritto internazionale, cit., pp. 81 ss.; ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 338-340; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 62-66. Per un esempio riguardo gli effetti derivanti dall'applicazione degli articoli di tali trattati di pace si rimanda alla pronuncia Mazzoni c. Finanze dello Stato dell'8 gennaio 1927 (in *Foro.it*, 1927, I, pp. 961 ss., con nota di M. Udina, *Sulla natura giuridica delle restituzioni di cui all'art. 184 del Trattato di St. Germain*) riguardante, in particolare, gli artt. 177-178 e 184 ss. del Trattato di St. Germain-en-Laye concluso tra l'Austria e l'Italia e il Regolamento annesso alla IV Convenzione de L'Aja del 1907 sulle leggi e sugli usi della guerra terrestre, in tema di restituzione di beni asportati ai privati durante la guerra. Preliminarmente è rilevante sottolineare che in tale occasione è stata operata una corretta distinzione tra l'obbligo di riparazione di natura risarcitoria, previsto dagli artt. 177 e 178 del Trattato in questione, e l'obbligo di restituzione, previsto dagli artt. 184, 189 e 191 del medesimo Trattato. Il Tribunale ha dichiarato che «rifiutata in via generale l'aberrante teorica prospettata durante la guerra dalla dottrina tedesca e cioè che tutti i beni dei cittadini del territorio invaso fossero *res nullius* (*Herrenlosensachen*) od altrimenti bottino di guerra, devesi invece ritenere, secondo le norme del regolamento de l'Aja del 1907 (art. 23 lettera g, h) e 46) che nella guerra terrestre la proprietà privata tanto immobiliare quanto mobiliare va rispettata e che le restrizioni a tale dovere sono soltanto le contribuzioni in denaro, le requisizioni reali o personali ed il sequestro di quanto possa servire per gli scopi di guerra, salvo l'obbligo della restituzione ed il pagamento di adeguata indennità al concludersi della pace». Il Tribunale – nell'ambito di un più generale intento di garantire la adeguata protezione al patrimonio culturale e alle opere d'arte – ha, dunque, riconosciuto all'avente diritto (nella fattispecie al soggetto provato titolare di un diritto di proprietà all'epoca della avvenuta spoliazione) la possibilità di richiedere e ottenere la restituzione dei beni, in quanto «l'apprensione non può ritenersi avvenuta che in seguito a saccheggio e, pertanto, il diritto reale del privato non può dirsi estinto, se il titolo sussiste tuttora nella sua integrità e se, con la restituzione, esso viene riservato alla libera disponibilità dell'avente diritto».

⁹¹ Cfr. G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 289; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 131-133; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 979-980; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 89-90; ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 79 ss. e ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 336-337, dove l'Autore specifica che le restituzioni disposte da alcuni dei trattati di pace sottoscritti al termine del primo conflitto mondiale miravano a ricostruire l'intero patrimonio storico-artistico nazionale e ciò implicava che numerose clausole relative alla restituzione non si limitavano ai soli beni oggetto di trafugamento o di confisca nel periodo di belligeranza, ma riguardavano anche altri beni oggetto di transazioni regolari poste in essere prima dei limiti temporali propri della durata delle ostilità, rendendo di fatto inapplicabile, in materia di restituzione di beni culturali, l'istituto della prescrizione.

una commissione internazionale riunitasi a L'Aja con l'obiettivo di individuare delle Regole per il controllo della radiotelegrafia in tempo di guerra e sulla guerra aerea. Tale progetto di regolamento era volto a garantire la massima incolumità dei monumenti di grande valore storico (art. 26) e disponeva la restrizione della libertà di azione nel corso dei bombardamenti, i quali, per essere considerati legittimi, avrebbero potuto essere diretti solo contro obiettivi militari che potessero rappresentare un chiaro vantaggio militare per lo stato belligerante (art. 24)⁹².

Fondamentale rilievo assunse successivamente l'Accordo internazionale sulla salvaguardia delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici (cosiddetto 'Patto Roerich')⁹³, concluso nel 1935 a Washington tra ventuno stati appartenenti all'Unione Pan-Americana e che rappresenta l'unico esempio di accordo, avente valore vincolato, sulla protezione dei beni culturali concluso fra le due guerre⁹⁴.

Il Preambolo del Patto Roerich prevedeva l'obbligo di tutte le nazioni di promuovere l'avanzamento delle arti nell'interesse comune dell'intera l'umanità e definiva, quale suo obiettivo, la conservazione, in ogni tempo, dei beni culturali quali tesoro culturale dei popoli. Esso prevedeva, all'art. 1, che i monumenti storici, i musei, le istituzioni artistiche e culturali dovessero essere considerati come neutrali e perciò rispettati e protetti dalle parti belligeranti e che i beni culturali mobili dovessero essere tutelati se situati in edifici protetti, in quanto

⁹² Sul punto cfr. R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 44-51; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954*, cit., pp. 14-16; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 71; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 84-85; F. Maniscalco, *Ius praedae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p. 16 e A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 24-26 e 71; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., p. 257 e R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 45.

⁹³ *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments* (Roerich Pact), 1935. Tale accordo ha preso il nome da Nicolas Roerich, presidente onorario del Roerich Museum di New York, al quale può riferirsi tale iniziativa. Sul punto cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 81-82; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 71-72; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 85; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 26-27; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954*, cit., pp. 16-18; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 51-52; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 131-133; T. Kono-S. Wrbka, *Cultural Heritage Protection: A Story of Several Beginnings—or: The Pre-UNESCO Period*, cit., pp. 10-16; S.M. Spitra, *Civilisation, Protection, Restitution: A Critical History of International Cultural Heritage Law in the 19th and 20th Century*, cit., pp. 338-340; F. Francioni, *La protezione internazionale dei beni culturali: un diritto consuetudinario in formazione?*, cit., p. 9; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 289; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 18; T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural properties*, cit., p. 8; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 267-268 e R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 45.

⁹⁴ Cfr. M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 85; F. Maniscalco, *Ius praedae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., pp. 16-17; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 26-27 e 71-72.

patrimonio della cultura dei popoli. In tale patto veniva sancito che l'Unione Pan-Americana dovesse ricevere, da ciascuno stato, un inventario dei monumenti pubblici o privati destinati a beneficiare della speciale protezione accordata dal Patto, protezione che non era limitata in caso di sussistenza della necessità militare, ma della quale, naturalmente, era prevista la cessazione in caso di uso del bene a fini militari⁹⁵.

La svolta verso un approccio più incisivo e attento ai problemi specifici della tutela dei beni culturali mobili vi ebbe con l'iniziativa dell'*Office International des Musées* del 1938 (su sollecitazione della Società delle Nazioni) che, pur essendo rimasta solo un progetto di Convenzione internazionale per la protezione degli edifici storici e delle opere d'arte contro le distruzioni della guerra⁹⁶ (il cui *iter* fu interrotto dallo scoppio della seconda guerra mondiale), è ritenuta una delle più rilevanti, sia per i propositi che ne erano alla base sia per l'importanza dei contenuti, che anticipano emblematicamente i successivi strumenti convenzionali⁹⁷.

L'intento che animava l'intero progetto era quello di conciliare le esigenze della guerra con la tutela dei monumenti e delle opere d'arte da essa minacciate perseguita dimostrando, sulla base di criteri di concretezza e praticità, che non vi fossero reali vantaggi e rilevanti interessi militari derivanti dalla loro distruzione⁹⁸.

L'art. 1 poneva in capo agli stati un preciso obbligo di conservare il proprio patrimonio mediante l'organizzazione della difesa di monumenti e opere d'arte, fin dal tempo di pace, contro i prevedibili effetti della guerra, sul presupposto che la perdita di tali beni costituisse sempre un impoverimento spirituale e un danno per l'intera comunità internazionale. Il regime di protezione e conservazione così delineato comprendeva, all'art. 4, non soltanto beni mobili, opere d'arte o di interesse storico, ma anche beni immobili, monumenti o gruppi di monumenti, nei confronti dei quali era imposto il divieto di qualsiasi atto di ostilità. In relazione alla tutela da assicurare a questi ultimi, il progetto invitava i singoli stati alla conclusione di accordi bilaterali volti a garantire una protezione più estesa a monumenti ritenuti di particolare importanza per l'intera comunità internazionale (artt. 5 e 6).

Infine, con riguardo a beni mobili, opere d'arte o di interesse storico era previsto altresì che, in caso di conflitto armato internazionale o interno, ciascuno stato potesse provvedere al trasferimento temporaneo all'estero degli stessi beni,

⁹⁵ Cfr. Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 18 e R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 51 ss.

⁹⁶ *La protection des monuments et objets historiques et artistiques contre les destructions de la guerre*, 1939.

⁹⁷ Cfr. C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 72-73; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 85-88; F. Maniscalco, *Ius praedae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p. 16; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 27-28 e 71; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 289; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 268-271 e R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 53-61.

⁹⁸ A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., p. 28.

ossia in luoghi più sicuri, lontani dal teatro delle operazioni belliche e in appositi rifugi (art. 10).

Nonostante il costante impegno della comunità internazionale nel mantenere alta l'attenzione sul tema della tutela del patrimonio culturale nel corso dei conflitti armati, la politica deliberata e programmata di saccheggio, confisca e furto di opere d'arte nei territori militarmente occupati durante i tragici anni della seconda guerra mondiale⁹⁹ rappresentò una nuova palese violazione delle norme generalmente accettate del diritto internazionale bellico e, in particolare, degli artt. 46 e 56 della IV Convenzione de l'Aja del 1907¹⁰⁰.

Sin da subito, tuttavia, gli stati coinvolti nel conflitto rilevarono la necessità di proteggere i beni culturali da parte delle forze militari. Sono state, dunque, create unità speciali che agivano con il supporto di professionisti del settore per la messa in sicurezza di monumenti e opere d'arte e il recupero di beni culturali già confiscati dalle forze occupanti. Noti sono gli sforzi compiuti su tale fronte dagli

⁹⁹ Sulle operazioni militari condotte nel corso della seconda guerra mondiale e i devastanti effetti delle stesse si rimanda diffusamente a R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 61-77 e 80-87 e C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 73-76. È nota la politica tedesca in base alla quale le truppe naziste, sotto il comando dell'unità ERR - *Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg* (creata il 17 luglio 1940 da Alfred Rosenberg) dovevano procedere ad una spoliazione sistematica dei beni culturali dei territori occupati, espressione della supremazia culturale e politica che la Germania nazista intendeva sfoggiare a livello internazionale, ma in parte anche finalizzata ad assecondare la passione per il collezionismo di Adolf Hitler e Hermann Göring e a realizzare il progetto di costituire un *Führermuseum* a Linz, che avrebbe dovuto contenere la più grande esposizione di arte europea. Cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., p. 83; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 18-19; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 88 e 90-01; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954*, cit., p. 20; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 61-91; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 19; D. Chappell-S. Hufnagel, *The Gurlitt Case: German and International Responses to ownership Rights in Looting Cases*, in J.D. Kila-M. Balcells (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, cit., pp. 221 ss.; T.D. Bazley, *Crimes of the art world*, Praeger Pub Text, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2010, pp. 83-92; M.J. Kurtz, *America and the Return of Nazi Contraband: The Recovery of Europe's Cultural Treasures*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006; M.A. Renold, *International Tools: return, Restitution and Beyond*, in S. Mancorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., pp. 129-130, nota 8; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 19; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., pp. 55-56. Uno dei paesi più colpiti dall'attività di saccheggio capillare dell'ERR è stato proprio l'Italia, sotto il benevolo assenso delle autorità italiane. In Italia si è occupato delle opere d'arte trafugate in Germania nel corso del secondo conflitto mondiale il ministro plenipotenziario Rodolfo Siviero, capo dell'apposito ufficio creato presso il Ministero degli Affari Esteri per la restituzione delle opere d'arte. Sul punto si rimanda a R. Siviero (a cura di), *Seconda mostra nazionale delle opere d'arte recuperate in Germania*, Sansoni, Firenze, 1950; ID., *L'arte e il nazismo: esodo e ritorno delle opere d'arte italiane, 1938-1963*, Cantini, Firenze, 1984. Si vedano altresì i cataloghi delle mostre organizzate nel 1947 a Roma (Ministero della Pubblica Istruzione, *Mostra delle opere d'arte recuperate in Germania*, Roma 1947) e nel 1984 a Firenze (R. Siviero-B. Paolozzi Strozzi-F. Scalia, *L'opera ritrovata: omaggio a Rodolfo Siviero*, Cantini, Firenze, 1984). Si rimanda ai lavori del Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali, ricostituito nel 2020 (<https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM%2017%20ludio%20Gruppo%20di%20lavoro%20sui%20beni%20sottratti%20agli%20ebrei-imported-100654.pdf>).

¹⁰⁰ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 94.

Stati Uniti, che hanno istituito la Commissione Roberts e il programma militare *Monuments, Fine Arts and Archives* (MFA&A) nel 1943¹⁰¹.

Le basi legali per le azioni di restituzione dei beni culturali saccheggiati durante il secondo conflitto mondiale furono poste il 5 gennaio 1943 a Londra, con l'adozione da parte delle diciotto Potenze alleate della *Inter-Allied Declaration against Acts of Dispossession committed in Territories under Enemy Occupation or Control*, con la quale furono poste le basi per poter dichiarare nulli e invalidare, alla fine delle ostilità, tutti gli atti di trasferimento – sia viziati da comportamenti illeciti sia, in apparenza, legittimi – di beni (anche culturali), conclusi, durante le ostilità, nei territori occupati dalla Germania nazista e dalle Potenze ad essa alleate¹⁰².

L'8 agosto 1945 le Potenze alleate (Francia, Unione Sovietica, Regno Unito e Stati Uniti) firmarono a Londra l'*Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*, con il quale venne adottata anche la *Charter of the International Military Tribunal*, istitutiva del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga per i crimini di guerra¹⁰³.

I criminali di guerra nazisti furono condannati dal Tribunale di Norimberga per le atrocità commesse, tra cui atti di persecuzione e di distruzione del patrimonio culturale, con l'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In particolare, l'art. 6, lett. b), dello Statuto del Tribunale sanciva che il «saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione arbitraria delle città, dei paesi o villaggi, o la devastazione non giustificata da esigenze militari» assurgevano al rango di crimine di guerra, fonte di responsabilità penale personale¹⁰⁴. Nonostante la predetta disposizione non elencasse espressamente

¹⁰¹ Cfr. Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 980-981; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 77-80; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 74-75. In tema si rimanda a R.M. Edsel-B. Witter, *Monuments men Sperling & Kupfer*, Milano, 2013; K. Freeman, *Saving Civilization: The "Monuments Men" in History and Memory*, in *Journal of Women's History*, Vol. 33 No. 2, 2021, pp. 85-110.

¹⁰² I successivi accordi internazionali e domestici hanno seguito questa interpretazione ampia di 'atti di trasferimento dei beni'. In particolare, la Convenzione sulle relazioni tra le tre Potenze vincitrici e la Repubblica federale di Germania, conclusa a Bonn il 26 maggio 1952 (consultabile al seguente link <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v07p1/ch1subch3>), ha chiarito ulteriormente la portata di tale interpretazione, includendovi anche atti conclusi con forza e costrizione (con o senza violenza) e altre forme di furti, requisizioni o espropri (art. 1). Secondo la Convenzione di Bonn i beni culturali acquisiti mediante donazione sarebbero soggetti a restituzione ove la donazione sia stata indotta mediante costrizione o abuso di potere. Cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 81-82; D. Favero, *Lo sviluppo dello jus belli in materia di restituzione dei beni culturali trafugati nel corso di conflitti armati*, cit., p. 65; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954*, cit., p. 20; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 94-95; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 131-133; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 981-983; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 82.

¹⁰³ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 19.

¹⁰⁴ Cfr. C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 75-76; M. Politi-F. Gioia, *La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela*

tra i crimini di guerra la distruzione o il saccheggio dei beni culturali, i giudici del Tribunale di Norimberga affermarono che le operazioni di saccheggio di beni culturali e opere d'arte non erano basate su alcuna giustificazione o necessità militare ed erano state, dunque, condotte in violazione dell'art. 56 delle Convenzioni de L'Aja del 1899 e 1907, disposizione basata su principi di diritto internazionale consuetudinario riconosciuti da tutte le nazionali civilizzate¹⁰⁵. I processi di Norimberga hanno, dunque, rappresentato la prima applicazione concreta a livello internazionale della protezione dei beni culturali¹⁰⁶.

dei beni culturali in tempo di conflitto armato, cit., p. 200; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 20; G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., p. 62; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 131-133; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 88-91; M. Frulli, *International Criminal Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 102 e 110 ss.; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 983; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., p. 85. I giudici del Tribunale di Norimberga si sono altresì pronunciati sugli atti di requisizione e di saccheggio di oggetti d'arte commessi dagli ufficiali nazisti durante le ostilità, inquadrandoli, appunto, come crimini di guerra. Per riportare un esempio a tal riguardo, il Tribunale di Norimberga, nella sentenza del 30 settembre 1946, ha riconosciuto Alfred Rosenberg colpevole di numerosi crimini di guerra e contro l'umanità, in particolare, per organizzato il saccheggio sistematico di proprietà pubbliche e private nei paesi invasi dalla Germania e il sequestro di tesori d'arte e collezioni da musei e biblioteche. Il testo della decisione è stato pubblicato in *American Journal of International Law*, 1947, pp. 286 ss. Allo stesso modo, i giudici hanno dichiarato Julius Streicher colpevole di crimini contro l'umanità per aver ordinato la distruzione della Sinagoga di Norimberga nel 1938. Cfr. a riguardo i volumi *The Trial of German Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 - 1 October 1946, Nuremberg, 1947* (consultabili al seguente link <https://www.loc.gov/collections/military-legal-resources/?q=The+Trial+of+German+Major+War+Criminals+before+>) e gli atti dei procedimenti *The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, Part 22 (22nd August, 1946 to 1st October, 1946)* (consultabili al seguente link https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement).

¹⁰⁵ Cfr. Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., pp. 131-133.

¹⁰⁶ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 19-23, in cui l'Autrice precisa che anche la giurisprudenza del Tribunale di Norimberga ha applicato la categoria della necessità militare in alcune decisioni nella sua originaria accezione autorizzativa, quale principio attraverso il quale la potenza occupante poteva adottare le misure necessarie per facilitare la riuscita delle proprie operazioni militari. La Corte «pur riconoscendo che la devastazione era proibita dalle Regole dell'Aja e in molti casi non era giustificata dalla necessità militare in senso stretto, ha evidenziato la difficoltà di accertare tale *defence*, in quanto i comandanti si trovavano ad agire in situazioni di pericolo in cui occorreva decidere velocemente». Veniva affermato così che per dichiarare con sicurezza che le operazioni di distruzione o saccheggio non erano giustificate dalla necessità militare occorreva fornire prove dettagliate della natura operativa e tattica delle operazioni stesse. In diversi casi la Corte ha, quindi, concluso ritenendo che le prove a sua disposizione non erano sufficienti per affermare la colpevolezza degli accusati di devastazione o di saccheggio, dichiarando che normalmente il sequestro dei beni era da ritenere legittimo nei territori occupati nei limiti consentiti dalla necessità militare. Così nel caso *US v. Wilhelm von List (The Hostage Case)*, 8 July 1947-19 February 1948, Case VII, in *TWC*, Vol. XI e in *Law Reports of Trials of War Criminals*, Vol. VII, 1950, pp. 1253-1254, il Tribunale «non sembra considerare in sé illegale la volontaria distruzione di beni o il saccheggio nei territori occupati (pur precisando che la distruzione fine a sé stessa rappresenta sempre una violazione della legge internazionale), ma piuttosto giudica tali condotte illecite solo se non sono collegate con alcuna necessità militare», richiamando l'applicazione del principio della cosiddetta *Kriegsraison*, «per cui non si considera la condotta vietata illegale salvo che si accerti che era giustificata dalla necessità militare, ma

Riguardo il contenuto dei Trattati di pace successivi al secondo conflitto mondiale, richiamandosi alla *ratio* della Dichiarazione di Londra del 1943, ogni trattato di pace sottoscritto a Parigi nel 1947 con le Potenze dell'Asse conteneva un generalizzato obbligo di restituzione di tutti i beni culturali pubblici e privati identificabili che fossero stati sottratti con la violenza o la costrizione ed illecitamente trasferiti, durante il periodo bellico, dal territorio di una delle nazioni occupate da parte di una qualunque delle Potenze dell'Asse¹⁰⁷, senza riguardo agli eventuali successivi negozi di trasferimento a qualsiasi titolo dei beni medesimi a favore di terzi, che, pertanto, dovevano essere considerati privi di efficacia¹⁰⁸.

Al fine di assicurare il ristabilimento dello *status quo ante* mediante la restituzione al legittimo proprietario dei beni culturali che gli erano stati sottratti, le norme dei trattati di pace in questione imposero una serie di condotte complementari, quali l'assistenza per il ritrovamento delle proprietà sottratte, eventuali accertamenti diretti all'identificazione delle stesse, l'adozione di misure atte a invalidare eventuali negozi giuridici successivi dei quali i beni sottratti fossero stati oggetto, anche attraverso l'imposizione di rilevanti limiti alla circolazione dei beni in questione, determinando in alcuni casi

piuttosto la condotta criminale si considera giustificata salvo la rigorosa prova del contrario». Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 23.

¹⁰⁷ Sulla base di richieste presentate da parte dello stato interessato, secondo la radicata convinzione che le norme internazionali pattizie si rivolgono direttamente ed esclusivamente agli Stati firmatari, vincolando solo questi ultimi. In tal senso M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 119-120. Con riguardo alla questione della legittimazione passiva in relazione all'obbligo in esame, lo stesso art. 75 del Trattato di pace con l'Italia stabilisce, al paragrafo 6, che le richieste di restituzione dovevano essere presentate dal Governo del Paese richiedente al Governo italiano. Pertanto, in base al tenore letterale delle norme pattizie e alla loro interpretazione sembrerebbe corretto limitare gli effetti degli obblighi di restituzione alla sola sfera pubblicistica. Tuttavia, la prassi degli stati e dei tribunali interni, nel corso degli anni, ha fatto emergere una possibilità di legittimazione del privato cittadino, proprietario del bene oggetto di spoliazione, ad agire *iure proprio* per rivendicare il suo diritto di proprietà e ottenere la restituzione del bene. Cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 82-83; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 119-121 e P. Gerstenblith, *Archaeology in the Context of War: Legal Frameworks for Protecting Cultural Heritage during Armed Conflict*, cit., pp. 20-21.

¹⁰⁸ Per riportare un esempio, il Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 prevedeva, all'art. 75 n. 9, la restituzione degli oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e prevedeva anche che ove, in casi specifici, fosse impossibile effettuare la restituzione di tali oggetti, come nel caso particolare in cui i beni culturali rimossi fossero andati smarriti o distrutti, tale restituzione dovesse avere luogo tramite equivalente, ammettendo la consegna di oggetti della stessa natura e di valore approssimativo equivalente a quello degli oggetti sottratti. Cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 82-83; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 289 e M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 89-93 e 95-96; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 95-96; ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 341-342 e A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., p. 61.

l'inapplicabilità delle norme interne in tema di effetti del possesso di buona fede o dell'usucapione¹⁰⁹.

È stato, tuttavia, evidenziato come, nella pratica, la Dichiarazione di Londra del 1943 non abbia consentito alle Potenze Alleate di raggiungere gli obiettivi prefissati, rivelatisi troppo ambiziosi, risultando concretamente difficile ricostruire tutte le transazioni concernenti opere d'arte concluse durante il periodo nazista¹¹⁰.

I tragici eventi della seconda guerra mondiale hanno, dunque, messo nuovamente in luce l'inefficacia degli strumenti internazionali fino a quel momento adottati. Agli stessi deve però riconoscersi anche un ruolo fondamentale nella costruzione della coscienza sociale e nella mobilitazione politica che, a partire dalla metà del XX secolo, hanno condotto all'affermazione dei principi di solidarietà e giustizia sociale, ritenuti principi fondamentali per la salvaguardia dei diritti umani (tra cui rientrano anche il diritto 'alla cultura' riconosciuto a ogni persona e il diritto all'identità storica e culturale di ogni popolo)¹¹¹.

Soltanto a seguito delle rilevanti perdite che hanno caratterizzato il secondo conflitto mondiale, infatti, è maturata una più solida consapevolezza da parte della comunità internazionale della necessità di elaborare strumenti permanenti

¹⁰⁹ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 97. Riguardo la particolare situazione della Germania, «affermare che un bene trafugato dalle truppe naziste doveva essere restituito, dichiarando nulli eventuali negozi giuridici da esso occasionati, equivaleva a porlo *extra commercium*, il che non è privo di conseguenze, specialmente nell'ordinamento italiano, dove l'ordinaria applicazione delle norme codicistiche disciplinanti l'acquisto di buona fede di beni mobili e l'usucapione avrebbe portato a risultati inconciliabili con i principi promananti dai trattati di pace». Così M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 342-343. In concomitanza con la stipulazione degli accordi di pace di Parigi furono, dunque, varati in Italia due decreti contenenti disposizioni specifiche circa i beni razziati dalle truppe naziste. Il primo, il D.Lgs. Lgt. n. 601/1946, recante "Norme per il recupero delle opere sottratte dalla Germania durante la guerra", sanzionava penalmente l'omessa consegna alle autorità italiane delle opere artistiche o bibliografiche possedute durante la guerra da organi dello Stato tedesco o suoi cittadini. Il secondo, il D.Lgs. n. 896/1948, recante "Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi", disciplinava, invece, la restituzione dei beni fuoriusciti dal territorio italiano dopo il 25 luglio 1943 ai legittimi proprietari, nonché originari detentori. L'obbligo incombente sullo Stato italiano di rendere a sua volta i beni sottratti con violenza o costrizione dal territorio di uno dei Paesi coinvolti nel conflitto era sancito nell'art. 75, paragrafo 2, del Trattato di pace con l'Italia, il quale stabiliva che «l'obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti con la violenza o la costrizione dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell'Asse, qualunque siano stati i successivi negozi mediante i quali l'attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso». Cfr. sul punto M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 97-98; D. Favero, *Lo sviluppo dello jus belli in materia di restituzione dei beni culturali trafugati nel corso di conflitti armati*, cit., pp. 65-66; M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 343 e ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 89-90.

¹¹⁰ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 114-115; T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural properties*, cit., pp. 8-9.

¹¹¹ Cfr. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 27: «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico e tecnologico». Si vedano sul punto S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 23; F. Francioni, *Culture, Heritage and Human Rights: An Introduction*, in F. Francioni- M. Scheinin (eds.), *Cultural Human Rights*, Koninklijke Brill, The Netherlands, 2008, p. 8.

ed adeguati di prevenzione e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di conflitti armati¹¹², che ha condotto all'elaborazione della Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

2.1. La Convenzione de L'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Nell'immediato dopoguerra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, da cui l'acronimo UNESCO)¹¹³ ha svolto un ruolo fondamentale nel percorso verso la predisposizione di un sistema organizzato diretto alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

L'intervento dell'UNESCO ha condotto alla convocazione di una Conferenza diplomatica a L'Aja nel 1954, al termine della quale, il 14 maggio 1954, è stato adottato il testo della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato¹¹⁴.

¹¹² Cfr. S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 19; A.F. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, cit., p. 30; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 7-8.

¹¹³ Cfr. F. Cunsolo, *UNESCO: struttura, competenze e funzionamento*, in E. Baroncini (a cura di), *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, Università di Bologna, Bologna, 2019, pp. 3-23; L.V. Prott, *Unesco international framework for the protection of the cultural heritage*, in J.A.R. Nafziger-A.M. Nicgorski, *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2009, pp. 257 ss.; A.F. Vrdoljak-L. Meskell, *Intellectual Cooperation Organisation, Unesco, And The Culture Conventions*, in F. Francioni-A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, cit., pp. 24-26.

¹¹⁴ *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention*, sottoscritta a L'Aja il 14 maggio 1954 e in vigore dal 7 agosto 1956. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con L. 7 febbraio 1958, n. 279, ed è entrata in vigore il 7 agosto 1958. Sul punto si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 78 ss.; J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., pp. 4-5; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 984 ss.; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 25-27; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 153; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 223-225; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 25-41; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., pp. 289-90; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 98-101; ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 95; ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., pp. 343-344; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 76, 78 e ss.; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 30-37, 39-40 e 72-77; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 19 ss.; F. Marrella, *Proprietà e possesso di beni mobili di interesse culturale nel diritto internazionale privato italiano*, in ID. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, CEDAM, Padova, 2006, pp. 145 ss. In generale sul documento convenzionale oggetto di trattazione si vedano altresì K. Chamberlain, *War and cultural heritage: an analysis of the 1954 Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its two protocols*, Institute of Art and Law, Leicester, 2013; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in*

La Convenzione costituisce il primo strumento giuridico internazionale vincolante in materia, di applicazione potenzialmente universale, dedicato interamente ed esclusivamente alla disciplina delle modalità di protezione dei beni culturali prima, durante e a seguito delle operazioni belliche¹¹⁵.

L'adozione della Convenzione – nel ricordo ancora fortemente vivo dell'«abominio genocidiario [...] del Terzo Reich»¹¹⁶ – ha rappresentato il compimento del processo di formazione delle norme di diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato per la protezione del patrimonio culturale, nell'ottica di «assolvere una funzione di armonizzazione e di completamento con i trattati già in vigore»¹¹⁷.

La principale innovazione introdotta con la Convenzione de L'Aja del 1954 rispetto ai precedenti testi convenzionali è sicuramente rappresentata dall'utilizzo, per la prima volta in ambito internazionale, dell'espressione 'bene culturale' ('*cultural property*').

The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection, cit., pp. 21-24; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 92-195; ID. (2007), *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 3 ss.; ID., *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., pp. 46 ss.; G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., pp. 62-63; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 482-488; ID., *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., pp. 17-18; A. Catelani, *Le convenzioni internazionali sui beni culturali*, in A. Catelani-S. Cattaneo (a cura di), *I beni e le attività culturali*, CEDAM, Padova, 2002, pp. 284 ss.; J.D. Kila, *Heritage under siege: military implementation of cultural property protection following the 1954 Hague convention*, Brill, Leiden-Boston, 2012; M. Brocca, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Aedon*, n. 3/2001 (consultabile al seguente link <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/3/brocca.htm>); A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 7-8; T. Kono-S. Wrbka, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)*, in T. Kono, (ed.), *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, cit., pp. 16 ss.; Z. Yadong, *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, cit., p. 133; G. Venturini, *International Law and Intentional Destruction of Cultural Heritage*, in S. Pinton-L. Zagato (eds.), *Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017*, Edizioni Cà Foscari, Venezia, 2017, pp. 105-106; G.M. Roversi Monaco, *L'evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell'Aja del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, in E. Baroncini (a cura di), *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, cit., pp. 27 ss.; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 266-267; 271 ss. E L.V. Prott, *Unesco international framework for the protection of the cultural heritage*, cit., pp. 257-261; A.F. Vrdoljak-L. Meskill, *Intellectual Cooperation Organisation, Unesco, And The Culture Conventions*, cit., pp. 27-29; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, in A.F. Vrdoljak- F. Francioni (eds.), *The illicit traffic of cultural objects in the Mediterranean*, European University Institute Working Papers, San Domenico di Fiesole, 2009/9, pp. 7-8 e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 21 ss.

¹¹⁵ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 78.

¹¹⁶ Così S. Manacorda-A. Visconti, *Beni culturali e sistema penale*, cit., p. X.

¹¹⁷ In tal senso M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 96, in cui l'Autore afferma che l'obiettivo di elaborare un testo convenzionale specifico, volto a disciplinare compiutamente l'intera materia della tutela dei beni culturali in tempo di guerra, non ha comportato affatto l'abolizione del forte legame sussistente con i testi convenzionali precedenti, né con i principali progetti predisposti tra le due guerre. Cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 81-82.

La Convenzione è, infatti, diretta alla protezione, in maniera specifica ed esclusiva, di beni culturali mobili ed immobili, così come identificati, con metodo analitico, all'art. 1¹¹⁸.

Conseguentemente, viene esclusa ogni differenziazione tra natura pubblica e privata dei beni oggetto di tutela, per lasciare il posto ad un regime di protezione concepito per i beni di grande importanza per il patrimonio culturale comune dell'umanità¹¹⁹.

Il secondo aspetto innovativo della Convenzione è costituito da una inedita estensione del suo campo di applicazione. Infatti, le regole convenzionali sono applicabili non solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo 'stato di guerra' in senso tecnico¹²⁰, ma in qualunque caso di conflitto armato, nonché nei casi di occupazione bellica, anche solo parziale, di un territorio di uno Stato firmatario, anche se l'occupazione non ha incontrato resistenza armata (art. 18, paragrafi 1 e 2). Inoltre, la Convenzione contiene una disposizione (art. 19) che rende

¹¹⁸ L'art. 1 (rubricato "Definizione dei beni culturali"), recita: For the purposes of the present Convention, the term 'cultural property' shall cover, irrespective of origin or ownership:

(a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;

(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a);

(c) centers containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as 'centers containing monuments'.

¹¹⁹ Cfr. J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., p. 14; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 31-32; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 20-21; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 27-31; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 78-79; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 26; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; F. Maniscalco, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p. 15; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 984; R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., pp. 46-47 e 60-62; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 85-86; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 80-81 e 98; ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344 e ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 97-98 e 105, dove si sottolinea che la Convenzione fornisce per la prima volta una definizione unitaria e pure sufficientemente rappresentativa di 'beni culturali'. Le precedenti Convenzioni, invece, non avevano individuato una nozione onnicomprensiva di 'bene culturale' e, sulla scia dei precedenti accordi di pace, si erano limitate a fare riferimento ad espressioni più restrittive quali 'edifici dedicati all'arte e alla scienza', 'monumenti storici', 'opere dell'arte e della scienza', seguendo un approccio meramente elencativo dei beni oggetto di protezione. Per alcune considerazioni sui limiti della definizione di 'beni culturali' espressa nella Convenzione si veda specificamente A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 29-31, ove l'Autrice sottolinea che la Convenzione non appresta, di fatto, una tutela a tutti i beni culturali, «ma solo a quelli di "grande importanza", sulla base di una valutazione che rischia di essere soggettiva e non collegata a criteri oggettivi».

¹²⁰ Ossia anche nel caso di conflitti non riconosciuti da una delle parti combattenti.

applicabili alcune regole ivi contenute – quali quelle relative al rispetto dei beni culturali, e in particolare, al divieto di rendere i beni culturali oggetto di atti di ostilità, di furto, saccheggio, sottrazione, di atti di vandalismo, anche a titolo di rappresaglia, e al divieto di utilizzarli per scopi che potrebbero esporli alla distruzione in caso di guerra, secondo il disposto degli artt. 4 e 16 – anche in caso di conflitto armato non internazionale e, dunque, nel caso di conflitti solo interni, senza porre alcuna limitazione relativamente alla soglia minima di tali conflitti¹²¹.

La Convenzione ripudia espressamente la clausola ‘*si omnes*’ (verosimilmente già superata dall’evoluzione del diritto internazionale consuetudinario). Secondo l’art. 18, paragrafo 3, le Potenze parti della Convenzione restano vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci anche qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte della Convenzione. Inoltre, le Potenze parti della Convenzione restano vincolate dalla stessa anche nei riguardi della Parte belligerante ove questa dichiara di accettare le disposizioni convenzionali ad essa applicabili.

Ne deriva una forte e sicura testimonianza della volontà di garantire la massima estensione possibile al regime di protezione ivi previsto¹²² e ciò in quanto «i principi fondamentali contenuti nella Convenzione e concernenti la tutela dei beni culturali sono considerati ormai parte del diritto consuetudinario, in modo da vincolare anche gli Stati che non sono parti contraenti»¹²³.

¹²¹ Si vedano sul punto A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 76-78; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 35; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 24; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 487; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., pp. 26-27; R. O’ Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., pp. 47-48; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 82-84 e M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 99 e 105, dove l’Autore mette in evidenza che «l’inclusione nella previsione convenzionale dei conflitti non aventi carattere internazionale si presenta sicuramente degna di nota, anche perché tali conflitti [...] oltre ad apparire nella prassi tutt’altro che quantitativamente trascurabili rispetto ai conflitti internazionali, possono essere causa di pregiudizio altrettanto grave per i beni culturali». In riferimento alla soglia minima di un conflitto armato, internazionale o interno, ai fini dell’applicazione del diritto internazionale consuetudinario e dei trattati originati in occasione di conflitti si rimanda alla sentenza del 2 ottobre 1995 della Camera d’Appello del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia nel caso *Tadic*, paragrafi 66-70, ove si sostiene che «esiste un conflitto armato ogniqualvolta vi sia un ricorso alla forza armata fra Stati oppure una violenza armata prolungata tra autorità governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi all’interno di uno Stato». Così A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati* cit., p. 78. In relazione all’estensione della disciplina in questione ai conflitti armati non internazionali si veda anche M. Sassoli, *L’estensione della disciplina della tutela dei beni culturali ai conflitti armati non internazionali*, in P. Benvenuti-R. Sapienza, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 158-165. Inoltre, si evidenzia che le predette regole possono applicarsi ai conflitti non internazionali senza che sia posta alcuna esplicita limitazione relativamente alla soglia minima dei conflitti, diversamente da quanto verrà poi disciplinato dagli artt. 1 e 16 del II Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

¹²² Cfr. A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 76; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., p. 26; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 24; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 98-99 e A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 33.

¹²³ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., p. 26.

Per ciò che concerne, più nello specifico, il regime di protezione riconosciuto dalla Convenzione si evidenzia, preliminarmente, che il Preambolo della Convenzione contiene la significativa affermazione per la quale il danneggiamento di beni culturali di grande importanza appartenenti ad un qualsiasi popolo costituisce un danno al patrimonio comune dell'intera umanità, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale. La Convenzione esprime chiaramente che la tutela e la conservazione del patrimonio culturale sono di grande importanza per tutta la popolazione mondiale e, soprattutto, sono di interesse dell'intera umanità e, pertanto, i beni culturali devono essere «tutelati per il valore intrinseco della cultura»¹²⁴. Tali convinzioni evidenziano il superamento della tradizionale visione statalistica o nazionalistica della protezione dei beni culturali e la raggiunta consapevolezza dell'esistenza di un 'patrimonio culturale comune dell'umanità'¹²⁵.

Sul piano operativo, gli Stati firmatari della Convenzione si sono posti l'obiettivo di proteggere il patrimonio culturale «*pendente bellico* mediante la configurazione di un sistema di preservazione e conservazione fisica in senso stretto»¹²⁶, soprattutto da condotte illecite di distruzione e danneggiamento¹²⁷, e l'adozione di differenti misure, ovvero di un doppio regime di salvaguardia basato sulla distinzione tra una «protezione generale» e una «protezione speciale», rispettivamente trattate nei Capitoli I (artt. 2-7) e II (artt. 8-11)¹²⁸.

La protezione generale è accordata a tutti i beni culturali che rientrano nella definizione di cui all'art. 1 della Convenzione e che possono (senza che vi sia,

¹²⁴ *Ivi*, p. 25.

¹²⁵ Cfr. S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 20; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 78-79; A.M. Maugeri *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 25; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 31 e 35; F. Maniscalco, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p. 17; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 87 ss.; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 95 e M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 96-97, dove si evidenzia che la Convenzione, riprendendo precedenti contributi ed, in particolare, i principi contenuti nel progetto dell'*Office International des Musées* del 1938, costituisce il primo esempio di norma positiva che incorpora la nozione di 'patrimonio comune dell'umanità', con effetti capaci di ricadere, anche in termini semplicemente potenziali, al di là di un sistema di protezione dei beni culturali limitato al caso di conflitto armato.

¹²⁶ Così M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 99.

¹²⁷ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 23.

¹²⁸ Cfr. M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 99-100; ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 99; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 79 ss.; ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, in P. Benvenuti-R. Sapienza, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 103-111; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 482; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; A. M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 31 e A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 32.

dunque, un obbligo specifico) essere individuati, in tempo di guerra, da un apposito segno distintivo (art. 6)¹²⁹.

Il fine precipuo di tale regime di protezione è costituito dalla tutela preventiva (salvaguardia) e dal rispetto dei beni culturali nel corso dei conflitti armati (art. 2).

In primo luogo, tale regime di protezione implica obblighi di salvaguardia consistenti in una serie di comportamenti e di misure proattive, positive e appropriate che gli Stati devono predisporre fin dal tempo di pace e, dunque, adeguatamente finalizzati a proteggere i beni dai prevedibili effetti di un eventuale futuro conflitto (art. 3)¹³⁰.

In secondo luogo, l'art. 4, paragrafo 1, impone obblighi 'negativi', ovvero di rispetto dei beni oggetto di protezione generale, ai sensi dei quali essi, i loro dispositivi di protezione e le loro immediate vicinanze non devono essere utilizzati, dallo Stato nel cui territorio tali beni si trovano, per fini militari o per scopi che potrebbero esporli a pericolo di distruzione o a danneggiamento in caso di conflitto armato avviato in qualsiasi territorio¹³¹.

I predetti beni sono anche dichiarati immuni da qualsiasi atto di deliberata o irresponsabile ostilità diretto contro di essi, anche a titolo di rappresaglia¹³² – tra cui rientrano non solo attacchi (per via terrestre, marittima o aerea), ma anche qualsiasi altra forma di demolizione dei beni¹³³ – secondo quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 4.

¹²⁹ Cfr. G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290, nota 3; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 79-80; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 31; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 99-100 e R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 48.

¹³⁰ Cfr. a riguardo A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 80; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 100; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 31; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 111 ss.; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 486 e S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 21, in cui si sottolinea che la Convenzione «non specifica materialmente la consistenza di queste misure e lo stesso criterio dell'appropriatezza risulta alquanto vago».

¹³¹ Non solo nel territorio di un'altra parte contraente, ma anche nel proprio territorio. Cfr. G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 100; ID., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 98 e 100; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 31-32; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 482; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 21-22; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 32; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 984 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 89.

¹³² Non è più possibile, quindi, giustificare un attacco diretto contro un bene culturale sulla sola base della necessità di reagire ad una precedente violazione del diritto internazionale bellico da parte del belligerante avversario per costringerlo a rispettarne le regole per il futuro.

¹³³ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 32-33 e 35; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. pp. 123-124, 126 e 134-135; C. Forrest, *International law*

Il regime di protezione sin qui delineato, tuttavia, non è assoluto, in quanto incontra il limite della ‘necessità militare imperativa’¹³⁴ (art. 4, paragrafo 2). Pertanto, sia l’obbligo di non utilizzare i beni culturali per fini militari sia l’obbligo di non commettere atti di ostilità diretti contro di essi risultano espressamente derogabili, operando la necessità militare quale giustificazione di eventuali atti di aggressione ai beni culturali. La Convenzione, dunque, vieta, in linea di principio, di attaccare un bene culturale, ma poi consente di invocare la

and the protection of cultural heritage, cit., pp. 89-90; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 80 e 82; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 22; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 33. Tale divieto di rappresaglia è assoluto, non è suscettibile di eccezione (e ciò rappresenta una novità rispetto alle Convenzioni del 1899 e del 1907) e grava su ogni Stato contraente in ipotesi occupante, anche nei casi in cui l’occupazione dovesse dirigersi verso territori di Stati non parti contraenti. Cfr. sul punto altresì F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 482; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 98 e 100; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 32; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., p. 35 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154.

¹³⁴ Così A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 32-33; F. Maniscalco, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., pp. 29-30; ID., *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 487; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 984; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 22; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 110; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., p. 33 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 90-91. In riferimento alla questione sorta riguardo la previsione o meno di una norma che prevedesse l’eccezione della necessità militare nel progetto di Convenzione e poi nel documento convenzionale si vedano R. O’ Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit. pp. 121 ss.; C. Forrest, *The Doctrine of Military Necessity and the prosecution of cultural property during armed conflicts*, in *California Western International Law Journal*, Vol. 37, No. 2, 2007, p. 207 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., pp. 33-34. In tale ultimo testo (pp. 72-73), l’Autrice precisa altresì che la necessità militare imperativa rappresenta il limite posto al sistema di protezione generale dei beni culturali previsto dalla Convenzione del 1954 (così come è previsto in relazione all’immunità accordata ai beni sottoposti a protezione speciale, la quale viene sospesa in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile). In tal caso «la necessità militare opera in senso stretto, come deroga al divieto di comportamenti offensivi nei confronti dei beni culturali, comportando un ampliamento della sfera d’azione dei belligeranti». Inoltre, «nonostante i tentativi [...] di dare alla nozione di necessità militare imperativa un’interpretazione stringente, essa rimane abbastanza vaga ed è difficile che nel contesto di una guerra la sua applicazione avvenga in maniera razionale e controllata. Nessuna Convenzione, del resto, definisce chiaramente tale nozione. Sarebbe stato preferibile [...] che la Convenzione non facesse riferimento alla necessità militare come causa di giustificazione e consentisse, tutt’al più, l’attacco nei confronti del bene utilizzato per fini militari e quindi divenuto obiettivo militare, che costituisce, in base al diritto consuetudinario, l’unico legittimo oggetto della violenza bellica; [...]». In senso conforme anche A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 83-87, dove l’Autore espone la sua opinione secondo la quale, in realtà, il compromesso operato nella Convenzione non sarebbe ottimale in quanto, da un lato, si consente espressamente di invocare la necessità militare come causa di giustificazione di comportamenti altrimenti illeciti e, dall’altro, non viene operato un collegamento diretto tra l’obbligo di non utilizzare i beni culturali per fini militari e l’obbligo di non attaccare tali beni in tempo di guerra. Un compromesso migliore, sottolinea l’Autore, e più corrispondente al diritto consuetudinario previgente, sarebbe stato quello di evitare qualsiasi espresso riferimento al principio della necessità militare, condizionando l’obbligo di non attaccare un bene culturale al fatto che il bene stesso non sia utilizzato per fini militari e come tale non rientri nella categoria degli obiettivi militari che, in base al diritto consuetudinario stesso, sarebbero gli unici obiettivi da considerare legittimo oggetto della violenza bellica.

necessità militare per derogare a tale divieto, anche a prescindere dal fatto che il bene culturale sia stato illegittimamente utilizzato dal nemico per fini militari¹³⁵.

Ai sensi dell'art. 5, inoltre, in situazioni di occupazione totale o parziale del territorio di un altro Stato la potenza occupante deve collaborare con le autorità competenti dello Stato occupato nella loro attività di salvaguardia e di conservazione dei beni culturali (art. 5, paragrafo 1); prendere le misure necessarie per la conservazione in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti quando queste non siano in grado di farlo (art. 5, paragrafo 2) e nominare un rappresentante speciale per i beni culturali nel territorio occupato (art. 2 del Regolamento allegato alla Convenzione)¹³⁶.

Considerazione particolare merita anche l'art. 7, secondo il quale le parti contraenti «si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della [...] Convenzione e ad inculcare fin dal tempo di pace nel personale delle loro forze armate uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli», predisponendo o costituendo altresì, nell'ambito delle proprie forze armate, «servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia». Tale articolo risulta espressamente finalizzato a educare e sensibilizzare gli organi militari alla tematica dei beni culturali¹³⁷.

¹³⁵ In tal caso, dunque, la necessità militare (in senso stretto) renderebbe legittime le eventuali aggressioni ai beni culturali nei casi in cui questi siano usati per scopi militari o si trovino in prossimità di obiettivi militari, in violazione del divieto sancito all'art. 4, paragrafo 1, e, in ogni caso, quando nessun'altra alternativa sia disponibile, lasciando, tuttavia, piena discrezionalità di valutazione ai militari che dovrebbero, comunque, sempre operare nel rispetto del principio di proporzionalità tra il grado del pericolo o danno al quale esporre i beni culturali e la natura dell'obiettivo militare da raggiungere. Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 33-34; C. Forrest, *The Doctrine of Military Necessity and the prosecution of cultural property during armed conflicts*, cit., p. 207; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit. pp. 122-123; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 487; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 22-23; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290 e A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 83.

¹³⁶ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 32, nota 95; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit. pp. 120 ss.; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 99 (in particolare la nota 41) e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 93-97.

¹³⁷ Così A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 33 e S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 22. Si vedano a tal riguardo altresì A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 39-40 e F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 484, dove l'Autore afferma che l'art. 7 risulta l'unica disposizione in cui sono state previste specificamente misure di ordine militare per la tutela dei beni culturali in tempo di guerra. Tale articolo si ricollega all'art. 25, ai sensi del quale «le Alti Parti contraenti s'impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano essere conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali». Tuttavia, l'Autore sottolinea che, mentre in campo civile la Convenzione resta pressoché sconosciuta, le Forze Armate degli Stati ratificanti si sono limitate a divulgare, in manuali di istruzione militare, poche indicazioni desunte dal testo convenzionale

Passando a considerare il regime di protezione speciale, *ex art. 8*, questo si aggiunge alla protezione generale ed è riservato a beni immobili specificamente individuati, costituiti da un numero ristretto di ‘rifugi’ (destinati a contenere beni mobili in caso di conflitto armato), centri monumentali e altri beni immobili ritenuti di altissima importanza, purché inseriti in un apposito registro e individuati, in tempo di guerra, da un apposito segno distintivo (il cosiddetto ‘scudo blu’). La soggezione alla protezione speciale è, dunque, determinata dall’iscrizione nel Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, tenuto presso il Direttore Generale dell’UNESCO¹³⁸ e predisposto al fine di rendere i beni in questione facilmente riconoscibili in tempo di guerra da

e con risultati deludenti. In relazione a tale articolo si veda, sempre dello stesso Autore, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., pp. 34-38.

¹³⁸ I requisiti per l’iscrizione di un bene culturale nel registro in questione sono specificati all’art. 8, paragrafo 1, della Convenzione, secondo il quale i beni che possono essere oggetto di protezione speciale devono trovarsi a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile e non devono essere usati a fini militari. Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, un rifugio per beni culturali mobili può altresì essere sotto protezione speciale, ovunque situato, purché sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possano danneggiarlo. Tuttavia, pur in difetto di tali requisiti, la protezione speciale può essere accordata ai beni *de quibus* ove lo Stato territoriale si impegni a non far uso, in caso di conflitto armato, dell’obiettivo militare situato vicino al bene culturale da proteggere (art. 8, paragrafo 5). Si vedano a riguardo A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 33 e 73; A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 104-105; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 483 e 485; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 22; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 101; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., pp. 36-38. Diversamente, i beni mobili in quanto tali non rientrano nel regime di protezione speciale, eccetto nell’ipotesi in cui siano collocati all’interno dei rifugi protetti menzionati. Così E. Greppi, *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell’Aja al Protocollo del 1999*, cit., p. 83 e R. O’ Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 134-135. Per un’analisi delle norme specificamente dedicate ai beni mobili si vedano A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 104-105 e 107; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 74-77; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 483 e S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 23. Quanto alla procedura di iscrizione dei beni oggetto di protezione speciale nel registro suddetto questa è regolata negli artt. 12 ss. del relativo Regolamento di esecuzione. Cfr. sul punto A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 87; ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 106; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 482-483 e 485; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 22-23; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 102 e A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 34. Della creazione, a seguito di circostanze impreviste, di ‘rifugi improvvisati’ *pendente bello* e della procedura volta a porre gli stessi sotto il regime di protezione speciale si occupa l’art. 11 del Regolamento di esecuzione, ove, naturalmente, l’iniziativa sia ritenuta giustificata dal Commissario generale per i beni culturali (artt. 4 e 6 del Regolamento medesimo) e non vi siano state opposizioni da parte degli Stati controinteressati. Così A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 74, nota 60, e F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 485. Cfr. anche A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., pp. 35, nota 111, e 36 e A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 106-107.

parte dei belligeranti (art. 8, paragrafo 6)¹³⁹, e dall'apposizione del segno distintivo ripetuto tre volte, al fine di distinguere tali beni da quelli sottoposti al regime di protezione ordinaria (art. 10)¹⁴⁰.

Effetto della protezione speciale è l'immunità, per cui, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, le parti contraenti si impegnano ad assicurare l'immunità dei beni sottoposti a protezione speciale, dovendosi astenere da ogni atto di ostilità verso tali beni, nonché da ogni impiego dei beni medesimi o delle loro adiacenze per fini militari¹⁴¹.

Anche tale regime di protezione non è assoluto, dal momento che sono previste due eccezioni.

In primo luogo, il regime di protezione speciale e, dunque, l'immunità di un bene, può essere derogato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, «in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile»¹⁴² e solo per il tempo in cui questa sussiste, ove venga constatata da un ufficiale di grado particolarmente elevato (un comandante di divisione o equivalente), che dovrà notificarla con sufficiente

¹³⁹ Il contrassegno deve essere conforme a quello descritto dall'art. 16, ossia deve trattarsi di «uno scudo appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea, di azzurro e bianco (uno stemma formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo turchino al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati)». Cfr. sul punto A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 34, nota 30; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 23-24; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 102 e F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 483.

¹⁴⁰ Cfr. A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 104; ID., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 80; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 482; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 34; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 99 e 102; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 97 ss. e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 35-37, dove si afferma che la dottrina ritiene che la qualifica di «grandissima importanza», ricollegata agli altri beni culturali immobili nell'art. 8, si riferisca a tutti i beni elencati, e, quindi, anche i rifugi e i centri monumentali devono rivestire quale qualifica, precisando che l'importanza dei rifugi dipende dall'importanza dei beni mobili custoditi e quella dei centri dall'importanza dei monumenti. Così E. Greppi, *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 83 e R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 134-135.

¹⁴¹ Così A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 34. Cfr. a riguardo A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 37; A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 104; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 22; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 102; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 482; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 100.

¹⁴² Si vedano G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290, nota 3; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 487; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 83; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 23; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 34; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 103, e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 37 e 72-73, in cui l'Autrice precisa che anche in tal caso si tratta di necessità militare in senso stretto.

anticipo alla parte avversaria¹⁴³, e, comunque, a prescindere dall'uso militare del bene¹⁴⁴. In tale ipotesi, la clausola della necessità militare ineluttabile si presenta come causa di giustificazione di comportamenti che sarebbero altrimenti illeciti, consentendo di derogare sia all'obbligo di non utilizzare i beni culturali per scopi militari, sia a quello di non farne oggetto di attacco¹⁴⁵.

In secondo luogo, un ulteriore motivo di deroga del regime di protezione speciale, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, è costituito dalla condotta dell'avversario, per cui nel caso in cui uno Stato violi gli obblighi di astensione imposti dalla Convenzione all'art. 9¹⁴⁶, in particolare l'obbligo di non utilizzare il bene per fini militari, verrebbe meno il dovere di rispettare gli stessi obblighi per l'altra parte. Questa, pertanto, potrà considerarsi svincolata dall'obbligo di garantire l'immunità dei beni culturali dell'avversario, ma solo dopo aver preventivamente richiesto la cessazione del comportamento illecito «entro un periodo ragionevole»¹⁴⁷.

In considerazione delle eccezioni sopra indicate, ne consegue «addirittura, una minore tutela nei confronti dei beni sotto protezione speciale, nel senso che in virtù del par. 1 dell'art. 11 si consente la perdita dell'immunità non solo nel caso di necessità militare, ma ogni qual volta il bene venga utilizzato in contrasto alle prescrizioni dell'art. 9 e, quindi, per fini militari», previsione che, per quanto legittima, non è prevista dal regime di protezione generale¹⁴⁸.

¹⁴³ Cfr. A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 34; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 103; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 23; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 83; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 37 e 73. Nel testo citato da ultimo, a pp. 37-38 si sottolinea la differenza terminologica sussistente tra la «necessità militare ineluttabile», cui fa riferimento l'art. 11, paragrafo 2, e la «necessità militare imperativa», che si ritrova nell'art. 4, paragrafo 2.

¹⁴⁴ L'art. 11, paragrafo 2, esordisce «a prescindere dal caso previsto al paragrafo primo». Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 73, nota 225, e A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 85.

¹⁴⁵ Così A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 85 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 73.

¹⁴⁶ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 37; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 23; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 34 e M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 102.

¹⁴⁷ Così G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290, nota 3; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 23; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 85-86. In relazione alla necessità di vietare in termini assoluti la possibilità di attacco contro un bene culturale o, per lo meno, di escludere la rilevanza della necessità militare al di fuori di ipotesi in cui il bene culturale sia utilizzato per fini militari, nonché di chiarire il tipo di uso militare che può giustificare l'attacco (quali migliori soluzioni per garantire una più adeguata e piena tutela dei beni culturali in tempo di guerra) si veda A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 38-39. Secondo l'Autrice «l'unica ipotesi in cui si dovrebbe legittimare l'attacco contro un bene culturale (soprattutto se sottoposto a protezione speciale) dovrebbe essere quella in cui l'attacco contro il bene culturale, usato per scopi militari, rappresenta l'unica possibilità di salvare delle vite umane».

¹⁴⁸ In tal senso A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 39 e 72-73; C. Forrest, *The Doctrine of*

Sempre a proposito della distinzione tra i due regimi di protezione, inoltre, i critici della Convenzione hanno sottolineato che, da un lato, si prevedono criteri troppo rigidi e restrittivi per poter inserire un certo bene nel Registro internazionale dei beni soggetti a protezione speciale (essendo le relative norme piuttosto complesse e poco pratiche)¹⁴⁹ e, dall'altro, che la distinzione tra protezione generale (art. 4) e protezione speciale (art. 9) non è molto significativa, essendo identico, nella sostanza, il cuore della protezione accordata ai beni culturali nei due regimi¹⁵⁰.

Infine, in relazione alla responsabilità dell'individuo autore del comportamento concretamente lesivo dei beni culturali protetti dalla Convenzione, l'art. 28 rafforza quanto già era stato previsto dalle Convenzioni del 1899 e 1907, ponendo a carico degli Stati un obbligo di prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o hanno dato l'ordine di commettere un'infrazione della Convenzione stessa¹⁵¹.

Sebbene tale disposizione sia l'unica che effettivamente presenti una qualche rilevanza dal punto di vista penale, essa risulta, peraltro, abbastanza generica, non essendo particolarmente stringente, né, in conseguenza, dotata di grande efficacia potenziale¹⁵².

Di fatto, la Convenzione prevede che la scelta della natura e della misura della pena sia demandata ai singoli Stati, lasciando aperta l'alternativa tra sanzioni disciplinari e penali nei confronti dei responsabili¹⁵³, e non prevede una diretta

Military Necessity and the Prosecution of Cultural Property during armed conflicts, cit., p. 207 e ID., *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 100.

¹⁴⁹ Così A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 87-88; ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 108; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 38; E. Greppi, *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, cit., p. 84; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 141; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 485-486 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 102.

¹⁵⁰ Così A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 87-88; ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 109-111 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 38-39 e 72-73. La distinzione tra i due regimi, quindi, non si tradurrebbe in una maggiore sicurezza dei beni oggetto di protezione speciale, bensì in una minore protezione di tutti i beni culturali. Così sempre A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 88 e ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 110-111.

¹⁵¹ Si vedano sul punto A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 35; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 40; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154 e R. O' Keefe, *Protection of Cultural Property under International Criminal Law*, cit., pp. 359-364.

¹⁵² Così C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 123; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 40; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 27 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154.

¹⁵³ Cfr. sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp.

criminalizzazione delle violazioni degli obblighi di protezione del patrimonio culturale, né specifica quali siano i comportamenti meritevoli di sanzione penale (in quanto la definizione delle condotte vietate si ricava attraverso il rinvio alle disposizioni sopra citate, senza che siano individuate specificamente le fattispecie rilevanti)¹⁵⁴. Pertanto, tale disciplina si limita a rimettere alla discrezionalità degli ordinamenti interni la repressione delle violazioni della Convenzione, senza neppure prevedere il ricorso a un giudizio diverso da quello nazionale¹⁵⁵.

Dall'analisi dei regimi di protezione predisposti dalla Convenzione risulta che – nonostante i limiti delle disposizioni convenzionali sin qui evidenziati, che di fatto impediscono di assicurare un livello pienamente adeguato di tutela ai beni culturali in tempo di guerra¹⁵⁶ – la disciplina prevista da questo trattato rappresenta, senza dubbio, un notevole passo avanti per la salvaguardia del patrimonio culturale internazionale, recependo ed aggiornando i risultati delle molteplici iniziative registratesi in materia tra le due guerre¹⁵⁷.

122-123. I 'crimini di guerra', ossia le gravi violazioni del diritto internazionale bellico, dovrebbero essere sempre perseguiti con una sanzione penale e non, in alternativa, con una di natura disciplinare. Si vedano sul punto A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 35, nota 31; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 154-155 e A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 89 e 92. L'Autore in relazione a tale aspetto critico della Convenzione sottolinea che «la repressione penale di tali comportamenti è [...] il modo più efficace per assicurare la protezione dei beni culturali in tempo di guerra, perché proprio quei comportamenti appaiono oggi pregiudizievoli per il patrimonio non di questo o di quel popolo, ma dell'intera umanità, e tali da ripercuotersi negativamente sulle generazioni future».

¹⁵⁴ In tal senso A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154.

¹⁵⁵ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 40. Cfr. inoltre A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 24-25; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 35; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 188 ss., il quale evidenzia che durante i lavori preparatori erano sorti un dibattito circa la necessità di specificare che potevano essere sanzionati solo i comportamenti dolosi e dubbi circa l'applicabilità dell'art. 28 anche ai conflitti interni.

¹⁵⁶ Cfr. Si veda altresì A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 107-111, in cui l'Autore afferma che è noto che le disposizioni della Convenzione del 1954 relative alla protezione speciale non sono riuscite a raggiungere l'obiettivo che si prefiggevano di assicurare una speciale protezione ai beni culturali di particolare rilevanza.

¹⁵⁷ Si vedano A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 35, secondo la quale «anche la Convenzione testé esaminata è perfettibile [...] ma una valutazione globale di essa non può che risultare ampiamente positiva». Sempre l'Autrice (p. 77) afferma che la Convenzione «è pervasa da un profondo spirito innovatore (soprattutto per l'epoca in cui fu adottata) e costituisce un valido punto di arrivo o, quanto meno, una tappa fondamentale, del lento processo volto a disciplinare convenzionalmente la delicata materia nell'ambito del diritto internazionale bellico». In senso conforme anche M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 105. Cfr. altresì F. Maniscalco, *Ius Pradae: la tutela dei beni culturali in guerra*, cit., p. 17; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 81-82; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 24-25 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 41. Si veda anche M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 96, in cui l'Autore sottolinea che la struttura stessa della Convenzione del 1954 ed il suo campo di applicazione «ne fanno obiettivamente [...] uno strumento sufficientemente completo, salvo l'omissione o la generica considerazione di alcuni punti come ad esempio la restituzione, che si fonda peraltro su una consuetudine consolidata».

La Convenzione, in particolare, «tende a collocarsi come “convenzione-principe” nella *subiecta* materia disponendo che, se le parti possono concludere accordi speciali su qualsivoglia specifica questione (art. 24, n. 1), tali accordi potranno derogare la Convenzione del 1954 *in melius* (con una accresciuta tutela dei beni culturali), ma non *in pelius*, diminuendo la protezione da questa accordata ai beni culturali [...] (art. 24, n. 2)»¹⁵⁸. Essa si pone, quindi, come un *minimum standard* e rappresenta la pietra miliare della protezione del patrimonio culturale nell’ambito del diritto internazionale umanitario¹⁵⁹.

Nonostante ciò, alcuni conflitti scoppiati nei decenni successivi all’adozione della Convenzione sono stati caratterizzati dal mancato rispetto delle regole ivi previste. Nella pratica, infatti, la Convenzione ha sofferto di scarsa efficacia e concretezza¹⁶⁰, oltre a non essere stata ratificata da alcuni importanti Stati¹⁶¹.

2.2. La Convenzione di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977.

L’importanza della Convenzione de L’Aja del 1954 è stata, tuttavia, tale che pochi anni dopo la sua elaborazione alcuni dei principi fissati in essa sono stati riaffermati durante la Conferenza diplomatica sullo sviluppo del diritto umanitario dei conflitti armati, tenutasi a Ginevra dal 1974 al 1977, e che ha portato all’adozione del I e del II Protocollo del 1977 addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949, elaborate in risposta alla tragica esperienza della seconda guerra mondiale¹⁶². L’11 dicembre 1946, infatti, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione n. 95, nella quale si esprimeva una conferma unanime dei principi di diritto internazionale

Così sempre lo stesso Autore, in *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 100 (in particolare si veda la nota 42) e in *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344.

¹⁵⁸ Così A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 36. Si veda altresì M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 96 e, dello stesso Autore, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 100 e *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344. In tali testi si afferma che per espressa statuizione del Preambolo e dell’art. 36 della Convenzione, questa si pone come strumento supplementare e non alternativo alle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, alle quali, dunque, si affianca senza sostituirle automaticamente.

¹⁵⁹ In tal senso R. O’ Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 46.

¹⁶⁰ Ad esempio, è quanto è accaduto nel corso delle cruente esperienze di conflitto armato in Bosnia, Kosovo, Albania, Libano, Cambogia, Vietnam, Mali, Yemen, Kuwait, Iraq, Iran, Siria, Afghanistan, Libia, Israele e nei territori palestinesi e nella Repubblica Federale Jugoslava, le quali hanno evidenziato sia le inadeguatezze e i limiti intrinseci di molte delle prescrizioni di questi testi normativi sia la clamorosa disapplicazione da parte di molti Stati contraenti. Cfr., *inter alia*, C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 80 e G. Venturini, *International Law and Intentional Destruction of Cultural Heritage*, cit., pp. 108-110.

¹⁶¹ Si veda la lista degli Stati contraenti (consultabile al seguente link <https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/states-parties>). Sul punto si rimanda, *inter alia*, A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 82 e F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 486-487. A titolo esemplificativo, si evidenzia che il Regno Unito ha ratificato la Convenzione solo nel 2017 con l’emanazione del Cultural Property (Armed Conflicts) Act 2017.

¹⁶² Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 108 ss. e G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., p. 62.

riconosciuti nello Statuto del Tribunale di Norimberga e nella giurisprudenza di quest'ultimo¹⁶³. Il 12 agosto 1949 furono stipulate le quattro Convenzioni di Ginevra, le quali, pur rappresentando una tappa fondamentale nell'evoluzione del diritto internazionale umanitario, non contengono specifiche previsioni riguardo la protezione del patrimonio culturale, mirando a proteggere i civili e i loro beni¹⁶⁴.

Le Convenzioni di Ginevra hanno avuto il merito di consolidare quanto già previsto nel diritto internazionale consuetudinario e di esercitare un'influenza fondamentale nell'elaborazione della Convenzione de L'Aja del 1954.

In particolare, l'art. 53 della IV Convenzione di Ginevra, dedicata alla protezione dei civili in tempo di guerra, garantisce solo indirettamente la tutela dei beni culturali, stabilendo che è vietato alla potenza occupante di distruggere beni mobili e immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari ed essendo, dunque, la tutela subordinata all'assenza della 'necessità militare'¹⁶⁵.

Nel 1977 alle Convenzioni di Ginevra si sono affiancati il I Protocollo aggiuntivo, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II Protocollo aggiuntivo, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali.

Anche tali strumenti normativi non trattano esclusivamente la tematica della protezione dei beni culturali, ma contengono disposizioni specificamente inerenti a tale questione, introdotte al fine di richiamare, in maniera concisa, gli

¹⁶³ Il testo della Risoluzione si ritrova in G.A.Res. 95 (I). Nel 1950, su indicazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'*International Law Commission* (ILC) realizzò un'opera di codificazione dei principi precedentemente riconosciuti nella Risoluzione n. 95, adottando i Principi della Legge Internazionale Riconosciuti nella Carta del Tribunale di Norimberga e nella giurisprudenza del Tribunale, considerati espressione di un preesistente diritto consuetudinario. In seguito, l'Assemblea incaricò l'ILC di elaborare un codice dei reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità, il progetto del quale è stato elaborato nel 1954. Sul punto si rimanda a Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 23-24. In generale, in relazione ai menzionati documenti adottati al termine del secondo conflitto mondiale si veda anche J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., p. 21.

¹⁶⁴ *Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols* (consultabili al seguente link <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>). Cfr. diffusamente C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 75 ss. e A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 257 ss.

¹⁶⁵ Le Convenzioni di Ginevra contengono disposizioni che prevedono la riserva della necessità militare nel disciplinare i mezzi e i metodi di combattimento, finendo per far prevalere la necessità militare in senso stretto, derogatoria ed autorizzativa, che comporta un inevitabile bilanciamento tra la tutela dei valori umanitari e le esigenze militari. In tal senso Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 24-25; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 75-76 e ID., *The Doctrine of Military Necessity and the prosecution of cultural property during armed conflicts*, cit., pp. 190 e 193-194. Diversamente sul punto M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 100-101, nota 68, dove afferma che la 'necessità militare' non compare espressamente in alcuna delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, non essendo stata ritenuta in quella sede un giustificato motivo di deroga alla disciplina protezionistica.

essenziali obblighi di rispetto dei beni culturali incarnati nella Convenzione de L'Aia del 1954¹⁶⁶.

Nel I Protocollo addizionale l'art. 35 afferma che in ogni conflitto armato il diritto delle parti di scegliere i metodi e i mezzi di guerra non è illimitato; infatti, vengono vietati «l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili [e] di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale».

L'art. 48 ha accolto il principio di distinzione tra i beni, riconfermando che le operazioni militari devono essere dirette solo contro gli obiettivi militari¹⁶⁷.

Ai sensi dell'art. 51 sono vietati gli attacchi indiscriminati, intesi come quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato, impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato o impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari, persone civili o beni di carattere civile¹⁶⁸.

L'art. 52, relativo alla protezione di beni civili in generale, proibisce gli attacchi o le rappresaglie contro gli obiettivi civili, dovendo gli attacchi essere strettamente limitati ai soli obiettivi militari. Questi ultimi (la cui individuazione segna anche, in negativo, i confini di ciò che costituisce, invece, obiettivo civile) sono definiti obiettivi che, per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego, danno un effettivo contributo all'azione militare e la cui totale o parziale distruzione, conquista o neutralizzazione, nelle circostanze decisive del caso concreto, offre un definitivo vantaggio militare alla parte attaccante¹⁶⁹.

¹⁶⁶ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* e *Second Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts*, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977. Sul punto si rimanda a G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 291; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 78, 84-87 e 90; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 107-110; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 45-57; A. Marcheggiano, *L'importanza dei Protocolli di Ginevra del 1977 sulle sanzioni riguardanti i crimini di guerra contro i beni culturali*, in G. Ravasi-G.L. Beruto, *The two Additional Protocols to the Geneva Conventions: 25 years later – Challenges and prospects. Proceedings*, Nagard, Milano, 2004, pp. 186 ss.; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 202-233; G. Venturini, *International Law and Intentional Destruction of Cultural Heritage*, cit., p. 106; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., p. 26; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 27-28; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 39-40; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 262 ss. e R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., pp. 50-52 e 64-65.

¹⁶⁷ Sul punto si veda A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 45.

¹⁶⁸ *Ivi*, pp. 45-46.

¹⁶⁹ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 109; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 73-74, in cui l'Autrice sottolinea che la valutazione, alla base della

Al fine di giustificare l'attacco dell'avversario ad un bene civile devono però essere soddisfatte anche le ulteriori condizioni generali previste dall'art. 52, ossia che l'attacco dia un effettivo contributo all'azione militare, secondo il principio di proporzionalità tra il vantaggio militare e il danno arrecato alla vita e ai beni dei civili, e che l'uso del bene civile per fini militari sia attuale¹⁷⁰.

La norma in esame, dunque, ha imposto una presunzione a favore dei beni culturali normalmente destinati a finalità civili in base alla quale questi vengono ritenuti non assoggettabili ad un uso per scopi militari¹⁷¹, offrendo una tutela indiretta a tali beni attraverso l'applicazione delle disposizioni citate.

Il I Protocollo, pertanto, non fa espressamente riferimento alla necessità militare, prevedendo esclusivamente l'eventuale uso del bene per fini militari che solo, sempre nel rispetto del principio di proporzione, può giustificare la perdita dell'immunità del bene¹⁷². Ne deriva «una tutela più pregnante fondata su parametri più certi (la nozione di obiettivo militare) di quella prevista dalla Convenzione del 1954, pur con le incertezze determinate dalla nozione di “effettivo contributo all'azione militare” o “vantaggio militare definitivo”

definizione di obiettivo militare, «è consentita per beni la cui aggressione non è vietata e dei quali si tratta di stabilire se possono essere legittimamente considerati obiettivi militari; l'aggressione al bene culturale, invece, è vietata, così come il suo uso per fini militari». Il bene culturale, quindi, può perdere l'immunità e divenire obiettivo militare solo se è utilizzato dal nemico per fini militari, in violazione dei divieti posti. Infatti, in tal caso, «i beni perdono l'immunità non in quanto sorga una causa di necessità militare (in senso stretto), ma in quanto lo Stato, realizzando una forma di uso per scopi bellici in violazione delle norme convenzionali, determina una reazione che si configura in un uso legittimo della forza contro un obiettivo militare in senso proprio». Pertanto, in tale ipotesi si potrebbe anche non ricorrere all'istituto della necessità militare, poiché ci si troverebbe all'interno dei confini del diritto generale di guerra. Così anche E. Greppi, *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, cit., p. 91.

¹⁷⁰ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 46-47, 50-51 e 73-74. L'Autrice (in particolare a p. 74) precisa che «l'influsso della necessità militare in senso lato è evidente nella misura in cui le disposizioni richiamate riferiscono la nozione di obiettivo militare al vantaggio che l'azione è volta a conseguire». Così anche G. Venturini, *Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 142. Sempre A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 74-75, continua affermando che «in tale disciplina del I Protocollo emerge l'effetto proibitivo della necessità militare in senso lato, nel senso che sono proibiti gli attacchi a quegli obiettivi la cui distruzione non appare indispensabile per il conseguimento della vittoria, poiché non sussiste un collegamento degli stessi con il fine militare ricercato dall'avversario». Così anche G. Venturini, *Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale*, cit., p. 145. Inoltre, in relazione al principio di proporzione, A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 75, afferma che nel I Protocollo è stato valorizzato tale principio, il quale «ha carattere complementare rispetto alla nozione di necessità militare in senso lato e proibitivo, che vieta le sofferenze eccessive, sproporzionate in confronto al fine militare perseguito, arretrate ai combattenti». Sul punto cfr. altresì G. Venturini, *Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale*, cit., p. 150.

¹⁷¹ Uso militare che trasformerebbe il bene civile in un legittimo obiettivo militare, sempreché la sua totale o parziale distruzione, cattura, o neutralizzazione offra un definitivo vantaggio militare. Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 46 e 77. La presunzione in questione «dovrebbe valere anche per i monumenti, in quanto, in qualità di siti che rappresentano o proteggono un bene culturale, sono funzionali a scopi civili».

¹⁷² Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 48.

(affidate all'interpretazione del comandante), o quelle determinate dalla nozione di uso militare del bene, quale causa di perdita dell'immunità»¹⁷³.

Come affermato, solo l'art. 53 del I Protocollo ha specificamente per oggetto i beni culturali e i luoghi di culto; tale disposizione delinea un regime di protezione per questi ultimi, cercando di mantenere salve le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1954 e degli altri strumenti normativi internazionali rilevanti. Il carattere sussidiario della norma è espressamente confermato dalla clausola di riserva «senza pregiudicare le disposizioni della Convenzione dell'Aja», che chiarisce come l'intento dell'articolo non sia quello di modificare la disciplina in materia già sancita dalla precedente Convenzione. Pertanto, per gli Stati firmatari della Convenzione del 1954 le relative disposizioni continuano a prevalere su quelle del I Protocollo del 1977¹⁷⁴.

L'articolo in questione riafferma il divieto di compiere atti di ostilità (sia nella forma degli attacchi che della demolizione dei beni) diretti contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, di impiegare detti beni a sostegno di attività militare (di fatto, quindi, vietando l'uso dei beni culturali per fini militari) e di farne oggetto di rappresaglia¹⁷⁵, obblighi condizionati sempre al limite della necessità militare¹⁷⁶.

Riguardo al campo di applicazione dell'art. 53, questo – come l'art. 4 della Convenzione del 1954 – si applica sia ai beni situati nel territorio della parte in causa sia a quelli situati nel territorio dello Stato nemico, sia a quelli che si trovano nella zona sottoposta allo stato di occupazione¹⁷⁷.

La norma, per il resto, riprende quanto previsto dall'art. 27 della IV Convenzione de L'Aja del 1907 ed è come tale considerata espressione del diritto consuetudinario. Pertanto, in base al regime predisposto dalla Convenzione del 1954 e dall'art. 27 della IV Convenzione del 1907, l'art. 53, lett. b), del I Protocollo dispone, come precedentemente già evidenziato, che i

¹⁷³ *Ibidem*.

¹⁷⁴ *Ivi*, p. 49. Cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 109-110; R. O' Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., p. 50. In riferimento all'applicazione del principio della necessità militare, sempre A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 75, sottolinea che la clausola di riserva contenuta nell'art. 53 in favore della Convenzione del 1954 fa sì che quest'ultima prevalga sul Protocollo in esame, con la conseguenza di far rimanere valido il limite della necessità militare predisposto nella Convenzione, invocabile dagli Stati contraenti e parti sia della Convenzione del 1954 che del I Protocollo addizionale del 1977.

¹⁷⁵ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 49; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 215 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 155.

¹⁷⁶ È, peraltro, necessario evidenziare la più stringente tutela garantita ai beni culturali attraverso l'uso dell'espressione *'it is prohibited to commit'*, rispetto a quanto previsto nelle Convenzioni del 1907, in cui si usa la locuzione *'as far as possible'*. Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 49-50.

¹⁷⁷ *Ivi*, p. 50.

beni culturali perdono l'immunità e possono essere attaccati solo se questi vengano utilizzati per perseguire uno scopo militare¹⁷⁸.

Con riguardo al II Protocollo addizionale del 1977, ai sensi dell'art. 16 è vietato commettere atti di ostilità diretti contro monumenti storici, opere d'arte e luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli; inoltre, è sancito anche il divieto di utilizzare tali beni in appoggio allo sforzo militare o per scopi militari, senza peraltro vietare espressamente le rappresaglie¹⁷⁹.

Il Protocollo in questione, tuttavia, non fa alcun riferimento al principio della necessità militare, né alla possibilità che l'uso di un bene per fini militari determini la perdita dell'immunità, rendendo il bene obiettivo militare e giustificabile il relativo attacco¹⁸⁰.

La rilevanza del divieto posto dall'art. 16, tuttavia, è diminuita dal fatto che il II Protocollo è applicabile ai conflitti armati non internazionali, ma solo se i conflitti interni abbiano raggiunto una particolare intensità, ossia un livello di ostilità molto alto, riscontrabile sulla base della circostanza per cui gli insorti siano riusciti ad acquisire il controllo di una parte del territorio dello Stato (art. 1)¹⁸¹.

Tale articolo, inoltre, afferma che il divieto in questione opera senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione de L'Aja¹⁸².

In tema di responsabilità penale assume particolare rilevanza l'art. 85 del I Protocollo, il quale prevede che i soggetti accusati di violazione delle disposizioni sopra richiamate devono essere perseguiti sulla base delle norme del diritto penale militare o di quello ordinario¹⁸³ (richiedendosi, comunque, una attuazione tramite trasposizione nel diritto penale interno)¹⁸⁴.

¹⁷⁸ *Ibidem*. L'Autrice, pp. 54-55, sottolinea altresì la necessità di chiarire in termini più rigorosi il significato dell'espressione «uso militare del bene» (capace di giustificare la perdita dell'immunità) ex art. 53, sostenendo che questa dovrebbe essere ristretta alle sole «ipotesi estreme in cui il bene assume un ruolo attivo per le operazioni militari, diventando, ad esempio, una base di attacco o un deposito di armi, mentre non dovrebbe essere ritenuto sufficiente l'utilizzo del bene come rifugio». Cfr. sul punto altresì R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 216.

¹⁷⁹ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 57.

¹⁸⁰ *Ivi*, pp. 57 e 76-77.

¹⁸¹ *Ivi*, pp. 56-57. Cfr. altresì A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 78; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 229 ss. e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 108 ss.

¹⁸² Così A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 86-87 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 56-57. Cfr. altresì R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 251, il quale evidenzia che durante i lavori preparatori era stato sottolineato che l'art. 53 del I Protocollo e l'art. 16 del II Protocollo comportavano l'affermazione del principio per cui i beni culturali dovevano rimanere intoccabili in ogni circostanza anche se poi se ne consentiva l'attacco laddove venissero utilizzati per fini militari se la loro distruzione, cattura o neutralizzazione, parziale o totale, nelle circostanze del caso concreto, potesse offrire un definitivo vantaggio militare.

¹⁸³ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 51; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 224 ss. e IS., R. O' Keefe, *Protection of Cultural Property under International Criminal Law*, cit., pp. 365-370.

¹⁸⁴ Cfr. A. Visconti, *Diritto penale dei beni culturali*, cit.

L'art. 85, paragrafo 4, lett. d), qualifica esplicitamente «infrazione grave»¹⁸⁵, se commesso intenzionalmente e in violazione del Protocollo stesso, l'attacco contro monumenti storici, opere d'arte e luoghi di culto (chiaramente riconosciuti nel loro valore culturale) che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata accordata una protezione speciale in base a specifici accordi internazionali¹⁸⁶, laddove tali beni non siano situati in prossimità di obiettivi militari, non siano usati in appoggio allo sforzo militare dell'avversario e laddove tale attacco abbia provocato una «estensiva distruzione» dei beni culturali¹⁸⁷. Tale «infrazione grave» è configurata come una tra le più rilevanti violazioni del diritto umanitario internazionale, tanto da rientrare tra i «crimini di guerra» ai sensi del paragrafo 5 dello stesso art. 85¹⁸⁸.

In tal caso, le parti contraenti, nella veste dei legislatori nazionali, hanno sia l'obbligo di adottare qualsiasi misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicare ai soggetti ritenuti responsabili di aver commesso

¹⁸⁵ Secondo le Convenzioni di Ginevra sono infrazioni gravi quelle ivi elencate e consistenti in rilevanti violazioni del diritto umanitario internazionale e che costituiscono crimini di guerra ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 85. Sul punto si veda A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 52-53.

¹⁸⁶ In relazione a tale aspetto A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 53, precisa che non necessariamente il bene deve essere sottoposto al regime di protezione speciale disposto dalla Convenzione del 1954, potendo far riferimento anche alle protezioni accordate dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 o dal II Protocollo della Convenzione de L'Aja sulla tutela dei beni culturali del 1999 (entrambi i testi convenzionali saranno oggetto di trattazione successivamente). Così anche R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 226 ss.

¹⁸⁷ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 53-54, dove si sottolinea che alcuni autorevoli autori in dottrina hanno evidenziato «una contraddizione nell'art. 85, n. 4(d), laddove si giustifica l'attacco contro il bene culturale, se esso viene usato per fini militari, richiamando l'art. 53(b), mentre [...] quest'ultima norma, in combinato disposto con l'art. 52, richiede, per legittimare l'attacco contro un bene culturale, non solo che esso venga usato per scopi bellici, ma altresì che l'attacco sia necessario per perseguire un risultato militare alla luce del principio di proporzione». In realtà, «alla luce di un'interpretazione sistematica dello Statuto si dovrebbe ritenere che il richiamo all'art. 53(b), che giustifica la perdita dell'immunità, comporti *tout court* il richiamo delle condizioni previste dall'art. 52, come presupposto dello stesso art. 53(b). La medesima considerazione dovrebbe valere per l'ipotesi di beni in prossimità di obiettivi militari [...] sembra, infatti, discutibile far dipendere la legittimità dell'aggressione al bene culturale dalla vicinanza all'obiettivo militare, in tal modo si finisce per giustificare in maniera eccessiva i possibili attacchi contro obiettivi militari che comportano la sicura distruzione o il danneggiamento di beni culturali». Sul punto cfr. anche R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 228, secondo il quale lo scopo dell'art. 85 è quello di evitare la punibilità in tutte le ipotesi in cui il bene culturale viene danneggiato a causa di un attacco mal diretto contro un legittimo obiettivo militare o a causa di un attacco correttamente rivolto verso un legittimo obiettivo militare, ma che provoca dei danni estesi al bene culturale che si trovava nelle vicinanze.

¹⁸⁸ Si vedano sul punto A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 52, nota 167, e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 156, dove l'Autrice nella nota 50, p. 156, sottolinea che, «benché, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja [...] le previsioni del Primo Protocollo del 1977 riguardino esclusivamente atti volontari [...], una potenziale estensione del loro raggio applicativo deriva dalle previsioni degli artt. 86 e 87, che introdurrebbero una forma di 'responsabilità da comando' per i superiori gerarchici degli autori materiali delle condotte incriminate». Sul punto si veda diffusamente A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 55 ss.

o di aver dato ordine di commettere l'attacco intenzionale contro il bene culturale, sia di ricercare gli individui responsabili di dette infrazioni gravi.

Inoltre, gli Stati contraenti hanno l'obbligo di sottoporre i predetti soggetti a giudizio dinanzi ai propri tribunali, secondo il principio della giurisdizione universale, o di consegnarli a un'altra parte contraente per procedere al loro giudizio, così estradandoli, sulla base del principio '*aut dedere aut judicare*'¹⁸⁹.

Sempre nel I Protocollo, inoltre, l'art. 85, paragrafo 3, lett. b) – norma generale non relativa in maniera esclusiva e specifica ai beni culturali – considera crimini di guerra tutti gli attacchi indiscriminati posti in essere con la consapevolezza di poter provocare danni agli obiettivi civili, tra cui rientrano la distruzione di località non difese o di zone smilitarizzate. Si tratta di ipotesi attraverso le quali poter qualificare crimine di guerra anche un comportamento lesivo di beni culturali, garantendo una tutela indiretta ai beni culturali in quanto beni civili¹⁹⁰. È chiara, dunque, la portata innovativa dell'art. 85, al quale, in tema di responsabilità penale, si affianca l'art. 86, paragrafo 2, che introduce la responsabilità penale e disciplinare dei superiori per i crimini dei subordinati, garantendo un'ulteriore tutela ai beni culturali, imponendo ai superiori di prevenire l'eventuale consumazione di crimini contro i beni culturali da parte dei loro subordinati¹⁹¹.

Storicamente, in relazione, in particolare, al I Protocollo addizionale del 1977, è stata riscontrata una certa resistenza degli Stati a ratificare tale documento e ciò in quanto, come già precisato, sebbene il Protocollo non ammetta espressamente la necessità militare – facendo riferimento esclusivamente all'eventuale utilizzo del bene per fini militari che, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, potrebbe giustificare la perdita dell'immunità del bene – «esso sarebbe stato tacciato di introdurre una sorta di squilibrio a favore delle esigenze umanitarie a scapito della necessità militare (si sarebbe passati dalla prevalenza assoluta della seconda sulle prime, a un capovolgimento in senso opposto)»¹⁹².

Nonostante ciò, molte delle disposizioni generali dei Protocolli aggiuntivi del 1977 hanno costituito la base per il progetto di revisione del regime di protezione dei beni culturali concretizzatosi nel II Protocollo del 1999 aggiuntivo alla Convenzione de L'Aia del 1954¹⁹³.

¹⁸⁹ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 52 e E. Greppi, *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, cit., p. 88.

¹⁹⁰ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 55.

¹⁹¹ *Ivi*, pp. 55-56 (in particolare si rimanda alla nota 176 a p. 56).

¹⁹² *Ivi*, pp. 75-76.

¹⁹³ Si veda C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 110.

3. Gli strumenti in materia di circolazione internazionale e di contrasto del traffico di beni culturali. Previsioni della Convenzione de L'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e del I Protocollo.

Non tutti gli strumenti di diritto internazionale elaborati al fine di perseguire la tutela del patrimonio culturale si sono concentrati specificamente sulla prevenzione e sul contrasto di condotte di illecita circolazione e traffico dei beni.

Con riferimento alla protezione dei beni culturali e alla prevenzione dei rischi di impossessamento illecito e dispersione degli stessi in caso di conflitto armato vengono in rilievo alcune previsioni della Convenzione de L'Aja e del I Protocollo aggiuntivo del 1954.

Misure più specifiche e stringenti in tema di circolazione, prevenzione e contrasto del traffico illecito di beni culturali sono state successivamente oggetto di definizione da parte del legislatore internazionale nel quadro della elaborazione di strumenti normativi diretti alla tutela del patrimonio culturale in tempo di pace.

Con la Convenzione de L'Aja, in particolare, è stato preso in considerazione – per la prima volta in un testo giuridicamente vincolante, per quanto la formulazione e i contenuti dell'art. 4 della Convenzione siano stati ripresi da precedenti strumenti di tutela, quali quelli sopra analizzati – il problema dell'illecito trasferimento dei beni culturali mobili e mobilizzati in tempo di guerra¹⁹⁴.

L'art. 4, paragrafo 3, infatti, tra i generali 'obblighi di rispetto' di beni culturali¹⁹⁵, prevede anche l'impegno degli Stati, in tempo di guerra, «a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma» e qualsiasi altro atto di vandalismo, nonché ad astenersi dalla requisizione di beni culturali mobili situati nel territorio di un altro Stato contraente¹⁹⁶.

Tenendo presenti i principi e le pratiche di restituzione sviluppatasi a seguito del secondo conflitto mondiale, la previsione convenzionale, dunque, codifica ulteriormente l'obbligo di ripristinare e assicurare l'ordine pubblico e il divieto di saccheggio di beni culturali in tempo di guerra, dandone una interpretazione

¹⁹⁴ Cfr. G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 81; F. Maniscalco, *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 483; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 103 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 155.

¹⁹⁵ Cfr. R. O'Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 120.

¹⁹⁶ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 99; ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 32; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 89, 91-92 e 104; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 80; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 154; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 73; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 22; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., pp. 984-985; R. O'Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 132-134.

più ampia e proibendo, di fatto, qualsiasi atto di sottrazione di beni finalizzato ad acquisirne la proprietà in modo illecito, anche – almeno secondo l’interpretazione più accreditata – ove commesso da parte della popolazione locale o dalle forze armate avversarie presenti sul territorio di uno Stato oggetto di occupazione¹⁹⁷. Si tratta di un obbligo generale che, peraltro, non è soggetto alla deroga degli obblighi di rispetto dei beni culturali (*ex art. 4*) nel caso di necessità militare, sancita dal paragrafo 2¹⁹⁸.

È, tuttavia, nel I Protocollo aggiuntivo alla Convenzione¹⁹⁹ che è stato affrontato – per quanto in maniera cauta, poco approfondita, non puntuale e a volte imprecisa²⁰⁰ – il tema della «sorte dei beni una volta terminato il conflitto»²⁰¹, proprio alla luce delle sistematiche spoliazioni che avevano caratterizzato la Seconda Guerra Mondiale da parte del regime nazifascista e che avevano fatto emergere la necessità di prevedere specifiche misure di controllo della circolazione e di restituzione dei beni oggetto di traffico illecito in caso di conflitti armati (molti dei quali sono stati rinvenuti nel mercato dell’arte e acquisiti da collezionisti privati o, addirittura, da collezioni pubbliche)²⁰².

La *ratio* della predisposizione di tale disciplina in un testo separato – non essendo il I Protocollo parte integrante della Convenzione, quanto piuttosto un distinto accordo internazionale accessorio a questa – si rinviene sostanzialmente nella esigenza di rimettere alla facoltà degli Stati firmatari di non ratificare il

¹⁹⁷ Cfr. diffusamente Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 985 e R. O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, cit., pp. 132-134. In tale ultimo testo l’Autore evidenzia, tuttavia, l’assenza di un esplicito riferimento al divieto di: (i) condurre scavi non autorizzati da parte della stessa Potenza occupante e (ii) porre in essere altre condotte di ‘alterazione’ di beni culturali, diverse dagli atti tipici di vandalismo (oggetto, invece, di considerazione nell’art. 4, paragrafo 3), di fatto creando un ‘vuoto di tutela’ nell’ambito della Convenzione in parola.

¹⁹⁸ Si veda R. O’Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 133.

¹⁹⁹ *First Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, adottato a L’Aja il 14 maggio 1954 e anch’esso in vigore dal 7 agosto 1956. In dottrina sul I Protocollo si vedano C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 104 ss.; M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 95 ss.; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 24 (in particolare si veda la nota 38); M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nei territori occupati. Il divieto di esportare i beni culturali da un territorio occupato e gli obblighi di restituzione*, in P. Benvenuti-R. Sapienza, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 123-128; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., pp. 23-24; R. O’ Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, pp. 195 ss. e 236 ss.; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 76-77; M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344; B. Czeglédi, *Crimes against art: international art and cultural heritage law*, cit., p. 69; T. Kono-S. Wrbka, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)*, cit., pp. 23 ss.; Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 985.

²⁰⁰ Cfr. sul punto M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp.103-109 e A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., pp. 76-77.

²⁰¹ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 99.

²⁰² Cfr. C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 104; R. O’ Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 195-196 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. pp. 23-24.

Protocollo aggiuntivo ove non ne condividessero le finalità, essendo quella del commercio clandestino di beni culturali una questione piuttosto complessa e ancora molto controversa all'epoca dell'elaborazione del documento convenzionale²⁰³, rispetto alla quale si è ritenuto fondamentale bilanciare interessi contrapposti e individuare soluzioni di «compromesso»²⁰⁴.

L'art. I del Protocollo prevede, nello specifico, alcuni puntuali obblighi per gli Stati firmatari diretti, *inter alia*, a: (1) impedire, da parte degli Stati occupanti, qualsiasi esportazione (da parte di chiunque, non solo da parte delle proprie forze armate) di beni culturali (come definiti nella Convenzione) da un territorio occupato durante l'intera durata di un conflitto armato; (2) sequestrare e custodire, da parte di qualsiasi Stato firmatario, i beni culturali importati nonostante il divieto di esportazione e provenienti, anche indirettamente (attraverso il transito per un altro Stato), da un territorio occupato, al fine di impedirne la illecita circolazione, essendo, inoltre, vietato trattenere tali beni a titolo di riparazione di guerra; (3) riconsegnare, alla fine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato, i beni culturali che si trovano presso qualsiasi Stato firmatario, qualora tali beni siano stati illecitamente esportati²⁰⁵; (4) indennizzare i possessori in buona fede costretti a

²⁰³ Infatti, forte era il timore che la materia potesse disincentivare gli Stati dal ratificare la Convenzione, ove la stessa avesse incorporato la disciplina del trasferimento illecito. Inserendo le disposizioni relative al traffico clandestino di opere d'arte in un accordo separato gli Stati contraenti avrebbero potuto decidere di vincolarsi con un procedimento di ratifica distinto da quello relativo alla Convenzione. Sul punto cfr. M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 104; ID., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344; A. Panzera, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., p. 76 e R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 196.

²⁰⁴ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 24; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 79-80; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 101 e 103-104; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 81 e 91-92, ove l'Autore, in relazione a tale profilo critico, afferma che, per ovviare ad eventuali inconvenienti, parte della dottrina ha osservato che in realtà la mancata inserzione di tale disciplina come parte integrante del testo convenzionale si deve in parte alla convinzione che la questione della restituzione in seguito ad un trasferimento illecito, le sue modalità e gli obblighi alternativi fossero oggetto già di una consuetudine internazionale saldamente radicata, riaffermata fin dalle precedenti Convenzioni de L'Aja e ampiamente confermata dalla pratica degli Stati. Tale considerazione, tuttavia, non esclude che sarebbe stato opportuno recepire ugualmente tale insieme di norme in una convenzione di codificazione come quella in esame, che costituisce l'unico testo organico in tema di beni culturali. D'altro canto, proprio la soluzione adottata dalla Convenzione nel 1954 farebbe sorgere dubbi in merito alla natura consuetudinaria e all'applicabilità *erga omnes* di tali norme. Sul punto, per tutti, l'Autore rinvia a M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 103-104.

²⁰⁵ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 104-108; J. Toman, *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, cit., pp. 331 ss.; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 198; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 100; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 290; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 81; T. Scovazzi, *Analisi e significato delle pratica italiana*, cit., pp. 91-92; M. Frigo, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, cit., p. 344.

restituire i beni, onere posto in capo allo Stato contraente occupante che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione²⁰⁶.

Centrale nella disposizione del I Protocollo risulta il tema della restituzione, intesa quale 'rimedio' alla violazione del generale divieto di saccheggio di beni culturali²⁰⁷.

Di fatto, tuttavia, anche le predette disposizioni non risultano particolarmente stringenti, in termini di obblighi di criminalizzazione, dato che a norma dell'art. III, paragrafo 11 a), gli Stati firmatari sono, semplicemente e in modo generico, vincolati ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'effettiva applicazione. Tale formula lascia, dunque, ai legislatori nazionali il massimo spazio di manovra in ordine alla scelta delle misure, anche di natura penale (e quindi non necessariamente tali), da adottare per garantire tale risultato²⁰⁸.

3.1. La Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali.

L'interesse della comunità internazionale per la protezione in tempo di pace dei beni culturali si è sviluppato a seguito degli eventi bellici del secolo scorso e, in particolare, ha trovato concreta attuazione solo dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Proprio in ragione dei danni subiti dal patrimonio culturale appartenente agli Stati coinvolti nel secondo conflitto mondiale e ai loro cittadini, oggetto di spoliazione e circolazione illecita, a partire dalla seconda metà del XX secolo il diritto internazionale si è interessato principalmente alla tutela dei beni mobili, anche al di là delle sottrazioni legate a eventi bellici, concentrandosi sui rischi di illecita dispersione degli stessi derivanti dal loro commercio clandestino sul mercato internazionale²⁰⁹.

Nell'ottica di elaborare un sistema basato su una visione d'insieme delle problematiche che investono il patrimonio culturale, la cooperazione internazionale ha dato il via ad un processo che ha condotto alla predisposizione di numerosi trattati, di portata mondiale, regionale o bilaterale, riguardanti

²⁰⁶ Sul punto si veda M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 104-105 (in particolare p. 105), in cui si sottolinea che l'obbligo di indennizzo costituisce l'unico aspetto di tipo privatistico preso in considerazione dal Protocollo e che questo aspetto risulta particolarmente importante. Cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 107, ove l'Autore riflette sulle difficoltà applicative che potrebbero derivare dalla previsione dell'obbligo di indennizzo del possessore in buona fede, quali l'accertamento della stessa buona fede, il calcolo dell'importo da erogare a titolo di indennizzo e la possibilità di applicare termini prescrizionali.

²⁰⁷ Secondo alcuni autori, dunque, il fatto che la disposizione sia contenuta nella Convenzione o nel I Protocollo non pregiudicherebbe il diritto alla restituzione da parte degli aventi causa. Sul punto cfr. Y. Zhang, *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, cit., p. 985.

²⁰⁸ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 155 e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. pp. 24-25.

²⁰⁹ Si rimanda a A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 159; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 32.

specificamente o genericamente la protezione stabile, anche in tempo di pace, dei beni culturali²¹⁰.

Al di fuori del contesto bellico, tuttavia, la comunità internazionale ha incontrato maggiori ostacoli nella predisposizione di un sistema di regole condivise da applicare universalmente in materia di traffico illecito e di restituzione di beni culturali mobili oggetto di commercio clandestino, scontrandosi con la difficoltà di individuare un punto di equilibrio tra le tante e diverse normative nazionali in materia di trasferimento, circolazione e restituzione, le quali riflettevano, e tuttora riflettono, opposte esigenze di salvaguardia e protezione del patrimonio culturale, da un lato, e di garanzia della libera circolazione dei beni, dall'altro²¹¹.

Come si è già avuto modo di anticipare, ciò ha comportato un limitato ricorso allo strumento penale nella materia in oggetto di considerazione, con una netta e chiara preferenza per l'adozione di misure a carattere amministrativistico e civilistico, tanto che autorevole dottrina ha correttamente parlato di «una sorta di minimalismo penale»²¹². Poche sono, infatti, le convenzioni internazionali, adottate in vista della protezione del patrimonio culturale dopo i drammatici eventi bellici del XX secolo e attualmente in vigore, che contengono previsioni di rilevanza penale.

Ciò si rileva chiaramente nella impostazione seguita dall'UNESCO nella redazione della *Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali* del 1970²¹³, la quale rappresenta il primo accordo internazionale

²¹⁰ Cfr., *inter alia*, C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 131 ss.; J. Blake, *International cultural heritage law*, cit., pp. 23-27; M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, in G. Negri-Clementi-S. Stabile (a cura di), *Il diritto dell'arte. La circolazione delle opere d'arte*, Vol. II, Skira, Milano, 2013, pp. 199-200.

²¹¹ Tanto che la maggior parte degli Stati considerati 'mercato' – con la grande eccezione rappresentata dagli Stati Uniti d'America – decisero di non prendere parte ai negoziati della Convenzione; *trend* che è mutato solo all'inizio del XXI secolo con l'adesione, seppur con reserve, di tali Stati alla Convenzione. Si rimanda sul punto, *ex plurimis*, a J.H. Merryman, *Two Ways of Thinking About Cultural Property*, cit., pp. 831-853 e T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., pp. 101 ss.

²¹² Si vedano in tal senso S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 17 ss.; ID., *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 7; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 3; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 153 e 160.

²¹³ *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 ed entrata in vigore il 24 aprile 1972. L'Italia ha ratificato la Convenzione mediante l'adozione della Legge 30 ottobre 1975, n. 873, entrata in vigore il 2 gennaio 1979. La Convenzione è stata richiamata dall'art. 87-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Sulla Convenzione si vedano diffusamente UNESCO, *Legal and Practical Measures Against Illicit Trafficking in Cultural Property*, UNESCO Handbook, International Standards Section Division of Cultural Heritage, 2006, pp. 10 ss.; UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, April 2014; UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 26 ss.; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 166-196; L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against*

Trafficking in Cultural Objects, in *Uniform Law Review*, Vol. 1, 1996, pp. 59 ss.; P.J. O' Keefe, *Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic*, Institute of Art and Law, Leicester, 2000; ID., *Protecting cultural objects: before and after 1970*, Institute of Art and Law, London, 2017; I. Caracciolo, *Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in P. Paone (a cura di), *La protezione internazionale e la circolazione comunitaria dei beni culturali mobili*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998, pp. 41 ss.; B. Conforti, *La prevenzione e la repressione del traffico illecito dei beni culturali*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, cit., pp. 187 ss.; J.A.R. Nafziger, *Trading and Returning Cultural Objects under International Law*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016, pp. 182-183 e 188-192; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural heritage: An International Perspective*, cit., pp. 30 ss.; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 160, nota 61; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 226-228; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 113 ss.; F. Shyllon, *Intergovernmental and Non-governmental Organizations Grasping the Nettle of Illicit Trafficking in Cultural Property*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: a Challenge for Criminal Justice*, ISPAC, Milano, 2014, pp. 65 ss.; M. Schneider, *The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016, pp. 151-154; G. Magri, *Le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995 e la loro incidenza sul diritto privato*, in *Aedon* 2/2021; F. Marrella, *Proprietà e possesso di beni mobili di interesse culturale nel diritto internazionale privato italiano*, cit., pp. 148 ss.; L.V. Prott, *Unesco international framework for the protection of the cultural heritage*, cit., pp. 262 e 264-266; M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., pp. 22-28; G. Carducci, *Complémentarité entre les Conventions de l'UNESCO de 1970 et d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels*, in *Uniform Law Review*, 2006, pp. 93-102; A.F. Vrdoljak-L. Meskell, *Intellectual Cooperation Organisation, Unesco, And The Culture Conventions*, cit., pp. 32-34; T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, in T. Kono, (ed.), *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, cit., pp. 32 ss.; L. Dundler, *#antiquitiesdealers. The Construction and Use of "Dealer Persona" in the Internet Market for Antiquities*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Crime and art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, Studies in Art, Heritage, Law and the Market, Volume 1, Springer, Cham, 2021, pp. 47 ss.; E. Thompson-M. Priest, *Small Museums, Big Problems. Failure to Comply with the American Alliance of Museums' Policies on Archaeological Materials and Ancient Art*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Crime and art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, cit., pp. 191 ss.; Z. al-Saad-S. Simon, *Illicit Excavations and Trade in Antiquities*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Art Crime in the Context*, Studies in Art, Heritage, Law and the Market, Volume 6, Springer, Cham, 2023, pp. 88 ss.; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, in *Santa Clara Journal of International Law*, Vol. 12, Issue 2, 2014, pp. 97-100; T. Scovazzi- P.G. Ferri, *Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention*, in *Art Antiquity and Law*, Vol. 20, Issue 3, 2015, pp. 198-202; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., pp. 5-7; S.A. Suleimanli, *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, cit., pp. 40-42; R. Peters, *Preventing Trafficking in Cultural Property: Import and Export Provisions as Two Sides of the Same Coin*, in *Santander Art & Culture Law Review*, 2019, pp. 97-100; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, Studies in Art, Heritage, Law and the Market, Springer, Cham, 2016, pp. 13 ss. e L. Baker, *Controlling the Market: An Analysis of the 1970 UNESCO Rule on Acquisition and the Market for Unprovenanced Antiquities*, in *Stanford Journal of International Law*, 52, 2016, pp. 321-340. Nel 2022 il Drafting Committee dell'UNESCO ha elaborato il *Model Provisions on the Prevention and Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property, Draft*, 11 July 2022, basato sulla Convenzione UNESCO del 1970 e sulle *Operational*

finalizzato alla protezione in tempo di pace dei beni culturali mobili (come individuati dalle categorie enumerate dall'art. 1, e riferibili a ciascun singolo Stato firmatario in conformità con quanto previsto dall'art. 4)²¹⁴.

La Convenzione va certamente considerata come una tappa fondamentale del processo della cooperazione internazionale nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali mobili, essendosi posta quale strumento giuridico esemplare su tale fronte, avendo affermato, per la prima volta, i principi generali della illegalità della sottrazione di un bene culturale dallo Stato d'origine in violazione delle norme interne di tale Stato e dell'obbligo di restituzione.

Come detto, dunque, la Convenzione è il frutto di un lungo e intenso dibattito²¹⁵ che ha visto coinvolti molti Paesi preoccupati per il sempre più diffuso commercio illegale di beni culturali e intenzionati a trovare una soluzione di compromesso tra i diversi interessi in gioco²¹⁶.

Guidelines e diretto a proporre una strategia normativa che possa essere adottata da tutti gli ordinamenti giuridici e che possa rafforzare l'attuazione della Convenzione (consultabile al seguente link <https://culturalpropertynews.org/wp-content/uploads/2022/11/proposed-Draft-Model-Provisions.pdf>). Sul punto cfr. anche UNESCO, Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties, *Examination of the Draft Model Provisions on the Prevention and Fight Against the Illicit Trafficking of Cultural Property*, Twelfth Session, Paris, 27-28 May 2024 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389560>).

²¹⁴ Si tratta di una definizione di compromesso tra la posizione degli Stati 'mercato' e quella degli Stati 'd'origine'. Cfr. per tutti UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., p. 23; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 168-174; T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., pp. 36-38; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 20-24; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 103 e M.P. Goodyear, *Keeping the Barbarians at the Gates: The Promise of the UNESCO and UNIDROIT Conventions for Developing Countries*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 41, Issue 3, 2020, pp. 599-607.

²¹⁵ L'adozione del testo convenzionale fu preceduta dall'adozione, in data 5 dicembre 1956, delle *Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations*. In particolare, le Raccomandazioni perseguono l'obiettivo di indurre gli Stati della comunità internazionale a regolamentare le operazioni inerenti i reperti archeologici in modo da evitare che il commercio di tali beni incoraggi il loro traffico illecito. Gli Stati sono pertanto invitati, *inter alia*, ad adottare tutte le misure necessarie per: (i) prevenire l'esportazione di beni provenienti da scavi clandestini o monumenti danneggiati; (ii) assicurare che le istituzioni museali verifichino la provenienza dei beni archeologici presenti nelle loro collezioni e (iii) cooperare tra loro al fine di agevolare il recupero di beni archeologici trafugati e illecitamente esportati. Le Raccomandazioni, per quanto si siano rivelate un valido strumento di *soft law*, introducendo alcuni standard da seguire nell'ambito delle normative nazionali, sono risultate di fatto insufficienti a inibire il commercio illecito di beni archeologici. Cfr. sul punto A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 14.

²¹⁶ L'UNESCO è intervenuto dapprima con la Raccomandazione sugli strumenti per proibire e prevenire l'illecita esportazione, l'importazione e il trasferimento della proprietà dei beni culturali, non vincolante, del 19 novembre 1964 e solo il 12 agosto 1969 è stato presentato un preliminare progetto di convenzione elaborato da un organo composto da specialisti del settore, seguendo le indicazioni dell'Assemblea Generale dell'UNESCO. Il testo finale della Convenzione è il risultato di una profonda revisione del progetto preliminare predisposto inizialmente; gli orientamenti e le riserve manifestati dagli Stati in sede di negoziato, infatti, hanno portato ad una riduzione dell'impatto formale del testo originario attraverso, soprattutto, l'assunzione di obblighi meno gravosi per i contraenti ed una maggiore elasticità consentita riguardo l'attuazione degli stessi nel diritto interno. Cfr. UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural*

Alla base della Convenzione vi è, infatti, proprio l'idea che il patrimonio storico artistico costituisce una delle basi della cultura civile e nazionale e che il valore dei beni culturali possa essere compiutamente apprezzato solo in relazione a tutte le informazioni inerenti le loro origini, la loro storia e le loro tradizioni. Pertanto, «l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni» e «la cooperazione [internazionale] costituisce uno dei più efficienti mezzi di protezione del patrimonio di ciascuno Stato contro i danni risultanti da essi» (art. 2, paragrafo 1)²¹⁷.

Come sancito nel Preambolo della Convenzione, ciascuno Stato firmatario ha «il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita». Gli Stati firmatari, pertanto, «s'impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni» (art. 2, paragrafo 2)²¹⁸.

I tre capisaldi su cui poggia il sistema predisposto dalla Convenzione consistono in una nutrita serie di misure di carattere preventivo, restitutorio e cooperativo attuabili da parte degli organi interni, amministrativi e giurisdizionali di ciascuno Stato contraente e, pertanto, strutturate quali *standard* minimi e uniformi di diritto pubblico.

La Convenzione ha, dunque, carattere interstatale e non crea alcun diritto soggettivo in capo agli individui persone fisiche o giuridiche, lesi dalla sottrazione illecita di beni culturali, che possa essere fatto valere in sede giudiziaria ai fini della restituzione degli stessi beni²¹⁹.

In primo luogo, la Convenzione richiede agli Stati firmatari l'istituzione, sul proprio territorio, di uno o più servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale (art. 5), finalizzato ad adempiere i molteplici compiti legati alla tutela dei beni culturali a livello nazionale, tra i quali figurano: (1) l'elaborazione di un

Property. Final Report, cit., pp. 4-6; P.J. O' Keefe, *Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic*, cit., pp. 7 ss.; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 166-167; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 15-16; T. Kono-S. Wrška, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., pp. 33-34; F. Shyllon, *Intergovernmental and Non-governmental Organizations Grasping the Nettle of Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 65-66; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 35.

²¹⁷ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 174-176; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 16-17; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 31 e T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 103.

²¹⁸ Cfr. per tutti C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 167-168 e 174-176.

²¹⁹ Cfr. sul punto T. Kono-S. Wrška, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 35; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 25; M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, cit., p. 200 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 160.

idoneo apparato normativo diretto a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale contro le condotte di traffico illecito; (2) l'introduzione e l'applicazione, nei confronti degli operatori del settore dell'arte, di regole conformi ai principi etici formulati nella stessa Convenzione, vigilando sul rispetto delle stesse; (3) la gestione degli inventari nazionali contenenti la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale; (4) l'organizzazione della sorveglianza degli scavi archeologici e della conservazione *in situ* di alcuni beni culturali; (5) la comunicazione, pubblica ed appropriata, di eventuali casi di sottrazione illecita di beni culturali; (6) la promozione dello sviluppo o della creazione di istituzioni scientifiche e tecniche che si occupino di assicurare la conservazione, la vigilanza e la valorizzazione dei beni culturali e di esercitare un'azione sociale ed educativa (attraverso la formazione e l'informazione), al fine di risvegliare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati della comunità internazionale e di accrescere nella collettività la consapevolezza del pericolo che le condotte di traffico illecito possono causare al patrimonio culturale internazionale (come anche più dettagliatamente previsto dall'art. 10)²²⁰.

Si tratta, tuttavia, di prescrizioni la cui attuazione è rimessa interamente alla discrezionalità dei singoli Stati contraenti, i quali sono esclusivamente tenuti a implementare le misure prescritte in modo appropriato rispetto alle proprie condizioni interne (dotando, auspicabilmente, ma sempre in proporzione a quanto esigibile, i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale dei fondi economici sufficienti, di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace l'esercizio delle funzioni assegnate). Inoltre, per la violazione di tali prescrizioni la stessa Convenzione non prevede l'applicazione di alcuna sanzione²²¹.

Con l'intento di perseguire le predette finalità, di rendere più semplice tracciare i traffici illeciti dei beni e di garantire al potenziale acquirente lo storico della provenienza degli stessi beni, l'art. 10, lett. a), della Convenzione richiede altresì agli Stati firmatari, sempre in conformità con l'ordinamento interno e, dunque, nei modi più adatti per ciascun singolo Stato, di obbligare gli antiquari a tenere un registro che menzioni la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l'indirizzo del fornitore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l'acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto. La violazione di tale obbligo, tuttavia, può essere sanzionata da parte degli Stati parte della Convenzione

²²⁰ Si vedano UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 24-25 e 35-52; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 185-186 e T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 39.

²²¹ C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 185-186. Cfr. artt. 5 e 14 della Convenzione. Sul punto si rimanda anche a S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 31.

indifferentemente mediante l'applicazione di sanzioni penali o amministrative²²².

Ulteriore cardine del sistema preventivo introdotto dalla Convenzione è rappresentato dai meccanismi predisposti per il controllo della circolazione dei beni culturali e dall'adozione di misure volte a una effettiva lotta al fenomeno del traffico illecito, intendendo come tale l'insieme delle pratiche di importazione, esportazione e trasferimento effettuate in contrasto con le disposizioni adottate dai singoli Stati firmatari nei propri ordinamenti domestici (art. 3)²²³.

Sono, pertanto, rimesse a ciascuno Stato contraente sia la regolamentazione delle operazioni di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà relative ai beni culturali situati sul proprio territorio, sia la determinazione delle operazioni da considerarsi illecite in quanto poste in essere in violazione della relativa normativa interna²²⁴.

Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione gli Stati firmatari devono impegnarsi a prevedere e istituire un rigoroso sistema di controllo delle esportazioni, mediante la predisposizione, per mezzo delle autorità competenti, della documentazione obbligatoriamente necessaria (certificato di esportazione) ai fini della legittimazione dell'uscita dal territorio nazionale di un bene culturale, documentazione con la quale ciascuno Stato contraente (esportatore e paese di origine) specifica che l'esportazione è autorizzata e che i beni possono essere regolarmente trasferiti all'estero. Lo stesso articolo prevede, al contempo, l'obbligo di proibire l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali non muniti della idonea documentazione per l'esportazione (art. 6, lett. b) – peraltro prescindendo dalla legittimità o meno del titolo di possesso in capo al soggetto attivo – e l'impegno, per ciascuno Stato, di informare di tale divieto il pubblico e le persone che potrebbero essere interessate a esportare o importare beni culturali (art. 6, lett. c)²²⁵.

Il sistema convenzionale risulta, invece, assolutamente debole sul fronte dell'importazione, in quanto la Convenzione non prevede un corrispondente e generale obbligo in capo agli Stati di destinazione di proibire l'importazione dei

²²² Si vedano UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 30-31; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 187-188 e S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 33.

²²³ Cfr., *inter alia*, T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., pp. 38-39; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 17-19 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 161.

²²⁴ Cfr. diffusamente C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 176-178.

²²⁵ Sul punto cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 177-178; T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 39; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 104; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 31 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 160-161.

beni culturali non accompagnati dal certificato di legittima esportazione²²⁶, impostazione che ha, di fatto, limitato l'effettività del regime di circolazione dei beni culturali predisposto dalla Convenzione²²⁷.

L'art. 7 della Convenzione introduce, infatti, un regime di importazione più limitato e meno stringente, senza richiedere l'introduzione di controlli all'importazione, ma prevedendo esclusivamente l'impegno degli Stati firmatari di: (1) adottare le misure necessarie per impedire, a musei e ad altre istituzioni similari situate sul territorio nazionale – escludendo, dunque, dai destinatari di tale divieto i soggetti privati – di acquisire beni culturali appartenenti ad altri Stati contraenti illecitamente esportati dopo l'entrata in vigore della stessa Convenzione (ma solo a condizione che un tale intervento risulti compatibile con il diritto interno degli stessi Stati e, dunque, agendo in conformità alla propria legislazione nazionale²²⁸) e di (2) informare, per quanto possibile, lo Stato d'origine delle offerte di vendita di eventuali beni culturali esportati illecitamente dal territorio dello stesso (art. 7, lett. a)²²⁹.

Gli Stati firmatari devono altresì impegnarsi a proibire l'importazione dei soli beni culturali inventariati rubati da un museo o un monumento pubblico civile o religioso o una istituzione simile di un altro Stato parte della Convenzione dopo l'entrata in vigore di quest'ultima (art. 7, lett. b, i)²³⁰.

Considerati gli obblighi appena citati, risulta chiara la *ratio* della previsione di un ulteriore impegno posto in capo agli Stati contraenti e concernente la

²²⁶ Una disposizione in tal senso era stata prevista nel progetto iniziale predisposto dal Direttore Generale dell'UNESCO (art. 7 del progetto iniziale), ma essa è stata fortemente criticata da alcuni Stati durante i negoziati per la Convenzione. In particolare, la posizione degli Stati Uniti d'America è stata molto critica sul punto, in quanto la previsione di un obbligo nei termini suddetti avrebbe riconosciuto una totale efficacia a normative straniere inerenti l'esportazione di beni culturali, condizionando la politica nazionale sull'importazione di beni culturali. Cfr. sul punto e sui diversi approcci applicativi seguiti dagli Stati contraenti C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 176-178 e 182 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. pp. 35-39.

²²⁷ Cfr. sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 182.

²²⁸ Si vedano sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 179; M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, cit., p. 200; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., pp. 31-32; T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., pp. 39-40 e T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 104.

²²⁹ Cfr. sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 179-180.

²³⁰ Si vedano sul punto UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 28-30; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 178-182; T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 40; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 104; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 32; M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, cit., p. 200; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 104; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 161; ID, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 35.

restituzione di quanto illecitamente sottratto. Lo strumento convenzionale dispone, infatti, che gli Stati contraenti devono adottare misure appropriate (sempre da individuare discrezionalmente da parte di ciascuno Stato in conformità con le finalità della Convenzione)²³¹ per recuperare e restituire – non *ex officio*, bensì solo su richiesta dello Stato d'origine²³² e mediante apposita azione diplomatica da esercitare a livello interstatale²³³ – qualsiasi bene culturale inventariato che sia stato rubato e importato illecitamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Questo a condizione che lo Stato richiedente sostenga le spese relative alla restituzione, fornisca ogni mezzo di prova idoneo a giustificare la propria richiesta e versi un equo indennizzo a favore del soggetto terzo (acquirente in buona fede o legittimato alla proprietà di tale bene da un valido titolo) obbligato a restituire il bene di provenienza illecita²³⁴ (art. 7, lett. b ii). Tutto ciò, dunque, pone in capo allo Stato richiedente una serie di oneri che, nella pratica, potrebbero risultare particolarmente gravosi e rendere la richiesta di restituzione impraticabile. A ben guardare, si tratta di una disciplina prevista proprio affinché musei o simili istituzioni non acquisiscano beni di proprietà di un altro Stato contraente che siano stati sottratti illecitamente da musei, simili istituzioni o altri monumenti pubblici o religiosi (restando, dunque, esclusi dal perimetro di applicazione di tale disciplina i beni culturali sempre giuridicamente inquadrabili come non rubati, come i reperti archeologici rinvenuti a seguito di scavi clandestini e da essi provenienti e i beni appartenenti

²³¹ Così A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 28.

²³² In tema di corretta individuazione dello 'Stato d'origine' si veda approfonditamente A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 27-28.

²³³ La Convenzione ha, dunque, disciplinato solo i rapporti tra gli Stati aderenti, creando diritti ed obblighi solo per essi e consentendo loro di agire in via diplomatica per rivendicare beni culturali oggetto di traffico illecito, senza attribuire alcun diritto soggettivo ad individui o persone giuridiche. Al fine di recuperare beni culturali di proprietà di soggetti privati, oggetto di furto, esportazione e importazione illecite, questi ultimi potranno ricorrere esclusivamente ai mezzi predisposti dai singoli ordinamenti nazionali. A norma dell'art. 13, lett. c), della Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano, nel quadro delle rispettive legislazioni, «a consentire qualunque azione di rivendicazione esercitata dal legittimo proprietario o in suo nome». Gli Stati, dunque, dovranno impegnarsi a facilitare la restituzione anche nel caso in cui la domanda sia presentata direttamente da tali soggetti attraverso un'azione di rivendicazione (azione, peraltro, imprescrittibile). Cfr. sul punto A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 27 e 33-34; M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, cit., p. 200; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 33 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 160.

²³⁴ La norma risulta essere particolarmente problematica su tale fronte, richiamando temi di diritto privato (come noto affrontati in maniera diversa dagli Stati appartenenti al sistema di *civil law* rispetto agli Stati appartenenti al sistema di *common law*), senza tuttavia affrontarli in maniera precisa, tanto che la dottrina ha evidenziato che uno dei principali limiti della Convenzione consiste proprio nella mancata regolamentazione puntuale della disciplina della restituzione. Inoltre, la norma in parola, di fatto, non affronta il problema dell'indennizzo, in quanto non indica adeguati criteri per la determinazione del *quantum* e non individua l'organo che dovrebbe ritenersi competente in merito alla decisione circa tale quantificazione in caso di mancato accordo tra le parti. Cfr. sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 181-182; T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., pp. 40-41; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 30-33 e G. Magri, *Le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995 e la loro incidenza sul diritto privato*, cit., *passim*.

a collezioni private, beni che non possono essere documentati né inventariati nello Stato d'origine)²³⁵.

Diversamente da quanto previsto in relazione alla violazione degli obblighi di tutela preventiva sanciti dall'art. 5, la cui inosservanza non determina l'applicazione di alcuna sanzione a carico degli Stati inadempienti, l'art. 8 della Convenzione, al fine di garantire l'applicazione dei meccanismi predisposti dalla stessa, obbliga le parti «ad imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di un'infrazione ai divieti previsti negli articoli 6(b) e 7(b)»²³⁶.

Si tratta, tuttavia, anche in questo caso di previsioni che lasciano piena discrezionalità agli Stati contraenti circa la definizione, sia degli esatti contorni delle condotte sanzionabili, sia delle sanzioni applicabili, che possono anche non avere carattere penale²³⁷.

Il terzo e ultimo elemento sul quale si fonda il sistema preventivo del traffico illecito di beni culturali predisposto dalla Convenzione è rappresentato dal mutuo riconoscimento e dall'applicazione, nei rispettivi ordinamenti interni, delle normative che ciascuno Stato contraente adotta per proteggere il proprio patrimonio culturale nazionale e dal rispetto di obblighi di collaborazione tra gli stessi Stati.

Considerata la natura transnazionale del traffico illecito di beni culturali, la Convenzione sottolinea chiaramente l'importanza strategica della collaborazione e cooperazione interstatuale tra le autorità degli Stati (anche attraverso il mero scambio di informazioni) nella prevenzione di tale fenomeno²³⁸.

²³⁵ Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 32; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 160; ID., Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 35; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 104; M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, cit., p. 200; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 180-181; T. Kono-S. Wrška, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 40; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 29-30 e 34-35 e Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 104.

²³⁶ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 188.

²³⁷ *Ibidem*. Si vedano altresì UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 30-31; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 32; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 35 e S. Manacorda- A. Visconti, *Article 8 of the 1970 UNESCO Convention: Penalties or Administrative Sanctions*, in A.F. Vrdoljak-A. Jakubowski- A. Checi (eds.), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2024, pp. 262-279.

²³⁸ Cfr. UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 31-33 e 52-57; T. Kono-S. Wrška, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 40 e L. Casertano, *Combating the Illicit Trafficking of Cultural Property: The Multifaceted Response to a Complex Challenge*, in *Global Jurist*, 2020, pp. 7-8.

In particolare, l'art. 9 della Convenzione prescrive che ciascuno Stato, nel caso in cui il proprio patrimonio culturale sia messo in pericolo da saccheggi archeologici o etnologici, possa richiedere l'assistenza degli altri Stati interessati per partecipare a operazioni internazionali concertate e determinare e applicare, anche provvisoriamente, e comunque per quanto possibile, le misure concrete necessarie per prevenire un danno irrimediabile per il patrimonio culturale dello Stato richiedente (anche mediante il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del commercio internazionale dei beni culturali specificamente considerati)²³⁹.

L'art. 13 della Convenzione, inoltre, prescrive un obbligo a carattere generale per gli Stati contraenti di impedire «con tutti i mezzi adeguati» i trasferimenti di proprietà di beni culturali tendenti a favorire l'importazione o l'esportazione illecite dei beni stessi, subordinando, tuttavia, la conformità degli strumenti adottati dagli Stati e la concreta portata di tale obbligo al rispetto della legislazione nazionale e non richiedendo l'introduzione di alcuna modifica al quadro normativo giuridico vigente²⁴⁰ (art. 13, lett. a).

La cooperazione tra gli Stati firmatari è altresì agevolata dalla previsione di specifiche forme di collaborazione, quali l'impegno ad agire, sempre nel quadro delle rispettive legislazioni interne, affinché «i propri servizi competenti collaborino [in modo particolare con gli Stati d'origine] al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, nello spazio di tempo più breve, dei beni culturali esportati illecitamente»²⁴¹ (art. 13, lett. b); l'impegno a consentire un'azione di rivendicazione di qualsiasi bene culturale perduto o rubato – prevedendo, dunque, un più ampio ambito applicativo di tale onere restitutorio rispetto a quanto previsto dall'art. 7, lett. b), ii) – ove esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome – e, dunque, anche da parte di soggetti o enti interessati diversi dagli Stati²⁴² (art. 13, lett. c); l'impegno a riconoscere il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato di individuare beni culturali di straordinario valore, classificarli e sottoporli ad una forma rafforzata di protezione, dichiarandoli inalienabili e come tali non esportabili (art. 13, lett. d); e l'impegno a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati²⁴³ (ancora art. 13, lett. d).

²³⁹ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 160.

²⁴⁰ Si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 184; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 33 e T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 104.

²⁴¹ Si noti che anche tale disposizione, concernente la restituzione dei beni trasferiti illecitamente, non pone in essere una distinzione tra beni culturali inventariati e beni non inventariati, come i reperti archeologici scavati illecitamente. Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 187.

²⁴² Su tale onere si veda approfonditamente A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 35-37.

²⁴³ Cfr. UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 23-24; S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 33; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 160; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft*

La Convenzione, infine, tocca il tema della tutela dei beni culturali presenti nei territori occupati, nella consapevolezza che il loro traffico illecito è alimentato, in modo particolare, dalla diffusione di pratiche illegali nell'ambito dei conflitti armati. L'art. 11 della Convenzione, pertanto, riafferma che devono considerarsi illeciti l'esportazione nonché qualsiasi forma di trasferimento forzato di beni culturali risultanti direttamente o indirettamente dall'occupazione di un paese da parte di una potenza straniera. Tale previsione si ispira al testo della *Inter-Allied Declaration against Acts of Dispossession committed in Territories under Enemy Occupation or Control* del 1943 e riflette il divieto contenuto all'art. I del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione de L'Aja del 1954, stabilendo un regime di base per la protezione dei beni culturali anche in tempo di guerra applicabile agli Stati firmatari della Convenzione, senza, tuttavia, indicare quali conseguenze possano derivare dalla mancata considerazione delle predette pratiche come illecite e sul piano della validità degli atti di trasferimento dei beni culturali posti in essere in tale contesto²⁴⁴.

Come puntualmente rilevato, la Convenzione presenta una serie di lacune e di limiti interpretativi ed operativi²⁴⁵, in primo luogo concernenti il campo di applicazione della stessa. Ed invero, l'efficacia applicativa della Convenzione è stata, di fatto, limitata dalla natura irretroattiva della stessa. Affinché la Convenzione possa trovare applicazione è, infatti, necessario che i beni culturali siano stati illecitamente esportati dopo l'entrata in vigore della stessa in entrambi gli Stati contraenti²⁴⁶.

Law Approaches, cit., p. 22 e A.F. Vrdoljak-L. Meskell, *Intellectual Cooperation Organisation, Unesco, And The Culture Conventions*, cit., pp. 33.

²⁴⁴ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 188-189; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 19 e 25 e T. Kono-S. Wrška, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 39.

²⁴⁵ Cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 104; T. Scovazzi-P.G. Ferri, *Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention*, cit., pp. 199-202; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 69-71; A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 227 e S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., pp. 33-34. Per un tranciante critica si rimanda anche a P.M. Bator, *An Essay on the International Trade in Art*, Stanford University Press, Stanford, 1982 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 191 ss.

²⁴⁶ Trova applicazione il principio generale dell'irretroattività delle convenzioni internazionali, sancito dall'art. 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. Con riferimento a tale aspetto si evidenzia che, da sempre, si è registrata una certa ritrosia alla ratifica della Convenzione a causa del carattere irretroattivo della stessa. Non potendo far valere le disposizioni convenzionali inerenti la restituzione per tutte le controversie sorte prima dell'entrata in vigore della Convenzione stessa, molti Stati hanno ratificato quest'ultima con grande ritardo, in alcuni casi apponendovi diverse riserve. Cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 104; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 183; T. Kono-S. Wrška, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., pp. 35-36; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 25-26; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 105-106; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162 e G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 299.

Nonostante tale principio²⁴⁷, poiché sono ancora molti gli Stati contraenti coinvolti in controversie sorte prima dell'entrata in vigore della Convenzione, si è inteso perseguire una maggiore cooperazione interstatale mediante la previsione, all'art. 15, della possibilità per gli Stati parte di concludere accordi bilaterali *ad hoc* o di proseguire l'esecuzione di accordi già conclusi concernenti la restituzione di beni culturali illecitamente esportati prima dell'entrata in vigore della Convenzione²⁴⁸.

L'UNESCO ha cercato poi di affrontare il tema e di agevolare le restituzioni di beni culturali anche mediante l'istituzione del Comitato Intergovernativo per la promozione del rientro dei beni culturali ai loro Paesi di origine o la loro restituzione in caso di appropriazione illecita (*Intergovernmental Committee for Promoting the return of Cultural Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case of Illicit Appropriation*, da cui l'acronimo ICPRCP)²⁴⁹.

Non sono mancati, inoltre, interventi dottrinali che hanno rilevato il carattere vago e generico, se non addirittura oscuro, di alcune sue disposizioni²⁵⁰.

Come si è chiarito nel corso della trattazione, diverse sono le disposizioni che impongono a carico degli Stati firmatari obblighi di carattere generale, i quali risultano attenuati dal limite della conformità alla legislazione nazionale dei

²⁴⁷ Deve, inoltre, essere evidenziato che l'anno dell'adozione della Convenzione, il 1970, è oggi considerato un punto di riferimento temporale per l'accertamento della provenienza dei beni culturali da moltissimi operatori del settore dell'arte. Sul punto si veda UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., p. ii.

²⁴⁸ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 189-191; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 26 e T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., pp. 107-108.

²⁴⁹ Cfr. T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., pp. 36 e 42-43; F. Shyllon, *Intergovernmental and Non-governmental Organizations Grasping the Nettle of Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., p. 66; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., pp. 105-106. Il Comitato (<https://en.unesco.org/fighttrafficking/icprcp>) è stato istituito con risoluzione della Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1978. Secondo il disposto dell'art. 4, paragrafi 1 e 2 dello Statuto dell'ICPRCP, a tale Comitato è affidato il compito di «cercare modi e mezzi per facilitare negoziati bilaterali per la restituzione o il rientro di beni culturali ai loro Paesi d'origine» e di «promuovere la cooperazione bilaterale e multilaterale in vista della restituzione o del rientro di beni culturali ai loro Paesi d'origine». L'art. 3, paragrafo 2 dello stesso Statuto pone quali unici requisiti per l'accesso al Comitato che «il bene abbia una rilevanza fondamentale dal punto di vista dei valori spirituali e del patrimonio culturale del popolo di uno Stato membro o Membro associato dell'UNESCO» e che «sia stato perso in seguito a occupazione coloniale o straniera o come risultato di appropriazione illecita». Nonostante ciò, è sorprendente, considerata l'importanza della questione, notare che il ricorso al Comitato sia stato davvero raro.

²⁵⁰ Si vedano in proposito A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 27-30; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 107-108; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., pp. 298-299. L'Autore da ultimo citato si sofferma su un aspetto messo in risalto da una parte della dottrina che riguarda «l'assenza di qualsiasi previsione relativa allo Stato di transito nel quale viene temporaneamente a trovarsi il bene illecitamente esportato dallo Stato di origine per poi essere trasferito in un terzo Stato. Se si considera che il traffico illecito di beni culturali è caratterizzato anche dall'aumento del numero degli intermediari clandestini, si può comprendere come l'assenza di tutela nel territorio di transito possa addirittura favorire il fenomeno del traffico illecito».

singoli Stati contraenti e che, pertanto, sono stati adempiuti da questi ultimi nei limiti delle possibilità e dei mezzi a loro disposizione. Ciò determina un notevole, e a volte eccessivo, margine di manovra per gli Stati firmatari della Convenzione nell'adempimento di simili impegni, nonostante gli stessi siano comunque tenuti a fare tutto il possibile per far sì che le disposizioni convenzionali vengano correttamente applicate nell'ambito del proprio ordinamento.

Inoltre, sul fronte sanzionatorio è stato notato che «il fulcro del sistema di controllo della circolazione illecita di beni culturali riposa [...] su strumenti di natura amministrativa o privatistica [...], perfino quando il trasferimento stesso abbia comportato atti di rilevanza penale, come il furto»²⁵¹. Pertanto, le misure a carattere penale, predisposte dalla Convenzione per sanzionare condotte potenzialmente lesive del patrimonio culturale mobile e all'introduzione delle quali gli Stati contraenti sono obbligati, si sono rivelate scarsamente efficaci, tanto da non potersi dire «né particolarmente numeros[e], né particolarmente incisiv[e]»²⁵².

Guardando all'applicazione concreta della Convenzione nel tempo è stato evidenziato che tale strumento non si è mostrato «in grado di risolvere alla radice taluni dei problemi più acuti posti dalla circolazione (illecita) di beni culturali, specie per quanto attiene alla restituzione dei beni rubati o illecitamente esportati dal Paese di origine»²⁵³.

Nessuna disposizione della Convenzione ha affrontato il problema dell'interazione tra gli obblighi internazionalmente assunti dagli Stati contraenti e il normale operare dei principi privatistici e internazional-privatistici ordinari all'interno dei singoli ordinamenti statali²⁵⁴, essendo la disciplina della circolazione dei beni culturali mobili rimessa alle norme di diritto internazionale privato dei singoli Paesi e alle singole normative nazionali dei diritti reali che possono essere vantati sui beni stessi. Ed invero, come è stato osservato in dottrina, «il traffico considerato illecito dal punto di vista dello Stato di origine potrebbe per contro essere ritenuto pienamente lecito da altri Stati nei quali il bene sia stato importato, a meno che il diritto interno di questi ultimi sia stato violato»²⁵⁵, come nel caso di violazioni di norme interne sull'importazione di opere d'arte.

Potrebbero, dunque, sorgere diverse problematiche connesse all'individuazione della legge applicabile e l'esito di un eventuale giudizio potrebbe risultare eccessivamente casuale, in quanto legato esclusivamente alla

²⁵¹ Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 32.

²⁵² Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 161. Si vedano anche le conclusioni cui giunge S. Manacorda, *Criminal Law protection of Cultural Heritage: An International perspective*, cit., p. 33. Cfr. inoltre A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 228.

²⁵³ Ciò in quanto alcuni dei meccanismi convenzionali sono limitati in ordine alla loro efficacia, rendendo la Convenzione applicabile solo a determinate tipologie di trasferimento illecito. Così M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, cit., p. 200.

²⁵⁴ Cfr. M. Frigo, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., p. 227.

²⁵⁵ Così M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 13.

disciplina applicabile nello Stato in cui il bene sia localizzato, trovando applicazione il principio *lex rei sitae*. Una richiesta di restituzione di un bene culturale potrebbe, infatti, essere ostacolata da situazioni giuridiche riconosciute e tutelate nello Stato in cui il bene si trova al momento del sorgere della controversia, come nel caso della protezione accordata negli Stati di *civil law* all'acquirente a *non domino* in buona fede. Questa ipotesi potrebbe determinare un conflitto di interessi tra la posizione del soggetto spossessato illecitamente del bene e l'acquirente o il possessore in buona fede, dal momento che i modi di acquisto della proprietà previsti dai singoli ordinamenti, quello dello Stato di origine del bene e quello dello Stato in cui il bene si trova dopo la sua illecita esportazione, possono, appunto, essere diversi²⁵⁶.

Una ulteriore difficoltà in ordine alla restituzione dei beni culturali è legata alla possibilità di dimostrare correttamente l'appartenenza originaria di un bene al proprio territorio: si pensi al caso in cui questa venga espressamente dichiarata dalla legge nazionale dello Stato medesimo, ma tale dichiarazione di proprietà non sia poi accompagnata da una catalogazione o inventariazione del bene²⁵⁷.

Come messo in luce dalla prassi, «la dichiarazione di proprietà fondata su una disposizione legislativa dello Stato richiedente ha spesso avuto [...] poche possibilità di essere accolta in un altro Stato ai fini della restituzione, pur nel vigore della Convenzione dell'UNESCO del 1970»²⁵⁸, riconoscendo così la

²⁵⁶ Come noto, mentre i Paesi di *common law* seguono il principio del *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, secondo il quale la legalità del trasferimento di proprietà è condizionata dalla titolarità del diritto in capo a colui che trasferisce il bene, per cui nel caso di cessione di un bene di illecita provenienza, ad esempio rubato e successivamente illecitamente esportato, viene riconosciuta una maggiore protezione al soggetto spossessato, il sistema di *civil law* applica il principio del *en fait de meubles possession vaut titre*, secondo il quale la cessione di beni mobili effettuata da chi non ne sia il legittimo proprietario produce gli stessi effetti della cessione posta in essere dal legittimo proprietario ove l'acquirente riceva il possesso del bene, mediante consegna dello stesso, in buona fede o, comunque, in forza di un valido titolo o negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. Per un'indagine comparativa in materia di acquisto a *non domino* negli ordinamenti di *common law* e di *civil law* si rimanda a G. Carducci, *La Restitution internationale des biens culturels et des objets d'art volés ou illicitement exportés: droit commun, directive CEE, conventions de l'UNESCO et d'UNIDROIT*, UNESCO, Paris, 1997. Sul punto si vedano anche le riflessioni di G. Magri, *Le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995 e la loro incidenza sul diritto privato*, cit., *passim*; T. Kono-S. Wrbka, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)*, cit., p. 40 e Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 104-105. In relazione alla disciplina italiana si veda M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 3-8 e p. 15; ID., *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, cit., p. 200; G. Magri, *Beni culturali e acquisto a non domino*, in *Riv. dir. civ.*, n. 3, 2013, pp. 741 ss.; M. Comporti, *Per una diversa lettura dell'art. 1153 cod. civ. a tutela dei beni culturali*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995, pp. 395 ss.; F. Marrella, *Proprietà e possesso di beni mobili di interesse culturale nel diritto internazionale privato italiano*, cit., pp. 107 ss. L'ordinamento italiano, agli artt. 1147 e 1153 del Codice Civile, garantisce, per i beni mobili, l'acquisto della proprietà mediante il possesso a colui che sia in buona fede al momento della consegna del bene, prevedendo, poi, una presunzione di buona fede a favore dell'acquirente, estendendo la tutela accordata a quest'ultimo anche nei casi di beni originariamente rubati. Assolutamente contrapposto è, invece, il regime vigente nei sistemi di *common law* dove all'acquirente a *non domino*, seppur in buona fede, non è garantita alcuna tutela.

²⁵⁷ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 14 ss.

²⁵⁸ *Ivi*, p. 15.

riluttanza da parte del giudice nazionale a dare applicazione al diritto pubblico straniero in tema di restituzione di beni culturali²⁵⁹.

Con particolare riguardo alla questione della restituzione è stato, dunque, messo in luce che «le maggiori difficoltà risiedono proprio nella oggettiva inidoneità di uno strumento internazionale essenzialmente concepito per operare sul piano della cooperazione diplomatica a superare gli ostacoli posti dall'ordinaria applicazione delle norme di diritto internazionale privato e di diritto civile proprie degli ordinamenti interni»²⁶⁰.

Ulteriore limite della Convenzione è rappresentato dal fatto che questa si presenta come uno strumento giuridico non *self-executing*, per cui le disposizioni di principio in essa contenute non possono trovare diretta applicazione all'interno degli Stati contraenti, ma è necessario un processo di ratifica ed esecuzione, mediante norme di attuazione e trasposizione delle stesse disposizioni convenzionali negli ordinamenti nazionali. La Convenzione, infatti, soprattutto in riferimento alla concreta attuazione degli obblighi in materia di restituzione dei beni, contiene norme che, a causa di loro limiti intrinseci, difficilmente riescono ad essere tradotte negli ordinamenti nazionali e a ottenere un'applicazione idonea in assenza di disposizioni statali di attuazione che ne facilitino l'esecuzione e ne garantiscano il completamento. La mancata implementazione negli ordinamenti interni delle disposizioni convenzionali, dunque, rappresenta un altro limite della Convenzione, che la rende inefficace sul piano pratico²⁶¹.

Le profonde diversità tra gli ordinamenti interni, le tradizioni giuridiche, le priorità e le strategie politiche e le risorse, soprattutto economiche, degli Stati firmatari, le considerevoli differenze nell'interpretazione degli obblighi convenzionali di portata generale e l'assenza di uniformità nella implementazione delle disposizioni convenzionali rappresentano, dunque, i principali limiti della Convenzione ed elementi «di cui i trafficanti di oggetti d'arte tendono ad avvantaggiarsi per legittimare eventuali illeciti»²⁶².

Nonostante le predette considerazioni, è comunque possibile sostenere che la Convenzione Unesco del 1970 ha rappresentato sicuramente un momento di svolta nella lotta contro il traffico illecito internazionale di beni culturali²⁶³, gettando le basi per l'affermazione di principi di portata generale e contribuendo ad accrescere l'attenzione e la consapevolezza della collettività su tale

²⁵⁹ *Ivi*, p. 14.

²⁶⁰ *Ivi*, p. 16.

²⁶¹ Cfr., per tutti, UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 33.

²⁶² Così A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 120.

²⁶³ Sulle recenti attività condotte dall'UNESCO in ottica preventiva si rimanda a A. Deregibus, *Recent activities of UNESCO regarding the fight against traffic in cultural property*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: a Challenge for Criminal Justice*, cit., pp. 45 ss.; L.V. Prott, *Unesco international framework for the protection of the cultural heritage*, cit., pp. 262-264; M. Bouchenaki, *Return and restitution of cultural property in the wake of the 1970 Convention*, in *Museum International*, Vol. 61, No. 1-2, 2009, pp. 139-144. Si vedano anche le considerazioni dell'UNESCO nel report *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., pp. 81-86.

problema²⁶⁴. La migliore conferma di ciò è data proprio dal numero degli Stati aderenti²⁶⁵. È evidente, peraltro, che, per ottenere così vaste adesioni, il testo della Convenzione è stato oggetto di compromessi e negoziazioni come sin qui delineato²⁶⁶.

Al fine di superare i limiti e le lacune precedentemente considerati, l'UNESCO, a partire dagli anni '80, ha cominciato a porre le basi per l'elaborazione di un nuovo testo destinato ad integrare la disciplina generale della Convenzione del 1970 attraverso l'adozione di norme di diritto privato.

3.2. La Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali illecitamente rubati o esportati.

L'internazionalizzazione inarrestabile del fenomeno del traffico illecito di beni culturali, insieme alla persistenza dell'attività criminale nel settore e allo scarso numero di beni ritrovati o restituiti nel corso del tempo hanno spinto la comunità internazionale a prendere maggiore coscienza dell'insufficienza e dell'inadeguatezza degli interventi già intrapresi sia a livello nazionale che internazionale. Si è manifestata, pertanto, l'esigenza di adottare strumenti nuovi e più adeguati a garantire l'effettiva protezione a livello internazionale del patrimonio culturale mobile contro i pericoli di furto ed esportazione illecita.

Come messo in luce, le innumerevoli problematiche derivanti dalle diverse regole che disciplinano, nei singoli ordinamenti nazionali, l'acquisto della proprietà di beni mobili hanno rappresentato un profilo particolarmente critico della disciplina pubblicistica e di carattere prevalentemente amministrativo della Convenzione UNESCO del 1970, il quale ha fatto emergere la necessità di introdurre regole di diritto privato uniformi, che, eliminando le differenze tra i diversi ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, potessero garantire la salvaguardia degli interessi del legittimo proprietario dei beni illecitamente sottratti²⁶⁷.

Per tale ragione l'UNESCO, nel 1986, si è appellata all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (*Institut International pour l'Unification*

²⁶⁴ Cfr. per tutti P.J.O' Keefe-L.V. Prott, *Cultural Heritage Conventions and Other Instruments: A Compendium with Commentaries*, Institute of Art and Law, London, 2011, p. 112 e UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., p. ii. Sulle recenti attività compiute dall'UNESCO e i risultati raggiunti si rimanda agli atti del *Meeting of States Parties. Seventh Meeting, Paris, UNESCO Headquarters, Room XI 30 and 31 May 2023, Item 7 of the Provisional Agenda: Report of the Secretariat on its activities, C70/23/7.MSP/7*, Paris, May 2023 (consultabili al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385245>).

²⁶⁵ Si tratta di 143 Stati (si veda il seguente link <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-means-prohibiting-and-preventing-illicit-import-export-and-transfer-ownership-cultural#item-2>).

²⁶⁶ In tal senso UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, cit., p. 84.

²⁶⁷ Cfr. sul punto A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 121 e diffusamente A. Love Levine, *The Need for Uniform Legal Protection Against Cultural Property Theft: A Final Cry for the 1995 UNIDROIT Convention*, in *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 36, Issue 2, 2011, pp. 761-763.

du Droit Prive, da cui l'acronimo UNIDROIT)²⁶⁸, affidandogli l'incarico di predisporre un nuovo ed autonomo progetto di convenzione che potesse colmare le lacune evidenziatesi nell'applicazione della Convenzione del 1970 attraverso la creazione di uno strumento giuridico interamente dedicato a questioni di diritto internazionale privato uniforme²⁶⁹.

Dopo circa otto anni di sforzi congiunti tra UNIDROIT e UNESCO²⁷⁰ si giunse all'adozione, il 24 giugno 1995, della Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati²⁷¹.

²⁶⁸ Si vedano diffusamente G. Giardini, *The principle of international restitution of cultural property in the 1954 Hague Convention: the UNIDROIT contribution*, in *Uniform Law Review*, Vol. 23, 2018, pp. 42-80 e A. Jagielska-Burduk-C. S. Quinones Vila-I. Tirado-P. Fabel, *The Role of UNIDROIT in Global Efforts to Protect Cultural Heritage*, in *Santander Art & Culture Law Review*, No. 2, 2019, pp. 17 ss.

²⁶⁹ Si vedano S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 34 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162. L'iter formativo della convenzione si è svolto in tre fasi: un primo gruppo di esperti indipendenti ha dapprima elaborato un progetto preliminare; tale progetto è stato poi sottoposto al comitato governativo, che a sua volta ha ampiamente rielaborato il testo; infine, questo è stato discusso nel quadro della Conferenza diplomatica tenutasi a Roma dal 7 al 24 giugno 1995. Fin dall'avvio dei lavori, gli operatori coinvolti nell'elaborazione del testo si sono scontrati riguardo l'impostazione generale nella quale inquadrare il documento, se garantire una maggiore libera circolazione dei beni culturali, restringendo al massimo la sfera di applicazione della convenzione e conservando la tutela assoluta di cui beneficiano i possessori in buona fede nei rispettivi ordinamenti interni, o perseguire il fine della protezione internazionale del patrimonio culturale nazionale, estendendo quanto più possibile la portata del principio di restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. In dottrina sul punto si vedano R. Fraoua, *Projet de Convention de l'Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés*, *Aktuelle Juristische Praxis*, Zürich, 1995; L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 60-61; K. Siehr, *The Unidroit Draft Convention on the International Protection of Cultural Property*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 1, 1992, pp. 321 ss.; M. Frigo, *La convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Vol. 32, 1996, pp. 435 ss.; ID., *Gli aspetti giuridici*, in AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 77 ss.; ID., *The impact of the UNIDROIT Convention on international case law and practice: an appraisal*, in *Uniform Law Review*, Vol. 20, 2015, pp. 626-636; F. Francioni, *Le commerce illicite des objets d'art et son contrôle: la convention d'UNIDROIT de 1995*, in *Revue du Marché unique européenne*, 1998, pp. 69 ss.; G. Reichelt, *La protection des biens culturels. Etude demandée à l'UNIDROIT par l'UNESCO relativement à la protection internationale des biens culturels à la lumière notamment du projet de Convention d'UNIDROIT portant loi uniforme sur l'acquisition de bonne foi d'objets mobiliers corporels de 1974, et de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels*, Unidroit, 1986, Etude LXX - Doc. 1 e *Deuxième étude demandée a UNIDROIT par l'UNESCO relativement à la protection internationale des biens culturels avec référence en particulier aux règles de droit privé concernant le transfert de propriété des biens culturels et tenant compte des observations sur la première étude*, Unidroit 1988, Etude LXX - Doc. 4 (consultabili al seguente link <https://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/convention-de-1995/travaux-preparatoires/>).

²⁷⁰ Sulle attività congiunte di tali organizzazioni internazionali si rimanda a R. Roca-Hachem, *UNESCO and UNIDROIT Cooperation in the Fight Against Illicit Traffic in Cultural Property*, in *Uniform Law Review*, 2005, pp. 536-542 e L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 69-71.

²⁷¹ *Convention on stolen or illegally exported cultural objects*, entrata in vigore il 1 luglio 1998. L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 7 giugno 1999, n. 213, con applicazione a partire dal 1° aprile 2000. Per un'analisi della Convenzione in questione si vedano P. Lalive, *A Disturbing International Convention: Unidroit*, in *Art Antiquity and Law*, Vol. 4, No. 3, 1999; ID., *Une avancée du droit international: la Convention de Rome d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés*, in *Uniform Law Review*, 1996, pp. 40-58; ID., *La*

Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (du 24 juin 1995), in *Revue Suisse de Droit International et de Droit Européen*, 1/1997, pp. 13 ss.; C. Fox, *The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects: An Answer to the World Problem of Illicit Trade in Cultural Property*, in *American University International Law Review*, Vol. 9, Issue 1, 1993, pp. 225-267; V. Hughes-L. Wright, *International Efforts to Secure the Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects: Has Unidroit Found a Global Solution?*, in *The Canadian Yearbook of International Law*, Vol. 32, 1995, pp. 219-241; K. Siehr, *The Protection of Cultural Property: the 1995 UNIDROIT Convention and the EEC Instruments of 1992/93 Compared*, in *Uniform Law Studies*, 1998-2/3, pp. 671-683; M.E. Phelan, *Unidroit Convention on stolen or illegally exported cultural objects confirms a separate property status for cultural treasures*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, Vol. 5, 1998, pp. 31-57; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 196 ss.; L.V. Prott, *Commentary on the UNIDROIT Convention of Stolen and Illegal Exported Cultural Objects*, Institute of Art and Law, London, 1997; ID, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 59 ss.; ID., *The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. Ten Years on*, in *Uniform Law Review*, 2009, pp. 215 ss.; J.A.R. Nafziger, *Trading and Returning Cultural Objects under International Law*, cit., pp. 183-184; G. Carducci, *Complémentarité entre les Conventions de l'UNESCO de 1970 et d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels*, in cit., pp. 93-102; P. O' Keefe, *Using Unidroit to avoid cultural heritage disputes: limitation periods*, in J.A.R. Nafziger-A.M. Nicgorski, *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce*, cit., pp. 389 ss.; P. Valentin, *The UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*, in *Art Antiquity & Law*, Vol. 4, Issue 2, 1999, pp. 107-117; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., pp. 8-10; R. Monaco, *Primo commento della Convenzione di Roma sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *Rivista di studi politici internazionali*, Vol. 62, 1995, pp. 500 ss.; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 122-127; I. Caracciolo, *Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., pp. 41 ss.; A. Gardella, *Nuove prospettive per la protezione internazionale dei beni culturali: la Convenzione dell'UNIDROIT del 24 giugno 1995*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 12, 1998, pp. 997-1030; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., pp. 341 ss.; F. Marrella, *Proprietà e possesso di beni mobili di interesse culturale nel diritto internazionale privato italiano*, cit., pp. 157 ss.; W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, cit., pp. 103 ss.; F. Francioni, *Controlling illicit trade in art objects: the 1995 Unidroit Convention*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, cit., pp. 119-139; ID., *Le commerce illicite des objets d'art et son contrôle: la convention d'UNIDROIT de 1995*, cit., pp. 89 ss.; F. Nanetti-F. Squillante, *In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, pp. 396 ss.; M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., pp. 25-28; F. Squillante, *La tutela dell'acquirente a non domino di beni culturali rubati secondo la convenzione UNIDROIT e il disegno di legge per l'esecuzione della convenzione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1999, pp. 120 ss.; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural heritage: An International Perspective*, cit., pp. 34 ss.; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 162-163; M. Schneider, *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects: Explanatory Report*, in *Uniform Law Review*, No. 3, 2001, pp. 476-564; ID., *The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive*, in *Santander Art & Culture Law Review*, No. 2, 2016, pp. 149-164; ID., *The Unidroit Convention on Cultural Property: State of Play and Prospects for the Future*, in *Uniform Law Review*, 1997-3, pp. 494-506; A. Love Levine, *The Need for Uniform Legal Protection Against Cultural Property Theft: A Final Cry for the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 767-780; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 100-102; A.C.C. Groenen, *UNIDROIT 1995: Tackling the illicit trafficking of cultural property through private law means. An evaluation of the appropriateness of the 1995 Unidroit*

In linea con quanto stabilito dalla Convenzione UNESCO del 1970, gli Stati parte della Convenzione UNIDROIT affermano, nel Preambolo della stessa, «l'importanza fondamentale della protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali» in quanto capaci di promuovere «la comprensione tra i popoli nonché la rilevanza della diffusione della cultura per il benessere dell'umanità e per il progresso della civiltà».

Tra gli obiettivi fondamentali della Convenzione vi è quello di contribuire efficacemente alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali (ponendo particolare attenzione al fenomeno del saccheggio dei siti archeologici²⁷²), sul presupposto che il commercio illecito di tali beni causi danni irreparabili destinati inevitabilmente a ripercuotersi sul patrimonio culturale dell'intera umanità. Conseguentemente, anche la restituzione di tali beni agli Stati di provenienza finisce per perseguire una finalità che è, anche, nell'interesse dell'intera comunità mondiale²⁷³.

La Convenzione – coerentemente con la *ratio* ispiratrice e gli obiettivi perseguiti – non affronta questioni di carattere penale (né di carattere più generalmente sanzionatorio) inerenti l'illecita circolazione di beni culturali rubati o illecitamente esportati²⁷⁴, ma si presenta come un testo di diritto internazionale privato uniforme che mira a fornire, come indicato chiaramente nel Preambolo della stessa, «un *corpus* minimo di regole giuridiche comuni» il cui principio cardine, su cui si fonda l'intero testo convenzionale, è la lotta al traffico illecito dei beni culturali mobili, sia sotto il profilo della restituzione dei beni rubati sia sotto quello del recupero e rimpatrio dei beni illecitamente esportati²⁷⁵.

Quanto all'ambito di applicazione *ratione materiae*, nel testo della Convenzione si introduce un sistema 'dualista', ponendo un preciso obbligo di restituzione di beni culturali mobili (come definiti, in maniera uniforme, all'art.

Convention on stolen or illegally exported cultural objects to cultural property theft in comparative perspective, Maastricht University, Maastricht, 2018; S.A. Suleimanli, *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, cit., pp. 42-43; M.P. Goodyear, *Keeping the Barbarians at the Gates: The Promise of the UNESCO and UNIDROIT Conventions for Developing Countries*, cit., pp. 607-613; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 77 ss. e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 38 ss.

²⁷² Cfr., per tutti, L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., p. 65.

²⁷³ Si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 198; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 110; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 4; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 81-82 e S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 34.

²⁷⁴ Si vedano sul punto S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 35 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 41-42.

²⁷⁵ Cfr. S.A. Suleimanli, *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, cit., p. 42 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 81-82.

2)²⁷⁶, nelle due diverse ipotesi del furto e dell'esportazione illecita di beni facenti parte del patrimonio culturale nazionale di uno Stato contraente. Vengono, infatti, disciplinati nello specifico gli aspetti della restituzione, differenziando, sul piano del diritto positivo, la nozione di 'restituzione' (*restitution*), elencata all'art. 1 lett. a), inerente i beni culturali rubati, da quella di 'rimpatrio' (*return*), disposta all'art. 1 lett. b), concernente i beni culturali esportati illecitamente in quanto usciti dal territorio di uno Stato contraente in violazione della normativa nazionale che regolamenta l'esportazione di tali beni, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale²⁷⁷.

²⁷⁶ Tra cui rientrano anche beni non 'designati' o inventariati dagli Stati firmatari, come i beni appartenenti a soggetti privati e quelli provenienti da scavi archeologici. In riferimento al tema della definizione di bene culturale, di fondamentale rilievo per determinare l'ambito di applicazione della Convenzione sul piano materiale, l'individuazione di una nozione univoca di 'bene culturale' (capace di incontrare il favore di tutti i delegati in seno ai Comitati che hanno elaborato il testo convenzionale) è stata sicuramente – come già avvenuto in occasione della predisposizione di altri strumenti internazionali – una delle questioni maggiormente dibattute. La definizione finale contenuta nell'art. 2 della Convenzione stabilisce che «sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono ad una delle categorie enumerate nell'allegato della [...] Convenzione». Tale definizione risulta semplice e di facile compatibilità con quella della Convenzione UNESCO del 1970, soprattutto se si considera che l'allegato riprende pedissequamente l'elenco delle categorie utilizzate all'art. 1 della Convenzione UNESCO. È rilevante osservare che, contrariamente a quanto avvenuto con la Convenzione del 1970, la norma considerata non attribuisce al diritto interno degli Stati firmatari alcuna competenza esclusiva ed unilaterale circa la determinazione, dettagliata e preliminare, dei beni oggetto della protezione internazionale, al fine di evitare una troppo forte ingerenza del diritto interno nell'applicazione della Convenzione. Il timore di alcuni Stati, emerso durante i lavori preparatori, era che, rimettendo interamente la qualificazione della 'culturalità' dei beni alle valutazioni unilaterali degli Stati, questi avrebbero potuto fondare possibili resistenze a riconoscere o a dare esecuzioni a richieste di restituzione dei beni culturali sulle proprie norme di diritto pubblico. Pertanto, la Convenzione trova applicazione nelle sole ipotesi in cui il 'bene' (termine che viene preferito rispetto a quello di 'proprietà' usato nella Convenzione Unesco del 1970) considerato soddisfa il duplice requisito di rientrare nella definizione indicata dall'art. 2 ed appartenere ad una delle categorie elencate nell'allegato. Non può negarsi, comunque, che la lettera della norma in commento non appare pienamente idonea a scongiurare definitivamente le citate preoccupazioni, in quanto, prima di tutto, l'articolo subordina l'attribuzione della qualifica di bene culturale al solo requisito esplicitato della generica importanza. Inoltre, l'art. 5, in tema di ritorno di un bene illecitamente esportato, sancisce che è pur sempre lo Stato richiedente a stabilire «l'importanza culturale significativa» del bene per il quale può essere domandato il ritorno, vanificando in un certo senso il tentativo, perseguito nelle intenzioni originarie, di limitare ingerenze dei diritti interni nell'applicazione della Convenzione. Sul punto si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 199-200; F. Francioni, *Controlling Illicit Trade in Art Objects: the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 119 ss.; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 24-25; W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 107; L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 61-62; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 101, 103-104 e 111; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 8; S.A. Suleimanli, *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, cit., pp. 42-43 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 83-96.

²⁷⁷ La distinzione tra le due nozioni in questione non è nuova, «ma la Convenzione Unidroit ne modifica sensibilmente i contenuti rispetto all'accezione generalmente accolta dalla dottrina e comunemente fatta propria dalle organizzazioni internazionali interessate. Sulla base delle controversie in tema di beni culturali trasferiti in un Paese diverso da quello 'di origine' e, più in generale, della prassi internazionale in materia, buona parte della dottrina tende comunemente a

Il testo della Convenzione, dunque, distingue opportunamente la disciplina della restituzione dei beni culturali rubati (Capitolo II, artt. 3-4), afferente, principalmente, al diritto internazionale privato, da quella del rimpatrio dei beni culturali illecitamente esportati (Capitolo III, artt. 5-7), afferente, prevalentemente, al diritto internazionale pubblico²⁷⁸.

L'art. 1 della Convenzione non chiarisce, tuttavia, cosa debba intendersi per controversie di «carattere internazionale» inerenti la restituzione o il ritorno di beni culturali. Sembra ragionevole ritenere che l'indagine relativa al carattere di internazionalità debba essere condotta avendo riguardo alla situazione nel suo complesso: nel caso più complesso del furto sarà, quindi, necessario e sufficiente che il bene oggetto della richiesta sia stato rubato e fatto poi oggetto di un trasferimento illecito di proprietà in altro Stato²⁷⁹.

Riguardo gli elementi caratterizzanti le disposizioni convenzionali, a differenza della Convenzione UNESCO del 1970, in linea di massima le disposizioni della Convenzione UNIDROIT risultano avere carattere *self-executing*: esse sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati

distinguere la restituzione, relativa alle ipotesi in cui il bene sia stato esportato dal territorio dello Stato in violazione delle sue norme, ovvero anche delle norme internazionali (convenzionali) in vigore, dal ritorno relativo, per contro, alle ipotesi in cui il trasferimento del bene non sia stato necessariamente effettuato in violazione delle norme giuridiche di cui sopra. Tale seconda ipotesi viene riferita, in particolare, a tutti i casi di trasferimento avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore di norme di tutela nel Paese di origine o, addirittura, nel rispetto delle leggi esistenti. Il fenomeno in questione veniva e viene ricollegato ai casi, tutt'altro che rari, di richieste volte a rientrare nella disponibilità di beni particolarmente significativi del proprio patrimonio nazionale da parte di Stati che ne erano stati privati prevalentemente, ma non solo, durante periodi di dominazione coloniale o di occupazione straniera». Così M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 21. Sulla distinzione tra le due nozioni suddette si vedano anche C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 140 ss.; M.A. Renold, *International Tools: return, Restitution and Beyond*, cit., pp. 127 ss. e S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 35.

²⁷⁸ Cfr. M.A. Renold, *International Tools: return, Restitution and Beyond*, cit., p. 127.

²⁷⁹ Si vedano sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 201 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 88-91. Nell'incertezza della norma si è ritenuto lecito il sorgere di dubbi circa l'applicabilità o meno della Convenzione all'ipotesi in cui un determinato bene sia stato prima trasferito illecitamente all'estero e successivamente abbia fatto rientro nel suo Paese di origine. Tale ipotesi è tutt'altro che accademica, essendosi già verificata in un celebre caso giudiziario (non risolto mediante l'applicazione delle previsioni della Convenzione in esame) richiamato da M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 20-21. Il precedente giudiziario in questione è il noto caso *Winkworth v. Christie, Mason & Woods Ltd*, nel quale alcune opere d'arte rubate in Gran Bretagna erano state successivamente trasferite in Italia e vendute ad un terzo soggetto che le aveva poi consegnate alla casa d'aste Christie's di Londra affinché questa ne curasse la vendita. Il giudice inglese davanti al quale era stata introdotta la domanda da parte del legittimo proprietario aveva dichiarato l'applicabilità della legge italiana quale legge del luogo in cui i beni erano situati al momento della conclusione del contratto di vendita, accordando così protezione all'acquirente di buona fede ai sensi dell'art. 1153 Codice Civile. Per un'analisi della controversia si veda D.W. Rowe, *Current Developments. Stolen Property in the Conflict of Law*, in *Canterbury Law Review*, Vol. 1, 1980, pp. 71 ss. (consultabile al seguente link <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/CanterLawRw/1980/6.pdf>). Il caso sopra citato è talmente rilevante che tra gli studiosi si è parlato di 'Winkworth paradigm', per sottolineare come l'esistenza di norme tra loro discrepanti possa portare a risultati differenti nella trattazione di situazioni simili e alimentare l'incertezza giuridica nei traffici. Cfr. Anche A.C.C. Groenen, *UNIDROIT 1995: Tackling the illicit trafficking of cultural property through private law means. An evaluation of the appropriateness of the 1995 Unidroit Convention on stolen or illegally exported cultural objects to cultural property theft in comparative perspective*, cit., p. 527.

contraenti senza la necessità di dover adottare normative interne di specificazione e attuazione (così impedendo implementazioni nazionali frammentarie) e sostituiscono, direttamente, il diritto interno vigente nei rapporti tra gli Stati contraenti e, indirettamente, anche le prescrizioni del diritto privato internazionale (unificando in tal modo le disposizioni di natura civile e amministrativa degli Stati contraenti). Le previsioni convenzionali, pertanto, possono servire da fondamento giuridico immediato negli Stati contraenti per appellarsi al diritto di restituzione o ritorno di beni culturali, rispettivamente rubati o illecitamente esportati, dinanzi alle autorità giudiziarie interne²⁸⁰.

Con riguardo alla questione dell'ambito di applicazione della Convenzione sotto il profilo temporale, l'art. 10, paragrafo 1, esprime manifestamente il carattere non retroattivo della Convenzione, tanto nell'ipotesi della restituzione dei beni culturali rubati quanto in quella del ritorno: in entrambi i casi il furto e il trasferimento illecito, per essere presupposto della richiesta di restituzione e di ritorno, devono essersi verificati in un arco temporale successivo all'entrata in vigore della Convenzione per entrambi gli Stati interessati.

Con particolare riferimento all'ipotesi del furto, tale reato deve essere stato commesso in uno Stato contraente dopo che questo abbia ratificato la Convenzione; lo Stato nel cui territorio si trovano il possessore o il bene rubato deve essere parte della Convenzione al momento in cui il furto viene commesso e la Convenzione deve essere stata altresì ratificata dallo Stato in cui viene presentata la richiesta di restituzione.

Con riguardo, invece, all'ipotesi dell'esportazione illecita, la Convenzione può trovare applicazione solo ove il bene sia stato illecitamente esportato dopo che lo Stato richiedente e lo Stato ove il bene si trova al momento della richiesta di ritorno abbiano ratificato la Convenzione medesima²⁸¹.

Nonostante in seno alla Conferenza diplomatica fossero state manifestate dai Paesi esportatori istanze favorevoli alla applicazione retroattiva degli obblighi di restituzione e ritorno, queste alla fine non hanno trovato seguito in quanto «la delicata operazione di bilanciamento tra posizioni fortemente contrastanti ha condotto all'inequivocabile affermazione del principio della non retroattività»²⁸².

²⁸⁰ Si veda Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 107 e 111, dove si sottolinea che tale aspetto della Convenzione è forse alla base della mancata adesione di molti Stati.

²⁸¹ Cfr. in proposito C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 217-218; P. O' Keefe, *Using Unidroit to avoid cultural heritage disputes: limitation periods*, cit., pp. 391 ss.; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 91-92 e 116; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 123; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 105; L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 68-69 e Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 105-107.

²⁸² Così M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 26. Cfr. altresì nW.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 115, ove l'Autore si sofferma sulla considerazione che «fin dai lavori preparatori, molte delegazioni avevano insistito sul fatto che la Convenzione sarebbe stata totalmente inaccettabile per i loro Governi senza una disposizione

La rigidità del carattere irretroattivo della Convenzione è comunque attenuata, seppur in minima parte, dal disposto del paragrafo 3 dell'art. 10, in base al quale la Convenzione «non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque natura» che ha avuto luogo prima della sua entrata in vigore «o un'operazione per la quale è esclusa [...] l'applicazione della Convenzione, né limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della [...] Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima dell'entrata in vigore della [...] Convenzione» stessa²⁸³.

Al fine di ampliare le possibilità di applicazione effettiva della Convenzione, sul piano processuale e, in particolare in relazione alla competenza giurisdizionale, l'art. 8, paragrafo 1, prevede che le richieste di restituzione o di ritorno possono essere presentate dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente dove si trova il bene culturale oggetto della domanda di rivendicazione. La stessa disposizione introduce anche un titolo di giurisdizione speciale, il quale si aggiunge, senza escluderli, a quelli ordinari e consente di adire il giudice o ogni altra autorità competente che abbiano il potere di decidere la controversia secondo le regole in vigore negli Stati contraenti²⁸⁴.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, le parti possono derogare alle regole sulla giurisdizione, concordando di sottoporre la controversia ad un giudice o altra

espressa di non retroattività, mentre altri temevano che questo potesse essere considerato come una specie di approvazione o legittimazione degli atti illeciti compiuti prima dell'entrata in vigore della Convenzione».

²⁸³ Si vedano sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 199 e 218 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 82. Cfr. altresì M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 26, dove l'Autore aggiunge che la norma «di per sé scarsamente incisiva e dal tenore chiaramente 'consolatorio', andrebbe coordinata in via interpretativa con l'articolo 9, paragrafo 1 che, opportunamente, esprime il carattere cedevole della Convenzione in relazione a tutte le altre 'regole più favorevoli' che uno Stato contraente decida di applicare in materia di restituzione e di ritorno diverse da quelle previste dalla Convenzione medesima». Cfr. anche W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 11, ove l'Autore sostiene che «per i beni rubati o illecitamente esportati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, uno Stato può rivolgersi al Comitato intergovernativo dell'UNESCO per la promozione del ritorno di beni culturali al loro paese d'origine o della loro restituzione in caso di appropriazione illegale. Pochissime sono tuttavia le richieste arrivate a questo Comitato». Sul punto si veda altresì A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 123.

²⁸⁴ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 215-217; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 115-121; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 123 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., cit., pp. 36 ss., ove l'Autore afferma che l'intento di una tale disposizione è quello di «eliminare alla radice il problema del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza straniera che si dovrebbe, viceversa, affrontare in tutti i casi in cui il bene oggetto del furto o del trasferimento illecito si trovi nel territorio di uno Stato diverso da quello di residenza o di domicilio del possessore e nel quale sia stato instaurato il giudizio [...]. Il meccanismo predisposto dalla Convenzione in tema di (azione giudiziaria volta alla) restituzione è indubbiamente finalizzato a facilitare l'obiettivo della restituzione del bene nel maggior numero di casi possibile, inutile essendo per la natura dei beni considerati l'ipotesi di restituzione diversa da quella in forma specifica».

autorità competente diversi da quelli indicati al paragrafo 1, ovvero ad arbitrato²⁸⁵.

Il paragrafo 3 del medesimo articolo, inoltre, consente al legittimo proprietario del bene culturale rubato o allo Stato richiedente il bene illecitamente esportato di chiedere l'adozione delle misure cautelari necessarie alla conservazione del bene culturale da parte dell'autorità competente dello Stato contraente in cui il bene si trova al momento della proposizione della domanda, anche se l'azione di merito relativa alla restituzione o al ritorno sia stata proposta davanti l'autorità di un altro Stato firmatario²⁸⁶.

Con riguardo alla sfera di applicazione *ratione personae* – notevolmente ampliato rispetto a quella della Convenzione UNESCO del 1970 – la Convenzione introduce l'obbligo di restituzione senza distinguere tra beni culturali di proprietà pubblica e oggetti d'arte appartenenti ai privati. Pertanto, diversamente dalla Convenzione del 1970 – che, come si è chiarito, consente ai soli Stati parte della stessa di poter agire in via diplomatica per rivendicare la restituzione di beni culturali oggetto di traffico illecito internazionale – la Convenzione del 1995 riconosce anche alle persone fisiche e giuridiche, legittimi proprietari e vittime del trafugamento, il diritto di agire per richiedere la restituzione di un bene culturale ad essi sottratto ovvero rubato²⁸⁷.

L'ipotesi della restituzione, infatti, si riferisce ai casi in cui colui che agisce intende vedersi riconosciuta la proprietà del bene, per cui in relazione ai beni culturali rubati si stabilisce che l'obbligo di restituzione ai legittimi proprietari derubati sorge in ogni caso – essendo il furto un reato contro la proprietà universalmente riconosciuto e perseguito da tutti gli Stati – assicurando un effetto applicativo *erga omnes* e cercando di superare gli «ostacoli connessi al normale operare dei principi privatistici ed internazional-privatistici»²⁸⁸.

La Convenzione fa riferimento ad una nozione di «furto» in senso lato, inteso come qualsiasi sottrazione indebita di un bene culturale dal luogo in cui si trovava. In tal modo – e a differenza di quanto previsto dalla Convenzione UNESCO del 1970 – anche gli scavi archeologici abusivi (eseguiti senza l'autorizzazione delle autorità nazionali competenti) o l'appropriazione indebita dei reperti provenienti da uno scavo lecito, ma illecitamente trattenuti, possono essere considerati furto, garantendo così anche la possibilità di esperire l'azione di restituzione di beni non ancora inventariati (art. 3, paragrafo 2)²⁸⁹.

²⁸⁵ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 217; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 121 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 123.

²⁸⁶ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 217 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 121-122.

²⁸⁷ Cfr. A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 121.

²⁸⁸ *Ivi*, p. 118.

²⁸⁹ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 203; L.V. Prott, *The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. Ten Years on*, cit., pp. 224-227; S.A. Suleimanli, *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, cit., pp. 42-43; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 96-97; M. Frigo, *The impact of the UNIDROIT Convention on international case law and practice: an appraisal*, cit., p. 628 e W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 111. L'Autore da ultimo citato si sofferma sulla questione della sorte sia dei

Principio cardine della fattispecie in esame è l'obbligo, in capo al possessore di un bene culturale rubato, di restituirlo indipendentemente dalla sua buona fede al momento dell'acquisto. Il paragrafo 1 dell'art. 3 dispone, infatti, in maniera esplicita ed incisiva, che «il possessore [inteso come qualsiasi soggetto che detenga fisicamente il bene]²⁹⁰ di un bene culturale rubato *deve* restituirlo»²⁹¹.

Questa regola costituisce una eccezione ai principi ai quali sono tradizionalmente ispirati numerosi ordinamenti giuridici, quali il criterio generale della *lex rei sitae* (comunemente adottato per la determinazione della normativa competente a valutare la costituzione dei diritti reali sui beni e la loro esportazione) e il principio '*possession vaut titre*' ('possesso vale titolo')²⁹², i quali, come esposto, si sono rivelati fonti di non trascurabili critiche con riguardo alla efficacia della Convenzione UNESCO del 1970.

La disposizione dell'art. 3 della Convenzione UNIDROIT rappresenta proprio una manifestazione di «tale insoddisfazione e della necessità di introdurre una deroga di eccezionale portata giustificata dalla natura del tutto particolare dei beni oggetto della disciplina convenzionale»²⁹³ mediante l'applicazione del criterio della *lex originis*, ossia della legge del luogo al cui

beni scavati illecitamente che di quelli ritrovati lecitamente ma trattiene illecitamente (anche nel caso di siti sottomarini) sottolineando che questa ha rappresentato una delle maggiori preoccupazioni della comunità internazionale. La Convenzione assimila tali beni ai beni culturali rubati e ciò, nella pratica, conferma quanto già previsto dal diritto positivo: «in molti Paesi, infatti, gli oggetti contenuti nel sottosuolo sono di proprietà dello Stato e si sa che molto spesso lo Stato conosce di avere questo diritto solo dopo lo scavo clandestino e l'esportazione all'estero del bene culturale proveniente da scavi». Il testo, peraltro, dispone che, a seconda della prova che si riesca a fornire, questi beni potranno essere rivendicati secondo la procedura convenzionale prevista per il furto o per l'esportazione illecita. Il legittimo proprietario se cittadino privato potrà agire in base all'art. 3, paragrafo 2 e se Stato in base all'art. 5, paragrafo 3. La mancanza del certificato di esportazione richiesto dalla normativa dello Stato di origine ed il ricorrere delle condizioni elencate all'art. 5, paragrafo 3 sono, ai sensi della Convenzione, elementi sufficienti per ottenere il ritorno di un reperto archeologico. Sul punto si veda anche A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 123.

²⁹⁰ Cfr. A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 94.

²⁹¹ Si vedano in proposito T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 105; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 121 e L.V. Prott, *The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. Ten Years on*, cit., pp. 227-229. La Convenzione utilizza il termine 'possessore' con un significato ampio, non operando alcuna distinzione tra chi materialmente detiene il bene per suo conto e chi lo detiene per conto di altri, garantendo che la norma possa essere applicata sia negli ordinamenti che regolamentano diversamente la posizione del possessore rispetto a quella del mero detentore, sia in quelli dove tale differenziazione non è prevista. A tal riguardo cfr. anche M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., cit., p. 38, secondo il quale la Convenzione con tale espressione consente di «riconoscere la legittimazione passiva nel giudizio anche ai soggetti che si trovino in una relazione giuridica con il bene che non comporti necessariamente la presenza di entrambi gli elementi caratteristici del possesso e cioè il potere di fatto sul bene (*corpus*) e la volontà di esercitare le prerogative tipiche della proprietà (*animus*)».

²⁹² Sul punto si veda approfonditamente Z.C. Reghizzi, *Profili di diritto internazionale privato del commercio dei beni culturali*, in E. Catani-G. Contaldi-F. Marongiu Buonaiuti (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, Convegno di Studi, Macerata 24 ottobre 2018, eum, Macerata, 2020, pp. 149-178.

²⁹³ In tal senso M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 28.

patrimonio culturale appartiene il bene oggetto della disputa²⁹⁴, e del principio di *common law* 'nemo dat quod non habet'²⁹⁵.

Come evidenziato dalla dottrina, il problema principale che nell'ipotesi di furto la Convenzione è stata chiamata a risolvere era rappresentato dal conflitto di interessi tra la persona spossessata del bene (solitamente il proprietario) e il successivo acquirente in buona fede. Tale problema, come già rilevato, viene affrontato in modo diverso nei vari sistemi giuridici di *common law* e *civil law*²⁹⁶.

La diversa intensità di protezione prevista dai singoli ordinamenti interni richiedeva necessariamente un intervento di armonizzazione del diritto privato internazionale e in tale contesto la Convenzione ha cercato di individuare una soluzione di compromesso che potesse essere uniformemente accolta da un numero di Paesi quanto più ampio possibile, soprattutto al fine di impedire che i trafficanti potessero approfittare della diversità tra le normative nazionali per legittimare gli illeciti compiuti ed evitare che il traffico stesso fosse indirizzato verso Paesi le cui normative risultavano più permissive²⁹⁷. La soluzione adottata è stata, appunto, quella di sottoporre il possessore-acquirente di un bene rubato al rischio di doverlo restituire, e in particolare di doverlo restituire senza alcuna forma di ristoro, ove non si fosse adoperato preventivamente, mediante l'esperimento di *due diligence*, ad accertare la provenienza lecita e il precedente *status* legale del bene stesso²⁹⁸.

²⁹⁴ Così M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 18 ss. L'Autore richiama nel testo la risoluzione che l'UNIDROIT aveva adottato nel corso della sessione di Basilea, Institute of International Law, Session of Basel 1991, Resolution of 3 September 1991, The International Sale of Works of Art from the Angle of the Protection of Cultural Property. Con tale risoluzione, relativa alla vendita di opere d'arte dal punto di vista della protezione del patrimonio culturale, l'UNIDROIT mirava a fornire un contributo alla risoluzione delle principali questioni che sorgevano in relazione all'applicazione della *lex rei sitae* e introduceva in alternativa il criterio della *lex originis*. Tale criterio poteva ritenersi applicabile alle «opere d'arte intese come quelle identificate come appartenenti al patrimonio culturale di un Paese determinato in quanto ivi registrate e/o classificate e al 'Paese d'origine' inteso [...] come quello con il quale l'oggetto in questione è 'più strettamente connesso' dal punto di vista culturale». La risoluzione in commento può ritenersi un valido strumento ausiliario al quale ricorrere anche in sede giudiziale nelle controversie relative al furto o all'illecito trasferimento di beni. Si vedano in proposito anche F. Shyllon, *Private Law Beyond Markets for Goods and Services: The Example of Cultural Objects*, in *Uniform Law Review*, 8, 2003, pp. 551 ss. e D. Fincham, *How Adopting the Lex Originis Rule Can Impede the Flow of Illicit Cultural Property*, in *Columbia Journal of Law and the Arts*, Vol. 32, 2008, pp. 111-150.

²⁹⁵ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 202.

²⁹⁶ *Ivi*, pp. 201-202 e 204. Cfr. altresì A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 94; W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., pp. 107 ss.; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 27 ss.; A. Catelani, *L'azione di restituzione dei beni culturali trasferiti illecitamente all'estero*, in A. Catelani-S. Cattaneo, *I beni e le attività culturali*, in G. Santaniello, *Trattato di Diritto Amministrativo*, Vol. XXXIII, CEDAM, Padova, 2002, pp. 230 ss. e L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 67-68.

²⁹⁷ Sul punto si rimanda a R. Roca-Hachem, *UNESCO and UNIDROIT Cooperation in the Fight Against Illicit Traffic in Cultural Property*, cit., p. 539.

²⁹⁸ Si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 219 e L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., p. 227. Basandosi sul principio del 'caveat emptor', la soluzione adottata dalla Convenzione esorta gli acquirenti di beni culturali ad accertarsi accuratamente della provenienza del bene oggetto della transazione, pena la perdita del bene e del diritto a un risarcimento equo e

Spostando l'attenzione sulle condizioni di applicazione del principio di restituzione, deve rilevarsi, in primo luogo, che legittimato ad esperire l'azione in parola è il proprietario – o anche il detentore²⁹⁹ – del bene, sia esso lo Stato o un privato (persona giuridica o persona fisica), il quale, in entrambi i casi, sarà tenuto a provare il furto subito.

Secondo l'art. 3, paragrafo 3, ogni richiesta di restituzione deve essere presentata entro un termine³⁰⁰ (di decadenza) di tre anni decorrenti dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza del luogo dove si trova il bene culturale e dell'identità del suo attuale possessore, prescindendo, dunque, dal momento in cui il furto è avvenuto³⁰¹.

È previsto, tuttavia, un termine di prescrizione assoluto di cinquant'anni dal momento in cui è avvenuto il furto o lo scavo abusivo³⁰². Questa disposizione è il frutto di un compromesso tra la posizione di quanti non volevano affatto un termine di prescrizione e quella di coloro che, invece, chiedevano termini molto brevi, al fine di incoraggiare, in generale, gli Stati ad agire rapidamente ed impedire che richieste di restituzione venissero presentate dopo un lungo periodo di tempo, evitando di «disturbare un possesso di lunga durata»³⁰³.

Fanno eccezione i beni culturali identificati che fanno parte integrante di un monumento, di un sito archeologico o di una collezione pubblica (come definita

ragionevole. Si vedano sul punto A.C.C. Groenen, *UNIDROIT 1995: Tackling the illicit trafficking of cultural property through private law means. An evaluation of the appropriateness of the 1995 Unidroit Convention on stolen or illegally exported cultural objects to cultural property theft in comparative perspective*, cit., p. 527; J. Stepnowska, *Due Diligence and the Art Market. Assessing the Impact of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*, in *Studia Iuridica Toruniensia*, 2018, pp. 377-391 e M. Schneider, *The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive*, cit., pp. 155 e 157, dove l'Autrice evidenzia che, date le ampie differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali in merito al concetto di 'buona fede', i redattori della Convenzione hanno deciso di evitare l'utilizzo di tale espressione e optare per il diverso concetto di 'dovuta diligenza'.

²⁹⁹ Si pensi al caso del museo a cui il bene culturale è stato prestato e da cui è stato rubato. Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 203.

³⁰⁰ Anche il tema della previsione di termini di decadenza e prescrizione è stato uno dei più controversi tra i redattori della Convenzione, essendovi, in particolare, due posizioni contrapposte: quella degli Stati mercato in favore della previsione di termini molto brevi, in ordine di assicurare la massima commerciabilità dei beni e la sicurezza delle transazioni; e quella dei Paesi di origine, i quali spingevano per la mancata previsione di termini prescrizionali, al fine di tutelare maggiormente il legittimo proprietario dei beni rubati. Cfr. per tutti A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 98.

³⁰¹ Cfr. P. O' Keefe, *Using Unidroit to avoid cultural heritage disputes: limitation periods*, cit., pp. 391-395; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 106-107 e 111; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 9; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 203-204 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 98.

³⁰² Si vedano in proposito A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 122; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 106-107 e 111 e A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 9.

³⁰³ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 204; P. O' Keefe, *Using Unidroit to avoid cultural heritage disputes: limitation periods*, cit., pp. 391-395 e 401-402; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 98-99 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 122, nota 267.

nel paragrafo 7 dell'art. 3) e i beni culturali sacri o che hanno un'importanza collettiva (in quanto appartenenti ad una comunità autoctona o tribale in uno Stato contraente e utilizzati per le pratiche tradizionali o rituali di questa comunità), per i quali – considerata la particolare rilevanza degli stessi in molti ordinamenti nazionali, ove tali tipologie sono spesso soggette ad uno stringente regime di inalienabilità – la domanda di restituzione non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione assoluto (art. 3, paragrafi 4 e 8).

Tali eccezioni, tuttavia, vengono fortemente temperate dal paragrafo 5 dello stesso articolo, per il quale ogni Stato contraente può dichiarare, al momento della ratifica o accessione, che un'azione di restituzione si prescrive comunque entro un termine di settantacinque anni (o in un termine più lungo previsto dalla normativa interna). In tali casi l'azione di restituzione di un bene proveniente da uno Stato che abbia disciplinato in modo più stringente la materia e trasferito in un altro Stato contraente che non abbia espresso riserve al principio dell'imprescrittibilità sarebbe in ogni caso soggetta al termine di prescrizione stabilito dal primo Stato. Dunque, lo Stato che sceglie di fissare un termine di prescrizione deve tener conto che – nel rispetto del principio generale di reciprocità nelle relazioni internazionali tra gli Stati – sarà a lui applicata la stessa disciplina nel momento in cui debba essere proposta una domanda di restituzione a suo favore davanti al giudice di un altro Stato, anche se quest'ultimo avesse accettato il principio dell'imprescrittibilità per i predetti beni³⁰⁴.

In ottica di perseguire un bilanciamento tra la posizione giuridica del richiedente e quella dell'acquirente in buona fede³⁰⁵, il testo convenzionale stabilisce all'art. 4 che il possessore di un bene culturale rubato e tenuto a restituirlo ha diritto, al momento della restituzione, al pagamento di un giusto ed equo indennizzo³⁰⁶ da parte del richiedente, a condizione che questi sia in grado

³⁰⁴ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 205-206; P. O' Keefe, *Using Unidroit to avoid cultural heritage disputes: limitation periods*, cit., pp. 395-400; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 107 e 111; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 99-100 e A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 9.

³⁰⁵ Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 35; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 105; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 30-31; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 101 e Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., pp. 101-102 e 105. L'opera di mediazione posta in essere in sede di elaborazione della Convenzione è stata notevole, soprattutto considerate le divergenti posizioni degli Stati esportatori sostenitori della negazione di un diritto all'indennizzo in capo al possessore in buona fede (posizione che di fatto si manifestava assolutamente incongrua in quanto contraria alle disposizioni costituzionali di diversi Paesi) e degli Stati, soprattutto importatori, favorevoli all'introduzione di un sistema che garantisse integralmente il diritto dell'acquirente *a non domino* al pagamento del prezzo da lui sostenuto e pertanto riluttanti ad introdurre norme che derogassero ai principi generali in tema di acquisto *a non domino* (posizione, del resto, alquanto irrealista date le immane oscillazioni dei valori di mercato dei prezzi dei beni nel tempo).

³⁰⁶ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto*

di provare che: (i) al momento dell'acquisto ha agito con la dovuta diligenza e (ii) non sapeva né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato³⁰⁷.

Secondo la normativa convenzionale, dunque, la buona fede del possessore (accompagnata da una *iusta causa acquirendi*) non fa sorgere un valido titolo di acquisto, ma esclusivamente il diritto ad un indennizzo³⁰⁸.

La Convenzione introduce un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del possessore-acquirente la dimostrazione di aver esercitato la dovuta diligenza al momento dell'acquisto dell'oggetto³⁰⁹; pertanto, l'eventuale ignoranza del possessore non deve derivare da sua negligenza³¹⁰.

Vengono, inoltre, precisate le circostanze – peraltro non esaustive ed indicate in termini puramente esemplificativi – che devono essere considerate e valutate nel giudizio sulla buona fede del possessore stesso, in ragione del fatto che la *due diligence* è considerata un indicatore chiave di questa. L'art. 4, paragrafo 4, stabilisce che potranno tenersi in conto tutte «le circostanze dell'acquisto ed in particolare la qualità delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali

comunitario e diritto interno, cit., pp. 30-31, ove l'Autore si sofferma sull'utilizzo nel testo della Convenzione dell'espressione 'equo indennizzo' e sulla determinazione dello stesso. Viene specificato che, essendo l'indennizzo qualificato dall'aggettivo 'equo', l'entità di questo, in mancanza di ulteriori precisazioni da parte della Convenzione, sarà determinata dal giudice, che caso per caso fisserà discrezionalmente la cifra dovuta. Tale discrezionalità riconosciuta al giudice nell'indicazione del *quantum* è maggiormente accentuata dal disposto dell'art. 9 della Convenzione, secondo il quale non è impedito ad uno Stato contraente «di applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati» di quelle previste nel testo convenzionale. Cfr. sul punto anche C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 206-208; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 122-125; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 123-124 e L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., p. 68.

³⁰⁷ Si vedano A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 100-101; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 121-122 e M. Comporti, *Il Codice Civile italiano e la Convenzione Unidroit*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, cit., cit., pp. 155 ss.

³⁰⁸ Sottraendosi alla regola del 'possesso vale titolo', a differenza di quanto previsto nei sistemi di tradizione civilistica.

³⁰⁹ Ritenendo che tale soggetto conosca le operazioni inerenti il bene e abbia, dunque, una maggiore possibilità di assicurare, con più facilità, la legalità delle transazioni in questione, a differenza del soggetto richiedente.

³¹⁰ Si vedano sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 204; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162; W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 110; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 105 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 102 e 128. La disposizione in esame, tuttavia, è stata oggetto di diverse critiche da parte di molti Stati mercato e degli operatori commerciali del mercato dell'arte, i quali hanno sostenuto che l'inversione dell'onere della prova crei un contesto di sfiducia nel settore, soprattutto da parte di collezionisti privati, rendendo più difficoltosi gli scambi di tali beni. Per una analisi critica si veda, per tutti, P. Valentin, *The UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*, cit., pp. 110-113.

poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze». In particolare, il richiamo alla ‘qualità delle parti’, che va a integrare il più generico parametro della ‘persona ragionevole’, suggerisce che lo *standard* di diligenza richiesta può essere calibrato in relazione alla figura del possessore-acquirente (sia esso comune cittadino o professionista del settore dell’arte)³¹¹.

La restituzione del bene al proprietario cui era stato rubato, o al precedente legittimo possessore, deve avvenire soltanto dopo il pagamento del suddetto equo indennizzo a favore del possessore del bene tenuto alla restituzione.

Il pagamento dell’indennizzo sarà a carico del proprietario del bene che ha subito il furto. Naturalmente, il pagamento dell’indennizzo al possessore da parte del richiedente non pregiudica il diritto di quest’ultimo di rivalersi su ogni altra persona ritenuta responsabile. Infatti, i paragrafi 2 e 3 dell’art. 4 prevedono che «sarà fatto ogni ragionevole sforzo affinché la persona che ha ceduto il bene culturale al possessore o ogni altro cedente anteriore, paghi l’indennizzo quando ciò sia conforme alla legge dello Stato dove la richiesta è presentata». Tali disposizioni sono espressione della sempre costante ricerca del giusto compromesso da parte della Convenzione UNIDROIT, in quanto introducono dei correttivi che cercano di favorire sia il possessore che il legittimo proprietario del bene, «limitando i possibili e più gravosi inconvenienti per entrambe le parti»³¹².

Infine, in via cautelativa, l’art. 4, paragrafo 5, prevede che il possessore non può godere di una situazione giuridica più favorevole di quella della persona dalla quale ha ricevuto il bene culturale a titolo ereditario o, comunque, a titolo gratuito, al fine di evitare che il possessore attuale del bene possa avvantaggiarsi della mala fede del suo *dante causa* e che la provenienza illecita del bene possa essere ‘ripulita’ mediante la cessione a titolo gratuito a terzi³¹³.

Passando a considerare l’ipotesi del ritorno dei beni culturali illecitamente esportati – ovvero trasferiti dal territorio di uno Stato contraente, Paese di origine del bene stesso, in violazione delle norme interne in materia di esportazione dei beni culturali miranti alla protezione del patrimonio culturale³¹⁴ – questa ha rappresentato il tema più controverso della Convenzione UNIDROIT in sede di

³¹¹ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 206-207; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 122 e 134; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 9 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 101-102.

³¹² In tal senso M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 31. Sul punto si vedano anche C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 208 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 102.

³¹³ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 203.

³¹⁴ Si veda A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162. Tale specificazione ha lo scopo di evitare che la violazione di una semplice disposizione interna di carattere doganale possa costituire titolo idoneo a richiedere la restituzione che può invece essere richiesta solo in caso di violazione di norme poste direttamente a tutela dei beni culturali.

negoziato³¹⁵, tanto che i testi elaborati inizialmente, su cui si era cercato faticosamente di trovare un accordo, sono stati oggetto di sostanziali modifiche al termine della fase di elaborazione del testo finale.

Il motivo di tale problematica risiede nel fatto che nel caso di beni illegalmente esportati viene in evidenza il rapporto tra il bene illecitamente trasferito e il Paese di origine, tanto che legittimati a presentare la domanda di ritorno di un bene esportato illecitamente sono solo gli Stati contraenti della Convenzione.

Ciò solleva la già richiamata questione della possibile inapplicabilità della normativa dello Stato di origine nel Paese ove il bene è stato illecitamente trasferito, con conseguenti difficoltà di accoglimento della richiesta di restituzione³¹⁶. Nel diritto internazionale, infatti, le misure di controllo per contrastare l'esportazione illecita di beni culturali previste dalle singole legislazioni nazionali sono «inoperanti al di fuori del territorio di competenza a causa della loro valenza territoriale, con ciò impedendo ogni possibilità di ritorno del bene culturale illecitamente esportato»³¹⁷.

In mancanza di precisi obblighi internazionali è, dunque, alquanto improbabile che l'esportazione di un bene culturale dal territorio di uno Stato in violazione delle sue norme interne di tutela sia considerata di per sé atto illecito anche da parte dello Stato nel cui territorio il bene è stato trasferito³¹⁸.

Tale limite può essere superato esclusivamente con la previsione, nell'ambito del diritto internazionale pubblico, di una normativa che introduca l'affermazione di un obbligo di garantire reciproco riconoscimento alle singole discipline nazionali riguardanti la circolazione di talune categorie di beni e la protezione del proprio patrimonio culturale (nella sua dimensione fisica, oltre che in relazione agli interessi culturali che esso rappresenta)³¹⁹.

L'accoglimento del principio della restituzione dei beni culturali esportati illecitamente ha, dunque, necessariamente comportato un cambio di approccio da parte degli Stati contraenti verso le norme di diritto pubblico straniere, riconoscendo efficacia extraterritoriale alle disposizioni nazionali sulla circolazione dei beni culturali.

Quanto agli aspetti operativi, l'illecita esportazione rientrando nel campo di applicazione della Convenzione deve essere accertata al momento in cui viene posta in essere o al momento della presentazione della richiesta di ritorno e deve essere ricollegata a regole in materia di controllo delle esportazioni del Paese di origine³²⁰.

³¹⁵ Si veda sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 208-209.

³¹⁶ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 32.

³¹⁷ Così W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 112.

³¹⁸ Si veda M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 32.

³¹⁹ Così W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 113.

³²⁰ Si veda sul punto A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 105.

Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione anche i beni esportati senza la necessaria autorizzazione da parte delle competenti autorità o esportati temporaneamente sulla base di un'autorizzazione rilasciata a fini di esposizione, ricerca o restauro, ma non riconsegnati in conformità a quanto previsto nella stessa autorizzazione (art. 5, paragrafo 2).

Diversamente, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, risultano escluse le ipotesi di interdizioni nazionali di esportazione derivanti da motivazioni politiche o economiche; le disposizioni del Capitolo III non si applicano neppure quando l'esportazione del bene culturale non è più considerata illecita dallo Stato di origine nel momento in cui se ne chiede il rimpatrio oppure il bene è stato esportato quando era in vita il suo autore o entro un periodo di cinquant'anni dopo il decesso di questi, in ragione di una preferenza per la libera circolazione dell'arte contemporanea³²¹.

Il rimpatrio/rientro del bene potrà, tuttavia, essere richiesto «quando il bene culturale è stato creato da un membro o da membri di una comunità autoctona o tribale per l'uso tradizionale o rituale di tale comunità e che deve essere restituito a tale comunità» (art. 7, paragrafo 2), garantendo una maggiore protezione agli «oggetti etnografici vitali per la sopravvivenza della cultura della comunità»³²².

Come già accennato, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, unico legittimato ad agire è lo Stato contraente dal cui territorio il bene è stato sottratto ed esportato illecitamente, il quale «può richiedere che sia ordinato il ritorno» del bene in questione al giudice o ad ogni altra autorità amministrativa competente dello Stato contraente ove il bene si trovi³²³, sostenendone le relative spese.

Con riferimento ai termini di prescrizione, l'art. 5, paragrafo 5, prevede che ogni richiesta di ritorno debba essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trova il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in ogni caso, entro un termine di cinquant'anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell'autorizzazione alla temporanea esportazione³²⁴.

Il meccanismo di rimpatrio del bene non è peraltro automatico, ma anzi prevede a carico dello Stato richiedente un complesso onere probatorio, che va

³²¹ Si vedano in proposito C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 214-215; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 107-108; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 122; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 9 e S.A. Suleimanli, *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, cit., p. 43.

³²² Così W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 114. Cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 215.

³²³ In proposito cfr. A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 104-105; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 105 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 122.

³²⁴ Si vedano in argomento C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 211; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 109-110; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 105; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 122-123, nota 269, e P. O' Keefe, *Using Unidroit to avoid cultural heritage disputes: limitation periods*, cit., p. 400.

al di là della dimostrazione del solo carattere illecito dell'esportazione e richiede la prova della particolare rilevanza del bene illecitamente esportato³²⁵.

Lo Stato richiedente deve provare: o (1) che l'esportazione del bene culturale abbia recato un significativo pregiudizio a determinati interessi culturali, scientifici o storici (la conservazione fisica del bene o del suo contesto, l'integrità di un bene complesso, la conservazione dell'informazione, in particolare di natura scientifica o storica, relativa al bene, l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale), ovvero (2) che il bene riveste una 'importanza culturale significativa' per lo stesso Stato (in tal caso sarà l'autorità competente convenuta a stabilire l'importanza culturale del bene, tenendo conto delle sue caratteristiche quali il particolare valore estetico, culturale, storico e scientifico del bene nonché la sua rarità). Pertanto – diversamente da questo previsto per la ipotesi del furto e senza che sia introdotta alcuna inversione dell'onere della prova – ogni richiesta di ritorno del bene da parte dello Stato contraente legittimato deve essere corredata da tutte le idonee informazioni di fatto e/o di diritto che consentano al giudice o all'autorità competente dello Stato convenuto di valutare se le condizioni e i requisiti previsti dalla Convenzione al fine di poter disporre il ritorno dei beni siano state soddisfatte (art. 5, paragrafi 3 e 4)³²⁶.

Come per la fattispecie del furto, l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione dispone che il «possessore di un bene culturale che ha acquistato detto bene dopo la sua illecita esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo», qualora si dimostri che il possessore «non sapeva né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato»³²⁷.

³²⁵ L'intenzione dei redattori della Convenzione era quella di introdurre una serie di criteri al fine di limitare le tipologie di beni culturali soggette a restrizioni (sempre nell'ottica di individuare un giusto bilanciamento tra gli interessi di Paesi di origine e Paesi di mercato). Il risultato finale dei negoziati, tuttavia, ha visto il sorgere di diverse criticità quanto alla individuazione degli interessi degli Stati coinvolti nella richiesta di restituzione. Cfr. sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 210-211.

³²⁶ In argomento cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 209-210; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 105-107; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 105; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 122; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit. p. 34; L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 63-64; Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 101 e A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 9.

³²⁷ La Convenzione, dunque, pone in essere il bilanciamento, come si è già detto, tra la posizione giuridica del richiedente e quella dell'acquirente in buona fede, mediante la previsione dell'equo indennizzo, anche nella fattispecie dell'esportazione illecita. Sul punto si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 212-213; G. Carducci, *La Restitution internationale des biens culturels et des objets d'art volés ou illicitement exportés: droit commun, directive CEE, conventions de l'UNESCO et d'UNIDROIT*, cit., pp. 141 e 189 ss.; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 111; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 122-123 e 134; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 105; Z. Veres, *The Fight Against Illicit*

Nella fattispecie in esame la valutazione della ‘dovuta diligenza’ da parte del possessore di un bene culturale esportato illecitamente – la quale deve necessariamente sussistere per far sì che a tale soggetto venga riconosciuto il diritto al pagamento di un equo indennizzo da parte dello Stato richiedente – risulta molto più semplice rispetto all’ipotesi del furto (ove lo *standard* di diligenza richiesta è maggiore), stabilendosi soltanto che «per determinare se il possessore sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era stato illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell’acquisizione, in particolare della mancanza del certificato di esportazione richiesto in virtù della legge dello Stato richiedente» (art. 6, paragrafo 2)³²⁸.

Considerato che i sistemi di controllo delle esportazioni di beni culturali predisposti dai singoli ordinamenti nazionali sono molto diversi tra loro, e tenendo conto della finalità di introdurre *standard* uniformi di tutela, la Convenzione non impone al possessore del bene l’onere della prova della propria diligenza, ma sarà lo Stato richiedente a dover provare la mancanza di diligenza da parte del possessore-acquirente³²⁹.

Anche per tale ipotesi, e sempre in via cautelativa, l’art. 6, paragrafo 5, prevede che il possessore non può godere di una situazione giuridica più favorevole di quella della persona dalla quale ha ricevuto il bene culturale a titolo ereditario o, comunque, a titolo gratuito; pertanto, il possessore che ottiene beni culturali esportati illegalmente per via ereditaria o a titolo gratuito dalla persona che li ha illecitamente o da altro acquirente in mala fede non ha diritto all’equo indennizzo³³⁰.

Considerata la possibilità che alcuni Stati possano non avere le risorse economiche necessarie per il pagamento dell’equo indennizzo, la Convenzione prevede che, in alternativa³³¹, il possessore del bene illecitamente esportato, tenuto alla sua restituzione, d’accordo con lo Stato richiedente, può decidere di rimanere proprietario del bene oppure di trasferirne la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, ad una persona di sua scelta residente nello Stato richiedente e che offra le necessarie garanzie per la protezione del bene stesso, al fine di evitare che questo possa essere nuovamente oggetto di illecito trasferimento (art. 6, paragrafo 3). Con tale previsione si è voluto favorire il ritorno dei beni, cercando

Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention, cit., pp. 101-102 e A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., p. 9.

³²⁸ Si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 231; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 113-114; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 122-123 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 162.

³²⁹ Cfr. W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., p. 115 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 113.

³³⁰ Cfr. A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 114.

³³¹ L’equo indennizzo non deve corrispondere all’attuale valore di mercato del bene, ma non può neppure avere solo natura simbolica. Esso può, dunque, essere determinato tenendo conto del prezzo di acquisto del bene e dei costi relativi alla transazione, nonché di tutte le spese relative alla sua conservazione, ammesso che siano ragionevoli. Cfr. Sul punto A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 115.

una soluzione di compromesso tra l'interesse al rimpatrio del bene dello Stato richiedente, che in tal modo vede anche alleggerito il carico finanziario che avrebbe dovuto sostenere, e l'interesse del possessore a risolvere la questione in tempi rapidi, evitando l'adozione di misure espropriative nei confronti del possessore di buona fede³³².

Gli strumenti introdotti dalla Convenzione Unidroit sin qui analizzati sono stati generalmente riconosciuti dagli studiosi come idonei ad affrontare, in modo efficace, il fenomeno del traffico illecito da una prospettiva di diritto privato, avendo: (i) regolamentato la domanda di tali beni senza incidere negativamente sul loro commercio lecito³³³, (ii) colmato in modo significativo il divario tra i sistemi giuridici di *common law* e di *civil law*, (iii) garantito la protezione sia del soggetto espropriato che dell'acquirente in buona fede e (iv) aperto la strada per un cambiamento sia nella mentalità che nelle pratiche degli acquirenti di beni culturali, spingendo verso una loro maggiore responsabilizzazione e tutelando così il mercato³³⁴.

L'adozione della Convenzione UNIDROIT non può, tuttavia, essere considerata di per sé risolutiva del problema del traffico illecito di beni culturali. Nello stesso Preambolo si sottolinea che «la Convenzione non rappresenta [...] una soluzione ai problemi posti dal traffico illecito», ma mira ad avviare «un processo volto a rafforzare la cooperazione culturale internazionale»³³⁵ e a favorire così la conservazione e la protezione del patrimonio culturale nel comune interesse.

Autorevole dottrina ha sottolineato che il fenomeno della circolazione illecita dei beni culturali, integrando un «“global problem” [...] potrà essere risolto solo quando gli Stati prenderanno atto della necessità di far prevalere sulle normative

³³² Cfr. W.V. Rodinò, *La Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., pp. 117-118. Si vedano altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 213-214; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 109 e 111-112 e le conclusioni cui giunge Z. Veres, *The Fight Against Illicit Trafficking of Cultural Property: The 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 113.

³³³ Si vedano in particolare C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 198 e 219 e A. Love Levine, *The Need for Uniform Legal Protection Against Cultural Property Theft: A Final Cry for the 1995 UNIDROIT Convention*, cit., p. 779.

³³⁴ Cfr. per tutti L.V. Prott, *Commentary on the UNIDROIT Convention of Stolen and Illegal Exported Cultural Objects*, cit., p. 87; P. Lalive, *Une avancée du droit international: la Convention de Rome d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés*, cit., pp. 48-49; M. Schneider, *The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive*, cit., p. 156; A. Jagielska-Burduk-C. S. Quinones Vila-I.Tirado-P. Fabel, *The Role of UNIDROIT in Global Efforts to Protect Cultural Heritage*, in *Santander Art & Culture Law Review*, No. 2, 2019, pp. 18-19

e G.A.L. Droz, *La convention d'UNIDROIT sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 24 juin 1995)*, in *Revue critique de droit international privé*, 86, 1997, p. 273.

³³⁵ Si vedano sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 198; A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., p. 82; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 34-35 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 163.

interne principi di diritto internazionale uniforme quali quelli introdotti dall'Accordo del 1995»³³⁶.

Ad oggi, tuttavia, il numero di Stati contraenti è ancora esiguo e tra questi non figura nessuno dei maggiori importatori di beni culturali.

Su tale fronte può rilevarsi come sia stata sempre più forte la consapevolezza della comunità internazionale di dover contrastare la circolazione illecita dei beni culturali anche grazie al «consolidamento di una prassi interpretativa degli strumenti internazionali in materia di protezione dei beni culturali, che consenta di conseguire la concordata collaborazione internazionale contro il commercio internazionale illecito di beni culturali»³³⁷.

Esempi di una concreta influenza 'esterna' ed 'indiretta' esercitata dalla Convenzione sulle pratiche internazionali e di un mutamento di approccio nelle relazioni tra gli Stati della comunità internazionale si rinvencono nelle decisioni di alcuni giudici (e nel relativo ricorso a rogatorie internazionali) e nelle normative interne di Paesi che, pur non avendo ratificato la Convenzione, hanno comunque ritenuto di fare propri e applicare i principi di '*ordre public international*' ('ordine pubblico internazionale') sanciti dalla Convenzione quale espressione di una condivisa accettazione internazionale di nuove 'regole uniformi' in tema di circolazione e restituzione di beni culturali³³⁸.

Al fine di incentivare la collaborazione tra gli Stati, inoltre, per tutti i casi in cui il testo convenzionale in esame non sia applicabile *rationae materiae*, *rationae personae* o *rationae temporis*, sarà sempre possibile ricorrere ai servizi di mediazione, conciliazione o, in generale, facilitazione del Comitato Intergovernativo per la promozione del rientro dei beni culturali ai loro Paesi di origine o la loro restituzione in caso di appropriazione illecita³³⁹.

Anche la Convenzione UNIDROIT (art. 13, paragrafo 1) consente poi la stipula di trattati regionali o bilaterali aventi lo scopo di favorire la restituzione di beni culturali e rafforzare le attività di cooperazione dirette a contrastare il traffico illecito³⁴⁰.

³³⁶ Si veda A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 124-125, in cui si rinvia alla posizione di A. Love Levine, *The Need for Uniform Legal Protection Against Cultural Property Theft: A Final Cry for the 1995 UNIDROIT Convention*, in *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 36, Issue 2, 2011, pp. 751 ss. A differenza della Convenzione UNESCO del 1970, la Convenzione UNIDROIT non è stata ratificata da molti Stati: non hanno firmato né i principali Stati 'mercato' come gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, né Paesi di origine quali l'Egitto e la Turchia (si rimanda ai seguenti link <https://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/status/>; <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2022/08/Tableau-August-2022.pdf>). Sul punto si veda anche L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., pp. 229-233.

³³⁷ Così M. Fiorilli, *La circolazione dei beni culturali: accordi internazionali e normativa comunitaria*, in S. Pellegrino-G. Tempesta (a cura di), *I beni culturali di interesse religioso – principi e norme in materia di circolazione internazionale*, Editrice Rotas, Barletta, 2013, p. 156. Si veda altresì L.V. Prott, *UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, cit., p. 236.

³³⁸ In tal senso M. Frigo, *The impact of the UNIDROIT Convention on international case law and practice: an appraisal*, cit., pp. 630-632.

³³⁹ Così T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., pp. 105-106.

³⁴⁰ Cfr. A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 125-126. Si veda altresì J.A.R. Natfizzer, *The New International Framework for the Return*,

L'art. 13, paragrafo 2, della Convenzione UNIDROIT, infine, prevede che la disciplina convenzionale non incide sugli impegni internazionali già assunti dagli Stati parte in materia di restituzione.

Il successo della Convenzione è, dunque, dipeso e continuerà a dipendere dalla corretta e ragionevole applicazione da parte degli Stati delle sue disposizioni mediante l'adozione di efficaci misure deterrenti del traffico illecito di beni culturali e di 'buone pratiche' da parte degli operatori del settore, nella massima coerenza ed armonia tra le singole normative interne³⁴¹.

3.3. La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

In ragione della specificità del patrimonio culturale subacqueo e della complessità di assicurarne una adeguata salvaguardia – sia in considerazione della esistenza di diverse regole giuridiche e norme consuetudinarie e della suddivisione dell'area marina in varie zone sia in ordine ai rischi che minacciano tale patrimonio e alle particolari metodologie e tecniche che si reputano necessarie per il suo rinvenimento e la sua conservazione³⁴² – la comunità internazionale ha avvertito la necessità di predisporre un regime giuridico-normativo *ad hoc* mediante la formulazione di criteri uniformi di regolamentazione³⁴³.

Il patrimonio culturale sottomarino è stato ritenuto meritevole di tutela in quanto «parte integrale del patrimonio culturale mondiale dell'umanità ed elemento particolarmente importante per la storia dei popoli, delle nazioni e delle relazioni tra loro in rapporto alla comune eredità»³⁴⁴, sulla scia di quanto era

Restitution or Forfeiture of Cultural Property, in *N.Y. University Journal of International Law and Policy*, 1983, pp. 789 ss., secondo cui i trattati bilaterali rappresenterebbero il mezzo più efficace per controllare il mercato dell'arte.

³⁴¹ Cfr. M. Schneider, *The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive*, cit., p. 162 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 219.

³⁴² Si vedano per tutti C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 287-289 e 340-341; J. Blake, *International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 73-74; 76-78 e 91-93; E. Felici, *Manuali e non. A margine di M. Capulli, Archeologia in contesto subacqueo. Ambienti di ricerca e metodi*, in *L'archeologo Subacqueo*, XXVII-XXVIII n.s., 73-74 (2021-2022), pp. 1 ss.; T. Scovazzi, *Questioni aperte in tema di protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in E. Catani-G. Contaldi-F. Marongiu Buonaiuti (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, cit., pp. 97 ss. e R. Lo Vullo, *La tutela giuridica del patrimonio archeologico sottomarino tra normativa interna ed internazionale*, in Ministero per i beni e le attività culturali, *Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*, cit., pp. 275 ss.

³⁴³ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 163. Sul punto si vedano anche J. Blake, *The Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 45, No. 4, 1996, pp. 819-843; ID., *International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 70 ss. e V. Mainetti, *La protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in Ministero per i beni e le attività culturali, *Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*, cit., pp. 197 ss.

³⁴⁴ Così il Preambolo della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001.

stato già affermato con la Convenzione UNESCO riguardante la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972³⁴⁵.

La necessità di assicurare una specifica tutela al patrimonio culturale subacqueo si è, tuttavia, imposta solo in tempi relativamente recenti, in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie di immersione, che hanno permesso ai ‘cercatori di tesori’ di realizzare scavi subacquei a profondità sempre maggiori e recuperare dai fondali marini più profondi resti e vestigia che lì erano state abbandonate per secoli, per destinarli alla commercializzazione³⁴⁶.

La comunità internazionale è, dunque, intervenuta mediante la predisposizione di strumenti di tutela fondati su un regime di cooperazione internazionale, affermando l’universalità del patrimonio culturale subacqueo e cercando di superare i molteplici e contrastanti interessi in gioco (soprattutto se si considera l’incompatibilità tra il valore culturale e il valore commerciale di tale patrimonio e il forte interesse di alcuni Stati e di società private di archeologia subacquea intenzionati a mantenere l’esclusività della regolamentazione di tale patrimonio per finalità di lucro)³⁴⁷.

Lo scopo di contrastare il traffico illecito di beni appartenenti al patrimonio culturale subacqueo è stato perseguito, pertanto, con l’adozione del testo della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (alla quale si è giunti, peraltro, con non poca fatica), adottata a Parigi dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 2 novembre 2001³⁴⁸, unitamente

³⁴⁵ *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, firmata a Parigi il 16 novembre 1972.

³⁴⁶ Si veda M. Aznar Gòez, *Treasure Hunters, Sunken State Vessels and the 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*, in *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 25, No. 2, 2010, pp. 209 ss.

³⁴⁷ Così T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 106. Cfr. sul punto anche J. Blake, *International Cultural Heritage Law*, cit., p. 113 e P.J. O’ Keefe- J.A. R. Nafziger, *Report. The Draft Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in *Ocean Development and International Law*, Vol. 25, 1994, pp. 391-418.

³⁴⁸ *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*. L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157, entrata in vigore l’8 aprile 2010. Per una panoramica particolareggiata della disciplina convenzionale in esame si vedano P.J. O’ Keefe, *Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage*, Institute of Art Law, Leicester, 2002; T. Scovazzi-G. Camarda, *The protection of the underwater cultural heritage: legal aspects*, Milano, Giuffrè, 2002; R. Garabello-T. Scovazzi (a cura di), *The Protection of the Underwater Cultural Heritage - Before and after the 2001 UNESCO Convention*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2003; T. Scovazzi (a cura di), *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel Mare Mediterraneo*, Giuffrè. Milano, 2004; ID., *The protection of underwater cultural heritage in the Mediterranean sea*, in *The Italian Yearbook of International Law Online*, Vol. 31, 2021, pp. 79-90; ID., *The 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*, in B.T. Hoffman, *Art and cultural heritage: law, policy and practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 285 ss.; ID., *2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in J.A.R. Nafziger-A.M. Nicgorski (eds.), *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce*, Brill, Leiden, 2009, pp. 287-303; ID., *Underwater Cultural Heritage*, in F. Francioni-A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, cit., pp. 295-317; G. Carducci, *New Developments in the Law of the Sea: The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage*, in *The American Journal of International Law*, Vol. 96, No. 2, 2002, pp. 419-434; J. Blake, *International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 93-113; S. Dromgoole, *Underwater Cultural Heritage and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 48 ss.; ID., *2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in *The International Journal of Marine*

all'Allegato *Rules Concerning Activities Directed at Underwater Cultural Heritage*, che detta 36 'regole' per l'effettiva conservazione e valorizzazione del patrimonio in questione e si presenta come una sorta di «manuale operativo» dell'archeologia subacquea³⁴⁹.

La Convenzione trova le sue fondamenta nell'importante Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, da cui l'acronimo UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982³⁵⁰ e che rappresenta il trattato di codificazione che regola, ancora oggi, il diritto internazionale del mare e che ha sancito, per la prima volta, la necessità di proteggere il patrimonio culturale sommerso.

La Convenzione UNCLOS, infatti, obbliga gli Stati aderenti a proteggere i reperti archeologici e storici, ma in essa il regime di tutela e conservazione dei reperti archeologici provenienti dal mare non è articolato in modo specifico e rappresenta solo un aspetto secondario, seppur di indubbia importanza, rispetto allo sviluppo di una legislazione completa sul diritto del mare.

and Coastal Law, Vol. 18, No. 1, 2003, pp. 59-108; ID., (ed.), *The Protection of the Underwater Cultural Heritage - National Perspectives in Light of the UNESCO Convention 2001*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2006; ID., *The 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage and Its Principles Relating to the Recovery and Disposition of Material from Shipwreck*, in A. Carstens-E. Varner (eds.), *Intersections in International Cultural Heritage Law*, OUP Pxford, Oxford, 2020, pp. 293-314; U. Leanza, *Zona archeologica marina*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, cit., pp. 41-69; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 331 ss.; J.-M. Panayotopoulos, *The 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: Main Controversies*, in A.F. Vrdoljak- F. Francioni (eds.), *The illicit traffic of cultural objects in the Mediterranean*, cit., pp. 29 ss.; J.A. R. Nafziger, *The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: Its Growing Influence*, in *Journal of Maritime Law & Commerce*, Vol. 49, No. 3, 2018, pp. 371-400; A. Merialdi, *Underwater Cultural Heritage and Salvage Law*, in M. Arcari-I. Papanicolopulu-L. Pineschi (eds.), *Trends and Challenges in International Law. Selected Issues in Human Rights, Cultural Heritage, Environment and Sea*, Springer, Berlin, 2022, pp. 125-151; A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in *Aedon*, No. 2/2010, pp. 2-7 (consultabile al seguente link <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/2/frigerio.htm>) e C. Migliorati, *Il patrimonio culturale subacqueo universale e le esigenze di tutela internazionale*, Tesi di Dottorato di Ricerca in Ordine Internazionale e Tutela dei Diritti Individuali, CICLO XXIV, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, (consultabile al seguente link http://www.fedoa.unina.it/8839/1/Migliorati_Claudia.pdf).

³⁴⁹ Cfr. dettagliatamente M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 160, in particolare nota 11; A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 5-7 e V. Mainetti, *La protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 199.

³⁵⁰ La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 12 febbraio 1995, a seguito di ratifica con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Cfr. approfonditamente S. Dromgoole, *Underwater Cultural Heritage and International Law*, cit., pp. 29 ss. Ancora prima della adozione della Convenzione del 1982 il Consiglio d'Europa giocò un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione degli Stati della comunità europea verso la necessità di garantire una tutela del patrimonio culturale sottomarino mediante una regolamentazione condivisa. Il lavoro del Consiglio d'Europa si concluse con la elaborazione, nel 1985, di un *draft* di *Convenzione europea sul patrimonio culturale subacqueo*, mai entrata in vigore. Cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 329-330; S. Dromgoole, *Underwater Cultural Heritage and International Law*, cit., pp. 36 ss. e J. Blake, *International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 70 ss. e A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 2.

Le uniche previsioni strettamente inerenti la protezione del patrimonio culturale sommerso (*'underwater cultural heritage'*, costituito dagli oggetti di carattere archeologico e storico rinvenuti in mare) si trovano agli artt. 149 e 303³⁵¹.

In particolare, l'art. 149 (rubricato 'Reperti archeologici e storici') statuisce che i reperti di rilevanza archeologica e storica rinvenuti sul fondo del mare e sul fondale oceanico oltre i limiti della giurisdizione nazionale, ovvero nella cosiddetta 'Area', devono essere conservati o ceduti nell'interesse dell'intera umanità, tenendo peraltro conto di eventuali diritti preferenziali riconoscibili in capo allo Stato di origine. Tali diritti, tuttavia, non vengono poi specificati nel testo convenzionale.

L'art. 303 (rubricato 'Oggetti archeologici e storici scoperti in mare') dispone, inoltre, che gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e di cooperare per perseguire tale fine. In ottica di controllo del commercio di tali beni, lo Stato costiero può presumere che la loro rimozione dal fondo del mare nella zona contigua³⁵², senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione delle leggi e regolamenti doganali e fiscali che trovano applicazione nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale³⁵³.

Considerata la portata delle predette disposizioni, problemi rilevanti possono sorgere se si considera che, al di là del mare territoriale³⁵⁴ e della zona contigua archeologica³⁵⁵, la giurisdizione dello Stato costiero in materia di tutela del patrimonio culturale sottomarino non è prevista dalla Convenzione di Montego Bay.

Un ulteriore limite della Convenzione di Montego Bay risiede nel non aver previsto una chiara disciplina per gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale dello Stato costiero³⁵⁶.

La ratio alla base di simili impostazioni è rinvenibile nella volontà di evitare ogni possibile estensione della giurisdizione di ciascuno Stato costiero al di là delle acque territoriali, al fine di non turbare l'equilibrio tra la giurisdizione di

³⁵¹ Cfr. per tutti C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 321-329; S. Dromgoole, *Underwater Cultural Heritage and International Law*, cit., pp. 23-24 e 29-35 e M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in E. Baroncini (a cura di), *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, cit., pp. 157-158.

³⁵² Zona marina, adiacente il mare territoriale, che si estende non oltre 24 miglia marine dalla linea di base della coste da cui si misura la larghezza del mare territoriale di uno Stato, dunque per 12 miglia marine oltre il limite delle acque territoriali.

³⁵³ Cfr. M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 164; T. Scovazzi, *Questioni aperte in tema di protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 111-112; ID., *The protection of underwater cultural heritage in the Mediterranean sea*, cit., pp. 76-77 e R. Lo Vullo, *La tutela giuridica del patrimonio archeologico sottomarino tra normativa interna ed internazionale*, cit., p. 278.

³⁵⁴ Fascia di mare costiero che si estende fino a massimo 12 miglia marine dalla costa.

³⁵⁵ È la stessa Convenzione che definisce la 'zona archeologica sommersa', la quale sussiste a partire dal momento in cui vi è un'esplicita proclamazione in tal senso da parte dello Stato costiero.

³⁵⁶ Cfr. T. Scovazzi, *The protection of underwater cultural heritage in the Mediterranean sea*, cit., p. 77.

questi ultimi e la libertà degli altri Stati e nel rispetto del principio di libertà dei mari³⁵⁷.

Inoltre, il paragrafo 3 dell'art. 303 attribuisce al 'law of salvage' (e ad altre regole dell'ammiragliato che rispecchiano i noti approcci del 'first-come-first-served' e del 'freedom of fishing' comuni soprattutto in Paesi di *common law*) la precedenza su qualsiasi altra regola, di fatto legittimando e invitando «al saccheggio del patrimonio culturale sottomarino!»³⁵⁸.

La Convenzione del 1982 è, dunque, apparsa del tutto inadeguata a svolgere un ruolo primario nella cooperazione internazionale volta alla tutela del patrimonio culturale subacqueo, stante il carattere marginale, incompleto e vago delle disposizioni suddette e gli obblighi, del tutto generici, in essa disposti, privi di misure che ne consentano la concreta applicazione³⁵⁹.

La Convenzione UNESCO del 2001 è, dunque, intervenuta prevedendo un quadro completo di principi e regole comuni specificatamente destinato alla tutela internazionale del patrimonio culturale subacqueo, cercando di porre rimedio alle gravi carenze della Convenzione di Montego Bay³⁶⁰, per quanto anche in tale contesto si riproponga «l'impostazione alquanto 'timida' sul piano delle scelte sanzionatorie propria della Convenzione UNESCO del 1970»³⁶¹.

Nel Preambolo della Convenzione in questione, oltre ad affermare, come si è già detto, che il patrimonio culturale sommerso³⁶² è parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità, le Parti contraenti si dichiarano «profondamente preoccupate per l'incremento dello sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo, e in particolare per certe attività che hanno

³⁵⁷ La zona economica esclusiva (ZEE) è un'area del mare adiacente alle acque territoriali e che può estendersi fino a 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali viene misurata l'entità delle acque territoriali. La piattaforma continentale di uno Stato costiero è la parte di suolo marino contigua alle coste e che comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale dello Stato costiero attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale o fino ad una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore (art. 76 Convenzione di Montego Bay).

³⁵⁸ Così T. Scovazzi, *Questioni aperte in tema di protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 112. Sul punto si vedano altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 289-320 e 342-343; T. Scovazzi, *The protection of underwater cultural heritage in the Mediterranean sea*, cit., pp. 75-78; ID., *The Protection of the Underwater Cultural Heritage: an Italian Perspective*, e V.S. Vadi, *The Protection of Underwater Cultural Heritage in International Law: Challenges and Perspectives*, in A.F. Vrdoljak- F. Francioni (eds.), *The illicit traffic of cultural objects in the Mediterranean*, cit., rispettivamente pp. 81-82 e pp. 95-99 e V. Mainetti, *La protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 198.

³⁵⁹ Cfr. T. Scovazzi, *The Convention on the protection of the underwater cultural heritage*, in ID., *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel Mare Mediterraneo*, cit., p. 24.

³⁶⁰ Cfr. S. Dromgoole, *Underwater Cultural Heritage and International Law*, cit., p. 24 e A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 2.

³⁶¹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 39. Sul punto si veda sempre A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 8-9.

³⁶² Tale definizione comprende «i suoli e i sottosuoli marini oltre i confini nazionali, qualificandoli come spazi che non possono essere oggetto di appropriazione da parte degli Stati e che devono essere utilizzati solo per scopi pacifici e le cui risorse devono essere gestite collettivamente e utilizzate a beneficio di tutti i popoli, con particolare riguardo alle esigenze degli Stati meno avanzati e nell'interesse delle generazioni future».

come scopo la vendita, l'acquisizione o lo scambio del patrimonio culturale subacqueo»³⁶³.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), oggetto della Convenzione è il patrimonio culturale subacqueo, che ricomprende ogni traccia di esistenza umana che abbia carattere culturale, storico o archeologico e che sia stata sommersa (parzialmente o totalmente, periodicamente o in maniera continua) per almeno 100 anni. Rientrano in tale definizione, secondo un'elencazione esemplificativa, i siti, le strutture, gli edifici, i manufatti, i resti umani, insieme al loro contesto archeologico e naturale, le navi, gli aerei ed altri veicoli affondati con il loro carico, anche in questo caso insieme al loro contesto archeologico e naturale e gli oggetti preistorici. Non tutti gli oggetti sommersi, dunque, sono assoggettati al regime di protezione previsto dalla Convenzione (non vi rientrano, per esempio, i cavi e gli oleodotti posti sul fondo del mare). Può essere subito rilevata, dunque, la precisa definizione di patrimonio culturale subacqueo contenuta nella Convenzione in esame, rispetto a quella più generica disposta dalla precedente Convenzione di Montego Bay³⁶⁴.

La Convenzione non impedisce agli Stati di adottare misure di protezione più stringenti ed è, dunque, rimessa a loro la possibilità di estendere la tutela anche a quei beni culturali che, pur non rientrando nel criterio temporale di 100 anni, ne risultino meritevoli di protezione³⁶⁵.

La Convenzione mira a garantire la tutela dei beni culturali sommersi, così individuati, al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri e, dunque, nel contesto delle acque internazionali³⁶⁶, colmando, come si è già detto, le lacune della legislazione internazionale precedentemente in vigore e predisponendo appropriate misure legali, amministrative e operative che gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, sempre nel rispetto delle proprie capacità e delle risorse a disposizione.

In particolare, la Convenzione presenta due diversi regimi: uno inerente le attività condotte con possibile ma non intenzionale impatto sul patrimonio culturale subacqueo – che, pur non avendo, principalmente o parzialmente, tale patrimonio come oggetto, incidentalmente possono pregiudicarlo materialmente – relativamente alle quali gli Stati sono tenuti a usare i migliori strumenti a loro disposizione per prevenire e mitigare tali effetti (art. 5), e l'altro concernente le

³⁶³ Sul punto si vedano T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 106 e ID., *The protection of underwater cultural heritage in the Mediterranean sea*, cit., p. 79.

³⁶⁴ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 333-335; A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 2 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 163.

³⁶⁵ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 334-335 e A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 2.

³⁶⁶ Agli Stati è dunque rimessa totale autonomia nella regolamentazione delle attività inerenti il patrimonio culturale subacqueo presente presso le acque interne e territoriali, con riferimento alle quali agli Stati costieri è riconosciuta assoluta sovranità. Si veda l'art. 7 della Convenzione. Sul punto si rimanda a C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 339-340 e A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 3.

attività poste in essere da coloro che intenzionalmente cercano reperti in siti archeologici sottomarini³⁶⁷.

Tra le disposizioni più significative della Convenzione, l'art. 2 definisce gli obiettivi ed i principi generali, focalizzandosi, principalmente, sugli aspetti di diritto internazionale marittimo che potrebbero influenzare la protezione, la conservazione e la fruizione da parte del pubblico (nei limiti del possibile) del patrimonio culturale subacqueo, così come sulle misure dirette a migliorare la cooperazione internazionale in tale settore e ad accrescere l'interesse e la consapevolezza dell'opinione pubblica in ordine a tali tematiche³⁶⁸.

Innanzitutto, al comma 1 dell'art. 2 viene ribadito che il fine ultimo della Convenzione è quello di assicurare e rafforzare la protezione del patrimonio culturale subacqueo, mentre nei commi successivi vengono definiti gli strumenti principali attraverso i quali realizzare tale obiettivo.

Particolare importanza assume il principio della «preservazione del patrimonio culturale sommerso a favore dell'umanità» enunciato nel comma 3 dell'art. 2 della Convenzione, il quale, in parte, sembra richiamare l'art. 149 della Convenzione di Montego Bay del 1982, «con la differenza che, mentre tale articolo faceva riferimento esclusivo ai beni rinvenuti nell'Area internazionale dei fondi marini, la Convenzione UNESCO del 2001 non distingue tra le diverse aree marine, rendendo quindi il principio *de qua* applicabile in via generale indipendentemente dalla localizzazione materiale dell'oggetto o del sito archeologico»³⁶⁹.

L'obbligo degli Stati contraenti di proteggere il patrimonio culturale subacqueo deve essere correttamente ed effettivamente adempiuto dai singoli Stati contraenti mediante l'adozione di tutte le misure che, in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione, possono ritenersi idonee a tal fine. In particolare, la protezione del patrimonio è perseguita attraverso la cooperazione tra gli Stati membri della Convenzione (art. 2, comma 2), la gestione corretta di tutte le attività di ricerca e dei ritrovamenti, attraverso le più appropriate tecniche scientifiche e nel rispetto dei più elevati standard di buone pratiche archeologiche e la conservazione in situ dei beni appartenenti a tale patrimonio (art. 2, comma 5)³⁷⁰.

In relazione a quest'ultimo aspetto, la preservazione in situ del patrimonio culturale sommerso viene considerata la prima fondamentale azione da attuare e la preferenza per tale forma di intervento è dettata principalmente dalla volontà

³⁶⁷ Si veda C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 339.

³⁶⁸ Cfr. approfonditamente A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 2 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 163-164.

³⁶⁹ Così C. Migliorati, *Il patrimonio culturale subacqueo universale e le esigenze di tutela internazionale*, cit., p. 79.

³⁷⁰ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 340-341 e 347; A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 2-3 e 5-6 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 164.

di rispettare il contesto storico-scientifico nell'ambito nel quale si trova il bene culturale sommerso ed evitarne il deterioramento³⁷¹.

La Convenzione sottolinea poi nuovamente, al comma 7 dell'art. 2, il divieto di sfruttamento commerciale del patrimonio in questione, principalmente imposto al fine di contrastare il traffico illecito dei beni culturali subacquei, tutelando questi ultimi da possibili rischi di danneggiamento, appropriazione e dispersione. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la regola 2 dell'Allegato, la quale prevede che «lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo per attività inerenti al commercio o alla speculazione o la sua irreparabile dispersione è fondamentalmente incompatibile con la protezione e la corretta gestione del patrimonio culturale subacqueo. Il patrimonio culturale subacqueo non dovrà essere trafficato, venduto, comprato o barattato come un bene commerciale»³⁷².

Tuttavia, l'art. 4 della Convenzione, per quanto escluda in linea generale l'applicazione della *'law of salvage'* e, dunque, delle norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti, dispone che le attività relative al patrimonio culturale subacqueo possano essere sottoposte a tali norme in alcune circostanze e ove ricorrano tre condizioni, ossia che le azioni consentite da tali norme siano autorizzate dalle autorità competenti, siano pienamente conformi alla Convenzione e purché sia garantita la protezione massima del patrimonio in ogni operazione di recupero. Nel tentativo di individuare un compromesso tra gli interessi in gioco e raggiungere il più ampio consenso possibile intorno alle norme convenzionali, è stata, dunque, elaborata una disposizione che risulta vaga e suscettibile di diverse interpretazioni, essendo difficile immaginare come la *'law of salvage'* possa essere applicata compatibilmente con le previsioni convenzionali quando le stesse regole dell'Allegato della Convenzione considerano il recupero del patrimonio culturale subacqueo fondamentalmente incompatibile con le pratiche archeologiche professionali di protezione dello stesso³⁷³.

³⁷¹ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 340-342; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 122; A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 3 e M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 162, in particolare nota 16. In circostanze normali il patrimonio subacqueo si conserva meglio sott'acqua, dove non corre pericoli di danneggiamento, poiché la carenza d'ossigeno permette una buona preservazione ed un lento deterioramento del bene stesso. Inoltre, la conservazione di un oggetto recuperato dalle acque è particolarmente complessa, costosa e comporta un elevato rischio non solo di deterioramento, ma anche di sfruttamento commerciale del bene in questione (art. 2, comma 7). Tutto ciò, naturalmente, non esclude, in circostanze particolari, la possibilità di autorizzarne il recupero per ragioni di sicurezza e di tutela. L'acqua è, quindi, in grado di conservare tale bene in una sorta di «capsula temporale» che permette allo spettatore di godere della bellezza del bene in un contesto naturale unico ed esclusivo.

³⁷² Cfr. sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 342-345; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 122 e P.J. O' Keefe, *'Commercial Exploitation': Its Prohibition in the UNESCO Convention on Protection of the Underwater Cultural Heritage Convention 2001 and Other Instruments*, in *Art Antiquity and Law*, 18(2), 2013, pp. 129-148.

³⁷³ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 345-356; V. Mainetti, *La protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 198-199 e M. Bruzzese,

Al fine di tutelare il patrimonio culturale subacqueo da possibili rischi di dispersione o danneggiamento gli Stati contraenti possono regolamentare e autorizzare interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua (art. 8) e sono tenuti ad imporre obblighi di denuncia sia nel caso di eventuali ritrovamenti di beni sommersi, sia nel caso di attività di intervento diretto sul patrimonio stesso (artt. 9 e 11), a promuovere l'attenzione del pubblico sull'importanza del patrimonio culturale subacqueo e sulla necessità di proteggerlo (art. 20), anche attraverso un accesso responsabile e non intrusivo ai siti sotto tutela, laddove ciò non sia incompatibile con la protezione e la gestione di tale patrimonio (art. 2, comma 10)³⁷⁴.

Quanto alla tutela degli oggetti ritrovati, al fine di salvaguardare l'interesse generale di tutti gli Stati contraenti, la Convenzione prevede un meccanismo articolato in tre fasi: informazione, consultazione e misure d'urgenza.

Sotto il primo profilo, sono previsti obblighi di informazione e comunicazione³⁷⁵ cui sono tenuti gli Stati costieri, i quali devono garantire che i loro cittadini o le navi battenti la loro bandiera comunichino i ritrovamenti o le scoperte fortuite di oggetti facenti parte del patrimonio culturale subacqueo che sia localizzato nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale di propria competenza nonché l'avvio di interventi su tali beni (art. 9, comma 1, lett. a). Gli Stati parte dovranno poi comunicare tali scoperte al Direttore Generale dell'UNESCO, il quale informerà a sua volta tutti gli altri Stati contraenti e, in particolare, lo Stato di appartenenza dei reperti, il quale potrà poi proibire qualsiasi tipo di attività connessa allo sfruttamento del patrimonio rinvenuto.

Ciascuno Stato contraente deve, inoltre, esigere che i propri cittadini o capitani di navi battenti la propria bandiera dichiarino scoperte o interventi su beni presenti nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato contraente (art. 9, lett. b)

Nel caso di ritrovamenti individuati nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale di uno Stato contraente questo può vietare o autorizzare qualsiasi intervento sul patrimonio ivi rinvenuto, per impedire che sia arrecato pregiudizio ai suoi diritti sovrani o alla sua giurisdizione (art. 10, comma 2).

In base all'art. 11, la protezione del patrimonio culturale subacqueo nella zona dell'Area incombe su tutti gli Stati contraenti, per cui, ove il cittadino di uno Stato contraente o una nave battente la sua bandiera effettui una scoperta o abbia intenzione di procedere a un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area, tale Stato deve esigere che la scoperta o l'intervento siano dichiarati e darne poi comunicazione al Direttore generale dell'UNESCO, al

Brevi note sui rapporti tra la Law of Salvage e gli obblighi di tutela nella Convenzione UNESCO 2001, in Fogli di lavoro per il Diritto Internazionale, 2022-3.6 (consultabile al seguente link https://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Crio/FogliLavoro/2022-3/FLADI_2022_3-6.pdf).

³⁷⁴ Si veda A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 164.

³⁷⁵ La Convenzione prevede una eccezione all'art. 13, per cui le navi da guerra, le altre navi governative e gli aerei militari, che godono di immunità sovrana e che operano in attività non commerciali e non direttamente connesse con il patrimonio culturale subacqueo, sono esclusi dagli obblighi in parola.

Segretario generale dell’Autorità internazionale per i Fondali marini e agli altri Stati parte³⁷⁶.

Gli artt. 10 e 12 prevedono, inoltre, la nomina di uno Stato che dovrà coordinare le attività di informazione, consultazione e attuazione delle misure concordate per tutelare il patrimonio culturale sommerso tra gli Stati interessati³⁷⁷.

In relazione alla fase della consultazione è prevista la possibilità di procedere allo svolgimento di apposite consultazioni tra gli Stati parte che hanno dichiarato di avere un ‘legame verificabile’ con il patrimonio in questione (artt. 9, 10 e 11), al fine di assicurare la protezione effettiva dello stesso patrimonio. Durante queste consultazioni, qualora risulti indispensabile per realizzare tale finalità, potranno essere adottate anche misure d’urgenza per prevenire un pericolo immediato per il patrimonio culturale subacqueo, sempre nell’interesse generale di tutti gli Stati contraenti, evitando di far valere diritti preferenziali di singoli Stati non garantiti dal diritto internazionale (art. 10, commi 4 e 6)³⁷⁸.

Passando a considerare la necessità della cooperazione internazionale per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, questa è richiamata in diverse sezioni della Convenzione. In base all’art. 6, sulla base del criterio della migliore preservazione del patrimonio culturale subacqueo, gli Stati contraenti sono incoraggiati ad adottare, o rafforzare e migliorare laddove già presenti, accordi bilaterali, regionali e multilaterali purché ciò avvenga in conformità con le disposizioni della Convenzione stessa³⁷⁹.

La cooperazione tra Stati rappresenta uno strumento di notevole importanza per diverse ragioni.

In primo luogo, essa costituisce un elemento fondamentale per combattere i cacciatori di tesori sommersi e per ostacolare il traffico illecito dei beni culturali (artt. 14-18).

In secondo luogo, essa agevola lo svolgimento coordinato, tra gli Stati parte, di attività di investigazione, documentazione e conservazione di tale patrimonio, nonché la condivisione di tutte le informazioni utili in materia e la trasmissione del sapere relativo alla tecnologia subacquea (art. 19).

Infine, la cooperazione risulta molto utile nella divulgazione delle tecniche di formazione e addestramento in materia di archeologia subacquea e delle

³⁷⁶ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 348-349 e A. Frigerio, *L’entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 3-4.

³⁷⁷ È stato evidenziato che «il titolo di ‘Stato Coordinativo’ viene solitamente assegnato allo stato nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale è presente il sito da tutelare, a meno che questi non rifiuti espressamente l’assunzione di tale responsabilità». In tal senso A. Frigerio, *L’entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 9, nota 6.

³⁷⁸ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 349.

³⁷⁹ *Ivi*, pp. 356-358; M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 162-163; T. Scovazzi, *Questioni aperte in tema di protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 113-114; ID., *The Protection of the Underwater Cultural Heritage: an Italian Perspective*, cit., pp. 85-86 e ID., *The protection of underwater cultural heritage in the Mediterranean sea*, cit., pp. 82-83.

conoscenze inerenti le tecnologie impiegate per la conservazione del patrimonio culturale subacqueo (art. 21)³⁸⁰.

L'art. 22 della Convenzione richiede poi agli Stati di istituire servizi nazionali per la conservazione del patrimonio culturale subacqueo anche allo scopo di istituire, mantenere e aggiornare un inventario di tale patrimonio e di perseguire finalità di ricerca e istruzione³⁸¹.

Di fondamentale rilevanza è la disposizione dell'art. 20, secondo la quale gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare tutte le misure opportune per creare e attuare una politica di sensibilizzazione del pubblico sul valore e sul significato del patrimonio culturale subacqueo e sull'importanza di proteggerlo³⁸².

Quanto alla disciplina della regolamentazione della circolazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale subacqueo (art. 14), gli Stati contraenti hanno l'obbligo di adottare misure per prevenire l'ingresso nel loro territorio, il commercio o il possesso di beni che compongono tale patrimonio, se sono stati recuperati in violazione delle disposizioni della Convenzione o illecitamente esportati³⁸³.

A norma dell'art. 17, le misure adottate dagli Stati contraenti per l'attuazione della Convenzione devono essere applicate nei singoli ordinamenti interni e, al fine di garantire la loro corretta applicazione, devono essere affiancate da specifiche sanzioni, adeguate in severità a garantirne l'efficacia nello scoraggiare eventuali violazioni delle disposizioni convenzionali³⁸⁴.

L'articolo in esame, dunque, prevede un generico obbligo in capo agli Stati di imporre sanzioni, finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico illecito di beni recuperati dal mare e, pertanto, dirette a «privare i trasgressori dei vantaggi derivanti dall'illecito» e a colpire eventuali violazioni dei principi previsti dalla Convenzione e delle misure che gli Stati sono tenuti ad adottare nel rispetto di quanto disposto nel testo convenzionale, senza, tuttavia, prevedere la natura di tali sanzioni, ma specificando solo che queste ultime devono essere capaci di assicurare il rispetto della Convenzione e scoraggiarne le violazioni³⁸⁵.

La stessa disposizione prevede anche che i legislatori nazionali degli Stati contraenti sono tenuti ad impegnarsi al fine di privare i soggetti trasgressori dei benefici derivanti dalla commissione delle attività illecite e il successivo art. 18 dispone che gli Stati devono adottare misure per poter procedere al sequestro dei beni culturali subacquei recuperati nel loro territorio in maniera non conforme

³⁸⁰ Così A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 3. Cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 347-348 e 354-358 e M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 161.

³⁸¹ Si veda C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 354.

³⁸² *Ivi*, pp. 355-356.

³⁸³ *Ivi*, p. 351 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 164.

³⁸⁴ In particolare degli obblighi di denuncia dei ritrovamenti archeologici subacquei e di previa autorizzazione delle attività di ricerca, recupero e intervento sul patrimonio subacqueo.

³⁸⁵ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 164. Si veda altresì ID., *Diritto penale dei beni culturali*, cit., passim e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 39-40.

con quanto stabilito nel testo convenzionale, così come dei proventi di tali attività criminali³⁸⁶.

Lo Stato che provvede al sequestro deve tuttavia garantire che tale operazione sia posta in essere per perseguire un interesse pubblico (tenendo conto delle esigenze di conservazione, ricerca, studio ed educazione, della necessità di riassembleare una collezione dispersa e di garantire la pubblica fruizione ed esposizione) e tenendo in speciale considerazione gli interessi degli Stati che abbiano ‘un legame verificabile’ con l’oggetto sequestrato (art. 18, paragrafo 4)³⁸⁷.

Nonostante tali disposizioni, ancora una volta, però, non è previsto alcun obbligo per l’uso di misure ablatorie penali, poiché le misure civili o amministrative sembrano essere sufficienti a soddisfare quanto richiesto dal testo convenzionale, «probabilmente proprio [in ragione del]la particolare difficoltà di raggiungere [...] un compromesso soddisfacente per Stati dalle tradizioni giuridiche estremamente (se non ancor più) differenziate, e quindi garantire alla Convenzione una ragionevole probabilità di essere ratificata da un numero adeguato di contraenti»³⁸⁸.

Uno dei principali limiti della Convenzione è, dunque, rappresentato dal fatto che, anche in tale documento internazionale, non vengono espressamente previsti specifici obblighi di criminalizzazione: il testo, nel prevedere l’applicazione di sanzioni adeguate ed efficaci, semplicemente ammette la possibilità del ricorso da parte degli Stati contraenti a strumenti anche di natura penale a tutela del patrimonio culturale subacqueo³⁸⁹.

È quanto è stato deciso, a titolo esemplificativo, dall’ordinamento italiano nella legge di ratifica 23 ottobre 2009, n. 157, la quale ha previsto una disciplina di tutela che rispecchia i principi basilari sui cui si fonda la Convenzione stessa³⁹⁰

³⁸⁶ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 351-354; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 106; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 164 e M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 166.

³⁸⁷ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 353 e T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., pp. 106-107.

³⁸⁸ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 40.

³⁸⁹ Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 164. Sul punto si veda anche C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 353-354.

³⁹⁰ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 164; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 9 e M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 170. Per un approfondimento sulla disciplina italiana prima dell’entrata in vigore della legge n. 157/2009 si vedano C. Migliorati, *Il patrimonio culturale subacqueo universale e le esigenze di tutela internazionale*, cit., p. 79; A. Frigerio, *L’entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 7; M.R. Calamita, *La Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 170-171 e T. Scovazzi, *The Protection of the Underwater Cultural Heritage: an Italian Perspective*, cit., pp. 75 ss. Prima della ratifica della Convenzione UNESCO del 2001 da parte dell’Italia la disciplina della tutela

e ha rappresentato una tappa fondamentale nell'ambito legislativo italiano in ordine all'implementazione della preservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo³⁹¹.

La legge italiana di ratifica della Convenzione ha introdotto, all'art. 7, delle precisazioni in termini di cooperazione internazionale (richiamando a sua volta l'art. 18, comma 3, della Convenzione), prevedendo che il Ministero degli Affari Esteri notificchi l'avvenuta confisca degli oggetti del patrimonio culturale subacqueo recuperati in maniera non conforme ai principi della Convenzione al Direttore Generale dell'UNESCO e agli Stati che possono vantare un legame verificabile con tali beni. Tale disposizione, attraverso l'applicazione del principio di cooperazione internazionale, mira ad ostacolare il traffico illecito di oggetti appartenenti al patrimonio culturale subacqueo ed intende favorire il processo di restituzione dei beni ai legittimi proprietari³⁹².

L'art. 10 della legge è dedicato alla definizione di un regime di sanzioni chiaro, equilibrato e ben strutturato, specificatamente previsto per il patrimonio

del patrimonio culturale sommerso era contenuta nell'art. 933 Codice Civile dedicato ai 'Rigetti del mare e piante sul lido e ai relitti aeronautici', il quale rinvia direttamente agli artt. 510, 511, 512 e 513 del Codice della Navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), dedicati al ritrovamento dei relitti in mare o dal mare rigettati nel demanio marittimo e al ritrovamento di cetacei arenati sul litorale della Repubblica italiana. Altre disposizioni che regolavano la materia sono contenute negli artt. 88 ss. del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare, l'art. 91 recita che le cose indicate nell'art. 10 (ovvero i beni culturali), da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato e, a seconda che siano mobili o immobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 826 Codice Civile). Inoltre, l'art. 94 disponeva che gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nella zona estesa di 12 miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale (ossia in acque extraterritoriali) dovevano essere tutelati ai sensi delle regole dell'Allegato alla Convenzione UNESCO 2001. La mancata ratifica della Convenzione e la rimessione del regime di tutela ad un unico articolo non garantivano, tuttavia, lo sviluppo di un sistema di tutela adeguato. Soprattutto nell'ambito dei ritrovamenti di beni culturali sui fondali marini, dei ritrovamenti archeologici subacquei, dei beni rinvenuti nei fondali marini, ma anche giacenti nel fondo di fiumi, laghi, torrenti o lagune, mancava all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, almeno fino alla ratifica della Convenzione UNESCO del 2001, una organica e coerente disciplina.

³⁹¹ In tal senso A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 10. Si veda altresì T. Scovazzi, *The protection of underwater cultural heritage in the Mediterranean sea*, cit., pp. 74-75.

³⁹² Cfr. A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 10.

culturale subacqueo³⁹³ presente in aree esterne alle acque territoriali italiane³⁹⁴, così come stabilito dall'art. 17 della Convenzione³⁹⁵.

In generale, è prevista una serie di nuove contravvenzioni legate: (i) alla violazione di obblighi di denuncia all'autorità competente (nel termine di tre giorni) di ritrovamenti archeologici subacquei fortuiti, da parte di chiunque, presso le zone di protezione ecologica o la piattaforma continentale italiana e, da parte di un cittadino italiano o del comandante di una nave battente bandiera italiana, presso la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o l'area internazionale dei fondi marini³⁹⁶, (ii) alla violazione, da parte di un cittadino italiano o del comandante di una nave battente bandiera italiana, degli obblighi di preventiva comunicazione di interventi sul patrimonio culturale subacqueo presso la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale di uno Stato parte della Convenzione o l'area internazionale, (iii) all'avvio, da parte di chiunque, dei predetti interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiana o nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, a seguito di presentazione della denuncia, ma prima dell'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte delle autorità italiane e (iv) al travalicamento dei limiti dell'autorizzazione ottenuta³⁹⁷.

³⁹³ Per alcune riflessioni sul piano definitorio si rimanda a A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 316, nota 325, ove l'Autrice evidenzia che «[...] la l. n. 157/2009, per ovvi motivi, non fa riferimento a "beni culturali", trattandosi di *res* che, trovandosi in, o provenendo da, acque internazionali, non potrebbero essere qualificate come tali ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Viene utilizzata, invece, l'espressione "oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo ai sensi dell'articolo 1 della [...] Convenzione" UNESCO del 2001 (art. 5, co. 1 l. n. 157/2009), la quale a sua volta, al co. 1 dell'art. 1, definisce il proprio oggetto come segue: "a) "Underwater cultural heritage" means all traces of human existence having a cultural, historical or archaeological character which have been partially or totally under water, periodically or continuously, for at least 100 years such as: i. sites, structures, buildings, artefacts and human remains, together with their archaeological and natural context; ii. vessels, aircraft, other vehicles or any part thereof, their cargo or other contents, together with their archaeological and natural context; and iii. objects of prehistoric character. b) Pipelines and cables placed on the seabed shall not be considered as underwater cultural heritage. c) Installations other than pipelines and cables, placed on the seabed and still in use, shall not be considered as underwater cultural heritage"».

³⁹⁴ Quali le zone di protezione ecologica e la piattaforma continentale italiane (art. 10, commi 1 e 5, legge n. 157/2009) e la zona economica esclusiva o piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione nonché l'area internazionale dei fondi marini e relativo sottosuolo (art. 10, commi 2, 4 e 6, legge n. 157/2009).

³⁹⁵ Cfr. A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 10.

³⁹⁶ In particolare, coloro i quali non denunciano il ritrovamento o l'intenzione di effettuare un intervento su oggetti ascrivibili al patrimonio culturale, commettono un reato punibile con l'arresto fino ad un anno ed al pagamento di una ammenda che può variare da 300 a 3.099 euro. Nel caso in cui la denuncia di un ritrovamento avvenga dopo il termine dei tre giorni previsti viene integrato un illecito amministrativo e si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro.

³⁹⁷ Si vedano sul punto A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., pp. 7-8; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 164-165; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 40-41 e 236; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali*

Il medesimo art. 10, al comma 7, prevede anche una specifica fattispecie delittuosa che sanziona l'illecita introduzione o commercializzazione nel territorio italiano di beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato³⁹⁸.

È disposto, infine, che restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni penali ed amministrative previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La normativa italiana di ratifica della Convenzione Unesco del 2001 rappresenta un esempio della rilevanza di tale testo convenzionale, il quale – esprimendo la crescente consapevolezza degli Stati della comunità internazionale di cooperare tra loro per la protezione del patrimonio culturale subacqueo – è divenuto, nel tempo, un punto di riferimento sul piano normativo per la definizione delle prassi che caratterizzano le relazioni internazionali marittime.

3.4. Il Regolamento 116/2009/CE relativo all'esportazione di beni culturali fuori dall'Unione Europea.

Misure dirette a regolamentare, su un piano strettamente amministrativo, la circolazione e il trasferimento di beni culturali all'interno e al di fuori dei confini del mercato unico europeo si rinvencono nella normativa secondaria europea³⁹⁹,

nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., p. 21 e ID., *Diritto penale dei beni culturali*, cit., passim.

³⁹⁸ L'autore di tale reato è punibile con la reclusione fino a due anni e con una multa che può variare da 50 euro a 500 euro. Sul punto si vedano A. Frigerio, *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, cit., p. 8; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 165; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 41, 236 e 295-296; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 21 e 31 e ID., *Diritto penale dei beni culturali*, cit., passim.

³⁹⁹ Per uno sguardo sull'impegno dell'Unione Europea nella tutela dei beni culturali si rimanda, *inter alia*, a J.H. Merryman, *Il controllo nazionale sull'esportazione dei beni culturali*, in *Rivista di diritto civile*, 1988, I, pp. 633 ss.; A. Maresca Compagna-P. Petrarola, *Beni culturali e mercato europeo. Norme sull'esportazione nei Paesi della Comunità Europea*, IPZS, Roma, 1991; M.P. Chiti, *Beni culturali e Comunità europea*, Giuffrè, Milano, 1994; A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, in *Common Market Law Review*, Vol. 34, Issue 5, 1997, pp. 1173-1195; I. Stamatoudi, *Cultural Property Law and restitution: a commentary to international conventions and European Union law*, Edward Elgar Pub, Cheltenham, Northampton, 2011, pp. 133 ss.; A. Tomaselli, *La tutela dei beni culturali nel diritto dell'Unione Europea*, Aracne Editrice, Roma, 2015; B.T. Hoffman, *European Union Legislation Pertaining to Cultural Goods*, in ID., *Art and cultural heritage: law, policy and practice*, cit., pp. 191-193; G. Carducci, *The Growing Complexity of International Art Law: Conflict of Laws, uniform Law, Mandatory Rules, UNSC Resolutions and EU Regulations. Emergency situations and an ad hoc European Union regulations*, in B.T. Hoffman., *Art and Cultural Heritage. Law, Policy and Practice*, cit., pp. 81 ss.; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 17 ss.; M. Graziadei-B. Pasa, *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri dell'UE nella circolazione dei beni culturali*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2017, pp. 121 ss.; S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2018 (4), pp. 51-70; R. Craufurd Smith, *Europe*, in F. Francioni-A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, cit., pp. 908-910 e 921-928; A. Jakubowski-K. Hausler-F. Fiorentin (eds.), *Cultural heritage in the European Union: a critical inquiry into law and policy*, Leiden, Boston, Brill Nijhoff, 2019; U. Villani,

la quale ha perseguito prevalentemente la finalità di prevenire condotte di esportazione illecita verso Stati non comunitari, senza prevedere, tuttavia, strumenti di carattere penale diretti appositamente a contrastare il fenomeno del traffico illecito di beni culturali⁴⁰⁰.

In ragione del complesso quadro legislativo europeo derivante dalla diversa disciplina nazionale della circolazione dei beni culturali⁴⁰¹, dalla marcata differenza tra i vari regimi fiscali gravanti sulle transazioni commerciali di tali

Considerazioni introduttive alla tutela europea dei beni culturali, in E. Catani-G. Contaldi-F. Marongiu Buonaiuti (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, cit., pp. 17 ss.; L. Zagato, *The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments*, in A. Traviglia-L. Milano-C. Tonghini-R. Giovanelli (eds.), *Stolen Heritage. Multidisciplinary Perspectives on Illicit Trafficking of Cultural Heritage in the EU and the MENA Region*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2021, pp. 51-70; A.F. Vrdoljak-F. Francioni, *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, cit., pp. 14 ss.; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. pp. 42-45 e F. Shyllon, *Intergovernmental and non-governmental organizations grasping the nettle of illicit trafficking in cultural property*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: a Challenge for Criminal Justice*, cit., pp. 74-75.

⁴⁰⁰ In tema si vedano I. Stamatoudi, *Cultural Property Law and restitution: a commentary to international conventions and European Union law*, cit., pp. 112 ss.; A. Koush, *Fight Against the Illegal Antiquities' Traffic in the EU: Bridging the Legislative Gaps*, Bruges Political Research Papers, No. 21, December 2011, p. 11; A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 232 e ID., A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 42-43.

⁴⁰¹ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, Cedam, Padova, 1997, pp. 10-12; K. Siehr, *The protection of Cultural Heritage and International Commerce*, in *International Journal of Cultural Property*, 1997, pp. 304 ss.; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, in ID., *Beni culturali e Comunità europea*, cit., pp. 143-144; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, in D. Amirante-V. De Falco (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 87-88; L. Zagato, *The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments*, in A. Traviglia-L. Milano-C. Tonghini-R. Giovanelli (eds.), *Stolen Heritage. Multidisciplinary Perspectives on Illicit Trafficking of Cultural Heritage in the EU and the MENA Region*, *Antichistica 29 – Archeologia 6*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2021, pp. 24-25; Per una panoramica sulle legislazioni degli Stati membri in materia di esportazione nonché per i termini delle problematiche relative al trasferimento e alla restituzione dei beni culturali in ambito internazionale si rinvia, più in generale, a M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 12 ss. In particolare, nel testo citato da ultimo, a pp. 12-13, l'Autrice sottolinea che, in linea di principio, tutti gli Stati hanno interesse a proteggere il proprio patrimonio culturale nazionale e, nel caso di beni culturali aventi un'importanza nazionale fondamentale, anche i Paesi più liberali scelgono di negare l'esportazione di questi ultimi. Tuttavia, la differenziazione caratterizzante la regolamentazione della disciplina posta a tutela dei beni stessi si ricollega alla diversità delle misure restrittive e di controllo poste a protezione del patrimonio nazionale e, soprattutto, al campo di applicazione del controllo stesso; per tale ragione, i criteri sulla base dei quali viene disciplinata, a livello nazionale, l'esportazione dei beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale variano da uno Stato all'altro. Sul punto l'Autrice rinvia agli studi effettuati per la Commissione Europea da J. Duquesne, *Le Régime des échanges des biens culturels dans l'Europe de Neuf*, 1975 (XII/685//5-F). Si veda anche lo studio del Parlamento Europeo - Direzione Generale degli Studi, *La libera circolazione dei beni culturali nell'Unione Europea. Nuove problematiche di diritto comunitario*, Serie "Istruzione e Cultura", EDUC 102 IT, 2-1998, p. 5.

beni⁴⁰² e dalla non uniforme definizione degli stessi⁴⁰³ si temeva, infatti, che la ‘fuga’ dei beni culturali verso Paesi terzi potesse verificarsi con maggiore facilità⁴⁰⁴ a seguito della costruzione di un unico mercato interno, della soppressione delle frontiere e dei controlli doganali tra gli Stati membri e della implementazione della libera circolazione dei beni nel territorio comunitario⁴⁰⁵.

⁴⁰² Si vedano, in particolare, M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 11 (in particolare si veda la nota 17 sul problema della fiscalità nelle opere d’arte) e A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., pp. 1174-1175.

⁴⁰³ La quale varia in base agli scopi e alle politiche perseguite dagli Stati, ossia alla prevalenza negli Stati membri di uno dei due interessi contrapposti tutelati dall’originario art. 36 del Trattato di Roma del 1957 che istituì la Comunità Economica Europea (TCEE, oggi art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea del 2007 - TFUE), quali la protezione dei beni culturali dagli effetti pregiudizievoli della libera circolazione e la tutela degli scambi commerciali tra i Paesi membri. Cfr. sul punto S. Quadri, *Il regime dell’Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 216 e S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., pp. 55-56.

⁴⁰⁴ Si veda A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., p. 1183.

⁴⁰⁵ La quale, come noto, costituisce una delle quattro libertà fondamentali caratterizzanti il mercato unico europeo. L’originaria Comunità Economica Europea, infatti, si fondava (e ancora oggi l’Unione Europea si fonda sugli stessi principi) sulla costituzione di un’unione doganale che importa il divieto di dazi doganali all’importazione o all’esportazione e di qualsiasi altra misura restrittiva ad effetto equivalente nei rapporti tra gli Stati membri, ai sensi degli artt. 30 e 34 TCEE (oggi artt. 34 e 35 TFUE), nonché sulla adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i Paesi terzi. Tuttavia, già il TCEE contemplava, all’art. 36 (oggi art. 36 TFUE), una legittima deroga al principio generale di libera circolazione delle merci, in quanto si riconosceva che la «protezione del patrimonio storico, artistico e architettonico nazionale» poteva costituire una «esigenza imperativa degna di tutela» da parte del diritto comunitario, ammettendo, in tal modo, la cosiddetta ‘eccezione culturale’. In particolare, era ammessa l’imposizione da parte degli Stati membri di limitazioni alla circolazione dei beni culturali ove tali limitazioni fossero giustificate da alcuni tassativi motivi, ossia da interessi nazionali ritenuti eccezionalmente meritevoli di considerazione, come quello della necessità di garantire la protezione del patrimonio culturale nazionale in ambito comunitario, e purché i divieti e le restrizioni all’esportazione non costituissero un mezzo di arbitraria discriminazione e non fossero restrizioni dissimulate al commercio tra gli Stati membri. Si vedano sul punto il report elaborato dalla Commissione Europea - Directorate-General Home Affairs, *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, CECOJI-CNRS – UMR 6224, Brussels, October 2011, in particolare, pp. 39-45; lo studio di C. Salm, European Added Value Unit, EPRS – European Parliamentary Research Service, *Cross-border restitution claims of looted works of art and cultural goods*, Novembre 2017; J. E. Putnam II, *Common Markets and Cultural Identity: Cultural Property Export Restrictions in the European Economic Community*, in University of Chicago Legal Forum, Vol. 19992, Issue 1, Article 20, pp. 457-476; I. Grassi, *La circolazione dei beni culturali nella Comunità Europea*, in L. Mezzetti (a cura di), *I beni culturali: esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, CEDAM, Padova, 1995, p. 5, nota 14; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 43; AA.VV., *Il mercato delle opere d’arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., pp. 88-89; M. Marletta, *I beni culturali*, in A. Tizzano, *Il diritto privato dell’Unione europea*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2000, p. 306; ID., *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 15; L. Scialla, *I beni culturali nell’azione comunitaria*, cit., pp. 66 e 70; M. Graziadei-B. Pasa, *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri dell’UE nella circolazione dei beni culturali*, cit., pp. 133 ss.; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 17-18; M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of ‘Cultural Goods’*, in *Art Antiquity and Law*, 2018 (23) 1, in particolare pp. 11 ss.; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 43; S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., p. 38; R. Craufurd Smith, *Europe*, cit., pp. 921-922; R. Mackenzie-G. Scott, *The European Union’s*

In particolare, il timore maggiore era che un bene culturale appartenente al patrimonio di uno Stato membro esportatore, caratterizzato da una normativa particolarmente protezionistica, dopo essere stato trasferito in un altro Paese comunitario, la cui normativa fosse improntata su regole più permissive, potesse poi emigrare definitivamente in un Paese terzo, dal quale il rientro sarebbe stato molto più complesso⁴⁰⁶.

Il dibattito sulla protezione e circolazione dei beni culturali a seguito dell'attuazione del mercato unico ha, dunque, inizialmente indotto gli organi comunitari a intraprendere un'azione generale di sensibilizzazione nel settore della cultura⁴⁰⁷ e, successivamente, a intervenire in maniera più specifica sul piano normativo con apposite disposizioni di diritto derivato⁴⁰⁸ capaci di

Approach to Trade Restrictions on Cultural Property: A Trendsetter for the Protection of Cultural Property in Other Regions?, in *Santander Art and Culture Law Review* 2/2016, p. 213; S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, in M. Arcari-I. Papanicolopulu-L. Pineschi (eds.), *Trends and Challenges in International Law. Selected Issues in Human Rights, Cultural Heritage, Environment and Sea*, cit., pp. 157-158 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 245, dove l'Autrice si sofferma a considerare l'importanza dell'art. 36 TFUE, il quale «piuttosto che un semplice 'approccio derogatorio' a favore dei beni culturali rispetto alla libertà di circolazione delle merci, [...] sembra manifestare una rinnovata volontà di bilanciare gli interessi culturali europei con quelli economici». La previsione della deroga alla libertà di circolazione in materia di beni culturali prevista fin dall'inizio esprime proprio la volontà di proclamare i comuni valori sociali, accanto a quelli economici, ritenuti indispensabili per il perseguimento del disegno unitario dei padri fondatori della Comunità Economica Europea.

⁴⁰⁶ Cfr. M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 148; AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 93-94 e 98; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 68; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., pp. 100 ss.; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 46-47 e 49; D. Carteri, *La libera circolazione delle opere d'arte nel mercato unico*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 1993, pp. 673 ss.; M. Leoni, *La protezione del patrimonio artistico nazionale alla luce dei recenti provvedimenti comunitari*, in *Diritto comunitario e degli Scambi internazionali*, pp. 685 ss.; A. Roccella, *Ordinamento comunitario ed esportazione dei beni culturali*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi internazionali*, 1993, pp. 539 ss.; K.A. Short, *Preventing the Theft and illegal Export of Art in a Europe without Borders*, in *The Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1993, pp. 633 ss.; R. Clerici, *La circolazione delle opere d'arte nella Comunità Europea*, in M. Costanza (a cura di), *Commercio e circolazione delle opere d'arte*, CEDAM, Padova, 1999, pp. 36 ss.; M. Marletta, *I beni culturali*, cit., p. 305; ID., *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 10.

⁴⁰⁷ Di particolare rilievo è risultata l'azione del Parlamento Europeo attraverso diverse risoluzioni; in particolare si vedano: Risoluzione del 13 maggio 1974 sulla difesa del patrimonio culturale dell'Europa (G.U.C.E. C62 del 30 maggio 1974, p. 5); Risoluzione dell'8 marzo 1976 sull'azione comunitaria nel settore culturale (G.U.C.E. C79 del 5 aprile 1976, p. 5); Risoluzione del 17 novembre 1983 sul rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore culturale (G.U.C.E. C342 del 19 dicembre 1983, p. 127); Risoluzione del 26 maggio 1989 sulla restituzione dei beni culturali al loro paese di origine (G.U.C.E. C158 del 26 giugno 1989, p. 346); Risoluzione del 13 dicembre 1990 sulla circolazione dei beni culturali nella prospettiva del mercato unico (G.U.C.E. C19 del 28 gennaio 1991). In argomento si rinvia a R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, in *Aedon*, No. 3, 2014 (consultabile al seguente link <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/buonomo.htm>), p. 5; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 16-17, nota 28 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 11-12.

⁴⁰⁸ Si vedano G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 12 e R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 5.

‘avvicinare’ le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei singoli Stati membri e di proteggere i beni culturali, conciliando il principio della loro libera circolazione con le esigenze di protezione dei tesori nazionali⁴⁰⁹ e impedendo che la realizzazione del mercato interno comunitario potesse divenire uno strumento capace di incentivare il diffondersi del fenomeno del traffico illecito⁴¹⁰.

In tale contesto è stata elaborata la disciplina dell’esportazione, sia definitiva che temporanea, di beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale dei singoli Stati membri al di fuori dell’area del mercato unico europeo e, dunque, diretti verso un Paese extracomunitario, contenuta nell’originario Regolamento CEE n. 3911/92, oggi sostituito dal Regolamento CE n. 116/2009⁴¹¹.

⁴⁰⁹ Si vedano AA.VV., *Il mercato delle opere d’arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., p. 97; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 168; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 48 e L. Scialla, *I beni culturali nell’azione comunitaria*, cit., p. 91.

⁴¹⁰ Cfr. AA.VV., *Il mercato delle opere d’arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., p. 98; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 49; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 50; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 21. In tema si rimanda anche al report elaborato dalla Commissione Europea - Directorate-General Home Affairs, *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, CECOJI-CNRS – UMR 6224, Brussels, October 2011; al report elaborato dagli autori N. Brodie-D. Yates per la Commissione Europea - Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, *Illicit trade in cultural goods in Europe. Characteristics, criminal justice responses and an analysis of the applicability of technologies in the combat against the trade*, Final report, Luxembourg, 2019 e al report elaborato dall’Art-Law Centre, *The legal and illegal trade in cultural property to and throughout Europe: facts, findings and legal analysis*, University of Geneva, Joint European Commission-UNESCO Project Engaging the European Art Market in the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property, study for the capacity-building conference, 2018 (consultabile al seguente link https://www.art-law.org/files/1915/9342/2620/UNESCO_Report_-_SUBMITTED_27.02.2018.pdf).

⁴¹¹ Il Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 (in G.U.C.E. n. L 395 del 31 dicembre 1992) è entrato in vigore il 30 marzo 1993. Non essendo idoneo ad essere immediatamente applicato negli Stati membri, la Commissione Europea ha successivamente emanato diversi regolamenti di applicazione, il primo nel 1993 (Reg. CEE n. 752/1993, in G.U.C.E. n. L 77 del 31 marzo 1993), poi modificato nel 1998 (Reg. CE n. 1526/1998, in G.U.C.E. n. L 201 del 17 luglio 1998) e nel 2004 (Reg. CEE n. 656/2004, in G.U.C.E. n. L 104 del 08 aprile 2004, Rettifica Gazzetta ufficiale L. 203 dell’8 giugno 2004). Tali ulteriori regolamenti hanno avuto la funzione principale di attuare ed integrare il Regolamento del 1992. Intanto, nel 1996 il Regolamento originario è stato modificato dal Reg. CEE n. 2469/1996 che modifica l’allegato del Regolamento del 1992 relativo all’esportazione di beni culturali. Successivamente, a seguito dell’introduzione della moneta unica, il 14 maggio 2001 il Regolamento è stato nuovamente modificato dal Reg. CEE n. 974/2001. L’ultima modifica si è avuta con il Reg. CEE n. 806/2003. Nel 2009 il regolamento originario del 1992 è stato definitivamente abrogato e sostituito dal Regolamento n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 (in G.U.C.E. n. L 39 del 10 febbraio 2009), il quale è entrato in vigore il 2 marzo 2009. Anche quest’ultimo regolamento è stato attuato mediante il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 1081/2012 (in G.U.C.E. n. L 324 del 22 novembre 2012). In particolare, si è ritenuto che il Regolamento originario del 1992 non fosse idoneo ad essere immediatamente applicato negli Stati membri, data l’assenza di norme sufficientemente complete ed incisive, la qual cosa ha inizialmente consentito agli Stati di esercitare un’ampia discrezionalità, soprattutto in relazione al tipo di certificazione da rilasciare. Per un’analisi approfondita dei Regolamenti si vedano S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., pp. 56-57; ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the*

Il Regolamento istituisce un sistema di tutela preventiva attraverso la previsione di misure di cooperazione e reciproca assistenza tra gli Stati membri⁴¹² e un regime, per quanto possibile, uniforme di regolamentazione della circolazione dei beni basato sulla previsione di standard minimi di controllo degli stessi alle frontiere esterne del territorio europeo e sul rilascio preventivo di una autorizzazione all'esportazione, alla cui presentazione è condizionato il trasferimento dei beni culturali al di fuori dell'Unione Europea⁴¹³.

Introduction and the Import of Cultural Goods, cit., pp. 158-159; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. pp. 44-45; A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., pp. 1182-1184; C. Biscaretti Di Ruffia, *Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ed il Trattato sull'Unione europea*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1992, pp. 485 ss.; M.P. Chiti, *Beni culturali e Comunità europea*, cit., pp. 369 ss.; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 49-73; A. Roccella, *Ordinamento comunitario ed esportazione dei beni culturali*, cit., pp. 694 ss.; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., pp. 198 ss. (in particolare pp. 203 ss.); D. Carteri, *La libera circolazione delle opere d'arte nel mercato unico*, cit., pp. 681 ss.; M. Leoni, *La protezione del patrimonio artistico nazionale alla luce dei recenti provvedimenti comunitari*, cit., pp. 694 ss.; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 217, nota 16; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 99-100; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 20-28 e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 61-63.

⁴¹² Cfr. M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 151, in cui si evidenzia che «il sistema previsto dal regolamento è molto semplice e, ove applicato con vero spirito di collaborazione secondo il principio generale dell'art. 5 del Trattato, dovrebbe funzionare efficacemente». Allo stesso modo L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 91, 96 e 103-104 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 51-52. Sul punto si vedano anche S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 13; P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, in M.P. Chiti, *Beni culturali e Comunità Europea*, cit., pp. 325-327, in cui l'Autore chiarisce che «lasciata da parte la via dell'armonizzazione, l'intervento comunitario si è collocato sul piano della cooperazione tra i Paesi membri, che è un livello certamente più debole ma al contempo più garantista delle prerogative nazionali». Allo stesso modo L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 68; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., pp. 101-102 e I. GRASSI, *La circolazione dei beni culturali nella Comunità Europea*, cit., pp. 8 ss. Al fine di realizzare la mutua assistenza tra le autorità amministrative è prevista anche l'applicazione del Regolamento CEE n. 1468/1981 del Consiglio (in G.U.C.E. n. L. 144 del 2 giugno 1981) volto ad assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale. Tale regolamento è stato poi sostituito dal Regolamento CEE n. 945/1987 del Consiglio del 30 marzo 1987 (in G.U.C.E. n. L. 90 del 2 aprile 1987). Cfr. anche G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 25-26, ove si sottolinea anche che all'art. 6 il Regolamento esorta gli Stati membri a sollecitare la cooperazione tra le varie autorità doganali nazionali. Cfr. altresì L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 104-105, in cui si sottolinea che «purtroppo gli Stati membri, pur riconoscendo l'importanza dell'instaurazione dei rapporti tra le autorità doganali e le autorità responsabili della cultura al fine di consentire un sistema efficace di collaborazione, non l'hanno né messa in atto né istituzionalizzata». Sul profilo della cooperazione tra le amministrazioni doganali si veda A. Corvo, *La cooperazione tra le amministrazioni doganali*, in N. Parisi-D. Rinoldi (a cura di), *Giustizia e affari interni nell'Unione Europea. Il "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 163 ss.

⁴¹³ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 49; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 94; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 20; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 102; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 51 e 72 e A. Biondi, *The*

Con riferimento al campo di applicazione *ratione materiae*, l'art. 1 del Regolamento garantisce l'autonomia legislativa nazionale nella definizione dei beni culturali cui l'atto normativo si applica, facendo salvi i poteri degli Stati membri di individuazione di beni da considerare parte del patrimonio nazionale ex art. 36 TFUE, beni diversi e ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'elenco di cui all'Allegato I del Regolamento⁴¹⁴. Infatti, il criterio seguito dagli organi comunitari al momento dell'elaborazione del Regolamento si è basato sull'individuazione di più categorie di beni da sottoporre ad autorizzazione all'esportazione, i quali sono inseriti nell'Allegato I a prescindere dal loro previo riconoscimento, in base alle singole normative interne, come appartenenti o meno al patrimonio nazionale di uno Stato membro⁴¹⁵.

Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union, cit., p. 1183.

⁴¹⁴ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 49-50 e 60; M. Marletta, *I beni culturali*, cit., p. 309; ID., *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 54; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 94-96; AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., p. 99. Si veda altresì M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 65, dove si precisa che inizialmente la Commissione Europea aveva posto la questione se definire l'ambito di applicazione della normativa comunitaria tramite una definizione autonoma di categorie di beni culturali (soluzione recepita nel Regolamento) oppure se lasciare ai singoli Stati la facoltà di individuare liberamente i beni culturali dei quali controllare l'esportazione. Sul punto si rimanda anche a G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 21-22. Nel testo da ultimo citato l'Autore precisa, a pp. 22-23, che l'elenco dei beni individuati non è da ritenersi tassativo, in quanto il 5° considerando del Regolamento afferma espressamente che l'Allegato ha il «solo scopo di definire le categorie di beni culturali che devono formare oggetto di particolare attenzione negli scambi con i paesi terzi, senza pregiudicare la definizione, da parte degli Stati membri, dei beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato». L'Autore continua precisando che la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nell'individuazione dei beni da assoggettare all'applicazione del Regolamento non può comunque considerarsi assoluta, in quanto diversamente si sarebbe potuto correre «il rischio di frustrare l'utilità dell'atto». Cfr. sul punto anche M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 152, in cui si afferma proprio che «la nuova disciplina comunitaria non intende eliminare gli speciali regimi nazionali intesi alla protezione del patrimonio culturale, ma aggiungersi ad essi al fine di eliminare o attenuare gli effetti della eliminazione delle frontiere interne». Allo stesso modo L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 94-95; A. Caracciolo *La Grotteria, I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 104. Secondo M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 66, «la definizione 'comunitaria' di bene culturale non ha alcuna incidenza sulla definizione di patrimonio artistico nazionale stabilita dai singoli Stati membri». In tema si veda anche J. Goyder, *European Community, Free Movement of Cultural Goods and European Community Law, Part III, Two New Legislative Proposals*, in *International Journal of Cultural Property*, 1993, pp. 146 ss., in cui si sottolinea che la difficoltà di individuare una definizione comune e valida in tutti gli Stati membri, già riscontrata nella redazione dell'art. 36 TCEE, non sia stata risolta se non con un compromesso del quale l'Allegato è evidente dimostrazione.

⁴¹⁵ Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 10; AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., p. 99. Una prima perplessità sollevata dalla dottrina risiede nella previsione (art. 2, paragrafo 2) secondo la quale agli Stati membri è lasciata la possibilità di non richiedere la licenza di esportazione per alcuni reperti archeologici (di cui all'Allegato I, A.1.) qualora essi abbiano più di 100 anni, siano di modesto interesse archeologico o scientifico e purché non provengano direttamente da scavi e scoperte (terrestri o sottomarini) o siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita. Tale eccezione «non sembra costituire un valido motivo per giustificare la diversità di trattamento rispetto alle altre categorie di beni culturali». Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi*

La condizione fondamentale e sufficiente per l'applicazione del regime europeo è, pertanto, l'appartenenza del bene culturale alle categorie indicate nell'Allegato I, mentre ove un bene culturale appartenga al patrimonio nazionale di uno Stato membro, ma non sia inserito nell'elenco dell'Allegato I, il regime di esportazione dipenderà esclusivamente dalla specifica legislazione dello Stato di esportazione. In tale ultimo caso, per il trasferimento del bene al di fuori dell'Unione Europea sarà sufficiente applicare le forme di tutela previste dalla normativa nazionale, richiedendo alle autorità competenti il rilascio di eventuali attestati di libera circolazione, ma a tale bene non sarà applicabile la disciplina europea⁴¹⁶.

La dottrina ha sottolineato che la soluzione adottata con il Regolamento, sul piano definitorio, consente di tendere «una armonizzazione di fatto della nozione di bene culturale esportabile», determinando «un regime unico e tendenzialmente autonomo di circolazione extracomunitaria dei beni artistici, escludendosi in via di principio qualsiasi automatico rinvio alle legislazioni nazionali»⁴¹⁷. Ne consegue che «il sistema protezionistico adottato dal regolamento può essere considerato misto, ossia un sistema in cui l'Unione prevede un livello medio di tutela [idoneo a garantire un controllo anche in Stati caratterizzati da una disciplina piuttosto liberale del commercio di beni culturali], che può essere liberamente incrementato dai singoli Stati membri, vuoi ampliando la categoria dei beni oggetto di tutela, vuoi con la previsione di particolari controlli, purché, ovviamente, non contrastanti con i principi del Trattato»⁴¹⁸.

di restituzione, cit., pp. 25-26; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 99 e 106 e A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 103.

⁴¹⁶ Cfr. L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 92-93; M. Marletta, *I beni culturali*, cit., p. 310 e ID., *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, p. 66.

⁴¹⁷ Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, p. 53, dove, alla nota 18, afferma che alla interpretazione suddetta è giunta unanime la dottrina. L'Autrice precisa, nella nota 20 a pp. 53-54, che, intervenendo diversamente, lasciando cioè piena discrezionalità agli Stati nell'individuare i beni culturali esportabili al di fuori del territorio comunitario senza particolari controlli o limitazioni, sicuramente si sarebbe avvantaggiata la posizione dei singoli Stati, soprattutto di quelli esportatori, in quanto tale soluzione sarebbe stata più conforme alla tutela delle singole competenze nazionali; tuttavia, ciò avrebbe comportato un reciproco ed incondizionato riconoscimento delle legislazioni nazionali sulla protezione dei beni culturali e avrebbe comportato notevoli difficoltà sotto il profilo della sua attuazione pratica. Infatti, «pur restando ogni Stato libero di decidere se esportare senza autorizzazione propri beni, che sotto l'impero di un'altra legislazione sarebbero stati soggetti all'autorizzazione, tuttavia, in presenza di un bene appartenente ad altro Stato, [lo Stato esportatore] non avrebbe potuto più applicare le proprie norme e, di conseguenza, di volta in volta sarebbe stato necessario operare un'indagine preliminare per accertare l'origine del bene nonché la legislazione applicabile».

⁴¹⁸ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 23. Cfr. anche M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 152; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 104 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 62-63, dove si afferma che le competenze degli Stati appaiono delimitate in ordine al rispetto del regime istituito dal Regolamento, «usufruiscono tuttavia di un margine di manovra in ordine alla possibilità di porre sotto controlli più rigidi l'esportazione dei beni artistici fuori dall'ambito comunitario ed, altresì, di poter prevedere all'interno delle categorie comuni esportabili previa autorizzazione, categorie

In base all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del Regolamento, l'esportazione dei beni culturali al di fuori del territorio dell'Unione Europea è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione⁴¹⁹, la quale deve essere rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'autorità appositamente indicata: (a) dallo Stato membro nel cui territorio il bene si trovava, lecitamente e definitivamente⁴²⁰, al 1° gennaio 1993 (cosiddetto Stato di origine) o, dopo tale data, (b) dallo Stato in cui il bene in questione si trovi a seguito di un trasferimento lecito e definitivo da un altro Stato membro o di un'importazione da uno Stato terzo o di una reimportazione da uno Stato terzo susseguente a un'esportazione lecita verso tale ultimo Stato terzo da parte di un altro Stato membro⁴²¹. Pertanto, nella prima

nazionali alle quali sarebbe preclusa l'uscita del territorio comunitario». In argomento si veda anche L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 96, in cui l'Autrice precisa che è lasciata ai singoli Stati membri «la facoltà di restringere o dilatare, in assoluta libertà, sia la nozione di bene culturale nazionale sia la dimensione del patrimonio artistico nazionale. Ciò significa che uno Stato membro può decidere di vietare l'esportazione di beni culturali figuranti nelle categorie dell'allegato». Sul punto si vedano anche C. Biscaretti Di Ruffia, *Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ed il Trattato sull'Unione europea*, cit., p. 485.

⁴¹⁹ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 51; ID., *I beni culturali e la Comunità europea*, cit., p. 309; AA. VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., p. 98 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 50, in cui l'Autore precisa che la disciplina in esame non si applica nel caso di beni culturali esportati solo temporaneamente per esposizioni o manifestazioni culturali in quanto tale diversa ipotesi è già oggetto di una disciplina dogale specifica. Sul punto si vedano anche G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 24; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 97; S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., p. 39 e A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 103.

⁴²⁰ Si veda L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 98-99, dove l'Autrice chiarisce che la norma in esame ha dato luogo a diversi problemi interpretativi per la sua mancanza di chiarezza, soprattutto in relazione ai concetti di 'esportazione definitiva' e 'esportazione lecita'. In riferimento al concetto di esportazione definitiva, «l'assenza di precisione potrebbe avere conseguenze negative per l'importatore-acquirente che decidesse di riesportare un bene in un altro paese, comunitario o no, e che si vedesse impossibilitato dalla legislazione protettrice nazionale del primo Stato importatore. Sarebbe pertanto auspicabile un termine di garanzia per delimitare una esportazione provvisoria da una esportazione definitiva». Infatti, l'Autrice, nella nota 72, precisa che «una legislazione nazionale di uno Stato membro fortemente protezionista si deve intendere come non applicabile ad un bene importato perlomeno nei dodici mesi seguenti l'importazione, considerato che l'autorizzazione per l'esportazione è valida in tutto il territorio dell'Unione durante un anno». Per quanto riguarda il concetto di esportazione lecita, l'Autrice afferma che dall'art. 2 sembrerebbe potersi affermare che «sono protetti solo i beni elencati nel menzionato regolamento e non tutti quelli che sono di interesse culturale nel proprio paese di origine. Tale previsione potrebbe apparire pericolosa per quegli Stati che dispongono di una normativa interna estremamente protettrice, secondo la quale la definizione di patrimonio culturale risulta essere più estesa ed ampia della normativa comunitaria. Il regolamento introduce un'eccezione dal momento che prevede la possibilità di ovviare all'obbligo di presentare l'autorizzazione per l'esportazione». La corretta definizione e interpretazione dei termini in parola resta tutt'oggi un tema sul quale gli Stati membri chiedono maggiore chiarezza (cfr., a titolo esemplificativo, la Relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull'attuazione del Regolamento nel periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2020, Bruxelles, 26.8.2022, COM(2022) 424 final).

⁴²¹ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 51-52; ID., *I beni culturali e la Comunità europea*, cit., p. 309; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 151; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit.,

ipotesi, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrà rilasciare l'autorizzazione conformemente al diritto interno; nella seconda ipotesi, invece, l'autorità competente a concedere l'autorizzazione o a negarla, secondo il diritto interno, sarà quella dello Stato membro nel quale il bene sia stato importato⁴²².

Il rilascio della licenza può essere rifiutato qualora i beni culturali da esportare siano contemplati da una legislazione interna che tutela il patrimonio nazionale culturale avente valore artistico, storico, archeologico, in coerenza con la deroga prevista dall'art. 36 TFUE, per cui se i beni non possono essere esportati secondo la legislazione nazionale, l'autorizzazione all'esportazione fuori dall'Unione Europea può non essere concessa⁴²³. In forza di tale disposizione, pertanto, possono sorgere difformità applicative in base alla diversa normativa nazionale⁴²⁴, con la conseguenza che, secondo la dottrina che si è espressa sul punto, i singoli Stati potrebbero mantenere la facoltà di utilizzare il diniego di autorizzazione e, quindi, adottare deroghe al Regolamento, «soltanto se e nella misura in cui consentano di raggiungere più efficacemente gli obiettivi che esso si prefigge»⁴²⁵.

La licenza ha validità per un periodo di uno o cinque anni (a seconda della tipologia di licenza, normale, aperta specifica o aperta generale)⁴²⁶ ed è

p. 103; AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., pp. 98-99 e 100; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 25; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 96-98 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 50-51.

⁴²² Cfr. L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 98.

⁴²³ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 52 e 54; ID., *I beni culturali e la Comunità europea*, cit., p. 309; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 103; AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., p. 100 e L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 98-99, in cui, in particolare nella nota 71 a p. 98, si precisa che il diniego dell'autorizzazione dovrà sempre essere giustificato con criteri obiettivi stabiliti previamente e basati sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale evitando eccezioni arbitrarie o discriminatorie.

⁴²⁴ In argomento cfr. D. Carteri, *La libera circolazione delle opere d'arte nel mercato unico*, cit. p. 682.

⁴²⁵ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 23-24.

⁴²⁶ La licenza normale, valida per un anno, è di regola usata per tutte le esportazioni soggette al Regolamento; tuttavia ogni Stato membro può sempre riservarsi di rilasciare o meno delle licenze aperte specifiche o generali, da utilizzare nel caso in cui sussistano le condizioni previste per la concessione. La licenza aperta specifica, valida per cinque anni, può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell'Unione Europea per essere utilizzato e/o esposto in un Paese terzo (e può essere rilasciata soltanto se le autorità preposte hanno la certezza che il soggetto esportatore offrano idonee garanzie per il rientro e la buona conservazione del bene e a condizione che esso possa essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi riguardo alla sua identificazione). La licenza aperta generale, invece, sempre valida per cinque anni, può essere rilasciata a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dall'Unione Europea per essere esposto in un Paese terzo (e può essere rilasciata solo a condizione che l'istituzione interessata offra tutte le garanzie necessarie per il rientro del bene in buono stato di conservazione). In argomento si vedano G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 24-25; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 52 e L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 100-101, in cui si precisa che la disciplina prevede tre tipi diversi di formulari al fine di ottenere i tre tipi di

considerata valida in tutto il territorio europeo. In tal modo, si esclude, in via di principio, qualsiasi automatico rinvio alle legislazioni nazionali, unificando il regime di circolazione extracomunitaria dei beni culturali⁴²⁷.

La licenza deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione di esportazione, in uno degli uffici doganali competenti ai fini dell'espletamento delle formalità di esportazione dei beni in questione (art. 4)⁴²⁸. In assenza di tale documento autorizzativo il trasferimento di un bene culturale protetto in uno Stato extracomunitario deve essere considerato illecito⁴²⁹.

Ogni Stato membro ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento la licenza di esportazione, se le condizioni alle quali questa è stata rilasciata non sono più soddisfatte.

Qualora, poi, «la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione» Europea, che, a sua volta, informa gli altri Stati membri. Questi ultimi possono adottare, sul loro territorio, tutte le misure ritenute necessarie per il controllo dell'utilizzo delle licenze aperte rilasciate.

Riguardo il regime sanzionatorio predisposto dal Regolamento, l'art. 9 delega a ogni Stato membro la predisposizione di un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo, idoneo a garantire il rispetto degli obblighi in esso disposti⁴³⁰.

Sul punto la dottrina ha, in primo luogo, precisato che «in materia di circolazione internazionale di opere d'arte e oggetti di antichità, l'Unione Europea non ha [...] la potestà di stabilire, mediante direttive, norme minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni, in quanto il traffico di beni culturali – pur trattandosi di un fenomeno criminale certamente “transnazionale” e bisognoso di essere combattuto “su basi comuni” – non

licenze suddette. I formulari in questione sono composti da tre copie: la domanda propriamente detta presentata all'autorità competente per il rilascio, che resta a quest'ultima; la copia da consegnare al titolare-richiedente; la copia che accompagna a spedizione fino all'ufficio doganale di esportazione, che deve poi essere rispedita all'autorità emittente.

⁴²⁷ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 54 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 23.

⁴²⁸ Sul punto si veda M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 51. In particolare, a pp. 50-51, si chiarisce che l'art. 3 del Regolamento prevede che la Commissione Europea pubblichi sulla G.U.C.E., serie C, l'elenco fornito dagli Stati membri delle autorità competenti per il rilascio della licenza di esportazione. In argomento si vedano anche A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 104; M. Marletta, *I beni culturali*, cit., p. 309 e M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 151.

⁴²⁹ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 24 e A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 103.

⁴³⁰ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 52; AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., p. 101; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 52 e 67; ID., *I beni culturali*, cit., p. 309; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 101 e S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., p. 39.

rientra, allo stato, tra le “sfere di criminalità particolarmente grave” individuate dall’art. 83.1 TFUE»⁴³¹.

È stato, inoltre, sottolineato che la formula di cui all’art. 9, per quanto molto comune nella normativa europea, fa sorgere il problema di stabilire quando una sanzione si possa considerare sufficientemente dissuasiva⁴³².

Lasciando gli Stati liberi di adottare una molteplicità di regimi sanzionatori, anche molto diversi l’uno dall’altro, potrebbe, peraltro, venirsi a creare un «sistema a geometria variabile per comportamenti simili»⁴³³, rischiando di pregiudicare l’obiettivo di uniformità proprio del Regolamento, il cui raggiungimento può ottenersi soltanto mediante l’adozione di sistemi sanzionatori uniformi, capaci di evitare «la presenza di falle rappresentate dagli Stati dotati di disposizioni meno rigorose»⁴³⁴.

Sul piano operativo è, tuttavia, possibile rilevare che gli obblighi di collaborazione amministrativa tra gli Stati membri circa la vigilanza sull’esportazione e la restituzione dei beni culturali (ai sensi della Direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, alla cui inosservanza consegue la responsabilità diretta dei Paesi) hanno rappresentato, per gli Stati membri, un ulteriore incentivo all’adozione di adeguati sistemi sanzionatori.

Il rischio della predisposizione di sistemi sanzionatori non uniformi e, come tali, inadeguati ad assicurare il rispetto dei principi del Regolamento può comunque essere affrontato mediante l’intervento della Commissione Europea, la quale controlla l’operato dei singoli Stati membri in materia⁴³⁵.

Proprio in punto di verifica della concreta e corretta applicazione del Regolamento e, in particolare, dell’attuazione del sistema di licenze di esportazione, in diverse Relazioni della Commissione Europea è stato osservato che questo strumento normativo ha permesso di uniformare a livello europeo le procedure per l’esportazione dei beni culturali, ma, nella pratica, non è stato accompagnato da un reale cambiamento delle posizioni degli Stati membri, la cui priorità continua a essere la tutela dei soli beni appartenenti al patrimonio nazionale, piuttosto che la protezione ‘comunitaria’ (o, meglio, ‘europea’) dei

⁴³¹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. p. 44. Sul punto si veda approfonditamente il report elaborato dalla Commissione Europea - Directorate-General Home Affairs, *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, cit., pp. 45-48.

⁴³² Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 27.

⁴³³ Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 67.

⁴³⁴ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 27. Si veda anche M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 67, dove l’Autrice precisa che per gli Stati più liberali la difficoltà incontrata nel rispetto della disciplina regolamentare discende non tanto dall’obbligo di adeguare la propria legislazione ai principi di controllo dell’esportazione di cui al Regolamento, «quanto dalla circostanza di assolvere all’obbligo di impedire che un bene straniero, rientrando nelle categorie comuni e che si trovi sul suo territorio venga esportato» senza la relativa autorizzazione. Pertanto, conclude l’Autrice, «l’eventuale responsabilità che ne deriverebbe potrebbe costituire un incentivo a inserire sanzioni sufficientemente dissuasive, ma soprattutto ad istituire un efficace sistema di mutua collaborazione fra Stati membri».

⁴³⁵ Si veda G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 28.

beni culturali. Tale problema dipende dal fatto che, generalmente, le autorità degli Stati si sono limitate a rilasciare la licenza di esportazione sulla base di documentazioni frammentarie, senza effettuare prelievi e approfondite verifiche sulla provenienza del bene e sulla legalità del suo trasferimento, e solo in pochi casi hanno attuato quelle forme di cooperazione amministrativa previste e incentivate dal Regolamento⁴³⁶.

Per quanto riguarda, invece, più precisamente, il tema della lotta al commercio illecito di beni culturali, in recenti Relazioni della Commissione Europea è stato evidenziato che «il regolamento ha dato risultati abbastanza buoni. La maggior parte degli Stati membri considera il sistema di licenze uno strumento molto importante per garantire la legalità degli scambi con i paesi terzi [...]»⁴³⁷ e sembra altresì accresciuta «la consapevolezza delle istituzioni preposte alla tutela del patrimonio, oltre che dei legittimi commercianti e collezionisti di opere d'arte, sull'importanza di disporre di informazioni sufficienti sulla provenienza di un bene culturale prima di acquistarlo o collocarlo sul mercato»⁴³⁸ (nonostante alcuni professionisti del mercato dell'arte risultino ancora reticenti nel fornire le necessarie informazioni).

Ciò che, dunque, emerge quale maggiore limite del Regolamento è la mancanza di uniformità, a livello nazionale, nelle modalità di esperimento delle verifiche in sede di rilascio delle licenze di esportazione e nelle pratiche di controllo doganale.

Il rafforzamento della cooperazione e della comunicazione tra le autorità responsabili dell'applicazione del Regolamento e l'introduzione di sistemi centrali di registrazione elettronica della documentazione o di sistemi elettronici di rilascio delle licenze di esportazione⁴³⁹ potrebbero agevolare l'operatività delle competenti autorità, migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli in dogana e garantire maggiore uniformità applicativa del Regolamento.

Al di là di tali rilievi, «in una valutazione globale della disciplina sull'esportazione dei beni culturali, deve riconoscersi che quest'ultima rappresenta tuttora il primo nucleo di una regolamentazione a carattere 'regionale' che, benché suscettibile di modifiche, reca connotazioni dalle quali difficilmente si potrà in futuro prescindere. Essa infatti costituisce la risposta

⁴³⁶ Cfr., in particolare, la Relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull'attuazione del Regolamento nel periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2017, Bruxelles, 26.9.2019, COM(2019) 429 final, pp. 11-12.

⁴³⁷ *Ivi*, cit., p. 5.

⁴³⁸ Così la Relazione del 2022, cit., p. 5, ove si evidenzia anche che «Gli oggetti esportati senza una licenza UE (benché obbligatoria) subiscono una perdita del loro valore di mercato e sono più difficili da collocare attraverso i canali del commercio legale di opere d'arte».

⁴³⁹ Nonostante, allo stato attuale, la posizione degli Stati membri su tale aspetto risulti ancora frammentaria. Si veda la Relazione del 2019, cit., pp. 10-11 e 13-14. È comunque prevista l'introduzione di un sistema elettronico centralizzato (sistema ICG) per l'archiviazione e lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri e l'espletamento delle formalità da parte degli operatori in un ambiente privo di supporti cartacei ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/880 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali nel territorio europeo. L'entrata in funzione del sistema ICG ai fini delle importazioni è prevista entro il 28 giugno 2025. La Commissione Europea ha sottolineato che in ottica di futura estensione del sistema ICG potranno altresì essere digitalizzate le licenze di esportazione ai sensi del Regolamento (CE) n.116/2009. Cfr. la Relazione del 2022, cit., pp. 6 e 13.

‘comunitaria’ ad una problematica dimostratasi fin dall’inizio complessa, delicata e densa di importanti implicazioni per le politiche culturali degli Stati membri»⁴⁴⁰ dell’Unione Europea.

3.5. La Direttiva 2014/60/EU sul ritorno degli oggetti illegalmente rimossi dal territorio di uno Stato membro.

Nell’ambito della normativa secondaria europea un ulteriore strumento essenziale per la regolamentazione della circolazione dei beni, anche in ottica di prevenzione di possibili esportazioni illecite⁴⁴¹ verso paesi extracomunitari conseguenti all’abolizione delle frontiere, è rappresentato dalla Direttiva

⁴⁴⁰ Così M. Marletta, *I beni culturali*, cit., p. 310; ID., *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 70-71.

⁴⁴¹ Come si è messo chiaramente in luce precedentemente, il fenomeno del traffico illecito si è diffuso maggiormente sia in funzione dell’alto valore commerciale dei beni culturali e sia in considerazione dell’eliminazione dei controlli alle frontiere interne al territorio comunitario in seguito all’instaurazione del mercato interno. Sul punto cfr. S. Quadri, *Il regime dell’Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 212. Si veda anche G. Carducci, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d’art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l’UNESCO et d’UNIDROIT*, cit., pp. 20 ss. Sul ruolo centrale del legislatore europeo in tema di lotta al traffico illecito di opere d’arte si rimanda a R. Losengo, *Il traffico illecito di opere d’arte*, in G. Negri-Clemente-S. Stabile (a cura di), *Il diritto dell’arte. La protezione del patrimonio artistico*, Vol. 3, Skira, Milano, 2014, p. 192 e R. Mackenzie-G. Scott, *The European Union’s Approach to Trade Restrictions on Cultural Property: A Trendsetter for the Protection of Cultural Property in Other Regions?*, cit., pp. 214-218.

CEE/93/7⁴⁴², oggi sostituita dalla Direttiva UE 2014/60⁴⁴³, relativa all'obbligo di restituzione dei beni culturali illecitamente rimossi dal territorio di uno Stato membro⁴⁴⁴.

⁴⁴² La Direttiva CEE 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 (in G.U.C.E. n. L 74 del 27 marzo 1993) è entrata in vigore il 27 marzo 1993. Essa è stata successivamente integrata dalla Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 (in G.U.C.E. n. L 60 del 1° marzo 1997) e dalla Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 (in G.U.C.E. n. L 187 del 10 luglio 2001). Per un commento della Direttiva si vedano il report elaborato dalla Commissione Europea - Directorate-General Home Affairs, *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, cit., pp. 204 ss.; M. Frigo, *La proposta di direttiva del Consiglio CEE relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente "esportati"*, in *Rivista del commercio internazionale*, 1992, pp. 519 ss.; ID., *La direttiva 93/7 del Consiglio relativa la restituzione dei beni culturali illecitamente "esportati"*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1992, pp. 525 ss.; ID., *The proposed EEC Council Directive on the return of unlawfully exported Cultural Objects*, in *International Journal of Cultural Property*, 1993, pp. 73 ss.; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 52 ss.; A. Proto Pisani, *La restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro della CEE*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, pp. 307 ss.; V. Vitranò, *Protecting cultural objects in a border free EC: the EC directive and regulation for the protection and return of cultural objects*, in *Fordham International Law Journal*, 1994, p. 1195; A. Gardella, *La circolazione dei beni culturali: la disciplina comunitaria e il progetto di legge di attuazione della direttiva CEE 93/7*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1996, pp. 327 ss.; K. Siehr, *The Protection of Cultural Property: the 1995 UNIDROIT Convention and the EEC Instruments of 1992/93 Compared*, cit., pp. 676-678; A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., pp. 105-122; M. Marletta, *I beni culturali*, cit., pp. 311-318; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 108-126; D. Carteri, *La libera circolazione delle opere d'arte nel mercato unico*, cit., pp. 673 ss.; A. Roccella, *Ordinamento comunitario ed esportazione dei beni culturali*, cit., pp. 539 ss.; P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., pp. 323-340; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 153 ss.; ID., *Beni culturali e Comunità Europea*, cit., pp. 369 ss.; M. Leoni, *La protezione del patrimonio artistico nazionale alla luce dei recenti provvedimenti comunitari*, cit., pp. 685 ss.; I. Grassi, *La circolazione dei beni culturali nella Comunità Europea*, cit., pp. 17 ss.; AA.VV., *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, cit., pp. 101-109; A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., pp. 1184-1193; F. Shyllon, *Intergovernmental and non-governmental organizations grasping the nettle of illicit trafficking in cultural property*, cit., pp. 74-75; L. Zagato, *The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments*, cit., pp. 25-27 e M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., in particolare pp. 11 ss.

⁴⁴³ Nel 2014 è stato completato il processo di revisione al quale la Direttiva era stata sottoposta ed attualmente è in vigore la nuova Direttiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sul ritorno degli oggetti illegalmente rimossi dal territorio di uno Stato membro (in G.U.C.E. n. L 159 del 28 maggio 2014). Si vedano in particolare R. Sapienza, *Illecita esportazione dei Beni: nuove norme europee*, in *Archeologia viva*, AV n. 173 settembre-ottobre 2015; R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., passim; G. Magri, *Directive 2014/60/EU and Its Effects on the European Art Market*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016, pp. 195-210; L. Zagato, *The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments*, cit., pp. 27-28; M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., pp. 23 ss.; J.A.R. Nafziger, *Trading and Returning Cultural Objects under International Law*, cit., pp. 184 ss.; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 168; M. Frigo, *La trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/60 sulla restituzione dei beni culturali che hanno illecitamente lasciato il territorio di uno Stato membro*, in E. Catani-G. Contaldi-F. Marongiu Buonaiuti (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, cit., pp. 63-67 e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp.63-64.

⁴⁴⁴ Cfr. L. Grassi, *La circolazione dei beni culturali nella Comunità Europea*, cit., pp. 10 ss.; S.

Come già messo in luce, nel momento in cui si è posto inizialmente il problema del completamento del mercato unico europeo, il tema della circolazione interna e esterna dei beni culturali era prevalentemente, se non esclusivamente, incentrato sulle misure nazionali e comunitarie di controllo della stessa e di rimozione di eventuali ostacoli al libero commercio dei beni⁴⁴⁵, per cui l'idea di emanare un'apposita normativa sulla restituzione dei beni culturali illecitamente trasferiti non rappresentava un obiettivo di prioritaria importanza. Solo più tardi, attraverso espresse prese di posizione da parte di alcuni organi comunitari⁴⁴⁶, si è giunti a ritenere rilevante conciliare, nella realizzazione del mercato unico europeo, il principio della libera circolazione dei beni con le esigenze di protezione dei tesori nazionali⁴⁴⁷, mediante l'introduzione di specifiche e comuni misure relative alla restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Tali misure si sarebbero poi affiancate agli strumenti normativi previsti nell'ambito del diritto internazionale⁴⁴⁸, avendo,

Manacorda-D. Chappell, *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., p. 39; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 12 e A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 13, nota 68.

⁴⁴⁵ Si veda M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., p. 12.

⁴⁴⁶ Si veda sul punto M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 76, nota 34, dove si richiama la relazione del Comitato per gli Affari Culturali del 22 novembre 1989 (doc. n. 9818/90 del Consiglio del 13 novembre 1990), nella quale si affermava che in relazione alla problematica della restituzione la mera adesione degli Stati membri a strumenti internazionali come la Convenzione UNESCO 1970 non poteva rappresentare una soluzione efficace sul piano comunitario, in quanto gli obiettivi di tali convenzioni differivano da quelli comunitari volti principalmente ad istituire una cooperazione giuridica tra gli Stati membri della Comunità. Pertanto, il Comitato riteneva necessario predisporre un apposito sistema comunitario di restituzione dei beni illecitamente esportati dal territorio degli Stati membri. Sempre nel testo sopra citato si rinvia anche alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla circolazione dei beni culturali nella prospettiva del mercato unico (A3-324/90, in G.U.C.E. n. C 19 del 13 dicembre 1990), nella quale si suggeriva di esaminare dettagliatamente l'idea di prevedere un apposito regime giuridico per la restituzione per i beni culturali illecitamente esportati in altri Stati membri.

⁴⁴⁷ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 48 e L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., p. 91. Si veda anche il *Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the implementation of Council Regulation (EEC) n° 3911/92 on the export of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State*, 25 May 2000.

⁴⁴⁸ Il riferimento è alla Convenzione UNESCO del 1970 e alla Convenzione UNIDROIT del 1995 che, tuttavia, perseguono in parte interessi diversi ed ulteriori, di carattere sia pubblicistico che privatistico, accanto a quello comune della protezione dei beni culturali dal traffico illecito. Sul punto si vedano M. Frigo, *The impact of the UNIDROIT Convention on international case law and practice: an appraisal*, cit., pp. 632-633; ID., *La proposta di direttiva del Consiglio CEE relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente "esportati"*, cit., p. 526; ID., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 60-67; ID., *La convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, cit., pp. 460 ss.; ID., *La trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/60 sulla restituzione dei beni culturali che hanno illecitamente lasciato il territorio di uno Stato membro*, cit., pp. 72-73; K. Siehr, *The Protection of Cultural Property: the 1995 UNIDROIT Convention and the EEC Instruments of 1992/93 Compared*, cit., pp. 671-683; P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., p. 327-329; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 224-229; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali*.

alla base, l'«interesse comune alla tutela del patrimonio culturale, divenuto sempre più pressante a causa dell'intensificarsi del traffico illecito di beni culturali in ambito internazionale ed europeo [...]»⁴⁴⁹.

La Direttiva, dunque, costituisce, prima di tutto, «una misura di accompagnamento del mercato interno che mira a conciliare il funzionamento di quest'ultimo con la garanzia che gli Stati membri tutelino i beni culturali riconosciuti come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale [...]»⁴⁵⁰.

Ciò emerge anche dal testo dello stesso atto normativo, secondo il quale «la procedura istitutiva della [...] direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno»⁴⁵¹, in ottica di perseguire un riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia.

L'adozione della Direttiva rappresenta un traguardo importante nella circolazione dei beni culturali in ambito europeo ed è espressione della assoluta rilevanza, riconosciuta dalla Comunità Europea, della tutela e della conservazione del patrimonio artistico nazionale dei Paesi membri rispetto ai diversi interessi legati alla commerciabilità di tali beni⁴⁵².

Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit, cit., pp. 199-210; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 70-74; G. Carducci, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l'UNESCO et d'UNIDROIT*, cit., pp. 147 ss.; L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 126-129; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., pp. 366-367; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 167-169; A. Gardella, *Nuove prospettive per la protezione internazionale dei beni culturali: la Convenzione Unidroit del 24 giugno 1995*, cit., pp. 997 ss. e M. Schneider, *The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive*, cit. pp. 158-164.

⁴⁴⁹ Così S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 225. Cfr. altresì L. Sbolci, *La libera circolazione delle merci*, cit., p. 51; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 366 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 70.

⁴⁵⁰ Così la seconda Relazione sull'applicazione della Direttiva della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale, Bruxelles, 21.12.2005 COM (2005) 675 def. Sul punto si veda anche G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 11.

⁴⁵¹ Cfr. R. Losengo, *Il traffico illecito di opere d'arte*, cit., p. 192, in cui si segnala «la tendenza del legislatore dell'Unione a garantire la collaborazione tra gli Stati membri in ordine alla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, al fine di consentire una effettiva attuazione del principio di libera circolazione delle merci nello spazio europeo, che come noto deve essere annoverato tra i principi ispiratori dell'Unione». In argomento cfr. altresì M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 155-156, dove l'Autore afferma che con la Direttiva la politica della Comunità Europea sottolinea chiaramente la volontà di intervenire con norme capaci di assicurare uno *standard* minimo di garanzia comune a tutti gli Stati membri, ove, invece, finora ad allora gli strumenti di tutela erano risultati molto diversi tra loro al punto da mettere in crisi la necessaria omogeneità del diritto comunitario. Si vedano, infine, P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., p. 325; R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Guida ragionata*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 311 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 77-79 e 107-108, dove l'Autrice, a p. 107, sottolinea come lo stesso Trattato CE ha il fine di favorire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali anche se in un rapporto di strumentalità con il funzionamento del mercato unico europeo.

⁴⁵² Cfr. S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 211-212. In particolare, nella nota 4 a pp. 212-213, l'Autrice

Non poche sono state, tuttavia, le difficoltà incontrate nell'elaborazione della disciplina in esame, dal momento che, come già evidenziato, le normative nazionali dei singoli Stati membri prevedevano regimi diversi di circolazione transfrontaliera dei beni. In particolare, quasi tutti gli Stati prevedevano che i beni culturali potessero essere trasferiti da un Paese all'altro solo ove accompagnati da licenze o certificati che ne autorizzassero l'esportazione, secondo una impostazione che trovava il suo fondamento proprio nella previsione dell'originario art. 30 TCE. Ciò, di fatto, ha determinato un ostacolo alla libera circolazione degli stessi beni all'interno del mercato unico. Inoltre, la diversità di tali documenti, soprattutto in ordine alla lingua, alla struttura, alla forma e alle informazioni ivi presenti, ha reso il regime di circolazione intracomunitaria poco pratico e efficiente. Di fronte a tale composto e variegato quadro normativo, l'intervento della Comunità Europea con l'elaborazione della Direttiva è stato importante, soprattutto in quanto si tratta del primo strumento giuridico, a livello europeo, che offre agli Stati garanzie circa l'obbligatorietà del rientro, e dunque della restituzione, dei beni culturali illecitamente esportati da uno Stato membro.

Con riferimento al campo di applicazione *ratione materiae*, l'art. 1 della Direttiva del 1993 definiva 'bene culturale' qualsiasi bene che fosse stato

mette in luce il contrasto tra due teorie che si sono scontrate sul tema della restituzione dei beni culturali in caso di esportazione illecita: la teoria del 'nazionalismo culturale' e quella dell'«internazionalismo culturale». La prima teoria sottolinea l'importanza della conservazione e della protezione del patrimonio culturale dei Paesi di origine dei beni illecitamente esportati e della restituzione degli stessi, essendo questi la massima espressione della cultura e dell'identità nazionale, mentre la seconda teoria vede la circolazione internazionale dei beni culturali come una componente positiva per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, secondo una concezione estremamente liberista del commercio dei beni stessi. Le due teorie hanno naturalmente assunto sfumature diverse in base al diverso approccio dei Paesi membri della Comunità europea nei confronti del tema della restituzione. A favore della prima tesi si pone decisamente T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: Ethical Principles and Legal Rules in the Field of Return of Cultural Property*, cit., pp. 341 ss. L'Autore riprende e condivide la tesi dello studioso francese Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, secondo il quale spezzare il legame esistente tra i beni culturali e i luoghi di origine mediante l'esportazione illecita equivale a distruggerli, ed elabora alcuni principi etici, prima che giuridici, a favore della restituzione dei beni culturali illecitamente esportati, al fine di superare i limiti manifestati dagli accordi internazionali adottati nella materia in questione. Sul ruolo fondamentale del legame sussistente tra i beni culturali e i loro Paesi d'origine si veda I. Stamatoudi, *Cultural Property Law and Restitution. A Commentary to International Conventions and European Union Law*, cit., pp. 1-30. In argomento si veda sempre S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 242-243, dove l'Autrice esamina i principi che si sono affermati progressivamente a livello internazionale ed europeo, i quali «sono espressione, da un lato, dell'esigenza sempre più sentita di rispettare i diritti umani, sia a livello individuale che collettivo; dall'altro, della necessità di un progressivo rafforzamento della cooperazione internazionale a tutti i livelli, finalizzato alla protezione degli interessi sempre più diffusi nella comunità degli Stati». Tra questi principi, nella Direttiva ha trovato riconoscimento il principio della preservazione dell'integrità dei contesti culturali, il quale è strettamente legato a quello della protezione del patrimonio culturale del Paese di origine. Il principio in esame «sottolinea e, al tempo stesso, tutela lo stretto legame sussistente tra i beni culturali e il luogo nel quale sono situati, indipendentemente dall'illiceità della circolazione degli stessi». Sul punto si rimanda nuovamente a T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: Ethical Principles and Legal Rules in the Field of Return of Cultural Property*, cit., p. 390. Sulle problematiche in materia di restituzione si vedano anche F. Mucci, *La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell'ordinamento internazionale. Da «ratio» implicita a oggetto diretto di protezione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 15 ss., e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 12 ss.

qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro⁴⁵³, tra i «beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico», in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'originario art. 30 TCE, e che appartenesse a una delle categorie di cui all'Allegato o che, pur non rientrandovi, costituisse parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche⁴⁵⁴.

La Direttiva, quindi, abbracciava «una concezione 'mista' di bene culturale»⁴⁵⁵, per cui, come già fatto dal legislatore europeo con riguardo al

⁴⁵³ Si veda R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Guida ragionata*, cit., p. 328, in cui l'Autore condivide la tesi elaborata da autorevole della dottrina (T. Alibrandi-P.G. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 584 ss.) secondo cui «la qualificazione successiva di bene culturale dopo l'uscita illecita dal territorio di uno Stato membro si configura come atto con funzione dichiarativa di una qualità del bene, risultante da un apprezzamento tecnico-discrezionale finalizzato ad individuare attributi originari del bene stesso, ai quali restano del tutto estranee attività decisionali dell'autorità amministrativa: la qualificazione di bene culturale attribuita successivamente al compimento dell'illecito produce effetti sostanzialmente retroattivi, che possono trovare valido fondamento sul terreno giuridico solo con riferimento al carattere non costitutivo ma meramente ricognitivo, dichiarativo della natura del bene stesso ab origine e della sua conseguente inclusione, a tutti gli effetti, nell'ambito del patrimonio culturale tutelato dalla legislazione nazionale, internazionale e comunitaria».

⁴⁵⁴ Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 10 e 48-49; R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Guida ragionata*, cit., p. 327; N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, CEDAM, Padova, 2006, p. 283 e L. Scialla, *I beni culturali nell'azione comunitaria*, cit., pp. 92-93; L. Sbolci, *La libera circolazione delle merci*, in G. Strozzi (a cura di), *Diritto dell'Unione europea. Parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 53. Sulla estensione dell'obbligo di restituzione anche ai beni che fanno parte integrante di collezioni pubbliche si veda M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, p. 83 (in particolare si veda la nota 42). Sul punto cfr. altresì i documenti del Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n.1758, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", Febbraio 2015, Dossier n. 197, XVII Legislatura, Servizio Studi del Senato, p. 187 (consultabile al seguente link https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/903851/index.html?part=dossier_dossier1-frontespizio_front01). È rilevante sottolineare che l'art. 14, paragrafo 1, della Direttiva del 1993 attribuiva agli Stati la facoltà di estendere la restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'Allegato, sempre nel rispetto della condizione per cui che tali beni appartenessero comunque al patrimonio nazionale. Tuttavia, la Commissione Europea ha precisato che uno Stato che si fosse avvalso di tale facoltà non avrebbe avuto il diritto di chiedere la reciprocità agli altri Stati membri e, pertanto, l'ambito di applicazione della Direttiva risultava comprensivo sia dei beni individuati ai sensi dell'art. 1 sia di quelli indicati in virtù dell'art. 14. Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 84. Sul punto si vedano altresì S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 217; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 153-154 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 50, dove si sottolinea che la circolazione illecita di beni non rientranti tra quelli indicati come culturali ai sensi dell'art. 1 della Direttiva del 1993 restava, invece, disciplinata dalle norme nazionali dello Stato membro di origine del bene.

⁴⁵⁵ Così S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 216-217. In argomento si vedano anche V. Cerulli Irelli, *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, in M.P. Chiti, *Beni culturali e comunità europea*, cit., pp. 4-5; G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 367 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 66, il quale sottolinea che i beni dei quali può essere richiesta la restituzione ai sensi della disciplina comunitaria costituiscono una categoria sensibilmente più

Regolamento inerente all'esportazione dei beni culturali al di fuori dell'Unione (*rectius*: la Comunità Europea), si era optato per una soluzione 'uniforme', prevedendo, nell'Allegato, un elenco indicante specifiche categorie di beni suscettibili di essere classificati come tutelabili e di formare oggetto del procedimento di restituzione⁴⁵⁶.

L'Allegato aveva, dunque, il mero scopo di delimitare il campo di applicazione della disciplina comunitaria, lasciando sempre gli Stati membri liberi di definire in modo più ampio i beni rientranti nel proprio patrimonio nazionale, come tali da sottoporre alla disciplina di tutela in quanto aventi una particolare rilevanza per lo Stato richiedente⁴⁵⁷.

ristretta rispetto a quanto previsto nell'Allegato della Convenzione Unidroit del 1995; inoltre, l'Allegato della Direttiva del 1993 era «ispirato ad una concezione di fondo almeno in parte differente e, per certi aspetti, criticabile specie in relazione alla qualificazione di taluni beni come 'restituibili' a condizione [...] che superino una certa soglia di valore economico». Anche in sede di elaborazione della Direttiva del 1993 la determinazione del valore economico del bene era stato oggetto di un ampio dibattito. Ciò in particolare perché, mentre per il Regno Unito il valore del bene era quello di mercato, per l'Italia monetizzare un valore che è strettamente culturale, storico ed artistico appariva arbitrario. Il punto di compromesso si è formato attorno ad una lista di valori minimi al di sopra dei quali uno Stato può richiedere la restituzione di un bene culturale esportato illegalmente. Tuttavia, in alcune critiche è stato sottolineato che l'aver stabilito dei valori minimi ha consentito, di fatto, agli operatori e agli acquirenti di commerciare in Italia e fuori dal territorio italiano beni di valore inferiore alla soglia fissata. Inoltre, sul piano teorico, il problema della valutazione pecuniaria del bene artistico ha un certo rilievo in quanto si fa dipendere in concreto la restituibilità di un bene culturale da una valutazione meramente pecuniaria. Infatti, ai fini della restituzione, la valutazione pecuniaria potrebbe variare da un Paese all'altro e soprattutto tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto. Nell'ipotesi in cui la valutazione pecuniaria fosse maggiore nello Stato richiesto e minore nello Stato richiedente, ci si chiede se ciò consentirebbe comunque la restituzione del bene. Si vedano sul punto M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 80-81, nota 39; M. Frigo, *La proposta di direttiva del Consiglio CEE relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente "esportati"*, cit., p. 525.

⁴⁵⁶ Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 80-81; N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 283; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 153; ID., *Beni culturali e comunità europea*, cit., p. 366; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 48. Parte della dottrina ha comunque rilevato che la disciplina europea continua ad essere caratterizzata dall'assenza di una nozione univoca ed uniforme di bene culturale. In tal senso S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 216.

⁴⁵⁷ Sul punto si vedano M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 153; ID., *Beni culturali e comunità europea*, cit., p. 366; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 11; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 77 e 82 e L. Sbolci, *La libera circolazione delle merci*, cit., pp. 53-54, dove si afferma che il campo di applicazione della Direttiva del 1993, se confrontato con quello del Regolamento, risultava più limitato, ma anche più flessibile; la sovrapposibilità *ratione materiae* tra i due atti normativi in realtà è variabile, infatti, mentre qualsiasi bene culturale rientrante nelle categorie comuni necessita di un'autorizzazione all'esportazione, la restituzione di un bene dipendeva dall'ulteriore circostanza che il bene fosse classificato come parte del patrimonio artistico nazionale prima o dopo la sua uscita illecita dal territorio di uno Stato membro. Si vedano in argomento M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 80 e 82, per la quale la differenza tra i due atti normativi in materia risulta con maggiore evidenza nella loro versione inglese; infatti, mentre il Regolamento parla di 'cultural goods', la Direttiva usa l'espressione 'cultural objects'. Ciò è stato ben messo in luce da B. De Witte, *The cultural dimension of Community Law*, in *Collected courses of the Academy of European Law*, IV-1, 1993, p. 244, secondo il quale «la scelta di un termine diverso deve essere spiegata dalla circostanza che, mentre 'cultural goods' si riferisce ad una categoria puramente

Con riguardo all'ambito di applicazione materiale e temporale della disciplina, la Direttiva (all'art. 13 del testo del 1993, corrispondente all'attuale art. 14 del testo del 2014) dispone che essa ha per oggetto unicamente i beni culturali illecitamente esportati dopo il 1° gennaio 1993 (giorno della apertura ufficiale delle frontiere interne) e che si trovino in un altro Stato membro, diverso da quello di origine⁴⁵⁸. Tuttavia, i singoli Stati membri hanno la facoltà di estendere il sistema restitutorio anche a richieste presentate in relazione a beni fuoriusciti illecitamente anteriormente a tale data (così come disposto dall'art. 14, paragrafo 2, del testo del 1993, corrispondente all'attuale art. 15, paragrafo 2)⁴⁵⁹, di fatto scegliendo di vincolarsi più di quanto imposto dalla Direttiva. Ne consegue che qualora uno Stato membro, nel recepire la disciplina comunitaria, abbia deciso di agire in tal senso, lo stesso sarà obbligato a dare corso alla restituzione dei beni culturali che si trovano sul suo territorio anche se usciti illecitamente dallo Stato membro richiedente prima della suddetta data, ma non potrà pretendere il medesimo comportamento da parte degli altri Stati membri qualora questi non abbiano optato per la medesima estensione del sistema restitutorio⁴⁶⁰.

La Direttiva (all'art. 1, paragrafo 2, del testo del 1993, corrispondente all'attuale art. 2, punto 2) indica le circostanze che rendono restituibili i beni culturali illecitamente esportati, le quali attengono agli elementi attraverso i quali definire il carattere illecito dell'esportazione⁴⁶¹. Infatti, sono individuati tre casi

comunitaria, 'cultural objects' rappresenta una categoria composita: i beni devono rientrare in una delle categorie elencate nell'allegato alla direttiva (il quale è potenzialmente identico a quello del regolamento), e devono essere parte dei 'tesori nazionali' del loro Paese di origine (entro i limiti concessi dall'art. 36 TCE)». Secondo P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., pp. 333-334, «la direttiva si colloca nel quadro dell'art. 36, assumendolo come cornice invalicabile del suo campo di applicazione». Inoltre, è «la disposizione o l'atto di diritto interno che decide della qualità del bene culturale come bene protetto ed ammissibile all'azione di restituzione, mentre l'art. 36 interviene in funzione di controllo di secondo grado, come parametro per giudicare della conformità al diritto comunitario delle norme interne applicate per la qualificazione del bene. Questo passaggio, che pone l'intermediazione della legislazione nazionale di tutela tra la fattispecie e l'art. 36 del Trattato, esprime una garanzia fondamentale per i Paesi membri gelosi delle loro competenze in materia di protezione culturale, giacché implica il riconoscimento che il concetto di patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, anche se assunto a valore normativo nell'art. 36 del Trattato, sfugge al principio che esige per le norme del diritto comunitario una interpretazione e applicazione rigidamente uniforme in tutto il territorio della Comunità».

⁴⁵⁸ Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 49 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 215.

⁴⁵⁹ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 49-50 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 99

⁴⁶⁰ Per tale ragione la maggior parte degli Stati membri non ha previsto di ampliare l'ambito di applicazione temporale della Direttiva, in quanto in assenza di una clausola di reciprocità, non sarebbe conveniente ampliare unilateralmente l'ambito di applicazione materiale e temporale della Direttiva a esclusivo vantaggio degli altri Stati membri. Diversamente gli Stati membri sembrano più propensi a considerare l'ipotesi di concedere deroghe in casi specifici, tenendo anche conto delle previsioni sul punto delle convenzioni internazionali.

⁴⁶¹ Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 49; A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., p. 1191 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 79-80 e 87-88, in cui l'Autrice precisa che la disciplina in esame non pone in essere una distinzione tra la disciplina

in cui il bene deve considerarsi uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro: (i) quando è uscito in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale, oppure (ii) è uscito in violazione del Regolamento (CEE) n. 116/2009⁴⁶² o, infine, (iii) si tratta di un bene che non è rientrato dopo la scadenza del termine fissato per la sua spedizione temporanea lecita o che si trova in una situazione di palese violazione di una delle altre condizioni previste per tale spedizione temporanea⁴⁶³.

da applicare nel caso di furto dei beni e quella da attuare nel caso di beni non rubati ma illecitamente trasferiti e ciò perché la situazione che genera il sorgere dell'obbligazione restitutoria sarebbe semplicemente l'uscita illecita del bene, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata. Tale interpretazione troverebbe conferma nella stessa definizione di 'restituzione' data dall'art. 1, paragrafo 5, della Direttiva del 1993, intesa quale rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente. Sul punto S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., 227 sostiene che la questione non è di particolare rilievo in quanto, in ogni caso, la Direttiva «considera esclusivamente l'uscita illecita del bene come fatto che fa sorgere il diritto alla restituzione, indipendentemente dalle circostanze che l'abbiano provocata. Inoltre, la maggior parte dei beni rubati trasferiti all'estero sono anche illecitamente esportati. È necessario mettere in luce la rilevanza pubblicistica dell'azione nella direttiva, a prescindere dalla causa a monte dell'esportazione». Così anche G. Carducci, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l'UNESCO et d'UNIDROIT*, cit., p. 192. In argomento si veda altresì M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 55, secondo il quale la Direttiva si discosta in misura evidente dal modello della Convenzione Unidroit, in quanto assoggetta ad un regime identico, anche se implicitamente, tanto l'ipotesi del bene rubato, quanto quella del bene illecitamente trasferito. In realtà il testo della Direttiva non contempla affatto l'ipotesi relativa al bene rubato. Tuttavia, l'Autore ritiene che «una corretta interpretazione dell'espressione 'beni che abbiano lasciato illecitamente il territorio di uno Stato membro' di cui all'art. 1, paragrafo 2, non possa non includere a fortiori anche i beni oggetto di furto». Secondo l'Autore, ciò è espressione della volontà alla base della disciplina comunitaria di predisporre un regime capace di garantire una protezione sensibilmente più estesa rispetto alla Convenzione Unidroit.

⁴⁶² Sulle problematiche che possono sorgere in relazione al presupposto in esame del carattere illecito dell'uscita dei beni dal territorio di uno Stato membro si veda approfonditamente M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 85-89, soprattutto in ordine al problema del rinvio al Regolamento, al fine di individuare concretamente i beni che, sulla base delle disposizioni della Direttiva, sarebbe restituibili in quanto esportati in violazione della disciplina regolamentare.

⁴⁶³ Quelle indicate dall'articolo in questione sono sostanzialmente le ipotesi in cui un bene è uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di quest'ultimo (come nel caso in cui il bene sia stato illecitamente esportato da, ed eventualmente rubato in uno Stato membro, e poi importato, ed eventualmente rivenduto in un altro), o quelle in cui il bene sia stato esportato dal proprietario illecitamente al di fuori del territorio comunitario, in violazione delle disposizioni del Regolamento, in assenza assoluta di una licenza di esportazione (e poi sia stato reimportato in un altro Stato membro) o sulla base di una licenza rivelatasi nulla o annullata o di una licenza valida ma soggetta a termine, alla scadenza della quale non è seguito il rientro del bene nello Stato di origine ma il bene è stato reimportato in un altro Stato membro. È rilevante sottolineare che, diversamente, se il bene esportato in violazione del Regolamento restasse fuori dal territorio comunitario, la normativa della Direttiva non troverebbe applicazione in quanto priva di efficacia nei confronti degli Stati terzi. Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 84-85 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 49. Si veda sul punto anche S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 217. L'Autrice, a p. 215, precisa che la Direttiva trova applicazione anche nel caso in cui il bene culturale sia stato trasferito prima in uno Stato terzo e poi sia stato spostato in un Paese membro diverso da quello di origine. Si veda altresì L. Sbolci, *La libera circolazione delle merci*, cit., p. 53, in cui si sottolinea che l'ipotesi prevista dalla norma in esame, secondo la quale il bene deve considerarsi uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro quando è uscito in violazione del

Anche l'ambito di applicazione *ratione personae* è definito tenendo conto dei limiti delle competenze comunitarie. Infatti, la Direttiva circoscrive la facoltà di avanzare la richiesta di restituzione esclusivamente agli Stati membri di appartenenza dei beni dai cui territori questi sono usciti illecitamente – i quali, dunque, sono i soli ad avere la qualità di 'richiedenti' ai sensi dell'attuale art. 2, punto 3, e la legittima titolarità dell'azione di restituzione ai sensi dell'attuale art. 6⁴⁶⁴ – escludendo le azioni possessorie promosse da privati eventualmente sprossessati illecitamente di quei beni⁴⁶⁵.

La mancata legittimazione attiva del privato consegue al fatto che l'Unione Europea difetta di una competenza in materia di proprietà dei beni e, dunque, la Direttiva non può incidere sul regime nazionale di proprietà dei beni (ossia sulla

Regolamento sarebbe riferibile al caso di reimportazione in uno Stato membro di un bene esportato in uno Stato terzo in assenza della licenza richiesta dal regolamento stesso. Così anche M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 85 e A. Roccella, *Ordinamento comunitario ed esportazione dei beni culturali*, cit., p. 552.

⁴⁶⁴ Cfr. N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 284 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 78, 88 e 93. Sui dibattiti sorti in dottrina in ordine alla questione se la legittimazione all'azione restitutoria da parte dello Stato membro richiedente presupponga o meno la titolarità di una situazione giuridica sostanziale volta al mantenimento, sul proprio territorio, del bene culturale si veda approfonditamente G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 54-55, ove l'Autore sostiene la tesi elaborata da A. Proto Pisani, *La restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro della CEE*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, pp. 307 ss., secondo il quale la Direttiva conferisce allo Stato richiedente un diritto sostanziale del tutto nuovo ed originale alla conservazione del proprio patrimonio culturale che trova la sua massima espressione nel diritto di ottenere la restituzione dei beni che di quest'ultimo fanno e che sono usciti illecitamente dal territorio dello Stato in questione. Si tratterebbe di un diritto a carattere non proprietario che si aggiungerebbe ai diritti già previsti per i proprietari dei beni in questione. L'Autore, p. 55, conclude, infatti, sottolineando che «tale diritto ha una matrice squisitamente pubblicistica, pur potendo, una volta esercitato, comportare conseguenze sui diritti dominicali dei privati». Tale tesi non sembra essere condivisa da M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 156-157, dove l'Autore sottolinea che secondo la teoria suddetta «l'individuazione del preteso diritto sostanziale emerge solo indirettamente, attraverso la disciplina processuale». Tuttavia, non ci si può dimenticare che nella nostra tradizione giuridica l'agire in giudizio ha come suo presupposto l'esistenza di una situazione giuridica sostanziale, per cui, nel caso di specie, se lo Stato può agire in giudizio per richiedere la restituzione dei beni deve presumersi che questo vanti un diritto sostanziale al riguardo. L'Autore conclude sostenendo che, considerando quanto disposto dal testo dovrebbe ritenersi preferibile affermare che «la direttiva non costituisce alcun nuovo diritto sostanziale, ma prevede invece una nuova figura di legittimazione straordinaria. Come hanno indicato i processualisti, tale figura si ha nei casi, a rigorosa base legale, trattandosi di eccezioni al principio generale, nei quali l'attore [...] agisce al posto di colui che subirà gli effetti del provvedimento, ma in nome proprio per legittimazione conferitagli direttamente dalla legge per ragioni di pubblico interesse».

⁴⁶⁵ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 78 e 93 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 220. Sul punto si vedano anche M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 56 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 54, il quale sottolinea che il privato che intende esperire l'azione di restituzione non potrà avvalersi del sistema comunitario, ma dovrà ricorrere alle norme di diritto internazionale privato (in particolare all'azione di rivendicazione) o, in caso di sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Convenzione Unidroit, a quest'ultima.

formazione o sull'esistenza dei diritti reali così come disciplinati dalle singole normative nazionali)⁴⁶⁶.

La previsione in esame trova, quindi, la sua *ratio* nella natura pubblica dell'interesse tutelato, che «si identifica con la necessità di ripristinare il legame del bene culturale con il luogo e, di conseguenza, con lo Stato di origine»⁴⁶⁷.

La procedura di restituzione non è volta a soddisfare l'eventuale interesse del proprietario spogliato illegittimamente del bene che poi è stato esportato in un altro Stato membro, bensì il diritto di ciascuno Stato membro a conservare sul proprio territorio gli elementi appartenenti al proprio patrimonio culturale nazionale (a chiunque appartenenti); pertanto, le questioni privatistiche strettamente inerenti al diritto di proprietà non sono oggetto di considerazione da parte della Direttiva, tanto che l'attuale art. 13 (corrispondente all'art. 12 del testo del 1993) dispone che «la proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente»⁴⁶⁸.

⁴⁶⁶ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 79 e 103-104 (nota 64); A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 107; P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., p. 330; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 54 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 53, in cui l'Autore sottolinea che, in ordine al tema suddetto, ad esempio, non è un caso che l'art. 1, paragrafo 5, della Direttiva del 1993 precisi che il termine 'restituzione' deve essere interpretato nel senso di «rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente», per cui l'azione di restituzione non potrebbe incidere sul regime di proprietà del bene, non configurandosi come un'azione di trasferimento della proprietà del bene allo Stato richiedente. Allo stesso modo M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 163 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 88.

⁴⁶⁷ Così S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 220.

⁴⁶⁸ Cfr. sull'art. 12 della Direttiva del 1993 S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 220. nota 24; A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., p. 1190; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 88, 103-104 (nota 64) e 106 ss.; P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., p. 330; A. Proto Pisani, *La restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro della CEE*, cit., p. 316; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 162-163 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit. pp. 65, in cui l'Autore sottolinea che potrebbe essere astrattamente possibile che il possessore tenuto alla restituzione del bene allo Stato di origine richiedente dopo averla posta in essere resti proprietario del bene ai sensi della legge dello stesso Stato richiedente. Nel testo da ultimo citato, p. 68, l'Autore afferma che la disposizione dell'art. 12 è «un'ulteriore conferma che l'obbligo di restituzione è teso esclusivamente a ricondurre il bene allo status quo antecedente l'illecita esportazione». Tuttavia, continua l'Autore a p. 69, il rinvio alle norme dello Stato membro richiedente appare criticabile, in quanto «esso non chiarisce se si tratti di rinvio materiale alle norme dello Stato richiedente, oppure se vada inteso come rinvio all'ordinamento in generale, ricomprendendosi, quindi, anche le norme di diritto internazionale privato». Allo stesso modo M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 66, dove l'Autore segnala che in relazione alla questione della legge regolatrice della proprietà dopo la restituzione del bene, l'art. 12 della Direttiva del 1993 è stato oggetto di diverse critiche in dottrina per la sua scarsa chiarezza. Sul punto si veda la nota 78 a p. 66. Lo stesso Autore, a p. 54, ritiene «forzata la pure autorevole interpretazione dottrinale secondo la quale la norma in questione sarebbe espressione di un generale favor per la *lex originis* in contrapposizione al criterio della *lex situs* utilizzato nella prevalente tradizione internazionalprivatistica. In ogni caso la definizione di tale questione, con

All'art. 16 della vigente Direttiva è, peraltro, fatta salva la facoltà di esercitare azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale, al proprietario illegittimamente spogliato del bene e regolate dalla legislazione dello Stato richiedente⁴⁶⁹.

Per altro verso, e coerentemente con la *ratio* della Direttiva, gli Stati membri non hanno soltanto diritto a chiedere la restituzione dei beni che appartengono a loro direttamente, ma possono anche richiedere il rientro di beni appartenenti a persone giuridiche (pubbliche o private) o a privati, i quali siano stati oggetto di uscita illecita⁴⁷⁰.

Nella Direttiva vengono chiaramente e precisamente fissate le procedure e le modalità da seguire in vista della restituzione⁴⁷¹.

L'attuale art. 3 afferma che «i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla [...] direttiva», sicché il rientro può avvenire solo nel rispetto delle condizioni per l'inoltro della domanda di restituzione⁴⁷² e dei termini temporali entro i quali si prescrive il diritto di restituzione⁴⁷³.

In particolare, la determinazione dei termini entro i quali esercitare l'azione di restituzione è di grande rilievo ai fini della delimitazione temporale della Direttiva. Proprio la difformità caratterizzante le legislazioni nazionali sul punto

particolare riguardo al regime del bene una volta assicurato il suo 'rientro materiale' come previsto dalla direttiva, viene evidentemente lasciata alla necessaria attività di completamento ad opera dei singoli legislatori nazionali in sede di recepimento della direttiva medesima». Così A. Gardella, *La circolazione dei beni culturali: la disciplina comunitaria e il progetto di legge di attuazione della direttiva CEE 93/7*, cit., p. 358.

⁴⁶⁹ Cfr. S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., p. 39; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 88 e 103; S. QUADRI, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 220-221 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 71, in cui l'Autore precisa che tra le norme di diritto nazionale rientrano, naturalmente, anche le norme che danno esecuzione ai trattati internazionali e, quindi, ovviamente alla Convenzione Unidroit. Così anche M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 65.

⁴⁷⁰ Ciò in quanto l'interesse, prettamente pubblicistico, che la disciplina intende tutelare (ossia la tutela della consistenza del patrimonio culturale dei singoli Stati membri) non appartiene soltanto agli Stati, ma all'intera Comunità, la quale si fonda sull'identità nazionale e culturale dei singoli Paesi membri. Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 50-51 e

⁴⁷¹ Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 78.

⁴⁷² *Ivi*, p. 78. Sulla natura dell'azione di restituzione si veda G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 59-60, dove sul punto si rinvia alla posizione espressa dalla dottrina maggioritaria (M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 94-95 e A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 112) per la quale l'azione di restituzione prevista dalla Direttiva sarebbe volta a tutelare esclusivamente un interesse di natura pubblica dello Stato richiedente alla conservazione dei beni culturali, il quale escluderebbe la natura civile e commerciale della controversia e, pertanto, l'applicabilità della disciplina di cui al Regolamento Bruxelles I CE n. 44/01 (il quale ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1986 all'interno dell'Unione Europea). Nonostante la domanda di restituzione e la relativa pronuncia finale possano avere anche dei risvolti privatistici, questi risultano comunque soltanto incidentali rispetto all'interesse principale, prettamente pubblicistico, che l'azione in questione è volta ad assicurare.

⁴⁷³ Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 78

è stata spesso, in passato, la ragione per la quale molte azioni di restituzione non hanno avuto successo. Pertanto, il raggiungimento di una soluzione comune sul punto ha rappresentato «uno degli esiti più importanti nella regolamentazione comunitaria dell'istituto in esame»⁴⁷⁴.

Secondo la previgente disciplina del 1993 (art. 7), l'azione di restituzione si prescriveva nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente era venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene e dell'identità del possessore/detentore⁴⁷⁵.

⁴⁷⁴ *Ivi*, p. 97.

⁴⁷⁵ Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 97, ove l'Autrice sottolinea anche che nella proposta originaria il termine in questione era di 5 anni. Sui termini di prescrizione dell'azione di restituzione si vedano in dottrina N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 284; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 222-223 e 227; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 60-62 e M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 160-162, ove l'Autore mette in luce che, trattandosi di un termine decorso il quale non è più proponibile l'azione, più che di prescrizione dovrebbe parlarsi di decadenza. In tal senso anche A. Catelani, *La circolazione dei beni culturali: commento alla Legge 30 marzo 1998, n. 88*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 44. Sulla differenza tra prescrizione e decadenza in tale ambito si veda A. Gardella, *La circolazione dei beni culturali: la disciplina comunitaria e il progetto di legge di attuazione della direttiva CEE 93/7*, cit., pp. 357. Sempre G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 61, mette in evidenza l'eccessiva brevità del termine, soprattutto in considerazione dei tempi lunghi e delle difficoltà caratterizzanti i procedimenti amministrativi, la qual cosa rischiava di frustrare le finalità della stessa Direttiva. In argomento si veda anche M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 98-99, dove si segnala che il Parlamento Europeo aveva manifestato il suo favore in ordine all'introduzione, nella Direttiva, dell'imprescrittibilità dell'azione di restituzione, in via di principio e almeno per i beni di maggiore importanza. La previsione del termine di prescrizione dell'azione di restituzione, negli anni successivi all'adozione della Direttiva, è stata considerata una delle cause più rilevanti dello scarso ricorso alla procedura ivi prevista. Sul punto cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 61, nel quale si rinvia alle considerazioni su tale punto poste in essere dalla Commissione Europea nella sua terza Relazione del 2009, nella quale tale istituzione comunitaria ha rilevato la necessità di modificare la Direttiva prolungando il termine almeno a tre anni e ha chiarito ulteriormente le modalità per individuare il *dies a quo* dal quale computarne il decorso. Allo stesso modo S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 231, dove l'Autore sottolinea che il problema è stato rilevato anche dal Parlamento Europeo nella Risoluzione A5-0122/2001 del 12 giugno 2001 sulla relazione della Commissione COM (2000) 325 - C5-0509/2000 - 2000/2246(COS), nella quale, tra l'altro, sono state sollecitate le altre istituzioni comunitarie a dedicare maggiori sforzi alla lotta contro il traffico illecito di beni culturali, sottolineando il ruolo importante che può giocare la Commissione a tal riguardo e la rilevanza fondamentale della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del traffico illecito. Sul punto si veda sempre G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 72, nota 87, in cui si richiama anche la posizione espressa dal Consiglio Europeo nella Risoluzione del 21 gennaio 2002 (2002/C32/03) concernente la relazione della Commissione sull'applicazione della normativa comunitaria (G.U.C.E. C 32 del 5 febbraio 2002), nella quale gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono state sollecitate a promuovere un allineamento con il termine triennale previsto dall'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione Unidroit. In argomento si vedano anche le riflessioni di S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 232; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 67; ID., *La proposta di direttiva del Consiglio CEE relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente "esportati"*, cit., pp. 519 ss., e A. Gardella, *La circolazione dei beni culturali: la disciplina comunitaria e il progetto di legge di attuazione della direttiva Cee 93/7*, cit., pp. 357 ss.

In relazione, invece, all'ulteriore (e più lungo) termine previsto per l'azione di restituzione, la disciplina è rimasta immutata nel tempo, per cui si prevede, ancora oggi con la Direttiva del 2014, che «in ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente». Tale limite di tempo è esteso a settantacinque anni nel caso di beni che fanno parte di collezioni pubbliche o di istituzioni ecclesiastiche (nei Paesi in cui sono oggetto di misure speciali di tutela), tranne che per gli Stati membri in cui l'azione è considerata imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali che prevedano un termine superiore a settantacinque anni (art. 8 del testo vigente, corrispondente al previgente art. 7). L'estensione del termine per agire in giudizio, nella *ratio* della norma, dovrebbe consentire di facilitare la restituzione e scoraggiare l'uscita illecita dei beni del patrimonio culturale pubblico (o a questo assimilato)⁴⁷⁶.

In relazione alle condizioni previste per l'inoltro della richiesta di restituzione, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva (corrispondente all'art. 5, paragrafo 1, del testo del 1993), lo Stato membro richiedente può proporre la domanda e esercitare l'azione di restituzione davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto (ossia lo Stato nel quale si trova il bene al momento della proposizione dell'azione)⁴⁷⁷.

In ordine alla legittimazione passiva, la norma in esame dispone che lo Stato richiedente può proporre la sua domanda nei confronti del possessore o, qualora egli non sia individuabile, del soggetto detentore che abbia la materiale disponibilità del bene, indipendentemente dalla sussistenza, in capo a tali soggetti, del diritto di proprietà⁴⁷⁸ e non essendo lo Stato richiedente tenuto a

⁴⁷⁶ Tale termine nella sua durata ricalca quello per le richieste di restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati di cui alla Convenzione UNIDROIT del 1995 (art. 3, paragrafo 5). Così R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 3.

⁴⁷⁷ Sul punto si veda M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 93, in cui l'Autrice evidenzia che la competenza internazionale circa l'azione di restituzione è attribuita ai tribunali dello Stato richiesto. Si tratterebbe di una competenza esclusiva. Proposta la domanda, la procedura segue le regole stabilite dalla legislazione dello Stato richiesto. La Direttiva fa, quindi, espressamente riferimento al *forum rei sitae*, fissando la competenza giurisdizionale esclusivamente in capo allo Stato richiesto e creando, quindi, una coincidenza tra *lex fori* e *lex rei sitae*, al fine di facilitare l'esecuzione della decisione nel caso in cui venga disposta dal giudice la restituzione del bene, a condizione però che il bene permanga nel territorio dello Stato del foro fino al termine del giudizio. Così anche S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 220; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 58. Per alcuni rilievi problematici nel caso in cui il bene culturale, successivamente alla proposizione della domanda, venga trasferito nel territorio di un altro Stato membro si veda approfonditamente M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 97.

⁴⁷⁸ Cfr. S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 221; A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., p. 1186; N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 283 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 56. Nel testo da ultimo citato, tuttavia, l'Autore specifica che la figura del possessore alla quale la Direttiva fa riferimento è quella propria della tradizione romanistica, la quale richiede necessariamente che il possesso riproduca, almeno idealmente, l'immagine di un

dimostrare se il soggetto contro il quale agisce sia il possessore o un mero detentore (dovendo, infatti, il convenuto dimostrare di essere il legittimo possessore, qualora voglia ottenere la corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 10 del testo vigente)⁴⁷⁹.

Nel determinare il destinatario della richiesta di restituzione, dunque, si prescinde da ogni indagine sul titolo giuridico in forza del quale il bene è detenuto, assumendo rilevanza esclusivamente il suo ritrovamento. Tale scelta è «coerente con l'oggetto del giudizio in quanto, affinché la domanda di restituzione, una volta accolta, possa portare alla restituzione del bene, occorre che sia proposta nei confronti di chi ne ha la materiale disponibilità»⁴⁸⁰.

L'esclusione di ogni riferimento al proprietario rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che la Direttiva non intende in alcun modo incidere sui diritti di proprietà, in relazione ai quali essa rimane neutrale.

La Direttiva, quindi, consentendo l'azione di restituzione in modo del tutto indipendente dall'esistenza del diritto di proprietà e dall'eventuale legittimo acquisto del soggetto che sia nel materiale possesso e nella disponibilità del bene (potendo essere esperita sia nei confronti del possessore in buona fede che in mala fede, sia nei confronti del semplice detentore, anche momentaneo, del

diritto reale sul bene in questione. L'Autore, a p. 58, mette in luce come non possa condividersi la posizione di P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., p. 338, per il quale il fatto che il possessore abbia trasferito a terzi la detenzione del bene escluderebbe la sua legittimazione passiva e, pertanto, in questo caso lo Stato richiedente sarebbe tenuto a proporre l'azione di restituzione nei confronti del solo detentore. A ben guardare, la Direttiva dispone che l'azione può essere proposta contro il detentore soltanto in mancanza del possessore, per cui la mera esistenza di un detentore non potrebbe escludere necessariamente la legittimazione passiva del possessore e la legittimazione passiva del detentore potrebbe sussistere solo nel caso in cui il possessore non sia individuabile oppure l'azione contro di lui non sia esperibile. In argomento si veda altresì M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 88, ove si sottolinea che la disciplina comunitaria opera una distinzione tra la figura del possessore e quella del detentore per ricollegarvi effetti giuridici diversi in relazione alla possibilità di ottenere un risarcimento, il quale è riconosciuto soltanto al possessore che riesca a fornire la prova della propria diligenza al momento dell'acquisto. Infatti, deve intendersi per 'possessore' la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto e per 'detentore' la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui. Sempre G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 56-58, si sofferma sulla figura del possessore, sottolineando che l'indennizzo previsto dalla Direttiva potrà essere liquidato solo al possessore che abbia acquisito un diritto reale sul bene e non a chi abbia acquistato la semplice disponibilità del bene. Sul punto M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 88-89, aggiunge anche che il detentore non potrebbe vantare alcun diritto all'indennizzo e che gli eventuali conflitti tra detentore e possessore dovranno essere risolti in base alle regole che disciplinano lo specifico rapporto instauratosi tra detentore e possessore.

⁴⁷⁹ Si veda in argomento M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 103-104, ove l'Autrice chiarisce che se è stato lo stesso proprietario del bene ad aver illecitamente esportato il bene, questi non può vantare diritto all'indennizzo, in quanto si presuppone che fosse a conoscenza del regime giuridico del proprio bene (ciò varrebbe essenzialmente per le ipotesi di donazione o successione). Cfr. altresì G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 62-63.

⁴⁸⁰ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 56 e P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., pp. 336 ss.

bene) evita che l'azione stessa venga paralizzata o rallentata dall'eventuale *exceptio iusti domini*⁴⁸¹.

Secondo la disciplina dettata dalla Direttiva, il possessore del bene è sempre tenuto alla restituzione del bene allo Stato di appartenenza; si configura, quindi, un obbligo di restituzione, il quale è «la dimostrazione dell'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento del patrimonio culturale prevalente rispetto all'interesse del privato che ha acquistato il bene illecitamente esportato»⁴⁸². Tale obbligo di restituzione si estende, dunque, non solo al possessore del bene che lo ha acquistato conoscendone l'illecita provenienza, ma anche all'acquirente che, al momento dell'acquisto, ha adottato la diligenza del *bonus pater familias* in relazione alla valutazione della liceità della provenienza del bene⁴⁸³.

La Direttiva precisa che i giudici nazionali dello Stato membro richiesto, in quanto designati quali autorità competenti a ordinare la restituzione del bene illecitamente esportato⁴⁸⁴, possono provvedere in tal senso, nel rispetto dei criteri temporali, delle condizioni procedurali e dei principi stabiliti dalla Direttiva

⁴⁸¹ Cfr. sul punto G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 56; e L. Grassi, *La circolazione dei beni culturali nella Comunità Europea*, cit., p. 18.

⁴⁸² Cfr. M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 78 e 102 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 50, ove l'Autore sottolinea che nella Direttiva l'interesse alla conservazione del patrimonio culturale dello Stato prevale anche sulla posizione del proprietario originario del bene, tanto che, una volta restituito il bene allo Stato di origine, l'attribuzione della proprietà viene rimessa alla legge di quest'ultimo Stato. Sul punto si vedano anche A. Catelani, *La circolazione dei beni culturali: commento alla Legge 30 marzo 1998*, n. 88, cit., p. 10; M. Jaeger, *Il diritto di proprietà quale diritto fondamentale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Europa e diritto privato*, 2011, p. 352 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 228, dove l'Autrice precisa che la Convenzione Unidroit contempla, all'art. 6, paragrafo 3, la particolare possibilità per il possessore di rinunciare all'indennizzo nell'ipotesi di restituzione, al fine di rimanere proprietario del bene, ovvero di trasferire la proprietà dello stesso ad una persona risiedente nello Stato richiedente. Allo stesso modo G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 73.

⁴⁸³ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 50; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., 223; G. Carducci, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l'UNESCO et d'UNIDROIT*, cit., p. 393 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 78 e 102. L'Autrice da ultimo citata, in particolare a p. 104, sostiene che, nel caso di successioni o donazioni, «l'acquirente a titolo gratuito si trova nella stessa posizione della persona dalla quale ha acquistato il bene ai fini dell'applicazione del principio dell'indennizzo» e dell'obbligo di restituzione. Ciò è disposto dalla stessa Direttiva, secondo la quale «in caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa». La ragione di tale previsione risiederebbe nell'evitare che, attraverso un acquisto a titolo gratuito, la malafede del detentore o del primo acquirente del bene possa essere sanata.

⁴⁸⁴ Cfr. N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 284; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 93-99; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 220; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 58-59; A. Caracciolo La Grotteria, *La circolazione dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 205; M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 158-160. Più specificamente sul rito del processo di cognizione si veda A. Proto Pisani, *La restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro della CEE*, cit., pp. 307 ss.

stessa, solo dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni che determinano la restituibilità del bene⁴⁸⁵ (connotazione culturale del bene e illiceità dell'esportazione)⁴⁸⁶ ex art. 9 del testo vigente.

Le condizioni di ammissibilità dell'azione previste dalla disciplina europea sono ritenute da taluni commentatori eccessivamente onerose.

Infatti, l'art. 6, paragrafo 2 (corrispondente all'art. 5, paragrafo 2, del testo del 1993) prescrive che, per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato: (a) da un documento descrittivo del bene oggetto della richiesta di restituzione e certificativo della natura di 'bene culturale' dello stesso, nonché (b) da una dichiarazione delle autorità competenti

⁴⁸⁵ Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 99-100. Cfr. altresì S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 227, dove l'Autrice sottolinea che la Convenzione Unidroit esige maggiori elementi per giustificare il ritorno del bene; infatti, l'art. 5 prescrive che in caso di beni illecitamente esportati lo Stato richiedente deve segnalare in modo specifico quali interessi la restituzione del bene soddisfa primariamente, fornendo elementi a sostegno del danno arrecato dalla perdita dello stesso. In argomento si vedano anche M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 168; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 72 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 55.

⁴⁸⁶ Si vedano in argomento M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 100; G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 53 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 223. La dottrina maggioritaria ritiene che l'ordinanza del giudice con la quale questi procede all'apprezzamento circa la restituibilità del bene e alla valutazione della sussistenza dei presupposti suddetti sia una mera decisione di accertamento della sussistenza delle condizioni poste dalla Direttiva, priva di discrezionalità. Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 94 e 100 e M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 159-160, dove l'Autore ritiene che secondo la Direttiva il giudice nazionale competente, per procedere all'accoglimento della richiesta di restituzione, dovrà solo limitarsi ad accertare che si tratti di uno dei beni tutelati dalla Direttiva e che tale bene sia uscito illecitamente dal territorio dello Stato richiedente. Nel far ciò, il giudice non dovrà esprimere alcuna propria valutazione discrezionale, ma sarà esclusivamente vincolato alla verifica della certificazione prodotta dallo Stato richiedente, la quale, non a caso, è prevista come condizione di ammissibilità dell'atto introduttivo. L'Autore evidenzia che «il problema dei poteri conferiti al giudice competente è stato uno dei più controversi durante il procedimento di approvazione della direttiva. Da molte parti si temeva che consentire un margine di apprezzamento troppo vasto al giudice dello Stato richiesto avrebbe finito per lasciargli un'ultima decisione di merito, non corrispondente alle necessarie esigenze di applicazione uniforme del diritto comunitario e tale, inoltre, da prevalere sull'apprezzamento tecnico proprio delle amministrazioni nazionali dei beni culturali». Allo stesso modo P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., p. 334. Per un confronto tra la normativa comunitaria e la Convenzione Unidroit circa i poteri dei giudici chiamati a pronunciarsi sulle richieste di restituzione si vedano G. Cofrancesco, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 367 e M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 168-169, dove l'Autore precisa che «la maggiore differenza con la direttiva comunitaria consiste nella possibilità che il giudice dello Stato richiesto possa rifiutarsi di ordinare la restituzione del bene culturale, quando stimi che questo bene presenti un legame più stretto con la cultura dello Stato richiesto o di un altro Stato, rispetto alla cultura dello Stato richiedente. Riemerge qui la nota contrapposizione tra approccio nazionale e approccio internazionale nella politica dei beni culturali, che porta ad attribuire al giudice competente poteri di apprezzamento che la direttiva comunitaria ha inteso saggiamente evitare». Per alcuni rilievi critici in ordine all'esercizio dei poteri posti in capo al giudice nazionale competente attinenti al compimento di un giudizio di merito sulla dubbia appartenenza/rilevanza di determinati beni, illecitamente esportati dal territorio dello Stato richiedente, al patrimonio nazionale di quest'ultimo si veda M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 100-102.

dello Stato membro richiedente sull'illiceità dell'esportazione del bene dal territorio del medesimo⁴⁸⁷.

Inoltre, l'onere di provare che il bene oggetto della domanda di restituzione rientra tra i beni culturali facenti parte del patrimonio nazionale dello Stato richiedente ai sensi dell'art. 36 TFUE grava interamente su quest'ultimo e certificare la culturalità del bene può essere molto problematico, dal momento che i meccanismi di qualificazione relativi al carattere culturale, essendo disciplinati dalla legge nazionale, variano estremamente in funzione delle caratteristiche dei singoli Stati membri⁴⁸⁸.

Sempre secondo la procedura dettata dalla Direttiva, proposta l'azione di restituzione l'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto, al fine di provvedere all'adozione delle misure cautelari di vigilanza e conservazione del bene per assicurare la restituzione dello stesso. L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa, a sua volta e senza indugio, le autorità centrali degli altri Stati membri (art. 6 del testo del 1993, corrispondente all'attuale art. 7)⁴⁸⁹.

La Direttiva precisa anche che, nel momento in cui l'uscita del bene culturale dal territorio dello Stato membro richiedente cessa di essere illecita (come potrebbe accadere nel caso in cui venga concessa un'autorizzazione all'esportazione *ex post* o venga regolarizzata la licenza precedentemente rilasciata), l'azione di restituzione precedentemente proposta diventa inammissibile. L'eventuale sanatoria dell'illecita fuoriuscita del bene resta, invece, irrilevante qualora risulti già pendente un procedimento per la restituzione del bene (art. 7, paragrafo 2, del testo del 1993, corrispondente all'attuale art. 8, paragrafo 2)⁴⁹⁰.

⁴⁸⁷ Cfr. M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., p. 159; M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 95-96 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 221, ove l'Autrice, a p. 228, chiarisce che la Convenzione Unidroit prevede, invece, delle condizioni di ammissibilità della domanda di restituzione meno rigorose (art. 5, paragrafo 4). In tal senso anche G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 73. In argomento si veda anche M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 56, per il quale il duplice requisito previsto dalla Direttiva attinge alla semplice ammissibilità della domanda; pertanto, è chiaro che, una volta accertata la sussistenza di tali condizioni di ammissibilità della domanda, il giudice adito dovrà comunque giudicare se nel merito la restituzione oggetto della domanda debba essere disposta.

⁴⁸⁸ Si veda S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 221-222 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 56-57.

⁴⁸⁹ Cfr. S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 222, dove, in particolare, viene sottolineato che nella proposta originaria della Direttiva era stata inclusa la possibilità per gli altri Stati membri di presentare una domanda di intervento nel procedimento giudiziario al fine di consentire loro di tutelare i propri interessi. Tale previsione non sarebbe stata poi inclusa in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che gli Stati interessati alla restituzione del bene avrebbero dovuto procedere, in ogni caso, con un'azione autonoma. Sul punto si veda altresì M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 96.

⁴⁹⁰ Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 51; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 223 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 98-99.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga spontaneamente, lo Stato di origine può altresì avviare procedure per il recupero del bene mediante la cooperazione tra Stato richiedente, Stato richiesto e soggetto che si trova nella materiale disponibilità del bene (art. 4, punto 6 del previgente testo, corrispondente all'attuale art. 5, punto 6). In tal caso, le autorità centrali dello Stato richiesto devono porre in essere attività di intermediazione (ricorrendo a strumenti diplomatici e negoziali) tra il possessore e/o detentore del bene e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. Tali attività possono anche sfociare in una procedura giudiziale di natura contenziosa⁴⁹¹ o in una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente e il possessore-detentore diano formalmente il proprio assenso a quest'ultima⁴⁹².

Ove sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato membro richiesto⁴⁹³ accorda al possessore del bene un indennizzo (determinato secondo equità e valutato in base alle circostanze del caso concreto)⁴⁹⁴, da

⁴⁹¹ Cfr. G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 51; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 218-219 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 89.

⁴⁹² *Ibidem*.

⁴⁹³ Si veda M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 99-100.

⁴⁹⁴ Sulla determinazione dell'indennizzo si veda G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 65, in cui l'Autore precisa che la Direttiva non detta alcun criterio preciso da seguire, nonostante, evidentemente, il giudice non possa fissare un equo indennizzo in base al suo mero arbitrio. Questo, infatti, dovrà prendere in considerazione diversi elementi oggettivi relativi all'acquisto materiale del bene (oltre a valutare l'elemento cognitivo inerente la conoscenza dell'illiceità dell'esportazione del bene), i quali potranno variare in base alla situazione e potranno essere il valore di mercato del bene, il prezzo pagato dall'acquirente, le spese sostenute per la conservazione e la permanenza dello stesso in capo al possessore dopo la restituzione, gli eventuali danni arrecati al bene e il fatto che all'esito dell'azione di restituzione il possessore resti nella disponibilità del bene o meno. Sempre lo stesso Autore, a pp. 65-68, conclude affermando che nella «liquidazione dell'indennizzo, affinché esso possa definirsi equo, occorre normalmente, tener conto sia del prezzo pagato dall'acquirente al momento dell'acquisto, sia delle successive variazioni e degli eventuali incrementi di valore. In linea di principio l'equità dell'indennizzo impone il pagamento del valore di mercato. Eventuali eccezioni all'applicazione del principio devono essere adeguatamente motivate». Sul punto si vedano anche S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 224 e 227 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 104 e 106. Tuttavia, nel testo da ultimo citato, a pp. 104-105, l'Autrice si sofferma a considerare che «la buona fede circa la lecita circolazione del bene è destinata ad assumere una posizione centrale nella formazione del convincimento del giudice proprio perché trattasi di un bene il cui acquisto è limitato essendo oggetto di una particolare protezione che lo rende 'indisponibile'». Per un confronto tra il testo della Direttiva del 1993 e la Convenzione Unidroit si veda S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 227-228, in cui si sottolinea che la Convenzione, diversamente dalla Direttiva del 1993 nella quale era lasciata una certa discrezionalità al giudice nella valutazione della diligenza del possessore ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, prevede una disciplina più articolata. Infatti la Convenzione esige, in caso di bene rubato (art. 4), che il possessore dimostri di non aver saputo o dovuto ragionevolmente sapere che il bene fosse stato rubato, nonché di aver agito con la diligenza richiesta al momento dell'acquisizione del bene e, in caso di bene illecitamente esportato (art. 6), di non aver saputo o dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che il bene fosse stato illecitamente esportato. Sul punto si veda anche G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 72-73.

corrispondere da parte dello Stato richiedente al momento della restituzione⁴⁹⁵, a condizione che vi sia la prova del fatto che il possessore abbia usato la diligenza dovuta all'atto dell'acquisto del bene (previgente art. 9, corrispondente all'attuale art. 10)⁴⁹⁶. La previsione dell'indennizzo era (ed è ancora oggi) legata all'idea che la posizione del possessore diligente che si veda privato del bene debba essere reintegrata mediante la corresponsione di un equo indennizzo⁴⁹⁷.

Con riferimento all'onere della prova della 'buona fede' del possessore va notato che, l'art. 9, paragrafo 2, del testo del 1993 rimetteva la sua regolamentazione alla legislazione dello Stato membro richiesto⁴⁹⁸, mentre risulta oggi chiaramente in capo al possessore del bene.

La Direttiva⁴⁹⁹ non si limita a regolare l'azione di restituzione; ai sensi dell'art. 4 del testo del 1993, corrispondente all'attuale art. 5, viene incentivata la

⁴⁹⁵ Si veda S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 224, dove l'Autrice precisa che l'art. 11 del testo della Direttiva del 1993, corrispondente al vigente art. 12, prevede il diritto di rivalsa dello Stato membro richiedente, il quale potrà esigere il rimborso dell'indennizzo e delle spese relative all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione da parte dei soggetti responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal territorio di origine. Cfr. altresì G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 68.

⁴⁹⁶ Cfr. A. Biondi, *The Merchant, the Thief & the Citizen: The Circulation of Works of Art Within the European Union*, cit., p. 1186-1187 e M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 102-104, ove l'Autrice precisa che «il grado di diligenza che dovrebbe accompagnare l'acquisizione del bene appare [...] elevato poiché non atterrebbe soltanto all'esistenza di un legittimo titolo di proprietà da parte di chi ha operato il trasferimento di proprietà, ma ancor prima, alla legittima 'circolazione' del bene proprio per la ragione che trattasi di una norma inserita in una disciplina che ha lo scopo di tutelare il patrimonio artistico degli Stati». Per una attenta analisi della problematica inerente la diligenza nell'acquisizione di cui all'art. 9 della Direttiva del 1993 si veda R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Guida ragionata*, cit., pp. 329-341. Cfr. altresì G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 62, dove l'Autore sottolinea che il testo definitivo della Direttiva del 1994 era stato modificato rispetto a quello del progetto nel quale, invece, si subordinava la corresponsione dell'equo indennizzo al fatto che il possessore dimostrasse di non aver potuto né dovuto sapere che il bene era uscito illecitamente dal territorio dello Stato richiedente.

⁴⁹⁷ Così S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 223-224, ove l'Autrice precisa che «in ordine al requisito della diligenza come presupposto della corresponsione dell'equo indennizzo, la stessa non è un elemento univoco e può assumere gradi diversi in base ai diversi ordinamenti giuridici. In ogni caso, la diligenza del possessore deve riguardare non solo la legittimità del titolo, ma, soprattutto, la liceità dell'esportazione del bene dallo Stato richiedente».

⁴⁹⁸ Cfr. S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 224 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 63-65, in cui si precisa che nel progetto della norma del 1993 l'onere della prova era posto a carico del possessore. In relazione alla questione dell'individuazione del soggetto gravato dell'onere della prova della sussistenza del requisito della diligenza, la dottrina si è divisa tra chi ha ritenuto che, nonostante l'art. 9 della Direttiva del 1993 rimettesse al giudice nazionale il compito di determinare i mezzi di prova sulla base del proprio ordinamento interno, sarebbe comunque pacifico che tale onere gravi necessariamente sull'acquirente-possessore (così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 105) e chi si è attenuto al mero dato legislativo (così R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Guida ragionata*, cit., p. 319). Con riferimento alla determinazione dettagliata di quali siano gli obblighi cui è tenuto il possessore al momento dell'acquisto del bene e l'individuazione più precisa del significato da attribuire al concetto stesso di diligenza cfr. S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 233.

⁴⁹⁹ Si veda il 5° Considerando della Direttiva del 2014, il quale recita come segue: «considerando che dovrebbe essere istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto

cooperazione amministrativa tra le autorità centrali degli Stati membri, attribuendo a questi una serie di compiti e obblighi puntuali, al fine di instaurare un rapporto di leale collaborazione diretto a garantire il buon funzionamento della procedura di rientro e la conservazione del bene sino al suo rientro nello Stato di origine⁵⁰⁰.

Dal commento della Commissione Europea alla proposta iniziale di Direttiva si evidenzia che gli oneri incombenti sugli Stati sono molto più ampi e complessi del mero obbligo di restituzione del bene in sé considerato, tanto da poter affermare che quest'ultimo appare piuttosto come «il momento finale di un complesso sistema di rapporti che si dovranno istituire tra gli apparati amministrativi degli Stati»⁵⁰¹. In altri termini, la disciplina in parola non fissa semplicemente «un obbligo finale di restituzione, inteso come obiettivo puntuale e circoscritto»⁵⁰², ma sancisce un più generale «obbligo di cooperazione alla restituzione, configurabile come un insieme di comportamenti miranti all'individuazione, alla conservazione ed, infine, alla restituzione del bene»⁵⁰³.

Dalle relazioni periodiche inviate, nel lasso di tempo successivo all'entrata in vigore della Direttiva del 1993, dalla Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale sull'applicazione della normativa⁵⁰⁴ è emersa l'inadeguatezza della disciplina originariamente

riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche».

⁵⁰⁰ Così G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 51-52 e 55-56. Sull'articolo in parola si vedano anche M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., pp. 89-93; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 218-219 e 227 e M.P. Chiti, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, cit., pp. 154-155.

⁵⁰¹ Così M. Marletta, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, cit., p. 90.

⁵⁰² *Ivi*, p. 92.

⁵⁰³ *Ivi*, pp. 92-93. Cfr. altresì P.G. Ferri, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo*, cit., pp. 325-327, in cui l'Autore chiarisce che «fermo restando che l'apertura del Mercato Unico non ha inciso sulla potestà statale riconosciuta dall'articolo 36 del Trattato di vietare anche la c.d. 'spedizione' verso Paesi CEE di beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale», la cooperazione instaurata dalla Direttiva comunitaria «si presenta come una azione compensativa del rischio inerente alla abolizione dei controlli alle frontiere interne, che ha certamente menomato la effettività dei divieti all'esportazione. La cooperazione viene pertanto configurata e realizzata ponendo a carico degli Stati membri obblighi che attengono in primo luogo all'accertamento delle esportazioni illecite all'interno della Comunità e quindi alla garanzia di recupero del bene culturale illecitamente sottratto al patrimonio nazionale di uno Stato membro». Così anche A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 102.

⁵⁰⁴ Le quali sono il risultato delle regolari valutazioni dei rapporti dei singoli Stati membri effettuate dal Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del 1992. Si vedano le Relazioni COM (2000) 325 del 25 maggio 2000; COM (2005) 675 del 21 dicembre 2005; COM (2009) 408 del 30 luglio 2009; COM (2013) 310 del 30 maggio 2013. Sul punto si rimanda anche la Risoluzione del Parlamento Europeo A5-0122/2001 del 12 giugno 2001 sulla relazione della Commissione COM (2000) 325 - C5-0509/2000 - 2000/2246(COS); M. Frigo, *The Implementation of Directive 2014/60/EU and the Problems of the Compliance of Italian Legislation with International and EU Law*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016, pp. 71-84 e M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., pp. 13-14.

predisposta e, di conseguenza, la scarsa utilizzazione di tale strumento, dovute a diversi fattori. Tra questi si segnalano una generale non completa e non corretta conoscenza della normativa nazionale che attuava la Direttiva da parte delle autorità giurisdizionali e di polizia dei singoli Stati, un ambito di applicazione definitorio⁵⁰⁵ eccessivamente ristretto a causa delle condizioni poste dall'Allegato, un ambito di applicazione temporale inefficace⁵⁰⁶, termini procedurali e processuali troppo brevi, costi decisamente elevati delle azioni di restituzione⁵⁰⁷.

⁵⁰⁵ Si veda S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 232, 240-241 e 246, dove l'Autrice sottolinea che tra le questioni più rilevanti vi era anche quella di «pervenire ad una classificazione maggiormente chiara ed esaustiva dei beni rientranti nel campo di applicazione della direttiva», soprattutto in quanto su tale punto sono state date interpretazioni divergenti da parte dei diversi giudici nazionali dinanzi ai quali sono state proposte le domande di restituzione, i quali a volte hanno lamentato l'esiguità delle categorie dei beni comprese nell'Allegato, altre volte hanno sottolineato l'incongruenza della determinazione del valore di tali beni. Inoltre, gli Stati hanno spesso rinunciato ad esercitare la facoltà loro riconosciuta, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, della Direttiva del 1993, di ampliare le categorie dei beni culturali incluse nell'Allegato e ciò al fine di evitare maggiori problemi di coordinamento e di interpretazione, in sede di svolgimento delle procedure di restituzione, tra le disposizioni nazionali e quanto riportato nell'Allegato.

⁵⁰⁶ Il principale ostacolo incontrato dagli Stati membri in relazione all'ambito di applicazione temporale della Direttiva del 1993 è inerente l'onere della prova circa il momento in cui è avvenuta l'uscita del bene. In particolare, in caso di furto o scavo, l'azione di restituzione incontrava un ostacolo nel fatto che lo Stato richiedente non è in grado di fornire una prova circa il momento in cui il bene è stato rinvenuto e esportato dal suo territorio. In tema di veda S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 231, 241 e 246. L'Autrice sottolinea, a pp. 241 e 244-245, che, di fatto, a causa di tale limite della Direttiva del 1993, questa è risultata inapplicabile nella maggior parte delle ipotesi. Ciò non ha impedito, peraltro, di assistere a diversi casi di restituzione amichevole dei beni stessi. Su tale punto l'Autrice mette in luce il ruolo determinante che hanno avuto componenti di natura etica, come la morale e la comune sensibilità, le quali hanno giocato un ruolo sempre più rilevante, stimolando «l'evoluzione giuridica verso una maggiore protezione del patrimonio culturale degli Stati [...]». In questo periodo storico, nel settore della tutela dei beni culturali l'etica è più avanti del diritto, le restituzioni di beni fondate su accordi amichevoli sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle basate sulle procedure contenute nelle disposizioni vincolanti di origine internazionale ed europea» (così a p. 241). Sull'importanza, a livello internazionale, della normativa giuridica non vincolante e dei relativi principi nel campo della tutela dei beni culturali e della loro restituzione si vedano nel medesimo testo pp. 241-247. In argomento si vedano anche G. Carducci, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l'UNESCO et d'UNIDROIT*, cit., pp. 152 ss. e p. 348 ss., e il document elaborato dall'*Intergovernment Committee for Promoting the Return of Cultural property to its Countries of origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation*, Final Report of the Sixteenth Session, 21-23 September 2010, CLT-2010/CONF.203/COM.16/6REV, Paris, May 2012 (consultabile al seguente link https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192583_eng). Appare condivisibile anche il pensiero di I. Stamatoudi, *Cultural Property Law and Restitution. A Commentary to International Conventions and European Union Law*, cit., p. 111, secondo cui, al fine di promuovere maggiormente la tutela dei beni culturali e, in caso di sottrazione illecita di questi, la loro restituzione, non rilevano le diverse regole poste di volta in volta dalle convenzioni internazionali adottate in materia o dalla disciplina comunitaria appositamente predisposta a tal fine, quanto piuttosto la trasformazione etica dei soggetti coinvolti nella circolazione e nel commercio dei beni in questione e l'attenzione mostrata dalla pubblica amministrazione degli Stati interessati nei confronti dei temi in esame.

⁵⁰⁷ Cfr. R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 2 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 229, nota 45, e 231, dove si mette in luce la scarsa applicazione della disciplina della Direttiva nella prassi, la quale, tuttavia, non ha oscurato il ruolo estremamente significativo della stessa, infatti «la stessa esistenza di un regime giuridico vincolante assume un ruolo importante nel rammentare

Da tali valutazioni è risultata anche la mancata realizzazione di uno dei meccanismi ritenuti cruciali della Direttiva del 1993, ossia di un sistema funzionante di cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali e quelle comunitarie⁵⁰⁸.

Nonostante l'efficacia vincolante della Direttiva per i singoli Stati membri, le predette relazioni hanno evidenziato altresì che i Paesi membri hanno recepito in modo estremamente lento la normativa comunitaria. A tale ritardo generalizzato nell'adeguamento delle normative interne al disposto della Direttiva si è, inoltre, accompagnato un recepimento spesso eccessivamente lacunoso di alcune norme comunitarie, che non hanno trovato piena rispondenza nel diritto nazionale, e un aggravamento delle condizioni di ammissibilità dell'azione di restituzione da parte di alcune disposizioni nazionali⁵⁰⁹.

Infine, è risultata fortemente auspicabile l'istituzione di un registro pubblico nel quale includere i beni rubati e illecitamente esportati, al fine di individuare e rintracciare con più facilità gli oggetti dell'obbligo di restituzione e così velocizzare, conseguentemente, le relative procedure⁵¹⁰.

In seguito a tali riflessioni e alla crescente attenzione dell'Unione Europea verso il fenomeno del traffico illecito di beni culturali⁵¹¹, la Commissione

ai Paesi membri un'identità di vedute sulla forte necessità di preservazione dei beni culturali e, di conseguenza, nella conclusione di importanti accordi in materia di restituzione dei beni culturali». Pertanto, «nonostante le questioni insolte relative al regime comunitario, che ne hanno ostacolato fino ad oggi il perfezionamento, i casi di restituzione di beni culturali illecitamente esportati continuano ad aumentare, a dimostrazione di una matrice etica comune che si va rafforzando, favorendo la formazione progressiva di principi importanti che andranno sempre più ad arricchire il panorama giuridico internazionale ed europeo dei beni culturali».

⁵⁰⁸ Cfr. M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., p. 17 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 229-230. A p. 232 l'Autrice richiama, in ordine all'opportunità di intensificare la cooperazione amministrativa, anche le riflessioni del Consiglio Europeo nella Risoluzione del 21 gennaio 2002 concernente la relazione della Commissione sull'applicazione della normativa comunitaria (G.U.C.E. C 32 del 5 febbraio 2002). Sul punto si veda anche la Relazione della Commissione COM (2000) 325 del 25 maggio 2000, nella quale è stato evidenziato come alcuni Stati, in sede di recepimento della Direttiva del 1993, abbiano ommesso il riferimento al principio generale della cooperazione amministrativa, la concretizzazione della quale è risultata quasi nulla, sia a livello nazionale che comunitario. Al fine di migliorare e potenziare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti, soprattutto attraverso la creazione di una rete di contatti e di scambio di informazioni, il Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali ha adottato alcuni orientamenti tesi a fornire alle istituzioni, alle varie autorità e ai soggetti interessati nel settore dei beni culturali tutte le informazioni utili in merito all'esistenza degli strumenti comunitari che regolamentano l'esportazione dei beni culturali e la restituzione degli stessi (Guidelines for administrative co-operation between the competent authorities, consultabili al seguente link www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/97740/875955/version/1/file/2002-%202003_Guidelines+for+administrative+cooperation+between+the+competent+authorities.pdf).

⁵⁰⁹ Cfr. S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 230-231.

⁵¹⁰ *Ivi*, p. 233. In particolare si veda la nota 54 sul progetto di digitalizzazione e conservazione digitale del patrimonio culturale europeo e di accessibilità in rete dei materiali culturali. Tra le proposte concrete avanzate dalla Commissione Europea a partire dal 2003 figura anche la già citata adozione di un modello unico di autorizzazione dei trasferimenti dei beni culturali all'interno del territorio comunitario e la creazione, su scala europea, di una banca dati delle licenze di trasferimento dei beni all'interno e all'esterno del territorio comunitario.

⁵¹¹ Cfr. la Risoluzione del Parlamento Europeo A5-0122/2001 del 12 giugno 2001 sulla relazione della Commissione COM (2000) 325 - C5-0509/2000 - 2000/2246(COS). Sul punto si vedano

Europea ha avviato i lavori di revisione della Direttiva del 1993 e ha proposto l'istituzione, da parte del Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali, di un apposito Gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti nazionali responsabili dell'applicazione dello strumento normativo in esame, incaricato di individuare i problemi connessi a quest'ultimo aspetto e di proporre modifiche capaci di incontrare il consenso degli Stati membri.

Il processo di 'rifusione' della Direttiva del 1993, avviato nel 2009⁵¹², si è concluso con l'adozione della vigente Direttiva 2014/60/UE, con la quale è stato in parte riscritto il regime relativo alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di rafforzare la normativa di riferimento.

Le disposizioni innovative contenute nel testo di nuova emanazione risultano, in parte, rivolte al superamento dei limiti e delle lacune della previgente disciplina⁵¹³, che, come è stato evidenziato anche nel punto 8) della premessa della nuova Direttiva, sono derivati, in particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione⁵¹⁴, dai termini brevi per l'avvio dell'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione. In altra parte, gli interventi di modifica si sono indirizzati verso una prospettiva di intensificazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, attraverso una migliore consultazione e un

anche M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., pp. 13-14 e M. Frigo, *La trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/60 sulla restituzione dei beni culturali che hanno illecitamente lasciato il territorio di uno Stato membro*, cit., pp. 64-65.

⁵¹² Sull'iter seguito dalla Commissione Europea per giungere alla proposta finale di revisione della Direttiva del 1993 si veda S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 234-238, ove l'Autrice evidenzia che dagli studi condotti in sede comunitaria è risultato che l'obiettivo principale di una eventuale revisione della Direttiva del 1993 doveva consistere nel rafforzare l'efficacia della stessa, al fine di tutelare il patrimonio culturale dei singoli Stati membri e di semplificare le procedure previste dalla normativa in questione, in modo da facilitare il recupero dei beni. In relazione alla posizione manifestata dall'Italia sul punto si veda la Relazione programmatica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, *La partecipazione dell'Italia all'Unione europea - 2012*, p. 96 (consultabile al seguente link <https://www.politicheeuropee.gov.it/files/Relazione%20programmatica%202012.pdf>). Sul punto si rimanda a G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., p. 48 e M. Górka, *Directive 2014/60/EU: A New Legal Framework for Ensuring the Return of Cultural Objects within the European Union*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016, pp. 27-34. Successivamente la Commissione Europea ha adottato, il 30 maggio 2013, una nuova proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM (2013) 311 final), la quale costituisce una rifusione della Direttiva 93/7/CEE, così come modificata dalle Direttive 96/100/CE e 2001/38/CE. Tale proposta recepisce sostanzialmente le indicazioni del Gruppo di lavoro sul rientro dei beni, ponendosi come obiettivi principali la maggiore estensione dell'applicazione della Direttiva del 1993 e un aumento dei casi di restituzione dei beni, partendo dalla considerazione, in particolare, per cui l'appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini deve essere considerata alla stregua di un furto e la valutazione dell'illiceità dell'esportazione deve essere effettuata dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto. Cfr. ulteriormente S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 238 e il Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n.1758, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", cit., p. 188.

⁵¹³ Cfr. R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 2.

⁵¹⁴ Sul punto si veda A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 151.

migliore scambio di informazioni sui beni culturali usciti illecitamente, mediante l'utilizzo del sistema elettronico IMI (Sistema di Informazione del Mercato interno)⁵¹⁵ da parte delle autorità centrali degli Stati membri.

Ponendo in essere un confronto della nuova Direttiva con la precedente, risalta, innanzitutto, un più esteso ambito di applicazione⁵¹⁶. All'art. 1 del nuovo testo normativo si afferma infatti che «la [...] direttiva si applica alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, di cui all'articolo 2, punto 1, che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro», laddove all'art. 2, punto 1), dell'atto normativo in esame viene definito 'bene culturale' qualsiasi bene «che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del 'patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale' secondo la legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'art. 36 TFUE»⁵¹⁷.

Diversamente da quanto previsto nel regime della Direttiva del 1993, ed in particolare dal combinato disposto di cui all'art. 1, punto 1), e annesso Allegato, nel nuovo testo la nozione di bene culturale prescinde sia dall'appartenenza del bene stesso a categorie predeterminate sia dall'appartenenza a collezioni pubbliche o inventari di istituzioni ecclesiastiche, svincolandosi altresì dal rispetto di predefinite soglie di vetustà e/o di valore⁵¹⁸. Pertanto, vengono meno le categorie dei beni culturali di matrice comunitaria contenute nell'Allegato e si estende la tutela a qualsivoglia bene definito culturale dal singolo Stato membro, espandendo sensibilmente il campo di applicazione della nuova Direttiva⁵¹⁹.

È rilevante sottolineare che «nell'immutato coacervo di attività amministrative tese alla individuazione e localizzazione del bene, alla identificazione del possessore/detentore, alla notifica allo Stato membro

⁵¹⁵ Tale sistema informativo è stato previsto originariamente dal Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Il regolamento suddetto ha abrogato la precedente Decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) (in G.U.C.E. L. 316 del 14 novembre 2012). Come risulta anche dall'epigrafe della Direttiva, il predetto Regolamento (UE) n. 1024/2012 viene modificato dalla Direttiva in esame. Sul progetto pilota di tale sistema informativo si veda S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 230, nota 48 e G. Magri, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, cit., pp. 117 ss.

⁵¹⁶ Cfr. R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 3; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 239; M. Graziadei-B. Pasa, *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri dell'UE nella circolazione dei beni culturali*, cit., pp. 140 ss. e M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., pp. 24-25.

⁵¹⁷ In argomento si vedano A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 168 e M. Frigo, *La trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/60 sulla restituzione dei beni culturali che hanno illecitamente lasciato il territorio di uno Stato membro*, cit., pp. 66-67.

⁵¹⁸ Cfr. R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 3.

⁵¹⁹ *Ibidem*. Cfr. sul punto anche S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 239.

interessato, all'adozione delle misure necessarie per la conservazione e la protezione del bene durante i tempi della procedura di restituzione»⁵²⁰, la lettura dell'art. 5, primo comma, punto 3), della nuova Direttiva introduce un'ulteriore modifica alquanto rilevante: nell'ambito delle attività di verifica della c.d. culturalità del bene illecitamente fuoriuscito, svolte dallo Stato membro richiedente, si prevede il prolungamento del termine utile per espletare tale verifica, che passa dai due mesi contemplati nel precedente regime a sei mesi decorrenti dalla notifica del ritrovamento del bene⁵²¹.

Allo stesso modo merita attenzione l'ulteriore dilazione dei termini brevi previsti per l'esercizio dell'azione di restituzione di cui all'attuale art. 8, paragrafo 1, portato da un anno (come previsto dal previgente art. 7, paragrafo 1) a tre anni decorrenti dalla data in cui l'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del suo possessore o detentore⁵²².

Inoltre, proprio in considerazione della crescita, a livello europeo, del traffico illecito di tali beni, si sono manifestate, in maniera ancora più viva, la necessità di intervenire con misure di contrasto più efficaci e l'esigenza di imporre un livello uniforme di diligenza nelle operazioni riguardanti i beni culturali, in modo da dissuadere acquisti incauti di beni di provenienza illecita.

In tale prospettiva il regime dell'equo indennizzo riconosciuto al possessore del bene in seguito alla sua restituzione subisce, nella versione di cui all'art. 10 del nuovo testo normativo, importanti innovazioni rispetto a quello precedente. Infatti, l'attribuzione del ristoro economico è condizionata alla prova, esplicitamente posta in capo al possessore del bene, dell'esercizio della diligenza e dell'attenzione richieste all'atto dell'acquisto del bene.

A tal fine vengono espressamente indicati, anche se in modo non esaustivo, nell'art. 10, comma 2, le c.d. 'circostanze dell'acquisizione' (non previste dal previgente art. 9 del testo del 1993) che il giudice dovrà considerare nella valutazione della diligenza o meno dell'acquisto. Si tratta, in particolare, di circostanze inerenti la documentazione sulla provenienza del bene, le autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, la qualità delle parti, il prezzo pagato, il fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e abbia assunto ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o abbia

⁵²⁰ Così R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 3.

⁵²¹ *Ibidem*. In argomento si vedano A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 168; S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 238 e 239. Cfr. sul punto altresì il Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n.1758, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", cit., p. 187.

⁵²² Cfr. S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 238 e 239-240 e Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n.1758, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", cit., p. 187.

posto in essere qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe⁵²³.

Nel nuovo art. 10, inoltre, è eliminato ogni riferimento al libero e discrezionale convincimento del giudice nella fissazione dell'equo indennizzo, il quale sarà determinato esclusivamente sulla base delle circostanze del caso concreto⁵²⁴.

Dalle disposizioni richiamate emerge chiaramente l'innovativo orientamento seguito dal legislatore europeo, «il quale ha da un lato inteso favorire una interpretazione quanto più uniforme della nozione di diligenza, fornendo dei criteri guida ai giudici nella valutazione in concreto della stessa, e dall'altro, sempre con un intento armonizzatore, ha sottratto l'onere della prova alla disciplina della *lex fori*, e quindi alle differenti impostazioni tra ordinamenti di *civil e common law*, per attribuirlo in via generale a carico del possessore»⁵²⁵.

Come già messo in luce, infine, il nuovo atto normativo introduce una disposizione dal carattere decisamente innovativo, la quale rinviene la sua genesi nella necessità di intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, al fine di garantire una più efficace ed uniforme applicazione della Direttiva.

Con il dettato dell'art. 5, paragrafo 2, e dell'art. 7, paragrafo 3, nel corpo della Direttiva viene inserita la previsione di un utilizzo *ad hoc* di sistema elettronico d'Informazione del Mercato Interno (IMI), al fine di garantire la rintracciabilità

⁵²³ Cfr. M. Frigo, *La trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/60 sulla restituzione dei beni culturali che hanno illecitamente lasciato il territorio di uno Stato membro*, cit., p. 66; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 168, nota 84, dove l'Autrice mette in evidenza che i 'canoni' di diligenza nell'acquisizione di un bene culturale scelti dalla Direttiva del 2014 ricalcano essenzialmente quelli previsti dalla Convenzione Unidroit del 1995 in tema di equo indennizzo per il possessore di buona fede di un oggetto rubato di cui sia richiesta la restituzione (diversamente l'art. 6 della stessa Convenzione presenta una formulazione molto più generica in relazione ai parametri per la valutazione della buona fede del possessore di un bene illecitamente esportato). Allo stesso modo M. Frigo, *The Implementation of Directive 2014/60/EU and the Problems of the Compliance of Italian Legislation with International and EU Law*, p. 76 e ID., *The impact of the UNIDROIT Convention on international case law and practice: an appraisal*, cit., p. 633. Sul punto si veda anche S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 238, dove l'Autrice afferma che la specificazione di criteri univoci per stabilire il significato della diligenza richiesta al possessore all'atto di acquisizione del bene è stato uno dei punti fondamentali su cui ci si è soffermati in sede di revisione della Direttiva del 1993. La stessa Autrice (a p. 240) sottolinea che la buona fede del possessore e/o detentore vengano considerate solo ai fini dell'indennizzo previsto e non per negare la restituzione del bene, alla quale il possessore è sempre tenuto. Sul punto cfr. altresì il Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n.1758, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", cit., p. 187.

⁵²⁴ Così S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 240.

⁵²⁵ Cfr. R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 4. Sul punto si veda anche A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 168, nota 84, dove l'Autrice precisa che, in relazione al tema dell'onere della prova della buona fede del possessore del bene culturale, l'allocatione di tale onere era lasciata alla scelta dei singoli legislatori nazionali, secondo la disciplina fissata dall'ordinamento dello Stato al quale viene richiesta la restituzione.

e la restituzione dei beni e di combattere il fenomeno del traffico illecito degli stessi⁵²⁶.

Il sistema è utilizzabile dalle autorità centrali degli Stati membri nell'ambito delle attività di cooperazione, consultazione e scambio delle informazioni relative a beni culturali rubati o usciti illecitamente dal loro territorio, nel rispetto delle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e senza pregiudizio della possibilità per le autorità centrali competenti di ricorrere ad altri mezzi di comunicazione oltre all'IMI⁵²⁷.

Sulla base di tali previsioni, è possibile affermare che la disciplina dell'Unione Europea ha individuato nella cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali «il motore principale del procedimento per la restituzione del bene al Paese richiedente. La cooperazione internazionale rappresenta, dunque, il perno fondamentale su cui ruota tutto il meccanismo della restituzione»⁵²⁸.

All'art. 17, comma 1, si prevede una diversa cadenza (ogni cinque anni) per la presentazione alla Commissione della relazione sull'applicazione della Direttiva da parte degli Stati membri, mentre secondo il disposto dell'art. 17, comma 2, «ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che valuti l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva». Tale relazione potrà sempre essere accompagnata, se necessario, da idonee proposte di revisione della disciplina vigente⁵²⁹.

Infine, in base alla stessa Direttiva, viene costituito, all'interno della Commissione, un apposito gruppo di esperti sul ritorno dei beni culturali, il quale ha lo scopo di scambiare informazioni, esperienze e buone pratiche al fine di facilitare l'implementazione della nuova Direttiva da parte degli Stati membri⁵³⁰.

⁵²⁶ Cfr. R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 2 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 230 e 239. Nel testo da ultimo citato, p. 243, l'Autrice sottolinea che la disciplina comunitaria sulla restituzione dei beni illecitamente esportati si è ispirata al principio della cooperazione con i Paesi di origine dei beni culturali nella lotta al traffico illecito degli stessi, il quale è sorto progressivamente a livello internazionale. L'applicazione di tale principio comporterebbe senza dubbio l'obbligo di restituzione del bene culturale in caso di esportazione illecita. Sul punto l'Autrice rinvia a T. Scovazzi, *Diviser c'est détruire: Ethical Principles and Legal Rules in the Field of Return of Cultural Property*, cit., p. 384 ss., e I. Stamatoudi, *Cultural Property Law and Restitution. A Commentary to International Conventions and European Union Law*, cit., pp. 226 ss.

⁵²⁷ In argomento si vedano A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 168; R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 4 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 239. Cfr. sul punto altresì il Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n.1758, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014", cit., p. 187.

⁵²⁸ Così S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., pp. 243-244.

⁵²⁹ Cfr. R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 4 e S. Quadri, *Il regime dell'Unione europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*, cit., p. 238.

⁵³⁰ Si rimanda al relativo sito web: <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&do=groupDetail.groupDetail&groupID=3204>.

La dottrina ha affermato che le modifiche apportate al regime della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio europeo hanno, da un lato, messo in luce il ruolo sempre più proattivo che l'Unione Europea sta assumendo nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale⁵³¹ e, dall'altro, gettato «sicuramente le basi per un ulteriore e più avanzato livello di cooperazione intracomunitaria nel settore della circolazione dei beni culturali, rafforzando complessivamente il sistema, nel solco di un'azione rivolta alla prevenzione della criminalità relativa ai beni culturali e alla lotta contro il traffico illecito di tali beni»⁵³².

Nella Prima Relazione (del 2021) sull'applicazione della Direttiva 2014/60/UE⁵³³ è stato evidenziato proprio il positivo impatto dello strumento normativo sulla sensibilizzazione delle parti interessate in merito alla tutela dei beni culturali nell'ambito dell'Unione Europea.

Vengono, tuttavia, avanzate ulteriori proposte di miglioramento nell'attuazione della Direttiva, ad esempio: (i) incentivando la comprensione reciproca, tra gli Stati membri, delle definizioni nazionali di 'bene culturale'⁵³⁴; (ii) aiutando gli Stati membri ad effettuare le ricerche relative al controllo della provenienza dei beni appartenenti al patrimonio nazionale di altri Stati membri (attività sempre più complesse in ragione della crescente diffusione del commercio online), a rafforzare la trasparenza e a promuovere la parità di condizioni nel mercato dell'arte e l'instaurazione di un commercio lecito, responsabile e etico, mediante la istituzione di norme europee obbligatorie per quanto concerne il dovere di diligenza dei commercianti d'arte e dei professionisti del settore; (iii) introducendo norme procedurali uniformi per superare le difficoltà degli Stati richiedenti legate all'onere della prova dell'esatto momento in cui è avvenuta l'uscita del bene dal proprio territorio e garantire pari protezione ai beni culturali in tutti gli Stati membri; (iv) implementando accorgimenti tecnici per facilitare l'uso dello strumento IMI; (v) rafforzando ulteriormente la cooperazione amministrativa e giudiziaria tra le autorità degli Stati membri.

Si vedano le riflessioni emerse nel corso dell'ultimo Meeting, *10th meeting of the Expert Group "Return of Cultural Objects"*, 8 December 2022, Brussels, GROW/G2/AKB/ EL(2022) (consultabile al seguente link <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/91486/download>).

⁵³¹ Si veda M. González-Suárez, *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, cit., p. 26.

⁵³² Così R. Buonomo, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, cit., p. 4 p. 5.

⁵³³ Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo. Prima relazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione), COM (2021) 705 final, Bruxelles, 18 novembre 2021 (consultabile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0705&from=RO>).

⁵³⁴ Nella predetta Relazione (a p. 6) si sottolinea che «Alla luce delle risposte fornite dagli Stati membri si osserva che, in generale, la direttiva è facilmente applicabile ai beni culturali dal valore commerciale tipicamente elevato e ai beni culturali che costituiscono opere d'arte e che sono registrati in collezioni museali o nell'ambito di altre collezioni. Sarebbero invece necessari ulteriori sforzi per tutelare i "beni del patrimonio nazionale" di valore commerciale inferiore, in particolare i reperti archeologici, dato il loro valore inestimabile per la storia della cultura».

3.6. Il Regolamento 1210/2003/CE relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e il Regolamento 1332/2013/UE concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

La crescente attenzione e preoccupazione degli Stati membri e delle organizzazioni dell'Unione Europea verso il fenomeno del traffico illecito internazionale di oggetti d'arte e beni culturali ha portato altresì all'adozione di due rilevanti normative dirette a regolamentare e controllare la circolazione di beni culturali in ingresso nel territorio europeo e provenienti da Paesi terzi, soprattutto in situazioni di conflitto armato e ove risultano esservi connessioni con il finanziamento di gruppi terroristici⁵³⁵.

Si tratta, in particolare, del Regolamento CE n. 1210/2003⁵³⁶ e del Regolamento CE n. 1332/2013⁵³⁷, rispettivamente inerenti l'introduzione e l'applicazione di misure restrittive al commercio con l'Iraq e la Siria, specificamente, per la parte che qui interessa, nella forma di divieti di importazione e commercializzazione di beni culturali usciti illecitamente da tali Stati dopo la data del 6 agosto 1990⁵³⁸, per quanto concerne l'Iraq, e la data del 15 marzo 2011⁵³⁹, per quanto concerne la Siria⁵⁴⁰.

Con riguardo alla situazione in Iraq⁵⁴¹, a seguito dell'invasione del Kuwait e della conseguente Guerra del Golfo del 1991 sono iniziati saccheggi su larga scala dei siti archeologici iracheni, i quali si sono aggravati con l'invasione dello

⁵³⁵ Così S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 57. In tema si rimanda al presente lavoro, paragrafo 1, p. 18, nota 30. Si vedano sempre S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 160-162; UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 54 ss., T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, in *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 18(1), 2022, pp. 15-16 e 20-22 e N. Brodie-O. Batura-G. op't Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 112-115, dove si richiamano le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2199, adottata il 12 febbraio 2015, e n. 2253, adottata il 17 dicembre 2015, in tema di condanna delle pratiche di distruzione del patrimonio culturale in Iraq e Siria, soprattutto ad opera dell'ISIS e Al-Qaida, e di conseguente traffico illecito di reperti.

⁵³⁶ Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq.

⁵³⁷ Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio del 13 dicembre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

⁵³⁸ La data è quella della imposizione, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la Risoluzione 661 del 1990, dell'embargo generale sul commercio con l'Iraq a seguito dell'invasione armata del Kuwait.

⁵³⁹ Alla quale si ricollega l'avvio della rivoluzione e della guerra civile siriana a seguito di manifestazioni portate avanti in tutto il Paese.

⁵⁴⁰ Cfr. A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 13-14 e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. pp. 55-56.

⁵⁴¹ La legislazione irachena (artt. 40 e 41 della Legge n. 55/2002) proibisce lo svolgimento di scavi non autorizzati e l'esportazione di beni così ottenuti dal 1936.

stesso Paese da parte di una coalizione di Stati guidata dagli Stati Uniti nel 2003⁵⁴².

Con la Risoluzione 661 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 6 agosto 1990, era già stato imposto un embargo commerciale con il quale tutti gli Stati della comunità internazionale erano stati chiamati a prevenire l'importazione nei loro territori di beni provenienti dall'Iraq e dal Kuwait.

Successivamente, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato ulteriori risoluzioni⁵⁴³, tra cui la Risoluzione 1483 del 22 maggio 2003, ove

⁵⁴² Sul punto si vedano N. Brodie, *The Market in Iraqi Antiquities 1980–2009 and Academic Involvement in the Marketing Process*, in S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., p. 117; ID., *The Market in Iraqi antiquities 1980–2008*, in S. Manacorda (ed.), *Organized crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 63-74; G. Emberling-K. Hanson (eds.), *Catastrophe! The Looting and Destruction of Iraq's Past*, University of Chicago, Chicago, 2008; L. Rothfield (ed.), *Antiquities Under Siege. Cultural Heritage Protection After the Iraq War*, AltaMira, Lanham, 2008; P.G. Stone-J. Farchakh Bajjaly (eds.), *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq*, Boydell Press, Woodbridge, 2008; E.C. Stone, *Patterns of Looting in Southern Iraq*, in *Antiquity*, 82, 2008, pp. 125-138; K. Hanson, *Ancient Artefacts and Modern Conflict: a Case Study of Looting and Instability in Iraq*, in P.G. Stone (ed.), *Cultural Heritage, Ethics and the Military*, Boydell, Woodbridge, 2011, pp. 113-ss.; C. Hritz, *Remote Sensing of Cultural Heritage in Iraq: a Case Study of Isin*, *Taarii newsletter*, 2008, 3 (1), pp. 1-8.

⁵⁴³ Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha successivamente adottato ulteriori risoluzioni dirette, tra l'altro, a proteggere il patrimonio culturale durante i conflitti armati. Da ultimo è stata adottata la Risoluzione 2347 del 24 marzo 2017, la quale è interamente dedicata a tale problematica ed è applicabile a qualsiasi situazione di conflitto armato. In tema di misure adottate a livello europeo e internazionale si vedano M. Frigo, *Approaches Taken by the Security Council to the Global Protection of Cultural Heritage: An Evolving Role in Preventing Unlawful Traffic of Cultural Property*, in *Rivista di diritto internazionale*, Vol. 101(4), 2018, pp. 1165-1181; S. Urbinati, *The Evolving Role of the United Nations Security Council and the Protection of Cultural Heritage in the Event of Armed Conflict*, in *Questions of International Law*, 31 March 2018 (consultabile al seguente link <http://www.qil-qdi.org/the-evolving-role-of-the-united-nations-security-council-and-the-protection-of-cultural-heritage-in-the-event-of-armed-conflict/>); ID., *Improving the Principle of Cooperation against Illegal Movement of Cultural Property*, in *Transnational Dispute Management*, Vol. 10, Issue 5, 2013, pp. 1-8; ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 154-156; ID., *La risoluzione 2347 (2017): Il Consiglio di sicurezza e la difesa dei beni culturali in caso di conflitto armato. Molto rumore per nulla?!*, in E. Baroncini (a cura di), *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, cit., pp. 83-99; A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, in *Santander Art & Culture Law Review*, 2/2021 (7), pp. 34-36; K. Hausler, *Cultural Heritage and the Security Council: Why Resolution 2347 Matters*, in *Questions of International Law*, 31 March 2018 (consultabile al seguente link <http://www.qil-qdi.org/cultural-heritage-security-council-resolution-2347-matters/>); A. Jakubowski, *Resolution 2347: Mainstreaming the Protection of Cultural Heritage at the Global Level*, in *Questions of International Law*, 31 March 2018 (consultabile al seguente link <http://www.qil-qdi.org/resolution-2347-mainstreaming-protection-cultural-heritage-global-level/>); G. Carducci, *The Growing Complexity of International Art Law: Conflict of Laws, Uniform Law, Mandatory Rules, UNSC Resolutions and EU Regulations*, in B.T. Hoffman (ed.), *Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice*, cit., pp. 68-86; H.A.A. Khalaf, *Role of the international community in the fight against the illicit trafficking of cultural property (The case of Iraq)*, in *Elmofakir Review*, Vol. 15, N° 01, 2020, pp. 50-73; R. Mackenzie-G. Scott, *The European Union's Approach to Trade Restrictions on Cultural Property: A Trendsetter for the Protection of Cultural Property in Other Regions?*, cit., pp. 211-236; D. McKeever, *Revisiting Security Council Action on Terrorism: New Threats; (a Lot of) New Law; Same Old Problems?*, in *Leiden Journal of International Law*, Vol. 34(2), 2021, pp. 1-30; K. Zeidler-J-Stepnowska, *United Nations Perspective on Preventing Transnational Organised Crime Against Cultural Property in the Era of Sustainable Development and Restitution Arguments*, in H. Kury-S. Redo (eds.), *Crime Prevention and Justice in 2030. The UN and the Universal Declaration of Human Rights*, Springer, Cham, 2021, pp. 523 ss.; V. Negri., *Legal Study on the Protection of Cultural Heritage through the*

all'art. 7 si dispone che tutti gli Stati membri adottino misure appropriate per facilitare la restituzione alle istituzioni irachene di beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, scientifica e religiosa illegalmente rimossi da luoghi culturali iracheni dopo l'adozione della Risoluzione 661 del 1990. La medesima disposizione prescrive che il commercio o il trasferimento di tali beni sia proibito nel caso in cui si abbiano ragionevoli sospetti che essi siano stati rimossi illecitamente dal territorio dello Stato iracheno dopo l'adozione della Risoluzione 661 del 1990⁵⁴⁴.

Nonostante tali proibizioni, le condotte di spoliazione, distruzione e trasferimento illecito di beni culturali iracheni non si sono interrotte e il mercato illecito su scala internazionale di beni archeologici provenienti dai suddetti territori ha continuato a crescere esponenzialmente⁵⁴⁵.

Di fronte a tale situazione l'Unione Europea è intervenuta con l'adozione del Regolamento CE n. 1210/2003, il quale ha abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità Europea e l'Iraq e ha introdotto nuove e più specifiche restrizioni commerciali.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento dispone il divieto di importazione o introduzione nel territorio dell'Unione Europea, esportazione o uscita dallo stesso territorio, nonché di commercio, di beni appartenenti al patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti aventi rilevanza archeologica, storica, culturale, religiosa e scientifica (come meglio designati nell'Allegato II) ove rimossi illegalmente da siti iracheni e, in particolare, se: (a) tali oggetti costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, fondi di conservazione di biblioteche o istituzioni religiose iracheni, o (b) si può ragionevolmente sospettare che tali beni siano usciti dall'Iraq senza il consenso del loro legittimo proprietario o in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari irachene. I predetti divieti non si applicano ove sia

Resolutions of the Security Council of the United Nations, UNESCO, Paris, 2015, e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 51 ss.

⁵⁴⁴ In tema si veda T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione di beni culturali*, cit., p. 117, dove si sottolinea che la Risoluzione in parola «è stata fondamentale per promuovere la cooperazione internazionale e ha assicurato il rientro di numerosi – anche se purtroppo non di tutti – tra gli oggetti illecitamente rimossi dai musei e dagli scavi archeologici iracheni».

⁵⁴⁵ Cfr. sul punto S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 52; N. Brodie, *The Market in Iraqi Antiquities 1980–2009 and Academic Involvement in the Marketing Process*, cit., pp. 117 ss.; ID., *Iraq 1990–2004 and the London antiquities market*, in N. Brodie-M.M. Kersel-C. Luke-K.W. Tubb (eds.), *Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*, University Press of Florida, Gainesville, 2006, pp. 206-226; ID., *The Western market in Iraqi antiquities*, in L. Rothfield (ed.), *Antiquities Under Siege. Cultural Heritage Protection After the Iraq War*, cit., pp. 63-74; ID., *The market background to the April 2003 plunder of the Iraq National Museum*, in P.G. Stone-J. Farchakh Bajjaly (eds.), *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq*, cit., pp. 41-54; M. Bogdanos, *Thieves of Baghdad: The Global Traffic in Stolen Iraqi Antiquities*, in S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., pp. 143 ss.; R.E. Patron, *The Looting of Iraqi Archaeological Sites: Global Implications and Support for an International Approach to Regulating the Antiquities Market*, in *The George Washington International Law Review*, 2008, pp. 465 ss. e A. Mccalister, *Organized Crime and the Theft of Iraqi Antiquities*, in *Trends in organized crime*, Vol. 9, Issue 1, 2005, pp. 24 ss.

dimostrato che i beni in questione: (a) sono stati esportati dall'Iraq prima della data del 6 agosto 1990 o (b) vengono restituiti alle istituzioni irachene conformemente alla Risoluzione 1483 del 2003 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁵⁴⁶.

Con riguardo alla situazione in Siria, di fronte alla distruzione e al saccheggio dei beni culturali nel Paese la risposta internazionale alla lotta contro tali crimini si è intensificata⁵⁴⁷.

Nel 2013 l'Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 1332/2013 (introducendo l'art. 11-quater al Regolamento (UE) n. 36/2012), il quale implementa misure restrittive supplementari per vietare l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di beni dal territorio siriano, al fine di facilitare il rientro sicuro presso i legittimi proprietari di beni appartenenti al patrimonio culturale siriano e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale, religiosa e scientifica (come meglio identificati nell'Allegato XI), ove si possa ragionevolmente sospettare che essi siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del loro legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose siriani. Tali divieti non trovano applicazione ove si tratti di: (a) beni esportati dalla Siria prima del 9 maggio 2011 (data poi anticipata al 15 marzo 2011)⁵⁴⁸ o (b) beni rispediti in maniera sicura ai legittimi proprietari in Siria⁵⁴⁹.

In applicazione dei Regolamenti in esame, pertanto, ove vi sia il ragionevole sospetto che beni culturali iracheni e siriani siano usciti illegalmente dai rispettivi Paesi questi beni non possono entrare nel territorio europeo e, ove illegalmente importati in violazione del predetto divieto, la loro riesportazione dall'Unione Europea non può essere autorizzata. Inoltre, i Regolamenti vietano anche i trasferimenti di beni culturali iracheni e siriani, offrendo un ampio ventaglio di tutele degli stessi beni contro forme diverse di traffici illeciti.

Con tali normative, dunque, l'Unione Europea – perseguendo la propria ambizione di espandere le proprie competenze al di fuori del quadro economico europeo⁵⁵⁰ – ha compiuto importanti passi avanti nella prevenzione e nel contrasto del commercio illegale di beni culturali provenienti da Paesi coinvolti in conflitti armati, quali l'Iraq e la Siria, in ottica di sostegno, solidarietà e

⁵⁴⁶ Cfr. approfonditamente S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., pp. 57-59.

⁵⁴⁷ Si vedano R. Mackenzie-G. Scott, *The European Union's Approach to Trade Restrictions on Cultural Property: A Trendsetter for the Protection of Cultural Property in Other Regions?*, cit., pp. 217-218 e N. Brodie, *Syria and its Regional Neighbors: A Case of Cultural Property Protection Policy Failure?*, in *International Journal of Cultural Property*, 22 (2-3), 2015, pp. 317-335.

⁵⁴⁸ Data modificata dal Regolamento UE 2015/827 del Consiglio del 28 maggio 2015 che modifica il Regolamento UE n. 36/2012.

⁵⁴⁹ Cfr. approfonditamente S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., pp. 57-59 e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 56

⁵⁵⁰ Così S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 54.

collaborazione internazionale nella salvaguardia dei popoli e dei relativi diritti umani, nonché del patrimonio culturale di tali Paesi⁵⁵¹.

Come è stato correttamente evidenziato in dottrina, l'approccio dell'Unione Europea alla protezione del patrimonio culturale comune e l'impegno profuso nella salvaguardia dello stesso da pratiche illecite aventi una dimensione internazionale rappresentano un punto di riferimento da seguire per altri attori internazionali⁵⁵².

3.7. Il Regolamento 2019/880/UE relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali.

L'obiettivo di perseguire la lotta al traffico illecito di beni culturali e oggetti d'arte, ad attività di riciclaggio e a correlate condotte di finanziamento del terrorismo internazionale ha, infine, spinto l'Unione Europea ad adottare il Regolamento (UE) 2019/880 del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali⁵⁵³.

Fino al 2019 gli strumenti normativi europei hanno disciplinato esclusivamente la circolazione di beni culturali appartenenti agli Stati membri

⁵⁵¹ Cfr. R. Mackenzie-G. Scott, *The European Union's Approach to Trade Restrictions on Cultural Property: A Trendsetter for the Protection of Cultural Property in Other Regions?*, cit., pp. 219-220. Nel 2017, l'Unione Europea (tramite il Servizio Europeo per l'Azione Esterna - SEAE) e l'UNESCO hanno avviato il Progetto "Protecting Cultural Heritage and Diversity in Complex Emergencies for Stability and Peace", finanziato nell'ambito dello Strumento per la stabilità e la pace (IcSP) e diretto a implementare una serie di azioni urgenti in territori quali l'Iraq, la Siria, la Libia e lo Yemen, diretti alla salvaguardia del patrimonio culturale di questi Paesi (si veda il Progetto al seguente link <https://en.unesco.org/themes/culture-in-emergencies/Protecting-Cultural-Heritage-and-Diversity-in-Complex-Emergencies-for-Stability-and-Peace>).

⁵⁵² Cfr. R. Mackenzie-G. Scott, *The European Union's Approach to Trade Restrictions on Cultural Property: A Trendsetter for the Protection of Cultural Property in Other Regions?*, cit., pp. 230-231.

⁵⁵³ In tema si vedano UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 64-65; N. Brodie-O. Batura-G. op't Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 45 e 108 ss.; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 14-15; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit. pp. 56-57; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 232-233; ID., *Between "colonial amnesia" and "victimization biases": Double standards in Italian cultural heritage law*, cit., p. 20; pp. 28-38; S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., pp. 59-66; ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 162-173; G. Giardini, *A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, in *Santander Art & Cult. Law Rev.*, 7(2) 2021, pp. 183-192; A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., pp. 31-50; H. Schreiber, *Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes*, in *Santander Art & Culture Law Review*, 2/2021 (7), pp. 173-182; T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 1-23; L. Zagato, *The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments*, cit., pp. 28-30; R. Peters, *Preventing Trafficking in Cultural Property: Import and Export Provisions as Two Sides of the Same Coin*, cit., pp. 103-105.

all'interno del mercato unico e l'esportazione degli stessi verso Paesi terzi, essendo, invece, rimessa alla normativa domestica la regolamentazione della importazione di beni all'interno del territorio nazionale ed europeo, la cui disomogeneità è stata considerata uno dei fattori che ha favorito lo sviluppo di rotte di commercio verso destinazioni cosiddette 'port-shopping' (Stati membri con una normativa più liberale in tema di protezione di beni culturali, se non addirittura inesistente) e ha contribuito ad agevolare la commissione di condotte di traffico illecito⁵⁵⁴.

Con tale ulteriore atto normativo l'Unione Europea ha inteso introdurre norme comuni e uniformi di diritto pubblico⁵⁵⁵ in tema di commercio di beni⁵⁵⁶ provenienti da Paesi terzi all'interno del mercato unico, con particolare riguardo a Paesi il cui patrimonio è particolarmente a rischio, e con una particolare attenzione ai casi in cui detto commercio abbia origine in un contesto di conflitto armato. Il Regolamento, infatti, è stato adottato all'esito di un lungo e disastroso periodo di conflitti e disordini che hanno interessato diversi Paesi geograficamente vicini all'area europea e dove ingenti sono stati, e continuano a essere, i danni perpetrati contro il patrimonio culturale locale⁵⁵⁷.

⁵⁵⁴ Si vedano sul punto T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 1, 12-15 e 17; S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 66; ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 162 e 170; H. Schreiber, *Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes*, cit., pp. 175-176 e M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., p. 29.

⁵⁵⁵ Temi di diritto privato (in ambito di proprietà ed eventuale restituzione al legittimo proprietario) non sono affrontati dal Regolamento. Cfr. T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 8 e 17.

⁵⁵⁶ Si tratta di beni indicati negli elenchi di cui all'Allegato del Regolamento. La dottrina ha rilevato che tali elenchi sono in parte diversi rispetto a quelli di cui all'Allegato del Regolamento 116/2009/CE in tema di esportazione e, pertanto, vi è una parziale sovrapposizione delle categorie di beni culturali considerati, con conseguente sussistenza di diverse definizioni di beni culturali nel quadro giuridico europeo con riferimento alle operazioni di esportazione e importazione. L'Allegato del Regolamento in parola, invece, contiene una combinazione tra le categorie di beni culturali di cui alla Convenzione Unesco del 1970 e alla Convenzione Unidroit del 1995. Cfr. sul punto S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 61; ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 164-165; T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., p. 17; A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., pp. 39-42 e 46 e M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., pp. 30 e 32. Per alcune riflessioni approfondite sulle relazioni tra la Convenzione Unesco del 1970 e il Regolamento 2019/880/UE si veda H. Schreiber, *Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes*, cit., pp. 176-179.

⁵⁵⁷ Così H. Schreiber, *Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes*, cit., p. 175 e S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., p. 170. L'atto in parola, dunque, risulta essere in linea con altri strumenti normativi adottati nel più ampio contesto del diritto internazionale, come la Risoluzione 2347 del 24 marzo 2017 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la quale invita gli Stati a prendere in considerazione l'adozione di regolamenti adeguati ed efficaci sull'esportazione e l'importazione di beni culturali.

L'Unione ha così attuato un vero e proprio 'cambio di paradigma' – lentamente avviato con l'adozione dei Regolamenti 1210/2003/CE e 1332/2013/UE – andando oltre il 'regionalismo culturale' che ha per lungo tempo caratterizzato la politica europea e confermando il proprio impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale di tutti i popoli⁵⁵⁸, considerato «uno degli elementi fondanti della civiltà» e «memoria culturale dell'umanità»⁵⁵⁹.

assume, nel nuovo testo normativo, una importanza prioritaria rispetto al

Alle disposizioni già previste in materia di circolazione dei beni culturali in ambito europeo si è aggiunto un esplicito e generalizzato divieto di introduzione, nel territorio doganale dell'Unione Europea, di beni culturali – ossia beni aventi una importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica ed elencati nella parte A dell'Allegato⁵⁶⁰ – creati o scoperti in Paesi terzi e da tali territori esportati illecitamente (art. 3, paragrafo 1), ponendo particolare attenzione ai beni provenienti da Paesi interessati da conflitti armati e oggetto di pratiche di commercio illecito da parte di organizzazioni terroristiche o criminali di altro tipo⁵⁶¹.

Il predetto divieto è accompagnato dalla previsione di un sistema di controlli uniformi al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione Europea nonché in zone franche⁵⁶² di beni culturali provenienti da Paesi terzi potenzialmente più esposti a rischi di saccheggi e esportazioni illecite. Tali beni sono individuati mediante il rinvio agli elenchi di cui alle parti B e C dell'Allegato, predisposti tenendo conto di soglie minime di età e (nel secondo caso) di valore finanziario, in ottica di bilanciamento dell'interesse alla protezione del patrimonio culturale con l'interesse a non ostacolare in modo sproporzionato il commercio legale di tali beni.

Il sistema di controlli di cui al Regolamento non trova applicazione per i beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell'Unione, per i beni provenienti dal territorio europeo, originariamente esportati da uno Stato membro verso Paesi terzi e destinati a essere reimportati nell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nei casi in cui i beni transitino

⁵⁵⁸ Cfr. T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 5-6, 19 e 21-23 e S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., p. 163.

⁵⁵⁹ Si veda il Considerando n. 3 del Regolamento. Nel nuovo testo normativo, dunque, primaria importanza è stata riconosciuta alla protezione dei beni nei territori di origine, interesse che prevale rispetto al valore dei beni culturali e degli oggetti d'arte sul mercato.

⁵⁶⁰ Tra cui rientrano: (i) beni aventi interesse paleontologico e etnologico; (ii) beni riguardanti la storia; (iii) beni provenienti da scavi archeologici terrestri o subacquei; (iv) beni provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici, compresi strumenti musicali antichi; (v) oggetti di antichità, aventi più di 100 anni, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi; (vi) oggetti aventi interesse artistico, quali quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, incisioni, stampe e litografie originali, assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia; (vii) manoscritti rari e incunaboli; (viii) libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.); (ix) francobolli, marche da bollo e simili; (x) archivi, compresi archivi fonografici, fotografici e cinematografici.

⁵⁶¹ Regole in tema di importazione erano già previste dalla Convenzione Unesco del 1970. Sul punto si veda approfonditamente T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 11-15.

⁵⁶² Al Considerando n. 6 si precisa, infatti, che è fondamentale evitare che il Regolamento «sia aggirato attraverso il ricorso a [...] zone franche, che potrebbero potenzialmente essere utilizzate per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'Unione».

semplicemente nel territorio europeo o vi siano temporaneamente introdotti per finalità di studio, restauro, esposizione, digitalizzazione o in occasione di fiere d'arte o trovino in tale territorio un rifugio sicuro e, dunque, siano ivi depositati per evitare danni derivanti da conflitti armati o catastrofi naturali⁵⁶³ (art. 3, paragrafi 4 e 5).

I controlli in parola consistono nell'obbligo di presentazione, per quanto concerne i beni culturali elencati nella parte B dell'Allegato⁵⁶⁴ e considerati a più elevato rischio di commercio illecito, di una licenza di importazione⁵⁶⁵ (valida in tutta l'Unione Europea), da rilasciarsi a cura dell'autorità competente di uno Stato membro prima dell'immissione in libera pratica dei beni nell'Unione o di una attestazione della sussistenza di un vincolo dei beni stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito (artt. 3, paragrafo 2, e 4). Per quanto concerne i beni culturali elencati nella parte C dell'Allegato⁵⁶⁶, i controlli consistono nell'obbligo di presentazione: (a) di una dichiarazione da parte del soggetto importatore diretta a comprovare che i beni in questione sono stati esportati dal Paese in cui sono stati creati o scoperti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del Paese di provenienza⁵⁶⁷ e (b) di un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione sono descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità e consentire un'analisi dei rischi e controlli mirati (art. 3, paragrafo 2, e 5).

Al fine di ottenere la licenza di importazione i soggetti interessati devono dimostrare l'esportazione lecita dal Paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti mediante adeguati documenti giustificativi e di prova, quali certificati di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie⁵⁶⁸ (artt. 4, paragrafo 4, e 5,

⁵⁶³ Si veda G. Giardini, *A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 187-188.

⁵⁶⁴ Tra cui rientrano: (i) beni provenienti da scavi archeologici terrestri o subacquei e (ii) beni provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici, aventi oltre 250 anni e di qualunque valore.

⁵⁶⁵ Tale licenza di importazione non è considerata prova di legittima provenienza o proprietà dei beni culturali in questione (art. 4, paragrafo 3). La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata mediante il sistema elettronico centralizzato di cui all'art. 8, secondo la procedura di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e utilizzando il modello e il formato di cui all'art. 4, paragrafo 12, al fine di conseguire un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti delle procedure in materia di licenze di importazione.

⁵⁶⁶ Tra cui rientrano: (i) beni aventi interesse paleontologico e etnologico; (ii) beni riguardanti la storia; (iii) oggetti di antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi; (iv) oggetti aventi valore artistico, quali quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, incisioni, stampe e litografie originali, assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia; (v) manoscritti rari e incunaboli; (vi) libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.), aventi oltre 200 anni e di valore almeno pari a Euro 18.000,00 al pezzo.

⁵⁶⁷ La dichiarazione dell'importatore deve essere presentata mediante il sistema elettronico centralizzato di cui all'art. 8 e deve comprendere una descrizione dettagliata dei beni culturali in modo da permetterne l'identificazione da parte delle autorità e consentire un'analisi dei rischi e controlli mirati.

⁵⁶⁸ Il Regolamento introduce un sistema che si fonda sulla presunzione di illiceità

paragrafo 2). Il Regolamento, dunque, incoraggia gli operatori del settore a operare con maggiore attenzione e svolgere più accurate verifiche di *due diligence* al momento dell'acquisto e dell'importazione di beni culturali.

In via eccezionale, ove il Paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti non possa essere determinato in modo attendibile, o quando l'esportazione dei beni abbia avuto luogo prima che la Convenzione Unesco del 1970 entrasse in vigore, ossia il 24 aprile 1972, la persona che intende importare i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione può dimostrare, all'atto della richiesta della licenza d'importazione o mediante dichiarazione dell'importatore (in base alla tipologia di beni in considerazione) la lecita esportazione da un altro e diverso Paese terzo, ossia quello in cui i beni culturali si trovavano, per un periodo superiore a cinque anni⁵⁶⁹, prima di essere spediti nell'Unione⁵⁷⁰ (artt. 4, paragrafo 4, e 5, paragrafo 2). Tale eccezione è stata prevista al fine di non ostacolare in maniera irragionevole il commercio legittimo di beni culturali e, dall'altro lato, di evitare situazioni in cui i beni culturali possano essere movimentati verso Paesi che non hanno implementato una adeguata legislazione a tutela di tali beni per aggirare i divieti o le restrizioni all'esportazione del Paese di origine, per cui la data del 24 aprile 1972 è stata considerata come una 'data limite'⁵⁷¹ ragionevole, essendosi progressivamente diffuse, da quel momento, adeguate misure nazionali di controllo in tema di circolazione di beni culturali⁵⁷².

Una volta ricevuta la domanda, l'autorità competente ne verifica la completezza e rilascia la licenza d'importazione entro 90 giorni. Il rilascio può essere negato ove: (a) l'autorità abbia informazioni o ragionevoli motivi per ritenere che i beni culturali siano usciti dal territorio del Paese in cui sono stati

dell'importazione, secondo il quale il soggetto interessato è tenuto a dimostrare che, diversamente, l'esportazione dal Paese di origine è avvenuta legalmente. Così T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., p. 10. Si veda sul punto anche S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., p. 167 e G. Giardini, *A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 188-189.

⁵⁶⁹ E per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito o dalla riesportazione.

⁵⁷⁰ La disposizione solleva diversi interrogativi, in quanto il Regolamento non precisa in base a quale criterio stabilire i casi in cui il Paese di provenienza non possa essere determinato in modo attendibile. Inoltre, tale previsione normativa potrebbe rappresentare un problema per garantire l'efficacia del Regolamento in quanto nella prassi è stato dimostrato che i beni culturali oggetto di traffico illecito possono rimanere 'nascosti' e depositati per anni in alcuni Paesi prima di comparire nuovamente sul mercato internazionale. Cfr. R. Peters, *Preventing Trafficking in Cultural Property: Import and Ex- port provisions as Two Sides of the Same Coin*, cit., p. 105; T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 7 e 9; H. Schreiber, *Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes*, cit., pp. 178-179; A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., pp. 44-45; M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., p. 32 e S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., p. 167.

⁵⁷¹ La data in parola è generalmente considerata una 'data spartiacque', in quanto per i beni d'arte si richiede una provenienza documentata a partire proprio da tale data, così introducendo una sorta di ordine e controllo nel commercio internazionale.

⁵⁷² Così H. Schreiber, *Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes*, cit., p. 179.

creati o scoperti in violazione delle leggi e dei regolamenti di tale Paese; (b) non sono state fornite le prove di cui all'art. 4, paragrafo 4; (c) l'autorità abbia informazioni o ragionevoli motivi per ritenere che il detentore dei beni non li abbia acquistati legalmente o (d) l'autorità sia stata informata di richieste di restituzione dei beni culturali presentate dal Paese in cui i beni sono stati creati o scoperti (art. 4, paragrafo 7). Ogni decisione assunta in tal senso deve essere comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione Europea tramite il sistema elettronico previsto all'art. 8 (art. 4, paragrafo 10).

In ottica di semplificazione della procedura e per motivi di trasparenza, certezza del diritto e tracciabilità, il Regolamento prevede l'istituzione, da parte della Commissione Europea, di un sistema elettronico centralizzato per la presentazione delle domande e l'archiviazione delle licenze di importazione e delle dichiarazioni dell'importatore⁵⁷³, nonché per lo scambio di informazioni sui beni e sui relativi flussi tra le autorità degli Stati membri. Tale sistema elettronico dovrà divenire operativo entro giugno 2025 (art. 16)⁵⁷⁴ e al momento la Commissione ha provveduto ad adottare il relativo Regolamento di esecuzione UE 2021/1079 del 24 giugno 2021⁵⁷⁵.

Il Regolamento lascia, infine, ampio margine di manovra agli Stati membri quanto alla decisione sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme regolamentari e all'implementazione dei sistemi sanzionatori, potendo, quindi, potenzialmente creare su tale fronte un panorama disomogeneo, con tutte le immaginabili conseguenze⁵⁷⁶. Ai sensi dell'art. 11, al fine di incentivare la conformità e scoraggiare l'elusione, gli Stati membri sono comunque tenuti a

⁵⁷³ Quanto ai *format* relativi alle domande per il rilascio della licenza di importazione e ai modelli per le dichiarazioni dell'importatore è stato ritenuto opportuno l'uso di un documento standardizzato come l'Object ID ovvero il ricorso ai criteri standard elaborati da ICOM – *International Council of Museums* e dal Getty Institute (così il Considerando n. 15 del Regolamento). Cfr. G. Giardini, *A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 188-190 e S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., p. 169.

⁵⁷⁴ Il meccanismo di applicazione graduale del Regolamento ha altresì generato alcune perplessità, soprattutto in ragione del dibattito che il legislatore europeo ha dovuto affrontare con le lobby degli importatori di beni culturali e oggetti d'arte. La piena ed efficace applicazione del Regolamento si avrà comunque solo ove vi sia un elevato grado di cooperazione amministrativa tra le autorità interne dei singoli Stati membri e gli organi dell'Unione. Così L. Zagato, *The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments*, cit., p. 29. Sul punto si veda anche S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 67, ove si sottolinea che il periodo di tempo previsto per la piena applicazione del Regolamento appare essere troppo lungo rispetto alle concrete e attuali necessità di intervento per il contrasto del traffico illecito di beni culturali provenienti da situazioni di conflitto armato in corso e che si auspica, dunque, che gli Stati membri e le istituzioni europee lavorino con impegno e diligenza per rendere il Regolamento concretamente operativo il prima possibile.

⁵⁷⁵ Cfr. G. Giardini, *A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 186-192.

⁵⁷⁶ Cfr. sul punto S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 68; ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 169-172 e T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 18-19.

stabilire le sanzioni – che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive – applicabili alle violazioni del Regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme.

Sin dal momento della sua adozione il Regolamento è stato oggetto di aspre critiche provenienti soprattutto da esponenti del mercato dell'arte, per i quali l'ambito di applicazione del Regolamento sarebbe eccessivamente esteso, ponendo un serio ostacolo al commercio lecito di tali beni⁵⁷⁷.

È stato anche rilevato che le procedure previste dal Regolamento introdurrebbero stringenti oneri probatori e finanziari per i soggetti importatori e più complesse e costose pratiche amministrative e attività procedurali che potrebbero avere ricadute negative soprattutto sulla fascia dei piccoli e medi professionisti, nonché sull'operatività delle autorità dei singoli Stati membri e sugli operatori doganali⁵⁷⁸, ostacolando di fatto la conformità alle norme del Regolamento e indebolendo la posizione dei Paesi membri dell'Unione Europea sul mercato dell'arte internazionale⁵⁷⁹.

Altri operatori del settore dell'arte hanno, invece, criticato il sistema stabilito nell'Allegato per determinare le soglie di età e di valore economico dei beni, il

⁵⁷⁷ Cfr. T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., p. 9 e A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., p. 39.

⁵⁷⁸ Cfr. T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., p. 8; A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., pp. 42-44 e 46; M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., pp. 32-33 e G. Giardini, *A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 186 e 190.

⁵⁷⁹ Cfr. A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., p. 45 e M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., p. 36. Si vedano altresì i seguenti articoli: I. Macquisten, *No EU problem with terrorist antiquities, so let's legislate for it*, Cultural Property News, 21 September 2017 (consultabile al seguente link <https://culturalpropertynews.org/no-eu-problem-with-terrorist-antiquities-so-lets-legislate-for-it-says-commission/>); K. Fitz Gibbon, *Art Imports to EU Threatened by Draconian Regulation*, Cultural Property News, 29 December 2018 (consultabile al seguente link <https://culturalpropertynews.org/art-imports-to-eu-threatened-by-draconian-regulation/>); P. Valentin-F. Rogers, *The Proposed EU Regulations on the Import of Cultural Goods*, Art@Law, 15 January 2019 (consultabile al seguente link <https://www.artatlaw.com/the-proposed-eu-regulations-on-the-import-of-cultural-goods/>); F. Rogers, *Deciphering the EU's new rules on the import of cultural goods*, Apollo, 10 July 2019 (consultabile al seguente link <https://www.apollo-magazine.com/european-union-regulation-import-cultural-goods/>); P. Kouvelas, *Importing Cultural Goods in the EU: Do the Means Meet the End?*, artlaw, 15 December 2020 (consultabile al seguente link <https://artlaw.club/en/artlaw/importing-cultural-goods-in-the-eu-do-the-means-meet-the-end/>); K. Fitz Gibbon, *Critical Comments Rain Down on Draft EU Regulations*, 21 April 2021 (consultabile al seguente link <https://culturalpropertynews.org/critical-comments-rain-down-on-draft-eu-regulations/>); M. Dodgson, *Importer statement needed to import cultural goods into EU from 2025*, October 2022 (consultabile al seguente link <https://www.bada.org/resources/importer-statement-needed-import-cultural-goods-eu-2025>). Si rimanda anche al position paper di CINOA, *CINOA Position paper on the proposed implementation rules for the Import of Cultural Goods (ICG) into the EU regulation (EU) 2019/880*, 20 April 2021 (consultabile al seguente link <https://44670d.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2021/04/CINOA-Position-paper.pdf>).

quale avrebbe introdotto una differenza tra i beni culturali quanto a importanza culturale ed economica⁵⁸⁰.

È stato, inoltre, evidenziato che il Regolamento non fornisce alcuna indicazione in merito a come regolamentare il sequestro di beni culturali importati illecitamente nel territorio europeo, e neppure il loro rimpatrio verso i Paesi di origine, aspetto quest'ultimo che dovrebbe essere gestito internamente e comunque mediante canali diplomatici⁵⁸¹, fermo restando che l'art. 3, paragrafo 1, dispone che le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie in caso di tentativo di introduzione illegale dei beni culturali in parola.

Le diverse eccezioni previste dal Regolamento sono comunque espressione dell'impegno degli organi europei nell'ascoltare e tenere in considerazione le preoccupazioni e le esigenze manifestate dagli operatori del mondo dell'arte, la cui partecipazione al processo di attuazione del Regolamento è stata prevista, all'art. 14, mediante relazioni che la Commissione Europea sarà tenuta a presentare al Parlamento e al Consiglio e che terranno conto anche dell'impatto della nuova normativa sugli operatori economici dell'Unione, in particolare sulle piccole medie imprese.

Al di là delle considerazioni sin qui esposte, l'impatto e la reale efficacia del Regolamento potranno essere valutati solo una volta che gli strumenti previsti per l'operatività dei controlli saranno implementati, considerando anche che, in assenza di questi, le previsioni del Regolamento resterebbero lettera morta⁵⁸². Parte della dottrina ha sottolineato che si tratta, comunque, di un periodo di tempo alquanto lungo, soprattutto in quanto lo strumento normativo è stato adottato anche in ottica di contrastare condotte di traffico illecito già in essere⁵⁸³.

Come avvenuto con l'adozione di precedenti atti normativi nel settore in esame, dunque, è fondamentale che l'applicazione del Regolamento sia accompagnata da impegno e diligenza degli Stati membri e delle istituzioni europee nella celere adozione delle disposizioni di attuazione e da un profondo cambiamento nell'atteggiamento e nelle pratiche degli operatori del mercato dell'arte, il quale si spera sia favorito attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di campagne di sensibilizzazione in cooperazione con gli Stati membri (art. 12 e Considerando n. 27)⁵⁸⁴.

⁵⁸⁰ Sul punto si rimanda a T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., p. 9 e N. Brodie, *Heart of Confusion? EU Regulation 2019/880 on the Import of Cultural Goods and the Fight against Terrorism, Market of Mass Destruction*, 17 January 2020.

⁵⁸¹ Cfr. T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., p. 8; S. Urbinati, *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, cit., p. 68 e ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., pp. 171-172.

⁵⁸² Cfr. A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., pp. 37 e 47.

⁵⁸³ Cfr. per tutti S. Urbinati, *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., p. 171.

⁵⁸⁴ Si veda H. Schreiber, *Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes*, cit., p. 180.

4. Gli strumenti di repressione penale dei reati contro il patrimonio culturale.

Nonostante i rilevanti mutamenti di prospettiva avviati a seguito dell'adozione degli strumenti legislativi sin qui analizzati – in ottica di maggiore sensibilizzazione della comunità internazionale sui temi della protezione del patrimonio culturale e degli oggetti d'arte – la normativa internazionale ha continuato a lungo a essere caratterizzata da un certo 'minimalismo penale'. È stato, infatti, assegnato un ruolo marginale, sussidiario e alternativo ai profili penalistici (rispetto a quelli privatistici e amministrativistici) della circolazione transnazionale e della tutela dei beni, venendosi così a delineare un quadro regolamentare spesso lacunoso, disorganico e inefficace in termini di prevenzione e contrasto di condotte criminose⁵⁸⁵.

Nel panorama internazionale la dimensione penalistica del fenomeno del trasferimento e del commercio illecito dei beni culturali è stata oggetto di maggiore attenzione solo a partire dalla fine del secolo scorso, assumendo un ruolo decisivo l'«accresciuta preoccupazione della comunità internazionale per il crimine organizzato in generale»⁵⁸⁶ e, in particolare, per l'interesse dei gruppi criminali verso i profitti derivanti dal mondo dell'arte. A ciò si è aggiunta, a partire dai primi anni Duemila, l'attenzione verso l'espansione del terrorismo internazionale e di pratiche di finanziamento di gruppi armati e terroristici mediante traffici illeciti di beni culturali⁵⁸⁷.

Si è così sviluppata, seppur lentamente, una «politica criminale internazionale complessivamente improntata a un rafforzamento del contrasto penale al fenomeno»⁵⁸⁸.

4.1. La Convenzione europea di Delfi del 1985 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.

Tra gli interventi normativi più rilevanti in tema di tutela penale del patrimonio culturale e degli oggetti d'arte merita particolare attenzione la

⁵⁸⁵ In tema si vedano A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 45 ss.; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 17 ss. e 39-41 e ID., *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: a Challenge for Criminal Justice*, cit., pp. 36-37.

⁵⁸⁶ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 45. Sul punto della stessa Autrice si vedano anche *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 228 e *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 9-10.

⁵⁸⁷ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 47 e ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 234-235.

⁵⁸⁸ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 47. Si veda altresì S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 42-45.

Convenzione di Delfi del 23 giugno 1985 sulle infrazioni relative ai beni culturali, elaborato dal Consiglio d'Europa⁵⁸⁹.

Nonostante la chiara rilevanza e l'assoluta novità di alcune disposizioni della Convenzione, l'entrata in vigore della stessa è fallita, dal momento che i Paesi membri del Consiglio d'Europa si sono dimostrati più interessati a preservare le proprie competenze in materia di diritto penale⁵⁹⁰ che a individuare un punto di incontro tra i contrapposti interessi e le divergenti normative interne di Stati fonti e Paesi di mercato in tema di circolazione transnazionale di beni culturali⁵⁹¹. La Convenzione, pertanto, non ha ottenuto il numero minimo di ratifiche ed è rimasta lettera morta, priva di vigenza legale⁵⁹².

La Convenzione – sino al 2017, quando è stata adottata la Convenzione di Nicosia di cui si parlerà nel prosieguo – ha, tuttavia, rappresentato l'unico strumento normativo predisposto dal Consiglio d'Europa inerente, più

⁵⁸⁹ Il Consiglio d'Europa riveste un significativo ruolo a livello regionale nel settore della tutela del patrimonio culturale. Si tratta di un'organizzazione internazionale, fondata il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, il cui scopo è favorire la democrazia, tutelare i diritti dell'uomo, promuovere l'identità culturale europea (basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali), garantire il primato del diritto attraverso la ricerca di soluzioni ai problemi sociali europei. Lo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche con Stati terzi, al fine di armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli stessi. Tuttavia, le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Per un quadro sintetico delle politiche del Consiglio d'Europa relative al patrimonio culturale cfr. S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 13-14; A. Damato, *L'azione del Consiglio d'Europa a tutela del patrimonio culturale europeo*, in A. Cannone (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, Cacucci Editore, Bari, 2014, pp. 59-75; F. Rodeghiero, *La tutela dei beni culturali nell'attività del Consiglio d'Europa. Evoluzioni concettuali e modelli di governo multilivello*, Università degli Studi di Padova, Padova, 2005; R. Pickard, *European Cultural Heritage. Volume II: A Review of policies and practice*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2003; J. De Jesus, *Cultural Heritage, Impact Assessment and the Council of Europe Conventions*, IAIA08 Conference Proceedings, The Art and Science of Impact Assessment, 28th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 4-10 May 2008, Perth, Australia e D. Thérond, *The Council of Europe Conventions in the Field of Cultural Heritage and Landscape: Trends and Prospects*, in M. Guštin-T. Nypan (eds.), *Cultural Heritage and Legal Aspects in Europe*, University of Primorska, Koper, 2010, pp. 20 ss. Si veda approfonditamente anche A. Damato, *L'azione del Consiglio d'Europa a tutela del patrimonio culturale europeo*, cit., p. 75, dove l'Autrice sottolinea che l'azione del Consiglio d'Europa ha una «evidente connotazione geografica», la quale «vale talvolta a differenziare la disciplina adottata rispetto alle soluzioni accolte nell'ambito delle organizzazioni a carattere universale. Ciò peraltro non esclude che l'azione del Consiglio d'Europa tenga conto, secondo quanto emerge dai frequenti riferimenti effettuati nei rapporti esplicativi delle varie convenzioni, delle regole e dei risultati stabiliti da atti di portata universale». Sul punto cfr. anche S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 37.

⁵⁹⁰ Si veda sul punto il report *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, cit., p. 35.

⁵⁹¹ Cfr. A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 229-230.

⁵⁹² Così il report *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, cit., pp. 35-36, ove si mette in luce che continuano a persistere problemi rilevanti in relazione alle differenze tra le legislazioni penali dei Paesi europei e all'attuazione di una cooperazione internazionale efficace per combattere il traffico illecito su larga scala. Cfr. anche A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 167 e S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 37-38, in cui si sottolinea che, dal punto di vista del diritto penale, la mancata entrata in vigore della Convenzione in esame ha rappresentato un'opportunità persa, dal momento che la stessa dava una particolare rilevanza alla dimensione penale della tutela dei beni culturali.

propriamente, la disciplina della circolazione dei beni culturali e l'unica fonte internazionale, formalmente adottata e direttamente focalizzata sulla criminalizzazione di condotte lesive del patrimonio culturale⁵⁹³.

Fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo⁵⁹⁴, la Convenzione prende le mosse dalla sempre più matura consapevolezza che il patrimonio culturale è vittima di saccheggi, furti, distruzione e condotte appropriative che alimentano il mercato di tali beni attraverso canali illeciti e che sottopongono continuamente il patrimonio culturale comune dell'Europa a rischi molto gravi⁵⁹⁵. La Convenzione, pertanto, era tesa a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, mediante l'«adozione di standard penali minimi uniformi»⁵⁹⁶ e per questa ragione tale documento, sino al 2017, è stato considerato «l'unico trattato internazionale [...] specificamente e organicamente dedicato alla criminalizzazione di offese contro il patrimonio culturale»⁵⁹⁷.

Riguardo la determinazione del campo di applicazione *ratione materiae* della Convenzione, l'art. 2 rimanda all'Allegato II, il quale contiene un'elencazione, molto ampia, delle tipologie di beni culturali protetti, descritti seguendo il metodo della categorizzazione⁵⁹⁸. La Convenzione, sul punto, procede «in via

⁵⁹³ Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 181. Cfr. altresì A. Visconti, *Cultural Property Trafficking*, in N. Boister-R.J. Currie (eds.), *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*, Routledge, New York; Abingdon, 2014, pp. 275-276 e ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 229-230. In argomento si vedano anche J.A.R. Nafziger, *International Penal Aspects of Protecting Cultural Property*, in *Intern. Lawyer*, 19(3) 1985, pp. 840-841; N. Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2018, pp. 225 ss.; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 37-38; L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1/2018, p. 81; M.M. Bieczyński, *The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2017 (3), pp. 260-262 e R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Guida ragionata*, cit., p. 309, in cui l'Autore chiarisce che il progetto di convenzione in questione è il frutto del lungo e complesso lavoro eseguito dal Comitato europeo per le questioni penali, organo del Consiglio d'Europa, e dal Comitato ristretto di esperti, organo sempre in seno al Consiglio. Si veda anche Council of Europe, *Explanatory Report to the European Convention on Offences relating to Cultural Property*, Delphi, 23.VI.1985, European Treaty Series - No. 119.

⁵⁹⁴ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 61, in cui l'Autore sottolinea che tale Convenzione riprende la nozione di 'patrimonio culturale europeo' già adottata nelle precedenti convenzioni elaborate dal Consiglio d'Europa. In argomento si veda anche A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 169, nota 85, in cui l'Autrice precisa che la Convenzione in realtà omette di individuare una precisa definizione del concetto di 'patrimonio culturale europeo'.

⁵⁹⁵ Si veda sul punto il report elaborato dalla Commissione Europea - Directorate-General Home Affairs, *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, cit., p. 35

⁵⁹⁶ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 53.

⁵⁹⁷ Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 165-166.

⁵⁹⁸ Come precisa lo stesso *Explanatory Report to the European Convention on Offences relating to Cultural Property*, la lista dei beni oggetto della Convenzione di Delfi è ispirata ai contenuti dell'art. 1 della Convenzione UNESCO del 1970 e dell'art. 1, a) della Raccomandazione

principale ad una autonoma, ‘sostanziale’ qualificazione di rilevanza culturale per tutte le tipologie di beni elencate nel primo paragrafo dell’Appendice II» e per le tipologie di beni ospitate nel secondo paragrafo richiede «la espressa dichiarazione [di culturalità] che, per altro, a norma del terzo comma dell’art. 2, può essere estesa da ciascuno Stato contraente anche a ‘qualsiasi categoria di beni mobili o immobili, che [presenti] un interesse artistico, storico, archeologico, scientifico o culturale di altra natura, che non sia inclusa nell’Appendice II’ [...]»⁵⁹⁹, nel rispetto del principio di reciprocità di cui all’art. 26.

In merito alla definizione di infrazione e all’individuazione delle fattispecie penali perseguibili, fondamentali per delineare correttamente l’ambito di applicazione materiale della Convenzione, l’art. 3 rinvia all’Allegato III, il quale menziona, in un ulteriore elenco, le infrazioni relative ai beni culturali rilevanti ai sensi della Convenzione⁶⁰⁰. In particolare, le fattispecie di furto, appropriazione con violenza o minaccia e ricettazione di beni culturali frutto di uno dei menzionati reati sono oggetto di un obbligo di criminalizzazione, secondo quanto disposto dal primo paragrafo dell’Appendice III (cui rinvia l’art. 3, comma 1, della Convenzione). Diversamente, un secondo gruppo di condotte illecite, indicato nell’Appendice III, paragrafo 2, lett. f), g), h), i) e richiamato dall’art. 3, comma 2, della Convenzione⁶⁰¹, è oggetto di una facoltà di criminalizzazione da parte di ogni singolo Stato contraente, e in relazione a tale scelta operativa nessun altro Stato contraente può opporsi né rifiutare eventuali richieste di cooperazione⁶⁰². Inoltre, è prevista anche la criminalizzazione di figure di reato strutturalmente colpose, come nel caso dell’«acquisizione gravemente negligente di un bene culturale frutto di furto o di altro reato contro il patrimonio»⁶⁰³ o di traffico illecito. In tali casi, per altro, la Convenzione

dell’UNESCO sulla protezione dei beni culturali mobili, adottata a Parigi il 28 novembre 1978. In argomento si veda A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 147.

⁵⁹⁹ Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 152.

⁶⁰⁰ *Ivi*, pp. 166-167.

⁶⁰¹ Si tratta di atti di appropriazione illecita di beni culturali altrui, quali appropriazione indebita, frode, violazione di fiducia o altre fattispecie; ipotesi di ricettazione di beni culturali frutto di reati diversi dal furto, dalla distruzione o dal danneggiamento di beni culturali altrui; ipotesi di accordi, seguiti quanto meno da un principio di esecuzione, volti a commettere uno dei reati previsti dal primo paragrafo; atti di alienazione o acquisto della proprietà posti in essere in violazione delle normative degli ordinamenti nazionali che riguardano il trasferimento di proprietà di tali beni; illeciti legati alla violazione dell’obbligo di denuncia di ritrovamenti archeologici o dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione per eseguire scavi archeologici; ipotesi di violazione del divieto di esportazione o di esportazione in assenza della necessaria autorizzazione; illeciti legati alla violazione di disposizioni di legge imponenti obblighi di conservazione dei beni e incumbenti sul proprietario o sul possessore del bene stesso, nonché atti di ricettazione di beni culturali frutto di una qualsiasi delle condotte elencate nel secondo paragrafo. Per l’elencazione completa ed esaustiva delle fattispecie illecite si veda A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 166-167, note 78, 79, 80 e 81. Si veda della stessa Autrice anche *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 53-54.

⁶⁰² Si veda sempre A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 166 e *ID.*, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 53.

⁶⁰³ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 167.

richiede espressamente una misura qualificata di colpa («grave negligenza»)⁶⁰⁴. Infine, l'art. 3, comma 3, con una clausola aperta, accorda a ciascuno Stato firmatario la possibilità di dichiarare unilateralmente 'reati contro il patrimonio culturale' qualsiasi azione o omissione lesiva dei beni culturali e non inclusa nell'Appendice⁶⁰⁵, nel rispetto del principio di reciprocità di cui all'art. 26. Non sono, invece, considerate infrazioni penali il reato di contrabbando o quello di esportazione illecita, salvo che lo Stato dichiari espressamente di voler allargare il novero delle fattispecie punibili⁶⁰⁶.

Al fine di realizzare compiutamente lo scopo della Convenzione, il testo prevede che le Parti debbano impegnarsi, prima di tutto, a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere e tutelare, insieme e con la cooperazione di tutti, il patrimonio culturale (art. 4).

Proprio in tema di protezione, l'art. 5 sancisce l'obbligo in capo agli Stati di «adottare misure adeguate, volte alla prevenzione delle infrazioni e alla scoperta dei beni asportati a seguito di tali infrazioni»⁶⁰⁷.

Allo stesso modo, l'art. 6 impegna le Parti a cooperare ai fini della restituzione dei beni rinvenuti nel loro territorio dopo essere stati sottratti dal territorio di un altro Stato contraente, a seguito della commissione di una delle infrazioni considerate tali ai sensi della Convenzione⁶⁰⁸.

È molto significativo che nella Parte IV, che si occupa della restituzione, siano previste anche disposizioni dettagliate sullo scambio di informazioni, sull'esecuzione di commissioni rogatorie e su questioni attinenti all'extradizione dei soggetti imputati quali responsabili e siano state predisposte anche diverse misure riguardanti la cooperazione in ambito giudiziario (artt. 7-11)⁶⁰⁹. In particolare, l'art. 8 si sofferma a considerare l'importanza di misure privative del prezzo, del prodotto e del profitto derivanti dal reato di traffico illecito di beni culturali (le quali avrebbero potuto avere, appunto, una particolare pregnanza sia

⁶⁰⁴ *Ivi*, p. 168, nota 84.

⁶⁰⁵ *Ivi*, p. 167 e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 53.

⁶⁰⁶ Cfr. A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 100.

⁶⁰⁷ *Ibidem*. Cfr. sul punto anche S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 38

⁶⁰⁸ *Ibidem*, in relazione a entrambi i testi citati. Sul significato dell'art. 6 si veda anche M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 62, in cui l'Autore sottolinea che l'obbligo di cooperazione in tema di restituzione dei beni culturali di cui all'articolo in esame di fatto non oltrepassa la soglia di mero impegno di natura programmatica. Cfr. altresì R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici: guida ragionata*, cit., p. 309, in cui si chiarisce che il progetto convenzionale originariamente elaborato ha incontrato lo sfavore del Comitato europeo di cooperazione giuridica, organo di coordinamento delle materie giuridiche, il quale si è opposto al metodo, seguito dal progetto, di includere in un medesimo testo disposizioni di natura penale, amministrativa e civile. Per tale ragione dal testo finale della Convenzione di Delfi è stata stralciata la norma di carattere civilistico attinente alla buona fede.

⁶⁰⁹ Si veda in argomento S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 38. Cfr. altresì M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 62, in cui l'Autore afferma che la Convenzione di Delfi contiene anche «taluni rilevanti obblighi sotto il profilo sostanziale e procedurale in relazione ai quali gli Stati contraenti dovrebbero uniformare i propri ordinamenti interni ferme restando le competenze di ogni Stato in materia di esecuzione delle misure previste».

generale che special-preventiva) e a sottolineare, in relazione specificamente al valore di ‘culturalità’ dei beni illecitamente trafficati, il rilevante interesse a recuperare gli stessi e a restituirli, per quanto possibile, al contesto culturale di appartenenza⁶¹⁰.

I termini della Convenzione implicano, inoltre, che la cooperazione in vista di sequestri e confische non avrebbe potuto essere rifiutata da parte di uno Stato contraente, nel caso di fattispecie a criminalizzazione facoltativa, neppure in assenza di doppia incriminazione⁶¹¹.

Anche nella Convenzione di Delfi è sottolineato l’impegno degli Stati nel riconoscere la gravità delle infrazioni contro i beni culturali ed è sancito l’obbligo di reprimere, mediante sanzioni penali adeguate e proporzionali, ogni atto od omissione che recasse danno ai beni stessi (art. 12)⁶¹². In merito a tale aspetto è importante sottolineare che la Convenzione proponeva di compiere un grande passo avanti verso l’armonizzazione di alcune regole di diritto penale proprie delle legislazioni interne degli Stati membri, mediante l’adozione di adeguate e efficaci sanzioni in caso di atti illeciti rivolti contro i beni culturali⁶¹³.

Parte della dottrina⁶¹⁴ ha rilevato che, benché la Convenzione di Delfi avesse ad oggetto un numero elevato di beni culturali ritenuti meritevole di tutela (la qual cosa avrebbe consentito al sistema di prevenzione in parola di soddisfare anche le esigenze manifestate dai Paesi maggiormente protezionistici), la sua efficacia era circoscritta a quella tipica di un trattato generale di cooperazione giudiziaria, avente soprattutto a oggetto il furto internazionale di opere d’arte⁶¹⁵.

Inoltre, «la struttura di questa Convenzione si presentava piuttosto complessa» e ciò, unitamente alla resistenza degli Stati «a cedere porzioni anche limitate di sovranità nella materia penale»⁶¹⁶, ha reso vani gli sforzi compiuti dal Consiglio d’Europa negli anni Ottanta del secolo scorso.

4.2. La bozza del *Model Treaty for the Prevention of Crimes that Infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable Property* del 1990.

Un altro documento elaborato in ambito internazionale tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso e nato con analoghe, sia pure più limitate, aspirazioni di criminalizzazione tendenzialmente omogenea delle condotte lesive del patrimonio culturale e di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali in materia è il *Model Treaty for the Prevention of Crimes that infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable*

⁶¹⁰ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 181.

⁶¹¹ *Ibidem*.

⁶¹² Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 38. Si veda sul punto anche il report *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, cit., p. 35.

⁶¹³ Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 38 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 54.

⁶¹⁴ Cfr. A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell’ordinamento italiano e comunitario*, cit., p. 100.

⁶¹⁵ *Ibidem*.

⁶¹⁶ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 54.

*Property*⁶¹⁷, adottato nel 1990 nel corso dell'Ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine.

Si tratta di un 'trattato modello', avente natura non vincolante, cui ispirarsi per la futura redazione di accordi internazionali inerenti l'introduzione di obblighi di criminalizzazione in materia, che, a differenza di altri documenti analoghi, non essendo mai stato trasposto in una *Risoluzione* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e tradotto in una convenzione e, pertanto, è rimasto un mero *draft*⁶¹⁸.

Nel Preambolo del trattato modello si legge che lo scopo perseguito è quello di contrastare le attività criminali inerenti beni culturali mobili mediante l'introduzione di misure dirette a impedire il traffico illecito transnazionale di questi beni, l'imposizione di appropriate e effettive sanzioni amministrative e penali e la previsione di strumenti per la restituzione dei beni.

La bozza di trattato segue la stessa impostazione delle fonti internazionali già esaminate, nonostante presenti profili di specifico interesse, soprattutto in ordine alla definizione dei reati contro i beni culturali⁶¹⁹, al suggerimento agli Stati di prevedere sanzioni penali minime e alla previsione di una possibile responsabilità, oltre che delle persone, anche degli enti (art. 3)⁶²⁰.

Il testo, tuttavia, è suscettibile di alcuni rilievi.

In primo luogo, dopo aver stabilito, tra i principi generali dell'art. 2, che «ciascuno Stato contraente si impegna a prendere le misure necessarie a recuperare e restituire, a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente, qualsiasi bene culturale mobile» rubato o illecitamente esportato, si rinvia la gestione di tali richieste ai canali diplomatici, ai sensi dell'art. 4, profilo di debolezza questo

⁶¹⁷ Sul punto si vedano approfonditamente A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 173, note 94 e 95; ID., *Cultural Property Trafficking*, cit., pp. 277-278; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 228-239; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 49-51; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 36-37; ID., *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 38; N. Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, cit., pp. 227-228; S. Mackenzie, *Protection Against Trafficking in Cultural Property*, background paper redatto per il Meeting of the expert group on protection against trafficking in cultural property, Vienna, 24-26 November 2009, UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/CRP.1, 28 October 2009, pp. 10-14 e D. Ferro, *L'implementazione del "model treaty" per la prevenzione dei crimini contro i beni culturali mobili*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 6 settembre 2022 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2022/09/06/limplementazione-del-model-treaty-per-la-prevenzione-dei-crimini-contro-i-beni-culturali-mobili/>).

⁶¹⁸ Sul punto si veda A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 181.

⁶¹⁹ Definizione che abbraccia le attività di traffico illecito, incluse l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili rubati o illegalmente esportati da altro Paese ex art. 2, paragrafo 1 (a), la vendita, l'acquisto intenzionale e il commercio di beni culturali di illecita provenienza ex art. 2, paragrafo 1 (b), nonché il raggiungimento di accordi criminosi internazionali e l'organizzazione di associazioni per delinquere ex 2, paragrafo 1 (c).

⁶²⁰ Cfr. A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 228-229; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 173 e H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, cit., p. 81.

che è già stato evidenziato in relazione all'analogia previsione della Convenzione UNESCO del 1970⁶²¹.

Inoltre, profili problematici potrebbero porsi con riguardo a diverse altre previsioni del trattato modello, in particolare: (a) in tema di presunzione di assenza di buona fede dell'acquirente ove il bene rubato è elencato in un *database* internazionale (art. 2, lett. e) o ove questi sia sprovvisto di un valido certificato di esportazione (art. 2, lett. g); (b) di stringente onere della prova dell'accusa circa la condotta dolosa (consistente nella consapevolezza della provenienza illecita) del soggetto che abbia acquistato o commerciato tali beni (art. 3) e (c) di raccolta delle prove necessarie per dimostrare la richiesta di restituzione, tra cui il trattato menziona espressamente anche la data di esportazione, come noto di difficile individuazione (art. 4, paragrafo 1)⁶²².

Nonostante la scarsa rilevanza sul piano pratico del documento, considerata la lungimiranza di alcune sue disposizioni il *Model Treaty* è stato considerato comunque «uno degli strumenti di *soft law* più influenti»⁶²³, soprattutto perché richiamato in più recenti raccomandazioni e risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite⁶²⁴ e del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)⁶²⁵, nonché in occasione dei *meeting* del Gruppo di esperti in materia di protezione contro il traffico di beni culturali tenutisi nel 2009 e nel 2012⁶²⁶, ove gli Stati della comunità internazionale sono stati invitati a presentare osservazioni sul documento in parola e, in particolare, sulla sua potenziale utilità e efficacia⁶²⁷.

⁶²¹ Si rimanda al Capitolo I, paragrafo 3.2, del presente lavoro.

⁶²² Cfr. S. Mackenzie, *Protection Against Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 13-14 e 20.

⁶²³ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 51.

⁶²⁴ UN Resolution No. 66/180 *Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to protect Cultural Property, especially with regard to its Trafficking*.

⁶²⁵ Resolution No. 2003/29 *Prevention of crimes that infringe on the cultural heritage of peoples in the form of movable property*; Resolution No. 2004/34 *Protection against Trafficking in Cultural Property*; Resolution No. 2008/23 *Protection against Trafficking in Cultural Property*; Resolution No. 2010/19 *Crime Prevention and Criminal Justice Responses to protect Cultural Property, especially with regard to its Trafficking*; Resolution No. 2011/42 *Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to protect Cultural Property, especially with regard to its Trafficking*; Resolution No. 2013/31 *Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking*.

⁶²⁶ Cfr. Report on the Meeting of the Expert Group on Protection against Trafficking in Cultural Property held in Vienna from 24 to 26 November 2009, UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2; Report on the Meeting of the Expert Group on Protection against Trafficking in Cultural Property held in Vienna from 27 to 29 June 2012, UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4.

⁶²⁷ In tema si vedano C. Castañeda De La Mora, *The Work of the United Nations office on drugs and crime in the area of illicit trafficking in cultural Property*, in S. Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., pp. 3 ss.; S. Greenblatt, *Unodc and the fight against illicit trafficking in cultural property*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: a Challenge for Criminal Justice*, cit., pp. 58-60; S. Manacorda, *Introduction*, in ID., *Organised Crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 22-23; J. Sandage, *Keynote Address*, in S. Manacorda, *Organised Crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 12-13.

4.3. La protezione dei beni culturali negli Statuti dei tribunali penali internazionali.

In considerazione dei violenti conflitti internazionali che si sono susseguiti negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso – causa di distruzione, devastazione e dispersione del patrimonio culturale dei territori coinvolti, tanto da mettere in luce «le perduranti debolezze della protezione internazionale umanitaria dei beni culturali in generale, e del sistema convenzionale dell’Aja in particolare»⁶²⁸ – si è registrato parallelamente un più intenso ricorso al diritto penale mediante la considerazione di alcuni reati contro il patrimonio culturale negli statuti dei tribunali penali internazionali⁶²⁹.

⁶²⁸ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 26.

⁶²⁹ Cfr. A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 225; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 26-27; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 30; C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 56-63; D. Keane, *The Failure to Protect Cultural Property in Wartime*, in *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, Vol. 14, Issue 1, 2004, pp. 1-38; M. Frulli, *International criminal law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 100-120; ID., *The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: The Quest for Consistency*, cit., pp. 203-217; A.F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, cit., pp. 280-302; ID., *The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, cit., pp. 7 ss.; Y. Gottlieb, *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, cit., pp. 857-864; R. O’ Keefe, *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, cit., pp. 52 ss.; F. Francioni, *Custom and General Principles of International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 531 ss.; J.N. Clark, *The Destruction of Cultural Heritage in Armed Conflict: The Human Element and the Jurisprudence of the ICTY*, in *International Criminal Law Review*, 18, 2018, pp. 36-66; G. Venturini, *International Law and Intentional Destruction of Cultural Heritage*, cit., pp. 109-110; G. Bernabei, *International Courts and Cultural Heritage Bridging the Gap*, in *Art Antiquity and Law* 24, No. 2, 2019, pp. 125-136; N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell’umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell’individuo*, in A. Gentili, *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, Atti del Convegno. Dodicesima Giornata Gentiliana. San Ginesio, 22-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 566-569; G.M. Roversi Monaco, *L’evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell’Aja del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, cit., pp. 37-50; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 57 ss.; J. Powderly, *Prosecuting Heritage Destruction*, in J. Cuno-T.G. Weiss (eds.), *Cultural Heritage and Mass Atrocities*, Getty Publications, Los Angeles, 2022, pp. 430 ss. e C. Ehlert, *Prosecuting the destruction of cultural property in international criminal law*, Brill, Leiden, 2014. Di particolare importanza è stato anche l’intervento del Bollettino della Segreteria Generale delle Nazioni Unite del 6 agosto 1999 concernente l’osservanza da parte delle forze delle Nazioni Unite del diritto internazionale umanitario, in cui, all’art. 6.6, è stato proibito a queste di attaccare monumenti artistici, architettonici o storici, siti archeologici, opere d’arte, musei e biblioteche che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli. In particolare, tra gli altri atti, sono stati proibiti anche i furti, le appropriazioni, gli atti di vandalismo e le rappresaglie dirette contro il patrimonio culturale. Inoltre, le direttive emanate in detta occasione dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite hanno imposto alle forze delle Nazioni Unite di non utilizzare i beni culturali per scopi che potrebbero esporli a distruzione o danneggiamento. Tali direttive, tuttavia, non hanno previsto l’esimente della necessità militare, né la sospensione dei divieti di attacco o delle immunità dei beni culturali. In tema si rimanda a A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, cit., pp. 87-88.

Nel 1993, lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia⁶³⁰, all'art. 3⁶³¹ ha incluso tra i crimini di guerra⁶³² le violazioni in danno di beni culturali immobili (pur non citando espressamente tale dizione), ossia «[...] il sequestro, la distruzione o il danneggiamento deliberato di edifici consacrati alla religione, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti, alle scienze, di monumenti storici, di opere d'arte e opere di carattere scientifico» (ai sensi dell'art. 3, lett. b), c) e d) e «il saccheggio di beni pubblici o privati» (ai sensi dell'art. 3, lett. e)⁶³³.

Di notevole ausilio è stata l'opera di ricostruzione della responsabilità penale internazionale degli individui operata dalla giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia⁶³⁴, che ha rappresentato «un interessante

⁶³⁰ Istituito con la Risoluzione n. 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (il cui Statuto è stato adottato il 25 maggio 1993 e modificato il 13 maggio 1998), a seguito dello scoppio in Jugoslavia, nel 1991, di un conflitto armato che coinvolse l'intera regione per quasi un decennio e venne rappresentato il conflitto europeo più sanguinoso dopo la seconda guerra mondiale.

⁶³¹ Applicabile sia in caso di conflitto internazionale che non. Cfr. in tema M. Frulli, *Distruzione di beni culturali e crimine di genocidio: punto d'arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, in P. Benvenuti-R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 255, nota 3 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 57, nota 106, e 61, nota 117.

⁶³² Integrati ove vi sia la violazione di una norma di diritto internazionale umanitario, vincolante per le parti in conflitto al momento della commissione del crimine e posta a tutela di valori fondamentali e ove la violazione determini conseguenze gravi per la vittima e implichi la responsabilità penale di un individuo sul piano internazionale. In tal senso la decisione ICTY, *Prosecutor v. Duzko Tadic*, Case No. IT-94-1, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, par. 94. Cfr. sul punto A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 61.

⁶³³ Cfr. C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 58 e 123; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 60 e 104; M. Frulli, *Distruzione di beni culturali e crimine di genocidio: punto d'arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, cit., pp. 254-255; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., p. 85; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 103, nota 45 e 109, nota 52.

⁶³⁴ Esempi rilevanti sono i casi relativi al bombardamento di edifici storici come la Biblioteca di Sarajevo (1992) e al deliberato attacco al ponte della città di Mostar (1993). Significativa è anche la pronuncia del Tribunale sul caso della distruzione, avvenuta nel 1991, del centro storico della città di Dubrovnik (sito inserito nel 1979 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). Sulla sentenza del 18 marzo 2004 emessa in relazione a tali fatti contro Miodgrad Jokić si vedano G.M. Roversi Monaco, *L'evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell'Aja del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, cit., pp. 36-38; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 61-63; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 94-95 e C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 58. Tale pronuncia è stata la prima emessa da un tribunale penale internazionale nella quale la distruzione di un bene culturale è stata condannata come crimine di guerra, in quanto l'attacco alla città ha rappresentato «non solo un attacco contro il patrimonio storico e culturale della regione, ma anche contro il patrimonio culturale dell'umanità». Così nella decisione ICTY, *Prosecutor v. Miodgrad Jokić*, Case No. IT-01-42-I-T, Trial Chamber, Sentencing Judgment, 18 march 2004, par. 51-54. In generale, riguardo la giurisprudenza del Tribunale in merito alla valutazione della pianificazione della brutale campagna di pulizia etnica realizzata contro i musulmani bosniaci e i croati bosniaci al fine di sopprimerne l'identità culturale e religiosa, nell'ambito della quale si è consumata anche la distruzione sistematica di diversi beni culturali e religiosi, si vedano A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto*

esempio di applicazione delle norme in materia di responsabilità penale individuale per i gravi attacchi compiuti in tempo di guerra contro il patrimonio artistico, religioso e culturale»⁶³⁵. Infatti, il Tribunale «ha considerato la condotta pregiudizievole contro il bene culturale, in alcuni casi, come una violazione delle leggi e degli usi di cui all'art. 3, lett. d) dello Statuto, ossia come un crimine di guerra, in altri, come un atto di persecuzione di cui all'art. 5, lett. h), ovvero come un crimine contro l'umanità»⁶³⁶.

Nell'evoluzione della prassi giurisprudenziale del Tribunale gli attacchi contro beni religiosi e culturali sono stati presi in considerazione anche come elemento di prova del dolo specifico richiesto per il crimine di genocidio, quale intenzione di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso⁶³⁷.

L'intervento del Tribunale non solo ha rappresentato una tappa importante nella interpretazione delle disposizioni pattizie elaborate fino a quel momento e relative alla protezione del patrimonio culturale, riconoscendone in più occasioni il rango consuetudinario, ma ha anche contribuito a una più decisa affermazione del patrimonio culturale come valore fondamentale della comunità internazionale⁶³⁸.

In termini leggermente diversi, lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda⁶³⁹, all'art. 4, esplicitamente dichiara che il Tribunale ha il potere di perseguire le persone che hanno commesso o che hanno dato l'ordine di commettere gravi violazioni dell'art. 3 comuni alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra e del I Protocollo addizionale dell'8 giugno 1977. Tra queste violazioni viene espressamente inclusa anche la condotta generica di 'saccheggio'.

internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità, cit., pp. 94-97; M. Frulli, *Distruzione di beni culturali e crimine di genocidio: punto d'arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, cit., pp. 253-274 e C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., pp. 57-58.

⁶³⁵ Così M. Frulli, *Distruzione di beni culturali e crimine di genocidio: punto d'arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, cit., p. 254.

⁶³⁶ Così N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., pp. 570-571 e M. Frulli, *Distruzione di beni culturali e crimine di genocidio: punto d'arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, cit., p. 254. Sulle più significative sentenze del Tribunale in tal senso si veda M. Frulli, *Advancing the Protection of Cultural Property Through the Implementation of Individual Criminal Responsibility: the Case-Law of The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 2005, pp. 195 ss.

⁶³⁷ Così M. Frulli, *Distruzione di beni culturali e crimine di genocidio: punto d'arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, cit., p. 254.

⁶³⁸ Cfr. A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 57-58, note 106, 107 e 108, 61, nota 118, e 75-79 e G.M. Roversi Monaco, *L'evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell'Aja del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, cit., pp. 36-40.

⁶³⁹ Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda è stato istituito per giudicare le persone responsabili di genocidio o di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio del Ruanda e i cittadini ruandesi responsabili di genocidio o di altre violazioni commesse nel territorio degli Stati confinanti, tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994. Cfr. N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., pp. 566-567.

Ancora più recentemente, un rilevante passo avanti si è certamente posto in essere con lo Statuto della Corte Penale Internazionale (Trattato internazionale istitutivo della Corte penale internazionale, firmato a Roma nel 1998)⁶⁴⁰.

L'art. 8⁶⁴¹ dichiara che la Corte ha una competenza penale diretta, ma supplementare, nel giudicare i crimini di guerra.

Agli effetti dello Statuto (art. 8, paragrafo 2, lett. a, iv), rientrano tra i crimini di guerra «le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949» che si configurano come atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra.

Lo Statuto ha, inoltre, incluso tra i crimini di guerra condotte di danneggiamento, distruzione e appropriazione del patrimonio culturale mondiale non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente e arbitrariamente, in caso di conflitto armato che abbia o meno un carattere internazionale⁶⁴². In particolare, sono considerati crimini di guerra, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, lett. b), anche «altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali». Tra tali atti illeciti rientrano il dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati all'arte e a monumenti storici, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari (art. 8, paragrafo 2, lett. b, ix); il distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra (art. 8, paragrafo 2, lett. b, xiii).

Inoltre, tra i crimini di guerra rientrano anche «altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale» e tra queste

⁶⁴⁰ In argomento cfr. in particolare C. Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, cit., p. 123; N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., p. 569; R. O'Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 331 ss. e 342 ss.; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 245-336; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 30-31; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 85-86; M.S. Ellis, *The ICC's Role in Combatting the Destruction of Cultural Heritage*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 49, Issue 1, 2017, pp. 23-62; G.M. Roversi Monaco, *L'evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell'Aja del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, cit., pp. 42-50; M.A. Drumbl, *The International Criminal Court and Cultural Property. What is the Crime?*, in C. Finkelstein-D. Gillman-F. Rosén (eds.), *The Preservation of Art and Culture in Times of War*, Oxford University Press, Oxford, 2022, pp. 239 ss.; Y. Gottlieb, *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, cit., pp. 864-867 e 880-897; S. Taak, *Protection of the cultural property under the international criminal court: a case study*, in *Forensic Research & Criminology International Journal*, Vol. 11, Issue 2, 2023, pp. 32-35 e International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, *Policy on Cultural Heritage*, June 2021 (consultabile al seguente link <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20210614-otp-policy-cultural-heritage-eng.pdf>).

⁶⁴¹ Va sottolineato che il termine 'beni culturali' non è mai espressamente indicato nelle diverse disposizioni dell'art. 8 dello Statuto, che, piuttosto, richiama quanto già previsto dalle Convenzioni di L'Aja del 1907 e dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. Cfr. Così N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., pp. 569-570.

⁶⁴² Cfr. T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., p. 85.

violazioni rientrano il dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari (art. 8, paragrafo 2, lett. e, iv) e saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto (art. 8, paragrafo 2, lett. e, v)⁶⁴³.

Riguardo il campo di applicazione dell'articolo in questione, la formulazione sia dell'art. 8, paragrafo 2, lett. b, ix, relativo ai crimini commessi nell'ambito dei conflitti armati di carattere internazionale sia della lett. e, iv, relativo ai crimini compiuti nell'ambito di conflitti armati di carattere non internazionale, è simile a quella dell'art. 3, lett. d), dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, con la sola differenza per cui la formulazione accolta nello Statuto della Corte Penale Internazionale «assimila gli attacchi contro beni religiosi e culturali agli attacchi contro gli ospedali e i luoghi di raccolta di feriti, circostanza che sottolinea ancor di più l'importanza accordata alla protezione del patrimonio culturale»⁶⁴⁴.

Riguardo la questione della possibilità di configurare una responsabilità penale personale, a livello internazionale, in capo a coloro che hanno commesso o ordinato, nel corso dei conflitti armati, sia di carattere interno che internazionale, atti illeciti qualificabili come crimini di guerra internazionali contro beni culturali o beni civili, sia l'art. 3 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia che l'art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale hanno previsto espressamente tale forma di responsabilità, ponendo così un'importante garanzia diretta alla protezione di tale patrimonio culturale⁶⁴⁵.

⁶⁴³ Cfr. A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 225; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 60-61, nota 116; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., p. 85; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 103, nota 45 e N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., p. 569.

⁶⁴⁴ Così M. Frulli, *Distruzione di beni culturali e crimine di genocidio: punto d'arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia*, cit., p. 255, nota 3.

⁶⁴⁵ Ivi, pp. 254-255. Cfr. Anche A. Miles, *Conserving Culture: The Shift Towards International Criminal Liability for the Destruction of Cultural Property*, in *Minnesota Journal of International Law*, 2018, pp. 581-606. È noto il caso del 2016 relativo alle condotte di *Al Mahdi (The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (Judgement) ICC-01/12-01/15)*, che, per la prima volta, ha visto la condotta a nove anni di reclusione per la distruzione intenzionale di beni culturali architettonici nella città di Timbuktu posta in essere da Al Mahdi nel corso del conflitto armato tra l'esercito maliano e le milizie armate islamiste nel 2012. In tema si vedano T. Scovazzi, *La prima sentenza della corte penale internazionale in tema di distruzione di beni culturali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1/2017, pp. 77-86; P. Rossi, *The Al Mahdi Trial Before the International Criminal Court: Attacks on Cultural Heritage Between War Crimes and Crimes Against Humanity*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1/2017, pp. 87-100; G.M. Roversi Monaco, *L'evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell'Aja del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, cit., pp. 45-48; A. Herman, *Timbuktu, International Criminal Law and Cultural Heritage Protection*, in *Art Antiquity and Law*, 23(1) 2018, pp. 61-67 e S. Mathias, *Prosecuting Crimes Against Culture: The Contributions of the Al-Mahdi and Ntaganda Cases to the ICC Approach to Cultural Property Protections*, in *Emory Interenational Law Review Recent Developments*, 2021

La dottrina ha evidenziato che «le Corti sono riuscite a fare evolvere la materia: anche solo per il fatto di prevedere, all'interno dei propri Statuti, delle disposizioni ad hoc che facciano riferimento alla Convenzione del 1954 e ad altri strumenti internazionali a disposizione della tutela del patrimonio culturale, consentendo lo sviluppo della loro categorizzazione quale diritto consuetudinario» e assicurando «una sempre maggiore effettività della tutela dei beni culturali [...]»⁶⁴⁶.

4.4. Il II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1999.

Agli inizi degli anni Novanta si è assistito anche a un rinnovato interesse dell'UNESCO per la revisione della Convenzione de L'Aja del 1954, al fine di sanarne, per quanto possibile, i punti deboli e colmarne le lacune, perfezionando la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato allo scopo di assicurare un regime più efficace, anche sul fronte del diritto penale⁶⁴⁷.

La necessità di intervenire in maniera così incisiva era derivata dalla presa di consapevolezza delle ragioni dell'insufficienza, sul piano operativo, delle previsioni della Convenzione del 1954 finalizzate a garantire un'adeguata tutela dei beni culturali – come dimostrato dalle palesi violazioni della disciplina convenzionale nel corso dei conflitti occorsi negli ultimi decenni del secolo scorso – e dell'inadeguatezza delle previsioni relative all'iscrizione dei beni nel Registro internazionale dei beni culturali sotto 'protezione speciale'⁶⁴⁸.

Il processo di revisione e rafforzamento della Convenzione si è concluso con l'adozione, il 26 marzo 1999, del *Secondo Protocollo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*⁶⁴⁹, il

⁶⁴⁶ Così G.M. Roversi Monaco, *L'evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell'Aja del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, cit., p. 50.

⁶⁴⁷ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 110; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 27; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., 40; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 93; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., 27 e G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., p. 63.

⁶⁴⁸ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 58, nota 181.

⁶⁴⁹ In vigore dal 9 marzo 2004, ratificato dall'Italia con la legge 16 aprile 2009, n. 45, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento penale militare nuove fattispecie di reato (integrabili nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali) nella materia specifica della protezione dei beni culturali. Diffusamente in argomento si vedano A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 24-25 e 31; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 28-30; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nell'ambito dei conflitti armati: la l. 16.4.2009 n. 45*, in *La Legislazione penale*, 1, 9, 2010. Sul II Protocollo si rimanda a R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 236 ss.; ID., *Protection of cultural property under international criminal law*, cit., pp. 370 ss.; L. Zagato (a cura di), *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Giappichelli, Torino 2007; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 57-89; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali*

quale, con particolare riferimento agli aspetti di nostro interesse, contiene previsioni molto più dettagliate in tema di criminalizzazione delle offese di natura dolosa contro il patrimonio culturale e, in particolare, di «comportamenti lesivi [...] funzionali anche ad alimentare il traffico internazionale»⁶⁵⁰.

In considerazione del suo carattere addizionale⁶⁵¹, il II Protocollo del 1999 non è formalmente un protocollo di emendamento della Convenzione del 1954⁶⁵², ma si presenta come un autonomo accordo internazionale che si aggiunge alla Convenzione, al pari del I Protocollo, e che, pertanto, è stato sottoposto a un separato processo di ratifica da parte degli Stati contraenti della Convenzione⁶⁵³. Il Protocollo, infatti, «presenta degli elementi che rafforzano

nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., pp. 7-8; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 27-30; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 225-226; ID., *Cultural Property Trafficking*, cit., p. 272; A.F. Vrdoljak, *The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, cit., pp. 10-11; A. Gioia, *The Development of International Law Relating to the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: the Second Protocol to the 1954 Hague Convention*, in *Italiana Yearbook of International Law*, 2001, pp. 25-57; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 63-64; N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., p. 564; L. Zagato, *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in F. Marella (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, CEDAM, Padova, 2006, pp. 265-330; E. Greppi, *La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione dell'Aja al Protocollo del 1999*, cit., pp. 89 ss.; G.M. Roversi Monaco, *L'evoluzione della tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato: dalla Convenzione dell'Aia del 1954 alla giurisprudenza penale internazionale*, cit., pp. 33-34; B. Czeglédi, *Crimes against art: international art and cultural heritage law*, cit., p. 70; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., pp. 25-26.

⁶⁵⁰ Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 8; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 156. Cfr. Sul punto anche A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., 60-69 e S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 28-30.

⁶⁵¹ Cfr. sul tema M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 101 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 110.

⁶⁵² Infatti, per riportare un esempio, non riforma la nozione di bene culturale. Cfr. sul punto A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 59, in cui si evidenzia che in sede di elaborazione del II Protocollo erano sorte discussioni in dottrina riguardo l'indeterminatezza della nozione di bene culturale introdotta dall'art. 1 della Convenzione del 1954; tuttavia, alla fine «si giunse alla conclusione che la definizione in questione era sufficientemente ampia per ricomprendere tutti i beni culturali bisognosi di protezione e non si ritenne, quindi, necessario intervenire».

⁶⁵³ Per quanto ciò abbia creato una sorta di 'labirinto di rapporti' tra gli Stati che hanno ratificato i diversi strumenti giuridici. Così R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 299. In tema cfr. anche C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 110-111; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 93 e ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., 111. Secondo il disposto dell'art. 39 della Convenzione del 1954 la procedura di revisione della stessa si presentava lunga e complessa, richiedendo un'approvazione unanime; pertanto, si è preferito predisporre un nuovo protocollo (piuttosto che tentare un'opera di revisione della Convenzione), in quanto questo poteva essere approvato anche solo a maggioranza, oltre a poter essere recepito anche dagli Stati originariamente non parti della Convenzione del 1954. Questa è stata la migliore delle soluzioni possibili in quanto ha garantito una maggiore flessibilità. Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni*

quella oggettivazione dell'interesse alla tutela del patrimonio solo in via embrionale in qualche modo presente nella Convenzione»⁶⁵⁴. Ne consegue che, «l'interesse degli Stati alla protezione del patrimonio culturale, già cristallizzato con la Convenzione dell'Aja del 1954, viene ulteriormente consolidato con tale Protocollo, che pure si inserisce nel contesto del diritto internazionale dei conflitti armati»⁶⁵⁵.

Con il II Protocollo si è deciso, in particolare, di rafforzare il sistema normativo di tutela dei beni culturali mediante un rafforzamento del regime di protezione speciale (cosiddetta protezione 'rinforzata') in relazione a determinate categorie di beni culturali mobili e immobili di particolare rilievo (artt. 10- 14)⁶⁵⁶ e di operare uno snellimento e una semplificazione delle relative procedure, definendo, inoltre, con maggiore chiarezza la disciplina della responsabilità sia degli Stati che individuale, e rafforzando gli strumenti di controllo della concreta attuazione degli obblighi convenzionali da parte degli Stati mediante l'istituzione di un organo e di strutture permanenti specificatamente investiti del potere di controllo sull'applicazione della Convenzione (art. 24)⁶⁵⁷.

Relativamente all'ambito di applicazione del II Protocollo, esso è il medesimo della Convenzione del 1954 (art. 3)⁶⁵⁸; tuttavia, l'art. 22, paragrafo 1, dispone che il II Protocollo è interamente applicabile sia ai conflitti armati internazionali che ai conflitti armati interni, introducendo una nozione ancora più ampia di conflitti armati non internazionali e escludendo espressamente solo le situazioni di disordine, tensione interna e turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica, quali «sommosse, atti di violenza isolati e sporadici ed altri

culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità, cit., p. 58, nota 184.

⁶⁵⁴ Così M.C. Ciciriello, Il conflitto armato quale eccezionale fattore di rischio in un sistema internazionale di protezione dei beni culturali ispirato alla completezza, in P. Benvenuti-R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 243.

⁶⁵⁵ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 59 e M.C. Ciciriello, *Il conflitto armato quale eccezionale fattore di rischio in un sistema internazionale di protezione dei beni culturali ispirato alla completezza*, cit., p. 243.

⁶⁵⁶ Cfr. M.C. Ciciriello, Il conflitto armato quale eccezionale fattore di rischio in un sistema internazionale di protezione dei beni culturali ispirato alla completezza, cit., p. 243; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 27 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 110.

⁶⁵⁷ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 60 e, in particolare, la nota 191, in cui si precisa che con il II Protocollo è stata prevista appositamente la costituzione di un comitato intergovernativo cui conferire le funzioni di controllo e gestione dell'attuazione delle disposizioni convenzionali. In relazione all'esigenza di modifica in parola, una delle principali lacune del testo convenzionale del 1954 era rappresentata dalla previsione di un meccanismo di controllo piuttosto complesso, che non si prestava alle esigenze di tempestività di intervento in caso di conflitto armato. Si trattava di una procedura lenta e complessa, fondata sull'intervento delle cosiddette 'Potenze protettrici' e sulla nomina di commissari generali scelti sulla base di una lista previamente stilata dal Direttore Generale delle Nazioni Unite (anche se spesso, nella pratica, in sostituzione dei commissari generali dei beni culturali, venivano inviati rappresentanti personali del Direttore Generale dell'UNESCO).

⁶⁵⁸ Cfr. in argomento C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 111; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 93.

atti di natura simile» (art. 22, paragrafo 2)⁶⁵⁹. Ciò «in conformità ai più recenti orientamenti del diritto umanitario volto a garantire il rispetto dei diritti umani anche nei conflitti armati non internazionali, carattere che rappresenta, del resto, la peculiarità dei moderni conflitti armati»⁶⁶⁰.

Diversamente da quanto previsto dalla Convenzione del 1954, inoltre, il Protocollo in parola rende più semplice l'applicazione della normativa, in quanto gli Stati non firmatari possono semplicemente attuare, per fatti concludenti, le relative norme, anche in assenza di una loro accettazione formale⁶⁶¹.

Per quanto riguarda la protezione generale accordata ai beni culturali, il Protocollo conferma l'obbligo degli Stati firmatari di disporre già in tempo in pace misure precauzionali di salvaguardia per proteggere i beni dai prevedibili effetti di un eventuale futuro conflitto armato⁶⁶² e introduce nuovi strumenti e procedure, alcune delle quali vengono indicate nel testo a titolo meramente esemplificativo (art. 5)⁶⁶³, come la predisposizione di inventari completi e facilmente accessibili e di misure adeguate di protezione *in situ*, la pianificazione di misure di emergenza e urgenza contro il rischio di incendio e crollo degli edifici e di misure di rimozione dei beni mobili e allocazione di questi in siti adeguati, la designazione di autorità competenti e responsabili della protezione dei beni⁶⁶⁴.

Viene, inoltre, ribadita la necessità di predisporre, già in tempo di pace, campagne di sensibilizzazione e di informazione non solo delle forze armate, ma dell'intera opinione pubblica, soprattutto attraverso programmi educativi al fine di contribuire a consolidare nella collettività il senso di rispetto e di responsabilità verso il patrimonio culturale per garantirne la massima tutela e fruizione⁶⁶⁵.

Quanto alla protezione in tempo di conflitto armato, il Protocollo ribadisce gli obblighi già fissati dalla Convenzione del 1954 all'art. 4 e, in primo luogo,

⁶⁵⁹ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 59. Cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 111; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 101-102 (in particolare cfr. la nota 44 a p. 102); N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., pp. 564-565 e A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 93-94.

⁶⁶⁰ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 59.

⁶⁶¹ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 111-112.

⁶⁶² Cfr. M.C. Ciciriello, *Il conflitto armato quale eccezionale fattore di rischio in un sistema internazionale di protezione dei beni culturali ispirato alla completezza*, cit., p. 244.

⁶⁶³ Cfr. A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 94; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 249 ss., e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 25; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 112-113.

⁶⁶⁴ Cfr. M.C. Ciciriello, *Il conflitto armato quale eccezionale fattore di rischio in un sistema internazionale di protezione dei beni culturali ispirato alla completezza*, cit., p. 244; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 60; A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, p. 151 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 112-113.

⁶⁶⁵ In tema si rimanda, per tutti, a C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 111-113 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 26.

chiarisce, all'art. 6, le circostanze in cui è possibile invocare l'eccezione della necessità militare imperativa per tutti i beni culturali oggetto di protezione generale⁶⁶⁶, ovvero quando un bene culturale venga: (i) trasformato in un obiettivo militare a causa della sua funzione⁶⁶⁷ o (ii) utilizzato per scopi che potrebbero esporlo a distruzione o danneggiamento, in entrambi i casi a condizione che non esistano alternative percorribili per ottenere un vantaggio militare paragonabile a quello che si otterrebbe attaccando o utilizzando per tali fini il bene in questione⁶⁶⁸.

In secondo luogo, il Protocollo sancisce una serie di nuovi obblighi inerenti le precauzioni che devono essere adottate nello svolgimento delle operazioni

⁶⁶⁶ Il II Protocollo mantiene il riferimento alla necessità militare nonostante le proposte che, in sede di elaborazione, erano state avanzate per la sua eliminazione. Cfr. sul punto A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 78, nota 239; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 113-114 e G. Venturini, *International Law and Intentional Destruction of Cultural Heritage*, cit., p. 107.

⁶⁶⁷ Cfr. l'art. 6, lett. a), il quale afferma che il bene si trasforma in obiettivo militare per la sua 'funzione'. In relazione all'ambiguità di tale termine si veda A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 81-82, dove l'Autrice spiega che tale termine sarebbe stato scelto volutamente dal legislatore internazionale al momento dell'elaborazione del II Protocollo in quanto rappresenterebbe un compromesso tra coloro che auspicavano per una tutela più stringente, conformemente all'art. 53 del I Protocollo addizionale del 1977, e coloro che propendevano per una tutela più blanda, sulla scia della disposizione dell'art. 52, paragrafo 2, relativa ai beni civili. Il termine, pertanto, consentendo una certa discrezionalità, può essere ben interpretato, ai sensi dell'art. 6, sia, in base ad uno standard meno garantistico, nel senso che un bene culturale può diventare obiettivo militare in virtù della sua natura, della collocazione o dello scopo, oltre che per l'uso, sia, secondo uno standard maggiormente garantistico, nel senso che il mero uso del bene, concretamente posto in essere, per scopi bellici è già di per sé idoneo a trasformare il bene culturale in un legittimo obiettivo militare (ipotesi, quest'ultima, da ritenere preferibile). Inoltre, il termine oggetto di esame, se interpretato in senso più garantistico, implica un ruolo attivo nel conflitto da parte dell'attuale possessore del bene, il quale, attraverso l'uso del bene, determina la sua trasformazione in un obiettivo militare. Da tale approccio interpretativo deriva che un bene culturale, che nella prassi viene attaccato indiscriminatamente anche se non è usato per scopi militari, potrebbe diventare obiettivo militare solo se fornisce un effettivo contributo all'azione militare dell'avversario e la sua distruzione, sequestro o neutralizzazione, offrisse un definitivo vantaggio militare, non altrimenti perseguibile. In tema cfr. altresì C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 113-114.

⁶⁶⁸ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 114-115; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 65; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 96 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 79, ove, in particolare a pp. 82-83, l'Autrice sottolinea che la possibilità per cui un bene culturale, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, possa trasformarsi in un obiettivo militare in assenza di alternative disponibili altrettanto vantaggiose per ottenere un progresso nelle operazioni militari, finisce per determinare l'inclusione del vantaggio militare nel bilanciamento degli interessi in gioco al momento della valutazione della sussistenza della necessità militare, rischiando di comportare un sacrificio troppo grande per la tutela dei beni culturali. La stessa «verifica della mancanza di alternative rappresenta un test di carattere soggettivo affidato al giudizio dell'ufficiale al comando, e anche la valutazione relativa all'avvenuta trasformazione del bene in obiettivo militare finisce per essere rimessa alla discrezionalità del comandante». Pertanto, sarebbe stato meglio se l'art. 6 del II Protocollo avesse consentito il sacrificio dei beni culturali solo nel caso in cui fosse prevalsa l'esigenza di tutelare un bene superiore e solo quando la compromissione del bene culturale stesso fosse l'unico modo per tutelare un bene superiore. Così anche K. Chamberlain, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 231 e 234-235.

militari in modo da evitare possibili danni, anche indiretti, ai beni culturali (artt. 7-9)⁶⁶⁹.

In particolare, l'art. 7 del Protocollo⁶⁷⁰ è dedicato alle precauzioni che gli Stati devono adottare per impedire, o ridurre al minimo, attacchi e evitare danni incidentali ai beni culturali, scegliendo i mezzi e i metodi di attacco più adeguati a tal fine, verificando attentamente che gli obiettivi da attaccare non siano beni culturali protetti ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 1954, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione dalla quale ci si potrebbe attendere che derivino danni collaterali ai beni culturali eccessivi rispetto al vantaggio militare previsto⁶⁷¹.

L'art. 8 prevede, poi, le precauzioni che gli Stati sono tenuti a prendere contro gli effetti derivanti da azioni ostili, stabilendo che questi devono, per quanto possibile: (a) allontanare i beni culturali mobili dalle vicinanze degli obiettivi militari o fornire una protezione *in situ* adeguata e (b) evitare di collocare obiettivi militari in prossimità di beni culturali⁶⁷².

Infine, l'art. 9 introduce precise disposizioni in relazione alla protezione dei beni culturali nei territori occupati, per cui ogni Potenza occupante ha l'obbligo di vietare e impedire qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di beni⁶⁷³, qualsiasi scavo archeologico⁶⁷⁴, qualsiasi alterazione o mutamento d'uso dei beni culturali volti a nascondere o distruggere testimonianze culturali, storiche o scientifiche⁶⁷⁵.

Il II Protocollo non è, invece, intervenuto esplicitamente sul regime della restituzione dei beni illecitamente esportati da un territorio militarmente

⁶⁶⁹ Si tratterebbe di obblighi che riecheggiano quelli già sanciti nel I Protocollo addizionale del 1977 relativamente alla protezione della popolazione civile e dei beni civili (Capitolo IV, artt. 57-58). Così A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 94.

⁶⁷⁰ Modellato sull'art. 57, paragrafo 2, lett. a) (i), del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977. Cfr. sul punto R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 257.

⁶⁷¹ Si veda in tema A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 69, in cui l'Autrice sottolinea come in tale disposizione sia stato attribuito un margine di discrezionalità agli Stati nella valutazione del perseguimento del vantaggio militare, consentendo loro di subordinare la tutela dei beni culturali alla convenienza militare piuttosto che alla necessità militare. Quest'ultima è, pertanto, ridotta a vantaggio militare, con la conseguenza di divenire tale criterio oggetto di bilanciamento insieme alle esigenze umanitarie. Cfr. in tema anche C. Forrest, *The Doctrine of Military Necessity and the prosecution of cultural property during armed conflicts*, cit., p. 212 e ID., *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 115-116

⁶⁷² Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 69; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 259 e C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 116

⁶⁷³ Nell'accezione ampia data dall'art. 1, lett. g), del Protocollo, e cioè dietro costrizione o in violazione delle regole del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale. Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 104.

⁶⁷⁴ Tranne quando sia assolutamente indispensabile ai fini della tutela, della registrazione o della conservazione dei beni culturali.

⁶⁷⁵ Si vedano sul punto C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 116; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 69; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 259; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 103 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 103-104.

occupato, né ha introdotto nuovi obblighi in tema di circolazione internazionale dei beni culturali, sicché tali aspetti rimangono disciplinati, in via esclusiva, dal I Protocollo del 1954⁶⁷⁶.

Quanto ai beni sottoposti a protezione speciale, al precedente regime delineato nella Convenzione del 1954 si aggiunge, nella prospettiva di sostituirvisi (ai sensi dell'art. 4 del II Protocollo), un nuovo regime di protezione rafforzata (*'enhanced protection'*), regolato dal Capitolo III (artt. 10 e ss.)⁶⁷⁷, da applicarsi ai beni culturali considerati della massima importanza per l'umanità⁶⁷⁸, iscritti in un'apposita 'Lista internazionale dei beni culturali sotto protezione rafforzata' (Capitolo III, artt. 10-14)⁶⁷⁹, controllata dal nuovo

⁶⁷⁶ Così A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 103 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., pp. 103-104.

⁶⁷⁷ Cfr. A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 111-112, dove l'Autore precisa che l'applicazione delle disposizioni del Capitolo III del II Protocollo riguardanti la protezione rafforzata non pregiudica né l'applicazione delle disposizioni generali riguardanti la protezione dei beni culturali, contenute nel Capitolo I della Convenzione del 1954 e integrate da quelle contenute nel Capitolo II del Protocollo, né l'applicazione delle disposizioni riguardanti la protezione speciale dei beni culturali, contenute nel Capitolo II della Convenzione del 1954. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 4 del II Protocollo, nei rapporti tra gli Stati parti di questo, «quando i beni culturali godono sia di protezione speciale sia di protezione rafforzata, si applicano soltanto le disposizioni sulla protezione rafforzata». Allo stesso modo avviene in relazione ai rapporti tra uno Stato parte del Protocollo del 1999 e uno Stato parte della Convenzione del 1954 che abbia accettato di applicare il Protocollo stesso, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 di quest'ultimo. In tema cfr. altresì A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 60 (in particolare si veda la nota 191); A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 64-66; S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 25; K. Chamberlain, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 226 e U. Leanza, *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, III, Napoli, 2004, p. 2047.

⁶⁷⁸ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 117; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 95 (in particolare si veda la nota 57). In relazione, specificamente, all'individuazione dei beni che possono usufruire della protezione rafforzata si veda, dello stesso Autore, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 112-114 e 120, in cui si precisa che l'art. 10 del nuovo Protocollo stabilisce le sole condizioni in presenza delle quali un bene culturale può essere sottoposto al regime di protezione rafforzata. La prima condizione è che il bene costituisca «un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità»; la seconda condizione è che si tratti di un bene «protetto da adeguate misure normative ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione» (sottolineando così che, per poter aspirare ad ottenere una protezione internazionale rafforzata, un bene deve essere, prima di tutto, protetto a livello nazionale); infine, la terza condizione è che il bene non debba essere «usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari» e che lo Stato parte che ha il controllo su tale bene abbia dichiarato espressamente di non utilizzarlo mai a tale scopo. Cfr. sul punto anche A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 83-84, nota 257; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 156-157, nota 52 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 64, nota 131.

⁶⁷⁹ Riguardo la procedura di iscrizione nella Lista, ai sensi dell'art. 11 si prevede che ciascuna parte contraente dovrà sottoporre al Comitato un elenco dei beni immobili per i quali intende richiedere la concessione della protezione rafforzata e che il Comitato possa anche esercitare il potere, a certe condizioni, di sollecitare uno Stato a chiedere l'iscrizione di un determinato bene nella lista, ponendo in essere direttamente e personalmente la scelta di far rientrare determinati beni nel regime di protezione rafforzata. Cfr. A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 64-65, note 131 e 132; A. Gioia, *La protezione speciale*

Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (art. 11)⁶⁸⁰.

L'art. 12, relativo all'immunità dei beni culturali oggetto di protezione rafforzata, dispone che gli obblighi fondamentali degli Stati contraenti sono di non attaccare i beni in questione e di non utilizzare gli stessi o le loro immediate vicinanze a fini militari o in appoggio all'azione militare⁶⁸¹.

Un notevole progresso rispetto al regime precedentemente disposto dalla Convenzione del 1954 riguarda i casi in cui la protezione rafforzata può venir meno⁶⁸². Infatti, mentre la Convenzione consentiva di derogare a tali obblighi a condizione che ricorresse una necessità militare con riferimento a qualsiasi tipologia di bene, il II Protocollo prevede la deroga della necessità militare solo per i beni sottoposti al regime della protezione generale (*ex art. 6*) e non anche per quelli soggetti a protezione rafforzata⁶⁸³.

L'art. 13, relativo ai beni oggetto di protezione rafforzata, non menziona, infatti, la 'necessità militare'⁶⁸⁴, ma si limita a prevedere che un bene culturale oggetto di protezione rafforzata possa perdere tale 'immunità'. Questo solo nel caso in cui venga utilizzato in modo tale da trasformarsi in un obiettivo militare

e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999, cit., pp. 115-116 e 120 e S. Lieto, *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, cit., p. 25, nota 39. In relazione al potere discrezionale riconosciuto al Comitato riguardo l'iscrizione dei beni culturali nella Lista, parte della dottrina ha ritenuto che tale aspetto, insieme alla circostanza per cui i requisiti di iscrizione previsti dal nuovo Protocollo risulterebbero meno restrittivi, potrebbero rappresentare strumenti rilevanti per garantire una maggiore consistenza al nuovo regime di tutela previsto dal II Protocollo rispetto a quello precedentemente garantito dal Registro predisposto dalla Convenzione del 1954. Così A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 95.

⁶⁸⁰ Si tratta di una struttura istituzionale permanente di natura intergovernativa, costituita da dodici esperti governativi, pertanto capace di garantire un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo, e le cui diverse funzioni sono indicate all'art. 27. Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 118-119; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 95 e ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 120-121 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 64-65.

⁶⁸¹ Si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 120; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 83; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 65; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 96 e ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 115 e 118 ove l'Autore chiarisce che il divieto di utilizzare i beni sotto protezione rafforzata, o le loro immediate vicinanze, «a supporto di azioni militari» è assoluto, tanto che la violazione di tale obbligo può provocare la sospensione della protezione in oggetto ad opera del Comitato o, in presenza di violazioni reiterate, la cancellazione del bene dalla Lista, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del II Protocollo.

⁶⁸² Cfr. A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 115; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 79-81; U. Leanza, *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, cit., p. 2050; K. Chamberlain, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 234-235.

⁶⁸³ Così C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 119-121 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 65.

⁶⁸⁴ Cfr. A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 116, in cui l'Autore evidenzia che il nuovo Protocollo ha, di fatto, adottato una soluzione molto simile a quella già predisposta dagli artt. 52 e 53 del I Protocollo addizionale del 1977.

e quindi attaccabile e utilizzabile a fini bellici (*ex art. 13, paragrafo 1, lett. b e paragrafo 2 e sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e extrema ratio*)⁶⁸⁵, ovvero nel caso in cui la stessa protezione venga ufficialmente sospesa o cancellata dal Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lett. a), in base alla procedura prevista dall'art. 14⁶⁸⁶.

Se da un lato, pertanto, potrebbe sembrare che la tutela accordata dal II Protocollo ai beni oggetto di protezione rafforzata sia maggiore di quella garantita ai beni oggetto di protezione generale⁶⁸⁷, dall'altro lato l'analisi delle disposizioni riguardanti l'applicazione dell'eccezione della necessità militare mette in evidenza che tanto i beni oggetto di protezione generale che quelli cui viene accordata una protezione rafforzata perdono le garanzie di tutela qualora vengano considerati come obiettivo militare⁶⁸⁸.

⁶⁸⁵ In argomento si rimanda a C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 120; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 77 e 83-87 e R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 273. La definizione di obiettivo militare è contenuta nell'art. 1, lett. f) del II Protocollo; si tratta di una definizione più precisa di quella prevista dalla Convenzione de L'Aja del 1954 e che risulta corrispondente a quella di cui all'art. 52, paragrafo 2, del I Protocollo addizionale del 1977. Cfr. altresì A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 116, in cui si precisa che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, anche laddove il bene culturale, per l'uso che ne venga fatto, sia divenuto un obiettivo militare, come previsto dall'art. 13, paragrafo 1, lett. b), esso può divenire oggetto di aggressione solo se l'attacco risulti essere l'unico mezzo attuabile per far cessare tale uso illecito del bene e se siano state adottate tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi dell'attacco per far terminare tale uso o, comunque, minimizzando i danni al bene culturale. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, «a meno che le circostanze non lo permettano, per esigenze di immediata autodifesa», l'attacco deve essere ordinato dal «più alto livello operativo di comando», deve essere dato al nemico «un avvertimento preventivo efficace con la richiesta di cessare l'uso» illecito del bene, concedendo anche «un tempo ragionevole» affinché il nemico possa correggere la situazione illecita da lui creata.

⁶⁸⁶ Così C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 120-121; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 96-97 e in *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 115-116; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 271 ss., e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 83-84. In particolare, l'art. 14 sancisce che il Comitato può sospendere la protezione rafforzata o annullare tale *status* togliendo un bene culturale dalla Lista: (i) quando il bene culturale non adempie a nessuno dei criteri di cui all'art. 10 o (ii) nel caso di una grave violazione dell'art. 12, in relazione al bene culturale sotto protezione rafforzata, dovuta all'uso a supporto di un'azione militare.

⁶⁸⁷ Così A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 117 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 65.

⁶⁸⁸ Cfr. A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 65; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 95-96 e ID., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 96 e in *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., pp. 117 e 119), dove l'Autore precisa che «Nella sostanza [...] la regola in materia di attacco di beni culturali è la medesima e corrisponde al principio fondamentale del diritto bellico contemporaneo in virtù del quale gli attacchi devono essere strettamente limitati agli obiettivi militari». Così anche A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 83, per il quale la disciplina del II Protocollo del 1999 finisce per confermare «ancora una volta quella sorta di principio di diritto internazionale per cui un bene civile, se utilizzato per fini militari, perde l'immunità e diventa un legittimo obiettivo militare».

Nonostante tali rilievi, parte della dottrina ha sottolineato che la disciplina della necessità militare così delineata mette comunque in evidenza «la presa d'atto [da parte della comunità internazionale] dell'importanza che la salvaguardia di taluni beni riveste per l'umanità intera e la tendenza verso il progressivo riconoscimento del patrimonio culturale come 'valore fondamentale' della comunità internazionale»⁶⁸⁹. A tale riguardo, si è anche affermato che «nelle disposizioni del II Protocollo prevale l'idea che la necessità militare trovi un fondamento giuridico nel contenuto stesso dell'attuale *jus ad bellum* in base al quale, per l'ordinamento internazionale, gli interventi militari non sono più concepibili come guerre di aggressione, ma unicamente di difesa dell'integrità nazionale, di tutela della pace e dei diritti umani»⁶⁹⁰.

Con il II Protocollo vengono, inoltre, rafforzati gli aspetti legati alla individuazione e punibilità dei responsabili di violazioni delle norme sulla protezione dei beni culturali dettate nella Convenzione e nel Protocollo rispetto al regime precedente⁶⁹¹.

In particolare, il Protocollo del 1999 interviene distinguendo due ipotesi di responsabilità (le quali possono sussistere contemporaneamente): da un lato, configura la responsabilità internazionale degli Stati (configurabile negli obblighi di restituzione e riparazione del danno cagionato e in relazione ai quali l'art. 38 si limita a rinviare al diritto internazionale consuetudinario)⁶⁹² e, dall'altro, ridefinisce il principio della responsabilità penale personale degli autori delle violazioni «intenzionalmente e deliberatamente commesse oltre i limiti della necessità militare, da configurarsi secondo i due livelli delineati dallo Statuto della Corte Penale Internazionale: una responsabilità penale nazionale, in base alla legislazione interna degli Stati, ed una internazionale riferita ai nuovi crimini di guerra individuati nello stesso Statuto»⁶⁹³.

A tale principio della responsabilità penale individuale il II Protocollo dedica l'intero Capitolo IV, nel quale si introduce un regime dettagliato che distingue tra «violazioni gravi» (art. 15) e «altre violazioni» (art. 21)⁶⁹⁴.

⁶⁸⁹ Così A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 65-66.

⁶⁹⁰ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 78.

⁶⁹¹ Si veda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 27-28. In tema di difficoltà incontrate in sede di redazione del testo del Protocollo si rimanda a C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 123.

⁶⁹² Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 60; M.C. Ciciriello, *Il conflitto armato quale eccezionale fattore di rischio in un sistema internazionale di protezione dei beni culturali ispirato alla completezza*, cit., pp. 243-244, nota 9; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 97 e M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 104.

⁶⁹³ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 61. L'Autrice sui due profili della responsabilità penale degli Stati e degli individui rinvia a P. Fois, *Sul rapporto tra i crimini internazionali dello stato e i crimini internazionali dell'individuo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2004, p. 929.

⁶⁹⁴ Cfr. M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 101 e A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 97-98, dove l'Autore afferma che la disciplina in questione ha rappresentato, indubbiamente, un progresso rispetto all'art. 28 della Convenzione del 1954 e all'art. 85 del I Protocollo addizionale del 1977. Così anche A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 66.

Infatti, in relazione all'ipotesi di responsabilità penale personale il Protocollo in esame «prevede [...] una serie di specifici obblighi di criminalizzazione (in senso proprio)»⁶⁹⁵, indicando agli Stati firmatari quali sono le violazioni 'gravi' (art. 15, paragrafo 1) che devono sempre costituire illeciti perseguibili con sanzioni penali appropriate da implementare nei propri ordinamenti giuridici interni secondo i principi generali della legge e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale ai terzi, concorrenti, al di là di coloro che commettono il reato direttamente (art. 15, paragrafo 2)⁶⁹⁶ e tra i quali vengono inclusi anche coloro che hanno progettato, preparato, ordinato la violazione o soltanto collaborato o contribuito ad una di tali fasi⁶⁹⁷.

In particolare, all'art. 15, paragrafo 1, sono indicate cinque fattispecie dolose la cui consumazione, quale forma di violazione 'grave' del Protocollo o della Convenzione del 1954, comporta la responsabilità penale personale dell'autore. L'art. 15, paragrafo 1, incrimina: (a) le condotte di attacco a beni sottoposti a protezione rafforzata; (b) l'uso di beni culturali sotto protezione rinforzata o le zone circostanti per sostenere azioni militari; (c) l'estesa distruzione o appropriazione di beni culturali protetti secondo il regime ordinario di cui alla Convenzione del 1954; (d) l'atto di rendere oggetto di attacco beni culturali protetti dalla Convenzione e dal Protocollo del 1999 secondo il regime ordinario; (e) il furto, il saccheggio, l'appropriazione indebita o gli atti di vandalismo diretti verso i beni culturali protetti dalla Convenzione⁶⁹⁸.

⁶⁹⁵ Si veda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 27

⁶⁹⁶ Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 29-30 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 157-158.

⁶⁹⁷ Cfr. in tema C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 125 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 67. Diversamente, il testo del Protocollo non prevede espressamente la responsabilità da comando per i crimini dei subordinati che non sono stati impediti e sanzionati (la quale si configurerebbe tutte le volte in cui il superiore, dovendo essere a conoscenza dell'atto o dell'intenzione di un soggetto a lui subordinato di commettere un atto vietato, non ha adottato provvedimenti adeguati a prevenirlo o per reprimerlo). Pertanto, questa discende dall'espressa previsione dell'art. 86, paragrafo 2, del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e dell'art. 28 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, in cui è stato sancito il principio della responsabilità da comando nell'ambito della legge dei conflitti armati sia interni che internazionali, in relazione alla commissione di gravi violazioni della legge umanitaria. Inoltre, tale forma di responsabilità è stata contemplata anche all'art. 7, paragrafo 3, dello Statuto del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia, in quanto ritenuta espressione del diritto consuetudinario internazionale. Cfr. sul punto Cfr. U. Leanza, *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, cit., p. 2054, nota 30, in cui l'Autore sottolinea che durante i lavori preparatori era emersa la necessità di precisare che la responsabilità individuale di un subordinato per la commissione di un atto vietato non avrebbe escluso la responsabilità del superiore. In tema si vedano anche A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 68 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 158.

⁶⁹⁸ Si vedano C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 123-125; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 274-287; ID., *Protection of cultural property under international criminal law*, cit., pp. 372 ss.; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 28-29; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 27; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 225; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale*

Le previsioni che sanzionano la sottoposizione a rischio di distruzione di beni culturali (lettere a), b), c) e d) dell'art. 15) appaiono principalmente rivolte alla tutela di siti e beni immobili, pur potendo riflettersi anche sulla tutela di beni mobili in essi raccolti e ospitati e pur essendo strutturate mediante una formulazione abbastanza generale da poter includere nel loro raggio di applicazione anche singoli beni mobili di questo tipo⁶⁹⁹.

Sono presenti anche due disposizioni specificamente volte a tutelare i beni culturali mobili da forme di illecita appropriazione e dispersione. In particolare, la prima ipotesi *ex art. 15, lett. c)*, si configura come appropriazione estensiva di beni culturali già protetti a norma della Convenzione de L'Aja e dello stesso Protocollo. La seconda ipotesi, invece, è quella consistente nel furto, saccheggio o appropriazione illecita dei beni stessi *ex art. 15, lett. e)*.

Le fattispecie di attacco e di uso di beni sottoposti a protezione rafforzata *ex art. 15, lett. a) e b)* sono opportunamente configurate come reati di pericolo astratto, in quanto non richiedono, ai fini della integrazione dei fatti di reato e quali elementi costitutivi, né il verificarsi dell'evento dell'effettivo danneggiamento o distruzione del bene, né il loro concreto pericolo⁷⁰⁰ (per quanto entrambe le fattispecie debbano sempre essere interpretate in senso conforme al principio di offensività, dovendo entrambe le condotte essere tali da comportare la concreta esposizione dei beni a pericolo di distruzione o di danneggiamento)⁷⁰¹.

La protezione rafforzata risulta, inoltre, caratterizzata anche dall'applicabilità del principio dell'universalità della giurisdizione penale in relazione alle prime due tipologie di violazioni gravi disposte dall'art. 15 (lett. a e b)⁷⁰².

mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali, cit., pp. 156-157; T. Scovazzi, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., pp. 85-86; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 61-62; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 98; ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 118; M. Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, cit., p. 103; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 66 e 103 e N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., p. 565. Per tutte le cinque condotte qualificate come violazioni gravi è previsto un obbligo di reciproca assistenza giudiziaria nella fase delle indagini, in ogni fase del procedimento penale e nel corso dell'esperimento della procedura di estradizione. Così U. Leanza, *Il rafforzamento della tutela internazionale del patrimonio culturale in tempo di guerra nel nuovo diritto dei conflitti armati*, cit., p. 2059.

⁶⁹⁹ Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 157.

⁷⁰⁰ Si vedano S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 29; R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., p. 278 e A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 62, dove l'Autrice sottolinea che tali reati si fonderebbero «su una prognosi di pericolosità assolutamente conforme al principio di ragionevolezza, in quanto corrispondente all'*id quod plerumque accidit*». Riguardo tale aspetto relativo la ragionevolezza della scelta legislativa di costruire determinate fattispecie penali secondo il modello della pericolosità presunta o astratta cfr. la nota 197.

⁷⁰¹ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 63.

⁷⁰² Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 29.

L'art. 16 prevede, infatti, l'obbligo, a carico di ciascuno Stato contraente, di adottare le misure legislative necessarie al fine di stabilire la propria giurisdizione penale nei confronti dei soggetti ritenuti presunti responsabili che si trovino nel proprio territorio, indipendentemente dai tradizionali criteri di connessione dati dalla nazionalità dei presunti rei e dal luogo di commissione del fatto di reato (*'locus commissi delicti'*)⁷⁰³, secondo il principio della giurisdizione universale⁷⁰⁴.

In relazione, invece, ai beni sottoposti a protezione generale, tale obbligo scatta solo se non si tratta di un attacco isolato, ma di distruzioni o appropriazioni estese, ai sensi dell'art. 15, lett. c).

Per tali violazioni è, inoltre, previsto l'obbligo di perseguire l'autore secondo quanto previsto dall'art. 17 o, in alternativa, di estradarlo (ai sensi dell'art. 18), secondo il principio *'aut dedere aut iudicare'*⁷⁰⁵.

Potrebbe, quindi, affermarsi che la distinzione, qui evidenziata, tra beni oggetto di protezione rafforzata e beni culturali sottoposti al regime di protezione generale si risolve in una maggiore probabilità che gli autori dei comportamenti illeciti siano effettivamente perseguiti penalmente, tanto da poter ritenere che il nuovo Protocollo abbia correttamente ed efficacemente rafforzato il regime della responsabilità degli individui autori di comportamenti lesivi di beni culturali⁷⁰⁶.

Per quanto concerne, invece, le «altre violazioni» intenzionali alle norme della Convenzione e del Protocollo da sanzionare con misure legislative, amministrative o disciplinari, gli Stati sono soggetti a obblighi meno stringenti⁷⁰⁷, non risultando obbligatoria l'opzione per la criminalizzazione delle condotte in questione⁷⁰⁸.

⁷⁰³ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 125-126; A. Gioia, *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 119; ID., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 98; N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., p. 565 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 66 e 103.

⁷⁰⁴ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 157.

⁷⁰⁵ Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 125-126; A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 64-66; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 98; ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 119; N. Napoletano, *La protezione del patrimonio culturale dell'umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali come crimine internazionale dell'individuo*, cit., pp. 565-566; A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 66 e 103 e R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 263 ss.

⁷⁰⁶ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., pp. 66-67 e A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., pp. 98-99.

⁷⁰⁷ Si vedano R. O'Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., 287-288; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 29; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 28; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 225.

⁷⁰⁸ Cfr. A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 67; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 158-159; A.

In particolare, l'art. 21, lett. a), è diretto a reprimere qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione o del Protocollo (fungendo «da clausola generale, prevedendo un obbligo sanzionatorio residuale»)⁷⁰⁹.

Ai sensi dell'art. 21, lett. b), è imposto, invece, in capo alla Potenza occupante l'obbligo di adottare le misure legislative, amministrative o disciplinari idonee a reprimere condotte intenzionali «più strettamente funzionali ad alimentare il traffico illecito internazionale di beni culturali»⁷¹⁰, quali l'esportazione, la rimozione o il trasferimento di proprietà illecito di un bene culturale da un territorio occupato in violazione della Convenzione o del Protocollo⁷¹¹.

La disciplina dettata dal II Protocollo ha sicuramente apportato miglioramenti al previgente regime di tutela disposto dalla Convenzione de L'Aja e dal I Protocollo del 1954⁷¹². Tuttavia, è anche rilevante sottolineare che la Convenzione de L'Aja del 1954 e i suoi Protocolli, di fatto, continuano a subordinare la tutela dei beni culturali alla «necessità militare autorizzatrice [...]». La necessità militare rende lecite talune azioni distruttive e privilegia le esigenze militari rispetto ai valori umanitari. Tutto ciò continua a comportare un notevole pericolo per la tutela dei beni culturali [...]. Sarebbe auspicabile [...] che si negasse qualunque possibilità di subordinare alle esigenze militari la tutela dei beni culturali, salva la necessità militare immediata e ineluttabile di salvare la vita umana o l'incolumità personale»⁷¹³.

Nell'ottica di rafforzare la consapevolezza dell'importanza di tutelare e proteggere il patrimonio culturale durante i conflitti armati, nel 2016 l'UNESCO

Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 98; ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 118 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 67 e 103.

⁷⁰⁹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 28, nota 106. Cfr. C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., p. 125 e S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 29.

⁷¹⁰ Si veda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 28.

⁷¹¹ Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 29; A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 225-226; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 28.

⁷¹² Cfr. R. O' Keefe, *The protection of cultural property in armed conflict*, cit., pp. 298-299; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 99. Così anche in *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 120. Deve essere, in particolare, valutata positivamente l'istituzione del Comitato intergovernativo, tra le cui funzioni giocano un ruolo assolutamente rilevante quelle di monitoraggio e controllo e la predisposizione di apposite disposizioni riguardanti l'assistenza internazionale che gli Stati parti possono richiedere al fine di ottemperare agli obblighi assunti (si pensi, per riportare un esempio, all'art. 29, che prevede la costituzione di un Fondo per contribuire a finanziare le misure di protezione che le parti sono tenute ad adottare sia in tempo di pace che di guerra). Cfr. R. O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, cit., p. 300; C. Forrest, *International law and the protection of cultural heritage*, cit., pp. 126-127; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., p. 99 e ID., *La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo del 1999*, cit., p. 120.

⁷¹³ Così A.M. Maugeri, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, cit., p. 89. In senso conforme anche C. Forrest, *The Doctrine of Military Necessity and the prosecution of cultural property during armed conflicts*, cit., p. 219.

ha pubblicato un manuale militare per la protezione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che gli strumenti convenzionali, per quanto necessari, non possono da soli risultare sufficienti a fronteggiare, nel mondo moderno, le crescenti complessità delle relazioni tra gli Stati⁷¹⁴.

4.5. La Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale.

Di fronte alla «strutturale focalizzazione sui profili di circolazione transnazionale dei beni culturali» e alle difficoltà delle norme di diritto internazionale pattizio di imporsi sul piano più strettamente inerente ai profili di contrasto degli illeciti contro il patrimonio culturale⁷¹⁵, in anni ancora più recenti la tutela penale del patrimonio culturale è stata al centro dell'attenzione di ulteriori organizzazioni internazionali e, in modo particolare, di alcuni organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra cui figurano, oltre al già citato Consiglio Economico e Sociale, anche la Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, la Commissione contro il crimine organizzato transnazionale e l'Ufficio sulle Droghe e il Crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC*)⁷¹⁶, i quali hanno concordato di impegnarsi per un miglioramento della cooperazione internazionale sul fronte del contrasto in sede penale degli illeciti che colpiscono il patrimonio culturale, individuando i mezzi

⁷¹⁴ Cfr. R. O'Keefe-C. Péron-T. Musayev-G. Ferrari, *Protection of cultural property. Military Manual*, UNESCO, Paris, 2016 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246633>). Si pensi al recente e, purtroppo, ancora pendente conflitto tra la Russia e l'Ucraina che ha spinto l'UNESCO ad intervenire, chiedendo alla Federazione Russa, già parte della Convenzione, di rispettare gli obblighi convenzionali nonché di ratificare il II Protocollo, al fine di assicurare le più adeguate misure di protezione del patrimonio ucraino, e all'Ucraina di apporre il segno distintivo di cui alla Convenzione su tutti i principali monumenti e siti storici. Si vedano sul punto UNESCO, *Declaration on the protection of cultural heritage in Ukraine*, 2022 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380949>) e UNESCO, Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Seventeenth Meeting, 15-16 December 2022 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383885>). Per una analisi approfondita della questione si rimanda all'articolo di D. Jackson, *Ukraine Symposium – Cultural Property Protection in the Ukraine Conflict*, in *The Lieber Institute for Law & Warfare at West Point*, 14 April 2022 (consultabile al seguente link <https://lieber.westpoint.edu/cultural-property-protection-ukraine-conflict/>).

⁷¹⁵ Sul punto si veda A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 181.

⁷¹⁶ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 175; ID., *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, p. 139; S. Manacorda-D. Chappell, *Introduction. From Cairo to Vienna and Beyond: Contemporary Perspectives on the Dialogue About Protecting Cultural Artefacts from Plunder*, in ID. (eds.), *Crime in the art and antiquities world: illegal trafficking in cultural property*, cit., p. 2; F. Shyllon, *Intergovernmental and Non-governmental Organizations Grasping the Nettle of Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 64-65; L. Ornaghi, *Intervento introduttivo*, in S.Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., p. XIII; C. Castañeda De La Mora, *The Work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the Area of Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 3 ss., e S. Greenblatt, *UNODC and the Fight against Illicit Trafficking in Cultural Property*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, cit., pp. 57 ss.

attraverso i quali la comunità internazionale poteva meglio prevenire e combattere soprattutto il traffico di beni culturali⁷¹⁷.

Sul piano internazionale ha, dunque, iniziato a manifestarsi con forza «una puntuale attenzione per la prevenzione e la repressione delle molteplici forme di aggressione ai beni culturali [...] attraverso lo specifico strumento penale, e la consapevolezza che questa strada, con la conseguente necessità di cooperazione tra Stati nelle collegate attività sia di polizia, sia giudiziarie, non può essere trascurata, nell'ambito delle politiche internazionali volte alla protezione del cultural heritage»⁷¹⁸.

Il coinvolgimento e l'intervento dell'UNODC⁷¹⁹ hanno portato in primo piano la proposta di contrastare tale fenomeno attraverso il ricorso a strumenti pattizi già esistenti e molto incisivi sul fronte penale, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (UNCAC) e, soprattutto, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (UNTOC, nota anche come 'Convenzione di Palermo')⁷²⁰, anche se, appunto, non concepite originariamente al fine di combattere tale traffico, bensì volte al contrasto di altre forme di criminalità a carattere transnazionale ritenute di particolare dannosità sociale.

È soprattutto la Convenzione di Palermo a essere stata maggiormente considerata come «la più ampia e fertile prospettiva di rafforzamento della tutela

⁷¹⁷ Cfr. S. Greenblatt, *UNODC and the Fight against Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., p. 57 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 172; S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., pp. 37-38, in cui l'Autore ripercorre le possibili strade che l'ONU avrebbe potuto adottare per rafforzare il quadro penale in materia di traffico illecito di beni culturali. Le opzioni disponibili erano molteplici e alcune di queste sono state concretamente analizzate o perseguite. Una prima opzione consisteva nell'adottare un nuovo strumento convenzionale, prospettiva che è stata subito accantonata per ragioni di politica criminale e di opportunità politico-diplomatica, dal momento che addivenire ad una nuova convenzione avrebbe, di fatto, ravvivato i conflitti tra le diverse organizzazioni internazionali. Una seconda strada consisteva nell'esplorare le modalità degli strumenti convenzionali già in vigore, estendendone l'applicazione anche ai fenomeni in questione. Una terza opzione, sempre non facile da perseguire, riguardava la possibilità di raffinare ulteriormente il già citato *Model Treaty for the Prevention of Crimes that infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable Property*. Infine, vi era un'ultima strada, che è stata quella poi perseguita, ossia quella dell'adozione di misure di *soft law*, un compendio di linee guida e raccomandazioni destinate agli Stati della comunità internazionale.

⁷¹⁸ Così S. Manacorda-A. Visconti, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., pp. X-XI. Sul punto si veda altresì S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 25.

⁷¹⁹ Si vedano approfonditamente L. Lungameni, *United Nations instruments in fighting organized crime and protection of Art and Antiquities*, in S. Manacorda, *Organised Crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 179 ss. e G. Borgstede, *Cultural Property, the Palermo Convention, and Transnational Organized Crime*, cit., pp. 284-285.

⁷²⁰ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000. La Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146. In argomento si vedano, per tutti, N. Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, cit., pp. 126 ss.; S. Forlati, *Organized Crime. The Road to the Palermo Convention*, in N. Boister-S. Gless-F. Jeßberger, *Histories of Transnational Criminal Law*, cit., pp. 177 ss.; D. Mc Clean, *Transnational Organized Crime. A Commentary on the UN Convention and its Protocols*, Oxford University Press, Oxford, 2007 e L. Notaro, *Modelli di incriminazione per il contrasto alla criminalità organizzata*, in A. Massaro (a cura di), *Il traffico illecito di beni culturali*, Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 2021, pp. 54-60.

degli oggetti culturali»⁷²¹, potendo offrire le basi legali per un'efficace cooperazione giudiziaria e di polizia fra le autorità degli Stati aderenti e un comune linguaggio nel contrasto del fenomeno criminale del traffico illecito di beni culturali⁷²².

Nonostante la Convenzione non preveda specifiche disposizioni in tema di contrasto dei crimini transnazionali contro il patrimonio culturale e gli oggetti d'arte, la Risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel Preambolo, ha sottolineato come il testo convenzionale possa costituire un effettivo strumento di contrasto di diverse manifestazioni di crimine organizzato transnazionale e creare un quadro normativo di riferimento per la cooperazione tra gli Stati diretta a prevenire e combattere, tra gli altri, anche i reati contro il patrimonio culturale, i quali, a partire dai primi anni Duemila sono stati percepiti come 'crimini emergenti', sui quali gli Stati della comunità internazionale avrebbero dovuto focalizzare il loro raggio di azione⁷²³.

Accantonata l'idea di elaborare, nell'ambito del predetto testo convenzionale, un protocollo speciale per la repressione della criminalità nel settore in esame⁷²⁴, è stato, dunque, ipotizzato di incoraggiare e supportare gli Stati firmatari della Convenzione nell'estendere l'applicazione di tale strumento normativo al traffico illecito di beni culturali mobili⁷²⁵, potendo questo fenomeno criminoso

⁷²¹ Così G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., p. 60.

⁷²² Anche per l'ampio numero di Stati che hanno proceduto alla sua ratifica, tra cui molti Paesi importatori di beni culturali. Cfr. G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., 63-64; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 48; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 10; ID., *Cultural Property Trafficking*, cit., p. 278 e L. Lungameni, *United Nations instruments in fighting organized crime and protection of Art and Antiquities*, cit., p. 181.

⁷²³ Per tutti si vedano G. Borgstede, *Cultural Property, the Palermo Convention, and Transnational Organized Crime*, cit., p. 284 e J. Blake, *Trafficking in Cultural Property: Where Cultural Heritage Law and the International Fight Against Transnational Organized Crime Coincide*, in A. Carstens-E. Varner (eds.), *Intersections in International Cultural Heritage Law*, cit., p. 171.

⁷²⁴ In argomento cfr. H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, cit., pp. 82-83; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., p. 43; A. Visconti, *Cultural Property Trafficking*, cit., pp. 277-278; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 230; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 48 e ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 10.

⁷²⁵ Cfr. S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 42-45; ID., *Introduction*, cit., p. 22; S. Manacorda-D. Chappell, *Introduction. From Cairo to Vienna and Beyond: Contemporary Perspectives on the Dialogue About Protecting Cultural Artefacts from Plunder*, cit., p. 2; A. Visconti, *Cultural Property Trafficking*, cit., pp. 277-278; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 230-231; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 46-48; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 175; S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 135; C. Castañeda De La Mora, *The Work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the Area of Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 8-9; L.

essere inquadrato come ‘crimine organizzato transnazionale’⁷²⁶ ogni qual volta le condotte di commercio illecito di beni culturali mobili e opere d’arte assumano

Lungameni, *United Nations instruments in fighting organized crime and protection of Art and Antiquities*, cit., pp. 179-181; P.G. Ferri, *Fighting Criminal Associations Trafficking in Cultural and Artistic Goods*, in *The European Review of Organised Crime*, 1(2), 2014, pp. 119-128; J. Sandage, *Keynote Address*, cit., pp. 11-12; A. Koush, *Fight Against the Illegal Antiquities’ Traffic in the EU: Bridging the Legislative Gaps*, cit., pp. 19-22; G. Borgstede, *Cultural Property, the Palermo Convention, and Transnational Organized Crime*, in *International Journal of Cultural Property*, 21, 2014, pp. 281-290; K. Zeidler-J- Stepnowska, *United Nations Perspective on Preventing Transnational Organised Crime Against Cultural Property in the Era of Sustainable Development and Restitution Arguments*, cit., pp. 526-527; J. Blake, *Trafficking in Cultural Property: Where Cultural Heritage Law and the International Fight Against Transnational Organized Crime Coincide*, cit., pp. 166-180, in particolare pp. 171 ss.; N. Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, cit., p. 228; UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 44-47 e UNODC, *False trades: uncovering the scale and scope of trafficking in cultural property. Knowledge gaps and future directions for research*, 2022, pp. 6-7, 11 e 21-22. Sul punto si rimanda ai seguenti atti normativi: Resolution ECOSOC No. 2004/34 *Protection against Trafficking in Cultural Property*; Resolution ECOSOC No. 2008/23 *Protection against Trafficking in Cultural Property*; Resolution No. 5/7, *Combating transnational organized crime against cultural property*, adottata dalla Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 22 October 2010; Resolution No. 66/180, *Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking*, adottata dalla UN General Assembly, 19 December 2011 e alla Resolution ECOSOC No. 2013/31 *Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking*; Resolution No. 27/5, *International cooperation against trafficking in cultural property*, adottata dalla Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 18 May 2018; Resolution No. 10/7, *Combating transnational organized crime against cultural property*, adottata al termine della Conference of the Parties of the UN Convention against Transnational Organized Crime, Tenth session, Vienna, 12-16 October 2020; Resolution 11/4, *Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking in any situations, including in the context of all armed conflicts and natural disasters*, adottata al termine della Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Eleventh session, Vienna, 17-21 October 2022. In tema si rimanda anche alle osservazioni avanzate dalla Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Nineteenth session, Vienna, 17-21 May 2010, *Discussion guide for the thematic discussion on protection against trafficking in cultural property* e alle osservazioni elaborate al termine della Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Fifth session, Vienna, 18-22 October 2010, *Use of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime for protection against trafficking in cultural property*.

⁷²⁶ Secondo la *Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, il traffico di beni culturali ha legami con la criminalità organizzata, poiché si basa sul *modus operandi* utilizzato dai gruppi criminali organizzati; inoltre, la sua natura complessa richiede spesso il coinvolgimento di numerosi attori, persone giuridiche e soggetti privati individuali, che tendono ad operare in modo strutturato e organizzato. Cfr. Conference of the Parties to the UN Convention against Transnational Crime, *Use of the UN Convention against Transnational Crime for Protection against Trafficking in Cultural Property*, Vienna, 18-22 October 2010. Si vedano in tema L. Lungameni, *United Nations instruments in fighting organized crime and protection of Art and Antiquities*, cit., pp. 182-183; F. Shyllon, *Intergovernmental and Non-governmental Organizations Grasping the Nettle of Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., p. 65; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 176-178; ID, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 10; J. Sandage, *Keynote Address*, cit. pp. 12-13; S. Greenblatt, *UNODC and the Fight against Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., p. 60; G. Borgstede, *Cultural Property, the Palermo Convention, and Transnational Organized Crime*, cit., p. 285 e J. Blake, *Trafficking in Cultural Property: Where Cultural Heritage Law and the International Fight Against Transnational Organized Crime Coincide*, p. 166.

natura transnazionale (*ex art. 3 della Convenzione*)⁷²⁷ e siano riconducibili all'azione di gruppi criminali organizzati (secondo la concezione *ex art. 2, lett. a) e c) della Convenzione*)⁷²⁸.

Diverse condotte illegali che, sul piano criminologico, sono collegate al fenomeno del traffico illecito potrebbero, dunque, essere considerate come *'serious crimes'* a norma dell'art. 2.b della Convenzione, ove siano sanzionate con pena detentiva pari o superiore nel massimo a quattro anni. Ai sensi dell'art. 3, la Convenzione, infatti, si applica alla prevenzione, investigazione e esercizio

⁷²⁷ Per tutti si rimanda a S. Mackenzie-N. Brodie-D. Yates-C. Tsirogiannis, *Trafficking Culture: New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 40 ss.; L. Lungameni, *United Nations instruments in fighting organized crime and protection of Art and Antiquities*, cit., p. 180; A. Koush, *Fight Against the Illegal Antiquities' Traffic in the EU: Bridging the Legislative Gaps*, cit., p. 20 e A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 175 ss., in cui l'Autrice precisa che le forme di illecita circolazione, in particolare, presentano tipicamente il carattere della transnazionalità, così come definito dall'art. 3, paragrafo 2, della Convenzione UNTOC, per la quale «un reato è di natura transnazionale se: a) è commesso in più di uno Stato; b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o d) è commesso in uno Stato, ma ha effetti sostanziali in un altro Stato».

⁷²⁸ Cfr. A. Visconti, *Cultural Property Trafficking*, cit., pp. 277-278; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 230-231; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 10-11; L. Lungameni, *United Nations instruments in fighting organized crime and protection of Art and Antiquities*, cit., pp. 180-181 e A. Koush, *Fight Against the Illegal Antiquities' Traffic in the EU: Bridging the Legislative Gaps*, cit., p. 20. In relazione al profilo inerente alla connotazione del traffico illecito internazionale di beni culturali come crimine organizzato le conoscenze criminologiche sul fenomeno possono essere ritenute sufficienti per suffragare l'idea che esso si presenti sovente come un fenomeno in qualche misura organizzato, consumato anche attraverso reti temporanee e occasionali di soggetti che, sebbene normalmente affiliati a un'organizzazione criminale, possono agire anche in maniera autonoma. Tali soggetti sono spesso coinvolti all'interno di una catena di passaggi intermedi (dal furto o dall'illecita appropriazione o cessione dei beni, alla loro illecita esportazione al di là delle frontiere nazionali, alla loro immissione, attraverso varie forme di *laundering*, nel mercato lecito) tra la commissione dell'illecito e l'acquisizione lecita del bene da parte del possessore finale, sia esso un soggetto privato persona fisica o un'organizzazione o istituzione, pubblica o privata. Da tale punto di vista, l'art. 2.a della Convenzione UNTOC, con la sua ampia definizione di 'gruppo criminale organizzato' (identificato come «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale», in cui, a sua volta, il 'gruppo strutturato', a norma dell'art. 2.c, è «un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata»), potrebbe coprire una quota rilevante degli episodi di traffico illecito di beni culturali. In tal senso C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, cit., pp. 351 ss., e J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, pp. 333 ss. In senso contrario, L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, cit., pp. 246-247, sostiene che il *network* criminale coinvolto nella consumazione del reato del traffico illecito di beni culturali, spesso costituito da reti solo temporanee e occasionali di soggetti capaci di agire anche in maniera autonoma, esorbita dal paradigma tipico dei reati associativi e raramente può rimandare alla suddetta definizione di 'gruppo criminale organizzato' di cui all'art. 2 della Convenzione UNTOC. In tema di crimine organizzato si rimanda anche a A. Visconti, *Crimine organizzato*, in C. Piergallini-G. Mannozi-C. Sotis-C. Perini-M.M. Scoletta-F. Consulich, *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 1327 ss. (consultabile anche al seguente link https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1683643576_visconti-crimine-organizzato-studi-paliero.pdf).

dell'azione penale con riguardo a reati quali la partecipazione a gruppi criminali organizzati (art. 5), il riciclaggio dei proventi di un reato (nelle forme del trasferimento intenzionale della titolarità di beni di provenienza illecita o dell'occultamento dell'origine dei beni stessi *ex art. 6* e forme di corruzione attiva e passiva (art. 8).

L'utilità del ricorso alla Convenzione in parola si avrebbe anche sul piano operativo, dovendo gli Stati introdurre misure per: (i) consentire la confisca di proventi di reato e identificare, rintracciare, congelare e sequestrare i beni che possono essere considerati tali (art. 12); (ii) rispondere alle richieste di confisca da parte di altri Stati Parte (art. 13); (iii) estradare i sospetti autori di reato (art. 16); (iv) garantire forme di assistenza legale reciproca, sia nel corso delle indagini che nell'ambito di procedimenti giudiziari (artt. 18-26); (v) condurre operazioni investigative congiunte e attuare altre forme di cooperazione di polizia (artt. 27-28) e (vi) sviluppare programmi di sensibilizzazione e formazione tecnica degli operatori del settore e attuare politiche nazionali *ad hoc* in ottica di identificazione, prevenzione e repressione della criminalità organizzata transnazionale (artt. 29-31)⁷²⁹.

La Convenzione, inoltre, all'art. 10, prescrive agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie a perseguire, unitamente alle persone fisiche autori dei reati, anche le persone giuridiche che partecipano alla commissione dei crimini gravi sopra enunciati nell'ambito di gruppi criminali organizzati, mediante la previsione di forme di responsabilità penale, civile o amministrativa e l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Parte della dottrina ha evidenziato che «un approccio di questo genere deve comunque essere valutato con una certa cautela, dal momento che, se, da un lato, la Convenzione di Palermo potrebbe sicuramente dimostrarsi un importante strumento per contrastare i reati più gravi, genericamente qualificati come traffico illecito di beni culturali, la genericità di questa terminologia e il rispetto dei principi di offensività e proporzione del diritto penale dovrebbero, dall'altro lato, mettere in guardia circa l'indiscriminata considerazione di tutti gli illeciti contro il patrimonio culturale mobile quali 'serious crimes'»⁷³⁰.

4.6. Le Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014 per la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali.

All'UNODC si deve, inoltre, uno degli apporti più significativi in ambito sovranazionale in tema di criminalizzazione e sviluppo della cooperazione internazionale in materia penale rispetto alla protezione dei beni culturali⁷³¹.

⁷²⁹ Per alcune riflessioni in senso critico si rimanda a S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 38. In tema si veda anche J. Blake, *Trafficking in Cultural Property: Where Cultural Heritage Law and the International Fight Against Transnational Organized Crime Coincide*, cit., pp. 172-173.

⁷³⁰ Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 177

⁷³¹ Sul punto si vedano A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 139; G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., p. 64 e H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, cit., p. 81.

La «‘filosofia’ penalistica»⁷³² che ha animato l’UNODC e l’attività normativa di tale organismo – in un certo senso «in contrapposizione [...] all’approccio di tipo civilistico promosso negli strumenti dell’UNESCO»⁷³³ – sono culminate nel tentativo di predisporre una serie di linee guida per la prevenzione e repressione penale del traffico di beni culturali, ossia le *Guidelines on crime prevention and criminal justice with respect to trafficking in cultural property*, del 24 aprile 2012⁷³⁴, le quali sono state revisionate nel 2014 e sostituite dalle *International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice with respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*, adottate il 18 dicembre 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁷³⁵.

⁷³² Così S. Manacorda, *Conclusioni*, in S. Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., p. 167.

⁷³³ *Ibidem*.

⁷³⁴ Sulla base della Resolution ECOSOC No. 2008/23 *Protection against Trafficking in Cultural Property* è stato costituito, nel 2009, l’*Intergovernmental expert group on protection against trafficking in cultural property*. Tenendo conto di quanto riportato nelle raccomandazioni emerse nel corso del primo incontro di tale gruppo di esperti, la Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CCPCJ) ha demandato al Segretariato il compito di valutare l’opportunità di elaborare linee guida per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di beni culturali, ossia le *Guidelines on crime prevention and criminal justice with respect to trafficking in cultural property*. Cfr. per tutti C. Castañeda De La Mora, *The Work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the Area of Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 13-16 e

⁷³⁵ Nella Resolution No. 68/186 del 18 dicembre 2013 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite *Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking* sono stati accolti con favore i progressi compiuti nell’analisi dello sviluppo delle *Guidelines* del 2012 ed è stata sottolineata la necessità di una loro rapida finalizzazione. Per tale ragione l’Assemblea Generale ha chiesto all’UNODC di riconvocare l’*Intergovernmental expert group*, al fine di rivedere e modificare il progetto delle *Guidelines*. Su raccomandazione della Commissione, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, il 18 dicembre 2014, la Resolution No. 69/196, con la quale ha introdotto le *International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice with respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*. In argomento cfr. C. Sotis, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., p. 112; S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., pp. 38 SS.; ID., *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 25; A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 141-142; ID., *Cultural Property Trafficking*, cit., pp. 278-279; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 178-179; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 10; 13; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 231-232; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 48 e 51-52; E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., pp. 124-125, 134-135 e 138; N. Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, cit., pp. 228-229; S. Greenblatt, *UNODC and the Fight against Illicit Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 58-59 e M. Balcels, *One Looter, Two Looters, Three Looters ... The Discipline of Cultural Heritage Crime Within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, in S. Hufnagel-D. Chappell (eds.), *The Palgrave Handbook on Art Crime*, Springer, London, 2019, pp. 38-39. Si vedano anche UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 48-49; UNODC, *False trades: uncovering the scale and scope of trafficking in cultural property. Knowledge gaps and future directions for research*, cit., p.7 e ID., *Practical Assistance Tool to assist in the implementation of the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice with respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*, Vienna, 2016.

L'adozione delle *Guidelines* ha perseguito principalmente la finalità di fornire un ausilio agli Stati membri nell'individuazione, sviluppo, rafforzamento e armonizzazione delle politiche, strategie e legislazioni penali per contrastare gli illeciti contro il patrimonio culturale e nella loro efficace adozione, sia sul piano della politica criminale interna sia in vista del rafforzamento della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria⁷³⁶.

Alla base di tale intervento vi sono, soprattutto, il riconoscimento dell'importanza dei beni culturali quale parte del patrimonio comune dell'umanità, e fondamentale testimonianza della cultura e dell'identità dei popoli, e la necessità di proteggere tale patrimonio rafforzando la cooperazione internazionale nella prevenzione, persecuzione e repressione di tutti gli aspetti del traffico illecito di beni culturali⁷³⁷.

Le *Guidelines* – strumento di *soft law* nella forma di indicazioni non vincolanti per gli Stati membri delle Nazioni Unite⁷³⁸ – si presentano divise in tre parti principali, dedicate rispettivamente a disciplinare: (a) le strategie di prevenzione dei crimini contro il patrimonio culturale (*Guidelines* 1-12); (b) le strategie penali della protezione contro il traffico illecito di beni culturali (*Guidelines* 13-31) e (c) la cooperazione giudiziaria internazionale in tale campo (*Guidelines* 32-47).

La concezione di fondo che ha sorretto la redazione delle linee guida si rinviene nella centralità del momento preventivo⁷³⁹.

La peculiarità delle *Guidelines* risiede proprio nel fatto che in esse, a differenza di altri strumenti internazionali nei quali spesso le politiche preventive e gli interventi repressivi sono stati concepiti come momenti separati e distinti, vi è una stretta integrazione tra interventi penalistici e interventi preventivi,

⁷³⁶ Così A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 142; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 231; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 51 e E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, pp. 124-125.

⁷³⁷ Si veda sul punto il testo della Resolution No. 69/196 che ha introdotto *le International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*.

⁷³⁸ Molte delle quali sono state tenute in considerazione anche da parte del legislatore italiano in sede di redazione della legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione.

⁷³⁹ Sul punto si veda D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 232, in cui l'Autore sottolinea che il modello degli Stati-fonte non può essere considerato come modello di riferimento per una riforma della disciplina di tutela dei beni culturali, dal momento che esso risulta eccessivamente impegnato di strumenti sanzionatori penali, dovendosi piuttosto rifare ad un modello *ad hoc* che tenga conto anche delle esperienze giuridiche extrapenali, oltre che penali. Secondo l'Autore, in tale prospettiva, le *Guidelines* in commento rappresentano la più innovativa risposta in materia. Nell'ambito del tredicesimo Congresso della CCPCJ, svoltosi nell'aprile del 2015 a Doha, gli Stati membri hanno dichiarato di impegnarsi a rafforzare e implementare le risposte di prevenzione del crimine e di giustizia penale nel settore del traffico illecito di beni culturali, allo scopo di fornire la più ampia cooperazione internazionale possibile per contrastare questo tipo di criminalità, rivedere e rafforzare la legislazione nazionale predisposta contro il traffico di beni culturali. Cfr. in tema S. Manacorda, 2015, *From National to International Responses Against Trafficking in Cultural Property*, Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha, Qatar, 15-16 April 2015.

cosiddetti ‘prepenalistici’, secondo una strategia politico-criminale nella quale la potenziale efficacia delle strategie di prevenzione criminale, primaria e secondaria, è considerata fondamentale per la stessa effettività degli strumenti penali e, quindi, punto di partenza per la valutazione di ogni altra proposta di politica criminale⁷⁴⁰.

Sia le linee guida relative al sistema penale e sanzionatorio, sia quelle concernenti interventi di carattere tecnico, istituzionale, amministrativo, formativo e sociale, sono tutte ispirate a una concezione evoluta e ad ampio raggio di politica giuridica e criminale⁷⁴¹, secondo la quale qualsiasi previsione penale ha necessariamente bisogno, «per dimostrarsi efficace sul piano preventivo, di un ampio sostrato di misure sociali, culturali e normative extra e prepenalistiche»⁷⁴².

Lo stesso contrasto delle offese ai beni giuridici ritenuti rilevanti non può realizzarsi esclusivamente mediante strumenti sanzionatori di natura penale e con l'intervento delle sole istituzioni penali, ma può essere razionalmente perseguito anche attraverso ulteriori e diverse strategie a carattere giuridico, economico, sociale, culturale⁷⁴³.

È questa, secondo autorevole dottrina, «l'unica idea di politica criminale che possa dirsi coerente con il fondamentale principio liberal-democratico di *extrema ratio*⁷⁴⁴, così come, per altro, essa è l'unica concezione che offra qualche

⁷⁴⁰ In tema si rimanda a G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano, 2000, pp. 106 ss.

⁷⁴¹ Si veda sul punto quanto sostenuto da G. Forti, *Intervento introduttivo*, in S. Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., p. XXVII. Sulla concezione di politica criminale in senso moderno cfr. in dottrina A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 144, nota 12; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 171; G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 91 ss.; M. Caputo, *Politica criminale*, in C. Piergallini-G. Mannozi-C. Sotis-C. Perini-M. M. Scoletta-F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, cit., pp. 1725 ss. (consultabile anche al seguente link <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/matteo-caputo-politica-criminale-studi-in-onore-di-paliero>); C. Roxin, *Il fondamento politico-criminale delle dottrine generali del diritto penale*, in A. Cavaliere-C. Longobardo-V. Masarone-F. Schiaffo-A. Sessa (a cura di), *Politica criminale e cultura giuspenalistica: scritti in onore di Sergio Moccia*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, pp. 17-21; C. Roxin, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1998, in particolare, pp. 183-192; F. Bricola, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1997; G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, pp. 463-498.

⁷⁴² Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 171. In tema si vedano della stessa Autrice anche *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 231-232 e *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 51-52.

⁷⁴³ Cfr. G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., pp. 477-478. Sul rilevante ruolo della politica criminale si rimanda anche a H. Zipf, *Criminologia, politica criminale, diritto penale. Sez. 1. Politica criminale*, Giuffrè, Milano, 1989, in particolare pp. 5-50 e 272-274, ove l'Autore si sofferma sulle possibilità politico-sociali di prevenzione del reato ed evidenzia come la politica criminale sia generalmente considerata «la branca più importante della politica sociale» (così a p. 273). L'Autore continua precisando che «proprio ai fini di una lotta alla criminalità in chiave di prevenzione, la politica criminale ha bisogno del diritto sociale» (così a p. 274).

⁷⁴⁴ Sul principio di *extrema ratio* o sussidiarietà del diritto penale cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 144, nota 13; G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 149-152,

concreta possibilità di perseguire non già velleitari intenti di rassicurazione sociale, attraverso politiche penali semplicistiche, generalmente sempre più draconiane, e inevitabilmente simboliche, bensì realistici e pragmatici obiettivi di effettività ed efficacia dello stesso ordinamento penale»⁷⁴⁵.

Alla luce di tale consapevolezza, una mera enfasi posta esclusivamente sui profili di repressione penale, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e l'inasprimento delle sanzioni⁷⁴⁶, oltre a non risultare funzionale, sarebbe addirittura di ostacolo al reale contenimento del fenomeno del traffico illecito di beni culturali e degli altri fenomeni criminosi contro il patrimonio culturale⁷⁴⁷. Infatti, sebbene «molti dei soggetti coinvolti nel traffico illecito di opere d'arte [...], in particolare ai livelli più elevati della 'filiera', possano rivelarsi maggiormente sensibili a un approccio 'tradizionale', basato sulla deterrenza», proprio le caratteristiche del mercato dell'arte minano «seriamente la credibilità della minaccia di sanzioni legali»⁷⁴⁸. Più nello specifico, nel settore in esame la realtà empirica delle offese poste in essere contro il patrimonio culturale si presenta alquanto frastagliata, complessa ed eterogenea, sia in ordine all'intrecciarsi delle dimensioni lecite e illecite nel mercato clandestino dei beni culturali, che in relazione alle tipologie e alle modalità di realizzazione delle condotte illecite, alla numerosità e alle caratteristiche dei soggetti agenti, nonché alla pervasività, rilevanza economica e dannosità sociale delle stesse⁷⁴⁹.

dove si afferma che secondo i predetti principi «dovrebbe rinunciarsi al diritto penale tutte le volte in cui altri rami dell'ordinamento siano in grado di tutelare adeguatamente il bene giuridico». L'Autore precisa che il principio presenta due matrici. La prima è rappresentata dall'idea per la quale «la pena non sia assoluta, *ab-soluta* da uno scopo, ma relativa in rapporto all'obiettivo di diminuire il numero di reati e, mediamente, contribuire alla protezione dei beni giuridici. Questa relatività impone dunque il controllo della congruità rispetto al fine, con tutto ciò che tale verifica comporta, [...] a cominciare dalla sostituibilità del mezzo 'pena' ogni qualvolta esso non risulti utile e comunque la necessità di far riferimento alla realtà empirica per dare risposta a un siffatto quesito». La seconda matrice è costituita, invece, dal principio di proporzionalità, del quale «l'*extrema ratio* appare una 'specificazione'. Un principio logico immanente all'ordinamento di uno Stato di diritto [...], che, in campo penale, prescrive che la reazione al reato sia proporzionata all'offesa che questo ha prodotto».

⁷⁴⁵ Così A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 144-145.

⁷⁴⁶ Attuando, di fatto, quelle che sono state definite alcune delle problematiche di fondo che si rinvengono negli orientamenti politico-criminali di governo, quali la 'nomorrea penale' (criticata aspramente già da F. Carrara, *Un nuovo delitto*, in *Opuscoli di diritto criminale*, IV, Lucca, 1889, pp. 493 ss.) consistente in una ipertrofia, bulimia, della legislazione penale, in un continuo ampliamento dell'area della punibilità e in una eccedenza di norme penali, spesso 'giustificate' dalla necessità di porre un argine al cosiddetto 'populismo penale' e, dunque, di «soddisfare le spinte emotivo-punitive della collettività» (così A. Cadoppi, *"Too much criminal law". Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, in *Studi Senesi*, 1/2022, p. 3) e la 'sanzionorrea', consistente in una eccedenza sanzionatoria che si manifesta in una forte anticipazione della sfera del punibile e in un inasprimento dell'intervento punitivo con introduzione e applicazione di sanzioni penali sempre più afflittive, che indeboliscono la tenuta delle norme, sotto il profilo valoriale, culturale e simbolico. Sul punto si rimanda diffusamente a G. Forti, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Vita e Pensiero, Milano, 2018.

⁷⁴⁷ Così A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 145.

⁷⁴⁸ *Ivi*, cit., p. 145, nota 15, riferendosi alla posizione di C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, in H.N. Pontell-G. Geis (a cura di), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York, 2007, pp. 347 ss.

⁷⁴⁹ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 147-149 e G. Forti, *Intervento introduttivo*, cit., pp. XXVI-XXVII.

Per tali ragioni, risulta necessario prospettare strategie proporzionali, alternative e comunque più complesse «in cui la deterrenza insita nella minaccia di sanzioni legali sia solo un elemento [da porsi in posizione ultima] in un insieme di strategie volte nel complesso a incrementare lo sviluppo di una ‘culture of compliance’»⁷⁵⁰.

Affinché l'intervento penale possa risultare effettivamente utile e avere una concreta efficacia preventiva e repressiva risulta, dunque, indispensabile che esso sia «preceduto e accompagnato da una complessa serie di interventi non penali, volti a ridurre tanto le opportunità quanto le motivazioni alla commissione di questo tipo di crimini, e quindi a preparare il terreno per un intervento penale residuale che, proprio in quanto tale, possa risultare mirato, incisivo e avere una realistica possibilità di efficacia generalpreventiva»⁷⁵¹.

La predisposizione di possibili strategie di prevenzione primaria a livello internazionale, poste alla base dell'elaborazione delle *Guidelines*, si è rivolta su

⁷⁵⁰ Così A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 145, nota 15, riferendosi alla posizione di C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, cit., pp. 347 ss. e S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 133 ss. L'Autrice precisa che l'approccio alla base della predisposizione delle *Guidelines* presenta diversi e rilevanti punti di contatto con il cosiddetto modello di politica criminale 'piramidale' elaborato da John Braithwaite con particolare riferimento al settore dei crimini economici e organizzativi, il quale si fonda, sul piano regolativo, su un ampio ricorso all'autoregolamentazione su base volontaria (in cui assume un ruolo determinante il dialogo tra il settore privato e le istituzioni pubbliche preposte al controllo), sostenuta dalla possibilità di imporre agli operatori del settore una 'enforced self-regulation', ossia imponendo il rispetto di leggi e regolamenti dotati di presidi sanzionatori discrezionalmente applicabili, fino a giungere all'imposizione di norme presidiate da sanzioni predeterminate e non derogabili. Allo stesso modo, sul piano sanzionatorio lo schema progressivo in commento prevede una base di autodisciplina, su base volontaria o dietro la predisposizione di obblighi e presidi statuali, fino a giungere ad un corposo e articolato insieme di misure di controllo e intervento pubblico progressivamente più incisive, prevedendo anche, quale *extrema ratio*, il ricorso alla sanzione penale. In tale schema, la progressione dalle forme di regolamentazione meno stringenti e le misure meno afflittive verso quelle più severe è legata a diversi fattori, quali la gravità del danno prodotto dalla condotta illecita, la recidività dell'autore e la sua disponibilità a collaborare con le agenzie di controllo, anche al fine di riparare all'offesa per quanto possibile. Parallelamente, la funzionalità di un tale sistema risulta strettamente legata, da un lato, alla credibilità degli strumenti regolativi e sanzionatori e dalla indipendenza ed efficienza delle agenzie di controllo e, dall'altro, da una base sociale e culturale dalla quale partire e sulla quale gli strati inferiori del modello piramidale possono essere edificati. Il tema sarà approfondito nel prosieguo della trattazione, pertanto, in tale sede per ulteriori spunti di riflessione ci si limita a rimandare a A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 145-147, note 14, 16 e 17; J. Braithwaite, *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, in *Michigan Law review*, Vol. 80, No. 7, 1982, pp. 1466 ss.; ID., *The New Regulatory State and the Transformation of Criminology*, in *British Journal of Criminology*, 40, 2000, pp. 222-238; B. Fisse-J. Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993; A. Brien, *Professional Ethics and the Culture of Trust*, in *Journal of Business Ethics*, Vol. 17, No. 4, 1998, pp. 391-409; J. Black, *Decentering Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 'Post-Regulatory' World*, in *Current Legal Problems*, Vol. 54, Issue 1, 2001, pp. 103-146; P. De Sousa Mendes, *Responsive Regulation, Enforced Self-Regulation, and Corporate Liability*, in *Criminal Law Forum*, 2022, pp. 285-321; M. Caputo, *Politica criminale*, cit., p. 6 e G. Rotolo, *Cognitive Dynamics of Compliance and Models of Self-regulation: In Search of Effectiveness in Strategies of Crime Prevention*, in S. Manacorda-F. Centonze (eds.), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Springer, Cham, 2022, pp. 237-257.

⁷⁵¹ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 149. Sulla capacità dissuasiva dell'ordinamento penale legata alla certezza e prontezza della sanzione, piuttosto che alla sua severità, l'Autrice richiama *ex plurimis* G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 129 ss.

diversi fronti diretti a ridurre le opportunità criminali intervenendo direttamente sulla riduzione o eliminazione delle condizioni criminogene presenti nel contesto del ‘mercato dell’arte’, ad esempio mediante la riduzione dell’opacità del mercato illecito di beni culturali e oggetti d’arte, l’educazione dell’opinione pubblica al rispetto del patrimonio culturale e la sensibilizzazione degli operatori del settore dell’arte⁷⁵².

Riguardo la raccolta e la circolazione di informazioni rilevanti per ridurre l’opacità del mercato (*Guidelines* 1-4), mediante l’elaborazione di strumenti di identificazione e descrizione dei beni⁷⁵³, nonché di inventariazione completa e facilmente accessibile del patrimonio culturale⁷⁵⁴, nelle *Guidelines* si è sostenuto che un tale intervento non solo agevolerebbe l’identificazione, da parte degli operatori del mercato, di beni culturali di dubbia provenienza, ma potrebbe anche rappresentare un grande vantaggio nel monitoraggio del mercato (soprattutto se venissero potenziate forme di condivisione e interconnessione degli inventari nazionali tra le autorità dei diversi Paesi) e divenire un fondamento per legittime richieste di restituzione di beni culturali rubati, ritorno di beni culturali illecitamente esportati o rimpatrio di beni culturali comunque illecitamente trafficati⁷⁵⁵.

Le *Guidelines* (2, 3, 22 e 37) pongono precise indicazioni in relazione alla predisposizione di efficaci *database* nazionali (sull’esempio della Banca dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale) destinati ad accogliere un dettagliato ‘censimento’ delle opere d’arte rubate, illecitamente esportate o scomparse e a interfacciarsi con lo *Stolen Works of Art Database* dell’INTERPOL, capaci di consentire una facile consultazione da parte di tutte le agenzie di controllo interessate alla repressione del traffico dei beni culturali, degli operatori privati del mercato dell’arte e dei responsabili delle acquisizioni per conto delle istituzioni culturali pubbliche nazionali, tutti soggetti rispetto ai quali, anzi, le stesse linee guida ritengono sarebbe utile istituire un obbligo di preventiva consultazione⁷⁵⁶.

Altre forme di monitoraggio del mercato, necessarie per aumentare la trasparenza e agevolare l’individuazione delle operazioni di traffico sospette (soprattutto *online*)⁷⁵⁷, potrebbero, per esempio, riguardare la raccolta di dati e

⁷⁵² Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 149-150.

⁷⁵³ Mediante, ad esempio, il noto *Object-ID*, standard raccomandato, tra gli altri, dall’UNESCO e dall’ICOM.

⁷⁵⁴ La quale era già stata raccomandata, per esempio, nel Secondo Protocollo alla Convenzione de L’Aja del 1954 (artt. 5 e 33).

⁷⁵⁵ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 151-152.

⁷⁵⁶ *Ivi*, p. 152. Si veda anche E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., p. 138.

⁷⁵⁷ In ambito europeo e nazionale sono già state introdotte specifiche misure di segnalazione di operazioni sospette rilevanti per contrastare il fenomeno del riciclaggio, anche ove aventi ad oggetto beni culturali e artistici. Cfr. per tutti F. Martin De Sanctis, *Money Laundering Through Art. A Criminal Justice Perspective*, Springer, Heidelberg, 2013; J. Ulph, *The impact of the criminal law and money laundering measures upon the illicit trade in art and antiquities*, cit., pp. 39 ss.; G. Gatti-L. Viola, *Il riciclaggio di opera d’arte*, in *filodiritto*, 7 giugno 2021 (consultabile al seguente link <https://www.filodiritto.com/il-riciclaggio-di-opera-darte>) e A. Giraldo-P. Sorbello, *L’arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in *Diritto*

l'elaborazione di statistiche sui flussi di esportazione e importazione di beni culturali o sul numero di denunce, procedimenti e condanne per illeciti contro il patrimonio culturale; l'adozione, ove non ancora prevista, di certificati per l'esportazione e l'importazione di beni culturali; lo sviluppo, con il fondamentale supporto di operatori privati, di programmi di monitoraggio delle transazioni (mediante l'analisi dei cataloghi delle aste, delle collezioni private e pubbliche e il controllo delle compravendite e delle aste online)⁷⁵⁸; il

Penale Contemporaneo, 3/2022, in particolare, pp. 204 ss. Sul piano nazionale fondamentale rilevanza ha assunto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (che ha recepito nell'ordinamento italiano le novità apportate dalla Direttiva 2018/43/UE nota come "V Direttiva Antiriciclaggio"), in seguito al quale tra i soggetti destinatari degli obblighi di implementazione dei sistemi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, sono stati inclusi i "b) soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; c) soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro". L'obiettivo della normativa è di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori. Considerato che le operazioni relative a artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale sono state ritenute un fattore di rischio ai sensi della normativa in parola, i suddetti soggetti sono tenuti a dotarsi di una serie di presidi e procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, i predetti soggetti sono obbligati a condurre verifiche sulla clientela (e verifiche rafforzate in caso vi siano rischi da considerarsi elevati) e a segnalare operazioni sospette all'UIF – Unità d'Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. Sul punto si rimanda anche a E. Correggia, *Arte e criminalità. Siamo tutti sorvegliati speciali*, in *Il Giornale dell'arte*, 5 agosto 2022 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/arte-e-criminalita-siamo-tutti-sorvegliati-speciali/139836.html>) e A. Montinari, *Riciclaggio opere arte, mercanti e case d'asta riluttanti a segnalare*, in *We Wealth*, 26 aprile 2023 (consultabile al seguente link <https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/art-legal/riciclaggio-opere-arte-mercanti-case-asta-segnalazioni-italia>). In tema si segnala altresì che il 24 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi (cosiddetto "AML Package") che rafforza ed integra gli strumenti europei per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale pacchetto si compone: (i) della nuova "VI Direttiva Antiriciclaggio" (Direttiva UE 2024/1640 diretta a disciplinare i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (ii) del Regolamento "single rulebook" (Regolamento UE 2024/1624), contenente norme direttamente applicabili in materia di *due diligence* sui clienti (con previsione di controlli rafforzati sull'identità dei clienti), trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi; (iii) del Regolamento "AMLA" (Regolamento UE 2024/1620), che istituisce la nuova Autorità Antiriciclaggio Europea – AMLA con poteri di vigilanza e indagine per garantire la *compliance* in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo. In tema si rimanda a Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, *Quaderni dell'antiriciclaggio*, Rassegna normativa, I-2024 (consultabile al seguente link <https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/Quaderni-UIF-Rassegna-Normativa-I-semestre-2024.pdf>).

⁷⁵⁸ In ordine al significativo ruolo riconosciuto a questi strumenti informativi, è stata anche prospettata, al di fuori del contesto inerente le linee guida in commento, l'idea che essi possano facilitare l'individuazione del cosiddetto soggetto 'terzo innocente' o 'compratore innocente'. Tale proposta suggerisce di considerare la non sussistenza della buona fede qualora il bene culturale, al momento della transazione, sia stato registrato all'interno di un apposito database dei beni scomparsi, non sia accompagnato dall'attestato di esportazione rilasciato da parte del Paese-fonte, sia stato esportato da un Paese in stato di conflitto armato interno o internazionale. Secondo tale proposta, inoltre, il soggetto detentore dei beni culturali dovrebbe sempre essere certo della liceità della provenienza degli stessi beni, venendo ad essere posto a suo carico, nell'eventuale processo, il relativo onere della prova. Sul punto si veda la proposta formulata da

potenziamento della mappatura e della sorveglianza dei siti archeologici (*Guidelines* 3, 9, 10, 11)⁷⁵⁹.

Al fine di porre rimedio al problema del ‘campo oscuro’, le *Guidelines* raccomandano anche di investire in ricerche criminologiche, sia quantitative che qualitative, capaci di ampliare le conoscenze empiriche sull’estensione e sulle forme di manifestazione degli illeciti contro il patrimonio culturale⁷⁶⁰.

In ordine agli interventi sociali e culturali di educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica – finalizzati a promuovere la ‘cultura’ della tutela del patrimonio culturale e un avvicinamento, orientato all’accoglimento, dei precetti normativi in materia⁷⁶¹, le previsioni di cui alla *Guideline* 12 non presentano un’assoluta novità a livello internazionale, dal momento che già la Convenzione UNESCO del 1970 aveva previsto un impegno degli Stati aderenti in tal senso (artt. 5 e 10) e numerosi altri strumenti pattizi e documenti internazionali hanno ripreso tali indicazioni⁷⁶². È stato comunque sottolineato che «questo tipo di campagne non potrà mai avere successo nei contesti in cui la grave instabilità politica ed economica rende gli ‘scavi d sussistenza’ una soluzione necessitata per il sostentamento delle stesse comunità locali [...], e tuttavia esistono molti Paesi-fonte, Italia in primis, in cui il miglioramento della consapevolezza culturale [...] potrebbe sensibilmente incidere sulla diffusione degli illeciti contro il patrimonio culturale»⁷⁶³.

Sotto il profilo della prevenzione secondaria, le *Guidelines* indicano come fondamentale anche l’individuazione e la predisposizione di un insieme di misure che incidano sulla cultura, la sensibilizzazione, l’educazione e la formazione (deontologica, oltre che tecnico-giuridica) e sulle prassi e i modelli operativi e organizzativi dei professionisti economici⁷⁶⁴ del mercato di beni culturali (*Guidelines* 5-8), molto spesso enti, pubblici o privati, soggetti a meccanismi organizzativi che possono condizionare pesantemente le decisioni delle persone fisiche che li compongono e determinarne i comportamenti criminali⁷⁶⁵.

H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, cit., p. 82.

⁷⁵⁹ Ad esempio anche sfruttando lo strumento, diventato più accessibile, della copertura satellitare. Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 152-153.

⁷⁶⁰ *Ivi*, pp. pp. 152-153, nota 39.

⁷⁶¹ Cfr. E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., p. 134. In tema di funzione preventiva esercitata da misure educative e formative capaci di incidere sui processi motivazionali e decisionali si veda L. Eusebi, *La “nuova” retribuzione – sez. I: Pena retributiva e teorie preventive*; in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1983, pp. 914 ss.

⁷⁶² Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 150.

⁷⁶³ *Ivi*, pp. 150-151.

⁷⁶⁴ In tale sede sul tema ci si limita a rimandare a E.H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*. La versione integrale a cura di G. Forti, Giuffrè, Milano, 1987, in particolare, pp. 3-12 e 289-334 e M.L. Rorie (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2020.

⁷⁶⁵ Cfr. E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., p. 135, nota 55 e A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 153-155. In particolare, sui suddetti problemi che possono sorgere all’interno delle organizzazioni, l’Autrice

In questo ambito, cercare di incidere sugli aspetti organizzativi e sulla sensibilizzazione di tali enti, individuando appositi «percorsi di legalità in campo economico»⁷⁶⁶ e intervenendo sulla cosiddetta ‘*organizational culture*’⁷⁶⁷ – ossia pensando a politiche che incentivino gli stessi enti ad adottare codici di condotta, misure di *self-regulation* e modelli organizzativi volti a prevenire gli illeciti contro il patrimonio culturale e promuovere una maggiore trasparenza e correttezza nelle transazioni e alla condivisione e diffusione delle *best practices* già in uso (*Guideline 5*) – risulta, sempre in un’ottica preventiva, assolutamente di primaria importanza⁷⁶⁸.

Le *Guidelines 23* e *24* suggeriscono anche la previsione di forme di responsabilità degli enti per la commissione dei reati in questione, nel loro interesse e vantaggio, da parte di persone fisiche ad essi collegate (da adattare alle peculiarità dei singoli ordinamenti nazionali degli Stati membri), nonché l’implementazione di sistemi sanzionatori adeguati, proporzionati, effettivi e dissuasivi e l’introduzione di misure di mitigazione delle sanzioni e di casi di esclusione della responsabilità ove gli enti cooperino fattivamente con le autorità o attuino misure volte a prevenire la futura commissione di ulteriori illeciti⁷⁶⁹.

da ultimo citata, nella nota 44 rinvia *ex plurimis* a J. Braithwaite, *Criminological Theory and Organizational Crime*, in *Justice Quarterly*, Vol. 6, No. 3, 1989, pp. 333-358; M. Torny-A.J. Reiss, *Organizational Crime*, in ID., (eds.), *Beyond the Law. Crime in Complex Organizations*, Chicago, 1993, pp. 1 ss.; D. Vaughan, *Rational Choice, Situated Action and the Social Control of Organizations*, in *Law & Society Review*, Vol. 32, 1998, pp. 23-61; ID., *The Dark Side of Organizations: Mistake, Misconduct and Disaster*, in *Annual Review of Sociology*, Vol. 25, 1999, pp. 271-305; M. Catino, *Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni*, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 69 ss. In tema si veda anche E.H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit. pp. 292-303.

⁷⁶⁶ In tema si rimanda a G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Quaderno n. 15, 2006, pp. 9-61.

⁷⁶⁷ Sul punto si veda A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 154, nota 45, in cui l’Autrice sulla cultura organizzativa rinvia a D. Vaughan, *Rational Choice, Situated Action and the Social Control of Organizations*, cit., pp. 23 e 35 ss.; J.W. Coleman-L. Ramos, *Subcultures and Deviant Behaviour in the Organizational Context*, in *Research in the Sociology of Organizations*, 15, 1998, pp. 3 ss.; N. Shover-A. Hochstetler, *Cultural Explanation and Organizational Crime*, in *Crime, Law & Social Change*, 37, 2002, pp. 1-18; A. Trahan, *Filling in the Gaps in Culture-Based Theories of Organizational Crime*, in *Journal of Theoretical & Philosophical Criminology*, 3(1), 2011, pp. 89 ss.

⁷⁶⁸ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 153-154.

⁷⁶⁹ *Ivi*, p. 154. Sul punto cfr. altresì D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 232; S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 40; ID., *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 24; L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., pp. 266-267; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 51 e UNODC, *Practical Assistance Tool to assist in the implementation of the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice with respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*, cit., pp. 50-51. Come si vedrà nel prosieguo della trattazione il tema è stato considerato dal Consiglio d’Europa in sede di adozione, nel 2017, della Convenzione di Nicosia sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, che espressamente prevede la criminalizzazione di forme di responsabilità degli enti per i reati contro il patrimonio culturale di cui alla Convenzione (art. 13). Con la riforma della disciplina

Come si è detto, l'adozione di un tale articolato quadro di interventi 'prepenalistici' sarebbe funzionale a rendere effettivamente utile la predisposizione di una serie di interventi penali, e di carattere sanzionatorio, il più possibile flessibili e, dunque, adattati attentamente alle specificità degli illeciti contro il patrimonio culturale, ossia alle peculiarità dei beni aggrediti, delle condotte illecite poste in essere e degli autori, in modo che tali interventi penali risultino proporzionati, efficaci e dissuasivi⁷⁷⁰ (*Guideline 20*), sempre nella consapevolezza di come «un'attenzione costante e unidirezionale all'inasprimento dell'arsenale repressivo»⁷⁷¹ e «il fare leva primariamente su risposte repressive sganciate da una complessiva prospettiva di sistema segnali[no] quasi sempre l'assillo dei decisori pubblici più di dimostrare che di realizzare nei fatti il proprio impegno di tutela»⁷⁷².

La sezione delle *Guidelines* dedicata alle politiche penali prevede poi, alla *Guideline 16*, l'introduzione nei singoli ordinamenti nazionali di una specifica figura di reato di '*trafficking in movable cultural property*', autonomo e distinto dalle altre fattispecie di esportazione e importazione illecita, furto, saccheggio di siti archeologici, ricettazione e altre condotte che compongono il più ampio fenomeno⁷⁷³.

Si tratta di un'assoluta novità nel panorama internazionale, in quanto, «se l'espressione 'traffico di beni culturali' denota un fenomeno empiricamente apprezzabile ed è, per altro verso, entrata comunemente nel lessico di molti documenti internazionali, tale concetto non gode però di una definizione a livello giuridico. Né le convenzioni, né gli atti normativi comunitari pertinenti, individuano i tratti caratterizzanti di una eventuale fattispecie di 'cultural property trafficking'»⁷⁷⁴. Le prime, infatti, fanno riferimento, di volta in volta, a condotte di illecita appropriazione, o furto, saccheggio, esportazione o importazione illecita, mentre i secondi si limitano a fare riferimento al traffico illecito di beni culturali così come, eventualmente, definito dai singoli ordinamenti nazionali. Tale situazione ha, dunque, fatto sorgere l'interrogativo se il traffico illecito di beni culturali debba configurarsi come 'etichetta generale' sotto la quale assumere le diverse fattispecie di dispersione o pericolo di dispersione di beni culturali mobili, piuttosto che come figura di reato *ad hoc*,

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge n. 22/2022), anche il legislatore italiano ha esteso la disciplina del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al settore qui in considerazione, prevedendo l'estensione del catalogo dei reati presupposto con l'inserimento di due nuovi articoli.

⁷⁷⁰ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 155-156.

⁷⁷¹ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., p. 74.

⁷⁷² Così G. Forti, *Intervento introduttivo*, cit., p. XXVII.

⁷⁷³ Si vedano sul punto S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 38; A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 179 e ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 38.

⁷⁷⁴ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 178.

connotata da una maggiore e diversa pregnanza rispetto alle altre ipotesi di dispersione dei beni stessi⁷⁷⁵.

La *ratio* alla base dell'introduzione di una specifica figura di reato di traffico illecito di beni culturali sarebbe quella di costruire tale reato come un'«offesa di secondo livello», consistente in diverse condotte dispersive, quali esportazione e importazione, vendita e acquisto, trasporto e trasferimento di beni culturali già di provenienza illecita, ovvero rubati, scavati illecitamente, trafugati, saccheggianti, o anche già preventivamente esportati o importati in violazione delle norme nazionali di riferimento⁷⁷⁶. La fattispecie, pertanto, presupporrebbe già l'illecita provenienza dei beni: solo in questi casi, infatti, questa figura di reato interverrebbe⁷⁷⁷.

Trattandosi di fattispecie dolosa, la provenienza illecita dovrebbe essere rappresentata effettivamente dall'agente⁷⁷⁸.

La necessità di provare la conoscenza della natura illecita del bene è stato un punto molto dibattuto in sede di elaborazione delle *Guidelines*⁷⁷⁹, le quali, nella loro formulazione finale, lasciano aperta la possibilità di valutare «un possibile restringimento dell'elemento soggettivo al solo dolo diretto»⁷⁸⁰, al fine di evitare «i noti rischi di deriva verso forme di responsabilità colposa mascherata», sulla base di argomentazioni affini a quella della presenza di «segnali di allarme» relativi alla «possibile origine delittuosa» del bene, della quale, dunque, il soggetto agente accetterebbe il rischio, non potendo non essersi reso conto della sussistenza dei segnali suddetti⁷⁸¹.

D'altro canto, le *Guidelines* lasciano salva la possibilità di introdurre altresì «un'autonoma e meno grave fattispecie di acquisizione colposa di beni trafficati»⁷⁸² illecitamente.

Specifici «aggravamenti sanzionatori potrebbero essere poi previsti nel caso in cui il traffico sia posto in essere in forma organizzata, qualora il bene culturale subisca danni in esito alle condotte dispersive tipizzate [...], e in caso di condotta posta in essere da professionisti operanti sul mercato dei beni culturali»⁷⁸³.

⁷⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁷⁶ Sul punto si vedano anche H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, cit., p. 81; S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 39 e ID., *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 26.

⁷⁷⁷ Cfr. in tal senso S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 39.

⁷⁷⁸ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 179.

⁷⁷⁹ Le linee guida si sono orientate, inizialmente, nel senso di imporre a ciascun operatore del mercato di consultare previamente i cataloghi delle opere rubate o illecitamente esportate, di modo che, laddove il bene fosse comparso in tali cataloghi, si potesse addivenire subito alla prova della consapevolezza dell'illiceità della natura del bene e del conseguente atto posto in essere. Sul punto alcune delegazioni degli Stati membri hanno obiettato che, ragionando nel senso suddetto, si sarebbe addivenuti ad una forma di responsabilità oggettiva. Sul punto si veda S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., pp. 39-40.

⁷⁸⁰ Così sempre A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 179.

⁷⁸¹ *Ivi*, pp. 179-180.

⁷⁸² *Ivi*, p. 179.

⁷⁸³ *Ivi*, p. 180.

Nonostante l'assoluta novità della proposta in commento, l'intento dei redattori delle *Guidelines* di rendere autonoma la fattispecie di traffico, limitandone, nei termini menzionati, lo spettro applicativo, non è stato condiviso dalla maggior parte delle delegazioni degli Stati membri, i quali hanno mostrato di non aver colto né la reale autonomia né la necessità nell'attuale quadro giuridico-penale di una fattispecie così strutturata⁷⁸⁴. È stato, inoltre, evidenziato che una così strutturata fattispecie di traffico illecito di beni culturali rischierebbe di presentare ampi e potenzialmente problematici profili di sovrapposizione con le fattispecie di ricettazione e riciclaggio presenti già nei singoli ordinamenti nazionali.

Nonostante tali osservazioni, la rilevanza e la specifica natura dell'oggetto materiale del fenomeno in esame hanno, comunque, rappresentato idonea giustificazione, per i redattori delle *Guidelines*, per l'individuazione e la configurazione di una fattispecie autonoma, «che consenta di valorizzare adeguatamente il disvalore di una condotta che, in questi casi, non incide solamente su interessi di natura patrimoniale o legati alla 'limpidezza' del mercato e alla efficacia dell'azione investigativa e giudiziaria contro i reati presupposto, ma comporta specifici rischi legati proprio alla 'culturalità' dei beni trafficati: rischi, cioè, di compromissione (dispersione, depauperamento, distruzione) di quel bene giuridico peculiare e complesso, dal valore non solo collettivo, ma addirittura intergenerazionale, che è il patrimonio culturale»⁷⁸⁵.

Sempre sul piano delle risposte penali, secondo quanto suggerito dalle *Guidelines* gli Stati dovrebbero altresì introdurre una nozione chiara, ampia ed omogenea di patrimonio culturale e le condotte di reato legate al traffico illecito di beni culturali connotate da maggiore lesività del patrimonio culturale stesso (ossia l'illecita esportazione, il furto d'arte, il saccheggio di siti archeologici, l'impossessamento illecito) dovrebbero, ove non già previsto, essere opportunamente sanzionate sul piano penale, attraverso la previsione di specifiche fattispecie penali o di circostanze aggravanti che diano conto della specificità del bene giuridico aggredito e degli oggetti materiali della condotta e, quindi, della maggiore gravità dell'offesa rispetto a corrispondenti comportamenti illeciti che incidano esclusivamente sul bene giuridico patrimonio⁷⁸⁶.

Secondo il disposto della *Guideline* 16, inoltre, gli Stati dovrebbero configurare le fattispecie connotate da maggiore gravità⁷⁸⁷ quali 'serious

⁷⁸⁴ Cfr. S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 39.

⁷⁸⁵ Cfr. A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 180. A tale posizione si contrappongono quelle che sono state messe in luce da C. Sotis, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo*, cit., pp. 114-128 e che propongono, invece, l'applicazione di apposite circostanze aggravanti alle fattispecie comuni lesive di altri beni giuridici.

⁷⁸⁶ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 155-156; D. Voza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 232 e UNODC, *False trades: uncovering the scale and scope of trafficking in cultural property. Knowledge gaps and future directions for research*, cit., p. 4.

⁷⁸⁷ Come quelle di traffico illecito di beni culturali, esportazione e importazione illecite, furto di

offences ai sensi dell'art. 2.b della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (UNTOC), prevedendo pene edittali tali da rendere applicabili, quando il fenomeno abbia carattere transnazionale e coinvolga gruppi criminali organizzati in diversi Stati, le disposizioni della Convenzione stessa⁷⁸⁸.

In relazione, invece, a condotte meno lesive⁷⁸⁹ – pur se rientranti a pieno titolo tra i potenziali o effettivi anelli della catena del traffico illecito, la cui repressione rappresenterebbe una forma di tutela anticipata del bene giuridico patrimonio culturale e, come tale, implicante anche un minore disvalore sociale – si sottolinea che ciascun legislatore nazionale dovrebbe prudentemente scegliere tra illeciti penali, amministrativi o civili, in quanto la loro qualificazione tra i *'serious crimes'* di cui all'art. 2.b della Convenzione UNTOC rischierebbe di determinare l'applicazione per tali condotte di un trattamento sanzionatorio decisamente sproporzionato alla loro gravità oggettiva e soggettiva⁷⁹⁰.

Particolare importanza dovrebbe essere riconosciuta, sul piano delle singole misure applicabili, alla confisca e al sequestro (*Guidelines* 25-27), dal momento che uno degli obiettivi primari dei legislatori nazionali dovrebbe essere proprio quello di massimizzare la possibilità di recupero, restituzione e riacquisizione al patrimonio culturale nazionale dei beni illecitamente sottratti dal territorio nazionale e tenuto conto anche del fatto che la realizzazione di queste forme di criminalità, chiaramente orientate all'ottenimento di un profitto illecito, deve passare, in termini di contrasto e repressione, anche per misure ablatorie dei beni e conservative degli stessi⁷⁹¹.

Sotto il profilo della considerazione della specificità delle condotte illecite, dei loro autori e del mercato in cui questi due elementi interagiscono, potrebbe risultare rilevante che, accanto a sanzioni proprie di uno schema punitivo tradizionale, quali la pena detentiva e quella pecuniaria⁷⁹², o al posto di queste,

beni culturali mobili, scavi illeciti e saccheggio di siti archeologici, associazione a delinquere o partecipazione a un gruppo criminale organizzato per il traffico di beni culturali e riciclaggio di beni culturali oggetto di traffico illecito.

⁷⁸⁸ Cfr. H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, cit., p. 82; A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 155-156; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 175 ss.; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 51 e UNODC, *False trades: uncovering the scale and scope of trafficking in cultural property. Knowledge gaps and future directions for research*, cit. p. 11.

⁷⁸⁹ Si pensi, ad esempio, agli scavi archeologici non autorizzati e alla violazione degli obblighi di denunciare la provenienza sospetta di un bene culturale.

⁷⁹⁰ Si veda sul punto A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 177.

⁷⁹¹ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 156 e D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 232. Allo stesso modo anche H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, cit., p. 82 e S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 40.

⁷⁹² La sanzione pecuniaria, peraltro, dovrebbe essere applicata con attenzione e prudenza in un settore come quello della tutela del patrimonio culturale, nel quale potrebbe finire facilmente per rappresentare un mero 'costo di produzione' o per erodere lo stesso valore culturale dei beni in questione, monetizzando le stesse condotte illecite e creando un nuovo 'mercato delle infrazioni'.

venisse dato ampio riconoscimento agli strumenti interdittivi, anche, eventualmente, in veste di sanzioni principali, ove ritenuto opportuno (*Guideline 24*)⁷⁹³.

La sanzione interdittiva, temporanea o permanente, anch'essa da graduare in relazione alla gravità e alla reiterazione dell'offesa, avrebbe un potenziale altamente rilevante, sia sul piano generalpreventivo che su quello specialpreventivo, soprattutto in un mercato come quello dell'arte in cui «licenze e autorizzazioni hanno – o potrebbero avere, negli stati che ancora non lo prevedono – ampia rilevanza, e in cui gli operatori spesso si avvalgono degli stessi canali per transazioni tanto lecite quanto illecite aventi a oggetto beni culturali; in cui, inoltre, il possesso di una licenza o autorizzazione, o di una certa posizione all'interno di un'organizzazione pubblica o privata, è spesso strumentale e necessario alla stessa commissione dell'illecito»⁷⁹⁴.

Analogamente a quanto sostenuto in relazione al menzionato *Model Treaty*, si è ritenuto che anche le *Guidelines* potrebbero rappresentare un utile strumento in vista dello sviluppo di futuri accordi bilaterali o multilaterali, specialmente nella prospettiva della cooperazione investigativa e giudiziaria (*Guidelines 30 e 32-47*)⁷⁹⁵.

Nel campo della cooperazione internazionale, infine, le *Guidelines* mirano a proporre delle soluzioni per fronteggiare gli attuali limiti della cooperazione

In un tale settore, dunque, «dove la mentalità 'di mercato' già domina molti dei soggetti interessati, e dove un incremento nell'impostazione 'economicistica' della tutela rischierebbe di completare la trasformazione di questi beni, dall'intrinseco valore immateriale, in semplici 'merci', distruggendo quindi, anche ove presente, la consapevolezza del loro valore sul piano culturale e umano e la contropinta psicologica all'illecito che una tale consapevolezza porta con sé». In tal senso A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 157, nota 56. In tema si rinvia a U. Gneezy-A. Rustichini, *A Fine in a Price*, in *Journal of Legal Studies*, 29 (1), 2000, pp. 1 ss.; R. Gibbons, *Incentives in Organizations*, in *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 12, No. 4, 1998, pp. 115-132; L. Kornhausera-Y. Lu-S. Tontrupa, *Testing a fine is a price in the lab*, in *International Review of Law and Economics*, 63, 2020, pp. 1-13; C. Metcalf-E. A. Satterthwaite-J. S. Dillbary-B. Stoddard, *Is a fine still a price? Replication as robustness in empirical legal studies*, in *International Review of Law and Economics*, 63, 2020, pp. 1-25.

⁷⁹³ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 157-158 e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 51.

⁷⁹⁴ Si veda A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 158. Sul rilevante ruolo che potrebbero giocare le misure interdittive in tale settore in una prospettiva di riforma si veda L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, cit., pp. 265-266, ove l'Autore si interroga sulla possibile applicazione agli operatori del mercato dell'arte (mercanti, consulenti, gestori di case d'asta o musei o gallerie) di tali misure e sull'eventuale creazione di misure interdittive *ad hoc* capaci di mirare all'interruzione delle condotte criminose contro il patrimonio culturale e attuabili nel complesso sistema del mercato dell'arte, assumendo così anche un'indiretta funzione deterrente. Sulla *ratio* e sul potenziale delle sanzioni interdittive A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 158, nota 58, rinvia, *ex plurimis*, a L. Eusebi, *Appunti minimi di politica criminale in rapporto alla riforma delle sanzioni penali*, in *Criminalia*, 2007, pp. 185 ss.; G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., p. 496; A. Menghini, *Le sanzioni penali a contenuto interdittivo: una proposta 'de iure condendo'*, Giappichelli, Torino, 2008.

⁷⁹⁵ Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., p. 179; ID., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 231 e S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., pp. 40-41.

giudiziaria internazionale nel contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili, mediante la previsione di regole (in gran parte mutuata dalla Convenzione UNTOC) sull'applicazione della legge penale nello spazio, sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, sul sequestro e la confisca internazionale, sulla cooperazione investigativa⁷⁹⁶ e sul ritorno, la restituzione e il rimpatrio dei beni culturali⁷⁹⁷.

Si tratta di strumenti di assoluto interesse, i quali, peraltro, sono destinati a rimanere sterili se non preceduti e accompagnati da quell'arsenale di misure non penali che sono state definite «di natura 'sistemica' e 'situazionale', che sole possono rendere concretamente possibile una reale efficacia dissuasiva della minaccia penale, e su cui, non a caso, si è ritenuto preferibile concentrare le Guidelines on crime prevention and criminal justice with respect to trafficking in cultural property»⁷⁹⁸.

4.7. Le Linee Guida Operative del 2015 per l'implementazione della Convenzione UNESCO del 1970.

Nel 2015 l'UNESCO ha adottato le *Operational Guidelines for the Implementation of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*⁷⁹⁹, linee guida non vincolanti dirette a facilitare la comprensione e l'interpretazione, da parte degli Stati firmatari, della Convenzione del 1970, nonché ad agevolare e rafforzare la sua attuazione e l'implementazione, il più possibile uniforme, delle disposizioni ivi contenute nei singoli ordinamenti interni.

⁷⁹⁶ È degno di menzione, a titolo esemplificativo, il progetto RITHMS – *Research, Intelligence and Technology for Heritage and Market Security*, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei finanziamenti del programma Horizon Europe, diretto a rafforzare la capacità operativa delle autorità di polizia, doganali e di frontiera nelle operazioni di contrasto del traffico di beni culturali mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica (si rimanda al seguente link <https://rithms.eu/>). Parimenti rilevante è il progetto NETCHER - *NETwork and digital platform for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding*, anch'esso finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020 e che ha portato alla creazione di una rete strutturata (definita come 'piattaforma sociale') che riunisce un'ampia gamma di attori (forze dell'ordine, unità di controllo delle frontiere, organismi internazionali, governi nazionali, ricercatori e professionisti del patrimonio culturale, responsabili delle politiche pubbliche, ONG e fondazioni pubbliche e private) con la finalità di sistematizzare e inquadrare le migliori pratiche emergenti e costruire un piano d'azione comune per il contrasto del fenomeno del traffico illecito (si rimanda al seguente link <https://cordis.europa.eu/project/id/822585/results>).

⁷⁹⁷ Si vedano in argomento D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 232 e S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., pp. 38- 39.

⁷⁹⁸ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 158-159.

⁷⁹⁹ Adottate in seno al Terzo meeting degli Stati contraenti, 18-20 maggio 2015, con la Resolution No. 3.MSP 11. In tema si rimanda a T. Scovazzi- P.G. Ferri, *Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention*, cit., pp. 195-228; M.R.J. Dehouck, *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, cit., p. 14; P.J. O' Keefe, *Protecting cultural objects: before and after 1970*, cit., pp. 50-53 e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 37-38.

Espressione del progressivo sviluppo del diritto internazionale consuetudinario nel campo della protezione e restituzione dei beni culturali⁸⁰⁰, le Linee Guida sono altresì orientate a identificare modi e mezzi per favorire il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione attraverso una cooperazione internazionale rafforzata⁸⁰¹.

Con riguardo al contrasto degli illeciti contro il patrimonio culturale e, in particolare, del traffico di reperti archeologici, nelle *Operational Guidelines*⁸⁰² viene sottolineato che l'adeguata conservazione dei contesti archeologici nei Paesi di origine, nonché l'avvio di programmi di ricerca, mappatura, monitoraggio e sorveglianza dei siti archeologici e di programmi educativi e di sensibilizzazione, soprattutto delle comunità locali, sono essenziali per prevenire scavi clandestini e traffico illecito⁸⁰³ (*Guidelines* 14-15, 42-48 e 52-53).

La *Guideline* 58 invita poi gli Stati a proibire l'ingresso nel loro territorio di beni culturali non accompagnati da un certificato di esportazione, con conseguente previsione della illecita importazione di beni culturali non esportati legalmente dal Paese di origine.

Le *Guidelines* si soffermano poi sull'importanza, in ottica preventiva, delle pratiche di inventariazione e catalogazione dei beni⁸⁰⁴, invitando gli Stati anche a sviluppare e implementare appositi *database* dei beni oggetto di illecite movimentazioni⁸⁰⁵ (*Guidelines* 33-38 e 54-55).

Sul piano più strettamente criminologico, nelle *Guidelines* si sottolinea come, dalle ricerche sul campo, sia emerso il sempre più frequente coinvolgimento, su scala transnazionale, di organizzazioni criminali (in senso lato) nella realizzazione di condotte legate al traffico illecito e il ricorso a nuovi strumenti tecnologici per facilitare la conclusione di transazioni aventi ad oggetto beni di provenienza illecita (*Guidelines* 68-70). In ragione di ciò, le autorità competenti degli Stati sono incoraggiate a collaborare con gli *Internet service provider*, incentivandoli a intercettare e notificare eventuali offerte *online* di beni di provenienza illecita e a implementare un costante *screening* delle aste su Internet (*Guidelines* 69-70)⁸⁰⁶.

Le Linee Guida, riconoscendo che la Convenzione UNESCO lasci una certa discrezionalità ai singoli Stati circa l'applicazione di sanzioni penali o

⁸⁰⁰ Cfr. T. Scovazzi- P.G. Ferri, *Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention*, cit., p. 227.

⁸⁰¹ *Ivi*, pp. 213-217.

⁸⁰² In continuità con quanto già affermato nella *Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations* del 1956 e nella *Recommendation on Protection of Movable Cultural Property* del 1978.

⁸⁰³ Cfr. T. Scovazzi- P.G. Ferri, *Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention*, cit., pp. 202-205.

⁸⁰⁴ Già sottolineata nella *Recommendation on Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Ownership of Cultural Property* del 1964, nella *Recommendation on Preservation of Cultural Property Endangered in Public or Private Works* del 1968 e nella *Recommendation on Protection of Movable Cultural Property* del 1978.

⁸⁰⁵ Cfr. T. Scovazzi- P.G. Ferri, *Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention*, cit., pp. 205-207.

⁸⁰⁶ *Ivi*, pp. 207-211.

amministrative in caso di violazione delle disposizioni convenzionali, incoraggiano a perseguire le condotte più lesive del patrimonio culturale mediante appropriate sanzioni penali (*Guideline 65*) e a rafforzare attivamente la collaborazione sul piano investigativo e processuale⁸⁰⁷.

L'appello alla cooperazione in materia penale è riaffermato anche mediante l'invito agli Stati parte della Convenzione del 1970, che abbiano altresì firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), a considerare di costituire i reati legati al traffico illecito di beni culturali quali '*serious crimes*' ai sensi della medesima Convenzione UNTOC (*Guideline 66*) e a tenere conto delle indicazioni dettate dalle Nazioni Unite con le *International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences* (*Guidelines 66-67*)⁸⁰⁸.

4.8. La Risoluzione n. 2347/2017 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

L'intervento delle Nazioni Unite in tema di rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale ha, come anticipato, da ultimo condotto all'adozione della Risoluzione 2347 del 24 marzo 2017⁸⁰⁹, la quale è interamente dedicata alla trattazione delle problematiche inerenti la distruzione, il saccheggio e il traffico illecito di beni culturali nel contesto di conflitti armati e, in particolare, per mano di gruppi terroristici⁸¹⁰.

La Risoluzione – che enuncia una serie di raccomandazioni dirette agli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite⁸¹¹ – è stata celebrata come storica pietra miliare nel settore della protezione dei beni culturali in contesto di

⁸⁰⁷ *Ivi*, pp. 207-211.

⁸⁰⁸ *Ibidem*.

⁸⁰⁹ *Resolution on the Maintenance of International Peace and Security*, UN Doc. S/RES/2347 (2017). In tema si vedano E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., pp. 125-126 e 128-129; S. Urbinati, *The Evolving Role of the United Nations Security Council and the Protection of Cultural Heritage in the Event of Armed Conflict*, cit., passim; ID., *La risoluzione 2347 (2017): Il Consiglio di sicurezza e la difesa dei beni culturali in caso di conflitto armato. Molto rumore per nulla?!*, cit., pp. 83-99; ID., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, cit., p. 155; A.M. De Jong, *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, cit., pp. 34-36; K. Hausler, *Cultural Heritage and the Security Council: Why Resolution 2347 Matters*, cit., pp. 5-19; A. Jakubowski, *Resolution 2347: Mainstreaming the Protection of Cultural Heritage at the Global Level*, cit., pp. 21-44; G. Carducci, *The Growing Complexity of International Art Law: Conflict of Laws, Uniform Law, Mandatory Rules, UNSC Resolutions and EU Regulations*, cit., pp. 68-86; K. Zeidler-J-Stepnowska, *United Nations Perspective on Preventing Transnational Organised Crime Against Cultural Property in the Era of Sustainable Development and Restitution Arguments*, cit., pp. 523 ss.; V. Negri., *Legal Study on the Protection of Cultural Heritage through the Resolutions of the Security Council of the United Nations*, cit., passim; T. Szabados, *The EU Regulation on the import of cultural goods: a paradigm shift in EU cultural property legislation?*, cit., pp. 20-21 e UNESCO, *Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, cit., pp. 51 ss.

⁸¹⁰ Su tale ultimo aspetto si rimanda a S. Urbinati, *La risoluzione 2347 (2017): Il Consiglio di sicurezza e la difesa dei beni culturali in caso di conflitto armato. Molto rumore per nulla?!*, cit., pp. 91-92.

⁸¹¹ In tema si veda sempre S. Urbinati, *La risoluzione 2347 (2017): Il Consiglio di sicurezza e la difesa dei beni culturali in caso di conflitto armato. Molto rumore per nulla?!*, cit., pp. 95-96.

conflitti armati⁸¹², nonché espressione della graduale presa di consapevolezza da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della rilevanza della tutela preventiva del patrimonio culturale quale elemento chiave per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per lo sviluppo sostenibile⁸¹³ e per la lotta al finanziamento del terrorismo⁸¹⁴.

Con la Risoluzione in parola il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha, infatti, espresso la convinzione del legame tra distruzione, saccheggio e contrabbando di beni culturali e oggetti d'arte e finanziamento del terrorismo, considerato una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

In tale ottica, gli Stati della comunità internazionale sono invitati ad adottare o migliorare misure precauzionali dirette a regolamentare efficacemente l'inventariazione, la catalogazione e il trasferimento di beni culturali e prevenire il commercio di oggetti non accompagnati da una provenienza chiaramente documentata e certificata o di cui si sospetti, ragionevolmente, la provenienza da contesti interessati da conflitti armati.

La Risoluzione incoraggia altresì gli Stati a istituire una rete di rifugi sicuri nei propri territori per proteggere i beni culturali, tenendo conto delle specificità culturali, geografiche e storiche del patrimonio culturale oggetto di protezione.

Sul piano sanzionatorio, gli Stati sono, inoltre, invitati a costituire nel proprio ordinamento i reati in questione, ove commessi da gruppi organizzati transnazionali, quali *'serious crimes'* ai sensi della già citata Convenzione UNOTC e ad attuare, in conseguenza, forme di cooperazione investigativa e giudiziaria, anche in ottica di facilitare richieste di restituzione o rimpatrio dei beni.

La Risoluzione promuove, infine, una cooperazione rafforzata tra organizzazioni internazionali e una partecipazione più inclusiva di attori pubblici e privati operanti nei singoli Stati, con particolare riguardo all'elaborazione di standard di documentazione di provenienza e pratiche di *due diligence*, ipotizzando la strutturazione di un sistema di *governance* multilivello del patrimonio culturale, fondato sia su obblighi internazionali giuridicamente vincolanti che sulla implementazione di misure di *self-regulation*⁸¹⁵.

Gli obiettivi della Risoluzione sono stati successivamente confermati dagli Stati che hanno partecipato al primo G7 dei Ministri della Cultura – tenutosi a

⁸¹² Per alcuni rilievi critici si rimanda a S. Urbinati, *La risoluzione 2347 (2017): Il Consiglio di sicurezza e la difesa dei beni culturali in caso di conflitto armato. Molto rumore per nulla?!*, cit., pp. 94-99.

⁸¹³ Ciò è stato affermato anche nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, ove si riconosce l'importanza della diversità culturale, del dialogo interculturale e della protezione e fruizione del patrimonio culturale per uno sviluppo sostenibile della società. Cfr., *inter alia*, UNESCO, *Culture for the 2030 Agenda*, Paris, 2018 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264687>) e I. Bokova, *UNESCO's Response to the Rise of Violent Extremism: A Decade of Building International Momentum in the Struggle to Protect Cultural Heritage*, J. Paul Getty Trust Occasional Papers in Cultural Heritage Policy, Los Angeles, Number 5, 2021, pp. 25 ss. (consultabile al seguente link <https://www.getty.edu/publications/occasional-papers-5/>).

⁸¹⁴ Così K. Hausler, *Cultural Heritage and the Security Council: Why Resolution 2347 Matters*, cit., pp. 6 e 12.

⁸¹⁵ Sul punto si rimanda a A. Jakubowski, *Resolution 2347: Mainstreaming the Protection of Cultural Heritage at the Global Level*, cit., p. 44.

Firenze dal 30 e al 31 marzo 2017 e con tema “Cultura come strumento di dialogo fra i popoli” – con la sottoscrizione della Dichiarazione di Firenze, con la quale la comunità internazionale ha riaffermato il proprio impegno nel contrasto del traffico illegale di beni culturali mediante l’attuazione di azioni congiunte di salvaguardia del patrimonio mondiale⁸¹⁶.

4.9. La Convenzione di Nicosia del 2017 sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.

Di fronte alla incapacità di fondo della comunità internazionale di convergere su linee politico-criminali comuni in tema di protezione del patrimonio culturale e di imporsi sul piano più strettamente inerente ai profili penalistici di contrasto degli illeciti nel settore⁸¹⁷, grande rilievo hanno assunto l’interesse e il conseguente intervento del Consiglio d’Europa, in netto contrasto con la tendenza al ‘*penal minimalism*’ che ha caratterizzato gli strumenti convenzionali sin qui analizzati e in linea con il già evidenziato mutamento di atteggiamento della opinione pubblica dinanzi alle istanze di tutela del patrimonio culturale e di contrasto delle condotte più offensive e lesive dello stesso provenienti da più fronti⁸¹⁸.

La necessità di colmare tale lacuna nel sistema giuridico internazionale e di ricercare nuove strade per un ripensamento dell’attuale assetto penalistico della tutela dei beni culturali ha portato ad una reazione unitaria contro i crimini nel settore secondo una condivisa progettazione e un coordinamento comune tra gli Stati in relazione sia alle azioni investigative e giudiziarie sia alle risposte sanzionatorie.

La strada scelta dal Consiglio d’Europa per giungere all’obiettivo finale dell’armonizzazione delle diverse normative nazionali penali internazionali inerenti la tutela del patrimonio culturale è stata quella di intervenire mediante l’elaborazione di un nuovo documento convenzionale che desse centralità al momento sanzionatorio, focalizzandosi, in modo particolare, sul contrasto del fenomeno del traffico illecito di beni culturali a opera di gruppi organizzati e operatori economici e mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici⁸¹⁹.

⁸¹⁶ Primo *summit* internazionale dedicato alla cultura quale strumento di dialogo tra i popoli. Si rimanda ai seguenti link <https://www.beniculturali.it/comunicato/g7-cultura-termina-la-due-giorni-di-firenze-firmato-accordo-franceschini-un-grande-successo-internazionale-dell-italia>; <https://www.unesco.it/it/News/Detail/315>; <http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/ItalianContribution/index.pdf>.

⁸¹⁷ Soprattutto in quanto, sebbene gli strumenti convenzionali internazionali elaborati fino al 2017 contengano riferimenti a condotte illecite, sovente oggetto di fattispecie incriminatrici nel diritto interno dei singoli Stati, negli stessi è sempre lasciata impregiudicata la scelta della tipologia di sanzioni da applicare e non sono stati imposti *standard* minimi né con riguardo alla definizione delle fattispecie di reato né alla soglia sanzionatoria. Pur in presenza di un quadro giuridico internazionale articolato e strutturato sotto diversi profili, dunque, sino al 2017 la richiesta di sanzionare penalmente condotte contro il patrimonio culturale è risultata pressoché inesistente.

⁸¹⁸ In tema si veda F. Caponigri-A. Pirri, *Summary Report of Conference on "A new perspective on the protection of cultural property through criminal law"*, in *Aedon*, 2/2017 (consultabile al seguente link <https://www.rivisteweb.it/doi/10.7390/87052>).

⁸¹⁹ Cfr. in particolare D. Fincham, *The Blood Antiquities Convention as a Paradigm for Cultural Property Crime Reduction*, cit., p. 322.

Si è giunti così all'adozione, il 19 Maggio 2017, della Convenzione sulle infrazioni relative ai beni culturali⁸²⁰ – conosciuta anche come “*Blood Antiquities Convention*” – unico trattato internazionale, a oggi, finalizzato a fornire un efficace strumento per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei crimini contro il patrimonio culturale mondiale.

Adottata nel quadro dell'azione del Consiglio d'Europa per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la Convenzione è volta anche a promuovere la cooperazione a livello nazionale e internazionale, sia investigativa che giudiziaria, nella lotta contro tali tipologie di condotte illecite.

Il lavoro del Consiglio d'Europa prende le mosse dalla revisione della già citata Convenzione di Delfi del 1985, nell'ottica di sostituirla. La Convenzione di

⁸²⁰ *Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property* (3 May 2017, CETS no. 221), trattato aperto alla firma il 19 maggio 2017 a Nicosia (Cipro), durante la 127esima sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ed entrato in vigore il 1° aprile 2022. Al momento in cui si scrive la Convenzione è stata ratificata da 6 Stati (nessuno dei quali può essere considerato uno Stato 'mercato'). L'Italia ha firmato la Convenzione il 24 ottobre 2017 e la ha ratificata con la legge 21 gennaio 2022, n. 6, evidenziando la propria posizione di *leadership* e il ruolo di promotrice nella protezione del patrimonio culturale sul piano internazionale. L'attività dello Stato italiano si è, inoltre, inquadrata nell'ottica più generale di riforma della normativa nazionale a tutela dei beni culturali, già avviata dal Governo italiano nelle more della discussione circa l'elaborazione della Convenzione in esame, con l'approvazione alla Camera dei Deputati, nel giugno 2017, del disegno di legge AC-4220, giunta in Senato come disegno di legge AS-2864, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”. In tema si rimanda a A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 231-232; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 12-13; L. D'Agostino, *Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2018, pp. 78-92; N. Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, cit., pp. 225-227; P. Zoerle, *Novità sovranazionali. La Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5/2017, pp. 776-779; E. Mottese, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Giappichelli, Torino, 2020; ID., *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., pp. 121-142; M.M. Bieczyński, *The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property*, cit., pp. 255-274; D. Fincham, *The Blood Antiquities Convention as a Paradigm for Cultural Property Crime Reduction*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 37:2, 2019, pp. 299-336; A. Chanaki-A. Papanthassiou, *The Council of Europe Convention on Offences Relating to Cultural Property Eventually Enters into Force: A New Tool to the Arsenal of International Criminal Law Responses to the Trafficking of Cultural Property*, in *EJIL:Talk!*, 14 April 2022 (consultabile al seguente link <https://www.ejiltalk.org/the-council-of-europe-convention-on-offences-relating-to-cultural-property-eventually-enters-into-force-a-new-tool-to-the-arsenal-of-international-criminal-law-responses-to-the-trafficking-of-c/>); N. Brodie-O. Batura-G. op't Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 146-148; J. Blake, *Trafficking in Cultural Property: Where Cultural Heritage Law and the International Fight Against Transnational Organized Crime Coincide*, cit., pp. 176-180 e T. Scovazzi, *Luci e ombre della Convenzione di Nicosia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 2, 2022, pp. 140-150. Cfr. anche l'*Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property*, Nicosia, 19 May 2017; Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, pp. 5-8 e Council of Europe, *The Nicosia Convention: a criminal justice response to offences relating to cultural property*, International conference, 15-16 June, Riga, Session III - Good Practices and Exchange of Experiences (consultabile al seguente link <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/conference-riga-june-2023>).

Nicosia, tuttavia, presenta «una struttura decisamente più semplice e lineare»⁸²¹ e fa ricorso a «strumenti di ravvicinamento delle legislazioni più flessibili e meno invasivi»⁸²². Inoltre, trattandosi di una convenzione di diritto penale, essa si è largamente ispirata anche alle disposizioni del citato *Model Treaty for the Prevention of Crimes that Infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable Property* del 1990⁸²³.

Nel rispetto dei principi che governano il diritto penale, ogni intervento punitivo deve necessariamente orientarsi verso la repressione delle sole condotte lesive di beni giuridici autenticamente meritevoli di tutela e, per tale ragione, esso presuppone una scelta rigorosa del campo definitorio relativo all'oggetto giuridico delle stesse fattispecie incriminatrici.

Quanto all'ambito di applicazione, pertanto, il lavoro dell'Assemblea Plenaria del Comitato incaricato di redigere la bozza della Convenzione⁸²⁴ si è indirizzato prima di tutto verso l'individuazione della corretta definizione di 'beni culturali mobili e immobili', designati dagli Stati firmatari come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e rientranti in un elenco di undici categorie, ovvero nelle liste previste dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 (art. 2)⁸²⁵.

Il problema definitorio è sempre stata una delle principali questioni sulle quali i *market countries* hanno mostrato perplessità ed espresso riserve in punto di ratifica dei vari strumenti elaborati a livello internazionale o europeo, poiché un ampliamento della nozione di bene culturale avrebbe comportato l'introduzione di restrizioni e/o divieti alla circolazione e al commercio di tali beni e, dunque, la limitazione del primato degli stessi Paesi quali principali mercati d'arte a livello internazionale.

Il nuovo testo convenzionale ha tentato di allineare il più possibile la definizione di bene culturale a quella già predisposta dalle Convenzioni UNESCO del 1970 e del 1972, in ragione dell'elevato numero di ratifiche che queste ultime hanno ricevuto e, dunque, ipotizzando che una tale operazione avrebbe consentito alla nuova Convenzione del Consiglio d'Europa di ottenere un vasto consenso tra gli Stati della comunità internazionale.

È stato, tuttavia, rilevato che la terminologia utilizzata dalla Convenzione in esame appaia «ormai 'datata' e inadatta a comprendere la complessità dell'oggetto della tutela e delle sue interrelazioni coi valori della dignità e dei diritti umani, individuali e collettivi»⁸²⁶, per quanto la valutazione alla fine compiuta dal Consiglio d'Europa sia «apprezzabile nel suo essere orientata ad attribuire un peso prevalente a considerazioni pragmatiche, di effettività e

⁸²¹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 54.

⁸²² In tal senso L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, cit., p. 82.

⁸²³ Si rimanda al Capitolo I, paragrafo 4.2. del presente lavoro.

⁸²⁴ European Committee On Crime Problems (CDPC) - Committee on Offences Relating to Cultural Property (PC-IBC).

⁸²⁵ Sul tema si veda approfonditamente M.M. Bieczyński, *The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property*, cit., pp. 259 e 265-266.

⁸²⁶ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 95. In tema si veda approfonditamente, nello stesso testo, pp. 95-98.

razionalità alla luce dello scopo perseguito dal nuovo trattato, rispetto ad altre di natura più squisitamente ideale che, ove ‘radicalizzate’ in termini ideologici, avrebbero potuto rendere meno efficace l’integrazione con gli altri principali strumenti internazionali di contrasto al traffico e alla distruzione dei beni culturali e non soddisfare le esigenze di precisione e tassatività proprie di uno strumento di natura penale, finendo quindi per minare le prospettive di successo di questa Convenzione»⁸²⁷.

Passando a considerare le fattispecie penali inserite nella Convenzione, emerge la necessità di cercare il giusto bilanciamento tra le opposte esigenze e i contrastanti approcci dei *source countries* e dei *market countries*, al fine di predisporre un documento convenzionale che, seppur focalizzato sulla criminalizzazione di condotte lesive del patrimonio culturale, potesse trovare il più largo accoglimento tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e, più in generale, dell’intera comunità internazionale, superando la tendenza degli stessi Paesi, soprattutto degli Stati mercato, a difendere gelosamente le loro competenze sovrane in materia di diritto penale.

Gli operatori coinvolti nell’elaborazione del testo della Convenzione hanno, pertanto, dovuto individuare la giusta modalità di strutturazione delle fattispecie di reato per evitare di inciampare nei due eccessi del ‘*penal minimalism*’, da un lato, e dell’‘*over-criminalization*’, dall’altro⁸²⁸.

Per tali ragioni, il giusto compromesso è stato rinvenuto nella predisposizione di specifiche fattispecie penali che sembrano, almeno nella loro strutturazione, risultare capaci di contrastare efficacemente le condotte illecite più lesive dell’integrità del patrimonio culturale mondiale, così rispondendo al bisogno di tutela degli Stati *art-exporting* e, al contempo, limitando al minimo il principio della libera circolazione e del libero commercio dei beni culturali nel mercato internazionale che caratterizza la politica liberista degli Stati *art-importing*.

La Convenzione criminalizza un numero limitato di condotte illecite, aventi una rilevante pregnanza empirico-criminologica, di natura dolosa o

⁸²⁷ *Ivi*, p. 97.

⁸²⁸ Sotto quest’ultimo profilo, il limite intrinseco di un rigido sistema di tutela penale del patrimonio culturale di stampo protezionistico, tipico dei *Source Countries* come l’Italia, risiede nella sua incapacità di contrastare realmente ed efficacemente le stesse condotte illecite, soprattutto quelle di spoglio e dispersione del patrimonio culturale mobile. Gli studi criminologici mettono costantemente in luce l’insufficienza di un tale sistema di tutela, caratterizzato dalla criminalizzazione di tutte le condotte illecite dirette contro il patrimonio culturale, anche mediante una netta anticipazione della soglia dell’intervento penale, svincolata o del tutto priva di una effettiva orientazione lesiva per l’integrità degli interessi tutelati. Un’operazione di *over-criminalization*, che si estrinseca nella predisposizione di un sistema penale nei termini suddetti, rischia anche di inibire il commercio lecito, disconoscendo l’utilità del mercato transnazionale come fattore di valorizzazione del patrimonio culturale. Da un punto di vista criminologico, è ormai chiaro che in presenza di una domanda sostenuta qualsiasi tentativo di impedire la circolazione dei beni al di fuori dei Paesi di origine ha determinato, inevitabilmente, la creazione di un mercato clandestino. Proprio la rilevanza delle indagini empiriche-criminologiche condotte nel mercato dell’arte suggerisce che l’altissimo pregio dei beni culturali e la loro rarità sul mercato lecito fanno sì che la domanda di opere d’arte e beni di antichità da parte dei Paesi *art-importing* più ricchi, in cui vi sono i più grandi e sviluppati mercati d’arte, continua ad essere forte, spingendo inevitabilmente verso la ricerca di strade alternative alla loro circolazione e al loro commercio nel mercato lecito e accrescendo così la dimensione illegale dello stesso mercato dell’arte. In un tale contesto, ci sono poche speranze di risolvere il problema della circolazione illecita dei beni culturali attraverso la predisposizione di più severe, restrittive e rigorose normative penali nei Paesi fonte.

caratterizzate dalla cosiddetta ‘cecità volontaria’, principalmente strumentali ad integrare diverse componenti del fenomeno del traffico illecito⁸²⁹ e redatte in modo tale da completarsi a vicenda.

Si tratta, in particolare, del furto e di altre forme di appropriazione indebita di beni culturali mobili (art. 3)⁸³⁰, dello scavo, della rimozione e della detenzione

⁸²⁹ Così A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., p. 231. Merita di essere ricordato che il commercio di beni culturali, a differenza di altri beni oggetto di traffico illecito, come le sostanze stupefacenti o le armi, non è considerato illecito di per sé e, perciò, diventa illegale solo quando ha ad oggetto beni di illecita provenienza, in quanto derivanti o resi oggetto di attività criminali. Il testo convenzionale da ultimo adottato dal Consiglio d’Europa, tuttavia, non contempla né una fattispecie autonoma diretta a punire altri reati relativi al traffico illecito di beni culturali né una fattispecie onnicomprensiva e residuale, di secondo livello, diretta a rispondere alla specifica natura del fenomeno del traffico illecito quale insieme di condotte criminose tra loro collegate, anche per avere una natura transnazionale ed essere commesse in modo organizzato. Il Comitato di lavoro ha molto discusso sul punto e l’articolo in questione è stato oggetto di plurime revisioni prima di addivenire alla sua completa eliminazione dal testo convenzionale. Si è, infatti, ritenuto che una tale disposizione avrebbe potuto presentare ampi e problematici profili di sovrapposizione con altri reati (come la ricettazione e il riciclaggio) già sanzionati con apposite norme nei singoli ordinamenti nazionali.

⁸³⁰ Con riferimento a tale disposizione, la Convenzione ha optato per la previsione, nei singoli ordinamenti interni di diritto penale, della applicazione delle fattispecie generali che, nella maggior parte degli Stati, già sanzionano i reati di furto e appropriazione indebita di beni mobili di qualsiasi genere, anche ai beni culturali mobili.

illegali di beni archeologici (art. 4)⁸³¹, dell'importazione⁸³² e dell'esportazione⁸³³ di beni culturali illecite di beni culturali (artt. 5 e 6), dell'acquisizione⁸³⁴ e

⁸³¹ La Convenzione ha enfatizzato, in tale disposizione, la differenza tra le condotte di: (i) scavo illecito, posto in essere al fine di trovare e rimuovere beni culturali in violazione della legislazione dello Stato in cui lo scavo viene posto in essere; (ii) illecita detenzione di un bene culturale scavato nel rispetto della legislazione dello Stato in cui lo scavo viene posto in essere e (iii) rimozione e detenzione di beni culturali scavati in violazione della legislazione dello Stato in cui lo scavo viene posto in essere. Con riferimento a tale reato si evidenzia che le condotte di scavo clandestino e di illecita rimozione e ritenzione di beni archeologici avrebbero potuto essere immediatamente coordinate con il delitto di ricettazione di tali beni e ciò alla luce dei sempre maggiori riscontri circa la stretta connessione tra la commissione dei reati contro il patrimonio culturale e l'intervento di organizzazioni criminali anche appositamente sorte al fine di ricettare, mediante l'acquisto, beni culturali, soprattutto archeologici, illecitamente sottratti a terzi o, più in generale, derivanti da scavi clandestini, saccheggi o altre tipologie di reati di sottrazione e appropriazione indebita di beni culturali.

⁸³² Nel testo convenzionale viene enfatizzato l'inserimento, per la prima volta in uno strumento internazionale, di una specifica e autonoma fattispecie di importazione illegale di beni culturali a seguito di violazione della normativa nazionale dello Stato di origine per essere i beni rubati o resi oggetto di scavi clandestini o esportati in violazione delle leggi nazionali, ove l'autore fosse a conoscenza della provenienza illecita dei beni in questione. Tale disposizione, se da un lato impone l'accertamento della prova della conoscenza dell'illiceità della provenienza del bene culturale da parte del soggetto agente che lo importa, dall'altro consentirà una maggiore e più estesa tutela dei beni culturali di provenienza illecita (la norma, nella sua precedente versione, fondava l'illiceità della condotta di importazione sul mancato rispetto delle norme di esportazione previste dagli Stati di origine dei beni culturali importati, necessariamente imponendo che i soggetti agenti avessero agito con dolo essendo a conoscenza della legislazione di tali Paesi, aspetto questo particolarmente controverso, considerata la previsione di un così arduo onere probatorio, tanto che ha spinto l'Assemblea a riformulare l'articolo nei termini suddetti). La necessità di introdurre il reato in esame è stata sostenuta principalmente dalla maggior parte dei *Source Countries* membri del Consiglio d'Europa, alla luce della crescente dimensione del fenomeno di illecita importazione di beni culturali dai Paesi più ricchi di opere d'arte e di antichità e della moltitudine di beni di provenienza illecita che sfociano nel mercato dell'arte europeo, in particolare provenienti dalle zone del Medio Oriente. Al contrario, Paesi notoriamente importatori di beni culturali avevano continuato ad avversare l'introduzione di una norma penale in tale ambito, poiché ciò avrebbe inevitabilmente determinato una limitazione della circolazione dei beni culturali e, conseguentemente, minato il loro primato nel mercato internazionale dell'arte. In ottica di massima tutela, tuttavia, la norma avrebbe potuto prevedere altresì la criminalizzazione della condotta del soggetto che avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'illiceità della importazione se avesse esercitato la dovuta diligenza, come peraltro previsto in altre fattispecie convenzionali.

⁸³³ La fattispecie sanziona l'esportazione di beni culturali quando commessa, intenzionalmente, in violazione della legislazione del Paese di origine dei beni e, quindi, quando la stessa esportazione era proibita o è stata posta in essere senza la necessaria autorizzazione prevista dalla disciplina nazionale. Al termine di una lunga riflessione in seno all'Assemblea, è stato aggiunto un secondo paragrafo all'articolo, per cui l'esportazione di beni culturali mobili è criminalizzata anche quando è commessa intenzionalmente nel caso in cui l'importazione dei beni che si vogliono esportare costituisca un reato a norma del precedente art. 5.

⁸³⁴ Il contrasto tra Stati espressamente a favore della necessità di prevedere la sanzione della condotta di acquisizione non solo dolosa, ma anche colposa (quali l'Italia, la Grecia, la Svizzera, il Messico e la Spagna) e Stati a favore solo dell'ipotesi dolosa (quali il Regno Unito, l'Ungheria, la Finlandia e l'Olanda) è stato risolto dividendo l'articolo in due paragrafi. Nel primo si prevede la criminalizzazione delle condotte in parola ove i beni abbiano una provenienza illecita (in quanto rubati o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni illecite) e l'autore del reato ne sia a conoscenza. Nel secondo paragrafo è raccomandata agli Stati – rimettendo, quindi, la decisione alla discrezionalità di ciascun singolo Stato – l'adozione delle misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 costituisca reato anche nel caso in cui l'autore avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale ove avesse esercitato la dovuta cura e attenzione in sede di acquisto. Strutturare la condotta come ipotesi colposa consentirà di sanzionare anche quei comportamenti che tipicamente vengono posti in essere da coloro che a vario titolo operano nel mercato dell'arte (tipicamente agenti del settore nell'esercizio delle operazioni di commercializzazione) seguendo la cosiddetta politica *'Don't*

dell'immissione sul mercato⁸³⁵ di beni culturali di provenienza illecita (artt. 7 e 8), della falsificazione e dell'alterazione di documenti relativi a beni culturali poste in essere con lo scopo di presentarli come se avessero una provenienza lecita (art. 9) e, infine, della distruzione e del danneggiamento di beni culturali (art. 10)⁸³⁶.

Secondo i termini usati dalla Convenzione, gli Stati sono tenuti a garantire che ciascuna fattispecie ivi descritta costituisca un reato ai sensi della legislazione nazionale mediante l'attuazione di misure legislative e/o di altra natura, ma non sono obbligati ad intervenire ulteriormente ove l'ordinamento penale interno risulti già conforme agli obblighi convenzionali. D'altro canto, ponendo la Convenzione soltanto degli *standard* minimi uniformi di tutela penale, ciascuno Stato può unilateralmente decidere di sanzionare ulteriori e diverse condotte illecite contro il patrimonio culturale.

In merito alle condotte di cui agli artt. 4 e 5, la Convenzione consente agli Stati di conservare una certa autonomia e flessibilità nel dosare la sanzione da irrogare, dichiarando all'atto della ratifica o adesione di optare per sanzioni a carattere non penale.

L'art. 13 della Convenzione dispone che gli Stati prevedano nei rispettivi ordinamenti interni la responsabilità delle persone giuridiche – di natura penale, civile o amministrativa, a seconda dei principi che governano l'ordinamento

ask, don't tell, ovvero acquistando beni culturali senza esercitare la necessaria diligenza per indagare la loro reale provenienza. Con riferimento all'articolo in questione si evidenzia, inoltre, che lo stesso avrebbe potuto contenere anche un esplicito riferimento alle condotte illecite di acquisizione di beni culturali inalienabili o alienabili solo a determinate condizioni o se accompagnati da una preventiva autorizzazione da parte delle competenti autorità ai sensi della legislazione dello Stato di origine, qualora l'agente fosse stato a conoscenza della particolare condizione di tali beni.

⁸³⁵ Sempre in un'ottica preventiva, la fattispecie in parola è diretta a sanzionare le condotte di *'placing on the market'* di beni culturali di illecita provenienza, ovvero di condotte che vengono poste in essere nelle fasi iniziali della introduzione e collocazione dei beni di provenienza illecita nel circuito del mercato (*'placement'* e *'layering'*), le quali rappresentano le fasi in cui il rischio di dispersione dei beni diviene più concreto. La strutturazione della fattispecie è tale che le condotte illecite possono essere sanzionate sia nell'ipotesi in cui gli *art dealers* abbiano agito con dolo, essendo a conoscenza di tale provenienza, sia in quella in cui abbiano agito con negligenza (ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 8) potendo venire a conoscenza della provenienza illegale dei beni ove fosse stata esercitata la dovuta diligenza (cura e attenzione) nell'immettere gli stessi beni sul mercato, diligenza che dovrebbe essere propria di professionisti del settore particolarmente qualificati, tenuti al rispetto di più elevati e rigorosi *standard* di condotta negli affari e capaci ad individuare eventuali indicatori di rischio (sul punto si veda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 323-324). In tale secondo caso, tuttavia, la Convenzione lascia agli Stati ampia discrezionalità circa l'inserimento o meno di una tale previsione, dettando solo indicazioni non vincolanti. Per garantire una maggiore efficacia preventiva di tale fattispecie, essa avrebbe potuto anche essere strutturata sulla base della violazione di specifici obblighi di collaborazione attiva, vigilanza e monitoraggio e di comportamenti di *due diligence* (obblighi di informazione preventiva, segnalazione alle autorità competenti dell'illecita provenienza, registrazione e consultazione di *database* nazionali e internazionali, di inventari e cataloghi) posti in capo agli *art dealers* coinvolti. Anche con riguardo alla fattispecie in questione può rilevarsi che la stessa avrebbe potuto contenere un esplicito riferimento alle condotte di alienazione di beni culturali inalienabili o alienabili a determinate condizioni o se accompagnati da una preventiva autorizzazione da parte delle competenti autorità secondo la legislazione dello Stato di provenienza ove l'agente fosse stato a conoscenza della particolare condizione di tali beni.

⁸³⁶ L'articolo in parola impone agli Stati firmatari di criminalizzare soltanto condotte dolose. Per alcune riflessioni su tale disposizione si rimanda a A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 341-342

interno – per la commissione dei reati di cui alla Convenzione ove commessi a loro vantaggio: (i) da soggetti che abbiano un potere di rappresentanza dell'ente o l'autorità di prendere decisioni a nome dell'ente o di esercitare il controllo al suo interno, ovvero (ii) da soggetti a questi sottoposti, in ragione della mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una delle predette figure in posizione apicale⁸³⁷. La responsabilità della persona giuridica deve affiancarsi alla responsabilità penale dell'autore del reato.

Sul piano sanzionatorio, l'art. 14 della Convenzione richiede agli Stati firmatari di punire i predetti reati con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità degli stessi, astenendosi, tuttavia, dalla formulazione di precise indicazioni in merito alla determinazione del tipo di pena e del limite edittale (disponendo soltanto che le sanzioni possono comportare anche la privazione della libertà).

In relazione alla imputazione dei reati anche a persone giuridiche la Convenzione prescrive che le sanzioni possono anche essere pecuniarie⁸³⁸ o non penali e consistere in misure interdittive, tipiche dei reati economici (quali l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale o dal diritto a benefici o aiuti pubblici, la messa sotto controllo giudiziario o la liquidazione) e, come tali, dirette a rafforzare l'efficacia deterrente delle norme penali.

Sempre l'art. 14, paragrafo 3, prevede che gli Stati adottino le misure legislative e di altro tipo necessarie a consentire il sequestro e la confisca di strumenti utilizzati per commettere i reati e di proventi derivanti dagli stessi o di beni di eguale valore⁸³⁹.

In tema di circostanze aggravanti, l'art. 15 richiede agli Stati di provvedere affinché una serie di situazioni, ove non costituiscano già elementi essenziali dei reati, siano considerate circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni. Si tratta, in particolare, di circostanze inerenti la qualità degli autori del reato⁸⁴⁰, la natura organizzata del reato e la recidiva.

Tenendo a mente che l'effettività dello strumento penale, soprattutto nel settore in considerazione, è strettamente legata all'adozione di azioni preventive e seguendo il *trend* delle più recenti politiche criminali ad affiancare il sistema sanzionatorio a strategie preventive di ampio respiro, la Convenzione prevede diverse misure di prevenzione e a carattere amministrativo «ampiamente

⁸³⁷ Ossia commessi a causa della mancata adozione di misure adeguate e ragionevoli per impedire a dipendenti o collaboratori a vario titolo della persona giuridica di intraprendere attività criminali per conto dell'ente.

⁸³⁸ Le sanzioni pecuniarie potrebbero essere percepite, dagli autori di reato, nient'altro che il prezzo da pagare per la conduzione dei propri affari. In tal senso E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., p. 139.

⁸³⁹ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 281-282.

⁸⁴⁰ Si tratta di: (i) persone che abusano della fiducia loro posta in qualità di esperti e professionisti del settore, quali, a titolo esemplificativo, restauratori, conservatori, curatori, commercianti d'arte, galleristi, ovvero personale di istituzioni museali, e (ii) funzionari pubblici incaricati della conservazione o della protezione di beni culturali ove questi si siano intenzionalmente astenuti dallo svolgere correttamente le proprie funzioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. In tema si rimanda a Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 239-240.

mutuate dalle citate Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014»⁸⁴¹, nonché da precedenti atti normativi internazionali⁸⁴², da implementare sia a livello nazionale che internazionale per perseguire maggiore trasparenza, correttezza e condivisione informativa, responsabilizzare gli operatori del settore e sensibilizzare la collettività, in particolare, sugli ingenti danni derivanti dalle offese al patrimonio culturale mondiale.

Gli Stati firmatari sono, pertanto, invitati ad adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per: (a) istituire o sviluppare inventari, elenchi e banche dati dei beni culturali definiti ai sensi dell'art. 2 della Convenzione; (b) introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, anche mediante la strutturazione di un sistema di rilascio di certificati e licenze; (c) richiedere a *art dealers*, case d'asta e altri professionisti commerciali di eseguire operazioni di *due diligence*⁸⁴³ e prevedere specifiche forme di registrazione delle transazioni da loro effettuate ed essere maggiormente cooperativi con le autorità nazionali competenti e *compliant* agli *standard* normativi e alle *best practices* in tema di responsabilità degli operatori economici; (d) istituire un'autorità nazionale centrale che coordini tutte le attività connesse alla tutela dei beni culturali ovvero sviluppare una maggiore cooperazione tra le autorità già esistenti; (e) consentire il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita *online* (soprattutto mediante piattaforme, *social network* e nel *deep web*); (f) permettere di presentare una segnalazione alle autorità competenti, da ritenersi obbligatoria, relativamente a qualsiasi scoperta fortuita di beni archeologici; (g) promuovere campagne educative e di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e prevenzione e contrasto dei reati nel settore, puntando ad attuare un radicale cambiamento culturale; (h) e (i) garantire che istituzioni museali pubbliche adottino politiche etiche di acquisizione dei beni culturali, in linea con gli strumenti di *soft law* già in essere e incoraggiare istituzioni museali private a fare altrettanto⁸⁴⁴; (j) incoraggiare gli *Internet service provider* e le piattaforme di vendita *online* a cooperare nella prevenzione del traffico di beni culturali, invitandoli a partecipare all'elaborazione e all'attuazione delle politiche nel settore e ad implementare misure di *self-regulation*⁸⁴⁵; (k) prevenire che i porti franchi vengano utilizzati nell'ambito di operazioni di traffico illecito, incentivandoli ad attuare efficaci strumenti di autoregolamentazione; (l) migliorare la diffusione di informazioni relative a beni culturali oggetto di reato (art. 20).

Quanto, invece, alle misure da attuare a livello internazionale, l'art. 21 richiede agli Stati di collaborare: (a) promuovendo la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di

⁸⁴¹ Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 12-13.

⁸⁴² In particolare si veda E. Mottese, *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, cit., pp. 126 ss.

⁸⁴³ Dirette a ricostruire la storia dei beni, nonché la catena di proprietà degli stessi.

⁸⁴⁴ Si pensi all'*ICOM Code of ethics for museums*.

⁸⁴⁵ Ad esempio inserendo appositi *disclaimer* con i quali invitare i potenziali acquirenti a verificare la provenienza dei beni in vendita.

beni culturali oggetto di reato e recuperati nel loro territorio; (b) contribuendo alla raccolta dei dati relativi al traffico illecito di beni culturali mobili mediante la condivisione di informazioni e l'interconnessione di inventari o banche dati nazionali o internazionali e (c) agevolando la cooperazione allo scopo di proteggere i beni culturali anche in situazioni di instabilità o conflitto⁸⁴⁶.

Come rilevato da parte della dottrina, il principale limite, ad oggi rilevabile, della Convenzione è rappresentato dalla facoltà riconosciuta agli Stati firmatari di formulare riserve (art. 30)⁸⁴⁷, limitando o escludendo in toto l'effetto giuridico di alcune disposizioni convenzionali (artt. 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3), con la conseguenza di annullare l'effetto deterrente di tali disposizioni e di vedere frustrata l'efficace tutela del patrimonio culturale sul piano penale⁸⁴⁸. Su tale fronte, dunque, parte della dottrina ritiene «discutibile che la Convenzione di Nicosia, malgrado i suoi obiettivi, possa costituire un progresso. Lo sforzo di conciliare le posizioni di tutti gli Stati partecipanti al negoziato si è tradotto, grazie al meccanismo delle riserve, in un livellamento al minimo comune denominatore e nel rischio di un insufficiente effetto deterrente. Tutto dipenderà da quanti Stati destinatari principali del commercio di beni culturali decideranno di diventarne parte e da quante e quali riserve essi faranno»⁸⁴⁹.

Merita comunque di essere sottolineato il costante sforzo della Convenzione di armonizzare il panorama giuridico esistente nel settore della tutela penale dei beni culturali e trovare il giusto bilanciamento tra approcci e interessi contrapposti, fine perseguito anche mediante l'alternanza di previsioni obbligatorie e disposizioni non vincolanti che lasciano maggiore discrezionalità agli Stati. Quest'ultimo rappresenta un aspetto che potrebbe concretamente consentire un'ampia adesione da parte degli Stati della comunità internazionale⁸⁵⁰ – tenendo anche conto dell'importante numero di Stati membri del Consiglio d'Europa e del fatto che la Convenzione è aperta alla ratifica anche da parte di Stati terzi – e rendere così la Convenzione la base comune della legislazione nazionale penale in tema di protezione del patrimonio culturale mondiale, raggiungendo quella armonizzazione normativa che sola può consentire di contrastare efficacemente fenomeni di criminalità transnazionale.

⁸⁴⁶ Si pensi alla predisposizione e al continuo aggiornamento del *Red Lists Database*, elaborato e alimentato dall'ICOM (consultabile al seguente link <https://icom.museum/en/red-lists/>), o alla individuazione di 'rifugi' per il deposito temporaneo di beni in pericolo.

⁸⁴⁷ Facoltà prevista per incentivare un'adesione più ampia possibile alla Convenzione da parte degli Stati.

⁸⁴⁸ Sul punto si rimanda a T. Scovazzi, *Luci e ombre della Convenzione di Nicosia*, cit., pp. 143-147. Per alcune riflessioni in senso contrario si veda L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, cit., p. 82.

⁸⁴⁹ Cfr. T. Scovazzi, *Luci e ombre della Convenzione di Nicosia*, cit., p. 149.

⁸⁵⁰ Sia la UN General Assembly Resolution A/RES/76/16 *Return or restitution of cultural property to the countries of origin*, adottata il 6 dicembre 2021 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che l'*EU Action Plan against Trafficking in Cultural Goods* pubblicato dalla Commissione Europea il 13 dicembre 2022 hanno salutato con favore l'adozione della Convenzione, invitando i rispettivi Stati membri a ratificare il documento.

CAPITOLO 2
IL SISTEMA DELL'ARTE, DELLE ANTICHITÀ
E DEI BENI DA COLLEZIONE:
'THE GREY MARKET PARADIGM' E LA DIMENSIONE
'COLLETTIVA', 'ORGANIZZATA' ED 'ECONOMICA'
DEI CRIMINI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

SOMMARIO: 1. Il sistema del mercato dell'arte: protagonisti economici, assetti organizzativi, attività professionali e pratiche commerciali. – 2. Il 'lato oscuro' del mercato dell'arte: natura, caratteristiche, aspetti criminogeni e analisi empirico-criminologica dei crimini contro il patrimonio culturale. – 3. La dimensione 'collettiva', 'organizzata' ed 'economica' dei crimini contro il patrimonio culturale. – 3.1. Forma associativa e organizzazione strutturata e permanente: due diversi paradigmi. – 3.2. La dimensione 'professionale', 'economica' e 'di impresa' dei reati nel settore dell'arte. Riflessioni sulla possibile riconducibilità dei crimini commessi dagli operatori del settore italiano alle categorie di 'white-collar crimes', 'crimes of the powerful' e 'corporate crimes'.

1. Il sistema del mercato dell'arte: protagonisti economici, assetti organizzativi, attività professionali e pratiche commerciali.

L'arte, nella sua dimensione socio-economica e industriale e in una logica capitalista⁸⁵¹, è intesa quale bene oggetto di scambi commerciali sul mercato per finalità di profitto.

Sotto tale profilo, il mercato degli oggetti d'arte e dei beni culturali – che, come tutti gli altri mercati, opera secondo il principio dell'incontro tra domanda e offerta – è considerato altamente lucrativo⁸⁵², al pari di molti altri contesti

⁸⁵¹ Sul punto si rimanda a J. Stein, *The Monetary Appreciation of Paintings*, in *Journal of Political Economy*, 85, 1977, pp. 1021-1035; P. Bourdieu, *The rules of art. Genesis and Structure of the Literary Field*, Stanford University Press, Stanford, 1996; J.E. Conklin, *Art crime*, Praeger, Westport, 1994, pp. 7-8 e 15-21; B.S. Frey, *Art Markets and Economics: Introduction*, in *Journal of Cultural Economics*, 21, 1997, pp. 165-173; R.E. Caves, *Contracts Between Art and Commerce*, in *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 17, No. 2, 2003, pp. 73-83 e O. Velthuis, *Talking prices: Symbolic meanings of prices on the market for contemporary art*, NJ Princeton University Press, Princeton, 2005. Per alcuni approfondimenti relativi all'economia della cultura e dell'arte, anche nel contesto italiano, si vedano, *ex plurimis*, W. Santagata-G. Segre-M. Trimarchi, *Economia della cultura: la prospettiva italiana*, in *Economia della Cultura*, n. 4, a. XVII, 2007, pp. 409 ss. e S. Pedrini, *Economia dell'arte*, in *Enciclopedia Treccani* (consultabile al seguente link https://www.treccani.it/enciclopedia/economia-dell-arte_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

⁸⁵² Anche se, sul piano dell'andamento annuale del mercato dell'arte, è possibile rilevare che, dopo due anni in cui gli effetti della pandemia da Covid-19, della instabilità economica, dell'inflazione, delle tensioni geopolitiche e della guerra in Ucraina hanno pesato fortemente sull'andamento del mercato dell'arte, l'anno 2023 è stato caratterizzato da una diffusa decrescita rispetto ai precedenti due anni, registrando una perdita del 4%, per un valore di 65 miliardi di dollari e con variazioni rilevanti nella *performance* per settore, regione e segmento. Cfr. il report elaborato da Art Basel-UBS, *The Art Market 2024*, cit., pp. 17 ss.; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 25-27 e S. Baia Curioni- M. Equi Pierazzini-L. Forti, *Philosophic Money. The Contemporary Art System as a Market and Cultural Agent*, cit., p. 2. Per alcune valutazioni sull'andamento del mercato dell'arte nel primo semestre 2024 si rimanda a M.A. Marchesoni, *Il mercato dell'arte si è "ristretto"*, in *Arteconomy*, 2 settembre 2024 (consultabile al seguente link <https://amp24-ilssole24ore-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp24.ilssole24ore.com/pagina/AFizGefD>), K. Jhala, *The Financial Times: i guadagni interni di Sotheby's giù dell'88%*, in *Il Giornale dell'arte*, 2 settembre 2024 (consultabile al seguente link https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Il-Financial-Times-i-guadagni-interni-di-Sothebys-giu-dell?utm_source=mailup&utm_medium=newsletter) ove si evidenzia un calo considerevole delle vendite delle due principali case d'aste Christie's e Sotheby's nella prima metà del 2024.

commerciali⁸⁵³, ma, diversamente da questi, esso presenta caratteristiche peculiari⁸⁵⁴: si pensi all'unicità, scarsità e pluralità di valori incarnati dai beni oggetto di transazione⁸⁵⁵ (fattori che ne spiegano l'elevato costo e che fanno fa sì che la domanda di tali beni, soprattutto in passato, sia stata socialmente circoscritta al coinvolgimento di consumatori facoltosi e di elevato *status* sociale)⁸⁵⁶, come pure alla diversità di contesti geografici, sociali, culturali ed economici in cui gli operatori del settore agiscono e alla conseguente molteplicità di discipline normative che vengono in gioco⁸⁵⁷.

Si tratta di un mercato geograficamente diffuso, con una diversa segmentazione a livello territoriale (data dalla presenza di circuiti di produzione e commercio a livello globale, nazionale e locale insieme)⁸⁵⁸.

L'ecosistema del mercato dell'arte⁸⁵⁹ – soggetto ad un processo di costante crescita ed evoluzione⁸⁶⁰ – ha, inoltre, una struttura complessa, reticolare e

⁸⁵³ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., p. 1.

⁸⁵⁴ In tema si vedano, per tutti, F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 3 ss. e E.A.J.G. Tjihuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 139-141.

⁸⁵⁵ Suddivisi in una molteplicità di settori e categorie diverse in base al genere artistico e al *medium*, all'area geografica e ai periodi storici. Cfr. N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., pp. 187-188; S. Mackenzie, *Identifying and preventing opportunities for organized crime in the international antiquities market*, cit., p. 50 e J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 7, dove si afferma che, soprattutto per i beni d'antichità e quelli archeologici, si tratta di una risorsa limitata e, pertanto, scarsa sul mercato. Sul punto si veda altresì N. Brodie-J. Doole-P. Watson, *Stealing History. The Illicit Trade in Cultural Material*, cit., p. 14.

⁸⁵⁶ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 59-60; S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 139 e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., p. 24.

⁸⁵⁷ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 1-2.

⁸⁵⁸ Si vedano sul punto O. Velthuis, *Art markets*, in R. Towse, *A Handbook of Cultural Economics*, cit., pp. 39-40; O. Velthuis-S. Baia Curioni, *Cosmopolitan Canvases. The Globalization of Markets for Contemporary Art*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 1 ss.; P. Genco-A. Zorloni, *Struttura e dinamiche evolutive del mercato dell'arte contemporanea*, in *Economia e diritto del terziario*, 1, 2017, pp. 10-11 e F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 16-17.

⁸⁵⁹ Per la prima volta si è parlato di 'mondo dell'arte' con Arthur Danto (cfr. A.C. Danto, *The Artworld*, American Philosophical Association Eastern Division Sixty-First Annual, Meeting, 15 October 1964, in *The Journal of Philosophy*, 61, pp. 571-584. L'espressione 'sistema dell'arte' è stata utilizzata per la prima volta da Lawrence Alloway nell'articolo *Network: The Art World Described as a System*, pubblicato su *Artforum*, nel 1972, Vol. 11, No. 1 (consultabile al seguente link <https://www.artforum.com/print/197207/network-the-art-world-described-as-a-system-33673>). In Italia a parlare di 'sistema dell'arte' è stato, per la prima volta, lo storico dell'arte Achille Bonito Oliva, in *Arte e sistema dell'arte. Opera, pubblico, critica, mercato*, Galleria Lucrezia De Domizio, Pescara, 1975. Si deve poi a Howard Becker la delineazione del mercato dell'arte quale 'ecosistema' complesso legato al processo di creazione e acquisizione di opere d'arte in cui interagiscono attori diversi (cfr. H.S. Becker, *Art Worlds*, University of California Press, Berkeley, 1982). In tema si rimanda anche a J. Alsop, *The Rare Art Traditions*, Harper and Row, New York, 1982 e S. Baia Curioni- M. Equi Pierazzini-L. Forti, *Philosophic Money. The Contemporary Art System as a Market and Cultural Agent*, in *Arts*, 9, 110, pp. 1-18.

⁸⁶⁰ Trasformazione che riflette, oltre ai mutamenti sociali, culturali, istituzionali, economici e geopolitici, anche cambiamenti normativi e di modelli di *business*. In tema si vedano, *ex plurimis*, A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 24 e 27-31; T. Christopherson-E. Peticca-M. Yapova-S. Milucky, *Recent Developments in The Art Market*, in L.M. Kaye-H.N. Spiegler (eds.), *The Art Law*

stratificata⁸⁶¹, all'interno della quale si assiste alla interazione tra una grande varietà di figure⁸⁶², che intervengono nelle diverse fasi della filiera produttivo-distributiva delle opere d'arte⁸⁶³, quali creazione e produzione artistica, incontro tra domanda e offerta⁸⁶⁴, distribuzione⁸⁶⁵, fruizione, condivisione pubblica e valorizzazione dell'arte.

Si può parlare, dunque, di un vero e proprio *network*⁸⁶⁶ che, tuttavia – nonostante la dimensione internazionale che ha raggiunto il mercato dell'arte⁸⁶⁷ – risulta avere una struttura piramidale⁸⁶⁸ ed è composto da una stretta ed elitaria cerchia di 'gatekeepers' aventi grande prestigio e reputazione⁸⁶⁹, tanto da aver storicamente avuto un ruolo influente, quando non determinante, nei processi di definizione, riconoscimento e affermazione delle qualità artistiche, culturali e sociali delle opere d'arte, di valorizzazione economica delle stesse e di

Review, 2021, Law Business Research Ltd, London, pp. 11 ss.; L. Uusitalo-A. Jyrämä, *Economic trends and changes in the art markets*, cit., pp. 57 ss. e P. Genco-A. Zorloni, *Struttura e dinamiche evolutive del mercato dell'arte contemporanea*, cit., pp. 11 ss. Negli ultimi anni l'evoluzione del mercato dell'arte è stata legata soprattutto alla digitalizzazione del settore, processo che, nonostante fosse già in corso, ha subito una accelerazione a seguito del passaggio all'*online* necessario per far fronte alle nuove sfide poste dalla pandemia da Covid-19. Nel 2022, infatti, la quota delle vendite *online* è stata pari al 16% del valore del fatturato totale del mercato dell'arte, per un totale di circa 10.8 miliardi di dollari. In tema si vedano il report elaborato da Hiscox e ArtTactic, *Hiscox online art trade report 2023*, cit., p. 4; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 6-7; B.E.M. Habelberger-P.V. Bhansing, *Art galleries in transformation: is COVID-19 driving digitisation?*, in *Arts*, 10(3), 48, 2021, pp. 1-23; L. Saint-Raymond, *The Show Must Go On". Ethnography of the Art Market Facing the COVID-19 Pandemic*, in *Arts*, 10, 53, 2021, pp. 1-10; P. Genco-A. Zorloni, *Struttura e dinamiche evolutive del mercato dell'arte contemporanea*, cit., pp. 15-18; M. Sterpi, *Art Disruption – Art and Technology in the Twenty-first Century*, in L.M. Kaye-H.N. Spiegler (eds.), *The Art Law Review*, cit., pp. 27 ss. e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 31-45.

⁸⁶¹ Si veda A. Zorloni, *Structure of the Contemporary Art Market and the Profile of Italian Artists*, in *International Journal of Arts Management*, Vol. 8, No. 1, 2005, pp. 61-71.

⁸⁶² Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 45-46; G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, Lund Humphries, Farnham, 2014, pp. 19 ss.; D. Crane, *Reflections on the global art market: implications for the sociology of culture*, in *Sociedade e Estado*, Vol. 24, No. 2, pp. 331-362.

⁸⁶³ Si veda P. Genco-A. Zorloni, *Struttura e dinamiche evolutive del mercato dell'arte contemporanea*, cit., pp. 6 ss.

⁸⁶⁴ Si vedano A. Whitaker, *Markets*, in ID., *Economics of Visual Art*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 15-42 e F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 4-7.

⁸⁶⁵ Cfr. F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 7-10.

⁸⁶⁶ Si veda Lawrence Alloway, *Network: The Art World Described as a System*, cit., p. 29.

⁸⁶⁷ In tema si rimanda alle considerazioni già formulate nel Capitolo I, paragrafo 1, del presente lavoro.

⁸⁶⁸ In tema si rimanda a S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 23 ss., ove l'Autore inquadra il sistema del mercato dell'arte di beni d'antichità in tali termini.

⁸⁶⁹ Cfr. approfonditamente A. Jyrämä, *Conceptual analysis of art market – towards and integrated framework*, in L. Uusitalo (ed.), *Museum and visual art markets*, cit., pp. 72 ss. Si veda anche P. Genco-A. Zorloni, *Struttura e dinamiche evolutive del mercato dell'arte contemporanea*, cit., pp. 9-10, che parlano di mercato di tipo oligopolistico, posizione portata avanti anche da A. Whitaker, *Structure*, in ID., *Economics of visual art*, cit., pp. 129 ss. e F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 13-14.

consolidamento degli artisti⁸⁷⁰.

Da un punto di vista sociologico, dunque, i modelli di interazione tra questi agenti e di organizzazione del settore dell'arte contribuiscono a creare il valore stesso delle opere artistiche⁸⁷¹.

In particolare, nell'attuale sistema dell'arte⁸⁷² – che ovviamente si differenzia da quello dei beni di antichità ove ricoprono una posizione fondamentale esercizi antiquariali e archeologi, ai quali spesso viene riconosciuto anche il ruolo di esperti nella valutazione dell'autenticità e del valore economico dei beni⁸⁷³ – tutto ruota intorno alla figura degli artisti⁸⁷⁴, le cui opere vengono promosse e commercializzate tramite strutture di vendita e di intermediazione operanti nel mercato primario e secondario⁸⁷⁵ (mercanti⁸⁷⁶, gallerie⁸⁷⁷, case d'asta⁸⁷⁸, fiere

⁸⁷⁰ In tema si vedano, *ex plurimis*, L.E.A. Braden-T. Teekens, *Reputation, Status Networks, and the Art Market*, in *Arts*, 8, 2018, pp. 1-15; A. Shortland-S.F. Fortune, *Shades of Gray: Product Differentiation in Antiquities Markets*, in *The Journal of Private Enterprise*, 38(1), 2023, pp. 4-6; J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 7-8; 12 e 45-46; V.L. Rodner-E. Thomson, *The Art Machine: Dynamics of a value-generating mechanism for contemporary art*, in *Arts Marketing: An International Journal*, Vol. 3, Issue: 1, pp. 58-72 e F. Angelini-M. Castellani, *Cultural and economic value: a critical review*, in *Journal of Cultural Economics*, 43, 2019, pp. 173-188.

⁸⁷¹ In tal senso J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 7-8 e H.S. Becker, *Art Worlds*, cit., p. 370. Per alcune riflessioni sull'importanza della struttura e delle relazioni nel mercato dell'arte si veda A. Bonito Oliva, *Il mercato come opera d'arte*, in *Op.cit.*, n. 57, Edizioni Il Centro, Napoli, maggio 1983 (consultabile al seguente link <https://opcit.it/cms/?p=121>).

⁸⁷² Si veda M. Guenzi, *La struttura del sistema dell'arte*, in *Economia & Diritto*, 2014 (articoli consultabili al seguente link <https://www.economiaediritto.it/category/rubriche-economiche/economia-dellarte/page/3/>) e D. Throsby, *The Production and Consumption of the Arts: A View of Cultural Economics*, in *Journal of Economic Literature*, 32, 1994, pp. 1-29.

⁸⁷³ Per una panoramica sulla struttura del mercato di antichità si rimanda a A. Shortland-S.F. Fortune, *Shades of Gray: Product Differentiation in Antiquities Markets*, cit., pp. 8 ss. Si rimanda, inoltre, a quanto emerso da uno studio dell'antropologo Walter van Beek, illustrato nel documentario 'The African King' del 1990, ove è stata svelata la distruzione del patrimonio culturale maliano realizzata attraverso attività criminali compiute all'interno di un «mercato dell'arte' senza principi». L'Autore ha sottolineato per la prima volta il ruolo essenziale svolto da autenticatori esperti, spesso personale accademico o dei musei, nel riconoscere i falsi e nel rassicurare i potenziali clienti circa l'autenticità dei beni di antichità offerti in vendita. Cfr. N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., p. 30 e R.J. McIntosh, *Just Say Shame: Excising the Rot of Cultural Genocide*, in P.R. Schmidt-R.J. McIntosh (a cura di), *Plundering Africa's Past*, Bloomington, London, 1996, pp. 63-78.

⁸⁷⁴ Si rimanda a A. Gray-S.Chadwick-D. Foley, *Artists and the Art Market - A Shifting Dynamic?*, in *Art Antiquity and Law*, 2021, pp. 299-315; D. Yates-S. Mackenzie, *Crime, Material and Meaning in Art World Desirescapes. How Matter Matters for Art Crime*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Crime and art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, cit., pp. 121-122 e G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 67-80.

⁸⁷⁵ Si vedano, *ex plurimis*, O. Velthuis, *Art markets*, cit., pp. 38-39; A. Whitaker, *Power*, in ID., *Economics of visual art*, cit., pp. 155-176; F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 9-12 e D. Yates-S. Mackenzie, *Crime, Material and Meaning in Art World Desirescapes. How Matter Matters for Art Crime*, cit., pp. 122-123.

⁸⁷⁶ Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 35-38.

⁸⁷⁷ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 56-58 e G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 49-64, dove vengono citati i più importanti art dealer internazionali, tra cui Larry Gagosian e David Zwirner, e le più influenti gallerie, quali Hauser & Wirth, White Cube e Pace. In tema si rimanda anche a O. Velthuis, *Art dealers*, in R. Towse, *A Handbook of Cultural Economics*, cit., pp. 28-32.

⁸⁷⁸ Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 38-43; O. Ashenfelter-K.Graddy, *Art auctions*, in R. Towse, *A Handbook of Cultural Economics*, cit., pp. 19-27; D. Yates-S. Mackenzie, *Crime, Material and Meaning in Art World Desirescapes. How Matter Matters for Art Crime*, cit., pp.

d'arte⁸⁷⁹, società di intermediazione, piattaforme di vendita *online*⁸⁸⁰), per essere acquistate da collezionisti⁸⁸¹ o acquisite da istituti museali pubblici e privati⁸⁸².

Nel processo di valorizzazione dell'*output* artistico compaiono poi studiosi ed esperti (accademie, critici d'arte, archivi d'artista, curatori)⁸⁸³, associazioni culturali, istituzioni culturali che danno vita a grandi e piccole manifestazioni espositive ricorrenti (come biennali, triennali, quadriennali), *art magazine*, agenzie di pubblicità, *Internet art hub*, *art advisors*⁸⁸⁴ e *wealth managers* di istituzioni bancarie e finanziarie⁸⁸⁵.

Nel settore della gestione, tutela e conservazione di questi beni figurano, infine, professionisti della logistica (trasportatori, spedizionieri, porti franchi⁸⁸⁶) e dei servizi integrati (deposito, conservazione, restauro, assicurazione, gestione e consulenza)⁸⁸⁷.

Tali operatori del settore sono per lo più professionisti altamente specializzati, la cui struttura e organizzazione si presenta, tuttavia, frammentaria: si pensi, da un lato, alle rinomate case d'asta organizzate in forma societaria e alle consolidate gallerie con sedi internazionali e, dall'altro lato, alle piccole e medie realtà imprenditoriali che costituiscono la maggioranza dei mercanti d'arte e antiquari operanti quali imprenditori individuali⁸⁸⁸.

123-126; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 48-56 e G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 23-45, dove vengono citate le più importanti e storiche case d'asta internazionali, Sotheby's e Christie's.

⁸⁷⁹ Si vedano G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 101-116; T. Yogev-T. Grund, *Network Dynamics and Market Structure: The Case of Art Fairs*, in *Sociological Focus*, Vol. 45, No. 1, 2012, pp. 23-40; A. Quemin, *International contemporary art fairs in a 'globalized' art market*, in *European Societies*, 15:2, pp. 162-177 e F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 13-14.

⁸⁸⁰ Cfr. G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 119-128 e F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 14-15.

⁸⁸¹ Cfr. M. Bianchi, *Collecting as a Paradigm of Consumption*, in *Journal of Cultural Economics*, 21, 1997, pp. 275-289; J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 21-33; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 46-47; G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 83-89; A. Zorloni, *Art wealth management: managing private art collections*, cit., *passim*; O. Velthuis, *Art markets*, cit., pp. 33-34; S. Baia Curioni- M. Equi Pierazzini-L. Forti, *Philosophic Money. The Contemporary Art System as a Market and Cultural Agent*, cit., p. 2.

⁸⁸² Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 33-34 e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 58-60.

⁸⁸³ Si vedano J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 43-45; G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 89-92 e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 8-12 e 178-242.

⁸⁸⁴ Cfr. G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 92-96 e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 47-48.

⁸⁸⁵ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 47-48.

⁸⁸⁶ In tema si vedano il report elaborato dall'Art-Law Centre, *The legal and illegal trade in cultural property to and throughout Europe: facts, findings and legal analysis*, cit., p. 14 e R. Worthy, *The Impact of Free Ports on the Art Market*, in *Art Antiquity and Law*, 2020, pp. 253-277.

⁸⁸⁷ Con particolare riferimento alla strutturazione del sistema dell'arte contemporanea (anche italiano), si rimanda a F. Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea*, cit., pp. 57 ss.

⁸⁸⁸ In tema si vedano F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., p. 3; i report elaborati da Art Basel-UBS, *The Art Market 2023*, cit., pp. 61-62 e *The Art Market 2024*, cit., pp. 52 ss.

L'organizzazione economica⁸⁸⁹, più o meno strutturata e formalizzata, è comunque una caratteristica che accomuna oggi tutti i professionisti del sistema dell'arte, per quanto questi possano presentare parametri dimensionali dissimili e mutevoli posizionamenti, spaziali e reputazionali, sul mercato globale dell'arte (differenze riscontrabili soprattutto con riguardo al sistema dell'arte italiano, ove il mercato risulta strutturalmente più debole e vulnerabile rispetto ad altri contesti internazionali)⁸⁹⁰.

I 'key players' del mercato dell'arte, dunque, agiscono come veri e propri operatori economici, dotandosi di un complesso insieme di assetti organizzativi e di gestione e controllo nella conduzione del proprio *business*⁸⁹¹, secondo scelte distinte a seconda delle finalità perseguite e del contesto in cui operano.

Gli stessi musei risultano oggi essere sempre più strutturati e organizzati e operano quali vere e proprie imprese culturali⁸⁹².

I recenti processi economici e tecnologici del XXI secolo⁸⁹³, quali la finanziarizzazione del mercato dell'arte, la 'commodificazione' dei beni⁸⁹⁴, l'*art secured lending*⁸⁹⁵ e la 'tokenizzazione' di dati e *asset* propri del settore artistico⁸⁹⁶ hanno, infine, mutato la fenomenologia economica dell'arte. Sono,

⁸⁸⁹ In tema si rimanda approfonditamente a R. Candiotti, *Organizzazione aziendale*, Giappichelli, Torino, 2016, in particolare pp. 1-53. Si veda anche J. W. Meyer-B. Rowan, *Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*, in *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2, 1977, pp. 340-363.

⁸⁹⁰ In tema si rimanda a A. Zorloni, *Structure of the Contemporary Art Market and the Profile of Italian Artists*, cit., pp. 68 ss. e ai report di Deloitte Private, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione*, 2023 e 2024.

⁸⁹¹ Tenendo in debita considerazione gli aspetti caratteristici del contesto interno e l'ambiente esterno in cui operano, i professionisti del settore definiscono, prima di tutto, gli scopi di fondo perseguiti (cristallizzati nella 'mission' di ciascuna realtà), individuano gli obiettivi di *business*, pianificano le strategie artistiche e di guadagno, identificano le metodologie operative e attuano specifiche pratiche commerciali. Cfr. in tema A. Jyrämä, *Identifying organizational fields in art market – an institutional approach*, in L. Uusitalo (ed.), *Museum and visual art markets*, cit., pp. 91 ss.

⁸⁹² Per tutti si vedano B.S. Frey, *Superstar Museums: An Economic Analysis*, in *Journal of Cultural Economics*, 22, 1998, pp. 113-125; L. Solima, *La gestione imprenditoriale dei musei. Percorsi strategici e competitivi nel settore dei beni culturali*, Cedam, Padova, 1998 e S. Bagdadli, *Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della cultura*, Rizzoli, Milano, 200.

⁸⁹³ Cfr. G. Dioguardi, *L'Impresa di Terzo Millennio*, in *Enciclopedia Treccani*, 2009 (consultabile al seguente link https://www.treccani.it/enciclopedia/l-impresa-di-terzo-millennio_%28XXI-Secolo%29/); C. Calveri-P.L. Sacco, *La trasformazione digitale della cultura*, Editrice Bibliografica, Milano, 2021 e C. Calveri, *Metaversi culturali: nuove frontiere digitali per le imprese e la cultura*, Editrice Bibliografica, Milano, 2023.

⁸⁹⁴ In tema si rimanda a P. Genco-A. Zorloni, *Struttura e dinamiche evolutive del mercato dell'arte contemporanea*, cit., pp. 14-15; O. Velthuis-E. Coslor, *The financialization of art*, in K. Knorr Cetina-A. Preda (eds.), *The Oxford Handbook of the Sociology of Finance*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 471 ss.; G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 181 ss.; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 27-31 e 87-89 e J.A. Walker, *Art Works as Commodity*, in *Circa*, No. 32, 1987, pp. 26-30.

⁸⁹⁵ Si vedano A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 94-98; F. Brocardi, *L'arte a garanzia. Il fenomeno art-lending*, in *Artribune*, 3 giugno 2017 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/professionisti-e-professionisti/mercato/2017/06/fenomeno-art-lending-economia/>) e G. Giardini, *Art-Secured Lending: Obstacles and Proposed Solutions*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2021, pp. 99-122.

⁸⁹⁶ Cfr. A. Bisioli, *La "tokenizzazione" delle opere d'arte*, in *We Wealth*, 15 agosto 2019

infatti, cambiate le dinamiche della domanda e dell'offerta, con una maggiore apertura verso nuovi acquirenti (essendosi modificati nel tempo i modelli di accesso al mercato e di consumo). Risultano alterati i rapporti fra gli operatori del settore, sono emerse nuove esigenze organizzative e sono state elaborate diverse strategie di *marketing*. Si è assistito ad una maggiore diversificazione delle attività svolte dai professionisti, ad un corposo ampliamento dei servizi offerti e, a volte, ad un mutamento del loro *core business*.

Tutto ciò ha portato alla costruzione di un nuovo e più consolidato ecosistema economico-finanziario, l'analisi delle cui peculiarità è fondamentale per comprendere la maggiore suscettibilità del mercato in esame a determinati comportamenti non etici e illegali⁸⁹⁷.

2. Il 'lato oscuro' del mercato dell'arte: natura, caratteristiche, aspetti criminogeni e analisi empirico-criminologica dei crimini contro il patrimonio culturale.

L'insaziabile richiesta di beni culturali e oggetti d'arte da parte di consumatori facoltosi del mondo industrializzato⁸⁹⁸ (soprattutto collezionisti, case d'aste e istituzioni museali private) – in grado di, e pronti a, pagare ingenti somme di denaro⁸⁹⁹ per acquistare beni rari⁹⁰⁰, desiderabili dal punto di vista

(consultabile al seguente link <https://www.sbnp.it/wp-content/uploads/2019/10/628fb95c1bc1438f1072577815bbc85a-1.pdf>); S. Stabile, *La tokenizzazione dell'arte e le nuove sfide per il mercato*, in *We Wealth*, 6 maggio 2021 (consultabile al seguente link <https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/art-tech/tokenizzazione-arte-nuove-sfide-mercato>) e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 31-45.

⁸⁹⁷ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., p. 23.

⁸⁹⁸ Cfr. K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 98; C. Alder-K. Polk, *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market*, cit., p. 39; S. Mackenzie, *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., pp. 139-140; M.M. Kersel, *The Value of a Looted Object. Stakeholder Perceptions in the Antiquities Trade*, cit., p. 269 e P.B. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 117; N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., p. 187 e D. Yates, *Trafficking Culture*, in *History Today*, 2015, dove l'Autrice precisa che «gli acquirenti sono disposti a pagare ingenti somme di denaro per i beni archeologici migliori e le reti criminali che operano nel traffico di beni di provenienza illecita sono disposti ad alimentare questo mercato. I beni di antichità diventano merci: essi sono acquistati, venduti e posseduti da soggetti privati. Nonostante le leggi locali e gli accordi internazionali che dispongono altrimenti, i beni del passato appartengono a chiunque possa permettersi di pagare per averli [...] una volta che i beni di antichità entrano nel mercato privato, essi sono persi per noi», e tutto ciò rappresenta «una enorme perdita per il nostro patrimonio collettivo». (La traduzione è nostra).

⁸⁹⁹ Si veda L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 70, nota 164, dove si sottolinea che esiste uno stretto legame tra l'alto valore economico di tali beni e il loro valore simbolico, la qual cosa promuove il prestigio legato all'acquisto di beni di provenienza illecita. Sul punto si rimanda anche a N. Brodie, *The Antiquities Market: It's All in a Price*, in *Heritage & Society*, Vol. 7, No. 1, 2014, pp. 32-46 e N. Brodie-S. Mackenzie, *Trafficking Cultural Objects: Introduction*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 20, 2014, p. 421.

⁹⁰⁰ Cfr. J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 7, dove si afferma che, soprattutto per i beni d'antichità e quelli archeologici, si tratta di una risorsa limitata e, pertanto, scarsa sul mercato, la cui domanda risulta maggiore dell'offerta nei *market countries*. Così anche S. Mackenzie, *Identifying and preventing*

culturale, sociale ed economico e che, come tali, non sono rinvenibili con facilità sul mercato – ha finito per incrementare il procacciamento illecito di tali beni e fatto sì che sulle piazze internazionali giungano anche oggetti di dubbia provenienza o di natura palesemente illecita⁹⁰¹, ivi immessi mediante gli stessi canali di mercato usati per il commercio di oggetti di provenienza lecita⁹⁰².

Il mercato dell'arte, in sé pienamente lecito, presenta, dunque, una forte componente illegale, un 'lato oscuro', essendo caratterizzato dall'interfaccia tra commercio legittimo e illegittimo e connotato da una 'tinta grigia' che mescola insieme oggetti di provenienza illecita ed oggetti di provenienza lecita, offuscandone la distinzione⁹⁰³.

Nel circuito della criminalità dei beni d'arte e d'antichità, il processo che collega le due dimensioni, lecita ed illecita, del mercato⁹⁰⁴ – integrazione spesso

opportunities for organized crime in the international antiquities market, cit., p. 50; K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 98 e A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d'arte e politiche di contrasto*, cit., pp. 5-6.

⁹⁰¹ Si vedano sul punto S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 5; K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 115 e A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d'arte e politiche di contrasto*, cit., p. 6.

⁹⁰² Così A. Visconti, *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., pp. 159-160.

⁹⁰³ Cfr. S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the 'Grey Market' in Antiquities*, cit., p. 80. Rilevante a tal riguardo appare uno studio condotto da S. Mackenzie-P. Green, *Criminalising the Market in Illicit Antiquities. An Evaluation of the Dealing in Cultural Objects (Offences) Act 2003 in England and Wales*, in ID., *Criminology and archaeology. Studies in Looted Antiquities*, Hart, Oxford, 2009, pp. 145 ss. Nella quasi totalità delle ipotesi, il procacciamento illecito dei beni culturali avviene attraverso la sottrazione di questi ai rispettivi patrimoni nazionali di appartenenza in esito a una illegittima appropriazione (principalmente mediante la commissione di furti a danno di musei e collezioni private o attraverso saccheggi di siti archeologici o, ancora, la violazione delle regole sulla cessione dei diritti reali) per poi essere nascosti e trasportati illecitamente attraverso i confini internazionali (in violazione delle normative sulla esportazione). Cfr. J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 5; N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., pp. 184-186; D. Yates, *Trafficking Culture*, cit., dove l'Autrice afferma che «oggi la maggior parte dei beni di antichità disponibili sul mercato sono il prodotto di diverse attività criminali, che si tratti di scavi illegali, di contrabbando o di vendita illegale. Esse rappresentano la distruzione dolosa del passato meramente per fini di profitto. [...]». Si vedano, inoltre, N. Brodie, *The Market in Iraqi Antiquities 1980–2009 and Academic Involvement in the Marketing Process*, cit., pp. 63 ss.; N. Brodie, *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, cit., p. 409; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, in *Crime Law Soc Change*, 56(2), 2011, pp. 12 ss. e B.A. Bowman, *The Antiquities Licit-Illicit Interface*, in S. Hufnagel-D. Chappell, *The Palgrave Handbook on Art Crime*, cit., pp. 79-87.

⁹⁰⁴ Cfr. K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 99; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 61, dove sul punto rinvia a D. Whyte, *The Paradox of Regulation. The Politics of regulation Global Markets*, in S. Mackenzie-P. Green (eds.), *Criminology and archaeology. Studies in Looted Antiquities*, Hart Pub Ltd, Oxford-Portland, 2009, pp. 128 ss. Sui punti di contatto e di differenza tra queste due dimensioni del mercato in esame si vedano N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., pp. 186-188; P.G. Ferri, *Laundrying phenomena in cultural goods trafficking*, 2014 (consultabile al seguente link <http://savingantiquities.org/laundrying-phenomena-cultural-goods-trafficking/>); P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 117 e B.B. Proulx, *Trafficking in antiquities*, in C.J. Smith-S.X. Zhang-R. Barberet, *Routledge Handbook of International Criminology*, Routledge, Oxon-New York, 2011, pp. 192-193.

alimentata mediante fenomeni di permeabilità, se non di osmosi⁹⁰⁵ – è realizzato e favorito da una serie di attori, che interagiscono mediante tacite connivenze, alcuni dei quali operano nel mondo del commercio lecito⁹⁰⁶, mentre altri agiscono nel mondo del commercio illecito⁹⁰⁷.

Fondamentale è il coinvolgimento di tali soggetti (noti anche sotto il nome di ‘Janus figures’)⁹⁰⁸ nel «processo di ‘rinascita’» cui sono sottoposti i beni di provenienza originariamente illecita, al fine di «superare il ‘gap biografico’ che l[i] ha accompagnat[i] fino a quel momento, acquistando informazioni sulla provenienza che riescono a occultare l’origine illecita»⁹⁰⁹ consentendo così che vengano immessi in collezioni private, musei, gallerie, case d’asta dei Paesi più ricchi, mimetizzandosi con un altrettanto ampio numero di beni di origine lecita, più o meno documentata⁹¹⁰.

Tale processo di ‘lavaggio’ – che solitamente viene svolto all’interno di porti franchi – opera, dunque, «una trasformazione delle origini illecite volta a (ri)creare un bene lecito vendibile sul mercato, producendo, in altre parole, uno ‘slittamento’ nello status legale di questi oggetti»⁹¹¹.

⁹⁰⁵ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 55, rinviando a E.A.J.G. Tjihuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, cit., pp. 87 ss. Allo stesso modo S. Manacorda, *Gli strumenti di contrasto del traffico illecito di beni culturali: le recenti iniziative a livello internazionale*, cit., p. 34.

⁹⁰⁶ Si vedano, in particolare, L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 67-68 e 73-74; S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage. An International Perspective*, cit., p. 21 e E.A.J.G. Tjihuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 18 ss.

⁹⁰⁷ Si pensi a ladri professionisti indipendenti, ricettatori, gruppi criminali organizzati esecutori delle diverse operazioni di trasferimento dei beni, singoli individui esperti in determinate questioni per le quali si richiedono conoscenze tecniche specifiche, come gli intermediari finanziari o i mediatori tra i committenti e gli esecutori delle operazioni illecite. Così A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, cit., p. 7. Per un’analisi attenta del processo di ingresso nel mercato legale dei beni provenienti dal mercato illegale e che collega, quindi, le due dimensioni, lecita ed illecita, dello stesso mercato dell’arte si veda E.A.J.G. Tjihuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, cit., pp. 87 ss. e ID., *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 18 ss.

⁹⁰⁸ Cfr. S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities*, cit., p. 77 e S. Mackenzie-T. Davis, *Temple Looting in Cambodia: Anatomy of a Statue Trafficking Network*, in *British Journal of Criminology*, 54(5), pp. 722-740.

⁹⁰⁹ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 63

⁹¹⁰ Cfr. A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 6; B.A. Bowman, *Transnational Crimes against Culture. Looting at Archeological Sites and the “Grey” Market in Antiquities*, cit., pp. 225-242; E.A.J.G. Tjihuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, cit., pp. 87-97 e S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities*, cit., p. 82.

⁹¹¹ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 59. Sul tema cfr. anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 148; N. Brodie-O. Batura-G. op’t Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 98-99; K.L. Alderman, *Honor amongst thieves: organized crime and the illicit antiquities trade*, in *Indiana Law Review*, 2011; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 118-119; A. Mosna, *More than Antiquities Trafficking: The Issue Is Antiquities Laundering*, cit., pp. 99-118 e D. Tanico, *The Secret Lives of Freeports: An Analysis of the Regulation of Freeports and the Illicit Antiquities Inside*, in *Fordham International Law Journal*, 45(4), 2022, pp. 717-749.

Secondo uno studio condotto dall'associazione *Saving Antiquities For Everybody*⁹¹², la maggior parte dei beni in questione recentemente emersi sul mercato (tra l'80 e il 90%) non hanno alcuna documentazione che li accompagni o che certifichi la storia della loro provenienza e vengono, pertanto, acquistati e rivenduti in assenza di specifiche e chiare informazioni sulla provenienza⁹¹³. Talvolta essi sono accompagnati da documenti falsi, che dichiarano un titolo di proprietà vago o non verificabile, mascherando così la loro provenienza illecita sotto un manto di apparente liceità, permettendone l'ingresso nel mercato legale⁹¹⁴.

Per tali ragioni è stata appositamente coniata l'espressione di *'grey market'*⁹¹⁵, usata per differenziare il mercato clandestino di beni culturali e oggetti d'arte da altri mercati illeciti⁹¹⁶, per i quali viene utilizzata la diversa locuzione di *'black market'*⁹¹⁷.

Il mercato in esame, infatti, «diversamente da altri traffici illeciti, [...] non rientra tra i 'mercati senza etica necessari', ossia tra i mercati "neri" che si qualificano come 'ambiti del tutto illeciti di attività economiche, in quanto ritenute socialmente contrarie agli interessi collettivi e per questo

⁹¹² Si rimanda al seguente link <http://savingantiquities.org/safe-resources/facts-figures/>.

⁹¹³ In tema si veda anche A. Harding, *The problem of illicit antiquities: an ethical dilemma for scholars*, in B. Cunliffe (ed.), *History for the Taking? Perspectives on Material Heritage*, The British Academy, London, 2011, pp. 77-109.

⁹¹⁴ In tal senso in dottrina J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 5;

⁹¹⁵ Si vedano sul punto diffusamente S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the 'Grey Market' in Antiquities*, cit., pp. 70-86; S. Mackenzie, *White-Collar Crime, Organised Crime and the Challenges of Doing Research on Art Crime*, in S. Hufnagel-D. Chappell (eds.), *The Palgrave Handbook on Art Crime*, cit., p. 841; B.B. Proulx, *Trafficking in antiquities*, cit., pp. 194-195; A. Shortland-S.F. Fortune, *Shades of Gray: Product Differentiation in Antiquities Markets*, cit., pp. 2 ss.; A. Visconti, *Cultural Property Trafficking*, cit., pp. 264 ss.; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 142-145; B. A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, cit., pp. 225-242, in particolare, pp. 226 ss.; J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 6; N. Brodie, *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, cit., p. 409; ID., *The Criminal Organization of the Transnational Trade in Cultural Objects: Two Case Studies*, in S. Hufnagel-D. Chappell (eds.), *The Palgrave Handbook on Art Crime*, cit., p. 454; R.T. Naylor, *The Underworld of Art*, cit., p. 291; D. Yates-D. Berzina, *Regulating the "Grey" Antiquities Market: What Works, What Does Not and a Way Forward*, in AA.VV., *Opportunities and Challenges of the Art and Antiques Market Management*, The National Heritage Board of Latvia, Riga, 2020, pp. 73-84 e V. Ruggiero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, pp. 175-177, dove l'Autore evidenzia la difficoltà di stabilire, all'interno dei mercati illegali, «un confine netto tra economie legali, semilegali, mafiose, sporche e corrotte».

⁹¹⁶ Cfr. V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 86. Per una comparazione più dettagliata tra questi mercati si vedano altresì B.B. Proulx, *Trafficking in antiquities*, cit., p. 193; N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., pp. 186-188; E.A.J.G. Tjihuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, cit., pp. 74-76; K. Polk, *Whither criminology in the Study of the Traffic in Illicit Antiquities?*, in S. Mackenzie-P. Green, *Criminology and archaeology. Studies in Looted Antiquities*, cit., pp. 16-17; R.T. Naylor, *The Underworld of Art*, cit., p. 290; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 117; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 59 e C. Alder-K. Polk, *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market*, in *Art, Antiquity and Law*, cit., pp. 35-53.

⁹¹⁷ Cfr. V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 86.

complessivamente vietate' (come è il caso del mercato delle droghe o degli esseri umani), ma è parte integrante di un mercato in sé pienamente lecito – e anzi tradizionalmente connotato da un certo prestigio sociale – che, proprio in ragione del suo pesante “inquinamento” da parte di oggetti di provenienza illegale, è stato appunto definito in ambito criminologico un *grey market*»⁹¹⁸.

Il ‘grigiore’ strutturale⁹¹⁹ del mercato dell’arte è il frutto di una pluralità di fattori, tra i quali particolare rilievo assume il contesto normativo di riferimento, caratterizzato, come già evidenziato, da un forte contrasto tra i regimi giuridici di stampo protezionistico dei *source countries* e quelli di stampo liberale dei *market countries*⁹²⁰.

⁹¹⁸ Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 4-5 e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 142, in cui cita V. Militello, *I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali*, in M. Catenacci-V.N. D’Ascola-R. Rampioni (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Vol. I, Roma Tre Press, Roma, 2021, p. 290.

⁹¹⁹ Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 5. Cfr. in tema anche S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities*, cit., pp. 77-83 e S. Mackenzie-N. Brodie-D. Yates-C. Tsirogiannis, *Trafficking Culture: New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 35-39.

⁹²⁰ Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 3-4; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 85; D. Voza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 188 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 142-143 e 145-148. Sul punto può altresì richiamarsi quanto affermato da J.D. Murphy, *Plunder and Preservation. Cultural Property Law and Practice in the People’s Republic of China*, Oxford University Press, Oxford, 1995, pp. 154-155: «il mondo dell’arte è consapevole che provvedimenti di embargo nei paesi dell’offerta in via di sviluppo non evitano le esportazioni; il loro unico risultato è la creazione di un mercato clandestino [...], i paesi di origine, nel tentativo di attuare un embargo sulle esportazioni delle opere d’arte, non fanno altro che inasprire il problema della uscita illecita di beni culturali. I paesi in via di sviluppo non possono contare su un mercato interno, o dispongono di un mercato molto limitato, i loro musei dispongono di risorse molto limitate per poter acquistare i beni in possesso di privati. Di fatto, la mancanza di un mercato lecito favorisce la presenza di un mercato clandestino ben sviluppato [...]. I controlli sulle esportazioni si traducono solo in altri costi - sociali ed altro - che gravano sulle esportazioni». Pertanto, in presenza di una domanda sostenuta, qualsiasi tentativo di impedire la circolazione dei beni al di fuori dei Paesi di origine determina inevitabilmente la creazione di un mercato clandestino. Il peso delle prove di tipo criminologico suggerisce che ci sono poche speranze di risolvere il problema della circolazione illecita utilizzando severe leggi punitive nei Paesi di origine (il cui scopo primario è l’eliminazione dell’offerta attraverso la proibizione della circolazione dei materiali in tali Stati), laddove la domanda da parte dei Paesi più ricchi e sviluppati dovesse continuare ad essere forte. L’insuccesso ottenuto dalle normative restrittive relative agli oggetti d’arte e d’antichità, che in alcuni casi sono in vigore da più di un secolo, è, pertanto, palese. Sarebbe, dunque, meglio incentrare qualsiasi tentativo di efficace soluzione del problema della circolazione illecita delle opere d’arte sulla limitazione della domanda nel mercato (in quanto in assenza di domanda, l’offerta scomparirebbe), così come sulla introduzione di corrispondenti obblighi di controllo, con relative sanzioni, sul fronte della importazione di tali beni nel mercato internazionale. Così anche A. Visconti, *Laundering Illicitly Trafficked Cultural Property and Criminal Law Control over the Import and Export of Artworks and Antiquities*, cit., p. 223; M.M. Kersel, *From the Ground to the Buyer: a Market Analysis of the Trade in Illegal Antiquities*, cit., pp. 188-205; C. Alder-K. Polk, *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market*, cit., pp. 41-44; D. Chappell-K. Polk, *Unraveling the ‘Cordata’: Just How Organized Is the International Traffic in Cultural Objects?*, Paper presented at Basel Institute on Governance, International Conference: Governance of Cultural Property: Preservation and Recovery’, 29-30 September, Basel, 2009; A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, cit., p. 73; S. Mackenzie, *Identifying and preventing opportunities for organized crime*

In generale, è possibile rilevare come la regolamentazione dei mercati nelle società capitaliste⁹²¹ sia «caratterizzata da un rapporto contraddittorio tra la necessità pratica di osservare le leggi che strutturano – e pongono restrizioni – alle attività economiche, da un lato, e un impulso ideologico e una struttura normativa che pongono i valori della ‘libera impresa’ al di sopra dei valori dell’osservanza della legge, dall’altro. Questa contraddizione si manifesta nella creazione di nuovi spazi di mercato che spesso forniscono luoghi fertili per la produzione di pratiche socialmente dannose che coinvolgono imprese private. [...]. Così [...] i mercati di armi, di minerali o di oggetti antichi, ad esempio,

in the international antiquities market, cit., pp. 50-51 e 55-58 e P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 137, ove si ricorda come sia proprio una strategia ‘top down’, ossia che opera per un progressivo mutamento culturale nei mercati della domanda, a risultare, sul lungo termine, più efficace. Cfr. sul punto altresì K. Polk, “*Fermate questo terribile saccheggio*”. *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., pp. 107, 115, 117 e 118-119, dove si afferma che due aspetti dovrebbero essere chiari, «Il primo: i mercati clandestini sono guidati, fondamentalmente, dalla domanda, e qualsiasi iniziativa o politica deve dare la giusta considerazione al problema della domanda. Il secondo: anche se basati su buoni presupposti, i tentativi volti a limitare soltanto l’offerta sono inefficaci, e potrebbero creare effetti molto dannosi, quali la corruzione del sistema politico e del sistema giudiziario. Una volta stabilita la necessità ed urgenza di salvare i contesti dei patrimoni culturali, e considerando che l’eliminazione dell’offerta non è un obiettivo facile da raggiungere nell’immediato, è necessario analizzare come cambiare i modelli di consumo, in modo tale che i mercati non vendano, e gli acquirenti non acquistino, reperti archeologici, la cui provenienza non sia certa e pienamente documentata». L’Autore (a p. 108), riprendendo il pensiero di P.M. Bator, *The International Trade in Art*, University of Chicago Press, Chicago, 1982, continua sottolineando che «le caratteristiche specifiche del mercato degli oggetti d’arte e d’antichità suggeriscono che l’applicazione di norme penali nei Paesi di destinazione potrebbero avere effetti deterrenti nell’ambito delle strategie di controllo da prendere in esame [...]. In questi casi, i fattori deterrenti comprendono oltre alla minaccia rappresentata dall’applicazione di norme penali (elemento comune delle teorie di dissuasione), anche le sanzioni civili, quali il sequestro da parte delle autorità doganali, oppure la perdita del diritto di proprietà a seguito di azioni legali intentate per il recupero di oggetti rubati. Come spesso accade quando è prevista l’applicazione sia delle norme penali che civili, il pericolo maggiore è rappresentato dalle norme civili, dove il verdetto delle cause può determinare la perdita dei beni, il cui valore è di gran lunga maggiore di quello delle sanzioni previste per molti altri reati [...]». L’Autore conclude, a p. 110, sottolineando che «gli insegnamenti della storia sono abbastanza chiari, i traffici continueranno ad esistere fino a quando questo tipo di beni sarà richiesto. In altre parole, sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda, laddove la domanda è elevata, qualsiasi provvedimento penale rischia di creare un mercato clandestino, e laddove i provvedimenti penali siano adottati sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione il risultato sarà la creazione di una organizzazione del mercato completamente clandestina, dall’inizio alla fine, come accade ora per la droga». Tali riflessioni suggeriscono cautela nel sostenere che l’intervento legislativo, in specie quello di natura penale, possa risolvere il problema. L’Autore, pertanto, a pp. 112-113, mette in luce l’importanza che la persuasione morale ed etica dell’opinione pubblica può avere come strumento di risoluzione dei fenomeni criminali contro il patrimonio culturale. Il problema, conclude l’Autore a p. 113, riguarderebbe «come condurre questa trasformazione verso una nuova morale per tale attività commerciale [...]. Il modello di mercato indica con enfasi che il commercio clandestino di oggetti d’arte e d’antichità dipende dalla volontà degli acquirenti di acquistare oggetti d’arte e d’antichità di provenienza sconosciuta [...]. Se i collezionisti si rifiutassero di acquistare oggetti di provenienza sconosciuta, e se alla comunità si facesse capire il prezzo da pagare in termini di sapere ogni volta che un contesto viene distrutto, il commercio di beni di provenienza sconosciuta morirebbe, e le distruzioni terminerebbero». Sulla stessa scia anche C. Alder-D. Chappell-K. Polk, *Perspectives on the Organisation and Control of the Illicit Traffic in Antiquities in South East Asia*, in S. Manacorda, *Organised Crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 119-144.

⁹²¹ Si veda L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 62-63, che riprende la posizione di D. Whyte, *The Paradox of Regulation. The Politics of regulation Global Markets*, cit., p. 132.

fioriscono in spazi di mercato che privilegiano la promozione di particolari forme di attività commerciale su regolamentazioni che tutelano la società». Ciò significa che «così come i processi di regolamentazione costituiscono le condizioni di esistenza dei mercati legittimi, allo stesso modo istituiscono anche quelle dei mercati ‘criminali’, sostenendo e a volte addirittura promuovendo le asimmetrie sociali ed economiche già esistenti»⁹²².

Un nucleo rilevante di «condizioni di produzione della criminalità» sarebbe rintracciabile proprio nelle «asimmetrie criminogene» che contraddistinguono il mercato dell’arte, ossia discrepanze politiche, economiche, culturali e tecnologiche e contesti normativi frammentari⁹²³.

Un ulteriore fattore che contribuisce a rendere ‘grigio’ il mercato dell’arte è rappresentato dal ricorso a pratiche commerciali – generalmente accettate e, dunque, consolidate – in cui predominano l’assenza di trasparenza e la riservatezza tra gli operatori, soprattutto con riguardo al valore commerciale dei beni, al volume delle transazioni⁹²⁴ e all’identità dei venditori e degli acquirenti, che spesso operano nell’anonimato, essendo rappresentati da intermediari, e restano, pertanto, sconosciuti⁹²⁵.

⁹²² Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 62.

⁹²³ Ivi, p. 63. Allo stesso modo M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 125-126.

⁹²⁴ In tema si veda S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities*, cit., pp. 77-78. Su tale fronte possono rilevarsi delle differenze nelle pratiche seguite dai *dealers*, in quanto le vendite effettuate dalle gallerie alimentano un ‘mercato privato’, ove non sono resi pubblici i dati delle transazioni, diversamente dalle vendite effettuate presso case d’asta che danno luogo a un ‘mercato pubblico’, ove i prezzi di vendita sono dichiarati, le modalità di offerta sono, nella maggior parte dei casi, trasparenti e il prezzo raggiunto al termine delle aste ha una certa ufficialità (fatti salvi i casi delle ‘private sales’ in cui, per beni di particolare unicità e valore, le vendite sono coperte dalla massima riservatezza). In tema si vedano approfonditamente anche S. Plattner, *High art down home: An economic ethnography of a local art market*, University of Chicago Press, Chicago, 1996; ID., *A most ingenious paradox: The market for contemporary fine art*, in *American Anthropologist*, 100(2), 1998; O. Velthuis, *Talking prices: Symbolic meanings of prices on the market for contemporary art*, cit., *passim*; E. Coslor, *Transparency in an opaque market: Evaluative frictions between “thick” valuation and “thin” price data in the art market*, in *Accounting, Organizations and Society*, 50, 2016, pp. 13-26; F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 12-15; L. Massy, *The antiquity art market: between legality and illegality*, in *International Journal of Social Economics*, Vol. 35, No. 10, 2008, p. 733 e G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, pp. 162-167. Oggigiorno si registra comunque una crescente attenzione ai temi della trasparenza e maggiore condivisione delle informazioni nel mercato dell’arte, come dimostrato dalla creazione di piattaforme dedicate alla raccolta dei dati, quali Artnet, ArtPrice, Art Market Research, ArtTactic, e di appositi indici di valutazione dei prezzi delle opere d’arte. Nonostante ciò, gli scambi che avvengono privatamente continuano a rappresentare la percentuale maggiore delle vendite nel mercato dell’arte e, pertanto, il tasso di ‘opacità’ continua ad essere alto. Inoltre, l’idea che la rivoluzione digitale avrebbe reso obsolete le strutture di vendita e intermediazione tradizionali del mercato dell’arte si è, di fatto, rivelata inaccurata e, al contrario, gli operatori del settore hanno trovato un modo per sfruttare a proprio vantaggio i nuovi strumenti tecnologici. In tema cfr. anche A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 5-6 e 91-94.

⁹²⁵ Cfr. G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 169-171; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 4-5; T. Christopherson, *Art Law and the Art Market: Disclosure or Discretion?*, Sotheby’s Institute of Art, 2 October 2017 (consultabile al seguente link <https://www.sothebysinstitute.com/news-and-events/news/art-law-and-the-art-market-disclosure-or-discretion>) e R.T. Naylor, *The Underworld of Art*, cit., p. 44.

Proprio a dimostrazione della rilevanza riconosciuta a tali aspetti nel settore, alcuni operatori, soprattutto case d'aste, sono ricorsi all'utilizzo della tecnologia *blockchain* per rafforzare la tutela della riservatezza delle informazioni inerenti le opere offerte in vendita e l'anonimato delle parti⁹²⁶.

Anche nell'era della *digital transformation*, dunque, le transazioni tra i principali *players* del settore, in particolar modo nel mercato secondario, continuano a basarsi su relazioni personali e rapporti di fiducia e a svolgersi in un contesto di confidenzialità, quasi segretezza, nel rispetto di determinate convenzioni sociali e commerciali, in cui la contrattazione è per lo più inesistente e le parti si affidano alla reciproca reputazione e al prestigio, spesso raggiungendo accordi puramente informali, vincolanti in ragione dell'onore e della legittimazione socialmente riconosciuti loro nel contesto di appartenenza (ricorrendo ai cosiddetti '*gentlemen's agreements*')⁹²⁷.

Come è stato ben precisato, «l'originaria connotazione elitaria dell'acquirente-tipo e del mercante-tipo (che pur va attenuandosi nell'odierno mercato globale e digitalizzato) ha contribuito a consolidare in questo settore una cultura di riservatezza (se non di segretezza) degli scambi, basati su reputazione e fiducia (più che su trasparenza e informazione), in sé avversa a obblighi (legali o anche solo consuetudinari) di documentazione e tracciabilità dell'origine e della catena proprietaria di opere d'arte e oggetti di antichità, e ancor più a ogni forma di pubblicità di tali transazioni, che contribuisce all'opacità complessiva del contesto»⁹²⁸.

Il mercato dell'arte è, dunque, storicamente poco trasparente, tanto da essere considerato l'«ultimo mercato non regolamentato del mondo»⁹²⁹.

⁹²⁶ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 38-39; Y. Zongli- C.-L. Chen-W. Weng-H. Sun- W.-J. Tsaur-Y.-Y. Deng, *An anonymous and fair auction system based on blockchain*, in *The Journal of Supercomputing*, 79, 2023, pp. 13909-13951 e M. Kokaras-M. Foti, *The cost of privacy on blockchain: A study on sealed-bid auctions*, in *Blockchain: Research and Applications*, Vol. 4, Issue 3, 2023, pp. 1-10

⁹²⁷ Cfr., *ex plurimis*, J.E. Conklin, *Art crime*, cit., p. 12; R. Collin, *The Law and Stolen Art, Artifacts, and Antiquities*, in *Howard Law Journal*, 36, No. 1, p. 27; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 2, 4-5 e 77-78; S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 26-27; ID., *Antiquities Trafficking*, cit., p. 108; C. Tsirogiannis, *Something Is Confidential in the State of Christie's*, in N. Charney, *Art Crime. Terrorists, Tomb Raiders, Forgers and Thieves*, Palgrave Macmillan, London, 2016, pp. 200-228; L. Massy, *The antiquity art market: between legality and illegality*, cit., pp. 732-735; G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 162 ss. e N. Oosterman-S. Mackenzie-D. Yates, *Regulating the Wild West: Symbolic Security Bubbles and White Collar Crime in the Art Market*, in *Journal of White Collar and Corporate Crime*, Vol. 3(1), 2022, pp. 7-15.

⁹²⁸ Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 5 e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 143. In tema si vedano anche, specificamente, A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., p. 8; S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 23-62 e 157 ss.; C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, cit., pp. 350 ss.; P. Gerstenblith, *Provenances: Real, Fake, and Questionable*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 26(3), 2019, pp. 285-304; ID., *Provenience and Provenance Intersecting with International Law in the Market for Antiquities*, in *North Carolina Journal of International Law*, 45(1), 2020, pp. 457-495.

⁹²⁹ Così G. Day, *Explaining the art market's thefts frauds and forgeries (and why the art market does not seem to care)*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 16, 2014,

La stessa contaminazione del mercato legale, dovuta al suo contatto con gli interessi e le strutture di diverse forme di criminalità, finisce per influenzare le relazioni e le dinamiche contrattuali al punto che i principi di responsabilità, trasparenza e legalità, che permeano il mercato lecito, a poco a poco giungono a sparire⁹³⁰.

Al netto del rispetto di recenti obblighi imposti dalla normativa comunitaria e internazionale per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro⁹³¹, infatti, in generale le pratiche commerciali degli operatori del settore sono caratterizzate dalla «scarsissima o inesistente propensione [...] a segnalare beni o operazioni sospetti, secondo un modello comportamentale improntato, [...] più che al *risk management*, al *risk shifting*, ovvero a limitarsi, in caso di proposta di acquisizione che implichi, nella valutazione del potenziale acquirente, un eccessivo rischio legale, a rifiutare l'offerta, lasciando quindi che il bene resti sul mercato in attesa di un compratore più ardimentoso (o di una sede di vendita più "sicura")»⁹³².

La politica dei *dealers* internazionali risponde, pertanto, alle note formule 'don't know, don't ask' o 'don't ask, don't tell', tanto che è stata formulata l'espressione 'no questions policy' per identificare il radicato disinteresse verso gli «ormai essenziali profili di trasparenza e tracciabilità degli scambi»⁹³³ e la diffusa riluttanza degli operatori a sincerarsi, mediante appositi controlli preventivi, dell'origine lecita dei beni⁹³⁴.

p. 469. In tema si rimanda anche a N. Oosterman-S. Mackenzie-D. Yates, *Regulating the Wild West: Symbolic Security Bubbles and White Collar Crime in the Art Market*, cit., pp. 7-15 e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 1-3. Sul punto si rimanda anche al report dell'U.S. Department of the Treasury, *Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art*, cit., passim, che si conclude affermando che, sebbene vi siano evidenze del rischio di riciclaggio di denaro nel settore dell'arte, non risulta esservi una immediata e stringente necessità di imporre nuove norme per il mercato dell'arte per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, essendo gli oggetti d'arte di alto valore meno vulnerabile alle frodi rispetto ad altri settori. Nonostante ciò il report enumera comunque possibili vie per affrontare la suscettibilità del mercato delle opere d'arte di alto valore all'abuso da parte di attori finanziari illeciti.

⁹³⁰ Così A. Coppola, *Il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale*, in S. Manacorda-A. Visconti, *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, cit., p. 106.

⁹³¹ Si rimanda, *ex plurimis*, a N. Brodie-D. Yates, *Money Laundering and Antiquities*, in *transfer*, 1/2022, pp. 97-109.

⁹³² Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 6. Cfr. anche S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., pp. 147 ss.; ID., *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 28-32 e M.D. Fabiani-J.V. Marrone, *Transiting Through the Antiquities Market*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Crime and art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, cit., pp. 11-28.

⁹³³ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 144.

⁹³⁴ Così J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 12-13; A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d'arte e politiche di contrasto*, cit., p. 6; D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 218; S. Mackenzie, *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities market*, in S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the Art and Antiquities World: Illegal Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 69-85; ID., *Antiquities Trafficking*, cit., p. 108; ID., *Illicit Deals in*

Nonostante molto sia cambiato negli ultimi decenni, soprattutto sul piano normativo internazionale, purtroppo, ancora oggi, la storica indifferenza del mercato dell'arte verso i temi della provenienza e dell'origine dei beni continua a caratterizzare gli atteggiamenti prevalenti tra gli operatori del settore.

Secondo i recenti studi condotti dall'UNESCO in vista della revisione dell'*International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property* del 1999⁹³⁵ –

Cultural Objects as Crimes of the Powerful, cit., pp. 133-153; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 87; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 117; K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 99; C. Alder-K. Polk, *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market*, cit., pp. 35-53; C. Alder-D. Chappell-K. Polk, *Perspectives on the Organisation and Control of the Illicit Traffic in Antiquities in South East Asia*, cit., p. 126; N. Brodie, *Lessons from the trade in illicit antiquities*, cit., pp. 186-187; A. Visconti, *Cultural Property Trafficking*, cit., pp. 264-279; B.A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, cit., pp. 225-242; S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the 'Grey Market' in Antiquities*, cit., pp. 70-86; L. Massy, *The antiquity art market: between legality and illegality*, cit., pp. 730-731 e S. Beltrametti, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, cit., p. 5, dove si precisa che, in generale, al momento dell'acquisizione di un bene dovrebbero essere rispettati dall'acquirente diversi livelli di diligenza, in modo tale che, anche attraverso un'attenta analisi di determinate informazioni, questi possa rendersi conto della provenienza illecita dell'oggetto in questione. Tuttavia, e qui si parla soprattutto in riferimento all'acquisizione di beni culturali e reperti archeologici, nella maggior parte dei casi, i potenziali acquirenti non conducono attente indagini sulla provenienza degli oggetti in questione «proprio per evitare il confronto diretto con le ripercussioni legali ed etiche che l'eventuale conoscenza della provenienza illecita comporterebbe». Inoltre, S. Mackenzie-P. Green, *Criminalising the Market in Illicit Antiquities. An Evaluation of the Dealing in Cultural Objects (Offences) Act 2003 in England and Wales*, cit., pp. 145 ss., hanno messo in luce che, in particolare nel mercato antiquario, i beni di antichità di provenienza illecita vengono acquistati e rivenduti in assenza di specifiche e chiare informazioni sulla loro storia. Ciò è anche legato alla comune mancanza di riflessività propria degli acquirenti presenti sul mercato, che ritengono di rimanere fuori dall'intero sistema del commercio illecito, dando per scontato che il mercato nel quale acquistano gli oggetti di antichità equivalga al commercio lecito dei beni in questione. Sul punto si veda anche J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 5-6, dove si sottolinea proprio che, essendo legale la vendita dei beni di antichità ottenuti lecitamente, si ha l'impressione che il commercio di questi beni, anche se di provenienza illecita, sia complessivamente lecito. Tuttavia, considerando i mezzi illeciti con cui la maggior parte dei beni archeologici vengono individuati, sottratti e trasferiti sul mercato, la natura apparentemente lecita del relativo commercio è sicuramente da ritenere ingannevole. Infatti, chiunque consideri seriamente che i beni archeologici sono commercializzati in modo del tutto lecito o è disinformato sulla realtà del commercio in questione o la sta deliberatamente ignorando, come avviene nella maggior parte dei casi.

⁹³⁵ Secondo le previsioni più rilevanti del Codice i commercianti professionali di beni culturali non devono importare, esportare o trasferire la proprietà di tali beni ove ritengano ragionevolmente che essi siano stati rubati, alienati illegalmente, scavati clandestinamente o esportati illegalmente (art. 1); i commercianti che abbiano ragionevoli motivi di ritenere di essere in possesso di beni di provenienza illecita devono impegnarsi ad adottare tutte le misure legalmente consentite per cooperare alla restituzione dei beni al Paese di origine, ove questi abbiano presentato una richiesta di restituzione entro un periodo di tempo ragionevole (artt. 3 e 4, secondo paragrafo); i commercianti non devono esporre, descrivere, attribuire, valutare o conservare i beni con l'intento di promuovere o non impedire il trasferimento o l'esportazione illeciti, né devono indirizzare il venditore o altra persona che offre i beni verso coloro che possono prestare tali servizi (art. 5); i commercianti non devono smembrare né vendere separatamente parti di un unico bene culturale (art. 6) e si impegnano a conservare come un *unicum* i beni culturali che in origine erano intesi come tale (art. 7); le violazioni del Codice sono oggetto di rigorose indagini da parte di un apposito organismo nominato dai commercianti che vi aderiscono, al quale può rivolgersi chiunque ritenga di essere stato lesa da una pratica seguita

strumento non vincolante costituito da un insieme di principi e basato sull'adesione volontaria degli operatori professionali del settore (il cui successo dipende proprio dalla disponibilità di questi ad adottare migliori politiche di acquisizione dei beni e ad aderire ai principi del Codice) – gli operatori professionali del settore non sembrano ancora pronti ad accettare compiutamente il Codice nella sua versione originaria né ad accettare gli emendamenti proposti dal gruppo di lavoro dell'ICPRCP. In particolare, è stato sottolineato che tali operatori non considerano il Codice uno *standard* minimo da seguire nelle loro operazioni, in quanto particolarmente stringente e non perfettamente in linea con le legislazioni nazionali, tanto da aver proposto che ogni principio del Codice sia limitato a sforzi ragionevoli, tenendo in particolare conto della ragionevolezza economica di certe attività di *due diligence* data la difficoltà di condurre ricerche sulla provenienza dei beni culturali. Sul piano sanzionatorio poi gli operatori professionali partecipanti alle consultazioni e riunioni dell'UNESCO hanno rilevato che rendere pubblici i risultati di indagini condotte sui reclami e sulle violazioni del Codice comporterebbe per loro un elevato e inaccettabile danno reputazionale, tanto da spingerli a desistere dall'adozione del Codice stesso. In ragione delle perplessità manifestate, alcuni operatori hanno ritenuto, conclusivamente, non opportuno elaborare un unico codice etico, risultando maggiormente efficace l'intervento puntuale delle varie associazioni di categoria e la predisposizione di regole *ad hoc* per specifici segmenti di mercato e tenendo anche conto dell'*overregulation* in cui versa già il mercato⁹³⁶.

da un commerciante aderente al Codice; i risultati dei reclami e le violazioni del Codice saranno resi pubblici (art. 8). Tuttavia, il Codice non impone l'obbligo di ricercare attivamente la provenienza dei beni culturali (nemmeno quale *standard* etico da seguire). Cfr. in particolare E. Campfens, *Cross-border claims to looted art*, cit., p. 41.

⁹³⁶ Si rimanda a UNESCO Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties, *Report on the results of the consultations with the art market on the revisions to the International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property*, Tenth Session, Paris, 16-17 May 2022 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381462>). Secondo tale *survey*, il 77% dei maggiori rappresentanti professionali del mercato dell'arte intervistati ha affermato di aver implementato una apposita *due diligence policy* diretta a verificare la provenienza lecita dei beni venduti, mentre il 69% degli intervistati ha indicato di non avere predisposto una specifica *policy* per le vendite *online*. Il 62% degli intervistati ha dichiarato di avere adottato e di usare un registro ove sono riportate tutte le informazioni relative a ciascun oggetto venduto, ma il 61% degli stessi ha dichiarato di non comunicare tali informazioni ai potenziali acquirenti. Inoltre, il 62% degli intervistati ha dichiarato di non conoscere affatto lo strumento dell'*Object-ID Standard*. Cfr. altresì UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation, *Report on the results of the consultations with the art market on the revision of the International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property*, Twenty-Fourth Session, 29-31 May 2024 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389426>), dove è stato sottolineato che il lavoro dell'UNESCO negli ultimi anni si è in particolare diretto a rafforzare il dialogo e la cooperazione con gli esponenti del mercato dell'arte nella lotta contro il traffico illecito, anche attraverso l'organizzazione di conferenze, tavole rotonde e *workshop*, volti a identificare e confrontarsi sulle migliori pratiche professionali, al fine di giungere, progressivamente, alla definizione di un terreno comune in tema di livello di diligenza richiesto nella verifica dei beni, di principi relativi alla cooperazione con il Paese di origine o di esportazione e le agenzie nazionali e di procedure da seguire per gli operatori aderenti al Codice e per le indagini inerenti le violazioni degli stessi. Nonostante ciò, durante le riunioni è emersa la necessità dei professionisti di chiarire che l'esercizio della dovuta diligenza dipende dalla valutazione del rischio condotta sulla base delle circostanze relative all'acquisizione dei beni culturali e che, dunque, sarebbe sproporzionato sottoporre tutte le categorie di beni agli stessi

Dall'analisi criminologica delle condotte poste in essere dai professionisti del settore dell'arte è, inoltre, emerso come spesso questi risultino sospinti verso condotte immorali, prima ancora che criminali⁹³⁷ da una sorta di 'cecità etica' – intesa quale situazione psicologica di momentanea assenza di razionalità e inabilità di valutazione della dimensione etica delle proprie decisioni, assunte, dunque, da soggetti non razionali che agiscono animati da pressioni contestuali che impongono loro una ristretta e rigida percezione della situazione decisionale e li spingono a violare così valori e principi⁹³⁸ – in alcuni casi caratterizzata però da una volontaria e consapevole assunzione di decisioni non etiche (tanto da poter parlare più correttamente di 'cecità volontaria').

Si tratta di pratiche talmente rilevanti e ricorrenti, soprattutto in anni meno recenti, da essere state oggetto di diversi studi criminologici. Alcuni di questi si sono concentrati sulla presenza e sulla qualità delle informazioni inerenti la provenienza dei beni fornite dai registri di catalogazione di istituzioni museali pubbliche e private, dai cataloghi delle mostre⁹³⁹ e dai *report* annuali di acquisizione dei musei⁹⁴⁰.

obblighi di *due diligence*, in particolare nel caso di beni privi di valore monetario. Di conseguenza, i partecipanti hanno chiesto di prevedere che l'esercizio della dovuta diligenza sia limitato a sforzi ragionevoli. I partecipanti hanno anche sostenuto che fosse necessario, nel caso di richieste di restituzione, ottenere preliminarmente la prova da parte degli Stati richiedenti della commissione di attività illecite, nonché specificare puntualmente il termine entro cui gli Stati di origine possono chiedere la restituzione, decorrente a partire dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell'attività illecita, prevedendo altresì un equo compenso per il possessore in buona fede del bene confiscato.

⁹³⁷ Si rimanda a S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., p. 51 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 147-148. Sono note le vicende giudiziarie che hanno interessato nel Regno Unito due *art dealers*, Jonathan Tokeley-Parry e Robin Symes. Cfr. J. Tokely, *Rescuing the Past. The cultural heritage crusade*, Imprint Academic, Exeter, 2006 e P. Watson, *The fall of Robin Symes*, in *Culture Without Context*, Issue 15, 2004.

⁹³⁸ Cfr. G. Palazzo-F. Krings-U. Hoffrage, *Ethical Blindness*, in *Journal of Business Ethics*, 109(3), 2012, pp. 323-338.

⁹³⁹ David Gill e Christopher Chippindale sono state le prime persone ad illustrare l'utilità di studiare tali fonti, Sul punto si vedano D.W.J. Gill- C. Chippindale, *Material and Intellectual Consequences of Esteem for Cycladic Figures*, in *American Journal of Archaeology*, 97(4), 1993, pp. 624-629 e ID., *Material Consequences of Contemporary Classical Collecting*, in *American Journal Archaeology*, 104(3), 2000, pp. 463-511; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 34, nota 20; N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, in S. Manacorda-A. Visconti, *Beni Culturali e sistema penale*, cit., p. 23; N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, in R. Skeates-C. McDavid-J. Carman (eds.), *The Oxford Handbook of Public Archeology*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 232-234; M. Bell, *Italian Antiquities in America*, in *Art, Antiquity and Law*, 7, 2002, pp. 195-205; R.J. Elia, *Analysis of the Looting, Selling, and Collecting of Apulian Red-Figure Vases: a Quantitative Approach*, in N. Brodie-J. Doole-C. Renfrew (eds.), *Trade in Illicit Antiquities: the Destruction of the World's Archaeological Heritage*, McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2001, pp. 145-154 e D. Yates-E. Smith, *Antiquities Trafficking and the Provenance Problem*, in J. Milosch-N. Pearce (eds.), *Collecting and Provenance: A Multidisciplinary Approach*, Rowman & Littlefield, London, 2020, pp. 385-394.

⁹⁴⁰ Alcuni studiosi, quali Neil Brodie e Jenny Doole, hanno utilizzato le informazioni derivanti dagli annuari museali e da altre fonti pubblicate per esaminare il collezionismo di beni di antichità asiatici del XIX secolo da parte dei musei d'arte degli Stati Uniti d'America, mostrando come la crescita delle collezioni era stata associata alla distruzione su larga scala dei siti archeologici di origine e ad atti vandalici verso monumenti storici. Cfr. N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., p. 233; N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., p. 24; N. Brodie-J. Doole, *The Asian Art Affairs: US Art*

È stato così possibile documentare, a titolo esemplificativo, il progressivo allontanamento dei musei dalle fonti delle loro acquisizioni: infatti, mentre tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo i curatori dei musei d'arte o i loro agenti acquisivano direttamente gli oggetti d'arte alla fonte, a partire dalla seconda metà del XX secolo l'intervento di mercanti e collezionisti ha permesso ai musei di acquistare tali beni senza venire a diretta conoscenza della distruzione relativi siti archeologici d'origine nei Paesi-fonte o del loro commercio illecito. L'assenza di informazioni ha permesso loro di professare l'ignoranza circa la provenienza illecita degli oggetti d'arte acquisiti e la loro innocenza nel caso in cui si sia riusciti a dimostrare successivamente che tali oggetti erano stati rubati o commerciali illegalmente⁹⁴¹.

Altri studi hanno, invece, usato i cataloghi di vendita delle case d'aste⁹⁴² per indagare più a fondo e monitorare il mercato dei beni di antichità e valutare

Museum Collections of Asian Art and Archeology, in N. Brodie-C. Hills (a cura di), *Material Engagement: Studies in Honour of Colin Renfrew*, McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2004, pp. 83-108.

⁹⁴¹ Cfr. N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., pp. 233-234. Si veda anche lo studio condotto da V. Nørskov, *Greek Vases in New Contexts. The Collecting and Trading of Greek Vases - an Aspect of the Modern Reception of Antiquity*, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2002, pp. 113-250.

⁹⁴² Cfr. N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., pp. 234-236; N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., pp. 24-25. Dall'analisi dei cataloghi delle case d'aste è altresì emerso il concetto di 'mercato invisibile', avendo notato come alcune categorie di beni più popolari tra i collezionisti apparissero nelle aste in numero sempre più ridotto, così concludendo che ciò dovesse essere legato alla presenza di una mano invisibile che, al di fuori del mercato pubblico delle aste, alimentava molte delle più importanti acquisizioni museali. Si veda lo studio di V. Nørskov, *Greek Vases in New Contexts. The Collecting and Trading of Greek Vases - an Aspect of the Modern Reception of Antiquity*, cit., pp. 256-270. Risultati importanti sono stati segnalati anche da altri studiosi, quali C. Chippindale-D.W.J. Gill-E. Salter-C. Hamilton, *Collecting the Classical World: First Steps in a Quantitative History*, in *International Journal of Cultural Property*, 10(1), 2001, pp. 1-31; R.J. Elia, *Analysis of the Looting, Selling, and Collecting of Apulian Red-Figure Vases: a Quantitative Approach*, cit., pp. 145-154; C. Luke-J.S. Henderson, *The Ulúa Valley, Honduras, and a Market Analysis for its Antiquities*, in N. Brodie-M.M. Kersel-C. Luke-K.W. Tubb (eds.), *Archaeology, cultural heritage, and the antiquities trade*, cit., pp. 159-162; N. Brodie, *Iraq's Archaeological Heritage and the London Antiquities Trade*, in N. Brodie-M.M. Kersel-C. Luke-K.W. Tubb (eds.), *Archaeology, cultural heritage, and the antiquities trade*, cit., pp. 206-226. Altri studi hanno tentato di usare le informazioni derivanti dai cataloghi delle case d'aste riguardo beni provenienti da Paesi fonte, più poveri e a rischio dell'America Centrale, del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Asia, per valutare l'impatto del cambiamento della regolamentazione in tali zone sul mercato nel suo complesso e studiare l'efficacia delle politiche di contrasto e l'adeguatezza degli interventi di regolamentazione. Cfr. in tema N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., p. 236; E. Gilgan, *Looting and the Market for Maya Objects: a Belizean Perspective*, in N. Brodie-J. Doole-C. Renfrew (a cura di), *Trade in Illicit Antiquities: the Destruction of the World's Archaeological Heritage*, cit., pp. 81-83; N. Brodie, *The Market Background to the April 2003 Plunder of the Iraq National Museum*, in P.G. Stone-J. Farchakh Bajaly (eds.), *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq*, Boydell Press, Woodbridge, 2008, pp. 41-54; N. Brodie, *Academic Involvement in the Market in Iraqi Antiquities*, in S. Manacorda-D. Chappell, *Crime in the Art and Antiquities World: Illegal Trafficking in Cultural Property*, cit., pp. 117-134; T. Davis, *Supply and demand: exposing the illicit trade in Cambodian antiquities through a study of Sotheby's auction house*, in *Crime Law and Social Change*, 2011, pp. 155-174; E. Nemeth, *Art Sales as Cultural Intelligence: Analysis of the Auction Market for African Tribal Art*, in *African Security*, 2011, 4, pp. 127-144. È chiaro che le valutazioni quantitative riferite ad ambiti territoriali più circoscritti o a particolari tipologie di beni culturali risultano essere più precise, e inoltre, i dati delle indagini condotte a livello regionale possono anche essere utilizzati per valutare il valore monetario dei saccheggi dei siti archeologici. Cfr. sul punto J. Felch, *Case Studies involving Antiquities Trafficking Networks*, in S. Manacorda-A.

l'incidenza, sull'andamento delle transazioni, delle informazioni sulla provenienza dei beni⁹⁴³, mettendo in luce come molti dei lotti offerti in vendita durante le aste fossero composti da beni la cui provenienza era sconosciuta o non adeguatamente documentata⁹⁴⁴.

L'ambiguità morale che contraddistingue gli operatori del settore – come detto, un gruppo ristretto di prestigiosi *players*, nelle cui mani si concentra il mercato e che sono spesso in competizione tra loro⁹⁴⁵ – e le maglie spesso troppo larghe della normativa⁹⁴⁶ conducono all'attuazione di ulteriori pratiche speculative (definite complessivamente *'shady stuff'* dall'economista

Visconti, *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, cit., pp. 177 ss.; B.T. Hoffman, *Art and cultural heritage: law, policy and practice*, cit., pp. 94 ss.; J. Kila-M. Balcells (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, cit., pp. 237 ss.; N. Brodie, *Syria and its Regional Neighbors: A Case of Cultural Property Protection Policy Failure?*, in *International Journal of Cultural Property*, 22 (2–3), 2015, pp. 317-335, 2015; ID., *The market in Iraqi antiquities 1980–2008*, cit., pp. 63-74; ID., *Iraq 1990–2004 and the London antiquities market*, in N. Brodie-M.M. Kersel-C. Luke-K.W. Tubb (eds.), *Archaeology, cultural heritage, and the antiquities trade*, cit., pp. 206-226, ID., *The antiquities trade: Four case studies*, in D. Chappell-S. Hufnagel (eds.), *Contemporary Perspectives on the Detection, Investigation and Prosecution of Art Crime*, Routledge, Oxford, 2014, pp. 15-36; ID., *The Market in Iraqi Antiquities 1980–2009 and Academic Involvement in the Marketing Process*, cit., pp. 117-133; D.A. Contreras-N. Brodie, *Quantifying destruction: An evaluation of the utility of publicly-available satellite imagery for investigating looting of archaeological sites in Jordan*, in *Journal of Field Archaeology*, 35, 2010, pp. 101-114; N. Brodie-D.A. Contreras, *The economics of the looted archaeological site of Bâb edh-Dhrâ: a view from Google Earth*, in P.K. Lazrus-A.W. Barker (eds.), *All The Kings Horses: Looting, Antiquities Trafficking and the Integrity of the Archaeological Record*, Society for American Archaeology, Washington, 2012, pp. 9-24; R. Casey, *Analyzing criminality in the market for ancient Near Eastern art*, in *Journal of Art Crime*, 13, 2015, pp. 39-49; T. Davis-S. Mackenzie, *Crime and Conflict: Temple Looting in Cambodia*, in J. Kila-M. Balcells (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, cit., pp. 292-306; D. Chappell-D. Huffer, *Quantifying and Describing the South and South East Asian Illicit Antiquities Trade: Australia as an Overlooked Destination?*, in CEPS Briefing 24, 2013. Cfr. infine N. Brodie, *Measuring the international market in illicit cultural objects*, in *Trafficking Culture* (consultabile al seguente link <https://traffickingculture.org/projects/measuring-the-international-market-in-illicit-cultural-objects/>).

⁹⁴³ Si tratta sempre di David Gill e Christopher Chippindale. Cfr. N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., p. 24; N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., pp. 234-236. Cfr. altresì lo studio di D. Yates, *What auction catalogue analysis cannot tell us about the market: Sotheby's 2013 sale of Pre-Columbian objects from the Barbier-Mueller collection*, in M.D. Fabiani-K.M. Burmon-S. Hufnagel (eds.), *Global Perspectives on Cultural Property Crime*, cit., pp. 43 ss.

⁹⁴⁴ Ci sono almeno quattro ragioni per le quali un lotto dovrebbe essere offerto in asta senza indicazioni sulla sua provenienza. Prima di tutto, la provenienza potrebbe essere conosciuta, ma non riportata perché la ricerca di vecchi cataloghi dai quali trarre tali informazioni al fine di documentare la storia delle precedenti vendite del lotto implicherebbe ingenti investimenti di denaro da parte delle case d'aste che, soprattutto in passato, non erano incentivate a porre in essere. In secondo luogo, la provenienza potrebbe essere conosciuta, ma il precedente proprietario del lotto potrebbe preferire rimanere anonimo per ragioni personali o di *business*. Una terza ragione potrebbe essere che, semplicemente, la provenienza del lotto non è conosciuta o viene deliberatamente occultata per facilitare il commercio del bene. Infine, potrebbe essere perfettamente chiaro che si tratta di un bene di provenienza illecita e in questo caso, ovviamente, la provenienza non viene rivelata e vengono addirittura falsificate le informazioni sull'origine del lotto. In tema si rimanda a N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., p. 231; P. Watson, *Sotheby's: Inside Story*, Bloomsbury, London, 1997.

⁹⁴⁵ Cfr. A. Whitaker, *Structure*, cit., in particolare, pp. 143 ss.

⁹⁴⁶ Sul punto si veda A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., p. 1.

statunitense Nouriel Roubini)⁹⁴⁷, capaci di distorcere il mercato, erodendone la credibilità e la stabilità⁹⁴⁸, e come tali dannose soprattutto per gli acquirenti collezionisti, spesso ignari di essere ‘vittime’ di *malpractices* attuate dai più noti e prestigiosi operatori del mercato.

Si pensi alle asimmetrie informative⁹⁴⁹, ai conflitti di interesse tra i diversi *stakeholders*⁹⁵⁰, all’*insider trading*⁹⁵¹ (tipici del settore degli investimenti

⁹⁴⁷ Si rimanda a J. Gapper-P. Aspden, *Davos 2015: Nouriel Roubini says art market needs regulation*, in *Financial Times*, 22 January 2015 (consultabile al seguente link <https://www.ft.com/content/992dcf86-a250-11e4-aba2-00144feab7de>).

⁹⁴⁸ Così F. Brotto, *Aste e “garanzie”: il lato oscuro del mercato*, cit., riferendosi al pensiero dell’ex presidente della casa d’aste *Bonhams*, Robert Brooks.

⁹⁴⁹ Cfr. R.B. Coffman, *Art Investment and Assymetrical Information*, in *Journal of Cultural Economics*, 15, 1991, pp. 83-94; A. Shortland-S.F. Fortune, *Shades of Gray: Product Differentiation in Antiquities Markets*, cit., pp. 3 ss.; G. Day, *Explaining the Art Market’s Thefts, Frauds and Forgeries (And Why the Art Market Does Not Seem to Care)*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 16, No. 3, 2014, pp. 467-469; D.A. Spieth, *Information efficiency in art markets past and present*, in E. Lazzaro-N. Moureau-A. Turpin, *Researching Art Markets. Past, Present and Tools for the Future*, Routledge, London, 2021, pp. 141 ss.; F. Angelini-M. Castellani-L. Zirulia, *Overconfidence in the art market: a bargaining pricing model with asymmetric disinformation*, in *Economia Politica*, 39, 2022, pp. 961-988 e F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., p. 16.

⁹⁵⁰ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 60-61 e J. H. Merryman, *Museum Ethics*, in *Art and Museum law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2006, pp. 93-98. Sono note le vicende giudiziarie che hanno interessato il gallerista Gagosian per aver rappresentato, in medesime transazioni, sia il venditore che l’acquirente senza rilevare tale doppia rappresentanza alle parti o per aver travisato l’interesse verso alcune opere sul mercato o, ancora, per aver tratto vantaggio dalla propria posizione di ‘superiorità’ rispetto ai collezionisti per guadagnare maggiori profitti mediante operazioni di manipolazione del valore delle opere. Cfr. J. Halperin, *Larry Gagosian testifies about his business practices - so what do we learn?*, in *BlouinArtInfo*, 11 July 2012 (consultabile al seguente link https://www.huffpost.com/entry/larry-gagosian-testifies_b_2123356); R. Kennedy, *Gagosian Suit Offers Rare Look at Art Dealing*, in *New York Times*, 7 November 2012 (consultabile al seguente link <https://archive.nytimes.com/artsbeat.blogs.nytimes.com/2012/11/07/gagosian-suit-offers-rare-look-at-art-dealing/>) e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 61-66 e 76-77. In tema si veda anche G. Adam, G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 171-175, ove l’Autrice pone l’accento sul ruolo ambiguo svolto anche dai collezionisti, i quali ricoprono spesso posizioni di investitori/mecenati in istituzioni museali, ove cercano di usare la loro influenza per indirizzare le acquisizioni.

⁹⁵¹ Cfr. per tutti J.E. Conklin, *Art crime*, cit., p. 107; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., p. 3 e J. H. Merryman, *Museum Ethics*, cit., p. 98.

finanziari e che oggi si rinvergono anche nell'operatività quotidiana dei cosiddetti 'art investments funds')⁹⁵² e alle pratiche di 'price manipulation'⁹⁵³.

Si consideri, altresì, l'assenza di obiettività di giudizio degli esperti (noti per godere dell'autorità, spesso indiscussa, di attribuire e autenticare opere d'arte), i quali mutano con facilità le proprie opinioni in tema di autenticità e paternità

⁹⁵² Cfr. O. Velthuis-E. Coslor, *The financialization of art*, cit., pp. 471 ss.; S. Segnalini, *Art funds e gestione collettiva del risparmio*, Giappichelli, Torino, 2016; N. Horowitz, *Art of the Deal. Contemporary Art in a Global Financial market*, cit., pp. 143 ss.; R. Thomas, *Buying Investment Art: Authenticity, Risk and a Four-Proof Framework*, in *Art Antiquity & Law*, 27(2), 2022, pp. 133-158 e G. Iannacone, *Fondi comuni di investimento in opere d'arte: opportunità tra problematiche valutative e conflitti di interesse*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, Fascicolo 1, giugno 2007, pp. 199-204. In tema ci si permette di rinviare altresì a E. Romanelli, *Art Investments Funds*, in *Martebencult*, 24Ore Business School, 9 gennaio 2018 (consultabile al seguente link <https://martebencult.wordpress.com/2018/01/09/art-investments-funds/>). Cfr., infine, E. Sedini, *Mercato dell'arte o mercati finanziari? Il confine è crollato*, in *Artribune*, 26 giugno 2024 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/professionisti-e-professionisti/mercato/2024/06/art-invest-mercato-finanziari-consob-finanza/>), ove si riporta il caso che ha visto la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) impedire alla società Art Invest S.r.l. di vendere al pubblico italiano i propri prodotti artistici che, in realtà, altro non erano che prodotti finanziari che promettevano all'investitore, acquirente di opere d'arte, un rendimento di almeno 6,8% rispetto al prezzo economico pagato in partenza nell'arco temporale di 18 mesi. Sul caso cfr. anche A. Shaw, *Italy clamps down on company guaranteeing art investment returns*, in *The Art Newspaper*, 5 June 2024 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2024/06/05/italy-clamps-down-on-company-guaranteeing-art-investment-returns>).

⁹⁵³ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 3; 57-58 e 84-85; O. Velthuis, *Talking prices: Symbolic meanings of prices on the market for contemporary art*, cit., pp. 79-80. È noto il caso del mercante d'arte svizzero Yves Bouvier che nel corso di circa 12 anni ha aiutato il collezionista russo Dmitry Rybolovlev ad acquistare 38 opere per circa 2 miliardi di dollari, tra cui figurava anche l'opera conosciuta come "Salvator Mundi" e attribuita al maestro Leonardo Da Vinci. Il collezionista ha successivamente avviato una causa contro il mercante d'arte, il quale, nelle diverse transazioni, avrebbe richiesto il pagamento di oneri più elevati per un sovrapprezzo di oltre 1 miliardo di dollari, attuando così una frode che sarebbe stata altresì favorita dal coinvolgimento della casa d'aste Sotheby's. Cfr. sempre A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 66-71; A. Ramsay, *Dmitry Rybolovlev: the Man behind Monaco's Football Renaissance*, Biteback Publishing Ltd, London, 2017; M. Pettinau, *Il miliardario russo Rybolovlev acquista un Modigliani a 118 milioni di dollari. Ma a una festa incontra il venditore e scopre di aver pagato 22 milioni in più: e denuncia l'intermediario Yves Bouvier*, in *Artribune*, 15 marzo 2015 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/tribnews/2015/03/il-miliardario-russo-rybolovlev-acquista-un-modigliani-a-118-milioni-di-dollari-ma-a-una-festa-incontra-il-venditore-e-scopre-di-aver-pagato-22-milioni-in-piu-e-denuncia-lintermediario-yves-bouvier/>); M. Carrigan, *La «cresta» esagerata del mercante Bouvier*, in *Il Giornale dell'Arte*, 23 novembre 2018 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/la-cresta-esagerata-del-mercante-bouvier/130194.html>); A. Bregman, *The Bouvier Affair: a true story*, BOOKBABY, Pennsauken, 2019; C. Alloggio, *Ginevra, cadono le accuse contro Yves Bouvier. Si chiude il processo da 2 miliardi di dollari*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 20 settembre 2021 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2021/09/20/ginevra-cadono-le-accuse-contro-yves-bouvier-si-chiude-il-processo-da-2-miliardi-di-dollari/>); V. Noce, *Billionaire battle rages on as Geneva court overturns dismissal of Dmitry Rybolovlev's fraud case against art dealer Yves Bouvier*, in *The Art Newspaper*, 28 July 2022 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2022/07/28/geneva-court-overturns-dismissal-of-dmitry-rybolovlevs-fraud-case-against-art-dealer-yves-bouvier>); M.A. Marchesoni, *Vittoria parziale per Sotheby's nella causa Rybolovlev-Bouvier*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 marzo 2023 (consultabile al seguente link <https://www.ilsole24ore.com/art/vittoria-parziale-sotheby-s-causa-rybolovlev-bouvier-AEXcbj0C>). Nel 2000 uno scandalo sulla fissazione dei prezzi nell'industria delle aste ha spostato l'attenzione dell'opinione pubblica dal coinvolgimento delle case d'asta nel commercio illecito di antichità alla potenziale violazione delle leggi antitrust. In tema cfr. C. Mason, *The Art Of The Steal: Inside The Sotheby's-Christie's Auction House Scandal*, Putnam Pub Group, New York, 2004.

delle opere⁹⁵⁴ o si lasciano coinvolgere in attività di falsificazione della provenienza dei beni⁹⁵⁵ o, più recentemente, si rifiutano di esprimere propri pareri per timore di essere citati in giudizio⁹⁵⁶.

Si pensi ancora al ricorso a garanzie, anche di terzi, su opere messe in vendita all'asta⁹⁵⁷ o alla prassi delle 'chandelier bids'⁹⁵⁸, all'attuazione di pratiche di 'art flipping' su artisti emergenti⁹⁵⁹ e alla creazione di bolle speculative sulle quotazioni⁹⁶⁰ o, ancora, all'immissione in commercio di prove di opere come se fossero parte di edizioni numerate autorizzate dall'artista, o di riproduzioni come se fossero opere autentiche⁹⁶¹.

⁹⁵⁴ In tema si rimanda a A. Donati-F. Tibertelli De Pisis (a cura di), *L'archivio d'artista. Principi, regole e buone pratiche*, Johan & Levi, Milano, 2023; O. Lanaerts, *Application of Competition Rules on Manipulations of the Art Market: Authentication*, in *Art Antiquity & Law*, 26(1), 2021, pp. 1-24; A. Shortland-S.F. Fortune, *Shades of Gray: Product Differentiation in Antiquities Markets*, cit., pp. 5-6; A.L. Bandle, *Sleepers at Auction: Boon or Bane?*, *ArtWatch UK Journal*, 31, 2017, pp. 47 ss.; J. Marrone-S. Beltrametti, "Sleeper" Antiquities: Misattributions in Sales of Ancient Art, in *International Journal of Cultural Property*, 27, 2020, pp. 3-51 e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 8-12.

⁹⁵⁵ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 8-12; N. Brodie, *The 'Art World' of the Auction Houses: The Role of Professional Experts*, in *Arts*, 8, 56, 2019, pp. 1-9; L. Massy, *The antiquity art market: between legality and illegality*, cit., p. 731 e A. Shortland-S.F. Fortune, *Shades of Gray: Product Differentiation in Antiquities Markets*, cit., pp. 5-6.

⁹⁵⁶ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 8-12.

⁹⁵⁷ Si tratta di meccanismi di vendita adottati dalle case d'asta, al fine di attirare opere d'arte iconiche, di grande valore, e incrementare l'interesse di potenziali acquirenti e giungere ad una maggiore competizione tra gli offerenti in asta. Tali pratiche commerciali, negli ultimi decenni, sono state utilizzate da grandi case d'asta anche per «limitare la loro responsabilità a seguito di stagioni d'aste difficili, in concomitanza con la crisi finanziaria». Così F. Brotto, *Aste e "garanzie": il lato oscuro del mercato*, in *Collezione da Tiffany*, 1° ottobre 2019 (consultabile al seguente link <https://collezioneditiffany.com/garanzie-mercato-aste-arte-2019/>). Si vedano altresì J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 102-106; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 51-56 e B. Adler, *The international art auction industry: has competition tarnished its finish*, in *The Northwestern Journal of International Law and Business*, 23, 2003, p. 443.

⁹⁵⁸ Offerte false chiamate dal banditore al fine di raggiungere il prezzo di riserva delle opere. Cfr. per tutti J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 102-106 e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 50-56.

⁹⁵⁹ Pratica speculativa che consiste nell'acquisto di un'opera e nella sua rivendita nel più breve tempo possibile per massimizzare i ricavi. Sul punto si rimanda a A. Cohen, *Why "Flipping" Art Is so Controversial*, in *Artsy*, 10 February 2020 (consultabile al seguente link <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-flipping-art-controversial>).

⁹⁶⁰ Cfr. R. Kräussl-T. Lehnert-N. Martelin, *Is there a bubble in the art market?*, CFS Working Paper Series, No. 493, 2014, pp. 1 ss. e A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 52-53.

⁹⁶¹ Si tratta di vere e proprie operazioni di contraffazione di opere di arte. Si rimanda al noto caso che ha interessato Wolfgang e Helene Beltracchi, coppia tedesca che in diversi anni hanno ingannato il mercato dell'arte, tra cui anche la casa d'aste Christie's: lui autore materiale di opere false di grande pregio e lei coinvolta nelle attività di ricostruzione della storia delle opere (cfr. Tribunale Distrettuale di Colonia, 27 ottobre 2011, 110 KL 17/11). Sulla cui vicenda cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 124-135; S. Hufnagel-D. Chappell, *The Beltracchi Affair: A Comment and Further Reflections on the "Most Spectacular" German Art Forgery Case in Recent Times*, in N. Charney, *Art Crime*, cit., pp. 9-20; S. Hufnagel, *Case Study 1: Beltracchi and the History of Art Fraud in Germany*, in S. Hufnagel-D. Chappell, *The Palgrave Handbook on Art Crime*, cit., pp. 321-342 e D. Chappell-S. Hufnagel, *Case Studies on Art Fraud: European and Antipodean Perspectives*, cit., p. 60-68.

Si consideri, infine, la realizzazione di frodi di diverso genere⁹⁶², ad esempio attuate mediante incentivi fiscali sulle donazioni di oggetti d'arte in favore di istituzioni culturali⁹⁶³ ovvero mediante l'attuazione di schemi Ponzi⁹⁶⁴, il ricorso a società *offshore*⁹⁶⁵, la falsificazione di fatture e l'applicazione di maggiori

⁹⁶² Si rimanda, *ex plurimis*, a D. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, 2010, pp. 202-211; J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 87-117; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 2, 50, 76 e 89-91; E.A.J.G. Tjihuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, cit., pp. 76-78; ID., *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 131-132; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 121-122; K. Polk-D. Chappell, *Examining Art Fraud*, in S. Hufnagel-D. Chappell (eds.), *The Palgrave Handbook on Art Crime*, cit., pp. 301 ss.; D. Chappell-K. Polk, *Fakers and Forgers, Deception and Dishonesty: An Exploration of the Murky World of Art Fraud*, in *Current Issues in Criminal Justice*, 20(3), 2009, pp. 393-412; D. Chappell- S. Hufnagel, *Case Studies on Art Fraud: European and Antipodean Perspectives*, e R. Sloggett, *Considering Evidence in Art Fraud*, in D. Chappell- S. Hufnagel, *Contemporary Perspectives on the Detection, Investigation and Prosecution of Art Crime: Australasian, European and North American Perspectives*, Routledge, London-New York, 2014, rispettivamente pp. 57 ss. e 121 ss.; R. Sloggett, *Art Crime: Fraud and Forensics*, in *Australian Journal of Forensic Sciences*, 47(3), 2015, pp. 253-259; S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the 'Grey Market' in Antiquities*, cit., p. 83; C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, cit., pp. 349-351; J. Daab, *Art Fraud: Deflecting Prosecutorial Intervention Away from the Defective Art Product*, in *Journal of Art Crime*, 2010, pp. 13 ss.; D. Thompson, *Bolle, barande e avidità: Storia e segreti del mercato dell'arte contemporanea*, traduzione a cura di D. Comerlati, Mondadori, Segrate, 2018; G. Adam, *Dark side of the boom: the excesses of the art market in the 21st century*, Lund Humphries, London, 2018 e ID., *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 159 ss. e 175-179.

⁹⁶³ Cfr. per tutti D. Yates, *Museums, collectors, and value manipulation: tax fraud through donation of antiquities*, in *Journal of Financial Crime*, Vol. 23, Issue 1, 2016, pp. 1 ss.

⁹⁶⁴ Cfr. M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 121-122 e D. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., pp. 204-207. Per alcuni casi rilevanti si vedano U.S. Department of Justice, *Business Partner Of Convicted Art Dealer Inigo Philbrick Sentenced To 20 Months In Prison*, 20 September 2023 (consultabile al seguente link <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/business-partner-convicted-art-dealer-inigo-philbrick-sentenced-20-months-prison>); U.S. Department of Justice, *Wilton Man Admits Operating Art Fraud Scheme*, 8 August 2023 (consultabile al seguente link <https://www.justice.gov/usao-ct/pr/wilton-man-admits-operating-art-fraud-scheme>); U.S. Department of Justice, *Palm Beach Art Dealer Sentenced to Federal Prison for Laundering Money from Art Fraud Scheme*, 30 May 2023 (consultabile al seguente link <https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/palm-beach-art-dealer-sentenced-federal-prison-laundering-money-art-fraud-scheme>); E. Kinsella, *Art Advisor Lisa Schiff Hit With 'Ponzi Scheme' Lawsuit After an Adrian Ghenie Art-Flipping Deal Goes Awry*, 12 May 2023 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/art-world/art-advisor-lisa-schiff-hit-with-lawsuit-art-flipping-deal-2300709>); U.S. Department of Justice, *Former Art Dealer Sentenced To 7 Years For \$86 Million Fraud Scheme*, 23 May 2022 (consultabile al seguente link <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-art-dealer-sentenced-7-years-86-million-fraud-scheme>); V. Bekiempis, *The Art World's 'Mini Madoff' Sentenced to 84 Months for His \$86 Million Fraud*, in *Rolling Stone*, 23 May 2022 (consultabile al seguente link <https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/inigo-philbrick-ponzi-scam-sentencing-1357083/>); C. Porterfield-T. Schneider, *Ex-dealer Robert Newland sentenced to nearly two years in prison for role in Inigo Philbrick's art frauds*, in *The Art Newspaper*, 20 September 2023 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2023/09/20/robert-newland-sentencing-inigo-philbrick>) e G. Adam, *Lisa Schiff e altri fraudolenti*, in *Il Giornale dell'arte*, 6 giugno 2023 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Lisa-Schiff-e-altri-fraudolenti>).

⁹⁶⁵ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 86-87; N. Charney, *Notes on the Art Market and the Panama Papers*, in *Art Crime*, 2016, pp. 105-106 e R. Pryor, *Pandora Papers reveal 1,600 works of art 'secretly traded' in tax havens*, in *The Art Newspaper*, 2 February 2022.

commissioni sulle transazioni⁹⁶⁶ o l'utilizzo di opere di *digital art* e *Non-Fungible Token*⁹⁶⁷.

Si tratta di pratiche che sono alimentate dalla sempre maggiore considerazione dell'arte quale forma di investimento alternativo⁹⁶⁸ e che, conseguentemente, strumentalizzano le inefficienze strutturali (informative, valutative e operative) del mercato dell'arte inteso quale mercato finanziario. Tra queste risaltano particolarmente la già menzionata mancanza di trasparenza, l'assenza di metodologie uniformi per il calcolo dei prezzi delle opere e la valutazione del valore finanziario dell'arte, la difficoltà di individuare *benchmark* comparabili, la volatilità dei prezzi, l'impossibilità di ottenere profitti certi e costanti, la ridotta liquidità dell'*asset* arte, la sussistenza di esternalità non prevedibili che possono modificare l'offerta di tali beni, l'assenza di autorità di vigilanza *ad hoc*⁹⁶⁹.

⁹⁶⁶ Cfr. A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 72-76, ove vengono approfondite le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'*art advisor* Helge Achenbach.

⁹⁶⁷ In tema si vedano approfonditamente A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 141-142 e i report elaborati da Art Basel-UBS, *The Art Market 2023*, cit., pp. 51-52 e *The Art Market 2024*, cit., pp. 33 ss. e da Deloitte Private, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione*, 2024, cit., pp. 86 ss. Grande rilevanza assume anche il report elaborato dall'U.S. Department of the Treasury, *Illicit Finance Risk Assessment*, May 2024, ove sono messe in luce le vulnerabilità associate all'utilizzo di NFT per il perseguimento di condotte illecite nel settore della finanza. Cfr. altresì S. Aizenman, *The Art World of Digital Assets: How Non-Fungible Tokens Create a Loophole in Anti-Money Laundering Regulations*, in *Cardozo Law Review*, 44, 2023, pp. 1179 ss.; S. Hufnagel-C. King, *Non-Fungible Tokens: Art and Crime in a Virtual World*, in *SSRN*, 21 February, 2023; J. Gunning, *NFT Crimes: The Dark Side of the Digital Art Market*, in *etchster*, 30 January 2023 (consultabile al seguente link <https://www.etchster.com/nft-crimes-the-dark-side-of-the-digital-art-market/>); L. Beckett, 'Huge mess of theft and fraud: artists sound alarm as NFT crime proliferates', in *The Guardian*, 29 January 2022 (consultabile al seguente link <https://www.theguardian.com/global/2022/jan/29/huge-mess-of-theft-artists-sound-alarm-theft-nfts-proliferates>); M. Long, *The New Digital Art Trade Is Ideal for Criminals*, in *Bloomberg Law*, 20 April 2021 (consultabile al seguente link <https://news.bloomberglaw.com/white-collar-and-criminal-law/the-new-digital-art-trade-is-ideal-for-criminals>) e la relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, I semestre 2021, pp. 433-435 (consultabile al seguente link https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf).

⁹⁶⁸ Cfr., *ex plurimis*, R.C. Anderson, *Paintings as an Investment*, in *Economic Inquiry*, 12, 1974, pp. 13-27; O. Velthuis-E. Coslor, *The financialization of art*, cit., pp. 471 ss.; W.J. Baumol, *Unnatural Value: Or Art Investment as Floating Crap Game*, in *The American Economic Review*, Vol. 76, No. 2, 1986, pp. 10-14; R. Campbell, *Art as a Financial Investment*, in *The Journal of Alternative Investments*, 10(4), 2008, pp. 64-81.

⁹⁶⁹ Vi sono, ovviamente, eccezioni che riguardano soprattutto beni considerati '*masterworks*', capaci di generare tassi di rendimento finanziario eccezionali. Si rimanda per tutti a A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 79-84 e 87-91; W.J. Baumol-W.G. Bowen, *On the Performing Arts: The Anatomy of their Economic Problems*, in *The American Economic Review*, Vol. 55, No. 1/2, 1965, pp. 495-502; ID., *Performing Arts: The Economic Dilemma*, The Twentieth Century Fund, New York, 1996; G. Adam, *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the Twenty-First Century*, cit., pp. 168-169; J. Prieto-Rodriguez-M. Vecco, *Reading between the lines in the art market: Lack of transparency and price heterogeneity as an indicator of multiple equilibria*, in *Economic Modelling*, 102, 2021, pp. 1 ss.; L. Gérard-Varet, *On pricing the priceless: Comments on the economics of the visual art market*, in *European Economic Review*, Vol. 39, N. 3-4, 1995, pp. 509-518; E. Coslor, *Transparency in an opaque market: Evaluative frictions between "thick" valuation and "thin" price data in the art market*, cit., pp. 13-26; M. Guenzi, *L'efficienza dell'investimento in arte contemporanea*, in *Economia & Diritto*, 1 agosto 2014 (consultabile al

In considerazione della natura intrinsecamente ‘grigia’, «sotterranea»⁹⁷⁰ e frammentata del mercato dell’arte⁹⁷¹ risulta difficoltoso anche ottenere dati empirici⁹⁷² che diano un quadro chiaro delle reali dimensioni quantitative dei crimini nel settore, in termini di numero di illeciti commessi, volume degli oggetti d’arte coinvolti e valore degli scambi⁹⁷³.

A oggi, infatti, «non disponiamo ancora di un approccio sistematico alla raccolta di statistiche criminali che consentano un’analisi accurata»⁹⁷⁴ del fenomeno in esame, così come non è stato ancora possibile fissare con certezza il margine di errore di eventuali stime, sia in relazione al mercato nel suo complesso, che in relazione a singole classi di oggetti⁹⁷⁵, anche perché il valore monetario degli oggetti d’arte non è mai stabile ed è alquanto mutevole⁹⁷⁶.

seguinte link <https://www.economiaediritto.it/lefficienza-dellinvestimento-in-arte-contemporanea/>) e l’ultimo report elaborato da Deloitte Private, *Il mercato dell’arte e dei beni da collezione*, 2024, cit., pp. 13-14.

⁹⁷⁰ Così J. Dietzler, *On “Organized Crime” in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 6. Sul punto cfr. anche L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 73, dove l’Autore afferma che i mondi del commercio e della vendita dei beni culturali «pur essendo pubblici e presentandosi come ‘trasparenti’ risultano di fatto impenetrabili da parte di osservatori outsider, costretti a una visione opaca dei meccanismi interni che li muovono». Cfr. altresì L. Massy, *The Antiquity Art Market: Between Legality and Illegality*, cit., pp. 734 e 737.

⁹⁷¹ Il primo lavoro compiuto e sistematico, dedicato interamente alla criminalità nel mondo dell’arte, è stato quello di J.E. Conklin, *Art crime*, cit., in particolare, pp. 3 ss.

⁹⁷² Cfr. N. Brodie-O. Batura-G. op’t Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 78-96; M. Sargent-J. V. Marrone-A. Evans-B. Lilly-E. Nemeth-S. Dalzell, *Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data*, cit., pp. 69-86; M. Balcells, *One Looter, Two Looters, Three Looters ... The Discipline of Cultural Heritage Crime Within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, cit., pp. 33-53; M. A. Renold, *The legal and illegal trade in cultural property to and throughout Europe: Facts, findings and legal analysis*, Geneva, 2018 e B.A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the “Grey” Market in Antiquities*, cit., pp. 225-242.

⁹⁷³ In argomento si vedano M. Balcells, *One Looter, Two Looters, Three Looters ... The Discipline of Cultural Heritage Crime Within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, cit., pp. 40-41; F. Codignola, *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, cit., pp. 12-13 e S. Beltrametti, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, cit., p. 5, dove l’Autrice sul punto rinvia a R. Atwood, *Stealing History: Tomb Raiders, Smugglers, and the Looting of the Ancient World*, St. Martin’s Press, New York, 2004, p. 121; L.J. Borodkin, *The Economics of Antiquities Looting and a Proposed Legal Alternative*, in *Columbia Law Review*, 1995, pp. 95 e 377-378; N. Brodie, *Statistics, Damned Statistics, and the Antiquities Trade*, in *Antiquity*, 73, 1999, p. 447; A. Szopa, *Hoarding History: A Survey of Antiquity Looting and Black Market Trade*, in *University of Miami Business Law Review*, 13, 2004, pp. 55 e 75 e E.A.J.G. Tjhuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 137-139.

⁹⁷⁴ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 38, richiamando la posizione di S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage. An International Perspective*, cit., p. 20.

⁹⁷⁵ Così V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 84 e S. Beltrametti, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, cit., p. 5. In argomento si vedano altresì N. Brodie, *Measuring the international market in illicit cultural objects*, in <https://traffickingculture.org/projects/measuring-the-international-market-in-illicit-cultural-objects/>) e N. Brodie-J. Doole-P. Watson, *Stealing History. The Illicit Trade in Cultural Material*, cit., pp. 19 ss.

⁹⁷⁶ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., cit., p. 37 e M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 125 e 128.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli scavi clandestini presso siti archeologici e il commercio illecito di oggetti di antichità le questioni sono ancora più complesse, dal momento che il saccheggio (sia di siti già noti agli archeologi e alle autorità che di luoghi non ancora scoperti e mai censiti) è di per sé necessariamente un'attività clandestina, della quale è difficile documentare l'estensione e valutare l'entità del danno al patrimonio culturale, difficoltà ulteriormente accertate in situazioni di instabilità geopolitica ed economica⁹⁷⁷.

Nonostante siano state svolte diverse indagini empirico-criminologiche, che risultano dirette in modo particolare a studiare le condotte illecite contro il

⁹⁷⁷ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 37, dove sul punto rinvia a A. Di Nicola-E.U. Savona, *Tendenze internazionali del traffico in opera d'arte e politiche di contrasto*, in M.A. Toscano (a cura di), *Dall'incuria all'illegalità. I beni culturali alla prova della coscienza collettiva*, Jaca Book, Santarcangelo di Romagna, 2000, pp. 68-70. In tema cfr. anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 134; H.-J. Schindler-F. Gautier, *Looting and Smuggling of Artifacts as a Strategy to Finance Terrorism: Global Sanctions as a Disruptive and Preventive Tool*, cit., pp. 331-342; K. Polk-D. Chappell, *Policing and Prosecution of Heritage Crime: Revisiting the 'Cordata' – Just How Organised Is the International Traffic in Cultural Heritage?*, in V. Mitsilegas-S. Hufnagel-A. Moiseienko (eds.), *Research Handbook on Transnational Crime*, Edward Elgar, London, 2019, pp. 403-412; M. Sargent-J. V. Marrone-A. Evans-B. Lilly-E. Nemeth-S. Dalzell, *Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data*, cit., pp. 1-22; S. Mackenzie-N. Brodie-D. Yates-C. Tsirogiannis, *Trafficking Culture: New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 4 e 27-29 e S. Mackenzie, *Antiquities Trafficking*, cit., pp. 105-120.

patrimonio culturale⁹⁷⁸ e siano state elaborate diverse stime⁹⁷⁹, i giudizi di quantificazione del fenomeno⁹⁸⁰ in esame scontano inevitabilmente una rilevante

⁹⁷⁸ Fondamentali per elaborare strategie di intervento, sia di natura preventiva che di contrasto, articolate e ben meditate in modo da risultare efficaci per il contrasto del fenomeno del traffico illecito di beni culturali. Infatti, «se è vero [...] che prima di suggerire possibili direzioni di intervento è necessario osservare nel dettaglio la complessità dei fenomeni indagati, non è difficile comprendere come questo momento ‘immersivo’ sia preliminare a ogni possibile analisi critica sull’esistente e a ogni proposta di cambiamento». Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 66. In argomento si vedano K. Polk, *Whither criminology in the Study of the Traffic in Illicit Antiquities?*, cit., pp. 13 ss.; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 31-33 e 68-69; S. Manacorda, *Preface. Criminology in Art Crime: some Lessons for the Legislators*, cit., pp. IX-XIII; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 121; S. Mackenzie-P. Green, *Introduction*, in ID., *Criminology and archaeology. Studies in Looted Antiquities*, cit., pp. 1 ss. e T.D. Bazley, *Crimes of the art world*, cit., pp. 11-19. Dal punto di vista metodologico, gli studi empirici in questo campo utilizzano diversi approcci di natura sia quantitativa (statistica) che qualitativa (interpretativa) e variano anche le prospettive teoriche di analisi di partenza, essendo possibile distinguere l’analisi condotta all’origine della catena criminale e quella condotta in relazione all’ultima fase della stessa, ossia nel mercato della domanda finale. Per una particolareggiata analisi dei diversi tipi di metodologie di ricerca criminologica si rimanda a N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., pp. 19 ss. e G. Forti, *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 375 ss. In particolare, l’Autore da ultimo citato precisa che la descrizione di un fenomeno è, in criminologia, un elemento estremamente variabile e frammentato, in quanto muta in relazione alla diversa prospettiva teorica e alla diversa visione della realtà che le varie scuole di pensiero criminologico hanno scelto per guardare e leggere la vasta distesa di fatti criminali oggetto della loro analisi. Quali che siano gli interessi oggetto dello studio e i criteri di osservazione, selezione, raccolta e analisi dei dati empirici, l’indagine criminologica può assumere due forme diverse, a seconda del piano di osservazione prescelto, ossia delle finalità perseguite dagli studiosi, caratterizzandosi come ricerca descrittiva o esplicativa. In criminologia si possono, infatti, distinguere «ricerche che hanno l’obiettivo di descrivere le modalità con cui un fenomeno si presenta in un certo momento storico» e «ricerche che sono invece dirette alla spiegazione di un certo fenomeno», al fine di stabilire il rapporto intercorrente tra il fenomeno oggetto di studio e altri fattori, passando attraverso i tre momenti del processo conoscitivo (descrizione del fenomeno, interpretazione e spiegazione di esso). Mentre le ricerche del primo tipo richiedono una attenta definizione concettuale del fenomeno preso in esame, le ricerche del secondo tipo necessitano della predisposizione di ipotesi dalle quali partire per avviare il processo conoscitivo. Con riferimento, invece, al suo oggetto, l’attività di ricerca può classificarsi diversamente a seconda che essa sia rivolta prevalentemente all’analisi della qualità o della quantità del fenomeno criminoso. Le ricerche qualitative, infatti, sono indagini attraverso le quali si ricercano la descrizione delle qualità generali del fatto criminale, omologie, similarità, connessioni logiche e funzionali tra i fenomeni osservati e caratteri comuni ed elementi strutturali costanti di un certo fenomeno criminale. Le ricerche quantitative sono, invece, indagini che comportano attività di misurazione ed elaborazione statistica dei dati empirici, al fine di pervenire a enunciati inerenti alla quantità del fenomeno criminoso in esame.

⁹⁷⁹ Tra cui quelle dell’UNESCO (cfr. in particolare, UNESCO, *50 years of the fight against the illicit trafficking of cultural goods. The UNESCO Courier*, 2020), dell’Interpol (cfr. il report *Assessing Crimes against Cultural Property 2021, 2022*) e del Global Financial Integrity (cfr. il report *Transnational Crime and the Developing World*, 2017), secondo cui quello delle antichità e dei beni culturali sarebbe uno dei più estesi e persistenti mercati illegali del mondo, a fianco di quelli delle armi, degli stupefacenti, della contraffazione e della criminalità informatica, alimentando, come già messo in luce, un commercio altamente redditizio, sofisticato, lucrativo e fiorente che ha raggiunto dimensioni imponenti. Cfr. in dottrina J. Dietzler, *On “Organized Crime” in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 4; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 127-128; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 124-125 e D. Yates-N. Brodie, *The illicit trade in antiquities is not the world’s third-largest illicit trade: a critical evaluation of a factoid*, in *Antiquity*, 2023, pp. 1-13.

⁹⁸⁰ Cfr. G. Forti, *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 391-392, ove si afferma che «in criminologia la quantità o estensione o dimensione della

aleatorietà⁹⁸¹ e, pertanto, «affermazioni puntuali [...] non sono suffragabili con dati sufficientemente certi [...]»⁹⁸².

Ed invero, sia l'Interpol⁹⁸³ che l'Organizzazione Mondiale delle Dogane⁹⁸⁴ hanno preso le distanze dalle diverse valutazioni, elaborate nel tempo, del valore del mercato illecito di beni culturali, ritenendo le stime della dimensione e della redditività del mercato di opere d'arte saccheggiate, rubate e contrabbandate notoriamente inaffidabili⁹⁸⁵.

criminalità assume interesse non solo e non tanto in sé, quanto nelle sue variazioni nello spazio e, soprattutto, nel suo andamento nel tempo, e dunque in quanto esaminata nelle sue 'tendenze' (con ad esempio il rilevamento di una diminuzione di certi tipi di reati e invece l'aumento di altri)». In tale descrizione quantitativa del fenomeno criminale rientrano anche tutte quelle aree tematiche in cui assume rilievo teorico il *quantum* dei crimini commessi nella società. Inoltre, nell'ambito delle ricerche quantitative assume rilevanza anche l'«attitudine del rilevamento statistico a rappresentare in modo attendibile la realtà dei comportamenti criminali posti in essere in un dato spazio e tempo». Così sempre G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., p. 393. Infatti, continua l'Autore a p. 394, le statistiche criminali permettono un rilevamento della criminalità nel suo complesso, dal punto di vista spaziale, temporale e di gravità. Per approfondire il tema della valutazione quantitativa del volume degli affari del traffico illecito di beni culturali si vedano anche J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 6-7; N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., pp. 230-252; N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., pp. 19-30 e L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 34, nota 20; R. Fisman-S.J. Wei, *The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling: Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques*, in *AEJ: Applied Economics*, 2009, 1, 3, pp. 82-96 e S. Beltrametti, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, cit., *passim*.

⁹⁸¹ Cfr. V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 84; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 121 e, per tutti, N. Brodie-M.M. Kersel-S. Mackenzie-I. Sabrine-E. Smith-D. Yates, *Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It*, cit., pp. 119-121.

⁹⁸² Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 3. In tema si vedano altresì ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 122 e 129; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp.127-128; M. Balcells, *One Looter, Two Looters, Three Looters ... The Discipline of Cultural Heritage Crime Within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, cit., p. 43; M. Sargent-J. V. Marrone-A. Evans-B. Lilly-E. Nemeth-S. Dalzell, *Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data*, cit., pp. 69-85.

⁹⁸³ Sul punto si rimanda a D. Yates-N. Brodie, *The illicit trade in antiquities is not the world's third-largest illicit trade: a critical evaluation of a factoid*, cit. pp. 6-7; I. Macquisten, *Interpol removes misleading information on illicit trade in cultural property*, IADAA Newsletter, 25 April 2019 (consultabile al seguente link <https://coinsweekly.com/interpol-removes-misleading-information-on-illicit-trade-in-cultural-property/>) e M. Weller, *Rethinking EU Cultural Property Law: Towards private Enforcement*, Nomos, Baden, 2018, p. 29.

⁹⁸⁴ Si rimanda al sito dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (consultabile al seguente link <https://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/cultural-heritage-programme.aspx>). Si veda altresì il policy paper della Regione Lombardia, *Il traffico illecito di opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate*, ottobre 2020, in particolare, 19 ss. (consultabile al seguente link https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/606d90eb-ba77-424f-8603-fbfd8b0c0fd5/PP_TrafficoOpereArte_2020_x_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-606d90eb-ba77-424f-8603-fbfd8b0c0fd5-nubuS-L).

⁹⁸⁵ Cfr. per tutti A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 129 e M. Durney, *Reevaluating Art Crime's Famous Figures*, in *International Journal of Cultural Property*, 20, 2013, pp. 221-232.

Su un dato tutti gli esperti del settore sembrano, però, concordare: il mercato delle opere d'arte e di antichità di illecita provenienza rappresenta una tra le più grandi e 'tenaci' imprese illegali del mondo, del valore di miliardi di dollari⁹⁸⁶.

La difficoltà di addivenire ad un'adeguata e corretta misurazione quantitativa dell'entità del mercato dell'arte e della criminalità nel settore incide in modo negativo anche sull'indagine e sulla repressione dei reati contro il patrimonio culturale⁹⁸⁷, la maggior parte dei quali non vengono a conoscenza delle autorità competenti: «gran parte delle condotte offensive si svolge al di fuori degli 'schermi radar' delle forze dell'ordine, andando ad accrescere la 'cifra oscura'»⁹⁸⁸.

⁹⁸⁶ In tal senso M. Sargent-J. V. Marrone-A. Evans-B. Lilly-E. Nemeth-S. Dalzell, *Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data*, cit., p. 85 (in particolare, si veda Cap. 5. *Measuring the International Trade in Antiquities*) e N. Brodie-M.M. Kersel-S. Mackenzie-I. Sabrina-E. Smith-D. Yates, *Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It*, cit., p. 117, dove sono richiamate le più recenti operazioni investigative condotte sul piano internazionale che fanno emergere la forza e la pervasività del fenomeno del traffico illecito di beni culturali e oggetti d'arte: "Athena I", "Athena II", "Pandora I", "Pandora II", "Pandora III", "Pandora IV". In particolare, si segnala che l'operazione internazionale "Pandora" è giunta alla sua ottava edizione nel 2023. L'operazione si svolge nel quadro di attività congiunte di diversi organi di polizia di stato, sotto il coordinamento di Interpol ed Europol, e rientra tra le priorità della piattaforma multidisciplinare EMPACT (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats*) in tema di 'Organised Property Crime', piattaforma istituita dal Consiglio dell'Unione Europea per contrastare le principali forme di criminalità internazionale che colpiscono l'Unione, tra cui la commercializzazione di beni d'arte di provenienza illecita. Le operazioni in oggetto, inoltre, beneficiano anche della collaborazione del network EU CULTNET, creato con una risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea nell'ottobre 2012 quale rete informale di autorità di polizia ed esperti competenti nel campo della protezione del patrimonio culturale, al fine di rafforzare il coordinamento tra le forze di polizia, le autorità culturali e le organizzazioni private e stabilire linee guida comuni per la lotta contro le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico illecito di beni culturali.

⁹⁸⁷ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 36. Sulla questione si vedano altresì L. Källman-M. Östergren-J. Andersson-L. Korsell, *Crimes Goes Underground. Crimes against Historical Sites and Remains in Sweden*, Swedish National Council for Crime Prevention, 2007, pp. 103 ss.; B.B. Proulx, *Organized Criminal Involvement in the Illicit Antiquities Trade*, cit., pp. 1-2 e N. Brodie, *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, cit., p. 411.

⁹⁸⁸ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 36 (in particolare si veda anche la nota 27 a pp. 36-37). Sul punto si vedano altresì J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 4-7; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., p. 116; C. Coleman-J. Moynihan, *Understanding Crime Data: Haunted by the Dark Figure*, Open University Press, Ballmoor, 1996 e G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 396 ss., in cui l'Autore chiarisce che i dati risultanti dalle statistiche criminali spesso rappresentano una quota assai ridotta e distorta della totalità dei crimini effettivamente commessi. Ciò è dovuto allo scarto sussistente tra la criminalità registrata o ufficiale, che comprende i crimini effettivamente commessi in un certo tempo e in un certo spazio e risultante dai dati ufficiali, e la criminalità reale o nascosta (il cosiddetto 'campo oscuro'), che è l'insieme dei crimini commessi, ma che non risultano dai dati ufficiali in quanto non conosciuti dall'autorità e, quindi, non registrati. È proprio tale campo oscuro a rendere le statistiche criminali, e le relative misurazioni quantitative che a tali strumenti si affidano, imprecise. Tale consapevolezza, continua l'Autore a p. 398, ha stimolato la criminologia a predisporre mezzi di indagine alternativi agli strumenti statistici ufficiali al fine di ricostruire quanto più possibile la reale estensione, intensità, andamento e distribuzione della criminalità. Su tali ulteriori metodi utilizzati negli studi criminologici si vedano pp. 398 ss. nel medesimo testo. Cfr. anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 128-129; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 127 ss.; B.A. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, cit., pp. 225-242; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*,

Ed invero, gli enti e i soggetti che subiscono atti di illecita sottrazione potrebbero essere riluttanti a denunciare tali crimini per imbarazzo, timore di ledere la propria reputazione nel settore e di attirare l'attenzione della collettività e di malintenzionati sulla vulnerabilità delle proprie collezioni; collezionisti di beni d'antichità potrebbero temere che segnalare i reati subiti possa esporli all'avvio di indagini circa la provenienza dei beni o la commissione di atti di riciclaggio o di evasione fiscale⁹⁸⁹; gallerie, case d'asta e archivi d'artista potrebbero voler mantenere segrete pratiche di contraffazione al fine di preservare il valore di mercato di alcuni artisti e continuare a vedere opere d'arte a prezzi crescenti⁹⁹⁰.

A tali problematiche si aggiunge il fatto che l'attenzione delle forze dell'ordine, soprattutto in tempi meno recenti, si è indirizzata raramente in via prioritaria a queste condotte criminose⁹⁹¹, che non hanno suscitato un grande allarme sociale⁹⁹².

cit., p. 87; N. Brodie-M.M. Kersel-S. Mackenzie-I. Sabine-E. Smith-D. Yates, *Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It*, cit., pp. 3-5; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 36-38; M. Balcells, *One Looter, Two Looters, Three Looters ... The Discipline of Cultural Heritage Crime Within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, cit., pp. 40-49; N. Brodie-O. Batura-G. op't Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp.78 ss. e il report elaborato dall'Art-Law Centre, *The legal and illegal trade in cultural property to and throughout Europe: facts, findings and legal analysis*, cit., pp. 8-9.

⁹⁸⁹ È noto lo scandalo che ha travolto la casa d'aste Christie's per non aver correttamente riscosso le imposte sulle vendite a New York tra il 2013 e il 2017. Cfr. M. Pirrelli, *Christie's, multata per evasione fiscale, versa 16,7 milioni a New York*, in *Arteconomy*, 11 aprile 2020 (consultabile al seguente link <https://www.ilsole24ore.com/art/christie-s-multata-evasione-fiscale-versa-167-milioni-new-york-AD5fHZJ>). Anche Sotheby's è stata posta sotto accusa per frode fiscale. Sulla vicenda cfr. G. Giardini, *Sotheby's sotto accusa per frode fiscale: "non è sopra la legge"*, in *Arteconomy*, 4 ottobre 2021 (consultabile al seguente link <https://www.ilsole24ore.com/art/sotheby-s-sotto-accusa-frode-fiscale-non-e-sopra-legge-AEzGmGn>). Si richiama altresì la vicenda inerente la banca svizzera UBS, main sponsor di Art Basel, per la quale si rimanda a A. Sansom, *French court fines Art Basel backer UBS €3.7bn for tax evasion and money laundering. The conviction follows a seven-year investigation into the Swiss banking giant by French authorities*, in *The Art Newspaper*, 20 February 2019 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2019/02/20/french-court-fines-art-basel-backer-ubs-euro37bn-for-tax-evasion-and-money-laundering>). Più di recente il Tribunale di Parigi ha condannato il gallerista Guy Wildenstein, appartenente ad una rinomata famiglia di commercianti d'arte francese, per evasione fiscale per aver sottratto opere d'arte di ingente valore alle autorità nazionali per evitare il pagamento delle tasse di successione. Sulla vicenda cfr. A. Crochet, *Guy Wildenstein colpevole di frode fiscale*, in *Il Giornale dell'arte*, 6 marzo 2024 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Guy-Wildenstein-colpevole-di-frode-fiscale>).

⁹⁹⁰ Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 4-5 e 47-86; S.K. Mazurek, *The Invisible Crime: Exploring How Perceptions of Victimhood and the Art Market May Influence Art Fraud Reporting*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 26, 2019, pp. 413-436 e M. Durney, *Reevaluating Art Crime's Famous Figures*, in *International Journal of Cultural Property*, cit., pp. 222-223.

⁹⁹¹ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 60; S. Beltrametti, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, p. 5, dove si precisa che «in Paesi di origine come l'Italia, [...] i trafficanti di beni culturali sono incoraggiati al contrabbando dagli scarsi incentivi economici derivanti dall'annuncio di ritrovamento alle autorità, soprattutto se confrontati con l'alta redditività degli stessi oggetti sul mercato nero. Di conseguenza le normative non promuovono un sistema che motiva gli esportatori a dichiarare il passaggio di beni culturali alla dogana» dei Paesi-fonte.

⁹⁹² Per alcune puntuali riflessioni sul tema si rimanda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 121-122.

Si tratta, peraltro, di una tendenza che, soprattutto negli ultimi anni, sembra essere oggetto di un processo di mutazione, considerate la maggiore attenzione delle forze dell'ordine ai fenomeni criminali in esame e la più efficace interazione tra autorità e istituzioni internazionali, e che conosce una grande eccezione rappresentata dal lavoro portato avanti dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in oltre 50 anni di operatività⁹⁹³.

Infine, essendo il patrimonio culturale considerato un bene a titolarità diffusa⁹⁹⁴, i crimini contro i beni culturali sono da ascrivere alla categoria dei reati a vittima diffusa, per cui le vittime di tali reati rimangono quasi inevitabilmente confinate in un'area poco chiara⁹⁹⁵ e, per la scarsa rilevanza riconosciuta al fenomeno in termini di gravità⁹⁹⁶, ai margini della 'gerarchia' vittimologica⁹⁹⁷.

⁹⁹³ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 125; M. Durney, *Reevaluating Art Crime's Famous Figures*, in *International Journal of Cultural Property*, cit., pp. 227-228 e M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., p. 128. Ponendo lo sguardo al contesto nazionale, sin dalla costituzione nel 1969 di tale reparto investigativo sono stati elaborati report annuali che danno conto dei risultati raggiunti in termini di beni recuperati e successi investigativi ottenuti. Dall'attività operativa del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale svolta nel corso degli anni 2022 e 2023 emergono, rispetto ai precedenti anni, (1) un aumento del numero dei beni recuperati; (2) un incremento dei controlli svolti sull'attività di mercanti d'arte; (3) un miglioramento dell'azione di contrasto e dei risultati dell'attività repressiva consistente in arresti in flagranza, arresti disposti dall'autorità giudiziaria, denunce, effettuazione di perquisizioni e deferimento per reati quali scavi illeciti, furti, ricettazione, esportazione illecita, associazione a delinquere e contraffazione. Si rimanda ai report annuali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in particolare, ai report inerenti all'*Attività operativa 2022*, Roma, 2023 e all'*Attività operativa 2023*, Roma, 2024. In ottica di rafforzare le attività di controllo su Internet, i Carabinieri hanno sviluppato il progetto S.W.O.A.D.S. (Stolen Works of Art Detection System), un sistema informatico per la raccolta automatica di dati e immagini provenienti da *social media*, *web* e *deep web* da confrontare con le immagini delle opere ricercate. L'utilizzo di tale sistema e l'intensificazione delle attività di controllo dei Carabinieri ha portato ad un notevole incremento dei beni recuperati nel 2023 (cfr. il report del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2023*, cit., pp. 17-19 e C. Adinolfi, *Rintracciare le opere trafugate? Ci pensa Swoads, il segugio digitale*, in *Il messaggero*, 23 luglio 2024). Sul lavoro dei Carabinieri, in generale, si rimanda a G. Nistri, *The experience of the Italian Cultural Heritage Protection Unit*, in S. Manacorda, *Organised Crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 95 ss. e A. Coppola, *Il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale*, cit., pp. 101 ss. Per un'analisi attenta della dimensione quantitativa di tali fenomeni criminosi nella realtà italiana in precedenti anni si rinvia anche a L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 36-51 e S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage. An International Perspective*, cit., p. 20.

⁹⁹⁴ Cfr. V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., pp. 86-87.

⁹⁹⁵ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 76 (in particolare si veda la nota 207). L'Autore, a pp. 76-77, precisa che anche in riferimento alla prospettiva vittimologica possono e sono spesso praticate tecniche di diniego e di neutralizzazione della vittimizzazione, oltre che del danno e della responsabilità. Sul punto si vedano altresì S. Mackenzie, *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., pp. 142-143; ID., *Criminal and victim profiles in art theft: motive, opportunity and repeat victimization*, in *Art, Antiquity and Law*, Vol. X, Issue 4, 2005, pp. 353 ss. e S.K. Mazurek, *The Invisible Crime: Exploring How Perceptions of Victimhood and the Art Market May Influence Art Fraud Reporting*, cit., pp. 413-436.

⁹⁹⁶ In tema si rimanda a D. Cartwright, *Gallery Directors' Perceptions about Art Fraud and the Justice System*, in *Current Issues in Criminal Justice*, 13, No. 3, 2002, pp. 339-343 e R. Naylor, *The Underworld of Art*, cit., pp. 263-291.

⁹⁹⁷ Così S.K. Mazurek, *The Invisible Crime: Exploring How Perceptions of Victimhood and the Art Market May Influence Art Fraud Reporting*, cit., pp. 428-429.

Una «scarsa comprensione della natura e delle conseguenze dannose degli ‘art crime’ può [...] condurre a considerare tali fenomeni come ‘crimini senza vittima’»⁹⁹⁸ e rischia di far sì che essi rimangano invisibili⁹⁹⁹, come d’altronde, è accaduto in passato, considerato che il fenomeno del traffico di antichità e opere d’arte per moltissimo tempo non è stato «percepito come di particolare allarme sociale, e il suo impatto sulla conservazione, godimento e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale dell’umanità era (e per molti aspetti è ancora) riconosciuto quasi esclusivamente all’interno di una cerchia abbastanza ristretta di ‘addetti ai lavori’»¹⁰⁰⁰.

Ciò che, dunque, «si può affermare, sulla base delle conoscenze disponibili, è che [il fenomeno criminoso in esame] trae vantaggio e momento da uno scenario complessivo che combina estese opportunità criminali (ad es. elevata vulnerabilità di oggetti e siti di interesse culturale, agile “portabilità” dei beni mobili o mobilizzati, struttura di mercato estremamente permeabile), significativa appetibilità economica (in particolare sul versante terminale della catena del traffico) e bassissimi rischi per i soggetti coinvolti (in termini sia di probabilità di scoperta, sia di probabilità e severità delle eventuali sanzioni, tanto legali quanto socio-reputazionali)»¹⁰⁰¹.

3. La dimensione ‘collettiva’, ‘organizzata’ ed ‘economica’ dei crimini contro il patrimonio culturale.

Da un punto di vista sociologico e criminologico è stato verificato come il mercato dell’arte si presenti quale criminale e organizzato nella sua struttura, nel suo funzionamento e nella sua progressione¹⁰⁰², elementi da cui emergono motivazioni e opportunità criminali.

I cosiddetti ‘art crimes’, infatti, da un punto di vista sociologico, possono considerarsi il prodotto dell’organizzazione sociale del mondo dell’arte¹⁰⁰³, dell’interazione e delle relazioni tra gli operatori («appartenenti ad una umanità complessa ed eterogenea»¹⁰⁰⁴, sia del settore lecito che illecito) e delle decisioni e azioni da loro assunte collettivamente.

⁹⁹⁸ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 76.

⁹⁹⁹ *Ivi*, p. 77. Cfr. anche M. Balcells, *One Looter, Two Looters, Three Looters ... The Discipline of Cultural Heritage Crime Within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, cit., p. 40.

¹⁰⁰⁰ Così A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 2.

¹⁰⁰¹ *Ivi*, p. 3. Sul punto cfr. anche ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 133.

¹⁰⁰² Così anche L. Paoli, *The paradoxes of organized crime*, in *Crime Law and Social Change*, 37, No. 1, 2002, pp. 61, 67-69.

¹⁰⁰³ Così J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 12-14. In tema si veda anche B. Dobovšek-B. Slak, *The Significance of Studying and Investigation Art Crime: Old Reasons, New World*, in *Journal of Criminal Justice and Security*, No. 4, 2011, pp. 392-405.

¹⁰⁰⁴ Così Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Origini, funzioni e articolazioni - Legislazione di Tutela*, cit., p. 17.

Si tratta di attività criminali complesse, aventi una dimensione transnazionale, collettiva¹⁰⁰⁵ e reticolare¹⁰⁰⁶, alla cui base è possibile rinvenire una forte motivazione economica¹⁰⁰⁷ e per la cui realizzazione è necessario un certo grado di organizzazione.

Lo studio della struttura e dell'organizzazione dei crimini è, pertanto, fondamentale per elaborare e attuare efficaci strategie preventive e di contrasto¹⁰⁰⁸.

3.1. Forma associativa e organizzazione strutturata e permanente: due diversi paradigmi.

All'interno del contesto transnazionale in cui si collocano le fattispecie illecite contro il patrimonio culturale, si intersecano forme di criminalità diverse e gli operatori, sia del mercato lecito che di quello illegale, interagiscono tra loro¹⁰⁰⁹, organizzando i propri ruoli¹⁰¹⁰ secondo un complesso *network* criminale assimilabile a una vera e propria organizzazione commerciale che persegue finalità di profitto¹⁰¹¹.

I reati nel settore e, in particolare, il fenomeno del traffico di reperti archeologici e opere d'arte, incarnano le dinamiche proprie del crimine organizzato¹⁰¹², in quanto richiedono «reti criminali transnazionali ben strutturate e collaudate, capaci di gestire le operazioni dal livello locale a quello internazionale, coinvolgendo direttamente o indirettamente una serie di figure a più livelli: dalla bassa manovalanza che opera lo scavo clandestino o il furto, ai trasportatori, ai ricettatori, ai trafficanti internazionali, a compiacenti esperti, fino agli spregiudicati acquirenti. [...] Al livello più basso di questa catena

¹⁰⁰⁵ Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., p. 11.

¹⁰⁰⁶ Cfr. P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 114.

¹⁰⁰⁷ Cfr. *ex plurimis* J.E. Conklin, *Art Crime*, pp. 68 ss., 131 ss. e 244 ss.; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 126-127 e Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Origini, funzioni e articolazioni - Legislazione di Tutela*, 2008, p. 17.

¹⁰⁰⁸ Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 11-14.

¹⁰⁰⁹ Sul punto si veda approfonditamente E.A.J.G. Tjhuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 18 ss.

¹⁰¹⁰ Così M. Mossa, *Saluto introduttivo*, in S. Manacorda-A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., p. XVII.

¹⁰¹¹ Cfr. Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Origini, funzioni e articolazioni - Legislazione di Tutela*, cit., p. 17; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 114; S. Mackenzie, *Antiquities Trafficking*, cit., pp. 113-120; J. Van Dijk-T. Spapens, *Transnational Organized Crime Networks*, in P.L. Reichel-J.S. Albanese (eds.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, cit., pp. 213-226; A. Edwards-P. Gill, *Crime as enterprise? - The case of "transnational organised crime"*, cit., pp. 203-223 e J.S. Albanese, *Organized Crime: From the Mob to Transnational Organized Crime*, cit., pp. 113-116, dove si rimanda alla teoria elaborata da Dwight Smith, il quale ha tentato di spiegare le origini economiche della criminalità organizzata in modo sistematico applicando la teoria generale dell'organizzazione all'attività criminale (cfr. D.C. Smith, *Paragons, Pariahs, and Pirates: A Spectrum-Based Theory of Enterprise*, in *Crime & Delinquency*, 26, 1980, pp. 358-386).

¹⁰¹² Si vedano J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 4; K. Polk-D. Chappell, *Policing and prosecution of heritage crime: revisiting the 'Cordata' - just how organised is the international traffic in cultural heritage?*, in V. Mitsilegas-S. Hufnagel-A. Moiseenko, *Research handbook on transnational crime*, cit., pp. 403 ss. e N. Brodie, *The Criminal Organization of the Transnational Trade in Cultural Objects: Two Case Studies*, cit., pp. 439 ss.

ritroviamo [...] quelli che sono tradizionalmente definiti “tombaroli”, ma che in realtà costituiscono nient’altro che la bassa manovalanza criminale¹⁰¹³. Ai livelli intermedi abbiamo, invece, una serie di personaggi che spesso fanno da collettori [...]»¹⁰¹⁴. Si tratta spesso di «ricchi trafficanti palesemente senza scrupoli, ma anche colti e raffinati esperti, apparentemente insospettabili. Essi trattano da un lato con scavatori clandestini e mediatori, dall’altro con curatori di prestigiosi musei stranieri, accademici e facoltosi clienti: una sorta di “tombaroli dal colletto bianco”, accomunati alla bassa manovalanza dalla consapevolezza dell’origine illecita di ciò che trattano»¹⁰¹⁵. Questi attori appartengono alle già richiamate ‘*Janus figures*’, che «per un verso, hanno contatti diretti con soggetti o organizzazioni criminali, che li riforniscono di beni culturali, e per altro verso sono titolari di attività ‘rispettabili’ nell’ambito del mercato dell’arte e delle antichità, che li agevolano nell’inserire tali beni nel flusso delle transazioni legali»¹⁰¹⁶. Infine, «non esenti da responsabilità, quantomeno etiche, sono [...]

¹⁰¹³ Cfr. J. Dietzler, *On “Organized Crime” in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 19-20; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 246-248; M. Balcells, *One Looter, Two Looters, Three Looters ... The Discipline of Cultural Heritage Crime Within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, cit., pp. 35-39. Per uno studio sulla ‘figura del tombarolo’ e su come tale soggetto sia emarginato rispetto ad altre figure criminali nel settore e generalmente etichettato come ‘saccheggiatore’ e, dunque, sinonimo di una piaga per la nazione italiana cfr. F. Rose-Greenland, *Looters, collectors and a passion for antiquities at the margins of Italian society*, in *Journal of Modern Italian Studies*, 19:5, 2014, pp. 570-582. L’attività di alcuni tombaroli italiani è conosciuta in tutto il mondo: emblematico è il caso di Pietro Casasanta, definito dal Washington Post “Il Re dei Tombaroli” e al quale si ricollegano gli scavi clandestini che ha portato alla luce la ‘Triade Capitolina’ e il ‘Volto d’avorio’. Sul punto si vedano C. Cumbo, *La Triade Capitolina*, in *La Tutela del Patrimonio Culturale*, Blog, 27 ottobre 2021 (consultabile al seguente link <https://latpc.altervista.org/la-triade-capitolina/>); S. Epifani, *Il recupero del “Volto d’Avorio”*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 25 settembre 2019 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2019/09/25/il-recupero-del-volto-davorio-intervista-a-roberto-lai/>) e F. Isman, *I predatori dell’arte perduta*, cit., pp. 17-24.

¹⁰¹⁴ In tal senso T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d’arte come fenomeno criminale*, in G. Zuchtriegel (a cura di), *Possessione. Trafugamenti e falsi di antichità a Paestum*. Catalogo della mostra (Capaccio, 2 luglio-31 dicembre 2016), Artem, Napoli, 2016, pp. 54-64, in particolare p. 57.

¹⁰¹⁵ Così sempre T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d’arte come fenomeno criminale*, cit., pp. 59-60.

¹⁰¹⁶ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 147-148. Cfr. anche Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Origini, funzioni e articolazioni - Legislazione di Tutela*, cit., pp. 18-19; D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 250-255; S. Mackenzie-T. Davis, *Cambodian Statue Trafficking Networks: An Empirical Report from Regional Case Study Fieldwork*, in S. Manacorda-A. Visconti (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, cit., pp. 149-164; ID., *Temple Looting in Cambodia: Anatomy of a Statue Trafficking Network*, cit., pp. 722-740 e S. Mackenzie, *White-Collar Crime, Organised Crime and the Challenges of Doing Research on Art Crime*, cit., p. 847. Si pensi alle figure di Giacomo Medici (la cui vicenda giudiziaria si è conclusa con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 47918 del 22 dicembre 2011) e Giacomo Becchina che, insieme al mercante d’arte svizzero Robert Hecht, hanno creato «un cartello che, utilizzando una ventina di società off shore e di basi operative e finanziarie a Ginevra, Londra, New York e Los Angeles, ha gestito per 40 anni, dal 1960 al 2002, l’esportazione illecita di reperti archeologici e di opere d’arte dall’Italia», rappresentando «uno dei casi finora scoperti più eclatanti e rappresentativi della struttura su più livelli e del modus operandi di tali organizzazioni criminali di carattere transazionale». Così T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d’arte come fenomeno criminale*, cit.,

le figure che costituiscono l'anello finale della catena: galleristi e curatori di musei, ma anche esperti ed accademici, i quali spesso anche solo dando acriticamente credito alle versioni sulla provenienza di reperti ed opere d'arte fornite da trafficanti ed acquirenti, si rendono moralmente complici del consolidamento di un falso pedigree e del crimine compiuto ai danni del patrimonio culturale e della collettività che cela»¹⁰¹⁷.

I predetti passaggi della «spirale tra offerta e domanda»¹⁰¹⁸ sono facilitati anche grazie al ricorso a pratiche corruttive: come è facile immaginare, infatti, la sottrazione e la circolazione illecita di beni su larga scala, soprattutto nelle zone di 'transito'¹⁰¹⁹, sono talora resi possibili anche dalla collaborazione da parte di funzionari pubblici e autorità giudiziarie e di polizia¹⁰²⁰.

p. 60. In tema si vedano anche ID., *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, cit., pp. 21 ss.; P.G. Ferri, *Fighting Criminal Associations Trafficking in Cultural and Artistic Goods*, cit., p. 122; D. Gill-C. Chippindale, *From Boston to Rome: Reflections on Returning Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 13(3), 2006, pp. 311-331; ID., *From Malibu to Rome: Further Developments on the Return of Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 14(2), 2007, pp. 205-240; D. Chappel-K. Polk, *Unraveling the 'Cordata': Just How Organized Is the International Traffic in Cultural Objects?*, cit., pp. 99-113; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 118-120; J. Felch, *Case studies involving antiquities trafficking networks*, cit., pp. 177-182; L. Grassi, *Le Archeomafie: le possibili intersezioni fra la criminalità organizzata e l'organizzazione del crimine*, in A. Massaro (a cura di), *Il traffico illecito di beni culturali*, cit., in particolare, pp. 90-91 e T. Pasciuto, *Archeomafia: il labile confine fra "passione per l'arte" e criminalità*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 18 novembre 2017 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2017/11/18/archeomafia-il-labile-confine-fra-passione-per-larte-e-criminalita/>).

¹⁰¹⁷ Così T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, cit., pp. 59-60. Cfr. anche D.C. Lane-D.G. Bromley-R.D. Hicks-J.S. Mahoney, *Time Crime. The Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 248-250.

¹⁰¹⁸ Così M. Mossa, *Saluto introduttivo*, cit., p. XVII.

¹⁰¹⁹ Cfr. R. Casey, *Transit: An analysis of networked criminal groups and criminal opportunities at transit ports*, cit., pp. 1-10, in particolare, pp. 5-6 e S. Mackenzie, *White-Collar Crime, Organised Crime and the Challenges of Doing Research on Art Crime*, cit., pp. 847 ss.

¹⁰²⁰ Cfr. C. Alder-K. Polk, *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market*, cit., p. 38; ID., *Crime in the World of Art*, cit., p. 352; ID., *The illicit traffic in plundered antiquities*, cit., pp. 100-103; T.K. Lervik-M. Barcells, *Corruption from the Top: The Getty and Caligula's Legacy*, cit., pp. 130 ss.; K. Polk, "Fermate questo terribile saccheggio". *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, cit., p. 100; N. Brodie-J. Doole-P. Watson, *Stealing History. The Illicit Trade in Cultural Material*, cit., pp. 16-17; S. Mackenzie, *Identifying and preventing opportunities for organized crime in the international antiquities market*, cit., p. 50; J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 5; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 88; B. Bowman, *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, cit., p. 230-232; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 132 ss. e S. Mackenzie-D. Yates, *Crime, corruption, and collateral damage. Large infrastructure projects as a threat to cultural heritage*, in T. Wing Lo-D. Siegel-S.I. Kwok (eds.), *Organized Crime and Corruption Across Borders Exploring the Belt and Road Initiative.*, Routledge, London, 2020, pp. 99 ss. Sul punto si veda anche A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 141, nota 4, e ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 152-153, ove si rinvia a R. Fisman-S.J. Wei, *The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling: Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques*, in *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, 2007, pp. 9 ss., in cui gli Autori, nello sviluppare il loro metodo di misurazione dell'effettiva entità del traffico di oggetti d'arte, basato sull'incrocio dei dati ufficiali relativi

In tale articolato organigramma criminale¹⁰²¹, mentre le condotte illecite che si pongono alla base della catena di approvvigionamento dei beni¹⁰²² vengono generalmente realizzate da soggetti che agiscono autonomamente, spesso appartenenti alla popolazione locale (talvolta facenti parte di bande o rispondenti a gruppi criminali che hanno un capillare controllo di certe aree geografiche¹⁰²³), i successivi passaggi diretti alla immissione dei beni in commercio¹⁰²⁴ presuppongono la sussistenza di una catena altamente strutturata e organizzata tra più soggetti (spesso definita ‘cordata’)¹⁰²⁵, capace di gestire i traffici a diversi livelli.

La dimensione plurisoggettiva e l’organizzazione rappresentano, pertanto, ulteriori caratteristiche dei reati nel settore in esame¹⁰²⁶.

Inoltre, soprattutto la presenza sul mercato di oggetti rari, l’opportunità di ottenere «ingenti guadagni non assistiti dai rischi comparabili al traffico di stupefacenti o di armi»¹⁰²⁷ e la necessità di assicurare che i flussi illeciti di beni siano regolari e sistematici rendono il mercato globale dell’arte particolarmente suscettibile all’interessamento da parte di stabili gruppi criminali organizzati¹⁰²⁸

all’importazione di questi beni nei Paesi di destinazione con quelli relativi all’esportazione degli stessi beni dai Paesi-fonte (laddove la differenza tra beni registrati in entrata e beni registrati in uscita rappresenta una misura realistica delle esportazioni illegali dal Paese-fonte preso in considerazione per la comparazione), riscontrano anche una correlazione diretta tra livello di corruzione di ciascun Paese, in particolare dei Paesi-fonte, e livello di traffico illecito di beni culturali. In tema si veda V. Mongillo, anche *Crimine organizzato e corruzione: dall’attrazione elettiva alle convergenze repressive*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2019, pp. 162 ss.

¹⁰²¹ Al quale, secondo alcuni studi, è possibile riconoscere una forma piramidale. Si rimanda sul punto a P.G. Ferri, *Fighting Criminal Associations Trafficking in Cultural and Artistic Goods*, cit., p. 120 e L. Massy, *The antiquity art market: between legality and illegality*, cit., p. 734.

¹⁰²² Quali furti, scavi clandestini, illecite sottrazioni di vario genere.

¹⁰²³ Con particolare riferimento al contesto italiano si vedano T. Cevoli, *Illicit Trafficking of Antiquities: awareness of the real nature of the phenomenon in Contemporary Society*, *Archeomafie*, XI, 2019, pp. 12 ss. e ID., *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d’arte come fenomeno criminale*, cit., pp. 54-64. Sul punto cfr. anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 154; M. Balcells, *Organized crime involvement in antiquities looting in Italy*, in *Trends in Organized Crime*, 2023; ID., *Contemporary Archaeological Looting: a Criminological Analysis of Italian Tomb Robbers*, Dissertation submitted to the Graduate Faculty, The City University of New York, 2018 e E. Sciandra, *The Social Organisation of the Illicit Trafficking in Antiquities: The Cases of Bulgaria and Italy*, Dissertation submitted to the School of International Studies, University of Trento, 2019.

¹⁰²⁴ In cui operano ricettatori, riciclatori, trafficanti coinvolti in operazioni di ‘lavaggio’ dell’origine illegale, «alterazione materiale dei beni, [...] per modificarne l’aspetto e ridurne la tracciabilità e identificabilità», realizzazione di falsa documentazione di supporto, movimentazione transfrontaliera, intermediazione. Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 147-148. In tema si rimanda anche a Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Origini, funzioni e articolazioni - Legislazione di Tutela*, cit., pp. 17-18.

¹⁰²⁵ Si rimanda, per tutti, a K. Polk-D. Chappell, *Policing and prosecution of heritage crime: revisiting the ‘Cordata’ – just how organised is the international traffic in cultural heritage?*, cit., pp. 403-412 e ID., *Unraveling the ‘Cordata’: Just How Organized Is the International Traffic in Cultural Objects?*, cit., pp. 99-113.

¹⁰²⁶ In tal senso A. Coppola, *Il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale*, cit., p. 104.

¹⁰²⁷ Così V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 88.

¹⁰²⁸ Si rimanda a quanto già messo in luce nel Capitolo I, paragrafo 1. Si vedano, inoltre, G. Nistri, *The experiences of the Italian Cultural Heritage Protection Unit*, cit., p. 97; M. Mossa, *Saluto introduttivo*, cit., pp. XVII-XVIII; C. Alder-K. Polk, *Stopping this awful business: the*

(tesi sulla quale concordano anche le organizzazioni internazionali che sino ad oggi si sono interessate di tali fenomeni criminali)¹⁰²⁹.

È, infatti, certo che «le organizzazioni criminali tradizionali dispongono di collaudati canali per il contrabbando (di stupefacenti, armi, esseri umani ecc.) che ben si presterebbero a essere utilizzati anche per l'esportazione e importazione clandestine di opere d'arte (e in anni recenti si è riscontrata una frequente sovrapposizione tra aree geografiche ricche di reperti archeologici assai ambiti sul mercato internazionale e zone di fiorente industria della droga), come pure che in alcune particolari aree geografiche, caratterizzate da un forte controllo del territorio da parte di clan criminali, scavi clandestini difficilmente potrebbero svolgersi senza il consenso, almeno implicito, dei gruppi criminali 'residenti'. È evidente, inoltre, che i beni culturali possono costituire un ottimo investimento per il riciclaggio di proventi di più tradizionali reati propri delle organizzazioni criminali (come traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani, gioco d'azzardo ecc.)»¹⁰³⁰.

Come è stato messo in luce da autorevole dottrina, in modo particolare il mercato illecito di beni antiquariali rappresenta un esempio di criminalità

illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market, cit., pp. 37-38; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 153-154; B.B. Proulx, *Trafficking in antiquities*, cit., p. 195; D. Yates-C. Rausch, *Private Art Business and Organized Crime*, in Y. Zabyelina-K. L. Thachuk, *The Private Sector and Organized Crime. Criminal Entrepreneurship, Illicit Profits, and Private Sector Security Governance*, Routledge, London, 2023, p. 210 e E. Savona-M. Riccardi (eds.), *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe*, Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio, Transcrime – Università degli Studi di Trento, 2015, p. 91. Per alcune riflessioni critiche sulla natura e sulla struttura del 'crimine organizzato' si rimanda a P. Campana, *Explaining criminal networks: Strategies and potential pitfalls*, in *Methodological Innovations*, Vol. 9, 2016, pp. 1-10.

¹⁰²⁹ Si rimanda a quanto già evidenziato nel precedente Capitolo I, in particolare, paragrafo 4.5. sul punto cfr. anche L. Notaro, *Modelli di incriminazione per il contrasto alla criminalità organizzata*, cit., pp. 60-67.

¹⁰³⁰ Così A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 140, nota 3. Sulla questione si vedano anche D. Yates, *Displacement, deforestation, and drugs: antiquities trafficking and the narcotics support economies of Guatemala*, in J. Kila-M. Balcells, *Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends*, cit., pp. 23-36 e N. Brodie-J. Doole-P. Watson, *Stealing History. The Illicit Trade in Cultural Material*, cit., p. 16.

organizzata, in virtù della complessità¹⁰³¹ e strutturazione organizzata della cooperazione tra gli attori e delle attività criminali¹⁰³².

Il ruolo giocato dal crimine organizzato nel commercio illecito di beni culturali non è, tuttavia, chiaro¹⁰³³ e, anzi, è ancora molto dibattuto, se non addirittura meramente ipotizzato¹⁰³⁴.

¹⁰³¹ Sulla complessità che caratterizza il mercato illecito di beni culturali si veda, in particolare, J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 10-13, dove l'Autrice richiama un importante strumento utilizzato al fine di comprendere più a fondo la struttura del traffico illecito di beni di antichità quale commercio transnazionale. Si tratta di uno strumento di analisi elaborato da alcuni studiosi sulla base del cosiddetto Routine Activity Theory (RAT), diretto a studiare gli eventi, le sequenze e le impostazioni per la comprensione del crimine in generale e sostenuto dall'approccio di M. Felson, *The Ecosystem for Organized Crime*, The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Helsinki, Paper No. 6, 2006. Lo studio parte dalla considerazione per cui la criminalità sorge attraverso la congiunzione di tre componenti fondamentali: un bersaglio adatto; un criminale motivato e l'assenza di una tutela idonea. Felson ha suggerito che il crimine organizzato dipende da una società mal gestita e necessita di contesti sociali locali ricorrenti in cui i criminali possono incontrarsi per condurre affari o reclutare altri criminali. L'Autore afferma che alla comprensione del fenomeno della criminalità organizzata si può giungere mediante lo studio dell'ambiente criminale e, con riferimento al settore dell'arte, della progressione del traffico illecito nelle sue varie sequenze. I vantaggi di un modello generale basato sulla progressione è che fornisce una visione ampia dell'intero processo del traffico illecito di antichità, consentendo allo stesso tempo di studiare specifiche fasi del processo come se fossero piccoli 'ecosistemi' separati, al fine di comprendere meglio le dinamiche interne e nascoste di tale fenomeno e verificare il grado di organizzazione e coinvolgimento criminale.

¹⁰³² Così S. Mackenzie, *Identifying and Preventing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market*, cit., pp. 41 e 59. Nello stesso senso L. Paoli, *The paradoxes of organized crime*, cit., pp. 61, 67-69.

¹⁰³³ Come già evidenziato, in quanto lo studio delle dinamiche criminali di tali fenomeni illeciti risulta essere particolarmente difficile a causa della scarsità dei dati ufficiali disponibili e delle fonti di informazione che si hanno a disposizione (spesso filtrate, sensazionalistiche, non specializzate). Cfr. S. Calvani, *Frequency and figures of organized crime in art and antiquities*, in S. Manacorda, *Organized Crime in Art and Antiquities*, cit., pp. 29-39, in particolare, pp. 34-36.

¹⁰³⁴ Cfr. in argomento J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 3-4; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 113-153; A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 140, nota 3; S.A. Hardy, *Criminological perspectives on heritage crime*, in V. Mitsilegas-S. Hufnagel-A. Moiseienko, *Research handbook on transnational crime*, cit., pp. 387 ss.; L.L. Bernick, *Art and Antiquities Theft*, cit., pp. 91 ss.; A. McCalister, *Organized Crime and the Theft of Iraqi Antiquities*, cit., pp. 24 ss.; R.T. Naylor, *The Underworld of Art*, cit., pp. 290-291; S. Mackenzie, *Identifying and Preventing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market*, cit., pp. 41-61 e ID., *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organized Crime in International Antiquities Market*, cit., p. 74, dove l'Autore precisa di aver riscontrato solo indizi limitati della presenza della criminalità organizzata nel mercato dei beni culturali. Parimenti anche D. Yates, *Displacement, Deforestation, and Drugs: Antiquities Trafficking and the Narcotics Support Economies of Guatemala*, in J. Kila-M. Balcells, *Cultural Property Crimes: An Overview and Analysis on Contemporary Perspectives and Trends*, cit., p. 23 e K.L. Alderman, *Honor amongst Thieves: Organized Crime and the Illicit Antiquities Trade*, in *Indiana Law Review*, 45(3), 2012, p. 611. Si veda anche S. Manacorda, *Organised Crime in Art and Antiquities*, cit., passim, nel quale sono racchiusi gli atti della conferenza internazionale sul tema, tenutasi a Courmayeur Mont Blanc, Italia, 12-14 December 2008 e organizzata dall'*International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme (ISPAC)*. Al termine di tale conferenza si giunse a ritenere che, in primo luogo, il coinvolgimento della criminalità organizzata nel traffico illecito di beni di antichità dipende interamente da ciò che si intende per criminalità organizzata; in secondo luogo, che non sembra possibile in generale ritenere sussistente il coinvolgimento in tale mercato della criminalità organizzata di stampo mafioso, nel senso stereotipato del termine;

La risposta a questi dubbi, per altro, dipende dal modo in cui questo fenomeno criminale viene inteso¹⁰³⁵.

In una prima accezione, infatti, il mercato illecito dell'arte è visto quale luogo in cui opera la criminalità organizzata poiché esso risulta strutturato mediante rapporti ben articolati tra i vari attori in gioco, che operano violando norme disposte dalle giurisdizioni degli Stati in cui tali attori attuano le diverse condotte criminose. Una diversa accezione, invece, prende in considerazione una nozione più tradizionale di criminalità organizzata, intendendo con essa i gruppi di criminali professionisti, spesso radicati in specifici territori, che ricorrono alla violenza e alla corruzione per conseguire profitti illegali e dei quali fanno parte anche le organizzazioni di stampo mafioso¹⁰³⁶.

ed infine, che non sussistevano, in tal momento, informazioni abbastanza sufficienti per determinare precisamente il ruolo della criminalità organizzata nel settore in esame. In tema si veda infine il policy paper della Regione Lombardia, *Il traffico illecito di opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate*, cit., in particolare, pp. 7 ss. Si veda, infine, D. Chappel-K. Polk, *Unraveling the 'Cordata': Just How Organized Is the International Traffic in Cultural Objects?*, cit., pp. 99 ss., dove si chiarisce che se, da un lato, è possibile mostrare chiaramente la sussistenza di una catena organizzata che «lega, all'interno di canali transnazionali e percorsi labirintici, i 'tombaroli' agli intermediari e ai commercianti d'arte per giungere fino alle case d'asta, ai musei e ai collezionisti di tutto il mondo, d'altra parte la vicinanza o meno con la criminalità organizzata intesa in senso tradizionale è estremamente problematica».

¹⁰³⁵ Cfr. K. Polk-D. Chappell, *Policing and prosecution of heritage crime: revisiting the 'Cordata' – just how organised is the international traffic in cultural heritage?*, cit., pp. 405-406; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 57-59; E.A.J.G. Tjhuis, *The trafficking problem: a criminological perspective*, cit., pp. 75-76 e N. Brodie, *The Criminal Organization of the Transnational Trade in Cultural Objects: Two Case Studies*, cit., p. 439, in cui si rinvia al lavoro di L. Paoli (ed.), *Oxford Handbook of Organized Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2014, in particolare, pp. 1-12. In tema si veda anche S. Mackenzie, *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organized Crime in International Antiquities Market*, cit., pp. 69 ss. e, in particolare, pp. 75-80 e ID., *Identifying and Preventing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market*, cit., pp. 48-55, il quale, al fine di sondare la vulnerabilità del mercato antiquario alla criminalità organizzata, riprende l'approccio proposto da Tom Vander nel territorio belga e da Jay Albanese nel territorio americano. Secondo tali approcci, mediante l'analisi di alcuni indicatori (inerenti la catena di approvvigionamento e domanda dei beni, la regolamentazione del settore e la competizione tra gli operatori) sarebbe possibile individuare i beni e i mercati ad alto rischio in termini di opportunità offerte alla criminalità organizzata. Cfr. in tema T. Vander Beken-M. Defruyter, *Measure for Measure: Methodological Tools for Assessing the Risk of Organised Crime*, in P.C. van Duyne-M. Jager-K. Von Lampe-J.T. Newell (a cura di), *Threats and Phantoms of Organised Crime, Corruption and Terrorism: Rhetoric and Critical Perspectives*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2004, pp. 51-84; T. Vander Beken, *Risky Business: A Risk-Based Methodology to Measure Organized Crime*, in *Crime, Law and Social Change*, 41, 2004, pp. 471-516; ID., *Organised Crime and Vulnerability of Economic Sectors: The European Transport and Music Sector*, Antwerp, 2005; ID. (a cura di), *The European Pharmaceutical Sector and Crime Vulnerabilities*, Antwerp, 2007; ID. (a cura di), *The European Waste Industry and crime Vulnerabilities*, Antwerp, 2007; T. Vander Beken-S. Van Daele, *Legitimate Business and Crime Vulnerabilities*, in *International Journal of Social Economics*, 35(10), 2008, pp. 739-750 e J. Albanese, *Predicting the Incidence of Organized Crime: A Preliminary Model*, in T. Bynum (a cura di), *Organized Crime in America: Concepts and Controversies*, New York, 1987; ID., *Where Organized and White-Collar Crime Meet: Predicting the Infiltration of Legitimate Business*, in ID. (a cura di), *Contemporary Issues in Organized Crime*, New York, 1995; ID., *Risk Assessment in Organized Crime: Developing a Market and Product-Based Model to Determine Threat Levels*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 24(3), 2008, pp. 263-273.

¹⁰³⁶ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 57-59 (in particolare si veda anche la nota 103).

Nonostante la concezione più comune di ‘crimine organizzato’ sia generalmente sinonimo di ‘mafia’, tali due concetti sono, dunque, completamente diversi.

La mafia, infatti, molto spesso si presenta come un ‘prodotto culturale’¹⁰³⁷, frutto dei preconcetti sorti a causa della forte influenza dei media¹⁰³⁸, soprattutto in Italia, e con riferimento al quale non è oggi possibile affermare la sussistenza di evidenze empiriche certe circa un legame stretto e solido con il mercato dell’arte¹⁰³⁹. Ed invero, è stato riscontrato che la criminalità organizzata coinvolta nel mercato illecito di beni culturali e oggetti d’arte non sia ricollegabile generalmente alla criminalità di stampo mafioso: la partecipazione di organizzazioni criminali nel settore assume forme meno cruente rispetto alle pratiche proprie della criminalità mafiosa, dirigendosi tendenzialmente verso l’offerta di ‘servizi illegali’ e connettendo tra loro le varie fasi del traffico¹⁰⁴⁰.

Anche con riferimento al contesto italiano, più esposto a tali forme di criminalità per la pervasiva presenza di diverse organizzazioni criminali mafiose su tutto il territorio, le ricerche e gli studi più attendibili e, in particolare, un recente studio diretto a valutare la natura del rapporto tra i ‘tombaroli’ e i gruppi criminali organizzati, suggeriscono che, in assenza di prove circa un continuativo e sistematico coinvolgimento della mafia, il saccheggio archeologico non può essere considerato, in senso generale, un fenomeno nelle mani della criminalità organizzata mafiosa¹⁰⁴¹.

I pochi casi in cui si è potuto affermare, con evidenze probatorie¹⁰⁴², l’intervento e la pervasiva azione della criminalità di stampo mafioso nella

¹⁰³⁷ Così, infatti, anche L. Paoli, *The paradoxes of organized crime*, cit., pp. 51-52 e 55 e J.O. Finckenauer, *Problems of definition: what is organized crime?*, in *Trends in Organized Crime*, 8, No. 3, 2005, pp. 63, 73-75 e 77-78.

¹⁰³⁸ Cfr. J. Dietzler, *On “Organized Crime” in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 8-10, dove si rinvia allo studio condotto da Blythe Bowman Proulx nel 2010, il quale ha raccolto le opinioni degli archeologi di tutto il mondo, al fine di analizzare le loro esperienze personali in relazione alla questione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel commercio di beni di antichità. Questo studio ha rilevato che le percezioni e le opinioni degli archeologi intervistati erano «colorate da nozioni di mafia americana-italiana, come quelle rappresentate e sensazionalizzate dai media popolari (film di successo come *Il Padrino* e programmi televisivi quali *I Soprano*, notizie riguardo Cosa Nostra, ecc.)» (la traduzione è nostra). L’Autrice, pertanto, sottolinea che i risultati dello studio condotto da Proulx non hanno fatto altro che confermare quanto già ritenuto dalla dottrina maggioritaria, per la quale troppo frequentemente il termine ‘criminalità organizzata’ è usato in riferimento alla criminalità di stampo mafioso. L’Autrice (a p. 10) conclude chiarendo che i media, in modo particolare, sono stati il principale strumento per perpetuare questo tipo di stereotipo del concetto di mafia quale criminalità organizzata nel contesto del mercato di antichità. In tal senso anche T. Cevoli, *Illicit Trafficking of Antiquities: awareness of the real nature of the phenomenon in Contemporary Society*, cit., p. 16.

¹⁰³⁹ Cfr. M. Balcells, *Organized crime involvement in antiquities looting in Italy*, cit., p. 13.

¹⁰⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁰⁴¹ Si veda lo studio condotto da M. Balcells, *Organized crime involvement in antiquities looting in Italy*, cit., pp. 1-16. Cfr. anche A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 234-235.

¹⁰⁴² Sul punto si rimanda a quanto evidenziato dal magistrato Diana De Martino nella Relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 2012, la quale ha affermato come «Il coinvolgimento di personaggi appartenenti alla criminalità mafiosa nel furto o comunque nella detenzione di alcune importantissime opere sottratte al patrimonio dello Stato è documentata in acquisizioni investigative e processuali». Cfr. D. De Martino, *Infiltrazioni della criminalità organizzata nel*

realizzazione di condotte illecite contro il patrimonio culturale rappresentano, dunque, un'eccezione piuttosto che la regola¹⁰⁴³.

Nell'ambito di queste isolate vicende, oggetto di investigazione nel corso degli anni¹⁰⁴⁴ e ove è stato contestato specificamente il delitto di associazione

traffico di opere d'arte, in Direzione Nazionale Antimafia, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012*, dicembre 2012, pp. 407 ss. Sul punto si rimanda anche alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione Conclusiva*, XVII Legislatura, Doc. XXIII, N. 38, 7 febbraio 2018, p. 364 (consultabile al seguente link <https://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066861.pdf>), secondo la quale in Italia «la presenza di cointeressenze economiche con esponenti di spicco di consorterie criminali anche di stampo mafioso è una effettiva realtà».

¹⁰⁴³ Così J. Dietzler, *On "Organized Crime" in the illicit antiquities trade: moving beyond the definitional debate*, cit., p. 4; S. Mackenzie, *Identifying and Preventing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market*, cit., p. 48; ID., *The market as criminal and criminals in the market: Reducing opportunities for organised crime in the international antiquities market*, cit., p. 74; K. Polk-D. Chappell, *Policing and prosecution of heritage crime: revisiting the 'Cordata' – just how organised is the international traffic in cultural heritage?*, cit., p. 405; B.B. Proulx, *Organized Criminal Involvement in the Illicit Antiquities Trade*, cit., pp. 1-29; G. Nistri, *The experiences of the Italian Cultural Heritage Protection Unit*, cit., pp. 94-108, in particolare, pp. 97 ss.; G. Melillo, *Involvement of organised crime in art and antiquities: some remarks from the Italian perspective*, pp. 90-92; V.A. Iannizzotto, *Beni culturali e criminalità organizzata: forme di aggressione, leggi e poteri di tutela*, Europol, Roma, 2001; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 155 e N. Brodie-M.M. Kersel-S. Mackenzie-I. Sabine-E. Smith-D. Yates, *Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It*, cit., p. 121.

¹⁰⁴⁴ Per alcuni casi che hanno visto il coinvolgimento di organizzazioni criminali di stampo mafioso cfr. T. Cevoli, *Illicit Trafficking of Antiquities: awareness of the real nature of the phenomenon in Contemporary Society*, cit., pp. 13-16; ID., *Traffici di antichità e crimine organizzato in Sicilia*, in S. Modeo-S. Raffiotta (a cura di), *Ladri di antichità. Il mercato clandestino di reperti archeologici e di opere d'arte in Sicilia: traffici illeciti e leciti recuperi*, Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 2020, pp. 63 ss. e ID., *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, cit., pp. 58 ss., ove, in particolare, viene richiamato l'accertato coinvolgimento di Cosa Nostra nel furto dell'opera "Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi" di Caravaggio avvenuto a Palermo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 all'interno dell'Oratorio di San Lorenzo, tra i dieci capolavori più ricercati al mondo dal FBI. Sulla vicenda si rimanda a Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, XVII Legislatura, Doc. XXIII, N. 44, *Il furto della Natività del Caravaggio*, 21 febbraio 2018 (consultabile al seguente link http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/044/IN_TERO.pdf); Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione Conclusiva*, cit., pp. 366-369; G. Cruciani-D. Lorenzano, *Mafia, soldi e Caravaggio: storia (non) semplice del furto della "Natività"*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 ottobre 2019 (consultabile al seguente link <https://www.ilssole24ore.com/art/mafia-soldi-e-caravaggio-storia-non-semplce-furto-nativita-ACQfcVs>); T. Cevoli, *Brevi osservazioni sul furto della Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di Caravaggio: un caso aperto da cinquant'anni (1969-2019)*, in *Archeomafie*, anno XI, n. 11, 2019, pp. 97 ss.; S. Olivieri, *Natività di Caravaggio: una storia semplice? Le intricate vicende investigative del dipinto più ricercato al mondo*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 24 aprile 2020 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2020/04/24/nativita-di-caravaggio-una-storia-semplce-le-intricate-vicende-investigative-del-dipinto-piu-ricercato-al-mondo/>); G.S. Ghia, *Storia della Natività di Caravaggio rubata a Palermo mezzo secolo fa*, in *Artribune*, 15 ottobre 2021 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/arti-visive/2021/10/furto-nativita-caravaggio-palermo-libro/>) e G. Nistri, *The experiences of the Italian Cultural Heritage Protection Unit*, cit., p. 98. Per ulteriori riflessioni sul contesto italiano si vedano, anche, D. Yates-C. Rausch, *Private Art Business and Organized Crime*, cit., p. 212; A. Visconti, *Problemi*

e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., pp. 156-157; G. Ceschi, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*, Vol. 5, n. 3, 2019, pp. 6-36; P. Celli, *Il traffico illecito di beni culturali*, in *Cultura Commestibile*, n. 71, 2014; S. Bizzarri, *Le mani delle archeomafie sui patrimoni d'arte*, in *Narcomafie*, 2007; G. Donadio, *L'interesse della criminalità organizzata nell'illecito commercio di reperti archeologici*, in Ministero per i beni e le attività culturali, *Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*, cit., pp. 153 ss.; il policy paper della Regione Lombardia, *Il traffico illecito di opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate*, cit., pp. 8-9 e 23-37; M. Piccardi, *Associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione della tipica attività di «tombarolo»*, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo 12, 2006, pp. 2698 ss., nota a Tribunale di Roma, Ufficio Indagini preliminari, 7 marzo 2006 e la decisione del Tribunale di Milano, Sezione IX, del 6 ottobre 2008. Dal report del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., pp. 14 ss., emerge che nell'anno 2022 l'attività di polizia giudiziaria ha consentito di perseguire solo 4 reati di associazione a delinquere costituite da 39 soggetti complessivamente. Nel 2023 il totale delle associazioni a delinquere perseguite è aumentato a 6 (2 operanti nel settore archeologico, una nel settore dell'antiquariato e 3 nel settore della contraffazione, con un numero di associati pari a 47 persone). Di particolare rilievo è stata l'operazione "Canusium" che nel 2023 ha portato all'emersione di un ricchissimo traffico illecito di reperti archeologici e monete trafugati dai territori delle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio, gestito da una articolata associazione per delinquere finalizzata allo scavo clandestino, alla ricettazione, all'esportazione illecita di tali beni e alla loro immissione nel mercato illegale (cfr. report del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2023*, cit., pp. 6 ss., 34-35, 56-57 e 93). Secondo il rapporto dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità in Italia (a cura di), *Ecomafia 2023. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, GECA S.r.l., San Giuliano Milanese, 2023 (consultabile al seguente link <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/ecomafia-2023-storie-numeri-della-criminalita-ambientale-in-italia/>), nel corso del 2022 sono salite a 91 le contestazioni del reato di associazione a delinquere (contro le 4 del 2021 e le 2 del 2020). Mentre, secondo il rapporto dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità in Italia (a cura di), *Ecomafia 2024. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, GECA S.r.l., San Giuliano Milanese, 2024, pp. 28-29 e 381 (con approfondimento di F. Feo, *Il saccheggio del patrimonio culturale*, pp. 377 ss., consultabile al seguente link <https://noecomafia.legambiente.it/2024/07/11/ecomafia-2024-storie-numeri-della-criminalita-ambientale-in-italia/>), nell'anno 2023 si è registrato un incremento dei furti in tre delle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Sicilia, Campania e Puglia), dal 13,4% del 2022 al 36% del 2023. Rilevanti risultano anche le relazioni del Ministero dell'Interno al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*. Nella relazione relativa al I semestre 2023, p. 254 (consultabile al seguente link <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf>) viene richiamata l'operazione "Selinus" nell'ambito della quale 6 soggetti sono stati ritenuti responsabili di episodi di corruzione ed abuso d'ufficio inerenti la concessione di appalti pubblici e consumatisi presso il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. Nella relazione relativa al I semestre 2022, p. 61 (consultabile al seguente link <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/04/Semestrale-I-2022.pdf>) emerge il coinvolgimento della criminalità organizzata siciliana nei traffici illeciti di reperti archeologici. In particolare, a Castelvetro (TP), il 20 maggio 2022 la DIA ha confiscato il patrimonio di un commerciante e mercante d'arte facente parte della consorteria mafiosa locale, noto anche per aver curato per circa trent'anni, per conto della stessa, il commercio all'estero di reperti archeologici di provenienza illecita. Nella relazione riguardante il II semestre 2021, p. 226, nota 241 (consultabile al seguente link https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Relazione_Sem_II_2021-1.pdf) si mette in luce come, nell'ambito dell'operazione "Taras", le indagini hanno svelato l'esistenza di un'associazione per delinquere specializzata nella ricettazione e esportazione illecita di beni archeologici provento di scavi clandestini effettuati nella provincia di Taranto. Infine, dalla relazione inerente il I semestre 2021, p. III (consultabile al seguente link https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf) emerge come sia stato accertato il coinvolgimento di persone appartenenti a clan mafiosi palermitani, ma operanti sul territorio romano, in operazioni di acquisto di opere d'arte rubate. Nella medesima relazione (pp. 92-107) viene illustrato altresì l'utilizzo di opere di arte contemporanea per finalità estorsive e corruttive

per delinquere di stampo mafioso *ex art. 416-bis c.p.*¹⁰⁴⁵, è stato messo in luce il tradizionale ruolo delle organizzazioni italiane mafiose (quali l'organizzazione siciliana 'Cosa nostra', la calabrese 'ndrangheta', la napoletana 'Camorra' e simili organizzazioni attive in Puglia)¹⁰⁴⁶ soprattutto in relazione ad usi illegali dei siti archeologici presenti nei territori nei quali tali organizzazioni esercitano la loro influenza criminale. In particolare, è emerso che queste organizzazioni hanno svolto attività consistenti nel controllare o facilitare la gestione delle operazioni connesse agli scavi clandestini (rimozione, raccolta, trasporto e occultamento di reperti e opere di negoziazione durante il percorso verso i mercati d'arte nazionali e internazionali).

di pubblici funzionari da parte della criminalità catanese. Infine, cfr. Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione Conclusiva*, cit., pp. 364-365, ove viene richiamato il sequestro preventivo del patrimonio del noto trafficante di reperti archeologici di origine siciliana, Giovanni Francesco Becchina, eseguito a Castelvetrano (TP) nel novembre del 2017 nell'ambito dell'indagine "Teseo". Il trafficante è stato ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e a quella di Castelvetrano, facente capo a Messina Denaro, da tempo attiva nel settore del commercio illecito dei reperti archeologici provenienti da scavi clandestini nell'area di Selinunte. Andando più a ritroso nel tempo, nella Relazione viene altresì menzionato il ritrovamento risalente a settembre del 2016, da parte della Guardia di Finanza, a Castellammare di Stabia, durante un'operazione antidroga nei confronti del clan camorristico Amato-Pagano, di alcuni dipinti di Vincent Van Gogh rubati 14 anni prima dal Van Gogh Museum di Amsterdam (cfr. in tema anche *Artribune*, *Blitz anti Camorra della Finanza. Trovati due van Gogh rubati ad Amsterdam nel 2002*, 30 settembre 2016, consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/tribnews/2016/09/blitz-anti-camorra-della-finanza-trovati-due-van-gogh-rubati-ad-amsterdam-nel-2002/>).

¹⁰⁴⁵ Cfr. la più recente decisione della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n. 24950 del 22 febbraio 2023, ove emerge la partecipazione di diversi soggetti affiliati ad una associazione mafiosa 'ndranghetista in attività di ricettazione continuata di beni di provenienza illecita, specificamente provenienti dai reati di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, prevalentemente monete e vasellame di valore artistico, storico e archeologico.

¹⁰⁴⁶ Proprio dalla «supposizione che [...] i traffici d'arte [...] non possano essere del tutto avuls[i] [...] dal controllo mafioso del territorio, nasceva tra la fine degli anni '90 del secolo scorso e l'inizio degli anni 2000 il neologismo "archeomafie"». Così T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, cit., p. 55, in particolare nota 4. Il termine "archeomafie" è stato coniato da Legambiente, *Rapporto Ecomafie*, 1999. L'Autore prosegue rilevando che si tratta di una «definizione [...] ormai in uso da quasi un ventennio, nella quale si possono per estensione far rientrare in senso lato tutte le organizzazioni criminali che nel mondo lucrano illegalmente sulla sottrazione del patrimonio culturale alle comunità, ai territori e ai contesti di appartenenza». In tema si vedano anche L. Grassi, *Le Archeomafie: le possibili intersezioni fra la criminalità organizzata e l'organizzazione del crimine*, cit., pp. 70-74 e 81-93 e A. Cinque, *L'arte del delitto*, in *Diritto penale e uomo*, Fascicolo 1/2021, pp. 1-14. L'Autore T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, cit., pp. 57-58, prosegue sostenendo che «ipotizzare che le organizzazioni dedite ai traffici di reperti archeologici ed opere d'arte siano totalmente indipendenti e avulse [dalle attività criminali nel settore], equivarrebbe ad affermare che in un determinato territorio vi siano delle attività illecite, tra l'altro particolarmente lucrative, che sfuggono al dominio delle mafie che controllano quel territorio. Ossia che il clan o la famiglia mafiosa dominante su quel territorio vi gestisca tutte le attività illecite, dal traffico di droga, a quello di rifiuti tossici, alla prostituzione, al racket e persino all'imposizione delle forniture di videopoker o di caffè, ma lasci a soggetti senza alcuna relazione con sé il traffico di reperti archeologici e di opere d'arte, rinunciando del tutto al relativo profitto». L'Autore prosegue evidenziando che «se così fosse e se vi fosse veramente mano libera per tutti e non vi fosse un controllo mafioso della quantità e del ritmo di "produzione", indispensabile per non far crollare i prezzi di mercato e per garantire una lunga durata del business, non si comprende cosa impedirebbe a flotte di scavatori clandestini, se fossero veramente indipendenti ed autonomi gli uni dagli altri, di saccheggiare intensamente un territorio fino ad esaurirne rapidamente i giacimenti archeologici prima che arrivino altri a sfruttarli, come effettivamente avviene, ad esempio, nelle situazioni di caos che si vengono a creare nelle aree di crisi e di guerra».

Dall'analisi delle vicende è altresì emerso che plurime sono state le finalità perseguite¹⁰⁴⁷, quali, in particolare, il riciclaggio di denaro e dei profitti derivanti da altre attività criminali, l'ottenimento di garanzie su altri traffici o il ricatto delle autorità statali, mediante sovversione dell'ordine costituzionale del Paese in ottica di corrodere la stabilità e la credibilità delle stesse istituzioni della nostra società democratica¹⁰⁴⁸. Assolutamente rari sino ad oggi sono risultati, invece, i casi in cui il coinvolgimento in attività criminali aventi ad oggetto beni d'arte ha rappresentato il vero e proprio *core business* di famiglie mafiose¹⁰⁴⁹.

Esclusa, pertanto, una generalizzata estensione della 'cupola mafiosa' nelle operazioni illegali nel settore dell'arte, i più recenti e attendibili studi criminologici rilevano come «la maggior parte dei gruppi criminali moderni [sembrano essere] caratterizzati [comunemente] da strutture di rete fluide

¹⁰⁴⁷ Si rimanda al documento *Mercato dell'Arte e Criminalità Organizzata*, in *CrimeList*, 20 luglio 2009 (consultabile al seguente link <https://www.crimelist.it/2009/07/20/mercato-dellarte-e-criminalita-organizzata/>), dove si precisa che nel vastissimo mercato 'grigio' dei beni culturali, beni di lecita o illecita provenienza divengono oggetto di operazioni di riciclaggio, ad opera delle organizzazioni mafiose, di denaro di provenienza illecita ottenuto mediante la commissione di altri reati; i beni trafugati o rubati vengono utilizzati come moneta di scambio per partite di droga e armi, come mezzo di ricatto nei confronti dello Stato. In argomento si veda anche D. De Joannon, *Traffici d'autore. Una Cupola per i Beni Culturali*, in *Centonove*, 2004, dove si richiama quanto affermato all'epoca dal Procuratore Capo di Palermo in occasione di uno dei tanti incontri organizzati per discutere del tema in esame: «Avere coscienza dell'importanza dei beni culturali e del patrimonio artistico è un passaggio rilevante nella lotta alla mafia». Appare chiaro che il patrimonio artistico è, per la criminalità organizzata, un'arma, sicuramente di grande guadagno, che colpisce direttamente lo Stato.

¹⁰⁴⁸ In tema si veda G. Melillo, *Involvement of organised crime in art and antiquities: some remarks from the Italian perspective*, cit., pp. 90-91. Cfr. anche E. Franchi, *Colpire lo Stato attraverso i beni culturali: gli attentati del 1993*, in *La ricerca*, 25 maggio 2021 (consultabile al seguente link <https://laricerca.loescher.it/colpire-lo-stato-attraverso-i-beni-culturali-gli-attentati-del-1993/>).

¹⁰⁴⁹ Come nel caso, che potremmo considerare isolato, della famiglia Denaro. Sul punto si veda M. Balcells, *Organized crime involvement in antiquities looting in Italy*, cit., p. 10, che sottolinea come, soprattutto in piccole realtà, l'organizzazione delle relazioni e del lavoro dei tombaroli può essere considerata 'familiare', in quanto è possibile individuare gruppi di tombaroli composti per lo più da soggetti legati da legami di parentela. Si vedano in tema anche N. Graziano, *Non solo Matteo Messina Denaro. Tutte le volte che la mafia ha gestito traffici illeciti di opere d'arte*, in *Exibart*, 16 gennaio 2023 (consultabile al seguente link <https://www.exibart.com/attualita/arte-e-criminalita-organizzata-un-giro-di-affari-da-miliardi-di-euro/>); V. Santarpia, *Messina Denaro e la passione per le opere d'arte: nel mirino del boss anche il Satiro danzante conservato a Mazara del Vallo*, in *Corriere della Sera*, 20 gennaio 2023 (consultabile al seguente link https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_20/messina-denaro-e-la-passione-per-le-opere-d-arte-nel-mirino-del-boss-anche-il-satiro-danzante-conservato-a-mazara-del-vallo-669c4ba2-c4a4-4c4c-92cb-6ed221dc9x1k.shtml) e N. Amadore, *Matteo Messina Denaro: ecco come la mia famiglia si è arricchita con il traffico di beni archeologici*, in *Il Sole 24Ore*, 9 agosto 2023 (consultabile al seguente link <https://www.ilssole24ore.com/art/matteo-messina-denaro-interrogatorio-racconta-come-sua-famiglia-si-arricchi-AF7XqjV>).

piuttosto che da gerarchie più formali [...]»¹⁰⁵⁰ e aventi carattere centralizzato¹⁰⁵¹.

Sul punto appare, pertanto, rilevante richiamare quanto affermato dal sociologo e politico italiano Giuseppe Arlacchi¹⁰⁵², secondo cui «negli ultimi decenni, l'evoluzione della criminalità organizzata in Europa ha seguito quella dei principali mercati illegali, ed ha tratto vantaggio sia delle opportunità offerte dalla compressione del tempo e dello spazio operata dalla globalizzazione, sia dal processo di unificazione e di allargamento dell'Unione Europea. Le forze dei mercati criminali mondiali hanno rotto barriere locali in una rivoluzione che ha promosso instabilità e conflitti in Europa. Nello scenario attuale agiscono due fattori. Il primo riguarda il cambiamento nella struttura. È avvenuto il passaggio dalla gerarchia e dal clan criminale a strutture più fluide e complesse, dove cresce l'importanza del network come forma di organizzazione prevalente. I networks criminali internazionali odierni sono caratterizzati da grande flessibilità e capacità di mimetizzazione entro networks più vasti di natura lecita. Il secondo fattore è la diversificazione dei campi di intervento dei gruppi criminali [...]».

Nel settore di interesse le reti criminali risultano connettere – solitamente attraverso interazioni provvisorie, estemporanee e collaborazioni opportunistiche e occasionali, e più raramente mediante cooperazioni durature e stabili nel tempo – una pluralità di attori, ciascuno con ruoli peculiari, per quanto intercambiabili tra loro e non formalmente definiti, e diversi gradi di specializzazione in relazione alle varie fasi in cui operano e agli specifici contesti geografici, politici, economici, giuridici e culturali di appartenenza¹⁰⁵³.

Alla luce di quanto sin qui esposto appare chiaro che differenti e contrastanti possono essere i punti di arrivo circa il coinvolgimento della criminalità organizzata e associativa nei crimini nel settore dell'arte, a seconda dei mercati, dei contesti geografici, delle caratteristiche dei casi concreti e delle fonti che si

¹⁰⁵⁰ Così P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 114. Sul punto l'Autore rimanda a M. Felson, *The Ecosystem for Organized Crime*, cit., p. 7 e P. Williams-R. Godson, *Anticipating Organized and Transnational*, in *Crime, Law & Social Change*, 37, 2002, p. 333. Sul punto cfr. anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 155 e J.S. Albanese, *Organized Crime: From the Mob to Transnational Organized Crime*, cit., pp. 106-111 e 119-120.

¹⁰⁵¹ Cfr. P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 115 e V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali a confronto*, cit., pp. 87-88.

¹⁰⁵² Nel saggio "L'emergere delle Mafie imprenditrici e dei mercati illegali", richiamato da F. Fazio, *Gli investimenti illeciti delle mafie nel settore del patrimonio artistico*, cit., *passim*.

¹⁰⁵³ Cfr. P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 116-120. In tal senso anche J. Dietzler, *On "organized crime" in the illicit antiquities trade: Moving beyond the definitional debate*, cit., pp. 329-342; M. Balcells, *Organized crime involvement in antiquities looting in Italy*, cit., pp. 10-11 e 13 e E.A.J.G. Tjhuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 152-158, ove vengono esposte le diverse tipologie di interazioni simbiotiche che possono venirsi a creare tra attori del mondo legale e illegale nel settore dell'arte, nella forma della collaborazione, della reciprocità, della esternalizzazione dei servizi, della cooptazione e del finanziamento delle attività.

considerano¹⁰⁵⁴. Tuttavia, ciò che emerge in modo cristallino da tale analisi è che, a livello globale, forme di organizzazione strutturata e collaborativa sono fondamentali per connettere tutte le professionalità coinvolte nel mercato dell'arte e nelle varie fasi del traffico illecito¹⁰⁵⁵, anche ove esse non sfocino nella costituzione di un sodalizio criminoso nella forma di 'gruppi criminali organizzati' o nella diversa entità delle 'associazioni per delinquere' in senso codicistico¹⁰⁵⁶.

Riguardo al contesto italiano tale conclusione appare essere particolarmente pregnante, in quanto la struttura dei fenomeni empirici descritti difficilmente può essere inquadrata nella tipologia delittuosa dell'associazione per delinquere, comune o di stampo mafioso, essendo differenti i modelli organizzativi e le logiche di azione.

I delitti in parola, infatti, richiedono per la loro configurabilità la presenza di diverse componenti, quali, *in primis*, l'accordo associativo (cosiddetto '*affectio societatis scelerum*' che nelle associazioni di stampo mafioso presenta l'ulteriore requisito, aggiuntivo e speciale, della forza intimidatrice) e una logica organizzativa plurisoggettiva (anche senza formale definizione dei ruoli), che miri ad assicurare la coesione interna, i legami di lealtà, il senso di appartenenza, il coordinamento e la cooperazione degli affiliati. La fattispecie di reato codicistica, inoltre, richiede una organizzazione di mezzi e modalità operative, per quanto anche minima e rudimentale, purché non occasionale e adeguata e idonea a costituire un supporto tendenzialmente stabile all'attività criminale e alla realizzazione di un programma delittuoso (che può essere anche generico) volto a commettere una pluralità indeterminata di reati. Infine, ulteriori elementi essenziali sono rappresentati da una certa permanenza nel tempo del sodalizio criminoso, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, ancorché non necessariamente a tempo indeterminato, e dalla consapevolezza, da parte dei singoli associati, di farne parte e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵⁴ In tema si rimanda, *ex plurimis*, a J.S. Albanese, *Organized Crime: From the Mob to Transnational Organized Crime*, cit., pp. 105-125. Si veda anche F. La Chioma, *Problematiche applicative in tema di associazione per delinquere e traffico di opere d'arte*, in Scuola Superiore della Magistratura, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35, Roma, 2023, pp. 147 ss.

¹⁰⁵⁵ Cfr. J. Felch, *Case Studies involving Antiquities Trafficking Networks*, cit., pp. 177-182 e 185-188; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 132-134; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 154-155 e M. Balcels, *Organized crime involvement in antiquities looting in Italy*, cit., pp. 7-8.

¹⁰⁵⁶ Per un raffronto tra le due figure normative si vedano per tutti V. Mongillo, *Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive*, cit., pp. 176-179; F. Fasani, *Rapporti tra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in *Diritto penale e processo*, 7/2013, pp. 799-808; G. Tona, *Reati associativi e di contiguità*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, UTET, Torino, 2008, III, pp. 1063-1155; L. La Greca *L'applicabilità dell'aggravante del reato transnazionale ai delitti associativi*, in *Cassazione Penale*, fasc. 9, 2013, pp. 2929 e G. Palmieri, *Il gruppo criminale organizzato*, in *Giurisprudenza penale*, n. 12, 2020, pp. 1 ss. In giurisprudenza si rimanda alla decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18374 del 23 aprile 2013.

¹⁰⁵⁷ Cfr. G. De Francesco, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Digesto delle discipline penali*, I, UTET, Torino, 1987; M. Catino, *La mafia come fenomeno organizzativo*, in *Quaderni di Sociologia*, 14, 1997, pp. 93-98; R. Sciarrone, *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in *Quaderni di Sociologia*, 18, 1998, pp.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, anche ove sia rinvenibile una certa complessità organizzativa nella commissione dei reati, questa «non è elemento per sé idoneo ad imporre la qualifica associativa dell'azione collettiva, perché essa è del tutto compatibile anche con la predisposizione delle peculiari articolate condotte rese necessarie dalla corrispondente peculiarità dell'unico obiettivo e dal contesto di fatto in cui questo si colloca e concretizza. In altri termini, la complessità dell'obiettivo specifico, e solo, perseguito non può determinare una sorta di automatica attivazione “temporanea” di un fenomeno associativo, tale temporaneità predeterminata essendo invece intrinsecamente ed insuperabilmente incongrua alla struttura propria della fattispecie associativa»¹⁰⁵⁸.

La fattispecie associativa, dunque, presenta connotati strutturali distintivi, che difficilmente si rinvencono nei crimini nel settore dell'arte. Condivisibilmente è stato, dunque, sottolineato che il *network* criminale coinvolto nella consumazione dello specifico reato del traffico illecito di beni culturali, spesso costituito da reti solo temporanee e occasionali di soggetti capaci di agire anche in maniera autonoma, esorbita dal paradigma tipico dei reati associativi¹⁰⁵⁹. Ciò è anche dimostrato dal fatto che risultano infrequenti le vicende giudiziarie in cui è stato contestato il reato *ex art. 416 c.p.*¹⁰⁶⁰ e, ancora più rare, come sopra rilevato, quelle in cui è stato ritenuto integrato il reato di cui all'*art. 416-bis c.p.*

51-72; ID., *La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territoriale*, in M. Salvati-L. Sciolla (a cura di), *L'Italia e le sue regioni. L'età repubblicana. Società*, Vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, pp. 263 ss.; A. Di Martino, *Criminalità organizzata, reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, in *Diritto penale e processo*, 2007, pp. 11-25; A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, *Trattato di diritto penale*, Parte speciale, UTET, Torino, Vol. III, 2008; G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte Speciale*, I, Zanichelli, 2018 e F. Curi, *Delitti contro l'ordine pubblico*, in S. Canestrari-F. Curi-D. Fondaroli-V. Manes-M.O. Mantovani-A. Nisco-S. Tordini Cagli (a cura di), *Diritto penale: percorsi di parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 279 ss. In giurisprudenza si vedano, *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 38716 del 20 settembre 2012; Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n. 30463 del 7 luglio 2011 e Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, n. 10725 del 25 settembre 1998, ove si afferma «la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale, priva il delitto del requisito dell'offensività. Ma tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e che la ricerca dei tratti organizzativi [...] non è diretta a dimostrare l'esistenza di elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo tra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo [...] di per sé si concreta».

¹⁰⁵⁸ Cfr. la decisione della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, n. 19783 dell'8 maggio 2016.

¹⁰⁵⁹ In tal senso L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, cit., pp. 246-247.

¹⁰⁶⁰ Per alcune più recenti decisioni si vedano Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 13109 del 28 febbraio 2023; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 29198 del 4 settembre 2020; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 13378 del 10 aprile 2020; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 7241 del 27 novembre 2019; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 1167, 1166 e 1165 del 6 dicembre 2018; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 8913 del 22 novembre 2018; Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 56402 del 22 novembre 2018; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 9351 e 4196 del 7 novembre 2018 e Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 14038 del 12 dicembre 2017. Cfr. in tema anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 156-157 e Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno

Parimenti, per quanto i fenomeni criminosi in esame, sul piano della struttura e dell'operatività, possano presentare i caratteri tipici del 'reato avente natura transnazionale', di cui all'art. 3, paragrafo 2, della Convenzione UNTOC¹⁰⁶¹, la rete criminale coinvolta nel traffico illecito di beni culturali raramente può essere sussunta nella definizione di 'gruppo criminale organizzato' di cui all'art. 2.a e 2.c della medesima Convenzione¹⁰⁶², non essendo sempre presente un gruppo strutturato, esistente per un certo periodo di tempo, con una certa stabilità di rapporti fra gli adepti¹⁰⁶³.

I crimini nel settore dell'arte, come già messo in luce, risultano, piuttosto, caratterizzati dalla sussistenza di uno spazio opaco, in cui, spesso anche fortuitamente, prendono forma intese criminali e relazioni di complicità e collusione tra diversi attori sociali, che cooperano tra loro, principalmente in via occasionale ed estemporanea, e si avvalgono gli uni delle risorse e delle competenze degli altri. Ciascuno di tali agenti è coinvolto nella realizzazione di singole fasi di un più complesso e articolato circuito criminoso, finalizzato al perseguimento di un unico e specifico scopo. Pur nella varietà di formule e strutture, tali crimini sono, dunque, attuati, prevalentemente, mediante moduli organizzativi orizzontali, policentrici o reticolari.

Nonostante l'assenza, sul piano empirico, di evidenze dalle quali potesse emergere l'urgenza di intervenire per contrastare un asserito interesse e intervento diffuso di compagini criminali organizzate e associazioni per delinquere in fase di commissione dei reati nel settore dell'arte nel contesto italiano, la connotazione criminale 'organizzata' e 'associativa' degli stessi, come più volte evidenziato, è stata oggetto di sempre maggiore considerazione da parte del legislatore (anche internazionale¹⁰⁶⁴).

In particolare, la riforma della disciplina sanzionatoria italiana in materia di reati contro il patrimonio culturale¹⁰⁶⁵ ha originariamente ipotizzato di seguire istanze di penalizzazione di fonte internazionale¹⁰⁶⁶, introducendo una apposita

delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione Conclusiva*, cit., p. 364, ove viene richiamata la vicenda del furto avvenuto nel 2015 presso il Museo Civico di Castelvechio (VR), in occasione del quale sono stati sottratti 17 capolavori, tra cui opere di Mantegna, Rubens, Tintoretto e Pisanello. Le indagini hanno portato al rinvenimento in Ucraina di tutti i dipinti trafugati e al relativo recupero. Dalle indagini, in particolare, è emerso il coinvolgimento di attori di nazionalità italiana, ucraina e moldava ritenuti responsabili di associazione per delinquere con l'aggravante della transnazionalità. Nota è anche la vicenda che ha interessato esperti d'arte facenti parte dell'archivio dell'artista Franco Angeli ai quali è stato contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione delle opere dell'artista e alla loro autenticazione e commercializzazione sul mercato legale (cfr. Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 5431 del 22 settembre 2016).

¹⁰⁶¹ Sul punto si rimanda alle considerazioni già formulate nel presente lavoro, Capitolo I, paragrafo 4.7.

¹⁰⁶² In tal senso anche L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, cit., pp. 246-247.

¹⁰⁶³ Si veda anche quanto precisato nella decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 14044 del 12 dicembre 2017. Sul punto cfr. anche G. Palmieri, *Il gruppo criminale organizzato*, cit., pp. 1 ss. In senso in parte diverso cfr. Cfr. anche A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 234-235.

¹⁰⁶⁴ Si rimanda a quanto già evidenziato nel Capitolo I, paragrafo 4.9.

¹⁰⁶⁵ Legge n. 22/2022, che sarà dettagliatamente analizzata nel prosieguo della trattazione.

¹⁰⁶⁶ Cfr. per tutti A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 331.

fattispecie autonoma di reato diretta a sanzionare le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

La disposizione (che avrebbe dovuto essere inserita nel nuovo art. 518-*sexiesdecies* c.p.) era indirizzata a punire, con la reclusione da due a otto anni, la condotta monosoggettiva (potremmo dire prodromica e anticipatoria) di chiunque, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, avesse trasferito, alienato, scavato clandestinamente o comunque gestito illecitamente beni culturali, con lo scopo specifico di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri¹⁰⁶⁷.

Come evidenziato, «il legislatore sembrava inizialmente intenzionato a 'puntare molto' su tale nuova fattispecie, ove si consideri che era rispetto a essa che si proponeva di introdurre sia la possibilità di indagini sotto copertura [...], sia la competenza della procura distrettuale (ipotesi poi abbandonata)»¹⁰⁶⁸. Inoltre, di una fattispecie così strutturata poteva essere sicuramente valorizzato il riferimento ad attività strutturate e organizzate, avendo il legislatore tradotto in termini normativi quanto sembra emergere sul piano empirico.

Soprattutto per evitare i problemi della 'doppia tipicità' e della corretta individuazione del perimetro di operatività di una tale fattispecie onnicomprensiva e per rispettare il principio del '*ne bis in idem*' sostanziale¹⁰⁶⁹,

¹⁰⁶⁷ Si trattava di una disposizione mutuata dall'allora art. 260 Codice dell'ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (oggi delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p.), fattispecie dimostratasi, nel corso degli anni, particolarmente efficace. Sul punto si rimanda a L. Ramacci, *Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, in *Lexambiente*, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente, Fascicolo 1, 2022, p. 143 e R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, in *Lexambiente*, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente, Fascicolo 2, 2022, pp. 4-5. Per una diversa posizione sul punto cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 331-334.

¹⁰⁶⁸ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 331-332. Diversi autori, già in passato, avevano auspicato l'introduzione di una tale fattispecie e, successivamente, salutato favorevolmente tale proposta normativa, come G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, p. 58; P.G. Ferri, *Uscita o esportazione illecite*, cit., p. 179; L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti*, cit., p. 89; E. Mottese, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., pp. 61 ss. Si veda anche l'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220, recante la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (Rif. Camera Rif. normativi XVII Legislatura, Seduta n. 2 di Giovedì 4 maggio 2017, Audizione Fabrizio Parrulli, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri), ove l'introduzione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali viene considerata un elemento fondamentale del testo della riforma, poiché il reato sarebbe stato inserito nella struttura del Codice antimafia, consentendo di beneficiare degli strumenti investigativi propri di tale settore criminale.

¹⁰⁶⁹ Si rimanda alle considerazioni emerse in sede di indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220, recante la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (Rif. Camera Rif. normativi XVII Legislatura, Seduta n. 2 di Giovedì 4 maggio 2017, Audizione di Stefano Manacorda, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli). Per alcune riflessioni in senso critico si vedano anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 331-334; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, in *Diritto penale e processo*, 7/2022, pp. 874-875; R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze*

la predetta disposizione è stata alla fine eliminata dalla bozza definitiva del disegno di legge A.C. n. 893-B.

Il legislatore ha, infatti, optato per mantenere la tradizionale segmentazione del fenomeno del traffico illecito mediante l'individuazione di singole condotte che lo compongono, e, dunque, singole fasi del complessivo fenomeno criminoso, caratterizzate da una certa gravità, che le renda meritevoli di essere presidiate da specifiche fattispecie di reato. Fattispecie che, peraltro, possono costituire reati fine di eventuali associazioni per delinquere operanti nel settore dell'arte.

La legge da ultimo approvata si è, dunque, limitata a riconoscere rilievo alla comprensione, ricostruzione e persecuzione delle forme organizzate dei crimini nel settore dell'arte – posizione che, peraltro, si ritiene affondi le proprie radici nella tradizione di lotta alla criminalità organizzata del nostro Paese – prevedendo 'semplicemente', all'art. 518-*sexiesdecies* c.p., apposite circostanze aggravanti inerenti i reati previsti dal nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice Penale, tra cui figura, al comma 1, n. 4, la commissione degli stessi nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.¹⁰⁷⁰.

Come evidenziato dall'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, «l'aggravante [...] mira a colpire, direttamente, gli episodi di traffico illecito di opere d'arte che si connotano per una qualche forma di organizzazione, anche rudimentale, fino ad attingere le cd. *archeomafie*. [...] Orbene, laddove tale organizzazione soddisfi anche i requisiti strutturali (più stringenti) dell'associazione per delinquere – quindi almeno tre concorrenti uniti da un vincolo non occasionale, bensì esteso ad un (generico) programma criminoso comune volto a commettere una pluralità di delitti offensivi dell'interesse collettivo alla protezione del patrimonio culturale – oltre alla contestazione dell'art. 416 cod. pen., i reati-fine trovano un ulteriore inasprimento sanzionatorio in forza della novella previsione circostanziale»¹⁰⁷¹.

A ben guardare, tuttavia, tale conclusione, da un lato, sembra riproporre il problema del difficile rispetto del principio del '*ne bis in idem*' sostanziale¹⁰⁷² e, dall'altro, non sembra tener conto delle risultanze degli studi criminologici, sopra richiamati, inerenti la struttura organizzativa della fenomenologia criminale qui considerata.

Ed invero, nel momento in cui si ritengono componenti strutturali dei fenomeni illeciti nel settore in esame l'alto livello di 'organizzazione' sia dei

normative e questioni aperte, in *Lexambiente*, cit., pp. 4-5 e 10-13. In generale sulla introduzione di una fattispecie che sanzionasse il traffico illecito di beni d'arte, cfr. S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., pp. 24-27 e R.E. Omodei, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 3, 2021, pp. 1005-1016.

¹⁰⁷⁰ Sul punto si veda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 202-203 e 331-334. Cfr. anche G. Tona, *Reati associativi e di contiguità*, cit., pp. 1063-1155.

¹⁰⁷¹ Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., p. 30.

¹⁰⁷² Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 202-203.

ruoli degli attori coinvolti sia delle plurime, complesse e articolate attività illecite lungo la filiera criminale, concatenate e susseguenti tra loro, nonché la predisposizione di modalità e mezzi idonei al perseguimento di specifici scopi, le tecniche di politica criminale messe in campo dal legislatore italiano avrebbero dovuto ragionevolmente tenere conto ed enfatizzare tali aspetti¹⁰⁷³, al fine di perseguire la più elevata efficacia dell'azione di contrasto di tutti i singoli anelli della catena delittuosa nel mercato dell'arte¹⁰⁷⁴.

¹⁰⁷³ Possibili opzioni criminali avrebbero potuto prendere in considerazione la previsione di una apposita circostanza aggravante ovvero la strutturazione di una specifica e autonoma figura di reato di “traffico illecito di beni culturali e d'arte mobili”. Quest'ultima avrebbe potuto essere modellata come ‘offesa di secondo livello’, monosoggettiva, consistente in varie condotte – di qualsiasi natura (atti o omissioni), dolose o integrate dalla grave negligenza, occasionali o ripetute – inerenti i diversi passaggi di beni di provenienza illecita attraverso la filiera criminale del mercato, caratterizzate da una forte interazione con altri soggetti coinvolti nel ciclo criminale e un certo grado di strutturazione dei ruoli, delle modalità operative e dei mezzi usati, nella consapevolezza, anche potenziale, della illiceità dei beni. La fattispecie avrebbe potuto poi essere anticipata da una clausola di salvaguardia, al fine di evitare problematici profili di sovrapposizione con altre fattispecie (come la ricettazione e il riciclaggio) presenti già nel nostro ordinamento nazionale. Ove tali condotte fossero state commesse con il coinvolgimento di gruppi criminali avrebbero potuto trovare applicazione apposite circostanze aggravanti. Ciò sarebbe, peraltro, in linea con quanto suggerito dalle Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014 per la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali. Sul punto si rimanda alle osservazioni già esposte nel Capitolo I, paragrafo 4.6, del presente lavoro.

¹⁰⁷⁴ Riduttiva sarebbe, invece, la considerazione della sufficiente applicabilità dell'istituto del concorso di persone, ai sensi degli artt. 110 e seguenti c.p., in quanto nel settore dell'arte, come si è cercato di evidenziare, gli attori, ove pure agiscano in maniera autonoma nelle singole fasi criminali, attuano modalità organizzative e di realizzazione dei reati più complesse e articolate, che spesso non vedono un contributo causale apprezzabile di più soggetti. L'istituto in parola, rispetto alla fattispecie del reato associativo, si caratterizza per l'assenza di un previo ‘*pactum sceleris*’, tendenzialmente stabile e diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso e presenta, invece, i caratteri dell'occasionalità e accidentalità, essendo circoscritto alla commissione di fatti determinati, consumati i quali l'accordo tra i compartecipi si dissolve. Nel concorso di persone, pertanto, l'organizzazione tra i compartecipi è isolata e non è stabile o destinata a permanere nel tempo. Cfr. in giurisprudenza, *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 18519 dell'11 maggio 2022; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 36958 del 27 maggio 2021 e Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 11570 del 7 aprile 2020. A diverse conclusioni potrebbe giungersi, invece, con riferimento all'istituto del concorso di persone nel reato continuato *ex art. 81 c.p.*, ove l'accordo tra i concorrenti, pur avendo carattere eventuale, episodico e occasionale, ha alla base la finalità di perseguire un medesimo disegno criminoso, per cui l'accordo si concretizza, sempre nell'ambito di un perimetro spazio-temporale limitato, in diversi episodi di reato che tra di loro sono uniti dal vincolo della continuazione e da una certa continuità logica, facendo parte di una programmazione più ampia e variegata diretta a conseguire uno scopo unitario e definito. Maggiori, dunque, sembrano essere i punti di contatto tra tale peculiare configurazione dell'istituto del concorso di reati e la fenomenologia degli illeciti nel settore dell'arte (cfr. in giurisprudenza la decisione della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 17503 del 24 gennaio 2018). In particolare, si vedano le osservazioni espresse nella decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 5431 del 22 settembre 2016, con riferimento alla già citata vicenda dell'archivio dell'artista Franco Angeli, ove è stato contestato il delitto di associazione per delinquere, avendo rilevato l'esistenza di un laboratorio, adoperato dal falsario del sodalizio, per la realizzazione di falsi dipinti dell'artista, poi immessi sul mercato e autenticati dal titolare dell'archivio. Nella decisione si evidenzia la ‘diffusività’ delle attività di falsificazione, autenticazione e successiva commercializzazione delle opere false, quale indice della permanenza del vincolo associativo e della stabilità dell'organizzazione, e non già di un mero concorso di persone in reato continuato. In tema si vedano anche S. De Flammineis, *Reato associativo e concorso di persone tra teoria e prassi: il caso del concorso nel reato continuato*, in *Sistema penale*, fasc. 3/2022 (consultabile al seguente link https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1647208718_deflammineis-2022a-concorso-di-persone-reato-associativo-reato-continuato.pdf) e M.C. Misaggi, *Associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato: il confine è davvero sottile?* Nota a Cass. Pen., Sez.

La soluzione da ultimo sposata dal legislatore sembra, invece, piuttosto appiattare le differenze che sul piano empirico si è cercato di mettere in luce tra l' 'organizzazione dei crimini dell'arte' e i fenomeni sociologici della criminalità organizzata e associativa.

Anche volendo considerare l'applicabilità della circostanza aggravante speciale del reato transnazionale prevista dall'art. 61-*bis* c.p. lo scenario non sembra mutare, essendo tale figura normativa riferita alla mera commissione di fattispecie di reato con il contributo, in tutto o in parte, di gruppi criminali organizzati impegnati in attività illecite in più Stati¹⁰⁷⁵, relativamente alla quale, dunque, si ripropongono le considerazioni critiche sopra esposte in merito alla difficile riconducibilità dei crimini nel settore dell'arte alla figura del 'gruppo criminale organizzato' transnazionale di cui alla Convenzione di Palermo.

La strada percorsa dal legislatore italiano sembra, dunque, ancorata ai classici presidi repressivi originariamente previsti per il contrasto delle associazioni criminali, avendo enfatizzato le sole dimensioni della collettività e della organizzazione plurisoggettiva stabile dei fenomeni criminali, senza tener conto di altre possibili manifestazioni degli illeciti nel settore dell'arte e della specificità della fenomenologia di questo traffico illecito e, dunque, senza valorizzare adeguatamente il puro 'momento organizzativo' e la intersecazione dei ruoli e delle azioni illecite, che non possono guardarsi isolatamente, essendo parte di singoli segmenti di una unica operazione criminosa¹⁰⁷⁶.

Una tale impostazione normativa si ritiene finisca per determinare inevitabilmente un indebolimento dell'efficacia del nuovo sistema penale dei reati contro il patrimonio culturale.

3.2. La dimensione 'professionale', 'economica' e 'di impresa' dei reati nel settore dell'arte. Riflessioni sulla possibile riconducibilità dei crimini commessi dagli operatori del settore italiano alle categorie dei 'white-collar crimes', 'crimes of the powerful' e 'corporate crimes'

Nel contesto complesso e reticolare dei crimini contro il patrimonio culturale e, in particolare, del fenomeno del traffico internazionale dei beni d'arte, caratterizzati dalla menzionata 'collusione' tra dimensione lecita e illecita¹⁰⁷⁷, un

III, sent. 30 gennaio 2020 (dep. 7 aprile 2020), n. 11570, Pres. Ramacci, Est. Reynaud, in *Diritto penale e uomo*, Fascicolo 9/2020 (consultabile al seguente link https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/09/Misaggi_416.pdf).

¹⁰⁷⁵ Aggravante applicabile anche ove i reati-fine siano consumati dai membri di un'associazione per delinquere coincidente con il gruppo criminale organizzato transnazionale. Si rimanda a V. Mongillo, *Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive*, cit., pp. 179-181 e G. Cavallone, *L'aggravamento della transnazionalità al vaglio delle sezioni unite: la circostanza si applica anche ai reati associativi*, in *Cassazione Penale*, fasc. 2, 2014, p. 636. In giurisprudenza cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 10116 del 24 novembre 2020; Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 9351 del 7 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, n. 45935 del 22 ottobre 2015 e Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 23896 del 19 aprile 2016.

¹⁰⁷⁶ Così F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 553.

¹⁰⁷⁷ Si rimanda, *ex plurimis*, a W. Huisman, *Blurred Lines: Collusions Between Legitimate and Illegitimate Organizations*, in M.L. Rorie (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, Wiley Blackwell, Hoboken, 2020, pp. 139-158 e E.A.J.G. Tjhuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 179-183.

ruolo fondamentale è rivestito, come anticipato, da professionisti, quali esperti e critici d'arte, curatori, referenti museali per le acquisizioni, *art advisor*, consulenti legali e fiscali, e enti legittimi, persone giuridiche private, come archivi d'artista, esercizi antiquariali, gallerie, case d'asta, fiere internazionali, società di intermediazione.

Sul piano empirico può rilevarsi come in diversi casi sia emerso il coinvolgimento, diretto e indiretto, di tali protagonisti del settore dell'arte nelle operazioni finalizzate a ricevere beni di provenienza criminosa e a facilitarne l'immissione nel mercato¹⁰⁷⁸.

In considerazione della missione perseguita e del ruolo istituzionale degli enti museali¹⁰⁷⁹, probabilmente il loro coinvolgimento nelle pratiche illecite in parola¹⁰⁸⁰ ha destato, e desta ancora oggi, maggiore sconcerto e preoccupazione.

Come si è già avuto modo di evidenziare, soprattutto curatori di grandi musei internazionali, in spregio a qualsiasi etica di *governance* e alle buone pratiche in tema di *due diligence*¹⁰⁸¹ e spinti da pressioni economiche e dalla ricerca del

¹⁰⁷⁸ Cfr., *ex plurimis*, A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 147-148 e N. Charney, *Notes on the Art Market and the Panama Papers*, cit., *passim*, con riguardo a quanto emerso dai Panama Papers elaborati dallo studio legale panamense Mossack Fonseca circa il coinvolgimento di esponenti nel settore dell'arte in operazioni di riciclaggio di denaro e evasione fiscale mediante società *offshore*. In tema di utilizzo del mercato dell'arte quale «canale alternativo appetibile per il riciclaggio di denaro di provenienza criminosa» si vedano sempre A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 153 e P.C. van Duyne-L. Louwe-M. Soudijn, *Money, Art, and Laundering: Coming to Grips with the Risks*, cit., pp. 79-95.

¹⁰⁷⁹ Il 24 agosto 2022, nell'ambito dell'Assemblea Generale Straordinaria di ICOM a Praga, è stata approvata la nuova definizione di 'museo', frutto di un lungo processo partecipativo che ha coinvolto 126 Comitati nel mondo. Secondo tale definizione il museo è una «istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze». Sull'importanza del ruolo dei musei nel contesto criminologico in considerazione si rimanda per tutti a J.H. Merryman, *Museum Ethics*, cit., pp. 93 ss.; L. Amineddoleh, *Museums Have a Responsibility to Protect Cultural Heritage*, in *Aedon*, 2/2013; ID., *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 24, No. 3, 2015, pp. 729-735, 737-739 e 763-764 e L.M. Kaye, *Provenance Research: Litigation and the Responsibility of Museums*, in J.A.R. Nafziger-A.M. Nicgorski, *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce*, cit., pp. 405 ss.

¹⁰⁸⁰ Si vedano N. Brodie- B. Bowman Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, in *Journal of Crime and Justice*, 37:3, 2014, pp. 399-421; C. Tsirogiannis, *Illicit Antiquities in American Museums: Diversity in Ethical Standards*, in S. Hufnagel-D. Chappell (eds.), *The Palgrave Handbook on Art Crime*, cit., pp. 815 ss.; L. Amineddoleh, *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., pp. 227 ss.; ID., *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., in particolare, pp. 744 ss.; S. Beltrametti, *Museum Strategies: Leasing Antiquities*, cit., pp. 203 ss.; C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, in *Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal*, 35 Vol. 14, Issue 1, 2007, pp. 35 ss.; L.F. Pinkerton, *Museums Can Do Better: Acquisitions Policies Concerning Stolen and Illegally Exported Art*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, Vol. 5, Issue 1, 1998, pp. 59-72 e L.M. Kaye, *Provenance Research: Litigation and the Responsibility of Museums*, cit., pp. 405 ss.

¹⁰⁸¹ Si vedano P. Marks, *The ethics of art dealing*, in *International Journal of Cultural Property*, 7(1), 1998, pp. 116-127; L. Pinkerton, *Due Diligence in Fine Art Transactions*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol 22, Issue 1, 1990, pp. 1 ss.; P. Fabel-L. Kimmig,

prestigio, hanno acquisito alle collezioni delle proprie istituzioni antichità e beni archeologici aventi provenienza illecita, o quantomeno dubbia, spesso accompagnati da documentazione falsa, nonostante si avesse, in alcuni casi, conoscenza dell'origine illegale dei beni stessi, o la si potesse agevolmente avere applicando la dovuta diligenza¹⁰⁸².

Le vicende sono innumerevoli e alcune ormai note a livello internazionale, avendo coinvolto, nella più volte menzionata 'cordata', mercanti d'arte e intermediari-ricettatori operanti a livello transnazionale (come gli italiani Giacomo Medici e Gianfranco Becchina, l'*art dealer* inglese Robin Symes, il mercante greco Christos Michaelides e l'antiquario americano Robert Emanuel Hecht)¹⁰⁸³, case d'asta di grande fama e prestigio¹⁰⁸⁴ (come Christie's, Sotheby's e Bonhams) e direttori e funzionari responsabili delle acquisizioni di rispettabili musei internazionali, tra cui, negli Stati Uniti, il Metropolitan Museum of Art di

Whose duty is it anyway? On the burden of proof in applying due diligence standards when dealing with cultural property, e A. Catrone, *The cycle of good faith: Evaluating the status of due diligence in the art market*, in M.D. Fabiani-K.M. Burmon-S. Hufnagel (eds.), *Global Perspectives on Cultural Property Crime*, cit., rispettivamente, pp. 15-27 e 28-42.

¹⁰⁸² Cfr. J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 12 e 191-194; S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 32-38 e 42-46; N. Brodie, *Auction houses and the antiquities trade*, in S. Choulika-Kapeloni (ed.), *3rd International Conference of Experts on the Return of Cultural Property*, Athens: Archaeological Receipts Fund, pp. 63 ss.; S. Beltrametti, *Museum Strategies: Leasing Antiquities*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, 36, 2013, pp. 203 ss.; D. Yates-S. Mackenzie, *Crime, Material and Meaning in Art World Desirescapes. How Matter Matters for Art Crime*, cit., pp. 126-127; L. Amineddoleh, *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, in *Art Antiquity and Law*, Vol. XVIII, Issue 2, 2013, pp. 227 ss. e ID., *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 24, No. 3, 2014, pp. 729 ss.

¹⁰⁸³ Per alcune ulteriori esemplificazioni si veda A. Harding, *The problem of illicit antiquities: an ethical dilemma for scholars*, cit., pp. 10-12 e 14-20.

¹⁰⁸⁴ Per tutti si rimanda a K. Hill, *The Problem of Auction Houses and Illicit Antiquities: A Call for a Holistic Solution*, cit., pp. 357 ss.; P. Watson, *Sotheby's: Inside Story*, cit., *passim*; N. Brodie-J. Doole-P. Watson, *Stealing History. The Illicit Trade in Cultural Material*, cit., *passim*; N. Brodie, *Auction houses and the antiquities trade*, cit., pp. 63 ss.; C. Tsirogiannis, *Something Is Confidential in the State of Christie's*, in *Journal of Art Crime*, 9, 2013, pp. 3-19; ID., *Mapping The Supply: Usual Suspects And Identified Antiquities In 'Reputable' Auction Houses In 2013*, in *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*, 25, 2015, pp. 107-144; ID., *'Due Diligence'? Christie's antiquities auction, London, October 2015*, in *Journal of Art Crime*, 2015, pp. 27-37; E.A.J.G. Tjihuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 188-190; N. Brodie, *The 'Art World' of the Auction Houses: The Role of Professional Experts*, in *arts*, 8, 2019, pp. 1-9; K.L. Alderman, *The Ethical Trade in Cultural Property: Ethics and Law in the Antiquity Auction Industry*, in *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Vol. 14, Issue 3, 2008, pp. 549 ss. e D. Yates-D. Bērziņa, *Criminological Frameworks for Understanding Mexican Antiquities in Contemporary European Auctions*, in L. Pérez-Prat Durbán-Z. Ruiz Romero (eds.), *El expolio de bienes culturales*, Universidad de Huelva, Publicaciones, 2023, pp. 77 ss.

New York¹⁰⁸⁵ e il J. Paul Getty Museum di Malibu, Los Angeles¹⁰⁸⁶, conosciuti come i “musei dei tombaroli”¹⁰⁸⁷. Le «brame di musei stranieri e collezionisti

¹⁰⁸⁵ Si pensi al caso relativo al ‘Cratere di Eufronio’, acquistato nel 1972 dal per un valore di 1 milione di dollari e restituito all’Italia nel 2008. Il bene, realizzato intorno al 515 a.C. dal ceramista e ceramografo greco Eufronio utilizzando la tecnica a ‘figure rosse’, raffigura, sul lato principale, una scena tratta dall’Iliade inerente la morte del principe greco Sarpedonte, figlio di Zeus, ucciso da Patroclo nel corso della guerra di Troia contro gli Achei. Il Cratere venne portato da Atene a Roma per essere poi conservato in una tomba presso la necropoli etrusca di Cerveteri, in Provincia di Roma. A seguito di scavi clandestini in avvenuti nel 1971, il Cratere venne trasferito Svizzera dal mercante d’arte Giacomo Medici per essere temporaneamente conservato presso i depositi della società Edition Service (di proprietà di Medici, ma gestita attraverso un prestanome) nel porto franco di Ginevra. Medici coinvolse nell’affare l’amico e collega Robert Hecht, mercante d’arte statunitense, il quale, sottoposto il bene al restauratore di Zurigo Fritz Bürki e predisposto un falso *pedigree* per il Cratere (che faceva risalire, a sua volta, l’acquisto al libanese Dikran Sarrafian, la cui famiglia, si affermava, ne era in possesso dal 1920), riuscì a venderlo al Metropolitan Museum of Art di New York nel 1972. A seguito di indagini avviate nel 1995 dal Nucleo TPC dei Carabinieri e condotte congiuntamente in Italia, in Svizzera e negli Stati Uniti furono individuati, in particolare, documenti riportanti l’organigramma delle persone coinvolte nel traffico (nel quale Medici, Becchina e Hecht occupavano una posizione apicale), una sorta di memoriale redatto da Hecht che illustrava puntualmente le varie relazioni intercorse tra tutti i soggetti coinvolti nel traffico e *polaroid* che raffiguravano i reperti contrabbandati. Si trattava di beni in alcuni casi già sottoposti anche all’attenzione della casa d’aste Sotheby’s, attraverso la quale transitavano per essere venduti e riacquistati dai medesimi soggetti, al fine di dare loro una ‘storia’ e un ‘prezzo’. Raccolti ulteriori dettagli, rivelati anche in seguito all’interrogatorio di testimoni e imputati, nel 2005 è stato avviato a Roma, dal Pubblico Ministero Paolo Giorgio Ferri, il procedimento giudiziario contro Giacomo Medici. Nel 2006, grazie ad operazioni di diplomazia culturale, il Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali e il Metropolitan Museum of Art di New York hanno sottoscritto una convenzione di collaborazione culturale di lungo termine per prestiti reciproci di beni archeologici e altre opere d’arte a seguito della quale, nel 2008, il Cratere è stato restituito allo Stato italiano. Oggi il bene è esposto presso il Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri. In tema si vedano approfonditamente T. Cevoli, *Eufronio e la diplomazia culturale italiana bipartisan: i casi MET e Shelby White*, in *Archeomafie*, anno X, n. 10, 2018, pp. 13 ss.; ID., *Il Getty Museum e l’esportazione illecita di antichità dall’Italia e dalla Grecia*, cit., pp. 22 ss.; R. Lai, *Il Cratere di Euphronios con la Morte di Sarpedonte*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 5 dicembre 2022 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2022/12/05/il-cratere-di-euphronios-con-la-morte-di-sarpedonte/>); P. Watson-C. Todeschini, *The Medici Conspiracy. The Illicit Journey of Looted Antiquities. From Italy’s Tomb Raiders to the World’s Greatest Museum*, cit., *passim*; D. Gill-C. Chippindale, *From Boston to Rome: Reflections on Returning Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 13(3), 2006, pp. 311-331; ID., *From Malibu to Rome: Further Developments on the Return of Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 14(2), 2007, pp. 205-240; D. Finchman, *Social Norms and Illicit Cultural Heritage*, in F. Francioni-J. Gordley (eds.), *Enforcing International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 217-218; D. Chappell-K. Polk, *Unraveling the “Cordata”: Just How Organized Is the International Traffic in Cultural Objects*, cit., pp. 99-113; L. Amineddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 755-757; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network*, cit., pp. 118 s.; C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., pp. 62-66; D.W.J. Gill-C. Tsirogiannis, *Polaroids from the Medici Dossier: Continued Sightings on the Market*, in N. Charney, *Art Crime. Terrorists, Tomb Raiders, Forgers and Thieves*, cit., pp. 229-239; P.G. Ferri, *Fighting Criminal Associations Trafficking in Cultural and Artistic Goods*, cit., pp. 122-127. Sulle pratiche del Metropolitan Museum si rimanda in generale a C. Tsirogiannis, *The Metropolitan Museum of Art and Illicit Antiquities in New York*, in *Journal of Art Crime*, 2017, p. 81 e C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., pp. 68-70. A partire dal 2023 il Direttore del MET, Max Hollein, ha avviato una complessa indagine interna inerente la storia delle acquisizioni museali, ponendo a capo della *task force* dell’area di ‘*provenance research*’ l’esperto Lucian Simmons, proveniente dalla casa d’aste Sotheby’s, al fine di individuare i beni di provenienza dubbia o certamente illeciti (si rimanda all’annuncio ufficiale del MET, consultabile al seguente link <https://www.metmuseum.org/it/press/news/2024/head-of-provenance-research>, e al report

dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità in Italia (a cura di), *Ecomafia 2024. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, cit., p. 387).

¹⁰⁸⁶ Museo che ha acquistato sistematicamente, a partire dal 1970 in avanti, opere di inequivocabile provenienza illecita. Tra le opere più importanti vi è il noto 'Getty Bronze' (conosciuto anche come l' 'Atleta Vittorioso'), una statua in bronzo attribuibile, secondo alcuni studiosi, allo scultore greco Lisippo e probabilmente databile tra il IV e il II secolo a.C.. Il bene venne rinvenuto nell'agosto del 1964 nelle acque del Mar Adriatico, nei pressi del porto di Fano. I pescatori non denunciarono il rinvenimento e, dopo aver occultato la statua in una località in periferia di Fano, seppellendola in un campo di cavoli, la vendettero sul mercato clandestino, dapprima all'antiquario umbro Giacomo Barbetti, il quale la cedette poi nel 1965 alla collezionista e commerciante svizzera Elie Borowski. Nel 1971 la statua fu acquistata dal mercante d'arte tedesco Heinz Herzer, attraverso la società lussemburghese Artemis Group SA, per 700.000 dollari. Nel 1977 l'opera venne acquistata dal J. Paul Getty Museum di Malibu ed è da anni reclamata dallo Stato italiano. Cfr. la pronuncia della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 22 del 2 gennaio 2019 e, da ultimo, la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 maggio 2024 (Corte EDU, I, J. Paul Getty Trust and others v. Italy, 2 maggio 2024, ric. n. 35271/19) con la quale la Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dal museo contro la Repubblica italiana, riaffermando il diritto di quest'ultima di chiedere la restituzione del bene e confermando la proporzionalità della confisca ordinata, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione italiana in relazione alla negligenza della Fondazione Getty nell'acquisizione della statua, nonostante la consapevolezza delle rivendicazioni dello Stato italiano e dei suoi sforzi per recuperarla. È interessante far notare come, al fine di rivendicare la legittimità dell'acquisto, di rafforzare il legame della statua con il museo e di sottolineare le migliori opportunità di conservazione e visibilità dell'opera presso il museo, la stessa sia stata rinominata anche Getty Bronze, allontanandola così dal contesto italiano. In tema si vedano J. Frel, *The Getty Bronze*, The J. Paul Getty Museum, Malibu, 1982; C.C. Mattusch, *The Victorious Youth*, Getty Museum, Los Angeles, 1997; F. Isman, *I predatori dell'arte perduta*, cit., pp. 157-174; T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, in *Archeomafie*, 1, 2009, pp. 31-34; T. Scovazzi, *Dal Merqart di Sciacca all'atleta di Lisippo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, pp. 5 ss.; D. Fincham, *Transnational Forfeiture of the Getty Bronze*, in *Cardozo Arts And Entertainment Law Journal*, 32, 2014, pp. 471 ss.; G. Baffa, *La confisca delle "cose" di interesse artistico nel sistema sanzionatorio previsto dal c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano e nel diritto internazionale ed euorunitario*, in A. Massaro (a cura di), *Il traffico illecito di beni culturali*, cit., pp. 184-198; E. Catani-G. Contaldi-F. Marongiu Buonaiuti (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, Appendice, pp. 181 ss.; A. Chechi-R. Contel-M.A. Renold, *Case Victorious Youth – Italy v. J. Paul Getty Museum*, ArThemis, May 2019; M. Montagna, *Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili processualistici*, C. Santoriello, *Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili intertemporali* e A. Lanciotti, *Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionalistici*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n. 1, 2019; G. Basili, *Possibile ritorno a casa dell'Atleta di Fano. La disfida tra Italia e Getty Museum a Malibu*, in *Artribune*, 24 luglio 2021 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/dal-mondo/2021/07/possibile-ritorno-a-casa-dellatleta-di-fano-la-disfida-tra-italia-e-getty-museum-a-malibu/>); D. Rizzo-M. Pellegrini, *The Italian Archaeological Heritage Abroad: Agreements, Debates and Indifference*, cit., pp. 98-101; A. Visconti, *La Corte Cedu si pronuncia sulla confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati nella vicenda dell' 'Atleta vittorioso'*, in *Sistema Penale*, 11 giugno 2024 (consultabile al seguente link https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1718174024_visconti-cedu-getty-ruvtrim.pdf) e J. Clementi-M. Curcio-R. Dubbini (a cura di), *Un atleta venuto dal mare. Criticità e prospettive di un ritorno*, L'Erma di Bretschneider S.r.l., Roma, 2023. Altra opera acquistata dal museo è la 'Venere di Morgantina', una statua raffigurante la dea Afrodite risalente al V secolo a.C. e realizzata in Sicilia. La statua fu trafugata dal sito archeologico di Morgantina (in Provincia di Enna) nella seconda metà del Novecento, per essere poi venduta al J. Paul Getty Museum per 18 milioni di dollari. Nel 2001 il Tribunale di Enna ha condannato il ricettatore ticinese Renzo Canavesi per l'esportazione clandestina del reperto archeologico e la vendita, all'inizio degli anni ottanta, alla società londinese del mercante d'arte Robert Symes, che l'avrebbe rivenduta in seguito al museo. Nel 2011 la Dea di Morgantina è stata restituita all'Italia, a seguito di un accordo siglato nel 2007 tra il Ministero dei Beni Culturali, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e il J. P. Getty Museum, e oggi è esposta al pubblico nel Museo archeologico di Aidone ad Enna. Sul caso si vedano il sito del Parco archeologico regionale di Morgantina e delle aree archeologiche di Aidone, *La dea di Morgantina* (consultabile al seguente

privati¹⁰⁸⁸ [hanno alimentato e continuano ad alimentare], dunque, il terribile quotidiano saccheggio del patrimonio culturale»¹⁰⁸⁹.

link <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/deadimorgantina/lastoria.html>); J. Felch-R. Frammolino, *Chasing Aphrodite: the Hunt for Looted Antiquities at the World's Richest Museum*, Mariner Books, Boston-New York, 2011; C.D. Steele, *The Morgantina Treasure: Italy's Quest for Repatriation of Looted Artifacts*, in *Suffolk Transnational Law Review*, 23(2), 2000, pp. 667 ss.; T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, cit., pp. 34-42 e 49-50; N. Brodie, *Aphrodite*, in *Culture Without Context*, Issue 11, 2022, pp. 24-26; S. Raffiotta (a cura di), *La "VENERE" di MORGANTINA*, in *Archeologia viva*, 2011; ID., *Guida alla città di Aidone e agli scavi di Morgantina*, Herbita Editrice, Palermo, 1983; ID., *C'era una volta Morgantina*, Papiro, Enna, 1996; ID., *A volte ritornano*, Papiro, Enna, 2003; ID., *Il ritorno del dio degli inferi a Morgantina*, in *Archeomafie*, anno VII, n. 7, 2015, pp. 69 ss.; ID., *Morgantina lost and found. Celebrating ten years of repatriations (2009-2019)*, in *Archeomafie*, anno XI, n. 11, 2019, pp. 39 ss. e C. Marconi, *L'identificazione della 'Dea' di Morgantina*, in *Prospettiva*, Nn. 141-142, 2011. Per altre vicende che hanno interessato il trafugamento di beni dal sito archeologico di Morgantina si rimanda a S. Raffiotta, *Una Divinità Maschile per Morgantina*, in *Les Carnets de l'ACoSt*, 11, 2014, pp. 1 ss. Infine, degno di nota è anche il gruppo scultoreo magno-greco raffigurante 'Orfeo e le sirene', risalente al IV secolo a.C., trafugato intorno al 1970 da un sito archeologico di Taranto e venduto a un noto ricettatore locale, per il tramite del quale l'opera arrivò nelle mani di una galleria d'arte svizzera per essere, infine, acquistata nel 1976 dal J. Paul Getty Museum di Malibu grazie all'intermediazione di un funzionario di una banca elvetica. A seguito delle indagini svolte dai Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (nell'ambito dell'operazione "Taras" conclusasi nel mese di dicembre 2021 e riguardante l'esportazione illecita di reperti archeologici scavati clandestinamente in Provincia di Taranto), congiuntamente con il District Attorney's Office di Manhattan e l'Homeland Security Investigations, l'opera oggi è stata restituita all'Italia, dove sarà esposta permanentemente presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Cfr. la notizia *Archeologia*, "Orfeo e le Sirene" tornano a Taranto, 6 aprile 2023 (consultabile al seguente link <https://museotaranto.beniculturali.it/news/archeologia-orfeo-e-le-sirene-tornano-a-taranto/>) e il report annuale Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., pp. 29-30 e 48.

¹⁰⁸⁷ Tra gli altri si ricordano anche il Boston Museum of Fine Arts, lo Speed Art Museum di Louisville, in Kentucky, il Cleveland Museum of Art, il Princeton University Museum of Art, l'University Museum of Virginia, il Toledo Museum of Art, il Minneapolis Institute of Art, il Dallas Museum of Art, il Michael C. Carlos Museum dell'Emory University di Atlanta, il St. Louis Art Museum, il British Museum di Londra, lo Staatliche Museum di Berlino, il Louvre e il Miho Museum di Tokyo. Per tutti si rimanda a C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., pp. 71-72; L. Amineddoleh, *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., pp. 235-236 e D. Rizzo-M. Pellegrini, *The Italian Archaeological Heritage Abroad: Agreements, Debates and Indifference*, cit., pp. 97-109. Le vicende che hanno interessato tali musei hanno indotto anche altre istituzioni a restituire beni ai Paesi di origine. Cfr. sul punto C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., pp. 45-50; L. Amineddoleh, *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., pp. 241-243; D. Finchman, *Social Norms and Illicit Cultural Heritage*, cit., pp. 218-222 e C.L. Lyons, *Thinking about Antiquities: Museums and Internationalism*, in *International Journal of Cultural Property*, 21, 2014, pp. 251-265.

¹⁰⁸⁸ È degna di nota la vicenda che ha interessato la statua nota con il nome di 'Artemide marciante', risalente a epoca ciceroniana e raffigurante la dea della caccia Artemide. L'opera, rinvenuta da alcuni tombaroli intorno al 1994 nei pressi di Caserta, rientra tra quelle oggetto di traffico ad opera di Giacomo Medici e sarebbe stata venduta ad un collezionista di New York se le operazioni dei Carabinieri non avessero tempestivamente impedito la transazione. Si vedano sul punto S. Giabbani, *Dopo una lunga caccia, ecco ritrovata l'Artemide marciante*, in *Exibart*, 27 febbraio 2001 (consultabile al seguente link <https://www.exibart.com/roma/dopo-una-lunga-caccia-ecco-ritrovata-lartemide-marciante/>); Dossier, *Operazione Gerione*, in *Storia dossier*, 30 marzo 2014 (consultabile al seguente link <https://storiadossier.jimdofree.com/2014/03/30/operazione-gerione-5-p-la-quarta-statua-di-artemide-marciante/>).

¹⁰⁸⁹ Così T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, cit., p. 12.

Altrettanto gravi sono i casi che hanno visto il coinvolgimento di esperti, accademici e studiosi, anche operanti in archivi d'artista¹⁰⁹⁰, gallerie e case d'asta, nelle attività di identificazione, autenticazione e ricostruzione della provenienza dei beni¹⁰⁹¹. Tali operatori, mediante dinamiche relazionali di 'triangolazione' con mercanti e collezionisti, hanno agito come veri e propri 'facilitatori' nei processi di 'lavaggio' dell'origine criminale dei beni, di creazione di nuovi *pedigree* e di immissione nel mercato degli stessi come se

¹⁰⁹⁰ Sulla posizione dei curatori d'archivio d'artista con riferimento al reato di contraffazione di opere d'arte si veda A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, in *Aedon*, n. 1, 2020, pp. 1-18 (consultabile al seguente link <https://aedon.mulino.it/archivio/2020/1/visconti.htm>).

¹⁰⁹¹ Si rimanda a N. Brodie, *The Market in Iraqi Antiquities 1980–2009 and Academic Involvement in the Marketing Process*, cit., pp. 117 ss.; ID., *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, cit., pp. 408 ss.; ID., *Consensual Relations? Academic Involvement in the Illegal Trade in Ancient Manuscripts*, in S. Mackenzie-P. Green (eds.), *Criminology and archaeology. Studies in Looted Antiquities*, cit., pp. 41-58; E. Smith-E.L. Thompson, *A Case Study of Academic Facilitation of the Global Illicit Trade in Cultural Objects: Mary Slusser in Nepal*, in *International Journal of Cultural Property*, 30, 2023, pp. 22-41; R. Elia, *Mythologies of the Antiquities Market*, in J.A.R. Nafziger-A.M. Nicgorski (eds.), *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization, and Commerce*, cit., pp. 239 ss. e M. Bogdanos, *The terrorist in the art gallery*, in *New York Times*, 10 December 2005 (consultabile al seguente link <https://www.nytimes.com/2005/12/10/opinion/the-terrorist-in-the-art-gallery.html>).

fossero opere autentiche¹⁰⁹² o in assenza di qualsiasi previo esercizio di *due diligence* sulla provenienza degli oggetti¹⁰⁹³.

¹⁰⁹² Cfr. T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, cit., pp. 44-46; K.L. Alderman, *The Ethical Trade in Cultural Property: Ethics and Law in the Antiquity Auction Industry*, cit., pp. 567-568; A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 107-253 e D. Chappell-S. Hufnagel, *Case Studies on Art Fraud: European and Antipodean Perspectives*, cit., pp. 58-59, ove si rimanda al noto caso del fallimento della Knoedler Gallery di New York, attiva dal 1846, che nel 2012 è stata coinvolta in uno scandalo inerente l'immissione sul mercato di opere false di arte contemporanea, di artisti quali Jackson Pollock, Willem de Kooning e Mark Rothko (cfr. United States District Court, S.D. New York, 30 September 2013, 974 F. Supp. 2d 274, *De Sole v. Knoedler Gallery, LLC*). Lo scandalo è stato trasposto in un documentario mandato in onda su Netflix (cfr. SpeakART, *Lo scandalo della Knoedler Gallery diventa un documentario su Netflix*, consultabile al seguente link <https://www.speakart.it/lo-scandalo-della-knoedler-gallery-diventa-un-documentario-su-netflix/>). Sulla vicenda si vedano anche A. Bolz, *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, cit., pp. 136-149 e M.T. Cometto, *La lezione dello scandalo Knoedler. I segnali d'allarme nelle truffe del mercato dell'arte*, in *Artslife*, 27 settembre 2017 (consultabile al seguente link <https://artslife.com/2017/09/27/scandalo-knoedler-ann-freedman/>). Si veda anche F. Rogers-T.Vere-Hodge-A. Dimmek, *New York art dealers charged with fabricating provenance information and impersonating deceased collectors*, in *Art@Law*, 18 January 2021 (consultabile al seguente link <https://www.artatlaw.com/new-york-art-dealers-charged-with-fabricating-provenance-information-and-impersonating-deceased-collectors/>). Grande scalpore ha suscitato anche il caso che ha interessato il Musée Terrus di Elne, nel sud della Francia, il quale ha scoperto che n. 82 dipinti dell'artista Étienne Terrus erano in realtà falsi. Cfr. Redazione, *Il museo che ha scoperto che più della metà dei suoi quadri erano falsi*, in *il Post*, 28 aprile 2018 (consultabile al seguente link <https://www.ilpost.it/2018/04/28/quadri-falsi-museo-terrus-francia/>) e D. Maida, *Su 140 dipinti, 82 sono falsi. Succede in Francia nel museo dedicato all'artista Étienne Terrus*, in *Artribune*, 4 maggio 2018 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/dal-mondo/2018/05/su-140-dipinti-82-sono-falsi-francia-museo-artista-etienne-terrus/>). Con riferimento al contesto italiano si rimanda al già citato caso dell'Archivio Franco Angeli, emerso nell'ambito dell'operazione "Half Dollar" condotta dai Carabinieri, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (cfr. Redazione, *Arte & Falsi: 5 arresti, coinvolte gallerie in tutta Italia*, in *Wall Street Italia*, 8 ottobre 2009, consultabile al seguente link <https://www.wallstreetitalia.com/artefalsi-5-arresti-coinvolte-gallerie-in-tutta-italia/>), la quale aveva portato all'arresto, tra le altre, di due persone successivamente coinvolte anche nella falsificazione di opere di altri artisti della Pop art italiana, Tano Festa e Salvo (cfr. A. Pierucci, *Processo al racket dei falsari d'arte. Facevano copiare Tano Festa e di Salvo*, in *Corriere della Sera*, 18 aprile 2012, consultabile al seguente link https://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_aprile_18/tele-arte-sequestro-2004130370441.shtml). Nota è anche la vicenda, conclusasi con una assoluzione, che ha visto il coinvolgimento di diverse persone nella presunta costituzione di una associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione, falsa autenticazione e commercializzazione di un elevato numero di opere attribuite all'artista Edoardo Emilia Maino, in arte Dadamaino. Cfr. G. Biglia, *Falsi Dadamaino, coinvolto nelle contraffazioni anche l'archivio dell'artista*, in *24 Arteconomy*, 29 marzo 2018 (consultabile al seguente link https://www.ilsole24ore.com/art/falsi-dadamaino-coinvolto-contraffazioni-anche-l-archivio-dell-artista-AEu1I5PE?refresh_ce=1) e M. Pirrelli, *L'arte del Novecento finisce in tribunale*, in *Arteconomy24*, n. 846, 5 gennaio 2019, p. 18. Recente è anche la decisione del Tribunale di Pesaro che ha prosciolti i 18 imputati dell'inchiesta sui presunti falsi dell'artista Gino De Dominicis con la formula 'perché il fatto non sussiste'. La vicenda era sorta nel 2012 dopo la denuncia presentata da una parente dell'artista e dall'Archivio Gino De Dominicis, i quali avevano additato la Fondazione Gino De Dominicis, con sede a Roma, presieduta da Vittorio Sgarbi, di aver immesso sul mercato opere false dell'artista, corredate da false autentiche. Cfr. C. Ruiz, *Enigmatic Gino De Dominicis subject of complex fakes investigation in Italy. Market for Italian artist's works slows as police investigation into alleged forgeries scares off some collectors*, in *The Art Newspaper*, 5 February 2019 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2019/02/05/enigmatic-gino-de-dominicis-subject-of-complex-fakes-investigation-in-italy/>); M. Pirrelli, *L'arte del Novecento finisce in tribunale*, cit., p. 18; H. Neuendorf, *Police Accuse Italy's Former Culture Minister of Authenticating Fake Works by Late Avant Garde Artist Gino De Dominicis. Art historian and politician Vittorio Sgarbi is one of dozens accused of operating a forgery ring involving the late*

artist, in *Artnet*, 6 February 2019 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/art-world/gino-de-dominicis-forgeries-1457995>); Redazione, “Falsi” De Dominicis: tutti prosciolti i 18 indagati a Pesaro, in *ArtsLife*, 28 giugno 2023 (consultabile al seguente link <https://artslife.com/2023/06/28/falsi-de-dominicis-tutti-prosciolti-i-18-indagati-a-pesaro/>). Si veda anche il report annuale Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., pp. 14-15 e 32-33, ove è riportato che «nell’ultimo decennio si [è] registrato un aumento di [...] beni immessi sul mercato quali autentici; nel dettaglio sono stati commercializzati su piattaforme “e-commerce”, ma non sono mancati i casi in cui sono stati veicolati anche su canali tradizionali, nell’ambito di attività e/o iniziative pubbliche o di vendita di collezioni private, carabinieri». Nel 2023 sono stati sequestrati 1936 beni contraffatti (+56% rispetto al 2022, di cui 61 afferenti al settore antiquariale, archivistico e librario, 535 beni archeologici e paleontologici e 1340 opere di arte contemporanea), per un valore stimato di € 45.399,150 qualora immessi sul mercato quali autentici (valore dimezzato rispetto a quello del 2022 pari a € 86.026.350). Sempre nel 2023 sono stati deferiti 109 soggetti per il reato di contraffazione (+29% rispetto al 2022). Cfr. il report del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2023*, cit., pp. 40-41. Sul fenomeno si rimanda a A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 158-162 e 165-209 e F. Castagna, *L’attività dell’Arma dei Carabinieri nella Prevenzione/Repressione dei Falsi in Arte*, in G. Garzia-M. Vandini (a cura di), *Truth And Lies In Fakes And Forgeries. Verità E Menzogna Nel Falso*, cit., in particolare, p. 5, ove viene richiamata l’operazione “900”, che ha portato all’arresto di 5 persone e al sequestro di 47 dipinti falsi, per un valore di oltre cinque milioni di euro, messi in commercio dopo aver ottenuto da alcuni esperti le certificazioni di autenticità, e a M. Cecilia-R. Cecilia, *Aspetti e problematiche giuridiche dell’autenticazione delle opere d’arte. Il caso dei Pretini in Lettura di Nino Caffè*, in G. Garzia-M. Vandini (a cura di), *Truth And Lies In Fakes And Forgeries. Verità E Menzogna Nel Falso*, cit., in particolare, pp. 36 ss., ove viene esaminato il caso della contraffazione e commercializzazione di opere dell’artista Nino Caffè per mano di mercanti d’arte e collezionisti privati, con il supporto fondamentale del curatore dell’archivio d’artista. Sulla vicenda si rimanda anche a Redazione, *Migliaia di quadri falsi di Nino Caffè venduti in tutta Italia: 23 indagati*, in la Repubblica, 14 dicembre 2019 (consultabile al seguente link https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/12/14/news/migliaia_di_quadri_falsi_di_nino_caffe_venduti_in_tutta_italia_-243445353/). Infine, si richiama il recente ‘affaire Modigliani’ che ha visto l’esposizione di diversi falsi dell’artista in mostra a Palazzo Ducale, Genova, nel 2017, coprodotta da Palazzo Ducale e da MondoMostre Skira. A seguito di indagini che hanno portato al sequestro di 21 opere, dopo che il collezionista toscano Carlo Pepi aveva sollevato alcuni dubbi sulla loro autenticità, la mostra è stata chiusa anticipatamente ed è stato avviato un procedimento nei confronti di sei imputati: Joseph Gutmann, mercante d’arte ungherese prestatore di 11 quadri, Pedro Pedrazzini, scultore svizzero e proprietario di uno dei quadri contestati, Massimo Vitta Zelman, Nicolò Sponzilli e Rosa Fasan, rispettivamente presidente, direttore e dipendente di Mondo Mostre Skira, e il curatore Rudy Chiappini, per oltre 20 anni direttore del Museo d’Arte di Lugano. Il processo si è concluso con sentenza di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’, avendo il Tribunale di Genova (con decisione del 13 giugno 2023) ritenuto che, nonostante alcune opere siano state giudicate false, la mostra sia stata organizzata in buona fede. Cfr. sulla vicenda M. Pirrelli, *L’arte del Novecento finisce in tribunale*, cit., p. 18; G. Gatti, *Io difendo le opere. Il caso Modigliani*, in *The Journal of Art Crime*, 21 luglio 2023 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2023/07/21/iodifendo-le-opere-il-caso-modigliani/>); M. Indice, *Processo sui falsi Modigliani, tutti assolti: “Alcune opere erano fasulle, ma la mostra di Genova non fu una truffa”*, in *Il Secolo XIX*, 16 giugno 2023 (consultabile al seguente link https://www.ilsecoloxix.it/genova/2023/06/16/news/processo_sui_falsi_modigliani_tutti_assolti_i_alcune_opere_erano_fasulle_ma_la_mostra_di_genova_non_fu_una_truffa-12861552/); M. Bellandi, *Modigliani a Genova*, in *Modigliani 1909*, 18 giugno 2023 (consultabile al seguente link http://www.modigliani1909.com/lo_scandalo_di_Genova.html).

¹⁰⁹³ Cfr. K. Hill, *The Problem of Auction Houses and Illicit Antiquities: A Call for a Holistic Solution*, in *Texas International Journal of Law*, 51, 2016, pp. 337 ss.; S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 38-42; C. Tsirogiannis, *Mapping the Supply: Usual Suspects and Identified Antiquities in ‘Reputable’ Auction Houses in 2013*, in *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*, 25, 2015, pp. 107-144. Recentemente ha fatto scalpore il caso della famiglia fondatrice della catena di negozi Hobby Lobby che ha citato la casa d’aste Christie’s per aver ceduto un antico artefatto mesopotamico noto come ‘*Gilgamesh Dream Tablet*’, il quale è risultato frutto di trafugamento ed esportazione illecita dall’Iraq. La famiglia, inoltre, è nota per aver fondato il Museo della Bibbia di Washington, il quale è stato al

Le case d'asta, in particolare (attraverso prassi consistenti nel limitare i dati riportati nei cataloghi e celare l'assenza di informazioni sulla provenienza, al fine di consentire il passaggio in asta di beni di nota o possibile origine illecita e conferire loro un'aurea di legittimità), per anni hanno agito quali 'interfaccia' tra il mercato illecito e quello lecito, rappresentando un ambiente favorevole per il traffico illegale¹⁰⁹⁴. Ancora oggi, peraltro, si rinvencono notizie di oggetti ritirati dalla vendita a seguito di segnalazioni esterne, nonostante poi i percorsi di recupero e restituzione risultino alquanto complicati nella loro attuazione¹⁰⁹⁵.

centro di una disputa con il governo iracheno circa la presunta provenienza illecita di moltissimi beni facenti parte della collezione del museo e che, pertanto, si è trovato costretto a restituire tali beni e a segnalare la falsità di altri reperti presenti nella propria collezione. Sul punto si rimanda a A. Shortland-S.F. Fortune, *Shades of Gray: Product Differentiation in Antiquities Markets*, cit., pp. 1-27; M. Greshko, 'Dead Sea Scrolls' at the Museum of the Bible Are All Forgeries, in *National Geographic*, 13 March 2020 (consultabile al seguente link <https://www.nationalgeographic.com/history/article/museum-of-the-bible-dead-sea-scrolls-forgeries>); B. Boucher, *Did Hobby Lobby's Pious Owners Smuggle Ancient Artifacts for Their Bible Museum?*, in *Artnet*, 27 October 2015 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/art-world/hobby-lobby-artifacts-bible-museum-349271>); E. Kinsella, *The founders of Hobby Lobby are suing Christie's for selling them an ancient artifact that pretty much everyone now agrees was stolen*, in *Artnet*, 20 May 2020 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/art-world/hobby-lobby-christies-lawsuit-1865667>); N. Rea, *The Museum of the Bible is in discussions with Iraq to reach a settlement over thousands of disputed antiquities in its collection*, in *Artnet*, 11 August 2020 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/art-world/hobby-lobby-settlement-iraq-1901127>); N. Kenney, *Museum of the Bible in Washington Returns Around 5,000 Disputed Biblical Objects to Egypt*, in *The Art Newspaper*, 28 January 2021 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2021/01/28/museum-of-the-bible-in-washington-returns-around-5000-disputed-biblical-objects-to-egypt>); CPN Staff, *The Museum of the Bible: Repatriations, investigations, thefts, and fakes dog DC institution*, in *Cultural Property News*, 28 January 2021 (consultabile al seguente link <https://culturalpropertynews.org/the-museum-of-the-bible-repatriations-investigations-thefts-and-fakes/>) e N. Brodie, *Restorative Justice? Questions arising out of the Hobby Lobby return of cuneiform tablets to Iraq*, in *Revista Memória em Rede*, Pelotas, Volume 12, n. 23, Jul/Dez.2020, pp. 87-109.

¹⁰⁹⁴ Si vedano P. Watson-C. Todeschini, *The Medici Conspiracy. The Illicit Journey of Looted Antiquities. From Italy's Tomb Raiders to the World's Greatest Museum*, Public Affairs, New York, 2007, pp. 69-77 e, per alcuni casi, N. Brodie, *Auction houses and the antiquities trade*, cit., pp. 63 ss.; C. Tsirogiannis, *Something Is Confidential in the State of Christie's*, cit., pp. 3-19 e E.A.J.G. Tjihuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 188-190, con riferimento al coinvolgimento della casa d'aste Sotheby's.

¹⁰⁹⁵ L'attività di costante monitoraggio del mercato e di segnalazione di beni di illecita provenienza vede il dispiegamento delle forze congiunte di diverse forze dell'ordine straniere, insieme al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, e autorità internazionali, tra cui l'Homeland Security Investigation americano, il Manhattan District Attorney's Office, il Federal Bureau of Investigation. Sul punto cfr. report annuale Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., pp. 35 ss. I risultati raggiunti negli anni mediante l'intervento di tali autorità, la conduzione di processi giudiziari e la diplomazia culturale sono stati di recente messi in mostra in esposizioni temporanee quali 'L'Arte Ritrovata', 'L'Arte Liberata 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra' e nell'ambito del nuovo Museo dell'Arte Salvata, luogo inaugurato nel 2022 dove sono raccontate le storie di salvataggio dell'arte e dove i beni transitano prima di tornare al territorio di provenienza. In tema si rimanda anche a S. Angelucci, *L'arte di salvare l'arte. Frammenti di storia d'Italia. Recensione della mostra per il 50° anniversario dell'istituzione del TPC dei Carabinieri*, in *Archeomafte*, anno XI, n. 11, 2019, pp. 106 ss. Per alcuni casi esemplificativi si rimanda a L. Albertson, *Christie's Withdraws Suspect Antiquities from Auction*, ARCA, 1 October 2015 (consultabile al seguente link <http://art-crime.blogspot.co.uk/2015/10/christies-withdraws-suspect-antiquities.html>); D. Alberge, *Call for 'looted' Roman antiquities to be pulled from auction*, in *The Telegraph*, 15 June 2024 (consultabile al seguente link <https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/06/15/call-for-looted-roman-antiquities-to-be-pulled-from-auction/>)

Ovviamente quelli appena citati sono solo i casi più emblematici – espressione di più generali e comuni prassi di autenticazione, vendita e acquisizione di beni di origine illecita – che hanno fatto emergere un consapevole sfruttamento dei meccanismi del traffico illecito da parte dei più importanti attori a livello mondiale e il tra il volto pubblico del mercato lecito e la provenienza illecita dei beni che lo alimentano¹⁰⁹⁶.

Nel tempo questi soggetti, incubatori di comportamenti illeciti¹⁰⁹⁷, hanno avviato un processo di mutamento delle proprie politiche interne¹⁰⁹⁸, soprattutto sulla scia dell'evoluzione normativa in materia segnata dall'adozione della Convenzione UNESCO del 1970, dall'intervento dell'*International Council of Museums (ICOM)*¹⁰⁹⁹, dalla maggiore attenzione manifestata da associazioni di

¹⁰⁹⁶ Cfr. E.A.J.G. Tjihuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 188-190.

¹⁰⁹⁷ Soprattutto aventi forma di clientelismo, conflitti di interesse, corruzione e frode.

¹⁰⁹⁸ Dando anche vita a cosiddette 'bolle di sicurezza', sotto l'egemonia di attori affidabili e dalla forte reputazione, che sono al vertice del settore dell'arte, ove poter operare in un contesto di maggiore stabilità e tutela nei rapporti commerciali. Cfr. in tema N. Oosterman-S. Mackenzie-D. Yates, *Regulating the Wild West: Symbolic Security Bubbles and White Collar Crime in the Art Market*, cit., pp. 7-15. Si veda anche D. Finchman, *Social Norms and Illicit Cultural Heritage*, cit., p. 214.

¹⁰⁹⁹ Si rimanda al sito istituzionale di ICOM (<https://icom.museum/en/>). Si veda l'ICOM *Code of Professional Ethics*, sottoscritto da importanti musei di tutto il mondo nel 1986, rivisto nel 2004 e attualmente oggetto di un ulteriore processo di revisione (si rimanda al seguente link <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/code-of-ethics/>). Il Codice etico pone *standard* minimi di pratiche professionali e di *performance* per le istituzioni museali. In particolare, il Codice invita i musei a riconoscere la necessità di attuare pratiche di acquisizione etiche per contrastare il traffico e il mercato illecito di culturali, mediante la mancata acquisizione di beni per i quali vi sia ragionevole motivo di credere che la loro provenienza sia illecita e la mancata accettazione di 'oggetti problematici' da parte di donatori o prestatori. Il Codice, inoltre, dedica specifiche disposizioni ai doveri di verifica circa la provenienza dei beni presenti nelle collezioni museali o oggetto di nuove acquisizioni. In tema cfr. anche L.M. Kaye, *Provenance Research: Litigation and the Responsibility of Museums*, cit., pp. 416-418; L. Amineddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 766-767; ID., *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., pp. 246-249; C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., pp. 56-57 e A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, Springer International Publishing, Cham, 2016, pp. 155-168.

categoria, *stakeholders*¹¹⁰⁰, organizzazioni internazionali¹¹⁰¹ e no profit¹¹⁰², nonché dalla condanna proveniente dalla giustizia mediatica e dalla pressione esercitata dall'opinione pubblica¹¹⁰³.

Questo cambiamento è stato attuato cercando di distanziare la propria immagine e il proprio nome da pratiche illecite che sembravano comunemente accettate nel XX secolo e di reindirizzare, dunque, la condotta professionale degli operatori del settore dell'arte e ridefinirla in termini favorevoli¹¹⁰⁴. A tal fine, sono state avviate pratiche che prevedono la conduzione di accurate *due diligence*¹¹⁰⁵ in sede di acquisto, di verifiche (anche su appositi *database*¹¹⁰⁶, come pure della documentazione rilasciata dal proprio *dante causa*) prima di mettere in vendita i beni e di indagini sulla provenienza delle opere facenti parte

¹¹⁰⁰ Sulla base dei quali singoli enti hanno adottato proprie *policy* interne. Per la loro significativa rilevanza e autorevolezza si vedano, in particolare, i codici etici dell'*Association of Art Museum Directors* - AAMD (si veda il sito istituzionale <https://aamd.org/>), della *Museum Association* - MA (si veda il sito istituzionale <https://www.museumsassociation.org/>), dell'*American Alliance of Museum* - AAM (precedentemente nota come *American Association of Museums*; si veda il sito istituzionale <https://www.aam-us.org/>), del *National Museum Directors' Council* - NMDC (si veda il sito istituzionale <https://www.nationalmuseums.org.uk/>). Si vedano, inoltre, i codici di categoria dei commercianti, quali la *Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art* - CINOA (si veda il sito istituzionale <https://www.cinoa.org/>), l'*International Association of Dealers in Ancient Art* - IADAA (si veda il sito istituzionale <https://iadaa.org/>), l'*Association of International Antiquities Dealers* - AIAD (si veda il sito istituzionale <http://aiad.org.uk/about-us/>), la *National Antique and Art Dealers Association of America* - NAADAA (si veda il sito istituzionale <https://naadaa.org/>), l'*Association of Art & Antiques Dealers* - LAPADA (si veda il sito istituzionale <https://lapada.org/what-is-lapada/>), la *British Antique Dealers' Association* - BADA (si veda il sito istituzionale <https://www.bada.org/>). Altri importanti esempi sono rappresentati dai codici della *British Art Market Federation* - BAMF (si veda il sito istituzionale <https://tbamf.org.uk/>), dell'*International Foundation for Art Research* (si veda il sito istituzionale <https://www.ifar.org/>), della *Society for American Archaeology* - SAA (si veda il sito istituzionale <https://saa.org/>), dell'*Archaeological Institute of America* - AIA (si veda il sito istituzionale <https://www.archaeological.org/>), della *Society of Fine Art Auctioneers and Valuers* - SOFAA (si veda il sito istituzionale <https://www.sofaa.org/>). In tema cfr. anche L.M. Kaye, *Provenance Research: Litigation and the Responsibility of Museums*, cit., pp. 418-419; L.F. Pinkerton, *Museums Can Do Better: Acquisitions Policies Concerning Stolen and Illegally Exported Art*, cit., pp. 64-68; L. Amineddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 767-768; ID., *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., pp. 245-247 e D. Finchman, *Social Norms and Illicit Cultural Heritage*, cit., pp. 215-216.

¹¹⁰¹ Cfr. il *Code of Ethics for Dealers in Cultural Property* adottato dall'UNESCO, il quale si basa sui principi sviluppati nelle Convenzioni UNIDROIT e UNESCO e sull'esperienza dei codici etici elaborati in diversi Paesi, quali Francia, Olanda, Svizzera e Regno Unito (si veda il sito istituzionale <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121320>). Sul punto si rimanda a A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 168-178.

¹¹⁰² Si rimanda all'*Ethics of Collecting* (si veda il sito istituzionale <https://ethicsofcollecting.org/>), al *Responsible Art Market* (si veda il sito istituzionale <https://www.responsibleartmarket.org/>), alla *New Art Dealers Alliance* - NADA (si veda il sito istituzionale <https://www.newartdealers.org/>) e all'*Institute of Conservation* - ICON (si veda il sito istituzionale <https://www.icon.org.uk/>).

¹¹⁰³ Cfr. L.F. Pinkerton, *Museums Can Do Better: Acquisitions Policies Concerning Stolen and Illegally Exported Art*, cit., p. 62 e D. Finchman, *Social Norms and Illicit Cultural Heritage*, cit., p. 216.

¹¹⁰⁴ Cfr. G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, cit., p. 43.

¹¹⁰⁵ Sul lavoro messo in capo dalle case d'asta per prevenire la commercializzazione di opere di illecita provenienza si rimanda a K. Hill, *The Problem of Auction Houses and Illicit Antiquities: A Call for a Holistic Solution*, cit., pp. 361 ss.

¹¹⁰⁶ Come quello dell'Interpol e dell'*Art Loss Register*, che, tuttavia, rivestono una utilità limitata per i beni di antichità.

delle proprie collezioni; l'adozione di norme di comportamento, codici deontologici e regole etiche¹¹⁰⁷; la creazione di dipartimenti di *compliance* e *corporate governance* e la collaborazione fattiva con le autorità preposte per consentire il recupero e la restituzione dei beni¹¹⁰⁸.

Come già messo in luce, tuttavia, ciò non ha rappresentato un ostacolo alla prosecuzione di *malpractice* nella autenticazione, movimentazione e commercializzazione di opere di illecita provenienza¹¹⁰⁹.

¹¹⁰⁷ Sulla proliferazione di strumenti di *soft law* si rinvia *ex pluribus* a R. O' Keefe, *Codes of Ethics and The Art Trade*, in F. Francioni-A. Del Vecchio-P. De Caterini, *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, cit., pp. 141 ss., M. Frigo, *Le rôle des règles de déontologie entre droit de l'art et régulation du marché*, in *Journal de droit international privé*, 2007, pp. 883 ss.; D. Yates, *Creative Compliance, Neutralization Techniques, and Palaeontological Ethics*, cit., p. 433; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 109 e K.L. Alderman, *The Ethical Trade in Cultural Property: Ethics and Law in the Antiquity Auction Industry*, cit., pp. 568-569.

¹¹⁰⁸ Sul punto si vedano P.G. Ferri, *Uscita o esportazione illecite*, cit., p. 194 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., pp. 132-133.

¹¹⁰⁹ A titolo esemplificativo si rimanda alle seguenti notizie: T. Tahir, *Antiques dealer arrested over sale of looted 3,500-year-old Egyptian sculpture*, in *The National*, 16 April 2024, inerente la vicenda di un gallerista spagnolo che nel 2015 avrebbe acquistato, da una società thailandese, un'antica scultura egizia oggetto di saccheggio, utilizzando documenti falsi, opera poi giunta nelle mani di una galleria svizzera che l'aveva presentata per la vendita alla fiera TEFAF, occasione in cui aveva denunciato le proprie preoccupazioni circa la provenienza del bene, dando così il via alle relative indagini (consultabile al seguente link <https://www.thenationalnews.com/news/europe/2024/04/16/antiques-dealer-arrested-over-sale-of-looted-3500-year-old-egyptian-sculpture/>); D. Cassidy, *Russian TV Contributor and Former Political Adviser Charged with Laundering Funds Through Art and Antiques, Flees to Russia*, in *Artnews*, 20 September 2024 (consultabile al seguente link <https://www.artnews.com/art-news/news/russian-tv-contributor-dimitri-simes-donald-trump-money-laundering-art-and-antiques-russia-1234718083/>); S. Cascone, *An Auctioneer Has Confessed to Playing a Major Role in Producing Fake Basquiats Displayed at the Orlando Museum of Art. Los Angeles auctioneer Michael Barzman pled guilty to lying to the FBI about creating the works*, in *Artnet*, 19 August 2023, inerente la vicenda della esposizione "Heroes & Monsters" organizzata nel 2022 presso l'Orlando Museum of Art, nell'ambito della quale le opere inedite di Jean-Michel Basquiat sono state ritenute false e realizzate dal banditore d'asta di Los Angeles Michael Barzman e da un suo complice, con conseguente licenziamento del direttore e amministratore delegato del museo (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/auctioneer-orlando-museum-art-basquiat-2283954>); ID., *Orlando Museum's Ex-Director Who Was Ousted Over Fake Basquiats Fires Back*, in *Artnet*, 16 November 2023, ove viene raccontato che l'ex direttore dell'Orlando Museum of Art, Aaron De Groft, ha citato in giudizio l'istituzione, sostenendo di essere stato trasformato in un capro espiatorio, mascherando la presunta consapevolezza dei vertici dell'istituzione della dubbia provenienza delle opere (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/orlando-museum-director-basquiat-countersuit-2394861>); J. Lawson-Tancred, *An Art Dealer Who Allegedly Headed a Trafficking Ring That Sold Egyptian Antiquities to the Louvre and the Met Has Been Arrested*, in *Artnet*, 1 November 2023, inerente il caso del mercante d'arte Serop Simonian accusato di riciclaggio e traffico illecito per aver venduto beni di provenienza criminosa al Louvre e al Metropolitan Museum of Art tra il 2014 e il 2017 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/an-art-dealer-who-allegedly-headed-a-trafficking-ring-that-sold-egyptian-antiquities-to-the-louvre-and-the-met-has-been-arrested-2388183>); Redazione, *A London Auctioneer Has Pleaded Guilty to Forging Provenance Documentation to Sell Ancient Coins Worth Millions. Richard Beale, owner of Roma Numismatics, now faces up to 25 years in prison*, in *Artnet*, 11 September 2023, riguardante la falsificazione della documentazione sulla provenienza di alcune monete rare ad opera di Richard Beale, titolare di una casa d'aste londinese (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/richard-beale-coin-provenance-court-2360975>); S. Cascone, *The Manhattan D.A. Seized a \$20 Million Statue of Marcus Aurelius From the Cleveland Museum of Art, Continuing a Spree of Raids Seeking Looted Turkish Art*, in *Artnet*, 1 September 2023 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/marcus-aurelius-bronze-seized->

Le ragioni potrebbero essere diverse: mancata comprensione e interiorizzazione delle norme sociali alla base dei codici di condotta adottati; prevalenza degli interessi perseguiti nel bilanciamento tra opportunità criminali e conseguenze delle condotte illecite; strumenti di regolamentazione introdotti esclusivamente per rispondere a *'driving forces'* legate all'ottenimento di incentivi di *business*, o per rafforzare le relazioni con associati e personale interno, innalzare il livello di *customer confidence*, influenzare l'ambiente legale in cui si opera, proteggersi da rischi legali e responsabilità di vario genere¹¹¹⁰ o, in ultima istanza, per far apparire lecite le proprie attività, di fatto facilitando le operazioni illegali di commercializzazione¹¹¹¹.

È, dunque, evidente che gli *standard* di trasparenza e *due diligence* adottati dagli attori del settore risultano ancora deboli e poco rigorosi¹¹¹² e che le politiche da loro attuate sembrano privilegiare interessi istituzionali e aziendali

[turkey-2357047](https://news.artnet.com/news/met-museum-looted-antiquities-icij-report-2273884)); ID., *A New Report Has Linked More Than 1,000 Antiquities in the Met Museum's Collection to Traffickers. An investigation by the International Consortium of Investigative Journalists calls into question the origin of the museum's antiquities holdings*, in *Artnet*, 23 March 2023 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/met-museum-looted-antiquities-icij-report-2273884>); E. Kinsella, *A Geneva Court Has Found Antiquities Dealer Ali Aboutaam Guilty of Illegally Importing Artifacts. He was given a suspended jail sentence and a \$500,000 fine*, in *Artnet*, 26 January 2023 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/geneva-court-finds-ali-aboutaam-guilty-illegally-importing-antiquities-2247910>). Interessante è anche lo scandalo che ha travolto la galleria parigina Belle et Belle, accusata di aver occultato centinaia di opere rubate alle eredi dell'artista Pablo Picasso tra il 2006 e il 2008. Dalle indagini è emersa una complessiva mala gestione della galleria: vendita di disegni di Picasso non firmati, mancata registrazione delle transazioni, pagamenti illeciti in contanti e utilizzo di una società *offshore* legata a un conto bancario anonimo in Svizzera. Cfr. V. Noce, *A handyman stole hundreds of Picassos from two heiresses—now the Paris gallery that bought them is on trial*, in *The Art Newspaper*, 10 October 2022 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2022/10/10/french-court-hears-case-of-paris-gallery-accused-of-dealing-in-hundreds-of-stolen-picassos>). Per altri casi si rimanda principalmente al sito di Artnet (<https://news.artnet.com/news/crime/page/8>) e The Art Newspaper (<https://www.theartnewspaper.com/keywords/art-crime>). In dottrina cfr. L.M. Kaye, *Provenance Research: Litigation and the Responsibility of Museums*, cit., p. 420; L. Amineddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 768-770 e 774; ID., *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., pp. 251-252; L.F. Pinkerton, *Museums Can Do Better: Acquisitions Policies Concerning Stolen and Illegally Exported Art*, cit., p. 68; E. Thompson-M. Priest, *Small Museums, Big Problems. Failure to Comply with the American Alliance of Museums' Policies on Archaeological Materials and Ancient Art*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Crime and art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, cit., pp. 191-206. La prosecuzione di condotte illecite nonostante la regolamentazione interna da parte degli operatori e l'adozione di strumenti di *soft law* ha fatto emergere alcuni fallimenti della *'self-regulation'*, la quale, in alcune circostanze, in mancanza di controlli esterni e di meccanismi volti a garantire la conformità a tali codici e sanzionare eventuali violazioni, non ha fatto altro che aumentare la propensione al rischio e aprire maggiormente la strada ad abusi, come si evidenzierà più approfonditamente nel prosieguo della trattazione.

¹¹¹⁰ Cfr. E. Gross, *Organization structure and organizational crime*, in G. Geis-E. Stotland (eds.), *White-collar crime: Theory and research*, Sage, Beverly Hills, CA, 1980, pp. 52-76 e P.C. Yeager, *Understanding corporate lawbreaking: From profit seeking to law finding*, in H.N. Pontell-G. Geis (eds.), *International handbook of white-collar and corporate crime*, cit., pp. 25-49.

¹¹¹¹ Come è stato rilevato con riferimento alle *policy* 'aggressive' adottate dal J. Paul Getty Museum, di cui si dirà nel prosieguo della trattazione.

¹¹¹² Si rimanda a N. Brodie, *The 'Art World' of the Auction Houses: The Role of Professional Experts*, cit., pp. 1-9.

e limitarsi esclusivamente a gestire e minimizzare i rischi¹¹¹³ – secondo le direttive proprie di una conformità puramente normativa¹¹¹⁴ – piuttosto che indirizzarsi verso una ‘*business ethic*’ diretta a garantire una efficace tutela dei beni d’arte¹¹¹⁵.

Sul piano dell’individuazione e comprensione delle modalità operative e delle pratiche sociologiche e psicologiche degli operatori – fondamentali, insieme all’analisi del funzionamento del mercato, per la progettazione di strutture normative di tutela efficienti e appropriate per il settore dell’arte – la dottrina ha ritenuto che il coinvolgimento in scandali e vicende giudiziarie di tali

¹¹¹³ Per un esempio di tale approccio si veda la notizia della pubblicazione del report *Improving the Security of National Museum Acquisitions*, commissionato dal Ministro della Cultura francese in forza del quale viene consigliato ai musei francesi di evitare l’acquisizione di opere oggetto di traffico a seguito dello scandalo che ha interessato l’ex direttore del Louvre, Jean-Luc Martinez, e il curatore Jean-Francois Charnier, accusati di frode e riciclaggio legati all’acquisto di beni di antichità saccheggianti dall’Egitto per un valore di oltre 50 milioni di euro e da esporre presso il Louvre Abu Dhabi tra il 2014 e il 2018. Nel report, in particolare, si legge che simili pratiche illecite ledono la reputazione dello Stato francese e la sua posizione concorrenziale sul mercato. In tema cfr. D. Klein, *Former Louvre director charged with money laundering and antiquities trafficking*, in *OCCRP*, 1 June 2022 (consultabile al seguente link <https://www.occrp.org/en/daily/16395-former-louvre-director-charged-with-money-laundering-and-antiquities-trafficking>); V. Noce, *Antiquities trafficking case escalates as Louvre Abu Dhabi joins civil action and Swiss collector files criminal complaint*, in *The Art Newspaper*, 10 June 2022 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2022/06/10/antiquities-trafficking-case-escalates-as-louvre-abu-dhabi-joins-civil-action-and-swiss-collector-files-criminal-complaint>); D. Lauter, *A New Art Trafficking Report Commissioned by France’s Culture Ministry Says Its Museums Must Tighten Up Their Acquisitions Policies*, in *Artnet*, 23 November 2022 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/in-a-new-art-trafficking-report-frances-culture-ministry-says-its-museums-must-tighten-up-their-acquisitions-policies-to-preserve-the-countrys-cultural-influence-2216087>). Sulla vicenda si vedano anche D. Lauter, *A French Museum Agency Ignored Red Flags When It Advised the Louvre Abu Dhabi to Purchase Antiquities, a New Report Finds*, in *Artnet*, 10 June 2022 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/louvre-abu-dhabi-report-egyptian-antiquities-2128348>); A. Sansom, *A Curator Has Been Charged With Giving False Provenance Information Amid a Major Probe Into Louvre Abu Dhabi Antiquities Trafficking. The scandal is thought to concern hundreds of ancient pieces that were destined for the United Arab Emirates museum*, in *Artnet*, 1 August 2022 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/louvre-curator-antiquities-trafficking-2154181>); J. Lawson-Tancred, *Former Louvre Director Jean-Luc Martinez Has Been Charged With Money Laundering Over Ties to Alleged Antiquities Trafficking Ring*, in *Artnet*, 26 May 2022 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/jean-luc-martinez-money-laundering-charges-2121837>); D. Lauter, *The Louvre Has Redoubled Its Efforts to Be Named a Civil Party in the International Antiquities Trafficking Case Against Its Former Director*, in *Artnet*, 20 September 2023 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/louvre-trial-jean-luc-martinez-2365241>); ID, *A French Court Could Clear Laundering Charges Against a Curator in Louvre Investigation. The charges against museum director Jean-Luc Martinez, however, remain and his case continues to move forward toward trial*, in *Artnet*, 16 November 2023 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/louvre-antiquities-case-high-court-2394978>) e V. Noce, *Antiquities trafficking charges upheld against former Louvre director Jean-Luc Martinez. French high court rejects Martinez’s appeal but drops charges against curator Jean-François Charnier in Egyptian antiquities investigation*, in *The Art Newspaper*, 17 November 2023 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2023/11/17/antiquities-trafficking-charges-upheld-against-former-louvre-director-jean-luc-martinez>). Dalle notizie più recenti emerge che le accuse penali contro il curatore Jean-Francois Charnier stanno per essere ritirate, mentre la Corte francese, nella decisione del 14 novembre 2023, ha rigettato l’appello dell’ex direttore Jean-Luc Martinez.

¹¹¹⁴ Cfr. in tal senso K.L. Alderman, *The Ethical Trade in Cultural Property: Ethics and Law in the Antiquity Auction Industry*, cit., pp. 550 e 539.

¹¹¹⁵ *Ivi*, pp. 561, 565-567 e 569-470. In tema si veda anche D.O. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., p. 349.

professionisti potesse spingere a considerare i crimini d'arte come ascrivibili alla categoria dei "white-collar crimes"¹¹¹⁶.

La categoria criminale in parola attiene a reati commessi per finalità di profitto e nel corso di un contesto lavorativo da soggetti rispettabili, di elevato status sociale e con ingenti risorse finanziarie¹¹¹⁷, e che si ritiene comportino una «maggiore dannosità sia economica, sia sociale (sfiducia, disorganizzazione sociale, immoralità diffusa) rispetto al crimine tradizionale»¹¹¹⁸.

Sono immediatamente percepibili le affinità con i fenomeni criminali nel settore dell'arte finora analizzati. Ed invero, come messo in luce dalle vicende sopra richiamate a titolo esemplificativo, diverse attività criminali risultano

¹¹¹⁶ Cfr. S. Mackenzie, *White-Collar Crime, Organised Crime and the Challenges of Doing Research on Art Crime*, cit., pp. 839 ss., in particolare, pp. 847-848; ID., *Psychosocial Balance Sheets: Illicit Purchase Decisions in the Antiquities Market*, in *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 18, No. 2, 2006, in particolare pp. 223 ss.; ID., *Transnational crime, local denial*, in *Social Justice*, Vol. 34, No. 2, 2007, pp. 111-124; ID., *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., pp. 133-153; S. Mackenzie-P. Green, *Performative regulation: A case study in how powerful people avoid criminal labels*, in *British Journal of Criminology*, 48(2), 2008, pp. 138-153; K. Polk, *The antiquities trade viewed as a criminal market*, in *Hong Kong Lawyer*, 2000, pp. 82-92; D. Yates-C. Rausch, *Private Art Businesses and Organized Crime*, cit., pp. 212 ss.; M. Balcells, *Art Crime as White-Collar Crime*, in J. Kila- M. Balcells (eds.), *Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends*, cit., pp. 96 ss.; H. Schutten-P.C. van Duyne, *An Inside Job? The Case of Robert Noortman*, in J. Kila-M. Balcells (ed.), *Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends*, cit., pp. 146 ss.; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., pp. 88-89; P.B. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., p. 117; J. Daab, *Art Fraud: Deflecting Prosecutorial Intervention Away from the Defective Art Product*, cit., pp. 15 ss.; B.A. Bowman, *Transnational crimes against culture: Looting at archaeological sites and the 'grey' market in antiquities*, cit., pp. 225-242; N. Brodie-B.A. Bowman, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 399-421; N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in cultural objects: An empirical overview*, cit., pp. 19-30; D. Chappell-K. Polk, *Unraveling the 'cordata': Just how organised is the international traffic in cultural objects?*, cit., pp. 99-113 e S.P. Cox, *White Collar Crime in Museums*, in *Curator The Museum Journal*, Vol. 60, No. 2, 2017, pp. 235 ss.

¹¹¹⁷ Si rimanda alla definizione di 'crimine dei colletti bianchi' elaborata dal criminologo Edwin H. Sutherland (cfr. E.H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale*, cit., in particolare, pp. 3-12 e 289-334). In tema si vedano anche J. Braithwaite-G. Geis, *On theory and action for corporate crime control*, in *Crime & Delinquency*, Vol. 28, Issue 2, 1982, pp. 292 ss.; H. Croall, *Who is the White-Collar Criminal?*, in *British Journal of criminology*, 29(2), 1989, pp. 157 ss.; S. Green, *The concept of white collar crime in law and legal theory*, in *Buffalo Criminal Law Review*, 8 (1), 2004, pp. 1-34; G. Geis, *White-collar and corporate crime*, Pearson, NJ, 2007; M.L. Benson-S.S. Simpson, *White-Collar Crime: An Opportunity Perspective*, Routledge, New York, 2009; D.O. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., pp. 5 ss.; ID., *White Collar Crime: Definitional Debates and the Case for a Typological Approach*, in M.L. Rorie (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, cit., pp. 16-31; G. Forti-A. Visconti, *Cesare Beccaria and White-Collar Crimes' Public Harm. A Study in Italian Systemic Corruption*, in H.N. Pontell-G. Geis (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, cit., pp. 494-495; M. Balcells, *Art Crime as White-Collar Crime*, cit., pp. 96-97, ove si evidenzia come l'Autore D.O. Friedrichs, *Trusted Criminals. White-Collar Crime in Contemporary Society*, cit., p. 3, faccia risalire lo studio di tale tipologia di fenomeno criminale già al lavoro di Cesare Beccaria e, successivamente, di Karl Marx e Friedrich Engels. In tema si vedano anche A. Jordanoska-I. Schoultz, *The "Discovery" of White-Collar Crime: The Legacy of Edwin Sutherland*, in M.L. Rorie (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, cit., pp. 3-16 e M. Dodge-G. Geis, *Global white-collar crime*, in B.A. Arrigo-H.Y. Bersot (eds.), *The Routledge Handbook of International Crime and Justice Studies*, Routledge International Handbooks, Abingdon, 2014, pp. 281-301.

¹¹¹⁸ Così G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, cit., p. 23.

essere commesse da soggetti «perfettamente integrati nel contesto sociale, in particolare nel contesto del mercato dei beni culturali, di elevata qualificazione universitaria e professionale, in grado di rappresentare una garanzia per i compratori in ordine alla bontà delle valutazioni effettuate sui beni ed in grado di schermare con la loro autorevolezza la provenienza illecita del bene»¹¹¹⁹.

In considerazione dell'enorme e influente potere sociale, culturale ed economico (spesso anche politico) che tali operatori rivestono nel settore, i crimini contro il patrimonio culturale e gli oggetti d'arte possono essere efficacemente etichettati anche come 'crimes of the powerful'¹¹²⁰.

Come è stato correttamente evidenziato, la cornice concettuale dei 'crimini dei potenti' risulta essere particolarmente pertinente per lo studio di condotte illecite commesse da 'colletti bianchi' di alto profilo nel mondo dell'arte e permette di collocare molte delle osservazioni sino ad ora svolte con riferimento alle caratteristiche proprie del mercato in esame in un modello teorico del comportamento criminale dal quale avviare nuove riflessioni per una regolamentazione efficace¹¹²¹. Si tenga, infatti, conto che il settore dell'arte si presenta come un terreno fertile per l'applicazione del cosiddetto «'privilegio degli affari', ovvero del doppio standard applicato, in fase sia di criminalizzazione in astratto, sia di criminalizzazione in concreto, a condotte di pari offensività in ragione del diverso status sociale e ruolo professionale degli

¹¹¹⁹ Così V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 88; P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 117, 133 ss.; S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 193-226; ID., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 133 ss.; ID., *White-Collar Crime, Organised Crime and the Challenges of Doing Research on Art Crime*, cit., p. 841 ss.; M. Balcells, *Art Crime as White-Collar Crime*, in J. Kila-M. Balcells (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, cit., pp. 96-129; N. Brodie-O. Batura-G. op't Hoog-B. Slot-N. van Wanrooij-D. Yates, *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe*, cit., pp. 71-21; S. Mackenzie-N. Brodie-D. Yates-C. Tsirogiannis, *Trafficking Culture: New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 77 ss.; C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, cit., pp. 347 ss.; G. Geis, *White-Collar Crime: What is it?*, in K. Schlegel-D. Weisburd (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Northeastern University Press, Boston, 1992, p. 47; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 151-152 e L. Grossi, *Le archeomafie: le possibili intersezioni fra la criminalità organizzata e l'organizzazione del crimine*, cit., pp. 72-73.

¹¹²⁰ In tal senso V. Ruggiero, *The Environment and the Crimes of the Economy*, in N. South-A. Brisman (a cura di), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Routledge, London- New York, 2013, pp. 262 ss. Cfr. anche F. Pearce, *Crimes of the Powerful*, Pluto Press, London, 1976; D.L. Rothe-D. Kauzlarich, *Crimes of the Powerful: An introduction*, Routledge, Oxford, 2016; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 51-53 e 79-80; A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., p. 156; S. Mackenzie, *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., pp. 133 ss.; ID., *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 149-150; S. Mackenzie- P. Green, *Performative regulation: A case study in how powerful people avoid criminal labels*, in *British Journal of Criminology*, 48(2), 2008, pp. 138-153; D. Wilson, *Undercover in antiquities*, in *Culture Without Context*, Issue 6, 2000, pp. 5-6; T.D. Bazley, *Crimes of the art world*, cit., pp. 1-4 e 123 ss.; L. Massy, *The Antiquity Art Market: Between Legality and Illegality*, cit., p. 734; J. Kila-M. Balcells (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, cit., pp. 96 ss.; N. Oosterman-S. Mackenzie-D. Yates, *Regulating the Wild West: Symbolic Security Bubbles and White Collar Crime in the Art Market*, cit., pp. 7-15 e S. White, *A Collector's Odyssey*, in *International Journal of Cultural Property*, 7, 1998, p. 170.

¹¹²¹ Cfr. S. Mackenzie, *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., p. 149.

autori delle stesse»¹¹²², i quali beneficiano anche di ulteriori vantaggi «sia in termini di efficacia della loro attività di *lobbying* sulle attività di regolamentazione del mercato, sia, nel caso siano coinvolti in comportamenti illeciti, in termini di minori probabilità di scoperta e di punizione e di minore severità, in questo secondo caso, delle sanzioni sia formali sia informali a loro carico»¹¹²³. Vige, dunque, una cultura dell'impunità, alimentata, soprattutto nel mondo occidentale, da una parvenza di innocenza che caratterizzerebbe il mercato degli oggetti d'arte, derivante dal valore (immateriale) complessivo attribuito al settore culturale¹¹²⁴. A conferma di ciò, si noti che sino a oggi risultano rarissimi i casi in cui esponenti di prestigiose istituzioni culturali e commerciali nel settore dell'arte hanno affrontato accuse penali per le pratiche scorrette attuate.

Sempre sul piano empirico è altresì possibile rilevare come molti reati imputabili a 'soggetti potenti' per finalità di profitto siano commessi nel corso delle normali e legittime attività di lavoro¹¹²⁵, attraverso un ente e, dunque, nell'ambito di contesti aziendali e organizzativi o grazie al coinvolgimento di istituzioni pubbliche.

Nell'ambito della tassonomia relativa allo studio dell'organizzazione e della classificazione delle diverse attività illecite perpetrate dai colletti bianchi nel

¹¹²² Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 151, nota 146. In tema si vedano E.H. Sutherland, *White-Collar Criminality*, in *American Sociological Review*, 5(1), No. 1, 1940, pp. 1-12; G. Forti, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. "Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 173-226.

¹¹²³ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 152. Sul punto si vedano anche L. Aminateddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 759-761; ID., *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., pp. 243-245; S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 193 ss.; ID., *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., pp. 133 ss.; M. Balcells, *Art Crime as White-Collar Crime*, cit., pp. 96 ss.; J. Daab, *Art Fraud: Deflecting Prosecutorial Intervention Away from the Defective Art Product*, cit., p. 16.

¹¹²⁴ Così S. Mackenzie, *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., p. 139. Sul punto cfr. anche L. Aminateddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 760-761, ove si sottolinea che le istituzioni museali straniere, soprattutto americane, strutturate come organizzazioni no profit, sono generalmente considerate istituzioni pubbliche, con quel che ne consegue in termini di immagine e di difficoltà nel perseguire penalmente tale tipologia di attori. Cfr. anche P.R. Williams-C. Coster, *Blood Antiquities: Addressing a Culture of Impunity in the Antiquities Market*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 49, 2017, pp. 103 ss.

¹¹²⁵ Si pensi allo scandalo relativo alla fissazione dei prezzi che ha coinvolto le case d'asta Sotheby's e Christie's, le quali, dopo lo scoppio della bolla del mercato dell'arte negli anni Novanta, hanno attuato pratiche collusive per fissare commissioni e condizioni commerciali, violando anche le norme comunitarie in tema di concorrenza. Ed invero, nel marzo 1995 la concorrenza si interruppe improvvisamente, sollevando il sospetto che le case d'aste avessero attuato uno schema di fissazione dei prezzi. In tema cfr. O.C. Ashenfelter-K. Graddy, *Anatomy of the Rise and Fall of a Price-Fixing Conspiracy: Auctions at Sotheby's and Christie's*, National Bureau of Economic Research, 2004. Il 30 ottobre 2002 la Commissione Europea ha adottato una decisione contro il comportamento collusivo delle due principali case d'aste del mondo (consultabile al seguente link https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjIxL_H_tCAxWCNewKHWQCCnsQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fapi%2Ffiles%2Fdocument%2Fprint%2Fit%2Fip_02_1585%2FIP_02_1585_IT.pdf&usg=AOvVaw11bfDWrKsp30maoABl6Kcx&opi=89978449).

mondo dell'arte assumono, dunque, rilievo anche le più specifiche fenomenologie criminali dei 'corporate crimes' (o 'organizational crimes'), ove i reati sono commessi da esponenti dell'ente per perseguire scopi e obiettivi di quest'ultimo o direttamente imputabili allo stesso¹¹²⁶ e che, come tali, sono visti come 'trasgressioni/devianze aziendali'¹¹²⁷. Analogamente, possono assumere rilievo anche i cosiddetti 'state-corporate crimes', condotte illegali o socialmente dannose prodotte attraverso l'interazione tra realtà istituzionali ed economiche/imprenditoriali¹¹²⁸.

Ne consegue che nel settore in esame rilevante risulta il «concetto socio-criminologico di 'crimine organizzativo' [che] individua una forma di peculiare 'fallimento organizzativo' e ricomprende ogni forma di devianza socialmente dannosa commessa da un'organizzazione di natura lecita, o meglio da persone fisiche (anche non individuate e non individuabili) agenti per conto della stessa, nell'ambito della sua attività istituzionale»¹¹²⁹.

Il caso del J. Paul Getty Museum è emblematico in tal senso, avendo messo in luce come le caratteristiche della organizzazione, della *governance* e delle

¹¹²⁶ Si rimanda alla definizione elaborata da Marshall Clinard e Richard Quinney, in *Criminal Behavior Systems: A Typology*, Holt McDougal, New York, 1973, p. 188. In tema si vedano anche G. Geis, *The Evolution of the Study of Corporate Crime*, in M.B. Blankenship (ed.), *Understanding Corporate Criminality*, Routledge, New York, 1993, pp. 3 ss.; A. Etzioni-D. Mitchell, *Corporate Crime*, in H.N. Pontell-G. Geis, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, cit., pp. 187-199; D. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., pp. 60-94 e 226-230; D. Vaughan, *Criminology and the Sociology of Organizations*, in *Crime, Law and Social Change*, 37, 2002, pp. 117 ss.; M. Dodge, *Who Commits Corporate Crime?*, in M.L. Rorie (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, cit., pp. 113-126; A. Visconti, *Crime organizzativo*, in *Sistema penale*, 24 maggio 2023, pp. 1-14, contributo pubblicato nel volume collettaneo curato da C. Piergallini-G. Mannozi-C. Sotis,-C. Perini-M.M. Scoletta-F. Consulich, *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, Milano, 2022 (consultabile al seguente link <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/visconti-crimine-organizzativo>); P. Gottschalk, *The Convenience of Corporate Crime: Financial Motive - Organizational Opportunity - Executive Willingness*, Auflage, Berlin, 2022 e G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, cit., p. 45.

¹¹²⁷ Si rimanda a D. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., pp. xxii e 5 ss.

¹¹²⁸ Cfr. R.J. Michalowski-R.C. Kramer, *State-Corporate Crime and Criminological Inquiry*, in H.N. Pontell-G. Geis, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, cit., pp. 200-219; R.C. Kramer - R. J. Michalowski - D. Kauzlarich, *The Origin And Development Of The Concept And Theory Of State-Corporate Crime*, in *Crime and delinquency*, 2002, p. 264; D. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., pp. 141-146 e 159-161; D.L. Rothe-C. Medley, *Beyond State and State-Corporate Crime Typologies: The Symbiotic Nature, Harm, and Victimization of Crimes of the Powerful and Their Continuation* e I. Bernat-D. Whyte, *State-Corporate Crimes*, in M.L. Rorie (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, cit., rispettivamente pp. 81-94 e pp. 127-138; G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, cit., p. 45.

¹¹²⁹ Così A. Visconti, *Crime organizzativo*, cit., p. 4. L'Autrice in tema rinvia a L.M. Sherman, *Deviant Organizations*, in M.D. Ermann-R.J. Lundman (a cura di), *Corporate and Governmental Deviance in Contemporary Society*, Oxford, 1982, pp. 63 ss.; M. Tonry-A.J. Reiss, *Organizational Crime*, in ID., *Beyond the Law. Crime in Complex Organizations*, University of Chicago Press, Chicago, 1993, pp. 1 ss.; J. Braithwaite, *Criminological Theory and Organizational Crime*, cit., pp. 333-358; ID., *Conceptualizing Organizational Crime in a World of Plural Cultures*, in H.N. Pontell-D. Shichor (eds.), *Contemporary Issues in Crime and Criminal Justice*, Prentice Hall Publishing, Upper Saddle River, 2001, pp. 17 ss.; A. Hochstetler-H. Copes, *Organizational Culture and Organizational Crime*, in N. Shover-J.P. Wright (eds.), *Crimes of Privilege: Readings in White-Collar Crime*, Oxford University Press, New York, 2001, pp. 210 ss.; D. Vaughan, *The Dark Side of Organizations. Mistake, Misconduct, and Disaster*, cit., pp. 271-305.

pratiche operative degli attori del settore possono rappresentare un terreno favorevole per la realizzazione di comportamenti criminali o comunque devianti¹¹³⁰.

Espressione della brama di collezionismo che ha animato il suo fondatore, l'imprenditore e filantropo da cui il museo prende il nome¹¹³¹, dopo la morte di quest'ultimo il desiderio di collezionare beni unici 'ad ogni costo' ha continuato a caratterizzare le politiche di acquisizione del vertice e dei curatori museali. Dalle indagini giornalistiche e dalle evidenze probatorie raccolte nell'ambito dello scandalo giudiziario che ha interessato il museo in parola è, infatti, emerso che le diffuse prassi illecite di acquisizione e di cattiva *governance* (che spesso celavano pratiche di favoritismo, corruzione e frode fiscale) hanno non solo comportato vantaggi diretti per gli esponenti di vertice e i funzionari del museo¹¹³², ma hanno, in primo luogo, portato benefici per la stessa istituzione museale, sia in termini di maggiore visibilità e prestigio nel contesto internazionale (essendo questa in competizione con altre istituzioni culturali, altrettanto rilevanti), sia in termini di accrescimento della propria collezione, nell'ottica di dare vita alla principale raccolta di beni di antichità del Paese degli Stati Uniti¹¹³³.

¹¹³⁰ In tema cfr. N. Brodie-B.B. Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 409-412, che rimandano a R. Apel-R. Paternoster, *Understanding 'Criminogenic' corporate culture: what white-collar crime researchers can learn from studies of the adolescent employment-crime relationship*, in S. Simpson-D. Weisburd (eds.), *The criminology of white-collar crime*, Springer, New York, p. 20. Gli Autori proseguono precisando che altri studiosi suggeriscono che organizzazioni di questo tipo possono attrarre soggetti vulnerabili, con caratteristiche e personalità favorevoli a comportamenti devianti, venendosi a creare una interferenza tra cultura aziendale criminogena e inclinazione psicologica personale a commettere atti illeciti (cfr., ad esempio, J. Coleman, *Toward an integrated theory of white-collar crime*, in *American Journal of Sociology*, 93, 1987, pp. 406-439; S. Wheeler, *The problem of white-collar crime motivation*, in K. Schlegel-D. Weisburd (eds.), *White-collar crime reconsidered*, cit., pp. 108-123; G. Blickle- A. Schlegel-P. Fassbender-U. Klein, *Some personality correlates of business white-collar crime*, in *Applied Psychology*, 55(2), 2006, pp. 220-233 e P. Bucy-E. Formby-M. Raspanti-K. Rooney, *Why do they do it? The motives, mores, and character of white collar criminals*, in *St. Johns Law Review*, 82, 2008, pp. 401-571).

¹¹³¹ Si rimanda a J.P. Getty, *Le gioie di collezionare*, traduzione di Elena Balzano, Cahiers, Johan & Levi, Milano, 2021; ID., *As I see it: the autobiography of J. Paul Getty*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1976 e T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, cit., pp. 14-15.

¹¹³² Così N. Brodie-B.B. Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 403-404.

¹¹³³ Sulla vicenda cfr. N. Brodie, *J. Paul Getty Museum returns to Italy*, in *Trafficking Culture*, 10 April 2015 (consultabile al seguente link <https://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/j-paul-getty-museum-returns-to-italy-2007/>); T.K. Lervik-M. Balcells, *Corruption from the Top: The Getty and Caligula's Legacy*, in J. Kila-M. Balcells, *Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends*, cit., pp. 130 ss. e T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, cit., pp. 11-56; N. Brodie-B. Bowman Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 399-421; C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., p. 74; L.F. Pinkerton, *Museums Can Do Better: Acquisitions Policies Concerning Stolen and Illegally Exported Art*, cit., pp. 64-65; L. Amineddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 753-755 e 768; ID., *The role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, cit., 240-241; D. Finchman, *Social Norms and Illicit Cultural Heritage*, cit., pp. 208-209; N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., pp. 29-30; J. Felch-R. Frammolino, *Chasing Aphrodite: the Hunt for Looted Antiquities at the World's Richest Museum*, cit., in particolare, pp. 50-51, 218, 241 e 249; P.

Nonostante le prove suggerissero, dunque, che Marion True, curatrice del museo americano dal 1986 al 2005¹¹³⁴, non fosse l'unica responsabile delle discutibili politiche di acquisizione (per quanto, rispetto a queste, vi fosse certamente un coefficiente di responsabilità della stessa)¹¹³⁵ e che la vicenda giudiziaria potesse essere inquadrata nell'ambito della 'criminalità aziendale'¹¹³⁶ (essendo le decisioni sempre sottoposte al vaglio e all'approvazione dei *top*

Watson-C. Todeschini, *The Medici Conspiracy. The Illicit Journey of Looted Antiquities. From Italy's Tomb Raiders to the World's Greatest Museum*, cit., in particolare, pp. 80 ss.; T.K. Lervik-M. Balcells, *Corruption from the Top: The Getty and Caligula's Legacy*, cit., pp. 130 ss.; T. Cevoli, *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, cit., pp. 11-56; D.W.J. Gill-C. Tsirogiannis, *Polaroids from the Medici Dossier: continued sightings on the market*, in *Journal of Art Crime*, 5, 2011, pp. 27-33; C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., pp. 39-40 e 66-68; N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., pp. 240-241; S. Mackenzie, *Conditions for Guilt-Free Consumption in a Transnational Criminal Market*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 20(4), 2013, pp. 503-515; D. Gill-C. Chippindale, *From Boston to Rome: Reflections on Returning Antiquities*, cit., pp. 311-331; ID., *From Malibu to Rome: Further Developments on the Return of Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 14, 2007, pp. 205-240 e D. Rizzo-M. Pellegrini, *The Italian Archaeological Heritage Abroad: Agreements, Debates and Indifference*, in A. Traviglia-L. Milano-C. Tonghini-R. Giovanelli (eds.), *Stolen Heritage. Multidisciplinary Perspectives on Illicit Trafficking of Cultural Heritage in the EU and the MENA Region*, cit. pp. 97-112.

¹¹³⁴ Contro la quale nel 2005 è stato avviato in Italia un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, commercio illecito di beni archeologici. La vicenda processuale si è conclusa nel 2010 per prescrizione dei reati contestati (cfr. Tribunale di Roma, Sesta Sezione Penale, n. 19360/2010).

¹¹³⁵ Negli atti processuali può leggersi come dalle indagini siano emersi gravi indizi dell'esistenza di un'articolata organizzazione a livello transnazionale, dedita alla ricettazione e al traffico di opere d'arte provento di furto o scavo clandestino, esportate illecitamente e destinate in molti casi all'acquisto da parte dei più prestigiosi musei del mondo. Considerate, le relazioni continuative (si potrebbe dire di amicizia) tra la curatrice e i mercanti d'arte Giacomo Medici e Robert Hecht, si è ritenuto che la stessa dovesse essere consapevole della provenienza illecita degli oggetti trattati. Nel corso del processo e nelle dichiarazioni rilasciate successivamente, la curatrice ha sostenuto che non vi fossero prove delle sue condotte quale 'curatore disonesto', avendo la stessa mantenuto buoni rapporti con i commercianti esclusivamente per finalità professionali dettate dalla sua posizione di curatore e avendo agito, sempre ed esclusivamente, nell'interesse del museo (non avendo tratto personale profitto finanziario dall'acquisizione dei beni). Inoltre, la curatrice ha dichiarato di essere stata promotrice dell'adozione da parte del museo di linee guida per l'acquisizione beni di antichità, secondo le quali il Getty si impegnava a ottenere dai venditori garanzie della lecita origine dei beni e, dunque, ad accertare la legittimità della provenienza e procedere all'acquisizione solo in assenza di indicatori di rischio, e a notificare alle autorità competenti dei Paesi di origine potenziali acquisizioni di beni sospetti e restituirli dietro richiesta di tali Paesi ove venisse comprovante la provenienza illecita degli stessi. Alcuni studiosi hanno, tuttavia, avanzato l'ipotesi che tale politica, non vietando in senso assoluto l'acquisto di beni aventi provenienza dubbia e presumendo la legittima origine degli oggetti presenti sul mercato, salvo che non fosse dimostrato il contrario, fosse, di fatto, inappropriata in un mercato in cui notoriamente i documenti inerenti l'autenticità e la provenienza dei beni sono oggetto di falsificazione. Si è, pertanto, ritenuto che la *policy* sia stata piuttosto adottata per 'legittimare' e facilitare l'acquisto da parte del Getty di beni di antichità contrabbandati, rappresentando uno strumento mediante il quale il museo avrebbe potuto dimostrare di aver rispettato le linee guida in materia.

¹¹³⁶ Come avanzato, peraltro, da alcuni studiosi che hanno analizzato da una prospettiva criminologica il caso, cercando di comprendere le dinamiche e i contesti organizzativi criminogeni che hanno mosso gli acquisti di beni culturali di origine illecita. Cfr. N. Brodie-B. Bowman Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 399-421. La stessa Marion True ha evidenziato come il contesto museale fosse caratterizzato dalla presenza di figure manageriali controverse, che avevano avviato già da tempo discutibili pratiche di acquisizione di oggetti d'arte, ben prima, dunque, dell'ascesa della stessa curatrice.

manager del Getty¹¹³⁷ ed esistendo un certo livello di sistematica ‘*corporate acceptance*’ di tali pratiche illecite)¹¹³⁸, le autorità italiane hanno perseguito la sola curatrice. Il coinvolgimento di Marion True nel processo è stato, in particolare, contestato dalla stessa imputata¹¹³⁹, la quale ha più volte ritenuto di essere stata ingiustamente usata quale bersaglio accessibile e tangibile delle consolidate condotte illecite del museo, avendo il vertice museale tentato di negare le proprie responsabilità, mettendo in campo lo strumento di razionalità organizzativa del ‘capro espiatorio’¹¹⁴⁰.

Questo, come altri esempi che si analizzeranno nel prosieguo della trattazione, illustra un espediente comune cui solitamente ricorrono, dinanzi a eventi negativi, soprattutto attori criminali dotati di potere economico, sociale, reputazionale, mediatico e politico, i quali tendono ad attribuire la colpa di fallimenti di natura sistemica o organizzativa a singoli soggetti, a spostare il rischio legato all’attività commerciale nel settore su fattori esterni¹¹⁴¹ e a giustificare le attività illecite commesse¹¹⁴², mettendo in campo vere e proprie tecniche di ‘*creative compliance*’¹¹⁴³, in un esercizio combinato di varie strategie di autodifesa.

¹¹³⁷ Quali membri del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, direttore e consulenti interni.

¹¹³⁸ Avendo, dunque, diversi soggetti, per lungo tempo, agito illecitamente e collettivamente nell’interesse dell’istituzione museale.

¹¹³⁹ Cfr. M. True, *Refining policy to promote partnership*, in *Antichità Senza Provenienza*, II, Bollettino d’Arte. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 1997, pp. 137-146; ID., ‘*Neither Condemned Nor Vindicated*’: *Marion true on why it is hard to accept the lack of verdict after her five-year trial*, in *The Art Newspaper*, January 2011 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2011/01/01/the-marion-true-case-has-concluded-but-how-does-the-former-antiquities-curator-of-the-getty-museum-feel-about-the-outcome>).

¹¹⁴⁰ In tema si vedano, per tutti, N. Brodie-B.B. Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 403-409; M. Catino, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, il Mulino, Bologna, 2022 e A. Visconti, *Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e ‘tentazioni sacrificali’. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino “Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni”*, in *La Legislazione penale*, 2024, pp. 1 ss.

¹¹⁴¹ Sulle pratiche di ‘*risk-shifting*’ nel settore cfr. S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., pp. 147-148.

¹¹⁴² Si rimanda a L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 67-68 e 73-74; N. Brodie, *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, cit., p. 411; S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 157 ss.; ID., *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market*, cit., pp. 143 e 193-205.

¹¹⁴³ Mediante tali tecniche gli autori dei reati contestano alcune delle premesse sulle quali il vigente regime legale è basato e, secondo una concezione formalistica del diritto, utilizzano la normativa in modo elusivo e manipolatorio, affermando di averla rispettata anche ove, invece, hanno violato lo spirito della legge non avendo applicato ciò che questa si prefigge di perseguire e tutelare, finendo per incrementare la cosiddetta ‘cifra oscura’ dei crimini nel settore dell’arte. In tema cfr. D. McBarnet-C. Whelan, *The Elusive Spirit of the Law: Formalism and the Struggle for Legal Control*, in *The Modern Law Review*, 54, 1991, pp. 848-873; D. McBarnet, *When compliance is not the solution but the problem: from changes in law to changes in attitude*, Working paper No. 18, Centre for Tax System Integrity, Research School of Social Sciences, Australian National University, 2001, pp. 1-29; ID., *When compliance is not the solution but the problem: From changes in law to changes in attitude*, in V. Braithwaite (ed.) *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, Taylor & Francis Group, Aldershot: Ashgate, 2003, pp. 229 ss.; S. Mackenzie-D. Yates, *What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities*, cit.,

Nel settore in esame, in particolare, considerato il diverso valore assegnato all'arte in relazione agli attori di volta in volta coinvolti¹¹⁴⁴, molteplici risultano essere i processi psicologici che caratterizzano gli attori criminali, come pure ampi risultano i repertori di dilemmi etici¹¹⁴⁵, plurime e spesso stratificate motivazioni criminali¹¹⁴⁶, giustificazioni, negazioni¹¹⁴⁷ e 'neutralizzazioni'¹¹⁴⁸ che possono rinvenirsi alla base degli 'art crime'.

pp. 72-73 e 79 e 83; D. Yates, *Creative Compliance, Neutralization Techniques, and Palaeontological Ethics*, in *The Geological Curator*, 11(7), 2022, pp. 428-435; S. Mackenzie, *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organized Crime in International Antiquities Market*, cit., p. 72; D. Yates-D. Bērziņa, *Criminological Frameworks for Understanding Mexican Antiquities in Contemporary European Auctions*, cit., pp. 87-88 e R. Casey, *Transit: An analysis of networked criminal groups and criminal opportunities at transit ports*, cit., p. 4.

¹¹⁴⁴ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 79-80; M. Durney-B.B. Proulx, *Art Crime: a brief introduction*, cit., pp. 126-127 e S. Mackenzie, *Antiquities Trafficking*, cit., pp. 113 ss.

¹¹⁴⁵ Si rimanda a L. Loges, "Do You Expect Us to Throw It All Away?" *Thirty Years of Looted Iraqi Cuneiform Archives*, in M.D. Fabiani-K.M. Burmon-S. Hufnagel, *Global Perspectives on Cultural Property Crime*, cit., pp. 147-159 e C. Renfrew, *Loot, Legitimacy and Ownership: The Ethical Crisis in Archaeology*, Joh. Enschede, Amsterdam, 1999.

¹¹⁴⁶ Cfr. C.W. Mills, *Situated actions and vocabularies of motive*, in *American Sociological Review*, 5, 1940, pp. 904-913; J. Gobert-M. Punch, *Because They Can. Motivations and Intent of White-Collar Criminals*, in H.N. Pontell-G. Geis, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, cit., pp. 98-122; J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 9-10; M. Durney, *Understanding the Motivations Behind Art Crime and the Effects of an Institution's Response*, in *Journal of Art Crime*, 2009, pp. 83 ss.; N. Brodie, *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, cit., p. 411; S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 157-158 e 205-226; ID., *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organized Crime in the International Antiquities Market*, cit., pp. 143, 193-205; M.D. Fabiani, *Offender Motivations and Expectations of Data in Antiquities Looting*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Crime and art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, cit., pp. 241 ss. e L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 64-65, 67-68 e 73-74, dove si sottolinea che, molto spesso, gli attori sociali dotati del potere (economico, mediatico, politico) necessario svolgono un vero e proprio lavoro di occultamento delle operazioni illecite compiute nel mercato dell'arte, e quindi anche l'oscuramento e il diniego dei legami scomodi con il saccheggio, al fine di ridefinire i danni derivanti dai crimini contro i beni culturali. L'Autore (p. 68) conclude affermando che abbracciare le giustificazioni usate dagli attori del mercato suddetti significherebbe isolarli «dalla realtà distruttiva del mercato illecito di antichità, immunizzandoli rispetto alle conseguenze delle proprie attività. Indagare e 'svelare' le complesse dimensioni che avvolgono gli atteggiamenti e le narrazioni di questi attori sarà un primo importante passaggio nella comprensione del mercato considerato». In argomento si veda anche

¹¹⁴⁷ Cfr. M. Benson, *Denying the guilty mind: Accounting for involvement in a white-collar crime*, in *Criminology*, 23(4), 1985, pp. 583-607 e S. Mackenzie, *Transnational Crime, Local Denial*, cit., pp. 111 ss., il quale osserva come dagli studi criminologici compiuti è emerso come il 'silenzio' rappresenti la forma più comune di negazione passiva, che cela un rifiuto delle proprie responsabilità o una reticenza strategica finalizzata a evitare l'avvio di indagini. Sul punto si rimanda anche a S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 142.

¹¹⁴⁸ Si veda A. Cottino, "Disonesto ma non criminale". *La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma, 2005, p. 64, dove viene stabilito un legame esplicito tra la violenza culturale e le tecniche di neutralizzazione, intese quali narrazioni interne, motivazioni che possono portare alla violazione della legge e che, al tempo stesso, mirano a giustificare, razionalizzare, scusare il comportamento proprio o altrui, al fine di assicurare l'impunità degli attori. Cfr. anche D. Yates, *Creative Compliance, Neutralization Techniques, and Palaeontological Ethics*, cit., p. 430; J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 10-11; S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., 157 ss.; ID., *Dig a bit deeper: law, regulation and the illicit antiquities market*, in *British Journal of Criminology*, 45-3, 2005, pp. 249-268; S. Mackenzie-D. Yates,

In modo particolare, i commercianti e i collezionisti pongono in essere atteggiamenti di cecità volontaria di fronte a sospettate ipotesi di provenienza illecita dei beni e tendono ad abbracciare ‘narrazioni mitologiche’ per razionalizzare e ‘normalizzare’ i propri atteggiamenti¹¹⁴⁹, considerarli eticamente giustificabili e parte di prassi storicamente accettate dalla collettività, in quanto radicate nella *routine* quotidiana del mercato, manipolando così quegli *standard* etici di cui pare, implicitamente, tali atteggiamenti riconoscano la validità.

Dagli studi criminologici¹¹⁵⁰ condotti al fine di individuare e illustrare le «motivazioni, le routine e le prospettive morali dei partecipanti al mercato, e [...]

Collectors on illicit collecting: Higher loyalties and other techniques of neutralization in the unlawful collecting of rare and precious orchids and antiquities, cit., pp. 1-18; D. Yates-D. Bērziņa, *Criminological Frameworks for Understanding Mexican Antiquities in Contemporary European Auctions*, cit., pp. 84-87; N. Brodie, *Cuneiform Exceptionalism?*, in N. Oosterman-D. Yates (eds.), *Crime and art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, cit., pp. 103-117; W.A. Stadler-M.L. Benson, *Revisiting the guilty mind: The neutralization of white-collar crime*, in *Criminal Justice Review*, 37(4), 2012, pp. 494-511 e W.W. Minor, *Techniques of neutralization: A Reconceptualization and empirical examination*, in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 18(2), 1981, pp. 295-318.

¹¹⁴⁹ Cfr. D. Vaughan, *The Challenger Launch Decision. Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*, Chicago, University of Chicago Press, Chicago, 1996, pp. 62 ss.

¹¹⁵⁰ Sono stati condotti diversi studi qualitativi nei Paesi di mercato, in particolare mediante lo strumento delle interviste non strutturate a operatori economici che giocano un ruolo chiave e significativo. Cfr. sul punto L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 69-70. Si vedano anche L. Källman-M. Östergren-J. Andersson-L. Korsell, *Crimes Goes Underground. Crimes against historical sites and remains*, The Swedish National Council for Crime Prevention – centre for knowledge about crime and crime prevention measures, 2007, pp. 5 ss. e L. Källman-L. Korsell, *Crime goes underground: crimes against historical sites and remains in Sweden*, in S. Mackenzie-P. Green, *Criminology and archaeology: studies in looted antiquities*, cit., pp. 103 ss., ove gli studiosi riportano i risultati dell’analisi condotta sulle sentenze che tra il 1973 e il 2005 hanno portato a una condanna in materia di reperti storici in Svezia e sui questionari somministrati in materia di presunti reati, nel periodo 2001-2005, ad autorità di vigilanza e di polizia competenti in questo settore, a soggetti responsabili di musei e di altre organizzazioni attive nel campo della protezione e della gestione del patrimonio culturale. La ricerca ha, infine, considerato i dati sul numero di reati denunciati per individuare eventuali aumenti o diminuzioni del livello di criminalità nel corso del tempo. Un ulteriore studio rilevante è stato condotto dal sociologo e criminologo Simon Mackenzie, il quale si è incentrato su una serie di interviste ad attori chiave appartenenti a Paesi di mercato e di transito come New York, Londra, Hong Kong, Bangkok, Australia e Svizzera. Queste interviste hanno sollevato interessanti questioni psicologiche su come gli individui possono sopprimere o ignorare la conoscenza di qualcosa che ritengono fastidioso e hanno messo in luce come la testimonianza dei commercianti di antichità intervistati sia stata strutturata all’interno di un discorso giustificatorio, al fine di neutralizzare la loro partecipazione alla commissione di crimini contro il patrimonio culturale. Cfr. N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., p. 28; N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., p. 244; S. Mackenzie, *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organised Crime in the International Antiquities Market*, cit., pp. 69-85. All’interno delle ricerche qualitative si rinvencono anche indagini del mercato in esame condotte attraverso lo strumento dei *mass media*, quali giornali, articoli di riviste, libri e documentari televisivi. Si tratta di studi che sono, per definizione, non accademici e che, pertanto, risultano meno vincolati dalle considerazioni di carattere logistico, metodologico ed etico proprie della ricerca accademica, la qual cosa, tuttavia, non incide sulla loro rilevanza. In generale, le indagini condotte dai *mass media*, essendo rivolte al pubblico, il quale ha un interesse bramoso verso la conoscenza dei misfatti che portano alla rovina le persone ricche e potenti in essi coinvolti, si sono concentrate sui commercianti, sui ricchi collezionisti e grandi musei che costituiscono il lato della domanda del mercato. In argomento si vedano approfonditamente N. Brodie, *Uncovering the Antiquities Market*, cit., pp. 239-243; ID., *Media Investigations*, in *Trafficking Culture*, 6 March 2014; H. Schutten-P. van Duyne, *An Inside Job?*

la struttura delle giustificazioni che circonda l'acquisto»¹¹⁵¹ di beni, sono emersi diversi gradi di 'distorsione cognitiva' tra gli operatori del settore¹¹⁵².

A titolo esemplificativo, il diniego dei legami scomodi con il saccheggio di reperti archeologici è stato tradizionalmente argomentato da mercanti d'arte, operatori museali, collezionisti e perfino accademici affermando che la maggior parte delle antichità sarebbero frutto di 'ritrovamenti casuali', piuttosto che di saccheggi avvenuti in tempi remoti e organizzati proprio al fine di commercializzare i beni sul mercato clandestino, o che i beni in questione sarebbero stati comunque salvati dall'assenza di tutela, dalla dispersione e dal danneggiamento cui sarebbero stati sottoposti se fossero rimasti nei Paesi di origine. In tal modo, accusando la '*mala gestio*' e le politiche protezionistiche dei Paesi di origine, o condannandone le lacune normative, l'inefficienza investigativa e la corruzione, si è giunti a negare la vittimizzazione dei '*source countries*' e delle loro comunità e a sostenere che non vi sarebbero conseguenze dannose, né vittime, derivanti dalla sottrazione dei beni ai territori di provenienza¹¹⁵³. Tali processi psicologici di '*moral disengagement*'¹¹⁵⁴ e di

The Case of Robert Noortman, cit., pp. 147-148 e N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., pp. 28-29. L'indagine più insistente e probabilmente più rivelatrice sul mercato delle antichità è stata condotta dallo scrittore e giornalista Peter Watson. Le ricerche di Watson sono iniziate nel 1991, quando James Hodges, un ex dipendente di Sotheby's Londra, si è rivolto al giornalista con valigie piene di documenti che testimoniavano le pratiche scorrette della casa d'aste con riferimento alla vendita di beni di antichità di illecita provenienza. Dall'indagine è emerso il coinvolgimento del più volte menzionato commerciante di antichità Giacomo Medici, il quale consegnava grandi quantità di beni saccheggiate dall'Italia per la vendita presso Sotheby's passando mediante le sue società con sede in Svizzera (Hydra Gallery e Edition Services). La ricerca di Watson è stata pubblicata in un libro (P. Watson, *Sotheby's: The Inside Story*, Random House Inc., New York, 1997) e presentata in diversi programmi televisivi, sfatando il mito che istituzioni rispettabili come Sotheby's non fossero coinvolte nel commercio illecito e dimostrando in modo definitivo l'esistenza di una interfaccia senza soluzione di continuità tra i mercati delle antichità legali e illegali.

¹¹⁵¹ Così N. Brodie-J. Dietzler-S. Mackenzie, *Trafficking in Cultural Objects: an Empirical Overview*, cit., p. 28.

¹¹⁵² Ed è anche risultato chiaro che la cultura della segretezza e della riservatezza che alimenta, come già evidenziato, il mercato illecito in esame, avvolge la trasmissione di tutte le informazioni riguardanti i beni durante le operazioni di vendita o acquisto.

¹¹⁵³ La 'negazione della responsabilità', la 'negazione del danno', la 'condanna dei condannati' e la 'negazione delle vittime' rappresentano proprio quattro delle cinque tecniche di neutralizzazione (insieme all'"appello a una lealtà superiore") elaborate dai criminologi David Matza e Gresham Sykes, *Techniques of Neutralisation: A Theory of Delinquency*, in *American Sociological Review*, No. 22, 1957, pp. 646-770. Sebbene elaborate specificatamente per spiegare la 'deriva delinquenziale' che caratterizza la delinquenza giovanile, è stato osservato come la teoria in parola possa essere efficacemente estesa anche alla criminalità dei colletti bianchi e dei '*corporate crimes*'. Cfr. sul punto S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 203-205; ID., *Psychosocial Balance Sheets: Illicit Purchase Decisions in the Antiquities Market*, in *Current Issues in Criminal Justice*, cit., pp. 224 ss.; ID., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., pp. 142-143; N. Brodie-B.B. Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 407-409; D. Yates, *Creative Compliance, Neutralization Techniques, and Palaeontological Ethics*, cit., p. 430 e S. Mackenzie-D. Yates, *Collectors on illicit collecting: Higher loyalties and other techniques of neutralization in the unlawful collecting of rare and precious orchids and antiquities*, cit., pp. 11-13.

¹¹⁵⁴ Cfr. sul punto A. Bandura, *Moral Disengagement: How Good People Can Do Harm and Feel Good About Themselves*, Worth Publisher, New York, 2016 (che vede tali processi psicologici nella giustificazione morale della propria condotta, nella etichettatura eufemistica, nel confronto vantaggioso, nella diffusione e nello spostamento della responsabilità,

disconnessione o negazione delle responsabilità sarebbero anche facilitati dalla distanza geografica e cronologica, nonché morale ad esse associata, dell'atto illecito dalla "scena del crimine", che consentirebbe di obliterare il nesso causale tra la condotta dell'agente sul mercato e la condotta criminosa originaria, ad esempio il saccheggio di un sito archeologico, così da sentirsi estranei rispetto alla storia dei saccheggi e delle sottrazioni¹¹⁵⁵.

Si è altresì affermato, quale ulteriore razionalizzazione, che gli eventuali danni sociali provocati dai crimini all'interno di questo mercato siano controbilanciati dai benefici pubblici che ne derivano per le collezioni d'arte: la fruizione dei beni presso collezioni museali internazionali risponderebbe a finalità 'superiori', di pubblica utilità, rivestendo i musei un ruolo di 'guardiani del passato' e consentendo così il più ampio studio dei beni e la loro trasmissione alle generazioni future¹¹⁵⁶.

nell'ignoranza o distorsione delle conseguenze, nell'incolpazione e nella disumanizzazione della vittima) e J. White-A. Bandura-L.A. Bero, *Moral Disengagement in the Corporate World*, in *Accountability in Research*, 2009, 16:1, pp. 41-74.

¹¹⁵⁵ In tema si rimanda a S. Mackenzie-D. Yates, *Collectors on illicit collecting: Higher loyalties and other techniques of neutralization in the unlawful collecting of rare and precious orchids and antiquities*, in *Theoretical Criminology*, 2015, pp. 1-18, in particolare, pp. 12-13 e L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 52-53.

¹¹⁵⁶ Cfr. R. Elia, *Mythologies of the Antiquities Market*, cit., pp. 242 ss.; L. Thompson, *But We Didn't Steal It: Collectors' Justifications for Purchasing Looted Antiquities*, in *Journal of Art Crime*, 2015, pp. 59 ss.; C.L. Green, *Antiquities Trafficking in Modern Times: How Italian Skullduggery Will Affect United States Museums*, cit., pp. 35 ss.; S. Mackenzie-D. Yates, *Collectors on illicit collecting: Higher loyalties and other techniques of neutralization in the unlawful collecting of rare and precious orchids and antiquities*, cit., pp. 8-10; D. Yates, *Creative Compliance, Neutralization Techniques, and Palaeontological Ethics*, cit., p. 430; L. Massy, *The antiquity art market: between legality and illegality*, cit., pp. 734 ss.; S. Mackenzie, *Antiquities Trafficking*, cit., pp. 113 ss., ID., *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 157-192 e 202-205; ID., *Psychosocial Balance Sheets: Illicit Purchase Decisions in the Antiquities Market*, cit., pp. 225-235; ID., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 143; S. Mackenzie-D. Yates, *Crime, corruption, and collateral damage. Large infrastructure projects as a threat to cultural heritage*, cit., pp. 108-110 e N. Brodie-B.B. Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 410-412, che evidenziano come l'attuazione di pratiche illecite altre volte sia vista come un 'mezzo necessario' per soddisfare la 'brama di antichità' di collezionisti avidi e compulsivi, anche nell'ambito di contesti museali. In tema si vedano F. Baekeland, *Psychological aspects of art collecting*, in *Psychiatry*, 44 1981, pp. 45-59; S. Pearce, *Collecting in contemporary practice*, Sage, London, 1998; W. Muensterberger, *Collecting: an unruly passion: psychological perspectives*, Princeton University Press, Princeton, 2014; J.P. Changeux, *Il bello, il buono, il vero. Un nuovo approccio neuronale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013, pp. 58-70; E.A.J.G. Tjihuis, *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of the illicit art and antiquities trade*, cit., pp. 36-55; S.C. Schwartz, *Narcissism in collecting art and antiquities*, in *Journal of the American Academy of Psychoanalysis*, 29, 2001, pp. 633-647; S. Mackenzie-D. Yates, *Collectors on illicit collecting: Higher loyalties and other techniques of neutralization in the unlawful collecting of rare and precious orchids and antiquities*, cit., pp. 7-13; C. Renfrew, *Collectors are the real looters*, in *Archaeology*, 46(3), 1993, pp. 16-17; J. Clifford, *Objects and selves: An afterword*, in G.W.J. Stocking (ed.), *Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture*, Vol. 3, University of Wisconsin Press, Madison, 1985, pp. 236-246; M.M. Kersel, *A focus on the demand side of the antiquities equation*, in *Near Eastern Archaeology*, 71(4), 2008, pp. 230-233; ID., *The lure of the artefact? The effects of acquiring eastern Mediterranean material culture*, in A.B. Knapp-P. Van Dommelen (eds.), *The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 367-378; e ID., *When Communities Collide: Competing Claims for Archaeological Object in the Market Place*, in *Archaeologies*, 7(3), 2011, pp. 518-537, dove si afferma espressamente che tutti gli attori sociali coinvolti nel commercio

In ulteriori vicende il tema del traffico illecito di oggetti d'arte è stato trattato con superficialità, sminuito o, addirittura, ritenuto una problematica inesistente, sulla base della logica capitalista e 'imprenditoriale' che vede la movimentazione dei beni come vitale per il mercato dell'arte e inquadra la 'vera' criminalità, grave e dannosa, come marginale e ricollegabile a 'poche mele marce'¹¹⁵⁷ ovvero tenendo conto dell'atteggiamento di alcuni operatori professionali del mercato dell'arte, ambiziosi e sicuri dei propri mezzi tanto da sottovalutare il rischio penale del proprio agire e da giudicare le scelte compiute inattaccabili e moralmente accettabili¹¹⁵⁸.

In considerazione di quanto sopra, la letteratura scientifica, principalmente di lingua inglese, ha tentato di costruire la genesi del comportamento criminale dei 'colletti bianchi' e dei 'potenti' nel mondo dell'arte e ricollegarla a modelli teorici di spiegazione del crimine. Così, alla base delle decisioni criminali da parte di soggetti generalmente rispettosi della normativa che disciplina il mercato dell'arte potrebbero rinvenirsi sia contesti situazionali – di micro livello, riguardanti specificamente il singolo agente criminale, e di macro livello, quali situazioni di conflitto geo-politico, depressione economica, tensioni sociali o culturali, che potrebbero favorire la commissione di condotte illecite¹¹⁵⁹ – sia opportunità individuali emerse nella conduzione delle normali attività quotidiane¹¹⁶⁰. In entrambe tali ipotesi il soggetto agente potrebbe essere occasionalmente sospinto verso la commissione di condotte illecite, mediante una temporanea attenuazione del vincolo morale alla legge¹¹⁶¹ e la messa in campo di strategie cognitive – cosiddette tecniche di neutralizzazione – per fronteggiare le conseguenze psicologiche che deriverebbero dalle proprie azioni non convenzionali¹¹⁶².

lecito ed illecito di reperti archeologici avanzano pretese diverse, ma concorrenti, sul diritto di 'possedere il passato', alcuni per studiarlo, altri per comprarlo o venderlo, altri per farne oggetto di fruizione pubblica.

¹¹⁵⁷ Cfr. S. Mackenzie, *Transnational Crime, Local Denial*, cit., pp. 118-120 e D. Finchman, *Social Norms and Illicit Cultural Heritage*, cit., p. 207. Sul punto si rinvia anche a G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, cit., pp. 52-53.

¹¹⁵⁸ In tema si rimanda allo studio sui crimini economici condotto da E. Soltes, *Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal*, Public Affairs, New York, 2016.

¹¹⁵⁹ Ciò farebbe degli operatori del settore dell'arte degli 'situational offenders'. Cfr. M.D. Fabiani, *Offender Motivations and Expectations of Data in Antiquities Looting*, cit., pp. 244 ss.; M. Casey, *Buried truth: a criminological analysis of the illicit antiquities trade*, in *Trinity College Law Review*, 9, 2006, pp. 119-136; R.V. Clarke, *Situational Crime Prevention: theory and practice*, in *British Journal of Criminology*, 20, 1980, pp. 136-147 e C.A. Weirich, *Situational Crime Prevention of antiquities trafficking: a crime script analysis*, PhD thesis, 2019.

¹¹⁶⁰ Ciò farebbe degli operatori del settore dell'arte degli 'opportunistic offenders'. In tema si rimanda a R.V. Clarke-M. Felson, *Routine activity and rational choice*, Routledge, New York, 1993; M. Felson, *Crime and everyday life*, Sage, New York, 1994; S. Karstedt-S. Farrall, *The moral economy of everyday crime: Markets, consumers and citizens*, in *British Journal of Criminology*, 46, 2006, pp. 1011-1036; R. Gibbons, *Incentives in Organizations*, in *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 12, No. 4, 1998, pp. 115-132; P. Ekblom, *Organised Crime and the Conjunction of Criminal Opportunity*, Routledge, New York, 2003 e D. Vaughan, *The Dark Side of Organizations. Mistake, Misconduct, and Disaster*, cit., in particolare, pp. 271-283.

¹¹⁶¹ Cfr. A. Bandura, *Moral Disengagement. How People Do Harm and Live with Themselves*, Worth Publishers, Duffield, 2016, traduzione italiana a cura di R. Mazzeo, *Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene*, Erickson, Trento, 2017, pp. 67 ss.

¹¹⁶² In tal senso S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit.,

Le motivazioni criminali potrebbero altresì sorgere in ragione dello squilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi socialmente approvati: non essendo possibile perseguire determinati vantaggi personali o raggiungere determinati obiettivi favorevoli per l'organizzazione di appartenenza attraverso i mezzi legali a disposizione¹¹⁶³, gli operatori potrebbero scegliere pratiche devianti rispetto alle comuni e accettabili norme di condotta.

Il comportamento criminale, infine, potrebbe derivare dal sistema valoriale e normativo (formale e informale) del mercato dell'arte, dalla sua cultura organizzativa, dalle strategie di politica di mercato, dalla struttura e dalle dinamiche delle sue relazioni sociali¹¹⁶⁴ e dalla stratificazione di contesti diversi, fattori che potrebbero condurre ad avere una percezione ristretta della realtà e portare ad assumere *'unethical decision'* o determinare l'insorgere di definizioni favorevoli al crimine¹¹⁶⁵ e così, mediante un processo di interiorizzazione e razionalizzazione, influenzare le convinzioni e gli atteggiamenti dei soggetti agenti¹¹⁶⁶ rispetto al raggiungimento di obiettivi aventi risvolti criminogeni.

p. 143. Cfr. D. Matza, *Delinquency and Drift*, John Wiley & Sons, New York, 1964; ID., *Becoming Deviant*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1969.

¹¹⁶³ Si rimanda alla 'teoria della tensione' di Robert K. Merton, il quale, partendo dalla 'teoria dell'anomia' di Émile Durkheim, parla di una condizione di dissociazione/squilibrio tra la rilevanza attribuita dal sistema sociale alle mete prescritte culturalmente e perseguibili dagli individui e i mezzi legittimi e istituzionalizzati, a disposizione nell'ordinamento, per raggiungerle. Tale conflitto genera una tensione tra norma e realtà sociale, la quale agisce primariamente sui processi comportamentali dei singoli soggetti. Il soggetto deviante, pertanto, è una figura complessa che elabora uno schema di vari adattamenti alla tensione, quali il conformismo, l'innovazione, il ritualismo, la rinuncia e la ribellione. Cfr. R.K. Merton, *Social structure and anomie*, in *American Sociological Review*, 3(5), 1938, pp. 672-682; N. Passas, *Anomie and corporate deviance*, in *Crime, Law and Social Change*, 14, 1990, pp. 157-178; N. Passas-R. Agnew (eds.), *The future of anomie theory*, Northeastern University Press, Boston, 1997 e G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 445-473. Nel caso del Getty, l'obiettivo di costruire la più importante collezione di beni di antichità a livello internazionale non avrebbe potuto essere raggiunto mediante il ricorso ai mezzi leciti, non essendo disponibili sul mercato legale beni di grande rilievo aventi provenienza legittima. Vi era, pertanto, una certa pressione istituzionale per la individuazione e acquisizione, in via prioritaria, di beni di particolare prestigio, anche ove ciò avesse comportato la violazione di buone pratiche e l'integrazione di condotte illecite. Cfr. in tema N. Brodie-B.B. Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 407-409 e 413.

¹¹⁶⁴ Cfr. M. McIntosh, *The Organisation of Crime*, Macmillan, London, 1975; J.E. Conklin, *Art crime*, cit., pp. 11-14 e J.E. Conklin, *Art crime*, cit., p. 14 e N. Shover-A. Hochstetler, *Cultural explanation and organizational crime*, in *Crime, Law and Social Change*, 37, 2002, pp. 1-18.

¹¹⁶⁵ Cfr. D. Vaughan, *The Dark Side of Organizations. Mistake, Misconduct, and Disaster*, cit., pp. 271-305; N. Passas, *Lawful but awful: legal corporate crimes*, in *The Journal of Socio-economics*, 34, 2005, pp. 771-786; N. Passas-N.R. Goodwin (eds.), *It's Legal but it Ain't Right: Harmful social consequences of legal industries*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2004 e S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., pp. 141-142. Nell'ambito delle organizzazioni complesse, inoltre, deve rilevarsi come «il gruppo, se non monitorato e correttamente indirizzato da parte di chi ne ha la responsabilità, può facilmente creare un clima di deresponsabilizzazione e spersonalizzazione, che da un lato agevola e dall'altro, talora, addirittura può indurre a commettere reati le persone che dello stesso fanno parte». Così F. D'Alessandro, *La responsabilità da reato delle societates in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, in C. Piergallini-G. Mannozi-C. Sotis-C. Perini-M. Scoletta-F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo III, Giuffrè, Milano, 2022, p. 981.

¹¹⁶⁶ Ciò farebbe degli operatori del settore dell'arte dei *'cultural offenders'*. Si rimanda alla 'teoria delle associazioni differenziali' di E.W. Sutherland-D.R. Cressey, *Criminology*, Lippincott, Philadelphia, 1978. Sul punto si vedano anche S. Mackenzie, *Going, going, gone:*

L'ideologia e le motivazioni criminali, il comportamento illecito e le tecniche di violazione della legge potrebbero, dunque, venire appresi attraverso un procedimento di socializzazione all'interno del contesto socio-culturale di riferimento. Gli attori verrebbero così spinti verso la legittimazione della criminalità e l'adozione di determinati «*frame* interpretativi [...] capaci di condizionare tanto la comprensione normativa quanto quella cognitiva della realtà»¹¹⁶⁷ per l'approvazione e la giustificazione di pratiche illecite.

Nello spirito del presente lavoro, la definizione della «natura» delle «cose umane» dovrebbe consentire di individuare e studiare il «nascimento di esse in certi tempi, e con certe guise»¹¹⁶⁸, in ottica di delineazione di misure di intervento specifiche e mirate ad una prevenzione degli illeciti nel mercato dell'arte. Volendo, dunque, inquadrare le azioni criminali commesse nel settore dell'arte italiano nei modelli criminologici sino ad ora illustrati, deve preliminarmente rilevarsi la mancanza di informazioni statistiche – oltre a quelle che possono trarsi dai *report* annuali elaborati dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri – e la scarsità di studi condotti su scala nazionale finalizzati all'analisi di tali fenomeni dal punto di vista empirico-criminologico, con particolare riguardo alla genesi dei comportamenti devianti nel settore¹¹⁶⁹.

Inoltre, la concezione perbenista ed elitaria che vede il settore dell'arte quale contesto integro, che persegue esclusivamente finalità culturali e che, pertanto, è avulso da qualsiasi pratica illecita acuisce le già menzionate difficoltà legate all'emersione di questi reati, prevalendo, nel settore in esame, il timore di vedere scalfita la propria autorevolezza, sulla disponibilità a discutere prassi e codici culturali consolidati. Tutto ciò rende estremamente difficile comprendere la natura dei comportamenti illeciti degli operatori nel settore domestico e quantificare la rilevanza e pervasività di tali reati in Italia¹¹⁷⁰.

Con questi *caveat*, dall'individuazione e dall'analisi di fatti di cronaca e vicende giudiziarie che hanno interessato soggetti ivi operanti, nonché dalla

regulating the market in illicit antiquities, cit., pp. 193 ss.; T.K. Lervik-M. Balcells, *Corruption from the Top: The Getty and Caligula's Legacy*, cit., pp. 134 ss. e N. Brodie-B.B. Proulx, *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, cit., pp. 407-408.

¹¹⁶⁷ Così A. Visconti, *Crimine organizzativo*, cit., p. 5. Per un compendio delle 'forze situazionali' insite nelle dinamiche organizzative e di gruppo che possono incidere sulle dimensioni cognitive, volitive e motivazionali dell'agire umano si vedano, *ex plurimis*, N. Shover-A. Hochstetler, *Choosing White-Collar Crime*, Cambridge University Press, New York, 2006; ID., *Cultural Explanation and Organizational Crime*, cit., pp. 1-18; G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologo-penalistica*, cit., pp. 44 ss.; M. Bertolino, *Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità, una relazione da scoprire*, in *Criminalia*, 2014 (consultabile al seguente link <https://discrimen.it/wp-content/uploads/01-1-Bertolino-1.pdf>).

¹¹⁶⁸ La citazione è di Giambattista Vico, *La scienza nuova*, Libro Primo, Sezione Seconda, XIV, p. 122, Edizione 1744, a cura di F. Nicolini, Volume I, Laterza, Bari, 1911. Si veda R. Viti Cavaliere, *L'idea di 'nascita' in Vico*, in G. Cacciatore-V. Gessa Kurotschka-E. Nuzzo-M. Sanna-A. Scognamiglio (a cura di), *Il corpo e le sue facoltà*, Laboratorio dell'ISPF, I, 2005.

¹¹⁶⁹ Alcuni studi sono stati condotti in materia da S. Ciotti Galletti, *Furti e traffico internazionale di opere d'arte*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 2003, pp. 68-73; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., in particolare, pp. 36-82; S. Beltrametti, *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, cit., passim.

¹¹⁷⁰ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., in particolare, pp. 35-38.

lettura dei dati resi disponibili dal Comando dei Carabinieri¹¹⁷¹, emerge che i reati contro il patrimonio culturale italiano rientrano principalmente nella tipologia del furto¹¹⁷² e dell'appropriazione indebita, degli scavi clandestini e dell'impossessamento illecito di reperti archeologici, della ricettazione e dell'esportazione e importazione illecite¹¹⁷³. Si tratta di condotte commesse tipicamente da soggetti privati, persone fisiche, non professionisti del settore, operanti individualmente e per il perseguimento di finalità personali aventi solitamente carattere economico. Pochi risultano i casi che hanno visto l'integrazione di fattispecie illecite da parte di persone dotate di vasta cultura e esperienza e, come tali, operanti nel settore dell'arte in qualità di professionisti, nell'ambito e nel corso delle proprie attività lavorative. Da una prima analisi può rilevarsi che, diversamente dagli esempi riportati in precedenza, inerenti professionisti operanti in Paesi esteri di mercato o condotte illecite ivi commesse, in Italia non si rinviene una attuazione diffusa di pratiche di manipolazione dei prezzi delle opere o delle quotazioni degli artisti, le dinamiche speculative risultano meno sviluppate, così come rari appaiono essere gli episodi di frode ed evasione fiscale certificati nel settore dell'arte (che, peraltro, risultano attenerne maggiormente all'area del collezionismo)¹¹⁷⁴. Ciò in quanto i valori culturali legati alla tutela e conservazione del patrimonio nazionale risultano preponderanti, tanto che la normativa di diritto amministrativo inerente i beni culturali è alquanto pervasiva, regolamentando qualsiasi aspetto legato alla vita di tali beni; conseguentemente, in assenza di una gestione più commerciale e imprenditoriale degli oggetti d'arte, il mercato italiano è meno sviluppato, solido e competitivo (il volume delle transazioni nel 2022 risulta residuale e inferiore all'1% in termini globali¹¹⁷⁵, mentre quello relativo all'anno 2023 ha registrato una piccolissima crescita rispetto ad altri Paesi europei, restando però sempre al di sotto dell'1% globale¹¹⁷⁶); infine, gli strumenti di fiscalità premiale e mecenatismo culturale sembrano essere meno evoluti rispetto a quelli che si rinvencono nei Paesi di tradizione anglosassone, ove le istituzioni culturali

¹¹⁷¹ Cfr. i report annuali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., pp. 11-13, 28-29 e 32-33 e *Attività operativa 2023*, cit., pp. 11-13, 34-43.

¹¹⁷² Presso luoghi espositivi, sia pubblici che privati, enti culturali, biblioteche, archivi, siti ecclesiastici, luoghi di culto e abitazioni private.

¹¹⁷³ Per riportare un esempio recente risultante dal report annuale Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., p. 53, nel luglio 2022 si è proceduto, su attivazione dell'Ambasciata del Perù, ad un sequestro di un vaso di origine peruviana risalente al periodo tra il 200 a.c. e il 600 d.c. e di notevole interesse storico-artistico. Il bene era stato posto in vendita, per il tramite di una nota casa d'aste romana, da un soggetto denunciato per ricettazione e importazione illecita.

¹¹⁷⁴ Si rimanda, *ex plurimis*, a N. Furin-E. Riva, *Collezionista, speculatore e mercante d'arte: le ipotesi di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele*, in *Sistema penale*, Fascicolo 10/2023, pp. 37-61 (consultabile al seguente link https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1697008907_furin-riva-102023.pdf).

¹¹⁷⁵ Cfr. il report elaborato da Art Basel-UBS, *The Art Market 2023*, cit., p. 27.

¹¹⁷⁶ Cfr. il report elaborato da Art Basel-UBS, *The Art Market 2024*, cit., pp. 28 e 198 e il report elaborato da Deloitte Private, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione*, 2024, cit., pp. 17-27 e 81 ss., ove si evidenzia che, in generale, l'anno 2023 ha registrato un assestamento del mercato dell'arte, con un calo nel volume complessivo di affari, legati principalmente al complesso contesto macroeconomico e geopolitico internazionale, mentre il sistema dell'arte in Italia pare essere caratterizzato da una nuova ondata di interesse da parte delle lobby che stanno lavorando con il Governo per semplificare le procedure di circolazione dei beni e prevedere nuove agevolazioni fiscali (sul punto cfr. il report a pp. 92-95).

necessitano dell'attivo supporto di mecenati ricchi e influenti per sopravvivere e prosperare¹¹⁷⁷.

Gli esempi individuati nel contesto italiano vedono, dunque, principalmente il coinvolgimento di mercanti d'arte, commercianti numismatici¹¹⁷⁸, esponenti di archivi d'artista, case d'asta, gallerie ed esercizi antiquariali¹¹⁷⁹ in operazioni di contraffazione, successiva commercializzazione dei beni, ricettazione e truffa¹¹⁸⁰.

A titolo esemplificativo, è stata accertata la responsabilità penale del direttore di una galleria civica di arte moderna per aver accreditato come autentiche e posto in commercio opere asseritamente riferibili al maestro Mario Schifano, conoscendone la falsità ed apponendovi il timbro della galleria¹¹⁸¹.

Altro caso relativamente recente ha riguardato un amministratore di una società italiana che, su commissione di una società inglese e avvalendosi di uno stampatore d'arte, ha curato la riproduzione fraudolenta di acqueforti su carta di Francisco Goya e opere grafiche di Salvador Dalì¹¹⁸².

Ancora piuttosto noto è il caso di una gallerista ed esperta d'arte la quale ha, in più occasioni, autenticato dipinti attribuiti all'artista Mario Schifano, conoscendone la falsità, e posto in commercio alcuni degli stessi dipinti¹¹⁸³.

Consulenti d'arte, galleristi e titolari di case d'asta sono stati del pari condannati per aver commercializzato opere contraffatte riferibili all'artista Giorgio De Chirico¹¹⁸⁴.

Nella più volte menzionata vicenda dell'archivio dell'artista Franco Angeli, esperti e membri dell'archivio e commercianti d'arte sono stati ritenuti responsabili di condotte di falsificazione, autenticazione e successiva commercializzazione di opere a firma dell'artista, nonché ricettazione e truffa

¹¹⁷⁷ Cfr. P.A. Valentino, *Fiscalità e mecenatismo culturale*, in Ufficio Studi, (consultabile al seguente link https://ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Archivio-Newsletter/Archivio/2010/Newsletter-5/visualizza_asset.html_1895314724.html); A. Donati, *Misure e strumenti giuridici per sostenere collezionisti-mecenati*, in A. Zorloni, (a cura di), *Musei privati: la passione per l'arte contemporanea nelle collezioni di famiglia e d'impresa*, EGEA, Milano, 2019, pp. 177-202.

¹¹⁷⁸ In tema di beni provenienti da collezioni numismatiche si rimanda, in giurisprudenza, alla decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 45983 del 15 dicembre 2021.

¹¹⁷⁹ Cfr. i report annuali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., pp. 31 e 35 e 45-49 e *Attività operativa 2023*, cit., pp. 6, 16, 21, 38 e 45. In particolare, nel corso dell'anno 2022 i Carabinieri hanno svolto controlli preventivi presso 2273 esercizi commerciali di settore (1957 nel 2023, con applicazione di 431 sanzioni amministrative) e 713 mercati e fiere (624 nel 2023). Tale attività ha condotto al recupero di 80.522 beni (divenuti 105.474 nel 2023). Nel corso dell'operazione internazionale "Pandora VIII" sono stati effettuati 154 controlli online, tra cui 51 negozi di antiquariato e gallerie d'arte, 70 case d'asta, 20 mercanti e piattaforme, per un totale di 2216 beni sequestrati. Sull'operazione si rimanda a Redazione, *Conclusa l'operazione internazionale "Pandora VIII" per il contrasto al traffico illecito di beni culturali*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 19 luglio 2024 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2024/07/19/operazione-internazionale-pandora-viii-il-contrasto-al-traffico-illecito-dei-beni-culturali/>).

¹¹⁸⁰ Cfr. M. Pirrelli, *L'arte del Novecento finisce in tribunale*, cit., p. 18.

¹¹⁸¹ Cfr. la decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 5156 del 17 gennaio 2006.

¹¹⁸² Si veda la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 26072, del 6 luglio 2007.

¹¹⁸³ Si rimanda alla decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 11096, del 17 gennaio 2008.

¹¹⁸⁴ Cfr. la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Penale, n. 2946 del 9 marzo 2009.

nell'ambito della loro attività professionale, avendo dato vita ad un sodalizio criminale stabile e duraturo¹¹⁸⁵.

In tema di contraffazione è altresì noto l'ingente traffico di opere contraffatte di artisti contemporanei, tra cui Mario Merz, gestito da una galleria d'arte torinese, definita dalla giustizia mediatica la 'galleria delle croste'¹¹⁸⁶.

Ancora, nel 2022 è stata confermata la decisione di condanna del legale rappresentante di una società per aver immesso in circolazione sculture contraffatte, al fine di esporle in una mostra d'arte allestita a Siracusa¹¹⁸⁷.

In altre circostanze, invece, il coinvolgimento in attività illecite di professionisti del settore è stato negato, come nella vicenda che ha coinvolto un noto gallerista milanese per aver tentato di vendere un dipinto falso di Josef Albers per 320.000 euro, operazione denunciata dalla Josef and Anni Albers Foundation ai Carabinieri. Il caso, che in primo grado aveva portato ad una condanna, si è successivamente concluso con sentenza assolutoria in grado d'appello – tuttavia poi annullata dalla Corte di Cassazione – avendo, in particolare, il giudice ritenuto che «il vaglio di attendibilità doveva essere ancora più penetrante in considerazione del fatto che l'Archivio, che possiede il monopolio sul rilascio dei certificati di autenticità, risulta altresì proprietario di opere e, quindi, inevitabilmente portatore di interessi economici sul mercato, dovendosi ipotizzare anche un potenziale conflitto d'interesse. La Fondazione Albers, difatti [...] si occupa anche di vendere al pubblico un limitato numero di opere attraverso i suoi rappresentanti autorizzati»¹¹⁸⁸. Con l'annullamento di tale

¹¹⁸⁵ Si veda la decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 5431 del 22 settembre 2016. Sulla vicenda si rimanda a M. Pirrelli, *Franco Angeli, sequestrate 650 opere false per un valore di oltre 4 milioni di euro*, in *Arteconomy*, *Il Sole 24Ore*, 8 Ottobre 2009 (consultabile al seguente link https://st.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2009-10-08/franco-angeli-sequestrate-650-opere-false-un-valore-oltre-4-milioni-euro-205750.shtml?uuid=AYHdSQIB&_st=true) e A.E. Scorcu-L. Vici-R. Zanola, *The Fine Art Market with Counterfeited Paintings. An Economic Exploration*, in G. Garzia-M. Vandini (a cura di), *Truth And Lies In Fakes And Forgeries. Verità E Menzogna Nel Falso*, Bologna University Press, Bologna, 2018, pp. 10-14.

¹¹⁸⁶ Si veda la decisione della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 13964, del 12 aprile 2022. Cfr. S. Martinenghi, in *la Repubblica*, 19 settembre 2023 (consultabile al seguente link https://torino.repubblica.it/cronaca/2013/09/19/news/la_galleria_dei_capolavori_ma_erano_solo_croste-66837815/)

¹¹⁸⁷ Si veda la decisione della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 42930, dell'11 novembre 2022.

¹¹⁸⁸ Cfr. la decisione del Tribunale di Milano, n. 6004, del 28 ottobre 2020. Si vedano Redazione, *L'art dealer Gabriele Seno condannato per un falso Albers*, in *Exibart*, 2020; T. Dafoe, *An Art Dealer in Milan Has Been Convicted of Trying to Sell a Forged Josef Albers Painting. The director of the Josef Albers Foundation deemed the painting a fake in 2016*, in *Artnet*, 20 January 2021 (consultabile al seguente link <https://news.artnet.com/news/art-dealer-convicted-josef-albers-forgery-1938439>) e G. Gatti, *Non sempre l'archivio è super partes*, in *Il Giornale dell'arte*, 13 marzo 2021 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/non-sempre-l-archivio-super-partes/135441.html>).

Si veda poi la decisione della Corte di Appello di Milano, n. 7148, del 3 novembre 2021. In tema cfr. G. Gatti, *Gli Archivi, un'opinione tra tante*, in *Il Giornale dell'arte*, 1 marzo 2022 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/gli-archivi-un-opinione-tra-tante/138422.html>). La Corte di Cassazione, n. 7989, 31 gennaio 2024, ha, infine, annullato la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Milano per aver questa violato il principio del contraddittorio, «avendo assunto una decisiva perizia non rispettando le norme poste a tutela della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e avendo del tutto obliterato le deduzioni della Fondazione Albers [...]». Così D. Jucker, *Archivi d'artista e autenticazioni: il caso Albers*, in *Il Giornale dell'arte*, n. 451, giugno 2024.

decisione assolutoria, tuttavia, si è tornati «alle buone pratiche di autenticazione, al riconoscimento da parte del mercato di un'attività svolta da diversi decenni e all'autorevolezza acquisita a seguito di una comprovata esperienza», facendo, dunque, venire meno l'argomento relativo alla sussistenza di un conflitto di interessi in capo alla Fondazione e riaffermando l'importanza del «ruolo di quegli archivi d'artista che operano da decenni con assoluta serietà nel mercato»¹¹⁸⁹.

Parimenti si è definita con una assoluzione la già citata vicenda che ha visto il coinvolgimento di esponenti dell'archivio d'artista, di una galleria e uno storico dell'arte nella presunta costituzione di una associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione, falsa autenticazione e commercializzazione di un elevato numero di opere attribuite all'artista Edoardo Emilia Maino, in arte Dadamaino, appartenenti alla serie 'Volumi', avendo il giudice ritenuto che non fosse stata «provata con la dovuta certezza la sicura falsità delle opere in sequestro» e che gli indizi di falsità evidenziati dai consulenti del pubblico ministero non avessero valore inequivoco e non potessero, pertanto, fondare la prova della non autenticità delle opere¹¹⁹⁰.

Di tutt'altro tenore è la drammatica vicenda che ha coinvolto la Biblioteca Statale Oratoriale annessa al Monumento Nazionale dei Girolamini di Napoli, il cui direttore – peraltro anche consulente dell'allora Ministero per i Beni Culturali – ha organizzato e messo in atto, a partire dal 2011 e con il concorso di altre persone, una attività di sistematica sottrazione di preziosi e rari volumi e manoscritti di interesse storico e artistico ivi custoditi, avendone la disponibilità “per ragione del suo ufficio”, al fine di trasferirli all'estero e immetterli nel circuito dell'antiquariato, in particolare attraverso una prestigiosa casa d'aste a Monaco di Baviera¹¹⁹¹.

Pure significativa, in tema di traffico di beni culturali, è la vicenda che ha portato al sequestro di una preziosa collezione archeologica (del valore commerciale di 300.000 euro, consistente in 103 reperti ceramici risalenti al periodo compreso tra il V sec. a.C. e il I secolo d.C.) custodita illecitamente

¹¹⁸⁹ Così D. Jucker, *Archivi d'artista e autenticazioni: il caso Albers*, cit., passim.

¹¹⁹⁰ Il caso si è concluso con sentenza di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ (Tribunale di Milano, decisione n. 5070 dell'8 luglio 2020). Cfr. Redazione, *I Volumi di Dadamaino non erano falsi: assolto l'Archivio dell'artista*, in *Exibart*, 9 luglio 2020 (consultabile al seguente link <https://www.exibart.com/attualita/i-volumi-di-dadamaino-non-erano-falsi-assolto-l-archivio-dellartista/>); R. Pellegrino, *Assoluzione “perché il fatto non sussiste” nel caso delle opere “Volumi” di Dadamaino*, in *Artribune*, 9 luglio 2020 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/professionisti-e-professionisti/diritto/2020/08/assoluzione-perche-il-fatto-non-sussiste-nel-caso-delle-opere-volumi-di-dadamaino/>) e G. Calabi-S. Hecker, *Quanti Volumi, ma questo Dadamaino è autentico?*, in *We-wealth*, 15 novembre 2020 (consultabile al seguente link <https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/Arte/quant-volumi-questo-dadamaino-autentico/>).

¹¹⁹¹ Cfr. le decisioni del Tribunale di Napoli, Ufficio del GIP, 15 marzo 2013 (consultabile al seguente link <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/9432-tribgipgirolaminired.pdf>), della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 19783, dell'8 maggio 2016 e della già menzionata Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 17503, del 24 gennaio 2018. Sulla vicenda si veda più recentemente M. Galletta, *Napoli, il mistero dei 361 libri antichi rubati dalla biblioteca Girolami: cosa sappiamo 10 anni dopo il grande furto*, in *La Stampa*, 22 dicembre 2023. Sulla vicenda è stato scritto anche il libro di S. Luzzato, *Max Fox o le relazioni pericolose*, Einaudi, Torino, 2019 (cfr. l'articolo di R. Paura, *Un eroe del nostro tempo: il predatore Massimo De Caro*, in *Quaderni d'altri tempi*, 2 aprile 2019, consultabile al seguente link <https://www.quadernidaltritempi.eu/un-eroe-del-nostro-tempo-il-predatore-massimo-de-caro/>).

all'interno della sede centrale della Banca Popolare di Bari¹¹⁹², seppure si tratti di un procedimento pendente, che non consente, dunque, un'analisi approfondita.

Ancora in corso sono anche le indagini nei confronti del critico d'arte Vittorio Sgarbi per l'asserita esportazione illecita di un dipinto del '600, intitolato "Concerto con bevitore" e attribuito al pittore di scuola caravaggesca Valentin de Boulogne, valutato 5 milioni di euro e ritrovato dai Carabinieri nel Principato di Monaco¹¹⁹³. Il critico, più di recente, è stato, inoltre, ufficialmente indagato per l'ipotesi di reato di riciclaggio di opere d'arte per aver acquisito la disponibilità di un dipinto dell'artista senese seicentesco Rutilio Manetti, il quale si suppone essere l'opera "La Cattura di San Pietro", rubata nel 2013 dal Castello di Buriasco (Torino) di proprietà di Margherita Buzio, per entrare poi in possesso di Sgarbi che l'avrebbe fatta restaurare e 'ritoccare' per esporla come opera inedita di Manetti nella mostra "I pittori della luce. Da Caravaggio a Paolini" organizzata alla Cavallerizza di Lucca nel 2021¹¹⁹⁴.

Rispetto al possibile coinvolgimento in condotte illecite di esponenti della Pubblica Amministrazione, risultano interessanti anche le vicende (anch'esse non ancora definite con sentenza) che hanno visto imputati il Soprintendente presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento per attività di ricettazione di beni culturali¹¹⁹⁵ e alcuni funzionari dell'Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza di Pisa per abusi di ufficio, falso ideologico e attività irregolari concernenti le verifiche volte al

¹¹⁹² Cfr. il report annuale Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., p. 47.

¹¹⁹³ Sulla vicenda cfr. Redazione, *Esportazione illecita del dipinto "Concerto con bevitore" attribuito a Valentin de Boulogne*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 15 giugno 2021 (consultabile al seguente link <https://www.journalchc.com/2021/06/15/esportazione-illecita-di-un-valentin-de-boulogne/>) e Redazione, *Vittorio Sgarbi indagato, voleva vendere senza licenza una tela del '600*, in *Sky Tg24*, 24 giugno 2021 (consultabile al seguente link <https://tg24.sky.it/cronaca/2021/06/24/vittorio-sgarbi-indagato>). Si veda anche la decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 4472 del 9 febbraio 2022.

¹¹⁹⁴ Sul caso cfr. Redazione, *Una foto potrebbe incastrare Sgarbi per il furto di un'antica opera di Manetti*, in *Exibart*, 5 gennaio 2024 (consultabile al seguente link <https://www.exibart.com/attualita/vittorio-sgarbi-incestrato-da-una-foto-il-caso-furto-opera-di-manetti/>) e G. Giaume, *Vittorio Sgarbi ufficialmente indagato per il caso del quadro rubato di Rutilio Manetti*, in *Artribune*, 12 gennaio 2024 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2024/01/vittorio-sgarbi-indagato-riciclaggio-beni-culturali/>).

¹¹⁹⁵ Cfr. il report annuale Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., p. 46. Sulla vicenda si vedano L. Cafiero, *Misura cautelare per il soprintendente Pagano per ricettazione di monete e vasi antichi*, in *TGR Campania*, 28 settembre 2022 (consultabile al seguente link <https://www.rainews.it/tgr/campania/articoli/2022/09/misura-cautelare-per-il-soprintendente-pagano-per-un-traffico-di-monete-e-vasi-antichi-e2c313d0-f9d0-445f-9dd6-b65164d4e2fb.html>); L. Seneca, *Processo al soprintendente Mario Pagano: a maggio si decide su consulenza reperti*, in *CN Caserta Notizie*, 26 aprile 2023 (consultabile al seguente link <https://www.casertanotizie.com/cronaca/2023/04/26/processo-al-soprintendente-mario-pagano-a-maggio-si-decide-su-consulenza-reperti/>); Redazione, *Il mercato nero dell'arte. Dopo l'arresto del Soprintendente di Caserta Pagano, scattano altre manette e migliaia di sequestri per reperti da 3 milioni*, in *CasertaCE*, 27 luglio 2023 (consultabile al seguente link <https://casertace.net/il-mercato-nero-dellarte-dopo-larresto-del-soprintendente-di-caserta-pagano-scattano-altre-manette-e-migliaia-di-sequestri-per-reperti-da-3-milioni/>).

rilascio dei certificati di esportazione, avendo costoro asseritamente sottostimato il valore di diverse opere d'arte, permettendone così l'esportazione all'estero¹¹⁹⁶.

Recente è anche l'operazione "Obolo", conclusa nel mese di luglio 2023, nel corso della quale il Nucleo TPC di Napoli ha colto in flagranza di reato un dirigente del Ministero della Cultura nell'atto di trafficare reperti archeologici con un soggetto titolare di una attività di vendita di beni antiquariali e numismatici¹¹⁹⁷.

Le vicende appena sintetizzate consentono, inoltre, di rinvenire, anche in alcune tipologie di reati occorsi nell'ambito del settore dell'arte italiano, i tratti caratteristici della criminalità dei 'colletti bianchi' e dei 'potenti'. Soprattutto ove legati a fenomeni di criminalità economica¹¹⁹⁸ e ove predominano una logica puramente imprenditoriale e il fenomeno della 'mercificazione' dell'arte (particolarmente con riferimento ad oggetti di antiquariato e di arte contemporanea), gli autori dei reati risultano essere noti professionisti, stimati e ben inseriti nel mercato dell'arte. Proprio la conoscenza delle complesse dinamiche del settore, il coinvolgimento nelle strette relazioni sociali che lo alimentano e l'affidamento sulla riservatezza e la reputazione avrebbero consentito a tali soggetti di agire con facilità, nell'ombra e, soprattutto, con la complicità di altri operatori. Tanto è vero che, principalmente con riferimento a fattispecie di contraffazione e truffa, le pratiche illecite risultano perpetrate per anni e vengono alla luce lunghissimo tempo dopo, avendo nel frattempo rovinosamente compromesso l'integrità degli archivi d'artista e inquinato il mercato. La gestione delle autentiche rappresenta, infatti, un campo minato, ove facilmente sembrano prendere piede pratiche abusive, soprattutto nell'ambito dell'attività commerciale dei mercanti d'arte e dell'attività (che dovrebbe essere)

¹¹⁹⁶ Si vedano Redazione, *L'arte nel mirino: "Opere sottostimate per ricavi boom", La maxi inchiesta a Pisa*, in *La Nazione*, 5 ottobre 2023 (consultabile al seguente link <https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/larte-nel-mirino-opere-sottostimate-per-ricavi-boom-la-maxi-inchiesta-a-pisa-57c003ef>). L'Ufficio sarebbe anche coinvolto nel rilascio del certificato di esportazione dell'opera 'Cristo risorto appare alla Madre' attribuita all'artista Rubens e sequestrato durante l'esposizione presso Palazzo Ducale di Genova nell'ambito di una indagine per esportazione illecita e riciclaggio. L'opera, proveniente dalla collezione della famiglia nobile genovese "Cambiaso" e conservata presso lo storico palazzo di famiglia, avrebbe ottenuto in modo fraudolento un attestato di libera e ciò ha portato alla denuncia di 4 soggetti per esportazione illecita e riciclaggio. Cfr. il report annuale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., p. 56; Redazione, *Cosa sappiamo del Rubens sequestrato. Estranei curatori e museo, la posizione di Palazzo Ducale*, in *Finestre sull'Arte*, 31 dicembre 2023 (consultabile al seguente link <https://www.finestresullarte.info/attualita/cosa-sappiamo-del-rubens-sequestrato-a-genova>); F. Zatti, *Il caso del quadro di Rubens mette nei guai la Soprintendenza di Pisa*, in *Rai News*, 2 gennaio 2023 (consultabile al seguente link <https://www.rainews.it/articoli/2023/01/il-caso-del-quadro-di-rubens-mette-nei-guai-la-soprintendenza-di-pisa-60848799-56f1-476d-9c1c-d4cc4ab16346.html>) e M. Perrotta, *Genova, il Rubens sequestrato: indagine su ufficio Soprintendenza di Pisa*, in *Quotidiano Arte*, 4 Gennaio 2023 (consultabile al seguente link <https://www.quotidianoarte.com/2023/01/04/genova-il-rubens-sequestrato-indagine-su-ufficio-soprintendenza-di-pisa/>).

¹¹⁹⁷ L'operazione ha consentito di recuperare beni per un valore economico di € 2.000.000,00, tra cui 767 beni archeologici privi di certificazione attestante la legittima provenienza. Cfr. il report annuale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2023*, cit., p. 58.

¹¹⁹⁸ Cfr. F. Giunta, *I reati economici: modelli normativi e riflessi probatori*, in *La Giustizia Penale*, Fascicolo XII, 2011, pp. 641 ss.; G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, cit., pp. 6 ss.

culturale degli archivi d'artista¹¹⁹⁹, operanti in un clima che sembra diventare sempre più torbido, ove la mutevolezza delle opinioni e dei pareri è assai comune.

In linea con quanto sin qui rilevato è altresì possibile notare come soprattutto le tecniche della negazione delle proprie responsabilità, sia attiva che passiva, mediante silenzio ricusatore, e dell'invisibilità¹²⁰⁰ siano comunemente usate da tali professionisti, non tanto nella nota forma della neutralizzazione (diretta a predisporre psicologicamente il soggetto a commettere un atto deviante), quanto piuttosto come giustificazione per oscurare in qualche modo la natura delle proprie azioni ed escludere a posteriori il proprio coinvolgimento nei reati contestati.

Alla luce di quanto emerso dalla presente analisi empirico-criminologica è, infine, possibile sostenere che le condotte illecite nel settore dell'arte italiano presentino le caratteristiche proprie della criminalità economica professionale, ma non si hanno elementi per ricondurle genericamente alla categoria dei 'corporate crimes' e ciò almeno per due ordini di ragioni, uno di carattere strutturale e organizzativo e l'altro legato alle modalità di commissione dei reati e alle finalità perseguite.

In primo luogo, nonostante, secondo alcune stime, l'impatto economico della filiera dell'arte in Italia, in cui operano soggetti privati e pubblici e enti del terzo settore¹²⁰¹, rivesta una certa importanza¹²⁰², al centro del tessuto commerciale e

¹¹⁹⁹ Si vedano A. Donati, *Tipologie e valore delle certificazioni di autenticità e delle certificazioni di provenienza*, in A. Donati-F. Tibertelli De Pisis (a cura di), *L'archivio d'artista. Principi, regole e buone pratiche*, cit., pp. 239-258; ID., *Gli Archivi d'Artista. Archivi d'Artista e Comitati per le Autentiche: le buone pratiche*, in L. Castelli-S. Giudici (a cura di), *Conversazioni in arte e diritto*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 110-126; ID., *Certificazione di autenticità e archiviazione autentica: modelli virtuosi e proposte di riforma*, in D. Jucker (a cura di), *Le Buone Pratiche del Collezionismo*, ESI, Napoli, 2020, pp. 23-64; ID., *L'Archivio d'Artista: Trust Me!*, in M. Cenini (a cura di), *Trust, Patrimoni artistici e Collezioni. Trusts, Artistic Estates And Collections*, CEDAM, Padova, 2019, pp. 200-224; ID., *The legal relevance of documentation for contemporary art: the authenticity of documents and artworks*, in A. Donati-R. Ferrario-S. Simoncelli (a cura di), *Artists' archives and estates: cultural memory between law and market - Archivi d'artista e lasciti: memorie culturali tra diritto e mercato*, ESI, Napoli, 2018, pp. 25-32; ID., *Autenticità, "authenticité", "authenticity" dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2015, pp. 999-1001; A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., pp. 6-7; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 185-186 e 302-310 e G. Gatti, *L'attendibilità delle testimonianze degli archivi d'artista nei processi per contraffazione e ricettazione*, in *Altalex*, 4 giugno 2022 (consultabile al seguente link <https://www.altalex.com/documents/news/2022/06/04/attendibilita-testimonianze-archivi-artista-processi-contraffazione-e-ricettazione>).

¹²⁰⁰ Si rimanda a V. Ruggiero, *It's the economy, stupid! Classifying power crimes*, in *International Journal of the Sociology of Law*, 35, 2007, pp. 163-177 e R. Casey, *Analyzing criminality in the market for ancient near eastern art*, in *The Journal of Art Crime*, 13, 2015, pp. 39-50.

¹²⁰¹ Per una rilevazione dei numeri delle organizzazioni no profit in Italia si veda (consultabile al seguente link <https://www.istat.it/it/files/2023/05/Censimento-non-profit-primi-risultati.pdf>).

¹²⁰² Secondo lo studio di Nomisma "ARTE, il valore dell'industry in Italia", nel 2019 in Italia, a fronte di un complessivo giro di affari di 1,46 miliardi, grazie ad un effetto moltiplicatore pari a 2,60, l'impatto economico sarebbe pari a 3,78 miliardi di euro. Tra il 2011 e il 2019 il fatturato dei maggiori protagonisti del settore e rientranti tra le società di capitali è cresciuto del 118%. Cfr. M. Moro, *L'arte è un'industria: in Italia vale 3,78 miliardi di euro*, in *Giornale dell'Arte*, 17 novembre 2021 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/l-arte-un-industria-in-italia-vale-3-78-miliardi-di-euro/137548.html>) e Market Intelligence, *Il*

produttivo nazionale continuano ad essere principalmente imprenditori individuali, imprese familiari e piccole e medie imprese¹²⁰³, più o meno organizzati sul piano strutturale, come già evidenziato. Ciò è, in particolare, riscontrabile nel settore oggetto di esame. I commercianti d'arte e di antichità operano perlopiù individualmente o coadiuvati da un gruppo ristretto di fidati collaboratori; le realtà commerciali sono tendenzialmente piccole e operanti a livello locale; le gallerie d'arte storiche spesso rappresentano realtà profondamente legate al territorio e hanno principalmente una organizzazione familiare, ove le competenze storico-artistiche e le abilità commerciali si acquisiscono tra le mura domestiche e il *portfolio* clienti viene tramandato di generazione in generazione.

I casi di gallerie d'arte italiane che, nel tempo, si sono strutturate in forma societaria e hanno dato vita ad una rete di *branches* diffuse a livello globale risultano numericamente limitati se si considera la grande presenza di tali realtà commerciali in tutta Italia¹²⁰⁴. Altrettanto ridotti sono gli esempi di operatori internazionali che hanno aperto succursali in Italia, tendenza peraltro recente probabilmente legata al nuovo dinamismo che pare interessare alcuni Paesi europei a seguito del fenomeno Brexit¹²⁰⁵. Fanno eccezione le case d'asta che operano sul territorio nazionale¹²⁰⁶ e, svolgendo attività d'impresa, sono

valore dell'Industry dell'arte in Italia, in *Nomisma*, 7 dicembre 2021 (consultabile al seguente link <https://www.nomisma.it/focus/il-valore-dellindustry-dellarte-in-italia/>). Si rimanda anche agli studi condotti da Symbola, su cui si veda C. Masturzo-M. Tonelli, *L'industria dell'arte contemporanea: evoluzione, sostenibilità e nuovi modelli operativi*, 26 Luglio 2023 (consultabile al seguente link <https://symbola.net/approfondimento/lindustria-dellarte-contemporanea-evoluzione-sostenibilita-e-nuovi-modelli-operativi/>). Secondo il Rapporto annuale di Fondazione Symbola e Unioncamere, *Io sono cultura 2023*, il sistema produttivo culturale e creativo nel 2022 ha raggiunto un valore di 95,5 miliardi di euro (consultabile al seguente link <https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/comunicati-stampa/litalia-della-qualita-e-della-bellezza-sfida-la-crisi-io-sono-cultura-2023-il-rapporto-annuale-di-fondazione-symbola-e-unioncamere>).

¹²⁰³ Si rimanda al lavoro condotto dall'Osservatorio Deloitte Private sulle prospettive delle PMI in Italia (consultabile al seguente link <https://www2.deloitte.com/it/it/pages/private/articles/osservatorio-deloitte-private-sulle-prospettive-delle-pmi-in-italia.html>); al report elaborato dal Politecnico di Milano, *Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, Innovazione digitale nelle PMI: uno, nessuno... ecosistema!*, giugno 2022 (consultabile al seguente link <https://blog.osservatori.net/pmi-significato-numeri-innovazione>) e al report elaborato da Confindustria e Cerved, *Rapporto Regionale PMI 2022*, Editore Confindustria Servizi S.p.A., Roma, 2022 (consultabile al seguente link <https://www.confindustria.it/wcm/connect/13ac181a-7800-4e1e-9ec9-7711dac73afc/Rapporto+Regionale+PMI+2022.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTW-ORSPACE-13ac181a-7800-4e1e-9ec9-7711dac73afc-od1Gz4G>).

¹²⁰⁴ Si consideri che l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea conta 191 gallerie tra i propri associati (consultabile al seguente link <https://www.angamc.com/gallerie.html>).

¹²⁰⁵ Cfr., *ex plurimis*, A. Kakar, *How Brexit Is Still Impacting the British Art Market*, in *Artsy*, 31 January 2023 (consultabile al seguente link <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-brex-it-impacting-british-art-market>); P. Trommel, *Il mercato dell'arte italiano può beneficiare della Brexit?*, in *Artribune*, 8 maggio 2023 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/professionisti-e-professionisti/mercato/2023/05/mercato-arte-italiano-beneficiare-brex-it/>) e F. Hallett, *Disasterpiece: how Brexit relegated Britain from the art market's premier league*, in *The New European*, 14 June 2023 (consultabile al seguente link <https://www.theneweuropean.co.uk/disasterpiece-how-leaving-the-eu-relegated-britain-from-the-art-markets-premier-league/>).

¹²⁰⁶ Si rimanda al sito dell'Associazione Nazionale Case d'Aste, che conta 19 associati (<https://www.anca-aste.it/it/case-dasta/case-dasta.asp>).

generalmente organizzate in forma societaria. Ove, invece, le case d'asta internazionali, quali Sotheby's, Christie's, Phillips, Bonhams, Artcurial, abbiano aperto proprie sedi in Italia, queste sono comunemente strutturate quali succursali.

Inoltre, considerata la ricchezza del patrimonio storico, artistico e culturale diffuso su tutto il territorio nazionale, in Italia le istituzioni culturali e museali sono principalmente di appartenenza pubblica (circa il 65,4%)¹²⁰⁷, con tutto ciò che ne consegue sul piano della regolamentazione e gestione¹²⁰⁸. Nonostante stiano divenendo sempre più comuni le esperienze di costituzione di enti culturali privati, ad oggi si tratta di numeri molto contenuti rispetto alla assoluta preponderanza delle istituzioni pubbliche¹²⁰⁹.

In secondo luogo – per quanto, come già messo in luce, secondo le caratteristiche dominanti della società moderna i professionisti del settore dell'arte siano generalmente strutturati secondo assetti gestionali più o meno formalizzati, e forme 'collettive' e 'organizzate' siano comuni nell'esecuzione

¹²⁰⁷ Con una netta prevalenza di luoghi della cultura afferenti ad enti locali (in particolare, comunali) che sono 1.945, mentre il numero degli istituti statali è pari a 414. Si rimanda all'indagine Istat sui musei e le istituzioni similari, anno 2021 (consultabile al seguente link <https://www.istat.it/it/archivio/167566>). Sul punto si veda altresì la pubblicazione *Minicifre della cultura*, Edizione 2023, Ministero della Cultura, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali con Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, Roma, 2023 (consultabile al seguente link <https://www.fondazione scuolapatrimonio.it/aspettando-minicifre-della-cultura-edizione-2024/>).

¹²⁰⁸ In tema si rimanda a G. Severini, *Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie*, in *Aedon*, Fascicolo 2, 2003; G. Cerrina Feroni-S. Torricelli (a cura di), *Il regime giuridico dei musei. Profili comparati*, il Mulino, Bologna, 2021; G. Piperata, *L'amministrazione del patrimonio culturale. I musei pubblici non statali*, in *Aedon*, fascicolo 1, 2021; S. Antoniazzi, *Musei Pubblici. Modelli Giuridici di Gestione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022. Si vedano anche le indagini ISTAT, *Indagine sui musei e le istituzioni similari: microdati ad uso pubblico*, 2023 (consultabile al seguente link <https://www.istat.it/microdati/indagine-sui-musei-e-le-istituzioni-similari/>) e *Statistiche culturali*, 2022 (consultabile al seguente link <https://www.istat.it/tavole-di-dati/statistiche-culturali-anno-2022/>).

¹²⁰⁹ Secondo il noto report elaborato annualmente sulla base del *database* di Larry's List in Italia vi sarebbero 30 musei privati (cfr. il *Private Art Museum Report 2023*, consultabile al seguente link <https://www.larryslist.com/report.php?report=report-5>). In tema cfr. anche C. Masturzo, *Quanti e quali sono i musei privati nel mondo nel Private Art Museum Report 2023 di Larry's List*, in *Artribune*, 13 giugno 2023 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/artivisive/2023/06/private-museum-report-2023-larrys-list/>) e si vedano A. Zorloni, *Il collezionismo privato e i nuovi orizzonti della filantropia*; A. Zorloni-R. Ghilardi, *I musei privati nel mondo: una ricerca esplorativa* e A. Zorloni, *Valorizzare la collezione attraverso la creazione di un museo privato*, in A. Zorloni, (a cura di), *Musei privati: la passione per l'arte contemporanea nelle collezioni di famiglia e d'impresa*, cit., rispettivamente pp. 3-17; 19-47 e 97-111. Secondo alcune ricerche, inoltre, sarebbe crescente il numero di *corporate collection* e musei di impresa (cfr. il sito istituzionale di Museimpresa, l'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa, che riunisce oltre 130 musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane, <https://museimpresa.com/>). Sul punto si rimanda allo studio condotto da ARTE E AZIENDA: *le Corporate Collections in Italia*, 2014 (consultabile al seguente link <https://www.intermediachannel.it/wp-content/uploads/2014/12/Dossier-Corporate-Collections-AXA-ART.pdf>). Si vedano anche N. Maggi, *Le Corporate Collection in Italia*, in *collezione da Tiffany*, 27 ottobre 2016 (consultabile al seguente link <https://collezionedatiffany.com/le-corporate-collection-in-italia-2016/>); C. Paolino, *Le corporate collection in Italia. Dalla ricerca alla prassi*, il Mulino, Bologna, 2019; ID., *Le corporate collection*, in A. Negri-Clementi (a cura di), *Economia dell'arte. Mercato, diritto e trasformazione digitale*, EGEEA, Milano, 2023, pp. 19 ss. e A. Zorloni-R. Ghilardi, *L'arte in azienda: dai programmi artistici alle nuove forme di mecenatismo*, in A. Zorloni, (a cura di), *Musei privati: la passione per l'arte contemporanea nelle collezioni di famiglia e d'impresa*, cit., pp. 68-96.

delle operazioni di traffico illecito¹²¹⁰ – dalle vicende sopra richiamate non emergono elementi che consentano, allo stato attuale, di classificare le loro condotte illecite come trasgressioni aziendali, «inevitabilmente e necessariamente [...] prodott[e]/risultat[i] di una organizzazione»¹²¹¹ e del suo fallimento.

Considerando che nel contesto italiano mancano dati statistici relativi all'applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti e che, come noto, tale forma di responsabilità viene contestata in modo disomogeneo nei tribunali italiani (limiti che inevitabilmente condizionano l'indagine che si è cercato di condurre in questa sede)¹²¹², deve rilevarsi che sul piano empirico non sono stati rinvenuti casi in cui gli attori criminali del mondo dell'arte italiano abbiano compiuto illeciti nel corso dell'attività lavorativa, per conto dell'ente di appartenenza e per perseguire obiettivi nel suo interesse o a suo vantaggio, essendo influenzati da fattori organizzativi, politiche istituzionali ed esigenze dell'ente¹²¹³. Anche in vicende giudiziarie ove sono state contestate a esponenti di esercizi commerciali operanti nel settore dell'arte fattispecie di reato già considerate presupposto per configurare la responsabilità degli enti (si pensi ai reati di riciclaggio e ricettazione) e per le quali è stata accertata la responsabilità penale degli autori, non pare che il giudice abbia mai proceduto alla contestuale contestazione dell'illecito amministrativo.

Nessun dato risultante dalle pronunce giurisprudenziali o dai casi su cui ci si è soffermati sembra far emergere quella connessione, che serve a fondare la responsabilità dell'ente, tra il fatto di reato commesso dai soggetti agenti e gli aspetti di disvalore riconducibili all'ente – quali lacune organizzative e orientamento all'interesse o al vantaggio dello stesso – e alla base dell'illecito corporativo¹²¹⁴.

Attualmente pendente risulta l'unico caso sino ad oggi noto di contestazione della responsabilità amministrativa degli enti in capo ad una galleria d'arte, imputata per il reato di riciclaggio di un'opera pittorica sottratta in Italia nel 2018¹²¹⁵. Non si hanno, tuttavia, informazioni più di dettaglio riguardo tale

¹²¹⁰ Cfr. E. Sciandra, *The Social Organisation of the Illicit Trafficking in Antiquities: The Cases of Bulgaria and Italy*, cit., pp. 192-224. È quanto accaduto, guardando al contesto italiano, nella vicenda che ha interessato gli esponenti dell'archivio dell'artista Franco Angeli.

¹²¹¹ Così C.E. Paliero, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 2018, p. 176.

¹²¹² Cfr. F. Centonze-S. Manacorda (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, il Mulino, Bologna, 2023, in particolare, pp. 9-29 e 163 ss.

¹²¹³ Cfr. A. Etzioni-D. Mitchell, *Corporate crime*, in H.N. Pontell-G. Geis (eds.), *International handbook of white-collar and corporate crime*, cit., pp. 187-199; R.C. Kramer, *Corporate crime: An organizational perspective*, in P. Wickman-T. Dailey (eds.), *White-collar and economic crime*. Toronto: Lexington Book, 1982, pp. 75-94; H.C. Finney-H.R. Lesieur, *A contingency theory of organizational crime*, in S.B. Bacharach (ed.), *Research in the sociology of organizations*, Vol. 1, JAI Press, Greenwich, 1982, pp. 255-299; E. Gross, *Organization structure and organizational crime*, cit., pp. 52-76 e B. Taylor, *Shell shock: Why do good companies do bad things?*, in *Corporate Governance*, 14, 2006, pp. 181-193.

¹²¹⁴ Sul punto cfr. *ex plurimis* V. Mongillo, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, Torino, 2018.

¹²¹⁵ Cfr. il report annuale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2023*, cit., p. 85.

vicenda giudiziaria, per cui, allo stato attuale, si ritiene di riaffermare la conclusione sopra riportata.

Ciò non esclude, peraltro, il potenziale riscontro dei tratti caratteristici del ‘crimine organizzativo’ in alcune prassi illecite più consolidate tra gli operatori del settore dell’arte italiano, dove sembra diffuso un certo «degrado etico»¹²¹⁶ e dove, dunque, si può parlare di «‘*corporate culture*’ criminosa»¹²¹⁷ e dannosa soprattutto sul piano reputazionale (si pensi ai temi dell’autenticità e della provenienza dei beni). È, pertanto, in tale ottica che deve considerarsi la rilevanza della riforma italiana in materia di protezione dei beni culturali e degli oggetti d’arte sotto il profilo dell’estensione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a tale settore.

¹²¹⁶ Così G. Forti, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, cit., p. 9.

¹²¹⁷ Così V. Mongillo, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., p. 414.

RESPONSABILITÀ DA REATO E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI
ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ARTE:
PROFILI OPERATIVI E MISURE DI '*ETHICAL REGULATION*'
PER SUPERARE I LIMITI STRUTTURALI DELLA *COMPLIANCE*

SOMMARIO: 1. Il contesto normativo italiano. Inquadramento generale della disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001. – 2. La riforma in materia di protezione dei beni culturali e degli oggetti d'arte e l'estensione del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro il patrimonio culturale. – 3. Il sistema di *compliance* degli operatori del mercato dell'arte: una prima analisi empirica su profili operativi e limiti applicativi. – 3.1. *Deficit* culturali nell'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Operatori del settore dell'arte e paradigma del 'capro espiatorio'. – 3.2. Limiti definatori per l'applicazione dei reati contro il patrimonio culturale, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. – 3.3. Limiti spaziali di validità della responsabilità da reato alla luce della natura transnazionale dei reati contro il patrimonio culturale. – 3.4. Efficacia applicativa della disciplina in ragione delle dimensioni organizzative e dei profili gestionali degli enti operanti nel settore dell'arte. – 3.5. Effettiva sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente nelle condotte aventi ad oggetto beni d'arte: '*corporate crimes*' o '*occupational crimes*'?. – 3.6. Funzionalità del sistema sanzionatorio e premiale del D.Lgs. n. 231/2001 e '*restorative justice*': quali incentivi per gli enti operanti nel settore dell'arte?. – 3.7. Idoneità preventiva dell'adozione, adeguata implementazione ed efficace attuazione dei presidi di prevenzione e controllo dei rischi di reato. – 3.7.1. Il ruolo dei '*decisive players*' e la centralità dei '*risk assessment*' e '*risk management*'. – 3.7.2. Il ruolo della '*provenance research*' e della '*due diligence*': standardizzazione di *red flags* e regolamentazione uniforme delle pratiche di ricerca. – 3.7.3. La positivizzazione di *best practices* e l'introduzione di linee guida, *standard di compliance* uniformi e codici di comportamento da parte delle associazioni rappresentative degli enti. Opportunità e limiti della *self regulation*. Verso una *compliance* integrata. – 4. La '*compliance 231*' nell'ambito dei reati contro il patrimonio culturale: intervento efficiente o strumento meramente cosmetico?.

1. Il contesto normativo italiano. Inquadramento generale della disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Si è da poco celebrato il ventesimo anniversario dell'introduzione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»: questo ha rappresentato un momento importante per meditare su alcuni «problemi fondamentali della responsabilità dell'ente da

reato»¹²¹⁸ quale strumento per «la lotta globalizzata alla criminalità»¹²¹⁹ d'impresa.

Come noto, la normativa è stata introdotta nel sistema giuridico italiano con il D.Lgs. n. 231/2001, in attuazione dell'art. 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione di diversi atti internazionali. Il provvedimento è, dunque, intervenuto dietro pressioni sovranazionali (e, comunque, con un certo ritardo rispetto ad altri ordinamenti), ottemperando agli obblighi previsti da diversi strumenti internazionali e comunitari che, in una pluralità eterogenea di materie, avevano disposto la previsione di forme di responsabilità delle persone giuridiche.

L'innovazione normativa ha rappresentato un evento epocale, una «svolta modernizzatrice»¹²²⁰ per l'ordinamento italiano: l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche ha scardinato la tradizionale concezione fondata sul principio '*societas delinquere non potest*'¹²²¹ e coinvolgendo, per la prima volta, nella punizione di alcuni illeciti il patrimonio degli enti e, quindi, direttamente anche gli interessi economici ed istituzionali della loro compagine organizzativa.

Partendo dalla riflessione per cui la persona giuridica – quale insieme di

¹²¹⁸ Così A. Fiorella, *I problemi fondamentali della responsabilità dell'ente da reato: un'introduzione*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 243-248, in particolare, p. 243. In tema cfr. anche F. Centonze-S. Manacorda (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., passim; F. Centonze-M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, il Mulino, Bologna, 2016; G. Amarelli, *Il catalogo dei reati presupposto del d. lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., pp. 265 ss.; A. Tatafiore-M. Arena, *20 anni di 231: Profili di rilievo in tema di responsabilità da reato degli enti*, Wolters Kluwer, Assago-Padova, 2022; R. Sabia, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma*, Giappichelli, Torino, 2022; C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Diritto penale e processo*, 7/2022, pp. 861-871; G. Stampanoni Bassi-L.N. Meazza, *Commentario al decreto sulla responsabilità da reato degli enti d.lgs. 231/2001: profili operativi*, Pacini Editore, Pisa, 2021; R. Bartoli, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 marzo 2016, pp. 1 ss. (consultabile al seguente link https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1457449981BARTOLI_2016a.pdf); ID., *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, e N. Selvaggi, *Tre temi sulla «riforma» della responsabilità da reato dell'ente*, in R. Borsari (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, rispettivamente pp. 13 ss. e pp. 35 ss.; C.E. Paliero, *Dieci anni di «Corporate liability» nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in *D. lgs.: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Le Società*, 2011, pp. 2 ss. Si rimanda anche al progetto di ricerca "I vent'anni del d.lgs. n. 231/2001" (consultabile al seguente link <https://www.compliancehub.it/i-ventanni-del-d-lgs-n-231-2001/>).

¹²¹⁹ Cfr. A. Fiorella, *I problemi fondamentali della responsabilità dell'ente da reato: un'introduzione*, cit., p. 243

¹²²⁰ In tal senso G. Stampanoni Bassi, *Vent'anni di 231, evoluzione di una normativa che ha cambiato il diritto penale*, in *Legal Community*, 2020, pp. 82-85 (consultabile al seguente link <https://legalcommunity.it/ventanni-231-evoluzione-normativa-cambiato-diritto-penale/?print-posts=pdf>).

¹²²¹ Cfr. diffusamente G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Edizioni ETS, Pisa, 2012. Il tema in parola è stato, in via lungimirante, avviato da F. Bricola, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1970, pp. 951 ss.

soggetti, ciascuno con determinati ruoli, competenze e funzioni, organizzati secondo una specifica struttura – è considerabile un autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici e, come tale, fonte di decisioni¹²²², e tenendo conto di evidenze empirico-criminologiche circa la pervasività di situazioni in cui si annida la devianza delle organizzazioni complesse¹²²³, l'estensione della responsabilità per condotte illecite all'ente è volta a contrastare e sanzionare proprio quelle forme patologiche di progettazione strategica¹²²⁴, strutturazione e organizzazione dell'ente che, abdicando al dovere di prevenzione e gestione dei rischi legati alla propria attività e di «autonormazione»¹²²⁵, agisce in maniera 'disorganizzata', per inerzia o noncuranza o, più gravemente, attua una politica interna caratterizzata da «assetti organizzativi 'criminogeni'»¹²²⁶, assumendosi, accettando o più semplicemente tollerando il rischio-reato¹²²⁷, tanto che l'offesa ai beni giuridici che ne deriva è considerabile quale diretto prodotto dell'attività

¹²²² Sul punto cfr., *ex plurimis*, E. Latham, *The Body Politic of the Corporation*, in E.S. Mason (ed.), *The Corporation in Modern Society*, Harvard University Press; Cambridge, 1961; S. Gherardi, *Sociologia delle decisioni organizzative*, il Mulino, Bologna, 1985; S. Zan, *Logiche di azione organizzativa*, il Mulino, Bologna, 1994; H. Mintzberg, *La progettazione dell'organizzazione aziendale*, il Mulino, Bologna, 1996; V. Perrone, *Le strutture organizzative dell'impresa. Criteri e modelli di progettazione*, Egea, Milano, 1990 e C.E. Paliero-C. Piergallini, *La colpa di organizzazione*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 3, 2006, pp. 167 ss.

¹²²³ Per alcune riflessioni sui danni derivanti dall'operatività di organizzazioni sempre più complesse coinvolte in attività ad elevata complessità e rischiosità si rimanda a F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2003. Sul mutamento dei protagonisti coinvolti nella moderna società del rischio cfr. A. Falzea, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Atti della Conferenza di Messina, 30 aprile-5 maggio 1979, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 139 e ss.; G. Marinucci, "Societas puniri potest: " uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2002, pp. 1193 e ss.; C. De Maglie, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2022 e R. Zannotti, *Diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 50 e ss.

¹²²⁴ Da distinguere «da quella appartenente ai singoli componenti della struttura». Così C.E. Paliero-C. Piergallini, *La colpa di organizzazione*, cit., pp. 167 ss.

¹²²⁵ Cfr. sul punto M. Donini, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in AA.VV., *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 31 ss.; ID., *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. Paliero- F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora fra attualità e tradizione*, Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 579-606; C. Piergallini, *Ius sibi imponere: controllo penale mediante autonormazione?*, in AA.VV., *La crisi della legalità. Il 'sistema vivente' delle fonti penali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp. 117 ss.; ID., *Autonormazione e controllo penale*, in *Diritto penale e processo*, 2015, pp. 261 ss. e D. Bianchi, *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, Giappichelli, Torino, 2022.

¹²²⁶ Così A. Visconti, *Crimine organizzativo*, cit., p. 8. Sul punto si vedano anche C.E. Paliero-C. Piergallini, *La colpa di organizzazione*, cit., pp. 171 ss.

¹²²⁷ Cfr. C.E. Paliero-C. Piergallini, *La colpa di organizzazione*, cit., p. 179. Sul punto si veda anche V. Manes, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in M. Catenacci-V.N. D'Ascola-R. Rampioni (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Vol. II, Roma Tre Press, Roma, 2021, p. 1651, ove l'Autore evidenzia che «in non pochi casi, la 'miopia organizzativa' e l'evento che ne è seguito non solo è direttamente imputabile ad una effettiva colpa di organizzazione, ma può nascondere una autentica *corporate recklessness*, frutto di una previsione deliberatamente accantonata o di una vera e propria 'accettazione del rischio', magari schermata da un'opera di *window dressing* che cela, in realtà, un atteggiamento di preordinata *willful blindness* da parte dell'ente».

dell'ente medesimo¹²²⁸.

Entrando nell'analisi della disciplina, il Decreto prevede che l'ente possa essere responsabile, in maniera diretta, autonoma e concorrente¹²²⁹, di reati commessi da parte di una o più persone fisiche aventi una relazione qualificata con lo stesso, ove questi reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio¹²³⁰.

L'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001 indica, in primo luogo, il criterio di imputazione oggettiva e minima dell'illecito corporativo all'ente¹²³¹, ritenendo sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni di 'interesse' e 'vantaggio', trattandosi di termini concettualmente distinti e, pertanto, alternativi e concorrenti tra loro¹²³². Tale disposizione, dunque, definisce il «collegamento strumentale di tipo utilitaristico tra reato ed ente»¹²³³.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza più recenti¹²³⁴, entrambi i concetti

¹²²⁸ Per alcune riflessioni sul punto cfr. F. Vassalli, *La responsabilità penale per il «fatto dell'impresa»*, in D. Iori, *Organizzazione dell'impresa e responsabilità penale nella giurisprudenza*, Nardini Editore, Firenze, 1981 e V. Militello, *Attività del gruppo e comportamenti illeciti: il gruppo come fattore criminogeno*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1998, pp. 367 ss.

¹²²⁹ Sul punto cfr. anche G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 ottobre 2012, pp. 3-4 (consultabile al seguente link <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1351253564De%20Simone%20definitivo.pdf>).

¹²³⁰ Circa la natura della responsabilità da reato dell'ente, non volendo in tal sede soffermarsi sulla ricostruzione dell'annoso dibattito sul punto, basti ricordare che, da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 38343, del 24 aprile 2014, hanno affermato che si tratta di 'tertium genus' di responsabilità compatibile con i principi costituzionali, per cui tale «sistema punitivo [...] ha evidenti ragioni di contiguità [...] con l'ordinamento penale non solo per la commistione tra la responsabilità dell'ente e la commissione di un reato che costituisce il presupposto della prima, ma anche per la severità dell'apparato sanzionatorio e per le modalità processuali dell'accertamento dell'illecito dell'ente». Così P. Silvestri, *La colpevolezza dell'ente: fra immedesimazione e colpa di organizzazione*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., p. 326. La disciplina, dunque, vede l'applicazione delle garanzie proprie del diritto penale munite di rilievo costituzionale (principio di legalità, offensività e materialità dell'illecito, meritevolezza della pena). Sul punto cfr. A. Fiorella, *I problemi fondamentali della responsabilità dell'ente da reato: un'introduzione*, cit., p. 244 e G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., pp. 5-21.

¹²³¹ Si vedano M. Pelissero, *I criteri di imputazione oggettiva, tra teoria e prassi*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., pp. 313 ss.; C. Santoriello, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in *Rivista 231*, n.1, 2008, p. 165; G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., pp. 32 ss.; S. Francazi, *Interesse e vantaggio dell'ente alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali*, in *Giurisprudenza penale*, 7, 2022 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/07/08/interesse-e-vantaggio-dellente-alla-luce-dei-recenti-approdi-giurisprudenziali/>).

¹²³² In tal senso secondo la Relazione ministeriale al D.Lgs n. 231/2001 e la giurisprudenza maggioritaria (cfr., per tutti, Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 3615, del 20 dicembre 2005 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 38343, del 18 settembre 2014). Sul punto si veda anche V. Drosi, *Responsabilità degli enti: lo stato dell'arte sull'autonomia del criterio del vantaggio rispetto all'interesse*, in *Giurisprudenza penale*, n. 1, 2022, pp. 1 ss. (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/01/Drosi_gp_2022_1.pdf).

¹²³³ Così R. Bartoli, *I criteri di imputazione oggettiva*, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *La responsabilità degli enti tra presente e futuro. Un bilancio della riforma a vent'anni dal d.lgs. 231 del 2001*, Vol. I, Capitolo II, Giappichelli, Torino, 2020, p. 174.

¹²³⁴ Che si sono allontanate dal precedente orientamento tradizionale, per cui l'interesse sarebbe stato legato alla finalità che ha mosso l'autore del reato e sussistente ove questi avesse agito con

devono essere intesi secondo una dimensione oggettiva ed essere riferiti entrambi alla condotta dell'autore del reato e valutati nel contesto generale dei fatti e in stretta relazione all'analisi inerente la sussistenza o meno di una colpa di organizzazione¹²³⁵, dovendo considerare il requisito dell'interesse quale effettiva idoneità del reato base a realizzare uno specifico interesse dell'ente¹²³⁶ e il requisito del vantaggio quale beneficio, in senso lato, immediatamente connesso e derivante dalla commissione del reato¹²³⁷.

Proprio per sottolineare la necessaria connessione teleologica che deve sussistere tra la condotta illecita di base e l'interesse o il vantaggio dell'ente, all'art. 5, comma 2, si prevede che l'ente vada sempre esente da responsabilità se gli autori del reato presupposto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o

l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo fosse stato realmente conseguito, da valutare, dunque, secondo un giudizio *ex ante* e una dimensione essenzialmente soggettiva-psicologica. Secondo tale posizione, l'interesse sarebbe stato relativo alla sfera volitiva della persona fisica agente e valutabile al momento della condotta, sulla base di una valutazione prognostica *ex ante* dei possibili benefici derivanti per l'ente. Tuttavia, una lettura in chiave esclusivamente soggettiva avrebbe comportato che la responsabilità della persona giuridica sarebbe dipesa dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto illecito. Cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 40380, del 15 ottobre 2012 e Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 10265, del 4 marzo 2014. Tale posizione era avallata anche dalla Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001.

¹²³⁵ In tal senso la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 31665, del 2 agosto 2024.

¹²³⁶ In dottrina si vedano F. Viganò, *I problemi sul tappeto a dieci anni dal d.lgs. n. 213/2001*, in Treccani, *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, Roma, 2012, p. 209; R. Bartoli, *Alla ricerca di una coerenza perduta ... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 marzo 2016, p. 14 (consultabile al seguente link https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1457449981BARTOLI_2016a.pdf); D. Pulitanò, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Diritto penale e processo*, 2002, pp. 424-425 e G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., pp. 36-38.

¹²³⁷ Il concetto di vantaggio deve essere letto secondo un giudizio *ex post*, quale oggettiva acquisizione di un complesso dei benefici, un risultato positivo, economico o di altra natura, che l'ente abbia successivamente e concretamente tratto dalla commissione del reato. Cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 3615, del 20 dicembre 2005. Secondo una più recente giurisprudenza, «ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d. lg. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato ex ante rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi» (così, *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 10265, del 4 marzo 2014, e Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 15543, del 19 gennaio 2021). Diversamente, parte della dottrina ha evidenziato che «se è vero che il vantaggio è un'utilità apprezzabile ex post, è anche vero che non è necessario interpretarlo come un qualcosa che si è effettivamente verificato dopo la commissione del reato: far dipendere l'imputazione oggettiva all'ente da un vantaggio concepito come un evento a sé stante ed effettivamente verificatosi, finisce per non soddisfare l'esigenza di immedesimazione organica che sta alla base dell'imputazione oggettiva». Così R. Bartoli, *Alla ricerca di una coerenza perduta ... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, cit., p. 13. L'Autore prosegue concludendo che è «decisamente interessante l'idea secondo cui l'interesse e il vantaggio alludono alla idoneità della condotta criminosa a recare utilità all'ente, nonché, soprattutto, l'idea secondo cui al piano statico della qualifica si deve aggiungere anche quello dinamico consistente in una sorta di legame funzionale oggettivo tra la persona e l'ente, con la conseguenza che il soggetto si deve trovare ad agire nell'esercizio delle sue competenze funzionali, per conto dell'ente, all'interno dello scopo della sua funzione, risultando così del tutto privo di significato le finalità utilitaristiche che hanno spinto il soggetto ad agire». (p. 14, richiamando sul punto le riflessioni di F. Viganò, *I problemi sul tappeto a dieci anni dal d.lgs. n. 213/2001*, cit., p. 209 e D. Bianchi, *La responsabilità dell'ente: soluzioni ragionevoli di questioni complesse*, in *Diritto penale e processo*, 2012, p. 718). In tema cfr. anche V. Riccardi, *La "sfuggente" dimensione oggettiva dell'interesse dell'ente*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2, 2018, pp. 265 ss.

di terzi, essendo chiaro che in tal caso il reato presupposto non è in alcun modo riconducibile all'ente¹²³⁸.

Sempre all'art. 5 sono poi determinati i soggetti che, avendo con l'ente un rapporto funzionale, possono commettere un reato rilevante per la responsabilità di questo. Si tratta: (a) di persone in posizione apicale rispetto alla struttura dell'ente, cioè al vertice del medesimo (rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercitando, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e (b) di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale dei suddetti soggetti, autori dell'illecito (art. 8) – dovendo sempre e comunque discendere dalla integrazione di un reato incluso nell'elenco di quelli che, per legge, possono dare luogo a responsabilità dell'ente, e dipendendo dall'accertamento di quest'ultimo¹²³⁹ – e può sussistere anche laddove gli autori del reato abbiano concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente, trovando applicazione le disposizioni di cui al Codice Penale in tema di concorso di persone nel reato.

Nel rispetto dei dettami dell'art. 27 della Costituzione e, dunque, considerata «l'esigenza [...] di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo tra tutti, appunto, la colpevolezza»¹²⁴⁰, il legislatore, agli artt. 6 e 7, individua poi, da un lato, i criteri di imputazione soggettiva della responsabilità da reato all'ente e, dall'altro, stabilisce forme specifiche di esenzione da tale responsabilità.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale (capace di

¹²³⁸ In dottrina si veda G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., p. 38, secondo cui «l'unica chiave di lettura che consenta di attribuire a questo criterio un'autonomia rilevante [è] quella processualistica: l'accertato conseguimento di un vantaggio per la persona giuridica dovrebbe determinare un'inversione dell'onere della prova, nel senso che dovrebbe comportare una presunzione *juris tantum* circa la sussistenza di un interesse della persona giuridica, alla quale spetterà, pertanto, il dover dimostrare che l'autore ha commesso il reato-presupposto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, così da rompere il nesso di immedesimazione organica che altrimenti lo avrebbe legato alla *societas*». Inoltre, secondo P. Ferrua, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *Diritto penale e processo*, 2001, p. 1482, il vantaggio ottenuto dalla persona giuridica diviene irrilevante se risulta che la persona fisica ha agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e, pertanto, in tal caso, «il rischio della mancata prova grava inevitabilmente sulla difesa».

¹²³⁹ Sul punto cfr., *ex plurimis*, D. Pulitanò, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamenti, VI, Milano, 2002, p. 963 e G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., pp. 4-5. La Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001 precisa che il Decreto lascia sussistere «la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile. Una scelta di tal fatta non incontra alcun ostacolo dal punto di vista del sistema. È chiaro, infatti, che in entrambi i casi ci si trova di fronte ad un reato completo di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi) e giudizialmente accertato, sebbene il reo, per l'una o l'altra ragione, non risulti punibile. [...] La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussiste, ma subisce una vicenda estintiva. [...] Se la responsabilità dell'ente presuppone comunque che un reato sia stato commesso, viceversa, non si è ritenuto utile specificare che la responsabilità dell'ente lascia permanere quella della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, concettualmente distinti, [...]».

¹²⁴⁰ Così la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001.

esprimere «di diritto o in via di fatto poteri apicali all'interno dell'ente [e impegnando] al massimo grado la responsabilità dell'organizzazione complessa»¹²⁴¹), ai sensi dell'art. 6, la responsabilità propria, personale, colpevole e rimproverabile dell'ente sussiste ove la pubblica accusa dimostri che questo, potendo concretamente intervenire in ottica preventiva nella neutralizzazione di determinati e specifici rischi, ha, invece, disatteso i propri doveri di valutazione del rischio-reato legato alla propria attività e di progettazione e di attuazione di azioni cautelari, di natura organizzativa e gestionale, che avrebbero potuto avere effettiva capacità impeditiva (o quantomeno minimizzante) del reato commesso¹²⁴².

La condotta del soggetto agente, persona fisica, che integra il fatto di reato presupposto, è, da tale prospettiva, in realtà *anche* espressione di un «*deficit organizzativo originario*»¹²⁴³ imputabile alla politica di gestione di attività complesse attuata dall'ente¹²⁴⁴.

¹²⁴¹ Così F. D'Alessandro, *La responsabilità da reato delle societates in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, cit., p. 975.

¹²⁴² Secondo lo schema tipico del diritto penale colposo della concreta esigibilità del comportamento alternativo lecito, per cui si avrà assenza di rimproverabilità in capo all'ente e punibilità ove «tenuto conto delle dimensioni, del grado di complessità e del livello di risorse, propri della persona giuridica, in prospettiva ex ante l'illecito [...] non rientrava in concreto nella sfera di dominabilità dell'apparato organizzativo, in quanto riconducibile ad una sfera di inosservanze rilevanti sul piano meramente esecutivo (con conseguente inesigibilità di un diverso assetto organizzativo-gestionale)». In tal senso A. Gargani, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro: responsabile 'per definizione' la persona giuridica?*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Vol. IV, Jovene Editore, Napoli, 2011, p. 1964. Peraltro, punire l'ente esclusivamente in ragione del «disinteresse nei confronti del rischio reato – se non di autentica 'cecità deliberata' – significa riconvertire la corresponsabilizzazione dell'ente sul paradigma dell'aumento del rischio, allontanandola dai dispositivi dell'illecito colposo ed elidendo, di fatto, il necessario accertamento causale». Così V. Manes, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 1646.

¹²⁴³ Per alcune riflessioni sul paradigma imputativo (originariamente fondato sul classico modello della immedesimazione organica, per cui il reato viene imputato alla persona giuridica sulla base di un collegamento oggettivo con la persona fisica, agente individuale e autore dell'illecito e, *sic et simpliciter*, gli elementi costitutivi del reato e riferibili all'agente individuale vengono proiettati sull'ente) si veda la Relazione ministeriale al D.Lgs n. 231/2001 e, in dottrina, si rimanda a C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 861-863; P. Silvestri, *La colpevolezza dell'ente: fra immedesimazione e colpa di organizzazione*, cit., pp. 323 ss.; C.E. Paliero-C. Piergallini, *La colpa di organizzazione*, cit., p. 171; C.E. Paliero, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. Palazzo (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Cedam, Padova, 2003, pp. 17 ss.; V. Mongillo, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., pp. 120 ss.; ID., *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cassazione Penale*, Fascicolo 3, 2023, pp. 704 ss.; V. Manes, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., in particolare, pp. 1637 ss.; R. Bartoli, *Alla ricerca di una coerenza perduta ... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, cit., pp. 1 ss.; E. Ginevra, *Identità e rilevanza della persona giuridica alla luce del d.lgs. n. 231/2001*, in *Rivista delle Società*, 1, 2020, pp. 72 ss.; G. De Simone, *La colpevolezza dei soggetti metaindividuali: una questione tuttora aperta*, in *Cassazione Penale*, 2017, pp. 910 ss. e F. D'Alessandro, *La responsabilità da reato delle societates in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, cit., pp. 969 ss.

¹²⁴⁴ Avendo la *societas*, secondo tale logica, autonomo potere di delinquere e di esprimere la propria volontà in tal senso. Così C.E. Paliero, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1996, p. 1174, come richiamato da F. D'Alessandro, *La responsabilità da reato delle societates in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, cit., p. 970.

L'illecito corporativo viene, quindi, qui letto quale «violazione della regola generalissima, che impone all'ente di auto-organizzarsi in modo da prevenire la commissione di reati da parte di organi o dipendenti»¹²⁴⁵, ossia quale «omesso apprestamento di misure preventive [efficaci, adeguate] ragionevoli, proporzionate e sistematicamente calibrate» sullo specifico contesto di riferimento e sulla precisa morfologia del rischio-reato, prevedibile e impedibile, integrato dal soggetto agente¹²⁴⁶. Ed invero, «"la regola che impone di organizzarsi in vista del contenimento del rischio-reato ha natura 'progettuale', 'pianificatoria'"» e pertanto «"l'oggetto del rimprovero alla *societas*, che non si sia data un'organizzazione preventiva idonea, riguarda la consapevole assunzione del rischio-reato [...]. Il disvalore sta dunque nel fatto che l'ente appare *propenso all'illecito in quanto dis-organizzato*, ovvero privo di un *compliance program* adeguato ed efficacemente attuato"»¹²⁴⁷.

La colpa – fatto costitutivo dell'illecito dell'ente – costituisce, pertanto, «espressione di un momento organizzativo, che affonda le radici nella natura 'collettiva' dell'attività svolta», con «ripercussioni» sul «livello di diligenza richiesto all'ente», tanto da far emergere «la necessità di plasmare una figura di "agente-modello collettivo"»¹²⁴⁸, verso la quale indirizzare una rosa di doveri di informazione e di adeguamento che tenga conto delle capacità superiori che il modello collettivo naturalmente possiede rispetto all'"agente-modello individuale": alla maggiore capacità strategico-operativa del gruppo [...] devono corrispondere doveri di adeguamento più intensi sul versante del controllo delle fonti del rischio-reato. [...] Qui, l'agente-modello 'individuale' risente, in modo pervasivo, dei condizionamenti indotti dal sistema organizzativo [...]. Spetta

¹²⁴⁵ Così F. Consulich, *Organizzazione e imputazione per colpa*, in C. Piergallini-G. Mannozi-C. Sotis- C. Perini-M. Scoletta-F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo II, cit., pp. 586.

¹²⁴⁶ Cfr. V. Mongillo, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., pp. 135-136 e V. Manes, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 1640.

¹²⁴⁷ Cfr. F. D'Alessandro, *La responsabilità da reato delle societates in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, cit., p. 988, ove l'Autore cita C.E. Paliero, *La personalità dell'illecito tra 'individuale' e 'collettivo'*, in De Francesco G-Gargani A. (a cura di), *Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche: atti del Convegno di Pisa (8-9 maggio 2015)*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 111.

¹²⁴⁸ Secondo il modello della '*societas eiusdem negotii et condicionis*'. Come è stato correttamente rilevato, nell'ambito del reato colposo la categoria giuridica dell'agente modello è identificata «per i suoi tratti strutturali, quale potenziale "anticamera del capro espiatorio", in particolare laddove – come nella normalità dei casi – il soggetto cui l'evento lesivo viene imputato non agisse all'interno di una "organizzazione modello". Ove, infatti, l'ente in cui l'individuo è inserito ed esplica la sua attività, anziché funzionare in modo ottimale, presenti scostamenti rilevanti dal modello organizzativo di riferimento, "l'agente modello non potrà agire nel modo ottimale richiesto. In altre parole, un agente modello" sarebbe "possibile solo in un'organizzazione modello. In assenza di procedure chiare e di un'organizzazione esemplare l'agente modello rischia di essere soltanto un capro espiatorio, con uno slittamento dalla responsabilità personale alla responsabilità oggettiva legata al ruolo ricoperto"». E ciò, «con il risultato finale di trasformare di fatto, per l'appunto, quella che dovrebbe essere una responsabilità per l'attiva causazione colposa di un evento lesivo, in una forma di responsabilità oggettiva da posizione, basata, in definitiva, sulla mera individuazione (spesso forzata) di una posizione di garanzia in capo all'agente e di un'idoneità lesiva della condotta». Così A. Visconti, *Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e 'tentazioni sacrificali'. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino "Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni"*, cit., p. 6 citando M. Catino, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, cit., pp. 53 ss.

all'(agente-modello) organizzazione predisporre un reticolato di comportamenti che favoriscano l'adesione [degli individui] alle norme e incentivino modelli di decisione ispirati alla cautela e al "fare con cura"»¹²⁴⁹.

L'esenzione dalla responsabilità da reato sussiste allora ove l'ente dimostri¹²⁵⁰, congiuntamente, che: (a) in realtà l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un programma comportamentale, nella forma di un modello di organizzazione e di gestione del rischio-reato, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi¹²⁵¹; (b) è stato individuato un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo¹²⁵², al quale è stato affidato il compito di vigilare sul

¹²⁴⁹ Così C.E. Paliero-C. Piergallini, *La colpa di organizzazione*, cit., pp. 182 ss.

¹²⁵⁰ Sul punto si rileva che la disposizione normativa, avendo posto letteralmente a carico dell'ente l'onere della prova, è stata «diffusamente identificata come una 'presunzione di colpa organizzativa', declinata in chiave di vera e propria 'inversione dell'onere della prova'». Tuttavia, una lettura costituzionalmente orientata della norma – nell'ottica, come suggerito dalla Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001, di «costruire un sistema quanto più conforme ai principi costituzionali ed informato alla prevenzione» – consente di poter affermare che «la verifica processuale avrà in ogni caso ad oggetto 'la funzione cautelare e il contenuto procedimentale su cui l'idoneità dell'intero sistema auto-normato si regge'». Così V. Manes, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 1648. In giurisprudenza è stato precisato che grava sempre sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare «la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 e la carente regolamentazione interna dell'ente» (in tal senso la decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 38343, del 18 settembre 2014). Secondo V. Manes, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 1649, «tale ricostruzione ha condotto parte della dottrina a ravvisare in capo all'ente un mero 'onere di allegazione'» soddisfatto ove l'ente sottoponga la necessaria documentazione al giudice per la valutazione. In tema si vedano anche V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, cit., p. 711.

¹²⁵¹ Per cui il sindacato di idoneità sul modello organizzativo adottato, ad opera del giudice, verterà sulla astratta idoneità dello stesso a prevenire i reati presupposto secondo il criterio della cosiddetta prognosi postuma *ex ante*. Sarà, pertanto, giudicato idoneo a prevenire i reati il modello organizzativo che, prima della commissione degli stessi, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi. Sul punto cfr. V. Manes, *Profili di metodo nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., pp. 333 ss. e ID., *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., pp. 1621 ss.

¹²⁵² Come noto, il dettato normativo del D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni puntuali in ordine alla composizione dell'organismo di vigilanza, né indica espressamente i requisiti che tale organismo deve possedere al fine di garantire l'adeguatezza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per gli effetti del medesimo decreto. Sul punto assumono, pertanto, rilievo le *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* elaborate da Confindustria - Confederazione generale dell'industria italiana (da ultimo aggiornate a giugno 2021 e consultabili al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/06/LG-231-Confindustria-6-2021.pdf>), le quali delineano i requisiti principali che devono essere posseduti dai membri che compongono l'organismo di vigilanza, sostanzialmente riconosciuti e confermati anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il requisito dell'autonomia riguarda la posizione dell'organismo di vigilanza all'interno dell'organizzazione dell'ente, la quale deve garantirgli di esercitare liberamente i poteri di iniziativa e di controllo attribuitigli dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero in assenza di alcuna forma di interferenza o di condizionamento da parte di organi sociali o di altre funzioni aziendali (cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 77-79). Il requisito dell'indipendenza, introdotto dalla giurisprudenza (cfr. G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004) si riferisce specificamente alla posizione dell'organismo di vigilanza nel suo rapporto con l'ente, richiedendosi che i membri dello stesso organismo non si trovino in situazioni di conflitto d'interesse o in situazioni che possano, anche

funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo; (c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il

potenzialmente, pregiudicare o influenzare l'obiettività di giudizio dell'organismo, come nel caso in cui gli stessi siano parte o espressione del gruppo dirigente o siano investiti di compiti o poteri operativi o di natura gestoria o, ancora, svolgano la loro attività nell'ambito delle aree considerate a rischio. Il requisito della professionalità si riferisce alla competenza professionale (anche nel settore penalistico), alle conoscenze, all'esperienza e alle capacità specifiche (anche in ambito investigativo e consulenziale) che l'organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere la propria attività in modo efficace, in particolare alla luce della introduzione, tra i reati presupposto, di alcune peculiari categorie di reati disciplinate da leggi penali settoriali (cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 79-80). Il requisito della continuità d'azione è, infine, collegato alla necessità della presenza di una struttura, all'interno dell'ente, dedicata esclusivamente e a tempo pieno a vigilare sul modello di organizzazione, gestione e controllo (a titolo esemplificativo mediante la presenza di almeno un membro interno all'ente, capace di offrire un contributo assiduo alle attività di vigilanza dell'organismo, ovvero, nel caso di nomina di membri esclusivamente esterni, mediante la costituzione di una segreteria tecnica in grado di coordinare l'attività dell'organismo di vigilanza (cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 80-82). In punto di composizione dell'organismo di vigilanza, questo può essere composto da un solo membro ("monosoggettivo") o da due o più membri ("plurisoggettivo") e la sua composizione può differire in relazione al rapporto dello stesso, ovvero dei suoi membri, con l'ente o il gruppo cui l'ente appartiene o alle funzioni svolte all'interno dell'ente o del gruppo (in caso di membri "interni"). Anche con riferimento a tale aspetto opportune indicazioni si rinvengono nelle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* di Confindustria (cfr. pp. 82-89), nel *Codice di Corporate Governance*, pubblicato nel gennaio 2020 da Borsa Italiana (consultabile al seguente link <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf>), nonché, nella prassi applicativa, in studi e ricerche empirici condotti, tra gli altri, dall'Associazione Italiana Internal Auditors - AIIA, dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 - AODV231 (in particolare si veda il position paper *Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza*, 2010), da Assonime e dalla società di servizi PWC (l'indagine da ultimo condotta nel 2022 è consultabile al seguente link <https://www.pwc.com/it/it/services/risk-assurance/assets/docs/pwc-dlgs-23101-indagine-societa-quotate-2022.pdf>). In tema cfr., ex plurimis, A. Pesenato, *Organismo di Vigilanza. Vademecum per la realizzazione del MOGC ex D.Lgs. 231/2001*, Wolters Kluwer, Milano, 2023; E. Di Fiorino-C. Santoriello, *L'organismo di vigilanza nel sistema 231*, Pacini Editore, Pisa, 2021; A.R. Carnà, *L'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001. Le attività di vigilanza e le investigazioni interne*, in F. Centonze-S. Giavazzi (a cura di), *INTERNAL INVESTIGATIONS. Best practices e istanze di regolamentazione*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 115 ss.; S. Lombardi-S.C. Maccari, *Il modello organizzativo di gestione e controllo e l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01*, Wolters kluwer, Milano, 2020; G. Pezzano, *Sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza. Nota di commento alla sentenza di appello sulla strage di Viareggio*, in *Giurisprudenza penale*, n. 3/2020 (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/Pezzano_gp_2020_3.pdf); A. De Nicola, *L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2020; V. Mongillo, *L'organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche*, in R. Borsari (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, cit., pp. 179 ss.; C. Paonessa, *Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nell'implementazione dei modelli organizzativi e gestionali nella realtà aziendale*, in D. Fondaroli-C. Zoli (a cura di), *Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 87 ss.; C. Piergallini, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lg. n. 231/2001) (PARTE I)*, in *Cassazione Penale*, no. 1/2013; R. Sacchi, *L'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001*, in U. Tombari (a cura di), *Corporate governance e 'sistema dei controlli' nella S.p.a.*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 79 ss.; N. Abrani-F.B. Giunta, *L'Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 3, 2012, pp. 191 ss.; P. Montalenti, *Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, Fascicolo 2, 2009, pp. 383 ss.

modello di organizzazione e gestione¹²⁵³.

Diversamente modulato, almeno sul piano strettamente letterale¹²⁵⁴, risulta, invece, il modello che disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di reato commesso da soggetti subordinati, sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali. Ai sensi dell'art. 7, infatti, l'ente risponde ove la pubblica accusa dimostri, secondo lo *standard* processuale dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che la commissione del reato è stata resa possibile dalla inosservanza e violazione degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, tale violazione si ritiene esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Con riguardo al 'fulcro' della disciplina in parola, ossia i modelli di organizzazione, gestione e controllo da adottare a cura degli enti, il legislatore si limita a dettare, in maniera basica e generica¹²⁵⁵, le esigenze cui devono rispondere tali strumenti organizzativi, in relazione alla natura e alla dimensione dell'ente, nonché al tipo di attività svolta, e i requisiti a tal fine necessari¹²⁵⁶.

La disciplina prescrive, in particolare, che la predisposizione dei modelli organizzativi debba essere, in primo luogo, cronologicamente preceduta da una fase di autovalutazione interna che porti alla individuazione e mappatura di tutte le aree di attività nel cui ambito possono essere effettivamente commessi i reati presupposto o di fattispecie di reati strumentali alla loro realizzazione. In secondo luogo, si prevede che debba essere vagliato il grado di efficacia preventiva dei sistemi di controllo interni già in essere e debbano poi essere individuate le aree ove sono presenti lacune in termini di carenze organizzative e misure cautelari. Si prevede, inoltre, che il modello organizzativo debba rispondere alle ulteriori esigenze di prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e

¹²⁵³ Secondo la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001 «la lettera c) bene si presta [...] a fotografare le ipotesi di c.d. "amministratore infedele", che agisce cioè contro l'interesse dell'ente al suo corretto funzionamento. Si noti peraltro che secondo questa disciplina, affinché venga meno la responsabilità dell'ente, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un apice infedele; si richiede - di più - che non sia ravvisabile colpa alcuna da parte dell'ente stesso, il quale - attraverso il suo organismo - deve aver vigilato anche sull'osservanza dei programmi intesi a conformare le decisioni del medesimo secondo gli standard di "legalità preventiva" [...]». Il coefficiente dell'elusione fraudolenta si è rivelato di difficile interpretazione e applicazione nella prassi. Sul punto cfr., in particolare, G. Salcuni, *La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell'elusione fraudolenta*, in R. Borsari (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, cit., pp. 111 ss.

¹²⁵⁴ Ed invero, come è stato correttamente evidenziato, «se ci si muove nella prospettiva di interpretare gli artt. 6 e 7 in modo pienamente conforme al principio di personalità della responsabilità penale, la distinzione basata sul ruolo apicale o subordinato della persona fisica autore del reato è destinata a perdere di rilevanza». Così R. Bartoli, *Alla ricerca di una coerenza perduta ... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, cit., p. 16.

¹²⁵⁵ Cfr. V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, cit., p. 712, ove l'Autore parla di «parametri di idoneità del modello organizzativo [...] elastici e privi di contenuto realmente modale-cautelare».

¹²⁵⁶ Cfr. sul punto V. Manes, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 1627.

l'osservanza dei modelli, nonché verifiche periodiche e l'eventuale modifica dei modelli quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. La disciplina dispone altresì che l'efficace attuazione dei modelli organizzativi richieda la previsione e implementazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate, nonché di prevedere misure di gestione delle segnalazioni in ambito lavorativo nel rispetto del dettato normativo di cui al neo introdotto decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6)¹²⁵⁷.

Considerate le scarse indicazioni normative relativamente alla costruzione dei modelli organizzativi, la legge, all'art. 6, comma 3, dispone che questi possano essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, individuando criteri minimi e comuni di prevenzione e regole cautelari dotati di affidabilità e prevedibilità¹²⁵⁸ e attuando così un «meccanismo attraverso cui fissare parametri orientativi per le imprese, che in qualche modo riducesse il rischio di una disomogeneità interpretativa nella valutazione dei modelli da parte dei giudici»¹²⁵⁹. Sul punto, tuttavia, la legge non chiarisce poi quali possano essere i concreti vantaggi per l'ente che abbia predisposto il proprio modello organizzativo tenendo conto delle indicazioni riportate nei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

Secondo le linee direttrici che hanno ispirato la normativa, una ipotesi

¹²⁵⁷ Il decreto, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1973 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ha innovato la disciplina del 'whistleblowing'. Sul punto ci si permette di rimandare a E. Romanelli, *Nuovi orizzonti normativi per la disciplina del whistleblowing nel settore privato*, in *Compliance Hub*, 11 ottobre 2022 (consultabile al seguente link <https://www.compliancehub.it/2022/10/10/whistleblowing-nel-settore-privato-romanelli-eliana/>); ID., *Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva Whistleblowing: uno sguardo alle principali novità che interessano gli enti del settore privato*, in *Compliance Hub*, 6 giugno 2023 (consultabile al seguente link <https://www.compliancehub.it/2023/06/06/decreto-legislativo-10-marzo-2023-n-24-di-attuazione-della-direttiva-whistleblowing-uno-sguardo-alle-principali-novita-che-interessano-gli-enti-del-settore-privato/>). Si vedano anche A. Provera, *Il 'soffiatore di fischiato'. Considerazioni sul recepimento della direttiva sul whistleblowing*, in *Compliance Hub*, 11 maggio 2023 (consultabile al seguente link <https://www.compliancehub.it/2023/05/11/il-soffiatore-di-fischiato-considerazioni-sul-recepimento-della-direttiva-sul-whistleblowing/>) e E.M. Mancuso-G. Varraso, *Whistleblowing e indagini interne: recenti sviluppi e prospettive evolutive*, in F. Centonze-S. Manacorda (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 457 ss.

¹²⁵⁸ In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001, Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese italiane, ha per prima emanato le menzionate *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*. Sul punto cfr. V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, cit., p. 712, che parla di «un cerchio intermedio che consta di indicazioni, regole e direttive più puntuali ma non vincolanti e per questo più malleabili e se del caso superabili dalle singole imprese con misure ritenute maggiormente adatte (c.d. *soft law*)». A queste si affiancano le *best practices*, intese come «sapere scientifico-esperienziale stabilizzato e dunque elevato, su basi consuetudinarie, alla dignità di parametro doveroso (benché non "ufficializzato")», che il giudice dovrebbe poi riconoscere in quanto vigente al tempo della condotta, senza "creare" a posteriori la cautela doverosa o comunque applicare un sapere postumo in modo sostanzialmente retroattivo» (pp. 712-713).

¹²⁵⁹ Così F. Vitarelli, *Prospettive di partnership pubblico-privato nel processo di "positivizzazione" degli standard per l'autonormazione degli enti*, in A. Gullo-V. Militello-T. Rafaraci (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico-privato e meccanismo di integrazione tra hard law e soft law*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 251.

alquanto diffusa dal punto di vista criminologico è quella di enti con sede principale nel territorio italiano che compiono reati all'estero. Tenendo conto di tale situazione fenomenologica, l'art. 4 D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente sia chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa, commessi all'estero, ciò in ottica di evitare facili elusioni della normativa interna. I presupposti su cui si fonda la responsabilità in tale peculiare ipotesi prevedono, dunque, che l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano, che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 Codice Penale per l'estensione ultraterritoriale della legislazione italiana, e che nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (facendo salvo, dunque, il principio del *ne bis in idem* internazionale)¹²⁶⁰.

Con riferimento alla differente e inversa ipotesi di commissione di reati presupposto in Italia nell'interesse o a vantaggio di un ente straniero, la normativa pare silente, non avendo previsto apposita disciplina. Parimenti, il D.Lgs. n. 231/2001 non sembra essersi interrogato circa la disciplina applicabile con riferimento alla responsabilità degli enti nell'ambito di gruppi transfrontalieri (a titolo esemplificativo nel caso di società capogruppo per reati commessi all'interno di una società controllata e da soggetti qualificati legati a quest'ultima). Si tratta di ipotesi di '*corporate crime* transfrontaliero', di grande rilievo nell'attuale contesto dell'economia globalizzata e che saranno oggetto di approfondite riflessioni nel prosieguo della trattazione.

Sul piano sanzionatorio, si rinvergono finalità di prevenzione generale e di prevenzione speciale: il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, infatti, sanzioni articolate e flessibili, secondo un sistema essenzialmente binario di sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo.

La sanzione pecuniaria «costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile [obbligatoriamente] in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reato»¹²⁶¹ e, in base all'art. 10, comma 1, in ogni ipotesi di responsabilità dell'ente. Tale sanzione è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su 'quote'¹²⁶², in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di

¹²⁶⁰ Sul punto cfr., *ex plurimis*, S. Manacorda, *Territorialità ed extraterritorialità in relazione alle garanzie penali nella responsabilità degli enti*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., pp. 353; T. Padovani, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 2, 2021, pp. 409 ss.; G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi»*. *Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, in *Archivio penale*, n. 1, 2021, pp. 1 ss.; A. Di Martino, *Appunti in tema di reati commessi all'estero e responsabilità degli enti*, in M. Catenacci-V.N. D'Ascola-R. Rampioni (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, cit., pp. 1523 ss. e V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 1, 2023, pp. 111 ss.

¹²⁶¹ Così la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001.

¹²⁶² Secondo la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001, il Governo ha adottato tale modello commisurativo tenendo conto che «la realtà economica del nostro paese è caratterizzata da realtà imprenditoriali assai diversificate, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a megagrappi industriali e multinazionali. Prescindere da questa trama economico-sociale, significa aprire il campo ad un modello di responsabilità cieco, che parla lo stesso linguaggio a soggetti estremamente differenziati, provvisti di un diverso coefficiente di reattività e di sopportabilità

importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37¹²⁶³. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio o fondo comune. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice tiene conto di specifici criteri oggettivi (come tali incidenti sulla determinazione del numero delle quote applicate e legati alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti) e soggettivi (incidenti sulla determinazione del valore pecuniario della singola quota da applicare, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione e, pertanto, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

La sanzione pecuniaria è, inoltre, soggetta ad un variegato regime di riduzione. Essa è ridotta della metà ove l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o questo sia stato minimo¹²⁶⁴ e nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità. È, invece, ridotta da un terzo alla metà se l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso o nel caso in cui è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ove concorrano entrambe le predette condizioni la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Per quanto attiene alle sanzioni interdittive, esse si applicano in via accessoria ed eventuale rispetto alle sanzioni pecuniarie. Ed invero, «l'opportunità politico-criminale della loro previsione non può essere messa in discussione: la sanzione pecuniaria non deve infatti rappresentare l'unica arma da utilizzare contro la criminalità d'impresa, atteso che per quanto possa essere adeguata al patrimonio dell'ente, finirà comunque per essere annoverata tra i "rischi patrimoniali" inerenti alla gestione. È un bene, dunque, che essa sia affiancata da sanzioni interdittive, che possiedono in misura superiore la forza di distogliere le società dal compimento di operazioni illecite e da preoccupanti atteggiamenti di

dinanzi ai costi imposti dalla sanzione. È chiaro, infatti, che, a parità di gravità complessiva di un illecito, la sanzione commisurata solo su un tale coefficiente potrebbe risultare estremamente gravosa, fino al limite della non-sopportabilità economica, per un ente di piccole dimensioni, e rivelarsi per contro ineffettiva nei confronti di un ente di grandi dimensioni, munito di ragguardevoli risorse economiche e patrimoniali. In definitiva, la scelta del modello commisurativo conforma la l'efficacia della sanzione».

¹²⁶³ Si noti che la stessa Relazioni ministeriale ha rilevato «l'elevato importo del limite minimo edittale, che tradisce un eccessivo rigore specie se lo si riferisce alla fitta rete di piccole imprese esistenti nel nostro paese. Lo stesso criterio commisurativo indicato dalla delega, laddove impone di tenere conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, non è sufficiente a scongiurare questo rischio e non appare idoneo ad evitare che la fase commisurativa si esponga ad una discrezionalità giudiziale troppo ampia. [...] È chiaro, peraltro, che, nel contesto della responsabilità sanzionatoria degli enti, l'esigenza dell'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente costituisce un aspetto irrinunciabile e fondamentale della disciplina, se si vuole evitare il rischio di rendere inefficace la sanzione».

¹²⁶⁴ In tal caso «l'interesse della *societas* potrà, dunque, essere anche soltanto parziale e marginale, mentre il vantaggio potrà anche concretamente mancare, senza che ciò porti ad escluderne la responsabilità». Così G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., p. 35.

disorganizzazione operativa»¹²⁶⁵.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 consistono nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (che può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni)¹²⁶⁶; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi¹²⁶⁷ e nell'interdizione dall'esercizio dell'attività¹²⁶⁸ (che comporta anche la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della medesima attività e può essere applicata soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata)¹²⁶⁹.

Tali sanzioni si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni, ovvero: (a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) in caso di reiterazione degli illeciti. Inoltre, esse si applicano a seconda del reato effettivamente commesso o tentato e in relazione alle singole fattispecie per le quali sono espressamente previste. Esse hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito, per cui devono, «per quanto possibile, colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzione»¹²⁷⁰.

Anche i criteri di determinazione del tipo e della durata delle sanzioni interdittive sono di carattere oggettivo e soggettivo e il giudice deve tener conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso: esse hanno, quindi, valenza preventiva, oltre che punitiva¹²⁷¹.

Inoltre, «nella piena consapevolezza delle conseguenze (pesantemente) negative che queste sanzioni proiettano sulla vita e l'attività dell'ente, si propone un modello sanzionatorio che ancora la minaccia a presupposti applicativi

¹²⁶⁵ Così secondo la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001.

¹²⁶⁶ Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, tale sanzione quando è già stato condannato alla stessa almeno tre volte negli ultimi sette anni.

¹²⁶⁷ Tale sanzione può essere applicata in via definitiva nel medesimo caso di cui sopra.

¹²⁶⁸ Tale sanzione può essere disposta in via definitiva ove l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Inoltre, ove l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

¹²⁶⁹ Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la possibilità che, in luogo della sanzione dell'interdizione dall'attività il giudice possa disporre la prosecuzione della stessa da parte di un commissario giudiziale, appositamente nominato, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività o rilevanti ripercussioni per l'occupazione ove l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità o una attività in uno stabilimento di interesse strategico nazionale o l'ente stesso sia rilevante per il territorio di riferimento. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

¹²⁷⁰ Così secondo la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001.

¹²⁷¹ Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del pubblico ministero, solo qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

particolarmente rigorosi funzionali al conseguimento di utili risultati per la tutela dei beni tutelati, visto che si consente all'ente di attivarsi, attraverso condotte riparatorie, per evitare l'applicazione di queste sanzioni. Da un lato, dunque, la minaccia presuppone il compimento di reati di particolare gravità ovvero la reiterazione degli illeciti; dall'altro lato, si stagliano sanzioni positive che permettono di scongiurare l'applicazione delle sanzioni interdittive in presenza di comportamenti diretti a reintegrare l'offesa. Si profila, dunque, una linea di politica sanzionatoria che non mira ad una punizione indiscriminata e indefettibile, ma che, per contro, punta dichiaratamente a privilegiare una dimensione che salvaguardi la prevenzione del rischio di commissione di reati in uno con la necessaria, previa eliminazione delle conseguenze prodotte dall'illecito»¹²⁷².

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie è, dunque, prevista la mancata applicazione delle sanzioni interdittive ove: (a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; (b) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e (c) abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca¹²⁷³.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nelle ipotesi di commissione di reati presupposto nelle forme del tentativo, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Ulteriori sanzioni sono la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta quando nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva, e la confisca del vantaggio economico tratto dall'ente come conseguenza del reato (prezzo o profitto del reato), sempre disposta con la sentenza di condanna¹²⁷⁴.

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge come le dinamiche punitive disegnate dal D.Lgs. n. 231/2001 risultino «improntate a flessibilità e discrezionalità [...]»¹²⁷⁵, secondo uno schema «di regolazione “responsiva”»¹²⁷⁶. Ed invero, «l'elasticità della risposta all'illecito dell'ente sociale è indotta da assorbenti ragioni pragmatico-economiche: a fronte di organizzazioni

¹²⁷² Così la Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001.

¹²⁷³ In ogni caso tali sanzioni non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ove l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prevedendosi in tal caso una presunzione di idoneità del modello organizzativo quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

¹²⁷⁴ Applicabile dal giudice anche per equivalente.

¹²⁷⁵ In tal senso Così V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell'ente collettivo*, cit., p. 705.

¹²⁷⁶ Così G. Forti, *Uno sguardo ai “piani nobili” del d. lgs. 231/2001*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 1249 ss.

pluripersonali, a fortiori se parliamo dell'attore principale dell'epoca contemporanea, cioè la *corporation*, più della sanzione inflessibilmente irrogata, che può distruggere ricchezza e occupazione, diviene auspicabile la riorganizzazione, quindi la “bonifica” della situazione ambientale criminogena, assieme alla riparazione delle vittime e/o della collettività. Il diritto sanzionatorio delle collettività organizzate poggia, così, su due architravi o – se si preferisce – due strategie convergenti di contrasto al crimine di impresa: prevenzione e riparazione, compliance proattiva e reattiva, profilassi organizzativa e – a reato commesso ed emerso processualmente – riorganizzazione e altre contro-azioni di natura reintegrativa»¹²⁷⁷.

La disciplina in esame, che vede la costante espansione del catalogo dei reati presupposto ad opera del legislatore, è stata da ultimo modificata dalla riforma in materia di protezione dei beni culturali e degli oggetti d'arte, la quale ha introdotto la responsabilità da reato degli enti anche in tale ambito.

2. La riforma in materia di protezione dei beni culturali e degli oggetti d'arte e l'estensione del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro il patrimonio culturale.

La disciplina sanzionatoria italiana in materia di reati contro il patrimonio culturale – da tempo considerata lacunosa, disorganica, incoerente e inadeguata ad una efficace tutela di tale bene giuridico¹²⁷⁸ – è stata oggetto di diversi progetti

¹²⁷⁷ Così V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell'ente collettivo*, cit., p. 705.

¹²⁷⁸ Cfr. *ex plurimis* F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1976, pp. 94 ss.; S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica*, cit., pp. 6-8.; A. Manna, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in ID., (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, cit., pp. 1010-1017; V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 289 ss.; ID., *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extra penali a confronto*, cit., pp. 93 ss.; A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., 139-160; ID., *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulsi internazionali*, cit., 137-184; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 1 ss.; G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano, 2002; ID., *Verso la riforma dei reati contro i beni culturali: approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega per l'introduzione nel codice penale delle più gravi forme di aggressione al patrimonio culturale*, in *Diritto penale contemporaneo*, Fascicolo 1, 2017, pp. 193-194 (consultabile al seguente link <https://archiviodypc.dirittopenaleuomo.org/d/5161-verso-la-riforma-dei-reati-contro-i-beni-culturali-approvato-dal-consiglio-dei-ministri-un-disegno>); ID., *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2022, pp. 1-26 (consultabile al seguente link https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_1_2022_Demuro.pdf); ID., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema penale*, Fascicolo 2, 2022, pp. 5-28 (consultabile al seguente link https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1643755388_demuro-2022a-riforma-reati-patrimonio-culturale-ddl-ac-893-b.pdf); A. Massaro, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, e M. Trapani, *Riflessioni a margine del sistema sanzionatorio previsto dal c.d. codice dei beni culturali*, in E. Battelli-B. Cortese-A. Gemma-A. Massaro (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma TrE-Press, Roma, 2017, rispettivamente pp. 179-192 e 243-257; L. D'Agostino, *Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti*, cit., pp. 78 ss.; C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *Legislazione penale*, 19 febbraio 2018,

di riforma elaborati nel corso delle precedenti legislature, tutti risoltisi in fallimento¹²⁷⁹.

Dietro le più recenti spinte riformatrici legale al rinnovato interesse, a livello sovranazionale, per le delicate tematiche collegate alla tutela del patrimonio culturale e alla crescente consapevolezza della comunità internazionale, sociale e politica, circa l'importanza dell'adozione di specifici strumenti penali, adeguati alla reale portata delle molteplici forme di aggressione ai beni culturali mobili¹²⁸⁰, il disegno di legge A.C. n. 893-B, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»¹²⁸¹, ha finalmente concluso il lungo cammino della riforma in materia¹²⁸². Il disegno di legge è stato approvato definitivamente il 3 marzo 2022 come legge 9 marzo 2022, n. 22, entrata in vigore il 23 marzo 2022¹²⁸³.

pp. 17-21; A. Caputo, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC- 4220*, in *Revista da Faculdade de Direito*, n. 76, 2020, pp. 71-85; V. Militello, *I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali*, cit., p. 290; R.E. Omodei, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, cit., pp. 975 ss.

¹²⁷⁹ Il riferimento è, in particolare, al disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo Codice Penale parte generale e parte speciale presentato ad ottobre 1991, noto come 'Progetto Pagliaro'; disegno di legge recante «Modifica della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico», A.S. n. 1702 presentato nel maggio 1995; disegno di legge recante «Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali», A.S. n. 1033 presentato nel luglio 1996 (A.C. 3216 del 14 febbraio 1997); disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale», A.C. n. 2806 presentato nel giugno 2007; disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale», A.S. n. 3016 presentato in data 21 novembre 2011; progetto di legge A.S. n. 646 del 2013, recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale», il cui esame non è mai iniziato, e, da ultimo, disegno di legge A.C. n. 4220 del 2017, avviato sotto la precedente Legislatura XVII, approvato dalla Camera il 22 giugno 2017, ma poi arenatosi in Senato (A.S. n. 2864). Sugli effetti di tali progetti di riforma sulla legge n. 22/2022 cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 381.

¹²⁸⁰ Sul punto si rimanda, in particolare, a S. Manacorda, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, cit., pp. 17-48; A. Visconti, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, cit., pp. 220-235.

¹²⁸¹ Sul disegno di legge si rimanda a A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 1-66; G.P. Demuro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit., pp. 5-28; C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 36-38; L. D'agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, cit., pp. 85 ss.; A. Caputo, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC- 4220*, in *Revista da Faculdade de Direito*, n. 76, 2020, pp. 71 ss.; R.E. Omodei, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2021, pp. 1010 ss.; A. Racca-M. Zaia, *La tutela del cultural heritage Riflessioni in attesa dell'introduzione della riforma Penale*, in *Rivista Diritto Penale della Globalizzazione*, Fascicolo 2, 2018, pp. 199 ss. Cfr. altresì Camera dei deputati – Servizio Studi, Dossier n° 32/2 – Schede di lettura, 19 gennaio 2022 (consultabile al seguente link <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0031b.Pdf>).

¹²⁸² Il quale è stato «caratterizzato da lunghe soste in commissione intervallate da accelerate improvvise e repentine approvazioni». Così R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, cit., p. 3.

¹²⁸³ Per alcune approfondite riflessioni sulla Legge n. 22/2022 si rimanda a Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa*

21 giugno 2022. *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 1 ss.; G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, in *Sistema penale*, 29 aprile 2022, pp. 1-34; ID., *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, in V. Giomi-P. Milazzo (a cura di), *Beni culturali e diritto. Un dialogo giuridico anche alla luce della recente riforma dell'art. 9 Cost.*, Pisa University Press, Pisa, 2023, pp. 191 ss.; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., passim, in particolare, cit., pp. 64-79; N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, in *Aedon*, Fascicolo 2, 2022 (consultabile al seguente link https://arts.units.it/retrieve/2374e625-08b6-4f66-aadb-8b485fe429f6/Recchia_Aedon_2_2022.pdf); L. Ramacci, *Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, cit., pp. 106 ss.; G. De Marzo, *La nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale*, in *Foro italiano*, n. 4, 2022, pp. 125 ss.; L. Troyer-M. Tettamanti, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, Fascicolo 2, 2022, pp. 291 ss.; ID., *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, in *Le Società*, 10, 2022, pp. 1174-1182; R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, cit., pp. 1-26; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Archivio penale online*, n. 1, 2022; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 872 ss.; D. Notaro, *La riforma di delitti contro il patrimonio culturale. Assetto e funzioni dei reati al cospetto delle direttrici costituzionali*, in V. Giomi-P. Milazzo (a cura di), *Beni culturali e diritto. Un dialogo giuridico anche alla luce della recente riforma dell'art. 9 Cost.*, cit., pp. 223 ss.; L. Ponzoni-F. Dimaggio, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza penale*, n. 4, 2023, pp. 1-26 (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/04/Ponzoni_Dimaggio_2023_4.pdf); C. Di Liberto-A. Milani, *Reati contro il Patrimonio Culturale e d.lgs. 231/01: aspetti problematici e applicazioni pratiche*, in *AODV231*, pp. 1-8 (consultabile al seguente link https://www.aodv231.it/images/img-editor/files/Reati%20contro%20il%20Patrimonio%20Culturale%20e%20D.Lgs.%20231_01%20aspetti%20problematici%20e%20applicazioni%20pratiche_Di%20Liberto%20Milani.pdf); A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, in *Altalex*, 23 marzo 2022 (consultabile al seguente link <https://www.altalex.com/documents/2022/03/23/in-g-u-la-tutela-del-patrimonio-culturale-le-modifiche-al-codice-penale>); F. Isobella-N. Pietrantoni, *Senza provenienza certa, penalità probabile*, in *Il Giornale dell'arte*, 8 luglio 2022 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/senza-provenienza-certa-penalit-probabile/139540.html>); S. Morabito, *I reati contro il patrimonio culturale*, in *BusinessJus*, 13, 2022, pp. 1-8 (consultabile al seguente link <https://www.businessjus.com/i-reati-contro-il-patrimonio-culturale/>); S. Patalano, *I nuovi reati presupposto inseriti nel d.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei delitti contro il patrimonio culturale*, in *iusinitinere*, 21 aprile 2022 (consultabile al seguente link <https://www.iusinitinere.it/i-nuovi-reati-presupposto-inseriti-nel-d-lgs-n-231-2001-nellambito-dei-delitti-contro-il-patrimonio-culturale-41928>); F. Martin, *La responsabilità dell'ente per reati contro il patrimonio culturale*, in *Giurisprudenza penale*, n. 3, 2022, pp. 1-12 (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/03/Martin_gp_2022_3.pdf); A. Natalini, *Riforma ipertrofica e casistica, senza una norma definitoria; Dal furto di reperti al saccheggio: innesti «ortopedici» poco chiari; Fino a sei anni di carcere e confische contro i guasti degli scavi clandestini; Per i beni importati dall'estero colmato un vuoto normativo; Attrezzature da «tombaroli», il semplice possesso è reato e Scatta l'operazione sotto copertura per scoprire il «nuovo» riciclaggio*, in *Guida al diritto*, n. 13, 2022, rispettivamente pp. 27-31, 23-33, 34-38, 39-42 e 43-44; F. Ventimiglia-M. Marengo, *Introdotti i reati contro il patrimonio culturale nel Dlgs 231/2001: prime riflessioni sulle nuove fattispecie e sulle realtà imprenditoriali coinvolte*, in *NT+Diritto*, 9 Marzo 2022 (consultabile al seguente link <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/introdotti-reati-contro-patrimonio-culturale-dlgs-2312001-prime-riflessioni-nuove-fattispecie-e-realta-imprenditoriali-coinvolti-AEMHDyIB>); M. Mangia-N. Laitempergher, *231 e nuovi reati contro il patrimonio culturale, le procedure per una compliance efficace*, in *NT+Diritto*, 1 Aprile 2022 (consultabile al seguente link <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/231-e-nuovi-reati-contro-patrimonio-culturale-procedure-una-compliance-efficace-AEPpfSOB>); D. Colombo, *Osservazioni in tema di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*, in *Aedon*, Fascicolo 1, 2023, pp. 68 ss.; M. Zalin-G.

Un ulteriore passo avanti per il nostro Paese, che fa avanzare l'Italia nel panorama internazionale del contrasto penale alle offese contro il patrimonio culturale e, in particolare, nella lotta al traffico illecito di beni culturali. Come più volte evidenziato, infatti, nel settore della criminalità contro il patrimonio culturale è proprio il traffico illecito di beni mobili e mobilizzati che rappresenta oggi una delle principali problematiche all'attenzione della comunità internazionale, anche in ragione delle diverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto, nel tempo, esponenti di spicco del mondo dell'arte.

Il nostro legislatore, con la riforma in commento, ha tradotto sul piano normativo l'accresciuta sensibilità, sia sul piano collettivo-sociale che sul fronte politico, nei confronti della protezione del bene collettivo 'patrimonio culturale' e ha, dunque, perseguito il duplice obiettivo politico-criminale di rafforzare la tutela penale dello stesso (dotato di rilievo costituzionale nell'ordinamento italiano) e di realizzare una revisione complessiva e sistematica della disciplina penalistica dei beni culturali, dando loro centralità nell'ambito del più ampio sistema di protezione codicistica¹²⁸⁴.

Cera, Ambiente e paesaggio convergono nella tutela penale del patrimonio culturale: riflessi sulla responsabilità degli enti, in *filodiritto*, 29 giugno 2023; A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undevicies*, in G. Forti – S. Riondato – S. Seminara (a cura di), *Commentario Breve al Codice Penale*, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2024, pp. 1941-2008; A. Zambusi, *La tutela penale del patrimonio culturale dopo la riforma di cui alla legge n. 22/2022: alcuni problemi attuali*, in P. Moro-L. Zamparo (a cura di), *Processo al falso*, Padova University Press, Padova, 2023, pp. 115 ss.; L. Montereale-D. Montereale, *La responsabilità para-penale degli enti in base al D.Lgs. 231/2001: focus sui reati avverso il patrimonio culturale*, in *Cammino Diritto*, n. 1/2024, pp. 1-23; R.E. Omodei, *Esigenze di tutela del patrimonio culturale e tecniche di intervento in Italia*, in Scuola Superiore della Magistratura, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 49 ss. e A. Visconti, *Il traffico internazionale di beni culturali*, in Scuola Superiore della Magistratura, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 103 ss.

¹²⁸⁴ Ed invero, «la Costituzione (all'art. 9) assegna alla tutela del patrimonio storico e artistico un ruolo tra i principi fondamentali (e non come limite della proprietà privata come in altre carte fondamentali): spetta poi al legislatore esplicitare il sistema e i modi di tutela. Mentre però il legislatore è intervenuto riformando la legge Bottai del 1939 con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni previgenti del codice penale del 1930 sono rimaste quasi immutate e del tutto inadeguate al rango del bene». Così G.P. Demuro, *Verso la riforma dei reati contro i beni culturali: approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega per l'introduzione nel codice penale delle più gravi forme di aggressione al patrimonio culturale*, cit., pp. 193-194. Cfr. in tema anche F. Franceschini, *L'impegno della costituzione per la salvaguardia dei beni culturali*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, II, 1969, pp. 229 ss.; F. Santoro Passarelli, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in AA.VV., *Studi in memoria di Carlo Esposito*, CEDAM, Padova, III, 1973, pp. 1425 ss.; F. Merusi, *Art. 9*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali (Art.1-12)*, Zanichelli Editore-Il Foro Italiano, Bologna- Roma, 1975, p. 442; M.S. Giannini, *I beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1976, pp. 3 ss.; F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 56 ss.; D. Pulitanò, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1983, pp. 491 ss.; M.S. Giannini, *Sull'art. 9 Cost. (la promozione culturale)*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Giuffrè, Milano, III, 1991, pp. 435 ss.; F. Palazzo, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, pp. 453 ss.; S. Moccia, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1993, pp. 1302 ss.; V.P. D'Addino Serravalle, *La tutela del patrimonio culturale ed ambientale e la gestione del territorio nella legislazione italiana vigente*, in R.A. Genovese (a cura di), *La politica dei beni culturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, pp. 53 ss.; S. Cassese, *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 7, 1998, pp. 673 ss.; A.R. Pelillo, *I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri, disciplina*, in *Aedon*, Fascicolo 2, 1998 (consultabile al seguente link <https://www.rivisteweb.it/doi/10.7390/9238>); S. Settis, *La tutela del patrimonio*

Ed invero, considerando che «l'arsenale penalistico [era] inegualmente ripartito tra codice e leggi speciali, e decisamente sbilanciato a favore del diritto penale complementare»¹²⁸⁵, l'art. 1, lett. b), della legge n. 22/2022 ha modificato il Codice Penale, introducendo il Titolo VIII-*bis*, rubricato 'Dei delitti contro il patrimonio culturale'¹²⁸⁶, composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undevicies*)¹²⁸⁷.

culturale e paesaggistico e l'art. 9 Cost., Jovene, Napoli, 2008; F.S. Marini, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Giuffè, Milano, 2022; P. Carpentieri, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., pp. 35-42; G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 17 ss.; ID., *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., pp. 3 ss.; G. Sciuillo, *Le funzioni*, in C. Barbati-M. Cammelli-G. Sciuillo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 55 ss.; L. Casini, *Oltre la mitologia giuridica, dei beni culturali*, in *Aedon*, n. 1-2, 2012 (consultabile al seguente link https://aedon.mulino.it/archivio/2012/1_2/casini.htm); M. Cammelli, *Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione*, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciuillo, *Diritto del patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 19 ss.; G. Volpe, *Manuale di Diritto dei Beni Culturali: Storia e attualità*, CEDAM, Padova, 2013, p. 113; M. Ainis, *Beni Culturali XXI Secolo*, Voce nell'Enciclopedia Treccani, 2009 (consultabile all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/beni-culturali_\(XXI_Secolo\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/beni-culturali_(XXI_Secolo)/)); C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 5-21 e 36-37; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 61; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 107-108; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 93; L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa*, cit., p. 88; F. Diamanti, *Diritto penale e beni culturali. Spunti (non solo) di politica criminale*, in M.C. Fregni-M. Gestri-M. Santini (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Realtà territoriale e contesto giuridico globale*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 29 ss.; T. Montanari, *Costituzione italiana: articolo 9*, Carocci Editore, Roma 2022 e Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 8-13.

¹²⁸⁵ In tal senso V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 93.

¹²⁸⁶ L'impostazione della Legge n. 22/2022 riprende quella del progetto di riforma del Codice Penale cd. 'Pagliaro', che prevedeva l'introduzione, nel Libro III della Parte Speciale del Codice Penale rubricato 'Reati contro la comunità', di un Titolo V dedicato ai reati contro il patrimonio culturale. Sul punto cfr. G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 56 e C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 33-34.

¹²⁸⁷ Per una approfondita disamina delle disposizioni penalistiche a tutela del patrimonio culturale a seguito della riforma si veda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 165 ss.

In conformità al principio, recentemente introdotto, della riserva di codice¹²⁸⁸ e in ottica di apprestare una tutela penale diretta al patrimonio culturale¹²⁸⁹, l'*intentio legis* è stata quella di attuare una *reductio ad unitatem* della materia e conferire una coerenza sistematica al complesso delle disposizioni penali previste per contrastare le violazioni dell'interesse della collettività alla tutela del patrimonio culturale, riportando nel Codice Penale¹²⁹⁰ le fattispecie connotate da maggiore lesività¹²⁹¹.

¹²⁸⁸ L'inserimento nel Codice Penale delle disposizioni sanzionatorie in materia di beni culturali trova un vincolo nel principio della riserva di codice di cui all'art. 3-bis c.p., introdotto dall'art. 1 decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, concernente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q, della legge 23 giugno 2017, n. 103», secondo cui «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia». Sul punto si vedano, *ex plurimis*, M. Papa, *Codici e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Fascicolo 1, 2019, pp. 417 ss.; C.E. Paliero, *La "riserva di codice" messa alla prova: deontica idealistica versus deontica realistica*, in *disCrimen*, 9 marzo 2020, pp. 1 ss. e, per alcuni rilievi critici sulla «scelta politico-criminale sottostante l'introduzione della nuova previsione», G. Rotolo, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, in *Jus-online*, 3, 2019, pp. 160 ss.

¹²⁸⁹ Sul punto cfr. D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 227; Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 12-13; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 76; G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., pp. 20-21 e ID., *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., p. 216, per il quale «Tale tipologia sistematica presuppone un regime pubblicistico protettivo, che assume come base una nozione di bene culturale nella quale il valore ideale si compenetra così profondamente nell'elemento materiale da formare un nuovo bene giuridico, che deve costituire oggetto di protezione diretta da parte dello Stato, indipendentemente dall'appartenenza pubblica o privata del bene e anche nei confronti di possibili offese da parte dello stesso proprietario. In tale sistema il patrimonio storico-artistico costituisce appunto un autonomo bene giuridico, oggetto di protezione diretta da parte del legislatore. La formula più adeguata per tale protezione diretta è proprio la creazione all'interno del codice penale di un titolo appositamente dedicato ai reati contro i beni culturali, accomunati nella nuova legge ai beni paesaggistici nel *genus* patrimonio culturale».

¹²⁹⁰ Come evidenziato da G. Rotolo, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., pp. 164 e 167 la *ratio* ispiratrice, sul piano teorico, del principio della riserva di codice sarebbe proprio quella di regolare «[...]l'architettura complessiva dell'ordinamento penale e specialmente dei rapporti tra il suo nucleo centrale e la "periferia" delle leggi complementari», in ottica di perseguire una migliore conoscenza dei precetti penali e delle relative conseguenze sanzionatorie e, dunque, l'effettività della funzione rieducativa della pena. Dunque, «se iscritta nel significato più alto di coerenza con principi e valori costituzionali, la norma di cui all'art. 3-bis c.p. non può essere considerata una mera indicazione topografica [indicando piuttosto] l'esigenza di garantire, anche mediante la razionale ripartizione dell'ordinamento penale nei luoghi individuati come appropriate collocazioni (il codice e le leggi complementari organiche), la congruenza delle scelte legislative con quella rete di principi costituzionali riassumibili e richiamati dall'idea di riconoscibilità del precetto penale».

¹²⁹¹ Decidendo di non perseguire la strada alternativa del collocamento di tutte le disposizioni penali in materia di beni culturali nella normativa complementare di settore di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Cfr. V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 93, ove l'Autore, nella nota 34, sottolinea che la questione della collocazione della tutela penale del patrimonio culturale all'interno del Codice Penale è risalente nel tempo e, in merito, la dottrina italiana si è espressa in maniera sostanzialmente unanime a favore dell'opportunità di riformulare la vigente collocazione sistematica. Sul punto si vedano anche F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 73 ss.; S. Moccia, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., p. 1297; P. Carpentieri, *La tutela penale dei beni*

In particolare, sono state trasferite nel Codice Penale alcune fattispecie incriminatrici, precedentemente contenute nel Codice dei Beni Culturali, di cui è stato semplicemente inasprito il trattamento sanzionatorio, senza mutarne la struttura (molti dei reati sono, infatti, ancora strutturati quali delitti di pericolo)¹²⁹², quali i reati in tema di violazioni in materia di alienazione di beni

culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali, cit., p. 32; V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 293-294; S. Benini, *I reati in materia di beni culturali*, p. 1 (consultabile al seguente link <http://www.solfano.it/dossier/04.pdf>); A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 1; C. Di Liberto-A, *Milani, Reati contro il Patrimonio Culturale e d.lgs. 231/01: aspetti problematici e applicazioni pratiche*, cit., p. 2; C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 21 e 37; G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., pp. 4 e 20 ss.; ID., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit., p. 7 (ove si sottolinea che tale scelta di collocamento risponde alla fondamentale esigenza di accessibilità e conoscibilità del precetto penale); ID., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 11 e 33-39; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 76 e 387-388; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 61-63; S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., pp. 17-20; D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 234; N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, cit., pp. 91-92; L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 64-70; A. Massaro, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, cit., pp. 179-183; A. Manna, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., pp. 8 ss. e U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 874.

¹²⁹² Sul punto si rileva che «le peculiarità di un bene giuridico quale il patrimonio culturale richiamano connotati caratteristici dei beni giuridici ‘superindividuali’ o ‘collettivi’», o dei beni a titolarità diffusa, la cui natura sovente ha suggerito, in materia penale, un intervento eccezionale mediante una strategia di tutela anticipata, al fine di contrastare le condotte potenzialmente più pericolose. Così V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 291 e 306. Per tale ragione, le fattispecie penali previste nel Codice dei Beni Culturali, e ora trasposte nel Codice Penale sono, nella maggior parte dei casi, costruite secondo lo schema formale dei reati di pericolo astratto o presunto, con una netta anticipazione della soglia dell'intervento penale, svincolata o del tutto priva di una effettiva orientazione lesiva, nella forma del pregiudizio, del concreto evento dannoso o almeno del pericolo concreto, per l'integrità degli interessi tutelati. Infatti, il danno concreto per il patrimonio culturale, consistente nell'effettiva dispersione dei beni, dalla quale può poi conseguire la più grave forma di offesa agli stessi, ossia la loro distruzione o il loro danneggiamento, non viene preso in considerazione, per cui esso non è presupposto necessario per la configurabilità degli stessi reati. Cfr. sul punto P. Carpentieri, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., p. 32; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 98; S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 8; A. Salvatore, *La protezione penale del patrimonio culturale: dal codice penale rocco al codice dei beni culturali e del paesaggio. Riflessi ex d.lgs. 231/2001 e prospettive de iure condendo*, in *La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, n. 1, 2014, pp. 200-202; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., in particolare, pp. 67-68, 378-379, 382 e 386-388; C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 29-33; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 880-881; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 14-15 e A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undevicies*, cit., p. 1942. In una prospettiva di riforma era stato avanzato di riscrivere in chiave di reati di danno, con conseguente elevamento del compasso edittole, le forme di aggressione al patrimonio culturale, o di riservare alla sfera penale le sole condotte effettivamente lesive, o almeno concretamente pericolose, per i beni culturali, lasciando alla sanzione amministrativa il ruolo di anticipare in chiave preventiva la tutela, consegnando, quindi, all'illecito amministrativo le condotte di mera trasgressione, che raggiungono solo un livello di pericolosità astratta o presunta,

culturali (art. 518-*novies*), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*)¹²⁹³ e contraffazione di opere d'arte e casi di non punibilità (artt. 518-*quaterdecies* e 518-*quingiesdecies*)¹²⁹⁴.

A queste fattispecie si aggiungono l'art. 518-*bis*, ove confluiscono, in un'unica disposizione penale, il reato di furto di beni culturali, di nuova introduzione, e il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, traslato dal Codice dei Beni Culturali¹²⁹⁵, e l'art. 518-*duodecies* inerente i reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici¹²⁹⁶, fattispecie che,

ovvero solo indiretta. In tal senso S. Moccia, *Riflessione sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., p. 1297; F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 56; A. Massaro, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, cit., p. 192; V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 307-308; ID., *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., pp. 98-99 e U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 880-881. In tema di criteri di tipizzazione delle fattispecie di pericolo astratto cfr. per tutti, G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 143 ss.

¹²⁹³ La fattispecie di nuova introduzione nel Codice Penale, al comma 2, ultimo capoverso, prevede ora la ulteriore condotta illecita consistente nel rendere dichiarazioni mendaci inerenti il valore culturale dei beni, al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. Cfr. A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 2.

¹²⁹⁴ Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., p. 19.

¹²⁹⁵ Fattispecie oggetto di diverse revisioni in ragione di alcuni rilievi tratti dalle audizioni degli esperti del settore condotte nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta sull'esame del pregresso disegno di legge, A.C. n. 4220/2017 (consultabili al seguente link https://www.camera.it/leg17/1102?id_commissione=02&shadow_organoparlamentare=2076&sezione=commis%20sioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=fa%20lse&breve=c02_culturale&scheda=true), nonché sottolineati da A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., 22-23. In tema cfr. anche G. P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 8-10; Camera dei deputati - Servizio Studi, Dossier n° 32/2, cit., p. 10 e E. Romanelli, *Opportunità di emersione del sommerso in materia di reati contro il patrimonio culturale: una proposta di misura premiale*, in *Legislazione penale*, 27 Giugno 2022 (consultabile al seguente link https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2022/06/Romanelli_REV_24062022.pdf).

¹²⁹⁶ Come è stato efficacemente evidenziato, la fattispecie contiene anche una specifica «tipologia di danno, “rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili” i beni, che si lega strettamente alla funzione culturale, nel senso di apertura e trasmissione del suo significato di arricchimento

spirituale alla collettività» (così G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., p. 213). Inoltre pare opportuno segnalare che le fattispecie di danneggiamento colposo dei beni culturali e di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (strutturate quali reati di danno e incentrati in modo prevalente sul patrimonio culturale reale) continuano ad essere disciplinate, invece, come contravvenzioni, rispettivamente dagli artt. 733 e 734 c.p. Non sono state attinte dalla riforma neppure le aggravanti di cui agli artt. 452-*bis*, comma 2, e 452-*quater*, comma 3, relative all'inquinamento e al disastro ambientale verificatisi in aree soggette a vincolo paesaggistico, storico, artistico, architettonico o archeologico. Nelle more della redazione del presente lavoro è stata varata la legge 22 gennaio 2024, n. 6, recante “*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale*”. La novella legislativa ha introdotto un nuovo illecito amministrativo, ex art. 1, comma 1 e ss., costituente un esatto duplicato della fattispecie incriminatrice penale già delineata dall'art. 518-*duodecies* c.p., con la quale è

dunque, raggruppano nuove condotte illecite con alcune precedentemente già contemplate nel Codice dei Beni Culturali.

Sono state poi predisposte specifiche e autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, che riproducono pedissequamente la struttura di disposizioni classiche e generali già presenti nel Codice Penale, ma rispetto alle quali si pongono in rapporto di specialità, in ragione del riconosciuto ruolo essenziale al ‘valore culturale’ dei beni giuridici oggetto delle condotte incriminate, ora elemento costitutivo delle fattispecie criminose. Se, da un lato, tale scelta normativa «appare dotata di forte pregnanza comunicativo-simbolica»¹²⁹⁷ – avendo perseguito l’«intento di rafforzare il peso dell’interessamento dei beni culturali nell’economia degli illeciti»¹²⁹⁸ e, finalmente, consentito di superare il sistema di tutela penale indiretta (che era basato sulla previsione di circostanze aggravanti rispetto ai reati comuni ove le condotte illecite avessero ad oggetto beni culturali)¹²⁹⁹ – dall’altro lato, si è trattato di un ‘esercizio’ legislativo che sembra aver semplicemente assecondato le accresciute tendenze «alla proliferazione ipertrofica delle fattispecie»¹³⁰⁰ e all’aggravamento delle cornici edittali rispetto alle fattispecie comuni, senza, peraltro, aver meditato sulle

destinata a convivere, determinando la necessità di un coordinamento in sede di applicazione delle rispettive sanzioni, in ottica di assicurare il rispetto del principio del *ne bis in idem*. Inoltre, sul punto deve rilevarsi che tale ultimo provvedimento legislativo pare diretto soprattutto a soddisfare esigenze di tutela dell’ordine pubblico e di immediata repressione delle azioni dei cosiddetti ‘*environmental defenders*’ e che, dunque, risulta essere espressione di un simbolico e populistico intervento del diritto penale, potenzialmente idoneo a violare principi fondamentali, come quello di proporzione delle pene e di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Sul punto cfr. approfonditamente A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undevicies*, cit., pp. 1943 e 1978-1988; ID., *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2024, pp. 86 ss. e G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., pp. 211-214.

¹²⁹⁷ Così U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 878.

¹²⁹⁸ Così D. Notaro, *La riforma di delitti contro il patrimonio culturale. Assetto e funzioni dei reati al cospetto delle direttrici costituzionali*, cit., p. 228.

¹²⁹⁹ Soluzione questa scartata dal legislatore del 2022 per scongiurare il rischio che l’aggravante potesse non avere alcun effetto rilevante a seguito del giudizio di bilanciamento delle circostanze. Cfr. sul punto D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 227. In tema, tuttavia, A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 395, evidenzia come non «si ravvisano ragioni strutturali per cui l’esigenza di accordare rilievo e protezione specifici all’interesse superindividuale alla tutela del patrimonio culturale non potesse essere adeguatamente soddisfatto attraverso la previsione di una circostanza aggravante di portata generale, a effetto speciale, applicabile a tutti i delitti contro il patrimonio commessi su beni culturali, a cui fosse collegata la perseguibilità d’ufficio del reato e che fosse esplicitamente dichiarata come non soggetta a giudizio di bilanciamento». Nello stesso senso G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., pp. 22-23; ID., *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., p. 220; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 878; A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 1; L. Troyer-M. Tettamanti, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, cit., p. 323; C. Di Liberto-A. Milani, *Reati contro il Patrimonio Culturale e d.lgs. 231/01: aspetti problematici e applicazioni pratiche*, cit., p. 2 e A. Natalini, *Riforma ipertrofica e casistica senza una norma definitoria*, cit., pp. 27 ss.

¹³⁰⁰ Così G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 22. Cfr. anche N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, cit., pp. 92-93

«condotte meritevoli di assurgere al rango di autonome fattispecie criminose»¹³⁰¹ in sede di selezione delle stesse. Sono stati, infatti, inclusi reati in tema di furto di beni culturali in senso stretto (art. 518-*bis*, comma 1, prima parte)¹³⁰², appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter*), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*)¹³⁰³, impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-*quinquies*), riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies*), autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-*septies*)¹³⁰⁴ e devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-*terdecies*), mentre sono state lasciate fuori altre condotte antiggiuridiche che, sul piano empirico-criminologico, assumono una certa rilevanza nel settore e risultano essere comunemente integrate, come la fattispecie di truffa¹³⁰⁵.

¹³⁰¹ Così U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 878.

¹³⁰² Cfr. approfonditamente P. Cipolla, *Furto e Ricettazione di beni culturali, prima e dopo la legge 22/2022*, in Scuola Superiore della Magistratura, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 83 ss.

¹³⁰³ Cfr. approfonditamente P. Cipolla, *Furto e Ricettazione di beni culturali, prima e dopo la legge 22/2022*, in Scuola Superiore della Magistratura, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 83 ss.

¹³⁰⁴ Le nuove fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di beni culturali non paiono peraltro allineate rispetto alle modifiche apportate con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale». Tale normativa ha recepito e dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio. Il predetto decreto ha avuto un impatto anche sulla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ove è prevista la punibilità degli enti in caso di commissione dei reati sopra richiamati ai sensi dell'art. 25-*octies*, comportando una modifica mediata di tale disposizione. In particolare, la responsabilità degli enti oggi può configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 Codice Penale potrà derivare non solo dalla commissione di reati puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di reati punibili a titolo colposo e di contravvenzioni. Verosimilmente a causa di una 'svista' del legislatore, le disposizioni in parola inerenti i beni culturali, dunque, ricalcano pedissequamente il disposto letterale delle fattispecie comuni di cui al Codice Penale nella loro formulazione antecedente alla riforma del 2021. Sul punto cfr., per tutti, A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 314-315, 320 e 395, ove l'Autrice evidenzia che «è certamente apprezzabile l'attenzione che l'inserimento di queste fattispecie speciali dimostra per i profili di controllo del mercato dei beni culturali. Per altro verso, però, la tecnica 'a ritaglio' si è dimostrata foriera di incongruenze, [...] dal punto di vista del mancato coordinamento con l'evoluzione normativa dei tipi-base».

¹³⁰⁵ Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 18-19, ove si parla di incriminazioni che si pongono, rispetto ai reati generali codicistici, in rapporto di specialità unilaterale per specificazione consistente quest'ultima nel valore culturale dei beni. Si vedano anche G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 22; R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, cit., p. 3; L. Ramacci, *Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, cit., pp. 115 ss.; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 77; ID., *Artt. 518 bis-518 undecies*, cit., p. 1947; N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, cit., pp. 92-93; C. Di Liberto-A, *Milani, Reati contro il Patrimonio Culturale e d.lgs. 231/01: aspetti problematici e applicazioni pratiche*, cit., p. 2; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 8 e U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 878-879.

Con riguardo ai reati di ricettazione e impiego di beni culturali provenienti da delitto deve notarsi che il legislatore italiano non pare aver recepito le raccomandazioni emanate dalla Convenzione di Nicosia in tema di acquisizione e immissione sul mercato di beni di provenienza illecita, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 8 comma 2, per cui tali condotte illecite, nelle nuove disposizioni penali, non risultano essere sanzionate a titolo colposo, ovvero anche nel caso in cui l'autore (da considerarsi, ai sensi della Convenzione, come coincidente con qualsiasi agente del settore dell'arte nell'esercizio delle operazioni di commercializzazione) avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale ove avesse esercitato la dovuta cura e attenzione in sede di acquisto. La dottrina che si è espressa sul punto ha ritenuto che «il legislatore italiano [...] non [abbia] intrapreso nuove iniziative a seguito della ratifica della Convenzione di Nicosia, considerando, all'evidenza, sufficiente l'insieme di misure sia specifiche, sia di portata generale già presenti nell'ordinamento interno. Sotto il secondo profilo, in effetti, la contravvenzione comune di cui all'art. 712 c.p. va anche oltre quanto raccomandato ai sensi del richiamato art. 7, co. 2 Conv. Negli intendimenti del legislatore internazionale, infatti, eventuali fattispecie colpose di ricezione di beni culturali di provenienza criminosa sono concepite come reati propri di soggetti particolarmente qualificati – mercanti, collezionisti ed eventualmente altri esperti – come tali maggiormente capaci di individuare possibili indicatori di un'origine sospetta del bene culturale, e proprio per questo tenuti a standard professionali di diligenza più rigorosi di quelli richiedibili al comune cittadino, tanto da far valutare la possibilità di presidiarne l'osservanza anche con sanzioni penali. Viceversa, l'art. 712 c.p., come è noto, è un reato comune, strutturato per colpire tanto l'‘incauto acquirente’ (co. 1), quanto l'‘incauto intermediario’ (co. 2), e gli ‘indici di sospetto’ presi in considerazione dalla disposizione (qualità della cosa, condizione di chi la offre, prezzo prospettato) sono meno specifici e più ampi di quelli implicitamente richiamati dall'art. 7, co. 2, Conv. in quanto mutuati dalla Convenzione UNIDROIT del 1995 e dalla Direttiva 2014/60/UE»¹³⁰⁶.

¹³⁰⁶ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 323-324. Si vedano anche pp. 311-313, ove l'Autrice precisa che «Laddove la sovrapposizione tra “acquisizione” ai sensi dell'art. 7, co. 1 Conv. e “ricettazione” ai sensi del nuovo art. 518 *quater* c.p. (oltre che incauto acquisto *ex* art. 712 c.p. rispetto al co. 2 dell'art. 7 Conv.) può in effetti considerarsi perfettamente calzante, si nota, invece, una certa discrasia tra quanto richiesto agli Stati contraenti dall'art. 8 Conv., in materia di “messa in commercio”, e le scelte del legislatore italiano del 2022. Ai sensi della disposizione convenzionale, infatti, l'obbligo di criminalizzazione (indifferentemente, si ribadisce, attraverso fattispecie di portata generale o reati aventi quale specifico oggetto materiale della condotta beni culturali in quanto tali) concerne l'“immettere sul mercato” “beni culturali mobili” rubati o comunque illecitamente sottratti ai sensi dell'art. 3 Conv., ovvero scavati, importati o esportati illecitamente ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 Conv., nella consapevolezza di tale provenienza criminosa del bene. A voler fare un parallelo con il tradizionale panorama interno dei reati contro il patrimonio culturale, si tratta dunque di un'ipotesi, relativa a beni culturali di provenienza illecita, affine a quella parte del n. 2) dell'art. 518 *quaterdecies*, co. 1 c.p. che, in riferimento a opere d'arte o antichità contraffatte, punisce, in modo molto diretto e lineare, colui che (semplicemente) “pone in commercio” o “comunque pone in circolazione” tali beni. Viceversa, nell'introdurre una specifica fattispecie di riciclaggio (art. 518 *sexies* c.p.), il legislatore italiano si è, tra l'altro, ‘trascinato dietro’ gli ulteriori elementi strutturali tipici di questo delitto, costruito, secondo l'interpretazione ormai prevalente, a tutela non tanto del patrimonio, quanto piuttosto dell'ordine economico e, prima

Sotto altro profilo, il legislatore italiano ha poi esteso il perimetro delle condotte illecite ritenute penalmente rilevanti nel settore, mediante l'introduzione di nuove ipotesi di reato in tema di importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*)¹³⁰⁷, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*)¹³⁰⁸ e possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli (fattispecie contravvenzionale di 'sospetto' ex art. 707-*bis*)¹³⁰⁹.

Come si è già avuto modo di evidenziare, le fattispecie penali di cui al nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice Penale sembrano rappresentare le più tipiche e comuni figure criminose che caratterizzano l'*iter* del fenomeno del traffico illecito di beni culturali e oggetti d'arte (dalla dispersione e distruzione, alla movimentazione illecita, alla falsificazione e ripulitura dell'origine illecita)¹³¹⁰ – per quanto la parcellizzazione dei comportamenti sanzionati potrebbe comportare problematiche in punto di 'doppia tipicità' – alcune delle quali dirette a tutelare il patrimonio culturale da «forme dirette di aggressione apprezzabili in termini (almeno in linea generale) di effettiva dannosità»¹³¹¹ e altre finalizzate a tutelare, in via mediata, il patrimonio culturale e, insieme, più

ancora, dell'amministrazione della giustizia (contro l'intralcio recato all'attività investigativa e giudiziaria); elementi che non solo, come è noto, ne rendono più complesso l'accertamento giudiziale, ma soprattutto, per quanto qui rileva, ne restringono, di fatto, il raggio operativo rispetto a più 'banali' fattispecie di commercializzazione. In realtà, dunque, nell'ambito che qui ci interessa, la disposizione interna che più si avvicina al 'tipo' immaginato dal legislatore internazionale è quella, usualmente ritenuta marginale, di "impiego di beni culturali provenienti da delitto", di cui all'art. 518 *quinquies* c.p., potendosi considerare la messa in commercio inclusa tra gli "impieg[hi] in attività economiche" contemplati da tale fattispecie, come pure, in caso di reato commesso da chi sia anche autore o concorrente nel reato presupposto, dall'art. 518 *septies* c.p.».

¹³⁰⁷ Fattispecie introdotta al fine di adeguare la normativa ai citati strumenti internazionali della Convenzione di Nicosia e del Regolamento UE n. 2019/880. Cfr. sul punto A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 2.

¹³⁰⁸ Fattispecie che recepisce l'obbligo di criminalizzazione previsto dalla Convenzione di Nicosia diretto ad assicurare che la produzione di documenti falsi e l'alterazione di documenti relativi a beni culturali mobili costituiscano reato, laddove tali azioni siano indirizzate a presentare il bene come avente una provenienza lecita (art. 9).

¹³⁰⁹ Sul punto ci si permette di rimandare a E. Romanelli, *Opportunità di emersione del sommerso in materia di reati contro il patrimonio culturale: una proposta di misura premiale*, cit., pp. 30-31. Si vedano diffusamente anche G. P. Demuro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit., pp. 24-25; ID., *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 9 e 20; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., 21-22; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 13.

¹³¹⁰ Sul punto cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., p. 12. Per alcune riflessioni critiche si rimanda a R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, cit., pp. 10-13.

¹³¹¹ In tal senso A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 382, ove l'Autrice si riferisce ai reati di furto e illecito impossessamento (art. 518-*bis*), appropriazione indebita (art. 518-*ter*), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito (art. 518-*duodecies*) e devastazione e saccheggio (art. 518-*terdecies*).

direttamente, l'interesse superindividuale e strumentale della «trasparenza e correttezza degli scambi sul mercato dell'arte e delle antichità»¹³¹².

Si tratta, inoltre, di fattispecie aventi tutta una natura delittuosa, con l'unica eccezione rappresentata dalla contravvenzione di cui all'art. 707-bis c.p., la cui introduzione e collocazione nel Codice Penale risulta, comunque, spiegabile in considerazione della rilevanza di tale condotta criminosa, sul piano criminologico, rappresentando una comune modalità di apprensione illecita dei beni. Con riguardo a tale fattispecie si può, infatti, ipotizzare che il legislatore abbia operato sulla base di un giudizio di gravità e lesività della condotta illecita, più che di sistematicità della sua collocazione nell'ambito del Codice dei Beni Culturali, ove peraltro, come si dirà qui di seguito, permangono esclusivamente fattispecie che sanzionano la violazione di precetti di tutela di natura amministrativa¹³¹³.

In ottica di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente è stata disposta la conseguente abrogazione di alcune disposizioni del Codice Penale e del Codice dei Beni Culturali. In quest'ultimo testo, dunque, rinveniamo ora – oltre agli illeciti amministrativi di cui alla Parte

¹³¹² *Ibidem*. L'Autrice si riferisce ai reati di ricettazione, impiego, riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*), falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*) e contraffazione (art. 518-*quaterdecies* che, in particolare, è strutturato proprio quale reato plurioffensivo in quanto finalizzato a tutelare la correttezza e la trasparenza delle transazioni nel mercato dell'arte, la pubblica fede e, infine, in via mediata, l'integrità del patrimonio artistico italiano. Cfr. sul punto F. Lemme, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, CEDAM, Padova, 2001, pp. 91 ss.; G. Pioletti, *Art. 178 - Contraffazione di opere d'arte*, in M. Cammelli (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 737 ss.; V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 302 ss.; G. Mari, *Artt. 169-180*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 1467-1524; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 165-218 e A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 2). A queste fattispecie si aggiungono i reati di uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-*undecies*) e di violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies*), entrambi strutturati nella forma di reati di pericolo astratto e connotati dal richiamo di complessi concetti extrapenalistici di cui alla legislazione complementare e che, oltre a sanzionare penalmente violazioni della normativa di diritto amministrativo, tutelano anche il buon andamento del mercato dell'arte, in termini di circolazione nazionale e internazionale dei beni. Cfr. sempre A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 382-383 e 386-388 e A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., pp. 1-2.

¹³¹³ Favorevolmente rispetto alla attuale collocazione di tale fattispecie, in linea con la tradizione codicistica, L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa*, cit., p. 88. La disposizione, infatti, si colloca nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, ove si rinvenivano anche i reati di cui agli artt. 709 c.p., rubricato 'Omessa denuncia di cose provenienti da delitto', e 712 c.p., rubricato 'Acquisto di cose di sospetta provenienza', che possono avere ad oggetto anche beni culturali e, come dimostra l'analisi empirico-criminologica, sono comunemente contestati in tale settore (cfr. sul punto A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 7). In senso diverso in merito alla rilevanza della contravvenzione ex art. 707-bis cfr. A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 2 e N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, cit., p. 92, ove l'Autore da ultimo citato ritiene che il reato di sospetto rappresenti «il grado di offesa più remota e tenue ai beni giuridici qui tutelati». Per una diversa collocazione di tale fattispecie si sono espressi anche G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 33; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, pp. 75-76 e 387-388 e U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 883.

IV, Titolo I, Capi I e II, artt. 160-168 – esclusivamente fattispecie contravvenzionali, tra le disposizioni penali della Parte IV, Titolo II (artt. 169, 171, 172, 175 e 180), le quali continuano a risentire fortemente della strumentalità tra il bene tutelato e la funzione amministrativa di controllo e tutela del patrimonio culturale e della accessorietà e specialità della materia penale rispetto agli aspetti civilistici e amministrativi.

Pare opportuno ricordare, infatti, che, da una prospettiva sanzionatoria, le fattispecie del Codice dei Beni Culturali sono strutturate secondo un modello «che vede la sanzione penale prevalentemente ‘servente’ rispetto alle esigenze organizzatorie del diritto amministrativo»¹³¹⁴, nell’ottica di rendere effettiva, in maniera immediata e diretta, la funzione di tutela prevista dalla disciplina amministrativa, sanzionando, anche sul piano penale, le condotte illecite poste in essere in violazione delle norme di tutela e dei provvedimenti emanati dall’autorità amministrativa in attuazione delle stesse¹³¹⁵.

Anche a seguito della riforma, dunque, la disciplina continua ad essere ‘divisa’ tra due fonti legislative e pare che il quadro normativo continui a presentare quell’«assetto bifronte della tutela»¹³¹⁶, in ambito amministrativo e

¹³¹⁴ Così V. Manes, *La tutela penale*, cit., p. 293.

¹³¹⁵ Si vedano sul punto S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 7; V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 292-294; S. Benini, *I reati in materia di beni culturali*, p. 1; A. Manna, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 12; C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 20; A. Massaro, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, cit., pp. 186-187; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 6 e P. Carpentieri, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., pp. 32-33, ove si osserva che «il codice del 2004 ha mostrato un sostanziale disinteresse per la parte della tutela penale, rinunciando in partenza a tentare una razionalizzazione della materia, che pure per certi versi sarebbe stata auspicabile».

¹³¹⁶ Così S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 7. L’Autore (p. 18), a proposito del dibattito circa la collocazione sistematica dei reati contro i beni culturali, aveva già evidenziato che un intervento in chiave di risistemazione e integrazione delle fattispecie nell’ambito del Codice Penale avrebbe certamente contribuito a rafforzare la rilevanza e la centralità del bene giuridico, ma si sarebbe esposto al rilievo di un’eccessiva dispersione delle fattispecie tra delitti e contravvenzioni codicistiche, frustrando le esigenze di sistematicità che avrebbero dovuto ispirare l’intervento riformatore. Diversamente, investire sulla legislazione di settore – secondo la logica ispirata al ‘doppio-binario’ di collocamento spaziale delle norme penali, tra Codice Penale e legislazione complementare organica – avrebbe consentito di perseguire un ordine razionale nella materia, coagulando in un unico testo il sistema sanzionatorio (composto di delitti, contravvenzioni, e illeciti amministrativi), e avrebbe facilitato le operazioni di comprensione delle disposizioni definitorie del Codice dei Beni Culturali, riempiendo di contenuto gli elementi normativi delle fattispecie e preservando una definizione unitaria dei relativi concetti. Sul punto G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., pp. 220-221 ha ritenuto che «Un’attenta ponderazione dei reati da introdurre nel nuovo titolo del codice penale sarebbe stata auspicabile anche tenendo conto che fattispecie introdotte nel nuovo titolo del codice penale – si pensi per esempio alle violazioni in materia di alienazione – sono così strettamente avvinte con la regolamentazione contenuta nel codice dei beni culturali da giustificare piuttosto la collocazione in tale legislazione complementare. Infatti molti di questi reati (si pensi all’illecita esportazione) sono infarciti, nella previsione legislativa, di elementi normativi (extrapenali), con le conseguenti difficoltà di accertamento del dolo e della possibile rilevanza dell’errore. Non solo: in talune di queste fattispecie (oltre all’alienazione anche l’esportazione) l’elemento normativo quasi assorbe il disvalore complessivo e lo stesso fatto tipico. Una distribuzione più meditata tra codice penale e legislazione complementare avrebbe consentito di apprezzare e rendere effettiva quella progressione modulata che pure caratterizza

penale, che aveva fatto emergere la necessità di intervenire in ottica di razionalizzazione della materia.

In relazione alle tecniche di tutela penale previste dall'ordinamento italiano *post* riforma, inoltre, possono essere reiterate le critiche già da tempo mosse alle stesse, in quanto, in molte delle fattispecie penali l'importanza riconosciuta ai beni culturali è ritenuta tale da giustificare la meritevolezza e la necessità di una significativa anticipazione della tutela penale attraverso il ricorso alla tecnica del pericolo astratto. Ciò «comporta però, se non il sacrificio, la dubbia compatibilità delle fattispecie [...] con fondamentali principi del diritto penale, quali il principio di *extrema ratio* dell'intervento penale e quello di offensività [...]»¹³¹⁷.

Continua anche a sussistere una stretta dipendenza di alcune fattispecie penali, anche di nuova introduzione nel Codice Penale, dalle previsioni contenute nel Codice dei Beni Culturali, in quanto le norme risultano intrise di elementi normativi (*in primis* la qualificazione amministrativa delle cose d'arte,

il sistema di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Una equilibrata ripartizione tra codice penale e legislazione complementare, qui rappresentata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è imposta dallo stesso principio della riserva di codice oggi dettato dall'art. 3-bis Cp. L'inserimento nel codice penale, con un autonomo titolo, delle fattispecie più gravi – almeno furto, ricettazione e danneggiamento – avrebbe risposto al precetto che impone di inserire nel codice penale solo norme modificative del codice stesso; lasciare al sistema integrato del codice dei beni culturali altre fattispecie avrebbe consentito di mantenere un corpus normativo concentrato, per esigenze di interferenza, nella disciplina extrapenale di riferimento, spesso complessa e di alta specializzazione tecnica ma con una sua organicità. Insomma dalla decodificazione del sistema previgente ci sono ora piuttosto accenni – almeno qui – di ipercodificazione». Sempre su tale aspetto D. Notaro, *La riforma di delitti contro il patrimonio culturale. Assetto e funzioni dei reati al cospetto delle direttrici costituzionali*, cit., pp. 231-232, ha ritenuto che «[...] per rispettare il principio [di riserva di codice], sarebbe stato sufficiente valorizzare il testo unico dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), quale “legge organica”, per ospitare i nuovi reati». Considerato ciò, «emerge che la novella intende marcare un “salto di qualità” nella considerazione del disvalore delle condotte illecite. Ci si è premurati di assicurare, per un verso, la massima visibilità alle fattispecie di reato agli occhi dei consociati. Per altro verso, la novella attesta il rilievo preminente assunto dagli illeciti in termini di ampia e stabile condivisione sociale del disvalore ad essi sotteso; e di ciò è implicita conferma la circostanza che non tutte le disposizioni incriminatrici concernenti il maneggio dei beni culturali sono state trasposte nel Codice penale,

essendo state lasciate nel d.lgs. n. 42/2004 le contravvenzioni [...] riconducibili ad offese rivolte principalmente alle funzioni amministrative delle autorità preposte al controllo sulla corretta gestione dei beni culturali, prima che all'integrità e alla salvaguardia dei beni culturali stessi, e dunque destinate a rivestire minore “centralità”. Sennonché, anche tale aspetto della riforma presenta taluni limiti di significato. In primo luogo, talune fattispecie incriminatrici inserite nel codice non sembrano denotare una connotazione offensiva davvero svincolata dal livello di offesa alle funzioni delle autorità amministrative, atta a spiegarne il rilievo di mala in sè. L'operazione compiuta dal legislatore nel 2022 perde allora in linearità, sembrando dedita, piuttosto, a tradurre il criterio estrinseco per cui trasporre anzitutto le fattispecie speciali che già costituivano delitto. Più in generale, poi, sono noti i dubbi espressi dalla dottrina sulla capacità del Codice penale di assicurare una più razionale sistemazione dei reati e una loro più efficace visibilità nell'ordinamento» (sul punto si rimanda a G. Rotolo, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., pp. 160 ss., ove l'Autore, in particolare, evidenzia la debole capacità della nuova ‘norma-principio’ di indirizzare le future scelte del legislatore penale stante la sua collocazione nello stesso Codice Penale – e non, dunque, nel testo costituzionale – per cui, pur legificando «a livello di legge ordinaria il contenuto di principi di rango costituzionale, e segnatamente quello di determinatezza e di *extrema ratio*», essa finisce per ridursi a una mera «‘norma di indirizzo’, pertanto capace esclusivamente di esercitare una sorta di *moral suasion* [...]»).

¹³¹⁷ Così G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 499. Sul punto si veda anche A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undevicies*, cit., p. 1942.

nonché profili consistenti di antigiusuridicità speciale)¹³¹⁸, richiamano definizioni, concetti e categorie extrapenali e ricorrono al lessico amministrativo, circostanza che attribuisce un ineludibile carattere tecnicistico e una natura ‘artificiale’ ai reati in esame e che ne rende, pertanto, difficoltosa la comprensione¹³¹⁹ (con conseguenti ripercussioni sul piano del rispetto del principio di colpevolezza)¹³²⁰, tanto da spingere la dottrina a rilevare che sarebbe stato «consigliabile» lasciare e collocare tali fattispecie (in particolare quelle di cui ai nuovi artt. 518-novies e 518-undecies) «nella loro sede naturale, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio»¹³²¹.

¹³¹⁸ Cfr. P. Carpentieri, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., p. 36 e A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undecies*, cit., p. 1942. Circa la discussa questione della individuazione e qualificazione, formale o reale, dei beni culturali e dell’assenza di una definizione dell’oggetto giuridico dei reati in esame sul piano penale cfr. diffusamente A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 117-120, 264, 276 e 388-392; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 63 ss.; F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., p. 64; C. Sotis, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo*, cit., p. 134; G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., pp. 22 e 31-32; ID., *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002, pp. 1361 ss.; F. Palazzo, *La nozione di cosa d’arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale*, in AA.VV., *La tutela penale del patrimonio artistico*, Atti del sesto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 25-26 ottobre 1975, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 236 ss.; A. Massaro, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, cit., p. 185; L. D’Agostino, *Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa*, cit., p. 89; L. Troyer-M. Tettamanti, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, cit., p. 295; ID., *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., p. 1175; L. Ramacci, *Primo rapido sguardo d’insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, cit., pp. 107-109; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., pp. 1-3 e 7; N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, cit., p. 92; C. Di Liberto-A. Milani, *Reati contro il Patrimonio Culturale e d.lgs. 231/01: aspetti problematici e applicazioni pratiche*, cit., p. 2; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 876; L. Casini, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna, 2016; F. Di Bonito, *Il problema definitorio del «bene culturale» tra ‘reale’ e ‘dichiarato’: consapevolezza della culturalità e ricadute penalistiche*, in B. Cortese (a cura di), *Il Diritto dei beni culturali*, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 51 ss.; L. Ponzoni-F. Dimaggio, *I reati contro il patrimonio culturale e l’aggiornamento dei Modelli 231*, cit., pp. 7-19; Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 13-17.

¹³¹⁹ Con riferimento alla precedente impostazione sanzionatoria cfr. V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 290 e 308 ss., riflessioni che, tuttavia, paiono avere valore anche con riguardo al nuovo assetto normativo. Sul punto si vedano anche G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 326 ss.; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 69, 381 e 386-388; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 49; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 880 e C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 12.

¹³²⁰ Cfr., inter alia, A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undecies*, cit., p. 1942.

¹³²¹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 387. Nello stesso senso A. Manna, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 11; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio*

Infine, derivando il sistema normativo italiano in materia da stratificazioni legislative non connesse tra loro, persistono i problemi di coordinamento sistematico con altre fattispecie penali lesive del patrimonio culturale nell'ambito di conflitti armati o missioni internazionali e, seppure in misura minore, del patrimonio culturale subacqueo¹³²², per cui l'ordinamento continua ad avere una «dubbia efficacia e [a essere] intriso di contraddizioni»¹³²³.

Alla luce di ciò si ritengono condivisibili le critiche mosse all'operato del legislatore della riforma e alla «scelta metodologica, di tecnica legislativa»¹³²⁴ utilizzata, poiché, cedendo a quei temuti eccessi di panpenalizzazione, pare «abbia completamente perso di vista il quadro complessivo su cui l'intervento riformatore sarebbe andato a incidere, nella sua ansia di inserire nuovi puntuali tasselli – o 'frammenti' – di (inasprita) penalità laddove al suo occhio era capitato di posarsi»¹³²⁵ – ponendosi anche in contrasto con l'esigenza di realizzare interventi di 'diritto penale minimo', che può rinvenirsi alla base del principio della riserva di codice – mancando poi di svolgere un lavoro di meditata revisione del quadro normativo e sanzionatorio di riferimento diretto a predisporre un sistema di tutela davvero «progressivo e modulato»¹³²⁶. Tutto ciò ha portato la dottrina a ritenere che, ad un primo sguardo e sul piano pratico, «non sembra riuscita fino in fondo la difficile opera di [razionalizzazione] risistemazione e riordino della disciplina [penalistica] tra codice e legislazione complementare»¹³²⁷.

culturale: commento alla L. n. 22 del 2022, cit., p. 880-881; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 7 e C. Di Liberto-A, *Milani, Reati contro il Patrimonio Culturale e d.lgs. 231/01: aspetti problematici e applicazioni pratiche*, cit., p. 2, ove si specifica che «la scelta di fondare l'intera imputazione dei reati contro il patrimonio culturale su una nozione dai contorni incerti reca con sé evidenti profili di frizione con i principi di tassatività e determinatezza del precetto penale nonché di accessibilità e prevedibilità dello stesso (art. 25, comma secondo, Cost. e art. 7 CEDU)». D'altronde, «muovendo dall'idea di un "sistema a doppio binario (nella struttura e nei modelli di illecito) [...]», «i sottosistemi di cui si compone l'ordinamento penale andrebbero intesi non come "chiusi e a compartimenti stagni», ma tra di loro connessi: «alla base l'illecito amministrativo, poi un penale extracodicistico, che – in prospettiva – dovrebbe essere quanto più possibile racchiuso in testi unici di settore che realizzino un'integrazione armonica e dinamica (competitiva, ma non antitetica) fra tutela penale e amministrativa; al vertice, infine, il penale codicistico»». Così G. Rotolo, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., p. 174, ove cita L. Foffani, *Codice penale e legislazione complementare: da un modello 'policentrico' a un modello 'piramidale'*, in M. Donini (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 300-301.

¹³²² Che oggi continuano a rinvenire la loro disciplina rispettivamente nella legge n. 45/2009 e nella legge n. 157/2009. Sul punto cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 30, 32, 75, 244-245, 355-358, 381 e 392-394; R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, cit., pp. 5-10.

¹³²³ Così G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 501.

¹³²⁴ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 393-394.

¹³²⁵ *Ibidem*.

¹³²⁶ Cfr. G.P. Demuro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit., pp. 8 ss.

¹³²⁷ Così N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, cit., p. 92. Parimenti A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 76, 381 e 392.

La riforma ha, inoltre, inserito nel Codice Penale anche specifiche circostanze aggravanti (art. 518-*sexiesdecies*)¹³²⁸ e attenuanti (art. 518-*septiesdecies*)¹³²⁹, sotto quest'ultimo profilo razionalizzando anche la materia degli sconti di pena e dei benefici¹³³⁰ per chi collabora concretamente e fattivamente con la giustizia, permettendo l'individuazione dei correi o delle prove del reato o evitando che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o recuperando i beni culturali oggetto dei delitti.

È stato, infine, modificato l'istituto della confisca¹³³¹, sia introducendo l'art. 518-*duodevicies* in tema di confisca obbligatoria¹³³², sia ampliando il catalogo

¹³²⁸ Con aumento della pena da un terzo alla metà (aggravanti ad effetto speciale ex art. 63, comma 3, c.p.), ove uno dei reati di cui al nuovo Titolo VIII-*bis* cagioni un danno di rilevante gravità (circostanza speciale rispetto alla circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 7, c.p.); sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria (in tal caso, considerato il particolare disvalore della condotta illecita, si prevede anche l'applicazione della pena accessoria ex art. 30 c.p., comportante l'interdizione da una professione o un'arte, e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ex art. 36 c.p., in parte richiamando le previsioni di cui ai precedenti artt. 173 e 178 Codice dei Beni Culturali); sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili (aggravante di natura soggettiva che valorizza tali qualifiche e richiama le nozioni pubblicistiche di cui agli artt. 357 e 358 c.p.); sia commesso nell'ambito di una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 56-59. Con riguardo all'aggravante della qualifica pubblicistica è stato evidenziato che «Nella individuazione del soggetto si sarebbe forse potuto tener conto che simile ratio aggravatrice vale non solo per i funzionari pubblici preposti in vario modo alla amministrazione e tutela di beni culturali, ma anche per i privati concessionari e per coloro i quali svolgono semplici compiti di custodia, non facilmente inquadrabili tra i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio». Così G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., p. 215.

¹³²⁹ Con diminuzione della pena di un terzo quando uno dei reati di cui al nuovo Titolo VIII-*bis* cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 59-60.

¹³³⁰ Con diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Cfr. C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 14, secondo la quale «c'è il rischio che la persona non vi faccia conto» in quanto tali circostanze premiali «potrebbero soccombere nel giudizio di bilanciamento». Cfr. anche A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 1 e Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 59-60. Sul punto cfr. anche G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., p. 218.

¹³³¹ Cfr. approfonditamente A. Quattrocchi, *Il ruolo della confisca e degli strumenti ablatori nella tutela penale del patrimonio culturale*, in Scuola Superiore della Magistratura, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 163 ss. e A. Visconti, *Il traffico internazionale di beni culturali*, cit., pp. 118-126.

¹³³² Al comma 1 viene disciplinata la sola confisca obbligatoria, con finalità recuperatorie, dei beni oggetto del reato di cui all'art. 518-*undecies* (in ogni caso, anche in assenza di condanna, in conformità con la natura 'recuperatoria' di questa tipologia di confisca), salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato e in buona fede e, comunque, nel rispetto della legge doganale (in linea con le pronunce della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dell'art. 301, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui prevedevano la confisca di beni culturali oggetto di esportazione illecita anche quando si trattava di beni di proprietà di soggetti terzi, non autori del reato e che da questo non avevano tratto alcun modo profitto. Cfr.

dei delitti in relazione ai quali (o, meglio, all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei quali) è consentita la misura ablatoria della cosiddetta 'confisca allargata', ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p.¹³³³.

Sul piano sanzionatorio deve rilevarsi la previsione di più specifiche, stringenti e severe misure per condotte illecite poste in essere, tipicamente, dagli operatori del settore.

Corte costituzionale 17 luglio 1974, n. 229; Corte Costituzionale 19 gennaio 1987, n. 2 e Corte costituzionale 29 dicembre 1976, n. 259). Si tratta di ipotesi già disciplinata dal precedente art. 174, comma 3, Codice dei Beni Culturali. Secondo una diversa interpretazione proveniente dalla Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., p. 60, il riferimento al reato di uscita o esportazione illecite di cui all'art. 518-*undecies* sarebbe stato operato 'quoad res, al solo fine di individuare l'oggetto su cui ricade la misura ablatoria; conseguentemente tale confisca non sarebbe da limitarsi alla sola ipotesi incriminatrice di cui all'art. 518-*undecies*, potendo essere applicata a tutti i delitti del nuovo Titolo VIII-*bis*. Si tratta, tuttavia, di una interpretazione ritenuta non in linea con il dato testuale. Al comma 2 è disciplinata poi la confisca obbligatoria relativa agli strumenti del reato e del prodotto, profitto o prezzo del reato in tutti i casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per uno qualsiasi dei nuovi delitti del Titolo VIII-*bis* Codice Penale, salvo che appartengano a persone estranee al reato e in buona fede (precisazione quest'ultima rilevante anche in considerazione della decisione della Corte di Giustizia UE, Sezione I, causa C-393/19 del 14 gennaio 2021). Ove non sia possibile procedere alla confisca diretta, è prevista al comma 3 la confisca per equivalente, ossia avente ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato (non ritenuta dalla dottrina prevalente una misura ablatoria). Cfr. sul punto A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 281-291; N. Recchia, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, cit., p. 91; L. Ramacci, *Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, cit., pp. 144-146; L. Troyer-M. Tettamanti, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, cit., p. 312; A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 1; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 883-884; E. Mottese, *La confisca di beni culturali illecitamente esportati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2019, pp. 1089 ss.; Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 60-63 e G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-*bis* del Codice penale*, cit., p. 218, ove l'Autore sottolinea che «rimangono anche in questo caso ferme le peculiarità di tale tipo di confisca, la quale, non sussistendo rapporto di pertinenzialità tra il reato e i beni confiscati, non può propriamente considerarsi una misura di sicurezza ma assume natura sanzionatoria con conseguente divieto (ex art. 25 comma 2 Cost.), tra l'altro, di applicazione retroattiva». L'art. 518-*duodevices*, dunque, racchiude tutte le ipotesi di confisca applicabili ai reati di cui al nuovo Titolo VIII-*bis*, con la sola eccezione della confisca prevista in tema di contraffazione disciplinata dall'art. 518-*quaterdecies*. In tema cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 209 ss. e I. Ercole, *Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, in *Sistema penale*, 6/2022, pp. 25 ss.

¹³³³ Attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali e di impiego di beni culturali provenienti da delitto. Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 20-21. Tale strumento trova sempre applicazione nei casi di condanna o patteggiamento e prescinde dalla verifica del nesso di pertinenzialità tra le cose confiscate (denaro, beni o altre utilità) e il reato commesso, trattandosi di cose di cui il condannato, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in misura sproporzionata alle proprie capacità e alla propria attività economica, facendo così sorgere una presunzione di accumulazione illecita non essendo possibile giustificare la provenienza. Cfr. A. Martini, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, cit., p. 1; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 884-885.

L'aumento delle cornici edittali – di cui la dottrina ha già unanimemente evidenziato gli eccessi di penalizzazione¹³³⁴ – non è comunque fine a sé stesso, ma ha un effetto di “trascinamento” utile sia in punto di prescrizione dei reati¹³³⁵, sia in tema di utilizzo di strumenti investigativi e processuali, resi maggiormente efficaci e incisivi nel perseguire i reati contro il patrimonio culturale, tra i quali l'arresto in flagranza, il processo per direttissima, le intercettazioni telefoniche e ambientali, le azioni sotto copertura della polizia giudiziaria specializzata nel settore¹³³⁶.

In ottica di massimizzare la tutela penale del patrimonio culturale nazionale – in un contesto, come quello del settore dell'arte, che ha una dimensione transnazionale – il nuovo art. 518-*undevicies* prevede poi che le disposizioni penali (e, dunque, la giurisdizione penale italiana) trovino applicazione anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale italiano¹³³⁷, con tutto

¹³³⁴ Considerato unanimemente, dalla dottrina che si è pronunciata sino ad ora, cieco e sproporzionato, sia rispetto alle norme precedentemente contenute nel Codice dei Beni Culturali sia rispetto ad altre fattispecie illecite che tutelano beni giuridici anche di più elevato rango costituzionale, potendo portare a esiti applicativi paradossali. Cfr. L. Troyer-M. Tettamanti, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, cit., p. 318; G.P. Demuro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit., pp. 25-26; ID., *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 34; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., in particolare, pp. 397; R.E. Omodei, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, cit., p. 4; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 14 e U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 885-886, ove l'Autore evidenzia, in particolare, la «severità delle pene minacciate, davvero draconiane se si considera la possibile contestazione – anche in concorso – delle circostanze aggravanti speciali del nuovo Titolo VIII-bis e di quelle generali degli artt. 61 e 61-bis c.p. Appare altresì, criticabile l'enorme forbice tra i minimi e i massimi edittali. Una simile scelta è stata dettata, probabilmente, dall'esigenza di graduare la risposta dell'ordinamento rispetto a condotte il cui “disvalore” va misurato in relazione allo specifico “valore culturale” del bene oggetto dell'aggressione; [...]. Cionondimeno, stupisce che il Legislatore consapevolmente abdichi (ancora una volta) ai suoi doveri politico-criminali, limitandosi a innalzare le pene per permettere il ricorso agli strumenti investigativi e alle misure cautelari più dirompenti, e scarichi sui giudici l'intera responsabilità dell'individuazione del trattamento sanzionatorio più proporzionato: vi è il rischio di forti disparità tra le decisioni giudiziarie adottate sul territorio nazionale, che – si può temere – varieranno a seconda dell'allarme sociale suscitato di zona in zona dal fenomeno criminoso in esame, con buona pace del fondamentale principio di eguaglianza. Sarebbe stato opportuno, piuttosto, contenere l'intervento penalistico entro i limiti dell'extrema ratio, predisponendo – in ossequio ai principi di sussidiarietà e di meritevolezza della pena – un sistema di tutela progressivo e flessibile [...]».

¹³³⁵ Cfr. V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 103

¹³³⁶ Essendo stata integrata la causa di non punibilità di cui all'art. 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, con particolare riferimento ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali. Sul punto cfr. approfonditamente L. Ramacci, *Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, cit., pp. 147-148; Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., p. 66 e L. Luparia, *Tutele dei beni culturali e processo penale*, in E. Battelli-B. Cortese-A. Gemma-A. Massaro (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., pp. 195 ss.

¹³³⁷ Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 63-64; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 77-78; ID., *Artt. 518 bis-518*

ciò che ne consegue sul piano dell'attuazione di efficaci strumenti di cooperazione investigativa e giudiziaria internazionale¹³³⁸. Tale estensione – rientrando nella previsione di cui all'art. 7, comma 5, c.p., per cui è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero qualsiasi reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana – comporta che l'esercizio dell'azione penale non richieda né la presenza dell'autore di reato sul territorio italiano né la richiesta del Ministero della Giustizia o la querela della persona offesa (come richiesto dagli artt. 8 e 9 c.p. per i reati politici o comuni commessi all'estero).

In linea con gli obblighi internazionali derivanti dalla già citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali del 2017 e al fine di adeguare l'ordinamento italiano anche agli *standard* internazionali di cui alle menzionate Linee Guida delle Nazioni Unite del 2014 per la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali, la novella legislativa è intervenuta sul D.Lgs. n. 231/2001, mediante l'inserimento di alcune delle nuove fattispecie contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con conseguente applicazione di previsioni sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) piuttosto severe¹³³⁹.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 22/2022, rubricato 'Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche', è stato modificato il decreto in parola, con previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando taluni delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Più nel dettaglio, la riforma ha previsto l'estensione del catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli: art. 25-*septiesdecies*, rubricato 'Delitti contro

undevicies, cit., pp. 2007-2008 e G. De Marzo, *La nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale*, cit., p. 136.

¹³³⁸ Cfr., *ex plurimis*, A. Giraldo-P. Sorbello, *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, cit., pp. 199-200; L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, cit., pp. 243-244. G. Melillo, *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, cit., pp. 55 ss.; H. Feng, *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, cit., pp. 79 ss.

¹³³⁹ Si tratta, peraltro, di un intervento particolarmente atteso da parte della dottrina. Cfr. F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 93 ss.; G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 32; ID., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 147; P.G. Ferri, *Uscita o esportazione illecite*, cit., p. 1; V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 106; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., p. 15; L. D'Agostino, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa*, cit., p. 89; S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 24; P. Carpentieri, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., p. 45; G. Forti, *Intervento introduttivo*, cit., p. XXVI; A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., pp. 153 ss. e A. Salvatore, *La protezione penale del patrimonio culturale: dal codice penale rocco al codice dei beni culturali e del paesaggio. Riflessi ex d.lgs. 231/2001 e prospettive de iure condendo*, cit., pp. 212-214, ove l'Autore (p. 212) rilevava, in particolare, una certa sproporzione in punto di inserimento dei reati presupposto nel D.Lgs. n. 231/2001 con particolare riferimento all'inclusione dei soli reati ambientali.

il patrimonio culturale’, e art. 25-*duodevicies*, rubricato ‘Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici’¹³⁴⁰.

Proprio con riguardo a tale ultimo profilo, la riforma rappresenta una assoluta novità nel panorama italiano, avendo, per la prima volta, dato rilievo alla dimensione collettiva e organizzativa che le più comuni forme di aggressione del patrimonio culturale possono assumere nel contesto del mercato dell’arte e dell’antiquariato. Nell’ottica del legislatore italiano e dell’intera comunità internazionale, la previsione di forme di responsabilità degli enti operanti nel settore in esame dovrebbe spingere verso una maggiore sensibilizzazione (e conseguente autorganizzazione e «autoregolamentazione virtuosa»¹³⁴¹) degli stessi e incentivare l’implementazione di idonei strumenti di *corporate compliance*, aventi una funzione di prevenzione, contrasto e mitigazione del rischio di commissione di reati contro i beni culturali, come tali idonei alla diffusione di un’etica professionale e aziendale anche in tale contesto.

In particolare, l’art. 25-*septiesdecies* richiama, quali reati presupposto, le fattispecie del Codice Penale di cui all’art. 518-*bis* in materia di furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici; all’art. 518-*ter* in tema di appropriazione indebita di beni culturali; all’art. 518-*quarter* concernente la ricettazione di beni culturali; all’art. 518-*octies* in materia di falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali; all’art. 518-*novies* in tema di violazioni inerenti l’alienazione e l’immissione sul mercato di beni culturali; all’art. 518-*decies* concernente l’importazione illecita di beni culturali; all’art. 518-*undecies* riguardante l’esportazione illecita di beni culturali; all’art. 518-*duodecies* in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e all’art. 518-*quaterdecies* in tema di contraffazione di opere d’arte.

Per tali reati il legislatore ha diversificato, nei commi 1, 2, 3 e 4, la tipologia e l’ammontare delle pene pecuniarie applicabili (che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 900 quote in relazione ai diversi reati presupposto integrati). Nel caso di condanna per i predetti delitti si prevede, altresì, l’applicazione all’ente, per la durata non superiore a due anni, delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001¹³⁴², sopra illustrate. Si tratta di

¹³⁴⁰ Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo - Servizio Penale, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, cit., pp. 66-69.

¹³⁴¹ Così A. Fiorella, *I problemi fondamentali della responsabilità dell’ente da reato: un’introduzione*, cit., p. 245.

¹³⁴² Per alcune riflessioni sul punto si rimanda a G. P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 21; A. Visconti, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., p. 39; V. Aragona, *La responsabilità delle persone giuridiche nella tutela penale dei beni culturali: dalle influenze internazionali alle prospettive de iure condendo*, in B. Cortese (a cura di), *Il Diritto dei beni culturali*, cit., pp. 291-307; A. Caputo, *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC-4220*, cit., p. 83; M. Lissi-L. Parolini-L. Ferro, *Prime riflessioni in merito al disegno di legge di riforma dei delitti contro il patrimonio culturale, quali reati presupposto 231*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, n. 1, 2018, pp. 147-151. Per ulteriori riflessioni sulla

misure che potrebbero risultare efficaci a inibire le condotte illecite nel settore in esame ove legate ad attività professionali e commerciali e, dunque, sintomatiche di una ‘criminalità economica’.

I reati presupposto di cui al Codice Penale richiamati dal nuovo art. 25-*duodevicies* sono, invece, l’art. 518-*sexies* in materia riciclaggio di beni culturali e l’art. 518-*terdecies* concernente la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Sul punto deve rilevarsi la vistosa assenza dei reati di impiego di beni culturali provenienti da delitto e autoriciclaggio di beni culturali, alla base della quale, come condiviso unanimemente dalla dottrina, non pare esservi una motivazione razionale, ma una palese ‘svista’ del legislatore¹³⁴³.

Per tali reati si prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote e, ove l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, trova anche applicazione la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001. Con riferimento a tale disposizione, tuttavia, non si comprende la *ratio* seguita dal legislatore, per cui è stata prevista la sola sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, senza disporre altre sanzioni meno afflittive nel caso (certo più comune) in cui la suddetta specifica circostanza non ricorra¹³⁴⁴.

Quanto all’ambito di applicazione soggettiva, si ritiene che tali previsioni, ove effettivamente conosciute ed efficacemente implementate, potrebbero avere rilevanti impatti sulla quotidiana operatività non solo di attori del settore dell’arte e professionisti economico-commerciali, quali gallerie, case d’aste, società di intermediazione, logistica e trasporti, enti di erogazione e gestione di servizi culturali, istituzioni museali ed espositivi privati, archivi d’artista. A ben

estensione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro il patrimonio culturale si veda altresì A. Salvatore, *La protezione penale del patrimonio culturale: dal codice penale rocco al codice dei beni culturali e del paesaggio. riflessi ex d.lgs. 231/2001 e prospettive de iure condendo*, cit., passim.

¹³⁴³ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., cit., pp. 78-79 e 328-329; U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 885 e L. Troyer-M. Tettamanti *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., pp. 1176-1177. Tuttavia, la Camera dei Deputati – Servizio Studi XVIII Legislatura, A.C. 893, Dossier n° 10 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale, 10 ottobre 2018, p. 5 (consultabile al seguente link <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/cost010.Pdf>) aveva rilevato «l’opportunità di integrare i cataloghi di delitti che comportano la responsabilità amministrativa dell’ente anche con le fattispecie di impiego illecito di bene culturale [...], di autoriciclaggio [...]».

¹³⁴⁴ Secondo L. D’Agostino, *Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti*, cit., p. 89, il legislatore, con tale fattispecie, ha voluto contrastare proprio quella specifica fenomenologia criminale attuata da soggetti organizzati dediti principalmente (e non marginalmente) al traffico illecito di beni culturali. Cfr. sul punto anche Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., passim, in particolare, cit., pp. 328-329 e U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 885. Si veda la Camera dei deputati – Servizio Studi, Dossier n° 32/2, cit., p. 9, ove ci si limita a rilevare che «per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell’art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva, da applicare quando l’ente sia utilizzato allo scopo prevalente di commettere tali delitti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all’art. 25-septiesdecies».

guardare, tuttavia, qualsiasi tipologia di ente¹³⁴⁵ potrebbe essere attinto dalla riforma, in quanto alcuni reati presupposto possono essere, in senso più generale, integrati da una pluralità di soggetti giuridici diversi, con riferimento a specifici segmenti della propria attività.

Ai sensi della nuova disciplina, i destinatari della normativa sono chiamati a valutare la propria attività e, tenendo a mente la struttura e le modalità di integrazione delle singole fattispecie di reato presupposto contro il patrimonio culturale, mappare e pesare la propria esposizione a potenziali rischi di commissione di questi reati nell'ambito delle proprie aree di attività e di ciascun processo dell'ente, secondo un approccio 'risk-based'¹³⁴⁶.

La finalità perseguita dovrebbe essere quella di individuare opportunità di implementazione di idonei ed efficaci modelli organizzativi e di processi di controllo interno e prevenzione e gestione dei rischi¹³⁴⁷, ovvero di miglioramento di quanto già esistente all'interno dell'ente, particolarmente modellati (potremmo dire 'taylor-made') sulla base delle caratteristiche istituzionali, strutturali ed organizzative di ciascun ente, del proprio *core business* e degli specifici rischi-reato considerati.

¹³⁴⁵ Come nel caso di società operanti nel settore immobiliare, dell'edilizia o delle infrastrutture energetiche o di enti titolari e gestori di collezioni d'arte e d'antiquariato (si pensi a società, istituti di credito, assicurazioni o studi associati titolari di *corporate art collection*).

¹³⁴⁶ Cfr. le *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* di Confindustria, pp. 39-42. In particolare, le attività di individuazione dei rischi e costruzione di presidi di controllo e gestione dovrebbero seguire i principali *framework* di riferimento in materia elaborati dal *Committee of Sponsoring Organizations Commission* (CoSO) e rappresentati dal noto *Internal Control Integrated Framework* (CoSO Report), emesso nel 1992 e da ultimo aggiornato nel maggio 2013 (consultabile al seguente link <https://www.coso.org/guidance-on-ic>) e dall'*Enterprise Risk Management Framework* (ERM) emesso nel 2004 e successivamente aggiornato nel 2017 (consultabile al seguente link <https://www.coso.org/guidance-erm>).

¹³⁴⁷ Inteso quale insieme di processi finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'ente, in particolare inerenti l'efficienza e l'efficacia delle attività operative, l'attendibilità delle informazioni di bilancio e la conformità normativa ('*operations*', '*financial reporting*' e '*compliance*'). Il Sistema di Controllo Interno (SCI) si compone di 5 componenti integrate: (1) ambiente di controllo interno, quale insieme di *standard*, processi e strutture che pone le basi per la strutturazione del SCI; (2) *risk assessment*, quale processo diretto a identificare e valutare i rischi aziendali; (3) attività di controllo, quale insieme di azioni, procedure e *policy* che possono aiutare il *management* a mitigare i rischi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; (4) informazione e comunicazione, interna ed esterna, e (5) attività di monitoraggio. Il SCI si fonda su un '*principle-based approach*', per cui alle 5 componenti integrate che lo compongono sono associati 17 principi applicativi diretti ad illustrare i requisiti necessari per la costruzione di un SCI efficace. Sul piano dei ruoli e delle responsabilità il SCI fa capo al Consiglio di Amministrazione, che ne ha la supervisione e ne definisce le linee di indirizzo compatibilmente con gli obiettivi strategici aziendali (supportato, ove esistente, dal Comitato Controllo e Rischi), coinvolge in modo continuativo l'intera organizzazione dell'ente negli ambiti dei rischi rilevati e prevede una articolazione trasversale e verticale su 3 livelli di controllo. Al I° livello i controlli di linea sono condotti dai dipendenti dell'ente, in funzione dei compiti e delle mansioni loro assegnate, dai responsabili delle varie aree di rischio aziendale, dai soggetti preposti, nella specifica area di competenza, alla gestione del rischio. Al II° livello di controllo vi sono le funzioni tecniche competenti in materia di controlli sui rischi e sulla conformità (e indipendenti rispetto alle risorse interne del I° livello), che definiscono i processi, le procedure, le metodologie, le metriche e gli strumenti per il corretto funzionamento del SCI, quali il responsabile della funzione di *risk management* e di *compliance*, il *data protection officer* ed eventuali comitati che presidiano rischi specifici. Al III° livello di controllo vi sono gli *internal auditor* (che svolgono una attività di verifica indipendente e autonoma sull'adeguatezza dell'organizzazione interna e sull'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo, gestione dei rischi e *corporate governance*) ovvero organi di vigilanza esterni come il Collegio sindacale, i revisori legali dei conti e l'Organismo di Vigilanza.

Pur riconoscendo alcuni pregi della riforma, pare, tuttavia, opportuno soffermarsi su specifici aspetti empirico-criminologici inerenti i fenomeni in parola, al fine di saggiare l'opportuna estensione degli strumenti propri del diritto penale dell'economia nel settore in esame e la reale rilevanza di tale novella legislativa nel contesto italiano.

3. Il sistema di *compliance* degli operatori del mercato dell'arte: una prima analisi empirica su profili operativi e limiti applicativi.

La riforma ha ricevuto una grande risonanza nel panorama mediatico e professionale italiano¹³⁴⁸ ed è stata salutata con favore dalle istituzioni, dalle forze di polizia specializzate nella difesa dei beni culturali e dagli operatori del settore dediti alla tutela, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e del paesaggio.

In particolare, deve rilevarsi che enti privati aventi precipuamente finalità istituzionali di carattere culturale e sociale hanno manifestato una particolare attenzione ai temi della *compliance* normativa – anche in ambito di responsabilità da reato *ex* D.Lgs. n. 231/2001 – e, nella maggior parte dei casi, già prima della riforma del 2022 (tanto che per alcuni di questi enti non è possibile verificare l'adeguamento rispetto alla nuova normativa, essendo disponibili al pubblico, *online*, documenti organizzativi che riportano date pregresse e per i quali, dunque, può rilevarsi un mancato aggiornamento rispetto alla legge del 2022). Con riferimento ad alcuni di questi enti, inoltre, può evidenziarsi come il riconoscimento dei valori dell'etica, dell'integrità, della trasparenza, della buona *governance* e della responsabilità sociale nell'ambito della visione strategica istituzionale e di impresa è tale da aver spinto verso l'adozione di misure preventive anche di altro genere: certificazioni dei sistemi di gestione di peculiari aree operative, implementazione di sistemi di gestione integrati e costruzione di rapporti di fiducia con gli *stakeholders* mediante la predisposizione di sistemi di gestione delle segnalazioni.

Ciò può ritenersi collegato, da un lato, alla sensibilità da parte del vertice su tematiche di questo genere, in particolare, ove si tratti di enti operanti nel settore culturale strettamente inteso e che spesso rivestono la forma di enti *no profit*¹³⁴⁹, essendo questi particolarmente attenti a profili reputazionali e di costruzione della fiducia con i propri *stakeholders*, su cui si fonda in larghissima parte la riuscita dei progetti di *compliance* normativa portati avanti. Dall'altro, si ritiene assuma grande rilievo la partecipazione di pubbliche amministrazioni nella costituzione e gestione di alcuni di questi enti, con conseguente assoggettamento degli stessi a oneri di pubblicità, trasparenza e prevenzione di condotte illecite

¹³⁴⁸ Come dimostrato dalla corsa di testate giornalistiche di settore e riviste accademiche nella pubblicazione di approfondimenti di aggiornamento sul tema e commenti normativi e di professionisti operanti nell'ambito della consulenza sul D.Lgs. n. 231/2001 nella redazione di *memorandum* precipuamente diretti ad attirare l'attenzione dei propri *stakeholders* e di potenziali clienti sulla 'necessità' di adottare ed aggiornare i modelli organizzativi.

¹³⁴⁹ Si vedano i dati ISTAT sui numeri del Terzo Settore in Italia (consultabili ai seguenti link <https://www.forumterzosettore.it/2022/10/17/istat-i-numeri-del-terzo-settore/> e <https://www.forumterzosettore.it/2024/04/19/istat-pubblicati-i-risultati-definitivi-del-censimento-non-profit/>).

sotto diversi profili¹³⁵⁰.

È il caso di enti culturali come il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS¹³⁵¹, la Fondazione Artea¹³⁵², la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano¹³⁵³ e l'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze¹³⁵⁴.

Medesime considerazioni possono porsi con riguardo a musei quali la Fondazione Torino Musei¹³⁵⁵, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino¹³⁵⁶, la Fondazione di Palazzo Strozzi a Firenze¹³⁵⁷, la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci¹³⁵⁸, il M9 -

¹³⁵⁰ Per alcune riflessioni sul punto si rimanda a G. Torelli, *La valorizzazione del patrimonio culturale: modelli organizzativi e strumenti. Le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni e l'affidamento dei servizi culturali*, in *Aedon*, 3, 2022 (consultabile al seguente link <https://aedon.mulino.it/archivio/2022/3/torelli.htm>).

¹³⁵¹ Si tratta di una fondazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1975, riconosciuta con D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 941 e oggi Ente del Terzo Settore a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il FAI persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano. L'ente ha adottato per la prima volta un proprio modello organizzativo nel 2015 e ha già provveduto al suo aggiornamento rispetto alla legge del 2022 (consultabile al seguente link <https://fondoambiente.it/il-fai/codice-etico/>).

¹³⁵² Ente finalizzato alla promozione e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale nel territorio della Regione Piemonte, il quale ha adottato un proprio modello organizzativo per la prima volta nel 2018 e lo ha aggiornato da ultimo nel 2022 (consultabile al seguente link https://fondazioneartea.org/wp-content/uploads/2023/11/Mog_2022.pdf).

¹³⁵³ Storico ente ecclesiastico, avente scopo di culto e religioso, preposto alla conservazione e valorizzazione del Duomo di Milano, il quale ha applicato la normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ben prima della riforma del 2022 e aggiorna costantemente il proprio modello organizzativo (consultabile al seguente link <https://www.duomomilano.it/it/infopage/modello-di-organizzazione/31/>).

¹³⁵⁴ L'istituzione, qualificabile quale fabbriceria, persegue la tutela, la promozione e la valorizzazione nelle funzioni religiosa, civile, culturale e storica, dei suoi monumenti. L'ente ha da ultimo approvato il proprio modello organizzativo nel 2019 (consultabile al seguente link <https://duomo.firenze.it/chi-siamo/oggi/trasparenza/modello-231/>).

¹³⁵⁵ La Fondazione Torino Musei cura e gestisce le collezioni d'arte della Città di Torino e il proprio modello organizzativo è stato da ultimo adottato nel 2020 (consultabile al seguente link <https://www.fondazionetorinomusei.it/it/amministrazione-trasparente/mog-231/>).

¹³⁵⁶ Si tratta del più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia, che vanta tra i propri fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. L'ente ha adottato per la prima volta un proprio modello organizzativo nel 2016 e lo ha aggiornato a giugno 2024 (la documentazione 231 è consultabile al seguente link <https://www.museoegizio.it/trasparenza/>).

¹³⁵⁷ La Fondazione, nata nel 2006, rappresenta il primo esempio di fondazione culturale pubblico-privata in Italia (ove i sostenitori sono il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, la Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo S.p.A., la Fondazione Hillary Merkus Recordati e il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi). L'ente ha approvato il proprio modello organizzativo nel 2023 (consultabile al seguente link https://www.palazzostrozzi.org/wp-content/uploads/2021/02/Fondazione-Palazzo-Strozzi_MOGC-231_Parte-Generale_final.pdf).

¹³⁵⁸ La Fondazione gestisce il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" e vede tra i partecipanti fondatori il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Cultura e tra i partecipanti sostenitori la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi. La Fondazione ha adottato un proprio modello organizzativo aggiornato ai reati contro il patrimonio culturale (consultabile al seguente link <https://www.museoscienza.org/it/museo/istituzione/fondazione-trasparente>).

MUSEO DEL '900 di Venezia Mestre¹³⁵⁹, l'Associazione MUS.E di Firenze¹³⁶⁰ e la Fondazione per la cultura Palazzo Ducale di Genova¹³⁶¹.

Altrettanto può dirsi, inoltre, di enti aventi lo scopo di promozione delle arti e della ricerca nel campo artistico come la Fondazione La Biennale di Venezia¹³⁶², e di enti che operano nel settore degli eventi culturali¹³⁶³, come le società 24 ORE Cultura S.r.l.¹³⁶⁴, Civita Mostre e Musei S.p.A.¹³⁶⁵ e Azienda

¹³⁵⁹ Si tratta di un museo etnografico e di storia contemporanea situato a Mestre e inaugurato nel dicembre 2018, progetto della Fondazione di Venezia di origine bancaria. Il museo ha adottato il proprio modello organizzativo nel 2021, aggiornandolo nel marzo 2024 (consultabile al seguente link https://www.m9museum.it/wp-content/uploads/2024/03/FM9_Modello-231_Agg.to-2024.pdf).

¹³⁶⁰ L'Associazione cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e più in generale della città di Firenze, realizzando progetti culturali, mostre, laboratori ed eventi. L'ente, nel 2018, ha implementato un sistema integrato anticorruzione, trasparenza e relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti (la documentazione è consultabile al seguente link <https://musefirenze.it/wp-content/uploads/2020/06/SISTEMA-INTEGRATO-PTPCT-MOD-231-data.pdf>). Nel 2021, inoltre, l'ente ha implementato un sistema integrato avente ad oggetto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e il proprio modello organizzativo, aggiornato nel 2022 (consultabile al seguente link <https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/musefirenze/Disposizioni%20Generali/Piano%20triennale%20per%20la%20prevenzione%20della%20corruzione%20e%20della%20trasparenza/PTPCT%202022-24%20Def.pdf>).

¹³⁶¹ La Fondazione, partecipata dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, persegue finalità di promozione culturale. L'ente ha adottato un proprio modello organizzativo, da ultimo aggiornato nel 2023, senza che tuttavia siano stati presi in considerazione i nuovi reati presupposto contro il patrimonio culturale (consultabile al seguente link <https://palazzoducale.genova.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-2/codice-etico-e-modello-organizzativo-e-di-gestione-dlg-231-01/>).

¹³⁶² La Biennale di Venezia – ente di diritto privato controllato, ove i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Ministero della Cultura – nasce nel 1895 quale una istituzione culturale all'avanguardia nella ricerca e nella diffusione delle nuove tendenze artistiche contemporanee, organizzando in tutti i suoi Settori – Arte (1895), Architettura (1980), Cinema (1932), Danza (1999), Teatro (1934), Musica (1930) – attività espositive, performative, di ricerca e formazione. L'ente ha aggiornato il proprio modello organizzativo nel 2023 (consultabile al seguente link <https://www.labiennale.org/it/trasparenza>).

¹³⁶³ La società Fiera Milano S.p.A., a titolo esemplificativo, ha valutato la propria potenziale esposizione a rischi di integrazione dei nuovi reati presupposto contro il patrimonio culturale e ha concluso che la specifica attività svolta dalla stessa non presenta profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nel suo interesse o a suo vantaggio. La società, inoltre, controlla la Fondazione Fiera Milano, che promuove la realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, gestisce l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali e promuove e valorizza anche un ricco patrimonio di storia, arte e cultura (conservato presso l'Archivio storico della Fondazione, riconosciuto di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica per la Regione Lombardia). Attraverso il fondo annuale di acquisizione nato nel 2012 a sostegno della fiera d'arte Miart, la Fondazione accresce il proprio patrimonio di arte contemporanea. La Fondazione ha approvato il proprio modello organizzativo nel giugno 2024, considerando rilevanti anche i delitti contro il patrimonio culturale (consultabile al seguente link https://www.fondazionefieramilano.it/static/upload/ffm/ffm_mog_partegenerale1.pdf).

¹³⁶⁴ La società fa parte del Gruppo 24 ORE ed ha dato inizio alla propria attività come editore di libri illustrati e di cataloghi d'arte, fotografia, architettura, design, moda. Oggi la società è anche produttrice e organizzatrice di mostre in Italia e all'estero, supportando istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, nella promozione e nella valorizzazione del loro patrimonio culturale, e gestisce il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. La società ha aggiornato il proprio modello organizzativo nell'aprile 2024 (la documentazione 231 è consultabile al seguente link https://www.24orecultura.com/pdf/modello_231.pdf).

¹³⁶⁵ Civita Mostre e Musei è la principale realtà operativa del Gruppo Civita: si tratta di una impresa culturale e creativa attiva nel settore della valorizzazione del patrimonio storico e

Speciale Palaexpo¹³⁶⁶.

La medesima attenzione ai profili della cultura d'impresa si rinviene in enti che offrono servizi integrati per l'*art collection management* (quali *art advisory*, valutazioni, conservazione, deposito, logistica, restauro), come Open Care S.p.A.¹³⁶⁷, e in enti devoluti alla progettazione e attuazione di interventi per il recupero, la valorizzazione e la gestione di beni immobili e del demanio culturale, come la società LazioCrea S.p.A.¹³⁶⁸

L'attività di analisi empirica-documentale ha permesso, inoltre, di accertare una costante attenzione alle novità normative che interessano la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti da parte di società operanti in settori tipicamente esposti a rischio di integrazione di reati presupposto, come quello assicurativo¹³⁶⁹, bancario e finanziario¹³⁷⁰, immobiliare¹³⁷¹, energetico¹³⁷²,

artistico italiano ed estero fondata sulla progettazione culturale. La società ha adottato il modello organizzativo per la prima volta nel 2019 (la documentazione 231 è consultabile al seguente link https://www.civita.art/wp-content/uploads/2022/06/Modello-231_Civita-Mostre-e-Musei.pdf).

¹³⁶⁶ L'ente si propone come uno dei più importanti organizzatori di eventi per l'arte e la cultura in Italia e gestisce alcuni dei più rilevanti spazi espositivi di Roma, quali il Palazzo Esposizioni Roma, il MACRO, il Mattatoio e il Museo delle Periferie per conto di Roma Capitale. L'ente risulta aver adottato un proprio modello organizzativo ben prima della riforma del 2022 (consultabile al seguente link <https://www.palaexpo.it/download-documenti/d7a7b558-1de9-4054-ae3f-43810f8a64c1.pdf>).

¹³⁶⁷ La società aderisce ai principi contenuti nella carta etica e nel codice di comportamento del Gruppo Bastogi (attivo nel settore dello sviluppo immobiliare e, per quanto di nostro interesse, nel settore culturale fornendo servizi integrati per la gestione, la valorizzazione e la conservazione delle opere e degli oggetti d'arte mediante Open Care). Ciò considerato, la società ha anche adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ha ottenuto diverse certificazioni dei propri sistemi di gestione in tema di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici inerenti beni culturali (si rimanda al seguente link <https://www.opencare.it/it/chi-siamo/>).

¹³⁶⁸ La società affianca la Regione Lazio, mediante la sottoscrizione di un contratto quadro di servizi, nelle attività tecnico-amministrative, organizzative e gestionali inerenti l'attuazione di interventi per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la gestione di beni immobili e del demanio culturale regionale e la promozione e organizzazione di eventi e attività culturali volti alla valorizzazione e alla promozione del territorio del Lazio. La società ha aggiornato la Parte Speciale del proprio modello organizzativo nel maggio 2023 (la documentazione è consultabile ai seguenti link <https://www.laziocrea.it/app/uploads/amm-trasparente/2022/Modello-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-LAZIOcrea.pdf> e <https://www.laziocrea.it/app/uploads/amm-trasparente/2023/Modello-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-Parte-Speciale.pdf>).

¹³⁶⁹ Come nel caso del Gruppo Generali, che ha sviluppato un apposito ramo denominato ARTE Generali e ove la società capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. ha aggiornato il proprio modello organizzativo ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-*septiesdecies*, mentre con riguardo ai reati di cui all'art. 25-*duodevicies* la società ha ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta, del contesto socio-economico di riferimento e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche usualmente instaurate con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio rilevanti. Rilevante in tale ambito è anche il progetto AXA Art sviluppato dal Gruppo AXA, il quale nel proprio modello organizzativo ha indicato come rilevanti i reati contro il patrimonio culturale.

¹³⁷⁰ A titolo esemplificativo quali Gruppo Intesa Sanpaolo, Gruppo Unicredit, Gruppo Monte dei Paschi di Siena; Deutsche Bank S.p.A.; Gardant Investor SGR S.p.A.; Cassa Raiffeisen di Lagundo Soc. Coop.; INVIMIT SGR S.p.A.; Banca del Fucino S.p.A.; Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società cooperativa.

¹³⁷¹ Come nel caso di Carige Reoco S.p.A.

¹³⁷² Si pensi a multinazionali quali Eni, Terna (il cui modello organizzativo è stato da ultimo approvato nel luglio 2023 ed è aggiornato ai reati contro il patrimonio culturale), Italgas, Sofinter (con riferimento a quest'ultima società la documentazione, aggiornata rispetto ai nuovi reati presupposto in esame, è consultabile <https://www.sofinter.it/il-gruppo/modello-organizzativo/>).

edile¹³⁷³, infrastrutturale¹³⁷⁴, della difesa e sicurezza¹³⁷⁵ e dei trasporti¹³⁷⁶, nonché quello dei servizi integrati per l'ambiente¹³⁷⁷.

Si tratta di enti che non operano strettamente nel campo dell'arte e dei beni culturali, ma che svolgono attività e attuano processi aziendali che potrebbero potenzialmente integrare alcuni dei nuovi reati presupposto di cui alla legge oggetto di considerazione.

Alcuni di questi enti, peraltro, in ragione della loro tradizione di collezionismo d'arte e raccolta di materiale storico aziendale, hanno avviato e portato avanti progetti culturali, come quello delle "Gallerie d'Italia" (i quattro musei facenti capo a Intesa Sanpaolo)¹³⁷⁸ e di "Heritage Lab" (facente capo alla società capogruppo Italgas, che ha reso l'Archivio Storico della società, già museo di impresa¹³⁷⁹, un archivio laboratorio di digitalizzazione¹³⁸⁰). Enti di questo tipo pongono grande cura nella gestione, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali facenti parte delle proprie collezioni e nella realizzazione di progetti culturali – tanto da rendere tali attività elemento di identità del proprio modello di *business* – e ciò si riflette, dunque, anche nell'adozione di specifiche misure di prevenzione e controllo dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001¹³⁸¹.

¹³⁷³ Ad esempio Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio.

¹³⁷⁴ Per riportare alcuni casi si pensi a Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A. e Saipem S.p.A.

¹³⁷⁵ Si pensi alla società capogruppo Leonardo S.p.A., il cui modello organizzativo ha considerato rilevanti le due nuove fattispecie di reati presupposto introdotte dalla legge del 2022.

¹³⁷⁶ Come nel caso di Fincantieri; SETA S.p.A. (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari); M4 S.p.A.; CAV (Concessioni Autostradali Venete) S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A.

¹³⁷⁷ A titolo esemplificativo si richiama DOLOMITI AMBIENTE S.r.l. e RIECO S.p.A.

¹³⁷⁸ Le Gallerie d'Italia sono presenti nel cuore di Milano, Napoli, Torino e Vicenza e ospitano le collezioni permanenti della Banca, nonché mostre temporanee. Tramite il progetto Intesa Sanpaolo intende contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in una virtuosa sinergia tra pubblico e privato (si rimanda al seguente link <https://gallerieditalia.com/it/>).

¹³⁷⁹ Italgas S.p.A. gestisce, tutela, conserva e valorizza il proprio patrimonio storico, industriale, artistico e culturale mediante la conservazione e gestione di un archivio storico che documenta l'interno arco temporale della vita aziendale (dal 1837) e delle sue consociate, permettendo di ricostruire i legami con i principali eventi del Paese e il ruolo rivestito dal Gruppo nel processo di industrializzazione italiano e nello sviluppo urbano e dei servizi pubblici. L'archivio è stato riconosciuto, nel 1986 dalla Sovrintendenza per i Beni Archivistici del Piemonte e della Valle d'Aosta, di notevole interesse storico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (si rinvia al seguente link <https://museimpresa.com/associati/archivio-storico-e-museo-italgas/>).

¹³⁸⁰ La società ha avviato un progetto di valorizzazione del proprio archivio storico attraverso la sua descrizione, inventariazione e digitalizzazione, la catalogazione della biblioteca storica, dell'emeroteca e delle collezioni museali della società e la realizzazione del nuovo museo laboratorio d'impresa. Tale progetto è stato avviato con la collaborazione della Fondazione Giorgio Cini Onlus di Venezia (si rinvia al seguente link <https://www.italgas.it/gruppo/la-nostra-storia/heritage-lab/>).

¹³⁸¹ Come risulta dal modello organizzativo (consultabile al seguente link https://www.italgas.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Modello_231_2023.pdf) e dal codice etico della società capogruppo Italgas S.p.A. (consultabile al seguente link https://www.italgas.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Codice_etico_2023.pdf), nonché dal modello organizzativo di Intesa Sanpaolo S.p.A., da ultimo aggiornato nel 2023 (consultabile al seguente link https://group.intesasnpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/Contenuti/RISORSE/Documenti%20PDF/Modelli_231/20231129_Modello_231_ISP.pdf) e dal codice etico della capogruppo (consultabile al seguente link

Anche con riferimento a fondazioni bancarie – nate principalmente con la finalità di perseguire scopi di pubblica utilità, anche in campo culturale, gestendo spesso collezioni e archivi propri – si rinvengono profili di interesse verso i temi della *compliance* normativa, come nel caso della Fondazione Cariplo¹³⁸², della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti¹³⁸³, della Fondazione Carit - Cassa di Risparmio di Terni e Narni¹³⁸⁴, della Fondazione Tercas - Cassa di Risparmio di Teramo¹³⁸⁵, della Fondazione Compagnia di San Paolo¹³⁸⁶ e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena¹³⁸⁷.

Per ciò che concerne, invece, i professionisti strettamente coinvolti nelle attività di autenticazione e commercio di beni d'arte e di antichità o agenti in qualità di intermediari – che, considerate le tipologie di reati presupposto di cui agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*, avrebbero potuto rappresentare i principali destinatari della normativa – deve rilevarsi, sul piano operativo, una mancata applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, peraltro alquanto diffusa.

A distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore della riforma, infatti, non si ha cognizione, nel panorama italiano, della previsione e adozione di presidi di prevenzione, gestione e controllo dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 da parte di archivi d'artista, gallerie d'arte, esercizi antiquariali e case d'aste.

In controtendenza rispetto alle aspettative del legislatore della riforma, il quale – nonostante l'impostazione della disciplina della responsabilità degli enti si fondi sulla volontarietà della '*compliance* normativa' e muova da esigenze di rafforzare l'etica e la legalità all'interno degli enti stessi – si ritiene abbia 'puntato' molto sulla efficacia della disciplina in parola nel contrasto delle forme organizzate e collettive dei reati contro il patrimonio culturale, tali operatori non sembrano aver manifestato interesse verso la nuova normativa.

A titolo esemplificativo, si noti che l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea (ANGAMC) propone ai propri associati servizi specialistici di consulenza, anche in ambito giuridico, e presenta un'apposita sezione sul proprio sito *web* ove sono approfonditi aspetti di carattere amministrativo, fiscale e legale, sottolineando come le gallerie associate debbano prestare particolare attenzione a tali tematiche nell'esercizio dell'attività quotidiana¹³⁸⁸. Nonostante ciò, non si rinvengono approfondimenti

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/Contenuti/RISORSE/Documenti%20PDF/Modelli_231/20230629_CODICE_ETICO_it.pdf).

¹³⁸² La quale ha aggiornato il proprio modello organizzativo nel 2023 (consultabile al seguente link <https://www.fondazionecariplo.it/it/la-fondazione/statuto-e-regolamenti/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo.html>).

¹³⁸³ La quale ha aggiornato il proprio modello organizzativo alla riforma del 2022 (consultabile al seguente link https://www.cdp.it/sitointernet/it/fondazione_governance.page).

¹³⁸⁴ La quale ha da ultimo aggiornato il proprio modello organizzativo nel 2017 (consultabile al seguente link <https://www.fondazionecarit.it/decreto-legislativo-231>).

¹³⁸⁵ La quale ha approvato da ultimo il proprio modello organizzativo nel 2023 (consultabile al seguente link <https://www.fondazionetercas.it/site/wp-content/uploads/2023/12/Modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-113.23.2023.pdf>).

¹³⁸⁶ La quale ha aggiornato da ultimo il proprio modello organizzativo nel 2023 (consultabile al seguente link <https://www.compagniadisanpaolo.it/it/documenti-istituzionali/trasparenza/>).

¹³⁸⁷ La quale ha aggiornato il proprio modello organizzativo nel febbraio 2024 (consultabile al seguente link <https://www.fondazionemps.it/fondazione/modello-231/>).

¹³⁸⁸ Si rimanda alle FAQ presenti sul sito *web* istituzionale dell'Associazione (<https://www.angamc.com/faq.html>).

e indicazioni specifiche in tema di D.Lgs. n. 231/2001 e, inoltre, da una ricerca a campione condotta mediante analisi dei siti *web* istituzionali di alcune gallerie associate non è emersa la pubblicazione *online* e, dunque, la comunicazione esterna, di modelli organizzativi o codici etici, aspetto questo rilevante per la valutazione, in senso generale, della sensibilità degli enti ai temi della *compliance* e della efficacia preventiva dei sistemi di controllo e gestione dei rischi eventualmente implementati.

Parimenti l'Associazione Antiquari d'Italia (AAI) ha messo a disposizione dei propri associati una apposita sezione del proprio sito *web* ove sono riportate le principali disposizioni normative che regolano l'attività commerciale degli antiquari¹³⁸⁹ e si avvale di una serie di *partnership* con consulenti legali specializzati nel settore. Tuttavia, anche in questo caso non si rinvencono specifici approfondimenti sulla nuova normativa e la ricerca di cui sopra non ha portato alcun risultato.

Parimenti può dirsi con riguardo alle case d'asta che fanno parte dell'Associazione Nazionale Case d'Asta italiane (ANCA)¹³⁹⁰, con una sola eccezione individuata: la società Pandolfini CASA D'ASTE S.r.l. ha adottato un proprio modello organizzativo, unitamente al codice etico, documentazione che, dall'analisi della Parte Generale, pare considerare anche i nuovi reati presupposto introdotti dalla riforma del 2022¹³⁹¹.

Anche la casa d'aste Wannenes Art Auctions – facente capo alla società Art Auctions S.r.l., ma che non pare essere associata di ANCA – ha reso nota l'adozione di un codice etico comportamentale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di perseguire lo scopo consistente nella «predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza dei rischi di commissione di reato e, grazie ad un monitoraggio dell'attività, a consentire di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso; nella sua predisposizione si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili». Il documento in questione che risulta disponibile *online*, tuttavia, reca la data di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2019 e, dunque, non vi sono informazioni circa l'aggiornamento dello stesso rispetto ai neointrodotti reati presupposto in esame. Nonostante ciò, il documento evidenzia il *commitment* della società, già prima che venisse riconosciuta la rilevanza dei reati contro il patrimonio culturale nell'ambito della

¹³⁸⁹ Si veda la sezione “Legislazione e servizi” sul sito *web* istituzionale dell'Associazione (<https://www.antiquariditalia.it/it/associazione/legislazione-e-servizi>). Anche la Federazione Italiana Mercanti d'Arte (FIMA), che riunisce le associazioni provinciali e regionali del mondo antiquario italiano, espone sul proprio sito *web* i riferimenti normativi di interesse nel settore e si impegna a far sì che gli associati svolgano l'attività nella scrupolosa applicazione delle normative che regolano il settore (<https://www.antiquarifima.it/#normative>).

¹³⁹⁰ Si rimanda al sito *web* istituzionale dell'Associazione (<https://www.anca-aste.it/it/anca/associazione-nazionale-case-asta.asp>).

¹³⁹¹ Del quale è resa disponibile *online* la sola Parte Generale (consultabile al seguente link <https://www.pandolfini.it/it/la-casa-daste/modello-231.asp>).

disciplina ex D.Lgs. n. 231/2001, nello «stabilire specifiche norme comportamentali che [...] consolidano la Sua leadership di settore [secondo] un approccio non episodico e solo normativo, ma piuttosto strutturale data l'importanza della materia e le conseguenze, a dir poco gravi, che l'inosservanza comporta»¹³⁹².

Sempre sulla base delle informazioni disponibili *online* pare possibile affermare che le predette associazioni, oltre a non aver condiviso indicazioni specifiche riguardo la nuova normativa e l'impatto della stessa sull'operatività dei propri associati, non abbiano neppure provveduto a predisporre linee guida o *template* base di modelli organizzativi che potessero fungere da supporto per gli operatori nelle attività di adeguamento rispetto al D.Lgs. n. 231/2001.

Per altro verso, dalla ricerca condotta è emerso che la tipologia di enti in esame sovente, invece, rende disponibili, sempre *online*, dichiarazioni aventi ad oggetto l'impatto ambientale dell'attività condotta (cosiddetti '*environmental statement*') e il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile (in linea con le linee guida internazionali in tema di '*Corporate Social Responsibility*' – CSR e '*Environmental, Social e Governance*' – ESG)¹³⁹³, nonché informazioni inerenti le normative in ambito antiriciclaggio e in materia di tutela dei dati personali. Tale *modus operandi* è certamente comprensibile in ragione degli stringenti obblighi cui sono tenuti, da un lato, tutti i soggetti titolari del trattamento dei dati personali¹³⁹⁴ e, dall'altro, gallerie, case d'asta, intermediari (anche ove operanti in porti franchi) ai sensi della normativa in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo¹³⁹⁵, nonché se si considera il grande impatto che approcci alla sostenibilità quali la CSR e i fattori ESG¹³⁹⁶ possono avere sulla misurazione delle *performance* aziendali e sul miglioramento delle valutazioni di tali enti sul mercato.

Con riguardo poi a enti operanti nei settori della tutela e conservazione dei beni culturali (in particolare che svolgono lavori di costruzione, recupero, restauro e ristrutturazione del patrimonio storico, artistico e culturale) e della movimentazione e del trasporto di oggetti d'arte, può rilevarsi come questi siano generalmente dotati di certificazioni obbligatorie comprovanti le loro capacità

¹³⁹² Si rimanda al sito *web* istituzionale della casa d'aste (<https://wannenesgroup.com/code-of-ethics-it/>).

¹³⁹³ Cfr. a titolo esemplificativo quanto indicato nei report di Deloitte Private, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione*, 2023, cit., pp. 14-15 e *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione*, 2024, cit., pp. 96-99.

¹³⁹⁴ Di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), e al Codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), così come riformato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cfr., *ex plurimis*, D. Caputo, *La privacy al servizio dell'arte: tra reputazione ed effettiva riservatezza*, in *Collezione da Tiffany*, 20 maggio 2021 (consultabile al seguente link <https://collezioneditiffany.com/la-privacy-al-servizio-dellarte-tra-reputazione-ed-effettiva-riservatezza/>) e P. Gallarati-V. Papanozzi-E. Mombelli, *L'archivio d'artista e il trattamento dei dati personali*, in A. Donati-F. Tibertelli de Pisis (a cura di), *L'archivio d'artista. Principi, regole e buone pratiche*, cit., pp. 277 ss.

¹³⁹⁵ Di cui al già richiamato decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che ha recepito nell'ordinamento italiano le novità apportate dalla Direttiva n. 2018/43/UE, "V Direttiva antiriciclaggio" e modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

¹³⁹⁶ Peraltro oggetto di specifici interventi da parte del legislatore europeo (cfr. la Direttiva (UE) n. 2022/2464 nota come "*Corporate Sustainability Reporting Standard Directive*", vincolante tuttavia solo per specifiche tipologie di società).

tecniche e specialistiche e i requisiti richiesti dalla normativa di settore¹³⁹⁷, nonché certificazioni dei propri sistemi di gestione¹³⁹⁸ o, ancora, di specifiche qualifiche professionali, attestati e abilitazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro o spedizione e controlli doganali¹³⁹⁹.

Più raramente, invece, si rinvengono enti dotati anche di un sistema di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, come nel caso della società Arteria S.r.l., specializzata nel trasporto, imballaggio, movimentazione ed installazione di opere d'arte, la quale risulta aver approvato un proprio modello organizzativo, da ultimo aggiornato nel 2018¹⁴⁰⁰.

Altre società, quali, a puro titolo esemplificativo, Cobar S.p.A.¹⁴⁰¹, CMSA Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini¹⁴⁰², Lattanzi S.r.l.¹⁴⁰³, Edilco S.r.l.¹⁴⁰⁴, hanno adottato un modello organizzativo e lo hanno aggiornato rispetto alla legge n. 22/2022, ma va precisato che in questo caso si tratta di enti operanti anche nei diversi settori della progettazione, realizzazione e manutenzione di opere edili, civili e industriali, pubbliche e private, di qualsiasi genere e, pertanto, esposti a rischi di reato in ambiti operativi variegati, con conseguente attenzione a un costante monitoraggio dei rischi e un aggiornamento continuo della propria normativa interna.

Sul punto si ritiene altresì opportuno evidenziare che l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha adottato un Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001, il quale è stato da ultimo aggiornato proprio nel 2022, recependo le modifiche normative introdotte dalla legge n. 22/2022 e, dunque, introducendo precise indicazioni in tema di tutela del patrimonio culturale e prevenzione dei nuovi reati presupposto¹⁴⁰⁵.

Diversamente, si rileva che, con grande sorpresa, Confindustria non ha ancora provveduto ad aggiornare le proprie *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*.

¹³⁹⁷ Quali attestazioni di qualificazione SOA, necessarie per l'esecuzione di lavori e la partecipazione a gare di appalto ai sensi del Codice dei contratti pubblici (nuovo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

¹³⁹⁸ Principalmente della qualità, ai sensi della norma tecnica ISO 9001:2015; dell'ambiente, ai sensi della norma tecnica ISO 14001:2015; della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della norma tecnica ISO 45001:2018 e della responsabilità sociale di impresa, ai sensi dello *standard* internazionale SA 8000. Più rari sono i casi che vedono l'adozione delle certificazioni dei sistemi di gestione anticorruzione, ai sensi della norma tecnica ISO 37001:2016, e dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni, ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO/IEC 27001:2022. Si rimanda al sito della *International Organization for Standardization* (<https://www.iso.org/standards.html>).

¹³⁹⁹ Diversi enti trasportatori e spedizionieri risultano dotati di personale con le seguenti abilitazioni: IATA Cargo Agent, Agenti Regolamentati ENAC e Operatori Economici Autorizzati AEO.

¹⁴⁰⁰ La quale ha adottato un proprio modello organizzativo e un codice etico, risalenti, tuttavia, al 2018 (consultabile al seguente link <http://www.arteria.it/azienda.html>).

¹⁴⁰¹ Si rimanda al seguente link <https://cobarspa.it/>.

¹⁴⁰² Si rimanda al seguente link <https://cmsa.it/>.

¹⁴⁰³ Si rimanda al seguente link <https://www.lattanzisrl.it/>.

¹⁴⁰⁴ Si rimanda al seguente link <https://edilcosrl.com/>.

¹⁴⁰⁵ Cfr. ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, *Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 e s.m.i.*, 2022, pp. 157-159 (consultabile al seguente link https://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2022/04/Linee_Guida_Ance_231_revisione_2022.pdf).

Alla luce del quadro sin qui delineato si procede a illustrare i principali limiti rinvenuti, sino ad oggi, nell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 da parte degli 'art market participants'.

3.1. Deficit culturali nell'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e paradigma del 'capro espiatorio'.

Un primo bilancio relativo all'efficacia della riforma consente di rimarcare come il settore dell'arte, nel contesto italiano, non appaia particolarmente suscettibile di essere oggetto di forme di criminalità degli enti, come si illustrerà di seguito e nei paragrafi successivi.

In particolare, sotto il profilo puramente analitico, i dati precedentemente illustrati dimostrano una mancata contestazione della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 ai professionisti del settore per reati commessi, prima della riforma, nell'ambito di operazioni inerenti beni culturali e oggetti d'arte, così come non risultano, allo stato attuale, giudizi pendenti in materia. D'altro canto, non essendo particolarmente avvertita da parte degli stessi 'art market participants' la necessità di tutelarsi sotto questo profilo, come emerso dalla ricerca condotta la nuova normativa non risulta essere stata applicata dagli stessi, salvo alcune rare eccezioni.

L'operato del legislatore della riforma non sembra, dunque, giustificato da solide fondamenta criminologiche e pare, piuttosto, confermare quella contestata tendenza a elaborare disposizioni prive di qualsivoglia progetto ragionato e volte unicamente ad adempire a obblighi provenienti da *input* esterni, di carattere internazionale, secondo il cosiddetto 'top-down approach', in assenza di alcuna valutazione critica del contesto nazionale in cui la normativa sarebbe andata a operare¹⁴⁰⁶.

¹⁴⁰⁶ A tal riguardo viene in rilievo la normativa penale elaborata dal Regno Unito con il *Dealing in Cultural Objects (Offences) Act* del 2003, ove alla *Section 5* si prevede la responsabilità penale anche delle persone giuridiche per il nuovo reato di traffico di beni culturali rimossi o scavati illecitamente e rinvenuti nel Regno Unito o nei altri Paesi, allorché si riesca a provare che esso sia stato commesso con il consenso o la complicità di un organo dirigente o sia comunque attribuibile ad una sua negligenza. La normativa è il frutto dell'intervento del Comitato della *House of Commons* e di uno studio condotto nel 2000 dal Professor Norman Palmer. Cfr. il *Seventh Report of the House of Commons Select Committee on Culture Media and Sport, Cultural Property: Return and Illicit Trade*, 18 July 2000 (consultabile al seguente indirizzo <https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmcomeds/371/37102.htm>); House of Commons, Culture, Media and Sport Committee, *Cultural objects: developments since 2000*, First Report of Session 2003-04, 2 December 2003 (consultabile al seguente link <https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmcomeds/59/59.pdf>); N. Palmer, *Ministerial Advisory Panel on Illicit Trade (Report)*, Department for Culture, Media and Sport, London, 2000. Da alcuni studi condotti nel Regno Unito, tuttavia, è emerso che la normativa ha ricevuto sino ad oggi una scarsa applicazione nella prassi e non ha suscitato particolari reazioni da parte dei principali operatori del mercato inglese, tanto che si è giunti a sottolineare che «tale atto normativo rappresenta un atto di 'pura cosmetica', che non ha prodotto effetti sostanziali sul mercato dell'arte». Così D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 224, citando lo studio da S. Mackenzie-P. Green, *Criminalising the Market in Illicit Antiquities. An Evaluation of the Dealing in Cultural Objects (Offences) Act 2003 in England and Wales*, cit., pp. 145 ss., in particolare, pp. 149-150. Sulle modalità con cui lo studio in questione è stato condotto si veda L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 55-56, nota 93. In tema cfr. anche A. Parkhouse, *The Illicit Trade in Cultural Objects*:

Come più volte sottolineato, la riforma trova la propria fonte nella accresciuta sensibilità, nel contesto internazionale, per le questioni legate alla protezione del patrimonio culturale. Ed invero, istanze dirette alla previsione di forme di responsabilità degli enti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e di sistemi sanzionatori adeguati, proporzionati, effettivi e dissuasivi si rinvengono, in primo luogo, nelle Linee guida internazionali per la lotta al traffico dei beni culturali, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014¹⁴⁰⁷.

Conseguentemente, il legislatore italiano, già nel disegno di legge A.C. n. 4220 del 2017 (arenatosi in Senato come A.S. n. 2864), aveva manifestato la volontà di fornire idonei strumenti operativi a tutela del patrimonio culturale in coerenza «con i contenuti della più avanzata disciplina internazionale di settore [...]»¹⁴⁰⁸. In secondo luogo, medesime esigenze si rinvengono nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, sottoscritta nel 2017 a Nicosia e ratificata dall'Italia nel 2022¹⁴⁰⁹.

Entrambi i richiamati strumenti internazionali, dunque, hanno sottolineato l'importanza di operare sul fronte della sensibilizzazione, educazione e formazione dei professionisti del settore, 'plasmare' la loro '*organizational culture*' e potenziare le misure di contrasto degli illeciti contro il patrimonio culturale puntando sulla autoregolamentazione e sull'adozione di modelli organizzativi aventi precipuamente finalità preventive. Tuttavia, le preoccupazioni che hanno spinto la comunità internazionale a richiedere un intervento nei termini sopra descritti si ritiene non siano state, con la medesima attenzione, vagliate con riferimento al contesto nazionale, essendo state piuttosto ritenute automaticamente trasferibili anche sul piano domestico. A ben guardare però, come già rilevato, data la diversità fenomenologica dei crimini nel settore dell'arte italiano, soprattutto rispetto ai '*market countries*', non si rinviene quella particolare esigenza di contrasto delle forme collettive dei reati contro il patrimonio culturale che avrebbe legittimato l'estensione della disciplina della responsabilità da reato degli enti al settore in parola.

A ciò si aggiunga che la generale scarsa concreta applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, sia sul fronte giudiziale sia sul piano operativo, come sopra messo in luce, continua a risentire di quel '*deficit culturale*' che ha caratterizzato, *ab origine*, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Il problema, ricorrente nel dibattito penalistico, è stato ragionevolmente ricollegato, in primo luogo, «ad una tuttora carente conoscenza [e comprensione] della morfologia delle organizzazioni complesse e del loro modo di operare. Poiché il decreto 231 [...] poneva al centro del sistema la colpa di organizzazione e, perciò, l'esigenza di una *compliance* normativa, di stampo preventivo, ciò

Recent Developments in the United Kingdom, in B.T. Hoffman (ed.), *Art and cultural heritage: law, policy and practice*, cit., pp. 178-179.

¹⁴⁰⁷ Sul punto si rimanda agli approfondimenti elaborati nel paragrafo 4.6 del Capitolo I del presente lavoro. Pare opportuno evidenziare in tale sede che esponenti del mondo accademico e professionale italiano hanno esercitato un ruolo cruciale sul piano tecnico, fornendo un contributo determinante per la elaborazione delle *Guidelines* in parola.

¹⁴⁰⁸ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XVII Legislatura, A.C. 4220, Analisi tecnico-normativa, pp. 17-18 (consultabile al seguente link http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0048200.pdf).

¹⁴⁰⁹ Sul punto si rimanda agli approfondimenti elaborati nel paragrafo 4.9 del Capitolo I del presente lavoro.

richiedeva una autentica svolta “culturale”, capace di decrittare la complessità delle organizzazioni e di muoversi al suo interno»¹⁴¹⁰, considerata «la diversità del nuovo “soggetto” (l’organizzazione complessa) e il suo modo di vivere»¹⁴¹¹.

In altri termini, la «*vexata quaestio*» continua a essere legata alla sostenibilità e ragionevolezza, sul piano politico-criminale, della «“previsione di un’autentica responsabilità penale”» dell’ente¹⁴¹², considerata la tradizionale impostazione giuridica che ricollega la responsabilità penale alla sola persona fisica. Porgendo lo sguardo indietro, infatti, per lunghissimo tempo nella scienza penalistica italiana è prevalso «un atteggiamento culturale dichiaratamente ostile all’idea di un diritto penale che possa interloquire anche con le persone giuridiche»¹⁴¹³, secondo una «visione antropocentrica» che utilizzava gli «stessi schemi concettuali elaborati dalla dogmatica in relazione alle persone fisiche»¹⁴¹⁴.

Si tratta di questioni dogmatiche di fondo che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, sono ancora aperte¹⁴¹⁵ e rivestono una importanza fondamentale, tanto che può affermarsi che la difficoltà di addivenire ad un idoneo inquadramento della responsabilità da reato degli enti (in particolare con riferimento ai criteri di imputazione soggettiva) ha di fatto reso molto complessa l’effettiva e corretta applicazione della normativa nelle aule di tribunale¹⁴¹⁶, sino ad oggi risultata «estremamente selettiva, disomogenea, quasi *random* (nei diversi distretti giudiziari)»¹⁴¹⁷. Risalta, infatti, «la mancata o difforme applicazione territoriale, non di rado derivante da prassi ispirate alla discrezionalità dell’azione [penale]. [...] L’esito è che il Decreto vive nello spazio a seconda del distretto giudiziario investito»¹⁴¹⁸.

Al ridotto numero dei procedimenti iscritti a carico degli enti si affianca poi la considerazione per cui «ben più della metà dei procedimenti [...] finisce per concludersi con un provvedimento di archiviazione o con una pronuncia di assoluzione»¹⁴¹⁹.

¹⁴¹⁰ Così C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 864. Cfr. anche O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell’ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, in F. Centonze- S. Manacorda, *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 367-368.

¹⁴¹¹ Cfr. C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 865.

¹⁴¹² Così G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., p. 20. Sul punto cfr. anche, *ex plurimis*, R. Bartoli, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, cit., in particolare, pp. 14 ss. e V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell’ente collettivo*, cit., pp. 704 ss.

¹⁴¹³ Cfr. G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., p. 30.

¹⁴¹⁴ *Ivi*, p. 225.

¹⁴¹⁵ Per tutti si rimanda a O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell’ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., pp. 367-368.

¹⁴¹⁶ Cfr., *ex plurimis*, N. Selvaggi, *Tre temi sulla «riforma» della responsabilità da reato dell’ente*, cit., in particolare, pp. 39 ss.

¹⁴¹⁷ Così V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell’ente collettivo*, cit., p. 705.

¹⁴¹⁸ Così O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell’ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., p. 367.

¹⁴¹⁹ Così F. Centonze- S. Manacorda, *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., p. 18.

La conclusione «che si profila è deludente: spicca, nella prassi, uno spirito minimalista: nato per punire la *societas* che delinque, il Decreto tramanda una significativa fetta di non punibilità, interamente prasseologica»¹⁴²⁰.

Quanto sin qui delineato, come già messo in luce, si riscontra nella casistica precedentemente esaminata con riferimento agli operatori del settore dell'arte.

In primo luogo, si precisa nuovamente che ad oggi non si hanno notizie circa l'applicazione della nuova normativa con riguardo a soggetti agenti nel settore in qualità di professionisti, sia operanti autonomamente che ove costituiti nella forma di enti, non risultando – dall'analisi dei dati disponibili su banche dati giuridiche e inerenti vicende già definite giudizialmente e dalla ricerca di notizie di cronaca – contestazioni né dei reati di cui al Titolo VIII-*bis* Codice Penale né di illeciti corporativi di cui agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* D.Lgs. n. 231/2001.

Le decisioni giurisprudenziali che si è avuto modo di analizzare ineriscono, dunque, la disciplina previgente e risultano accomunate dalla generalizzata ascrizione degli illeciti (aventi ad oggetto operazioni relative a beni culturali e oggetti d'arte) a singole persone fisiche: in nessun caso analizzato è risultata la contestazione della responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001, anche ove le vicende giudiziarie vedevano il coinvolgimento di soggetti funzionalmente collegati a enti legittimi operanti nel settore dell'arte e, astrattamente, sarebbe stato possibile approfondire l'eventuale imputazione delle condotte illecite contestate a *deficit* organizzativi¹⁴²¹.

Si pensi alla ormai rinomata vicenda dell'archivio dell'artista Franco Angeli, definita con la decisione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 5431 del 22 settembre 2016. In detta vicenda è stata ritenuta operativa una associazione per delinquere tra più soggetti, che vedeva anche il coinvolgimento del vertice dell'archivio d'artista, nella persona del suo titolare e legale rappresentante, nelle attività di rilascio dei certificati di autenticità delle opere falsificate e di successiva commercializzazione. Le operazioni dirette all'autenticazione delle opere, dunque, avvenivano direttamente nell'ambito dell'archivio, come chiaramente illustrato dal giudice di legittimità. Inoltre, proprio in capo al titolare dell'archivio era stato riconosciuto il ruolo apicale dell'associazione per delinquere. Considerata la funzione e l'operatività di un archivio d'artista che, anche ove non formalmente e giuridicamente strutturato, richiede la sussistenza di specifiche figure, ulteriori rispetto a quella del titolare o del legale rappresentante, aventi requisiti tecnici e scientifici (come studiosi dell'arte e, in particolare, della produzione dell'artista rappresentato) e, come tali, coinvolte nelle attività di valutazione, autenticazione e attribuzione delle

¹⁴²⁰ Così O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell'ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., p. 367.

¹⁴²¹ Così espressamente sul punto, in generale rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e in prospettiva di riforma, M. Ceresa-Gastaldo-G. Fidelbo-R.A. Ruggiero-G. Caneschi, *Esercizio dell'azione a carico dell'ente e condotte riparatorie: valorizzazione del modello post factum e regolamentazione della discrezionalità del p.m. per rilanciare il d.lgs. n. 231/2001*, in F. Centonze-S. Manacorda (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 385-387 e 391-401.

opere¹⁴²², e tenendo conto della capillarità delle attività illecite compiute nell'ambito dell'archivio in parola, il pubblico ministero avrebbe potuto procedere all'accertamento di una eventuale integrazione di illeciti amministrativi derivanti da una colpa organizzativa e da comportamenti devianti dell'archivio nel suo complesso. Dalla lettura della decisione di legittimità tali riflessioni non emergono e non si hanno ulteriori elementi per verificare se, nel caso di specie, il pubblico ministero abbia effettivamente compiuto una valutazione circa l'assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa degli enti o se una tale analisi non sia stata svolta.

Sorprende, dunque, la mancata contestazione della responsabilità *ex D.Lgs. n. 231/2001* in casi come quello qui appena ricordato, con riferimento ai quali potrebbe ritenersi applicato il paradigma del 'capro espiatorio', non solo da parte degli enti, che, in ottica di «scongiurare eventuali conseguenze legali e danni economici»¹⁴²³, individuano soggetti cui addebitare interamente le responsabilità, ma anche da parte della stessa autorità giudiziaria. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la magistratura e il «diritto penale in particolare [...] basandosi sulla responsabilità individuale, favorisce lo spostamento del focus d'attenzione sulla persona più vicina al luogo dell'accadimento dell'evento negativo [...] lasciando gli aspetti organizzativi e interorganizzativi sullo sfondo»¹⁴²⁴.

Tenendo, inoltre, a mente le difficoltà riscontrate nella applicazione del *D.Lgs. n. 231/2001* da parte della magistratura può ritenersi che quest'ultima non pare essersi 'avventurata' nella comprensione delle logiche di funzionamento degli enti e nella ricognizione dei fattori e delle cause organizzativi, ma, secondo un approccio di tipo 'ancora' accusatorio e «sostanzialmente individualistico»¹⁴²⁵, pare aver attuato processi di 'semplificazione'¹⁴²⁶ dell'accertamento della responsabilità, perdendo «completamente di vista la dimensione organizzativa quasi sempre presente nella genesi dell'evento lesivo»¹⁴²⁷, spesso anche al solo fine di «placare» la «furia colpevolista» con l'immediata individuazione dei 'colpevoli'¹⁴²⁸.

¹⁴²² Cfr. diffusamente A. Donati-F. Tibertelli de Pisis (a cura di), *L'archivio d'artista. Principi, regole e buone pratiche*, cit., in particolare Capitoli I, II, III e VI e A. Donati, *Rilevanza Giuridica dell'Archivio d'Artista*, in Federculture (a cura di), *Impresa Cultura*, Gangemi Editore, Roma, 2016, pp. 185 ss. Sul tema si rinvia anche a A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., pp. 67-68.

¹⁴²³ In tal senso M. Catino, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, cit., p. 10.

¹⁴²⁴ *Ivi*, p. 218.

¹⁴²⁵ Così A. Visconti, *Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e 'tentazioni sacrificali'. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino "Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni"*, cit., p. 18.

¹⁴²⁶ Così M. Catino, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, cit., pp. 78-79, 227 e 230.

¹⁴²⁷ In tal senso A. Visconti, *Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e 'tentazioni sacrificali'. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino "Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni"*, cit., p. 19.

¹⁴²⁸ Cfr. C. Cupelli, *Tentazioni e contraddizioni del sistema penale contemporaneo: creazionismo giudiziario, panpenalismo legislativo e caccia al colpevole*, in *Penale Diritto e*

3.2. Limiti definitivi per l'applicazione dei reati contro il patrimonio culturale, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La corretta individuazione degli interessi e dei beni protetti dalla normativa nazionale e di una nozione unitaria di questi ultimi, rilevante anche ai fini penali, rappresenta uno dei temi principali su cui ogni dibattito in materia si è soffermato e ciò è avvenuto anche nel contesto della riforma del 2022.

La terminologia utilizzata nel settore, infatti, «non solo è cambiata e si è evoluta nel tempo, ma [...] anche in testi normativi sostanzialmente coevi, muta, sia nelle scelte lessicali, sia nelle definizioni date di uno stesso termine, a seconda dei diversi scopi di tutela e del contesto di riferimento»¹⁴²⁹.

Porgendo lo sguardo al passato, pare opportuno ricordare che, sotto la spinta del diritto internazionale pattizio¹⁴³⁰, l'espressione 'bene culturale' è «penetrata nell'ordinamento giuridico italiano, incontrando il favore della dottrina, che è ricorsa in modo usuale a tale terminologia molto prima del legislatore, individuando in essa una categoria unitaria di riferimento [...]»¹⁴³¹, rispondendo ad «una istanza di *reductio ad unitatem* di diversificate nomenclature»¹⁴³².

La nozione moderna di 'bene culturale' è stata adottata per la prima volta in un documento ufficiale dell'ordinamento italiano dalla Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico ed artistico (nota come Commissione Franceschini)¹⁴³³, istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310¹⁴³⁴. La Commissione non ha mai visto tradotto il suo lavoro

Procedura, 11 gennaio 2023, p. 10 (consultabile al seguente link <https://www.penaledp.it/tentazioni-e-contraddizioni-del-sistema-penale-contemporaneo-creazionismo-giudiziario-panpenalismo-legislativo-e-caccia-al-colpevole/?print-posts=pdf>).

¹⁴²⁹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 81.

¹⁴³⁰ Attraverso la ratifica delle convenzioni internazionali analizzate nel Capitolo I del presente lavoro. Cfr. sul punto G. Tempesta, *La tutela dei beni culturali: aspetti di diritto italiano, di diritto canonico e dei trattati internazionali*, in T. Scovazzi, *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 250; N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 51; G. Sciuillo, *I beni*, in C. Barbati-M. Cammelli-G. Sciuillo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, cit., p. 21; W. Cortese, *I beni culturali e ambientali: profili normativi*, Cedam, Padova, 2002, p. 38; G. Volpe, *Manuale di Diritto dei Beni Culturali: Storia e attualità*, cit., p. 117.

¹⁴³¹ Così A. Lanciotti, *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1996, p. 11. Sul punto si vedano anche V. Cerulli Irelli, *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, cit., p. 1 e G. Sciuillo, *I beni*, cit., p. 21, dove si sottolinea che la voce 'bene culturale' è sicuramente di origine dottrinale. Cfr. a riguardo anche M.S. Giannini, *I beni culturali*, cit., pp. 3 ss. Per una ricostruzione dell'iter legislativo che ha portato il legislatore italiano a sostituire la vecchia nozione di cose di interesse storico-artistico introdotta dalla legge Bottai con quella di beni culturali in questione si rinvia a G. Cogo, *Beni culturali e ambientali tra ordinamenti e istituzioni*, in L. Mezzetti (a cura di), *I beni culturali: esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, cit., pp. 27 ss.

¹⁴³² Così T. Alibrandi, *I beni culturali e ambientali*, in ID., *La tutela penale del patrimonio artistico, storico ed archivistico*, Atti del Convegno di Gubbio, 8-9-10 giugno 1984, Stabilimento Tipografico 'Pliniana', Perugia, 1985, p. 13.

¹⁴³³ Si veda sul punto N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 51.

¹⁴³⁴ Si veda la Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, riportata integralmente in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1966, pp. 119 ss. Tale Relazione, nota come la Relazione Franceschini, costituisce un documento cardine, soprattutto per il suo carattere innovativo e

in un disegno di legge, nonostante l'impegno dei suoi componenti e l'apporto innovativo delle sue dichiarazioni, ma essa ha contribuito a sancire il definitivo passaggio dalla più tradizionale concezione 'estetizzante' del 'bene culturale'¹⁴³⁵, ad una concezione più profonda e più lata, per la quale idoneo oggetto di tutela sul piano normativo è divenuto tutto ciò che possa assolvere, attraverso la pubblica fruizione, a una funzione culturale di trasmissione della memoria del passato¹⁴³⁶ e di accrescimento delle conoscenze dell'umanità¹⁴³⁷.

Già con l'entrata in vigore della Costituzione il patrimonio culturale (pur non così denominato), sia pubblico che privato, era stato indicato come elemento identificativo e rappresentativo dell'identità nazionale e si era giunti a comprendere che la funzione di valorizzazione del bene culturale andasse «costruita attorno ad un connotato essenziale del bene stesso, e cioè alla sua istituzionale destinazione alla fruizione da parte della collettività»¹⁴³⁸, la quale «favorisce il "pieno sviluppo della persona umana" [ex art. 3 della Costituzione], elevando culturalmente gli individui»¹⁴³⁹.

L'introduzione della locuzione 'bene culturale' ha dunque, segnato «un momento storicamente di estrema importanza»¹⁴⁴⁰, non avendo rappresentato

intuitivo, di importanza pari a quella che la legge Bottai aveva avuto nel 1939. Così W. Cortese, *I beni culturali e ambientali. Profili normativi*, cit., pp. 37-39. In argomento cfr. anche N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 12 e G. Volpe, *Manuale di Diritto dei Beni Culturali: Storia e attualità*, cit., p. 116, nota 17 e p. 117.

¹⁴³⁵ Propria delle precedenti leggi 12 giugno 1902, n. 185; 20 giugno 1909, n. 364 e 1° giugno 1939, n. 1089.

¹⁴³⁶ In questo senso, in particolare, cfr. le ampie considerazioni svolte da T. Alibrandi-P.G. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, cit., pp. 25 ss. Più di recente P. Stella Richter-E. Scotti, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in A. Catelani-S. Cattaneo (a cura di), *I beni e le attività culturali*, cit., p. 387, ha rilevato come, in esito di tale evoluzione, «la nuova nozione di bene culturale introduceva un mutamento d'indole non meramente lessicale: individuava un diverso oggetto di tutela e nel contempo assegnava alla tutela un diverso ruolo: non più la cosa in sé si rivelava meritevole di tutela, ma la testimonianza di civiltà radicata in profili materiali o immateriali della cosa stessa. In ciò era il nucleo del bene culturale».

¹⁴³⁷ Cfr. W. Cortese, *I beni culturali e ambientali. Profili normativi*, cit., p. 41.

¹⁴³⁸ Così N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 56 (si veda anche p. 47). Sul punto cfr. anche M. Ainis, *Beni Culturali XXI Secolo*, cit., passim, dove si precisa che se lo scopo da raggiungere consiste nell'elevamento culturale della comunità, in tal caso il passato si salda con il futuro, dal momento che la cultura è al tempo stesso conservazione e rielaborazione del passato ed è memoria rinnovata.

¹⁴³⁹ Così N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., pp. 22-23 e 56-57. Cfr. anche A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undecies*, cit., p. 1943.

¹⁴⁴⁰ Così N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., pp. 22-23 e 56-57. Sul punto cfr. anche V. Cerulli Irelli, *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, cit., p. 2. In argomento si veda altresì N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 52, dove si sottolinea che secondo quanto indicato dalla Commissione Franceschini, «per bene culturale si intende tutto ciò che può lasciare nel tempo un elemento materiale, ossia ogni tipo di manifestazione che abbia, appunto, importante valore di civiltà», così fondando la teoria riguardo la natura giuridica del bene culturale, proprio sulla fondamentale novità della sostituzione del termine cosa della legislazione del 1939, con quello di bene: ci si avvia verso l'affrancamento della nozione dell'oggetto della tutela dal dato della materialità, dal momento che, al contrario, la legge del 1939 prevedeva espressamente la possibilità di sottoporre a tutela solo le res corporales e ciò era chiaramente esplicitato, all'art. 2, in relazione alle cose immobili, le quali potevano essere sottoposte a tutela solo proteggendo le strutture materiali in

un'innovazione meramente terminologica o lessicale, ma un vero e proprio mutamento di prospettiva nella maniera di concepire l'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento ai beni avente valore e interesse culturale e, conseguentemente, un mutamento anche del modo di intendere la politica pubblica di tutela e di valorizzazione di questi beni in Italia. Il regime giuridico si è, infatti, imperniato sul loro valore culturale, rappresentato non «dall'oggetto materiale nella sua estrinsecazione fisica, bensì dalla funzione sociale del bene, visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento storico attorno a cui si definisce l'identità delle collettività [...]»¹⁴⁴¹.

Il vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha fatto propria tale concezione più 'dinamica' dei beni culturali e, nell'individuare il suo campo di applicazione, all'art. 2, comma 1, distingue il 'patrimonio culturale' dai 'beni culturali'¹⁴⁴², specificando come il primo sia «costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici»¹⁴⁴³, mentre i secondi consistano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, nelle «cose immobili o mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

Sul fronte definitorio può ipotizzarsi che, tenendo a mente il lungo e complesso percorso che ha portato alla elaborazione delle predette categorie, il legislatore penale del 2022 non abbia «ritenuto di dettarne una definizione 'a fini penali'»¹⁴⁴⁴. Ne consegue che, per quanto le nuove disposizioni di cui al Titolo VIII-bis del Codice Penale non presentino diretti riferimenti alle singole norme del Codice dei Beni Culturali che di volta in volta vengono in gioco, «ragioni di coerenza sistematica suggeriscono di (continuare a) fare riferimento a quell[e]

cui i valori che i beni immobili incorporavano si immedesimavano. Così sempre N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., p. 55.

¹⁴⁴¹ Così G. Pitruzzella, *La nozione di bene culturale (art. 1,2,3,4, d.lgs. n. 490/1999)*, in *Aedon*, n. 1, 2000, p. 9.

¹⁴⁴² Così G. Sciuillo, *I beni*, cit., p. 25 e N. Assini-G. Cordini, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, cit., pp. 49 e 52. In tema cfr. anche P. Stella Richter, *La nozione di patrimonio culturale*, in *Foro amministrativo*, Consiglio di Stato, Vol. III, 2004, p. 1280.

¹⁴⁴³ Si veda sul punto G. Volpe, *Manuale di Diritto dei Beni Culturali: Storia e attualità*, cit., p. 125, ove si sottolinea che l'espressione 'patrimonio culturale' è stata specificata in dottrina come «un complesso organico di beni, che riveste valore unitario di insieme seppure la singola cosa immobile o mobile non ne sia componente originaria, e neppure per il fatto dell'aggregazione di questa all'insieme; l'opera è bensì parte del patrimonio nazionale nella misura in cui 'nel decorso del tempo essa abbia espresso la sua influenza nei confini nazionali'». Così l'Autore suddetto, citando la posizione di T. Alibrandi-P.G. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, cit., cit., p. 58. In tema cfr. anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, pp. 110-116.

¹⁴⁴⁴ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 109-110. Sul punto cfr. anche G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 4; ID., *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., pp. 218-219; C. Sotis, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo*, cit., p. 134; A. Massaro, *Diritto penale e beni culturali*, cit., p. 185; ID., *Nozioni di patrimonio culturale e conseguenze applicative nella legge di riforma*, in Scuola Superiore della Magistratura, *La tutela penale dei beni culturali*, cit., pp. 63 ss.; F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 66 ss. e A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undevicies*, cit., p. 1944.

[disposizioni] rinvenibil[i] nella legislazione di settore»¹⁴⁴⁵.

Come è stato efficacemente evidenziato, «la scelta appare comprensibile dal punto di vista del rischio di creare confusione o, peggio, conflitti normativi, in presenza di una definizione, a fini amministrativi, così puntuale e articolata come quella ricavabile dalle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 [...]. E tuttavia non è scevra di ricadute fortemente problematiche»¹⁴⁴⁶.

In primo luogo, l'inerzia legislativa non ha consentito di definire l'annosa questione circa l'applicazione delle nuove fattispecie al solo patrimonio culturale formale (ossia dichiarato o comunque formalmente individuato ai sensi della disciplina amministrativa) o al patrimonio culturale cosiddetto 'reale' (ossia protetto in ragione del suo valore intrinseco, indipendentemente da qualsiasi previa dichiarazione o verifica amministrativa). Verso questa ultima interpretazione tende la dottrina maggioritaria che si è già espressa sulla riforma¹⁴⁴⁷, essendo essa «conforme alla nostra Costituzione, la quale all'art. 9

¹⁴⁴⁵ Cfr. Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 110.

¹⁴⁴⁶ *Ivi*, p. 118. Nello stesso senso G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., p. 219.

¹⁴⁴⁷ Così G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., pp. 20-21, ove l'Autore chiarisce, peraltro, che «la soluzione adottata nella legge di riforma è meno netta, considerata la vastità ed eterogeneità delle fattispecie inserite nel nuovo titolo» (p. 20). Sempre l'Autore (in *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., pp. 216-217) dichiara che «nell'ottica di un sistema di tutela del patrimonio culturale reale, i vantaggi del sistema di tutela del patrimonio culturale dichiarato si tramutano in difetti. Infatti l'esigenza di certezza perde di importanza di fronte al (grave) rischio di non salvaguardare la grande quantità di beni culturali non dichiarati. In tale sistema si assegna un compito fondamentale alla prassi giurisprudenziale (seppure con l'ausilio di perizie di esperti) e assume un ruolo di primo piano l'errore sul carattere culturale del bene, invocato (infatti) spesso a propria scusa da parte dell'autore del fatto. Nella gran parte degli ordinamenti i due sistemi convivono, con accentuazione in alcuni di questi del profilo di tutela del patrimonio culturale dichiarato, come avviene in Paesi con grande esperienza ed efficienza di catalogazione come la Francia, e in altri con prevalenza marcata del sistema di tutela del patrimonio storico-artistico reale, come avviene per esempio in Grecia. La tutela del patrimonio culturale reale (soprattutto se il valore culturale del singolo bene sia particolarmente elevato) è assolutamente prevalente nelle fattispecie lesive o nelle ipotesi di esportazione illecita del bene, ciò che può comportare la perdita definitiva del controllo sul bene stesso; mentre per quanto concerne gli obblighi di conservazione e le disposizioni sull'alienazione di tali beni concorrono entrambi i sistemi, dichiarato e reale, in rapporto all'efficienza in vario modo dell'opera di catalogazione. L'orientamento di fondo della riforma è a favore della tutela del patrimonio culturale reale [...]. Va comunque e però sottolineato che la dipendenza di alcune fattispecie da precetti (elementi normativi) contenuti in altre fonti legislative e in particolare nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004) significa necessariamente il riferimento al patrimonio culturale dichiarato, il che rende complessa la comprensione di questi reati [...]». Nello stesso senso anche U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., p. 876 e, già prima della riforma, G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 81 ss. e 208; V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 294 ss.; F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 66 ss.; S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica*, cit., p. 21; C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 16-17. In senso difforme, in ottica di perseguire esigenze di certezza giuridica, «prediligendo un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata», L. Troyer-M. Tettamanti, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, cit., p. 295) e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 65-66, che sottolinea come la predetta scelta presenti «certamente profili di tensione coi principi di legalità e colpevolezza» e che, dunque, predilige la concezione 'formale' di beni culturali per ragioni di coerenza sistematica e aderenza

indica quale compito fondamentale della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Attuazione piena di tale compito può essere data solo attraverso un sistema di tutela che comprenda la totalità dei beni culturali, e ciò in considerazione ancora del fatto che nel nostro sistema i beni culturali costituiscono un valore in sé, e la loro tutela [...] si impone [...] [...] come espressione positiva e adempimento di un obbligo direttamente previsto dalla Costituzione»¹⁴⁴⁸. Altra parte della dottrina ha, tuttavia, focalizzato l'attenzione sull'«effetto 'inerziale', di attrazione e trascinamento di tutte le fattispecie del Titolo VIII bis verso la soluzione ermeneutica prevalente» da parte della giurisprudenza¹⁴⁴⁹, nonché sulla circostanza per cui tale opzione interpretativa «lascerebbe irrisolto l'ulteriore nodo [...] dell'applicazione 'formale' o, al contrario, 'sostanziale' delle definizioni extracodicistiche [...]»¹⁴⁵⁰.

In secondo luogo, la mancata delineazione di una definizione dell'oggetto giuridico dei reati in esame sul piano penale ha lasciato aperta la questione relativa alla estensione o meno di tutte le fattispecie di cui al Titolo VIII-bis Codice Penale all'arte contemporanea¹⁴⁵¹. A ben guardare, una lettura

al principio di legalità. Nello stesso senso, già prima della riforma, P. Carpentieri, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, cit., pp. 35-41. Il dibattito in parola era stato efficacemente illustrato già da G.P. Demuro, *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002, pp. 1361 ss. Sul punto cfr. diffusamente anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 118-120. Come si illustrerà nel prosieguo della trattazione, discorso a parte può essere svolto con riguardo alle fattispecie che non rivestono il carattere della specialità, quali il furto, di cui all'art. 518-bis c.p.; l'appropriazione indebita, ex art. 518-ter c.p.; la ricettazione, ex art. 518-quater c.p.; l'impiego di beni provenienti da delitto, ex art. 518-quinquies c.p.; il riciclaggio, ex art. 518-sexies c.p. e l'autoriciclaggio, ex art. 518-septies c.p.

¹⁴⁴⁸ Così G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 21.

¹⁴⁴⁹ Le prime pronunce che si sono espresse con riguardo alle nuove fattispecie, proseguendo sulla consolidata scia interpretativa formatasi prima della riforma del 2022, sembrano aderire a tale orientamento 'sostanzialistico', per cui il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni penali deve essere individuato nel patrimonio culturale reale, tutelato in virtù del suo intrinseco valore culturale e indipendentemente dal previo riconoscimento formale dello stesso (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 41131, del 27 settembre 2023, in relazione all'art. 518-ter c.p., in *Sistema Penale*, 11/2023, con commento di D. Colombo, *La 'culturalità' del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi 'sostanzialistica'*, pp. 109 ss.; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 36265, del 15 giugno 2023, in relazione all'art. 518-undecies c.p.).

¹⁴⁵⁰ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 119. Si veda anche A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undecies*, cit., p. 1942.

¹⁴⁵¹ I timori circa un intervento creativo del giudice in sede di interpretazione delle fattispecie penali si sono già concretizzati nella vicenda che ha interessato l'incendio della installazione artistica intitolata "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto, esposta in Piazza Municipio a Napoli e distrutta, nel luglio 2023. In sede di applicazione del nuovo art. 518-duodecies c.p., il riferimento alla locuzione 'beni culturali' è stato esteso ricomprendendo un'opera di arte contemporanea. La notizia ha destato molto scalpore sia per la rigidità del trattamento sanzionatorio applicato dal giudice sia per la ritenuta estensione della nuova fattispecie a un'opera di arte contemporanea. Nello specifico si trattava di una versione originale, in scala monumentale, di un'opera iconica nel panorama internazionale contemporaneo, realizzata da un artista vivente nell'ambito del progetto "Napoli Contemporanea" e per uno spazio espositivo all'aperto, come tale considerabile opera di arte pubblica e *site specific*. Sul punto cfr. Redazione, *Napoli una "Venere degli stracci" in scala monumentale di Michelangelo Pistoletto*, in *Journal Cittadellarte*, 28 giugno 2023 (consultabile al seguente link <https://journal.cittadellarte.it/arte-societa/napoli-venere-degli-stracci-scala-monumentale-michelangelo-pistoletto>); M. Galletta, *Diede fuoco alla Venere degli Stracci a Napoli, clochard condannato a 4 anni. La sentenza al*

sistematica delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e del Codice Penale dovrebbe consentire di sostenere che non tutte le fattispecie codicistiche possono riferirsi a oggetti di arte contemporanea, sia in ragione delle finalità perseguite e degli interessi giuridici tutelati di volta in volta dalle singole norme, sia in considerazione della terminologia utilizzata. Ed invero, l'art. 10, comma 5, del Codice dei Beni Culturali dispone espressamente che le opere di arte contemporanea non sono soggette alla specifica disciplina di tutela del Codice, fatto salvo quanto prescritto dagli artt. 64 e 178 (attuale art. 518-*quaterdecies*). Le due disposizioni da ultimo citate si riferiscono proprio alle condotte illecite di contraffazione, pacificamente estese agli oggetti di arte contemporanea come si illustrerà a breve¹⁴⁵², e alla regolamentazione dell'attività di rilascio degli attestati di autenticità e di provenienza (art. 64 D.Lgs. n. 42/2004), ricollegabile alla condotta illecita di falsificazione in scrittura privata, per la quale è ipotizzata l'applicabilità anche alle opere di arte contemporanea, come si dirà successivamente¹⁴⁵³.

Considerati i predetti profili problematici si rileva una mancata uniformità terminologica interna alle nuove previsioni del Codice Penale, le quali non sembrano riferirsi sempre al medesimo oggetto di tutela.

La maggior parte di queste, infatti, utilizza genericamente l'espressione 'beni culturali': in particolare, si tratta delle fattispecie penali di nuova introduzione¹⁴⁵⁴, alcune delle quali connotate dal carattere della specialità e,

termine di un processo con rito abbreviato, in *La Stampa*, 7 dicembre 2023 (consultabile al seguente link

https://www.lastampa.it/cronaca/2023/12/07/news/diede_fuoco_alla_venere_degli_stracci_a_napoli_clochard_condannato_a_4_anni-13917331/); Redazione, *Venere degli Stracci, quattro anni di carcere a Simone Isaia che incendiò l'opera di Pistoletto*, in *Insideart*, 10 dicembre 2023 (consultabile al seguente link <https://insideart.eu/2023/12/10/venere-degli-stracci-quattro-anni-di-carcere-a-simone-isaia-che-incendio-lopera-di-pistoletto/>); Redazione, *Venere degli stracci, Sgarbi: Sentenza assurda, magistrato non può fare storico arte*, in *AgenziaCULT*, 12 dicembre 2023 (consultabile al seguente link <https://www.agenziacult.it/cronaca/venere-degli-stracci-sgarbi-sentenza-assurda-magistrato-non-puo-fare-storico-arte/>) e Redazione, *La Venere degli stracci rinasce: Michelangelo Pistoletto donerà l'opera alla città di Napoli*, in *Journal Cittadellarte*, 27 ottobre 2023 (consultabile al seguente link <https://journal.cittadellarte.it/arte-societa/la-venere-degli-stracci-rinasce-michelangelo-pistoletto-donera-lopera-alla-citta-napoli>).

In tema di intervento creativo della magistratura cfr. D. Brunelli, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 14 ss., il quale evidenzia come non sempre il legislatore assolve all'onere di redigere il precetto penale nel rispetto del principio di determinatezza, spesso appaltando al giudice il ruolo di meglio definire i tratti essenziali dello stesso; d'altra parte, «il giudice non sempre è propenso a declinare l'invito», con conseguente affiorare del noto fenomeno del 'diritto penale di creazione giurisprudenziale'. Sul punto cfr. A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undevicies*, cit., p. 1946.

¹⁴⁵² Cfr. anche A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 64.

¹⁴⁵³ *Ivi*, p. 120 nello stesso senso con riferimento alla sola fattispecie della contraffazione artistica.

¹⁴⁵⁴ Fattispecie che sanzionano comportamenti effettivamente lesivi del bene giuridico in parola, quali l'art. 518-*bis*, primo capoverso del comma 1 in tema di furto; l'art. 518-*ter*, in tema di appropriazione indebita; l'art. 518-*quater*, in tema di ricettazione; l'art. 518-*quinquies*, in tema di impiego di beni provenienti da delitto; l'art. 518-*sexies*, in tema di riciclaggio; l'art. 518-*septies*, in tema di autoriciclaggio e l'art. 518-*decies*, in tema di importazione illecita. Con riferimento a tale ultima fattispecie si rileva che «l'uso del solo termine 'beni culturali' [...] appare improprio e fuorviante, oltre che foriero di problemi interpretativi. In effetti, a tener ferma un'interpretazione strettamente ispirata al principio di legalità, il raggio operativo della fattispecie si ridurrebbe a una portata irrisoria, in pratica permettendo di colpire solo l'illecita

pertanto, inerenti i soli beni culturali ‘in senso stretto’, potendo negli altri casi trovare applicazione le disposizioni comuni del Codice Penale¹⁴⁵⁵.

L’unica eccezione è rappresentata dall’art. 518-*nonies*, che riproduce pedissequamente la condotta illecita di cui al precedente art. 173 Codice dei Beni Culturali in tema di circolazione in ambito nazionale dei beni mediante trasferimento dei diritti sussistenti sugli stessi¹⁴⁵⁶. Questa norma sanziona una serie di comportamenti, prevedendo tre differenti ipotesi delittuose legate alla violazione di disposizioni amministrative in materia di alienazione. Esse sono configurate come specifiche forme di anticipazione della tutela penale, poiché non sono direttamente e concretamente offensive del patrimonio culturale, ma piuttosto ledono le funzioni di tutela e controllo che lo Stato svolge, attraverso i propri organi amministrativi, al fine di prevenire e contrastare il rischio di dispersione e depauperamento del patrimonio culturale nazionale¹⁴⁵⁷. La sola differenza rispetto alla precedente disposizione di settore, oltre al trattamento sanzionatorio, concerne il mancato esplicito richiamo delle previsioni del D.Lgs. n. 42/2004 che individuano i beni oggetto materiale delle condotte e le disposizioni violate (artt. 55, 56, 59 e 61).

La strutturazione della fattispecie in tali termini ripropone il tema, illustrato in precedenza, della difficoltà interpretativa delle nuove disposizioni del Codice Penale, le quali continuano ad essere strettamente dipendenti dai concetti, particolarmente complessi sul piano tecnico, propri della disciplina amministrativa di riferimento e devono, pertanto, necessariamente essere lette unitamente al Codice dei Beni Culturali, con inevitabili ricadute sul piano della loro conoscibilità e comprensibilità. Con riferimento alla fattispecie in esame, in particolare, si tende a concordare con quella dottrina che ha ritenuto come la sua «‘eradicazione’ dal Codice dei beni culturali e il relativo ‘trapianto’ nel Codice penale [...] non [pare] realmente condivisibil[e]»¹⁴⁵⁸.

Terminologie differenti si rinvencono poi all’art. 518-*bis*, comma 1, secondo capoverso, che espressamente individua la *res* oggetto della condotta illecita nei beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini¹⁴⁵⁹. La strutturazione di questa fattispecie non pone problemi in tema di determinatezza definitoria (richiamando letteralmente la locuzione di cui

importazione di beni culturali in senso stretto che, già oggetto di illecita esportazione dall’Italia, vengano reintrodotti in seguito nel paese». Sarebbe stato, pertanto, più corretto utilizzare la terminologia di cui alla fattispecie di esportazione illecita. Cfr. in tal senso A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 277-278.

¹⁴⁵⁵ *Ivi*, pp. 233-234, 246, 315 e 319.

¹⁴⁵⁶ *Ivi*, pp. 248 ss. sulla nuova disposizione.

¹⁴⁵⁷ Sul punto cfr., *ex plurimis*, V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., pp. 97 e 98 e G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 121.

¹⁴⁵⁸ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 255. In questo senso anche G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 20. Come già evidenziato, invece, S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., pp. 17-20, aveva suggerito la riconciliazione in un unico testo di settore di tutte le fattispecie sanzionatorie in tema di beni culturali. Nello stesso senso anche A. Manna, *Introduzione al settore penalistico del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., p. 10.

¹⁴⁵⁹ Sulla nuova disposizione cfr. approfonditamente A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 227 ss.

al Capo VI del Titolo I del Codice dei Beni Culturali e la specifica disciplina delle ricerche e dei ritrovamenti archeologici ivi contenuta), ma spinge nuovamente ad interrogarsi se sia stata opportuna la traslazione della stessa nella disciplina codicistica (prima rinvenibile all'art. 176 D.Lgs. n. 42/2004).

Ancora, l'art. 518-*undecies*, in tema di uscita o esportazione illecite, individua l'oggetto materiale della condotta criminosa nei beni culturali, nelle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o nelle altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali (il riferimento è ai beni di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 42/2004 definiti in dottrina beni "a rilevanza culturale limitata" o "beni culturali in senso lato")¹⁴⁶⁰. La dottrina che ha analizzato la scelta lessicale del legislatore della riforma con riferimento a questa fattispecie ha rinvenuto in essa l'«intento di includere un novero di *res* particolarmente ampio»¹⁴⁶¹. Sul punto deve, infatti, rilevarsi che la formulazione della norma presenta una elencazione di tre diverse tipologie di oggetto materiale della condotta illecita, espressamente citando, oltre i 'beni culturali' (qui da intendersi 'in senso stretto', quali beni formalmente qualificati come tali) e i beni considerati 'culturali' ai sensi di specifiche disposizioni amministrative, anche qualsiasi altro bene avente un *potenziale* interesse culturale. Tale costruzione normativa appare in linea con l'orientamento consolidato in giurisprudenza, che interpreta la disciplina in tema di circolazione in ambito internazionale nel senso di ritenerla applicabile a qualsiasi bene che possa considerarsi connotato dal predetto interesse, a prescindere dalla pregressa qualificazione formale di carattere amministrativo¹⁴⁶². In altri termini, qualsiasi tipologia di bene è da

¹⁴⁶⁰ Sono le espressioni elaborate, rispettivamente, da S. Foà, *La legittimità costituzionale della l. reg. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2003, pp. 907-908 e da P. Carpentieri, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in *Urbanistica e Appalti*, 2003, pp. 1017-1018, nelle note di commento da essi svolte riguardo ai contenuti della decisione della Corte Costituzionale del 28 marzo 2003, n. 94, con nota anche di F.S. Marini, *I beni culturali ed i locali storici del Lazio: una differenza storico normativa*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2003, pp. 764 ss.

¹⁴⁶¹ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 269.

¹⁴⁶² Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 12932, dell'8 novembre 1986; Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 1253, del 5 aprile 1995; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 2056, del 21 gennaio 2000; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 39517, del 29 agosto 2017; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 10468, dell'8 marzo 2018. In dottrina, *ex plurimis*, cfr. G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 154-155. In tema si veda anche A. Massaro, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124 del 2017*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5/2018 (consultabile al seguente link <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1066-massaro2018a.pdf>). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza con riferimento alla nuova fattispecie: cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 36265, del 15 giugno 2023, secondo cui «per poter integrare il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali di cui all'articolo 518-undecies del Cp [fattispecie in cui è confluita quella di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a seguito della riforma operata con la legge 9 marzo 2022 - n. 22], è necessario e sufficiente che si tratti di cose che presentino interesse culturale, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale. Infatti, l'oggetto materiale della condotta incriminata dal reato di esportazione illecita - costituito da "beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali"- è più ampio rispetto a quello delle altre fattispecie ricomprese nel titolo VIII bis, perché la tutela penale

ritenersi soggetto a controlli preventivi all'esportazione ove sussistenti gli elementi richiesti dalla disciplina amministrativa. L'aver espressamente fatto riferimento a plurime locuzioni se, da un lato, fa emergere chiaramente la volontà del legislatore di non circoscrivere la fattispecie in commento ai soli beni culturali 'formali', dall'altro, sembra porsi in contrasto con l'interpretazione prevalente in dottrina circa la estensione di tutte le fattispecie del Titolo VII-*bis* ai 'beni culturali reali', avendo qui il legislatore voluto esplicitamente sottolineare che la locuzione 'beni culturali' non è onnicomprensiva e non può essere interpretata in senso 'sostanziale'.

Infine, anche con riguardo alla fattispecie in esame, guardando alla tecnica di costruzione della stessa, si può sostenere che si tratta di un reato incentrato su una condotta posta in essere in assenza di un provvedimento autorizzativo prescritto dalle disposizioni di natura amministrativa contenute nel Codice dei Beni Culturali e, dunque, la norma salvaguarda direttamente le funzioni di controllo e tutela della Pubblica Amministrazione. Risulta «*ictu oculi* evidente la fortissima componente di antiggiuridicità speciale» della disposizione, la quale richiama l'articolata disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali, tanto da richiedere una lettura combinata con le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 42/2004¹⁴⁶³ e da far ritenere, anche in questo caso, il predetto Decreto come la più idonea collocazione della norma.

Ulteriore differenza terminologica si rinviene con riferimento agli artt. 518-*duodecies* e 518-*terdecies* in tema di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito e di devastazione e saccheggio¹⁴⁶⁴, i quali hanno ad oggetto 'beni culturali e paesaggistici' e 'luoghi della cultura' come definiti, in senso stretto, nella legislazione extracodicistica di settore¹⁴⁶⁵.

Infine, particolare attenzione meritano la fattispecie di cui all'art. 518-*quaterdecies*, in tema di contraffazione, la quale si riferisce a opere di pittura, scultura o grafica ovvero oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, e la disposizione di cui all'art. 518-*octies*, in tema di falsificazione in scrittura privata, che circoscrive il proprio campo di azione alle sole scritture relative a 'beni culturali'.

Quanto alla prima fattispecie, merita di essere rilevato che l'oggetto materiale delle diverse condotte illecite ivi descritte ripete pedissequamente le tipologie di *res* già elencate dal precedente art. 178 D.Lgs. n. 42/2004. Con riguardo a queste può evidenziarsi che il legislatore se, da un lato, ha opportunamente considerato i 'beni aventi interesse storico o archeologico' e gli 'oggetti di antichità' (seppure non ne abbia determinato la soglia temporale di rilevanza, facendo emergere la volontà di intendere tale categoria di beni in senso estensivo, come ricadenti genericamente nell'ambito dell'antiquariato)¹⁴⁶⁶, dall'altro lato, pare non aver

anticipata al momento dell'uscita dal territorio nazionale della cosa che, presentando interesse culturale, potrebbe definitivamente ed ufficialmente far parte del patrimonio culturale».

¹⁴⁶³ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 69-74 e 264-265, ove l'Autrice richiama G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., p. 22.

¹⁴⁶⁴ Sulle nuove disposizioni cfr. approfonditamente A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 341 ss.

¹⁴⁶⁵ *Ivi*, pp. 352-353 e 355.

¹⁴⁶⁶ *Ivi*, pp. 172-173, per alcune riflessioni sul termine utilizzato.

considerato autonomamente i beni di interesse paleontologico, etnoantropologico e numismatico, che ben potrebbero essere oggetto di fenomeni di contraffazione e commercializzazione (come dimostrato dall'attività operativa del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri)¹⁴⁶⁷, né esplicitato l'estensione anche alle altre cose elencate all'art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 che potrebbero rivestire interesse storico¹⁴⁶⁸. Con riferimento a tali tipologie di beni, dunque, resta aperto il quesito circa la loro inclusione o meno nell'ambito della più ampia locuzione di 'oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico' di cui al nuovo art. 518-*quaterdecies*.

Parimenti, il legislatore ha circoscritto i beni rientranti nel campo delle arti figurative alle sole opere di pittura, scultura e grafica¹⁴⁶⁹, tagliando fuori altre tipologie di attività artistiche, soprattutto meno tradizionali. Tale operazione non sembra giustificabile, soprattutto in ragione della diffusione di condotte di contraffazione artistica anche nell'ambito delle opere di arte contemporanea¹⁴⁷⁰ e ove si tenga a mente che l'arsenale penalistico in parola non è stato originariamente, e non è neppure oggi, finalizzato alla tutela diretta del patrimonio culturale nazionale. Esso infatti ha, piuttosto, natura plurioffensiva, in quanto tutela, oltre all'acquirente da possibili frodi, «il mercato delle opere d'arte [...] dalla presenza e circolazione di falsi»¹⁴⁷¹ (in ottica di preservarne la

¹⁴⁶⁷ Cfr. report del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2022*, cit., p. 15 e *Attività operativa 2023*, p. 15, ove si riporta che, nel corso dell'anno 2023, si è registrato un incremento degli illeciti in tale settore (+ 56% di beni contraffatti sequestrati rispetto al 2022, tra cui opere di arte contemporanea e di antiquariato e reperti archeologici e paleontologici). Sul punto si veda anche A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 63, ove l'Autrice evidenzia «che le percentuali di falso appaiono [...] molto variabili nel tempo e nei diversi settori del mercato dell'arte e dei beni culturali, in ragione [...] dell'estrema eterogeneità 'merceologica' (dalle opere di pittura all'arredo di antiquariato, dalle stampe alla numismatica, alle terrecotte antiche, ecc.), con le correlate peculiarità 'tecniche' di riproduzione e le diversificate caratteristiche di ogni nicchia di mercato».

¹⁴⁶⁸ Quali documenti di archivio, manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole cinematografiche, supporti audiovisivi, nonché beni mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere.

¹⁴⁶⁹ Si rimanda a A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 173-176 per alcune riflessioni sulle predette categorie di beni.

¹⁴⁷⁰ Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 22038, del 20 maggio 2003; Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 18041, del 19 aprile 2004; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 26072, del 13 marzo 2007; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 11096, del 12 marzo 2008. Sul tema si vedano anche P. Cipolla, *La repressione penale della falsificazione delle opere d'arte*, in A. Manna, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., pp. 281-282; A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 64 e G.P. Demuro, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., pp. 18-19.

¹⁴⁷¹ Così Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 19249, del 4 maggio 2006, in *Cassazione penale*, 9/2007, p. 3419, con nota di P. Cipolla, *La detenzione per la vendita di riproduzioni di opere d'arte e reperti archeologici e il problema della rilevanza della riconoscibilità del falso secondo modalità non previste dalla legge*, pp. 3421-3437. Cfr. anche Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 39474, del 21 ottobre 2008; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 13966, del 25 marzo 2014; Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 42122, del 15 ottobre 2019. Si vedano altresì F. Mantovani, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, cit., pp. 91-92; F. Lemme, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, cit., pp. 91-96; G.P. Demuro, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., pp. 171-175; A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 64; P. Cipolla, *La*

genuinità), unitamente alla pubblica fede¹⁴⁷² e all'«interesse alla regolarità e alla correttezza degli scambi e delle contrattazioni in questo specifico settore di mercato»¹⁴⁷³.

In un ambito come quello dell'arte, che risulta essere in continuo mutamento, la terminologia utilizzata nell'articolo in esame sembra essere obsoleta, considerando esclusivamente le forme artistiche più tradizionali dell'arte figurativa. Il settore, invece, registra costantemente l'emergere di nuove pratiche artistiche, l'evoluzione di forme e linguaggi espressivi e la sperimentazione di nuovi *media*, spesso ibridi, essendo il frutto di diverse contaminazioni, ma ciascuno avente una propria autonomia, indipendenza e specificità espressiva, nonché peculiarità in termini di conservazione e rivendicazione dell'originalità, unicità e autenticità¹⁴⁷⁴.

Per quanto la dottrina prevalente e la giurisprudenza paiano già aver ammesso una interpretazione estensiva dei predetti termini con riguardo al precedente art. 178 D.Lgs. n. 42/2004¹⁴⁷⁵, che consenta così alla norma di restare al passo con i veloci cambiamenti che caratterizzano il settore, si ritiene che il legislatore della riforma avrebbe potuto compiere un maggiore sforzo sul piano definitorio, estendendo l'oggetto materiale delle condotte di contraffazione a qualsiasi tipologia di opera dell'ingegno avente carattere creativo e artistico¹⁴⁷⁶, soprattutto al fine di evitare che tali operazioni interpretative possano sfociare in «forme di analogia *in malam partem* contrarie al principio di legalità in materia penale»¹⁴⁷⁷.

Il mancato intervento del legislatore su tal fronte, inoltre, potrebbe avere impatti proprio sull'efficacia della riforma con riguardo alla estensione della responsabilità amministrativa degli enti al settore dell'arte. Nel prossimo futuro, infatti, un ruolo centrale sarà sicuramente giocato dall'arte digitale¹⁴⁷⁸, come

repressione penale della falsificazione delle opere d'arte, cit., pp. 284-287; V. Manes, *La tutela penale*, cit., pp. 302-303; G. Mari, *Artt. 178 e 179*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., pp. 1514-1515.

¹⁴⁷² Cfr. in giurisprudenza Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 8075, del 5 ottobre 1984; Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 5407, del 2 dicembre 2004. In dottrina in senso critico F. Lemme, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, CEDAM, Padova, 2001, p. 93. Diversamente V. Manes, *La tutela penale*, cit., p. 303.

¹⁴⁷³ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 167, riferendosi alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 22038, del 20 maggio 2003. Cfr. anche Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 26072, del 6 luglio 2007, in *Giurisprudenza italiana*, 2/2008, p. 425, con nota di F. Pavesi, *In tema di falsificazione di opere d'arte*.

¹⁴⁷⁴ Sul punto si rimanda diffusamente a A. Donati, *Law and Art: diritto civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2012, in particolare, pp. 1-54; ID., *La definizione giuridica di opera d'arte e le nuove forme di espressione artistica contemporanea*, in *La Rivista del Consiglio*, 2017-2018, pp. 118-128. Cfr. altresì A. Donati-E. Romanelli, *L'opera d'arte video tra diritto e mercato*, in *Sciami | ricerche*, n. 6, ottobre 2019 (consultabile al seguente link <https://webzine.sciami.com/lopera-darte-video-tra-diritto-e-mercato/>).

¹⁴⁷⁵ Cfr. F. Lemme, *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, cit., p. 43, e P. Cipolla, *La repressione penale della falsificazione delle opere d'arte*, cit., pp. 280-281.

¹⁴⁷⁶ In tal senso anche A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 174-176 e ID., *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 66.

¹⁴⁷⁷ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 175 e ID., *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 66.

¹⁴⁷⁸ Diverse sono le realtà che hanno utilizzato la *blockchain* per la vendita dell'arte digitale,

dimostrato dall'interesse manifestato, a livello internazionale, per opere di *crypto art* e, in Italia, dal crescente «consolidamento delle strategie e delle piattaforme digitali», dalla sperimentazione di «nuove soluzioni tecnologiche per accontentare una domanda sempre più dinamica e complessa» e «stringere inedite partnership, con l'obiettivo di raggiungere nuovi potenziali target»¹⁴⁷⁹, nonché dalla 'consacrazione' delle sperimentazioni d'arte d'avanguardia nel contesto museale (con la creazione del Museo Nazionale dell'Arte Digitale)¹⁴⁸⁰.

È facile immaginare che, come accaduto per le opere creative digitali (anche se, dopo una prima fase di *boom* sul mercato, tale tipologia di prodotti ora stanno conoscendo una battuta di arresto¹⁴⁸¹), forme artistiche che prevedono l'utilizzo

ambito nel quale gli artisti sono maggiormente oggetto di operazioni di duplicazione, contraffazione e pirateria. Le opere digitali, infatti, possono viaggiare in rete un numero illimitato di volte attraverso una semplice condivisione e difficilmente un certificato di autenticità cartaceo potrebbe seguire efficacemente un'opera digitale in tutti i suoi rapidi trasferimenti. Attraverso la *blockchain* è possibile tutelare maggiormente gli artisti digitali, applicando l'idea della "scarsità digitale", ovvero pubblicando un numero limitato di copie delle opere digitali e legandole a "blocchi" unici che fungono da certificatori della loro autenticità e titolarità. Una piattaforma che ha offerto questo servizio è stata DADA.nyc (<https://creeps.dada.nyc/>) un mercato *online* decentralizzato dove poter acquistare, in criptomoneta, opere digitali in edizioni limitate, delle quali, grazie al sistema della *blockchain*, viene tutelata la proprietà intellettuale e vengono custoditi i relativi certificati digitali di autenticità. Anche su Maecenas (<https://www.maecenas.co/>), fondo specializzato in arte che usa la *blockchain*, è possibile acquistare opere digitali, il cui valore è trasformato in tante piccole unità digitali che possono essere comprate e vendute in tempo reale. Innovativa è anche la piattaforma *online* Cointemporary (<https://www.newsbtc.com/news/cointemporary-an-online-art-gallery-that-accepts-bitcoin/>), che espone opere di artisti contemporanei internazionali che possono essere acquistate tramite bitcoin. Ciascuna opera si presenta come un file digitale protetto attraverso un certificato crittografico di autenticità, rilasciato da Ascribe e custodito nella *blockchain*. La riflessione sui possibili usi della tecnologia *blockchain* e sui vantaggi da essa derivanti ha coinvolto anche diversi artisti interessati ai rapporti fra l'arte e l'universo del progresso tecnologico. L'artista Sarah Meyohas ha creato Bitchcoin (<https://sarahmeyohas.com/bitchcoin/>), una valuta digitale basata sulle proprie opere, ove un BitchCoin equivale a 25 pollici quadrati di foto realizzate dall'artista: ciò di fatto permette ai collezionisti di investire direttamente in Sarah Meyohas come produttrice di valore. Anche l'artista Kevin Abosch ha creato una propria criptovaluta, IAMA Coin (acronimo di "I am a coin", <https://iamacoin.com/>).

¹⁴⁷⁹ Così il report di Deloitte Private, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione*, 2023, cit., p. 7.

¹⁴⁸⁰ Si rimanda al sito istituzionale <https://www.beniculturali.it/ente/museo-nazionale-dell-arte-digitale>. Cfr. anche G. Ronchi, *MEET: apre a Milano il primo centro internazionale di cultura digitale. Nell'ex cinema Oberdan*, in *Artribune*, 31 ottobre 2020 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2020/10/meet-apre-a-milano-il-primo-centro-internazionale-di-cultura-digitale-nellex-cinema-oberdan/>); G. Vergani, "The New Atlas of Digital Art" a Milano: tre giorni tutti dedicati all'arte digitale, in *Artribune*, 21 giugno 2023 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2023/06/the-new-atlas-of-digital-art-milano/>).

¹⁴⁸¹ Si veda sempre il report di Deloitte Private, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione*, 2023, cit., p. 7. Cfr. anche il report di ArtTactic, *Hiscox Online Art Trade Report 2023*, cit., p. 30; Artnet, *Intelligence Report, Welcome to the Age of the Art Industry*, 2019 (consultabile al seguente link https://media.artnet.com/image/upload/v1616186065/2019/09/2019_intelligence_report_fall_p_cyxso.pdf); Artnet, *Intelligence Report, The Market Has Taken a Hit. Welcome to Bargain City?*, 2023 (consultabile al seguente link https://media.artnet.com/image/upload/v1691415983/2023/08/introducing-the-artnet-intelligence-report-mid-year-review-2023_oqhuy.pdf); M. Sterpi, *Art Disruption: Art and Technology in the Twenty-8rst Century*, in *The Art Law Review*, 2022; A. Santarelli, *Arte ed Intelligenza Artificiale*, pp. 1 ss. e A. Donati, *Da fountain agli NFT, limiti del diritto e rivoluzioni dell'arte*, in *Città in controluce (Le forme dell'arte. Storie di artisti e di movimenti culturali, di identità locale e di sviluppo globale)*, 2022, pp. 24-53.

di nuove tecnologie possano rapidamente diffondersi sul mercato, con conseguente interessamento degli attori del mercato dell'arte e maggiore diversificazione dei beni oggetto delle loro attività commerciali¹⁴⁸².

Ebbene, come detto, considerato che la disciplina in tema di contraffazione artistica è diretta a tutelare primariamente la «regolarità e trasparenza degli scambi in questo mercato» e la «genuinità e autenticità»¹⁴⁸³ dei beni, non appaiono sensate le attuali limitazioni terminologiche dell'oggetto materiale delle condotte illecite in parola, alla luce delle quali proprio i soggetti più attivi e aggiornati sul mercato dell'arte (che si troverebbero a operare in ambiti in cui facilmente potrebbero annidarsi problemi di appropriazione illecita e contraffazione) resterebbero esclusi dal campo di applicazione della riforma, con rilevanti impatti in tema di concreta utilità preventiva e repressiva del nuovo apparato sanzionatorio.

Anche con riguardo alla fattispecie *ex art. 518-octies*, in tema di falsificazione in scrittura privata¹⁴⁸⁴, considerata la «chiara finalizzazione della disposizione alla tutela della trasparenza e integrità del mercato delle opere d'arte e antichità»¹⁴⁸⁵ e tenendo altresì conto che essa richiede un dolo specifico, consistente nel far apparire lecita la provenienza dei beni, non si comprende perché il legislatore della riforma ne abbia circoscritto l'oggetto materiale ai soli 'beni culturali'¹⁴⁸⁶ così (almeno secondo l'ipotesi interpretativa che appare più coerente con tale scelta terminologica) escludendo implicitamente gli oggetti d'arte intesi in senso lato (come le opere di arte contemporanea). Anche di questi ultimi beni, infatti, è possibile falsificare lo storico della provenienza, operazione che notoriamente consente di venderli con maggiore facilità e a prezzi più consistenti, soprattutto nel caso in cui questi siano sprovvisti di parte della documentazione a tal fine necessaria. Proprio con riguardo al contesto criminologico italiano deve, infatti, ricordarsi che tali fenomeni criminosi sono stati spesso commessi proprio da parte di enti legittimi, quali archivi d'artista e gallerie d'arte, operanti nel settore dell'arte contemporanea o con riguardo a oggetti non qualificati o qualificabili come 'beni culturali'.

Inoltre, diversamente da altre fattispecie del nuovo Titolo, del reato in parola non è prevista una fattispecie penale comune e, dunque, ove si propendesse per una interpretazione terminologica ristretta ai soli beni culturali 'formali', le condotte criminose poste in essere con riferimento a beni culturali 'reali' o beni di arte contemporanea non sarebbero sanzionate penalmente¹⁴⁸⁷. La limitazione terminologica operata con riguardo a questa fattispecie, pertanto, si ritiene

¹⁴⁸² Si pensi anche alla messa in commercio di opere realizzate da individui con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale o create completamente da quest'ultima. È nota la vendita in asta da Christie's di un'opera d'arte (intitolata 'Ritratto di Edmond Belamy') creata dall'Intelligenza Artificiale grazie al contributo del collettivo parigino Obvious. Cfr. *ex plurimis* sulla vicenda V. Poli, *Christie's mette all'asta Ritratto di Edmond Belamy, opera dipinta da un'Intelligenza Artificiale*, in *Artribune*, 30 agosto 2018 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/dal-mondo/2018/08/christies-asta-ritratto-intelligenza-artificiale/>).

¹⁴⁸³ Così A. Visconti, *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, cit., p. 65.

¹⁴⁸⁴ *Ivi*, pp. 302 ss. per approfondite riflessioni sulla nuova disposizione.

¹⁴⁸⁵ *Ivi*, p. 303.

¹⁴⁸⁶ *Ivi*, pp. 304-305 nello stesso senso.

¹⁴⁸⁷ *Ivi*, pp. 302-305.

finisca per frustrare le potenzialità della riforma in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dal cui ambito di applicazione soggettivo resterebbero esclusi tutti gli attori del mercato le cui operazioni hanno ad oggetto cose d'arte non qualificabili come 'beni culturali'.

Il silenzio del legislatore, dunque, apre la strada, ancora una volta, alla discrezionale interpretazione del giudice¹⁴⁸⁸. È comunque chiaro che le varie locuzioni utilizzate nelle diverse disposizioni penali dovranno sempre essere lette alla luce dei principi costituzionali¹⁴⁸⁹, i quali fondano la meritevolezza della tutela penale del patrimonio culturale e degli oggetti d'arte in senso più ampio (con riferimento a quelle fattispecie aventi natura plurioffensiva e che tutelano primariamente la genuinità e la trasparenza del mercato).

In conclusione, l'intervento del legislatore della riforma pare aver tradito le auspiccate prospettive di perseguimento di una uniformità terminologica e definitoria in materia, con tutte le ricadute sotto il profilo della coerenza sistematica delle norme tra Codice Penale e Codice dei Beni Culturali, nonché di certezza del diritto, «determinatezza¹⁴⁹⁰, conoscibilità e rimproverabilità [problemi] storicamente ed endemicamente sollevati dal diritto penale dei beni culturali»¹⁴⁹¹.

Sul piano operativo si rileva che, da un lato, per gli attori del settore risulterà particolarmente complesso individuare le peculiarità e le diversità che caratterizzano le tipologie di beni di volta in volta considerate dalle disposizioni penali, nonché definire puntualmente quali di queste siano oggetto delle attività da loro condotte (operazione fondamentale nell'ambito della valutazione dei rischi-reato che precede la costruzione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) e, dall'altro lato, l'interprete dovrà essere particolarmente scrupoloso nell'accertamento del livello di diligenza circa la verifica del valore e dell'interesse culturale dei beni, chiaramente differenziando la misura di

¹⁴⁸⁸ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 118-110 e 305; ID., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., pp. 63 ss. e S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica*, cit., p. 22.

¹⁴⁸⁹ Cfr. A. Manna, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, CEDAM, Padova, 1989, pp. 85 ss.; G. Fiandaca, *Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Rivista di diritto processuale penale*, 1982, pp. 42 ss.; AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Franco Angeli, Milano, 1987, pp. 25 ss.; M. Donini, *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. L'insegnamento dell'esperienza italiana*, in *Il Foro Italiano*, Vol. 124, No. 2, 2001, pp. 29 ss.

¹⁴⁹⁰ Cfr. F.C. Palazzo, *La nozione di cosa d'arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale*, cit., pp. 236 ss.; A. Massaro, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, cit., p. 185; ID., *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, cit., pp. 119 e 122, ove sottolinea il problema del rispetto del principio costituzionale di determinatezza «in presenza di una nozione di bene culturale affidata a un non meglio precisato 'oggettivo interesse culturale' della cosa mobile». Nello stesso senso G. Morgante, *Art. 174*, in T. Padovani (a cura di), *Leggi penali complementari*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 65, secondo la quale «in mancanza di criteri obiettivi sulla base dei quali affermare la natura di bene culturale o paesaggistico di un determinato oggetto ovvero di un determinato luogo, si rischia innanzitutto di violare il fondamentale principio di tassatività-determinatezza della fattispecie penale dal momento che la sussistenza di un interesse culturale o paesaggistico del bene offeso verrebbe fatalmente a dipendere dall'arbitrium iudicis».

¹⁴⁹¹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 118-119.

diligenza richiesta in ciascun singolo caso in ragione della professionalità degli operatori del settore, al fine di valutare i profili di responsabilità.

3.3. Limiti spaziali di validità della responsabilità da reato alla luce della natura transnazionale dei reati contro il patrimonio culturale.

Considerata la dimensione transnazionale che caratterizza il mercato dell'arte, ove soprattutto grandi attori operano in molteplici Paesi e gestiscono transazioni internazionali¹⁴⁹² e, conseguentemente, in cui i reati nel settore spesso travalicano i confini domestici, deve essere rilevato che il D.Lgs. n. 231/2001 non presenta una disciplina 'appropriata' a contrastare tali fenomeni criminosi, almeno sul piano strettamente letterale.

Come anticipato, infatti, il Decreto disciplina la sola ipotesi di un reato presupposto commesso all'estero da un ente avente la sede principale nel territorio dello Stato, mentre nulla dice riguardo alla differente fattispecie relativa ad un reato presupposto commesso in Italia da un cittadino italiano o da una persona fisica straniera funzionalmente collegati a un ente non radicato nel territorio nazionale.

Nel primo caso, come già esposto, l'art. 4 D.Lgs. n. 231/2001 tratta il principio di extraterritorialità del diritto penale per gli enti italiani che delinquono all'estero e fonda la giurisdizione statale in ragione dell'ubicazione nel territorio italiano della sede principale dell'ente¹⁴⁹³, parametro questo «che può essere considerato il precipitato di un'evoluzione estensiva del principio di personalità attiva radicato nella nazionalità»¹⁴⁹⁴ e che «opera come una precondizione normativa del rimprovero per difettosa organizzazione»¹⁴⁹⁵, costituendo «la soglia sufficiente e necessaria per presumere instaurato per l'ente quel dovere informativo circa la materia del "divieto" che ne consente la sanzione in caso di inosservanza»¹⁴⁹⁶. In altri termini, la presenza dell'ente sul territorio italiano lo «pone [...] nella condizione di orientare il proprio comportamento organizzativo in funzione di parametri legali (art. 6 del decreto)

¹⁴⁹² L'attività transnazionale degli enti «è un terreno elettivo per osservare situazioni di interferenza multinormativa, in cui la "disciplina" di un singolo fatto è sempre più la risultante della composizione (giudiziaria o amministrativa) di più frammenti giuridici, destinati ad applicarsi non già in funzione di regole formali (ordinamentali) di riconoscimento o di validazione, bensì per la sola forza del caso, in una sorta di legittimazione epistemica. In tale contesto, le situazioni di conflittualità normativa assumono [...] un orientamento prevalentemente "orizzontale"». Così G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 69-70.

¹⁴⁹³ Intesa, in senso sostanziale, come sede ove hanno luogo le attività di direzione, organizzazione, amministrazione e gestione dell'ente e, dunque, dove sorge la colpa di organizzazione. Cfr. sul punto V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., pp. 120-121 e G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 54-56.

¹⁴⁹⁴ Così V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., p. 120. Sul punto cfr. anche S. Manacorda, *Territorialità ed extraterritorialità in relazione alle garanzie penali nella responsabilità degli enti*, cit., p. 356.

¹⁴⁹⁵ Così G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 54.

¹⁴⁹⁶ *Ivi*, p. 52. In giurisprudenza si rimanda alla decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Roma, 27 febbraio 2020.

che l'ordinamento può, in astratto, considerare conosciuti e ragionevolmente prevedibili»¹⁴⁹⁷.

Parte della dottrina si è interrogata sulla compatibilità della scelta del legislatore di considerare solo la 'sede principale' quale centro di imputazione della colpa per affermare la giurisdizione italiana sull'ente con «valutazioni di politica-criminale che avrebbero magari suggerito di mitigare l'intensità del collegamento [...]. È però necessario considerare come [...] le prevedibili implicazioni extraterritoriali del diritto punitivo interno [...] hanno suggerito di circoscriverne la portata applicativa ai soli enti che abbiano instaurato con l'ordinamento un contatto radicale, stabile e formale come quello dato dalla "sede principale"»¹⁴⁹⁸.

Volendo inquadrare lo scenario sin qui descritto nel contesto dell'arte italiano, deve rilevarsi che situazioni in cui enti aventi la propria sede principale in Italia commettono uno dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 in uno Stato estero potrebbero aversi, in particolare, con riguardo a gallerie d'arte, soprattutto ove aventi una dimensione internazionale¹⁴⁹⁹, trattandosi di soggetti che tipicamente svolgono attività di valorizzazione, gestione, movimentazione e commercializzazione di oggetti d'arte su un piano transnazionale, nonché in relazione a società di servizi (soprattutto di logistica e trasporto). Con riguardo a queste tipologie di enti, tuttavia, non è possibile svolgere una valutazione puntuale della definizione delle questioni in parola e delle eventuali misure organizzative adottate in tale ambito, non avendo rinvenuto informazioni sul punto e documentazione utile a tal fine¹⁵⁰⁰. Più difficile appare, invece, ipotizzare la commissione all'estero di reati presupposto ad opera di enti culturali in senso stretto, ossia operanti nell'ambito della tutela, conservazione, valorizzazione e promozione, la cui esposizione a tali rischi sembra potersi rinvenire solo con riguardo ad attività di prestito di beni per mostre e esposizioni o di organizzazione di eventi all'estero.

Ad ogni modo, gli enti italiani, laddove siamo particolarmente operativi anche in altri Paesi, dovrebbero svolgere una mappatura dei rischi di reato

¹⁴⁹⁷ Così G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 52. Nello stesso testo si veda anche p. 61.

¹⁴⁹⁸ *Ivi*, p. 53. Nello stesso senso M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 502-503.

¹⁴⁹⁹ Si pensi a gallerie d'arte che, fondate in Italia, nel tempo hanno esteso il proprio raggio di azione in mercati esteri. Il caso più emblematico è quello della galleria di arte contemporanea Galleria Continua, fondata a San Gimignano nel 1990 e attualmente presente con spazi espositivi, oltre a Roma, in Cina (a Beijing), Francia (a Les Moulins e Parigi), a Cuba (Habana), in Brasile (São Paulo) e negli Emirati Arabi Uniti (a Dubai). Altra galleria di arte contemporanea che si sta aprendo al mercato estero è Massimo De Carlo (MDC S.p.A.), fondata nel 1987 a Milano e oggi avente spazi espositivi anche a Londra, Hong Kong, Parigi e Beijing. Nota è anche la Galleria Cardì, fondata a Milano nel 1972 e oggi presente anche a Londra. La galleria di arte antica Moretti Fine Art, fondata a Firenze nel 1999, dopo aver aperto sedi a Londra e Montecarlo, si è di recente aperta al mercato francese con una nuova sede parigina. Altre gallerie italiane sono presenti all'estero, come la Galleria Cortesi (con sedi a Milano e Lugano), la galleria Monica De Cardenas (con sedi a Milano, St. Moritz e Lugano), la galleria Ncontemporary (con sedi a Milano e Londra), la galleria Tornabuoni Arte S.r.l. (fondata nel 1981 a Firenze e con sedi anche a Milano, Forte dei Marmi, Roma, Parigi, Londra e Crans Montana in Svizzera). Grande successo hanno avuto anche progetti di *joint venture*, come quello che vede la galleria Anna Marra di Roma collaborare con la Gallery Nosco, avente sedi in Francia e nel Regno Unito, dando vita alla MARRA/NOSCO Gallery, nuovo spazio espositivo a Bruxelles.

¹⁵⁰⁰ Si rinvia alle osservazioni espresse nel Capitolo III, paragrafo 3, del presente lavoro.

potenzialmente integrabili in occasione dello svolgimento di attività all'estero e, conseguentemente, individuare idonei presidi di controllo da implementare nel sistema di gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Non essendo ipotizzabile riconoscere ai modelli organizzativi una valenza universale e attuare, dunque, un "universalismo normativo" interno a ciascun ente, soprattutto in uno scenario come quello dell'arte, che, come visto, è caratterizzato dalla sovrapposizione di plurime, frammentate e contrastanti normative, dovrebbe ritenersi sufficientemente adeguata a prevenire la commissione all'estero di reati presupposto l'implementazione, da parte dei predetti enti, di *best practices* che sempre più si stanno consolidando, a livello internazionale, in tema di gestione di beni culturali e oggetti d'arte, come meglio si chiarirà nel prosieguo della trattazione.

Il silenzio della normativa relativo alla seconda ipotesi risulta, invece, essere particolarmente problematico nel contesto attuale ove gli enti operano in spazi transnazionali¹⁵⁰¹, mediante una «espansione universale dell'organizzazione [...]: succursali e filiali (branches) estere, società controllate (subsidiaries) di diritto straniero, joint ventures internazionali [...]»¹⁵⁰².

Una soluzione a tale vuoto normativo è stata avanza dalla giurisprudenza italiana, la quale è unanime nel sostenere che, anche in tale ipotesi, trovano applicazione la disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 e la giurisdizione italiana, in quanto la responsabilità dell'ente straniero, per quanto autonoma, deriva pur sempre da un reato commesso in Italia (anche qualora sul territorio nazionale sia stata commessa una sola frazione dell'azione o dell'omissione o ivi si sia verificato solo l'evento della condotta delittuosa o la sola ideazione del delitto, «quantunque la restante condotta sia stata attuata all'estero»¹⁵⁰³). Pertanto,

¹⁵⁰¹ Sul tema cfr. T. Padovani, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 2, 2021, pp. 409 ss.; A. Scarcella, *La c.d. «internazionalizzazione» della responsabilità da reato degli enti*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2014, pp. 35 ss.; V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., pp. 111 ss.; A. Tripodi, *Il diritto penale degli enti nello spazio: deantropomorfizzazione e globalizzazione a confronto*, in *Archivio penale*, n. 1, 2019; G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., in particolare, pp. 38-42 e 50-71; ID., *Il giudice border guard nei «grandi spazi»: prospettive critiche intorno alla responsabilità degli enti*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 1/bis, 2021, pp. 10 ss. (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/02/Fascicolo_WEB_aggiornato.pdf); S. Manacorda, *Territorialità ed extraterritorialità in relazione alle garanzie penali nella responsabilità degli enti*, cit., pp. 353 ss.; ID., *The "Dilemma" of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, in S. Manacorda-F. Centonze (eds.), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, cit., pp. 67 ss. e M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, in F. Centonze-S. Manacorda (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 487 ss.

¹⁵⁰² Così V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., pp. 112. Cfr. anche A. Mattarella, *Responsabilità degli enti e compliance globale. L'armonizzazione degli ordinamenti nel contrasto al crimine d'impresa*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, Fascicolo 1, 2023, pp. 386 ss.

¹⁵⁰³ Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 11442, del 17 marzo 2016, in *Diritto penale e processo*, n. 10, 2016, pp. 1320 ss., con commento di V. Mongillo, *La repressione penale della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*. In senso

secondo tale orientamento, la giurisdizione non può che determinarsi con riferimento a tale reato presupposto, a nulla rilevando che la colpa organizzativa e la predisposizione di modelli non adeguati siano riconducibili all'estero¹⁵⁰⁴. L'ente straniero è, dunque, chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato presupposto, per il quale sussiste la giurisdizione nazionale, commesso dai propri soggetti apicali o sottoposti, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, «a prescindere dalla nazionalità dell'ente, dal luogo della sede legale o dalla presenza di filiali nel nostro spazio territoriale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche riguardo alla predisposizione ed efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231»¹⁵⁰⁵. Parimenti sono indifferenti

ID., *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., pp. 135, ove l'Autore evidenzia che «probabilmente, nella visione — non del tutto nitida — del giudice di legittimità, una mera *conspiracy* [...] in vista della commissione di un reato all'estero potrebbe essere ritenuta sufficiente per affermare la competenza territoriale dello Stato italiano, senza neppure la necessità di atti materiali preparatori sul territorio nazionale per gettare le basi del disegno criminoso».

¹⁵⁰⁴ In tal senso, *inter alia*, Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 32899, del 6 settembre 2021 (caso Viareggio); Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 11626, del 7 aprile 2020; Corte d'Appello di Firenze, n. 3733, del 20 giugno 2019; Tribunale di Lucca, n. 222, del 31 luglio 2017 (con affermazione anche nella sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza, n. 3733, del 16 dicembre 2019); Tribunale di Trani, n. 837, del 26 settembre 2017; Tribunale di Milano, Sezione Quarta, n. 13976, del 4 febbraio 2013; Tribunale di Milano 2 febbraio 2010; Tribunale di Milano, 13 giugno 2007; Tribunale di Milano, 27 aprile 2004 (caso Siemens, in *Guida al diritto*, 2004, con nota di A. Lanzi, *L'obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*, sentenza in cui si è avuto modo di affermare che «è quasi ovvio rilevare che sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia [...] hanno semplicemente il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il D.Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia, ad esempio il modello organizzativo richiesto alle imprese per prevenire reati come quelli che si sono verificati e scoprire ed eliminare tempestivamente, tramite organismi di controllo e anche con l'adozione di misure disciplinari, situazioni di rischio [...]»). Non vi sarebbe, dunque, alcuna ragione per ritenere che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche, così da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale, ex artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, c.p. Sul punto cfr. M.M. Scoletta, *Enti stranieri e "territorialità universale" della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, n. 5, 2020, pp. 621 ss.; G. Principato-G. Cassinari, *La (imperfetta) sovrapponibilità della giurisdizione per le persone fisiche e per gli enti stranieri: riflessioni a margine di una sentenza della Cassazione sull'art. 4 d.lgs. 231/2001*, in *Giurisprudenza Penale*, 6 maggio 2020 (consultabile al seguente link <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-11626-2020-applicabilita-231-enti-stranieri>); E. Napoletano-E. Massignani, *La responsabilità amministrativa della società straniera per reati consumati su territorio italiano da un soggetto apicale nel suo interesse*, in *Giurisprudenza Penale*, 5, 2020 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/05/16/la-responsabilita-amministrativa-della-societa-straniera-per-reati-consumati-su-territorio-italiano-da-un-soggetto-apicale-nel-suo-interesse/>); A. Mattarella, *Responsabilità degli enti e compliance globale. L'armonizzazione degli ordinamenti nel contrasto al crimine d'impresa*, cit., pp. 6-7; G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 38-42 e 50-71 e M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 497.

¹⁵⁰⁵ Così V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., p. 132. In tal senso anche G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 56 e M.M. Scoletta, *Enti stranieri e "territorialità universale" della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, cit., p. 627.

anche il luogo in cui l'ente straniero esplica in via preminente la propria operatività e la circostanza che questo eserciti continuativamente o solo occasionalmente o eccezionalmente la propria attività sul territorio dello Stato italiano.

Nonostante una consolidata giurisprudenza, la dottrina che si è espressa sul punto risulta, ancora oggi, non pienamente concorde circa alcuni aspetti della predetta interpretazione della fattispecie in esame¹⁵⁰⁶.

È stato così evidenziato che «laddove carenze organizzative si siano verificate nella sede straniera sarebbe quantomeno dubbio che l'illecito penale sia stato commesso in Italia», cercando di «valorizza[re] il requisito della colpa di organizzazione», «identifica[lo] nel luogo in cui la violazione delle regole cautelari si sarebbe realizzata, tendendo a rompere l'automatismo che è invece restituito da[lla suddetta] interpretazione lata della territorialità. Ancora si è detto, da parte di autorevoli processualisti, che il luogo di commissione dell'illecito amministrativo non può che essere individuato nel territorio in cui la società incolpata ha costituito la sua sede amministrativa e il suo apparato organizzativo, anche per la mancanza di potere dell'autorità italiana ad accertare la sussistenza del modello e la possibilità dunque di giungere a una sua validazione»¹⁵⁰⁷.

Altri autori hanno rilevato che se, da un lato, «l'ampliamento dei limiti spaziali delle leggi nazionali appare [...] un'opzione giustificabile per evitare l'impunità di colossi societari in grado di irretire i governi dei Paesi emergenti o in via di sviluppo»¹⁵⁰⁸ e del «fenomeno del *forum shopping*»¹⁵⁰⁹, nonché per prevenire «disparità di trattamento [...] tra l'ente e il suo esponente, nonché

¹⁵⁰⁶ In senso critico, tra gli altri, E. Amodio, *Rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 1287 ss.; T. Padovani, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, cit., p. 415; S. Manacorda, *Territorialità ed extraterritorialità in relazione alle garanzie penali nella responsabilità degli enti*, cit., pp. 357 ss.; ID., *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 91 ss.; ID., *Le "frontiere" del *societas delinquere potest*. Limiti all'applicazione nello spazio della legge italiana sulla responsabilità da reato degli enti collettivi*, in F. Centonze-M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità da reato delle società nel contesto economico e giuridico italiano: un modello da ripensare*, cit., pp. 175 ss. e G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 57 ss.

¹⁵⁰⁷ Sul punto cfr. S. Manacorda, *Territorialità ed extraterritorialità in relazione alle garanzie penali nella responsabilità degli enti*, cit., p. 358.

¹⁵⁰⁸ Così V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., p. 137. Sul punto cfr. anche M.M. Scoletta, *Enti stranieri e "territorialità universale" della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, cit., p. 628, ove l'Autore ritiene che «l'applicabilità della responsabilità da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 agli enti di diritto straniero appare pienamente conforme ai vincoli imposti dal principio della legalità (ribadito dall'art. 2 del decreto stesso): l'estensione della legge italiana trova fondamento nella struttura dell'illecito dell'ente, che "ricomprende" il reato commesso dalla persona fisica e rende conseguentemente estensibile, senza forzature analogiche, la disciplina della "territorialità" dettata dall'art. 6 c.p.; l'applicazione della normativa codicistica penale come regola generale per definire l'ambito di validità spaziale del decreto - nonostante la qualifica amministrativa della responsabilità - trova conferme inequivocabili sul piano sistematico». In senso conforme a tale opzione interpretativa M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 498.

¹⁵⁰⁹ Cfr. M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 496.

rispetto agli enti italiani, [...] che si troverebbero in una situazione di ingiustificato svantaggio competitivo»¹⁵¹⁰, dall'altro lato, la giurisprudenza non sembra porsi il problema del «parametro attraverso il quale giudicare la responsabilità della società straniera per il fatto commesso in Italia e, in particolare, in merito alla sussistenza di uno specifico obbligo di adottare – allo scopo di poter eventualmente usufruire della ‘causa esimente’ della responsabilità *ex crimine* – un modello organizzativo ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001. Proprio l'imposizione degli specifici moduli prevenzionistici delineati dalla normativa interna appare “ingiustificata ed eccessivamente onerosa” [...]»¹⁵¹¹.

Per evitare criticità in punto di garanzie per l'ente sul piano del *ne bis in idem* internazionale¹⁵¹², prevedibilità e certezza del diritto e proporzionalità del trattamento sanzionatorio, dunque, «la valutazione della *culpa* dell'ente con sede all'estero andrebbe informata a *principi di assimilazione e omogeneità funzionale* tra le cautele organizzative richieste dalla normativa interna e gli standard societari dettati dall'ordinamento di provenienza dell'impresa o (quanto meno) riconosciuti a livello internazionale (si pensi alle norme ISO). In quest'ottica la società straniera sarebbe chiamata a uno sforzo di adeguamento solo al cospetto di parametri autoctoni chiaramente sottodimensionati»¹⁵¹³.

Altra parte della dottrina, ancora, evidenziando che la stessa giurisprudenza ha riconosciuto, «in plurime occasioni, il carattere autonomo dell'illecito punitivo, la sua irriducibilità al fatto individuale, la relazione di equidistanza che li contraddistingue e l'immunità della fattispecie di responsabilità dell'ente rispetto alle vicende giuridiche che investono il reato»¹⁵¹⁴, ha sostenuto come sia «difficile non intravedere nella tesi dell'extraterritorialità del decreto n. 231, argomentata sull'identità degli illeciti, un elemento di radicale incoerenza con

¹⁵¹⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹¹ Così M.M. Scoletta, *Enti stranieri e “territorialità universale” della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, cit., p. 628. Sottolineano la necessità di «sensibilizzare la nostra giurisdizione rispetto all'importanza di considerare che il livello di adempimenti che possono essere ragionevolmente imposti a enti stranieri che operano nel nostro territorio è (o meglio dovrebbe essere), per così dire, direttamente proporzionale al livello e al grado di articolazione delle loro attività in Italia» anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 498-499.

¹⁵¹² Sul punto cfr., *ex plurimis*, M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 505-508; F. Centonze, *Ne bis in idem internazionale e rinnovamento del giudizio. Il problema della tutela dei diritti fondamentali della persona fisica e degli enti collettivi*, in *Legislazione Penale*, 9 luglio 2020, pp. 30 ss. e M.M. Scoletta, *Il principio di ne bis in idem e i modelli punitivi «a doppio binario»*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2021, pp. 180 ss.

¹⁵¹³ Cfr. V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale “sconfinata”: il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., pp. 132-133. Nello stesso senso S. Manacorda, *The “Dilemma” of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, cit., p. 70, ove l'Autore sottolinea come l'attività di autoregolamentazione degli enti incontri i limiti stabiliti dagli ordinamenti interni ove gli enti sono costituiti, traducendo quello che dovrebbe essere un adempimento volontario in uno «sforzo organizzativo e procedurale» (la traduzione è nostra). In senso sostanzialmente simile anche T. Padovani, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, cit., p. 419.

¹⁵¹⁴ Così G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi»*. *Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 56-57. Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 1420, del 10 luglio 2019; Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 25830, del 12 giugno 2019 e Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 28229, del 10 novembre 2015.

gli orientamenti interpretativi che muovono in tutt'altra direzione»¹⁵¹⁵. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi in esame, «il decreto n. 231 non ha previsto una base legale per affermare la giurisdizione sull'ente [...]; l'assenza di una previsione espressa in materia di giurisdizione è già di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità extraterritoriale del diritto punitivo nazionale, che istantaneamente si tradurrebbe in una violazione del principio di non interferenza tra stati sovrani»¹⁵¹⁶. Questa sarebbe «l'unica soluzione compatibile e con la fonte costituzionale e con le fonti del diritto internazionale pubblico»¹⁵¹⁷, potendo la dimensione esclusivamente territoriale del D.Lgs. n. 231/2001 soddisfare «esigenze sostanziali di legalità del rimprovero e ragionevole prevedibilità dei parametri legali che lo incarnano»¹⁵¹⁸.

La dottrina che si è espressa in tal senso, al fine di superare tale *impasse*, ha ipotizzato di individuare «elementi concreti, sintomatici di operatività [dell'ente nello stato italiano], che risultino dotati di un grado di evidenza e consistenza tali da rendere ragionevole la presunzione di instaurazione del dovere informativo da parte dell'ente circa la disciplina punitiva nazionale. Gli indici di operatività [in senso organizzativo-funzionale ed economico,] potrebbero essere anche differenziati in funzione della tipologia del reato ovvero per natura di attività o settore economico» e dovrebbero essere tali da «porre il giudice nella condizione di considerare integrato il presupposto della territorialità, quando ricorre una di esse»¹⁵¹⁹.

Nel panorama italiano la situazione di enti di diritto straniero che commettano reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 nel territorio nazionale potrebbe configurarsi soprattutto con riguardo a gallerie d'arte¹⁵²⁰, case d'asta¹⁵²¹ e società di servizi estere operanti in Italia. Anche con riguardo a queste tipologie di enti, tuttavia, non risulta possibile compiere una valutazione di dettaglio delle modalità di approccio e gestione del tema in esame, non avendo individuato

¹⁵¹⁵ Così G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 57.

¹⁵¹⁶ *Ivi*, p. 61. L'Autore prosegue rilevando che «il decreto n. 231 non ha concepito un'apposita disciplina per regolare la materia del “diritto applicabile” e, quindi, le situazioni di conflittualità normativa prevedibilmente connesse all'applicazione extraterritoriale del diritto punitivo interno; si tratta di un indice sintomatico dell'approccio essenzialmente territoriale in cui si è mosso il legislatore» (pp. 61-62). Nello stesso senso T. Padovani, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, cit., p. 416, secondo il quale «quel che [...] è negativamente certo, è che in nessun caso si potrà ammettere l'esercizio della giurisdizione per accertare una responsabilità amministrativa da reato rispetto ad enti costituiti all'estero, aventi all'estero la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale della propria attività».

¹⁵¹⁷ Così G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 62.

¹⁵¹⁸ *Ibidem*. Si vedano nello stesso testo anche pp. 67 ss.

¹⁵¹⁹ *Ivi*, pp. 67-68. In particolare, secondo l'Autore «la pretesa giurisdizionale si radica [...] sia al verificarsi di un contatto organizzativo (perché l'ente ha nel territorio una sede secondaria, una ramificazione produttiva, una struttura di rappresentanza); sia al verificarsi di un contatto economico, sia esso produttivo o commerciale». Dovrebbe, dunque, escludersi che «la giurisdizione si radichi in funzione di contatti commerciali occasionali o di catene di distribuzione secondarie o terziarie, che non rientrano in strategie di *business* oggetto di programmazione e, quindi, proiezione organizzativa e giuridica della società» (pp. 68-69).

¹⁵²⁰ Gli esempi che possono citarsi sono innumerevoli; si pensi, in particolare, a Gagosian, Frutta Gallery, Thomas Dane Gallery, Galerie Emanuel Layr, Victoria Miro, Richard Saltoun Gallery.

¹⁵²¹ Il riferimento è, in particolare, a case d'asta aventi una presenza internazionale, quali Christie's (che ha un ufficio a Milano, Christie's (International) SA, Filiale Italiana) e Sotheby's, Phillips e Dorotheum, presenti con un ufficio a Milano.

strumenti normativi interni utili a tal fine¹⁵²², ad eccezione del *Code of Business Conducts* adottati da Christie's¹⁵²³ e Sotheby's e applicabili a tutte le realtà presenti a livello internazionale. In particolare, il codice di condotta di Sotheby's dispone il rispetto della normativa locale vigente in qualsiasi contesto in cui l'ente si trovi a operare¹⁵²⁴.

Considerato lo scenario giurisprudenziale e dottrinale sopra esposto, deve rilevarsi che «la mancata individuazione di una base legale sufficientemente determinata»¹⁵²⁵ con riferimento alla validità spaziale del D.Lgs. n. 231/2001, oltre a generare diversi contrasti interpretativi, come visto, pone nuovamente in capo al giudice l'onere di risolvere tali questioni e di valutare la condotta organizzativa di enti radicati in altri Stati. Ne consegue che, in ottica cautelativa, tutti gli enti stranieri operanti in Italia dovrebbero procedere ad una valutazione delle attività svolte in tale territorio, al fine di individuare eventuali rischi di reato ad esse collegati e identificare i soggetti coinvolti in tali attività. Si ritiene, tuttavia, di condividere la posizione dottrinale, sopra richiamata, che pone l'accento sulla necessità di non porre eccessivi e inutili oneri di *compliance* in capo agli enti stranieri¹⁵²⁶ e di non aggravare l'«esigibilità degli obblighi organizzativi [...] richiesti alle imprese multinazionali dal sistema nazionale di responsabilità da reato degli enti»¹⁵²⁷, potendo differenziare la loro posizione in base alla struttura della loro organizzazione e operatività in Italia.

Nel caso di enti stranieri aventi in Italia una sede secondaria, una struttura di rappresentanza o ivi operanti stabilmente e in via continuativa, anche mediante la costituzione di una entità *ad hoc* o di altra specifica articolazione organizzativa, questi dovrebbero dotarsi di un modello organizzativo avente le caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Diversamente, ove si tratti di enti stranieri che non abbiano nel territorio italiano sedi strutturate, succursali, filiali

¹⁵²² In particolare, le sezioni *Financial & Legal* e *Corporate Governance* del sito web di Christie's (https://www.christies.com/about-us/welcome-to-christies?sc_lang=en) e *Corporate Governance* del sito web di Sotheby's (<https://www.sothebys.com/en/corporate-governance?locale=en>) non recano alcuna informazione pertinente all'area di interesse.

¹⁵²³ Cfr. il *Supplier Code of Conduct*, ove, per quanto di interesse in questa sede, è richiamato l'impegno della casa d'aste nel contrasto di qualsiasi forma di corruzione, nella conduzione del *business* con integrità, onestà, lealtà e trasparenza e nel rispetto della normativa internazionale in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo (consultabile al seguente link https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN-NSPjrCDAxXLSfEDHYw_BoMQFnoECA4QAO&url=https%3A%2F%2Fwww.christies.com%2Fmedia-library%2Fpdfs%2Flegal%2Fsupplier-code-of-conduct-christies.pdf&usg=AOvVawldDZoqApPnxx8fpoupeAf&opi=89978449).

¹⁵²⁴ Cfr. il *Code of Business Conduct*, ove, in particolare, viene sottolineata l'importanza di evitare situazioni di conflitto di interesse e di condurre il *business* in maniera onesta, leale, etica e trasparente e nel rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, corruzione e trasferimento internazionale dei beni, secondo le rispettive *policy* e con il supporto del Compliance Department (consultabile al seguente link <https://www.sothebys.com/en/docs/pdf/code-of-conduct-2021.pdf?locale=en>).

¹⁵²⁵ Cfr. G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 42.

¹⁵²⁶ I quali dovrebbero, ove si pensasse diversamente, essere tenuti ad adeguarsi, in ogni circostanza, agli stringenti e specifici vincoli normativi delineati dalla normativa interna.

¹⁵²⁷ Così M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 493 (si veda anche p. 495). Nello stesso senso anche T. Padovani, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, cit., p. 419.

o *branches*, ma che ivi operino occasionalmente e in assenza di una stabile attività organizzata, l'applicazione degli strumenti già adottati sulla base della normativa vigente nel Paese di origine dovrebbe risultare ragionevolmente adeguata a prevenire anche potenziali rischi di reato derivanti dalle operazioni *cross-border* che potrebbero avere ricadute nel territorio dello Stato italiano. Sono laddove tali presidi non dovessero risultare sufficienti, sulla base della valutazione dei rischi e in ragione della peculiarità delle attività svolte in Italia, potrebbe allora procedersi – sempre nel rispetto del principio di proporzionalità – all'adozione, in senso integrativo, di misure organizzative e operative e di strumenti di controllo e di prevenzione dei rischi più specifici e stringenti rispetto a quanto richiesto dalla normativa italiana.

Il sistema normativo interno degli enti stranieri, dunque, potrebbe essere «in concreto realizzabile secondo i moduli operativi più disparati», pur nel rispetto «delle fondamentali, ma obiettivamente minimali e scarse, indicazioni cautelari positivizzate dagli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 231/2001»¹⁵²⁸ e ciò in quanto, secondo il Decreto, ciò che è davvero imprescindibile è solo una organizzazione interna adeguata alla prevenzione di rischi reato¹⁵²⁹. La stessa giurisprudenza più recente ha chiarito che né il verificarsi del reato né l'assenza della documentazione di organizzazione, gestione e controllo dell'ente non devono essere intese, *ex se*, quali elementi costitutivi dell'illecito dell'ente, dovendosi, invece, sempre accertare la sussistenza della colpa di organizzazione e la sussistenza del nesso tra questa e lo specifico evento-rischio *hic et nunc* che la regola cautelare mirava a prevenire.

Si ritiene, pertanto, di concordare anche con la dottrina che, allontanandosi da una interpretazione formalistica dei requisiti dettati dall'art. 6 con riguardo alla costruzione dei modelli organizzativi, valorizza la finalità perseguita dalla norma e ritiene che la colpa organizzativa, nel caso delle società di diritto estero, debba essere valutata «sulla base del complesso delle norme interne - procedure, policy, regolamenti, presidi di controllo etc. - che costituiscono, in concreto, il “modello organizzativo” dell'ente, l'omologo funzionale del nostro “Modello 231” (indipendentemente dalla circostanza che tali norme siano sintetizzate in uno specifico e unitario *compliance program*)»¹⁵³⁰.

¹⁵²⁸ Così M.M. Scoletta, *Enti stranieri e “territorialità universale” della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 628-630. In tal senso anche C.E. Piergallini, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2, 2020, pp. 167-168.

¹⁵²⁹ Cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 23401, del 15 giugno 2022.

¹⁵³⁰ Così M.M. Scoletta, *Enti stranieri e “territorialità universale” della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 628-630. Nello stesso senso anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 499, 525 e 527. Criticamente G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 64-66, evidenzia che tale interpretazione non risolve il problema del diritto applicabile, in quanto «il giudice potrà (dovrà) prendere in considerazione i reali assetti di compliance, messi in atto dalla società non radicata; e ciò nonostante applicherà pur sempre i parametri legali fissati dal diritto interno, con la conseguenza che l'implicazione “universalistica” (o extraterritoriale) della disciplina domestica risulta solo apparentemente stemperata. Sarebbe diverso il caso in cui la mera conformità degli assetti di autoregolazione preventiva al diritto “straniero” fosse stimata di per sé sufficiente anche a soddisfare l'“obbligo” delineato dalla disciplina punitiva interna; in tal caso, si assisterebbe realmente all'applicazione del diritto dell'ordinamento di radicamento della persona giuridica».

Ulteriore fenomeno non regolamentato dal D.Lgs. n. 231/2001 inerisce la responsabilità nei gruppi di impresa, fenomeno organizzativo sempre più diffuso nel contesto italiano. Il gruppo di società, tuttavia, non può considerarsi tecnicamente un ente ai sensi dell'art. 1 del Decreto, non essendo un soggetto di diritto distinto dalle singole società che lo compongono, formalmente e giuridicamente autonome e indipendenti.

Ne è conseguito un intervento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che non è possibile desumere la responsabilità della *holding* dalla mera esistenza di un rapporto di controllo, collegamento e direzione (*ex artt. 2359 e 2497 e ss. c.c.*) all'interno di un gruppo di società, dovendo il giudice sempre individuare in concreto e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato presupposto in capo alla società controllata, nella cui organizzazione aziendale è stato commesso il reato presupposto¹⁵³¹, e verificare se tale reato è stato agevolato da un intervento di esponenti della società controllante e per perseguire anche un interesse della *holding* o del gruppo societario.

Dalla lettura combinata degli orientamenti provenienti dalla Corte di Cassazione e delle elaborazioni di Confindustria è stato possibile trarre i criteri in base ai quali la *holding* può essere ritenuta responsabile per il reato commesso dalla controllata: in primo luogo, il reato presupposto deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della società controllata, anche della controllante o di un'altra società del gruppo¹⁵³²; inoltre, le persone fisiche collegate in via funzionale alla società controllante devono aver partecipato alla commissione del reato presupposto, recando un contributo causalmente rilevante, provato in maniera concreta e specifica¹⁵³³.

¹⁵³¹ Cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 93 ss. In giurisprudenza cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 12627, del 9 dicembre 2016, in *Rivista di Diritto Societario*, Fascicolo 3, 2017, con commento di A. De Nicola, *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di società: una interessante sentenza della Corte di Cassazione*; Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 52316, del 9 dicembre 2016; Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 2568 del 2014; Corte di Cassazione, 8 novembre 2012, n. 4324; Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 24583, del 20 giugno 2011 (sulla quale cfr. Assonime, *Il Caso, La responsabilità 231 nei gruppi d'impresa: la prima pronuncia della Corte di Cassazione*, 9/2011, consultabile al seguente link https://www.aodv231.it/images/atti/Assonime_il_caso_09.pdf). In tema si vedano anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 511 ss., ove si ricostruisce l'approccio della giurisprudenza al tema in ottica evolutiva; G. Di Nota, *La responsabilità amministrativa da reato degli enti nei gruppi di società*, in *Giurisprudenza Penale*, 2017 (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/07/di-nota-231_gp_2017_7-8.pdf) e F. D'Arcangelo, *La responsabilità da reato nei gruppi di società e l'abuso di direzione unitaria della holding*, in *Le Società*, 3, 2017, pp. 353 ss.

¹⁵³² In particolare, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 12627, del 9 dicembre 2016, ha precisato che deve essere negata qualsiasi presunzione di coincidenza dell'interesse della *holding* con l'interesse diretto e immediato della controllata alla commissione dell'illecito; conseguentemente, ciascun caso deve essere puntualmente analizzato, al fine di accertare l'esistenza in concreto dei requisiti necessari a integrare la responsabilità *ex D.Lgs. n. 231/2001*, non solo in relazione al rapporto qualificato dell'autore del reato con la capogruppo, ma anche di quello oggettivo dell'interesse o vantaggio.

¹⁵³³ Secondo Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 95, su tale fronte possono rilevare: (i) «direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi

Porgendo lo sguardo al contesto nazionale, mentre sono comuni gli esempi di gruppi societari attivi in ambiti differenti da quello culturale e artistico, ma che svolgono attività che possono integrare anche i reati contro il patrimonio culturale (come esposto con puntuali esemplificazioni nei precedenti paragrafi)¹⁵³⁴, più rari risultano i casi di società operanti esclusivamente nel settore dell'arte e facenti parte di gruppi societari di diritto italiano¹⁵³⁵.

Puntuali indicazioni circa la strutturazione del sistema di gestione e controllo dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in tali casi possono rinvenirsi nelle Linee Guida di Confindustria, secondo le quali, al fine di bilanciare l'autonomia delle singole società e l'esigenza di promuovere una politica di gruppo nella lotta alla criminalità di impresa, ciascuna società del gruppo italiano dovrebbe svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi (anche legati ad eventuali attività *cross-border*) in quanto, nonostante la direzione unitaria della *holding* e l'auspicata definizione della «tassonomia dei rischi [...] a livello centrale da parte delle strutture della capogruppo con un'ampia visione sull'operatività aziendale»¹⁵³⁶, il rischio penale deve essere fronteggiato sul piano organizzativo in completa autonomia dalle singole società, cui spetta di valutarlo alla luce della specificità dell'attività svolta, senza interferenze da parte della *holding*¹⁵³⁷.

Inoltre, ciascuna società dovrebbe predisporre un proprio modello organizzativo, tenendo conto di eventuali principi generali, linee guida, regolamenti, indicazioni e modalità attuative e operative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo del gruppo¹⁵³⁸, senza, tuttavia, che ciò comporti una ingerenza della società controllante che vada a limitare l'autonomia delle singole società controllate.

Come richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001 in relazione ai singoli enti, anche nell'ambito del gruppo societario ogni società dovrebbe nominare un proprio organismo di vigilanza, evitando che vi sia anche solo una parziale identità

siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici»; (ii) «coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*), ovvero più ampiamente tra gli apicali: [ipotesi in cui] aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale».

¹⁵³⁴ Come, a titolo esemplificativo, nel caso dei gruppi Eni, Terna e Italgas, operanti nel settore energetico, e Intesa Sanpaolo del settore bancario e finanziario.

¹⁵³⁵ Gli esempi individuati riguardano la società Open Care S.p.A., del Gruppo Bastogi (di cui non è stato possibile reperire la documentazione 231), la società Civita Mostre e Musei S.p.A., del Gruppo Civita, e la società 24 ORE Cultura S.r.l., facente parte del Gruppo 24 ORE (ove, tra le attività sensibili, p. 20 del modello organizzativo, sono mappate anche aree di rischio inerenti i rapporti all'interno del gruppo societario ed è disposto, a p. 21, che, al fine di mitigare i rischi reato, le attività esternalizzate dalla società alla capogruppo, Il Sole 24 ORE S.p.A., devono essere disciplinate all'interno di appositi contratti, le cui attività sono svolte nel rispetto del modello organizzativo, dei regolamenti e delle procedure del gruppo).

¹⁵³⁶ Così M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 524.

¹⁵³⁷ Le *holding* devono, quindi, garantire che ogni singola ogni entità (filiale, succursale, controllata, ecc.), rispetti pienamente gli standard locali normativi locali (cosiddetti '*host countries*'). Si rimanda, per tutti, a M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 524.

¹⁵³⁸ Cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 96. Sul punto si veda anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 521-522.

soggettiva tra i componenti degli stessi. Ciò risulta fondamentale in quanto ove la vigilanza su tutti i modelli organizzativi delle società del gruppo fosse esercitata da un organismo unico costituito presso la controllante si rischierebbe di porre in capo ai vertici della *holding* una posizione di garanzia di fonte negoziale. Dovrebbero, peraltro, prevedersi rapporti informativi tra gli organismi di vigilanza delle varie società del gruppo, al fine di garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo¹⁵³⁹.

Per evitare il fenomeno della risalita della responsabilità alla società controllante per i reati commessi dalla società controllata, dovrebbe impedirsi che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (cd. *interlocking directorates*), in quanto il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto¹⁵⁴⁰.

Con riferimento alla strutturazione del modello organizzativo della *holding*, questo dovrebbe dare conto della esistenza di un gruppo societario e prevedere una rigorosa mappatura del perimetro del *gruppo*, tenendo conto dei processi integrati che involgono l'attività di tutte le società e delle attività destinate a confluire in un esito unitario¹⁵⁴¹. Il modello organizzativo, inoltre, dovrebbe delineare regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le società controllate¹⁵⁴². Dovrebbero, ancora, essere definite concordemente e adottate procedure accentrate, protocolli armonizzati e *standard* unificati di conformità¹⁵⁴³. Analoga attenzione dovrebbe essere posta ad eventuali attività e

¹⁵³⁹ Cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 96 e 98-99.

¹⁵⁴⁰ *Ivi*, p. 96. In tema cfr. anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 520-523; G. Sola, *Gruppo d'impresa e compliance normativa: regolamento di gruppo e MOG 231 ad evitare "le discese ardite e le risalite" di responsabilità tra madre e figlie*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 9, 2022 (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/09/sola_gp_2022_9.pdf).

¹⁵⁴¹ Ad esempio come avviene per il bilancio consolidato.

¹⁵⁴² Cfr. M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 522.

¹⁵⁴³ Cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 97-98, ove si precisa anche che «la capogruppo potrà indicare, tra l'altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo – ove opportuno – principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione al settore di attività dell'ente e ai reati per esso rilevanti. Quest'ultimo accorgimento vale anche nel caso di gruppo multifunzionale, malgrado le maggiori difficoltà che possono porsi, vista la diversificazione delle attività svolte dalle singole imprese che vi operano. Nel caso di Codici etici di gruppo, potrebbe essere necessario integrare, da parte di ciascuna società e nell'alveo della propria regolamentazione interna (ad es. attraverso addenda o protocolli), i valori e i principi espressamente correlati all'ambito di specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231». Sul punto si vedano anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 521-524; R. Carloni-M. Carloni, *Responsabilità della holding: regolamento di gruppo e modello di organizzazione e gestione*, in *La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 1, 2020 e S. Manacorda, *The "Dilemma" of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, cit., p. 72. A titolo esemplificativo, il modello organizzativo adottato dal Gruppo Terna fa riferimento al '*Global Compliance Program*', presidio di controllo adottato quale atto di indirizzo rispetto alle attività svolte dal gruppo all'estero e la cui applicazione è

processi affidati in *outsourcing* ad altre società del gruppo e ai relativi rapporti contrattuali; alle autorizzazioni inerenti gli *input* forniti; ai controlli sugli *output* ottenuti; alla fatturazione *intercompany*, nonché alle transazioni infragruppo e ai meccanismi di determinazione del *transfer price*¹⁵⁴⁴.

Con riguardo ai gruppi societari operanti in una dimensione transnazionale (si pensi, relativamente al settore in considerazione, principalmente a gruppi stranieri che erogano servizi assicurativi¹⁵⁴⁵, bancari e finanziari¹⁵⁴⁶ e di logistica¹⁵⁴⁷ e operano anche in Italia) sorgono ulteriori e più specifici profili di potenziale pericolosità delle attività condotte, in ragione della dispersione geografica delle stesse; del decentramento decisionale; del crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; del complesso reticolo di norme che viene in gioco e dei diversi scenari legali ipotizzabili; del più vasto impatto degli episodi criminosi e delle maggiori difficoltà nel perseguirli.

In tali ipotesi, risulta fondamentale che la società controllante conduca una preliminare attività di valutazione delle diverse e frammentate normative in ottica comparativa e dell'effettivo comportamento operativo di ciascuna società controllata¹⁵⁴⁸. È qui che sorge, tuttavia, il dilemma che si trovano a fronteggiare le società multinazionali, tra l'adozione di *standard* comuni di conformità a livello internazionale (che potrebbe, tuttavia, comportare un elevato rischio di violazione delle singole normative nazionali), e il rispetto di tutte le disposizioni interne di ogni singolo Stato in cui le realtà societarie operano (dando, quindi, priorità alla cosiddetta 'conformità locale', riducendo al minimo l'esposizione alle violazioni di legge, ma compromettendo notevolmente la loro efficacia)¹⁵⁴⁹. Quest'ultima opzione comporta, tuttavia, il rischio della cosiddetta '*over compliance*' in quanto, nell'impeto irrealistico di «soddisfare tutte le aspettative ordinamentali», si avrebbero una «ridondanza di procedure», «una iperburocratizzazione delle attività interne» e «una moltiplicazione dei costi, a tutto svantaggio dell'efficienza aziendale»¹⁵⁵⁰. Ne consegue che «la crescente pressione per una maggiore conformità porta a conseguenze inaccettabili per le aziende»¹⁵⁵¹.

È stato, pertanto, puntualmente evidenziato che due possono essere gli scenari

rivolta alle società estere del gruppo chiamate a recepirlo (consultabile al seguente link https://download.terna.it/terna/MOG231_TERNA_8db83c02c579b9e.pdf, pp. 5 e 35-36).

¹⁵⁴⁴ Cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 98. Cfr. anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 522-523.

¹⁵⁴⁵ Quali, a titolo esemplificativo, gruppi di diritto straniero, come Allianz, AXA, Helvetia, Aon, e gruppi italiani come Generali.

¹⁵⁴⁶ Come Unicredit e Deutsche Bank.

¹⁵⁴⁷ Quali, sempre per riportare alcuni esempi, Crown Worldwide e Cross Trade International HRS.

¹⁵⁴⁸ Sul punto cfr. diffusamente A. Mattarella, *Responsabilità degli enti e compliance globale. L'armonizzazione degli ordinamenti nel contrasto al crimine d'impresa*, cit., p. 5; G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 34-35 e S. Manacorda, *The "Dilemma" of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, cit., pp. 72 e 76-77.

¹⁵⁴⁹ Cfr. S. Manacorda, *The "Dilemma" of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, cit., p. 72.

¹⁵⁵⁰ *Ivi*, p. 73 (la traduzione è nostra).

¹⁵⁵¹ *Ibidem* (la traduzione è nostra).

possibili relativi alla elaborazione di sistemi normativi per le società multinazionali, entrambi derivanti da fattori quali la cultura aziendale, la propensione al rischio dell'ente, la struttura di *governance* e la disponibilità di risorse finanziarie¹⁵⁵².

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare che i vincoli normativi del Paese in cui opera la *holding* (cosiddetto '*home country*') siano più stringenti e strutturati di quelli dell'*host country* (ad esempio se le filiali o le società controllate sono collocate in ordinamenti giuridici meno severi), dovrebbero estendersi gli *standard* di controllo della società controllante a tutte le entità situate all'estero. Il modello organizzativo della controllante dovrebbe, dunque, essere predisposto in modo da risultare idoneo a prevenire la commissione di reati presupposto nel contesto del gruppo, tenendo conto di eventuali profili di rischio reato connessi al concreto esercizio dei compiti di direzione e coordinamento nei confronti delle controllate estere, considerando, oltre alle attività proprie della *holding*, anche le attività peculiari delle società del gruppo e le attività affidate in *outsourcing*. Dovrebbero, inoltre, essere delineate regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con e tra le controllate e individuati protocolli armonizzati e procedure accentrate per la prevenzione dei rischi reato all'estero, in modo da lasciare in capo alle società controllate esclusivamente l'adozione di linee guida, codici di condotta e di un proprio sistema disciplinare, in piena integrazione con il sistema normativo locale, da una parte, e i principi di condotta e le regole di comportamento del gruppo, dall'altra¹⁵⁵³.

Diversamente, nel caso in cui dovesse risultare che i vincoli normativi dell'*host country* siano più stringenti e rigidi di quelli del Paese in cui opera la *holding*, dovrebbero prevalere i *compliance programs* adottati dalle singole società controllate nel rispetto delle peculiarità delle regolamentazioni locali¹⁵⁵⁴, fatta salva l'opportunità di verificarne l'integrazione con riguardo ad alcuni aspetti di rilievo e particolari della normativa applicabile alla *holding*¹⁵⁵⁵.

Il «“dilemma” della conformità penale per le imprese transnazionali in un mondo giuridico frammentato», dunque, «si rivela [...] una questione di grande complessità [...]»¹⁵⁵⁶, che spinge a riconsiderare «il concetto di *compliance* [...] su scala globale» in ottica integrata, «tenendo conto anche dell'esigenza delle imprese di operare entro un quadro normativo chiaro»¹⁵⁵⁷, che, come si è cercato di mettere in luce, necessita di nuove elaborazioni, in senso esplicativo, sul fronte normativo nazionale, nonché considerando l'esigenza degli enti di definire politiche unitarie nella lotta alla criminalità transnazionale.

¹⁵⁵² *Ivi*, p. 74.

¹⁵⁵³ *Ivi*, pp. 77 e 79. Nello stesso senso anche M. Bianchini-P. Severino, *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 524-525.

¹⁵⁵⁴ Cfr. sempre S. Manacorda, *The “Dilemma” of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, cit., pp. 77-79.

¹⁵⁵⁵ Cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 98 e 100.

¹⁵⁵⁶ Così S. Manacorda, *The “Dilemma” of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, cit., p. 85 (la traduzione è nostra).

¹⁵⁵⁷ Così A. Mattarella, *Responsabilità degli enti e compliance globale. L'armonizzazione degli ordinamenti nel contrasto al crimine d'impresa*, cit., p. 2.

3.4. Efficacia applicativa della disciplina in ragione delle dimensioni organizzative e dei profili gestionali degli enti operanti nel settore dell'arte.

Un ulteriore limite riscontrabile nella operazione di estensione della disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato agli enti attivi nel settore dell'arte appare legato alla soglia dimensionale e alla struttura organizzativa e gestionale degli stessi.

Il D.Lgs. n. 231/2001, come già esposto, indica quali destinatari della disciplina gli enti di diritto privato forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2).

Il campo di applicazione soggettivo del Decreto, dunque, include esclusivamente le persone giuridiche metaindividuali¹⁵⁵⁸, in quanto autonomi centri di imputazione di interessi e di rapporti giuridici, in linea con la finalità normativa, che è proprio quella di sanzionare gli enti colpevolmente disorganizzati, reprimendo le prassi illecite riconducibili alla colpa di organizzazione, che si annidano maggiormente nei meandri dei soggetti collettivi. Restano esclusi dal novero dei destinatari della disciplina, invece, gli enti facenti capo a singoli soggetti in cui non si assiste alla creazione di un nuovo centro di imputazione di responsabilità, come le imprese individuali. Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha principalmente evidenziato che una diversa interpretazione farebbe sorgere il rischio di sottoporre a sanzione un medesimo soggetto, così violando il principio del *ne bis in idem* sostanziale¹⁵⁵⁹. Discorso a parte può essere svolto con riguardo alle società unipersonali, imprese formalmente societarie, ma sostanzialmente personali, che, però, a differenza delle imprese individuali, sono soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica del socio unico e, dunque, con riguardo alle quali è possibile accertare un interesse sociale distinto da quello della persona fisica che ne è a capo¹⁵⁶⁰.

Per essere efficace e idoneo alla prevenzione del rischio di integrazione di un

¹⁵⁵⁸ Sul punto si vedano, *ex plurimis*, G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., pp. 303 ss.; G. Gentile, *Le società unipersonali nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Processo Penale e Giustizia*, Fascicolo 3, 2022; R. Costanzo, *Società unipersonali ed imprese individuali nella responsabilità da reato degli enti: l'altra storia dei "gemelli diversi"*, in *Ius in itinere*, 5 febbraio 2022 (consultabile al seguente link <https://www.iusinitinere.it/societa-unipersonali-ed-imprese-individuali-nella-responsabilita-231-degli-enti-41336>); G. Morgese, *L'ente come soggetto di diritto metaindividuale: l'archetipo dell'imputazione soggettiva della responsabilità 231 tra dato letterale, esigenze di sistema e prospettive comparatistiche*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 1-bis, 2021 (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/01/Contributo27_singolo.pdf); R. Lugli, *Esclusa la responsabilità 231 di società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi*, in *Giurisprudenza Penale*, 9, 2020 (consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/09/Lugli_gp_2020_9.pdf).

¹⁵⁵⁹ Cfr. Tribunale di Ravenna, n. 1056, del 7 giugno 2021; Tribunale di Milano, Sez. G.I.P., Sent. 16 luglio 2020, n. 971; Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 18941, del 3 marzo 2004.

¹⁵⁶⁰ Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 45100, del 6 dicembre 2021. In dottrina cfr. di recente M. Colacurci, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 236 e V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., pp. 130-131.

reato presupposto, il modello organizzativo deve soddisfare pienamente le esigenze, la struttura e le risorse della singola realtà coinvolta.

Considerati i criteri previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (per quanto non definiti puntualmente) in ordine alla predisposizione dei modelli organizzativi e tenendo conto che esso non detta disposizioni specifiche e adeguate alla peculiarità di enti di ridotte dimensioni¹⁵⁶¹, deve rilevarsi che la delineazione e l'implementazione di una organizzazione nei termini di cui al Decreto appaiono essere particolarmente complesse e inesigibili proprio per tale tipologia di enti¹⁵⁶². Si tratta, infatti, di soggetti giuridici formalmente autonomi, ma che presentano una struttura interna gerarchica, di *governance* e organizzativa poco articolata, o addirittura destrutturata, ove i processi decisionali sono spesso informali (quando non ricollegabili ad un unico soggetto)¹⁵⁶³ e l'organizzazione delle attività è snella e fondata su «quotidiane pratiche operative»¹⁵⁶⁴ ed è, il più delle volte, accentrata nelle mani dell'imprenditore fondatore o di pochi soci¹⁵⁶⁵. Considerata la ristrettezza di organico e la concentrazione della maggior parte delle funzioni in capo a pochi soggetti, inoltre, non risulta possibile segmentare le responsabilità e, perciò, si determina quella «compenetrazione tra [...] ente e [...] soggetto persona fisica»¹⁵⁶⁶ che porta a ritenere che non possano essere concretamente attuati, all'interno di tali enti, i noti presidi di controllo diretti a

¹⁵⁶¹ Cfr. V. Manes, *Profili di metodo nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 336 e M. Colacurci, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 236-237. L'art. 6, comma 4, si limita a consentire agli enti di piccole dimensioni una costituzione semplificata dell'organismo di vigilanza, potendo l'organo dirigente direttamente svolgere i compiti affidati al predetto organismo. Sul punto cfr. V. Mongillo, *L'organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche*, cit., pp. 198-200; ID., *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, in *Legislazione Penale*, n. 3/2023, pp. 145-146; C. Cupelli, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in R. Borsari, *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, p. 284; G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., pp. 203-204; A. Ottone, *Sistema 231: l'Organismo di Vigilanza negli Enti di piccole dimensioni*, in *Altalex*, 7 settembre 2022 e F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, in F. Centonze-M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, cit., pp. 101-106.

¹⁵⁶² Si vedano M. Colacurci, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 235 ss.; F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., pp. 87 ss.; S. Bartolomucci, *Sulla configurabilità del (fantomatico) modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 dedicato alla P.M.I.*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2010, pp. 93 ss.; M. Chilosi, *La responsabilità dipendente da reato e il modello 231 nelle piccole imprese. Pro e contro e prospettive di riforma*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2018, pp. 291 ss.; V. Manes, *Profili di metodo nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, cit., p. 336; V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., pp. 123 ss., in particolare, p. 146 e N. Selvaggi, *La prevenzione e il controllo del reato attraverso la 'compliance' nella piccola impresa: un'introduzione al problema*, in M. Catenacci-V.N. D'Ascola-R. Rampioni (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, cit., pp. 1857 ss.

¹⁵⁶³ Così M. Colacurci, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 236 (cfr. anche p. 239).

¹⁵⁶⁴ Così F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 91.

¹⁵⁶⁵ *Ivi*, pp. 89-91.

¹⁵⁶⁶ Così Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 102.

incidere sul loro corretto funzionamento interno e sulle modalità di gestione delle attività sensibili (quali, a titolo esemplificativo, la segregazione di ruoli, compiti e funzioni tra diversi soggetti, con espressa indicazione dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte; la puntuale distribuzione dei poteri e delle responsabilità e l'individuazione di soggetti responsabili per ciascuna area di rischio; la definizione di un adeguato sistema di poteri interni, mediante deleghe di funzione, e di poteri esterni di firma; la previsione di adeguati livelli autorizzativi; la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni; l'implementazione di sistemi di monitoraggio e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione).

Nel contesto delle piccole e medie imprese, dunque, «i modelli di organizzazione e gli incentivi all'autocontrollo [...] paiono privi di efficacia preventiva»¹⁵⁶⁷, rappresentando «più un ostacolo a un'efficace *corporate governance* che un ausilio effettivo alla gestione»¹⁵⁶⁸ dell'ente.

Non potendo individuarsi una «dissociazione tra la volontà [e l'interesse] dell'agente persona fisica e la volontà [e l'interesse] dell'ente cui questa fa capo»¹⁵⁶⁹ viene, peraltro, meno proprio uno dei presupposti della disciplina in parola, nonché la stessa possibilità di configurare l'autonoma colpevolezza normativa dell'ente.

In tali casi, dunque, il problema «affonda le radici in un vizio genetico della disciplina normativa, strutturalmente inadatta a regolare la realtà sulla quale aspirerebbe ad intervenire. Difetto, questo, emendabile solo attraverso un intervento correttivo che dia effettivamente respiro alle peculiarità del mondo delle piccole e medie imprese»¹⁵⁷⁰.

Come è stato illustrato in precedenza¹⁵⁷¹, nel settore dell'arte il panorama commerciale italiano è principalmente caratterizzato dalla presenza di imprenditori individuali (si pensi a commercianti d'arte e di antichità), imprese familiari (come storiche gallerie d'arte) e piccole e medie imprese (come la maggior parte delle società di servizi e delle società attive nel campo dei lavori di costruzione e recupero del patrimonio storico, artistico e culturale). Si tratta, peraltro, della tipologia di enti più rappresentativi del tessuto socio-economico italiano¹⁵⁷² e che, come detto, sono accomunati dall'assenza di una

¹⁵⁶⁷ In tal senso F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 91.

¹⁵⁶⁸ Così F. D'Alessandro, *Responsabilità da reato degli enti e rischio d'impresa: prospettive di riforma per una corporate governance efficace*, in *Corporate Governance*, 1-2020, p. 41.

¹⁵⁶⁹ Così Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 102.

¹⁵⁷⁰ In tal senso F. D'Alessandro, *Responsabilità da reato degli enti e rischio d'impresa: prospettive di riforma per una corporate governance efficace*, cit., p. 43.

¹⁵⁷¹ Si rimanda al Capitolo II, paragrafo 1, e Capitolo II, paragrafo 3.2, del presente lavoro.

¹⁵⁷² Secondo il documento elaborato dall'Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD, *Toolkit for raising awareness and preventing corruption in SMEs*, 14 December 2022 (consultabile al seguente link <https://www.oecd.org/publications/toolkit-for-raising-awareness-and-preventing-corruption-in-smes-19e99855-en.htm>), le piccole e medie imprese rappresentano la forma più diffusa, a livello internazionale, di impresa e, in Italia, il 99,5% delle realtà imprenditoriali. Si vedano anche i dati ISTAT, *Rapporto sulle imprese 2021. Struttura, comportamenti e performance dal censimento permanente*, 2021.

organizzazione pluripersonale complessa – data la sostanziale coincidenza tra le poche persone fisiche che sono a capo degli stessi e l’attività esplicata e, dunque, l’«accentramento tra proprietà e gestione»¹⁵⁷³ – tale da non consentire l’individuazione di una duplicità di centri di imputazione necessaria per applicare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Ciò risulterebbe confermato proprio dall’analisi delle pronunce giurisprudenziali che hanno interessato gli operatori del settore dell’arte, ove, come più volte esplicitato, non si rinvengono contestazioni della responsabilità amministrativa di cui al Decreto¹⁵⁷⁴, probabilmente avendo i giudici ritenuto che i reati fossero «di fatto riferibili esclusivamente alla persona fisica [...]» autore degli stessi, anche ove si trattava di soggetti a capo di enti collettivi¹⁵⁷⁵. Come è stato efficacemente evidenziato, infatti, in tali tipologie di persone giuridiche «le *chance* preventive rimangono oggi affidate al diritto penale classico rivolto alla persona fisica, non potendosi realisticamente confidare nell’efficacia di modelli organizzativi capaci di neutralizzare eventuali iniziative illecite dell’imprenditore/manager»¹⁵⁷⁶.

Sul piano della efficacia della riforma del 2022 ne consegue, da un lato, l’inapplicabilità della disciplina – per espressa esclusione dal perimetro soggettivo di cui all’art. 1 del Decreto – alla maggior parte degli operatori del settore dell’arte italiano (organizzati secondo la forma giuridica dell’impresa individuale), ragione per la quale si ritiene che il legislatore avrebbe dovuto compiere una preliminare analisi del contesto in cui la riforma sarebbe andata ad operare, al fine di vagliare le opzioni di politica criminale più adatte al settore. Dall’altro, ne deriva una difficile, quando non assolutamente impossibile, attuazione della disciplina da parte degli enti commerciali rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese, aspetto che, unitamente alla «scarsa convenienza [...] a dotarsi di un modello di gestione e di organizzazione, alla luce dell’incertezza e dell’inaffidabilità delle valutazioni giudiziarie in punto di idoneità»¹⁵⁷⁷, potrebbe spiegare la quasi totale disapplicazione del Decreto¹⁵⁷⁸,

¹⁵⁷³ Così F. Centonze, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell’economia*, cit., p. 376.

¹⁵⁷⁴ Diversamente, in altri ambiti, si rinvengono diverse pronunce giurisprudenziali che hanno interessato società di modeste dimensioni. Sul punto cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 129.

¹⁵⁷⁵ Così G. Morgese, *L’ente come soggetto di diritto metaindividuale: l’archetipo dell’imputazione soggettiva della responsabilità 231 tra dato letterale, esigenze di sistema e prospettive comparatistiche*, cit., p. 13.

¹⁵⁷⁶ *Ibidem*. Nello stesso senso anche F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 106.

¹⁵⁷⁷ Così A. Gargani, *Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente*, in R. Borsari, *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, cit., p. 324. Cfr. anche C.E. Piergallini, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in *Le Società*, 2011, pp. 46 ss. e M. Colacurci, *L’illecito “riparato” dell’ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 239-240.

¹⁵⁷⁸ Si veda F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 91, ove l’Autore sottolinea come «la prassi della adesione delle PMI alla normativa sulla responsabilità da reato degli enti ha mostrato “applicazioni parziali o, peggio, non conformi alla norma di legge: adozioni di codici di facciata, implementazione di modelli stereotipati [...], configurazione parziale del Modello difettante di alcune componenti essenziali, istituzione di OdV “silenti”». Si vedano anche pp. 92-93. Sul punto cfr. anche A. Gullo, *I modelli*

anche prima della riforma, da parte di questo tipo di enti attivi nel settore dell'arte¹⁵⁷⁹.

Esigenze di giustizia sostanziale, dunque, muovono nel senso di ritenere inattuabile una indiscriminata applicazione del sistema della responsabilità amministrativa da reato, soprattutto considerate la complessità e il peso in termini di gestione e oneri burocratici legati alle attività di costruzione e monitoraggio di un sistema di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Non si dimentichi che gli enti commerciali operanti nel settore dell'arte sono soggetti, *ex lege*, alla disciplina antiriciclaggio, con conseguente moltiplicazione delle attività gestionali e dei relativi costi, che finiscono per «gravare [gli stessi enti anche] di problemi di armonizzazione e coordinamento»¹⁵⁸⁰ tra i diversi strumenti normativi interni (come, a titolo esemplificativo, con riguardo agli obblighi di ‘*customer due diligence*’, inerenti l’analisi della clientela e la raccolta delle relative informazioni, secondo la nota procedura “KYC - *Know Your Client*”, e di ‘*transaction due diligence*’, inerenti il tracciamento dei flussi di denaro e l’approfondimento delle caratteristiche dell’operazione economica).

Con riguardo a soggetti che, pur avendo, formalmente, una natura collettiva, siano concretamente sprovvisti di una minima articolazione delle funzioni interne e organizzazione delle attività e siano caratterizzati da una sostanziale sovrapposizione tra proprietà e gestione¹⁵⁸¹, si è persino giunti a ipotizzarne l’esclusione dal novero dei destinatari della disciplina¹⁵⁸², in quanto «la pretesa

organizzativi, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, I, Diritto sostanziale, Giappichelli, Torino, 2020, p. 249.

¹⁵⁷⁹ Secondo F. Centonze, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, cit., p. 376, «questi enti sono caratterizzati [...] di solito, dal mancato adeguamento (o comunque dalla conformità solo “formale”) alle disposizioni del d. lgs. n. 231/2001». Sul punto cfr. anche M. Colacurci, *L’illecito “riparato” dell’ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 239.

¹⁵⁸⁰ Così F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 88.

¹⁵⁸¹ Cfr. sul punto, *ex plurimis*, F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 89.

¹⁵⁸² Per alcune proposte presentate sino ad oggi in prospettiva di riforma cfr. approfonditamente F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., pp. 107-110. In particolare, risulta in tale sede sufficiente evidenziare che tali progetti miravano a individuare una definizione di piccola e media impresa valorizzando il momento di identificazione tra la proprietà e la gestione e delineando criteri dimensionali precisi. Secondo l’Autore (pp. 111-112, richiamando anche G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., p. 203), «toccherebbe [...] al legislatore il compito di determinare “la soglia minima di complessità al di sopra della quale l’ente potrà dirsi imputabile e di individuare una serie di parametri di valutazione che possano concretamente orientare la decisione del giudice”. [...] Considerata la struttura della PMI italiana sarebbe opportuno adottare [...] un criterio di esclusione della responsabilità capace di combinare il riferimento alla concentrazione tra proprietà e gestione e il numero di dipendenti occupati. Si potrebbero dunque considerare non soggette alla disciplina del d.lgs. n. 231/2001 le società nelle quali: i) l’organo amministrativo sia costituito per la maggioranza da soggetti cui è riferibile il controllo dell’ente, ovvero, nel caso di amministratore unico, quando tale soggetto è la persona cui è riferibile il controllo dell’ente; ii) il numero dei dipendenti non sia superiore a 50 sull’intero territorio nazionale. Dovrebbero poi, in ogni caso, essere esenti dalla responsabilità gli enti con meno di 15 dipendenti». Sul punto si veda anche G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., p. 301, ove si richiama lo schema di disegno di legge recante delega legislativa al Governo per la riforma della parte generale del codice penale, redatto dalla Commissione Pisapia, istituita con D.M. 27 luglio 2006, ove era stata

legislativa a che [tali enti] si doti[no] di una *compliance* efficace rischia di rivelarsi irrealistica, favorendo soluzioni di mera cosmesi»¹⁵⁸³.

Altra parte della dottrina ha, invece, ritenuto che «dall'*angolazione politico-criminale*, non pare opportuno rinunciare *in toto* a qualsiasi reazione sanzionatoria nei confronti della stragrande maggioranza delle aziende italiane. Da un canto, un'esenzione indiscriminata potrebbe provocare una profonda "voragine" nella prevenzione della criminalità d'impresa, disincentivando la foltissima platea delle società minori dall'adottare qualsiasi presidio interno; dall'altro, potrebbe tradursi in un ulteriore impulso a creare società *ad hoc* di piccolo calibro per "lucrare" lo stesso regime privilegiato delle ditte individuali»¹⁵⁸⁴.

In questo oltre ventennio di vita del Decreto si è, pertanto, cercato di individuare logiche diverse, di tipo 'sostanziale', per affrontare tale tema particolarmente delicato, ipotizzando l'abbandono di modelli organizzativi formali e una applicazione '*tailor made*' della disciplina, adeguandola alle modeste dimensioni organizzative di questi enti e alle limitate risorse a disposizione¹⁵⁸⁵.

In quest'ottica è intervenuto l'Ente Italiano di Normazione (UNI) che, nel gennaio 2023, ha pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 138:2023, la quale dà indicazioni circa la costruzione di modelli semplificati di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 per le micro e piccole imprese¹⁵⁸⁶. Nonostante il documento si focalizzi sul tema della prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia societaria, esso presenta anche indicazioni di più ampio respiro, che potrebbero utilmente essere seguite dalle piccole e medie imprese per contrastare tutti i reati presupposto del Decreto e superare gli «ostacoli e [i] disincentivi ad adottare spontaneamente un Modello virtuoso di organizzazione»¹⁵⁸⁷.

Il documento, tuttavia, appare fungere esclusivamente da guida per le piccole e medie imprese nella conduzione, in via semplificata, delle attività di redazione

avanzata l'esclusione della responsabilità per gli enti di piccole dimensioni sprovvisti di personalità giuridica (art. 56). In tema cfr. anche C.E. Piergallini, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Diritto penale e processo*, 2001, p. 1358, il quale propone, «l'introduzione di una causa di esclusione, o quanto meno di riduzione, della (sola) sanzione pecuniaria»; ID., *La maggiore età della responsabilità dell'ente*, in *Archivio Penale*, 1/2021, p. 5 e V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., pp. 128-129.

¹⁵⁸³ Così M. Colacurci, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 236. Sul punto cfr. anche Così F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 88.

¹⁵⁸⁴ In tal senso V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 135. Si vedano anche pp. 137-140.

¹⁵⁸⁵ Si vedano le indicazioni elaborate da Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., pp. 101-104. Sul punto cfr. C. Santoriello, *I modelli organizzativi richiesti dal d.lgs. 231/2001 e PMI. Una riflessione alla luce delle Linee Guida di Confindustria*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2015, pp. 179 ss.

¹⁵⁸⁶ Cfr. Prassi di riferimento UNI/PdR 138:2023, *Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese*, 12 gennaio 2023 (consultabile al seguente link <https://store.uni.com/uni-pdr-138-2023>).

¹⁵⁸⁷ Così UNI/PdR 138:2023, p. 4.

dei modelli organizzativi e degli altri strumenti normativi interni, indicando puntualmente quelli che devono essere i contenuti della parte generale e della parte speciale del modello, con opportune esemplificazioni, al pari di quanto compiuto efficacemente – si ritiene – dalle Linee Guida elaborate da Confindustria. Non si rinvencono, infatti, suggerimenti o proposte ulteriori per agevolare la *compliance* normativa da parte delle piccole e medie imprese. La prassi di riferimento ha, dunque, precipuamente una valenza esplicativa e ‘promozionale’ della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nella ferma convinzione che sia necessario un cambiamento culturale per avvicinare gli enti alla *compliance* 231 e sollecitare comportamenti etici e responsabili.

Il dato dimensionale e organizzativo degli enti dovrebbe, pertanto, essere maggiormente valorizzato da parte del legislatore – si auspica – nell’ambito di un più ampio ripensamento della disciplina, che tenga conto delle peculiarità degli enti di ridotte dimensioni, con una struttura «organizzativo-materiale»¹⁵⁸⁸ meno articolata, individuando un regime semplificato di costruzione del sistema normativo interno e specifiche esimenti, con conseguente modifica anche dei parametri di valutazione, da parte del giudice, della idoneità, ragionevolezza e proporzionalità delle misure cautelative e preventive attuate dagli stessi, calibrati sulla base, oltre che della dimensione degli enti, del loro sviluppo organizzativo¹⁵⁸⁹.

A titolo esemplificativo, tenendo a mente che gli enti che operano nel settore dei lavori in ambito di beni culturali e beni storico-artistici sono, nella maggior parte dei casi, dotati di certificazioni dei propri sistemi di gestione e abilitazioni professionali, alcune delle quali necessarie per lo svolgimento dell’attività commerciale¹⁵⁹⁰ e che le misure di prevenzione dei rischi-reato predisposte nell’ambito di tali sistemi di gestione certificati coprono sempre più ambiti molto ampi e diversi della *compliance*, si potrebbe ipotizzare di estendere in tale settore l’efficacia esimente (con conseguente esclusione della responsabilità in caso di valutazione di idoneità del modello organizzativo) già prevista in materia di salute e sicurezza sul lavoro (*ex art. 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 91*), ove i sistemi normativi interni degli enti certificati ai sensi di norme internazionali¹⁵⁹¹ e rispettosi di tutti gli obblighi giuridici ivi indicati e di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 sono ritenuti conformi anche ai requisiti di idoneità di quest’ultimo (secondo una presunzione relativa di idoneità)¹⁵⁹². Su tale fronte, tuttavia, è stato comunque evidenziato che «tale

¹⁵⁸⁸ Espressione che si rinviene in V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 128.

¹⁵⁸⁹ Sul punto cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., pp. 136 e 142-145.

¹⁵⁹⁰ Si rimanda a quanto illustrato nel Capitolo III, paragrafo 3, del presente lavoro.

¹⁵⁹¹ Quali le linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 e la norma internazionale British Standard OHSAS 18001:2007.

¹⁵⁹² Si rimanda a P. Fimiani-N. Selvaggi-A. Matonti-A. Quattrococchi-G. Morgante, *Individuazione di standard di prevenzione del rischio e regole di compliance nel giudizio sul D.Lgs. n. 231/2001*, in F. Centonze-S. Manacorda (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 419 ss. e V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., pp. 147-148.

validazione preventiva della idoneità del modello organizzativo in concreto adottato non precluderebbe il rispetto del libero convincimento del giudice. Infatti, l'organo giudicante dovrebbe comunque verificare, da un lato, la regolarità dell'attestazione quale prodotto dell'azione di un certificatore indipendente che abbia operato in buona fede e, dall'altro, che il modello organizzativo concretamente attuato corrisponda a quello che è stato validato all'esito del procedimento di certificazione. Ciò implica, in definitiva, che l'oggetto della certificazione consisterebbe nella sola attestazione della "idoneità preventiva" delle regole cautelari adottate dall'ente, mentre resterebbe pieno il sindacato del giudice in ordine all'effettiva attuazione del modello organizzativo, dovendosi stabilire se le regole cautelari effettivamente applicate corrispondano a quelle contenute nel modello certificato»¹⁵⁹³.

Si potrebbe, inoltre, riconoscere efficacia esimente ai sistemi normativi interni degli enti commerciali operanti nel settore dell'arte con riguardo all'ambito antiriciclaggio, almeno in relazione ai reati presupposto di cui agli artt. 25-*octies* e 25-*duodevicies* D.Lgs. n. 231/2001, fatte salve le opportune integrazioni con presidi di controllo più specifici rispetto alla prevenzione dei reati aventi ad oggetto beni culturali, data la diversità dell'oggetto materiale e dei profili di rischio tra le due categorie di reati presupposto¹⁵⁹⁴.

Potrebbero altresì essere valorizzati il rispetto e l'attuazione pratica da parte degli enti di *best practices* internazionali in tema di tutela, gestione e valorizzazione di beni culturali e oggetti d'arte (si pensi alle comuni indicazioni relative al controllo sistematico di *database*, alla conduzione ripetuta e approfondita di attività di *due diligence* e all'individuazione di *red flags*), nonché di linee guida provenienti da enti di categoria¹⁵⁹⁵.

Inoltre, considerata la peculiarità dei beni oggetto materiale dei nuovi reati presupposto in esame, la specializzazione della disciplina con riguardo alla redazione dei modelli organizzativi (mediante puntualizzazione di regole e oneri specifici da cui far discendere la colpa di organizzazione per gli operatori del settore dell'arte) assume una importanza fondamentale, come si illustrerà più puntualmente nel prosieguo della trattazione.

Si tratterebbe, in altre parole, di assumere una prospettiva simile a quella che ha caratterizzato, seppure in senso restrittivo, la proposta di modifica relativa ai reati alimentari¹⁵⁹⁶: è chiaro che un intervento legislativo focalizzato esclusivamente su alcuni reati presupposto desti «disorientamenti sulla sua

¹⁵⁹³ Così F. Vitarelli, *Prospettive di partnership pubblico-privato nel processo di "positivizzazione" degli standard per l'autonormazione degli enti*, cit., pp. 252-253.

¹⁵⁹⁴ Cfr. sul punto A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 330.

¹⁵⁹⁵ Si rimanda a quanto già esposto, con puntuali esemplificazioni, nel Capitolo II, paragrafo 3.2, del presente lavoro. Di 'standardizzazione' dei sistemi normativi interni di piccole e medie imprese parla V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 146, secondo il quale «non è plausibile un sistema "omologato", universalmente valido o replicabile in modo pedissequo in tutte le aziende di un certo segmento dimensionale o comparto produttivo. Nondimeno, le imprese più elementari hanno caratteristiche organizzative tendenzialmente più affini, che consentono un maggiore livellamento. La differenziazione può al più riguardare il settore merceologico [...]». Si veda nel medesimo testo anche p. 150.

¹⁵⁹⁶ Cfr. diffusamente G. Amarelli, *Il catalogo dei reati presupposto del d. lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, cit., pp. 285 ss.

ragionevolezza, introducendo una palese difformità di trattamento tra le piccole e medie imprese che operano in [determinati] compart[i] rispetto a quelle che operano invece in tutti gli altri comparti dell'economia»¹⁵⁹⁷. Tuttavia, proprio il principio di uguaglianza in senso sostanziale¹⁵⁹⁸ dovrebbe spingere a ritenere che la diversità strutturale e funzionale delle piccole e medie imprese rispetto ad altre tipologie di enti deve essere tenuta in debito conto nella applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, potendo un «trattamento differenziato» consentire di «calibrare, rispetto alla complessità dell'ente e al rapporto tra proprietà e gestione, la richiesta, da parte dell'ordinamento, dei rimedi preventivi»¹⁵⁹⁹.

Con particolare riferimento, infine, agli enti privati che sono stati definiti, in questa sede, culturali 'in senso stretto' e strutturati nella forma di associazioni o comitati aventi personalità giuridica o fondazioni, deve rilevarsi che l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 presenta ulteriori problematiche in ragione della loro natura giuridica e della struttura organizzativa che assumono, per quanto genericamente non sussistano, invece, difficoltà sul fronte dimensionale, essendo di per sé enti caratterizzati dalla presenza di plurimi soggetti e organi interni e aventi una organizzazione, dunque, in genere abbastanza complessa.

Gli ostacoli che si riscontrano – al di là dell'assenza di una pervasiva diffusione della cultura della *compliance* in questi enti – sono, da un lato, legati alla ristrettezza di risorse finanziarie, in primo luogo, ma anche umane e gestionali (soprattutto per soggetti quali associazioni e comitati, tema evidente in modo particolare nel settore dell'arte), che potrebbe rendere non economicamente sostenibile la *compliance* rispetto al Decreto, almeno nei termini in cui, allo stato attuale, si richiede a questi enti, che intendono avviare un tale percorso, di adempiere alle 'stringenti' prescrizioni ivi previste¹⁶⁰⁰. Dall'altro lato, laddove gli enti culturali siano costituiti nella forma di Enti del Terzo Settore (ETS)¹⁶⁰¹ o siano partecipati da pubbliche amministrazioni, ulteriori difficoltà potrebbero sorgere sul piano della moltiplicazione delle normative da rispettare (soprattutto in tema di anticorruzione, trasparenza e pubblicità), della duplicazione degli adempimenti burocratici da svolgere e della stratificazione dei controlli cui gli enti sono soggetti.

Si ritiene che questi aspetti – unitamente ad alcune delle altre ragioni sopra discusse – siano alla base della disapplicazione della disciplina riscontrata sino

¹⁵⁹⁷ *Ivi*, p. 288.

¹⁵⁹⁸ Sul punto cfr., *ex plurimis*, A. De Lia, *Il principio di uguaglianza ed il diritto penale sostanziale: una sintetica analisi del rapporto*, in *Federalismi*, n. 23, 2017 (consultabile al seguente link http://www.antonioacasella.eu/archiva/DeLia_6dic17.pdf).

¹⁵⁹⁹ Così F. Centonze, *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, cit., p. 98.

¹⁶⁰⁰ Dovendo tali enti ricorrere a consulenti esterni per la conduzione di tutte le attività che portano alla elaborazione dei modelli organizzativi, nonché per l'espletamento delle attività di monitoraggio e vigilanza. In tal senso, in generale, anche V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 124.

¹⁶⁰¹ Un caso esemplare, in tal senso, è rappresentato dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, ove vi sono ben definiti assetti organizzativi e una chiara struttura di *governance*; sono delineate le aree di operatività dell'ente, con l'individuazione di un responsabile per ciascuna di esse e la predisposizione di procedure che regolamentano lo svolgimento delle relative attività.

ad oggi tra enti culturali come gli archivi di artista¹⁶⁰², per cui può giungersi a sostenere che il legislatore del 2022 non abbia valutato a monte l'impatto sul piano economico e organizzativo che la riforma avrebbe avuto per questi soggetti.

Al fine di superare gli ostacoli sin qui menzionati, viene in gioco, prima di tutto, la necessità di investire sul piano della formazione, ritenuta una vera e propria misura di prevenzione dei reati, consentendo una più corretta applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e sottolineando, dunque, la funzione 'protettiva' della disciplina in parola. Gli enti dovrebbero poi essere incentivati alla elaborazione e implementazione di sistemi di gestione integrati, che possano meglio delineare l'organizzazione interna e semplificare le loro attività, anche in ottica di «massimizzare l'efficacia degli investimenti realizzati sulla *compliance* [...]»¹⁶⁰³. D'altro canto, il legislatore dovrebbe procedere ad una armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei controlli e degli adempimenti burocratici in tema di 'legalità' e trasparenza cui gli enti sono soggetti. Sarebbe, infine, importante andare incontro ai significativi sforzi di *compliance* sostenuti dagli enti mediante l'accesso a incentivi e agevolazioni mirati alla implementazione e al miglioramento continuo di sistemi di gestione e controllo¹⁶⁰⁴.

Si tratta di misure tutte dirette ad avvicinare gli enti alla cultura della legalità e dell'etica e ad agevolare le attività di adeguamento normativo nel settore.

3.5. Effettiva sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente nelle condotte aventi ad oggetto beni d'arte: 'corporate crimes' o 'occupational crimes'?

Dall'analisi della giurisprudenza italiana condotta in precedenza, e dunque sulla base delle pronunce individuate, che hanno interessato gli operatori del settore dell'arte¹⁶⁰⁵, è emerso che le condotte illecite ivi contestate non possono essere ricollegate alla categoria dei 'corporate crimes' anche sotto l'ulteriore profilo legato alle modalità di integrazione dei reati e alle finalità perseguite dagli attori criminali.

L'esame della casistica giurisprudenziale, infatti, ha permesso di avere un quadro chiaro – per quanto sempre circoscritto rispetto alle informazioni disponibili e reperite su banche dati giuridiche – dell'operatività di soggetti agenti nel settore in qualità di professionisti in relazione agli illeciti dagli stessi commessi.

Sia che si trattasse di operatori autonomi sul mercato che di soggetti funzionalmente collegati a enti collettivi, i giudici che si sono espressi in merito

¹⁶⁰² Si rimanda a quanto illustrato nel Capitolo III, paragrafo 3, del presente lavoro.

¹⁶⁰³ Così P. Fimiani-N. Selvaggi-A. Matonti-A. Quattrociochi-G. Morgante, *Individuazione di standard di prevenzione del rischio e regole di compliance nel giudizio sul D.Lgs. n. 231/2001*, cit., p. 420.

¹⁶⁰⁴ Ciò avviene già con riguardo al decreto legislativo n. 81/2008, ad esempio mediante il bando ISI dell'INAIL. Sul punto cfr., tra gli altri, D. Soria- M. Ciocia, *Opportunità di finanziamento per l'adozione del «modello 231»*, in *Amministrazione & Finanza*, 11/2001, pp. 49 ss. e V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., pp. 139 e 152.

¹⁶⁰⁵ Si rimanda a quanto emerso nel Capitolo II, paragrafo 3.2, e nel Capitolo III, paragrafo 3.1, del presente lavoro.

alle vicende analizzate hanno sempre ritenuto di procedere a contestare i reati (e specificatamente quelli già all'epoca contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001) nei confronti delle sole persone fisiche, autori degli stessi. Nelle pronunce, infatti, può leggersi come, secondo i giudici, tali soggetti abbiano agito individualmente ovvero in concorso con altre persone, ma sempre per perseguire interessi personali, anche laddove è risultato che le condotte illecite siano state commesse nell'ambito e nel corso di attività lavorative. Non si hanno, pertanto, elementi sulla base dei quali ipotizzare che nei casi in cui gli attori del mercato dell'arte hanno operato nel contesto della propria attività professionale e, dunque, come esponenti di realtà commerciali o enti culturali, in realtà, sia stato perseguito anche un interesse collettivo, distinto da quello della persona fisica autore del reato, o si sia cercato di ottenere un vantaggio per l'ente di appartenenza. Anche ove il pubblico ministero avesse, *prima facie*, ritenuto sussistenti i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa, il giudice avrebbe dovuto comunque accertare se il reato commesso dal soggetto, persona fisica, funzionalmente collegato all'ente, pur avvantaggiando quest'ultimo, non fosse stato, in realtà, espressione della sola volontà del suo autore¹⁶⁰⁶.

In altre parole, le pratiche illecite analizzate appaiono sì connesse a logiche economiche e di impresa e riferite al contesto professionale e legittimo in cui operano i soggetti agenti – secondo i caratteri propri della criminalità economica¹⁶⁰⁷ – ma sino ad oggi sono risultate motivate esclusivamente da finalità orientate al maggiore profitto individuale e personale e, dunque, non imprenditoriale, aziendale o inerente l'organizzazione di appartenenza.

È per tale ragione che si prospetta come maggiormente pregnante l'utilizzo del termine '*occupational deviance*'¹⁶⁰⁸ con riguardo agli illeciti commessi nel settore dell'arte da operatori professionali. Mentre il crimine organizzativo, infatti, mira a perseguire interessi propri dell'ente, il crimine occupazionale rappresenta un atto punibile compiuto grazie alle opportunità create nel contesto di un'occupazione legittima e che mira a perseguire interessi propri dell'individuo, autore del reato¹⁶⁰⁹. È proprio quest'ultimo fenomeno criminoso

¹⁶⁰⁶ Cfr. Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 101. In dottrina si veda approfonditamente G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., pp. 73-74; 87-88 e 374-376.

¹⁶⁰⁷ Cfr. sul punto E.U. Savona, *Economia e criminalità*, Voce in Enciclopedia Treccani online, 2010 (consultabile al seguente link https://www.treccani.it/enciclopedia/economia-e-criminalita_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/); A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 384-385; L. Sammiceli-R. Borsari, *Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nel reato economico. Note introduttive per una linea di ricerca*, in *Diritto Penale e Uomo*, 11 settembre 2019 (consultabile al seguente link https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/neuroscienze-razionalita-decisionale-ed-elemento-soggettivo-nel-reato-economico-note-introduttive-per-una-linea-di-ricerca/).

¹⁶⁰⁸ Cfr. M. Clinard-R. Quinney, *Criminal behavior systems: A typology*, Rinehart & Winston, New York, 1967, p. 131; D.R. Simon-F.E. Hagan, *White-collar deviance*, Needham Heights, 1999; D. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit., pp. 96-97 e M.L. Benson-H.L. Chio, *Who Commits Occupational Crimes?*, in M.L. Rorie (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, cit., pp. 97-112.

¹⁶⁰⁹ Cfr. approfonditamente G.S. Green, *Occupational Crime*, Nelson Hall Publishers, Chicago, 1990, pp. 12 ss.

che si rinviene in tutte le vicende analizzate, per quanto l'attività di accertamento della integrazione dell'uno e dell'altro non risulti esente da complessità.

Sia nel crimine organizzativo che nel crimine occupazionale vi è, infatti, sempre una relazione diretta tra la condotta illecita della persona fisica e l'attività lavorativa legittima da questi svolta nell'ambito di un ente collettivo, all'interno del quale, come si è già sottolineato, si creano più agevolmente opportunità di condotte illecite¹⁶¹⁰. La delineazione della distinzione tra l'*'organizational deviance'* degli enti e l'*'occupational deviance'* degli individui non appare attività semplice, dunque, essendovi aree di sovrapposizione tra i due fenomeni, entrambi rientranti nel paradigma della criminalità professionale ed economica, seppure secondo due diverse forme, individuale e organizzativa. Ciò che muta e che, dunque, deve essere dettagliatamente verificato, è la finalità perseguita.

Può concludersi che, anche su tale fronte, il legislatore della riforma non pare aver condotto una analisi empirico-criminologica del panorama italiano, non risultando, sino ad oggi, una reale diffusione di condotte illecite integrate da parte di operatori professionali ed economici del settore dell'arte organizzati in forma collettiva e, dunque, non essendo particolarmente percepito dalla collettività il danno ai beni giuridici tutelati che deriva da tali reati, con conseguente assenza di un forte allarmismo sociale su tali temi.

Considerato lo scenario sin qui delineato – per quanto, come detto, relativo ad un quadro normativo e di contesto situazionale previgente rispetto alla riforma del 2022 e che comunque tiene conto delle sole statistiche giudiziarie ed è condizionato dall'altissima cifra oscura che caratterizza il settore – appare arduo ipotizzare l'integrazione dei nuovi reati presupposto nell'interesse o a vantaggio di organizzazioni commerciali operanti nel mercato dell'arte o culturali 'in senso stretto'. Si ritiene, invece, che più comuni continueranno ad essere le condotte illecite commesse da singoli professionisti del settore dell'arte (considerate le elevate opportunità di ottenimento di vantaggi economici attraverso le attività illecite di traffico), così come più plausibili sembrano essere le ipotesi di integrazione dei reati presupposto contro il patrimonio culturale da parte di enti attivi in settori diversi ed esposti a plurimi rischi di reato in ragione della complessa attività commerciale svolta¹⁶¹¹. Si pensi, quale esemplificazione più significativa, alla 'costante' e quotidiana esposizione a rischi di integrazione del reato di cui all'art. 518-*bis* c.p. a seguito di impossessamento di beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo nell'ambito di attività di scavo ad opera di società edili o operanti nel settore energetico, o di integrazione del reato di cui all'art. 518-*duodecies* c.p. ove tali tipologie di enti distruggano beni archeologici sempre in occasione di attività di scavo, al fine di ottenere un risparmio di spesa e velocizzare le proprie attività, evitando di dichiararne il rinvenimento agli enti

¹⁶¹⁰ Si rimanda sul punto a D.O. Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, cit. p. 228, ove l'Autore evidenzia anche che le organizzazioni possono essere ritenute direttamente responsabili di danni che sono conseguenza della loro incapacità di mettere in atto sistemi efficaci di gestione del rischio.

¹⁶¹¹ Sul punto cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 138, ove si sottolinea che «l'intensità dei rischi potrà crescere in proporzione alla complessità della *societas*».

competenti, ovvero danneggino beni paesaggistici in occasione delle attività di manutenzione delle reti di trasmissione dell'energia elettrica.

Come si è già avuto modo di ipotizzare in relazione ad altri aspetti, dunque, si teme che l'intervento del legislatore resti 'lettera morta', non venendo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 applicata proprio da parte degli attori del mercato dell'arte, considerati i principali destinatari della normativa, finendo questa per produrre effetti più sul piano astratto che su quello concreto.

3.6. Funzionalità del sistema sanzionatorio e premiale del D.Lgs. n. 231/2001 e 'restorative justice': quali incentivi per gli enti operanti nel settore dell'arte?.

Come più volte evidenziato, nel contrasto ai fenomeni illeciti nel settore dei beni culturali «la risposta penale non può assolutamente rappresentare l'unica e neppure la principale modalità di intervento»¹⁶¹².

Da un lato, certamente, sebbene l'art. 9 della Carta Costituzionale non introduca un obbligo positivo di criminalizzazione delle condotte lesive del patrimonio culturale, cionondimeno il riconoscimento dell'importanza, dell'autonomia e della specificità di questo bene giuridico e la sua rilevanza costituzionale appaiono rendere meritevoli di sanzione penale, almeno in linea generale, le condotte illecite che incidono negativamente su di esso¹⁶¹³. D'altro canto, non possono essere ignorate le risultanze provenienti dalle indagini empirico-criminologiche condotte nel mercato dell'arte, le quali hanno permesso di dimostrare che, in presenza di una domanda sostenuta, qualsiasi tentativo di impedire la circolazione dei beni al di fuori dei Paesi di origine determina, inevitabilmente, la creazione di un mercato clandestino. Tali considerazioni suggeriscono che, laddove la domanda di opere d'arte e beni di antichità da parte dei Paesi *art-importing*, che ospitano i più grandi e sviluppati mercati d'arte, dovesse continuare ad essere forte, vi saranno poche o nulle speranze di risolvere il problema della circolazione illecita dei beni culturali, esclusivamente o prevalentemente, attraverso la predisposizione di più severe e rigorose normative penali nei *source countries*. L'esempio del nostro Paese, in cui, come si è rilevato, il fenomeno del traffico illecito di beni culturali ha assunto dimensioni sempre più drammatiche, nonostante la normativa penale italiana abbia sempre mantenuto una posizione fortemente protezionistica, è del resto espressione del sostanziale insuccesso ottenuto dalle legislazioni restrittive dei 'Paesi fonte'.

Già prima della riforma del 2022, pertanto, la dottrina che si è interessata al tema ha avuto modo di sostenere come «modificare solo le norme penali sia operazione orba. Qualunque obiettivo di riduzione della criminalità può essere raggiunto solo da una strategia normativa che integri l'intervento penale con quello extrapenale, la disciplina interna e quella internazionale»¹⁶¹⁴.

¹⁶¹² In tal senso V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 103.

¹⁶¹³ Così D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 234.

¹⁶¹⁴ Così C. Sotis, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo*, cit., p. 112.

La necessità di un intervento mediante strategie integrate per la riduzione della criminalità in questo peculiare ambito è stata sostenuta unanimemente da tutta la letteratura politico-criminale. In senso opposto, tuttavia, il legislatore del 2022 sembra essere stato ispirato esclusivamente da istanze di panpenalizzazione, leggendo l'opportunità della riforma in una chiave esclusivamente espansiva della penalità nel settore dei beni culturali¹⁶¹⁵, principalmente, lo si è detto, mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio, «talora fino al punto di suscitare seri dubbi circa la compatibilità delle scelte compiute con i principi di proporzione e ragionevolezza»¹⁶¹⁶.

In una prospettiva di modifica complessiva della disciplina criminale prevista dall'ordinamento italiano in materia di beni culturali e oggetti d'arte – prospettiva che, in effetti, era alla base del progetto di riforma – sarebbe stato, invece, doveroso riflettere attentamente sul ruolo del diritto penale nel peculiare ambito qui considerato, al fine di ponderare tutte le implicazioni delle diverse opzioni di politica criminale e intervenire in modo «autenticamente puntiforme e per quanto possibile 'chirurgico'», considerato anche che l'*over-criminalization* porta con sé sempre il rischio di inibire il commercio lecito, «disconoscendo l'utilità del mercato transnazionale come fattore di valorizzazione del patrimonio culturale»¹⁶¹⁷.

Considerata l'inadeguatezza e la difficoltà di giustificare una indiscriminata estensione dell'area della penalità nella dimensione domestica per contrastare i crimini d'arte e tenendo a mente che i vizi di ineffettività del sistema di repressione penale in questo ambito dipendono, in primo luogo, da problemi di ordine culturale¹⁶¹⁸, il legislatore, piuttosto che concentrarsi esclusivamente «sui [...] profili di prevenzione generale negativa»¹⁶¹⁹, avrebbe dovuto assumere una prospettiva più ampia. In particolare, secondo «una concezione evoluta di politica giuridica e politica criminale»¹⁶²⁰, il legislatore avrebbe dovuto modificare l'armamentario sanzionatorio cercando di combinare insieme una pluralità di strumenti, anche di prevenzione extrapenale e pre-penale, che, peraltro, come detto in precedenza, rappresentano «strategie politico-criminali ben rappresentate nelle fonti dei principali input internazionali alla riforma, in particolare nelle linee guida delle Nazioni Unite del 2014 e nella stessa Convenzione di Nicosia del 2017»¹⁶²¹.

¹⁶¹⁵ *Ivi*, p. 113. Sul punto si rinvia anche a G.P. Demuro, *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, cit., pp. 1367-1368.

¹⁶¹⁶ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 397. Sul punto cfr. sempre A. Visconti, *Artt. 518 bis-518 undecies*, cit., p. 1943.

¹⁶¹⁷ In tal senso V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., p. 105. Allo stesso modo anche D. Vozza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 242.

¹⁶¹⁸ In tal senso C. Sotis, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo*, cit., p. 129.

¹⁶¹⁹ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 398.

¹⁶²⁰ Così G. Forti, *Intervento introduttivo*, cit., p. XXVII.

¹⁶²¹ Si vedano A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 397 e G. Forti, *Le ragioni extrapenali dell'osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3/2013, pp. 1108-1145. Si rimanda, inoltre, alle considerazioni di cui al Capitolo I, paragrafi 4.6 e 4.9, del presente lavoro.

In primo luogo, dunque, nel testo della riforma sono mancate misure dirette ad incidere sul piano culturale e a incentivare una maggiore ‘pressione sociale’, mediante investimenti in azioni di promozione di comportamenti positivi e di persuasione dell’opinione pubblica, campagne di sensibilizzazione e programmi educativi, in ottica di creare un ambiente socio-culturale etico e trasparente e porre le basi per un reale cambiamento di mentalità e prassi nel settore¹⁶²². Appare «evidente che un legislatore oculato e attento all’efficacia e effettività dell’azione preventiva [avrebbe dovuto] adoperarsi per incentivare tali mutamenti di atteggiamento, sia nella cittadinanza in generale, sia tra gli operatori del mercato dell’arte e delle antichità»¹⁶²³.

Parimenti, sarebbe stato opportuno prevedere strategie di prevenzione primaria volte a ridurre la «praticabilità effettiva delle condotte criminali»¹⁶²⁴ nel settore¹⁶²⁵, nonché l’introduzione di specifici obblighi di collaborazione attiva¹⁶²⁶, come si dirà più diffusamente nel prosieguo della trattazione.

La modifica del sistema di tutela penale dei beni culturali avrebbe potuto ospitare anche strumenti di partenariato pubblico-privato e incentivi economici e fiscali di diversa portata, aventi l’obiettivo di incoraggiare la collaborazione e di perseguire una maggiore responsabilizzazione da parte dei soggetti privati. Si pensi alla possibilità di prevedere agevolazioni per il ritrovamento dei beni, quale contropartita rispetto al fine lucrativo perseguito con il traffico illecito, o uno ‘scudo archeologico’, diretto a riportare in Italia i reperti mai denunciati e illecitamente trasferiti all’estero¹⁶²⁷ (ipotesi, peraltro, estendibile a tutte le tipologie di oggetti d’arte esportati all’estero illecitamente) o, ancora, una disposizione premiale¹⁶²⁸, diretta a incentivare la trasparenza e la regolarizzazione dei beni archeologici illecitamente detenuti da soggetti privati mediante una ‘voluntary self-disclosure’. Quest’ultima misura avrebbe potuto consentire di perseguire non solo una riemersione del sommerso, con conseguente ricognizione del patrimonio culturale italiano (mediante opportuna catalogazione dei beni oggetto di dichiarazione), ma anche la restituzione di questi beni allo Stato ovvero l’individuazione delle migliori modalità di fruizione pubblica degli stessi mediante variegata forme di accordi con i soggetti

¹⁶²² Per alcune riflessioni sul punto cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 199 e 399-400.

¹⁶²³ *Ivi*, p. 401.

¹⁶²⁴ Così L. Eusebi, *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»?*, in *Studi Senesi*, CXXIX, 2017, p. 88 (consultabile al seguente link <https://discrimen.it/wp-content/uploads/10-Eusebi.pdf>). Si rimanda anche a G. Forti, *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., pp. 107- 110.

¹⁶²⁵ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 137-138.

¹⁶²⁶ Si veda diffusamente V. Manes, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, cit., pp. 108-109.

¹⁶²⁷ Sul punto si rimanda a D. Voza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 235, che fa riferimento alla proposta di A.M. Stile, *Beni archeologici: Fra scudo e condono: un tesoro che vale 2 mld*, in www.beniculturali.it, 28 gennaio 2010.

¹⁶²⁸ Sulla sempre più comune applicazione di discipline premiali si veda, *ex plurimis*, M. Donini, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Vol. II, Jovene, Napoli, 2011, pp. 899 ss.

privati¹⁶²⁹.

Sul piano strettamente sanzionatorio, invece, la riforma «avrebbe potuto rappresentare un'occasione per superare l'attuale sistema "carcerocentrico", esaltando l'utilizzo di pene non detentive, di tipo pecuniario¹⁶³⁰, interdittivo e prescrittivo (da comminare anche in via principale e non meramente accessoria)»¹⁶³¹ e diversificando le risposte sanzionatorie in base alla tipologia di fattispecie criminale e di autore del reato.

Anche con riferimento all'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti può rilevarsi che il legislatore non pare aver riflettuto sulla opportunità di intervenire sul D.Lgs. n. 231/2001, dando maggiore rilievo alla sua funzione cautelativa e prevenzionale, da un lato, e riparatoria, dall'altro¹⁶³². Eppure, proprio tale sistema sanzionatorio è stato salutato con

¹⁶²⁹ Ci si permette di rimandare alla proposta di 'sanatoria' elaborata da E. Romanelli, *Opportunità di emersione del sommerso in materia di reati contro il patrimonio culturale: una proposta di misura premiale*, cit., pp. 32 ss.

¹⁶³⁰ Cfr. A. Visconti, *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, cit., 157, nota 56, ove l'Autrice evidenzia che l'introduzione di pene pecuniarie andrebbe considerata con prudenza, in quanto nel settore dei beni culturali «la mentalità 'di mercato' domina molti dei soggetti interessati, [per cui] un incremento dell'impostazione 'economicista' della tutela rischierebbe di completare la trasformazione di questi beni, dall'intrinseco valore immateriale, in semplici 'merci', distruggendo quindi, ove presente, la consapevolezza del loro valore culturale e umano».

¹⁶³¹ Cfr. U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 885-886.

¹⁶³² Sul punto si vedano D. Franzin, *Meccanismi premiali e responsabilità dell'ente*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 1, 2022, pp. 423 ss.; A.M. Maugeri, *La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001: la rieducazione dell'ente*, in M. Catenacci-V.N. D'Ascola-R. Rampioni (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, cit., pp. 1681 ss.; V. Mongillo, *Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001*, in F. Centonze-S. Manacorda (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 534-535 e 551-552, ove si evidenzia che «nella fase della *comminatoria edittale* assume valenza preminentemente il fine di prevenzione generale. [...] La generalprevenzione, quale scopo delle sanzioni comminate nel d.lgs. n. 231/2001, può essere declinata, più esattamente sia in chiave *negativa* che *positiva*. Nella prima accezione, la minaccia edittale punta, in chiave di *intimidazione-deterrenza*, a estirpare meccanismo di gestione aziendale che agevolino colposamente o persino fomentino (disorganizzazione deliberata) la realizzazione di reati. [...]» Con la funzione generalpreventiva delle sanzioni corporative in chiave positiva «s'intende dire che esse promuovono l'adesione degli enti sociali, e specialmente delle imprese esercitate in forma societaria, ai valori dell'etica aziendale e di una sana gestione che ricusi il reato come strumento di *business*, radicando la convinzione che la *compliance* aziendale sia necessaria e persino conveniente (non un mero costo). La fase della *irrogazione giudiziale della sanzione* tende, invece, verso una prevenzione generale *ibridata* con la prevenzione speciale, quest'ultima inseguita attraverso molteplici meccanismi premiali. La sanzione inflitta serve a rendere credibile l'appello alla virtuosa organizzazione veicolato con la comminatoria legale e rivolto alla generalità degli enti pluripersonali. Nondimeno, anche a questo stadio della dinamica punitiva, la *componente intimidatoria* non rileva tanto quale effetto della sanzione subita dall'ente responsabile, ma in quanto leva per raggiungere gli obiettivi che, in via prioritaria, si prefigge il legislatore: prevenzione speciale *positiva* (*id est* la riorganizzazione dell'ente, assimilabile alla rieducazione individuale) e riparazione delle conseguenze negative dell'illecito. [...] Contro i soggetti collettivi sensibilmente disorganizzati [...] può prodursi il *salto di qualità* della risposta punitiva da una meramente patrimoniale a un'altra incapacitante. Sul piano funzionale, ciò segna il passaggio dalla prevenzione speciale di segno positivo – *id est* riorganizzazione – a quella di segno negativo, vale a dire incapacitazione e quindi neutralizzazione dell'ente o di una sua parte quale fonte di pericolo criminale. [...] Il *rationale* sotteso a tale progressione della risposta repressiva è l'insufficienza della sanzione pecuniaria a recuperare a una prospettiva di legalità di enti che sembrano maggiormente

favore, nell'ambito della riforma, in quanto diretto ad apprestare una più ampia tutela preventiva al patrimonio culturale¹⁶³³ con riguardo a quelle forme organizzative di criminalità nel settore (per quanto, come già rilevato, si ritiene vi sia una scarsa percezione sociale della dannosità dei comportamenti illegali perpetrati dagli attori collettivi operanti nel settore dell'arte italiano).

Dovendo far fronte a obblighi di matrice internazionale, intervenendo, dunque, sulla disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, il legislatore ben avrebbe potuto cogliere l'occasione della riforma per ripensare il sistema punitivo e della 'premialità' ivi contenuto, con riferimento ai destinatari degli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*, in particolare rafforzandone l'articolazione gradualistica e multilivello che già lo caratterizza¹⁶³⁴. Ed infatti, «visto nella sua architettura complessiva, il sistema [231] può essere letto, nel suo finalismo di fondo, come una sorta di *modello ingiunzionale*, nel quale il *télos* finale è rappresentato dalla prevenzione *ex ante* dei reati-presupposto, lo strumento tipico è costituito dalla *autonormazione* di *regole cautelari* a tale fine orientate, e le sanzioni *in sé* (nella loro modulazione flessibile [...]) costituiscono solo il *presidio* 'di chiusura' dell'"obbligo ingiuntivo" di cautela preventiva *versus* la criminalità di impresa formalizzata in altrettanti tipi di reato-presupposto»¹⁶³⁵.

Ove la riforma, come si auspicava, avesse preso le mosse da una puntuale analisi dell'ambito sociale, culturale ed economico in cui hanno luogo i reati contro il patrimonio culturale e della dimensione applicativa della 'disciplina 231' tra gli operatori del settore dell'arte¹⁶³⁶, il legislatore avrebbe potuto riflettere, in primo luogo, sulla rimodulazione della dinamica punitiva del Decreto¹⁶³⁷ in ottica di rendere la persona giuridica davvero protagonista del

pericolosi sul piano economico e più refrattari all'appello normativo ad approntare un fronte comune di contrasto alla criminalità affaristica».

¹⁶³³ Si veda, *ex plurimis*, C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 21.

¹⁶³⁴ In tema si rimanda a C.E. Paliero, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 4, 2021, pp. 1199 ss.

¹⁶³⁵ *Ivi*, p. 1216.

¹⁶³⁶ Sulla considerazione che solo una profonda conoscenza dei fenomeni criminali empiricamente accertati consenta di arginarli efficacemente.

¹⁶³⁷ Anche tenendo conto che la sanzione pecuniaria rappresenta un costo per l'ente di medie e grandi dimensioni, ma rappresenta una misura draconiana per gli enti di piccole dimensioni, creando una rilevante disuguaglianza tra questi. Sul punto cfr. F. D'Alessandro, *Responsabilità da reato degli enti e rischio d'impresa: prospettive di riforma per una corporate governance efficace*, cit., pp. 47-49, ove l'Autore sottolinea come nella prassi giudiziale sia possibile rilevare un interesse degli enti ad accedere a riti alternativi, al fine di «non pregiudicare il *business*» e «trovare un qualche accordo con l'Autorità inquirente [...] riducendo le conseguenze dell'illecito a null'altro che una nuova, ulteriore "voce di costo" da sopportare e inserire nelle passività aziendali». In tal modo, appare chiaro che «se la sanzione viene assimilata sempre più ad un costo da appostare in bilancio, perdendo anche quel poco di stigma che la contraddistingue, è assai facile presagire che le *corporation* inizino a investire meno risorse sul fronte della prevenzione del rischio-reato, ritenendo più conveniente puntare all'accumulazione delle risorse necessarie a pagare le sanzioni che potranno esser loro irrogate in futuro». In tale orientamento pare registrarsi anche nel contesto americano ove, «sebbene la legislazione americana differenzi espressamente la disciplina dedicata, da un lato, alle *Closely Held Organizations* (ossia quelle che sono possedute, a prescindere delle dimensioni, da un numero relativamente limitato di soci e presentano una sovrapposizione, almeno parziale, tra *ownership* e *management*) e alle *Small Organizations* (enti con meno di 200 dipendenti), rispetto a quella fissata, dall'altro, per le *Large organizations*, riconoscendo alle prime – pur nel contesto di un principio generale per cui tutte le *corporations* quali ne siano le effettive dimensioni, devono assicurare i medesimi standard di

momento preventivo.

A titolo esemplificativo, si pensi alla introduzione di sanzioni prescrittive da customizzare sulla base delle peculiarità degli illeciti¹⁶³⁸ e alla possibilità di diversificare maggiormente le soglie edittali delle sanzioni pecuniarie applicabili agli enti in funzione, oltre che della tipologia di fattispecie di reato e delle qualificazioni soggettive dell'autore criminale collettivo¹⁶³⁹, anche dell'elemento dimensionale degli stessi¹⁶⁴⁰, ovvero prevedendo una circostanza attenuante speciale¹⁶⁴¹, al fine di tenere conto di quanto in precedenza rilevato con riferimento agli enti di ridotte dimensioni e strutturalmente poco articolati.

Con riguardo al sistema premiale, secondo la disciplina vigente, dopo che l'ente è stato chiamato a rispondere dell'illecito corporativo e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possono essere prese in considerazione una serie di circostanze, al fine di determinare la sanzione applicabile o disporre la sua totale disapplicazione.

Il D.Lgs. n. 231/2001, in particolare, prevede, all'art. 12, comma 2, e all'art. 17, rispettivamente una riduzione della sanzione pecuniaria, da un terzo alla

impegno verso comportamenti etici e di adeguamento alle previsioni di legge – maggiore flessibilità e informalità nell'attuazione delle misure preventive, al momento dell'applicazione pratica la situazione si ribalta e gli enti di grandi dimensioni sperimentano alternative alla *criminal prosecution* del tutto sovrapponibili, quanto agli esiti finali, a quelle osservate in Italia». Ed invero, «è prassi divenuta ormai costante, negli Stati Uniti così come nel Regno Unito, quella secondo cui un'organizzazione di grandi dimensioni, a fronte del rischio di perdere un processo e doversi sobbarcare una sanzione pecuniaria dalle conseguenze potenzialmente fatali, non essendone determinabile *ex ante* l'importo, preferisca intraprendere un percorso di negoziazione con l'autorità inquirente, dando vita a *Non Prosecution Agreements* (NPA) o *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) che, non comportando dichiarazioni di colpevolezza e circoscrivendo l'entità del danno economico da sopportare, sono assai più appetibili per l'ente e tutto sommato convenienti anche per l'autorità pubblica, che può “vantare” di aver riscosso somme consistenti, senza vedere apertamente contraddette le proprie attività investigative». E ciò, «peraltro, dando vita all'ulteriore paradosso (che tra l'altro contraddice apertamente le consolidate acquisizioni criminologiche, secondo cui il tasso di criminalità all'interno delle imprese è assai più elevato negli enti di grandi dimensioni, che sono dunque più inclini a “commettere reati” e, perciò, socialmente più pericolosi) che – non essendosi assistito, negli Stati Uniti, alla diffusa disapplicazione della normativa in tema di responsabilità delle imprese medio-piccole, come invece è accaduto e accade in Italia – le *Closely Held Organizations* e le *Small Organizations*, le quali non possono giovare del paracadute legale connesso alla logica del *too big to jail* e per le quali i *prosecutor* assai difficilmente accettano l'idea di una radicale “distinzione tra *corporate entity* e potenziali *criminal actors*”, finiscono con l'essere sanzionate assai più spesso (e, in proporzione, assai più severamente) di quanto accada alle *Large Organizations*».

¹⁶³⁸ Cfr. V. Mongillo, *Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001*, p. 568-569.

¹⁶³⁹ Cfr. C.E. Paliero, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit., p. 1212, ove l'Autore rileva, in generale, l'assenza di un «particolare ‘puntamento’ dell'arma punitiva su bersaglio-reato, condizionando le caratteristiche dell'arma alle caratteristiche del bersaglio» e di «una specifica attenzione, nelle comminatorie astratte previste per la corresponsabilizzazione dell'ente derivante dalla commissione delle singole figure o categorie di figure di reati-presupposto, al ‘proporzionamento’ delle misure di pena previste per la persona giuridica alla gravità, oggettiva e soggettiva, degli illeciti commessi dalle persone fisiche».

¹⁶⁴⁰ Sul punto cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 136.

¹⁶⁴¹ In senso favorevole a tale opzione G. Amarelli, sub art. 1, in D. Castronuovo-G. De Simone-A. Lionzo-D. Negri-G. Varraso (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 29.

metà, e la mancata applicazione delle sanzioni interdittive¹⁶⁴² nei casi in cui l'ente: (a) abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; e (b) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e (c), con esclusivo riferimento alle sanzioni interdittive, abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Con riferimento alla misura premiale di cui all'art. 12, tuttavia, le condotte riparative non sono richieste necessariamente in modo cumulativo (come, invece, previsto all'art. 17 del Decreto) e nel caso in cui concorrono entrambe le suddette condizioni la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi (*ex art. 12, comma 3*).

Ove poi l'ente abbia posto in essere tardivamente le condotte di cui all'art. 17 è prevista la possibilità per questo di richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78). Inoltre, se l'ente chiede di provvedere alle attività riparatorie di cui all'art. 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima dell'apertura del dibattimento di primo grado il giudice può disporre la sospensione del processo, con eventuale sospensione delle sanzioni interdittive applicate in via cautelare (*ex art. 49*) o loro revoca (*ex art. 50*).

Si rileva, dunque, che anche di fronte ad una virtuosa condotta *post-factum* dell'ente la sanzione pecuniaria permane, seppure in misura ridotta. Ciò evidenzia che, nell'ambito del paradigma della responsabilità dell'ente dipendente da reato, il legislatore ha inteso riconoscere comunque un maggiore valore esimente all'adempimento, *ex ante*, degli oneri di autonormazione e autorganizzazione (mediante adozione di modelli specificamente calibrati su determinati rischi di reato) e di impedimento degli illeciti presupposto mediante vigilanza sull'effettivo rispetto degli strumenti normativi interni e sulle condotte dei soggetti apicali e sottoposti.

Il generale insuccesso del sistema premiale originariamente pensato per le *societas* – legato principalmente alle incertezze giudiziarie in punto di valutazione e valorizzazione dei presidi attuati dagli enti *post factum*¹⁶⁴³ e al predetto rilievo riconosciuto, nella prassi, al 'momento punitivo' mediante applicazione delle sanzioni pecuniarie – rappresenta una delle diverse ragioni

¹⁶⁴² Il comma *1 bis* prevede, tuttavia, la mancata applicazione delle sanzioni interdittive quando queste pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, ove l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo, in tali casi, deve considerarsi sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

¹⁶⁴³ Sul punto cfr., per tutti, L. Pistorelli, *Quindici anni di responsabilità da reato degli enti*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., pp. 257-258 e A.M. Maugeri, *La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001: la rieducazione dell'ente*, cit., p. 1699.

alla base della ridotta applicazione della normativa¹⁶⁴⁴. Ed è per tale ragione che da più fronti sono state avanzate esigenze di riformare la disciplina in parola, mediante l'introduzione di istituti che possano dare nuovo vigore alla prospettiva premiale, in particolare, tenuto conto che un rafforzamento delle misure di *compliance* 'reattiva' potrebbe giocare un ruolo importante nel complessivo miglioramento del meccanismo incentivante della *compliance* 'preventiva' del Decreto¹⁶⁴⁵.

Sul fronte giudiziario deve considerarsi di assoluto rilievo «l'approccio avanguardistico esibito dai magistrati milanesi» in diversi «procedimenti *de societate*» ove è stato emanato un decreto motivato di archiviazione, ex art. 58 D.Lgs. n. 231/2001, per l'adozione postuma di un modello organizzativo virtuoso e «come tale valido, nella considerazione degli inquirenti, a escludere l'insacco delle corrispondenti sanzioni amministrative (per vero obbligatorie)»¹⁶⁴⁶, nonché per l'attuazione di misure risarcitorie e riparatorie delle conseguenze dannose e pericolose derivanti dal reato. In tali casi, dunque, i giudici hanno direttamente ricollegato alle condotte riparatorie *ex post* di cui all'art. 17, lett. a) e b) – espressione della *reactive compliance post factum* – la conclusione della vicenda processuale dell'ente con la mancata applicazione della sanzione, valorizzando la vocazione responsiva del sistema di cui al D.Lgs. n. 231/2001¹⁶⁴⁷.

Per altro verso, molto dibattuta e oggetto di contrastanti posizioni, sia in dottrina che in giurisprudenza, è la proposta di strutturare una speciale forma di *probation* per l'ente.

In assenza di una disciplina *ad hoc* e di una precisa presa di posizione da parte del legislatore, l'accesso dell'ente all'istituto della sospensione condizionale della pena con messa alla prova è stato sino ad oggi generalmente escluso da

¹⁶⁴⁴ Cfr. sul punto M. Ceresa-Gastaldo-G. Fidelbo-R.A. Ruggiero-G. Caneschi, *Esercizio dell'azione a carico dell'ente e condotte riparatorie: valorizzazione del modello post factum e regolamentazione della discrezionalità del p.m. per rilanciare il d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 387 e M. Mantovani, *Il d.lgs. n. 231/2001 e gli incentivi alla persona giuridica: il punto di vista dell'impresa*, in F. Centonze-M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, cit., pp. 117 ss. Sulle prospettive di riforma dell'asse premiale della disciplina 231 si vedano P. Severino, *La responsabilità dell'ente ex d.lg. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 1116 ss.; C.E. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Diritto penale e processo*, 2019, pp. 536 ss.; ID., *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 869-870; V. Maiello, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in D. Piva (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 632 ss.

¹⁶⁴⁵ Cfr. V. Mongillo, *Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 531-532.

¹⁶⁴⁶ Così M. Di Lello Finuoli, *La compliance riparativa: un "giunto cardanico" tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione*, in *Archivio penale*, n. 2, 2023, p. 2 (consultabile al seguente link <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=0494b074-c12c-476c-9ec5-d226bd27635c&idarticolo=40547>). L'Autrice si riferisce, principalmente, al decreto di archiviazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 9 novembre 2022 nel noto caso che ha interessato la società DHL Supply Chain S.p.A.

¹⁶⁴⁷ Cfr. M. Di Lello Finuoli, *La compliance riparativa: un "giunto cardanico" tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione*, cit., pp. 12-19 e pp. 24-28.

parte della giurisprudenza di legittimità¹⁶⁴⁸, secondo un consolidato orientamento che fa leva sul rispetto del principio di legalità e di divieto di applicazione analogica di norme di diritto sostanziale e, dunque, sulla natura amministrativa della responsabilità da reato e delle sanzioni per questa previste che non consentirebbero l'applicabilità all'ente di istituti giuridici specificatamente previsti per le sanzioni di natura penale (sia principali che accessorie)¹⁶⁴⁹.

D'altro canto, la dottrina che si è occupata del tema in prospettiva *de iure condendo* propone di introdurre un meccanismo di applicazione *post factum* della sospensione del procedimento con messa alla prova, con conseguente estinzione dell'illecito amministrativo in caso di esito positivo della *probation* – da applicare nelle ipotesi in cui vi siano reali prospettive di una riorganizzazione virtuosa mediante correzione successiva di una organizzazione interna giudicata inidonea e in presenza di «una prognosi favorevole sulla struttura dell'ente, ossia una prognosi sulla sua “pericolosità organizzativa”»¹⁶⁵⁰ – che sia appositamente modellato sulle peculiarità del destinatario e della disciplina della responsabilità dell'ente, valorizzandone la logica special-preventiva e così perseguendo principalmente la finalità di incoraggiare i soggetti collettivi a dotarsi di modelli organizzativi idonei¹⁶⁵¹.

Si ritiene, inoltre, che grande rilevanza per l'efficace funzionamento del sistema preventivo del D.Lgs. n. 231/2001 potrebbe rivestire l'introduzione di incentivi con riguardo all'attuazione di condotte di *self-reporting*, ossia di collaborazione dell'ente con l'autorità giudiziaria nel favorire l'emersione delle condotte illecite e nel fornire elementi utili per le attività processuali, rappresentando «l'emersione dell'illecito [...] condizione essenziale per

¹⁶⁴⁸ Come da ultimo, a titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 14840.

¹⁶⁴⁹ In alcuni giudizi di merito, invece, è stata autorizzata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (cfr., a titolo esemplificativo, Tribunale di Modena, 11 dicembre 2019; Tribunale di Modena, 15 dicembre 2020; Tribunale di Bari, 22 giugno 2022).

¹⁶⁵⁰ Così G. Fidelbo- R.A. Ruggiero, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2016, p. 13.

¹⁶⁵¹ Cfr. in dottrina M. Ceresa-Gastaldo-G. Fidelbo-R.A. Ruggiero-G. Caneschi, *Esercizio dell'azione a carico dell'ente e condotte riparatorie: valorizzazione del modello post factum e regolamentazione della discrezionalità del p.m. per rilanciare il d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 388-390; V. Mongillo, *Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 563 ss.; C.E. Paliero, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit., pp. 1215-1216; C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 870; M. Colacurci, *L'illecito “riparato” dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., in particolare, pp. 393 ss.; G. Fidelbo-R.A. Ruggiero, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, cit., pp. 1-19; A. Salvatore, «*Probation*» e 231/2001: il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito. Sulla possibilità per l'ente di accedere alla «messa alla prova» e l'irremovibilità della Suprema Corte sull'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni inflitte all'ente, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 1/2021, pp. 223 ss.; F. Mazzacuva, *I sistemi di giustizia penale tra negozialità e conciliazione. Il ruolo delle autorità amministrative e dei privati nel contrasto alla criminalità d'impresa*, e A. Savarino, *I modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali*, in A. Gullo-V. Militello-T. Rafaraci (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico-privato e meccanismo di integrazione tra hard law e soft law*, cit., rispettivamente, pp. 185 ss. e 243 ss.

l'apprendimento organizzativo e l'affinamento delle strategie precauzionali»¹⁶⁵². Il legislatore, che ha apportato modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con il D.Lgs. n. 24/2023 in tema di *whistleblowing*, ha perso l'opportunità di introdurre una apposita causa di non punibilità per gli enti che adottino comportamenti volti alla collaborazione attiva nei termini appena esposti, misura che, si ritiene, avrebbe prodotto l'effetto di incoraggiare e facilitare le segnalazioni, in ottica di riduzione dei rischi di illeciti, e di rafforzare il rapporto di fiducia tra le parti interessate, promuovendo e accrescendo una cultura basata sulla trasparenza, l'integrità, la buona *governance* e la *compliance* organizzativa.

Volgendo lo sguardo alla materia specifica oggetto di esame in questa sede, nella prospettiva di favorire la spontanea adesione degli enti alle prescrizioni del Decreto e tenuto conto del peso che nel settore dell'arte assumono i profili reputazionali¹⁶⁵³, come in precedenza esposto, si potrebbe prevedere di riconoscere efficacia esimente della responsabilità alle 'buone condotte' attuate dall'ente successivamente alla commissione dell'illecito corporativo sia prima della definizione del procedimento con sentenza di primo grado (come previsto con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25, comma 5-*bis*) che in fase esecutiva (come previsto dall'art. 78).

In tal senso, potrebbero considerarsi rilevanti le condotte poste in essere in termini di avvio di percorsi virtuosi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ente e di 'ripristino della legalità', non solo mediante l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato attraverso l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi, ma, ad esempio, anche mediante l'orientamento dei comportamenti alle *best practices* del settore, al fine di prevenire il rischio di reiterazione di illeciti analoghi a quelli oggetto di contestazione.

Ulteriore importanza potrebbe essere riconosciuta alle condotte attuate per rimediare all'attività delittuosa, ad esempio, attraverso l'efficace intervento dell'ente, nella forma del ravvedimento operoso, diretto a evitare che la condotta illecita sia portata a conseguenze ulteriori, o in ottica di collaborazione processuale, assicurando le prove del reato, l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti o il recupero dei beni.

Potrebbe, inoltre, essere valorizzata la dimensione 'riparatoria' delle condotte attuate *post factum*¹⁶⁵⁴, ad esempio, attuate mediante il risarcimento dei danni, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la restituzione dei beni¹⁶⁵⁵ o l'individuazione di soluzioni più 'creative' di riconciliazione con

¹⁶⁵² Così F- Centonze-M. Mantovani, *Dieci proposte per una riforma del d.lgs. n. 231/2001*, cit., p. 287. Nello stesso senso F. Centonze, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, cit., p. 380.

¹⁶⁵³ Si veda F. Centonze, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, cit., p. 380.

¹⁶⁵⁴ Cfr. V. Mongillo, *Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 555 e 563 ss. Si veda anche U. Santoro, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, cit., pp. 885-886.

¹⁶⁵⁵ Sul punto merita di essere segnalata – a fianco alle ormai comuni cerimonie ufficiali di restituzione che hanno luogo presso le principali istituzioni culturali di tutto il mondo, alla presenza delle autorità di stato e delle autorità di polizia dei Paesi coinvolti – l'iniziativa del

la parte offesa.

Su tale ultimo punto viene in gioco l'adozione di modelli di 'restorative justice', basati sull' 'incontro' tra vittime e autore dell'illecito¹⁶⁵⁶ e orientati al riconoscimento della dignità delle vittime – evitando così di cadere nelle logiche della 'vittimizzazione secondaria' – alla comprensione del dolore e dei danni da queste subiti e alla conseguente «rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito»¹⁶⁵⁷, in ottica di addivenire alla responsabilizzazione e rieducazione del reo ex art. 27, comma 3, Costituzione¹⁶⁵⁸, al risanamento dei legami sociali spezzati, «rimargina[ndo] ferite individuali e fratture collettive»¹⁶⁵⁹, «alla ricostituzione di un legame virtuoso dell'agente di reato con la comunità sociale»¹⁶⁶⁰ e alla costruzione di nuove relazioni etiche¹⁶⁶¹.

Digital Museum of Looted Antiquities, nuova piattaforma digitale pubblica che racconta la storia di specifici beni oggetto di operazioni di restituzione e raccoglie metadati che descrivono le reti di contrabbando di tali beni, come spiegato dal fondatore Jason Felch. La piattaforma vuole porsi come strumento educativo e di sensibilizzazione per il pubblico e come *database* pubblico e trasparente di informazioni su beni rimpatriati a supporto degli studiosi, stante la generale ritrosia dei musei a rendere disponibili tali dati. Sull'esempio citato si veda E. Goukassian, *A new online museum is sharing the histories of repatriated objects*, in *The Art Newspaper*, 16 September 2024 (consultabile al seguente link <https://www.theartnewspaper.com/2024/09/16/a-new-online-museum-is-sharing-the-histories-of-repatriated-objects>). In tema di restituzioni si rimanda anche a UNESCO, Round Table, *New forms of agreement and cooperation in the field of return and restitution of cultural property*, Full synthetic report, 27 June 2023 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388845>), ove sono presentati casi che dimostrano nuove forme di accordi e *partnership* per quanto riguarda le richieste di restituzione, nonché prestiti di beni culturali.

¹⁶⁵⁶ Sul punto cfr., *ex plurimis*, G. Forti, *Spunti per un'analisi criminologica della materia penale economica*, in R. Borsari, *Itinerari di diritto penale dell'economia*, cit., pp. 506-508; C. Mazzucato, *Oltre la punizione, ecco la giustizia riparativa*, in *Vita e Pensiero*, n. 4, 2016; A. Chechi, *Alternative Dispute Settlement Mechanisms*, in F. Francioni-A.F. Vrdoljak (eds.), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, cit., pp. 718-736; ID., *The Return of Cultural Objects Displaced during Colonialism. What Role for Restorative Justice, Transitional Justice and Alternative Dispute Resolution Means?*, in *International Journal of Restorative Justice*, 5/2022, pp. 1-24; J. Braithwaite, *Setting Standards for Restorative Justice*, in *British Journal of Criminology*, 42, 2002, pp. 563 ss.

¹⁶⁵⁷ In tal senso L. Ricci-A. Savarino, *Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema "231"*. *Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*, in *Legislazione Penale*, n. 1, 2022, pp. 371 ss., in particolare, p. 387 (consultabile al seguente link https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2022/06/LP-2022_1.pdf).

¹⁶⁵⁸ La quale risulta avere «una portata di prevenzione generale, secondo quella che può definirsi una strategia di prevenzione generale reintegratrice». In tal senso L. Eusebi, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *disCrimen*, 3 ottobre 2023, p. 5 (consultabile al seguente link <https://discrimen.it/giustizia-punitiva-e-giustizia-riparativa-quali-rapporti/>) e si vedano anche pp. 9-11. Sul punto cfr. anche G. De Francesco, *Rieducazione, giustizia riparativa, logiche premiali: appunti minimi per un confronto*, in C. Piergallini-G. Mannozi-C. Sotis- C. Perini-M. Scoletta-F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo I, cit., in particolare, pp. 363-368.

¹⁶⁵⁹ Si rimanda a L. Ercoli-M. Pozzati-E. Varrà (a cura di), *L'arte come riparazione. Ricerche artistiche per intervenire sul presente*, Pendragon, Bologna, 2023.

¹⁶⁶⁰ Così L. Eusebi, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023, p. 82.

¹⁶⁶¹ Seguendo le direttive proprie della filosofia del 'Kintsugi', termine che letteralmente significa "riparare con l'oro" e si riferisce alla pratica di restauro, ideata alla fine del 1400 da ceramisti giapponesi, per riparare le tazze in ceramica utilizzate per la cerimonia del tè mediante inserti di polvere d'oro. Sull'importanza della giustizia riparativa con riferimento al tema delle restituzioni cfr. diffusamente A. Visconti, *La «pazienza della terra»: dai percorsi di dominio all'incontro nel cammino. viaggio letterario nel diritto del patrimonio culturale*, in *JUS-ONLINE*, 2/2019, in particolare, pp. 190 ss. e N. Brodie, *Restorative Justice? Questions arising*

L'instaurazione di un reale rapporto 'dialogico' con l'ente, autore dell'illecito, avrebbe potuto condurre all'«assunzione, da parte della *corporation*, di un impegno proattivo»¹⁶⁶² alla corretta, trasparente e etica gestione e tutela dei beni culturali e degli oggetti d'arte.

Con la riforma Cartabia, tuttavia, il legislatore nella sua «opera di *codificazione* della giustizia riparativa»¹⁶⁶³ non ha espressamente previsto l'estensione della fruizione di tali programmi agli enti¹⁶⁶⁴, anche se la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150¹⁶⁶⁵ contempla, nell'ampio ventaglio delle persone indicate come autori dell'offesa che possono partecipare a programmi di giustizia riparativa in materia penale, anche gli enti (con o senza personalità giuridica) «anche in virtù dell'estensione [a questi] delle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». Come è stato efficacemente rilevato «a ben vedere, comunque, ciò che nella Relazione si ritiene di poter applicare alle persone giuridiche è la disciplina organica della giustizia riparativa, che tuttavia non attiene al suo impatto nel procedimento

out of the Hobby Lobby return of cuneiform tablets to Iraq, cit., in particolare pp. 99-102. La tematica, come noto, è oggi al centro del dibattito internazionale e di recente è stata oggetto di un approfondimento in A. Moaveni, *La grande rapina*, in *Internazionale*, n. 1541, dicembre 2023, pp. 46 ss. Sul tema ci si permette di rinviare anche a F. Federici-E. Romanelli, *Looted art fra atti normativi nazionali e internazionali e istituti di diritto domestico - Commento a Trib. Roma 13 gennaio 2021 (sent.)*, in *Arte e Diritto*, n. 1, 2023, in particolare, pp. 120-121.

¹⁶⁶² Così L. Ricci-A. Savarino, *Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema "231". Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*, cit., p. 391.

¹⁶⁶³ Così C. Perini, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: "infrastrutture" e raccordi di sistema*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023, p. 97. La giustizia riparativa è definita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come un nuovo modello di giustizia consistente in «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore». In materia si vedano, *ex plurimis*, C. Perini, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: "infrastrutture" e raccordi di sistema*, cit., pp. 97-105; L. Eusebi, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, cit., pp. 79-86; ID., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., pp. 1 ss.; D. Guidi, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in *disCrimen*, 3/2022, pp. 109 ss. (consultabile al seguente link <https://discrimen.it/wp-content/uploads/disCrimen-3-2022.pdf>) e G. De Francesco, *Rieducazione, giustizia riparativa, logiche premiali: appunti minimi per un confronto*, cit., pp. 361-368.

¹⁶⁶⁴ Cfr. sul punto R.A. Ruggiero, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5/2023, pp. 110 ss.; D. Stendardi, *Disposizioni del D. Lgs. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, in *Giurisprudenza Penale*, 4, 2020 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/04/16/disposizioni-del-d-lgs-231-2001-a-matrice-riparativa-e-possibili-intrecci-con-gli-strumenti-tipici-della-restorative-justice/>); L. Ricci-A. Savarino, *Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema "231". Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*, cit., pp. 371 ss.; M. Di Lello Finuoli, *La compliance riparativa: un "giunto cardanico" tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione*, cit., pp. 1 ss. e F. Mazzacuva, *I sistemi di giustizia penale tra negozialità e conciliazione. Il ruolo delle autorità amministrative e dei privati nel contrasto alla criminalità d'impresa*, cit., pp. 185 ss.

¹⁶⁶⁵ Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in *Sistema Penale*, 20 ottobre 2022 p. 366 (consultabile al seguente link https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1666216475_relazioneill-pulito-barrato-181022.pdf).

penale. Come sappiamo, infatti, il ponte tra i due percorsi (quello riparativo e quello penale) è dato dalle norme riformate o introdotte nel codice penale e in quello di procedura penale. Dire, dunque, che all'ente può essere estesa la disciplina organica della giustizia riparativa – come fa la Relazione – significa ammettere che esso può accedere ai relativi programmi, non che essi rilevino nel procedimento *ex d.lgs. n. 231*. Nell'ipotesi in cui i programmi dovessero concludersi con un esito riparativo, tale esito, a rigore, rimarrebbe fuori dal procedimento a carico dell'ente, visto che il legislatore non ha ritenuto di doverlo riconoscere»¹⁶⁶⁶. In altre parole, gli effetti che la riforma Cartabia ha inteso far discendere dall'accesso a programmi di giustizia riparativa paiono riguardare esclusivamente il processo penale a carico delle persone fisiche e non possono ritenersi estendibili analogicamente alle persone giuridiche; «a conclusione differente si [potrebbe] pervenire qualora al programma riparativo dovesse partecipare anche la persona fisica autrice del reato: in questo caso, infatti, l'esito riparativo, determinando la remissione della querela, produrrebbe l'estinzione del reato da cui l'illecito amministrativo *ex d.lgs. n. 231* promana»¹⁶⁶⁷.

Allo stato attuale, dunque, volendo prospettare un concreto funzionamento dei programmi di giustizia riparativa nell'ambito della risoluzione di controversie aventi ad oggetto la responsabilità amministrativa degli enti risulterebbe, in primo luogo, fondamentale un esplicito riferimento nel sistema del D.Lgs. n. 231/2001 a tale meccanismo di risoluzione dei conflitti.

Un intervento in questa direzione dovrebbe, inoltre, necessariamente essere preceduto dal ripensamento del ruolo assegnato alla 'vittima' dei reati 231, soprattutto nel settore in esame¹⁶⁶⁸, considerate le menzionate difficoltà di delineare una netta individuazione della stessa¹⁶⁶⁹. Tenendo conto della natura superindividuale dei beni in parola e della valorizzazione del patrimonio culturale quale 'bene comune'¹⁶⁷⁰, le condotte «a vocazione *riparatoria*» e «animat[e] da attitudine cooperativa»¹⁶⁷¹ potrebbero declinarsi in termini, oltre che di '*repatriation*', di riconoscimento simbolico del diritto all'eredità culturale di ciascun individuo (ad esempio, mediante ammissione delle proprie responsabilità e misure di commemorazione), di riabilitazione delle posizioni delle vittime e di riconoscimento delle loro necessità in forma di sostegno, sicurezza e assistenza (anche in termini psicologici, oltre che economici) e di elaborazione e messa in campo di strategie virtuose di collaborazione per l'attuazione di programmi di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni (estendendo, dunque, agli enti privati collettivi gli oneri di collaborazione che

¹⁶⁶⁶ Così R.A. Ruggiero, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, cit., p. 111.

¹⁶⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁶⁸ Cfr. I. Olevska-Kairisa-A. Kairiss, *Victims of Heritage Crimes: Aspects of Legal and Socio-Economic Justice*, in *Open Archaeology*, Vol. 9, Issue 1, 2023 e M. Simpson, *Museums and restorative justice: heritage, repatriation and cultural education*, in UNESCO, *Museum International. Return of cultural objects: The Athens conference*, Vol LXI, n°1-2 / 241-242, May 2009, pp. 121 ss.

¹⁶⁶⁹ Si rimanda agli approfondimenti svolti nel Capitolo II, paragrafo 2, del presente lavoro.

¹⁶⁷⁰ V. Di Capua, *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune*, in *Aedon*, Fascicolo 3, 2021, pp. 162 ss.

¹⁶⁷¹ Così G. Rotolo, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., pp. 182-183.

sono propri dello strumento della diplomazia culturale)¹⁶⁷².

Intesa in questo senso, la ‘giustizia riparativa’ potrebbe rivestire un ruolo centrale soprattutto con riguardo a condotte di sottrazione e illecita movimentazione extranazionale di beni culturali provenienti da altri Paesi o appartenenti a comunità locali e popoli indigeni (artt. 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 519-*decies*, 518-*undecies*) e con riguardo a fattispecie di distruzione, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*duodevicies* e 518-*terdecies*¹⁶⁷³), ove, dunque, non è possibile intervenire in termini puramente monetari, non può essere posto rimedio ai danni cagionati, data la loro vastità e gravità, e non è pensabile fornire un risarcimento materiale a tutti i soggetti, sia privati che collettivi, che si reputano vittime dei reati.

Infine, sempre in ottica premiale si pone la previsione di una norma di ‘sanatoria’ nei termini di cui sopra, la quale avrebbe consentito l’applicazione di un meccanismo riparatorio delle violazioni commesse contro il patrimonio culturale da parte degli enti mediante la realizzazione di condotte virtuose, con conseguente esclusione della punibilità degli stessi. L’articolato della norma premiale che si era ipotizzato di presentare, infatti, prevedeva di disporre la mancata applicazione per gli enti delle sanzioni, pecuniarie e interdittive, disposte dal D.Lgs. n. 231/2001 relativamente agli illeciti di cui agli artt. 518-*bis* e 518-*novies* c.p., sia nel caso di attuazione della condotta doverosa direttamente da parte degli enti – in tal modo incentivando la presa di distanze dall’operato illecito dell’autore del reato, persona fisica – sia nel caso di compimento della condotta doverosa da parte dell’autore materiale del reato presupposto, con conseguente estensione della causa di non punibilità di cui alla norma premiale anche in capo all’ente.

In considerazione della *ratio* della introduzione di una tale previsione premiale, infatti, in sede di sua elaborazione non si è ritenuto condivisibile, nello specifico contesto oggetto di esame, il recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità che estende la portata applicativa del principio di autonomia della responsabilità dell’ente anche alle ipotesi di non punibilità del reato e secondo cui, dunque, l’illecito amministrativo sopravvive indipendentemente dal reato presupposto, come disposto dall’art. 8 D.Lgs. n. 231/2001, in tema di rapporti tra responsabilità dell’ente e vicende inerenti la punibilità del reato presupposto. Trattandosi di un istituto di diritto premiale che avrebbe determinato, in concreto, la non punibilità di un fatto di reato, non vi sarebbero stati profili ostativi affinché la stessa producesse effetti anche nei confronti dell’ente, essendo pensata quale causa di non punibilità avente carattere oggettivo, che, dunque, ben avrebbe potuto ritenersi estendibile anche all’illecito dell’ente¹⁶⁷⁴. L’impossibilità di estendere alla persona giuridica le

¹⁶⁷² Si veda lo studio elaborato da E. Campfens, *Cross-border claims to looted art*, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, October 2023, in particolare, pp. 26 ss.

¹⁶⁷³ Si veda sul punto G.P. Demuro, *Beni culturali e profili penalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, cit., p. 214.

¹⁶⁷⁴ In giurisprudenza si vedano Corte di Cassazione, n. 1420, del 10 luglio 2019; Corte di Cassazione, n. 11518, del 23 gennaio 2019; Corte di Cassazione, n. 9072, del 17 novembre 2017. In dottrina si rimanda, *ex plurimis*, alle riflessioni di C.E. Piergallini, *Premialità e non punibilità*

cause oggettive di non punibilità avrebbe determinato una frustrazione della *ratio* che ispira disposizioni a carattere premiale come quella ivi discussa, così da ridurre la portata applicativa della stessa a mera autodenuncia per l'illecito commesso dalla persona fisica facente parte dell'ente, idonea a salvaguardare solo quest'ultima dalla responsabilità penale, senza alcun effettivo vantaggio per l'organizzazione¹⁶⁷⁵.

Emerge, dunque, la necessità di attuare un sistema preventivo di *'responsive regulation'*, che sia quanto più graduale, flessibile, multidisciplinare e integrato¹⁶⁷⁶ – proprio come 'complesso' è il fenomeno della criminalità nel settore dell'arte – riconoscendo, secondo un andamento *bottom-up* e all'interno della struttura 'piramidale' di cui si è fatto cenno in precedenza¹⁶⁷⁷, un ruolo 'sussidiario' al diritto penale, nel rispetto del principio di *extrema ratio*¹⁶⁷⁸, e puntando principalmente sulla corresponsabilizzazione (mediante iniziative educative e di sensibilizzazione, formative, di associazionismo e di confronto di *best practices*) e fattiva collaborazione delle persone giuridiche nella tutela del patrimonio culturale mediante la prevenzione dei reati.

3.7. Idoneità preventiva dell'adozione, adeguata implementazione ed efficace attuazione dei presidi di prevenzione e controllo dei rischi di reato.

Negli oltre vent'anni di vita del D.Lgs. n. 231/2001, la valutazione della idoneità preventiva dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e l'accertamento della responsabilità dell'ente hanno rappresentato alcuni dei nodi

nel sistema della responsabilità degli enti, cit., pp. 530-550; E. Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2020, n. 2, pp. 189-216; G. Stampanoni Bassi-L.N. Meazza, Commentario al decreto sulla responsabilità da reato degli enti. D.Lgs. 231/2001. Profili operativi, Pacini Editore, Pisa, 2021, pp. 70-72.

¹⁶⁷⁵ Sul punto ci si permette di rimandare a E. Romanelli, *Opportunità di emersione del sommerso in materia di reati contro il patrimonio culturale: una proposta di misura premiale*, cit., p. 44.

¹⁶⁷⁶ Cfr. J. Braithwaite, *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, cit., pp. 1466 ss.; ID., *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, University Press, Oxford, 2002; I. Ayres-J. Braithwaite, *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1992, pp. 38 ss.; B. Fisse-J. Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, cit., pp. 31 ss. e 138 ss.; P. De Sousa Mendes, *Responsive Regulation, Enforced Self-Regulation, and Corporate Liability*, cit., pp. 285-321.

¹⁶⁷⁷ Si rimanda al Capitolo I, paragrafo 4.6, del presente lavoro. In tema si rimanda anche a G. Rotolo, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., pp. 178-179, ove si parla di un modello capace di «rispondere a eventi pericolosi o dannosi in prima battuta con iniziative interlocutorie e riparative (che coinvolgono direttamente le parti del conflitto – i.e. autore del reato e persone offese e danneggiate – allo scopo di svolgere una riflessione critica sul reato e sulle conseguenze da questo provocate e convenire a un accordo riparativo) e, nel caso di fallimento di tali misure, mediante misure sanzionatorie progressivamente più coercitive» (citando B. Spricigo, *Un approccio "responsivo" per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2014, p. 117).

¹⁶⁷⁸ Questa è la conclusione cui è giunta la dottrina internazionale *ante e post* riforma del 2022 in tema di contrasto dei fenomeni illeciti contro il patrimonio culturale. Cfr., *ex plurimis*, A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 400-401; S. Moccia, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, cit., p. 1298; C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., pp. 17-18; C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, cit., p. 355; S. Mackenzie, *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities*, cit., pp. 227 ss. e ID., *Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful*, cit., pp. 133 ss. e 145 ss.

tematici più rilevanti della disciplina, ponendo problemi di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie (tanto che si è parlato di ‘crisi di fiducia’ nel funzionamento del ‘sistema 231’)¹⁶⁷⁹, sollevando dibattiti e contrasti interpretativi e applicativi, che solo di recente sembrano aver raggiunto una definizione.

Il ‘modello organizzativo’, in particolare, ha assunto sin da subito un ruolo centrale, essendo la sua previa adozione, adeguata implementazione ed efficace attuazione «il ‘prezzo’ che l’ente sopporta per accedere al ‘beneficio’ dell’esonero totale o parziale della responsabilità *ex criminis*»¹⁶⁸⁰. Come visto, invece, l’adozione del modello organizzativo *post factum* permette all’ente, ove questo attui anche condotte riparatorie, di accedere a benefici in termini di riduzione o esenzione dalle sanzioni, secondo una logica ‘scalare’.

Ad oggi, alla luce del dato giurisprudenziale¹⁶⁸¹, pare consolidata l’interpretazione¹⁶⁸² per cui la struttura dell’illecito corporativo si sostanzia nell’omissione del dovere comportamentale dell’ente di dotarsi di cautele organizzative e gestionali e di regole interne di prevenzione dei rischi di reato, omissione che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato presupposto. Nel tipo colposo, nel quale si inquadra la responsabilità *ex D.Lgs. n. 231/2001*, infatti, «è la struttura stessa della condotta a richiedere un processo costante di eterointegrazione e, cioè, l’utilizzo di regole cautelari¹⁶⁸³ (perlopiù

¹⁶⁷⁹ Si rimanda a C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 867; G. Salcuni, *La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell’elusione fraudolenta*, in R. Borsari, *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, cit., pp. 114-115 e 130; F. Centonze, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, cit., p. 379; P. Severino, *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: alcuni problemi aperti*, in F. Centonze-M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, cit., pp. 74-76; O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell’ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., p. 372; P. Fimiani-N. Selvaggi-A. Matonti-A. Quattrociochi-G. Morgante, *Individuazione di standard di prevenzione del rischio e regole di compliance nel giudizio sul D.Lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 404-406 e S. Manacorda, *L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 1-2/2017, pp. 61, 63 e 76-77.

¹⁶⁸⁰ Così S. Manacorda, *L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., p. 54.

¹⁶⁸¹ In giurisprudenza il riferimento è alle più autorevoli decisioni che si sono espresse sul tema e che ineriscono le vicende ThyssenKrupp (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 38343/20114) del disastro di Viareggio (Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 32899) e della società Impregilo S.p.A. (Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 23401/2022).

¹⁶⁸² Nella dottrina più recente cfr. V. Mongillo, *Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 529-531; S. Manacorda, *L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., pp. 49 ss.; P. Fimiani-N. Selvaggi-A. Matonti-A. Quattrociochi-G. Morgante, *Individuazione di standard di prevenzione del rischio e regole di compliance nel giudizio sul D.Lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 404-409; V. Manes-A.F. Tripodi, *L’idoneità del modello organizzativo*, in F. Centonze-M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, cit., pp. 137 ss.

¹⁶⁸³ Da intendersi quali «standard comportamentali ai quali l’agente è chiamato a conformarsi e la cui inosservanza delinea il volto oggettivo e la dimensione lesiva dell’azione». Così F. Vitarelli, *Prospettive di partnership pubblico-privato nel processo di “positivizzazione” degli standard per l’autonormazione degli enti*, cit., p. 247.

extra-penali [...] in funzione co-fondativa del fatto tipico»¹⁶⁸⁴.

La ‘colpa di organizzazione’, dunque, è il fondamento giustificativo dell’imputazione dell’illecito all’ente e della sua responsabilità e, come tale, essa rappresenta un elemento costitutivo dell’illecito corporativo¹⁶⁸⁵.

L’arresto giurisprudenziale più recente sul tema¹⁶⁸⁶ – che ha segnato un significativo cambio di passo nel modo di intendere la ‘disciplina 231’ – ha enunciato i principi che governano la ‘grammatica’¹⁶⁸⁷ dell’accertamento dell’illecito dell’ente nel caso di commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto apicale, ipotesi che «assume valenza centrale per la sua ricorrenza statistica e per l’addensarsi di questioni teoriche di grande spessore»¹⁶⁸⁸.

Si è anticipato, infatti, che le indicazioni normative circa la costruzione di un modello organizzativo e gli elementi che questo deve presentare, sul piano contenutistico, per risultare idoneo ed efficace alla prevenzione dei reati, enunciati dall’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, risultano scarni e generici e ciò, come detto, ha, da un lato, «lascia[to] il magistrato sfornito di parametri minimamente affidabili»¹⁶⁸⁹ e, dall’altro, aperto la strada a contrastanti ricostruzioni sul piano interpretativo e operativo. È per tale ragione che le più recenti decisioni in materia assumono grande rilevanza, avendo finalmente chiarito alcuni degli aspetti più oscuri del Decreto e, peraltro, pare, allineandosi alle posizioni della dottrina più illuminata e ponendosi in controtendenza rispetto a precedenti conclusioni giurisprudenziali, giunte ad escludere l’adeguatezza dei modelli sulla base di valutazioni approssimative.

In primo luogo, nella sentenza (che si ritiene essere, ad oggi, la più rilevante in materia)¹⁶⁹⁰ è stato ribadito che la rimproverabilità dell’ente, l’imputazione ad

¹⁶⁸⁴ Così E. Greco, *Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, in A. Gullo-V. Militello-T. Rafaraci (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico-privato e meccanismo di integrazione tra hard law e soft law*, cit., pp. 171-172.

¹⁶⁸⁵ Sul punto cfr., per tutti, O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell’ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., p. 369.

¹⁶⁸⁶ Relativo alla vicenda Impregilo (Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 23401, del 15 giugno 2022). Sulla decisione si vedano C.E. Piergallini, *Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda “Impregilo”*, in *Sistema Penale*, 27 giugno 2022 p. 2 (consultabile al seguente link <https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/piergallini-nota-cass-23401-2022-caso-impregilo>); F. Centonze, *Il crimine dell’«attore decisivo», i limiti della compliance e la prova «certa» della colpa di organizzazione. Riflessioni a margine della sentenza “Impregilo”*, in *Cassazione Penale*, 2022, pp. 4372-4400. Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale si pone anche la recente decisione del Tribunale di Milano, Sezione II Penale, n. 1070, del 22 aprile 2024 (per la quale si rinvia, *ex plurimis*, a Redazione, *Depositare le motivazioni del Tribunale di Milano nel caso BT Italia: esclusa la responsabilità dell’ente per adeguatezza del Modello*, in *Giurisprudenza Penale*, 6 maggio 2024, consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/05/06/depositare-le-motivazioni-del-tribunale-di-milano-nel-caso-bt-italia/>).

¹⁶⁸⁷ Si veda C.E. Piergallini, *Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda “Impregilo”*, cit., p. 2.

¹⁶⁸⁸ In tal senso S. Manacorda, *L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., pp. 64-65.

¹⁶⁸⁹ Così F. Mucciarelli, *Una progettata modifica al D.Lgs. n. 231/01: la certificazione del modello come causa di esclusione della responsabilità*, in *Le Società*, 2010, p. 1248.

¹⁶⁹⁰ La sentenza parte con il ribadire che il meccanismo di integrazione della responsabilità dell’ente per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, per quanto “peculiare”, in realtà non prevede alcuna inversione dell’onere probatorio,

esso dell'illecito amministrativo e la sua conseguente responsabilità – secondo il sistema delineato dal Decreto e in linea con la classica concezione normativa della colpa – conseguono alla inidoneità preventiva o inefficace attuazione del modello organizzativo, ossia alla mancata osservanza delle regole cautelari, organizzative e gestionali dirette a fronteggiare il rischio specifico di integrazione di uno dei reati presupposto e alla mancata attuazione di una organizzazione interna adeguata a tale fine¹⁶⁹¹. Ed invero, «la lacuna o il punto di debolezza di un modello [possono] condurre a ravvisare una responsabilità dell'ente soltanto se abbiano avuto un'efficienza causale nella commissione del reato presupposto da parte del soggetto apicale, nel senso che la condotta di questi sia stata resa possibile, anche in via concorrente, proprio dall'assenza o dall'insufficienza delle prescrizioni contenute nel modello»¹⁶⁹².

Nel giudicare l'idoneità di un modello non può ritenersi, *sic et simpliciter*, rilevante la effettiva commissione e consumazione del reato presupposto, la quale non equivale alla dimostrazione che il modello sia inidoneo¹⁶⁹³. Il giudice, al contrario, deve verificare – secondo un criterio sostanzialistico – in primo luogo che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata mirava a fronteggiare e impedire (mediante la sussistenza di un collegamento causale) e, in secondo luogo, che nel caso di specie fosse esigibile il 'comportamento alternativo lecito' da parte dell'ente e che, dunque, l'evento verificatosi a causa dell'inosservanza della regola cautelare fosse concretamente evitabile (*i.e.* che l'adozione e il rispetto del modello organizzativo idoneo avrebbero, nel caso concreto, evitato il prodursi dell'illecito), e ciò al fine di evitare pericolosi automatismi sulla base dei quali addebitare la responsabilità all'ente per la sola commissione di un fatto di reato nell'ambito dell'organizzazione dell'ente.

L'idoneità esimente dei modelli organizzativi deve, dunque, essere verificata in concreto e non in astratto e, in tale valutazione, il giudice deve necessariamente collocarsi nel momento storico in cui il reato è stato commesso e verificare la prevedibilità e l'evitabilità del risultato offensivo e l'efficace attuazione, in concreto, del modello, secondo un giudizio di 'prognosi postuma' a 'base parziale', ovvero sulla base delle sole conoscenze a disposizione al

continuando questo a gravare sulla pubblica accusa secondo il tradizionale sistema accusatorio. Chiarimenti sul punto erano stati, peraltro, avanzati da precedente giurisprudenza. Sul punto cfr., per tutti, O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell'ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., p. 369. Si rimanda, inoltre, a quanto già esposto nel Capitolo III, paragrafo 1, del presente lavoro.

¹⁶⁹¹ Inefficace attuazione che può essere ritenuta derivante, oltre che dalla mancata applicazione delle misure adottate per la gestione delle attività sensibili e dalla mancata conduzione di verifiche periodiche sulla loro attuazione, anche dalla ineffettività dei flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza e dell'esercizio delle funzioni da parte di quest'ultimo, dalla mancata modifica del modello organizzativo ove necessario, dalla mancata erogazione di adeguata formazione periodica al personale, dalla disapplicazione del sistema disciplinare interno e del sistema di gestione del *whistleblowing*. Sul punto cfr. M. Arena, *D.Lgs. 231/2001. Prospettive di riforma*, Parte IV, online.

¹⁶⁹² Così la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 23401, del 15 giugno 2022.

¹⁶⁹³ Sul punto cfr. C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 867, che, con riferimento alla capacità preventiva delle cautele, individua un equivoco, consistente nel ritenere che l'idoneità preventiva coincida con l'impedimento del reato-presupposto.

momento del fatto di reato.

La valutazione del giudice circa l'effettiva capacità preventiva del modello, inoltre, non deve essere generica né 'totalizzante', dovendo essere circoscritta alla sola verifica dell'idoneità degli strumenti predisposti dall'ente per prevenire reati della specie di quello verificatosi e, dunque, dovendo 'testare' il modello non nella sua globalità, ma limitatamente alle regole cautelari in ipotesi violate con la commissione dello specifico reato presupposto.

Quanto al parametro sul quale calibrare la valutazione giudiziale di adeguatezza del modello, come anticipato l'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001, nel prevedere che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, consente la positivizzazione delle *best practices* formatesi in determinati settori e mira ad assicurare una certa omogeneità nella individuazione delle caratteristiche e dei requisiti dei modelli organizzativi. Cionondimeno, la progettazione e l'implementazione dei modelli organizzativi da parte di ciascun ente devono essere sempre frutto di un processo di auto-normazione, dovendo i modelli essere quanto più possibile customizzati e adeguati alle specifiche caratteristiche e concrete esigenze prevenzionistiche di ciascun ente. Le diverse linee guida elaborate dalle associazioni di categoria degli enti, dunque, non possono rappresentare l'unica ed esaustiva regola organizzativa da seguire da parte degli enti, fornendo esclusivamente un parametro di riferimento, tanto per gli enti nella costruzione del proprio sistema normativo interno, quanto per i giudici in ottica di circoscrizione della loro discrezionalità valutativa¹⁶⁹⁴, e potendo al più fungere da criterio per la valutazione del grado della colpa, al fine di dimostrare che l'agire degli enti era comunque inserito in un contesto di cultura aziendale.

I giudici di legittimità si sono, infine, espressi sulla nozione di 'elusione fraudolenta' del modello organizzativo da parte di soggetti apicali (ex art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001)¹⁶⁹⁵, evidenziando che essa implica necessariamente una condotta estemporanea, ingannevole, falsificatrice e subdola, consistente nell'aggiramento del vincolo rappresentato dalle prescrizioni del modello. In tal senso, l'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificativa solamente in quanto la condotta elusiva dell'organo apicale sia stata 'eccezionale' e abbia rappresentato una

¹⁶⁹⁴ In tal senso in dottrina già S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., pp. 81-87, ove l'Autore evidenzia che «pur riconoscendosi che l'adesione del modello alle Linee Guida sia ben lontana dall'assicurare il buon esito della valutazione giudiziale a posteriori sull'idoneità, si preconizza comunque che sia "implicito qualche beneficio almeno sul piano processuale-probatorio", nel senso che rispetto al giudizio di idoneità l'adesione al modello di categoria "può essere ritenuta un 'indizio qualificato' della diligenza organizzativa richiesta nella situazione concreta", "cosicché, ogni valutazione giudiziale in contrasto con i criteri orientativi formulati dalle Linee Guida e 'approvati' dal Ministero dovrà, quanto meno, essere adeguatamente supportata e motivata dal giudice, facendo riferimento alle specificità del caso concreto"» (pp. 86-87, richiamando V. Mongillo, *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 3, 2011, p. 79.).

¹⁶⁹⁵ Cfr. G. Salcuni, *La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell'elusione fraudolenta*, cit., pp. 117 ss.; O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell'ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., p. 370 e V. Manes-A.F. Tripodi, *L'idoneità del modello organizzativo*, cit., pp. 157 ss.

dissociazione dello stesso dalla politica dell'ente. Solo in tale circostanza, infatti, è possibile sostenere che il reato costituisce il prodotto di una scelta personale e autonoma della persona fisica, realizzata nonostante un'organizzazione adeguata e la sussistenza di congrui presidi preventivi aggirabili soltanto attraverso modalità fraudolente.

La decisione, pertanto, sembra far emergere un cambio di rotta da parte dei giudici nell'approccio e nella comprensione delle complessità organizzative e dare voce alla tanto attesa «svolta “culturale”»¹⁶⁹⁶, che «eleva l'ente a protagonista della vicenda punitiva [...], facendo finalmente ‘respirare’ la colpa di organizzazione (il ‘polmone’ della riforma)»¹⁶⁹⁷. Seguendo tale orientamento, l'introduzione e il rispetto di regole cautelari, oltre ad avere il ruolo di circostanza esimente, rappresenterebbero finalmente anche una garanzia di legale e virtuoso svolgimento dell'attività professionale – sia internamente all'ente che in relazione ad eventuali condotte commesse da terzi soggetti ad esso collegati – e, dunque, di salute dell'organizzazione, da intendersi questa quale generatore di valore pubblico, con tutti i conseguenti benefici sul piano reputazionale (di grande rilievo nel mercato dell'arte).

3.7.1. Il ruolo dei ‘decisive players’ e la centralità del ‘risk management’.

Esposti i fondamentali principi di diritto inerenti la disciplina in esame come cristallizzati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, può procedersi alla delineazione dei capisaldi attorno a cui dovrebbe ruotare il sistema di ‘compliance 231’ nel settore dell'arte¹⁶⁹⁸.

In primo luogo, risulta necessario un serio impegno da parte dei cosiddetti ‘decisive players’, ossia degli organi di vertice degli enti, che dia impulso alle attività di ‘risk management’, avviando i processi di identificazione e mappatura dei rischi potenziali di integrazione dei reati presupposto. Si tratta di operazioni particolarmente delicate, in quanto fondamentali per la corretta costruzione di un sistema normativo interno: l'errata considerazione o valutazione di alcuni profili di rischio può, infatti, determinare l'esposizione a responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Per tale ragione si ritiene che la metodologia da seguire debba mutare in ragione delle peculiarità di ciascun ente, tenendo, tuttavia, sempre conto di alcune fasi caratteristiche del processo di ‘risk management’.

La prima attività fondamentale da compiere è quella di ‘risk assessment’, la quale deve partire dall'analisi della natura, della fisionomia istituzionale, delle caratteristiche, della storia e del passato organizzativo dell'ente¹⁶⁹⁹ (tenendo conto anche dei valori e degli obiettivi perseguiti, degli aspetti strutturali, dimensionali, operativi, ambientali, geografici e di contesto in cui agisce l'ente,

¹⁶⁹⁶ Cfr. C.E. Piergallini, *Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda “Impregilo”*, cit., p. 14.

¹⁶⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁹⁸ Cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 144.

¹⁶⁹⁹ Tramite acquisizione di informazioni solitamente mediante analisi della documentazione interna, organizzativa e di compliance, dell'ente e conduzione di interviste al personale cui fanno capo divisioni, direzioni, funzioni che partecipano ai processi sensibili.

della complessità del *business* svolto con riguardo ai canali utilizzati, al volume e alla dimensione delle transazioni, nonché alla tipologia di clientela e *stakeholders* con cui si interfaccia). Tale attività è diretta alla puntuale individuazione di macro aree o settori di attività e di specifiche operazioni e processi in cui possano essere astrattamente commesse le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con contestuale delineazione anche delle singole fattispecie di reato potenzialmente integrabili e delle ipotetiche modalità commissive.

Identificate le cosiddette ‘aree o attività sensibili’, per ciascuna di queste deve procedersi alla delineazione della sua rilevanza e della frequenza con cui essa viene svolta, nonché alla individuazione degli organi e delle funzioni coinvolte e dei titolari (cosiddetti ‘owner’) dei processi decisionali, organizzativi e operativi che regolamentano l’attività. A ciascuna attività sensibile devono, inoltre, essere associati i relativi rischi (descritti in termini di cause-evento-effetti).

A valle di tale operazione deve procedersi al calcolo del livello di rischio, tenendo conto della correlazione tra probabilità di sua verifica (legata, in particolare, alla frequenza/periodicità con cui viene condotto ciascun singolo processo rientrante nelle attività sensibili considerate)¹⁷⁰⁰ e indice di gravità del rischio-reato¹⁷⁰¹ (espresso in termini di conseguenze sul piano degli impatti sanzionatori, economici, organizzativi e reputazioni che l’ente potrebbe subire).

Ottenuto così, per ciascuna attività sensibile, il cosiddetto rischio ‘attuale’, inerente’ o ‘potenziale’, che esprime, nel complesso, il grado di ‘*risk appetite*’ dell’ente (ovvero di propensione al rischio), deve procedersi alla graduazione della rilevanza dei rischi riscontrati e alla loro ponderazione, al fine di decidere le priorità di trattamento dei rischi e le più opportune strategie di intervento da parte dell’ente.

Delineato tale *framework*, con riferimento a ciascuna attività sensibile deve essere condotta l’attività di ‘*gap analysis*’, mediante la valutazione dell’adeguatezza preventiva del sistema di controllo interno già in forza presso ciascun ente, mediante verifica del livello di implementazione di presidi chiave. Nella prassi, tali presidi chiave sono solitamente riferibili alla definizione di ruoli e responsabilità, alla segregazione delle funzioni, alla formalizzazione di regole comportamentali interne in *policy* e procedure scritte, alla tracciabilità delle operazioni, delle attività e dei controlli interni e alla previsione di sistemi di verifica, *audit* indipendenti, monitoraggio e *reporting*.

Questa operazione, che correla il livello di ‘rischio potenziale’ inerente a ciascuna attività sensibile con il sistema di controllo interno, è funzionale alla individuazione del cosiddetto ‘rischio residuo’, ossia del rischio di reato potenzialmente derivante dalla conduzione di ciascuna attività sensibile al netto del livello di regolamentazione interna e di attuazione dei presidi di controllo rilevanti. La previsione di strumenti preventivi specificamente orientati al

¹⁷⁰⁰ Tenendo conto sia della probabilità in astratto, legata al livello di rischio teorico inerente al tipo di attività sensibile di volta in volta considerata, sia della probabilità in concreto, legata alla quantità e qualità dei controlli sui processi sensibili e delle procedure in essere.

¹⁷⁰¹ Secondo la formula R (rischio) = P (probabilità di verifica) x G (gravità degli effetti/danni).

contenimento del rischio-reato è, dunque, finalizzata alla mitigazione dei rischi di integrazione di condotte illecite e alla riduzione del rischio ad una soglia ‘accettabile’, sotto il duplice profilo della limitazione delle probabilità di accadimento di reati e dell’impatto negativo degli stessi. Ogni sistema complesso, infatti, «reca strutturalmente in sé un certo numero di fallacie, di ‘angoli ciechi’ e di ‘semi di autodistruzione’, ineliminabili in quanto strutturalmente legati al suo stesso design organizzativo»¹⁷⁰² ed è pertanto ritenuto «irrealistico immaginare un modello che annulli in toto la possibilità che l’ente delinqua»¹⁷⁰³, non potendosi raggiungere una «efficacia autenticamente impeditiva»¹⁷⁰⁴ dello stesso.

Compiute le predette operazioni, rispetto alle aree sensibili ove sono emersi dei *gap* nel sistema di controllo interno già in forza, deve procedersi al disegno e alla definizione di ulteriori e specifici presidi, di natura comportamentale e documentale, ovvero alla loro formalizzazione (ove già presenti prassi interne consolidate) in protocolli, politiche e procedure, seguendo l’ordine di priorità di intervento identificato dall’analisi dei rischi.

Il sistema normativo interno dell’ente così costruito, per essere correttamente e costantemente implementato nella pratica quotidiana, deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati e oggetto di periodiche attività formative.

Considerando che il processo di ‘*risk management*’, come sin qui descritto, viene oggi condotto, nella maggior parte dei casi, in conformità ai principali *framework* di riferimento in materia, rappresentati dall’*Internal Control Integrated Framework (CoSO Report)*¹⁷⁰⁵ e dall’*Enterprise Risk Management Framework (ERM)*¹⁷⁰⁶ – elaborati dal *Committee of Sponsoring Organizations Commission (CoSO)* – e dallo *standard* internazionale ISO 31000:2018 “*Risk management - Guidelines*”, e che – come visto e come emerge da prassi consolidata, dalle indicazioni giurisprudenziali¹⁷⁰⁷ e dalle linee guida delle principali associazioni di categoria – si compone di una pluralità di operazioni lunghe e complesse che coinvolgono l’intera organizzazione, l’attività finisce per risultare particolarmente complessa e articolata e, nella pratica, risulta essere condotta in modo non sempre completo ed omogeneo tra gli enti.

¹⁷⁰² Così A. Visconti, *Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e ‘tentazioni sacrificali’*. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino “*Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*”, cit., p. 2.

¹⁷⁰³ Così S. Manacorda, *L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., p. 68.

¹⁷⁰⁴ In tal senso O. Di Giovine-S. Dovero-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell’ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., p. 371.

¹⁷⁰⁵ Emesso nel 1992 e da ultimo aggiornato nel maggio 2013. Nel 2023 il CoSO ha pubblicato una guida supplementare per gli enti che intendono perseguire un più efficiente controllo interno sul report di sostenibilità (consultabile al seguente link <https://www.coso.org/guidance-on-ic>).

¹⁷⁰⁶ Si tratta di un *framework* integrato elaborato nel 2004 e successivamente aggiornato nel 2017, avente l’obiettivo di identificare, valutare e gestire i rischi aziendali (consultabile al seguente link <https://www.coso.org/guidance-erm>).

¹⁷⁰⁷ A titolo esemplificativo cfr. Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 23401, dell’11 novembre 2021; Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 11442, del 12 febbraio 2016; Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 4677, del 18 dicembre 2013; Tribunale di Milano, Sezione Decima, 31 luglio 2017.

Appare, dunque, chiaro che non poche possono essere le difficoltà cui vanno incontro gli enti, soprattutto quelli di ridotte dimensioni e poco strutturati, ove, come anticipato, la ristrettezza di risorse e l'assenza di funzioni dedicate alla *compliance* rendono nella pratica quasi 'impossibile' l'applicazione della 'disciplina 231'. E ciò considerando anche che, per risultare efficace, il complessivo processo di '*risk management*' deve essere sottoposto a periodici *audit*, interni ed esterni, monitoraggio e rivalutazione dei profili di rischio, soprattutto in ottica di tendere ad un miglioramento costante e progressivo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi (a titolo esemplificativo tali aggiornamenti dovrebbero essere attuati in occasione di mutamenti interni ed esterni all'ente che potrebbero avere una influenza sull'utilità preventiva del sistema di controllo e gestione dei rischi o in presenza di rilevate carenze dello stesso o di segnali di rischio o, ancora, di violazioni delle prescrizioni normative interne).

Risulta, pertanto, necessario individuare specifiche strategie che possano incentivare gli enti del settore dell'arte ad adeguarsi alla *compliance* penale in parola, ottenendone il massimo beneficio.

3.7.2. Il ruolo della '*provenance research*' e della '*due diligence*': standardizzazione di *red flags* e regolamentazione uniforme delle pratiche di ricerca.

L'analisi delle fattispecie di reato presupposto poste alla base della integrazione di illeciti corporativi contro il patrimonio culturale e la considerazione della finalità perseguita dal legislatore della riforma di addivenire ad una maggiore regolamentazione del mercato permettono di affermare, in primo luogo, che le attività di '*provenance research*' e di '*due diligence*' devono rappresentare un tassello fondamentale di qualsiasi operazione avente ad oggetto beni culturali e artistici.

Si tratta, invero, di pratiche che sono emerse quali strumenti cardine per rispondere al traffico illecito di oggetti d'arte e beni culturali già con l'adozione della Convenzione UNESCO del 1970 e della Convenzione UNIDROIT del 1995 e che, successivamente, sono state oggetto di ulteriore fondamentale considerazione da parte della comunità internazionale con la U.N. Resolution 1483 del 2003, la Direttiva 2014/60/UE, la U.N. Resolution 2347 del 2017 e la Convenzione di Nicosia del 2017¹⁷⁰⁸.

Come sottolineato ancora più di recente nella Dichiarazione elaborata al termine della riunione dei Ministri della Cultura del G7 Italia 2024, «la promozione della trasparenza e delle pratiche etiche, come la due diligence e la ricerca sulla provenienza, e la garanzia della legalità del commercio e dell'autenticità dei beni culturali contribuiscono a mercati dell'arte sicuri ed etici all'interno e tra le nazioni, promuov[ono] la fiducia tra le parti interessate,

¹⁷⁰⁸ Sull'importanza di tali attività si veda approfonditamente UNESCO, Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties to the Convention concerning the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, *Study on Due Diligence*, Seventh Session, Paris, 22-23 May 2019 (consultabile al seguente link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368565>).

stimola[no] gli scambi culturali, incoraggia[no] l'innovazione artistica e migliora[no] la visibilità delle diverse espressioni culturali»¹⁷⁰⁹.

Con riguardo all'oggetto di tali attività, la *'provenance research'*, in particolare, consente di ricostruire, in modo «oggettivamente verificabile e verificato»¹⁷¹⁰, lo storico della provenienza – dal momento della creazione o del rinvenimento (e in tale ultimo caso si parla di *'provenience'*) – e lo *status* giuridico dei beni (in termini di titolarità e di passaggi di proprietà)¹⁷¹¹; l'attività di *'due diligence'*, nella declinazione della *'object due diligence'*¹⁷¹², permette, invece, di avere un quadro complessivo delle informazioni inerenti la vita¹⁷¹³ e le caratteristiche dei beni (*i.e.* elementi di identificazione e datazione; paternità e autenticità; presenza di eventuali *expertise* in tema di autenticazione e attribuzione; catalogazione e inventariazione; localizzazione; storico della committenza e del collezionismo; *auction records*; attività di valorizzazione; stato di conservazione come risultante da *condition report*, perizie scientifiche e analisi di diagnostica; sussistenza di vincoli di carattere amministrativo; documentazione inerente la circolazione nazionale e transnazionale e documentazione doganale; gestione dei diritti d'autore; valutazione risultante da *expertise* o stime a fini assicurativi; informazioni risultanti da eventuali *database* dei beni ricercati o soggetti a specifiche disposizioni di tutela).

Ad oggi, se, da una parte, nel contesto italiano pare che «il grado di attenzione per queste tematiche [sia] ancora molto basso»¹⁷¹⁴, dall'altra, sul fronte

¹⁷⁰⁹ Dichiarazione sottoscritta a Napoli il 20 settembre 2024, p. 6 (consultabile al seguente link <https://cultura.gov.it/g7-cultura-2024>).

¹⁷¹⁰ Così A. Visconti, *Laundering Illicitly Trafficked Cultural Property and Criminal Law Control*, cit., p. 230.

¹⁷¹¹ Cfr. diffusamente J.C. Milosch, *Provenance: Not the Problem (The Solution)*. *Smithsonian Provenance Research Initiative*, in *Collections*, 10(3), 2014, pp. 255-264; P. Gerstenblith, *Provenience and Provenance Intersecting with International Law in the Market for Antiquities in the Market for Antiquities*, in *North Carolina Journal of International Law*, 45(2), 2020, pp. 457-495; ID., *Provenances: Real, Fake, and Questionable*, in *International Journal of Cultural Property*, 26(3), 2019, pp. 285-304; A. Tompkins (ed.), *Provenance Research Today. Principles, Practices, Problems*, Lund Humphries, London, 2020; A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 298-302; J. Milosch-N. Pearce (eds.), *Collecting and Provenance: A Multidisciplinary Approach*, Rowman and Littlefield, Lanham, 2020 e E. Campfens, *Cross-border claims to looted art*, cit., pp. 41-46. La *'provenance research'* è stata anche considerata – insieme all'*expertise* storico-artistica e archeologica e alle analisi scientifiche – uno dei tre pilastri del processo di autenticazione. In tal senso A. Visconti, *Laundering Illicitly Trafficked Cultural Property and Criminal Law Control*, cit., p. 229.

¹⁷¹² Cfr. P. Marks, *The ethics of art dealing*, cit., pp. 116-127; L. Pinkerton, *Due Diligence in Fine Art Transactions*, cit., pp. 1 ss.; P. Fabel-L. Kimmig, *Whose duty is it anyway? On the burden of proof in applying due diligence standards when dealing with cultural property*, cit., pp. 15-27; P. Fabel, *Due Diligence Obligations in the New German Cultural Property Protection Act*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016, pp. 237-246; A. Catrone, *The cycle of good faith: Evaluating the status of due diligence in the art market*, cit., pp. 28-42; R. Aveta, *La "due diligence" nell'acquisto di beni mobili di interesse storico-artistico*, in *Rassegna di diritto civile*, 4/2016, pp. 1402-1424 e E. Campfens, *Cross-border claims to looted art*, cit., pp. 41-46.

¹⁷¹³ Dal momento della scoperta o della realizzazione del bene.

¹⁷¹⁴ In tal senso A. Antoniutti, *Ricerche di provenienza: a che punto è l'Italia*, *Il Giornale dell'arte*, 24 settembre 2024 (consultabile al seguente link <https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Ricerche-di-provenienza-a-che-punto-e-lItalia>).

L'Autrice, in particolare, evidenzia che a marzo 2023 l'Italia ha firmato le *Best Practices for the Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Arts*, ma che dai rapporti generali stilati sugli Stati aderenti ai *Principles on Nazi-Confiscated Art* del 1998 risulta ancora che il nostro

internazionale la prassi del settore evidenzia una grande varietà di strumenti di verifica e di ricerca e si assiste alla moltiplicazione di codici di condotta, linee guida, indici, *checklist* e *best practices*. È questa una situazione che pare essere giustificabile se si tiene a mente che già nell'ambito del contesto normativo internazionale ed europeo¹⁷¹⁵ il legislatore ha più volte posto l'accento sull'importanza di tali pratiche (per quanto si tratti di strumenti di *soft law* non direttamente derivanti da previsioni cogenti, che spesso non prevedono neppure meccanismi di controllo interno volti a garantire la conformità e sanzioni rilevanti nel caso di loro violazione¹⁷¹⁶ e che quando possono considerarsi vincolanti lo sono solo per i soggetti direttamente destinatari delle previsioni in essi contenute, in quanto membri di associazioni di categoria o personale di operatori professionali).

Tali pratiche, dunque, dovrebbero essere divenute parte integrante dell'operatività quotidiana e del *modus operandi* di tutti i professionisti del settore¹⁷¹⁷, non solo per prevenire l'integrazione delle fattispecie penali in esame, ma anche per evitare rischi di contenzioso in caso di provenienza illecita, non autenticità dei beni e dubbi sulla paternità o sull'attribuzione. Ovviamente, applicando il principio di proporzione, ove si parli di soggetti giuridici che operano professionalmente nel settore dell'arte, il grado di attenzione e lo *standard* di diligenza nella conduzione di queste attività dovrebbero essere più elevati.

La diffusione di plurimi *tool*, tuttavia, se, da un lato, è finalizzata ad agevolare lo svolgimento delle attività in parola, chiarendo le modalità con cui queste devono essere condotte, dall'altro, comporta una certa complessità sul piano pratico e l'incremento del rischio di porre in circolazione informazioni parziali o

Paese è considerato uno dei più riluttanti nella loro applicazione. Secondo le lettere G e H delle suddette *best practices*, in particolare, i governi degli Stati firmatari dovrebbero incoraggiare la ricerca sulla provenienza e i progetti diretti a catalogare, digitalizzare e rendere disponibili online gli archivi pubblici e privati, compresi i registri dei commercianti d'arte e gli inventari delle collezioni private. In tal modo, i ricercatori dovrebbero avere accesso a tutti gli archivi e i documenti necessari e le ricerche sulla provenienza condotte sia da enti pubblici che da privati dovrebbero essere rese disponibili online. La ricerca sulla provenienza, soprattutto ove legata a potenziali rivendicazioni, dovrebbe idealmente essere condotta da un ente di ricerca indipendente per evitare possibili conflitti di interesse.

¹⁷¹⁵ Si rimanda a quanto analizzato nel Capitolo I, paragrafi 3.1, 3.2, 3.5, 4.8 e 4.9, del presente lavoro.

¹⁷¹⁶ A titolo esemplificativo, l'*International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property* di UNESCO prevede che i principi di pratica professionale in esso fissati siano vincolanti per coloro che decidono di seguire e adottare il Codice, ma all'art. 8 è disposto che le violazioni del Codice siano solo oggetto di rigorose indagini e che vi siano conseguenze solo sul piano reputazionale, rendendo pubblici i risultati delle indagini e i reclami eventualmente presentati dalle persone che si reputino lese per il mancato rispetto dei principi del Codice da parte di un *art dealer*. Inoltre, da un'analisi dei diversi strumenti normativi interni adottati dagli operatori professionali del settore emerge che, in generale, le sanzioni di natura disciplinare tipicamente previste per il caso di violazione delle previsioni di tali documenti ineriscono il rifiuto o la revoca di ammissione a eventi espositivi, l'espulsione dagli stessi, l'ammonizione o il licenziamento del soggetto autore della violazione, il divieto di utilizzare il marchio associativo e la sospensione o l'espulsione dall'associazione o dall'organismo professionale di riferimento.

¹⁷¹⁷ Cfr., *ex plurimis*, D. Jucker (a cura di), *Le Buone Pratiche del Collezionismo*, ESI, Napoli, 2020; G. Calabi-S. Hecker-R. Sarro-A. Busani, *Le opere d'arte e le collezioni. Acquisto, gestione, trasferimento*, CEDAM, Padova, 2020. Sul punto si richiama anche l'iniziativa di *Ethics of Collecting*, che ha condotto alla pubblicazione del *Code of Conduct for Contemporary Art Collectors*.

non verificate e documenti non attendibili o aventi una valenza differente in plurimi contesti geografici e di mercato.

A titolo esemplificativo, si noti che ciascuna istituzione museale adotta una propria metodologia di conduzione delle attività in parola. Organizzazioni internazionali hanno elaborato proprie linee guida, come, ad esempio, ICOM, che ha pubblicato le *Red Lists of Cultural Objects at Risk* e gli *Standards on Accessioning*, disciplinando il tema anche nel *Code of Ethics for Museums*. Associazioni di categoria, come l'*American Association of Museums*, hanno per parte loro elaborato apposite guide¹⁷¹⁸, che sono divenute il punto di riferimento anche per enti come l'*International Foundation for Art Research*. L'iniziativa *Responsible Art Market* ha portato all'elaborazione di una serie di *Art Market Tools* (quali le *Guidelines on Combating Money Laundering and Terrorism Financing*¹⁷¹⁹, l'*Art Transaction Due Diligence Toolkit*¹⁷²⁰, le *Guidelines for Experts Authenticating Works of Fine Art*¹⁷²¹, l'*Art Market Intermediaries Toolkit*¹⁷²² e l'*Antiquities Transaction Due Diligence Toolkit, Appendix to the RAM Art Transaction Due Diligence Toolkit*¹⁷²³). L'Associazione Italiana degli Archivi d'Artista (AitArt) ha adottato i propri *Principi deontologici. Buone pratiche dei soci dell'Associazione Italiana Archivi d'Archivi d'Artista*¹⁷²⁴. Inoltre, in casi più rari, operatori professionali (che rappresentano una eccellenza nel settore) hanno adottato criteri propri per la regolamentazione e la conduzione di attività di *due diligence* sull'origine e l'autenticità dei beni, nonché di *vetting* e *labelling* dei beni, e per la costituzione dei comitati di valutazione, al fine di evitare situazioni di conflitti di interesse e garantire i più elevati livelli di trasparenza e sicurezza delle transazioni. È il caso delle fiere d'arte internazionali TEFAF¹⁷²⁵ (la quale ricorre, oltre che a sofisticati strumenti di diagnostica, anche all'utilizzo della banca dati privata Art Loss Register e dei *database* di Interpol e ICOM) e Art Basel¹⁷²⁶ (che ha regolamentato in maniera approfondita il processo da seguire in caso di potenziali comportamenti illeciti da parte degli espositori).

Inoltre, deve considerarsi che si tratta di attività spesso onerose, in termini di

¹⁷¹⁸ Cfr. N.H. Yeide-A. Walsh-K. Akinsha, *The AAM guide to provenance research*, Washington, DC, 2001.

¹⁷¹⁹ Consultabili al seguente link <https://www.responsibleartmarket.org/guidelines/guidelines-on-combating-money-laundering-and-terrorist-financing/#downloads>.

¹⁷²⁰ Consultabile al seguente link <https://www.responsibleartmarket.org/guidelines/art-transaction-due-diligence-toolkit/>.

¹⁷²¹ Consultabili al seguente link <https://www.responsibleartmarket.org/guidelines/guidelines-for-experts-authenticating-works-of-fine-art/>.

¹⁷²² Consultabile al seguente link <https://www.responsibleartmarket.org/guidelines/art-market-intermediaries-toolkit/>.

¹⁷²³ Consultabili al seguente link <https://www.responsibleartmarket.org/guidelines/art-transaction-due-diligence-toolkit/antiquities-due-diligence-toolkit/>.

¹⁷²⁴ Consultabili al seguente link <https://www.aitart.it/aitart/principi-deontologici>.

¹⁷²⁵ Si rimanda al sito web di TEFAF (<https://www.tefaf.com/about/vetting>). Si veda anche A. Negri-Clementi, *Acquistare arte in sicurezza: il Vetting di TEFAF e l'Art Loss Register*, in *ArtsLife*, 23 luglio 2019 (consultabile al seguente link <https://artslife.com/2019/07/23/acquistare-arte-in-sicurezza-il-vetting-di-tefaf-e-l-art-loss-register/>).

¹⁷²⁶ Cfr. Art Basel, *Art Market Principles and Best Practices* (consultabili al seguente link https://d2u3kfw92fzu7.cloudfront.net/AB_Art_Market_Principles_and_Best_Practices.pdf).

risorse umane, economiche e temporali¹⁷²⁷ (anche se l'utilizzo della tecnologia nel settore dovrebbe sempre più rendere agevole, veloce e meno costoso lo svolgimento di tali compiti), e che, per loro stessa natura, gli strumenti di ricerca, in relazione al costante aggiornamento dello stato della critica, delle conoscenze, delle informazioni a disposizione e della tecnologia, sono soggetti a mutare nel tempo e possono, dunque, non recare alcuna definitiva certezza, soprattutto con riguardo ai profili di provenienza, autenticità e paternità dei beni, per cui lo stato delle conoscenze su tali aspetti deve essere aggiornato nel tempo.

Da questo quadro emerge la necessità di fare riferimento a parametri comuni di conduzione delle attività di ricerca sulla provenienza e di *due diligence*, individuando e standardizzando anche segnali di allarme che siano indicativi di potenziali situazioni illecite.

Ponendo lo sguardo al contesto nazionale, si rileva l'assenza di indicazioni sul punto da parte del legislatore; una sola disposizione del Codice dei Beni Culturali (l'art. 64) tratta il tema della documentazione che deve accompagnare i beni oggetto di attività di commercializzazione, ma limitandosi a prevedere un obbligo di consegna all'acquirente della documentazione che attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dei beni o, in mancanza, di rilascio di una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili su tali aspetti. Laddove possibile, in relazione alla natura dell'opera o del bene, tale dichiarazione deve essere apposta su copia fotografica dello stesso e ciò è quanto avviene nella prassi, ove, anche al di fuori dell'obbligo di cui all'art. 64, all'acquirente viene solitamente consegnata una riproduzione fotografica dell'opera, con la retroscritta dichiarazione di autenticità, la sua descrizione tecnica e la sottoscrizione del soggetto che la rilascia (che si tratti dell'artista o di altri soggetti legittimati *ex lege* o di persone che provvedono ad autenticare l'opera, quali esperti, archivi d'artista o il venditore professionista).

La previsione in parola è stata introdotta al fine di perseguire una maggiore trasparenza sul mercato dell'arte e garantire l'autenticità dei beni posti in commercio, tutelando la buona fede degli acquirenti ed evitando possibili operazioni a carattere speculativo indotte dall'incertezza e dalla difficoltà di stabilire, al momento dell'acquisto, gli elementi identificativi dei beni¹⁷²⁸. Tuttavia, l'obbligo è posto in capo ai soli soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita e ai soggetti che abitualmente vendono (come nel caso dei cosiddetti 'collezionisti speculatori' o degli stessi artisti) opere di pittura, di scultura, di grafica o oggetti d'antichità o di interesse storico o archeologico. Inoltre, l'articolo non specifica quali requisiti formali tale documentazione

¹⁷²⁷ Si tenga conto, in particolare, che le attività di *provenance research* e *due diligence* risultano spesso calibrate in ragione del valore economico e dell'importanza storico-culturale dei beni, nonché del grado di rischio collegato alla loro circolazione, soprattutto nel caso di enti proprietari di beni culturali aventi un impatto sul loro complessivo patrimonio mobiliare e sul bilancio.

¹⁷²⁸ Cfr. A. Papa, *Art. 64*, in V. Italia, *Testo unico sui beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 177; A. Ardito, *Art. 64*, in A. Angiuli-V. Caputi Jambreggi, *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 190; A. Giuffrida, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 358; F. De Maria, *Art. 64. Attestati di autenticità e di provenienza*, in M. Cammelli (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 299; A. Milone, *Art. 64*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., pp. 640-642.

debba presentare al fine di essere considerata idonea ad assolvere la funzione per la quale è stata pensata, limitandosi semplicemente a fare riferimento ad una generica “documentazione” o “dichiarazione” di autenticità e provenienza per la quale è prescritta la forma scritta¹⁷²⁹.

Sul piano sanzionatorio, infine, l’inadempimento dell’obbligo sancito dall’art. 64 non è espressamente sanzionato, non prevedendo la norma alcuna conseguenza invalidante del contratto in caso di mancata consegna della documentazione suddetta. Partendo da tale dato, parte della dottrina ritiene che la disposizione abbia natura pubblicistica, non rispondendo solo all’interesse del privato acquirente, ma essendo finalizzata a responsabilizzare i venditori di opere d’arte, in considerazione della delicatezza del settore in cui essi operano. È, infatti, imposto loro il rispetto di un generico dovere di correttezza e buona fede nelle transazioni¹⁷³⁰, che si estrinseca in «un obbligo di informazione trasparente ed adeguata alle condizioni dell’acquisto»¹⁷³¹.

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale e dottrinale, il mancato rilascio dei documenti previsti dall’art. 64 costituirebbe un’inosservanza che legittimerebbe di per sé l’acquirente a chiedere la risoluzione del contratto, costituendo un inadempimento piuttosto rilevante¹⁷³², posto che il difetto di autenticazione preclude l’immissione dell’opera sul mercato e la sua corretta valutazione¹⁷³³. Un diverso filone interpretativo, invece, prospetta la più grave sanzione della nullità del contratto, in forza della previsione dell’art. 164 Codice dei Beni Culturali, che genericamente commina la nullità degli «atti giuridici compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I parte Seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritti», disposizioni tra le quali rientrerebbe anche l’obbligo sancito dall’art. 64¹⁷³⁴. L’applicazione

¹⁷²⁹ Si vedano sul punto A. Donati, *Autenticità, “authenticité”, “authenticity” dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose*, cit., p. 1002; A. Mansi, *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2004, p. 179; M. Giorgetti, *La tutela dei diritti e la risoluzione delle dispute*, in G. Negri-Clementi (a cura di), *Il diritto dell’arte. L’arte, il diritto e il mercato*, Vol. I, Skira, Milano, 2012, p. 181; S. Morabito, *Strumenti di valutazione per le opere d’arte. Perizia, expertise e autentica*, in *BusinessJus*, 2014, p. 2; A. Giuffrida, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., p. 357, nota 40, e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 196.

¹⁷³⁰ In tal senso M. Giorgetti, *La tutela dei diritti e la risoluzione delle dispute*, cit., p. 181.

¹⁷³¹ Così M. Buonauro, *Art. 63*, in G. Leone-A.L. Tarasco, *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006, p. 429. In materia si rimanda anche a A. Giuffrida, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, cit., pp. 356 e 358. Sulla natura pubblicistica della disposizione si è espressa più volte la giurisprudenza di merito (cfr. per tutti Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda, n. 313, del 16 febbraio 2016).

¹⁷³² Così Corte di Cassazione Civile, n. 1300, del 15 febbraio 1985.

¹⁷³³ In tal senso P.P. Carbone, *Il diritto di autentica nel mercato dell’arte*, in *News-Art*, 2013 (consultabile al seguente link <https://news-art.it/news/il-diritto-di-autentica-nel-mercato-dell-arte.htm>).

¹⁷³⁴ In tal senso il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda, n. 313, del 16 febbraio 2016, dove si sostiene la tesi della nullità del contratto. Il giudice di merito ha precisato che la nullità in questione «opera a prescindere dal fatto che il proprietario fosse o meno a conoscenza dei motivi di dubbio circa l’autenticità dell’opera o del modo in cui la vendita è avvenuta». In dottrina, in senso conforme alla possibilità di applicare la sanzione della nullità, si vedano A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 196 e T. Tampieri, *La vendita di opere d’arte. Fra tutela e mercato*, Clueb, Bologna, 2006, p. 125. Nel senso di una nullità assoluta del contratto e penalmente sanzionata si rimanda a G. Calabi, *La circolazione*

di una «sanzione tanto radicale e insanabile», tuttavia, finirebbe per avere «effetti devastanti in tema di certezza dei rapporti giuridici nel mercato dell'arte e dell'antiquariato»¹⁷³⁵, penalizzando «la parte più 'vulnerabile' del contratto: l'acquirente che, in moltissimi casi, non dispone delle competenze necessarie ad apprezzare la particolare delicatezza del commercio di beni culturali»¹⁷³⁶.

Al di là dei contrasti interpretativi relativi alle conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'obbligo in esame, non può comunque affermarsi che il compratore, ottenuto il certificato di autenticità e paternità, sia garantito contro le ipotesi di non autenticità dell'opera, ovvero di non corrispondenza tra l'opera effettivamente acquistata e quella oggetto del contratto sotto il profilo della paternità e/o attribuzione (per esempio perché opera falsa o opera la cui paternità è attribuita ad autore diverso da quello che risulta dal contratto o, ancora, perché opera la cui attribuzione data per certa risulta invece dubbia e/o controversa). La certificazione di cui all'art. 64 è, infatti, considerata dalla giurisprudenza maggioritaria un mero adempimento obbligatorio, imposto *ex lege* in capo ai venditori e agli intermediari, e non, dunque, una dichiarazione spontanea di garanzia di autenticità, la quale avrebbe un diverso peso sul piano contrattuale¹⁷³⁷.

Considerato quanto sopra e tenendo a mente le modalità operative degli attori sul mercato dell'arte, non sorprende che nella pratica quotidiana si registri una sostanziale disapplicazione dell'art. 64¹⁷³⁸.

L'occasione della riforma, dunque, avrebbe potuto rappresentare un momento per ripensare la normativa di diritto amministrativo in tema di verifiche sulla provenienza e sull'autenticità dei beni e di raccolta della relativa documentazione, ad esempio, esplicitando in maniera diretta la tipologia di sanzione derivante dall'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 64¹⁷³⁹ oppure tenendo in considerazione le raccomandazioni di cui all'art. 20, lett. c), della Convenzione di Nicosia, che invitano proprio gli Stati a chiedere ai professionisti commerciali operanti nel settore dell'arte di eseguire operazioni di *due diligence* e di attuare specifiche forme di registrazione delle transazioni da loro effettuate

delle opere d'arte e dei beni culturali nell'ordinamento italiano, in P. Scarioni-P. Angelucci, *La tassazione delle opere d'arte*, Egea, 2014, p. 37. Altra parte della dottrina, invece, ritiene non conseguente, alla mancata consegna della certificazione di cui all'art. 64, la sanzione della nullità dell'intero contratto, sul presupposto che l'articolo in questione determini i suoi effetti nella sfera degli interessi privati dei contraenti, per cui la nullità risulterebbe una sanzione «sproporzionata ed eccessiva» e addirittura erosiva dell'interesse privatistico sul quale l'art. 64 ha ricaduta». Così A. Donati, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose*, cit., p. 1002. L'Autrice, sul punto, rinvia a G. De Cristofaro, *La vendita di beni mobili qualificabili come opere d'arte: ricostruzione del regime normativo applicabile alla fattispecie*, in F. Delfini-F. Morandi (a cura di), *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, in P. Rescigno-E. Gabrielli, *Trattato dei contratti*, Vol. XIII, Utet, Torino, 2010, p. 573, ed in particolare p. 588.

¹⁷³⁵ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 196.

¹⁷³⁶ *Ibidem*, ove l'Autrice evidenzia anche che, ritenendo applicabile l'art. 164 Codice dei Beni Culturali, l'unico soggetto legittimato attivo a far valere la nullità sarebbe lo Stato, essendo la sanzione ivi prevista ritenuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, una 'nullità relativa'.

¹⁷³⁷ In tal senso Corte di Cassazione, Sezione Seconda, n. 7299, del 3 luglio 1993.

¹⁷³⁸ Cfr. per tutti A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 195 e 326.

¹⁷³⁹ *Ivi*, p. 197.

(raccomandazioni che il legislatore italiano ha perso l'occasione di recepire nel nostro ordinamento).

Inoltre, sarebbe risultato di estrema utilità pratica l'introduzione di precisi e più stringenti obblighi comportamentali e di collaborazione attiva nei riguardi di tutti gli operatori che professionalmente gestiscono oggetti d'arte e che, come tali, si trovano in una posizione 'privilegiata' rispetto all'acquirente con riguardo alla possibilità di accedere alle informazioni inerenti i beni.

A titolo esemplificativo, il legislatore italiano avrebbe potuto introdurre specifici obblighi di *due diligence* e *provenance researches* diretti a (i) censire, descrivere, catalogare e inventariare i beni e archiviare dati e informazioni, anche in formato digitale (rispettando la normativa amministrativa di riferimento, ricorrendo ai più elevati *standard* in materia e utilizzando l'*'Object ID'*¹⁷⁴⁰); (ii) tracciare l'origine dei beni e ricostruirne la catena proprietaria; (iii) identificare e verificare l'identità, le principali caratteristiche e l'attendibilità dei soggetti collegati ai beni; (iv) verificare la completezza, la correttezza, la veridicità e l'autenticità della documentazione pertinente; (v) mantenere un registro delle transazioni effettuate, differenziato per tipologia di beni e funzionale alla ricostruzione dei passaggi di proprietà; (vi) adottare un registro o implementare un portale che tenga conto di tutte le operazioni aventi ad oggetto i beni e che consenta una puntuale e perdurante tracciabilità delle diverse fasi dei processi attuati, dei soggetti coinvolti e dei relativi dati e documenti; (vii) seguire i paradigmi della diligenza, prudenza e perizia nell'accertamento della paternità e dell'autenticità o della probabile attribuzione dei beni, nonché nel rilascio di *expertise* e nelle attività di archiviazione; consultare gli archivi d'artista, quando esistenti; (viii) verificare i *database* ufficiali di cataloghi ragionati, archivi storici, archivi d'artista, archivi di studiosi e storici dell'arte, inventari di collezioni e *database* pubblici inerenti i beni sottoposti a procedimenti amministrativi di vincolo¹⁷⁴¹; (ix) monitorare *database* ufficiali di opere segnalate o ricercate; verificare eventuali passaggi in asta dei beni mediante analisi degli *auction records*; (x) condurre ricerche storiche delle fasi che hanno connotato l'intera vita dei beni; (xi) conservare i dati, i documenti e le informazioni inerenti i beni gestiti per un certo periodo di tempo; (xii) svolgere verifiche su eventuali controparti e su tutti i soggetti terzi coinvolti in operazioni aventi ad oggetto i beni, in particolare inerenti il possesso dei requisiti tecnici e

¹⁷⁴⁰ Si tratta di un documento *standard*, internazionalmente riconosciuto, elaborato grazie alla collaborazione tra operatori del mondo dell'arte, agenzie di controllo e altri soggetti coinvolti nelle attività di repressione del traffico illecito di opere d'arte. Si rimanda sul punto a R. Thornes-P. Dorrell-H. Lie, *Introduction to Object ID: Guidelines for Making Records that Describe Art, Antiques, and Antiquities*, Pasadena-Santa Barbara 1999 (consultabile al seguente link <https://www.getty.edu/publications/resources/virtuallibrary/0892365722.pdf>). Sul fronte nazionale, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha collaborato alla elaborazione del 'Documento dell'opera d'arte - Object ID', modulo concepito dall'UNESCO, il quale consente la esaustiva descrizione dei beni culturali, ad esempio richiedendo l'indicazione della tipologia dell'oggetto, delle sue dimensioni, della tecnica e del materiale, dell'epoca di riferimento, ove conosciuti. Tali moduli permettono, altresì, di indicare la eventuale presenza di segni particolari, iscrizioni sull'oggetto o caratteristiche fisiche che consentano di facilitarne l'identificazione (consultabile al seguente link <http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/objectId>).

¹⁷⁴¹ Il riferimento è al sistema informativo *Vincoli in rete*, ove è possibile rinvenire informazioni inerenti beni archeologici e architettonici vincolati e documenti amministrativi relativi.

professionali richiesti dalla normativa vigente (si pensi a restauratori e appaltatori di lavori o servizi); (xiii) verificare la liceità delle attività da svolgere direttamente su beni culturali ovvero che possano avere ricadute indirette su questi, nonché la compatibilità di tali attività con il rispetto dell'integrità, della sicurezza fisica e della conservazione dei beni e (xiv) segnalare alle competenti autorità (nella specie, al Comando dei Carabinieri, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale) eventuali beni di provenienza illecita, nonché operazioni sospette¹⁷⁴².

Questi obblighi avrebbero potuto essere standardizzati in una *checklist*¹⁷⁴³ (predisposta ad opera di un autorevole ente terzo, imparziale e professionale, meglio se pubblico, come il Ministero della Cultura, coadiuvato da un *team* di lavoro interdisciplinare appositamente creato¹⁷⁴⁴ ovvero da un consorzio di associazioni di categoria ed esponenti degli *'art market participants'*¹⁷⁴⁵).

¹⁷⁴² Sul punto autorevole dottrina ha, peraltro, evidenziato che «L'ordinamento italiano, per parte sua, non solo presenta generalizzati obblighi di denuncia di ogni reato perseguibile d'ufficio – categoria in cui rientrano oggi tutti i reati contro il patrimonio culturale presenti nel nostro ordinamento – a carico di qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ne abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, ma [...] include, all'art. 709 c.p., anche una contravvenzione che presidia penalmente un generalizzato obbligo di denuncia di cose di provenienza delittuosa. [...] è evidente che la sfera operativa della disposizione è molto più estesa, andando potenzialmente a coprire, nell'ambito che qui ci interessa, anche tutti i casi in cui un soggetto si trovi ad avere, o aver avuto, la detenzione, anche per un tempo limitato, di un bene culturale che in seguito scopra essere di provenienza criminosa. Data l'obblazionabilità si tratta [...] di norma con un potenziale più deontologico che deterrente – ma anche questo ove adeguatamente valorizzato, si dimostra un passo più avanti di molti ordinamenti stranieri». Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 324-325.

¹⁷⁴³ Ad esempio predisposta seguendo il modello dei *toolkit* elaborati nell'ambito dell'iniziativa *Responsible Art Market*, di cui deve rilevarsi il grande pregio di aver individuato temi di alto livello e trasversali, così idonei a superare le diversità delle normative nazionali in tema di gestione dei beni d'arte.

¹⁷⁴⁴ Come accaduto nel settore dell'arte contemporanea con la predisposizione dei certificati PACTA - Protocolli per l'autenticità, la cura e la tutela dell'arte contemporanea e relative linee guida per l'utilizzo, da seguire per le acquisizioni di opere di artisti viventi da parte di istituzioni culturali pubbliche (consultabili al seguente link <https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-7-2017-dg-aap-certificato-pacta-protocolli-per-l-autenticita-la-cura-e-la-tutela-dell-arte-contemporanea-e-relative-linee-guida-per-l-utilizzo>). Sul punto cfr. Cfr. A. Donati, *La tutela giuridica dell'identità e dell'integrità dell'opera d'arte contemporanea*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2017, pp. 160-182; A. Zorloni, *L'archiviazione autentica con i PACTA*, in *Giornale delle fondazioni*, 16 dicembre 2018 e A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 198. Il lavoro è stato replicato anche con riguardo alla creazione di uno statuto giuridico per le opere di video arte, con riferimento al quale si rimanda a A. Donati-E. Romanelli, *L'opera d'arte video tra diritto e mercato*, cit, passim, e all'incontro *Lo statuto giuridico del video*, 29 aprile 2022 (si rimanda al seguente link <https://www.palazzoesposizioni.it/evento/lo-statuto-giuridico-del-video>).

¹⁷⁴⁵ Tra gli *stakeholders* potrebbero essere incusi, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore dell'arte già richiamate, anche enti che hanno dimostrato una particolare attenzione al tema della compliance 231, come il FAI, la Biennale di Venezia e le società Italgas S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Generali S.p.A. utilizzando il loro come 'modello' di riferimento in ragione del ruolo di protagonisti ricoperto nel panorama della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e della cultura. Con riguardo al rilevante ruolo svolto da Intesa San Paolo, l'impegno sul piano culturale della società nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale può apprezzarsi anche con riferimento alla sottoscrizione di una Dichiarazione d'Intenti con Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, la quale prevede, tra le altre cose, iniziative di diffusione della cultura della legalità attraverso l'allestimento di esposizioni temporanee dei beni culturali recuperati e restituiti alla collettività, anche allo scopo di sensibilizzarla sulla necessità di tutelare il

Una tale *checklist* avrebbe potuto anche recare una preliminare identificazione e valutazione delle principali vulnerabilità del settore dell'arte in Italia e dei principali rischi di integrazione dei reati presupposto da riportare in una puntuale elencazione di una serie di *red flags*¹⁷⁴⁶ (prima tra tutte la presenza del bene in *database* delle opere oggetto di illecita sottrazione, ma anche la sussistenza di *gap* nello storico della provenienza o la quasi totale assenza di informazioni o informazioni incoerenti e contraddittorie in tema di provenienza e autenticità o, ancora, la conoscenza di pratiche di contraffazione relative a certi operatori del mercato, autori o tipologie di beni, o dati non convincenti inerenti la congruità del prezzo e del valore economico dei beni o le modalità di conduzione delle transazioni). Nel caso di operatori professionali operanti principalmente *online* grande rilievo avrebbe potuto assumere anche l'onere di sviluppare e adottare specifici algoritmi capaci di identificare automaticamente eventuali *red flags*.

L'attuazione del complesso delle attività sin qui suggerite avrebbe consentito di addivenire a una regolamentazione uniforme delle pratiche di ricerca e analisi (anche in termini di struttura, terminologia e logica semantica)¹⁷⁴⁷ e di alleggerire gli oneri pratici cui gli operatori sarebbero stati sottoposti, in termini di tempo e di risorse da investire per lo svolgimento delle predette verifiche¹⁷⁴⁸.

Si evidenzia, peraltro, che l'importanza delle predette attività avrebbe potuto essere maggiormente valorizzata anche sul fronte prettamente normativo, come fatto recentemente dal legislatore europeo mediante l'adozione di apposita direttiva in materia di '*corporate due diligence and corporate accountability*', ove sono affrontati temi relativi alla condotta d'impresa responsabile, alla tutela dei diritti umani e alla sostenibilità¹⁷⁴⁹, aspetto questo che spinge a ritenere

patrimonio storico identitario del nostro Paese. Cfr. Redazione, *Comando TPC e Intesa Sanpaolo per la valorizzazione del Patrimonio Culturale*, in *The Journal of Cultural Heritage Crime*, 6 settembre 2023 (consultabile al seguente link <https://www-journalchc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.journalchc.com/2023/09/06/comando-tpc-e-intesa-sanpaolo-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-culturale/amp/>) e il report annuale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, *Attività operativa 2023*, cit., p. 81.

¹⁷⁴⁶ Un esempio di diretto interesse e coinvolgimento da parte delle autorità nazionali è rappresentato dalla Francia, ove la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects - Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières ha elaborato l'*Analyse sectorielle des risques BC-FT Marchands d'art et d'antiquités* (consultabile al seguente link <https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/12/analyse-sectorielle-bc-ft-vendeurs-arts-et-antiquites.pdf>). Parimenti, l'U.S. Department of the Treasury, nel report *Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art*, cit., pp. 30 ss. ha indicato che il Dipartimento dovrebbe incoraggiare la creazione e il miglioramento di programmi di condivisione delle informazioni nel settore private per promuovere la trasparenza del mercato dell'arte, anche mediante l'aggiornamento di linee guida a tal fine appositamente adottate.

¹⁷⁴⁷ Sul punto cfr. le proposte avanzate da E. Campfens, *Cross-border claims to looted art*, cit., p. 63.

¹⁷⁴⁸ Opportunamente A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 198, evidenzia che per le piccole e medie imprese risulterebbe più agevole una centralizzazione delle «attività di ricerca e documentazione attraverso la formazione di organi associativi [che] potrebbe consentire di mantenere competitività sul mercato; un processo che dovrebbe quindi essere incentivato, anche fiscalmente, dal legislatore, e al cui completamento dovrebbe essere concesso un adeguato periodo di transizione». In tema si veda anche p. 299.

¹⁷⁴⁹ Si tratta della Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Secondo il

opportuna una valutazione sempre più olistica dell'operatività degli attori professionisti, economici e non, anche del settore dell'arte, come si illustrerà nel prosieguo della trattazione.

Per rendere effettivi i suddetti obblighi, il legislatore avrebbe poi potuto prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative¹⁷⁵⁰ pecuniarie, sulla

Considerando (6) della Direttiva, il concetto di dovere di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato nelle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e le più specifiche linee guida settoriali rappresentano dei *framework* a livello internazionale per stabilire misure pratiche relative al dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attenuare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, derivanti dalle loro attività, nonché da quelle svolte dalle loro filiazioni e dai loro partner commerciali, diretti e indiretti, lungo l'intera catena di *business*. Inoltre, secondo il Considerando (20), (38) e (40) e gli artt. 5-16 della Direttiva, il processo di attuazione del dovere di diligenza dovrebbe comprendere sei fasi: 1) integrazione del dovere di diligenza – basato sul rischio – nelle politiche interne (codici di condotta e procedure) e nei sistemi di gestione dei rischi; 2) individuazione e valutazione, e se necessario attribuzione di un ordine di priorità, degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, mediante una preliminare fase di mappatura di tutte le attività lungo la catena di *business*, al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità; 3) prevenzione, arresto degli impatti negativi o minimizzazione della loro entità, al fine di raggiungere un esito il più possibile vicino all'arresto definitivo dell'impatto negativo; 4) monitoraggio, valutazione e riesame periodici dell'efficacia delle misure adottate; 5) comunicazione al pubblico delle attività relative al dovere di diligenza svolte, anche instaurando e mantenendo un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo; e 6) riparazione con riguardo agli impatti negativi effettivi, svolgendo un dialogo significativo con i portatori di interessi. Le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che permettono di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, affrontando efficacemente gli impatti negativi in modo commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo, e ragionevolmente disponibili per la società, considerate le circostanze del caso specifico, la natura e la portata dell'impatto negativo e i fattori di rischio pertinenti, i fattori di rischio geografici e legati al contesto e i fattori di rischio settoriali. In dottrina sul punto cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 141.

¹⁷⁵⁰ A titolo esemplificativo come compiuto in Germania con la riforma del 2016 che ha interessato la *Kultururgutschutzgesetz* (KGSG, ovvero la Legge sulla protezione dei beni culturali), per cui agli artt. 41 e 42 sono stati introdotti specifici oneri di *due diligence* in capo a chiunque metta in commercio beni culturali, diretti a verificare preventivamente che questi non abbiano una illecita provenienza (ossia siano stati perduti, illecitamente importati o scavati) e sono state espressamente individuate alcune *red flags* legate al valore economico eccezionalmente basso dei beni e/o alle modalità della transazione. In particolare, l'art. 41 prevede che la dovuta diligenza includa la verifica delle informazioni pertinenti che possono essere ottenute con uno sforzo ragionevole e qualsiasi altra verifica che una persona ragionevole intraprenderebbe nelle stesse circostanze di immissione di un bene culturale sul mercato. L'art. 42, inoltre, prevede che coloro che immettono sul mercato beni culturali nell'esercizio della propria attività, oltre agli obblighi di cui all'art. 41, hanno l'obbligo di (1) indicare il nome e l'indirizzo dell'alienante, del consegnatario, dell'acquirente o del committente; (2) fornire una descrizione utile per stabilire l'identità del bene culturale; (3) esaminare la provenienza del bene culturale; (4) esaminare i documenti che comprovano la legalità dell'importazione e dell'esportazione; (5) esaminare i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al commercio; (6) esaminare se il bene culturale è registrato in registri e banche dati accessibili al pubblico e (7) ottenere una dichiarazione scritta o trasmessa elettronicamente del consegnatario o dell'alienante che attesti che è autorizzato a disporre del bene culturale. Tali previsioni, nel nuovo sistema tedesco, risultano presidiate da sanzioni amministrative, per cui all'art. 84 si dispone che chi non adempia agli obblighi di cui all'art. 42, n. 1, 2 e 7 si ritiene che abbia commesso un illecito amministrativo. Sul punto cfr. *ex plurimis* S. Bennett-Schaar, *A Prowl through the New German Cultural Property Legislation*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume 24, Issue 4, 2019, pp. 349-356 e P. Fabel, *Due Diligence Obligations in the New German Cultural Property Protection Act*, cit., pp. 237-246. Deve rilevarsi, inoltre, che anche l'ordinamento svizzero pone in capo ad acquirenti,

falsariga di quanto previsto in materia antiriciclaggio. Ed infatti, considerata la consolidata ritrosia degli operatori del settore ad attuare spontaneamente pratiche ‘etiche’ a tutela della trasparenza del mercato – come si è avuto modo di verificare, temperata, peraltro, soprattutto negli ultimi decenni, dalla adozione di documenti di *self-regulation* – si ritiene che l’imposizione di obblighi costruita in tali termini avrebbe permesso di conseguire il risultato auspicato¹⁷⁵¹. Con riferimento agli adempimenti antiriciclaggio si può notare, infatti, che, nonostante la loro introduzione abbia sicuramente creato non poche difficoltà, ad oggi si registra un generale allineamento dell’operatività dei professionisti del settore dell’arte alla normativa¹⁷⁵².

Tutto ciò avrebbe potuto avere un grande rilievo proprio sul piano del rafforzamento dell’efficacia preventiva della ‘disciplina 231’, ove si fosse ipotizzato, a titolo esemplificativo, di valorizzare il rispetto dei predetti obblighi da parte degli enti sul piano della graduazione di eventuali sanzioni da applicare nel caso di integrazione di condotte illecite.

Un intervento su tale fronte avrebbe, peraltro, contribuito a porre «un forte freno alla domanda di beni culturali di origine illecita», in quanto, come è stato efficacemente evidenziato, «nel momento in cui opere d’arte e oggetti di antichità privi di un’accettabile documentazione diventassero, se non impossibili da vendere, quanto meno sempre più difficili da commercializzare», in ragione delle risultanze documentali delle attività di verifica e valutazione sopra elencate, essi perderebbero «sensibilmente valore di mercato e, dunque, attrattività [...]»¹⁷⁵³.

venditori e *art dealers* e collezionisti, che possono qualificarsi come commercianti, una serie di *due diligence requirements*. Tuttavia, mentre la violazione di tali obblighi da parte del soggetto acquirente non comporta l’applicazione di sanzioni (essendo quest’ultimo esposto solo al rischio di perdita del bene acquistato, ai sensi degli artt. 728, 933 e 934 del Codice Civile), nel caso di commercianti d’arte la violazione degli obblighi di *due diligence* è sanzionata sul piano civilistico e penalistico (ex artt. 16 I, 16 II e 25, a), del *Federal Act on the International Transfer of Cultural Property - Cultural Property Transfer Act, CPTA*).

¹⁷⁵¹ Per quanto si condivida quanto espresso da parte della dottrina che ha rilevato come l’imposizione di ulteriori obblighi «certamente sollevarebbe una levata di scudi da parte degli operatori del mercato, sia per l’aumento dei costi di esercizio (per attività di ricerca e documentazione), sia sulla base di considerazioni di *privacy*, sia perché andrebbe a erodere quel bacino ‘grigio’ di ‘rifornimento’ di beni commerciabili su cui ancora vive tanta parte del mercato». Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 197.

¹⁷⁵² Al fine di monitorare e analizzare i fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio nel settore dell’arte in Italia e perseguire una maggiore trasparenza e tracciabilità delle transazioni è stato fondato l’Osservatorio Antiriciclaggio per l’Arte (si rimanda al sito web istituzionale <https://www.antiriciclaggioarteitalia.it/>). L’Osservatorio ha pubblicato il Dodecalogo Antiriciclaggio per gli operatori del mercato dell’arte, 23 maggio 2023, Roma (consultabile al seguente link https://www.journalchc.com/wp-content/uploads/2023/05/DODECALOGO-AML-ARTE-in-consultazione-UIF_signed.pdf). In tema si veda anche approfonditamente il rapporto elaborato dal Financial Action Task Force - FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market*, cit., pp. 35 ss.

¹⁷⁵³ Così A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 398 (cfr. anche p. 300). Si veda altresì M. Polner, *Preventing Illicit Trafficking of Cultural Objects: A Supply Chain Perspective*, in S. Hufnagel-D. Chappell (eds.), *The Palgrave Handbook on Art Crime*, cit., pp. 769 ss.

3.7.3. La positivizzazione di *best practices* e l'introduzione di linee guida, *standard* di compliance uniformi e codici di comportamento da parte delle associazioni rappresentative degli enti. Opportunità e limiti della *self-regulation*. Verso una *compliance* integrata.

Valorizzando quanto più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità della responsabilità da reato degli enti¹⁷⁵⁴ – per la cui integrazione non risultano sufficienti la mancanza o l'inidoneità di specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo piuttosto necessaria la dimostrazione di una colpa propria dell'ente (colpa di organizzazione) – con riguardo agli operatori del settore dell'arte si ritiene fondamentale 'semplificare' le modalità di definizione e attuazione degli accorgimenti preventivi idonei a evitare l'integrazione di reati presupposto.

Come anticipato, infatti, una impostazione di questo tipo sottende principalmente logiche garantiste e rispettose dei principi cardine della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, nonché dei principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità.

La valutazione giudiziale del '*deficit* organizzativo' non può non tenere conto della notevole eterogeneità dimensionale, strutturale ed economica degli enti, che, come detto, nel contesto italiano e nello specifico settore dell'arte presentano, nella maggior parte dei casi, dimensioni ridotte, una struttura più elementare e poco articolata e «caratteristiche organizzative [interne] tendenzialmente più affini, che consentono un maggiore livellamento»¹⁷⁵⁵ e una armonizzazione su scala geografica e di settore «per *maximum standard*»¹⁷⁵⁶.

Ritenere che i sistemi normativi adottati da questa tipologia di enti debbano presentare i medesimi connotati, in termini di costruzione e contenuti, dei modelli organizzativi tipicamente implementati da imprese di medie e grandi dimensioni o multinazionali significherebbe richiedere ai primi una condotta di fatto inesigibile¹⁷⁵⁷. Per questo, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità e come fortemente sostenuto da parte della dottrina¹⁷⁵⁸, è possibile escludere gli enti in parola dalla necessità di un elevato grado di formalizzazione dei presidi cautelari.

In questo contesto, dunque, si ritiene opportuno un intervento delle associazioni di categoria rappresentanti i principali operatori del settore dell'arte che vada nella direzione della positivizzazione di norme tecniche e protocolli di

¹⁷⁵⁴ Da ultimo cfr. Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 21704, del 22 maggio 2023.

¹⁷⁵⁵ Cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., p. 146.

¹⁷⁵⁶ Così S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., p. 110.

¹⁷⁵⁷ Si rimanda a G. Fornasari, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, CEDAM, Padova, 1990; F. Centonze, *Forme organizzative e inesigibilità della compliance: profili di individualizzazione del rimprovero all'ente*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2, 2021, pp. 449-460.

¹⁷⁵⁸ Cfr. V. Mongillo, *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, cit., pp. 146 e 150; O. Di Giovine-S. Dovere-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell'ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., pp. 373-374 e C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 867-868.

comportamento, aventi un obiettivo strategico di tipo cautelare (puntuale, concreto e diretto a prevenire i rischi-reato)¹⁷⁵⁹ e che poggino su *best practices* già fortemente consolidate, soprattutto sul piano internazionale¹⁷⁶⁰. Queste ultime, risultando più adeguate ai criteri di specificità e di concretezza delle attività condotte nel mondo dell'arte, consentirebbero di «critagliare lo standard di condotta sull'agente concreto»¹⁷⁶¹ e ottenere una maggiore personalizzazione del rimprovero, nonché di giungere a quella individuazione della misura soggettiva della colpa (secondo parametri differenti di prevedibilità in concreto dell'evento e di esigibilità soggettiva del comportamento alternativo lecito) capace di condurre alla esclusione della concreta rimproverabilità e punibilità dell'ente.

Di fronte alla rilevata crisi dell'intervento legislativo nel regolamentare efficacemente fenomeni criminali particolarmente complessi, di cui non si conoscono compiutamente il contesto, le caratteristiche e rischi connessi alle diverse attività sensibili, e in una ottica di rafforzamento della *partnership* tra pubblico e privato anche sul fronte del diritto punitivo, le associazioni di categorie dovrebbero, dunque, essere chiamate a divenire portavoce di una nuova '*private governance*'¹⁷⁶², che – contrapponendosi alla teoria del centralismo legislativo, ma muovendosi sempre dentro il *framework* programmatico e normativo delineato dal legislatore e nel rispetto dei principi che governano l'ordinamento penale, al fine di «evitare il rischio di autoreferenzialità delle fonti auto-prodotte e “perimetrare la costruzione e la validità della fonte privata”»¹⁷⁶³ – dovrebbe condurre all'adozione di nuove, plurime e più specialistiche e tecniche fonti di regolamentazione di cautele e protocolli¹⁷⁶⁴, come tali maggiormente rispondenti alla realtà empirica dei rischi-

¹⁷⁵⁹ Secondo la decisione del Tribunale di Milano, Sezione II Penale, n. 1070, del 22 aprile 2024, i protocolli di comportamento devono contenere, «a) l'indicazione di un responsabile del processo a rischio-reato, il cui compito principale è quello di assicurare che il sistema operativo sia adeguato ed efficace rispetto al fine che intende perseguire; b) la regolamentazione del processo, ovvero l'individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione, e ciò in osservanza del [...] principio di segregazione delle funzioni; e) la specificità e la dinamicità del protocollo, laddove il primo requisito evoca la sua aderenza sostanziale rispetto al rischio da contenere, mentre il secondo presupposto attiene alla capacità del modello di adeguarsi ai mutamenti organizzativi che avvengono nella compagine sociale; d) la garanzia di completezza dei flussi informativi, che rivestono un ruolo assolutamente centrale sul versante dell'effettività della cautela e, da ultimo, un efficace monitoraggio e controllo di linea, ovvero quelli esercitati dal personale e dal management esecutivo».

¹⁷⁶⁰ Sul processo di costruzione delle *best practices* si rinvia a F. Centonze, *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, in S. Manacorda-F. Centonze (eds.), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, cit., pp. 49-51.

¹⁷⁶¹ Così A. Visconti, *Genesis, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e 'tentazioni sacrificali'. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino "Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni"*, cit., pp. 11-12.

¹⁷⁶² In tema si rimanda a E. P. Stringham, *Private Governance Creating Order in Economic and Social Life*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

¹⁷⁶³ Così E. Greco *Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 182.

¹⁷⁶⁴ In tema si rimanda a V. Torre, *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bononia

reato e idonei a raccogliere *standard di compliance* uniformi per il settore dell'arte¹⁷⁶⁵.

Considerata, peraltro, la necessità che il sistema normativo interno di ciascun ente sia idoneo a prevenire l'integrazione di reati presupposto anche in ragione delle peculiari caratteristiche dello stesso, risultando fondamentale l'operazione di 'customizzazione'¹⁷⁶⁶, i presidi di controllo standardizzati dalle associazioni di categoria dovrebbero risultare altresì flessibili e «compatibili con la necessità di modellare le regole di auto-organizzazione sulle specificità di ogni singolo ente»¹⁷⁶⁷ (soprattutto in termini di settori di attività, di esigenze organizzative e di categorie tipologiche di reati presupposto risultati rilevanti ad esito dell'attività di *risk-assessment*). Ed invero, a titolo meramente esemplificativo, l'approccio '*risk-based*' da seguire nella valutazione delle attività di una istituzione museale, per la peculiare *mission* che la contraddistingue, per la finalità socio-culturale ed educativa perseguita e per la tipologia di beni conservati, non può certamente essere il medesimo di quello relativo ad una casa d'aste o ad una galleria, il cui *core business* è sicuramente di natura commerciale (per quanto poi alcuni presidi di controllo potranno risultare i medesimi, ad esempio sul fronte della conduzione di *provenance researches* e *due diligence*). Una istituzione culturale museale, pubblica o privata che sia, infatti, dovrà anche tener conto di tutta una serie di buone pratiche, standardizzate nel tempo in linee guida elaborate da organismi internazionali pubblici e privati, in tema di sicurezza fisica dei beni culturali (come quelle elaborate, per citarne alcune,

University Press, Bologna, 2013, in particolare, pp. 27-46 e 425 ss.; A. Savarino, *I modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali*, cit., pp. 225 ss. e Così F. Vitarelli, *Prospettive di partnership pubblico-privato nel processo di "positivizzazione" degli standard per l'autonormazione degli enti*, cit., pp. 247 ss. Si veda anche F. Mazzacuva, *I sistemi di giustizia penale tra negozialità e conciliazione. Il ruolo delle autorità amministrative e dei privati nel contrasto alla criminalità d'impresa*, cit., pp. 185 ss., secondo il quale «tra le funzioni principali assegnate alla normazione di origine statale vi sarebbe quella di individuare un perimetro procedurale entro il quale svolgere una pratica di bilanciamento di interessi tra gli attori sociali coinvolti» (così a p. 203).

¹⁷⁶⁵ Tale prospettiva risulta opposta rispetto alla posizione di chi ritiene che «Per restituire determinatezza all'incerto statuto della colpa di organizzazione e assicurare la prevedibilità alle decisioni, rinsaldando l'accordo di *partnership* alla base dell'adozione dei modelli, si dovrebbe, in primo luogo, omologare la colpa di organizzazione alla colpa specifica per inosservanza di leggi, muovendosi lungo la direttrice della positivizzazione legislativa delle cautele. [...] Occorre continuare a riflettere, pertanto, sull'opportunità di ampliare ed arricchire analiticamente la componente *hard law* del modello, attraverso l'implementazione delle scarse indicazioni rinvenibili nel comma 2 dell'art. 6 e la specificazione degli strumenti mediante i quali raggiungere gli obiettivi di prevenzione, per quanto attiene alla fase elaborazione del modello e ai meccanismi di attuazione e di controllo interno. [...] Diverse voci in dottrina convergono sull'esigenza di stabilizzare i pilastri normativi alla stregua dei quali il modello possa ritenersi idoneo, suggerendo l'introduzione in via legislativa di prescrizioni cautelari diversificate, in dipendenza della macro-tipologia di rischio-reato, ovvero del settore di attività esercitata [...]. Si tratterebbe di un intervento auspicabilmente rivolto verso una duplice linea di intervento: la concretizzazione normativa delle cautele, infatti, dovrebbe essere assistita da una presunzione relativa di idoneità del modello ai fini dell'esclusione della responsabilità da reato degli enti che scelgono di rendere il proprio assetto organizzativo conforme». Così A. Savarino, *I modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali*, cit., pp. 236-237.

¹⁷⁶⁶ Cfr. G.P. Miller, *An Economic Analysis of Effective Compliance Programs*, in J. Arlen (ed.), *Research Handbook on Corporate Crime and Financial Misdealing*, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2018, p. 260.

¹⁷⁶⁷ Cfr. S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., p. 110.

dall'UNESCO, dall'*International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property* – ICOM, dal *Prince Claus Fund for Culture and Development*, dal *Canadian Conservation Institute*¹⁷⁶⁸, dal *Getty Conservation Institute*¹⁷⁶⁹, da *Resource: The Council for Museum, Archives and Libraries*¹⁷⁷⁰, dall'*Arts Council of England*¹⁷⁷¹ e dal Ministero della Cultura congiuntamente con ICOM e il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri¹⁷⁷²).

L'edificazione di un apparato normativo interno fondato sull'adozione di linee guida e codici di comportamento – la cui rilevanza, come detto, è espressamente sancita dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001 e la cui 'utilità' per la valutazione del giudice è stata cristallizzata, da ultimo, nella sentenza Impregilo¹⁷⁷³ – consentirebbe, dunque, di codificare le regole internazionali già condivise e attestate dalle prassi più avanzate nel settore dell'arte e penetrate anche nell'ordinamento italiano¹⁷⁷⁴ e perseguirebbe la finalità di offrire un parametro omogeneo di riferimento per gli enti nella predisposizione delle misure cautelari volte alla prevenzione dei rischi di reato¹⁷⁷⁵, di fondamentale

¹⁷⁶⁸ Si vedano l'*Endangered Heritage Emergency Evacuation of Heritage Collections*, Paris-Rome, 2016 (consultabile al seguente link <https://www.iccrom.org/publication/endangered-heritage-emergency-evacuation-heritage-collections>); il *toolkit* e l'*handbook First Aid to cultural heritage in times of crisis*, Rome-Amsterdam, 2018 (consultabile al seguente link https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-10/fac_handbook_print_oct-2018_final.pdf) e la *Guide to Risk Management of Cultural Heritage* (consultabile al seguente link https://www.iccrom.org/sites/default/files/Guide-to-Risk-Management_English.pdf).

¹⁷⁶⁹ Cfr. la guida *Building an Emergency Plan A Guide for Museums and Other Cultural Institutions*, Los Angeles, 1999 (consultabile al seguente link https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/emergency.html)

¹⁷⁷⁰ Cfr. la guida *Security in Museums, Archives and Libraries. A Practical Guide*, London, 2003 (consultabile al seguente link <https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Security-in-Museums-Archives-and-Libraries-A-Practical-Guide.pdf>).

¹⁷⁷¹ Cfr. il *toolkit A practical guide. Security in museums and galleries: the museum security toolkit*, 2013 (consultabile al seguente link https://www.obs-traffic.museum/sites/default/files/ressources/files/ACE_CT_Museum_Security_Toolkit.pdf).

¹⁷⁷² Cfr. la pubblicazione *La sicurezza anticrimine nei musei*, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2015 (consultabile al seguente link [https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Volume%20\(ITA\)-imported-57801.pdf](https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Volume%20(ITA)-imported-57801.pdf)).

¹⁷⁷³ Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 23401, del 15 giugno 2022.

¹⁷⁷⁴ A titolo esemplificativo si noti che i modelli organizzativi di enti culturali sopra richiamati, quali La Biennale di Venezia e il FAI, e di società, come Intesa Sanpaolo, danno rilevanza alla conduzione di *provenance researches* relativamente a beni culturali mobili che si intendono esporre, utilizzare in occasione di eventi o acquisire, prevedendo anche l'espresso divieto di: (i) ricevere beni della cui provenienza delittuosa si abbia la consapevolezza o anche solo il sospetto e (ii) sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto ovvero compiere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Parimenti, si rinviengono presidi di controllo in tema di verifiche sulla normativa di riferimento nel caso di beni oggetto di attività di importazione ed esportazione, al fine di provvedere puntualmente al disbrigo delle pratiche volte all'ottenimento degli opportuni provvedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità nazionali o straniere, prevedendo anche l'espresso divieto di importare o esportare beni culturali mobili in violazione della normativa vigente in materia di circolazione di beni culturali tra diversi Stati. Ulteriori presidi di controllo che risultano essere espressione delle *best practices* del settore dell'arte ineriscono le modalità di gestione delle attività di conservazione e valorizzazione dei beni, i quali sembrano rispecchiare i noti *standard* in tema di *safe and security* in ambito museale e in occasione di prestiti.

¹⁷⁷⁵ Così S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., pp. 81-91, ove l'Autore illustra alcune

rilievo soprattutto di fronte al vuoto normativo e regolatorio di contenuti minimi ed essenziali del modello organizzativo e di «“un catalogo prestabilito di precauzioni da consultare”»¹⁷⁷⁶.

Si ritiene, inoltre, che l'intervento delle associazioni di categoria possa assolvere anche «ad una “funzione prevalentemente pedagogica”, orientativa e di indirizzo, specie in fase di prima applicazione della normativa»¹⁷⁷⁷, scalfendo le resistenze degli ‘*art market participants*’ ad avvicinarsi alla ‘*compliance 231*’ e portandoli ad interiorizzare alcuni principi base di condotta e ad aderire alle norme, proprio perché «*auto-prodott[e] e non-impost[e] con mezzi autoritativi*»¹⁷⁷⁸, contribuendo così, in modo determinate, ad un cambiamento culturale¹⁷⁷⁹ e di approccio complessivo in questo settore, secondo una prospettiva ‘etica’.

Un ruolo propulsivo in tal senso potrebbe essere riconosciuto, ancora una volta, al Ministero della Cultura (tenendo anche a mente l'esempio derivante dalla già in essere proficua collaborazione in tema di circolazione di beni culturali e opere d'arte)¹⁷⁸⁰, supportato anche da esperti esterni alle associazioni

riflessioni in senso critico, considerando lo strumento dei codici «sostanzialmente inadatto a soddisfare le esigenze di predeterminazione delle regole cautelari ai fini del giudizio di responsabilità degli enti».

¹⁷⁷⁶ In tal senso E. Greco, *Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 178. Parimenti A. Savarino, *I modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali*, cit., p. 233, dove l'Autrice sottolinea che il legislatore si è limitato a dettare mere indicazioni di metodo per l'elaborazione dei modelli organizzativi. Ed invero, «L'assenza di parametri legislativi idonei ad orientare la costruzione e a rendere possibile la validazione del prodotto autonormato comporta un significativo deficit di determinatezza e legalità, creando ampi varchi di discrezionalità valutativa in sede di ascrizione della responsabilità all'ente per colpa di organizzazione. Sicché, in difetto di indicazioni normative cui ancorare il giudizio di colpevolezza nei confronti delle società, il giudice finisce per diventare l'arbitro della correttezza o della scorrettezza dei comportamenti delle imprese».

¹⁷⁷⁷ Cfr. S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., p. 87.

¹⁷⁷⁸ Così E. Greco, *Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, cit., p. 177.

¹⁷⁷⁹ Ciò, peraltro, sembra essere in linea anche con l'idea per cui «la prevenzione di fatti offensivi nei sistemi complessi – com'è, senza dubbio, il settore del patrimonio culturale – scaturisce da una *just culture*», ossia da un modello di cultura della sicurezza all'interno delle organizzazioni complesse, che sia giusta e adeguata a far sì che gli errori rappresentino una fonte di apprendimento e diano luogo a un cambiamento organizzativo in ottica migliorativa e che, dunque, si contrappone al modello della ‘*blame culture*’, ovvero, della cultura fondata sulla stigmatizzazione del capro espiatorio. Così C. Iagnemma, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, cit., pp. 16-17. In tema si rimanda a M. Catino, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, cit., in particolare, pp. 197 ss.; ID., *Colpa e capro espiatorio: una questione organizzativa*, in M. Marzano (a cura di), *Pensiero organizzativo in Italia. Studi per Giuseppe Bonazzi*, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 48 ss. e F. Centonze, *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, cit., p. 61.

¹⁷⁸⁰ La riforma della disciplina della circolazione dei beni culturali del 2017 ha, alla base, il lavoro di un apposito gruppo, l'Associazione Gruppo Apollo (si veda il seguente link <https://www.gruppoapollo.it/chi-siamo/>), che oggi rappresenta l'industria dell'arte in Italia e riunisce le principali case d'asta, antiquari, gallerie, collezionisti e operatori della logistica. Con Decreto Ministeriale n. 431 del 2 dicembre 2021 (consultabile al seguente link [https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/ANNO%202021/DM%20%20dicembre%202021%20Tavolo%20permanente%20circolazione-signed%20\(00000002\).pdf](https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/ANNO%202021/DM%20%20dicembre%202021%20Tavolo%20permanente%20circolazione-signed%20(00000002).pdf)) è stato costituito il Tavolo permanente per la circolazione delle

di categoria, al fine di evitare situazioni potenziali di imparzialità e conflitti di interesse, nonché da professionisti esperti in *compliance*, il cui supporto potrebbe essere diretto non solo a rafforzare il lavoro delle associazioni di categoria, ma anche ad indirizzarlo con riguardo allo stato dell'arte normativo e giudiziario in materia.

Una tale operazione, tuttavia, dovrebbe essere accompagnata dal riconoscimento, ad opera del legislatore, dell'idoneità preventiva di un sistema normativo interno così strutturato, in quanto «tarat[o] sul rischio-reato al più alto livello»¹⁷⁸¹ in relazione al settore di riferimento e integrato con elementi di dettaglio derivanti dalle peculiarità di ciascun ente e, dunque, tale da 'vincolare' la valutazione del giudice e imporre a quest'ultimo un obbligo di motivazione più stringente laddove ritenga che i presidi di controllo, in concreto, non fossero idonei alla prevenzione del reato presupposto integrato¹⁷⁸².

Parte della dottrina ha inteso 'smussare' una prospettiva di riforma di questo tipo, ritenendo che «più ragionevolmente, un modello-pilota del *maximum standard* [...] costituirebbe invece un parametro solo tendenziale di adeguatezza, che senza preconstituire alcuna prova legale [o presunzioni assolute di non colpevolezza] e senza implicare alcuna inversione degli oneri probatori, si risolverebbe in uno strumento difensivo ulteriore per l'ente massimamente *compliant*, il quale avrebbe facoltà di dimostrare il recepimento delle cautele nel grado più elevato»¹⁷⁸³.

Tenendo a mente le difficoltà che il D.Lgs. n. 231/2001 ha incontrato ad affermarsi sul piano applicativo, sin dalla sua adozione, la diffusa mancanza di cultura giuridica nel settore dell'arte, soprattutto in ragione dell'opacità che lo caratterizza, e i concreti ostacoli con cui gli operatori dovrebbero interfacciarsi ove decidessero di attuare la normativa, si ritiene che la prima opzione possa rappresentare un reale incentivo per gli enti, determinando un cambiamento di rotta, in generale, sul piano dell'efficacia preventiva del Decreto e, in particolare, con riguardo alle piccole e medie imprese.

Un intervento in tal senso del legislatore potrebbe risultare utile anche nella prospettiva di superare «l'indeterminatezza dell'art. 6 [...]»¹⁷⁸⁴ – che rappresenta

opere d'arte, avente il compito di elaborare proposte in tema di circolazione di tali beni e al quale partecipano, oltre uffici del Ministero della Cultura, avvocati esperti del diritto dell'arte e i presidenti dell'Associazione Antiquari d'Italia, dell'Associazione Gallerie Arte Moderna e Contemporanea, dell'Associazione nazionale delle Case d'Aste italiane, della Federazione Italiana Mercanti d'Arte e di Logistica Arte. Sul tema cfr. A. Mirabelli, *Cos'è e come funziona il Tavolo Permanente per la circolazione delle opere d'arte*, in *Artribune*, 10 gennaio 2022 (consultabile al seguente link <https://www.artribune.com/professionisti-e-professionisti/mercato/2022/01/tavolo-permanente-circolazione-opere-arte-intervista-calabi/>)

¹⁷⁸¹ Si veda S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., pp. 110-111.

¹⁷⁸² Cfr. V. Manes-A.F. Tripodi, *L'idoneità del modello organizzativo*, cit., pp. 164 ss. e O. Di Giovine-S. Dovero-C.E. Piergallini, *La responsabilità dell'ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, cit., pp. 373-374 e C.E. Piergallini, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, cit., pp. 867-868. In tema si veda anche F. Vitarelli, *Prospettive di partnership pubblico-privato nel processo di "positivizzazione" degli standard per l'autonormazione degli enti*, cit., pp. 253-254.

¹⁷⁸³ Così S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., p. 112.

¹⁷⁸⁴ *Ivi*, p. 110.

«uno dei principali motivi di fallimento, in termini di efficacia ed effettività, del paradigma di cooperazione rivolto all'ente», stante il «sostanziale disimpegno dello Stato nella costruzione delle regole preventive»¹⁷⁸⁵ – e individuare una adeguata combinazione tra «strumenti di *hard* e di *soft law*»¹⁷⁸⁶.

Sotto quest'ultimo profilo merita di essere ricordato che i diversi operatori del settore, soprattutto sul fronte internazionale, negli ultimi decenni hanno 'volontariamente' attivato dei processi di autonormazione ponderata e 'riflessiva', i quali hanno avuto effetti positivi su diversi fronti¹⁷⁸⁷. Ed invero, gli strumenti di *soft law*, da un lato, risultano essere in gran misura preferiti dagli operatori, che così non temono di contrarre obblighi giuridicamente vincolanti, dall'altro lato, risultano spesso più efficaci di altri metodi di intervento in ordine alla problematica oggetto di analisi¹⁷⁸⁸. L'autoregolamentazione, infatti, «oltre ad essere tempestiva rispetto al fenomeno che intende disciplinare, ha un seguito senz'altro superiore di quello che deriva da una legislazione imposta, la quale talora non ha la stessa capacità di penetrare i reali problemi»¹⁷⁸⁹.

Nonostante ciò – come già rilevato e dimostrato da alcune esemplificazioni richiamate nella prima parte della trattazione¹⁷⁹⁰ – le condotte illecite nel settore dell'arte sono proseguite¹⁷⁹¹, facendo emergere alcuni fallimenti della '*self-regulation*', soprattutto con riguardo alla necessità di formulare e applicare norme aventi un certo grado di vincolatività indiretta e non solo aventi una dimensione etico-sociale e di prevedere comunque forme di controllo dell'osservanza e dell'esecuzione degli strumenti normativi interni adottati dagli stessi enti. Il 'paradosso' del meccanismo di *soft law*, infatti, è tale per cui questo 'controlla' e, allo stesso tempo, 'permette' determinate pratiche, conducendo, in alcune circostanze, a un aumento della propensione al rischio e all'abuso delle proprie posizioni¹⁷⁹².

Ne consegue la necessità di individuare meccanismi di *soft-enforcement*, che rafforzino il vincolo degli enti e dei soggetti ad essi funzionalmente collegati al

¹⁷⁸⁵ In tal senso A. Savarino, *I modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali*, cit., p. 235.

¹⁷⁸⁶ Così S. Manacorda, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., p. 109.

¹⁷⁸⁷ In generale, sui vantaggi derivanti dalla *compliance* cfr. F. Centonze, *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, cit., pp. 45-47. Sul punto cfr. anche F. Di Bonito, *From Penal Minimalism to Effective Protection. The Evolution of International and EU Law Related to Cultural Property Crime*, in M.D. Fabiani - K.M. Burmon – S. Hufnagel, *Cultural Property Crime and the Law: Legal Approaches to Protection, Repatriation, and Countering Illicit Trade*, Routledge, London, 2024, pp. 54 ss.

¹⁷⁸⁸ Cfr. P.G. Ferri, *Uscita o esportazione illecite*, cit., p. 192 e A. Vigorito, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, cit., p. 127.

¹⁷⁸⁹ Così P.G. Ferri, *Uscita o esportazione illecite*, cit., p. 192.

¹⁷⁹⁰ Si rimanda al paragrafo 3.2 del Capitolo II del presente lavoro.

¹⁷⁹¹ Sui limiti strutturali della *compliance* si rimanda a F. Centonze, *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, cit., pp. 45 ss.

¹⁷⁹² Cfr. A. Taşdelen, *The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches*, cit., pp. 13 ss.; L. Amineddoleh, *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, cit., pp. 770 ss.; G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 70-71; V. Mongillo, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, cit., pp. 13-14; D. Bianchi, *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, cit., pp. 3-8 e A. Savarino, *I modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali*, cit., pp. 225 ss.

rispetto delle regole dagli stessi fissate e garantiscano la soggezione di questi alle regole autonormate e la loro concreta applicazione. Su tale fronte si ritiene che possano risultare utili, da un lato, i meccanismi di riconoscimento di incentivi di varia natura (amministrativi, fiscali, tributari) conseguenti ad una effettiva *self-regulation* (cosiddetta ‘*compliance* incentivata’) e, dall’altro, l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle norme di autodisciplina (cosiddetta ‘*compliance* cogente’). Parimenti, si ritiene che l’attività di *reporting* possa consentire di perseguire il medesimo obiettivo, soprattutto nei termini di cui alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023, che punta molto sulla tutela della posizione del segnalante da atti ritorsivi, anche mediante il riconoscimento di diverse misure di sostegno, nell’ottica di imprimere in ciascun soggetto facente parte o collegato all’ente i principi dell’etica e della legalità e incoraggiare segnalazioni di condotte illecite.

La regolamentazione del mercato dell’arte e il raggiungimento di una ‘*business integrity*’ nel settore, dunque, vedono lo Stato e gli operatori irrimediabilmente interconnessi in una sorta di «connubio sinergico»¹⁷⁹³, attraverso un approccio ibrido e olistico e mediante l’attuazione di strategie integrate e multilivello¹⁷⁹⁴, riconoscendo ai principali attori privati un ruolo di ‘*rule makers*’ e ‘*gatekeepers*’, ponendo direttamente in capo a loro oneri di tutela del patrimonio culturale e di raggiungimento di una maggiore trasparenza nel mercato e rendendoli così co-responsabili nei programmi di prevenzione (attuando così la cosiddetta ‘*cooperative compliance*’).

Ulteriori considerazioni, infine, devono porsi con riguardo agli enti del settore dell’arte più strutturati, sia sul piano dimensionale che su quello organizzativo, esposti a plurimi rischi di reato, non solo nel settore del D.Lgs. n. 231/2001 e, dunque, caratterizzati da una più matura attenzione ai temi della *compliance*. Considerata la crescente armonizzazione delle regole cautelari che indirizzano lo svolgimento delle attività sensibili con riguardo a diversi ambiti normativi, con riferimento a questa tipologia di enti si ritiene possa risultare funzionale il passaggio ad un approccio integrato di gestione dei rischi che tenga conto di esigenze di conformità di diversi settori. L’attuazione di una *compliance* integrata, infatti, permetterebbe di razionalizzare e snellire le operazioni, i processi e i controlli, evitando sovrapposizioni di ruoli e ridondanza delle

¹⁷⁹³ Così V. Mongillo, *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sistema Penale*, 11 gennaio 2022, p. 8 (consultabile al seguente link https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1641888418_mongillo-2022a-compliance-penale-manacorda-centonze-corporate-compliance-on-a-global-scale-2022.pdf).

¹⁷⁹⁴ Cfr. G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, cit., pp. 70-71. In tal senso può parlarsi anche di ‘coregolazione’, ‘autoregolazione regolata’, «ossia fenomeni giuridici che sono sì autoregolativi ma che presentano anche una significativa connessione con l’ordinamento statale (o di altre istituzioni pubbliche) che si esplica in una qualche forma di controllo di questo sui primi, direttamente o indirettamente, *ex ante*, *in itinere* o *ex post*». Così D. Bianchi, *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, cit., pp. 15-16. Cfr. sul punto, *ex plurimis*, e P. Collin, «*Autorégulation sociétale*» et «*autorégulation régulée*» – *des catégories fécondes pour une analyse (juridico) historique?*, in *Trivium. Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales*, 21, 2016 (consultabile al seguente link https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.openedition.org/trivium/pdf/5277&ved=2ahUKewihfexxcWIAxVvh_0HHbOFF0sQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw0vJpUaOv2QmeQMMN_6Zgsw).

attività, e di migliorare l'efficacia delle attività di *compliance*.

Con particolare riferimento ai nuovi reati presupposto contro il patrimonio culturale potrebbe, infatti, risultare che, a seguito dell'attività di *risk assessment*, alcuni presidi di controllo siano già stati in parte implementati, con conseguente necessità per gli enti di valutare l'opportunità di integrare le procedure già in essere o adattare rispetto alle peculiarità delle nuove fattispecie, individuando le modalità per intercettare eventuali profili di connessione tra le diverse aree di rischio e attività sensibili. Si pensi alla già evidenziata connessione tra i presidi di controllo da attuare per prevenire i crimini d'arte e le misure antiriciclaggio e di contrasto del terrorismo (considerate nel mercato dell'arte quale vero e proprio punto di riferimento per un corretto svolgimento di attività di *due diligence* in ottica di *crime prevention*); stessa riflessione può porsi con riguardo alle misure anticorruzione, considerato il menzionato ricorso a pratiche corruttive nella conduzione di attività di traffico illecito, che ben avvalora l'implementazione di sistemi integrati 231, anticorruzione e trasparenza; parimenti può dirsi con riguardo alle misure proprie del sistema di gestione del rischio fiscale-tributario, in virtù della potenziale integrazione di entrambe le categorie di reati presupposto a seguito di operazioni fiscali su oggetti d'arte aventi provenienza illecita, nonché ai principi di controllo e di comportamento già previsti per la prevenzione di condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione in tema di autorizzazioni ed esecuzione di adempimenti amministrativi.

Inoltre, non può non considerarsi che il 'sistema 231' si è inserito «nel nuovo corso della *governance* aziendale, basata sui sistemi di gestione dei rischi e di *internal control* ispirati alla metodologia codificata nel c.d. *Coso Report*» e, dunque, «in un contesto (auto-)regolatorio che si moltiplica e diffonde in innumerevoli echi, sollecitando [...] sistemi integrati di *compliance* per evitare ridondanze e ricercare i necessari fili di raccordo tra le diverse tessere del mosaico»¹⁷⁹⁵. L'aggiornamento dei modelli organizzativi ai nuovi reati presupposto in esame deve, pertanto, tenere conto anche della sussistenza di eventuali sistemi di gestione già eventualmente adottati, in particolare di quelli di cui alla UNI ISO 37001:2016 in tema di prevenzione della corruzione, alla UNI ISO 37002:2021 relativa alla gestione del *whistleblowing* e alla ISO/TS 37008:2023 in materia di indagini interne aziendali¹⁷⁹⁶. Parimenti, devono considerarsi tutti gli *standard* europei elaborati dall'European Committee for Standardization nell'ambito del comitato tecnico CEN/TC 346 - *Conservation of Cultural Heritage* e diretti a unificare l'approccio scientifico nelle procedure di conservazione del patrimonio culturale¹⁷⁹⁷.

¹⁷⁹⁵ Cfr. V. Mongillo, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, cit., pp. 708-709.

¹⁷⁹⁶ Da intendersi, ai sensi dello standard internazionale, quali parte integrante della gestione organizzativa e di assoluto rilievo nel mantenimento di un sistema interno di controllo e gestione, e consistenti in un processo professionale di accertamento dei fatti relativi a presunti o sospetti illeciti, cattive condotte o non conformità, composto da una prima fase pre-investigativa di *preliminary assessment*, da una fase centrale investigativa e da una fase finale post-investigativa di *reporting* delle attività svolte e di *remediation* mediante la predisposizione di adeguate misure correttive.

¹⁷⁹⁷

Consultabili al seguente link
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:32:0:::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:411453,25&cs=18319201E37E0B6ECE5AF80F0A282AE0A.

Un autentico sistema di gestione integrato potrà così essere costruito seguendo le indicazioni che promanano dalla UNI ISO 37301:2021, la quale introduce proprio un approccio olistico al tema della *compliance* legislativa.

4. La ‘*compliance 231*’ nell’ambito dei reati contro il patrimonio culturale: intervento efficiente o strumento meramente cosmetico?.

Il sistema dell’arte, in ogni contesto geografico, a livello nazionale e internazionale, rappresenta sicuramente un peculiare e complicato ambito di intervento per il legislatore: esso è governato da regole a sé stanti, ove sono profondamente radicate – sino a essere ‘normalizzate’, in una sorta di ‘banalità del male’ – *malpractice* degli operatori, agevolate da un’estrema disomogeneità regolatoria tra i diversi ordinamenti nazionali.

Nonostante gli sforzi, pur considerevoli, finora compiuti su più fronti, sia da parte della comunità internazionale sia a livello nazionale, il fenomeno del commercio clandestino di beni di provenienza illecita non accenna ad arrestarsi. Ciò soprattutto a causa dell’agire amorale degli attori principali del mercato dell’arte, i quali, agendo in situazioni di ‘*ethical blindness*’¹⁷⁹⁸ e di diniego delle proprie responsabilità, determinate da contesti individuali, situazionali e istituzionali, occultano la dannosità delle proprie azioni, la reale portata del fenomeno e i conseguenti effetti in termini di perdite irrimediabili per il patrimonio culturale dell’umanità.

È per questo che l’obiettivo di perseguire «il corretto funzionamento del mercato dell’arte e delle antichità [...] meglio ancora definibile in termini di igiene del mercato dell’arte e delle antichità rispetto al suo ‘inquinamento’ a opera di beni illeciti, intrinsecamente (falsi), o derivativamente (in quanto trafficati)»¹⁷⁹⁹, avrebbe richiesto un maggiore sforzo da parte del legislatore della riforma.

Sarebbe stato auspicabile un intervento diretto ad affinare gli strumenti di tutela, non nel senso di un acritico irrigidimento del quadro penale, ovvero di un’indiscriminata pressione verso una moltiplicazione delle fattispecie penali o di un inasprimento della risposta sanzionatoria, quanto piuttosto in direzione di una moderna e coerente modulazione dell’armamentario penalistico¹⁸⁰⁰, secondo una strategia politico-criminale di ampio respiro.

Si ritiene, dunque, che il nuovo complesso armamentario di diritto penale introdotto con la legge n. 22/2022 non potrà svolgere una effettiva funzione dissuasiva, in quanto diretto esclusivamente al contrasto dei fenomeni criminali in considerazione, senza essere accompagnato dalla predisposizione di misure, prima di tutto, pre-penalistiche a carattere generale e special-preventivo adeguate alla reale dimensione criminologica degli illeciti¹⁸⁰¹ nel settore

¹⁷⁹⁸ Si vedano G. Palazzo-F. Krings-U. Hoffrage, *Ethical Blindness*, cit., pp. 323-338.

¹⁷⁹⁹ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 384.

¹⁸⁰⁰ In tal senso S. Manacorda, *Conclusioni*, cit., p. 164.

¹⁸⁰¹ Come da tempo avanzato nel contesto internazionale. Cfr. S. Mackenzie, *Going, going, gone: regulating the market in illicit antiquities*, cit., pp. 227 ss.; ID., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 133 ss.; C. Alder-K. Polk, *Crime in the World of Art*, cit., p. 355.

dell'arte italiano.

Di fronte alla ormai acquisita consapevolezza che «l'irrigidimento della componente punitiva non è di per sé la garanzia per un maggiore contenimento dei fattori illeciti o per la loro prevenzione», quest'ultima avrebbe dovuto «essere la vera preoccupazione del legislatore»¹⁸⁰², in primo luogo seguendo una matrice socio-culturale¹⁸⁰³: per combattere la 'cecità' dietro la quale sovente gli operatori del settore si trincerano era, e continua ad essere, necessario un cambiamento di prospettiva verso una direttrice di intervento pre-penale ed extrapenale.

Grande rilievo avrebbe dovuto rivestire, per esempio, l'attivazione di «meccanismi che incentiv[assero] il più possibile la formazione di un terreno di avanzata sensibilità e *compliance* tra i soggetti, specialmente collettivi [...], coinvolti nella gestione o nella commercializzazione dei beni culturali: un terreno la cui preparazione richiede innanzitutto una capillare disseminazione di conoscenze e informazioni rilevanti»¹⁸⁰⁴. Ed invero, l'emergere di una diffusa coscienza e conoscenza dei fenomeni criminali nel settore dell'arte¹⁸⁰⁵, nonché della loro dannosità sociale, rappresenta il principale *input* ad un'azione di natura preventiva a carattere culturale.

Anche sul fronte della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, si ritiene che la perdurante indifferenza per il portato conoscitivo delle scienze empiriche e la rilevata insufficiente conoscenza del fenomeno criminale in esame¹⁸⁰⁶ abbiano portato ad una estensione legislativa non pienamente consapevole della disciplina della responsabilità da reato degli enti al settore dell'arte, quantomeno non giustificata da dati criminologici sufficienti.

La necessità di elaborare strategie di intervento ben meditate, articolate e, soprattutto, interdisciplinari, in modo da risultare efficaci per il contrasto dei crimini nel settore dell'arte, porta con sé l'esigenza di «osservare nel dettaglio la complessità dei fenomeni indagati»¹⁸⁰⁷, di comprendere la realtà empirica di riferimento nelle sue plurime dimensioni sociali, culturali ed economiche¹⁸⁰⁸ (analizzando le *routine*, le strutture di pensiero, le abitudini e le pratiche sociologiche e psicologiche di coloro che operano nel mercato e il funzionamento dello stesso)¹⁸⁰⁹ e di studiare le cause e le conseguenze delle

¹⁸⁰² Così S. Manacorda, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 28.

¹⁸⁰³ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 399-402 e D. Voza, *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, cit., p. 242.

¹⁸⁰⁴ Così G. Forti, *Intervento introduttivo*, cit., p. XXVII.

¹⁸⁰⁵ Cfr. A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 122.

¹⁸⁰⁶ Derivante dalla scarsità degli studi criminologici, in particolare di quelli condotti sul territorio nazionale italiano, dalla frammentazione delle relative informazioni e dalla elevata cifra oscura che caratterizza la rilevazione degli illeciti e della criminalità nel settore.

¹⁸⁰⁷ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., p. 66. Sul ruolo e i compiti del criminologo, quale osservatore critico, in tale campo si vedano pp. 68-69.

¹⁸⁰⁸ Cfr. sul punto A. Baratta, *La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali*, in S. Canestrari (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, Giappichelli, Torino, 1998, in particolare, pp. 24 ss.

¹⁸⁰⁹ Cfr. S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 137.

condotte illecite, anche attraverso indagini sociologiche ed empirico-criminologiche¹⁸¹⁰.

L'apertura ad un tale «momento 'immersivo' [...] preliminare a ogni possibile analisi critica sull'esistente e a ogni proposta di cambiamento»¹⁸¹¹ avrebbe consentito di leggere in modo diverso le categorie dogmatiche classiche del diritto penale e costruire una reale politica di giustizia sociale, contrastando l'*overcriminalization* dilagante e assegnando al diritto penale il ruolo, che le spetta, di *extrema ratio*¹⁸¹².

In senso opposto, è stato evidenziato che – seguendo il modello di elaborazione del D.Lgs. n. 231/2001 'a formazione progressiva' – il legislatore negli ultimi anni pare aver esteso le dimensioni della disciplina «in maniera disorganica, episodica e casuale, secondo le contingenze politico-criminali del momento [...]», in particolare, intervenendo in tal senso tutte le volte che ha attuato «riforme settoriali di altri ambiti del diritto penale rispetto ai quali ha avvertito l'esigenza, più o meno fondata, quando non meramente simbolica-emergenziale, di provvedere anche alla introduzione della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Molte delle nuove ipotesi delittuose sono state così inserite in maniera acritica nella quasi totalità dei recenti interventi novellistici del diritto penale degli ultimi anni, come una sorta di loro immancabile "corredo finale", dando luogo in taluni casi a modifiche normative dotate di una effettività pressoché nulla»¹⁸¹³.

Su questa scia, anche l'intervento del legislatore del 2022 sembra rivestire una dubbia coerenza e razionalità politico-criminale, con la conseguenza di determinare quel temuto «grave scollamento tra approccio legislativo e "immane concretezza"»¹⁸¹⁴ che potrebbe rendere il 'sistema 231' sostanzialmente ineffettivo nella prassi del settore dell'arte. Ed invero, si teme, da una parte, che in mancanza di misure sul fronte culturale e pedagogico la normativa continui ad essere sconosciuta e, dunque, disapplicata dalla maggior parte degli attori del settore all'esito del bilanciamento tra costi e benefici e, dall'altra parte, che

¹⁸¹⁰ Così L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 32-33. In argomento si veda S. Mackenzie-P. Green, *Introduction*, in ID., *Criminology and archaeology. Studies in Looted Antiquities*, cit., pp. 1 ss.

¹⁸¹¹ Così S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., p. 137.

¹⁸¹² Sul punto cfr. A. Baratta, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in ID. (a cura di), *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986. In tema si rimanda anche a L. Ferrajoli, *Cos'è il garantismo*, in *Criminalia*, 2014, p. 130 (consultabile al seguente link <https://discrimen.it/wp-content/uploads/02-2-Ferrajoli-1.pdf>), ove si afferma l'importanza di attuare un «modello teorico e normativo» di diritto penale minimo, sussidiario, che accresca il livello di consenso sociale verso l'ordinamento, «razionalizza[ndo] e minimizza[ndo] la violenza dell'intervento punitivo vincolandolo – nella previsione legale dei reati, come nel loro accertamento giudiziario – a limiti rigidi [di natura penale e processuale] imposti a tutela dei diritti della persona [...]». Sul punto cfr. altresì A. Cavaliere, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale"*, in *Archivio Penale*, n. 3, 2018 (consultabile al seguente link <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=916afacb-f744-43a0-b23e-e39eb8769d84&idarticolo=17490>) e A. Cadoppi, *"Too much criminal law". Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, cit., pp. 1 ss.

¹⁸¹³ Cfr. G. Amarelli, *Il catalogo dei reati presupposto del d. lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, cit., pp. 271-272.

¹⁸¹⁴ Cfr. G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, cit., in particolare, p. 23.

l'adesione di questi ai modelli organizzativi «possa risultare puramente cosmetica»¹⁸¹⁵ o 'di facciata', portando all'implementazione di misure puramente adempimentali rispetto alle nuove prescrizioni legislative, le quali rappresentano poi generalmente «il più smaccato tradimento della visione prevenzionale» del D.Lgs. n. 231/2001¹⁸¹⁶.

Per evitare che la riforma resti un 'vuoto simulacro' e che il D.Lgs. n. 231/2001 di fatto non produca alcun effetto preventivo sul piano concreto, la diffusione della disciplina tra gli attori istituzionali del settore dell'arte deve, come detto, essere accompagnata da interventi di carattere socio-culturale, che puntino ad accrescere la consapevolezza della dimensione etica dell'agire, delle decisioni e della responsabilità degli 'art market participants'.

Il ritorno ad un agire legale degli operatori¹⁸¹⁷ richiede che questi, da semplici 'partecipanti al mercato', diventino 'guardiani del mercato'¹⁸¹⁸, protagonisti nella creazione di un sistema efficiente di protezione del sistema dell'arte da condotte illecite (come, d'altronde, anche previsto nell'*EU Action Plan against Trafficking in Cultural Goods* del 2022¹⁸¹⁹). La prevenzione, infatti, «è solida [...] se si radica su scelte personali autonome di adesione ai precetti normativi, scelte che per loro stessa natura non sono coartabili, ma abbisognano di un contesto il quale possa favorirle. E se il reato, in radice, rappresenta una frattura di vincoli solidaristici sia interpersonali, sia sociali, appare evidente che il contesto più propizio onde superare simile frattura è quello relazionale»¹⁸²⁰.

Fondamentale, pertanto, si ritiene possa essere, in primo luogo, l'avvio di un'opera di prevenzione sociale mediante percorsi di «educazione sentimentale»¹⁸²¹ al patrimonio culturale, che rafforzino la sensibilità comune verso questi temi, prima di tutto da parte di ciascun individuo per giungere ad una piena adesione collettiva alle istanze di tutela del patrimonio culturale e artistico¹⁸²², e, più in particolare, da parte degli operatori agenti quali

¹⁸¹⁵ Si rimanda a F. Centonze, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, cit., p. 376 e S. Manacorda, *The "Dilemma" of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, cit., p. 73.

¹⁸¹⁶ Così V. Mongillo, *Presente e futuro della compliance penale*, cit., p. 12.

¹⁸¹⁷ Così L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, cit., pp. 266-267. Si sottolinea, infatti, che l'elemento umano, la condotta di ciascun singolo agente, è, alla fine, fondamentale per prevenire situazioni di non conformità legislativa in qualsiasi contesto. In tema si veda anche F. D'Alessandro, *Responsabilità da reato degli enti e rischio d'impresa: prospettive di riforma per una corporate governance efficace*, cit., pp. 31 ss.

¹⁸¹⁸ Cfr. S. Mackenzie, *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, cit., pp. 147-148.

¹⁸¹⁹ In tal senso la *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the EU action plan against trafficking in cultural goods*, Brussels, 13 Dicembre 2022 (consultabile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0800>).

¹⁸²⁰ In tal modo L. Eusebi, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, cit., p. 86.

¹⁸²¹ Così T. Montanari, *Se amore guarda. Un'educazione sentimentale al patrimonio culturale*, cit., p. 7.

¹⁸²² Si veda, per tutti, T.R. Tyler, 1990, *Why people obey the law*, Yale University Press, New Haven, 1990.

professionisti nel mercato dell'arte¹⁸²³ per far sì che questi comprendano appieno l'importanza di attuare volontariamente condotte improntate alla legalità e conformi a norme sociali e giuridiche, anche mediante una organizzazione interna attenta ai rischi di reato nel settore¹⁸²⁴.

Il riconoscimento del prezioso «valore [delle] tracce culturali che l'uomo lascia nel corso della storia», e di cui l'unicità e la rarità dei beni culturali sono l'incarnazione più evidente, «solleva [infatti] direttamente il tema della solidarietà tra generazioni e impone l'adozione di uno sguardo il più possibile lungimirante rispetto alle conseguenze future delle nostre azioni presenti»¹⁸²⁵.

Una tale “*call to action*” risulta avere una portata generale e universale, tanto da essere oggi riaffermata nelle più recenti dichiarazioni elaborate al termine di forum intergovernativi, come il G7¹⁸²⁶, il G20¹⁸²⁷, e di conferenze internazionali, come la *UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development – MONDIACULT 2022*¹⁸²⁸. In tali occasioni i Paesi sono stati invitati a sensibilizzare la collettività sugli impatti che i traffici illeciti hanno sulla memoria, l'identità e il futuro dei popoli e sull'importanza delle pratiche di restituzione – quale imperativo etico per attuare una giustizia sociale, promuovere il diritto dei popoli e delle comunità al godimento del patrimonio culturale e rafforzare la coesione sociale e la trasmissione intergenerazionale dello stesso – ponendo al centro delle proprie politiche il senso di responsabilità individuale e comune, a nome delle generazioni future, nella conservazione, salvaguardia e promozione dell'intero settore culturale, al fine di edificare società davvero capaci di rispettare e tutelare l'immenso valore rappresentato dal patrimonio culturale.

¹⁸²³ Cfr. anche quanto previsto nell'*EU Action Plan against Trafficking in Cultural Goods* del 2022, pp. 17-18.

¹⁸²⁴ Si veda sul punto L. Luparia, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, cit., pp. 266-267.

¹⁸²⁵ Cfr. L. Natali, *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, cit., pp. 76-77, in cui si rinvia alle posizioni, nel medesimo senso, di P. Campbell, *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, cit., pp. 136-138 e S. Settis, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino, 2012, p. 42. Una tale missione, peraltro, risulta avere radici antiche che si rinvengono già nella Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972, la quale pone in capo agli Stati firmatari l'obbligo di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale (art. 4), consolidando il rispetto e l'attaccamento dei popoli al patrimonio culturale e naturale con tutti i mezzi appropriati e, segnatamente, con programmi d'educazione e informazione (art. 27). Sul punto cfr., *inter alia*, F. Cunsolo, *La Convenzione Unesco del 1972 sul patrimonio culturale e naturale mondiale*, in E. Baroncini (a cura di), *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, cit., pp. 103 ss.; A. Cannone, *La Convenzione Unesco del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale*, in E. Catani-G. Contaldi-F. Marongiu Buonaiuti (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, cit., pp. 83 ss.

¹⁸²⁶ Si rimanda alla Dichiarazione elaborata al termine della riunione dei Ministri della Cultura del G7 Italia 2024, Napoli, 20 settembre 2024.

¹⁸²⁷ Nel 2021 l'Italia ha presieduto il G20 Cultura, che si è concluso con l'adozione, il 30 luglio 2021, della *Rome Declaration of the G20 Ministers of Culture* (consultabile al seguente link <http://www.g20italy.org/wp-content/uploads/2021/07/Final-Declaration.pdf>). Nel 2024 il G20 è stato ospitato dal Brasile e nell'ambito dello stesso il Culture Working Group ha elaborato una *Issue Note* di rilevante interesse per i temi oggetto di trattazione (consultabile al seguente link <https://www.g20.org/en/documents>).

¹⁸²⁸ Conferenza che si è tenuta a Città del Messico, 28-30 settembre 2022 (consultabile al seguente link <https://www.unesco.org/en/mondiacult2022>).

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Hope in Dirt: Report of the Fort Apache Workshop on Forensic Sedimentology Applications to Cultural Property Crime*, 15-19 October 2018, in *International Journal of Cultural Property*, Volume 26, Issue 2, 2019, pp. 197-210

AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015

AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Franco Angeli, Milano, 1987

AAS K. F., *Globalization and crime*, SAGE Publications, London, 2007

ACHESON K., *Globalization*, in TOWSE R., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, 2011, pp. 220-228

ADAM G., *Dark Side of the Boom: The Excesses of the Art Market in the Twenty-First Century*, Lund Humphries, London, 2017

ADAM G., *Big bucks. The explosion of the art market in the 21st century*, Lund Humphries, Farnham, 2014

AINIS M., *Beni Culturali XXI Secolo*, Voce nell'Enciclopedia Treccani, 2009

AL-AZM A. – PAUL K. A. – GRAHAM S., *Facebook's black market in antiquities. trafficking, terrorism, and war crimes*, Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research (ATHAR) Project, June 2019

ALBANESE J., *Organized Crime. From the Mob to Transnational Organized Crime*, Routledge, New York, 2014

ALBANESE J., *Risk Assessment in Organized Crime: Developing a Market and Product-Based Model to Determine Threat Levels*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 24(3), 2008, pp. 263-273

ALBANESE J., *Organized crime in our times*, LexisNexis Anderson Publishing, Miamisburg, 2004

ALBANESE J., *Where Organized and White-Collar Crime Meet: Predicting the Infiltration of Legitimate Business*, in ALBANESE J., (ed.), *Contemporary Issues in Organized Crime*, Willow tree Press, New York, 1995, pp. 35-61

ALBANESE J., *Predicting the Incidence of Organized Crime: A Preliminary Model*, in BYNUM T. (ed.), *Organized Crime in America: Concepts and Controversies*, Criminal Justice Press, New York, 1987, pp. 103-114

ALBERTSON L., *While the West Seeks Tighter Curbs on the Trade in Antiquities Looted by ISIS, Italian Suspect Antiquities Continue to Appear at Major Auction Houses*, in *ARCA*, 29 September 2015

ALBERTSON L., *Christie's Withdraws Suspect Antiquities from Auction*, in *ARCA*, 1 October 2015

ALDER C. – POLK K., *Crime in the World of Art*, in PONTELL H. N. – GEIS G. (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York, 2007, pp. 347-357

ALDER C. – POLK K., *Stopping this awful business: the illicit traffic in antiquities examined as a criminal Market*, in *Art, Antiquity and Law*, 7 (1), 2002, pp. 35-53

ALDER C. – CHAPPELL D. – POLK K., *Perspectives on the Organisation and Control of the Illicit Traffic in Antiquities in South East Asia*, in MANACORDA S. (ed.), *Organised Crime in Art and Antiquities*, ISPAC, Milano, 2009, pp. 119-144

ALDERMAN K., *Art Crime*, in ALBANESE J. S. (ed.), *The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Wiley Blackwell, New Jersey, 2014, pp. 1-6

ALDERMAN K., *Honor amongst thieves: organized crime and the illicit antiquities trade*, in *Indiana Law Review*, 45, 2012, pp. 602-627

ALESSANDRI A., *Diritto penale commerciale*, Giappichelli, Torino, 2019

ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010

ALIBRANDI T. – FERRI P.G., *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2001

ALIBRANDI T., *La tutela penale del patrimonio artistico, storico ed archivistico*, Atti del Convegno di Gubbio, 8-9-10 giugno 1984, Stabilimento Tipografico 'Pliniana', Perugia, 1985

ALLOWAY L., *Network: the art world described as a system*, in *Artforum*, n. 11, settembre 1972

AMARELLI G., sub *art. 1*, in CASTRONUOVO D. – DE SIMONE G. – LIONZO A. – NEGRI D. – VARRASO G. (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 21-54

AMARELLI G., *Il catalogo dei reati presupposto del d. lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 265 ss.

AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUM, *Vitalizing Memory. International Perspectives on Provenance Research*, Washington, 2005

AMINEDDOLEH L., *Protecting Cultural Heritage by Strictly Scrutinizing Museum Acquisitions*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Volume 24, No. 3, 2015

AMINEDDOLEH L., *Cultural Heritage Vandalism and Looting: The Role of Terrorist Organizations, Public Institutions and Private Collectors*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2015, pp. 27-62

AMINEDDOLEH L., *Museums Have a Responsibility to Protect Cultural Heritage*, in *Aedon*, 2/2013

AMINEDDOLEH L., *The Role of museums in the trade of black market cultural heritage property*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume XVIII, Issue 2, 2013

AMODIO E., *Rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 1287 ss.

ARAGONA V., *La responsabilità delle persone giuridiche nella tutela penale dei beni culturali: dalle influenze internazionali alle prospettive de iure condendo*, in CORTESE B. (a cura di), *Il Diritto dei beni culturali*, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 291-307

ARDITO A., *Art. 64*, in ANGIULI A. – CAPUTI JAMBREGHI V., *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giappichelli, Torino, 2005

ARGYROPOULOS V. – HEIN A. – ABDEL H. M., *Strategies for Saving our Cultural Heritage*, Papers presented at the International Conference on Conservation Strategies for Saving Indoor Metallic Collections with a Satellite Meeting on Legal Issues in the Conservation of Cultural Heritage Cairo 25 February - 1 March 2007, Technological Educational Institute of Athens, 2007

ART BASEL – UBS, *The Art Market 2024*

ART BASEL – UBS, *The Art Market 2023*

ARTNET, *Intelligence Report, The Market Has Taken a Hit. Welcome to Bargain City?*, 2023

ARTNET, *Intelligence Report, Welcome to the Age of the Art Industry*, 2019

ARTS COUNCIL OF ENGLAND, *A practical guide. Security in museums and galleries: the museum security toolkit*, 2013

ARTTACTIC, *Hiscox Online Art Trade Report 2023*

ASSINI N. – CORDINI G., *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, CEDAM, Padova, 2006

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - ANCE, *Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Dlgs. 8 Giugno 2001, n. 231 e s.m.i.*, 2022

ASSONIME, *Il Caso, La responsabilità 231 nei gruppi d'impresa: la prima pronuncia della Corte di Cassazione*, 9/2011

- ATWOOD R., *Stealing History: Tomb Raiders, Smugglers, and the Looting of the Ancient World*, St. Martin's Press, New York, 2004
- AYRES I. – BRAITHWAITE J., *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*, Oxford University Press, New York, 1992
- AVETA R., *La "due diligence" nell'acquisto di beni mobili di interesse storico-artistico*, in *Rassegna di diritto civile*, 4/2016, pp. 1402-1424
- BAIA CURIONI S. – EQUI PIERAZZINI M. – FORTI L., *Philosophic Money. The Contemporary Art System as a Market and Cultural Agent*, in *Arts*, No. 9, 2020, pp. 1-18
- BALCELLS M., *One Looter, Two Looters, Three Looters... The Discipline of Cultural Heritage Crime within Criminology and Its Inherent Measurement Problems*, in HUFNAGEL S. – CHAPPELL (eds.), *The Palgrave Handbook of Art Crime*, Palgrave MacMillan, London, 2019, pp. 33-53
- BALCELLS M., *Art Crime as White-Collar Crime*, in KILA J. D. – BALCELLS M. (eds.), *Cultural Property Crime. An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends*, Brill, Leiden, 2015, pp. 96-129
- BANCA D'ITALIA – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Quaderni dell'antiriciclaggio*, Rassegna normativa, I-2024
- BANCA D'ITALIA – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia*, 12 maggio 2023
- BANDLE A. L., *The Sale of Misattributed Artworks and Antiques at Auction*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2016
- BARATTA A., *La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali*, in CANESTRARI S. (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 24 ss.
- BARATTA A. (a cura di), *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986
- BARBATI C. – CAMELLI M. – CASINI L. – PIPERATA G. – SCIULLO G., *Diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2017
- BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 marzo 2016, pp. 1 ss.
- BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in BORSARI R., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, pp. 13 ss.

BARTOLOMUCCI S., *Sulla configurabilità del (fantomatico) modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 dedicato alla P.M.I.*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2010, pp. 93 ss.

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE, *Basel Art Trade Anti-Money Laundering Principles*, January 2018

BATOR P. M., *The international Trade in Art*, University of Chicago Press, Chicago-London, 1988

BATOR P. M., *The International Trade in Art*, Chicago; University of Chicago Press, Chicago-London, 1983

BATOR P. M., *An Essay on the International Trade*, in *Stanford Law Review*, No. 34, 1982, pp. 275-384

BAUER A. A., *New ways of thinking about cultural property: a critical appraisal of the antiquities trade debates*, in *Fordham International Law Journal*, Volume 31, Issue 3, Article 4, 2007

BAZLEY T.D., *Crimes of the art world*, Oxford Praeger, Santa Barbara-Denver, 2010

BELTRAMETTI S., *Museum Strategies: Leasing Antiquities*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, 36, 2013

BELTRAMETTI S., *Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, in *Aedon*, 1/2013

BENINI S., *I reati in materia di beni culturali*, pp. 1 ss.

BENNETT-SCHAAR S., *A Prowl through the New German Cultural Property Legislation*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume 24, Issue 4, 2019, pp. 349-356

BENSON M. L. – SIMPSON S. S., *Understanding White-Collar Crime: an opportunity perspective*, Routledge, London, 2015

BENVENUTI P. – SAPIENZA R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, Giuffrè, 2007

BERTOLINO M., *Corporate criminalità, compliance d'impresa e personalità del white-collar offender*, in *Arch. pen.*, 3/2019, pp. 1 ss.

BERNICK L. L., *Art and Antiquities Theft*, in *Transnational Organized Crime*, 1998, Volume 4, Issue 2, pp. 91 ss.

BIANCHI D., *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, Giappichelli, Torino, 2022

BIANCHINI M. – SEVERINO P., *Imprese multinazionali e responsabilità da reato degli enti*, in CENTONZE F. – MANACORDA S. (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 487 ss.

- BIECZYŃSKI M. M., *The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2017, pp. 255-274
- BIZZARRI S., *Le mani delle archeomafie sui patrimoni d'arte*, in *Narcomafie*, 2007
- BLAKE J., *International cultural heritage law*, OUP Oxford, Oxford, 2015
- BOLZ A., *A Regulatory Framework for the Art Market? Authenticity, Forgeries and the Role of Art Experts*, Springer, Cham, 2023
- BOISTER N. – CURRIE R. J. (eds.), *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*, Routledge, New York-Abingdon, 2014
- BORDO M.D. –TAYLOR A.M. –WILLIAMSON J.G., *Globalization in Historical Perspective*, University of Chicago Press, Chicago, 2003
- BORSARI R. (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018
- BORSARI R., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016
- BOWMAN B. A., *Transnational Crimes against Culture: Looting at Archeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities* Tesi di Dottorato (non ancora pubblicata), University of Nebraska, 2009
- BOWMAN B. A., *Transnational Crimes Against Culture. Looting at Archaeological Sites and the "Grey" Market in Antiquities*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Volume 24, No. 3, 2008, pp. 225-242
- BOWMAN B. A., *Transnational crimes against culture: looting at archaeological sites and the grey market in antiquities*, Dissertation, December 2008
- BRAITHWAITE J. *Setting Standards for Restorative Justice*, in *British Journal of Criminology*, 42, 2002, pp. 563 ss.
- BRAITHWAITE J. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, University Press, Oxford, 2002
- BRAITHWAITE J., *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997
- BRAITHWAITE J., *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, in *Michigan Law Review*, 80, 1982, pp. 1466-1507
- BRAITHWAITE J. – FISSE B., *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993

BRIAT M. – FREEDBERG J. A., *Legal Aspects of International Trade in Art = Les Aspects Juridiques du Commerce International de l'Art*, The Hague; Kluwer Law International, London-Boston, 1996

BREGMAN A., *The Bouvier Affair: A True Story*, Ingram, La Vergne, 2019

BRICOLA F., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1997

BROCCA M., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati*, in *Aedon*, No. 3, 2001

BRODIE N., *Measuring the International Market in Illicit Cultural Objects*, in *Trafficking Culture*

BRODIE N., *Cuneiform Exceptionalism?*, in OOSTERMAN N. – YATES D. (eds.), *Crime and Art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, Springer, Cham, 2021, pp. 103-117

BRODIE N., *Restorative Justice? Questions arising out of the Hobby Lobby return of cuneiform tablets to Iraq*, in *Revista Memória em Rede*, Pelotas, Volume 12, n. 23, 2020, pp. 87-109

BRODIE N., *The “Art World” of the Auction Houses: The Role of Professional Experts*, in *Arts*, 56(8), 2019, pp. 1-9

BRODIE N., *How to Control the Internet Market in Antiquities? The Need for Regulation and Monitoring*, in *Antiquities Coalition*, No. 3, 2017

BRODIE N., *Syria and its Regional Neighbors: A Case of Cultural Property Protection Policy Failure?*, in *International Journal of Cultural Property*, 22 (2-3), 2015, pp. 317-335

BRODIE N., *Archaeological and criminological approaches to studying the antiquities trade: a comparison of the illicit antiquities research centre and the trafficking culture project*, CPAG 25, 2015, pp. 99-105

BRODIE N., *The Internet Market in Antiquities*, in DESMARAIS F. (ed.) *Countering Illicit Traffic in Cultural Goods: The Global Challenge of Protecting the World's Heritage*, ICOM, Paris, 2015, pp. 11-20

BRODIE N., *Auction houses and the antiquities trade*, in CHOULIA-KAPELONI S. (ed.), *3rd International Conference of Experts on the Return of Cultural Property. Athens: Archaeological Receipts Fund*, 2014, pp. 71-82

BRODIE N., *Provenance and Price: Autoregulation of the Antiquities Market?*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 20, 2014, pp. 427-444

BRODIE N., *The Antiquities Market: It's all in a price*, in *Heritage & Society*, Volume 7, No. 1, 2014, pp. 32-46

BRODIE N., *Uncovering the antiquities market*, in SKEATES R. – MCDAVID C. – CARMAN J. (eds.), *The Oxford Handbook of Public Archaeology*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 230-252

BRODIE N., *Congenial bedfellows? The academy and the antiquities trade*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 27, No. 4, 2011, pp. 411-440

BRODIE N., *The Market in Iraqi Antiquities 1980-2009 and Academic Involvement in the Marketing Process*, in MANACORDA S. – CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York-Dordrecht, 2011, pp. 117-133

BRODIE N., *Archaeological Looting and Economic Justice*, in MESSENGER P.M. – SMITH G. S. (eds.), *Cultural Heritage Management, Policies and Issues in Global Perspective*, University Press of Florida, Gainesville, 2010, pp. 261-77

BRODIE N., *Getty Museum Returns to Italy (2005-2007)*, in *Cultural Heritage Resource*, 2009

BRODIE N., *Law/Illicit Antiquities*, Cambridge, 2008

BRODIE N., *The effect of an artefact's provenance on its saleability*, in *Culture Without Context*, Issue 19, 2006

BRODIE N., *Historical and Social Perspectives on the Regulation of the International Trade in Archaeological Objects: the Examples of Greece and India*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Volume 38, No. 4, 2005

BRODIE N., *Lessons from the Trade in Illicit Antiquities*, in OLDFIELD S. (ed.), *The Trade in Wildlife: Regulation for Conservation*, Earthscan, London, 2003, pp. 184-195

BRODIE N., *Illicit Antiquities*, in LEVINSON D. (ed.), *Encyclopedia of Crime and Punishment*, Sage, Thousand Oaks, 2002

BRODIE N., *Pity the poor middlemen*, in *Culture Without Context*, No. 3, 1998

BRODIE N. – BATURA O. – OP'T HOOG G. – SLOT B. – VAN WANROOIJ N. – YATES D., *Illicit Trade in Cultural Goods in Europe. Characteristics, Criminal Justice Responses and an Analysis of the Applicability of Technologies in the Combat against the Trade: Final Report*, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Publications Office, Luxembourg, 2019

BRODIE N. – CAMPBELL P. B., *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 20, 2013

BRODIE N. – DIETZLER J. – MACKENZIE S., *Trafficking in Cultural Objects: An Empirical Overview*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. 19-30

BRODIE N. – DOYLE J. – RENFREW C. (eds.), *Trade in Illicit Antiquities: the Destruction of the World's Archaeological Heritage*, McDonald institute for Archeological Research, Cambridge, 2001

BRODIE N. – DOOLE J. – WATSON P. (eds.), *Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material*, McDonald Institute for Archeological Research, London, 2000

BRODIE N. – KERSEL M. M. – MACKENZIE S. – SABRINE I. – SMITH E. – YATES D., *Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and What We Can Do About It*, in *Journal Of Field Archaeology*, Volume 47, No. 2, 2022, pp. 117-130

BRODIE N. – KERSEL M. M. – LUKE C. – TUBB K. W. (eds.), *Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*, University Press of Florida, Gainesville, 2008

BRODIE N. – MACKENZIE S., *Trafficking Cultural Objects: Introduction*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 20, 2014, pp. 421-426

BRODIE N. – PROULX B. B., *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, in *Journal of Crime and Justice*, Volume 37, No. 3, 2013, pp. 399-421

BRODIE N. – PROULX B. B., *Museum malpractice as corporate crime? The case of the J. Paul Getty Museum*, in *The Annual Review of Anthropology*, 2005

BRODIE N. – RENFREW C., *Looting and the World's Archaeological Heritage: the Inadequate Response*, in *Journal of Crime and Justice*, Volume 37, No. 3, 2014, pp. 399-421

BRODIE N. – RENFREW C., *Looting and the World's Archaeological Heritage: The Inadequate Response*, in *Annual Review of Anthropology*, 2005, pp. 344-361

BRODIE N. – TUBB K.W. (eds.) *Illicit Antiquities: the Theft of Culture and the Extinction of Archaeology*, Routledge, London-New York, 2002

BYRNE D., *The problem with looting: An alternative perspective on antiquities trafficking in Southeast Asia*, in *Journal of Field Archaeology*, Volume 41, No. 3, 2016

BUONAURO M., *Art. 63*, in LEONE G. – TARASCO A.L., *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2006

BURREL A. – TONKIN M. (eds.), *Property crime: criminological and psychological perspectives*, Routledge, London-New York, 2020

CADOPPI A., *"Too much criminal law". Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, in *Studi Senesi*, 1/2022, pp. 1 ss.

CALABI G. – HECKER S. – SARRO R. – BUSANI A., *Le opere d'arte e le collezioni. Acquisto, gestione, trasferimento*, CEDAM, Padova, 2020

CALABI G., *La circolazione delle opere d'arte e dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, in SCARIONI P. – ANGELUCCI P., *La tassazione delle opere d'arte*, Egea, Milano, 2014

CALABRESE F. – FILONI L., *La "buona qualità" dei reperti pugliesi nei mercati internazionali*, in *Archeomafie*, 10, 2018, pp. 94-114

CAMPBELL P. B., *The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage*, in *International Journal of Cultural Property*, 20, 2013, pp. 113-153

CAMPBELL R. A. J., *Art as a Financial Investment*, in *The Journal of Alternative Investments*, Volume 10, No. 4, 2008, pp. 64-81

CAMMELLI M., *Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione*, in BARBATI C. – CAMMELLI M. – CASINI L. – PIPERATA G. – SCIULLO G., *Diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 19 ss.

CAMMELLI M., *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall'analisi all'applicazione*, in *Aedon*, 2/2004

CAMPFENS E., *Cross-border claims to looted art*, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, October 2023

CAPUTO A., *La tutela penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno di legge italiano AC- 4220*, in *Revista da Faculdade de Direito*, n. 76, 2020, pp. 71 ss.

CAPUTO D., *La privacy al servizio dell'arte: tra reputazione ed effettiva riservatezza*, in *Collezione da Tiffany*, 20 maggio 2021

CAPUTO M., *Politica criminale*, in PIERGALLINI C. – MANNOZZI G. – SOTIS C. – PERINI C. – SCOLETTA M. M. – CONSULICH F. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo III, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 1725 ss.

CARACCILO I., *La Convenzione UNIDROIT del 1995. Il diritto uniforme quale strumento sussidiario per la restituzione dei beni culturali mobili trafugati nel corso di conflitti armati o in territori occupati*, in BENVENUTI P. – SAPIENZA R., (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 223 ss.

CARACCILO I., *Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in PAONE P., *La protezione internazionale e la circolazione comunitaria dei beni mobili*, Jovene, Napoli, 1998, pp. 41 ss.

CARACCILO LA GROTTIERA A., *I trasferimenti onerosi dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, Giuffrè, Milano, 1998

CARBONE P. P., *Il diritto di autentica nel mercato dell'arte*, in *News-Art*, 2013

CARDUCCI G., *Complémentarité entre les Conventions de l'UNESCO de 1970 et d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels*, in *Uniform Law Review*, 2006

CARLONI R. – CARLONI M., *Responsabilità della holding: regolamento di gruppo e modello di organizzazione e gestione*, in *La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 1, 2020

CARNÀ A. R., *L'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001. Le attività di vigilanza e le investigazioni interne*, in CENTONZE F. – GIAVAZZI S. (a cura di), *INTERNAL INVESTIGATIONS. Best practices e istanze di regolamentazione*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 115 ss.

CARPENTIERI P., *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. 31-54

CARPENTIERI P., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in *Urbanistica e Appalti*, 2003

CARRARA F., *Un nuovo delitto*, in *Opuscoli di diritto criminale*, IV, Lucca, 1889, pp. 493 ss.

CASINI L., *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2016

CASSESE S., *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 7, 1998, pp. 673-675

CASTAÑEDA DE LA MORA C., *The Work of the United Nations Office on Drugs and Crime in the Area of Illicit Trafficking in Cultural Property*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. 3-18

CASTRONUOVO D. – DE SIMONE G. – GINEVRA E. – LIONZO A. – NEGRI D. – VARRASO G., *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, Milano, 2019

CATINO M., *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, Il Mulino, Bologna, 2022

CATINO M., *Capire le organizzazioni*, Il Mulino, Bologna, 2012

CATINO M., *Colpa e capro espiatorio: una questione organizzativa*, in MARZANO M. (a cura di), *Pensiero organizzativo in Italia. Studi per Giuseppe Bonazzi*, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 48 ss.

CATRICALÀ V., *Media art: towards a new definition of arts in the age of technology*, Gli ori, Pistoia, 2015

CATRONE A., *The cycle of good faith: Evaluating the status of due diligence in the art market*, in FABIANI M. D. – BURMON K. M. – HUFNAGEL S.

(eds.), *Global Perspectives on Cultural Property Crime*, Routledge, London, 2023, pp. 28-42

CAVALIERE A., *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale"*, in *Archivio Penale*, n. 3, 2018

CELLI P., *Il traffico illecito di beni culturali*, in *Cultura Commestibile*, 71, 2014

CENTONZE F., *Ne bis in idem internazionale e rinnovamento del giudizio. Il problema della tutela dei diritti fondamentali della persona fisica e degli enti collettivi*, in *Legislazione Penale*, 9 luglio 2020, pp. 30 ss.

CENTONZE F. – MANACORDA S. (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Il Mulino, Bologna, 2023

CENTONZE F., *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 375 ss.

CENTONZE F., *La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa*, in CENTONZE F. – MANTOVANI M. (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 87 ss.

CERESA-GASTALDO M. – FIDELBO G. – RUGGIERO R. A. – CANESCHI G., *Esercizio dell'azione a carico dell'ente e condotte riparatorie: valorizzazione del modello post factum e regolamentazione della discrezionalità del p.m. per rilanciare il d.lgs. n. 231/2001*, in CENTONZE F. – MANACORDA S. (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 385 ss.

CERULLI IRELLI V., *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, in CHITI M. P., *Beni culturali e comunità europea*, Giuffrè, Milano, 1994

CEVOLI T., *Traffici di antichità e crimine organizzato in Sicilia*, in MODEO S. – RAFFIOTTA S., *Ladri di antichità. Il mercato clandestino di reperti archeologici e di opere d'arte in Sicilia: traffici illeciti e leciti recuperi*, Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 2020, pp. 63 ss.

CEVOLI T., *La zona grigia dei traffici di antichità: la Phoenix Ancient Art e il caso Torlonia*, in *Archeomafie*, 12, 2020, pp. 11-39

CEVOLI T., *Storia senza voce*, Centro Studi Criminologici in collaborazione con Liberarcheologia e con l'Osservatorio Internazionale Archeomafie, Viterbo, 2020

CEVOLI T., *Illicit Trafficking of Antiquities: awareness of the real nature of the phenomenon in Contemporary Society*, in *Archeomafie*, 11, 2019, pp. 11-24

CEVOLI T., *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, in ZUCHTRIEGEL G. (a cura di), *Possessione*.

Trafugamenti e falsi di antichità a Paestum. Catalogo della Mostra, Capaccio, 2 luglio - 31 dicembre 2016, Arte'm, Napoli, 2016, pp. 54-64

CEVOLI T., *Il Getty Museum e l'esportazione illecita di antichità dall'Italia e dalla Grecia*, in *Archeomafie*, 1, 2009, pp. 11-56

CINQUE A., *L'impatto dell'attività criminale delle c.d. "archeomafie" sul patrimonio culturale nazionale e la responsabilità penale del mercante d'arte*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2021

CHAMBERLAIN K., *War and Cultural Heritage: An Analysis of the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Two Protocols*, Institute of Art & Law, Leicester, 2013

CHAPPELL D. – HUFNAGEL S., *The Palgrave Handbook on Art Crime*, Palgrave Macmillan, London, 2019

CHAPPELL D. – HUFFER D., *Quantifying and Describing the South and South East Asian Illicit Antiquities Trade: Australia as an Overlooked Destination*, in *Centre of Excellence in Policing and Security*, Issue 24, September 2014

CHAPPELL D. – HUFFER D., *Protecting Cultural Heritage: A Review of Some Contemporary Developments in Australia and Near Environs*, in CHAPPELL D. – HUFNAGEL S., *Contemporary Perspectives on the Detection, Investigation & Prosecution of Art Crime*, Ashgate Press, Farnham, 2014, pp. 237-254

CHAPPELL D. – POLK K., *Unraveling the "Cordata": Just How Organized Is the International Traffic in Cultural Objects*, in MANACORDA S. – CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York-Dordrecht, 2011, pp. 99-113

CHAPPELL D. – POLK K., *Fakers and Forgers, Deception and Dishonesty: An Exploration of the Murky World of Art Fraud*, in *Current Issues in Criminal Justice*, Volume 20, No. 3, 2009, pp. 2-20

CHARNEY N., *Art and crime. Terrorists, Tomb raiders, Forgers and Thieves*, Palgrave Macmillan, London, 2016

CHARNEY N., *Art and Crime. Exploring the Dark Side of the Art World*, Praeger, Oxford-Santa Barbara-Denver, 2009

CHARRON W. L., *Assigning burdens of diligence in authenticity disputes*, in *The Art Law Review*, 2021, pp. 19-26

CHECHI A., *The return of cultural objects displaced during colonialism. What role for restorative justice, transitional justice and alternative dispute resolution means?*, in *The International Journal of Restorative Justice*, (6)1, 2023, pp. 95-118

CHECHI A., *The Return of Cultural Objects Displaced during Colonialism. What Role for Restorative Justice, Transitional Justice and Alternative Dispute*

Resolution Means?, in *International Journal of Restorative Justice*, 5/2022, pp. 1-24

CHECHI A., *Alternative Dispute Settlement Mechanisms*, in FRANCONI F. – VRDOLJAK A. F. (eds.), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford, 2020

CHILOSI M., *La responsabilità dipendente da reato e il modello 231 nelle piccole imprese. Pro e contro e prospettive di riforma*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2018, pp. 291 ss.

CHONAILL S.N. – REDING A. – VALERI L., *Assessing the Illegal Trade in Cultural Property From a Public Policy Perspective*, RAND Europe Board of Trustees, 2011

CHRISTOPHERSON T. – PETICCA E. – YAPOVA M. – MILUCKY S., *Recent developments in the art market*, in *The Art Law Review*, 2021, pp. 11-18

CIPOLLA P., *Furto e Ricettazione di beni culturali, prima e dopo la legge 22/2022*, in SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35, Roma, 2023, pp. 83 ss.

CIPOLLA P., *La detenzione per la vendita di riproduzioni di opere d'arte e reperti archeologici e il problema della rilevanza della riconoscibilità del falso secondo modalità non previste dalla legge*, in *Cassazione penale*, 9/2007

CIPOLLA P., *La repressione penale della falsificazione delle opere d'arte*, in MANNA A., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 263-326

CLEMENTI J. – CURCIO M. – DUBBINI R. (a cura di), *Un atleta venuto dal mare. Criticità e prospettive di un ritorno*, L'Erma di Bretschneider S.r.l., Roma, 2023

CLINARD M. – QUINNEY R., *Criminal behavior systems: A typology*, Rinehart & Winston, New York, 1967

CODIGNOLA F., *The Globalization of the Art Market: A Cross-Cultural Perspective Where Local Features Meet Global Circuits*, in ALCÁNTARA-PILAR J. M. – DEL BARRIO-GARCÍA S. – CRESPO-ALMENDROS E. – PORCU L., *Analyzing the Cultural Diversity of Consumers in the Global Marketplace*, IGI Global, Hershey, 2018, pp. 82-100

CODIGNOLA F., *Globalizzazione e mercato dell'arte contemporanea*, in *Tafterjournal*, N. 24, Giugno 2010

CODIGNOLA F., *Global markets and contemporary art*, in *Symphonya. Emerging Issues in Management*, 2006, 2, pp. 1-21

CODIGNOLA F., *The Art Market, Global Economy and Information Transparency*, in *Symphonya Emerging Issues in Management*, June 2003

COFRANCESCO G., *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1999

COGO G., *Beni culturali e ambientali tra ordinamenti e istituzioni*, in MEZZETTI L. (a cura di), *I beni culturali: esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, CEDAM, Padova, 1995, pp. 27 ss.

COLACURCI M., *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Giappichelli, Torino, 2022

COLLEEN M., *Stealing history: art theft, looting, and other crimes against our cultural heritage*, Rowman & Littlefield, Lanham, 2017

COLLIN P., «Autorégulation sociétale» et «autorégulation régulée» – des catégories fécondes pour une analyse (juridico) historique?, in *Trivium. Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales*, 21, 2016

COLOMBO D., *La 'culturalità' del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi 'sostanzialistica'*, in *Sistema Penale*, 11/2023, pp. 109 ss.

COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE, *Attività operativa 2023*, Roma, 2024

COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE, *Attività operativa 2022*, Roma, 2023

CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, giugno 2021

CONFORTI B., *La prevenzione e la repressione del traffico illecito dei beni culturali*, in FRANCONI F. – DEL VECCHIO A. – DE CATERINI P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio 1998, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 187-199

CONKLIN J. E., *Art Crime*, Praeger, Westport, 1994

CONSULICH F., *Organizzazione e imputazione per colpa*, in PIERGALLINI C. – MANNOZZI G. – SOTIS C. – PERINI C. – SCOLETTA M. – CONSULICH F. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 583-609

CONTRERAS D. A. – BRODIE N., *Shining Light on Looting. Using Google Earth to Quantify Damage and raise Public Awareness*, in *The SAA Archaeological Record*, 10(3), 2010, pp. 30-33

CONTRERAS D. A. – BRODIE N., *The Utility of Publicity-Available Satellite Imagery for Investigating Looting of Archeological Sites in Jordan*, in *Journal of Field Archeology*, 35(1), 2010, pp. 101-114

CONTRERAS D. A. – BRODIE N., *Quantifying destruction: An evaluation of the utility of publicly-available satellite imagery for investigating looting of archaeological sites in Jordan*, in *Journal of Field Archaeology*, 35, 2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO - SERVIZIO PENALE, *Relazione su novità normativa 21 giugno 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)*, Relazione n. 34 del 21 giugno 2022

CORTESE W., *I beni culturali e ambientali. Profili normativi*, CEDAM, Padova, 2002

COSTANZO R., *Società unipersonali ed imprese individuali nella responsabilità da reato degli enti: l'altra storia dei "gemelli diversi"*, in *Ius in itinere*, 5 febbraio 2022

CZEGLEDI B., *Crimes against art: international art and cultural heritage law*, Carswell, Toronto, 2010

CUPELLI C., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in BORSARI R., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, pp. 281 ss.

CUPELLI C., *Tentazioni e contraddizioni del sistema penale contemporaneo: creazionismo giudiziario, panpenalismo legislativo e caccia al colpevole*, in *Penale Diritto e Procedura*, 11 gennaio 2023, pp. 1-12

D'AGOSTINO L., *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2018, pp. 78-92

D'ALESSANDRO F., *La responsabilità da reato delle societates in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti?*, in PIERGALLINI C. – MANNOZZI G. – SOTIS C. – PERINI C. – SCOLETTA M. – CONSULICH F. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo III, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 969 ss.

D'ALESSANDRO F., *Responsabilità da reato degli enti e rischio d'impresa: prospettive di riforma per una corporate governance efficace*, in *Corporate Governance*, 1-2020, pp. 31 ss.

D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato nei gruppi di società e l'abuso di direzione unitaria della holding*, in *Le Società*, 3, 2017, pp. 353 ss.

DAL MASO A., *Culture in danger - Culture as a danger. Cultural heritage at the frontline of recent worldwide conflicts*, in *Economia della Cultura*, fasc. 2, 2016, pp. 285-300

DAVIS T., *From Illicit to Licit: The Laundering of Looted Antiquities into Legitimate Artworks*, in *Trafficking Culture*

DE CRISTOFARO G., *La vendita di beni mobili qualificabili come opere d'arte: ricostruzione del regime normativo applicabile alla fattispecie*, in DELFINI F. – MORANDI F. (a cura di), *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, in RESCIGNO P. – GABRIELLI E., *Trattato dei contratti*, Vol. XIII, Utet, Torino, 2010, pp. 573-618

DE FRANCESCO G., *Rieducazione, giustizia riparativa, logiche premiali: appunti minimi per un confronto*, in PIERGALLINI C. – MANNOZZI G. – SOTIS C. – PERINI C. – SCOLETTA M. – CONSULICH F. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo III, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 361-368

DE LIA A., *Il principio di uguaglianza ed il diritto penale sostanziale: una sintetica analisi del rapporto*, in *Federalismi*, n. 23, 2017

DE JOANNON D., *Traffici d'autore. Una Cupola per i Beni Culturali*, in *Centonove*, 2004

DE JONG A.M., *The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls*, in *Santander Art & Cultural Law Review*, 7(2), 2021, pp. 31-50

DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato*, Giuffrè, Milano, 2002

DE MARIA F., *Art. 64. Attestati di autenticità e di provenienza*, in Cammelli M. (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 299

DE MARZO G., *La nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale*, in *Foro italiano*, n. 4, 2022, pp. 125 ss.

DE NICOLA A., *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di società: una interessante sentenza della Corte di Cassazione*, in *Rivista di Diritto Societario*, Fascicolo 3, 2017

DE ROUX E. – PARINGAUX R.P., *Razzia sur l'art: Vols, pillages, recels à travers le monde*, Fayard, Paris, 1999

DE SANCTIS F. M., *Technology-enhanced methods of money laundering*, Springer, Berlin, 2019

DE SANCTIS F. M., *Money Laundering Through Art: A Criminal Justice Perspective*, Springer, Berlin, 2013

DE SIMONE G., *La colpevolezza dei soggetti metaindividuali: una questione tuttora aperta*, in *Cassazione Penale*, 2017, pp. 910 ss.

DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Edizioni ETS, Pisa, 2012

DE SOUSA MENDES P., *Responsive Regulation, Enforced Self-Regulation, and Corporate Liability*, in *Criminal Law Forum*, 2022, pp. 285-321

DELOITTE PRIVATE, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione. Report 2024*

DELOITTE PRIVATE, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione. Report 2023*

DEHOUCK M. R. J., *Balancing markets, morals and law: the fight to regulate illicit trafficking in cultural goods and the EU Regulations on the import of cultural goods*, in *Art Antiquity and Law*, Volume XXIV, Issue 1, 2019

DEMURO G. P., *Beni culturali e profili prenalistici: il nuovo titolo VIII-bis del Codice penale*, in GIOMI V. – MILAZZO P. (a cura di), *Beni culturali e diritto. Un dialogo giuridico anche alla luce della recente riforma dell'art. 9 Cost.*, Pisa University Press, Pisa, 2023, pp. 191 ss.

DEMURO G. P., *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice Penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, in *Sistema penale*, 29 aprile 2022, pp. 1-34

DEMURO G. P., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema penale*, 2/2022, pp. 5-28

DEMURO G. P., *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano, Giuffrè, 2002

DEMURO G. P., *Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002, pp. 1361 ss.

DI BONITO F., *From Penal Minimalism to Effective Protection. The Evolution of International and EU Law Related to Cultural Property Crime*, in FABIANI M.D. – BURMON K.M. – HUFNAGEL S. (eds.), *Cultural Property Crime and the Law: Legal Approaches to Protection, Repatriation, and Countering Illicit Trade*, Routledge, London, 2024, pp. 44 ss.

DI BONITO F., *Il problema definitorio del «bene culturale» tra 'reale' e 'dichiarato': consapevolezza della culturalità e ricadute penalistiche*, in CORTESE B. (a cura di), *Il Diritto dei beni culturali*, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 51 ss.

DI FAZIO F., *How have the activities of organized crime associations damaged cultural heritage and what steps can be taken to limit the negative effects of these activities?*, in *Archeomafie*, 9, 2017, pp. 79-95

DI FAZIO F., *Gli investimenti illeciti delle mafie nel settore del patrimonio artistico*, in *ANTIMAFIADuemila*, 17 Febbraio 2015

DI MAGGIO R. M. – BARONE P. M., *L'archeologia forense: l'importanza di un corretto scavo sulla scena del crimine*, in *Il Penalista*, 2016

DI GIOVINE O. – DOVERE S. – PIERGALLINI C.E., *La responsabilità dell'ente nel D.Lgs. n. 231/2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, in CENTONZE F. – MANACORDA S. (a cura di), *Verso una riforma della*

responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 367 ss.

DI LELLO FINUOLI M., *La compliance riparativa: un “giunto cardanico” tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione*, in *Archivio penale*, n. 2, 2023, pp. 1 ss.

DI LIBERTO C. – MILANI A., *Reati contro il Patrimonio Culturale e d.lgs. 231/01: aspetti problematici e applicazioni pratiche*, in *AODV231*, pp. 1-8

DI NICOLA A. – SAVONA E.U., *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto*, in TOSCANO M.A., (a cura di), *Dall’incuria all’illegalità. I beni culturali alla prova della coscienza collettiva*, Jaka Book – Il Grandevetro, Milano, 1999, pp. 59-77

DI NICOLA A. – SAVONA E.U., *Tendenze internazionali del traffico in opera d’arte e politiche di contrasto, Relazione presentata alle giornate di studio sul tema “Dall’incuria all’illegalità. I beni culturali alla prova della coscienza collettiva”*, Pisa, 26-27 Giugno 1998

DI NOTA G., *La responsabilità amministrativa da reato degli enti nei gruppi di società*, in *Giurisprudenza Penale*, 2017

DI VETTA G., *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, in *Archivio penale*, n. 1, 2021, pp. 1 ss.

DI VETTA G., *Il giudice border guard nei «grandi spazi»: prospettive critiche intorno alla responsabilità degli enti*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 1/bis, 2021, pp. 10 ss.

DIETZLER J., *On “Organized Crime” in the Illicit Antiquities Trade: Moving Beyond the Definitional Debate*, in *Trends in Organised Crime*, Volume 15, No. 4, 2013, pp. 329-342

DONADIO G., *L’interesse della criminalità organizzata nell’illecito commercio di reperti archeologici*, 7° Convegno Internazionale sul “Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto”, Roma, 25-28 Giugno 2001, pp. 153 ss.

DONATI A., *L’artista: la certificazione di autenticità per la tutela dell’integrità dell’opera*, in DONATI A. – TIBERTELLI DE PISIS F. (a cura di), *L’archivio d’artista. Principi, regole e buone pratiche*, Johan & Levi, Milano, 2022, pp. 299-308

DONATI A., *Tipologie e valore delle certificazioni di autenticità e delle certificazioni di provenienza*, in DONATI A. – TIBERTELLI DE PISIS F. (a cura di), *L’archivio d’artista. Principi, regole e buone pratiche*, Johan & Levi, Milano, 2022, pp. 239-258

DONATI A. – TIBERTELLI DE PISIS F. (a cura di), *L’archivio d’artista. Principi, regole e buone pratiche*, Johan & Levi, Milano, 2022

DONATI A., *Da fountain agli NFT, limiti del diritto e rivoluzioni dell'arte*, in *Città in controluce (Le forme dell'arte. Storie di artisti e di movimenti culturali, di identità locale e di sviluppo globale)*, 2022, pp. 24-53

DONATI A. – ROMANELLI E., *L'opera d'arte video tra diritto e mercato*, in *Sciami | ricerche*, n. 6, ottobre 2019

DONATI A., *L'Archivio d'Artista: Trust Me!*, in M. Cenini (a cura di), *Trust, Patrimoni artistici e Collezioni. Trusts, Artistic Estates And Collections*, CEDAM, Padova, 2019, pp. 200-224

DONATI A., *The legal relevance of documentation for contemporary art: the authenticity of documents and artworks*, in DONATI A. – FERRARIO R. – SIMONCELLI S. (a cura di), *Artists' archives and estates: Cultural memory between law and market / Archivi d'artista e lasciti: memorie culturali tra diritto e mercato*, ESI, Napoli, 2018, pp. 25-32

DONATI A., *La definizione giuridica di opera d'arte e le nuove forme di espressione artistica contemporanea*, in *La Rivista del Consiglio*, 2017-2018, pp. 118-128

DONATI A., *La tutela giuridica dell'identità e dell'integrità dell'opera d'arte contemporanea*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2017, pp. 160-182

DONATI A., *Rilevanza Giuridica dell'Archivio d'Artista*, in Federculture (a cura di), *Impresa Cultura*, Gangemi Editore, Roma, 2016, pp. 185 ss.

DONATI A., *Autenticità, "authenticité", "authenticity" dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose*, in *Rivista di diritto civile*, 4/2015, pp. 987-1025

DONATI A., *Law and Art: diritto civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2012

DONINI M., *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in PALIERO C. E. – VIGANO' F. – BASILE F. – GATTA G. L. (a cura di), *La pena, ancora fra attualità e tradizione*, Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 579-606

DONINI M., *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in AA.VV., *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 31-54

DONINI M., *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Volume II, Jovene, Napoli, 2011, pp. 899 ss.

DONINI M., *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. L'insegnamento dell'esperienza italiana*, in *Il Foro Italiano*, Volume 124, No. 2, 2001, pp. 29 ss.

DROMGOOLE S., *Underwater Cultural Heritage and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013

- DUNDLER L., “Still covered in sand looked very old.” - *Legal obligations in the internet market for antiquities*, in *Heritage*, No. 2, 2019, pp. 2311-2326
- DURNEY M. – PROULX B. B., *Art Crime: a brief introduction*, in *Crime Law Soc Change*, 56(2), 2011, pp. 115-132
- EDWARDS A. – GILL P., *The politics of ‘transnational organized crime’: discourse, reflexivity and the narration of ‘threat’*, in *British Journal of Politics and International Relations*, Volume 4, No. 2, 2002, pp. 245-270
- EDWARDS A. – GILL P., *Crime as enterprise? - The case of “transnational organised crime”*, in *Crime, Law and Social Change*, Volume 37, No. 3, 2002, pp. 203-223
- ELIA R. J., *Mythologies of the Antiquities Market*, in NAFZIGER J. A. R. – NICGORSKI A. M. (eds.), *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization, and Commerce*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2009, pp. 239-256
- ENDRES J. – ZELLER C., *Collecting in the Twenty-First Century. From Museums to the Web*, Boydell & Brewer, Cambridge, 2022
- ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE, UNI/PdR 138:2023, *Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese*, 12 gennaio 2023
- ERCOLE I., *Falsi d’arte e confisca in assenza di condanna, tra tentativi definitivi e prassi applicativa*, in *Sistema penale*, 6/2022, pp. 25 ss.
- ERCOLI L. – POZZATI M. – VARRÀ E. (a cura di), *L’arte come riparazione. Ricerche artistiche per intervenire sul presente*, Pendragon, Bologna, 2023
- ERMANN D. – LUNDMAN R. J., *Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organisational Behaviour in Contemporary Society*, 2001
- ERP J. V. – HUISMAN W. – VANDE WALLE G., *The Routledge Handbook of White-Collar Crime in Europe*, Routledge, London, 2015
- EUROPEAN COMMISSION, *Illicit trade in cultural goods in Europe. Characteristics, criminal justice responses and an analysis of the applicability of technologies in the combat against the trade*, 2019
- EUROPEAN COMMISSION, *Action plan to strengthen the fight against terrorist financing*, 2016
- EUROPEAN COMMISSION, CECOJI-CNRS-UMR 6244, *Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union*, Final Report, October 2011
- EUSEBI L., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *disCrimen*, 3 ottobre 2023, pp. 1 ss.

EUSEBI L., *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023, pp. 79-86

EUSEBI L., *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»?*, in *Studi Senesi*, CXXIX, 2017, pp. 86-104

FABEL P. – KIMMIG L., *Whose duty is it anyway? On the burden of proof in applying due diligence standards when dealing with cultural property*, in FABIANI M. D. – BURMON K. M. – HUFNAGEL S. (eds.), *Global Perspectives on Cultural Property Crime*, Routledge, Abingdon, 2023, pp. 15-27

FABEL P., *Due Diligence Obligations in the New German Cultural Property Protection Act*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016, pp. 237-246

FABIANI M. D. – MARRONE J. V., *Transiting Through the Antiquities Market*, in OOSTER N. – YATES D. (eds.), *Crime and Art. Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World*, Springer, Cham, 2021, pp. 11-28

FARCHAKH BAJJALY J., *Who are the Looters at Archaeological Sites in Iraq?*, in ROTHFIELD L. (a cura di), *Antiquities Under Siege. Cultural Heritage Protection After the Iraq War*, AltaMira Press, Lanham, 2008

FARIA R., *Research Misconduct as White-Collar Crime: A Criminological Approach*, Springer International Publishing, New York, 2019

FASCITIELLO M., *L'archeologia che ritorna: fruizione e valorizzazione dei beni provenienti da traffici illeciti.*, in *Archeomafie*, 10, 2018, pp. 149 ss.

FASCITIELLO M., *Nuove proposte per la catalogazione dei reperti archeologici sequestrati e restituiti allo Stato*, in *Archeomafie*, 9, 2017, pp. 27-40

FEDERICI F. – ROMANELLI E., *Looted art fra atti normativi nazionali e internazionali e istituti di diritto domestico - Commento a Trib. Roma 13 gennaio 2021 (sent.)*, in *Arte e Diritto*, n. 1, 2023

FELCH J. – FRAMMOLINO R., *Chasing Aphrodite: The Hunt for Looted Antiquities at the World's Richest Museum*, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2011

FENG H., *La cooperazione internazionale in materia penale: un indispensabile strumento per la protezione dei beni culturali*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, ISPAC, Milano, 2014, pp. 81 ss.

FEO F., *Il saccheggio del patrimonio culturale*, in OSSERVATORIO NAZIONALE AMBIENTE E LEGALITÀ IN ITALIA (a cura di), *Ecomafia 2024. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, GECA S.r.l., San Giuliano Milanese, 2024, pp. 377 ss.

- FERNANDES A. – AFONSO L. U., *Online Sales and Business Model Innovation in Art Markets: A Case Study*, in *Social sciences*, Vol. 9, No. 7, 2020
- FERRAJOLI L., *Cos'è il garantismo*, in *Criminalia*, 2014
- FERRI P. G., *Laundering Phenomena in Cultural Goods Trafficking*, in *SAFE/Saving Antiquities for Everyone*, 2014
- FERRI P. G., *Special Investigative Techniques in Contrasting Trafficking and Related Offences Against Cultural Property*, in *SAFE/Saving Antiquities for Everyone*, 2014
- FERRI P. G., *Fighting criminal associations trafficking in cultural and artistic goods*, in *The European Review of Organised Crime*, 1(2), 2014, pp. 119-128
- FERRI P. G., *Uscita o esportazione illecite*, in MANNA A. (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 165-262
- FERRI P. G., *Il traffico illecito di reperti archeologici in ambito interno ed internazionale. Possibilità di contrasto*, Atti del 7° Convegno Internazionale sul “Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto”, Roma, 25-28 Giugno 2001
- FIANDACA G., *Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Rivista di diritto processuale penale*, 1982, pp. 42 ss.
- FIDELBO G. – RUGGIERO R.A., *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2016
- FIMIANI P. – SELVAGGI N. – MATONTI A. – QUATTROCIOCCHI A. – MORGANTE G., *Individuazione di standard di prevenzione del rischio e regole di compliance nel giudizio sul D.Lgs. n. 231/2001*, in CENTONZE G. – MANACORDA S. (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 419 ss.
- FINCHAM D., *Manhattan Antiquities Dealers Arrested in Fraud Scheme*, in *Illicit Cultural Property*, 23 September 2020
- FINANCIAL ACTION TASK FORCE - FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market*, February 2023
- FINCHAM D., *The Blood Antiquities Convention as a Paradigm for Cultural Property Crime Reduction*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 37(2), 2019, pp. 299-336
- FINCHAM D., *Fraud on Our Heritage. Towards a rigorous standard for the good faith acquisition of antiquities*, in *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, 37(1), 2010

FINCHAM D., *The fundamental importance of archaeological context*, in CHARNEY N. (ed.), *Art and Crime: Exploring the dark side of the art world*, Greenwood Publishing, Westport, 2009, pp. 1-12

FINCKENAUER J. O., *Problems of definition: what is organized crime?*, in *Trends in Organized Crime*, Volume 8, No. 3, 2005

FIGURELLA A., *I problemi fondamentali della responsabilità dell'ente da reato: un'introduzione*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 243 ss.

FIORILLI M., *La circolazione dei beni culturali: accordi internazionali e normativa comunitaria*, in PELLEGRINO S. – TEMPESTA G. (a cura di), *I beni culturali di interesse religioso – principi e norme in materia di circolazione internazionale*, Editrice Rotas, Barletta, 2013

FISMAN R. – WEI S.-J., *The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling: Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques*, in *American Economic Journal*, 2009, Volume 1, No. 3, pp. 82-96

FISSE B. – BRAITHWAITE J., *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1993

FOÀ S., *La legittimità costituzionale della l. reg. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2003

FORLATI S., *Organized Crime: The Road to the Palermo Convention*, in BOISTER N. – GLESS S. – JEBBERGER F. (eds.), *Histories of Transnational Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2021, pp. 177-186

FORREST C.J.S., *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, Routledge, London-New York, 2010

FORREST C., *Cultural Heritage as the Common Heritage of Humankind: A Critical Reevaluation*, in *Comparative & International Law Journal of Southern Africa*, 41(1) 2007, pp. 124-151

FORTI G., *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Vita e Pensiero, Milano, 2018

FORTI G., *Spunti per un'analisi criminologica della materia penale economica*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 495-526

FORTI G., *Le ragioni extrapenali dell'osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3/2013, pp. 1108-1145

FORTI G., *Intervento introduttivo*, in MANACORDA S. – VISCONTI A., *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. XXV-XXVIII

FORTI G., *Uno sguardo ai "piani nobili" del d. lgs. 231/2001*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 1249 ss.

FORTI G., *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 173-226

FORTI G., *Il crimine economico: prospettive criminologiche e politico-criminali*, in CATENACCI M. – MARCONI G. (a cura di), *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 3 ss.

FORTI G., *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, ASSBB, Milano, 2006

FORTI G., *L'“immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano, 2000

FORTI G., *Normatività ed empiria nel lavoro del criminologo. Il “caso” Sutherland*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, pp. 364 ss.

FORTI G. – VISCONTI A., *From Economic Crime to Corporate Violence: The Multifaceted Harms of Corporate Crime*, in RORIE M. (ed.), *The Handbook of White Collar Crime*, Hoboken N.J, Wiley-Blackwell, 2019, pp. 64-80

FRAMMOLINO R. – FELCH J., *The Getty's troubled goddess. Evidence mounts that the centerpiece of its antiquities collection, acquired despite several warnings, was looted*, Los Angeles Times, 3 January 2007

FRANCES J., *Sniffing out Underground Art – The problem of illicit trafficking of cultural property in the art market*, 26 May 2018

FRANCIONI F. – DEL VECCHIO A. – DE CATERINI P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio 1998, Giuffrè, Milano, 2000

FRANCIONI F. – VRDOLJAK A. F. (eds.), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2020

FRANZIN D., *Meccanismi premiali e responsabilità dell'ente*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 1, 2022, pp. 423 ss.

FRAOUA R., *Le Trafic illicite des biens culturels et leur restitution: Analyse des réglementations nationales et internationales, critiques et propositions*, Éditions universitaires Fribourg, Fribourg, 1985

FRIEDRICH D.O., *Trusted Criminals: White Collar in Contemporary Society*, Wadsworth Publishing, 2009

FRIGERIO A., *L'entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in *Aedon*, 2/2010

FRIGO M., *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, in NEGRI-CLEMENTI G. – STABILE S. (a cura di), *Il diritto dell'arte. La circolazione delle opere d'arte*, Volume II, Skira, Milano, 2013, pp. 181 ss.

FRIGO M., *La protezione dei beni culturali nei territori occupati. Il divieto di esportare i beni culturali da un territorio occupato e gli obblighi di restituzione*, in BENVENUTI P. – SAPIENZA R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 103 ss.

FRIGO M., *La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, Milano, 2007

FRIGO M., *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati*, Vita e Pensiero, Milano, 1999

G7 Italia 2024, Dichiarazione elaborata al termine della riunione dei Ministri della Cultura, Napoli, 20 settembre 2024

G20 Brasil 2024, Culture Working Group, *Issue Note*

G20 Italia 2021, Culture Ministers' Meetinf, *Rome Declaration of the G20 Ministers of Culture*, Rome, 30 July 2021

GALLARATI P. – PAPAROZZI V. – MOMBELLI E., *L'archivio d'artista e il trattamento dei dati personali*, in DONATI A. – TIBERTELLI DE PISIS F. (a cura di), *L'archivio d'artista. Principi, regole e buone pratiche*, Johan & Levi, Milano, 2022, pp. 277 ss.

GARGANI A., *Responsabilità collettiva da delitto colposo d'evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente*, in BORSARI R., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, pp. 307 ss.

GARZIA G. – VANDINI M. (a cura di), *Truth and lies in fakes and forgeries. Verità e menzogna nel falso*, Bononia University Press, Bologna, 2018

GAYRAUD J. F. – RUTA C., *Colletti Criminali. L'intreccio perverso tra mafie e finanze*, Castelvecchi, Roma, 2014

GEIS G. – PONTELL H. N. (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York, 2007

GENTILE G., *Le società unipersonali nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Processo Penale e Giustizia*, Fascicolo 3, 2022

GERSTENBLITH P., *Provenience and Provenance Intersecting with International Law in the Market for Antiquities in the Market for Antiquities*, in *North Carolina Journal of International Law*, 45(2), 2020, pp. 457-495

GERSTENBLITH P., *Provenances: Real, Fake, and Questionable*, in *International Cultural Property Society*, 26(3), 2019, pp. 285-304

GERSTENBLITH P., *Archaeology in the Context of War: Legal Frameworks for Protecting Cultural Heritage during Armed Conflict*, in *Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress*, 2009

GETTY CONSERVATION INSTITUTE, *Building an Emergency Plan A Guide for Museums and Other Cultural Institutions*, Los Angeles, 1999

GIANNINI M.S., *I beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1976, pp. 3 ss.

GIARDINI G., *A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, in *Santander Art & Cultural Law Review*, 7(2), 2021, pp. 183-192

GILL D. W. J., *Further sightings on the London market*, in *Looting Matters*, 29 September 2015

GILL D. W. J., *Egyptian Antiquities on the Market*, in HASSAN F. A. – TASSIE G. J. – OWENS L. S. – DE TRAFFORD A. – VAN WETERING J. – EL DALY O., *The management of Egypt's cultural heritage*, Volume 2, ECHO and Golden House Publications, London, 2015, pp. 67-77

GILL D. W. J. – CHIPPINDALE C., *From Malibu to Rome: Further Developments on the Return of Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 14(2) 2007, pp. 205-240

GILL D. W. J. – CHIPPINDALE C., *From Boston to Rome: Reflections on Returning Antiquities*, in *International Journal of Cultural Property*, 13(3) 2006, pp. 311-331

GILL D. W. J. – CHIPPINDALE C., *The Trade in Looted Antiquities and the Return of Cultural Property: A British Parliamentary Inquiry*, in *International Journal of Cultural Property*, 11(1) 2002, pp. 50-64

GILL D. W. J. – TSIROGIANNIS C., *Polaroids from the Medici Dossier: Continued Sightings on the Market*, in CHARNEY N. (ed.), *Art Crime. Terrorists, Tomb Raiders, Forgers and Thieves*, Palgrave MacMillan, Basingstoke-New York, 2016, pp. 229-239

GILL D. W. J. – TSIROGIANNIS C., *Polaroids from the Medici Dossier: continued sightings on the market*, in *Journal of Art Crime*, 5, 2011, pp. 27-33

GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, FRANCONI F. – DEL VECCHIO A. – DE CATERINI P. (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionale e difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno – Roma, 8-9 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 71 ss.

GIORGETTI M., *La tutela dei diritti e la risoluzione delle dispute*, in NEGRI-CLEMENTI G. (a cura di), *Il diritto dell'arte. L'arte, il diritto e il mercato*, Volume I, Skira, Milano, 2012

GIOVANELLI R., *Provenance non verificabili nel mercato di antichità romane: case study sui 300 oggetti di più alto valore in vendita in eBay US.*, in *Archeomafie*, 10, 2018, pp. 115-135

GIRALDI A. – SORBELLO P., *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3/2022

GIUFFRIDA A., *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Giuffrè, Milano, 2008

GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY, *Transnational Crime and the Developing World Report*, 2017

GONZÁLEZ-SUÁREZ M., *Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'*, in *Art Antiquity & Law*, 23(1), 2018, pp. 1-27

GÓRKA M., *Directive 2014/60/EU: A New Legal Framework for Ensuring the Return of Cultural Objects within the European Union*, in *Santander Art & Cultural Law Review*, 2(2), 2016, pp. 27-34

GOTTLIEB Y., *Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC*, in *Penn State International Law Review*, Volume 23, No. 4, Article 16, 2005, pp. 858-860

GOTTSCHALK P., *Convenience Dynamics and White-Collar Crime*, Routledge, London, 2020

GOTTSCHALK P. – GUNNESDAL L., *White-Collar Crime in the Shadow Economy: Lack of Detection, Investigation and Conviction Compared to Social Security Fraud*, Palgrave, London, 2018

GOULD E., *NFTs: An Overview of Law and Regulation in 2022 and beyond*, in *Art Antiquity & Law*, 27(2), 2022, pp. 97-132

GRAZIADEI M. – PASA B., *Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli stati membri dell'UE nella circolazione dei beni culturali*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1/2017, pp. 121-159

GREEN G. S., *Occupational Crime*, Nelson Hall Publishers, Chicago, 1990

GRECO E., *Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche*, in GULLO A. – MILITELLO V. – RAFARACI T. (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico-privato e meccanismo di integrazione tra hard law e soft law*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 163 ss.

GROVE L. – SUZIE T., *Heritage Crime: Progress, Prospects and Prevention*, Palgrave Macmillan, London, 2014

GUIDI D., *Profili processuali della giustizia riparativa*, in *disCrimen*, 3/2022, pp. 109 ss.

HARDING A., *The problem of illicit antiquities: an ethical dilemma for scholars*, in CURTIS J. – FULFORD M. – HARDING A. – REYNOLDS D. F., *History for the taking? Perspectives on material heritage*, The British Academy, London, 2011, pp. 77 ss.

HARDY S.A., *Criminological Perspectives on Heritage Crime*, in MITSILEGAS V. – HUFNAGEL S. – MOISEIENKO A. (eds.), *Research Handbook on Transnational Crime*, Edward Elgar, London, 2019, pp. 383-402

HARRIS J., *The Global Contemporary Art World*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2017

HÄRTER K., *Introduction. Procedures and Practices of Transnational Criminal Law in 18th and Early 19th- Century Europe*, in BOISTER N. – GLESS S. – JEßBERGER F., *Histories of Transnational Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021, pp. 14-26

HAUSLER K., *The EU Approach to Cultural Heritage in Conflict and Crisis: An Elephant in the Room?*, in *Santander Art & Cultural Law Review*, 7(2), 2021, pp. 193-202

HAUSLER K., *The UN Security Council, the Human Rights Council, and the Protection of Cultural Heritage: A Matter of Peace and Security, Human Rights, or Both?*, in CARSTENS A. M. – VARNER E. (eds.), *Intersections in International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2020, pp. 202-222

HAUSLER K., *Cultural Heritage and the Security Council: Why Resolution 2347 Matters*, in *Questions of International Law*, 48, 2018, pp. 5-19

HAUSER-SCHÄUBLIN B. – PROTT L. V., *Cultural Property and Contested Ownership. The trafficking of artefacts and the quest for restitution*, Routledge, London, 2016

HENTEN A. – TADAYONI R., *Digitalization*, in TOWSE R., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, 2011, pp. 190-200

HIRSCH P. M., *Processing fads and fashions by culture industry systems: An organization-set analysis*, in *American Journal of Sociology*, Volume 77, No. 4, 1972, pp. 639-659

HIXENBAUGH R., *The Current State of the Antiquities Trade: An Art Dealer's Perspective*, in *International Cultural Property Society*, 2019, pp. 227-238

HOFFMAN B. T. (ed.) *Art and cultural heritage: law, policy and practice*, Cambridge University Press, New York, 2006

HOROWITZ N., *Art of the Deal. Contemporary Art in a Global Financial market*, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2011

HOUSE OF COMMONS, CULTURE, MEDIA AND SPORT COMMITTEE, *Cultural objects: developments since 2000*, First Report of Session 2003-04, 2 December 2003

HOUSE OF COMMONS SELECT COMMITTEE ON CULTURE MEDIA AND SPORT, *Cultural Property: Return and Illicit Trade*, Seventh Report, 18 July 2000

HUFNAGEL S. – CHAPPELL D. (eds.), *The Palgrave Handbook on Art Crime*, Palgrave MacMillan, London, 2019

HUFNAGEL S. – CHAPPELL D., *The Beltracchi Affair: A Comment and Further Reflections on the “Most Spectacular” German Art Forgery Case in Recent Times*, in CHARNEY N. (ed.), *Art Crime. Terrorists, Tomb Raiders, Forgers and Thieves*, Palgrave Mac-Millan, Basingstoke-New York, 2016, pp. 9-20

HUFNAGEL S. – KING C., *Anti-Money Laundering Regulation and the Art Market*, in *Legal Studies*, 40(1), 2020, pp. 131-150

IAGNEMMA C., *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Archivio penale*, 1/2022, pp. 1-19

IANNACONE G., *Fondi comuni di investimento in opere d'arte: opportunità tra problematiche valutative e conflitti di interesse*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, Fascicolo 1, 2007, pp. 199-204

IANNIZZOTTO V.A., *Beni culturali e criminalità organizzata. Forme di aggressione. Leggi e poteri di tutela*, Europolis, Roma, 2000

ICOM, *Fighting the Illicit Traffic of Cultural Property*

ICOM, *Code of Ethics for Museums*, 2017

ICOM, *Observatory Illicit Traffic*, (edited by DESMARAIS F.), *Countering Illicit Traffic in Cultural Goods. The Global Challenge of Protecting the World's Heritage*, Paris, 2015

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY (ICROM) – PRINCE CLAUS FUND FOR CULTURE AND DEVELOPMENT, *First Aid to cultural heritage in times of crisis*, Rome-Amsterdam, 2018

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY (ICROM) – CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE, *Guide to Risk Management of Cultural Heritage*

INTERPOL, *Assessing Crimes against Cultural Property 2021. Survey of INTERPOL Member Countries*, October 2022

INTERPOL, *Creating a national cultural heritage unit*, January 2019

- ISMAN F., *I predatori dell'Arte Perduta. Il saccheggio dell'archeologia in Italia*, Skira, Milano, 2009
- ISOLABELLA F. – PIETRANTONI N., *Senza provenienza certa, penalità probabile*, in *Il Giornale dell'arte*, 8 luglio 2022
- JUCKER D. (a cura di), *Le Buone Pratiche del Collezionismo*, ESI, Napoli, 2020
- KAISER G., *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 345 ss.
- KARLHOLM D., *What is Contemporary Art?/Contemporary Art and its Commercial Markets: A Report on Current Conditions and Future Scenarios*, in *Journal of Art History*, Volume 81, No. 3, 2012, pp. 188-193
- KEANE D., *The Failure to Protect Cultural Property in Wartime*, in *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, 14(1), 2004, pp. 1-38
- KEARNS P., *Controversial art and the criminal law*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume VIII, Issue 1, 2003, pp. 27-56
- KERSEL M. M., *The Value of a Looted Object. Stakeholder Perceptions in the Antiquities Trade*, in SKEATES R. – MCDAVID C. – CARMAN J., (eds.), *The Oxford Handbook of Public Archeology*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 253-272
- KERSEL M. M., *When Communities Collide: Competing Claims for Archaeological Object in the Market Place*, in *Archaeologies*, 7, 2011, pp. 518-537
- KERSEL M. M., *Walking a Fine Line. Obtaining Sensitive Information Using a Valid Methodology*, in SORENSEN M. L. S. – CARMAN J. (eds.), *Heritage Studies. Methods and Approaches*, Routledge, London-New York, 2010, pp. 178-200
- KERSEL M. M., *License to Sell: The Legal Trade of Antiquities in Israel*, PhD Dissertation, University of Cambridge, 2006
- KERSEL M. M., *From the Ground to the Buyer: a Market Analysis of the Trade in Illegal Antiquities*, in BRODIE N. – KERSEL M. M. – LUKE C. – TUBB K. W. (eds.), *Archaeology, cultural heritage, and the antiquities trade*, University Press of Florida, Gainesville, 2006, pp. 188-205
- KILA J. D. – BALCELLS M., *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, Brill, Leiden-Boston, 2015
- KONO T., (ed.), *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2010
- KOUSH A., *Fight against the Illegal Antiquities. Traffic in the EU: Bridging the Legislative Gaps*, Bruges Political research Papers, Bruges, 2011

- KRAEUSSEL R. – LOGHER R., *Emerging art markets*, in *Emerging Markets Review*, Volume 11, No. 4, 2010, pp. 301-318
- LA CHIOMA F., *Problematiche applicative in tema di associazione per delinquere e traffico di opere d'arte*, in SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35, Roma, 2023, pp. 147 ss.
- LANCIOTTI A., *Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionalistici*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n. 1, 2019, pp. 175 ss.
- LANCIOTTI A., *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, ESI, Napoli, 1996
- LANE D.C. – BROMLEY D.G. – HICKS R.D. – MAHONEY J.C. (eds), *Time Crime: the Transnational Organization of Art and Antiquities Theft*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 24, 3, 2008, pp. 243 ss.
- LANZI A., *L'obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*, in *Guida al diritto*, 2004
- LEHMAN J.N., *The Continued Struggle with Stolen Cultural Property: The Hague Convention, the UNESCO Convention, and the UNIDROIT Draft Convention*, in *Arizona Journal of International & Comparative Law*, 14(2), 1997, pp. 527-549
- LEMME F., *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, CEDAM, Padova, 2001
- LENZERINI F. – VRDOLJAK A. F. (eds.), *International Law for Common Goods: Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature*, Hart, Oxford-Portland, 2014
- LEVENTHAL R. M. – DANIELS B. I., *"Orphaned Objects", Ethical Standards, and the Acquisition of Antiquities*, in *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, Volume 23, Issue 2, 2013, pp. 339-361
- LEYTEN H., *Illicit traffic in cultural property: museums against pillage*, Amsterdam Royal Tropical Institute in collaboration with Musée National du Mali, Bamako, 1995
- LIDINGTON H., *The role of the internet in removing the 'shackles of the saleroom': Anytime, anyplace, anything, anywhere*, in *Public Archaeology*, Volume 2, 2022, pp. 67-84
- LIETO S., *Il sistema internazionale di protezione dei beni culturali*, in AMIRANTE D. – DE FALCO V. (a cura di), *Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 3-64
- LIND R. C. – JARVIS R. M. – PHELAN M. E., *Art and Museum Law: Cases and Materials*, Carolina Academic Press, Durham, 2002

LISSI M. – PAROLINI L. – FERRO L., *Prime riflessioni in merito al disegno di legge di riforma dei delitti contro il patrimonio culturale, quali reati presupposto 231*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, n. 1, 2018

LOSENGO R., *Il traffico illecito di opere d'arte*, in NEGRI-CLEMENTI G. – STABILE S. (a cura di), *Il diritto dell'arte. La protezione del patrimonio artistico*, Volume 3, Skira, Milano, 2014, pp. 181-198

LUGLI R., *Esclusa la responsabilità 231 di società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi*, in *Giurisprudenza Penale*, 9, 2020

LUNDÉN S., *Perspectives on looting, the illicit antiquities trade, art and heritage*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume XVII, Issue 2, 2012, pp. 109-134

LUPARIA L., *Tutele dei beni culturali e processo penale*, in BATTELLI E. – CORTESE B. – GEMMA A. – MASSARO A. (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma TrE-Press, Roma, 2017, pp. 193-204

LUPARIA L., *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 243 ss.

MACKENZIE S., *Understanding the international market in illicit cultural objects*, in *Trafficking Culture*

MACKENZIE S., *Transnational Criminology. Trafficking and Global Criminal Markets*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021

MACKENZIE S., *Trafficking Antiquities*, in NATARAJAN M. (ed.), *International and Transnational Crime and Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 43-48

MACKENZIE S., *White-Collar Crime, Organised Crime and the Challenges of Doing Research on Art Crime*, in HUFNAGEL S. – CHAPPELL D. (eds.), *The Palgrave Handbook of Art Crime*, Palgrave MacMillan, London, 2019, pp. 839-853

MACKENZIE S., *The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organised Crime in the International Antiquities Market*, in MANACORDA S. – CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York-Dordrecht, 2011, pp. 69-85

MACKENZIE S., *Illicit Deals in Cultural Objects as Crimes of the Powerful*, in *Crime, Law and Social Change*, 56, 2011, pp. 133-153

MACKENZIE S., *Identifying and preventing opportunities for organized crime in the international antiquities market*, in MANACORDA S. (ed.), *Organised Crime in Art and Antiquities*, ISPAC, Milano, 2009

MACKENZIE S., *Transnational Crime, Local Denial*, in *Social Justice*, Vol. 34, No. 2, 2007, pp. 111-123

MACKENZIE S., *Dig a Bit Deeper: Law, Regulation and the Illicit Antiquities Market*, in *British Journal of Criminology*, 45, 2005, pp. 249-268

MACKENZIE S., *Going. Going. Gone. Regulating the Market in Illicit Antiquities*, Institute of Art and Law, Leicester, 2005

MACKENZIE S., *Criminal and victim profiles in art theft: motive, opportunity and repeat victimization*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume X, Issue 4, 2005, pp. 353-369

MACKENZIE S., *Organised Crime and Common Transit Networks*, in *Australian Institute of Criminology*, July 2002, pp. 1-6

MACKENZIE S. – BRODIE N. – YATES D. – TSIROGIANNIS C., *Trafficking Culture. New Directions in Researching the Global Market in Illicit Antiquities*, Routledge, London-New York, 2020

MACKENZIE S. – DAVIS T., *Cambodian Statue Trafficking Networks: An Empirical Report from Regional Case Study Fieldwork*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, ISPAC, Milano, 2014, pp. 149-164

MACKENZIE S. – GREEN P., *Criminalising the Market in Illicit Antiquities. An Evaluation of the Dealing in Cultural Objects (Offences) Act 2003 in England and Wales*, in *The Scottish Centre for Crime and Justice Research*, 2009, pp. 145 ss.

MACKENZIE S. – GREEN P. (eds.), *Criminology and Archaeology: Studies in Looted Antiquities*, Hart, Portland, 2009

MACKENZIE S. – YATES D., *Crime, corruption, and collateral damage. Large infrastructure projects as a threat to cultural heritage*, in WING LO T. – SIEGEL D. – KWOK S. I. (eds.), *Organized Crime and Corruption Across Borders Exploring the Belt and Road Initiative*, Routledge, London, 2020, pp. 99 ss.

MACKENZIE S. – YATES D., *What is Grey about the “Grey Market” in Antiquities?*, in BECKERT J. – DEWEY M. (eds.), *The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2017, pp. 70-86

MACKENZIE S. – YATES D., *Collectors on Illicit Collecting: Higher Loyalties and Other Techniques of Neutralization in the Unlawful Collecting of Rare and Precious Orchids and Antiquities*, in *Theoretical Criminology*, 20(3), 2016, pp. 340-357

MACKENZIE S. – YATES D., *Collectors on illicit collecting: Higher loyalties and other techniques of neutralization in the unlawful collecting of rare and precious orchids and antiquities*, in *Theoretical Criminology*, 2015

- MAGRI G., *Le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995 e la loro incidenza sul diritto privato*, in *Aedon*, 2/2021
- MAGRI G., *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, ESI, Napoli, 2011
- MAIELLO V., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in PIVA D. (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 632 ss.
- MANACORDA S., *The "Dilemma" of Criminal Compliance for Multinational Enterprises in a Fragmented Legal World*, in MANACORDA S. – CENTONZE F. (eds.), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Springer, Cham, 2022, pp. 67 ss.
- MANACORDA S., *Territorialità ed extraterritorialità in relazione alle garanzie penali nella responsabilità degli enti*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 353 ss.
- MANACORDA S., *Le "frontiere" del *societas delinquere potest*. Limiti all'applicazione nello spazio della legge italiana sulla responsabilità da reato degli enti collettivi*, in CENTONZE F. – MANTOVANI M. (a cura di), *La responsabilità da reato delle società nel contesto economico e giuridico italiano: un modello da ripensare*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 175 ss.
- MANACORDA S., *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 3 ss.
- MANACORDA S., *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, pp. 91 ss.
- MANACORDA S., *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, in MANACORDA S. – CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York, 2011, pp. 17 ss.
- MANACORDA S., *Organised crime in art and antiquities*, ISPAC, Milano, 2009
- MANACORDA S. – CENTONZE F. – FORTI G. (a cura di), *Preventing corporate corruption: the anti-bribery compliance model*, Springer, Heidelberg, 2014
- MANACORDA S. – CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer New York, 2011
- MANACORDA S. – VISCONTI A., *Article 8 of the 1970 UNESCO Convention: Penalties or Administrative Sanctions*, in VRDOLJAK A. F. – JAKUBOWSKI A. – CHECI A. (eds.), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions*

on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2024, pp. 262-279

MANACORDA S. – VISCONTI A. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale. Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale, Atti del convegno “Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale”*, Milano, 16 Gennaio 2013, Università cattolica del Sacro Cuore, Vita e Pensiero, Milano, 2013

MANACORDA S. – VISCONTI A. (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: A Challenge for Criminal Justice*, ISPAC, Milano, 2014

MANCUSO E. M. – VARRASO G., *Whistleblowing e indagini interne: recenti sviluppi e prospettive evolutive*, in CENTONZE F. – MANACORDA S. (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 457 ss.

MANES V., *Profili di metodo nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 333 ss.

MANES V., *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 83 ss.

MANES V., *La tutela penale*, in BARBATI C. – CAMMELLI M. – SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 289-313

MANGIA M. – LAITEMPERGHER N., *231 e nuovi reati contro il patrimonio culturale, le procedure per una compliance efficace*, in *Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Plus*, 1 aprile 2022

MANISCALCO F., *La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Jus - Rivista di Scienze Giuridiche*, Anno XLVII, Settembre - Dicembre 2000, pp. 481-488

MANNA A., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, Giuffrè, 2005

MANNA A., *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, CEDAM, Padova, 1989

MANSI A., *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, CEDAM, Padova, 2004

MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, CEDAM, Padova, 2018

MANTOVANI M., *Il d.lgs. n. 231/2001 e gli incentivi alla persona giuridica: il punto di vista dell'impresa*, in CENTONZE F. – MANTOVANI M. (a cura di),

- La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 117 ss.
- MANTOVANI F., *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1/1976, pp. 55-110
- MARI G., *Artt. 169-180*, in SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 1467-1524
- MARINI F. S., *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2002
- MARKS P., *The ethics of art dealing*, in *International Journal of Cultural Property*, 7(1), 1998, pp. 116-127
- MARQUETTE DE SOUSA F., *Token-art system and the new international art market: the impacts of NFT technology and the legal aspects involved*, in *Journal of Law, Market & Innovation*, Volume 1, No. 1/2022, pp. 97-115
- MARRELLA F., *Proprietà e possesso di beni mobili di interesse culturale nel diritto internazionale privato italiano*, in ID. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, CEDAM, Padova, 2006, pp. 145 ss.
- MARRONE J. – BELTRAMETTI S., *“Sleepers” Antiquities: Misattributions in Sales of Ancient Art*, in *International Journal of Cultural Property*, Volume 27, Issue 1, 2020, pp. 3-51
- MARTINI A., *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, in *Altalex*, 23 marzo 2022
- MASSARO A., *Nozioni di patrimonio culturale e conseguenze applicative nella legge di riforma*, in SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35, Roma, 2023, pp. 63 ss.
- MASSARO A., *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5/2018, pp. 111 ss.
- MASSARO A., *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, in BATTELLI E. – CORTESE B. – GEMMA A. – MASSARO A. (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma TrE-Press, Roma, 2017, pp. 179-192
- MASSY L., *The Antiquity Art Market: Between Legality and Illegality*, in *International Journal of Social Economics*, Volume 35, Issue 10, 2008
- MATTARELLA A., *Responsabilità degli enti e compliance globale. L'armonizzazione degli ordinamenti nel contrasto al crimine d'impresa*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, Fascicolo 1, 2023, pp. 386 ss.
- MAUGERI A. M., *La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001: la rieducazione dell'ente*, in CATENACCI M. –

- D'ASCOLA V. N. – RAMPIONI R. (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Volume II, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 1681 ss.
- MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nell'ambito dei conflitti armati: la l. 16.4.2009 n. 45*, in *Legislazione penale*, 1/2010, pp. 5-24
- MAUGERI A. M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè, Milano, 2008
- MAY C., *Transnational Crime and the Developing World*, Global Financial Integrity, Washington, D.C., 2017
- MAZZACUVA F., *I sistemi di giustizia penale tra negozialità e conciliazione. Il ruolo delle autorità amministrative e dei privati nel contrasto alla criminalità d'impresa*, in GULLO A. – MILITELLO V. – RAFARACI T. (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico-privato e meccanismo di integrazione tra hard law e soft law*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 185 ss.
- MAZZUCCO E., *Il crimine e l'arte nell'arte e nel diritto penale*, Tipografia Piave, Belluno, 2017
- MAZZUCATO C., *Oltre la punizione, ecco la giustizia riparativa*, in *Vita e Pensiero*, n. 4, 2016
- MAZUREK S. K., *The Invisible Crime: Exploring How Perceptions of Victimhood and the Art Market May Influence Art Fraud Reporting*, in *International Cultural Property Society*, 2019, pp. 413-436
- MCCALISTER A., *Organized Crime and the Theft of Iraqi Antiquities*, in *Trends in Organized Crime*, Volume 9, Issue 1, 2005
- MCCLEAN J. D., *Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and Its Protocols*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2007
- MELE S., *La protezione del patrimonio culturale dalle aggressioni criminali. Il controllo commerciale e il tracciamento dei beni antiquariali e d'arte*, Laurus Robuffo, Roma, 2022
- MELILLO G., *La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. 62 ss.
- MERRYMAN J. H., *Two Ways of Thinking about Cultural Property*, in *American Journal of International Law*, 80(4) 1986, pp. 831-853
- MERTON R.K., *Social Structure and Anomie*, in *American Sociological Review*, 3(5), 1938, pp. 672-682
- MILES M., *Art as Plunder: The Ancient Origins of Debate about Cultural Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
- MILITELLO V., *I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali*, in CATENACCI M. – D'ASCOLA V. N. – RAMPIONI R. (a

cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Volume I, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 289 ss.

MILONE A., *Art. 64*, in SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 636 ss.

MILOSCH J. C. – PEARCE N. (eds.), *Collecting and Provenance: A Multi-Disciplinary Approach*, Rowman & Littlefield, Lanham, 2019

MILOSCH J. C. *Provenance: Not the Problem (The Solution)*. *Smithsonian Provenance Research Initiative*, in *Collections*, 10(3), 2014, pp. 255-264

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO – ICOM – CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE, *La sicurezza anticrimine nei musei*, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2015

MINISTERO DELL'INTERNO, Relazione al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, I semestre 2023, Gennaio - Giugno 2023

MINISTERO DELL'INTERNO, Relazione al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, I semestre 2022, Gennaio - Giugno 2022

MINISTERO DELL'INTERNO, Relazione al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, II semestre 2021, Luglio - Dicembre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO, Relazione al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, I semestre 2021, Gennaio - Giugno 2021

MOAVENI A., *La grande rapina*, in *Internazionale*, n. 1541, dicembre 2023, pp. 46 ss.

MOCCIA S., *Riflessione sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4/1993, pp. 1294-1306

MONGILLO V., *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 1, 2023, pp. 111 ss.

MONGILLO V., *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, in *Legislazione Penale*, 2023, pp. 123 ss.

MONGILLO V., *Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001*, in CENTONZE F. – MANACORDA S. (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 534 ss.

MONGILLO V., *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cassazione Penale*, Fascicolo 3, 2023, pp. 704 ss.

MONGILLO V., *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sistema Penale*, 11 gennaio 2022, pp. 1-21

MONGILLO V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, Torino, 2018

MONGILLO V., *La repressione penale della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Diritto penale e processo*, n. 10, 2016, pp. 1320 ss.

MONGILLO V., *L'organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche*, in BORSARI R., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, pp. 179 ss.

MONTANARI T., *Se amore guarda. Un'educazione sentimentale al patrimonio culturale*, Einaudi, Torino, 2023

MONTEREALE L. – MONTEREALE D., *La responsabilità para-penale degli enti in base al D.Lgs. 231/2001: focus sui reati avverso il patrimonio culturale*, in *Cammino Diritto*, n. 1/2024, pp. 1-23

MORABITO S., *Strumenti di valutazione per le opere d'arte. Perizia, expertise e autentica*, in *BusinessJus*, 2014

MORGANTE G., *Art. 174*, in PADOVANI T. (a cura di), *Leggi penali complementari*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 56 ss.

MORGESE G., *L'ente come soggetto di diritto metaindividuale: l'archetipo dell'imputazione soggettiva della responsabilità 231 tra dato letterale, esigenze di sistema e prospettive comparatistiche*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 1-bis, 2021

MOSNA A., *More than Antiquities Trafficking: The Issue Is Antiquities Laundering*, in FABIANI M. D. – BURMON K. M. – HUFNAGEL S. (eds.), *Global Perspectives on Cultural Property Crime*, Routledge, Abingdon, 2023, pp. 99-118

MOSNA A., *Give Art Market Regulation a Chance*, in *Maastricht Journal of European & Comparative Law*, 29(3) 2022, pp. 304-327

MOTTESE E., *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Giappichelli, Torino, 2020

MOTTESE E., *La confisca di beni culturali illecitamente esportati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2019, pp. 1089 ss.

MOTTESE E., *Preventive Measures in the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property: An Overview*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2018, pp. 121-142

MURPHY J. D., *Plunder and Preservation. Cultural Property Law and Practice in the People's Republic of China*, Oxford University Press, Oxford, 1995

NAFZIGER J. A. R., *Trading and Returning Cultural Objects under International Law*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016

NAFZIGER J. A. R., *Cultural Heritage Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2013

NAFZIGER J.A.R., *International Penal Aspects of Protecting Cultural Property*, in *The International Lawyer*, Volume 19, No. 3, 1985, pp. 835-852

NAFZIGER J. A. R. – PATERSON R. K., *Handbook on the Law of Cultural Heritage and International Trade*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016

NAPOLETANO E. – MASSIGNANI E., *La responsabilità amministrativa della società straniera per reati consumati su territorio italiano da un soggetto apicale nel suo interesse*, in *Giurisprudenza Penale*, 5, 2020

NATALI L., *Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 31 ss.

NATALINI A., *Attrezzature da "tombaroli", il semplice possesso è reato*, in *Guida al diritto*, 13/2022, pp. 43-44

NATALINI A., *Dal furto di reperti al saccheggio: innesti "ortopedici" poco chiari*, in *Guida al diritto*, 13/2022, pp. 32-33

NATALINI A., *Fino a sei anni di carcere e confische contro i guasti degli scavi clandestini*, in *Guida al diritto*, 13/2022, pp. 34-38

NATALINI A., *Per i beni importati dall'estero colmato un vuoto normativo*, *Guida al diritto*, 13/2022, pp. 39-42

NATALINI A., *Riforma ipertrofica e casistica senza una norma definitoria*, in *Guida al diritto*, 13/2022, pp. 27-31

NATALINI A., *Scatta l'operazione sotto copertura per scoprire il "nuovo" riciclaggio*, in *Guida al diritto*, 13/2022, pp. 45-47

NATARAJAN M. (ed.), *International and Transnational Crime and Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019

NAYLOR R. T., *The Underworld of Art*, in *Crime, Law and Social Change*, Volume 50, Issue 4, 2008, pp. 263-291

NISTRÌ G., *The Experience of the Italian Cultural Heritage Protection Unit*, in MANACORDA S. – CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York-Dordrecht, 2011, pp. 183-192

NOH M.E., *Connoisseurship at risk: market implications of authenticity disputes*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume XXI, Issue 4, 2016, pp. 291-352

NOORDEGRAAF J. – SABA C. G. – LE MAÎTRE B. – HEDIGER V., *Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013

NOTARO D., *La riforma di delitti contro il patrimonio culturale. Assetto e funzioni dei reati al cospetto delle direttrici costituzionali*, in GIOMI V. – MILAZZO P. (a cura di), *Beni culturali e diritto. Un dialogo giuridico anche alla luce della recente riforma dell'art. 9 Cost.*, Pisa University Press, Pisa, 2023, pp. 223 ss.

O' KEEFE P. J., *Underwater Cultural Heritage*, in FRANCONI F. – VRDOLJAK A. F. (eds.), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2020, pp. 295-317

O' KEEFE P. J., *Protecting Cultural Objects: Before and After 1970*, Institute of Art and Law, London, 2017

O' KEEFE P. J., *Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage*, Institute of Art and Law, Leicester, 2014

O' KEEFE P. J., *Commentary on the UNESCO 1970 Convention*, 2nd ed., Institute of Art and Law, Leicester, 2007

O' KEEFE P. J., *Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic*, Institute of Art and Law, Leicester, 2000

O' KEEFE P. J., *Trade in Antiquities: Reducing Destruction and Theft*, Archetype, UNESCO, London, 1997

O' KEEFE R., *Cultural Heritage and International Humanitarian Law*, in FRANCONI F. – VRDOLJAK A. F. (eds.), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2020, pp. 43-74

O' KEEFE R., *The protection of cultural property in armed conflict*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006

O' KEEFE R., *Codes of Ethics and The Art Trade*, in FRANCONI F. – DEL VECCHIO A. – DE CATERINI P., *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno, Roma, 8-9 Maggio 1998, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 141-154

OLEVSKA-KAIRISA I. – KAIRISS A., *Victims of Heritage Crimes: Aspects of Legal and Socio-Economic Justice*, in *Open Archaeology*, Volume 9, Issue 1, 2023

OMODEI R. E., *Esigenze di tutela del patrimonio culturale e tecniche di intervento in Italia*, in SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35, Roma, 2023, pp. 49 ss.

OMODEI R. E., *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, in *Lexambiente*, 2/2022, pp. 1-26

OMODEI R. E., *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3/2021, pp. 975-1021

OOSTERMAN N., *Regional Overviews of the Policing of Art Crime in the European Union*, in HUFNAGEL S. – CHAPPELL D. (eds.), *The Palgrave Handbook of Art Crime*, Palgrave MacMillan, London, 2019, pp. 213-235

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD, *Toolkit for raising awareness and preventing corruption in SMEs*, 14 December 2022

OSSERVATORIO NAZIONALE AMBIENTE E LEGALITÀ IN ITALIA (a cura di), *Ecomafia 2024. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, GECA S.r.l., San Giuliano Milanese, 2024

OSSERVATORIO NAZIONALE AMBIENTE E LEGALITÀ IN ITALIA (a cura di), *Ecomafia 2023. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, GECA S.r.l., San Giuliano Milanese, 2023

OTTONE A., *Sistema 231: l'Organismo di Vigilanza negli Enti di piccole dimensioni*, in *Altalex*, 7 settembre 2022

ÖZTÜRKAL B. – TOGAN-EĞRICAN A., *Art investment: hedging or safe haven through financial crises*, in *Journal of Cultural Economics*, Volume 44, 2020, pp. 481-529

PADOVANI T., *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 2, 2021, pp. 409 ss.

PALAZZO F. C., *La nozione di cosa d'arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale*, in AA.VV., *La tutela penale del patrimonio artistico*, Atti del sesto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 25-26 ottobre 1975, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 229 ss.

PALAZZO G. – KRINGS F. – HOFFRAGE U., *Ethical Blindness*, in *Journal of Business Ethics*, 109(3), 2012, pp. 323-338

PALIERO C. E., *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Fascicolo 4, 2021,

pp. 1199 ss.

PALIERO C. E., *La "riserva di codice" messa alla prova: deontica idealistica versus deontica realistica*, in *disCrimen*, 9 marzo 2020, pp. 1 ss.

PALIERO C. E., *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2/2018, pp. 175-219

PALIERO C. E. – PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 3/2006, pp. 167-186

PALMER N., *Ministerial Advisory Panel on Illicit trade (Report)*, Department for Culture, Media and Sport, London, 2000

PANZERA A. F., *La tutela internazionale dei beni culturale in tempo di guerra*, Giappichelli, Torino, 1993

PAPA A., *Art. 64*, in ITALIA V., *Testo unico sui beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2000

PAPA M., *Codici e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Fascicolo 1, 2019, pp. 417 ss.

PARDO-GUERRA J. P., *How much for the Michelangelo? Valuation, Commoditization and Finitism in the Secondary Art Market*, in *Cultural sociology*, Volume 5, No. 2, 2011, pp. 207-223

PASSAS N., *Globalization and transnational organized crime: the effects of criminogenic asymmetries*, in WILLIAMS P. – VLASSIS D. (eds.), *Combating transnational crime: concepts, activities, and responses*, Frank Cass, London, 2001, pp. 22-56

PASSAS N., *Globalization, criminogenic asymmetries and economic crime*, in *European Journal of Law Reform*, Volume 1, No. 4, 1999, pp. 399-423

PASSAS N. – PROULX B. B., *Overview of Crimes Involving Art and Antiquities*, in MANACORDA S. - CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York, 2011, pp. 55 ss.

PAYNE B. K., *White-Collar Crime: the essentials*, Sage, Los Angeles, 2013

PAVESI F., *In tema di falsificazione di opere d'arte*, in *Giurisprudenza italiana*, 2/2008

PAUWELS A., *ISIS and illicit trafficking in cultural property: Funding terrorism through art*, in *Freedom from Fear*, 11, 2016, pp. 64-71

PELISSERO M., *I criteri di imputazione oggettiva, tra teoria e prassi*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 313 ss.

PENG M.W., *Global Business*, Cengage Learning, Cincinnati, 2011

PERINI C., *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: “infrastrutture” e raccordi di sistema*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023, pp. 97-105

PERINI C., *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *La legislazione penale*, 2018, pp. 1-38

PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS UNITED STATES SENATE, *The art industry and U.S. policies that undermine sanction*, 2020

PETERS R., *Nationalism Versus Internationalism: New Perspectives Beyond State Sovereignty and Territoriality in the Protection of Cultural Heritage*, in CARSTENS A. M. – VARNER E. (eds.), *Intersections in International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2020, pp. 364-388

PETERS R., *Preventing Trafficking in Cultural Property: Import and Export Provisions as Two Sides of the Same Coin*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2019, pp. 95-108

PIERGALLINI C. E., *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/ 2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Diritto penale e processo*, 7/2022

PIERGALLINI C., *Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda “Impregilo”*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2/2022, pp. 76-86

PIERGALLINI C. E., *La maggiore età della responsabilità dell’ente*, in *Archivio Penale*, 1/2021

PIERGALLINI C. E., *Globalizzazione dell’economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 1-2, 2020

PIERGALLINI C. E., *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in *Le Società*, 2011, pp. 46 ss.

PIERGALLINI C. E., *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Diritto penale e processo*, 2001

PINTO HANSEN L., *White Collar and Corporate Crime: A Case Study Approach*, Aspen Publishers, New York, 2020

PIOLETTI G., *Art. 178 - Contraffazione di opere d’arte*, in CAMMELLI M. (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 699

PISTORELLI L., *Quindici anni di responsabilità da reato degli enti*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell’economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 257 ss.

- PITRUZZELLA G., *La nozione di bene culturale (art. 1,2,3,4, d.lgs. n. 490/1999)*, in *Aedon*, n. 1, 2000
- PIVA D. (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Giappichelli, Torino, 2021
- POLI F., *Il sistema dell'arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2011
- POLK K., *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, in AA. VV., *Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*, Roma, 2002
- POLK K., “*Fermate questo terribile saccheggio*”. *Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale*, 7° Convegno Internazionale sul “Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto”, Roma, 25-28 Giugno 2001
- POLK K., *The Antiquities Trade Viewed as a Criminal Market*, in *Hong Kong Lawyer*, Volume 82, 2000
- POLK K. – CHAPPELL D., *Policing and Prosecution of Heritage Crime: Revisiting the ‘Cordata’ – Just How Organised Is the International Traffic in Cultural Heritage?*, in MITSILEGAS V. – HUFNAGEL S. – MOISEIENKO A. (eds.), *Research Handbook on Transnational Crime*, Edward Elgar, London, 2019, pp. 403-412
- PONTELL H. N. – SHICHOR D. (eds.), *Contemporary issues in crime and criminal justice: essays in honor of Gilbert Geis*, Upper Saddle River, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001
- PONZONI L. – DIMAGGIO F., *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza penale*, n. 4, 2023, pp. 1-26
- PRINCIPATO G. – CASSINARI G., *La (imperfetta) sovrapposibilità della giurisdizione per le persone fisiche e per gli enti stranieri: riflessioni a margine di una sentenza della Cassazione sull'art. 4 d.lgs. 231/2001*, in *Giurisprudenza Penale*, 6 maggio 2020
- PROTT L. V., *Commentary on the 1995 UNIDROIT Convention*, Institute of Art and Law, Leicester, 2021
- PROTT L. V., *The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – Ten Years On*, in *Uniform Law Review*, 2009, pp. 215-237
- PROTT L. V., *The History and Development of Processes for the Recovery of Cultural Heritage*, in *Art Antiquity & Law*, 13(2), 2008, pp. 175-198
- PROTT L. V., *UNESCO and UNIDROIT: A Partnership against Trafficking in Cultural Objects*, in *Uniform Law Review*, 1996, pp. 59-71
- PROTT L. V. – O' KEEFE P. J., ‘*Cultural Heritage*’ or ‘*Cultural Property*’?, in *International Journal of Cultural Property*, 1(2), 1992, pp. 307-320.

- PROTT L. V. – O' KEEFFE P. J., *National legal Control of Illicit Traffic in Cultural Property*, UNESCO, Paris, 1983
- PROULX B. B., *Archaeological Site Looting in "Global" Perspective: Nature, Scope and Frequency*, in *American Journal of Archaeology*, 2013, pp. 111-125
- PROULX B. B., *Drugs, Arms and Arrowheads: Theft From Archeological Sites and the Dangers of Fieldwork*, in *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Volume 27, No. 4, 2011, pp. 500-522
- PROULX B. B., *Organized Criminal Involvement in the Illicit Antiquities Trade*, in *Trends in Organised Crime*, 14(1), 2011, pp. 1-94
- PRYOR R., *Crime and the Art Market*, Lund Humphries, London, 2016
- PULITANÒ D., *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Diritto penale e processo*, 2002
- PULITANÒ D., voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamenti, VI, Milano, 2002
- QUADRI S., *Il regime dell'Unione Europea in materia di restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti*, in SCOVAZZI T. (a cura di), *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 211- 247
- QUARANTA D., *Surfing con Satoshi: arte, blockchain e NFT*, Postmedia Books, Milano, 2021
- QUARANTA D., *Media, new media, postmedia*, Postmedia Books, Milano, 2010
- QUATTROCCHI A., *Il ruolo della confisca e degli strumenti ablatori nella tutela penale del patrimonio culturale*, in SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35, Roma, 2023, pp. 163 ss.
- QUEMIN A., *Globalization and mixing in the visual arts: An empirical survey of 'high culture' and globalization*, in *International Sociology*, Volume 21, No. 4, 2006, pp. 522-550
- QUIRI E., *La perizia archeologica in ambito giudiziario. Proposte per la schedatura di reperti archeologici sequestrati sul territorio piemontese*, in *Archeomafie*, 8, 2016, pp. 13-37
- RAMACCIL., *Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, in *Lexambiente*, 1/2022, pp. 105-150
- RAY K. P., *Art And Business: Transactions In Art And Cultural Property*, American Bar Association, 2017

- RASTERHOFF C. – VAM GINHOVEN S., *Art Markets and Digital Histories*, MDPI, Basel, 2020
- RECALCATI M., *La sorte dei beni culturali sequestrati: esempi da Pompei*, in *Archeomafie*, 10, 2018, pp. 58-80
- RECCHIA N., *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, in *Aedon*, 2, 2022
- REICHEL P. – ALBANESE J., *Transnational organized crime: an overview from six continents*, Sage, Thousand Oaks, 2014
- RENOLD M. A., *The art market: A victim of its own success. The Unesco Courier: 50 Years of the Fight Against the Illicit Trafficking of Cultural Goods*, October-December 2020
- RENOLD M. A., *The Legal and Illegal Trade in Cultural Property to and throughout Europe: Facts, Findings and Legal Analysis*, Joint European Commission - UNESCO Project Engaging the European Art Market in the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property, Study for the capacity-building conference, 20-21 March 2018
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, *Analyse sectorielle des risques BC-FT Marchands d'art et d'antiquités*
- RESOURCE: THE COUNCIL FOR MUSEUM, ARCHIVES AND LIBRARIES, *Security in Museums, Archives and Libraries. A Practical Guide*, London, 2003
- RESPONSIBLE ART MARKET, *Antiquities Transaction Due Diligence Toolkit, Appendix to the RAM Art Transaction Due Diligence Toolkit*, 2024
- RESPONSIBLE ART MARKET, *Guidelines for Experts Authenticating Works of Fine Art*, 2020
- RESPONSIBLE ART MARKET, *Art Transaction Due Diligence Toolkit*, 2018
- RESPONSIBLE ART MARKET, *Guidelines on Combatting Money Laundering and Terrorist Financing*, 2017
- RHODES A. M., *Art Law & Transactions*, Carolina Academic Press Law, Durham, 2011
- RICCI L. – SAVARINO A., *Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema "231". Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*, in *Legislazione Penale*, n. 1, 2022, pp. 371 ss.
- ROBSON E. – TREADWELL L. – GOSDEN C., *Who owns objects? The ethics and politics of collecting cultural artefacts*, Oxford Books, 2 Oxford, 006

- ROMANELLI E., *Verso la creazione di un mercato dell'arte trasparente e responsabile*, in *CCC Hub*, 5 settembre 2022
- ROMANELLI E., *Opportunità di emersione del sommerso in materia di reati contro il patrimonio culturale: una proposta di misura premiale*, in *Legislazione penale*, 27 Giugno 2022, pp. 1-47
- ROMANELLI E., *Art Investments Funds*, in *Martebenicult*, 24Ore Business School, 9 gennaio 2018
- ROMERO Z. R., *Lawfulness and Ethics around Cultural Property Auctions: The Case of the Barbier-Mueller Pre-Columbian Collection*, in *International Journal of Cultural Property*, Volume 27, Issue 3, 2020, pp. 397-416
- RORIE M. (ed.), *The Handbook of White Collar Crime*, Wiley-Blackwell, Hoboken N.J, 2019
- ROTILI B., *La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico*, Jovene, Napoli, 1978
- ROTH M. P., *Historical overview of transnational crime*, in REICHEL P. L. – ALBANESE J. S. (eds.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, Sage, Thousand Oaks, 2013, pp. 5-22
- ROTOLO G., *Cognitive Dynamics of Compliance and Models of Self-regulation: In Search of Effectiveness in Strategies of Crime Prevention*, in MANACORDA S. – CENTONZE F. (eds.), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Springer, Cham, 2022, pp. 237-257
- ROTOLO G. *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, in *Jus-online*, 3, 2019, pp. 160 ss.
- RUGGIERO R. A., *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5/2023, pp. 110 ss.
- RYDER N. – TURSEN U., *The Financial Crisis and White-Collar Crime - Legislative and Policy Responses: A Critical Assessment*, Taylor & Francis, Abingdon, 2019
- SABA C. G. (a cura di), *Cinema video internet: tecnologie e avanguardia in Italia dal futurismo alla net.art*, Clueb, Bologna, 2006
- SALAMONE F., *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2017
- SALCUNI G., *La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell'elusione fraudolenta*, in BORSARI R., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, pp. 111 ss.
- SALISBURY L. – SUJO A., *Provenance: How a Con Man and a Forger Rewrote the History of Modern Art*, Penguin Books, London, 2010

SALVATORE A., «*Probation*» e 231/2001: il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito. Sulla possibilità per l'ente di accedere alla «messa alla prova» e l'irremovibilità della Suprema Corte sull'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni inflitte all'ente, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, n. 1, 2021, pp. 223 ss.

SALVATORE A., *La protezione penale del patrimonio culturale: dal codice penale rocco al codice dei beni culturali e del paesaggio. riflessi ex d.lgs. 231/2001 e prospettive de iure condendo*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, n. 1, 2014, pp. 197 ss.

SAMMICHELI L. – BORSARI R., *Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nel reato economico. Note introduttive per una linea di ricerca*, in *Diritto Penale e Uomo*, 11 settembre 2019

SANTARELLI A., *Arte ed Intelligenza Artificiale*, online

SANTORIELLO C., *Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili intertemporali*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n. 1, 2019

SANTORIELLO C., *I modelli organizzativi richiesti dal d.lgs. 231/2001 e PMI. Una riflessione alla luce delle Linee Guida di Confindustria*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2015, pp. 179 ss.

SANTORO U., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022*, in *Diritto penale e processo*, 7/2022, pp. 872-886

SARGENT M. – MARRONE J. V. – EVANS A. – LILLY B. – NEMETH E. – DALZELL S., *Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data*, Rand Corporation, Santa Monica, 2020

SARR F. – SAVOY B., *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle*, novembre 2018

SAVARINO A., *I modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali*, in GULLO A. – MILITELLO V. – RAFARACI T. (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico-privato e meccanismo di integrazione tra hard law e soft law*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 225 ss.

SAVONA E.U., *Economia e criminalità*, Voce in *Enciclopedia Treccani online*, 2010

SCARCELLA A., *La c.d. «internazionalizzazione» della responsabilità da reato degli enti*, in *Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti*, 2014, pp. 35 ss.

SCAROINA E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2020, n. 2, pp. 189-216

SCHEFFLER U. – HALECKER D.-M. – FRANKE R. – WEYHRICH L., *When Art Meets Criminal Law – Examining the Evidence*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2015, pp. 245-258

SCHINDLER H. J. – GAUTIER F., *Looting and Smuggling of Artifacts as a Strategy to Finance Terrorism Global Sanctions as a Disruptive and Preventive Tool*, in *International Journal of Cultural Property*, Volume 26, Issue 3, 2019, pp. 331-342

SCHNEIDER M., *The 1995 UNIDROIT Convention: An Indispensable Complement to the 1970 UNESCO Convention and an Inspiration for the 2014/60/EU Directive*, in *Santander Art and Culture Law Review*, 2/2016

SCHULZE G. G., *International trade*, in TOWSE R., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, 2011, pp. 33-42

SCHUTTEN H. – VAN DUYNE P. C., *An Inside Job? The Case of Robert Noortman*, in KILA J. – BALCELLS M. (ed.), *Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends*, Brill, Leiden-Boston, 2015, pp. 146 ss.

SCICOLONE G., *Gli enti del Terzo settore e i reati contro il patrimonio culturale*, in *Modulo24 Terzo settore*, 5/2022

SCIULLO G., *Le funzioni*, in BARBATI C. – CAMELLI M. – SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 53-110

SCIULLO G., *I beni*, in BARBATI C. – CAMELLI M. – SCIULLO G. (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2011

SCOLETTA M. M., *Il principio di ne bis in idem e i modelli punitivi «a doppio binario»*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2021, pp. 180 ss.

SCOLETTA M. M., *Enti stranieri e “territorialità universale” della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, n. 5, 2020, pp. 621 ss.

SCOVAZZI T., *Un atleta non ancora giunto a destinazione*, in *Riv. dir. internaz.*, 2/2019, pp. 511-518

SCOVAZZI T., (a cura di), *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, Giuffrè, Milano, 2014

SCOVAZZI T., *Underwater Cultural Heritage as an International Common Good*, in LENZERINI F. – VRDOLJAK A.F. (eds.), *International Law for Common Goods: Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature*, Hart, Oxford-Portland, 2014, pp. 215-230

SCOVAZZI T., *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. 69-126

- SCOVAZZI T., *Dal Melqart di Sciacca all'Atleta di Lisippo*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 1/2011, pp. 5-18
- SCOVAZZI T., *Diviser c'est détruire: Ethical Principles and Legal Rules in the Field of Return of Cultural Property*, in *Riv. dir. internaz.*, 2/2011, pp. 341-395
- SCOVAZZI T., *2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in NAFZIGER J. A. R. – NICGORSKI A. M. (eds.), *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce*, Brill, Leiden, 2009, pp. 287-303
- SCOVAZZI T. – FERRI P. G., *Recent Developments in the Fight against the Illicit Export of Archaeological Objects: The Operational Guidelines to the 1970 UNESCO Convention*, in *Art Antiquity & Law*, 20(3) 2015, pp. 195-228
- SEGNALINI S., *Art funds e gestione collettiva del risparmio*, Giappichelli, Torino, 2016
- SELVAGGI N., *La prevenzione e il controllo del reato attraverso la 'compliance' nella piccola impresa: un'introduzione al problema*, in CATENACCI M. – D'ASCOLA V. N. – RAMPIONI R. (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Vol. II, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 1857 ss.
- SELVAGGIN., *Tre temi sulla «riforma» della responsabilità da reato dell'ente*, in BORSARI R., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, Padova, 2016, pp. 35 ss.
- SEVERINO P., *La responsabilità dell'ente ex d.lg. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in PALIERO C.E. – VIGANÒ F. – BASILE F. – GATTA G.L. (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 1116 ss.
- SHAPLAND J. – PONSAERS P. (eds.), *The Informal Economy and Connections with Organised crime: The Impact of National Social and Economic Policies*, BJu Legal Publishers, The Hague, 2009
- SHYLLON F., *Intergovernmental and Non-governmental Organizations Grasping the Nettle of Illicit Trafficking in Cultural Property*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (eds.), *Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Humanity: a Challenge for Criminal Justice*, ISPAC, Milano, 2014, pp. 65 ss.
- SIDOROVA E., *The Cyber Turn of the Contemporary Art Market*, in RASTERHOFF C. – VAM GINHOVEN S., *Art Markets and Digital Histories*, 8(3), 2019, pp. 134-144
- SIEHR K., *International Art Trade and the Law*, in *Recueil des Cours*, Tome 243, VI, 1993
- SILVESTRI P., *La colpevolezza dell'ente: fra immedesimazione e colpa di organizzazione*, in BORSARI R., *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova University Press, Padova, 2018, pp. 323 ss.

SIMON D. R. – HAGAN F. E., *White-collar deviance*, Allyn & Bacon, Needham Heights, 1999

SIMPSON M., *Museums and restorative justice: heritage, repatriation and cultural education*, in UNESCO, *Museum International. Return of cultural objects: The Athens conference*, Vol LXI, n°1-2 / 241-242, May 2009, pp. 121 ss.

SIMPSON S. S., *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002

SIMPSON S. S. – WEISBURD D., *The Criminology of White-Collar Crime*, Springer, New York, 2009

SLOGGETT R., *Art Crime: Fraud and Forensics*, in *Australian Journal of Forensic Sciences*, 47(3), 2015, pp. 253-259

SLOGGETT R., *Considering Evidence in Art Fraud*, in HUFNAGEL S. – CHAPPELL D. (eds.), *Contemporary Perspectives on the Detection, Investigation and Prosecution of Art Crime: Australasian, European and North American Perspectives*, Routledge, London-New York, 2014, 121 ss.

SMALCERZ J., *Smuggling the Renaissance, The Illicit Export of Artworks Out of Italy, 1861-1909*, Brill, Leida, 2020

SNAITH I., *Art, antiques and the fruits of crime: laundering, investigation and confiscation*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume 3, Issue 4, 1998, pp. 371-388

SORIA D. – CIOCIA M., *Opportunità di finanziamento per l'adozione del «modello 231»*, in *Amministrazione & Finanza*, 11/2001, pp. 49 ss.

SOLA G., *Gruppo d'impresa e compliance normativa: regolamento di gruppo e MOG 231 ad evitare "le discese ardite e le risalite" di responsabilità tra madre e figlie*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 9, 2022

SOLTES E., *Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal*, Public Affairs, New York, 2016

SOTIRIOU K. O., *The F Words: Frauds, Forgeries, and Fakes in Antiquities Smuggling and the Role of Organized Crime*, in *International Journal of Cultural Property*, Volume 25, Issue 2, 2018, pp. 223-236

SOTIS C., *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 111 ss.

STALLABRASS J., *Internet art: the online clash of culture and commerce*, Tate Publishing, London, 2003

STAMATOUDI I.A., *Cultural Property Law and Restitution*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011

- STAMATOUDI I.A., *The National Treasures Exception in Article 36 EC: How Many of Them Fit the Bill?*, in *Art Antiquity & Law*, 3(1) 1998, pp. 39-52
- STAMPANONI BASSI G. – MEAZZA L. N., *Commentario al decreto sulla responsabilità da reato degli enti. D.Lgs. 231/2001. Profili operativi*, Pacini Editore, Pisa, 2021
- STELLA RICHTER P., *La nozione di patrimonio culturale*, in *Foro amministrativo*, Consiglio di Stato, Volume III, 2004
- STELLA RICHTER P. – SCOTTI E., *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in CATELANI A. – CATTANEO S. (a cura di), *I beni e le attività culturali*, in SANTANIELLO G., *Trattato di Diritto Amministrativo*, Volume XXXIII, CEDAM, Padova, 2002
- STENDARDI D., *Disposizioni del D. Lgs. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, in *Giurisprudenza Penale*, 4, 2020, pp. 1 ss.
- STERPI M., *Art Disruption: Art and Technology in the Twenty-first Century*, in *The Art Law Review*, 2022
- STILE A. M., *Beni archeologici: Fra scudo e condono: un tesoro che vale 2 mld*, in www.beniculturali.it, 28 gennaio 2010
- SULEIMANLI S. A., *International legal fight against the illegal circulation of cultural heritage objects in the conditions of economic integration*, in *Baltic Journal of Economic Studies*, Volume 8, No. 5, 2022, pp. 36-40
- SUTHERLAND E. H., *Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale*, a cura di Forti G., Giuffrè, Milano, 1987
- SUTHERLAND E.H., *White-Collar Criminality*, in *American Sociological Review*, 5(1), 1940, pp. 1-12
- SWEATMAN H., *The Building Blocks of Digital Art Marketing: A Market Analysis of the Digital Art Market and its Application to Blockchain Technology*, Master's Degree, Sotheby's Institute of Art, New York, 2017
- SZABADOS T., *The EU Regulation on the Import of Cultural Goods: A Paradigm Shift in EU Cultural Property Legislation?*, *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 2022, pp. 1-23
- SZOPA A., *Hoarding History: A Survey of Antiquity Looting and Black Market Trade*, in *University of Miami Business Law Review*, 13, 2004
- TAMIOZZO R., *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2015
- TAMIOZZO R., *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici: guida ragionata per studenti specializzandi e operatori, amministrativi e tecnici, delle pubbliche istituzioni di tutela*, Giuffrè, Milano, 2004

- TAMPIERI T., *La vendita di opere d'arte. Fra tutela e mercato*, Clueb, Bologna, 2006
- TEMPESTA G., *La tutela dei beni culturali: aspetti di diritto italiano, di diritto canonico e dei trattati internazionali*, in SCOVAZZI T., *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, Giuffrè, Milano, 2014
- THORNES R. – DORRELL P. – LIE H., *Introduction to Object ID: Guidelines for Making Records that Describe Art, Antiques, and Antiquities*, Pasadena-Santa Barbara 1999
- TIJHUIS E. A. J. G., *Legal and Illegal Actors in Transnational Art and Antiquities Crime*, in *Journal of Art Crime*, Volume 22, No. 43, 2019
- TIJHUIS E. A. J. G., *The Trafficking Problem: A Criminological Perspective*, in MANACORDA S. – CHAPPELL D. (eds.), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural Property*, Springer, New York-Dordrecht, 2011, pp. 87-97
- TIJHUIS E. A. J. G., *Trafficking in Cultural Artefacts*, in TONRY M. (ed.), *The Oxford handbook of Crime and Public Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2009
- TIJHUIS E. A. J. G., *Transnational crime and the interface between legal and illegal factors: The case of the illicit art and antiquities trade*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2006
- TOMAN J., *The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection*, Aldershot, Dartmouth, 1996
- TOMPKINS A., *The Provenance Research Handbook*, Lund Humphries, London, 2020
- TOMPKINS A., *Provenance research today. Principles, practice, problems*, Allworth Press, New York, 2020
- TOMPKINS A. – CHARNEY N., *Art Crime and its Prevention: A Handbook for Collectors and Art Professionals*, Lund Humphries, London, 2016
- TORELLI G., *La valorizzazione del patrimonio culturale: modelli organizzativi e strumenti. Le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni e l'affidamento dei servizi culturali*, in *Aedon*, 3, 2022
- TORRE V., *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bononia University Press, Bologna, 2013
- TOWSE R., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, 2011

- TRIBBLE J., *Antiquities Trafficking and Terrorism: Where Cultural Wealth, Political Violence, and Criminal Networks Intersect*, 2015
- TRIPODI A., *Il diritto penale degli enti nello spazio: deantropomorfizzazione e globalizzazione a confronto*, in *Archivio penale*, n. 1, 2019
- TROYER L. – TETTAMANTI M., *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, in *Riv. dott. commercialisti*, 2/2022, pp. 291-325
- TROYER L. – TETTAMANTI M., *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, in *Le Società*, 10/2022, pp. 1174-1182
- TSIROGIANNIS C., *Something Is Confidential in the State of Christie's*, in CHARNEY N. (ed.), *Art Crime. Terrorists, Tomb Raiders, Forgers and Thieves*, Palgrave MacMillan, Basingstoke-New York, 2016, pp. 200-228
- TSIROGIANNIS C., *'Due Diligence'? Christie's antiquities auction*, London, October 2015, in *Journal of Art Crime*, 2015, pp. 27-37
- TSIROGIANNIS C., *Something is confidential in the state of Christie's*, in *Journal of Art Crime Research*, 2013
- ULPH J., *Frozen in Time: Orphans and Uncollected Objects in Museum Collections*, in *International Journal of Cultural Property*, 2017, pp. 3-30
- ULPH J., *The impact of the criminal law and money laundering measures upon the illicit trade in art and antiquities*, in *Art Antiquity and Law*, Volume XVI, Issue 1, May 2011, pp. 39-52
- ULPH J., *Exercising due diligence in art transactions*, in *Art, Antiquity and Law*, Volume 3, Issue 4, 1998, pp. 323-344
- ULPH J. – SMITH I., *The illicit trade in art and antiquities: international recovery and criminal and civil liability*, Hart Publishing, Oxford, 2015
- UNESCO, Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation, *Report on the results of the consultations with the art market on the revision of the International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property*, Twenty-Fourth Session, 29-31 May 2024
- UNESCO, Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties, *Examination of the Draft Model Provisions on the Prevention and Fight Against the Illicit Trafficking of Cultural Property*, Twelfth Session, Paris, 27-28 May 2024
- UNESCO, Round Table, *New forms of agreement and cooperation in the field of return and restitution of cultural property*, Full synthetic report, 27 June 2023
- UNESCO, Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Seventeenth Meeting, 15-16 December 2022

UNESCO, *World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development – MONDIACULT 2022, Ministerial Declaration*, Mexico City, 28-30 September 2022

UNESCO, Drafting Committee, *Model Provisions on the Prevention and Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property, Draft*, 11 July 2022

UNESCO, Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties, *Report on the results of the consultations with the art market on the revisions to the International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property*, Tenth Session, Paris, 16-17 May 2022

UNESCO, *Declaration on the protection of cultural heritage in Ukraine*, 2022

UNESCO, *The UNESCO Courier*, October-December 2020

UNESCO, Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties to the Convention concerning the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, *Study on Due Diligence*, Seventh Session, Paris, 22-23 May 2019

UNESCO, *Fighting the Illicit trafficking of cultural property. A toolkit for European judiciary and law enforcement*, 2018

UNESCO – INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY (ICROM), *Endangered Heritage Emergency Evacuation of Heritage Collections*, Paris-Rome, 2016

UNESCO, *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector. Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Final Report*, April 2014

UNESCO, *Legal and Practical Measures Against Illicit Trafficking in Cultural Property*, UNESCO Handbook, International Standards Section Division of Cultural Heritage, 2006

URBINATI S., *Lights and Shadows of the EU Regulation 2019/880 on the Introduction and the Import of Cultural Goods*, in ARCARI M. – PAPANICOLOPULU L. – PINESCHI L. (eds.), *Trends and Challenges in International Law. Selected Issues in Human Rights, Cultural Heritage, Environment and Sea*, Springer, Cham, 2022, pp. 153-173

URBINATI S., *The European Union Legal Framework and the Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property Coming from Situations of Armed Conflict*, in *Santander Art & Cult. Law Rev.*, 4(2), 2018, pp. 51-70

URBINATI S., *The Evolving Role of the United Nations Security Council and the Protection of Cultural Heritage in the Event of Armed Conflict*, in *Questions of International Law*, 31 March 2018

- U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, *Illicit Finance Risk Assessment*, May 2024
- U.S. DEPARTMENT OF TREASURY, *Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art*, February 2022
- UUSITALO L. – JYRÄMÄ A., *Economic Trends and Changes in the Art Market*, in UUSITALO L. (ed.), *Museum and visual markets*, Helsinki School of Economics, 2008, pp. 57-71
- VALENTIN P., *The UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*, in *Art Antiq. & Law*, 4(2), 1999, pp. 107-118
- VALENTINI V. (a cura di), *Le pratiche del video*, Bulzoni, Roma, 2003
- VANDER BEKEN T. – DEFRUYTIER M., *Measure for Measure: Methodological Tools for Assessing the Risk of Organised Crime*, in VAN DUYNE P.C. – JAGER M. – VON LAMPE K. – NEWELL J. T. (a cura di), *Threats and Phantoms of Organised Crime, Corruption and Terrorism: Rhetoric and Critical Perspectives*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2004, pp. 51-84
- VAN DUYNE P. C. – LOUWE L. – SOUDIJN M., *Money, Art, and Laundering: Coming to Grips with the Risks*, in KILA J. – BALCELLS M. (eds.), *Cultural property crime: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, Brill, Leiden-Boston, 2015, pp. 79-95
- VAN SLYKE S.R. – BENSON M.L. – CULLEN F.T. (eds.), *The Oxford Handbook of White-Collar Crime*, Oxford, Oxford University Press, 2016
- VELTHUIS O., *Introduction*, in LIND M. – VELTHUIS O. (eds.), *Contemporary art and its commercial markets a report on current conditions and future scenarios*, Sternberg Press, Berlin, 2012, pp. 17-50
- VELTHUIS O., *Art markets*, in TOWSE R., *A Handbook of Cultural Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, 2011, pp. 33-42
- VIGNOLA L., *Crimes and illegal activities against the Cultural Heritage: new fight strategies through education and awareness*, in *Archeomafie*, 11, 2019, pp. 25-24
- VIGORITO A., *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, ESI, Napoli, 2013
- VISCONTI A., *La Corte Cedu si pronuncia sulla confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati nella vicenda dell' 'Atleta vittorioso'*, in *Sistema Penale*, 11 giugno 2024
- VISCONTI A., *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2024, pp. 86 ss.

VISCONTI A., *Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e 'tentazioni sacrificali'. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino "Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni"*, in *La Legislazione penale*, 2024, pp. 1 ss.

VISCONTI A., *Artt. 518 bis-518 undecies*, in FORTI G. – RIONDATO S. – SEMINARA S. (a cura di), *Commentario Breve al Codice Penale*, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2024, pp. 1941-2008

VISCONTI A., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2023

VISCONTI A., *Il traffico internazionale di beni culturali*, in SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35, Roma, 2023, pp. 103 ss.

VISCONTI A., *Laundering Illicitly Trafficked Cultural Property and Criminal Law Control over the Import and Export of Artworks and Antiquities*, in *LawArt*, 4, 2023, pp. 189 ss.

VISCONTI A., *Restitution and return of cultural property between negotiation and restorative justice: time to bridge the river*, in *The International Journal of Restorative Justice*, Vol. 5, 2022

VISCONTI A., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, in BOISTER N. – GLESS S. – JESSBERGER F. (eds.), *Histories of Transnational Criminal Law*, Oxford University Press, New York-Oxford, 2021

VISCONTI A., *Between "colonial amnesia" and "victimization biases": Double standards in Italian cultural heritage law*, in *International Journal of Cultural Property*, Volume 28, 2021, pp. 1-23

VISCONTI A., *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, in BOISTER N. – GLESS S. – JESSBERGER F. (eds.), *Histories of Transnational Criminal Law*, Oxford University Press, New York-Oxford, 2021, pp. 220-235

VISCONTI A., *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *Legislazione penale*, 19 dicembre 2021, pp. 1-66

VISCONTI A., *Contraffazione di opere d'arte e posizione del curatore d'archivio*, in *Aedon*, 1/2020

VISCONTI A., *La «pazienza della terra»: dai percorsi di dominio all'incontro nel cammino. viaggio letterario nel diritto del patrimonio culturale*, in *JUS-ONLINE*, 2/2019

VISCONTI A., *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Giappichelli, Torino, 2018

VISCONTI A. *La tutela penale del patrimonio culturale mobile: esigenze di riforma alla luce degli impulse internazionali*, in AA. VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 137 ss.

VISCONTI A., *Le prospettive internazionali di tutela penale: strategie sanzionatorie e politico-criminali*, in MANACORDA S. – VISCONTI A. (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. 139-159

VITARELLI F., *Prospettive di partnership pubblico-privato nel processo di "positivizzazione" degli standard per l'autonormazione degli enti*, in GULLO A. – MILITELLO V. – RAFARACI T. (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico-privato e meccanismo di integrazione tra hard law e soft law*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 247 ss.

VOLPE G., *Manuale di Diritto dei Beni Culturali: Storia e attualità*, CEDAM, Padova, 2013

VOZZA D., *La prevenzione e il contrasto al traffico illecito di beni culturali mobili tra spunti comparati e prospettive di riforma*, in AA. VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 185 ss.

VRDOLJAK A. F., *The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, in ORLANDO M. – BERGIN T., *Forging a Socio-Legal Approach to Environmental Harm: Global Perspectives*, Routledge, London, 2016

VRDOLJAK A. F. – FRANCONI F., *Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview*, in ID. (eds.), *The illicit traffic of cultural objects in the Mediterranean*, European University Institute Working Papers, San Domenico di Fiesole, 2009/9, pp. 1 ss.

VRDOLJAK A. F. – MESKELL L., *Intellectual Cooperation Organisation, Unesco, And The Culture Conventions*, in FRANCONI F. – VRDOLJAK A. F. (eds.), *The Oxford handbook of international cultural heritage law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2020, pp. 14 ss.

WATSON P. – TODESCHINI C., *The Medici Conspiracy: The Illicit Journey of Looted Antiquities from Italy's Tomb Raiders to the World's Greatest Museums*, PublicAffairs New York, 2007

WILLIAMS J. – SHEPTYCKI E., *Transnational Crime and Transnational Policing*, in *Sociology Compass*, 1/2, 2007, pp. 485-498

WILLIAMS P. – VLASSIS D. (eds.), *Combating transnational crime: concepts, activities, and responses*, Frank Cass, London, 2001

WILLIAMS S. A., *The international and national protection of movable cultural property, a comparative study*, Oceana Publication, Dobbs Ferry, 1978

WILLIAMSON J.G., *Globalization, convergence, and history*, in *Journal of Economic History*, Volume 56, No. 2, 1996, pp. 103-132

- WILSON M., *Art Law and the Business of Art*, Elgar Practical Guides, Cheltenham, 2019
- WOODS N. (ed.), *The Political Economy of Globalization*, Macmillan, Basingstoke, 2000
- YADONG Z., *Evolution of the Customary International Law on Cultural Property Plundered in War*, in *Opolskie Studia Administracyjno-Prawne*, Volume 18, Issue 4, 2020, pp. 123-136
- YATES D., *Creative Compliance, Neutralization Techniques, and Palaeontological Ethics*, in *The Geol. Curator*, 11(7), 2022, pp. 428-435
- YATES D., *The Global Traffic in Looted Cultural Objects*, in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, 2016
- YATES D., *Museums, collectors, and value manipulation: tax fraud through donation of antiquities*, in *Journal of Financial Crime*, 23(1), 2016, pp. 173-186
- YATES D., *Trafficking Culture*, in *History Today*, 2015
- YATES D. – BERZINA D., *Regulating the “Grey” Antiquities Market: What Works, What Does Not and a Way Forward*, in AA.VV., *Opportunities and Challenges of the Art and Antiques Market Management*, The National Heritage Board of Latvia, Riga, 2020, pp. 73-84
- YATES D. – LAMBERT M., *Crime, Controversy and the Comments Section: Discussing archaeological looting, trafficking, and the illicit antiquities trade online*, in *Internet Archaeology*, 39, 2015
- YATES D. – SMITH E., *Antiquities Trafficking and the Provenance Problem*, in MILOSCH J. – PEARCE N. (eds.), *Collecting and Provenance: A Multidisciplinary Approach*, Rowman & Littlefield, London, 2020, pp. 385-394
- YEIDE N. H. – WALSH A. – AKINSHA K., *The AAM guide to provenance research*, Washington DC, 2001
- ZAGARIS B., *International White Collar Crime: Cases and Materials*, Cambridge University Press, New York, 2010
- ZAGATO L., *The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments*, in TRAVIGLIA A. – MILANO L. – TONGHINI C. – GIOVANELLI R. (eds.), *Stolen Heritage. Multidisciplinary Perspectives on Illicit Trafficking of Cultural Heritage in the EU and the MENA Region*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2021, pp. 51-70
- ZALIN M. – CERA G., *Ambiente e paesaggio convergono nella tutela penale del patrimonio culturale: riflessi sulla responsabilità degli enti*, in *filodiritto*, 29 giugno 2023
- ZAMBUSI A., *La tutela penale del patrimonio culturale dopo la riforma di cui alla legge n. 22/2022: alcuni problemi attuali*, in P. Moro-L. Zamparo (a cura di), *Processo al falso*, Padova University Press, Padova, 2023, pp. 115 ss.

ZELLER C., *Introduction: Collecting in the Digital Age*, in ENDRES J. – ZELLER C., *Collecting in the Twenty-First Century. From Museums to the Web*, Boydell & Brewer, Cambridge, 2022, pp. 1-37

ZHANG Y., *Customary International Law and the Rule Against Taking Cultural Property as Spoils of War*, in *Chinese Journal of International Law*, 2018

ZORLONI A., *L'archiviazione autentica con i PACTA*, in *Giornale delle fondazioni*, 16 dicembre 2018

ZORLONI A., *L'economia dell'arte contemporanea: mercati, strategie e star system*, Franco Angeli, Milano, 2016

ZORLONI A., *Art wealth management: managing private art collections*, Springer, Cham, 2016

ZUCHTRIEGEL G., *Possessione trafugamenti e falsi di antichità a Paestum*, Arte'm, Napoli, 2016